



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 285/12

di iniziativa del Consigliere P. MOLINARO, G. GELARDI, F. MANCUSO, G.  
MATTIANI, P. RASO recante:

"Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 17 maggio 1996, n.9 (Norme per la tutela e gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio)";

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	3/4/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	3/4/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

## Normativa nazionale

- D.M. 13 giugno 2023 pag. 4  
*Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.*
- L. 7 aprile 2014, n. 56 pag. 31  
*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*
- L. 11 febbraio 1992, n. 157 pag. 78  
*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.*

## Normativa regionale

- L.R. 17 maggio 1996, n. 9 pag. 148  
*Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio*
- L.R. 22 giugno 2015, n. 14 pag. 218  
*Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56.*

## Normativa comparata

- Abruzzo L.R. 24 giugno 2003, n. 10 pag. 224  
*Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica*
- Abruzzo L.R. 28 gennaio 2004, n. 10 pag. 234  
*Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente*
- Basilicata L.R. 9 gennaio 1995, n. 2 pag. 342  
*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*
- Campania L.R. 9 agosto 2012, n. 26 pag. 423  
*Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania*
- Emilia - Romagna L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 pag. 504  
*Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria*
- Lazio L.R. 2 maggio 1995, n. 17 pag. 672  
*Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio*
- Lazio L.R. 16 marzo 2015, n. 4 pag. 793

*Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunisticovenatoria. Soppressione dell'osservatorio faunisticovenatorio regionale*

- Liguria L.R. 1 luglio 1994, n. 29 pag. 815  
*Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*
- Lombardia L.R. 16 agosto 1993, n. 26 pag. 940  
*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*
- Marche L.R. 5 gennaio 1995, n. 7 pag. 1091  
*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*
- Molise L.R. 10 agosto 1993, n. 19 pag. 1220  
*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*
- Puglia L.R. 20 dicembre 2017, n. 59 pag. 1323  
*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio*
- Sardegna L.R. 29 luglio 1998, n. 23 pag. 1413  
*Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna*
- Sicilia L.R. 1 settembre 1997, n. 33 pag. 1488  
*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*
- Umbria L.R. 17 maggio 1994, n. 14 pag. 1578  
*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*
- Valle d'Aosta L.R. 27 agosto 1994, n. 64 pag. 1647  
*Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria*
- Veneto L.R. 9 dicembre 1993, n. 50 pag. 1733  
*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio*

**D.M. 13 giugno 2023** <sup>(1)</sup>.

**Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.** <sup>(2)</sup>

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 2023, n. 152.

(2) Emanato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE

Vista la [legge 8 luglio 1986, n. 349](#), che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#) e, in particolare, gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal [decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 dicembre 2022, n. 204](#), relativo alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128](#), recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»;

Vista la [direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la [direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009](#), concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Vista la [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Vista la [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), recante «Legge quadro sulle aree protette»;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#) «Regolamento recante attuazione della [direttiva 92/43/CEE](#) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», e, in particolare, gli articoli 50 e 54, relativi al potere di ordinanza contingibile e urgente del sindaco;

Visto il [decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#), recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» e, in particolare, l'art. 11-

quattordices, comma 5, il quale prevede la possibilità che le regioni e province autonome adottino piani di abbattimento selettivo degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#);

Visto il [decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007](#), recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 258, del 6 novembre 2007;

Visto il [regolamento \(UE\) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014](#), recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

Visto il [decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015](#), recante «Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'[art. 2, comma 2-bis, della legge n. 157/1992](#)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 31, del 7 febbraio 2015;

Vista la [legge 28 dicembre 2015, n. 221](#), recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e, in particolare, l'[art. 7](#), che reca disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016](#) relativo alle malattie animali trasmissibili e relativi regolamenti delegati della Commissione europea;

Visto il [decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 aprile 2017, n. 48](#), recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»;

Visto il [decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230](#), recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014](#), recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»;

Visto il [decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 aprile 2022, n. 29](#), recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana»;

Visto l'[art. 19-ter della citata legge n. 157 del 1992](#), introdotto dall'[art. 1, comma 448, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», il quale dispone che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia adottato un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale;

Visti gli statuti speciali e le relative norme di attuazione che attribuiscono particolari condizioni di autonomia legislativa ed amministrativa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome;

Ritenuto di provvedere all'adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica che sarà attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 22273 del 27 aprile 2023;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, resa nella seduta del 10 maggio 2023 (Rep. atti n. 120/CSR);

Decreta:

---

**Articolo unico** *Adozione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica*

1. In attuazione dell'[art. 19-ter della legge n. 157 del 1992](#), è adottato il Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica di cui all'Allegato 1, che è parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni attuano il Piano di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite dalla [legge n. 157 del 1992](#). Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del Piano di cui al comma 1 ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

3. Il Piano ha durata quinquennale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Le attività di attuazione del Piano sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

---

## Allegato 1

PIANO STRAORDINARIO PER LA GESTIONE E IL CONTENIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA DI CUI ALL'ARTICOLO 19-TER DELLA [LEGGE N. 157 DEL 1992](#)

### INTRODUZIONE

Il presente piano straordinario costituisce lo strumento programmatico per il coordinamento e l'attuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle attività di gestione e contenimento della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale, fornendo indicazioni specifiche per specie di particolare rilevanza e impatto, ai sensi dell'[art. 19-ter della legge n. 157 del 1992](#).

Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente piano straordinario ai sensi dei rispettivi statuti speciali e

norme di attuazione.

## 1. Coerenza con il quadro giuridico di riferimento

### 1.1 Contesto unionale

La normativa unionale prevede specifiche prescrizioni sulle azioni di controllo delle specie tutelate dalle direttive Natura e sugli obblighi di intervento per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Il presente Piano straordinario assicura la piena coerenza delle disposizioni in esso contenute con le norme eurounitarie.

#### Riferimento alla direttiva Habitat

La direttiva Habitat (92/43/CEE), recepita dall'Italia con [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#), include nell'Allegato IV le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, proibendone, con l'art. 12 (attuato nell'ordinamento italiano con l'[art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 357 del 1997](#)), la cattura, l'uccisione, la perturbazione, la detenzione, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione. Con l'art. 16, comma 1, della direttiva (attuato nell'ordinamento italiano con l'art. 11, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica italiana) viene contemplata la possibilità di deroga a tali divieti. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

- a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
- b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
- c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
- e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.

La normativa nazionale di recepimento ([decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 357 del 1997](#)) prevede che ogni deroga a tale divieto debba essere autorizzata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base di una valutazione tecnica di ISPRA.

Il presente Piano straordinario non prevede attività su specie inserite in [Allegato IV della direttiva Habitat](#).

#### Riferimento alla direttiva Uccelli

La [direttiva Uccelli \(2009/147/CE\)](#) prevede la tutela rigorosa di tutte le specie di uccelli viventi allo stato libero sul territorio dell'Unione ed è pertanto previsto il divieto di uccidere, disturbare, catturare, detenere o commerciare individui adulti, pulcini o uova e di distruggere o danneggiare nidi (artt. 5 e 6). A questo regime generale di tutela si può derogare per consentire la caccia (art. 7) o per ragioni motivate (art. 9). La caccia

può essere autorizzata solo nei confronti di un numero limitato di specie, elencate nell'allegato 2, a condizione che non ne venga pregiudicato lo stato di conservazione. Il presente Piano straordinario prevede che ogni attività di controllo di specie 2 ornitiche venga autorizzata seguendo gli iter della attuale normativa e pertanto è pienamente coerente con il dettato della direttiva Uccelli.

Riferimento al [regolamento \(UE\) n. 1143/2014](#) sulle specie esotiche invasive (IAS)

Il [regolamento \(UE\) n. 1143/2014](#), recepito in Italia con il [decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230](#), prevede obblighi di eradicazione (art. 17) e controllo (art. 19) per specie esotiche invasive di rilevanza unionale, incluse alcune specie di uccelli e mammiferi. Il presente Piano straordinario prevede indicazioni specifiche per l'eradicazione e controllo delle specie esotiche di mammiferi e uccelli, coerentemente con il dettato della norma eurounitaria sopra richiamata.

Riferimento alla strategia dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2030

Il presente Piano straordinario è coerente con la strategia dell'Unione europea sulla biodiversità, assicurando la piena coerenza del quadro nazionale di gestione della fauna con le direttive natura dell'Unione europea, contribuendo a mitigare gli impatti della fauna sull'agricoltura, incentivando pratiche di coltivazione sostenibili e contribuendo al raggiungimento del target 12, che prevede una mitigazione degli impatti delle specie esotiche invasive sulle specie minacciate.

Riferimento alla regolamento (UE) 429/2016 e regolamenti delegati

In caso di malattie elencate di cui all'[art. 9, comma 1, lettera a\) del regolamento \(UE\) 2016/429](#) nella fauna selvatica sono fatte salve le misure prevista dal citato regolamento e dagli atti delegati con particolare riferimento a quelle elencate all'art. 5, comma 1 ed in particolare Afta epizootica, Influenza aviaria ad alta patogenicità, Peste suina classica ed africana e Peste equina.

## 1.2 Contesto nazionale

[Decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 357 del 1997](#) e [legge n. 157 del 1992](#) come recepimento nazionale delle direttive unionali, per le parti pertinenti al controllo - Il [decreto del Presidente della Repubblica italiana 8 settembre 1997, n. 357](#), costituisce recepimento della direttiva «Habitat», pertanto, sono fatte salve le disposizioni a tutela delle specie protette di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica italiana. Nel piano straordinario sono fatte altresì salve le [disposizioni della legge n. 157 del 1992](#) che costituiscono recepimento della normativa unionale, quali, ad esempio, le deroghe di cui all'art. 19-bis.

[Legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) per le aree protette - La legge quadro sulle aree protette prevede all'art. 11, comma 4, che nelle aree protette di carattere nazionale eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi siano disciplinati nel regolamento del parco, e che gli stessi debbano avvenire «per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco ed essere attuati dal personale dell'ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente parco stesso». Per quanto riguarda le aree protette regionali, l'art. 22, comma 6, prevede che eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi siano disciplinati nel regolamento del parco ovvero, qualora non vi sia il regolamento, in conformità alle direttive regionali «per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati da personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso ente».



Il nuovo [art. 19-ter della legge n. 157 del 1992](#) prevede che le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano straordinario siano attuate anche nelle aree protette.

Al riguardo, pur prendendo atto della cronologia delle diverse disposizioni normative, si evidenzia la necessità di definire i rapporti tra la legge quadro che disciplina la caccia ([legge n. 157 del 1992](#)) e la *lex specialis* relativa alle aree protette ([legge n. 394/1991](#)). Pertanto, non può prescindersi dal coinvolgimento dell'ente di gestione dell'area protetta per quanto riguarda la predisposizione di piani di controllo della fauna selvatica, in quanto lo stesso si configura come l'unico soggetto a conoscenza dei delicati equilibri ecologici che caratterizzano l'area protetta medesima con riferimento alle diverse componenti di rilevanza ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge. Pertanto, in tali aree il controllo della fauna selvatica è esercitato attraverso le procedure di cui alla [legge n. 394 del 1991](#) sulle aree protette e al [decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9](#), convertito con modificazioni dalla [legge 7 aprile 2022, n. 29](#), sulla Peste Suina Africana, prevedendo un coordinamento tra le attività condotte dentro e fuori dall'area protetta, che potrà essere assicurato dai reparti dipendenti dai Comandi regionali dei carabinieri forestali, nei soli termini di vigilanza, dalle polizie provinciali o dal personale regionale all'uopo autorizzato.

[Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230](#) - Il [decreto legislativo n. 230 del 2017](#) prevede piani nazionali per l'eradicazione e la gestione delle specie esotiche invasive ([regolamento \(UE\) n. 1143/2014](#)); per le specie appartenenti ai gruppi mammiferi e uccelli tale eradicazione e gestione deve essere attuata attraverso le modalità di cui all'[art. 19 della legge n. 157 del 1992](#), così come previsto all'art. 2, comma 2, della medesima legge. Si precisa che la [Corte costituzionale con sentenza n. 21 del 2021](#) ha ritenuto ammissibile, attese anche le finalità di tutela dell'ambiente e degli ecosistemi sottese all'adozione dei piani di controllo, che le Regioni, al fine di assicurare la concreta possibilità di attuazione degli stessi in considerazione del numero di soggetti che è possibile incaricare della loro esecuzione, possano ricorrere a cacciatori o comunque ad altri soggetti qualificati in possesso di adeguata formazione. La possibilità di ricorrere ai cosiddetti coadiutori risulta cruciale ai fini dell'attuazione dei piani di controllo delle specie esotiche invasive.

[Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015](#), recante elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'[art. 2, comma 2-bis, della legge n. 157 del 1992](#) (c.d. «fauna parautoctona»).

[Decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9](#), convertito con modificazioni dalla [legge 7 aprile 2022, n. 29](#), recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana - la norma prevede che regioni e province autonome adottino un piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini di allevamento e nella specie cinghiale che preveda gli obiettivi annuali del prelievo esclusivamente connessi al contenimento della peste suina africana. Atteso il carattere emergenziale e quindi speciale di tale normativa, si ritiene che la stessa non possa essere incisa dalla novella normativa in esame, se non nella misura in cui le modalità previste dalla [legge n. 157 del 1992](#) consentano una più efficace attuazione dei piani medesimi.

In particolare, il decreto-legge prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottino dei Piani di intervento urgente per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) che includono la ricognizione della consistenza della specie cinghiale all'interno del territorio di competenza suddivisa per provincia, l'indicazione e le modalità di attuazione dei metodi ecologici, nonché l'indicazione delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo esclusivamente connessi ai fini del contenimento della peste suina africana. Tali Piani regionali non sono

sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale e riguardano l'intero territorio nazionale, ivi incluse le aree protette.

*Legge 28 dicembre 2015, n. 221* - la norma ha introdotto un divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende agricole di cui all'*art. 17, comma 4, della legge n. 157 del 1992*, delle zone di cui alla *lettera e) del comma 8 dell'art. 10 della medesima legge n. 157 del 1992*, aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate. Inoltre, la norma ha anche introdotto un divieto di foraggiamento dei cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per i Sindaci di esercitare il potere di ordinanza su interventi di controllo e rimozione della fauna in ambito urbano al ricorrere dei presupposti indicati agli *articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

## 2. Omogeneità applicativa

Il presente Piano straordinario nazionale è strumento programma-torio, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.

Il piano costituisce pertanto il primo momento di pianificazione, cui farà seguito l'adozione dei piani regionali ai sensi dell'*art. 19 della legge n. 157 del 1992* che dovranno recepire i contenuti del piano straordinario.

Qualora abbiano già approvato i predetti piani, le regioni provvedono, ove ritenuto necessario dalle medesime, all'integrazione dei piani esistenti o in corso di approvazione in base alle previsioni contenute nel presente Piano straordinario. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ai sensi dei rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione.

Nelle more della citata verifica, che dovrà avvenire non oltre centottanta giorni dall'approvazione definitiva del presente Piano straordinario, continuano ad essere vigenti i piani regionali già approvati.

Relativamente al rapporto che intercorre tra il presente Piano straordinario e i PRIU (Piani regionali di interventi urgenti) relativi alla gestione del cinghiale ed introdotti con il *decreto- legge 17 febbraio 2022, n. 9*, convertito in *legge 7 aprile 2022, n. 29*, i PRIU costituiscono dei piani di azione e di intervento, finalizzati alla gestione dei cinghiali anche nell'ottica della prevenzione della peste suina africana.

In ogni caso, nei limiti della predetta competenza, e salvo le diverse misure rese necessarie dal contenimento della peste suina, gli stessi PRIU dovranno essere integrati con le prescrizioni del presente piano straordinario, ove ritenuto necessario.

Si riportano di seguito principi applicativi per la predisposizione da parte delle regioni dei piani relativi ai territori di competenza. Per il contenimento delle specie di fauna cacciabili, la pianificazione venatoria da parte delle Regioni assicurerà l'integrazione ed il coordinamento con le attività previste dal presente Piano straordinario al fine di garantire la massima efficacia anche tramite integrazione e coordinamento degli interventi di caccia e di controllo, tenendo conto altresì delle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione della peste suina africana.

### 2.1 Obiettivi gestionali.

I piani regionali prevedono obiettivi chiari e oggettivi finalizzati a programmare in modo più mirato gli interventi, definire meglio le tempistiche e valutare criticamente il grado

di efficacia della programmazione gestionale adottata. In particolare, i piani regionali devono contenere:

- a) valutazione degli impatti e analisi dei rischi potenziali causati dalle specie target sulle attività antropiche, sull'ambiente e sulla biodiversità;
- b) individuazione dei target da raggiungere per la mitigazione di tali impatti e rischi;
- c) chiara ripartizione spaziale e temporale delle attività finalizzate al raggiungimento dei target previsti (zonazione).

## 2.2 Struttura dei piani regionali.

La struttura dei piani regionali dovrà tenere conto degli elementi di seguito dettagliati:

- a) definizione dei rischi e degli impatti causati dalla specie target sulle attività antropiche, sull'ambiente e sulla biodiversità;
- b) individuazione dell'ambito territoriale di intervento;
- c) definizione dei periodi di intervento nel corso dell'anno;
- d) eventuali metodi alternativi messi in atto;
- e) individuazione delle figure competenti per l'attuazione del coordinamento;
- f) individuazione delle figure competenti per l'attuazione degli interventi;
- g) indicazione degli strumenti più efficaci per la rimozione selettiva degli animali;
- h) individuazione delle figure competenti per la raccolta e la verifica dei dati sulla gestione della specie e la loro informatizzazione;
- i) individuazione di un'unità di coordinamento delle attività a scala regionale, al fine di conseguire gli obiettivi previsti attraverso l'armonizzazione delle modalità e delle tempistiche di intervento tra tutti gli Istituti di gestione presenti sul territorio (ambiti di caccia pubblici e private, aree protette ai sensi della [legge n. 157 del 1992](#) e [legge n. 394 del 1991](#));
- j) destinazione dei capi abbattuti.

## 2.3 Selettività.

La selettività d'azione delle tecniche (azioni) impiegate è fattore prioritario inderogabile, poiché permette di intervenire in maniera mirata sugli individui che effettivamente sono la causa delle problematiche riscontrate o sulle classi di sesso ed età che trainano la dinamica di una popolazione selvatica. Ridurre numericamente le classi delle femmine e dei giovani esemplari, rappresenta uno strumento prioritario per ridurre la capacità riproduttiva di talune specie e contenere rapidamente le presenze.

Inoltre i metodi devono risultare selettivi per la specie target e non devono avere impatti negativi diretti o indiretti sulle altre componenti della biocenosi con particolare riguardo al ciclo biologico delle specie animali presenti e alle caratteristiche degli habitat.

Si riportano di seguito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli strumenti tecnicamente più efficaci per la rimozione selettiva degli animali:

- a) reti, gabbie e trappole di cattura;

- b) ottiche di mira anche a imaging termico, a infrarossi o intensificatori di luce, con telemetro laser, termocamere;
- c) fucile con canna ad anima liscia o rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica classificate come armi da caccia o armi sportive. Salvo quanto diversamente disposto dalle normative vigenti in materia di armi, per i fucili con canna ad anima rigata è consentito l'utilizzo di ogni calibro, anche con diametro del proiettile inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza inferiore a millimetri 40;
- d) arco tradizionale (longbow, flatbow, ricurvo) di potenza non inferiore a 50 libbre a 28 pollici di allungo e arco compound di potenza non inferiore a 45 libbre a 28 pollici di allungo e frecce con punta munita di lame;
- e) fucili ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 Joule;
- f) strumenti per telenarcosi (fucili, cerbottane);
- g) strumenti per coadiuvare l'osservazione e il riconoscimento degli animali (binocolo, cannocchiali, ottiche a imaging termico, intensificatori di luce e visori a infrarossi dotati di telemetro laser);
- h) camera di induzione per eutanasia;
- i) strumenti di videosorveglianza nel rispetto delle normative e disposizioni in materia di privacy e trattamento dei dati personali;
- j) falco (unicamente per le specie autoctone delle famiglie degli Accipitridae, Falconidae, Strigidae e Tyonidae);
- k) richiami acustici, sia elettronici che meccanici;
- l) stampi e richiami impagliati, anche di specie diverse da quella oggetto di controllo;
- m) richiami vivi unicamente della specie oggetto di controllo, purché siano detenute ed utilizzate nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di benessere animale;
- n) esche alimentari/olfattive attrattive (foraggiamento attrattivo, opportunamente regolamentato).

Per le attività di controllo non vigono i divieti di cui all'[art. 21 della legge n. 157 del 1992](#), né i divieti di cui all'Allegato F del [decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 357 del 1997](#) e dell'Allegato IV della [direttiva 2009/147/CE](#) «Uccelli».

L'utilizzo del foraggiamento attrattivo funzionale all'attuazione del presente Piano è coerente con le disposizioni normative in materia e può pertanto essere previsto secondo le modalità che saranno individuate per ciascuna specie nei piani di intervento; con riferimento specifico al cinghiale, dette modalità sono definite al punto 3.1.11, lettera d), del presente Piano.

I piani regionali definiscono inoltre gli elementi di seguito dettagliati:

- a) classi di sesso ed età su cui è prioritario intervenire per modificare efficacemente la dinamica delle popolazioni, laddove disponibili o coerenti rispetto alla gestione della specie target;
- b) struttura del prelievo da garantire, laddove coerente rispetto alla gestione della specie target;

- c) modalità di verifica del corretto conseguimento della struttura dei piani;
- d) metodi di valutazione dell'efficacia e della selettività delle tecniche utilizzate, in relazione al livello di raggiungimento degli obiettivi generali del piano.

#### 2.4 Individuazione delle figure competenti per l'attuazione del coordinamento

Le regioni individuano un gruppo di coordinamento delle attività a scala regionale (CUFA, Regione, Polizia provinciale, Corpo forestale regionale o altro personale d'istituto), al fine di conseguire gli obiettivi previsti, attraverso l'armonizzazione delle modalità e delle tempistiche di intervento tra tutti gli Istituti di gestione presenti sul territorio (ambiti di caccia pubblici e privati, aree protette ai sensi della [legge n. 157 del 1992, art. 10, comma 8, e art. 21, comma 1, lettera c\)](#), ai sensi della [legge n. 394 del 1991](#).

In particolare, i carabinieri del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFA) possono essere chiamati, attraverso i propri reparti territoriali, a svolgere le azioni di coordinamento operativo di vigilanza sulle attività di controllo (in vicarianza nelle provincie ove vi è carenza di guardie provinciali / regionali) utilmente interfacciandosi con i servizi regionali / provinciali ai quali spetta la gestione delle attività di controllo.

Figure per il coordinamento a livello locale:

- a) personale uffici/strutture regionali preposte alla gestione faunistico venatoria;
- b) personale di provinciale o guardie forestali regionali;
- c) Comandi regionali dei Carabinieri forestali, specificatamente per le aree protette ai sensi della [legge n. 394 del 1991](#).

#### 2.5 Gli operatori.

Per assicurare l'efficacia ed efficienza delle azioni di abbattimento e/o cattura, le regioni possono estendere con legge regionale la platea degli operatori del controllo rispetto alla disciplina statale, includendo personale con adeguata formazione, in ottemperanza della sentenza n. 21 del 2021 della Corte costituzionale.

La preventiva formazione degli operatori è essenziale affinché si minimizzino rischi di impatti indesiderati sull'ambiente, si assicuri un'elevata efficacia degli interventi e si garantisca la sicurezza di lavoro. La formazione implementa la capacità di individuare le specie sul territorio, comprendere i possibili movimenti degli animali, riconoscere gli individui e le classi sulle quali è necessario intervenire al fine di ottenere un risultato di riduzione delle presenze, ed individuare gli strumenti più idonei per intervenire con selettività ed efficienza (tipologie di trappole, di strumenti per la visione notturna, gli attenuatori di suono). Pertanto gli operatori demandati al controllo devono aver frequentato specifici corsi di formazione conformi a programmi predisposti da ISPRA e superato una prova di abilitazione.

Per gli operatori già formati le regioni valuteranno la necessità di un aggiornamento della formazione posseduta alla luce dei contenuti dello schema di programma di corso per operatori del controllo predisposto da ISPRA, l'eventuale aggiornamento dovrà avvenire entro dodici mesi dall'approvazione del presente piano.

Ai sensi dell'[art. 19-ter, comma 4, della legge n. 157 del 1992](#), le regioni possono coinvolgere nell'attuazione degli interventi in particolare le figure di seguito indicate:

- a) personale d'Istituto (polizia provinciale e locale, guardie venatorie, Corpi forestali regionali e forestali);
- b) società private, ditte specializzate o operatori professionali, cooperative e singoli professionisti, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale;
- c) cacciatori, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, indipendentemente dall'Ambito territoriale o dal Comprensorio Alpino in cui risultano iscritti nonché dalla forma di caccia da questi prescelta;
- d) proprietari e conduttori dei fondi, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco;
- e) veterinari in servizio presso la sanità pubblica, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale.

Le regioni definiscono percorsi formativi da seguire per garantire un'adeguata professionalità degli operatori coinvolti negli interventi di controllo, necessaria all'efficacia, correttezza e sicurezza delle azioni anche nei contesti più critici (p.e. ambiti urbani).

L'ISPRA provvede alla predisposizione di uno schema di programma di corso per operatori del controllo per le principali specie oggetto di controllo, mirati a fornire le conoscenze e le competenze utili a meglio intervenire.

## 2.6 Raccolta dati.

Un elemento essenziale per individuare la strategia di gestione più efficace è la realizzazione di una raccolta dettagliata e standardizzata delle informazioni, che riguardano i dati di abbattimento (in tutte le sue forme), i dati sui danni all'agricoltura e sulle misure di prevenzione adottata nonché i dati relativi agli incidenti stradali, così da permettere una valutazione critica della gestione condotta e dei suoi effetti, in tempo reale, in relazione agli obiettivi individuati. In particolare andrebbe sostenuta la georeferenziazione dei dati (associando ad ogni evento la località in cui si è realizzato), perché migliorare il dettaglio geografico delle conoscenze permette di definire le priorità di intervento sulla base dell'entità e della distribuzione degli impatti, programmando azioni localmente mirate, così da realizzare una più efficace gestione anche in condizioni di limitata disponibilità di personale più volte segnalata da Regioni e Province autonome.

La standardizzazione della raccolta dati permette altresì la confrontabilità nel tempo e nello spazio dei risultati, così da definire dei trend corretti che permettano di fare un quadro più affidabile nel medio e lungo periodo dell'attività gestionale e condividere le buone pratiche tra ambiti diversi.

Nelle Linee guida redatte ai sensi dell'[art. 18 del decreto legislativo n. 230 del 2017](#) e adottate con decreto del Ministero della transizione ecologica il 16 marzo 2022, sono definiti gli elementi utili alla predisposizione di un efficace programma di monitoraggio finalizzato al rapido rilevamento di nuove introduzioni di specie alloctone di rilevanza unionale sul territorio nonché all'individuazione delle misure più opportune di eradicazione o gestione e alla valutazione degli effetti una volta che queste siano state adottate. L'art. 5 del decreto prevede la trasmissione, ogni dodici mesi, dei dati di presenza e distribuzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale

al Ministero della transizione ecologica e ad ISPRA, secondo le linee guida predisposte dalla Commissione europea per la compilazione dei report sulla distribuzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale anche nell'ottica di valutazione delle misure di controllo messe in atto. Analoga rendicontazione andrebbe prevista per le altre specie su cui sono attive misure di gestione da parte delle amministrazioni regionali.

- a) Definizione della tipologia di dati da raccogliere e del dettaglio da garantire.
- b) Impostazione delle schede di raccolta dati da compilarsi preferibilmente da remoto.
- c) Individuazione della piattaforma centralizzata per il caricamento diretto dei dati registrati.
- d) Individuazione dei parametri di misura del livello di progressione e raggiungimento degli obiettivi generali del Piano e per misurare l'efficacia delle attività intraprese.

## 2.7 Reporting annuale

Le regioni e province autonome provvedono annualmente a trasmettere a ISPRA un report sui risultati conseguiti nell'ambito dei piani regionali realizzati negli ATC, CA, negli istituti faunistici protetti ai sensi dell'[art. 10, comma 8, della legge n. 157 del 1992](#) e negli istituti faunistici privati al fine di permettere una comprensione dello stato di avanzamento delle strategie di gestione e degli sforzi attuati. Al riguardo, ISPRA definisce formato e contenuti del report annuale, mentre le regioni trasmettono i dati all'ISPRA per la pubblicazione sul sito istituzionale e l'implementazione di un database nazionale.

## 2.8 I metodi alternativi.

Il dettato normativo prevede che i piani regionali integrino interventi di abbattimento o cattura. Il ricorso a sistemi di prevenzione può - per determinate specie e determinati contesti ambientali - coadiuvare il contenimento dei danni, a patto che siano correttamente installati ed utilizzati e che sia realizzata una costante manutenzione degli elementi del sistema. La funzionalità dei sistemi di prevenzione, e quindi di conseguenza la loro efficacia, è strettamente connessa anche alla corretta formazione degli operatori riguardo al loro uso.

Il ricorso a sistemi di prevenzione appare altresì opportuno nei contesti in cui non si riesce a realizzare un'effettiva e consistente riduzione delle specie causa delle criticità, per carenza di personale o per mancata condivisione degli obiettivi di riduzione delle presenze.

I metodi alternativi dovranno essere caratterizzati da un basso impatto sulle specie non target e sugli habitat delle aree di intervento.

Nelle situazioni in cui i metodi alternativi sono concretamente attuabili in quanto potenzialmente efficaci il loro impiego secondo le disposizioni dei piani regionali, potrà essere contemporaneo al controllo cruento (abbattimento e/o cattura). Il parere di ISPRA provvede a valutare il complessivo piano di controllo integrato, relativo sia ai metodi alternativi sia alle misure di controllo numerico, tenendo conto delle considerazioni sopra sintetizzate.

E' escluso il ricorso a metodi alternativi per le seguenti specie:

- a) specie esotiche per le quali le politiche globali, comunitarie e nazionali impongono obiettivi di eradicazione e contenimento, l'applicazione di metodi alternativi risulta inefficace al fine di escludere gli impatti causati da queste specie e pertanto deve essere

esclusa (eventualmente limitata a contesti molto specifici, sempre integrata in un piano di eradicazione/controllo, ai fini di una maggior efficacia del piano stesso);

b) specie parautoctone (sensu [decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015](#)) oggetto di controllo (coniglio, muflone ad eccezione delle popolazioni sarde, daino, etc.)

I piani regionali includono, ove si applichino a specie o contesti diversi da quelli sopra sintetizzati, una descrizione dei metodi alternativi che si intende applicare, in particolare:

a) strumenti o tecniche utilizzate sulla base di una valutazione dell'efficacia nota;

b) caratteristiche degli strumenti o tecniche dei quali si prevede l'utilizzo e dei contesti ambientali di attivazione di metodi alternativi in sinergia con le azioni di contenimento dei danni;

c) modalità di formazione e supporto al corretto uso di sistemi alternativi.

## 2.9. L'azione di contenimento all'interno delle aree protette regionali

L'[art. 19-ter della legge n. 157 del 1992](#), come modificato dalla legge di bilancio, art. 1, commi 447 e 448, prevede che le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano straordinario siano attuate, seguendo specifiche modalità, anche nelle aree protette di cui alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#).

In queste aree spetta all'ente gestore il controllo della fauna selvatica, considerata la sua conoscenza dei delicati equilibri ecologici che caratterizzano l'area protetta.

L'[art. 11 comma 4, della legge n. 394 del 1991](#) prevede infatti che nelle aree protette di carattere nazionale eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi siano disciplinati nel regolamento del parco e che gli stessi debbano avvenire «per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco ed essere attuati dal personale dell'ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente parco stesso».

Per quanto riguarda le aree protette regionali, l'art. 22, comma 6, prevede che eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi siano disciplinati nel regolamento del parco ovvero, qualora non vi sia il regolamento, in conformità alle direttive regionali «per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati da personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso ente».

Gli enti di gestione possono, dunque, incaricare ditte specializzate o coinvolgere le aziende agricole per l'attuazione degli interventi di abbattimento o cattura.

Fermo il rispetto dell'autonomia dell'ente di gestione, appare opportuno l'impiego di metodi di controllo che non rechino disturbo alla fauna presente nelle aree protette.

Nel caso in cui gli Enti gestori delle aree protette regionali non si adeguino al piano regionale entro sei mesi dalla sua adozione, la Regione può prevedere il commissariamento dell'Ente gestore medesimo per l'attuazione del piano.

## 3. Cinghiale: indicazioni specifiche

Stante l'attuale situazione epidemiologica, che sta vedendo una recrudescenza della diffusione della peste suina africana nelle aree di Piemonte e Liguria, il piano di



controllo straordinario deve essere implementato coerentemente con la strategia di gestione di questa gravissima malattia, adottata dalle autorità sanitarie competenti nonché con la relativa normativa vigente per la sua gestione, controllo ed eradicazione (*decreto legge n. 9 del 2022*, convertito con modificazioni dalla *legge n. 29 del 2022*) e con il Documento di indirizzo tecnico Interministeriale «peste suina africana (PSA) - Piano di azione nazionale sulla gestione del cinghiale. Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione».

Il contenimento delle presenze di cinghiali andrebbe prioritariamente perseguito attraverso l'attività venatoria. Tuttavia, stante l'obiettivo di forte riduzione delle presenze condiviso nell'ambito dei PRIU, i Piani di abbattimento, qualora non completati, potranno essere terminati attraverso il Piano di controllo regionale anche, ove necessario, tramite l'impiego di tutte le figure di cui al paragrafo 2.4.

### 3.1. Piano per le Regioni/Province/aree indenni da peste suina africana (da allinearsi ai PRIU)

Le regioni, nei piani relativi ai rispettivi territori indenni finalizzati a dare attuazione al presente Piano straordinario, dovranno dettagliare gli elementi di cui ai paragrafi da 2.1 a 2.7 (obiettivo gestionale regionale, struttura del piano regionale, tecniche impiegate e relativa selettività, operatori impiegati, metodi di raccolta dati, reporting, metodi alternativi considerati ed applicati). Di seguito, sono riportate a titolo esemplificativo indicazioni ed elementi specifici per la redazione di tali paragrafi nei piani regionali.

#### 3.1.1. Definizione degli obiettivi gestionali

- a) riduzione degli impatti causati dai cinghiali alle attività antropiche e ai manufatti nonché, più in generale, sulla sicurezza pubblica;
- b) riduzione degli impatti sulla biodiversità e gli habitat naturali;
- c) controllo dei rischi di interazione tra selvatici e domestici, e di trasmissione di malattie, negli intorni degli allevamenti;
- d) incremento rilevante del prelievo in controllo (sino al raggiungimento di quote equiparabili a quelle espresse dal prelievo venatorio).

#### 3.1.2 Definizione degli impatti causati dalle specie target sulle attività antropiche o sull'ambiente

La raccolta e l'analisi di dati oggettivi sugli impatti causati dai cinghiali alle attività agricole, ai manufatti, all'ambiente (a specie e habitat di interesse conservazionistico) e sulle collisioni con autoveicoli causati dal cinghiale nonché sugli interventi di prevenzione degli stessi può prevedere:

##### Danni all'agricoltura

- a) promozione, all'interno delle diverse associazioni di categoria degli agricoltori, di un sistema di denuncia e accertamento dei danni che tenda, per quanto possibile, verso la digitalizzazione delle procedure;
- b) individuazione di un flusso di informazioni che garantisca l'accertamento dei danni sul campo nel minore tempo possibile rispetto alla segnalazione dell'evento;
- c) utilizzo, da parte dei diversi soggetti preposti alla verifica dei danni, di un'unica scheda di rilevamento dei danni;

- d) adozione, da parte dei soggetti competenti, di un prontuario per la quantificazione dei danni causati dalla fauna e, in particolare, dal cinghiale, che fornisca ai rilevatori tutti i parametri tecnici ed economici per l'effettuazione delle perizie e la definizione di rimborsi;
- e) adozione di un unico listino di riferimento per i prezzi e i costi (Ismea) al fine di conseguire un'omogeneità dei diversi archivi di dati;
- f) utilizzo, da parte dei diversi soggetti preposti alla verifica dei danni, di un'unica scheda di rilevamento degli interventi di prevenzione, al fine di conseguire un'omogeneità dei diversi archivi di dati;
- g) la georeferenziazione dei danni e degli interventi di prevenzione mediante l'impiego di GPS (palmari, smartphone dotati di app di raccolta dati, comunicanti sia con gli uffici preposti all'attivazione delle verifiche sia con gli uffici della polizia provinciale o della regione deputati al coordinamento degli interventi di controllo), così da avere mappe - anche in tempo reale- della distribuzione dei danni sul territorio e pianificare interventi rapidi e mirati;
- h) lo stretto coordinamento tra i diversi soggetti preposti agli indennizzi e alla prevenzione dei danni e alla raccolta delle relative informazioni sul territorio regionale;
- i) lo stretto coordinamento tra i diversi istituti di gestione e gli uffici regionali competenti per il raggiungimento di un'omogeneità per quanto concerne i criteri e i parametri di rilevamento, quantificazione, indennizzo/risarcimento dei danni;
- j) individuazione di un flusso di informazioni che garantisca il rapido indennizzo dei danni (entro l'anno dell'evento);
- k) la raccolta regolare e continuativa dei dati.

Tab.1 Esempio di dati relativi agli eventi di danno da cinghiale

Data evento	Tipo danno rilevato (consumo diretto, scavo, calpestio, sfregamento, altro)
Data verifica	Danno ad alberi da frutta
Comune, località	Tipo coltura danneggiata
Coordinate: x,y	Superficie danneggiata (ha)
Presenza prevenzione SI/N2	Raccolto perso (T)
Tipo prevenzione	Danno effettivo stimato (Euro)
funzionalità: attiva/inattiva o danneggiata	Danno periziato (Euro)
danni da cinghiali ben identificabili: SI/N2	Danno indennizzato (Euro)
danni da altre specie: SI/N2	Ripristino del cotico
Indicare specie:	Ripristino impianti/vigneti/alberi da frutta

Tab.2 Esempio di dati relativi agli interventi di prevenzione dei danni da cinghiale

Data evento	Nuovo impianto / ristrutturazione
Data verifica	Data di installazione/ristrutturazione
Comune, località	Periodo di funzionamento
Coordinate: x,y	4uantità degli strumenti in uso
Tipo sistema di prevenzione (acustico, chimico, recinto in rete, recinto in filo spianto, recinto elettrificato, altro)	4ualità degli strumenti in uso
Tipo coltura protetta	Giornate di lavoro per l'installazione
Estensione coltura protetta (ha)	Giornate di lavoro per la manutenzione

La raccolta di tali informazioni potrà permettere la quantificazione:

- a) dell'ammontare del danno causato (economico, superficie danneggiata);
- b) della tipologia di coltura danneggiata e della distribuzione temporale e geografica degli eventi di danno;

c) dell'entità, della tipologia e della distribuzione temporale e geografica degli strumenti di prevenzione allestiti.

#### Incidenti stradali

a) lo stretto coordinamento tra i diversi soggetti preposti alla verifica degli incidenti stradali e alla raccolta delle relative informazioni sul territorio regionale;

b) utilizzo, da parte dei diversi soggetti preposti ai sopralluoghi sull'incidente, di un'unica scheda di rilevamento dei dati al fine di conseguire un'omogeneità dei diversi archivi;

c) la georeferenziazione degli eventi mediante l'impiego di GPS (palmari, smartphone dotati di app di raccolta dati, comunicanti sia con gli uffici preposti alle denunce sia con gli uffici della polizia provinciale o della regione deputati al coordinamento degli interventi di controllo), così da avere mappe -anche in tempo reale- della distribuzione degli incidenti sul territorio, effettuare delle valutazioni sulle caratteristiche delle strade e pianificare interventi rapidi e mirati di prevenzione (pulizia dei margini stradali, apposizione di opportuna cartellonistica informativa, di autovelox o limiti di velocità) nonché eventuale rimozione rapida di animali che stazionano nelle zone di transito;

d) la raccolta regolare e continuativa dei dati.

Tab.3 Esempio di dati relativi agli eventi di collisioni di cinghiale con autoveicoli

Data evento	Tipo di automezzo
Data verifica	Morti: SI/N2
Ora	Feriti: SI/N2
Comune, località	tipologia danni a persone:
Coordinate: x,y	danno all'autoveicolo: SI/NO
Organo di Polizia intervenuto PSPolizia Stradale CC=Carabinieri PM= Polizia Municipale PP=Polizia Provinciale	tipologia danni all'automezzo:
Nome strada km	animale morto/ferito/fuggito
tipo strada: Autostrada=A Extraurbana=E Urbana=U	Perizia danni Euro
Presenza di sistemi di prevenzione / dissuasione, ecopassi, ecc. (si / no)	risarcimento erogato Euro

La raccolta di tali informazioni potrà permettere:

a) la quantificazione della tipologia e della distribuzione temporale e geografica degli eventi di collisioni con gli autoveicoli;

b) l'analisi del rischio e la conseguente individuazione degli strumenti più idonei alla sua riduzione/esclusione.

#### Impatti sulla biodiversità

Qualora i piani regionali siano anche finalizzati a mitigare gli impatti sulla biodiversità del cinghiale, essi potranno includere una valutazione di tali impatti, analizzati tramite la raccolta e la georeferenziazione degli eventi di rooting, scavo, alimentazione, predazione e danneggiamenti su specie e habitat di interesse conservazionistico.

#### 3.1.3 Definizione dell'attività di prelievo

Al fine di garantire lo sfruttamento ottimale dei dati raccolti a fini gestionali è indispensabile raccogliere i dati relativi a tutte le azioni di prelievo (caccia e controllo) e a tutti gli animali prelevati. Inoltre, per garantire la piena interoperabilità delle due fonti di dati (azioni di prelievo e animali prelevati) è indispensabile che ogni azione di caccia o controllo venga identificata in modo univoco con un codice alfanumerico e delle coordinate, da riportare nella scheda contenente le informazioni relative all'intervento

(tabelle 4 e 5). Analogamente, ogni animale abbattuto o catturato deve essere identificato in modo univoco con un codice alfanumerico corrispondente, per esempio, al codice stampato sulla fascetta inamovibile applicata al garretto dell'animale dopo l'abbattimento, o a quello presente sulla marca auricolare applicata all'animale catturato e traslocato in vivo.

Tali informazioni andranno inserite nel reporting trasmesso annualmente ad ISPRA, insieme alla cartografia aggiornata dei distretti di caccia, delle zone di braccata, dei punti di sparo e dei siti dove sono stati realizzati gli interventi di controllo.

La raccolta e l'analisi di dati oggettivi sui prelievi realizzati può prevedere:

Prelievi in caccia

Tab. 4 Esempio di dati relativi alle azioni di caccia

AZIONI DI CACCIA COLLETTIVA BRACCATA E GIRATA	AZIONI DI CACCIA DI SELEZIONE	AZIONI DI CACCIA NON SELETTIVA
data	data	data
orario di inizio e fine dell'attività	orario di inizio e fine dell'attività	orario di inizio e fine dell'attività
ATC, CA, Comune, Istituto faunistico	ATC, CA, Comune, Istituto faunistico	ATC, CA, Comune, Istituto faunistico
distretto/settore	distretto/settore	distretto/settore
zona di braccata o girata	postazione	zona
n° poste	utilizzo di foraggiamento	n° cani
n° canai (per la girata: nominativo conduttore)	necessità di recupero feriti	n° cinghiali abbattuti
n° cani	n° cinghiali abbattuti	ora di abbattimento
n° cinghiali abbattuti	ora di abbattimento	n° cinghiali avvistati e non abbattuti
n° cinghiali avvistati e non abbattuti	n° cinghiali avvistati e non abbattuti	
CARATTERISTICHE CINGHIALI ABBATTUTI Per ogni animale, registrare:	CARATTERISTICHE CINGHIALI ABBATTUTI Per ogni animale, registrare:	CARATTERISTICHE CINGHIALI ABBATTUTI Per ogni animale, registrare:
ID animale (codice univoco presente su fascetta)	ID animale (codice univoco presente su fascetta)	ID animale (codice univoco presente su fascetta)
sexo	sexo	sexo
classe d'età	classe d'età	classe d'età
peso (kg) specificare se intero o eviscerato	peso (kg) specificare se intero o eviscerato	peso (kg) specificare se intero o eviscerato
n° di feti	n° di feti	n° di feti

Prelievi in controllo

Tab.5 Esempio di dati relativi alle azioni di controllo


AZIONI DI CONTROLLO COLLETTIVE MEDIANTE GIRATA/MUTE SELETTIVE RIDOTTE	AZIONI DI CONTROLLO CON FUCILE A CANNA AD ANIMA RIGATA / TECNICHE SELETTIVE	AZIONI DI CONTROLLO CON GABBIE/ TRAPPOLE
data	data	
orario di inizio e fine dell'attività	orario di inizio e fine dell'attività	data di attivazione
ATC, CA, Comune, Istituto faunistico	ATC, CA, Comune, Istituto faunistico	data di cattura
distretto/settore	distretto/settore	orario di inizio e fine dell'attività
istituto di gestione	istituto di gestione	ATC, CA, Comune, Istituto faunistico
zona di girata	postazione	distretto/settore
n° poste	ora di abbattimento	
nominativo conduttore	foraggiamento attrattivo (si/no)	struttura di cattura
n° cani	necessità di recupero feriti	presenza di fototrappole (si/no), n.
necessità di recupero feriti	n° cinghiali abbattuti	n° cinghiali avvistati
n° cinghiali abbattuti	ora di abbattimento	n° cinghiali catturati
n° cinghiali avvistati e non abbattuti	n° cinghiali avvistati e non abbattuti	n° cinghiali abbattuti
CARATTERISTICHE CINGHIALI ABBATTUTI Per ogni animale, registrare:	CARATTERISTICHE CINGHIALI ABBATTUTI Per ogni animale, registrare:	CARATTERISTICHE CINGHIALI ABBATTUTI Per ogni animale, registrare:
ID animale (codice univoco presente su fascetta)	ID animale (codice univoco presente su fascetta)	ID animale (codice univoco presente su fascetta)
sexo	sexo	sexo
classe d'età	classe d'età	classe d'età

peso (kg) specificare se intero o eviscerato	peso (kg) specificare se intero o eviscerato	peso (kg) specificare se intero o eviscerato
n° di feti	n° di feti	n° di feti


Per quanto concerne la determinazione dell'età (operazione non sempre possibile nel caso di animali catturati e traslocati in vivo, ma sempre possibile nel caso di animali abbattuti), si ritiene che il rilevamento dello stato di eruzione dentaria, e in particolare dei molari, costituisca allo stesso tempo il metodo più semplice e affidabile ai fini di una standardizzazione della raccolta. Il conteggio dei molari può essere facilmente realizzato in qualsiasi condizione ambientale e senza la necessità di particolari competenze tecniche.

Al fine di facilitare le operazioni si prevede un rilevamento basato sullo stato di eruzione (anche parziale) dei tre denti molari (M1, M2, M3), attraverso il quale l'operatore potrà attribuire l'animale ad una delle seguenti 4 classi d'età:


- classe A (fino a 4 mesi circa): nessun molare presente;
- classe B (da 5 a 12 mesi circa): presente solo M1;
- classe C (da 12 a 22 mesi circa): presenti solo M1 e M2;
- classe D (oltre i 22 mesi circa): presenti M1, M2 e M3.




**NESSUN MOLARE DEFINITIVO  
CLASSE A**



**1 MOLARE DEFINITIVO  
CLASSE B**



**2 MOLARI DEFINITIVI  
CLASSE C**



**3 MOLARI DEFINITIVI  
CLASSE D**

La raccolta di tali informazioni potrà permettere la quantificazione:

a) di indici di sforzo di caccia/controllo per unità di superficie, indici di efficienza di abbattimento (o cattura) in relazione allo sforzo profuso (es. numero di azioni, numero di giornate, numero di cacciatori, numero di cani) o alla superficie interessata dall'azione;

b) di una caratterizzazione delle popolazioni (es. struttura per classi di sesso ed età dei capi prelevati, valutazione delle potenzialità riproduttive, valutazione della condizione fisica, stima dell'incidenza dell'ibridazione).

### 3.1.4 Individuazione dei target da raggiungere

I piani regionali individueranno obiettivi espliciti e specifici, calibrati localmente ed eventualmente diversificati in base ad una zonazione territoriale in relazione sia alle prescrizioni sulla Peste Suina Africana, sia alle caratteristiche sociali, geografiche e paesaggistiche di sotto dettagliate.

Le regioni potranno definire obiettivi in termini di valori soglia di spesa annua massima sostenibile o di percentuali di riduzione della spesa annua per l'indennizzo dei danni da Cinghiale (incidenti stradali compresi) necessari per la sostenibilità economica.

### 3.1.5 Definizione dell'arco temporale in cui conseguire i target previsti

Sulla base dei dati disponibili riguardo alla distribuzione spaziale dei danni, all'uso della prevenzione, ai risultati delle attività di controllo e caccia sin ora conseguiti, i piani regionali declineranno gli obiettivi individuati e definiranno il tempo necessario per il loro raggiungimento. Possibile obiettivo regionale:

a) riduzione degli eventi di danno del 30% nei primi 3 anni (danni all'agricoltura e/o incidenti stradali), attraverso un incremento del 50% degli interventi di prelievo (orientati ad incidere sulle classi dei giovani e sulla parte riproduttiva della popolazione) e del 10% di quelli di prevenzione, verifica dei risultati ed eventuale ricalibrazione dei programmi per il seguente biennio;

b) messa in sicurezza degli allevamenti suinicoli e aumento del 50% del prelievo in un intorno di 1 km;

c) riduzione sistematica delle presenze di cinghiali negli istituti faunistici di cui all'[art. 10, comma 8, lettera a\), b\) e c\) della legge n. 157 del 1992](#).

### 3.1.6 Individuazione dell'ambito territoriale di intervento

a) Implementazione di una cartografia tematica digitale relativa alle caratteristiche morfologiche del territorio e di uso del suolo, alla distribuzione degli impatti (danni all'agricoltura e incidenti stradali), alla distribuzione degli allevamenti suinicoli e all'assetto gestionale del territorio (distribuzione degli Istituti di gestione e dei prelievi realizzati).

b) Analisi spaziale dei dati sulle caratteristiche ambientali del territorio, sugli impatti e a gestione della specie.

c) Individuazione delle "aree critiche" omogenee di intervento, ovvero aree dove il rischio di impatto causato dai cinghiali è paragonabile e può essere discretizzato (p.e. in «basso», «medio» e «alto»)

Obiettivi gestionali per ogni area critica

Priorità di intervento nello spazio e nel tempo in funzione del livello di rischio.

Aree a rischio «medio» e «alto».

a) Individuazione di una soglia economica obiettivo di riferimento per i danni -agricoli e incidenti stradali- per km<sup>2</sup> di superficie (p.e. 30Euro/ km<sup>2</sup>) da raggiungere e mantenere attraverso le attività di gestione diretta della specie e gli interventi di prevenzione incruenti dei danni. In alternativa si può fissare la percentuale obiettivo di riduzione dei danni (numero di eventi; indennizzo economico, p.e. il numero di eventi di danno dovrà

ridursi del 30% in 5 anni o l'entità dell'indennizzo stimato dovrà ridursi di almeno del 30% in 5 anni).

b) gli Istituti di gestione (ATC, CA, Istituti faunistici protetti ai sensi dell'[art. 10, comma 8, della legge n. 157 del 1992](#) e Istituti faunistici privati) con estese porzioni ( $\geq$  del 25% della superficie complessiva) rientranti in tali aree avranno obiettivi gestionali «non conservativi», ovvero:

l'attività di controllo dovrà essere intensificata fino a permettere la rimozione di un numero di cinghiali equivalenti a quelli abbattuti in caccia;

il prelievo tramite la caccia di selezione ai sensi dell'[art. 11-quaterdecies, comma 5, della legge n. 248 del 2005](#), deve essere intensificato sino a equiparare quello in braccata e comunque fino alla riduzione sistematica dei cinghiali;

il prelievo, per incidere significativamente sulla quota di popolazione che ne traina la crescita, deve essere il più possibile selettivo e orientato verso specifiche classi di sesso ed età (giovani e femmine), secondo la seguente tabella:

	prelievo complessivo	Femmine*	maschi
giovani (0-12 mesi)	60%	50%	50%
adulti (oltre 12 mesi)	40	65%	35%
I tassi di prelievo delle femmine e degli individui giovani di entrambi i sessi potranno essere ulteriormente aumentati			

gli interventi di prevenzione dei danni/degli incidenti stradali saranno identificati, coadiuvando l'azione di rimozione diretta sulla specie.

Aree a rischio «basso»

a) Individuazione di una soglia economica obiettivo di riferimento per i danni -agricoli e incidenti stradali- per km<sup>2</sup> di superficie (p.e. 15Euro/ km<sup>2</sup>) da raggiungere e mantenere attraverso le attività di gestione diretta della specie e gli interventi di prevenzione incruenti dei danni. In alternativa si può fissare la percentuale obiettivo di riduzione dei danni (n. di eventi; indennizzo economico, p.e. il n. di eventi di danno dovrà ridursi del 50% in 5 anni o l'entità dell'indennizzo stimato dovrà ridursi di almeno del 50% in 5 anni);

b) gli Istituti di gestione (ATC, CA, Istituti faunistici protetti ai sensi dell'[art. 10, comma 8, della legge n. 157 del 1992](#) e Istituti faunistici privati) con estese porzioni ( $\geq$  del 75% della superficie complessiva) rientranti in tali aree avranno obiettivi gestionali «di riduzione delle presenze», ovvero:

l'attività di controllo dovrà essere intensificata,

il prelievo dovrà comunque incidere sulle presenze di cinghiali, tendendo ad un prelievo almeno paritario per generi (rapporto sessi 1: 1) ma prioritario per le classi giovani (rapporto giovani/ adulti 1: 0,4), quest'ultimo da conseguirsi tra la primavera e l'autunno attraverso - in particolare- la caccia di selezione e gli interventi di controllo;

c) gli interventi di prevenzione dei danni/degli incidenti stradali dovranno intensificarsi, coadiuvando l'azione di rimozione diretta sulla specie.

### 3.1.7 Definizione dei periodi di intervento nel corso dell'anno

I piani regionali potranno prevedere interventi di controllo durante tutto l'anno, tenendo in debito conto la stagionalità e l'area di intervento, così da non determinare situazioni critiche per altre specie, in particolare per quelle di interesse conservazionistico.

### 3.1.8 Individuazione delle figure competenti per l'attuazione degli interventi di controllo (coadiuvanti al controllo del cinghiale)

Al fine di massimizzare l'efficienza e raggiungere gli obiettivi previsti, le regioni utilizzano le figure professionali indicate al punto 2.4 del presente Piano necessarie ad agire efficacemente sull'intero territorio di competenza.

### 3.1.9 Individuazione delle figure competenti per il recupero dei capi feriti

Il recupero dei capi viene operato nel caso si registri il ferimento (o sospetto ferimento) di esemplari di cinghiale durante le attività di caccia o di controllo. Il recupero viene operato con l'ausilio di cani appositamente addestrati (cani da traccia su pista di sangue).

Il conduttore e il cane hanno conseguito uno specifico brevetto che ne certifica l'operatività, attestato da valutatori esperti abilitati da disciplinari adottati da enti o associazioni regolarmente riconosciuti ai sensi del [decreto legislativo n. 529 del 1992](#) dal Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste.

I binomi cane-conduttore inseriti in apposito Registro regionale entrano a far parte di un servizio di recupero che opera sulla base di un apposito regolamento regionale e prevalentemente sotto il controllo della Polizia provinciale. Il servizio di recupero viene generalmente attivato immediatamente dopo il ferimento tramite comunicazione telefonica. Una volta localizzati, gli esemplari - qualora non morti in conseguenza della ferita riportata - vengono soppressi e quindi recuperati.

Le finalità di questo tipo di intervento sono di carattere:

- a) etico (riducendo il periodo di agonia degli esemplari feriti);
- b) sanitario (la perdita di sangue, in caso di animali infetti da PSA, rappresenta un vettore di diffusione del virus particolarmente efficace e pericoloso);
- c) gestionale (nell'ambito dei piani di prelievo basati su quote numeriche, i capi non recuperati e dei quali non sia noto il destino non sono conteggiati tra i prelievi effettuati, portando quindi a ridurre i tassi di prelievo effettivi);
- d) di salute pubblica (la presenza di capi feriti può comportare rischi per l'incolumità dell'uomo e dei suoi animali da compagnia).

Il recupero dei capi feriti si configura come un intervento gestionale finalizzato a minimizzare le sofferenze degli esemplari e ad ottimizzare l'attività venatoria, evitando il rischio di causare tassi di prelievo superiori a quelli programmati. Il recupero dei capi feriti non costituisce attività venatoria e si può svolgere anche nelle aree precluse all'esercizio venatorio e nei giorni in cui non è consentita la caccia.

Il conduttore può eseguire l'intervento di recupero portando con sé un'arma (tra quelle idonee all'eventuale abbattimento del capo ferito) o può essere accompagnato da personale di istituto o coadiuvanti al controllo, che procederanno poi all'eventuale abbattimento.

### 3.1.10 Definizione dei percorsi formativi

- a) Garantire un'adeguata professionalità per ottenere la necessaria all'efficacia, correttezza e sicurezza delle azioni anche nei contesti più critici (p.e. ambiti urbani; aree rigorosamente protette).
- b) Si rimanda ai programmi dei corsi ISPRA allegati.



### 3.1.11 Indicazione degli strumenti più efficaci per la rimozione selettiva degli animali

Per la realizzazione dei piani regionali potranno essere impiegati gli strumenti di seguito dettagliati a titolo esemplificativo:

a) catture mediante reti, gabbie e trappole, con abbattimento diretto in situ o a seguito di trasferimento presso centro di sosta in coerenza con le indicazioni per la peste suina africana mediante arma da fuoco, sedazione ed eutanasia;

b) abbattimenti selettivi diurni/notturni alla cerca da autoveicoli o a piedi, mediante:

armi da fuoco dotate di ottiche di mira, con strumenti per l'attenuazione del rumore, a imagin termico, a infrarossi o a intensificazione di luce, eventualmente dotate di telemetro laser, o con l'ausilio di strumenti di illuminazione (torce o fari);

archi da caccia, con l'ausilio di strumenti di illuminazione (torce o fari), binocoli anche dotati di telemetro laser;

c) abbattimenti selettivi diurni/notturni su appostamenti, fissi o temporanei, anche utilizzando esche alimentari attrattive (mais in granella <sup>(1)</sup>), mediante:

armi da fuoco dotate di ottiche di mira, con strumenti per l'attenuazione del rumore, a imagin termico, a infrarossi o a intensificazione di luce, eventualmente dotate di telemetro laser, o con l'ausilio di strumenti di illuminazione (torce o fari), archi da caccia, con l'ausilio di strumenti di illuminazione (torce o fari), binocoli anche dotati di telemetro laser;

d) abbattimenti selettivi in girata, con l'ausilio di un singolo cane, detto «limiere», caratterizzato da buone doti naturali (capacità olfattiva, costanza e metodo sulla traccia) e ben addestrato e collegato al conduttore; il conduttore e il cane limiere hanno conseguito uno specifico brevetto 20 che ne certifichi l'operatività e la selettività attestato da valutatori esperti abilitati da disciplinari adottati da enti o associazioni regolarmente riconosciuti ai sensi del [decreto legislativo n. 529 del 1992](#) dal Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste.

In merito all'impiego di cani come ausiliari nell'attività di prelievo del cinghiale, si evidenzia che il potenziale disturbo causato sia alla stessa specie sia alle altre presenti nella medesima area è tale da suggerire particolare cautela nella scelta del cane o dei cani da utilizzare in relazione alla potenziale gravità delle possibili conseguenze derivanti dal ricorso a segugi non specializzati e non selettivi. Pertanto, ISPRA nei propri pareri e linee guida ha sottolineato la necessità che venga fatto uso di ausiliari opportunamente selezionati e adeguatamente addestrati nello svolgimento delle attività venatorie che ne consentono l'uso ai sensi della [legge n. 157 del 1992](#). Infatti, la selezione, l'addestramento e la specializzazione dei cani impiegati, così come quella degli operatori, rappresentano requisiti fondamentali per garantire l'efficacia delle azioni di prelievo e delle attività ad essa legate (p.e. conteggi coppie nidificanti e/o brigate nel caso dei galliformi; recupero di animali feriti). Tuttavia, tali qualità possono essere stabilite e certificate solo attraverso specifiche prove di lavoro che utilizzino criteri di verifica standardizzati e valutatori espressamente abilitati, al fine di ottenere un'abilitazione imparziale e corretta degli ausiliari.

e) abbattimenti con l'ausilio di mute selettive, ridotte: coppia di ausiliari o mute con 4 cani che hanno conseguito uno specifico brevetto per coppia o muta che ne certifichi l'operatività e la selettività, attestato da valutatori esperti abilitati da disciplinari adottati da enti o associazioni regolarmente riconosciuti ai sensi del [decreto legislativo n. 529 del 1992](#) dal Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste.

L'utilizzo delle braccate può essere previsto esclusivamente in casi e contesti particolari, ad esempio nel caso di presenza di cinghiali in aree agricole con limitata vegetazione naturale o in situazioni accertate di forte concentrazione, al fine di intervenire in tempi rapidi in condizioni di tempo e luogo che escludano significativi impatti su altre specie selvatiche. Qualora si preveda l'utilizzo di tale tecnica, i piani regionali dovranno dettagliare le condizioni di attivazione.

Gli abbattimenti con armi da fuoco in interventi di controllo dovranno prevedere preferibilmente il ricorso a munizioni atossiche (senza piombo).

I piani regionali devono quantificare le risorse di personale e di strumenti necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti. Indicativamente si potrà prevedere almeno n. 1 operatore specificamente formato per 10.000 ha di territorio, con dotazione di mezzo fuoristrada dotato di verricello, reti trappola, armi specifiche per la soppressione della specie e di ottiche per la visione notturna.

3.1.12 Raccolta e informatizzazione dei dati sulla gestione della specie (impatti e prelievi)

a) Implementazione di un «Sistema Unico di monitoraggio dei prelievi e delle popolazioni di cinghiale a livello regionale» (app, sistema informativo territoriali, server dedicati) finalizzato alla:

raccolta delle informazioni relative ai danni (all'agricoltura e agli incidenti stradali) e a tutte le attività di caccia e controllo,

interoperabilità con i dati provenienti dal monitoraggio della PSA e, più in generale, con le banche dati sanitarie già in essere o in via di sviluppo presso gli IIZSS (p.e. monitoraggio della trichinellosi).

b) Individuazione di figure con specifiche competenze tecniche per la verifica dei dati.

c) Individuazione di figure con specifiche competenze informatiche per la gestione degli strumenti di raccolta (app/server GIS).

d) Trasmissione al focal point Nazionale (ISPRA), dove è ubicata la banca dati centralizzata per l'analisi dei dati e la produzione di un report annuale.

3.1.13 Destinazione dei capi abbattuti (filiera delle carni, [regolamento \(ce\) n. 853/2004](#)) e ricorso a munizionamento atossico

Creazione di una filiera delle carni

I piani regionali possono includere azioni sulle materie di seguito esplicitate:

a) recepimento le «Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica» (Accordo Stato - Regioni n. Rep. atti 34/CSR del 25 marzo 2021);

b) formazione degli operatori/cacciatori come operatore del settore alimentare (O.S.A.), «Persona formata ai sensi [regolamento CEE \(CE 853/2004](#) allegato III, Sez. IV), ovvero una persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto della legislazione alimentare, è responsabile della sicurezza di ciò che ha prodotto (cacciato/abbattuto in controllo) e deve assicurare i requisiti d'igiene dall'abbattimento fino al conferimento (formazione, «ante mortem», igiene, trasporto, ecc.). E' sufficiente che almeno una persona tra i componenti del gruppo di professionisti/cacciatori disponga di tali nozioni per poter eseguire, dopo l'azione di caccia o l'intervento in controllo, tale esame preliminare;

- c) obbligo di identificazione univoca di tutti i capi di grossa selvaggina (anche quelli eventualmente destinati a cessione diretta) attraverso fascette numerate inamovibili;
- d) per i capi abbattuti in caccia, la cessione ad esercizi di commercio al dettaglio deve avvenire preferibilmente se l'abbattimento è stato realizzato con munizioni atossiche (non contenenti piombo), alle operazioni di caccia ha partecipato anche una persona formata, sono stati eseguiti i necessari controlli sanitari con esito negativo ed è stato compilato l'allegato II;
- e) esclusione, per i capi abbattuti in controllo, della possibilità di cessione diretta ed obbligo di conferimento presso Centri di lavorazione della selvaggina (CLS) ad eccezione delle quote stabilite dalle Regioni per compensare-incentivare la partecipazione alle attività di controllo da parte degli operatori autorizzati;
- f) istituzione sul territorio di una rete capillare di Centri di raccolta/sosta (CRS) della selvaggina cacciata (strutture registrate a livello comunale reg. n. 852/2004), costituiti da una cella frigorifera, lavabile e disinfettabili, per la refrigerazione (+4°-+7°C) e il deposito temporaneo dei capi abbattuti. Può essere anche mobile (camper/roulotte) e richiede la presenza di acqua potabile/pulita, il mantenimento di condizioni di igiene, e la presenza di contenitori per la raccolta sottoprodotti. Il capo può rimanere in un CRS fino a 5 gg, fascettato e con i relativi documenti sanitari;
- g) istituzione sul territorio di 1 o 2 grossi Centri di lavorazione della selvaggina (CLS), macelli riconosciuti ai sensi del reg. n. 853/2004) su cui convogliare le carcasse dai diversi centri di sosta (ritiro cadenzato);
- h) individuazione di interlocutori commerciali interessati alla distribuzione delle carni sul mercato alimentare;
- i) il ricavato della vendita sarà da destinarsi alla compensazione dei danni causati dalla specie o per incentivare la segnalazione di presenza di carcasse di cinghiali nel territorio (ai fini del monitoraggio passivo della PSA) o all'incentivazione delle attività di controllo;
- j) in Zona di restrizione I, i capi abbattuti in caccia e controllo devono essere consumati all'interno dell'area, in autoconsumo o dopo passaggio attraverso CSL. Si può prevederne la vendita al di fuori dell'area, esclusivamente previo passaggio da un CLS, negatività di tutti i referti veterinari, trasporto -con mezzi in sicurezza- esclusivamente verso impianti di cottura e trasformazione delle carni.

### 3.1.14 I metodi alternativi

Al fine di prevenire gli impatti alle coltivazioni da parte dei cinghiali, si raccomanda altresì di ricorrere anche a sistemi di prevenzione (recinzioni fisse o elettrificate a protezione delle colture) valutando la possibile adozione di strumenti economici per fornire direttamente gli strumenti o sovvenzionarne l'acquisto da parte degli agricoltori/aziende o per fornire adeguata formazione riguardo alla loro corretta installazione e alla loro manutenzione.

Al fine di prevenire frequentazione di ambiti urbani e periurbani da parte dei cinghiali, si raccomanda altresì di ricorrere anche a sistemi di prevenzione di tipo ecologico, valutando la possibile adozione (con l'adeguato supporto degli uffici e delle strutture competenti) di misure quali:

- a) la messa in sicurezza/frequente pulizia di cassonetti e/o punti di raccolta dell'immondizia di origine domestica o attività ristorative pubbliche in ambito urbano e lungo le strade;

- b) specifiche ordinanze di divieto di alimentazione dei cinghiali (ai sensi dell'[art. 7, comma 1, della legge n. 221 del 2015](#));
- c) pulizia dei margini stradali dalla vegetazione spontanea erbacea e arbustiva;
- d) obbligo di mantenere puliti e sgomberi terreni e aree private da vegetazione infestante;
- e) eliminazione delle micro discariche e rimozione delle carcasse di animali ai margini delle aree abitate e lungo scarpate, margini stradali e piazzole di sosta;
- f) installazione di apposita cartellonistica «animali selvatici vaganti» - integrata da altre segnalazioni verticali, orizzontali o luminose (eventualmente riportante un numero utile a cui fornire eventuali segnalazioni);
- g) installazione di sistemi di illuminazione stradale in tratti particolarmente critici;
- h) apposizione di limiti di velocità lungo i rettilinei e nei tratti con limitata visibilità (curve, tornanti);
- i) ricorso all'utilizzo di autovelox;
- j) installazione di recinzioni;
- k) installazione di dossi.

Al fine di operare un deciso contrasto alle immissioni illegali, andrebbero previsti ed attivati controlli sistematici, anche tramite il coordinamento con i Carabinieri forestali, che contribuiscano ad aumentare l'efficacia del divieto di qualsiasi rilascio di cinghiali nel territorio regionale.

### 3.2 Piano per le aree di presenza della peste suina africana (da allinearsi ai piani di eradicazione della PSA)

Zone di restrizione I (attualmente localizzate in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio).

Le attività di gestione della specie sono definite nei Piani di Eradicazione della Peste Suina Africana, specificatamente redatti.

Zone di restrizione II (attualmente localizzate in Piemonte, Liguria e Lazio), area di circolazione attiva del virus.

Le attività di gestione della specie sono definite nei Piani di Eradicazione della Peste Suina Africana, specificatamente redatti.

### 4. I cervidi e bovidi: indicazioni specifiche

I piani regionali di attuazione del piano di controllo straordinario potranno riguardare tutte le specie di cervidi e bovidi, ad eccezione di quelle elencate come prioritarie nella direttiva habitat (ad esempio il cervo sardo *Cervus elaphus corsicanus* e le popolazioni sarde di muflone *Ovisaries*), facendo riferimento alle indicazioni per le singole specie nel documento «Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi.» ISPRA Manuali e Linee Guida 91/2013.

I campi di applicazione dei piani regionali nell'ambito del presente piano straordinario per Cervidi e Bovidi possono essere riassunti come segue:

- a) abbattimenti selettivi nelle aree a divieto di caccia ai sensi della [legge n. 157 del 1992](#);
- b) catture all'interno delle aree a divieto di caccia ai sensi della legge. n. 157 del 1992, delle aree a caccia programmata (CA e ATC), negli istituti di gestione privata;
- c) specie inserite nell'elenco delle specie cacciabili dell'[art. 18 della legge n. 157 del 1992](#), ma non inserite nel calendario venatorio regionale, ad esempio il controllo del cervo nella regione Abruzzo inserito in una strategia integrata per la riduzione degli incidenti stradali e degli impatti alla biodiversità;
- d) specie cacciabili in regione ma per le quali non sono stati individuati distretti di gestione (ad esempio piccoli nuclei di daini o mufloni);
- e) eradicazione delle popolazioni rinselvatichite di bovidi, equidi e suidi domestici presenti nel territorio cacciabili e nelle aree a divieto di caccia ai sensi della [legge n. 157 del 1992](#);
- f) eradicazione delle specie alloctone (ad esempio il cervo sika *Cervus nippon* o di ibridi tra specie autoctone e specie alloctone (cervo europeo x cervo sika) o forme domestiche (stambecco x capra domestica);
- g) attività di contenimento dei Cervidi e dei Bovidi per danni all'agricoltura e per la prevenzione degli incidenti stradali.

Per l'adozione dei metodi alternativi da utilizzare per il contenimento dei danni causati da Cervidi e Bovidi, si faccia riferimento alle indicazioni contenute nel documento «Impatto degli Ungulati sulle colture agricole e forestali. Proposta per linee guida nazionali» ISPRA Manuali e Linee Guida 68/2011.

Le regioni, nei piani relativi ai rispettivi territori finalizzati a dare attuazione al presente Piano straordinario, dovranno dettagliare, per ciascuna specie di cervide, gli elementi di cui ai paragrafi da 2.1 a 2.7 (obiettivo gestionale regionale, struttura del piano regionale, tecniche impiegate e relativa selettività, operatori impiegati, metodi di raccolta dati, reporting, metodi alternativi considerati ed applicati).

## 5. Le specie esotiche invasive: indicazioni specifiche

Per tutte le specie esotiche di mammiferi e uccelli anche ai sensi del [decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015](#) i piani regionali di attuazione del presente piano straordinario adotteranno gli obiettivi eradicativi definiti dal dettato normativo che prevede che la gestione sia finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni ([art. 2, comma 2, della legge n. 157 del 1992](#)). Inoltre, come sopra esplicitato, per le specie esotiche non vanno applicati i metodi alternativi.

Per le specie di rilevanza unionale, nei piani di gestione nazionali adottati ai sensi del [decreto legislativo 230/17](#) sono stati definiti gli obiettivi gestionali da perseguire regione per regione.

## 6. Altre specie: indicazioni specifiche

Per quanto riguarda le altre specie oggetto di controllo, i piani regionali approfondiranno i seguenti elementi:

- a) individuazione delle specie che pur non richiedendo una priorità d'intervento (stante un impatto locale o relativamente contenuto rispetto ad altre specie) hanno scenari di rischio già noto;

- 
- b) inclusione di forme ibride presenti allo stato naturale;
  - c) definizione degli scenari di rischio;
  - d) individuazione dei documenti di riferimento per l'attuazione di misure di controllo (p.e. Piani di Gestione prodotti da ISPRA), quando esistenti;
  - e) declinazione dei paragrafi da 2.1 a 2.6 secondo modalità già assestati (p.e. per ghio, silvilago, coniglio selvatico, coturnice orientale, volpe, picchi...)

I dati forniti da ISPRA nel 2022 attestano un miglioramento dello stato di conservazione del lupo che permetterebbe di superare il divieto totale di deroghe alla rimozione di lupi contenuto nel piano d'azione del 2002. Eventuali rimozioni di individui di lupo saranno autorizzate seguendo l'iter autorizzativo previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997](#), nel pieno rispetto della direttiva Habitat.

---

(1) L'uso necessita di opportuna regolamentazione per evitare di fornire alimento aggiuntivo alla specie che ne potrebbe favorire la sopravvivenza e riproduzione. Pertanto, si prevedono le seguenti prescrizioni: (i) divieto di utilizzo degli scarti alimentari/di macellazione o altri rifiuti organici; (ii) allestimento di un massimo di 2 siti di foraggiamento/km<sup>2</sup>; (iii) utilizzo di massimo 1 kg di mais da granella/giorno per sito; (iv) sospensione del foraggiamento e rimozione dell'alimento residuo a fine intervento o, comunque, in assenza di abbattimenti programmati.

**L. 7 aprile 2014, n. 56** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 2014, n. 81.

(2) Vedi, anche, l' [art. 1, commi 421 e 422, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#).

---

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

---

**Art. 1.** <sup>(43)</sup>

1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali

affendenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. <sup>(40)</sup>

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97. <sup>(40)</sup>

4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.

5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.

6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del



Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) il consiglio metropolitano;
- c) la conferenza metropolitana.

8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9. <sup>(32)</sup>

9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.

## 11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:

a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

12. Le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

[13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno

antecedente la data delle elezioni. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto. <sup>(4)</sup> ]

14. In deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014, secondo le modalità previste dal comma 82. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97. Restano a carico della provincia, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli *articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico". <sup>(5)</sup>

15. Entro il 12 ottobre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto. <sup>(8)</sup>

16. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si

applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.

19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

20. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

- a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
- c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni <sup>(34)</sup> dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

22. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. E' inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E' altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.

23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60, comma 1:

- 1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
- 2) il numero 12) è sostituito dal seguente:

«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione»;

b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

c) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Art. 65 (Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 è esercitato a titolo gratuito. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. <sup>(6)</sup>

25. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. <sup>(15)</sup>

27. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 è inammissibile.

28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della [legge 23 novembre 2012, n. 215](#), non si applica il comma 27.

29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

30. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 29.

31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

33. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
- g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
- h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

35. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34.

36. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a



essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

38. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

40. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

41. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

42. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

47. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

48. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

49. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate

nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. <sup>(9)</sup> <sup>(37)</sup>

49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. <sup>(10)</sup>

49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali

si applica il comma 5 dell'[articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. <sup>(25)</sup>

50. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'[articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#).

51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.

52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.

54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci.

55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto

dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. <sup>(31)</sup>

56. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

58. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni e percepisce un'indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco. <sup>(29)</sup>

60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. <sup>(45) (30)</sup>

61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della

provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

61-bis. All'*articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53*, e successive modificazioni, dopo le parole: '*legge 25 maggio 1970, n. 352*, e successive modificazioni,' sono inserite le seguenti: 'nonché per le elezioni previste dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56*,'. <sup>(16)</sup>

62. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale. <sup>(35)</sup>

63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.

64. E' eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

66. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

67. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da

dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

71. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della [legge 23 novembre 2012, n. 215](#), non si applica il comma 71.

73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

74. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia.



L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61. <sup>(17)</sup> <sup>(35)</sup>

75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

76. Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. <sup>(18)</sup>

77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38. <sup>(19)</sup>

78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge: <sup>(11)</sup>

a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014; <sup>(20)</sup>

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla

decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali. Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182](#), dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti <sup>(24)</sup> <sup>(33)</sup>.

80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'[articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#). <sup>(12)</sup>

82. Nel caso di cui al comma 79, lettere a) e b), in deroga alle disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78. <sup>(13)</sup>

83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla

presente legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'[articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#).

84. Gli incarichi di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. <sup>(21)</sup>

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e) gestione dell'edilizia scolastica;

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale. <sup>(41)</sup>

90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica

prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,

strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale. <sup>(38)</sup>

93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.

94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'[articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#).

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge; <sup>(27)</sup>

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

97. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#), e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.

98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonché ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'[articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270](#), nonché quanto previsto dal regolamento di cui al [decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60](#), in materia di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si applicano, altresì, le disposizioni del testo unico di cui al [decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235](#).



99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.

100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'[articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).

103. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

104. I commi 4, 5 e 6 dell'[articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), e i commi da 1 a 13 dell'[articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), e successive modificazioni, sono abrogati.

105. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i

propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;

c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'[articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#). Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'[articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93](#), e successive modificazioni».

106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

107. All'[articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:

«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni»;

b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».

108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.

109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconfiribilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

110. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;

d) Le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'[articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65](#), nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'[articolo 15<sup>\(28\)</sup>, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'[articolo 15<sup>\(28\)</sup>, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992](#).

113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all'[articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65](#), relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.

114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente:

«2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

118-bis. L'[articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), è sostituito dal seguente:

'Art. 20. - (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'[articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56](#), è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.

2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per

esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.

5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al [decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318](#), incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo'. <sup>(22)</sup>

119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'[articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne

i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione

contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

125. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.



129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione. <sup>(44)</sup>

130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'[articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e successive modificazioni. <sup>(23)</sup>

131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari

in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa. <sup>(26)</sup>

133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

134. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'[articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati dalle unioni di comuni.

135. All'[articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli

amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico. <sup>(7)</sup> <sup>(42)</sup>

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

[138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati. <sup>(36)</sup> ]

139. All'*articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».

140. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'*articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

142. All'articolo 1, comma 1, e all'*articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182*, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.

143. Il comma 115 dell'[articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), è abrogato. Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito. <sup>(14)</sup>

144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#).

146. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.

147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della

spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.

148. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'[articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), nonché per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.

150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle

finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente. <sup>(3)</sup> <sup>(39)</sup>

150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis. <sup>(3)</sup>

151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

---

(3) Comma inserito dall'*art. 19, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(4) Comma abrogato dall' *art. 19, comma 01, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(5) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 01, lett. b), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e, successivamente, dall'*art. 23, comma 1, lett. 0a), nn. 1) e 2), ed f), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(6) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 01, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e, successivamente, dall' *art. 23, comma 1, lett. a-bis), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(7) Comma così modificato dall' [art. 19, comma 01, lett. d\), D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#).

(8) Comma così modificato dall' [art. 23, comma 1, lett. a\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

(9) Comma così modificato dall' [art. 23, comma 1, lett. b\), nn. 1\), 2\) e 3\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#), dall' [art. 1, comma 775, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, successivamente, dall' [art. 1, comma 137, lett. a\), L. 11 dicembre 2016, n. 232](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(10) Comma inserito dall' [art. 23, comma 1, lett. c\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#) e, successivamente, così modificato dall' [art. 1, comma 137, lett. b\), L. 11 dicembre 2016, n. 232](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(11) Alinea così modificato dall' [art. 23, comma 1, lett. d\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

(12) Comma così modificato dall' [art. 23, comma 1, lett. e\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

(13) Comma così sostituito dall' [art. 23, comma 1, lett. f\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#), e, successivamente, così modificato dall' [art. 1, comma 9-ter, lett. b\), D.L. 30 dicembre 2015, n. 210](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 febbraio 2016, n. 21](#).

(14) Comma così modificato dall' [art. 23, comma 1, lett. g\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

(15) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. a-ter), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(16) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c-bis), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(17) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. c-ter), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(18) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. c-quater), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(19) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 1, lett. c-quinquies), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(20) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 1, lett. d), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(21) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. f-bis), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*, e, successivamente, dall' *art. 57-quater, comma 4, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

(22) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. f-ter), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(23) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. f-quater), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(24) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 9-ter, lett. a), D.L. 30 dicembre 2015, n. 210*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2016, n. 21*, e, successivamente, dall' *art.*



*17-bis, comma 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

(25) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*, e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 137, lett. c), L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(26) Comma così sostituito dall' *art. 21, comma 2-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(27) Per la disapplicazione delle disposizioni della presente lettera vedi l' *art. 1, comma 800, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

(28) Il riferimento al presente articolo è da intendere all' *art. 12, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1*, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 47, comma 1, lett. d), del medesimo D.Lgs. n. 1/2018*.

(29) Comma così modificato dall' *art. 57-quater, comma 4, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

(30) Sull'applicabilità del termine di cui al presente comma vedi l' *art. 17-bis, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

(31) Per la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l' *art. 73, comma 3, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

(32) Per la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l' *art. 73, comma 3, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

(33) In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi l' *art. 1, comma 1, lett. d-bis), D.L. 20 aprile 2020, n. 26*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 giugno 2020, n. 59*.

(34) Per la proroga del presente termine, limitatamente all'anno 2020, vedi l' [art. 1, comma 4-quaterdecies, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 novembre 2020, n. 159](#).

(35) In deroga a quanto disposto dal secondo periodo del presente comma vedi l' [art. 3-bis, comma 2, D.L. 8 ottobre 2021, n. 139](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 dicembre 2021, n. 205](#).

(36) Comma abrogato dall' [art. 3, comma 2, L. 12 aprile 2022, n. 35](#).

(37) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 8 luglio 2014](#).

(38) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 26 settembre 2014](#). Vedi, anche, l'[art. 47, comma 6, D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#).

(39) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 16 settembre 2014](#), il [D.M. 29 maggio 2015](#) e il [D.M. 1° giugno 2016](#).

(40) Vedi, anche, l' [art. 8, comma 2, D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105](#).

(41) Vedi, anche, l' [art. 4, comma 4-ter, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

(42) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' [art. 44, comma 2-bis, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 dicembre 2016, n. 229](#), aggiunto dall' [art. 9-bis, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 aprile 2017, n. 45](#).

(43) Vedi, anche, l' [art. 20, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 giugno 2017, n. 96](#).

(44) Per il contributo straordinario ai comuni di cui al presente comma, vedi l'[art. 20, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 135](#), e l'[art. 21, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 giugno 2017, n. 96](#).

(45) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'[art. 1, comma 2, D.L. 25 luglio 2018, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 settembre 2018, n. 108](#).

---

## Allegato A

(articolo 1, comma 34)

*Criteria e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province*

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;

c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune

è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, approssimato alla terza cifra decimale e moltiplicato per 1.000. <sup>(46)</sup>

---

(46) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 1 -bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

---

## Lavori preparatori

*Camera dei deputati* (atto n. 1542):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA), dal Ministro dell'interno (ALFANO), dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie (DELRIO) e dal Ministro delle riforme costituzionali (QUAGLIARELLO) il 20 agosto 2013.

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 5 settembre 2013 con pareri delle commissioni II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 9, 15, 16, 22, 24, 29 e 30 ottobre 2013; il 7, 19, 20, 21, 26, 27 e 28 novembre 2013; il 21 dicembre 2013.

Esaminato in aula il 25 settembre 2013; il 2, 9, 10, e 11 dicembre 2013 e approvato il 21 dicembre 2013.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1212):

Assegnato alla 1<sup>a</sup> commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 3 gennaio 2014 con pareri delle commissioni 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup> e questioni regionali.

Esaminato dalla 1<sup>a</sup> commissione, in sede referente, l'8, 14, 16, 22 e 23 gennaio 2014; l'11 febbraio 2014; il 4, 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 25 marzo 2014; il 1° aprile 2014.

Esaminato in aula il 20 e 25 marzo 2014 e approvato, con modificazioni, il 26 marzo 2014.

*Camera dei deputati* (atto n. 1542-B):

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 27 marzo 2014 con pareri delle commissioni V, VI, VII, VIII, XI e questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 1° aprile 2014.

Esaminato in aula il 2 aprile 2014 e approvato il 3 aprile 2014.

**L. 11 febbraio 1992, n. 157 <sup>(1)</sup>.**

*(commento di giurisprudenza)*

**Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. <sup>(2)</sup>**

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46.

(2) Vedi, anche, l'*art. 11-quaterdecies, comma 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 dicembre 2005, n. 248* e l'*art. 3, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 13*.

---

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

---

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 1 Fauna selvatica <sup>(4)</sup>**

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure

necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all' [articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009](#), ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all' [articolo 9, paragrafo 1, lettera a\), primo e secondo trattino, della stessa direttiva](#). <sup>(6)</sup>

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'[art. 14, comma 1, lettera f\), della legge 8 giugno 1990, n. 142](#).

4. Le [direttive 79/409/CEE](#) del Consiglio del 2 aprile 1979 <sup>(3)</sup> , [85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985](#) e [91/244/CEE](#) della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con [legge 24 novembre 1978, n. 812](#), e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con [legge 5 agosto 1981, n. 503](#).

5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate [direttive 79/409/CEE](#) <sup>(3)</sup> , [85/411/CEE](#) e [91/244/CEE](#) provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'art. 7 entro quattro mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, e in conformità agli *articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE*. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente. <sup>(5)</sup>

5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli *articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357*, e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. <sup>(7)</sup>

6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

7. Ai sensi dell'*art. 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86*, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'art. 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

7.1 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della



presente legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto previsto dalla [direttiva 2009/147/CE](#). <sup>(9)</sup>

7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all' [articolo 1 della citata direttiva 2009/147/CE](#), con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V annesso alla medesima direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. <sup>(8) (10)</sup>

---

(3) Il riferimento all'Allegato I della presente direttiva è sostituito dal riferimento all'[Allegato I della direttiva 97/49/CE](#) della Commissione del 29 luglio 1997, dall'[art. 1, comma 1, D.P.R. 1° dicembre 2000, n. 425](#).

(4) Il presente articolo era stato modificato dall'[art. 9, comma 1, lett. a\), D.L. 16 agosto 2006, n. 251](#), successivamente non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2006, n. 243), che aveva inserito i commi 1-bis e 7-bis.

(5) Comma così modificato dall'[art. 9, comma 1, lett. b\), D.L. 16 agosto 2006, n. 251](#), successivamente non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2006, n. 243), dall'[art. 42, comma 1, lett. b\), L. 4 giugno 2010, n. 96](#) ed infine dall'[art. 26, comma 1, lett. a\), L. 6 agosto 2013, n. 97](#).

(6) Comma inserito dall'[art. 42, comma 1, lett. a\), L. 4 giugno 2010, n. 96](#).

(7) Comma inserito dall'[art. 42, comma 1, lett. c\), L. 4 giugno 2010, n. 96](#).

(8) Comma aggiunto dall'[art. 42, comma 1, lett. d\), L. 4 giugno 2010, n. 96](#).

(9) Comma inserito dall'[art. 26, comma 1, lett. b\), L. 6 agosto 2013, n. 97](#).

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il [D.M. 6 novembre 2012](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

## **Art. 2** *Oggetto della tutela*

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: lupo (*Canis lupus*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), orso (*Ursus arctos*), martora (*Martes martes*), puzzola (*Mustela putorius*), lontra (*Lutra lutra*), gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lynx lynx*), foca monaca (*Monachus monachus*), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*);

b) uccelli: marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (*Botaurus stellaris*), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (*Platalea leucorodia*), mignattaio (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus*

cygnus), volpoca (*Tadorna tadorna*), fistione turco (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes* e *falconiformes*), pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*), otarda (*Otis tarda*), gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), gru (*Grus grus*), piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), avocetta (*Recurvirostra avosetta*), cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), occhione (*Burhinus oedicephalus*), pernice di mare (*Glareola pratincola*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus genei*), sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (*Strigiformes*), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (*Picidae*), gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione.

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal [decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19. <sup>(11)</sup>

[2-bis. Nel caso delle specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni. <sup>(12)</sup> <sup>(13)</sup> <sup>(14)</sup> ]

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.

(11) Comma modificato dall' *art. 11, comma 12-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 7, comma 5, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

(12) Comma inserito dall' *art. 11, comma 12, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

(13) Comma abrogato dall' *art. 7, comma 5, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

(14) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 19 gennaio 2015*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **Art. 3** *Divieto di uccellazione*

1. E' vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **Art. 4** *Cattura temporanea e inanellamento*

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla [direttiva 2009/147/CE](#) da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività. <sup>(16)</sup>

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati. <sup>(15) (17)</sup>

5. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

(15) Comma così sostituito dall'[art. 34, comma 1, L. 1° marzo 2002, n. 39](#).

(16) Comma sostituito dall' [art. 16, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#). Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall' [art. 21, comma 1, L. 29 luglio 2015, n. 115](#).

(17) Il presente comma era stato abrogato dall' [art. 16, comma 1, lett. b\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#); successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 11 agosto 2014, n. 116](#)).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 5** *Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi*

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.

2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'art. 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità. <sup>(18)</sup>

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

3-bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione. <sup>(19)</sup>

3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3-bis. <sup>(19)</sup>

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.

5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'art. 14, comma 12.

6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

7. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

9. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

---

(18) Il presente comma era stato modificato dall' [art. 16, comma 1, lett. c\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#); successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 11 agosto 2014, n. 116](#)).

(19) Comma inserito dall' [art. 7, comma 5, lett. c\), L. 28 dicembre 2015, n. 221](#).

---

## **Art. 6** *Tassidermia*

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.

---



**Art. 7** *Istituto nazionale per la fauna selvatica* <sup>(23)</sup>

1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'[art. 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968](#), dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.

2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali. <sup>(20) (24)</sup>

3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici

diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei Ministri, che li approva con proprio decreto. Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l'assetto organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una più efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili. <sup>(21)</sup> <sup>(22)</sup>

5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'art. 4.

6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

---

(20) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 471, L. L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(21) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 472, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(22) Per la nuova denominazione della scuola di specializzazione, di cui al presente comma, vedi l'[art. 17-bis](#),

*comma 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26.*

(23) Per la soppressione del presente Istituto, vedi l' *art. 28, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.*

(24) Vedi, anche, l'*art. 6, comma 2, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.*

---

## **Art. 8** *Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale* <sup>(25)</sup>

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed

associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.

---

(25) Vedi, anche, gli *artt. 3 e 4, D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **Art. 9** *Funzioni amministrative*

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art. 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla *legge 8 giugno 1990, n. 142*, che esercitano nel rispetto della presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **Art. 10** *Piani faunistico-venatori*

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. Le regioni e le province, con le modalità previste ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. <sup>(26)</sup>

4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b) e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'art. 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'art. 14.

7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province

predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.

8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che

si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.

10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

---

(26) La [Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 448](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione. La stessa [Corte costituzionale, con successiva sentenza 23 novembre - 20 dicembre 2022, n. 254](#) (Gazz. Uff. 21 dicembre 2022, n. 51 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione alla [direttiva 2009/147/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

---

## **Art. 11** *Zona faunistica delle Alpi*



1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sè stante.
  2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.
  3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
  4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.
- 
- 

*(commento di giurisprudenza)*

## **Art. 12** *Esercizio dell'attività venatoria*

1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13.
3. E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di

ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

- a) vagante in zona Alpi;
- b) da appostamento fisso;
- c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'art. 10, comma 8, lettera d).

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 903.283,12 <sup>(28)</sup> per ogni sinistro, di cui euro 677.462,34 <sup>(28)</sup> per ogni persona danneggiata e euro 225.820,78 <sup>(28)</sup> per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 90.328,31 <sup>(28)</sup> per morte o invalidità permanente. <sup>(29)</sup>

9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.

10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di

assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento. <sup>(27)</sup>

---

(27) Comma aggiunto dall' *art. 31, comma 1, L. 7 luglio 2016, n. 122*.

(28) Importo così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 23 dicembre 2020*, a decorrere dal 18 gennaio 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, comma 1, del medesimo D.M. 23 dicembre 2020*.

(29) Per le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività venatoria e per gli infortuni, di cui al presente comma, vedi il *Prov. 22 ottobre 2008, n. 2643*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 13** *Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria* <sup>(33)</sup>

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale. <sup>(31)</sup> <sup>(30)</sup>

2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi appartenenti alla categoria A, dell'[allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991](#), l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante fra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica di cui alla categoria B, punto 9, del medesimo allegato I, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert. <sup>(32)</sup>

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

---

(30) Per l'interpretazione autentica del presente comma, a decorrere dal 1° luglio 2011, vedi l' [art. 6, comma 6, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204](#).

(31) Comma così modificato dall' [art. 16, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#).

(32) Comma inserito dall' [art. 3, comma 3-decies, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 aprile 2015, n. 43](#); per l'applicazione di tale disposizione vedi l' [art. 3, comma 3-undecies del medesimo D.L. n. 7/2015](#). Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' [art. 6, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104](#), a decorrere dal 14 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 14, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 104/2018](#).

(33) La [Corte costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95](#) (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.

---

*(commento di giurisprudenza)*

## **Art. 14** *Gestione programmata della caccia*

1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi

dell'art. 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale. <sup>(34)</sup>

4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'art. 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi. <sup>(35)</sup>

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'art. 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano

e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

8. E' facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.

9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.

11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse

ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del *regolamento (CEE) n. 1094/88* del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione,

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'art. 10, comma 8, lettera h).

13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.



15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'[art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86](#), e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.

---

(34) Per l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia, vedi l'[art. 1, D.M. 31 dicembre 1992](#), l'[art. 1, D.M. 30 gennaio 1993](#) e l'[art. 1, D.M. 9 luglio 1993](#).

(35) Per l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, vedi l'[art. 2, D.M. 31 dicembre 1992](#), l'[art. 2, D.M. 30 gennaio 1993](#) e l'[art. 2, D.M. 9 luglio 1993](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 15** *Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia*

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'art. 23.

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'[art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art. 10. E' altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i

frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'art. 10, comma 3.

10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.

11. Scaduti i termini di cui all'art. 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 15. Comunque, a partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14. <sup>(36)</sup>

(36) Comma così modificato dall'*art. 11-bis, comma 1, lett. a), D.L. 23 ottobre 1996, n. 542*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 dicembre 1996, n. 649*.

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 16** *Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie*

1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata,

ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato [regolamento \(CEE\) n. 1094/88](#).

3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'art. 12, comma 5.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **Art. 17** *Allevamenti*

1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.

3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.

4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'art. 13.

(commento di giurisprudenza)

**Art. 18** *Specie cacciabili e periodi di attività venatoria* <sup>(39)</sup>

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); allodola (*Alauda arvensis*); colino della Virginia (*Colinus virginianus*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvilagus floridamus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*Fringilla montifringilla*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); taccola (*Corvus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*);

francolino di monte (*Bonasa bonasia*); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*);

e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) <sup>(38)</sup>, <sup>(37)</sup>

1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. <sup>(40)</sup>

2. Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono

posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. <sup>(41)</sup>

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica *l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.* <sup>(42)</sup>

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.

6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.



7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

8. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

---

(37) A norma dell'[art. 2, comma 1, D.P.C.M. 21 marzo 1997](#), sono escluse dall'elenco delle specie cacciabili, di cui al presente comma, le seguenti specie: passero (*Passer italiae*), passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*), colino della Virginia (*Colinus virginianus*); storno (*Sturnus vulgaris*); corvo (*Corvus frugileus*); taccola (*Corvus monedula*), francolino di monte (*Bonasia bonasia*); pittima reale (*limosa limosa*). Successivamente a norma dell'[art. 2, D.P.C.M. 22 novembre 1993](#), sono escluse dall'elenco delle specie cacciabili, di cui al presente comma, le seguenti specie: Peppola (*Fringilla montifringilla*) e Fringuello (*Fringilla coelebs*).

(38) Lettera aggiunta dall'[art. unico, comma 1, D.P.C.M. 7 maggio 2003](#).

(39) Il presente articolo era stato modificato dall'[art. 9, comma 1, lett. d\), D.L. 16 agosto 2006, n. 251](#), successivamente non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2006, n. 243), che aveva inserito il comma 1-bis.

(40) Comma inserito dall'[art. 40, comma 2, lett. a\), L. 4 giugno 2010, n. 96](#).

(41) Comma così modificato dall'[art. 40, comma 2, lett. b\), L. 4 giugno 2010, n. 96](#) e, successivamente, dall'[art. 11-bis, comma 1, lett. a\), D.L. 10 agosto 2023, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 ottobre 2023, n. 136](#).

(42) Comma così sostituito dall'[art. 11-bis, comma 1, lett. b\), D.L. 10 agosto 2023, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 ottobre 2023, n. 136](#).

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 19** *Controllo della fauna selvatica* <sup>(43)</sup>

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria.

3. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi

competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

4. Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare.

5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

---

(43) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 447, L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 19-bis** *Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE* <sup>(44)</sup>

1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla *direttiva 2009/147/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di

rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'*articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE*, ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'*articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE* è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'*articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE*.

4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell'*articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE*, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione è data contestuale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'[articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della [direttiva 2009/147/CE](#). Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l'annullamento.

5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'[articolo 9, paragrafo 1, lettera a\), della direttiva 2009/147/CE](#), provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'[articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE](#).

6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'[articolo 9 della direttiva 2009/147/CE](#), le regioni, in sede di

rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (*Sturnus vulgaris*) ai sensi del presente articolo, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali. <sup>(45)</sup>

---

(44) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, L. 3 ottobre 2002, n. 221*, modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. 16 agosto 2006, n. 251*, successivamente non convertito in legge (*Comunicato 18 ottobre 2006*, pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2006, n. 243), dall'*art. 42, comma 3, lett. a) e b), L. 4 giugno 2010, n. 96* ed, infine, così sostituito dall'*art. 26, comma 2, L. 6 agosto 2013, n. 97*.

(45) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 4, L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

---

### **Art. 19-ter** *Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica* <sup>(46)</sup> <sup>(47)</sup>

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale.

2. Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna

selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.

3. Le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

4. Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

---

(46) Articolo inserito dall' [art. 1, comma 448, L. 29 dicembre 2022, n. 197](#), a decorrere dal 1° gennaio 2023.

(47) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il [D.M. 13 giugno 2023](#).

---

## **Art. 20** *Introduzione di fauna selvatica dall'estero* <sup>(50)</sup>

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'ISPRA, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea. <sup>(48)</sup> <sup>(49)</sup>

---

(48) Il presente comma era stato modificato dall'[art. 9, comma 1, lett. e\), D.L. 16 agosto 2006, n. 251](#), successivamente non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2006, n. 243).

(49) Comma così sostituito dall'[art. 42, comma 4, L. 4 giugno 2010, n. 96](#).

(50) Per le norme sanitarie relative all'importazione di lepri destinate al ripopolamento, vedi il [D.M. 7 dicembre 2000](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

## **Art. 21** *Divieti*

1. E' vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla



legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della *legge 6 dicembre 1991, n. 394*, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'art. 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'art. 32, comma 3, della legge medesima; <sup>(51)</sup>

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni

regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate; <sup>(55)</sup>

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'art. 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge; <sup>(52)</sup>

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 5;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere

gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lettera e);

bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*); <sup>(53)</sup>

cc) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, anche se importati dall'estero; <sup>(54)</sup>

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;

ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'art. 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

---

(51) Lettera così modificata dall'*art. 11-bis, comma 1, lett. b), D.L. 23 ottobre 1996, n. 542*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 dicembre 1996, n. 649*.

(52) Lettera così modificata dall'*art. 42, comma 5, lett. a), L. 4 giugno 2010, n. 96*. In precedenza la presente lettera era stata modificata dall'*art. 9, comma 1, lett. f), D.L. 16 agosto 2006, n. 251*, successivamente non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2006, n. 243).

(53) Lettera così modificata dall'*art. 42, comma 5, lett. b), L. 4 giugno 2010, n. 96* e dall'*art. 16, comma 3, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*. In precedenza la presente lettera era stata modificata dall'*art. 9, comma 1, lett. g), D.L. 16 agosto 2006, n. 251*, successivamente non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2006, n. 243).

(54) Lettera modificata dall'*art. 16, comma 3, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, e, successivamente, così sostituita dall'*art. 22, comma 1, L. 29 luglio 2015, n. 115*.

(55) Lettera così modificata dall'*art. 16, comma 3-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

---

**Art. 22** *Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio*

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.
3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:
  - a) legislazione venatoria;
  - b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
  - c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
  - d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
  - e) norme di pronto soccorso.
5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.
7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di cinque anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa. <sup>(56)</sup>

10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'art. 32.

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

---

(56) Comma così sostituito dall' *art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104*, a decorrere dal 14 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 14, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 104/2018*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 12, comma 1, del citato D.Lgs. n. 104/2018*.

---

## **Art. 23** *Tasse di concessione regionale*

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'*art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281*, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 22.

2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al n. 26,

sottonumero I), della tariffa annessa al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641*, e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche culturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.

---

## **Art. 24** *Fondo presso il Ministero del tesoro* <sup>(58)</sup>

1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di lire 10.000 (euro 5,16) alla tassa di cui al n. 26,

sottonumero I), della tariffa annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641](#) e successive modificazioni.

2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:

a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa. <sup>(57)</sup>

3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'art. 23, comma 2.

4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla [legge 21 marzo 1958, n. 259](#).

---

(57) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l'[art. 15, comma 3, lett. b\), D.L. 31 agosto 2013, n. 102](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 ottobre 2013, n. 124](#).

(58) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente articolo vedi l' [art. 1, comma 449, L. 29 dicembre 2022, n. 197](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*



**Art. 25 Fondo di garanzia per le vittime della caccia** <sup>(59)</sup> <sup>(61)</sup>

[1. E' costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi:

a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;

b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 12, comma 8. <sup>(60)</sup>

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'art. 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al citato art. 12, comma 8, nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato art. 12, comma 8. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124](#), recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'art. 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei

premi incassati per la predetta assicurazione. La misura del contributo è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da conguagliarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'art. 12, comma 8. <sup>(62)</sup>

5. L'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese. ]

---

(59) Articolo abrogato dall'[art. 354, comma 1, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209](#), con le modalità e la decorrenza previsti dal comma 4 del predetto [art. 354, D.Lgs. 209/2005](#).

(60) La [Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre - 6 novembre 2000, n. 470](#), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni alla persona da parte del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nel caso in cui colui che ha causato il danno risulti assicurato presso un'impresa assicuratrice che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

(61) La [Corte costituzionale, con ordinanza 17-24 giugno 2002, n. 278](#) (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(62) Per la determinazione del contributo e delle modalità di versamento di cui al presente comma, vedi il [D.M. 12 ottobre 1993](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 26** *Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria* <sup>(63)</sup>

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'art. 23.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.

4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.

---

(63) La [Corte costituzionale con ordinanza 15-29 dicembre 2000, n. 581](#) (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 1, serie speciale),

ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, e 42, secondo comma, della Cost.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 27** *Vigilanza venatoria* <sup>(64)</sup>

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'art. 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'[art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65](#);

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#).

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.

7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.

---

(64) Per il trasferimento alle province delle funzioni previste dal presente articolo, vedi l'*art. 163, comma 3, lett. a), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.*

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 28** *Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria*

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'art. 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'art. 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono

descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della [legge 15 dicembre 1972, n. 772](#) e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'art. 9 della medesima legge.

---

---

### **Art. 29** *Agenti dipendenti degli enti locali*

1. Ferme restando le altre disposizioni della [legge 7 marzo 1986, n. 65](#), gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'art. 28, anche fuori dall'orario di servizio.

---

*(commento di giurisprudenza)***Art. 30** *Sanzioni penali* <sup>(68)</sup>

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 (da euro 929 a euro 2.582) per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 (da euro 774 a euro 2.065) per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 (da euro 1.032 a euro 6.197) per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

c-bis) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*); <sup>(65)</sup>

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 (da euro 464 a euro 1.549) per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 (da euro 774 a euro 2.065) per chi esercita l'uccellazione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 (euro 516) per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 (euro 3.098) per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;



h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 (euro 1.549) per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami; <sup>(66)</sup>

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 (euro 2.065) per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 (da euro 516 a euro 2.065) per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi. <sup>(67)</sup>

4. Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#), le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

---

(65) Lettera inserita dall' [art. 6-bis, comma 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 105](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 ottobre 2023, n. 137](#).

(66) La *Corte costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95* (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.

(67) La *Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 32* (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione.

(68) La *Corte costituzionale, con ordinanza 12-19 gennaio 1995 n. 25* (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **Art. 31** *Sanzioni amministrative* <sup>(71)</sup>

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239) per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5;

b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239);

c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa

o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);

d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549); in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000 (da euro 361 a euro 2.169). Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);

f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);

g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239);

h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'art. 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);

i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 (da euro 77 a euro 464) per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 (da euro 77 a euro 464) per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'art. 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 (da euro 25 a euro 154) per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 (da euro 150 a euro 900) per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis <sup>(69)</sup>.

1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300. <sup>(70)</sup>

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448](#);

b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale. <sup>(70)</sup>

1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro. <sup>(70)</sup>

2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'art. 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

---

(69) Lettera inserita dall'*art. 26, comma 3, L. 6 agosto 2013, n. 97*.

(70) Comma inserito dall' *art. 11-ter, comma 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 ottobre 2023, n. 136*.

(71) La *Corte costituzionale, con ordinanza 12-19 gennaio 1995 n. 25* (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 32** *Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio*

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lettere a), b), d) ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto art. 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'art. 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso art. 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

---

### **Art. 33** *Rapporti sull'attività di vigilanza*

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi

preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.

---

---

### **Art. 34** *Associazioni venatorie*

1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

- a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
- b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;
- c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.



5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'art. 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato, con [regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016](#), come sostituito dall'[art. 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799](#).

6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

---

### **Art. 35** *Relazione sullo stato di attuazione della legge*

1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge.

2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

---

### **Art. 36** *Disposizioni transitorie*

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'[art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968](#), fino

alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione.

2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.

4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'art. 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. <sup>(73)</sup>

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995. <sup>(74)</sup>

6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre il 31 luglio 1997. <sup>(72)</sup>

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

---

(72) Comma così modificato dall'*art. 11-bis, comma 1, lett. c), D.L. 23 ottobre 1996, n. 542*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 dicembre 1996, n. 649*.

(73) Le norme di attuazione previste dal presente comma sono state emanate con *D.M. 31 dicembre 1992*.

(74) Per la fissazione dei termini di cui al presente comma, vedi il *D.M. 12 agosto 1992*.

---

### **Art. 37** *Disposizioni finali*

1. E' abrogata la *legge 27 dicembre 1977, n. 968*, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'*art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110*, come modificato dall'*art. 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85*, e dall'*art. 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36*, è soppresso.

3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'art. 27, comma 1, lettera b).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

**L.R. 17 maggio 1996, n. 9 <sup>(1)</sup>.****Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 22 maggio 1996, n. 52.

(2) Vedi, anche, il [D. Dirig. reg. 5 luglio 2016, n. 7880](#), il [D. Dirig. reg. 4 agosto 2016, n. 9417](#) e il [D. Dirig. reg. 4 agosto 2016, n. 9419](#).

---

**TITOLO I****Disposizioni generali****Art. 1***Finalità.*

1. La Regione Calabria, nell'osservanza dei principi e delle norme stabilite dalla [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) di recepimento delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con [legge 24 novembre 1978, n. 812](#), della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva con [legge 5 agosto 1981, n. 503](#), disciplina l'attività venatoria e tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali, al fine della ricostituzione di più stabili equilibri negli ecosistemi; per le finalità di cui al presente comma, promuove ed attua studi ed indagini sull'ambiente e sulla fauna selvatica ed adotta le opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore.

2. La Regione, tenuto conto dei motivi tecnico-economici che sono alla base del degrado degli ambienti naturali, promuove altresì lo sviluppo di specifiche iniziative anche aventi carattere faunistico-venatorio, allo scopo di consentire il graduale sviluppo della economia agricola e di mantenere, adeguandone la popolazione, tutte le specie dei mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico negli habitat naturali.

3. Ai fini di realizzare azioni di salvaguardia e di ricostituzione del patrimonio faunistico regionale, la Giunta regionale promuove studi e ricerche, anche sperimentali, sulla biologia della fauna selvatica e sui rapporti tra le specie naturali esistenti sul territorio, sul miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento delle specie autoctone, sulle tecniche di produzione agroforestale che realizzino condizioni ambientali più favorevoli alla vita delle stesse specie, sulle tecniche di ripristino di condizioni idonee alla fauna selvatica attraverso il recupero e la sistemazione di aree territoriali modificate dall'azione antropica.

4. Per favorire le conoscenze delle specie di fauna selvatica e la diffusione di principi di razionale e corretta tutela e gestione di esse, la Giunta regionale promuove la collaborazione attiva delle scuole, delle organizzazioni sociali, delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.

---

## **Art. 2**

### *Funzioni amministrative.*

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento dei piani faunistico-venatori delle province e svolge i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio Statuto.

2. Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica ai sensi

dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

3. Per l'assolvimento delle proprie funzioni di programmazione concernenti l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale si avvale, quale organo consultivo, della Consulta Faunistica-Venatoria Regionale (CFVR) composta da:

a) assessore regionale incaricato in materia di caccia e pesca o suo delegato che la presiede;

b) assessori provinciali alla caccia e pesca o loro delegati;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella regione, designato dalla rispettiva associazione regionale;

e) tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente;

f) un rappresentante dei dottori agronomi e forestali indicato dalla federazione regionale degli ordini provinciali della Calabria;

g) un rappresentante dell'Ente nazionale cinofila italiana (ENCI);

h) il dirigente del settore della regione competente in materia di caccia e pesca con le funzioni di segretario;

i) un rappresentante dei dottori veterinari nominato dalla Federazione regionale degli ordini della Calabria tra i singoli rappresentanti indicati da ogni rispettivo ordine provinciale, esperto in problemi faunistici;

j) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato nominato su indicazione del Coordinamento regionale. Ai componenti della Consulta viene riconosciuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio documentate <sup>(3)</sup>.

4. La Consulta faunistico-venatoria è costituita entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale <sup>(4)</sup>, su proposta dell'Assessore incaricato in materia di Caccia e Pesca e dura in carica tutto il periodo della legislatura: i suoi componenti possono essere riconfermati. Le designazioni devono pervenire all'Assessore proponente entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali lo stesso provvederà a formulare le proposte alla Giunta purché risultino designati o nominati almeno la metà dei componenti.

5. La Consulta esprime parere in ordine ai provvedimenti regionali in materia faunistica - venatoria e può formulare alla Giunta regionale proposte e suggerimenti di iniziative per la corretta gestione faunistico-venatoria del territorio. L'attività della C.F.V.R. sarà disciplinata da apposito Regolamento da emanarsi entro quattro mesi dell'entrata in vigore della presente legge. Il segretario redige processo verbale delle adunanze, ne cura la conservazione ed adempie ad ogni compito affidatogli dal Presidente.

6. La regione e le province si avvalgono, a supporto delle attività proprie o delegate in materia faunistico venatoria, dei pareri tecnici espressi dall'Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR) di cui all'articolo 7, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da enti e istituti di ricerca <sup>(5)</sup>.

6-bis. [La Regione, a tutela degli interessi dei destinatari della presente legge e per monitorarne lo stato di attuazione, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Forestazione, Caccia e Pesca e per la durata della legislatura, nomina, tra professionisti di chiara competenza, in possesso di laurea, con esperienza specifica nel settore venatorio almeno decennale, il Garante sull'esercizio venatorio] <sup>(6)</sup>.

6-ter. [La Giunta regionale definisce con apposito disciplinare, predisposto dall'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione, Caccia e Pesca, le modalità operative e competenze funzionali del Garante al quale sono, altresì, corrisposte le indennità di funzione ed il rimborso spese e trasferta nella misura del 50

per cento di quella prevista per i Consiglieri regionali imputando la relativa spesa tra quelle di cui all'art. 22, comma 2] <sup>(7)</sup>.

7. Ogni Provincia, nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale pure della consulenza della Commissione faunistica provinciale nominata dal Presidente dell'amministrazione provinciale e composta:

a) dall'Assessore provinciale alla Caccia e pesca, o un suo delegato, che la presiede;

b) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello provinciale;

c) un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella provincia;

d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative e operanti a livello provinciale;

e) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (E.N.C.I.);

f) il dirigente della struttura competente;

g) un dipendente, designato dalla competente struttura dell'Amministrazione, con funzioni di segretario.

8. La Commissione faunistica provinciale dura in carica per tutto il periodo della durata del Consiglio provinciale ed è costituita entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

9. La Consulta Faunistica Venatoria Regionale (C.F.V.R.) e la Commissione Faunistica Provinciale si riuniscono su convocazione dei rispettivi presidenti o loro delegati o quando ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei componenti e sono validamente costituite con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti medesimi. I componenti



decadono in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

10. La Consulta Faunistica Venatoria Regionale e la Commissione Faunistica Provinciale al termine della durata sono ricostituite nell'osservanza dei termini di cui alla [legge regionale 4 agosto 1995, n. 39](#).

---

(3) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «3. Per l'assolvimento delle proprie funzioni concernenti l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale si avvale, quale organo tecnico consultivo, di una Consulta Faunistica - Venatoria Regionale (C.F.V.R.) composta da:

- a) assessore regionale incaricato in materia di Caccia e Pesca o un suo delegato che la presiede;
- b) assessori provinciali Caccia e Pesca o loro delegati;
- c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- d) un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella Regione, designato dalla rispettiva associazione regionale;
- e) tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente;
- f) un rappresentante dei dottori agronomi e forestali indicato dalla federazione regionale degli ordini provinciali della Calabria;
- g) un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana;

h) il Dirigente dell'Ufficio caccia della Regione con le funzioni di segretario;

i) un rappresentante dei dottori veterinari nominato dalla Federazione regionale degli ordini della Calabria tra i singoli rappresentanti indicati da ogni rispettivo ordine provinciale, esperto in problemi faunistici;

l) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato nominato su indicazione del Coordinamento regionale.

Ai componenti della Consulta viene corrisposta, per ogni giornata di seduta, una indennità di Lire 100.000, oltre il rimborso spese di viaggio se dovute.».

(4) Con [Reg. reg. 16 settembre 2010, n. 14](#) è stato disciplinato il funzionamento della Consulta faunistico-venatoria.

(5) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «6. La Regione e le Province possono avvalersi, a supporto delle attività proprie o delegate in materia, oltre che dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, della collaborazione di enti e di istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca.».

(6) Comma aggiunto dall'[art. 9-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7](#), poi abrogato dall'[art. 13, comma 3, L.R. 16 maggio 2013, n. 24](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge). L'[art. 17, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26](#), ha disposto, a partire dalla X legislatura, la soppressione dell'Ufficio del garante della caccia di cui al presente comma.

(7) Comma aggiunto dall'[art. 9-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7](#), poi così modificato dall'[art. 31, comma 2, lettera a\), L.R. 13 giugno 2008, n. 15](#) e infine abrogato dall'[art. 13, comma 3, L.R. 16 maggio 2013, n. 24](#), a decorrere dal giorno

successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge). L'*art. 17, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, ha disposto, a partire dalla X legislatura, la soppressione dell'Ufficio del garante della caccia di cui al presente comma.

---

### **Art. 3**

#### *Tutela, uccellazione e catture.*

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate all'*articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157*.

3. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

4. È vietata in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli, di mammiferi e selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati; è vietata altresì la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.

5. La Giunta regionale, su parere dell'Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR) e dell'ISPRA, può autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, - a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura per l'inanellamento e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova nidi e piccoli nati. L'attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione ai sensi dell'*articolo 4, comma 2, della legge 157/1992* <sup>(8)</sup>.

6. La Giunta regionale, su parere dell'OFVR e dell'ISPRA, può autorizzare le Province a svolgere l'attività di cattura per la cessione dei richiami vivi consentiti. Le provincie provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a fare apporre appositi anelli numerati ai soggetti appartenenti alla specie di cui all'articolo 4 della legge sopra richiamata in possesso dei cacciatori. Gli adempimenti previsti dal presente comma, vanno espletati secondo quanto espressamente previsto dall'*articolo 4 della legge n. 157 del 1992* <sup>(9)</sup>.

7. È fatto obbligo a chiunque abbatte o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'OFVR ed all'ISPRA o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare i predetti enti di ricerca <sup>(10)</sup>.

8. Chiunque rinviene fauna selvatica in difficoltà deve darne immediata comunicazione alla provincia o al comune o anche al Corpo Forestale dello Stato, nel cui territorio il rinvenimento è avvenuto, che dovranno provvedere al ritiro e, ove necessario, al ricovero presso centri di recupero o servizio veterinario per le opportune cure. La Regione o le provincie possono stipulare apposite convenzioni con centri idonei alle cure e al recupero della fauna selvatica, operanti sul territorio regionale, anche al fine di realizzare gli scopi di cui alla presente norma.

9. Quando sia ancora possibile evitare la sicura distruzione di nidi, con uova o piccoli nati, deve essere data comunicazione entro le prime 24 ore utili, alla provincia o al Comune o anche al Corpo Forestale dello Stato.

10. La sostituzione di un richiamo di cattura deceduto può avvenire soltanto dietro presentazione, all'Ufficio competente della Provincia, di certificazione veterinaria e del relativo anello di riconoscimento.

---

(8) Comma così modificato dall'*art. 2, commi 1 e 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per

la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(9) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(10) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 4, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «7. È fatto obbligo a chiunque abbatte o rinviene uccelli inanellati di darne notizia alla Regione e all'I.N.F.S. o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto e la Regione stessa.».

---

## **Art. 4**

### *Tassidermia.*

1. L'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei sono disciplinate dalla Regione sulla base di un apposito regolamento da emanarsi nel termine di cui all'articolo 24, comma 5, della presente legge.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare alla Provincia le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili, ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia alle singole specie.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2, comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene

illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

---

---

## **TITOLO II**

### **Pianificazione faunistica - venatoria e miglioramento ambientale regionale**

#### **Art. 5**

##### *Piano faunistico-venatorio.*

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La Giunta regionale, con il supporto dell'OFVR, attua la pianificazione di cui al comma 1 mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali sulla base di criteri di cui l'ISPRA garantisce l'omogeneità e la congruità e nel rispetto delle seguenti indicazioni:

a) destinare una quota massima del 26 per cento del territorio agro-silvo-pastorale alla protezione della fauna selvatica, comprendendo in essa tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

b) destinare una quota massima del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale ad ambiti privati di caccia, ivi compresi i centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale, le zone di addestramento e allenamento dei cani e per le zone per gare cinofile;

c) promuovere sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale forme di gestione programmata della caccia;

d) determinare, con apposito regolamento, i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-turistico venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale;

e) determinare, con apposito regolamento, i criteri e le modalità per la realizzazione di miglioramenti ambientali a fini faunistico-venatori ivi compresa la manutenzione e la creazione di zone umide artificiali <sup>(11)</sup>

3. Il piano faunistico-venatorio regionale è predisposto dalla Giunta regionale mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentiti l'OFRV e la CFVR <sup>(12)</sup>.

4. Il piano faunistico-venatorio regionale ha durata quinquennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza su richiesta di una o più province se le situazioni ambientali e faunistiche sulla base delle quali è stato elaborato subiscano sensibili variazioni.

4-bis. Il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all'approvazione del nuovo piano <sup>(13)</sup>.

---

(11) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «2. La Giunta regionale attua la pianificazione di cui al comma 1 mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali sulla base di criteri di cui l'I.N.F.S. garantisce

l'omogeneità e la congruità e nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- a) destinare una quota massima del 26 per cento del territorio agro-silvo-pastorale della Regione a protezione della fauna selvatica, comprendendo in essa tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni ;
- b) destinare una quota massima del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale ad ambiti privati di caccia, ivi compresi i centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale, le zone di addestramento e allenamento dei cani e per le zone per gare cinofile;
- c) promuovere sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale forme di gestione programmata della caccia;
- d) determinare criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-turistico venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.».

(12) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(13) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 3, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

---

*(giurisprudenza)*



**Art. 6***Disposizioni per l'attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali <sup>(14)</sup>.*

1. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le province, sentiti l'OFVR, le associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative operanti nella provincia, predispongono con cadenza quinquennale i piani faunistico-venatori, con congruo anticipo rispetto all'emanazione del piano faunistico regionale, e comunque non oltre il dieci di maggio dell'anno di riferimento, al fine di consentire la regolare e puntuale emanazione del calendario venatorio. La Regione, qualora le province non approvino i piani faunistico-venatori nel termine previsto, vi provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine <sup>(15)</sup>.

2. I piani faunistico-venatori approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta provinciale, in attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 5, devono prevedere:

a) le oasi di protezione, destinate a rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio;

c) i centri pubblici di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostruzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti nella stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con

l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli od associati;

f) i criteri per la determinazione e l'erogazione del risarcimento, in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c) <sup>(16)</sup>;

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali nonché alla creazione di zone umide artificiali ed all'incremento della fauna selvatica <sup>(17)</sup>;

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

3. Il piano faunistico-venatorio è corredato da:

- idonea cartografia del territorio provinciale in scala 1/25000 con specifico riferimento alle caratteristiche territoriali e alla localizzazione delle strutture indicate al punto due che precede.

4. Le Province inoltre sulla base delle indicazioni fornite dall'OFVR predispongono <sup>(18)</sup>:

a) i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica e relativi regolamenti;

b) i piani di immissione di fauna selvatica e relativi criteri per la programmazione e attuazione di reintroduzioni, ripopolamenti nonché di progetti di introduzione di fauna selvatica presente nel territorio nazionale <sup>(19)</sup>;

c) l'individuazione delle aree idonee per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie;

d) la carta delle potenzialità e vocazioni faunistiche con la mappa della distribuzione e dello status delle specie di interesse gestionale;

e) le norme per la regolamentazione della caccia per i non residenti nelle province interessate.

5. Il piano faunistico ha durata quinquennale e può essere motivatamente rivisto nel corso della sua vigenza.

6. Le province, una volta approvato il piano faunistico-venatorio regionale, deliberano la perimetrazione delle zone in esso indicate, degli ambiti territoriali di caccia e delle altre zone ove non è consentita l'attività venatoria comprese nel territorio provinciale. Le tabelle di segnalazione di divieti o di regimi particolari di caccia non sono soggette a tasse regionali e devono essere visibili, frontalmente, ad una distanza di cinquanta metri e da ciascuna di esse devono scorgersi le due contigue.

7. La tabellazione è effettuata dalla provincia competente per quanto riguarda i luoghi di cui alle lettere a, b, c dell'[articolo 10, comma 8 della legge n. 157 del 1992](#) e, per quanto concerne i siti restanti, a cura dei soggetti preposti alla loro gestione. L'esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia è consentito appena effettuata la perimetrazione delle zone di cui al comma che precede.

7-bis. La Giunta regionale provvede alla regolamentazione delle procedure di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, anche nel rispetto dell'[articolo 26 della legge n. 157 del 1992](#) <sup>(20)</sup>.

---

(14) Con [Delib.G.R. 24 aprile 2009, n. 233](#) sono state approvate le linee guida per la stesura dei Piani faunistico-venatori di cui al presente articolo.

(15) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19,

comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «1. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le Province, sentite le associazioni venatorie riconosciute e quelle agricole maggiormente rappresentative operanti nella provincia, predispongono i piani faunistico-venatori, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La Regione, qualora le Province non approvino i piani faunistico-venatori nel termine previsto, vi provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine.».

(16) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 1° marzo 2022, n. 1 e dall'art. 1, comma 1, lettera b), punto 1), [L.R. 6 maggio 2022, n. 12](#), a decorrere dal 7 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge). La suddetta lettera a) è stata poi soppressa dall'art. 1, comma 1, lettera a), [L.R. 6 maggio 2022, n. 12](#), a decorrere dal 7 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge), comportando la reviviscenza del testo della presente lettera antecedente alle modifiche che erano state apportate dalla medesima lettera a).

(17) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, [L.R. 30 maggio 2013, n. 26](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(18) Alinea così modificato dall'art. 4, comma 3, [L.R. 30 maggio 2013, n. 26](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(19) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 4, [L.R. 30 maggio 2013, n. 26](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19,

comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «b) i piani di immissione di fauna selvatica e relativi criteri per la programmazione e l'attuazione dei ripopolamenti;».

(20) Comma dapprima aggiunto dall'art. 4, comma 5, L.R. 30 maggio 2013, n. 26 e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 1° marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «7-bis. La Giunta regionale, con provvedimento da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede alla regolamentazione delle procedure di risarcimento dei danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica nel rispetto dell'articolo 26 della legge n. 157 del 1992.».

---

## Art. 7

### *Osservatorio faunistico venatorio regionale* <sup>(21)</sup>.

1. Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale, controllarne i rapporti con l'ambiente ed i comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, la Giunta regionale istituisce l'Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR).

2. L'OFVR viene istituito con provvedimento della Giunta regionale nel quadro del potenziamento delle strutture tecniche dirette a qualificare l'intervento regionale in materia di caccia, in particolare per predisporre lo studio della biologia delle singole specie animali nei loro rapporti con l'ambiente al fine dell'emanazione dei provvedimenti inerenti il controllo della fauna. In particolare l'Osservatorio:

a) assicura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati necessari per la destinazione e l'utilizzazione a fini faunistico-venatori del territorio regionale, fornendo altresì elementi utili per la valutazione dei danni alle produzioni agricole,

dell'impatto della fauna selvatica sulle altre attività antropiche, sulle immissioni, i censimenti, le stime, gli abbattimenti e le azioni di controllo delle popolazioni selvatiche; fornisce inoltre ogni dato utile al miglioramento ambientale, allo svolgimento sostenibile dell'attività venatoria programmata, nel rispetto della normativa regionale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento a quella comunitaria;

b) cura l'elaborazione di relazioni, rapporti e resoconti previsti dalla normativa regionale, nazionale e sovranazionale di riferimento; in particolare all'Osservatorio ed alle sue sezioni territoriali è demandato il compito di raccogliere e fornire dati utili sulla consistenza delle specie di fauna selvatica che risultino stanziali o di passo migratorio sul territorio calabrese, con particolare riferimento a quelle oggetto di prelievo venatorio;

c) cura in modo specifico la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alle specie selvatiche presenti sul territorio regionale, fornendo agli organi preposti della Regione Calabria, incaricati dell'attività di pianificazione e di programmazione venatoria di carattere generale, ogni elemento utile per stimare la consistenza delle specie cacciabili che sostano anche provvisoriamente sul territorio calabrese, censendo le stesse nel periodo di nidificazione e di accrescimento della prole, determinando altresì l'inizio della migrazione delle stesse dal territorio calabrese;

d) esegue prevalentemente i censimenti sulle specie cacciabili in via ordinaria e sulle specie cacciabili in deroga, sia durante la stagione venatoria che nel periodo di chiusura generale della caccia; in particolare cura il monitoraggio, sul territorio regionale, delle specie potenzialmente cacciabili a partire dalla prima settimana di settembre ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge quadro n. 157/92, eseguendo censimenti sia nel periodo di arrivo e stazionamento sul territorio regionale della fauna migratoria, per la nidificazione o lo svernamento, che nell'imminenza dell'apertura della stagione venatoria;

e) effettua censimenti nell'ultima decade del mese di agosto, al fine di fornire dati specifici circa l'inizio della migrazione, l'accrescimento e la dipendenza della prole delle specie cacciabili all'apertura della caccia ai sensi dell'[articolo 18, comma 1, lettera b\), legge 157/92](#);

f) effettua altresì censimenti nel mese di febbraio, a partire dalla seconda decade, con specifico riferimento a tutte le specie migratorie per le quali è consentita la caccia nel mese di gennaio, ai sensi dell'[articolo 18, comma 1, lettera b\), legge 157/92](#), al fine di acquisire dati scientifici inerenti il periodo di ritorno ai luoghi di nidificazione.

3. I censimenti svolti dall'OFVR devono essere eseguiti su tutto il territorio regionale con particolare preferenza per le aree protette, le quali, essendo ubicate nelle zone di maggior pregio faunistico e ambientale, consentono forme privilegiate di osservazione della fauna selvatica. Nel caso in cui l'Osservatorio non riesca a fornire i dati scientifici necessari agli organi regionali preposti per l'emanazione degli atti amministrativi di natura programmatica in materia venatoria, l'apertura della caccia nel periodo anteriore al 18 settembre, così come il prolungamento dell'attività venatoria fino alla prima decade di febbraio ai sensi dell'[articolo 18, comma 2 legge 157/92](#), sono rimesse al parere dell'ISPRA, con eccezione della caccia di selezione agli ungulati ed ai nocivi, e si applicherà di conseguenza la disciplina di cui all'articolo 18, comma 1, della legge quadro n. 157 del 1992. La ricerca scientifica demandata all'Osservatorio deve svolgersi in modo non cruento al fine di risultare compatibile con l'ineludibile principio della conservazione e della tutela delle specie oggetto di studio.

4. L'Osservatorio predispone i piani programmatici di miglioramento ambientale più idonei ad assicurare alla fauna selvatica, con speciale riferimento a quella oggetto di caccia, idonee zone di rifugio e di alimentazione sul territorio interessato all'attività venatoria, con la previsione di programmi colturali a perdere, esclusivamente destinati alla conservazione ed al sostegno della fauna selvatica e ad una maggiore sostenibilità dell'attività venatoria, con conseguente divieto di

raccolta e taglio della vegetazione oggetto di tale attività. La Regione Calabria individua, entro il termine di mesi sei dall'istituzione dell'OFVR, gli incentivi economici, sotto forma di indennizzi, di sgravi fiscali o di altra utilità economica, da destinare ai coltivatori i cui fondi siano interessati dalla programmazione di miglioramento ambientale regionale in materia faunistico venatoria predisposta dall'OFVR; le zone destinate al miglioramento ambientale regionale sono individuate sia lungo le principali rotte di migrazione sia nelle zone meno vocate all'attività venatoria al fine di aumentare l'attrazione della selvaggina per tali aree e consentire un'ottimale distribuzione della pressione venatoria su tutto il territorio regionale.

5. L'Osservatorio esprime parere preventivo in relazione ai progetti, sia pubblici che privati, per la creazione di zone umide artificiali regionali. L'Osservatorio esprime parere obbligatorio in materia di immissione di fauna selvatica, per ogni scopo, sul territorio regionale. L'Osservatorio è dotato di una struttura centrale la cui composizione, fissata in un collegio composto da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, costituisce diretta emanazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del patrimonio faunistico-venatorio, con la obbligatoria presenza:

a) di un rappresentante della Regione Calabria nella qualità di Presidente;

b) un rappresentante nominato dalle quattro associazioni venatorie maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

c) di un rappresentante nominato dalle quattro associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

d) di un rappresentante degli ATC;

e) un rappresentante nominato dalle quattro associazioni degli agricoltori maggiormente rappresentative sul territorio regionale.



6. Tutti i componenti del collegio, nominati dal Presidente della Giunta regionale, sono individuati fra candidati, muniti di diploma di laurea, di provata esperienza e capacità nelle scienze biologiche, naturalistiche ed agroforestali e prestano la propria attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di viaggio documentate; il rappresentante delle associazioni agricole può essere individuato anche fra i dottori agronomi regolarmente iscritti all'albo professionale della categoria di appartenenza da almeno tre anni. La procedura ed i criteri di nomina sono specificati nel regolamento di attuazione dell'OFVR da emanarsi entro sei mesi dall'istituzione del predetto ente regionale di ricerca.

7. L'Osservatorio può articolarsi in una o più strutture periferiche.

8. L'OFVR cura l'organizzazione dei corsi regionali per l'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione, la cui attività e organizzazione viene disciplinata dal regolamento di attuazione dell'OFVR

---

(21) Articolo così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Osservatori faunistici. 1. Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale e controllarne i rapporti con l'ambiente ed i comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, la Giunta regionale, avvalendosi della consulenza ed assistenza dell'I.N.F.S. e della collaborazione di altri enti e istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca, istituisce l'osservatorio faunistico regionale e gli osservatori faunistici provinciali, questi ultimi affidati amministrativamente alle amministrazioni provinciali.

2. L'osservatorio regionale viene istituito con provvedimento della Giunta regionale nel quadro del potenziamento delle strutture tecniche dirette a qualificare l'intervento regionale in

materia di caccia, ed in particolare per predisporre lo studio della biologia delle singole specie animali nei loro rapporti con l'ambiente ed ai fini dell'emanazione di provvedimenti inerenti il controllo della fauna. L'osservatorio opererà di concerto con le province per le comuni finalità istituzionali. I settori di osservazione sono i seguenti:

a) censimento delle popolazioni animali stabilmente residenti sul territorio o di passaggio migratorio;

b) studi sulla loro distribuzione e sul loro ambientamento;

c) ecologia: studio sui rapporti tra specie animali ed ambiente; proposte per la salvaguardia di zone di notevole interesse faunistico ed ambientale; studi degli effetti di anticrittogamici e diserbanti in agricoltura nei confronti della fauna selvatica;

d) etologia: studio del comportamento delle varie specie animali nell'ambiente in cui vivono;

e) studi particolareggiati: malattie, tradizioni, usi e costumi in campo faunistico, studi sulle patologie della fauna selvatica e loro eventuale relazione con gli animali domestici o di allevamento.

3. L'osservatorio regionale della fauna selvatica, che ha sede presso gli uffici della Giunta regionale, si avvarrà del personale dipendente della Regione Calabria, o da assumersi per le qualifiche tecniche non previste dal regolamento organico della Regione, previa fissazione dell'organico e con i criteri stabiliti dalla legge regionale sul personale dipendente della Regione. Oltre che del personale interno, la Regione può avvalersi, in regime convenzionale, dell'opera del personale docente e tecnico di Università o di altri Enti, e di professionisti privati di chiara competenza.

4. Nell'ambito di ciascuna provincia e con sede presso gli uffici dell'amministrazione provinciale, dovrà funzionare, per fini scientifici previsti dal presente articolo, una sezione provinciale dell'osservatorio della Regione.

5. L'attività e la pianta organica dell'osservatorio faunistico regionale e degli osservatori faunistici provinciali sarà disciplinata da apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Nell'ambito di ogni singolo osservatorio faunistico, viene istituita una stazione ornitologica, una stazione di inanellamento e dei punti di osservazione dell'avifauna selvatica aventi lo scopo di:

- a) sviluppare le attività scientifiche e di ricerca;
- b) predisporre lo studio della biologia degli uccelli;
- c) effettuare ricerche qualificative e quantitative delle popolazioni nidificanti, migratrici e svernanti.

7. Ai sensi dell'*articolo 7, comma 2 della legge n. 157 del 1992*, è istituita presso la Regione Calabria, Uffici della Giunta regionale, l'unità operativa tecnica consultiva decentrata dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. La suddetta unità operativa assolverà ai compiti di cui all'*articolo 7 della legge n. 157 del 1992*, nel contesto territoriale previsto dal deliberato della Conferenza Stato - Regioni. Il funzionamento tecnico, consultivo, amministrativo e finanziario della suddetta unità sarà regolato da apposita convenzione stipulata fra la Regione Calabria e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.».

---

## **Art. 8**

### *Aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie.*

1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito il parere della Provincia, nonché dell'OFVR e dell'ISPRA, entro i limiti del territorio provinciale agro-silvo-pastorale del 15 per cento può <sup>(22)</sup>:

- a) autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con

particolare riferimento alla tipica fauna appenninica ed a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale.

In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso in dette aziende non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare l'istituzione di aziende agro-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica e di allevamento.

2. Le aziende agro-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del [regolamento n. 1094/88/CEE](#) e successive modificazioni.

3. Le aziende agro-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali ed utilizzano per l'attività venatoria fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. La domanda di concessione per la istituzione di aziende agro-turistico-venatorie è presentata dai proprietari o conduttori dei fondi rustici interessati alla costituzione.

5. La Giunta regionale disciplina le procedure e le prescrizioni per la gestione delle aziende di cui al presente articolo.

6. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dell'opzione per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 10 comma 6.

6-bis. La Giunta regionale, sentito preliminarmente l'OFVR sui progetti pubblici o privati presentati, disciplina le procedure e le prescrizioni relative alla istituzione ed alla gestione delle zone umide artificiali di cui all'articolo 5 della presente legge, all'interno delle quali è tassativamente vietata l'immissione di fauna selvatica <sup>(23)</sup>.

---

(22) Alinea così modificato dall'art. 6, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(23) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

---

## **Art. 9**

*Allevamenti pubblici e privati per scopo ripopolamento, alimentare, amatoriale, ornamentale. Zone addestramento cani e gare cinofile.*

1. [La Giunta regionale, sentito il parere formulato dall'OFVR e ISPRA, disciplina l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale con proprio regolamento da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge] <sup>(24)</sup> <sup>(25)</sup>.

2. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla Provincia e all'ORVR dello svolgimento dell'attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate, nel rispetto delle norme regionali <sup>(26)</sup>.

3. La Giunta regionale, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, può consentire al titolare, e ad altre persone dal medesimo autorizzate, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili con i mezzi di cui all'articolo 11.

4. Le Province allo scopo di promuovere l'educazione cinofila e venatoria dei cacciatori, il recupero dei territori marginali e l'alleggerimento della pressione sul territorio di caccia, autorizzano la costituzione di apposite zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare e prove cinofile affidate alle associazioni venatorie nazionali, alle associazioni agricole, imprenditori agricoli singoli o associati, associazioni cinofile operanti nella provincia.

5. Le zone di addestramento, allenamento e gare dei cani di caccia con abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, dovranno essere istituite in località distanti più di 150 metri dai centri abitati e vie importanti di comunicazione e 500 metri dalle strutture di cui alle lettere a, b, c, d, e, h, del precedente articolo 6 e dalle aree protette di cui alla [legge n. 394 del 1991](#);

a) dette zone devono essere tabellate opportunamente a cura del concessionario e non potranno essere di superficie superiore a 20 ettari né inferiore a 3;

b) in ciascuna provincia ad ogni associazione venatoria e cinofila non potrà essere data in concessione più di una delle zone, di cui alla lettera che precede, aumentata di altra unità per ogni 1500 tesserati;

c) l'esercizio dell'attività, su esclusiva selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, è consentito secondo modalità e tempi disciplinati con apposito provvedimento della Giunta regionale da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

d) la concessione è rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale e alla richiesta deve essere allegata una planimetria

del terreno e l'assenso dei relativi proprietari;

e) alle zone qui specificate deve essere consentito il libero accesso a tutti i richiedenti a parità di diritti e obblighi e potrà essere richiesto il pagamento dell'ingresso giornaliero.

6. Le zone di addestramento, allenamento, gare e prove cinofile, senza abbattimento di selvaggina, non sono soggette all'osservanza delle distanze di cui al comma precedente, devono avere una superficie non inferiore a 20 ettari, con esclusione delle zone di addestramento per cani da seguita le quali dovranno avere una superficie non inferiore a 50 ettari e vengono date in concessione dal Presidente dell'Amministrazione provinciale in ragione di una per ogni associazione abilitata a richiederla ai sensi del superiore comma cinque. Nel decreto di concessione devono essere indicate le specie ed il numero dei capi di selvaggina che periodicamente dovranno essere immessi nella struttura a cura del concessionario. Apposito personale dovrà assicurare l'incolumità della selvaggina durante l'addestramento e le gare dei cani <sup>(27)</sup>.

7. Le zone di addestramento cani già esistenti possono continuare l'attività previa istanza da presentare all'Amministrazione provinciale competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

8. L'irregolare gestione e le violazioni del provvedimento di autorizzazione comportano la decadenza dell'autorizzazione stessa.

---

(24) Comma dapprima modificato dall'*art. 7, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26* e poi abrogato dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 6 maggio 2022, n. 12*, a decorrere dal 7 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7, comma 1, della medesima legge*).

(25) In attuazione del presente comma vedi il *Reg. reg. 16 settembre 2010, n. 13*.

(26) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(27) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 3, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

---

## TITOLO III

### Disciplina ed esercizio dell'attività venatoria

#### Art. 10

##### *Esercizio dell'attività venatoria.*

1. L'attività venatoria si svolge in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggano i requisiti previsti dalla *legge 11 febbraio 1992, n. 157* e dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica secondo le modalità, nei tempi e con l'impiego dei mezzi a ciò destinati secondo le norme della presente legge; è considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna o in attesa della medesima per abatterla o catturarla. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 9, comma 3.



3. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito di licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ed infortuni nel rispetto dei minimi previsti dall'[articolo 12, comma 8, della legge n. 157 del 1992](#). Nei dodici mesi successivi al primo rilascio della licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza da almeno tre anni e che non abbia commesso violazione comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'[articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#).

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è, inoltre, necessario il possesso di un apposito tesserino regionale, distribuito dall'Amministrazione Provinciale e rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché la forma di caccia prescelta in via esclusiva e gli ambiti di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Prima di iniziare l'attività venatoria nel posto prescelto, vanno effettuate a cura dell'utente, le annotazioni prescritte sul tesserino regionale <sup>(28)</sup>.

Per l'esercizio della caccia in regione diversa da quella di residenza, è necessario, a cura di quest'ultima, che siano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopra menzionate. Il tesserino regionale viene rilasciato ai richiedenti previa consegna di fotocopia della ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 18 della presente legge e dell'esibizione della licenza di porto di fucile in corso di validità.

5. I tesserini regionali previsti per l'esercizio dell'attività venatoria vanno restituiti entro la fine di febbraio al Comune che li ha rilasciati, che a sua volta, entro i successivi 15 giorni, li consegnerà alla provincia, allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.

6. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) da appostamento fisso (con uso di richiami vivi);

b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria, consentite dalla presente legge.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva, da valere per almeno un biennio, a decorrere dalla stagione venatoria immediatamente successiva alla scadenza del termine per la comunicazione e da intendersi rinnovata per uguale periodo se il cacciatore non fa pervenire alla provincia richiesta di modifica almeno quattro mesi prima della scadenza del periodo di validità della scelta.

Il cacciatore che consegue l'abilitazione venatoria dopo la scadenza del termine suddetto, deve far pervenire la richiesta di opzione entro sessanta giorni dal conseguimento dell'abilitazione.

8. Possono esercitare l'attività venatoria sul territorio regionale anche i cittadini con residenza estera purché muniti di porto di fucile per uso caccia compatibile con le leggi dello Stato italiano e purché, per il periodo di permanenza in Calabria, si dotino dei seguenti documenti:

- polizza assicurativa di cui al comma 3;
- tesserino venatorio di cui al comma 4, rilasciato dalla Regione;
- versamento della tassa regionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

9. La domanda per il rilascio del tesserino venatorio va inoltrata alla Regione Calabria con la contestuale indicazione della scelta della forma di esercizio venatorio, di cui al comma 6, e della scelta dell'A.T.C. nel quale si intende esercitare l'attività venatoria.

---

(28) Vedi, anche, quanto previsto dalla lettera c), *Delib.G.R. 25 luglio 2017, n. 328*, dalla lettera c), *Delib.G.R. 7 agosto 2020, n. 219* e dalla *Delib.G.R. 11 agosto 2021, n. 348*.

## **Art. 11**

### *Mezzi di caccia consentiti.*

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso dei seguenti mezzi:
  - a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi;
  - b) fucile a ripetizione e semiautomatico con un colpo in canna e caricatore contenente non più di due cartucce;
  - c) fucile a canna ad anima rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica;
  - d) fucile combinato a due o tre canne di cui una o due ad anima liscia oppure una o due ad anima rigata;
  - e) arco.

I fucili ad anima liscia devono essere di calibro non superiore al 12; quelli ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5.6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore prima di lasciare il luogo di caccia.

3. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie, a servirsi dell'ausilio dei cani, ad usare fischi e richiami a bocca o manuali e ad impiegare stampe nella caccia da appostamento.

4. L'uso dei falchi come mezzo di caccia è consentito esclusivamente con soggetti provenienti da allevamenti nazionali od esteri oppure legalmente importati da quei paesi

ove la cattura e l'esportazione sono permesse, ma strettamente controllate, nell'osservanza della Convenzione di Washington (*legge 19 dicembre 1975, n. 874*) e successive modificazioni.

5. I possessori di uccelli appartenenti al genere Falco da utilizzare per attività venatoria debbono farne notifica alla Regione, tramite l'Amministrazione Provinciale competente per territorio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; all'atto della denuncia il possessore dovrà esibire la documentazione che dimostra la provenienza degli esemplari detenuti; nei casi di smarrimento di un falco va fatta immediata denuncia al Corpo Forestale dello Stato, registrando la specie ed il numero dell'anello di identificazione dell'animale smarrito, e trattenendo, il falconiere, copia della denuncia; tale documentazione dovrà essere conservata dal possessore del falco. Trascorso il periodo di moratoria suddetto, i falchi saranno considerati detenuti illegalmente e sequestrati.

6. È vietato l'uso dei richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile secondo quanto stabilito nell'articolo 3 della presente legge.

7. È consentito l'uso di richiami vivi appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncello e colombaccio.

8. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria di appostamento fisso in via esclusiva è consentita la detenzione di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

9. Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

## Art. 12

### *Appostamenti fissi e temporanei - Aree contigue.*

1. Sono considerati fissi gli appostamenti di caccia costruiti con qualsiasi materiale appositamente predisposto al bisogno e destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia.
2. Non sono considerati fissi, ai fini della opzione della forma di caccia in via esclusiva gli appostamenti che non comportino mutamento del suolo o delle piante che abbiano durata di una sola giornata di caccia e quelli per l'esercizio venatorio agli ungulati ed ai colombacci. Al termine della giornata di caccia il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento.
3. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia; oltre al titolare possono accedere all'impianto stabile dell'appostamento fisso persone autorizzate dal titolare medesimo. Qualora non si preveda l'uso di richiami vivi, non ricorre la prescrizione dell'opzione di caccia <sup>(29)</sup>.
4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla provincia, con validità quinquennale, previa domanda corredata di planimetria, a scala 1:10.000, del territorio dove è ubicato l'appostamento. È subordinata al possesso da parte del richiedente del consenso scritto con firma autenticata, del proprietario o conduttore del terreno, lago o stagno.
5. Le province non possono rilasciare un numero di autorizzazioni, per la caccia di appostamento fisso con l'utilizzo di richiami vivi, superiore a quello della stagione venatoria 1989/90. Ove si verifichi capienza le autorizzazioni sono rilasciate nell'ordine <sup>(30)</sup>:

a) agli ultrasessantenni;

b) agli inabili e ai portatori di handicap fisici;

c) a coloro che per sopravvenuto impedimento fisico non siano più in grado di esercitare la caccia vagante.

6. È vietata la caccia alle persone non autorizzate nel raggio di 200 metri dal capanno principale dell'appostamento fisso regolarmente tabellato. È inoltre vietato costruire nuovi appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a metri 300 da altro preesistente e dai confini delle zone di addestramento cani.

7. La collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto di sparo, danneggiamento di piante o altre colture.

8. L'attività venatoria nelle aree contigue a parchi naturali e regionali si effettua in base al criterio della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia comprendenti l'area contigua.

9. I confini delle aree contigue sono determinati dalla Regione interessata d'intesa con gli organi di gestione del parco. Per i territori ricadenti nelle aree contigue la gestione dei piani e dei programmi di prelievo è affidata al Comitato di Gestione dell'A.T.C. competente, d'intesa con l'ente di gestione del parco.

---

(29) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(30) Alinea così modificato dall'*art. 8, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

## Art. 13

### *Ambiti territoriali di caccia e organismi di gestione* <sup>(31)</sup>.

1. La Regione, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti nella Regione, delle province interessate, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c, in undici ambiti territoriali di caccia, di dimensione sub-provinciale e/o interprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, determinati e individuabili, comunque indicati con tabelle collocate nei punti di discontinuità dei confini naturali e nelle aree di accesso.

2. La ripartizione iniziale, a carattere sperimentale, può essere modificata dalla Regione per motivate ragioni entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, è soggetta a eventuale revisione quinquennale.

3. La Regione approva e pubblica il regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale che, tra l'altro, deve precedere le modalità di istituzione e lo statuto degli organi di gestione degli A.T.C., la loro durata in carica, nonché le norme relative alla loro prima elezione ed ai successivi rinnovi. Il Piano faunistico venatorio e il regolamento di attuazione possono essere modificati o revisionati dalla Regione con periodicità quinquennale.

4. L'ambito territoriale di caccia, A.T.C., è struttura associativa, senza fini di lucro, formata secondo i criteri della [legge n. 157 del 1992](#), che persegue scopi di programmazione dell'attività venatoria e di gestione della fauna selvatica su una porzione sub-provinciale di territorio agro-silvo-pastorale.

5. Sono organi dell'ambito:

- 1) il Presidente;
- 2) il comitato di gestione;

3) l'assemblea dei soci;

4) il Collegio dei revisori dei conti.

L'assemblea dei soci provvede all'approvazione dello Statuto tipo dell'A.T.C. previsto nel regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali sub-provinciali per la gestione programmata della caccia sono i comitati di gestione.

6. I comitati di gestione, nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute, sono composti da venti membri costituiti nel modo seguente:

a) due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;

b) due rappresentanti dei comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;

c) sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;

d) sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;

e) quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente <sup>(32)</sup>.

6-bis. La provincia, sulla base dei nominativi indicati dagli organismi ed associazioni indicate al comma 6, procede alla nomina dei membri del Comitato. In caso di mancato accordo sulle designazioni, la provincia, entro trenta giorni dalla richiesta, nomina i membri secondo la rappresentatività espressa nel territorio del singolo ATC dalle organizzazioni ed associazioni <sup>(33)</sup>.



6-ter. I comitati di gestione di cui al comma 6 hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza; programmano inoltre gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica. In particolare:

a) provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;

b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a);

c) provvedono all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a), b), c), del comma 11 dell'*articolo 14 della legge n. 157/92*;

d) per l'espletamento delle proprie funzioni possono dotarsi di organizzazione tecnico-amministrativa corrispondente alle esigenze dell'ATC <sup>(34)</sup>.

6-quater. Gli organi direttivi degli ATC possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'*articolo 14 della legge n. 157/92*. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta *legge n. 157/92* <sup>(35)</sup>.

7. Ogni cacciatore residente ha diritto all'accesso in un A.T.C. compreso nella Regione, previa domanda all'amministrazione provinciale competente su modulo predisposto dalla Regione e può avere accesso ad altri ambiti della Regione ovvero ad ambito anche in una Regione diversa, previo consenso dei relativi organi di gestione e sulla base della normativa regionale vigente.

8. La Giunta regionale, in sede di emanazione del calendario venatorio annuale, prevede la possibilità di autorizzare i cacciatori residenti in Calabria ad effettuare gratuitamente, nell'arco della stagione venatoria, da dieci a venti giornate di caccia alla sola selvaggina migratoria, negli altri A.T.C. della Regione determinandone le quote di interscambio.

9. La Regione, qualora le province non approvino i piani faunistico-venatori nel termine previsto, vi provvede in via sostitutiva previa diffida ad adempiere entro 30 giorni dalla scadenza del termine.

10. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia l'iscrizione ad ogni ambito territoriale di caccia, fatto salvo quanto già predisposto nel precedente comma 7, è subordinata al versamento annuale di una quota, determinabile dagli stessi comitati di gestione degli A.T.C., in misura non superiore al 30 per cento della tassa di concessione regionale. La suddetta quota è destinata dai comitati di gestione esclusivamente a finalità faunistico-venatorie nonché per lo sviluppo delle attività agricole compatibili con l'ambiente sotto l'aspetto faunistico-venatorio <sup>(36)</sup>.

11. La Regione, per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale, sentiti i competenti organi di gestione degli A.T.C., promuove scambi interregionali e determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili sul proprio territorio e ne disciplina l'accesso. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria minima, la Giunta regionale determina annualmente e sulla base di dati censuari, l'indice di densità venatoria massima nei territori a gestione programmata della caccia. Tale indice deriva dal rapporto fra il numero dei cacciatori ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.

---

(31) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 31 ottobre 2022, n. 537](#).

(32) Gli attuali commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater così sostituiscono l'originario comma 6 per effetto dell'[art. 5, comma 1, lettera a\), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20](#), a decorrere

dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «6. I comitati di gestione sono nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute.

Essi sono costituiti da:

- due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;
- due rappresentanti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;
- sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;
- sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;
- quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente.

I comitati di gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza. Programmano gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica.

a) I comitati di gestione provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;

b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a);

c) i comitati di gestione provvedono altresì all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a, b, c, del comma 11 dell'*articolo 14 della legge n. 157 del 1992* più volte citata;

d) per l'espletamento delle proprie funzioni i comitati di gestione possono dotarsi di organizzazione tecnico - amministrativa corrispondente alle esigenze dell'A.T.C.;

e) gli organi direttivi degli A.T.C. possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'*articolo 14 della legge n. 157 del 1992*. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta *legge n. 157 del 1992*.».

(33) Gli attuali commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater così sostituiscono l'originario comma 6 per effetto dell'*art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*). Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «6. I comitati di gestione sono nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute.

Essi sono costituiti da:

- due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;
- due rappresentanti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;
- sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;
- sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;

- quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente.

I comitati di gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza. Programmano gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica.

a) I comitati di gestione provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;

b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a);

c) i comitati di gestione provvedono altresì all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a, b, c, del comma 11 dell'*articolo 14 della legge n. 157 del 1992* più volte citata;

d) per l'espletamento delle proprie funzioni i comitati di gestione possono dotarsi di organizzazione tecnico - amministrativa corrispondente alle esigenze dell'A.T.C.;

e) gli organi direttivi degli A.T.C. possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'*articolo 14 della legge n. 157 del 1992*. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta *legge n. 157 del 1992*.».

(34) Gli attuali commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater così sostituiscono l'originario comma 6 per effetto dell'*art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di

quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «6. I comitati di gestione sono nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute.

Essi sono costituiti da:

- due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;
- due rappresentanti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;
- sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;
- sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;
- quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente.

I comitati di gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza. Programmano gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica.

a) I comitati di gestione provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;

b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a);

c) i comitati di gestione provvedono altresì all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a, b, c, del comma 11 dell'*articolo 14 della legge n. 157 del 1992* più volte citata;

d) per l'espletamento delle proprie funzioni i comitati di gestione possono dotarsi di organizzazione tecnico - amministrativa corrispondente alle esigenze dell'A.T.C.;

e) gli organi direttivi degli A.T.C. possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'*articolo 14 della legge n. 157 del 1992*. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta *legge n. 157 del 1992*.».

(35) Gli attuali commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater così sostituiscono l'originario comma 6 per effetto dell'*art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*). Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «6. I comitati di gestione sono nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute.

Essi sono costituiti da:

- due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;
- due rappresentanti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;
- sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;
- sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;

- quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente.

I comitati di gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza. Programmano gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica.

a) I comitati di gestione provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;

b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a);

c) i comitati di gestione provvedono altresì all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a, b, c, del comma 11 dell'*articolo 14 della legge n. 157 del 1992* più volte citata;

d) per l'espletamento delle proprie funzioni i comitati di gestione possono dotarsi di organizzazione tecnico-amministrativa corrispondente alle esigenze dell'A.T.C.;

e) gli organi direttivi degli A.T.C. possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'*articolo 14 della legge n. 157 del 1992*. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta *legge n. 157 del 1992*.».

(36) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per



la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

---

### **Art. 13-bis**

*Istituzione del numero verde antibraconaggio <sup>(37)</sup>.*

1. Al fine di salvaguardare il patrimonio faunistico regionale, anche attraverso forme di cooperazione con la cittadinanza, viene istituito il numero verde antibraconaggio per la segnalazione e la denuncia di fatti di reato in materia ambientale che danneggiano gravemente l'ambiente e la corretta pratica venatoria. Il numero verde antibraconaggio è gestito dall'Osservatorio Faunistico

---

*(37) Articolo aggiunto dall'art. 10, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).*

---

### **Art. 14**

*Calendario venatorio.*

1. La Regione, sentito l'OFVR e ISPRA e la C.F.V.R., pubblica, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario venatorio regionale relativo all'intera annata venatoria <sup>(38)</sup>.

2. La Regione, in relazione alle specie di cui all'*articolo 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992* e non comprese nell'allegato II della direttiva CEE 79/409, attua altresì la disposizione contenuta nell'*articolo 1, comma 4, della legge n. 157 del 1992*.

3. Nel calendario venatorio regionale devono essere indicate in particolare:

a) le specie cacciabili appartenenti a quelle indicate all'*articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, punti a), b), c) e d);

b) i periodi di caccia alle singole specie da contenersi tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio; la Giunta regionale, anche su richiesta delle Province, può modificare, in presenza di adeguati piani faunistico-venatori, previo parere dell'ISPRA, i termini di cui al comma 1 dell'*articolo 18 legge n. 157 del 1992*, per determinate specie di fauna selvatica, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà provinciali, nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dal comma 1, dell'articolo 18 già richiamato. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati sulla base dei piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione tenuto conto della consistenza censita delle diverse popolazioni presenti in ciascun ambito territoriale di caccia o azienda faunistico-venatoria; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal primo agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al soprarichiamato comma 1 dell'*articolo 18 legge n. 157 del 1992* <sup>(39)</sup>;

c) le giornate di caccia, il cui numero non può essere superiore a tre per ogni settimana, che la Regione può consentire di scegliere al cacciatore ad esclusione del martedì e venerdì nei quali la caccia non può essere esercitata;

d) il caniere massimo giornaliero consentito per ogni cacciatore e l'orario di inizio e fine della giornata di caccia;

e) le modalità di impiego dei cani a scopo venatorio anche in relazione alle specie;

f) riferimenti relativi ai divieti ed alle sanzioni.

4. La Giunta regionale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre, può consentire la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fino a cinque giorni alla settimana,

sentito l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, fermo restando comunque il silenzio venatorio dei giorni di martedì e venerdì.

5. Le Province e le Associazioni venatorie e protezionistiche legalmente riconosciute, entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno, inviano alla Giunta regionale le loro proposte per la formulazione del calendario venatorio.

6. Nel periodo 1/31 gennaio il Presidente della Provincia può autorizzare, stabilendone i modi, d'intesa con gli organi direttivi degli A.T.C. interessati, l'uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe nei territori liberi alla caccia e non interessati da eventuali immissioni faunistiche a scopo di ripopolamento.

7. Le Province per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico - artistico, per la tutela delle produzioni zoo - agro - forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le province, su parere espresso dell'OFVR, possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie dipendenti dalle province stesse. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio. Nelle aree protette di controllo delle specie di fauna selvatica deve essere svolto in conformità al regolamento dell'area protetta e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area di cui si tratta <sup>(40)</sup>.

---

(38) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per

la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(39) Lettera così modificata dall'*art. 11, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(40) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 3, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

---

## **Art. 15**

### *Divieti.*

1. Sono integralmente confermati i divieti contenuti nell'*articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157*. È altresì vietato:

- cacciare sul territorio ricoperto per almeno due terzi da neve;
- esercitare la caccia a palmipedi e trampolieri negli stagni, nelle paludi e specchi d'acqua ghiacciati;
- cacciare su terreni allagati da piene di fiume;
- usare tagliole, trappole di vario genere, lacci o altri simili arnesi;
- cacciare da appostamento, sotto qualsiasi forma, la beccaccia ed il beccaccino.

2. Nel territorio della Regione Calabria, dal 1° marzo al 31 ottobre è vietato bruciare sui campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, di prati e di erbe palustri ed infestanti, anche negli incolti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, lungo autostrade e le ferrovie. Il divieto non sussiste per la distruzione di erbe infestanti, rovi, materiali risultanti dalla potatura e simili, riuniti in cumuli e direttamente controllati fino a quando il fuoco sia completamente spento.

3. Per tutte le specie di Anfibi e di Rettili, comprese le tartarughe marine, è vietata:

a) la cattura, l'uccisione e il ferimento, salvo che avvengano per caso fortuito o per forza maggiore;

b) la distruzione, la raccolta e la detenzione di uova.

Deroghe ai divieti di cui sopra possono essere consentiti dalla Regione ad allevamenti, per scopo alimentare, di esemplari appartenenti alla specie «Rana esculenta»; inoltre la Regione può consentire la raccolta e la detenzione, per scopi scientifici, didattici o di conservazione, formalmente documentati, ad università, enti di ricerca o musei di storia naturale.

---

## **Art. 16**

### *Immissione di selvaggina.*

1. È vietato introdurre nel territorio della Regione Calabria fauna selvatica viva proveniente dall'estero senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e dell'OFVR su parere dell'ISPRA. Ai Comitati di Gestione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai titolari di aziende faunistico-venatorie, ai fini del ripopolamento faunistico, è fatto obbligo di utilizzare capi provenienti prevalentemente da allevamenti nazionali e calabresi. In caso di violazione di quanto disposto, il Dipartimento all'Agricoltura,

Foreste e Forestazione, accertata la violazione, provvede alla diffida e, in caso di reiterata violazione, al commissariamento degli ATC e al ritiro delle autorizzazioni alle aziende faunistico-venatorie <sup>(41)</sup>.

2. L'introduzione di selvaggina dall'estero resta comunque regolamentata dall'*articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*.

3. La Regione, oltre al prelievo della selvaggina dalle strutture di allevamento pubbliche previste nella presente legge e l'immissione sul terreno libero e nelle apposite strutture per l'attività venatoria, può bandire gare di appalto per la fornitura della stessa selvaggina, la quale sarà affidata all'Ufficio provinciale competente per la distribuzione sul territorio.

4. Le province, nel rispetto del piano faunistico venatorio provinciale, approvano ogni anno un programma di immissione, produzione e cattura di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione.

5. Le immissioni e catture di specie selvatiche non possono essere compiute se non previa autorizzazione della provincia e delle relative operazioni deve essere redatto apposito verbale corredato dalla debita certificazione veterinaria.

6. La selvaggina da immettere deve comunque essere preventivamente sottoposta, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certifichino che gli animali siano in normale stato fisico, esenti da malattie e non siano portatori di germi patogeni. Le forme di controllo veterinario sono concordate dalla provincia con l'Unità sanitaria competente per territorio. Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentirne la sopravvivenza e la riproduzione a evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati.

---

(41) Comma così modificato dapprima dall'*art. 46, comma 1, L.R. 12 giugno 2009, n. 19* e poi dall'*art. 12, comma 1, L.R.*

*30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

## **TITOLO IV**

### **Condizioni per l'esercizio venatorio e vigilanza**

#### **Art. 17**

*Commissioni di esami e materie per l'abilitazione venatoria* <sup>(42)</sup>.

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato in materia di caccia e pesca, nomina in ciascun capoluogo di provincia una commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio composta da:

- un presidente, dipendente regionale, in possesso del diploma di laurea attinente alle materie oggetto di esame o di un dipendente che abbia svolto le medesime funzioni per almeno cinque anni, designato dall'Assessore regionale incaricato in materia di Caccia e Pesca <sup>(43)</sup>;

- cinque membri effettivi e cinque supplenti esperti nelle materie specificate al successivo punto 9, di cui facciano rispettivamente parte almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, un avvocato e un medico <sup>(44)</sup>;

- un dipendente della provincia, con funzioni di segretario, designato dall'Amministrazione Provinciale.

2. La commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio ha sede presso gli Uffici dell'Amministrazione Provinciale.

3. Non possono far parte delle commissioni di cui sopra coloro che hanno subito sanzioni penali in materia di caccia.

4. La Commissione ha la durata di trenta mesi ed è rinnovabile fermo restando il vincolo dell'incompatibilità per chi è stato nominato più di due volte e la sua ricostituzione è disciplinata dalle disposizioni della *legge regionale 4 agosto 1995, n. 39*. I componenti, in ogni caso, continuano ad operare fino alla ricostituzione della Commissione <sup>(45)</sup>.

4-bis. La Commissione, alla prima seduta, su proposta del Presidente, elegge il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o dimissioni volontarie dello stesso <sup>(46)</sup>.

5. In caso di dimissioni o comunque di vacanza di posto, il componente nominato dalla Giunta regionale con proprio atto deliberativo, su proposta dell'Assessore alla caccia, dura in carica sino alla scadenza regolare della Commissione.

6. Ai componenti della commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio viene corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza di € 103,00, fermo restando il punto 8 dell'*articolo 5 della legge regionale n. 27/1999* <sup>(47)</sup>.

7. Gli oneri per il funzionamento della Commissione trovano imputazione tra le somme di cui all'articolo 22, comma 2, ovvero sull'ammontare complessivo delle risorse annualmente allocate al pertinente capitolo di bilancio <sup>(48)</sup>.

8. [Il Presidente in caso di temporaneo impedimento può delegare un componente della stessa Commissione a sostituirlo] <sup>(49)</sup>.

9. Gli esami riguardano nozioni sulle seguenti materie:

a) legislazione venatoria: nozioni di legislazione venatoria nazionale e regionale, calendario venatorio; specie oggetto di caccia e specie protette; mezzi consentiti e vietati per la caccia, agenti di vigilanza; sanzioni;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili, fauna migratoria e stanziale, fauna locale e non locale; cenni su mammiferi e uccelli, ripopolamento; zone protette di produzione e di caccia;



territori interdetti alle attività venatorie, riconoscimento di mammiferi e uccelli cacciabili e non cacciabili; uso, addestramento e riconoscimento cani;

c) armi e munizioni da caccia e loro uso. Norme su detenzione e uso armi comuni da caccia; conoscenza delle armi da caccia e delle relative munizioni; fucili, carabine e arco; manutenzione armi da caccia e loro maneggio; custodia e trasporto delle armi;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola. Concetti di tutela dell'ambiente e sua conservazione; nozioni su inquinamento ambientale; prevenzione e lotta incendi boschivi; nozioni su fondi chiusi e terreni con colture in atto;

e) pronto soccorso: tecniche di emergenza per ferite da taglio o arma da fuoco; lussazioni e fratture; morsi di vipera e punture di insetti, trasporto infortunato.

10. Gli esami sulle suddette materie si svolgono mediante una prova scritta su quiz predisposti dall'Assessorato regionale Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca ed una prova orale. La prova scritta consiste nella compilazione di un questionario di 20 domande sulle materie con a fianco di ciascuna tre risposte di cui una sola esatta. Viene ammesso alla prova orale il candidato che risponde esattamente ad almeno sedici quesiti. La prova orale è superata qualora il candidato riporti un giudizio favorevole in ognuna delle materie d'esame. In caso di idoneità il Presidente della Commissione rilascia il relativo attestato facendone annotazione nel verbale delle operazioni d'esame. Coloro i quali non siano stati giudicati idonei possono sostenere una nuova prova di esame dopo non meno di due mesi dall'esame sostenuto.

11. La Regione e le province, su espressa delega della Regione, organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e anche corsi di qualifica e di aggiornamento per le Guardie Volontarie.

12. Alla domanda per sostenere la prova d'esame, da presentarsi alla Provincia ove risiede il candidato, debbono essere allegati un certificato di residenza ed un certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

13. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

14. Con l'entrata in vigore della presente legge vengono nominate le nuove commissioni e cessano le funzioni di quelle già operanti.

---

(42) Con *Reg. reg. 16 settembre 2010, n. 15* è stato disciplinato il funzionamento delle commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

(43) Alinea così modificato dall'*art. 13, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26* e dall'*art. 14, comma 1, L.R. 18 marzo 2024, n. 14*, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17, comma 1, della medesima legge*).

(44) Alinea così modificato dall'*art. 13, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(45) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 19 dicembre 2018, n. 47*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 21, comma 1, della medesima legge*). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 45, comma 4, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34* e dall'*art. 13, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*.

(46) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 19 dicembre 2018, n. 47*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 21, comma 1, della medesima*

legge), per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 8, comma 2 della citata legge).

(47) Il presente comma, già modificato dall'[art. 5, comma 8, L.R. 13 settembre 1999, n. 27](#), è stato poi così sostituito dall'[art. 18, comma 5, L.R. 8 luglio 2002, n. 24](#). Il testo precedente era così formulato: «6. Ai componenti della Commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio viene corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza di lire 70.000, oltre al rimborso delle spese documentate per viaggio, vitto e alloggio, limitatamente ai componenti non residenti nel comune sede di esami.».

(48) Comma così modificato dall'[art. 31, comma 2, lettera b\), L.R. 13 giugno 2008, n. 15](#).

(49) Comma abrogato dall'[art. 8, comma 1, lettera c\), L.R. 19 dicembre 2018, n. 47](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

---

## **Art. 18**

### *Tasse annuali di concessione regionale.*

1. La Regione per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalla [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), istituisce una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'[articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#) e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

1-bis. [L'importo della predetta tassa è dovuto nella misura del 50 per cento per i soggetti che, alla data dell'apertura della stagione venatoria, abbiano compiuto settanta anni nonché per coloro che alla medesima data non abbiano compiuto venti anni] <sup>(50)</sup>.

2. Sono, inoltre, soggetti a tasse annuali di concessione regionale gli appostamenti fissi, i centri privati di produzione

della selvaggina allo stato naturale, le aziende faunistiche - venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie, nella misura e con le modalità di cui all'apposita legge finanziaria regionale in materia di tasse e concessioni.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinuncia all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia.

4. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno o eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

5. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono in parte utilizzati per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori dei fondi, che, nell'ambito della programmazione, contemplino, tra l'altro, la realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione delle forme di lotta biologica e di lotta integrata; il ricorso a tecniche colturali ed a tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, la valorizzazione agro - turistica di percorsi per la visita degli ambienti naturali e la conoscenza scientifica e culturale della fauna selvatica ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

---

(50) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 14, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo) e poi abrogato dall'*art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*).

## **Art. 19**

### *Vigilanza venatoria: poteri e compiti.*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alle Province che curano altresì il coordinamento degli agenti di vigilanza di cui all'articolo 27 della legge quadro n. 157 del 1992. Gli agenti di vigilanza delle Province, ferme restando le competenze tecniche per la conservazione e gestione della fauna selvatica, rivestono qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. Essi possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 11 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'[articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65](#).

2. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui al successivo comma 4 è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione, organizzati dalla Regione, anche in collaborazione con le associazioni venatorie riconosciute, agricole e di protezione ambientale, ai sensi dell'[articolo 27 della legge n. 157 del 1992](#), ed al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame da parte di una commissione nominata dalla Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, proposto e predisposto dall'Assessorato alla caccia.

3. A tutti gli agenti aventi titolo di vigilanza è vietata la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.

4. Ai cittadini in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesto l'attestato di idoneità di cui al comma 2. È fatto obbligo a tutte le guardie venatorie di partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione.

5. I soggetti predisposti alla vigilanza venatoria possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o

arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino venatorio, delle ricevute di versamento della tassa di concessione governativa e della tassa venatoria regionale, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta e catturata.

6. Nel caso di sanzioni penali previste dall'*articolo 30 della legge n. 157 del 1992* gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

7. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla Provincia competente, la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la Provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Provincia. Della consegna o della liberazione, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

8. Gli organi di vigilanza che non esercitino funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni dell'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui

dipendono ed alla Provincia competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

9. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

10. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 2 la Giunta regionale entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette al Ministro delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle Province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore di ciascuna provincia comunica alla Giunta regionale entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

11. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 34 della legge n. 157 del 1992* le associazioni venatorie, istituite per atto pubblico, aventi una stabile organizzazione a carattere regionale, ordinamento democratico, finalità ricreative, formative e tecnico venatorie possono chiedere di essere riconosciute dalla Regione purché dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori della Regione, calcolato dagli uffici dell'assessorato regionale alla caccia e riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento. Il riconoscimento è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale e può essere revocato qualora vengano meno i requisiti posseduti.

---

## TITOLO V

## Procedimenti sanzionari

### Art. 20 Sanzioni.

1. Ferme restando le sanzioni di cui agli [articoli 30 e 31 della legge n. 157 del 1992](#), per gli abusi e per l'uso improprio della tabellazione dei terreni si applica la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 516,00 <sup>(51)</sup>.

2. L'abbandono dei bossoli delle cartucce sul luogo di caccia comporta una sanzione amministrativa da un minimo di euro 12,91 ad un massimo di euro 51,65 <sup>(52)</sup>.

3. Chiunque violi le disposizioni in materia di Rettili ed Anfibi, di cui all'articolo 15, comma 3, della presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di euro 51,65 ad un massimo di euro 258,23 ed alla confisca degli animali <sup>(53)</sup>.

4. Per le violazioni ai divieti non espressamente sanzionati dalla presente legge e dalla [legge n. 157 del 1992](#) si applica una sanzione da euro 25,82 ad euro 258,23 <sup>(54)</sup>.

4-bis. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale. Depenalizzazione) <sup>(55)</sup>.

---

(51) Comma così modificato dall'[art. 15, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(52) Comma così modificato dall'[art. 15, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).



(53) Comma così modificato dall'[art. 15, comma 3, L.R. 30 maggio 2013, n. 26](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(54) Comma così modificato dall'[art. 15, comma 4, L.R. 30 maggio 2013, n. 26](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(55) Comma aggiunto dall'[art. 15, comma 5, L.R. 30 maggio 2013, n. 26](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

---

## **Art. 21**

### *Sospensione, revoca, esclusione licenza.*

1. Nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui all'[articolo 30, comma 1, legge n. 157 del 1992](#), e nei confronti di chi incorre nelle violazioni di cui all'articolo 31, comma 1 della stessa legge, l'autorità amministrativa competente dispone i provvedimenti previsti dall'[articolo 32, comma 1, della legge n. 157 del 1992](#), da applicarsi con le modalità contenute nello stesso articolo.

---

---

## **TITOLO VI**

## Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

### Art. 22

#### *Utilizzazione dei proventi regionali* <sup>(56)</sup>

1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio, per appostamenti fissi, per aziende turistico-venatorie, per centri privati di produzione di selvaggina e le somme riscosse quale provento delle sanzioni amministrative, sono utilizzate dalla Regione per realizzare i fini della presente legge e delle altre leggi regionali in materia faunistico-venatoria.

2. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio ed in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste nella presente legge, le risorse complessivamente destinate agli interventi seguenti:

a) nella misura del 50 per cento a favore delle province per la realizzazione dei piani faunistici venatori di cui all'articolo 6, dei piani di miglioramento ambientale, e per l'eventuale acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le province stesse;

b) nella misura del 10 per cento a favore delle province per il finanziamento dei fondi per risarcimento danni, alle produzioni agricole per l'organizzazione di corsi di preparazione al conseguimento dell'abilitazione venatoria e per l'esercizio delle funzioni delegate <sup>(57)</sup>;

c) nella misura del 2 per cento a favore dei comuni per le funzioni delegate;

d) nella misura dell'8 per cento da destinare a contributi regionali per l'utilizzo dei fondi chiusi e dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico venatorio;

e) nella misura del 10 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate nelle

province del territorio regionale, quale contributo per la collaborazione alle operazioni di formazione e tenuta del sistema Agroservizi o altri sistemi della Regione Calabria, ripopolamento, vigilanza, prevenzione incendi, educazione venatoria-ambientale, e di progetti e studi di ricerca sulla fauna selvatica. Il relativo importo è ripartito per il 30 per cento in egual misura tra le associazioni stesse e per il 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa, e deve essere erogato entro il 1° marzo di ogni anno in misura del 50 per cento a titolo di anticipazione e la rimanente parte a seguito della rendicontazione delle attività di cui alla presente lettera <sup>(58)</sup>;

f) Il 20 per cento nella disponibilità della Giunta regionale, di cui la metà per il funzionamento dell'OFVR e l'altra metà per iniziative di interesse regionale a favore della fauna e dell'ambiente, di propaganda, di acquisto pubblicazioni e materiali di educazione venatoria e ambientale, di organizzazione convegni e manifestazioni, per l'espletamento delle stesse funzioni attribuite nonché eventuali contributi ad enti e associazioni operanti nel settore. Gli importi non utilizzati nell'anno di riferimento vengono rescritti a bilancio per l'anno successivo e ripartiti secondo le quote di cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni provinciali presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle proposte programmatiche, la relazione sull'attività svolta e sulla utilizzazione fatta dalle assegnazioni ricevute nell'anno precedente con l'indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio, nonché il rendiconto delle spese effettuate nell'anno precedente nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia faunistico-venatoria. La Regione, qualora le province non adempiano a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, vi provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, mediante la nomina di un Commissario al quale è altresì demandata la verifica di eventuali danni cagionati alla Regione Calabria.

4. Le amministrazioni provinciali utilizzano le assegnazioni disposte dalla Regione, con l'osservanza delle destinazioni

programmate.

---

(56) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 61, comma 5, L.R. 12 giugno 2009, n. 19*, è stato poi così sostituito dall'*art. 16, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo). Il testo precedente era così formulato: «Art. 22. Utilizzazione dei proventi regionali. 1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio, per appostamenti fissi, per aziende turistico - venatorie, per centri privati di produzione di selvaggina e le somme riscosse quale provento delle sanzioni amministrative, sono utilizzate dalla Regione per realizzare i fini della presente legge e delle altre leggi regionali in materia faunistico-venatoria. 2. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio ed in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste nella presente legge, le risorse complessivamente destinate agli interventi seguenti: a) nella misura del 50 per cento a favore delle Province per la realizzazione dei piani faunistici-venatori di cui all'articolo 6, dei piani di miglioramento ambientale, e per l'eventuale acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le province stesse ; b) nella misura del 10 per cento a favore delle Province per il finanziamento dei fondi per risarcimento danni alle produzioni agricole, per l'organizzazione di corsi di preparazione al conseguimento dell'abilitazione venatoria e per l'esercizio delle funzioni delegate; c) nella misura dell'8 per cento a favore delle Province per le attività tecniche specifiche della caccia previste dai precedenti articoli 3 e 7; d) nella misura del 2 per cento a favore dei comuni per le funzioni delegate; e) nella misura dell'8 per cento da destinare a contributi regionali per l'utilizzo dei fondi chiusi e dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico venatorio; f) alle associazioni venatorie nazionali riconosciute

operanti con strutture organizzate sul territorio regionale, quale concorso per la collaborazione alle operazioni di ripopolamento, di vigilanza, di prevenzione incendi, di educazione venatoria - ambientale, nella misura del 10 per cento di cui il 30 per cento da ripartire in egual misura tra le associazioni stesse ed il rimanente 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa. Il restante 12 per cento nella disponibilità della Giunta regionale per iniziative di interesse regionale a favore della fauna e dell'ambiente, di propaganda, di acquisto pubblicazioni e materiali di educazione venatoria e ambientale, di organizzazione convegni e manifestazioni, per l'espletamento delle stesse funzioni attribuite nonché eventuali contributi ad enti e associazioni operanti nel settore. Gli importi non utilizzati nell'anno di riferimento vengono riscritti a bilancio per l'anno successivo e ripartiti secondo le quote di cui al presente articolo. 3. Le Amministrazioni provinciali presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle proposte programmatiche, la relazione sull'attività svolta e sulla utilizzazione fatta dalle assegnazioni ricevute nell'anno precedente con l'indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio, nonché il rendiconto delle spese effettuate nell'anno precedente nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia faunistico-venatoria. 4. Le Amministrazioni provinciali utilizzano le assegnazioni disposte dalla Regione, con l'osservanza delle destinazioni programmate.».

(57) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 1° marzo 2022, n. 1 e dall'art. 1, comma 1, lettera b), punto 2), *L.R. 6 maggio 2022, n. 12*, a decorrere dal 7 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge). La suddetta lettera c) è stata poi soppressa dall'art. 1, comma 1, lettera a), *L.R. 6 maggio 2022, n. 12*, a decorrere dal 7 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge), comportando la reviviscenza del testo della presente lettera antecedente alle modifiche che erano state apportate dalla medesima lettera b).

(58) Lettera così sostituita dall'art. 8, comma 1, lettera d), *L.R. 19 dicembre 2018, n. 47*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «e) alle

associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate sul territorio regionale, quale concorso per la collaborazione alle operazioni di ripopolamento, di vigilanza, di prevenzione incendi, di educazione venatoria-ambientale, nella misura del 10 per cento di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le associazioni stesse ed il rimanente 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa;».

---

## **Art. 23**

### *Disposizioni finanziarie.*

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è previsto un apposito capitolo per i proventi delle tasse di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, degli appostamenti fissi di caccia, delle aziende faunistico-venatorie e dei centri privati di produzione di selvaggina, delle sanzioni amministrative in materia di caccia.
2. Per ciascun anno finanziario, con la legge di approvazione del bilancio vengono iscritti stanziamenti in misura non inferiore ai proventi di cui al primo comma, introitati nell'anno precedente.
3. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i proventi di cui al primo comma del presente articolo e comunque entro i limiti delle somme effettivamente accertate nell'esercizio di competenza.

---

## **Art. 24**

### *Norme transitorie.*

1. Le aziende faunistico-venatorie già autorizzate dalla Regione, fino alla naturale scadenza della concessione, sono regolate

dalle norme previste nel relativo decreto di concessione purché non in contrasto con la presente legge.

2. Su richiesta del concessionario, la Giunta regionale, sentite le Province, può trasformare le aziende faunistiche di cui al comma 1 in aziende agri - turistico - venatorie esclusivamente ai fini di impresa agricola secondo quanto stabilito nel piano faunistico.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), posseggano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia alla Provincia, ai fini di legittimarne la detenzione.

4. [Al termine dell'annata venatoria 1996/1997 la Giunta regionale trasmette al Ministero delle risorse agricole ed alimentari una relazione sull'attuazione della [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#)] <sup>(59)</sup>.

5. La Regione, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge emana le norme di attuazione della legge statale concernenti in particolare le procedure per l'estinzione e gestione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie; le modalità di costituzione e funzionamento degli ambiti territoriali di caccia.

6. La Regione nelle more dell'approvazione del piano faunistico venatorio regionale ed entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge: delibera la ripartizione del territorio regionale agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in undici ambiti territoriali di caccia, subprovinciali, in conformità al comma 1 dell'articolo 13 della presente legge; adotta in via provvisoria, fino al coordinamento dei piani faunistici provinciali, e comunque per la durata non superiore ad un anno, un piano faunistico venatorio regionale nel quale sono individuati i punti di cui all'articolo 6 della presente legge; determina, pure in via provvisoria, in millecinquecento il numero dei cacciatori non residenti ammissibili nella Regione Calabria.

7. È abrogata la legge regionale 11 luglio 1986, n. 27 ed ogni altra disposizione regionale in contrasto con la presente legge.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge regionale valgono le disposizioni di cui alla [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#).

8-bis. I commi 1 e 4 dell'articolo 17 per come modificati dall'[articolo 45, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. [Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002](#)) e dall'[articolo 13 della legge regionale 30 maggio 2013, n. 26](#) (Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 17 maggio 1996, n. 9](#) - Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio) producono i loro effetti a partire dalla decima legislatura <sup>(60)</sup>.

---

(59) Comma abrogato dall'[art. 17, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 19, comma 1, della stessa legge](#); per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(60) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 1, L.R. 2 agosto 2013, n. 38](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 3 della stessa legge](#)).

---

## **Art. 25**

### *Dichiarazione di urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale



---

# della Regione.

**L.R. 22 giugno 2015, n. 14 <sup>(1)</sup>.****Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#).**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 24 giugno 2015, n. 42.

---

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

---

**Art. 1** *Disposizioni generali.*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56](#) (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nelle more della elaborazione partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni sulla base dei criteri e delle finalità indicate dal medesimo comma, la Regione Calabria riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della [legge regionale 12 agosto 2002, n. 34](#) (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) e ss.mm.ii. Conseguentemente, il relativo personale transita nei ruoli della Giunta regionale, secondo le modalità e per gli effetti di cui all'[articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014](#), con

decorrenza 1° aprile 2015, unitamente al personale già transitato o acquisito in applicazione della [L.R. n. 34/2002](#) e della [L.R. n. 9/2007](#) e loro ss.mm.ii., nonché secondo le indicazioni provenienti dalle amministrazioni provinciali di provenienza e nei limiti della spesa trasferita ai sensi della medesima legge n. 34/2002.

2. In conformità a quanto previsto dall'accordo di cui all'[articolo 1, comma 91, legge n. 56/2014](#), fino all'emanazione di disposizioni nazionali in materia, continuano ad essere svolte dalle Province le funzioni di polizia provinciale e quelle relative ai servizi per l'impiego.

3. La legge generale di riordino prevista al comma 1 dovrà essere adottata entro il 31 dicembre 2015 sulla base di prassi deliberative partecipate.

---

## **Art. 2** *Trasferimento di specifiche funzioni ed allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.*

1. Fermo restando quanto previsto dal terzo periodo dell'[articolo 1, comma 89, della legge n. 56/2014](#), le funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" svolte dalle Province per effetto della [L.R. n. 34/2002](#) sono direttamente esercitate dalla Regione. Le altre funzioni di cui alla [L.R. n. 34/2002](#) e ss.mm.ii., trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, continuano ad essere svolte presso l'amministrazione provinciale, anche in considerazione di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015).

2. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014](#) e dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge, il personale addetto, alla data

dell'8 aprile 2014, alle funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" è riallocato presso la Regione. Il restante personale, assegnato alle altre funzioni alla data dell'8 aprile 2014, continua a svolgere le proprie mansioni presso l'amministrazione provinciale di riferimento. Ai fini di una migliore erogazione del servizio nei confronti degli utenti, l'integrazione organizzativa e gestionale del predetto personale è assicurata anche sulla base di quanto stabilito dai protocolli di intesa previsti dal successivo comma 5.

3. Il personale addetto alle funzioni riassunte dalla Regione ai sensi del comma 2 è individuato sulla base delle norme vigenti in materia e secondo le modalità ivi previste.

4. Conseguentemente, sono rideterminate le risorse di cui alla [L.R. n. 34/2002](#) e ss.mm.ii., anche per quanto concerne l'attribuzione e l'uso dei beni strumentali.

5. La Regione cura, con i Dipartimenti competenti, gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto nei commi che precedono, in coerenza con le previsioni legislative e contrattuali in materia, anche mediante protocolli di intesa con le Province, ove necessari.

6. Resta ferma la possibilità di avvalimento da parte della Regione mediante specifiche convenzioni, stipulate ai sensi dell'[articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#). L'avvalimento del dipendente può avvenire solo previo consenso del medesimo.

---

### **Art. 3** *Esercizio di specifiche funzioni tramite convenzione.*

1. In via straordinaria, su richiesta dell'Ente interessato motivata da ragioni di carattere finanziario o gestionale, previa stipulazione di apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale, l'esercizio di specifiche funzioni fra quelle di cui

all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge, può essere direttamente riassunto dalla Regione. In tal caso, il relativo personale è riallocato presso la medesima.

2. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014](#) e dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge, nelle suddette ipotesi trova applicazione il comma 5 dell'articolo 2.

---

---

**Art. 4** *Termine di avvio dell'esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti.*

1. Il termine di cui all'[articolo 1, comma 89, terzo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56](#), è stabilito in data 1° luglio 2015. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato di un mese, per una sola volta, con decreto del Presidente della Regione Calabria. Nelle more dell'effettivo avvio di esercizio, trova applicazione quanto previsto nel comma 89 dell'articolo 1 già citato.

---

---

**Art. 5** *Disposizioni sul personale in eccedenza.*

1. Nell'ipotesi in cui il personale delle Province, non addetto alle funzioni di cui all'articolo 1 della presente legge, risulti in eccedenza rispetto ai limiti di spesa fissati dall'[articolo 1, comma 421, della legge n. 190/2014](#), la Regione Calabria, nei limiti delle competenze proprie e delle risorse disponibili, promuove e sostiene ogni iniziativa opportuna per favorirne la ricollocazione, anche mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale e di outplacement.

---

---

**Art. 6** *Risorse utili all'esercizio delle funzioni.*

1. La Regione assicura alle Province le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni affidate per l'esercizio, promuovendo anche l'accesso alle risorse comunitarie in conformità a quanto stabilito in materia.

---

---

**Art. 7** *Città metropolitana di Reggio Calabria.*

1. Specifica disciplina, anche in via straordinaria, sarà dettata per la istituita Città metropolitana di Reggio Calabria, ferma restando l'applicazione delle norme della presente legge.

---

---

**Art. 8** *Norme finanziarie.*

1. L'applicazione della presente legge non può comportare incrementi di spesa a carico del bilancio regionale rispetto alla spesa effettiva sostenuta alla data dell'8 aprile 2014.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico previsto dall'[articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#) (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

---

---

**Art. 9** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

**L.R. 24 giugno 2003, n. 10 <sup>(1)</sup>.****Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 25 luglio 2003, n. 21.

(2) Vedi, anche, l'*art. 49, comma 2, L.R. 28 gennaio 2004, n. 10* e la Det. 13 settembre 2007, n. DH8/25.

---

**Art. 1**  
*Finalità.*

1. La Regione Abruzzo sostiene il reddito degli imprenditori agricoli e zootecnici concorrendo a reintegrare le perdite derivanti dai danni causati alle colture o al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica, nell'ambito del territorio regionale non compreso nel perimetro di Parchi nazionali o regionali.

2. Nell'ambito dello stesso territorio la Regione provvede al risarcimento dei danni per incidenti stradali provocati a veicoli e persone dalla fauna selvatica <sup>(3)</sup>.

---

(3) Articolo così sostituito dall'*art. 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 8* (successivamente detta L.R. n. 8/2005 è stata abrogata dall'*art. 1, comma 94, L.R. 9 novembre 2005, n. 33*). Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Finalità. 1. La Regione Abruzzo sostiene il reddito degli imprenditori agricoli e zootecnici concorrendo a reintegrare le perdite derivanti dai danni causati alle colture e/o al patrimonio zootecnico dalle specie animali di notevole interesse faunistico di cui al successivo art. 2, nell'ambito del territorio regionale non compreso nel perimetro di Parchi nazionali o regionali.».



---

## **Art. 2**

### *Individuazione delle Specie protette.*

1. Ai fini della presente legge e delle disposizioni che limitano il prelievo venatorio, costituiscono specie animali di notevole interesse faunistico quelle riepilogate nell'allegato A). La Giunta regionale provvede al periodico aggiornamento dell'elenco in relazione ad esigenze sopravvenute di tutela che scaturiscano da Convenzioni internazionali, direttive comunitarie, leggi nazionali, ovvero a peculiari situazioni dell'ecosistema regionale.

---

---

## **Art. 3**

### *Delega delle funzioni risarcitorie.*

1. Fatto salvo il disposto dell'art. 5, all'istruttoria ed alla liquidazione delle istanze di contribuzione al ristoro dei danni provocati alle produzioni agricole ed alla zootecnia dalla fauna selvatica provvedono le Amministrazioni provinciali nel cui territorio si verifichi l'evento dannoso. Esse si avvalgono della collaborazione tecnica dei Servizi Ispettorati provinciali per l'Agricoltura (S.I.P.A.) della Giunta regionale competenti per territorio, previa stipula di un apposito Protocollo d'Intesa con la Direzione Agricoltura, Foreste, Sviluppo rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, e del Corpo Forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni istituzionali di esso e della Convenzione operante con la Regione Abruzzo.

---

---

## **Art. 4**

### *Disciplina del concorso al ristoro dei danni al patrimonio*

---

*zootecnico e alle colture.*

1. Per i danni causati al patrimonio zootecnico da animali appartenenti alle specie di cui all'allegato A) è riconosciuto un contributo pari al 100% del valore di mercato del capo di bestiame al momento dell'evento dannoso, oppure del valore di aspettativa per i soggetti non ancora in condizioni mercantili, nei limiti delle disponibilità di bilancio. È ammessa istanza di contributo in eguale misura anche in relazione ad eventi dannosi provocati dalle predette specie animali a carico di equini e bovini pascolanti allo stato brado, condotti in conformità alle pratiche della tradizione locale <sup>(4)</sup>.

2. Per i danni causati alle colture agrarie e forestali dalle specie animali di cui all'allegato A) è parimenti riconosciuto un contributo pari al 100% del valore del prodotto perduto, nei limiti delle disponibilità di bilancio <sup>(5)</sup>.

3. Fatti salvi gli adempimenti di cui ai commi precedenti, per il ristoro dei danni causati al patrimonio zootecnico e alle colture agricole da animali non appartenenti alle specie di cui all'allegato A), le Amministrazioni provinciali attribuiscono priorità alle domande prodotte dalle Aziende Agricole, e dagli Agricoltori e dagli Allevatori il cui reddito derivi prevalentemente dall'attività agricola, riconoscendo loro, nei limiti del budget annualmente assegnato, un contributo fino al 100%. Le medesime Amministrazioni provvedono al soddisfacimento delle istanze prodotte da soggetti diversi con le eventuali residue disponibilità di stanziamento.

4. Non si procede all'erogazione di alcun contributo qualora gli animali che abbiano subito il danno siano allevati o custoditi in difformità dalle leggi e dalle disposizioni sanitarie vigenti <sup>(6)</sup>.

---

(4) Comma così modificato dall'art. 33, comma 1, L.R. 10 gennaio 2013, n. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 64 della medesima legge).

(5) Comma così modificato dall'art. 33, comma 2, L.R. 10 gennaio 2013, n. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi

di quanto stabilito dall'art. 64 della medesima legge).

(6) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 129, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*, è stato poi così sostituito dall'art. 2, L.R. 12 febbraio 2005, n. 8 (successivamente detta L.R. n. 8/2005 è stata abrogata dall'*art. 1, comma 94, L.R. 9 novembre 2005, n. 33*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Disciplina del concorso al ristoro dei danni al patrimonio zootecnico e alle colture. 1. Per i danni causati al patrimonio Zootecnico da animali appartenenti alle specie di cui all'allegato A) è riconosciuto un contributo pari al 100% del valore di mercato del Capo di bestiame al momento dell'evento dannoso, oppure del valore di aspettativa per i soggetti non ancora in condizioni mercantili. È ammessa istanza di contributo in eguale misura anche in relazione ad eventi dannosi provocati dalle predette specie animali a carico di equini e bovini pascolanti allo stato brado, condotti in conformità alle pratiche della tradizione locale.

2. Per i danni causati alle colture agrarie e forestali dalle specie animali di cui all'allegato A) è parimenti riconosciuto un contributo pari al 100% del valore del prodotto perduto.

3. Fatti salvi gli adempimenti di cui ai commi precedenti, per il ristoro dei danni causati al patrimonio zootecnico da animali non appartenenti alle specie di cui all'allegato A), le Amministrazioni provinciali attribuiscono priorità alle domande prodotte dalle Aziende Agricole e dagli Agricoltori il cui reddito derivi prevalentemente dall'attività agricola, riconoscendo loro, nei limiti del budget annualmente assegnato, un contributo fino al 100%. Le medesime Amministrazioni provvedono al soddisfacimento delle istanze prodotte da soggetti diversi con le eventuali residue disponibilità di stanziamento.

4. Sentite le Amministrazioni provinciali, la Regione definisce con regolamento:

- i criteri di riparto degli stanziamenti annuali tra le province;
- la quota di risorse che esse destinano a misure di prevenzione dei danni;

- le modalità di utilizzo di eventuali economie;
- la soglia minima di danno per accedere al contributo in caso di eventi provocati da specie diverse da quelle elencate nell'allegato A);
- le procedure, i pareri e la documentazione da acquisire qualora sussistano dubbi sulle cause della morte del capo di bestiame.

5. Non si procede all'erogazione di alcun contributo qualora gli animali che abbiano subito il danno siano allevati o custoditi in difformità dalle leggi e dalle disposizioni sanitarie vigenti.

6. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative di istruzione e liquidazione delle istanze di risarcimento per danni causati dalla fauna selvatica, le Amministrazioni provinciali si dotano di specifiche strutture organizzative.

7. I benefici riconosciuti ai sensi delle disposizioni della presente legge non sono cumulabili con risarcimenti derivanti da polizze assicurative. Possono invece essere cumulati, fino al raggiungimento della consistenza accertata del danno, con altre provvidenze pubbliche attribuite per analoghe finalità.».

Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel comma 3 dell'articolo sostituito (sopra riportato), vedi l'*art. 91-ter, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 7*, aggiunto dall'*art. 1, comma 29, L.R. 19 novembre 2003, n. 20*. Per il regolamento previsto dal comma 4 del medesimo articolo vedi il D.P.G.R. 5 agosto 2004, n. 1/Reg.

---

### **Art. 4-bis**

*Disciplina del concorso al ristoro dei danni per incidenti stradali provocati a veicoli e persone dalla fauna selvatica.*

1. In relazione al verificarsi di incidenti stradali causati nel territorio regionale dalla fauna selvatica la Regione corrisponde contributi per i danni, non altrimenti risarcibili, a persone e a

veicoli di loro proprietà o in loro affidamento avvenuti durante la regolare circolazione veicolare lungo qualsiasi strada aperta al pubblico transito.

2. Per i danni causati ai veicoli è riconosciuto un contributo fino al 100% del danno accertato dalle specifiche strutture organizzative delle Amministrazioni provinciali di cui all'art. 4-ter, comma 2.

3. Per i danni causati alle persone è parimenti riconosciuto un contributo fino al 100% delle spese mediche sostenute in seguito all'evento dannoso, nei limiti delle disponibilità di bilancio <sup>(7)</sup>.

4. Ai fini del presente articolo costituiscono fauna selvatica sia gli animali appartenenti alle specie di cui all'allegato A), sia gli animali non appartenenti alle stesse <sup>(8)</sup>.

---

(7) Comma così modificato dall'art. 33, comma 3, L.R. 10 gennaio 2013, n. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 64 della medesima legge).

(8) Articolo aggiunto dall'art. 3, L.R. 12 febbraio 2005, n. 8 (successivamente detta L.R. n. 8/2005 è stata abrogata dall'art. 1, comma 94, L.R. 9 novembre 2005, n. 33).

---

## **Art. 4-ter**

### *Disposizioni comuni.*

1. Sentite le Amministrazioni provinciali, la Giunta regionale definisce con regolamento:

a) i criteri di riparto degli stanziamenti annuali tra le province;

b) la quota di risorse che esse destinano a misure di prevenzione dei danni;

c) le modalità di utilizzo di eventuali economie;

d) la soglia minima di danno per accedere al contributo in caso di eventi provocati da specie diverse da quelle elencate nell'allegato A);

e) la soglia minima di danno, i criteri e le modalità di concessione dei contributi;

f) le procedure, i pareri e la documentazione da acquisire qualora sussistano dubbi sulle cause della morte del capo di bestiame.

2. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative di istruzione e liquidazione delle istanze di risarcimento per danni causati dalla fauna selvatica, le amministrazioni provinciali si dotano di specifiche strutture organizzative.

3. I benefici riconosciuti ai sensi delle disposizioni della presente legge non sono cumulabili con risarcimenti derivanti da polizze assicurative. Possono invece essere cumulati, fino al raggiungimento della consistenza accertata del danno, con altre provvidenze pubbliche attribuite per analoghe finalità <sup>(9)</sup>.

---

(9) Articolo aggiunto dall'art. 4, L.R. 12 febbraio 2005, n. 8 (successivamente detta L.R. n. 8/2005 è stata abrogata dall'art. 1, comma 94, L.R. 9 novembre 2005, n. 33).

---

## **Art. 5**

### *Aree protette.*

1. All'accertamento ed al risarcimento dei danni verificatisi all'interno dei perimetri che delimitano i Parchi Nazionali e regionali sono preposte le strutture organizzative degli Enti Parco, che evadono le istanze di risarcimento in conformità alla disciplina normativa che ne regola il funzionamento e

nell'ambito delle risorse rispettivamente assegnate dallo Stato e dalla Regione.

---

## **Art. 6**

### *Disposizioni finali.*

1. Le disposizioni dettate dalla presente legge trovano applicazione a decorrere dal 1.1.2003.
  2. La L.R. 17 gennaio 1974, n. 3; la L.R. 28 dicembre 1992, n. 100 e la L.R. 30 dicembre 1994, n. 105 sono abrogate <sup>(10)</sup>.
  3. Nell'articolo 42, comma 2, della L.R. 31 maggio 1994, n. 30, dopo le parole "in particolare da quella", la parola "protetta" è sostituita dalle parole "oggetto di gestione faunistico-venatoria".
- 

**(10)** Il presente comma è stato autenticamente interpretato dall'art. 91-ter, comma 2, L.R. 17 aprile 2003, n. 20, aggiunto dall'[art. 1, comma 29, L.R. 19 novembre 2003, n. 20](#), nel senso che la L.R. 30 dicembre 1994, n. 105 si intende abrogata esclusivamente con riferimento alle disposizioni innovate dalla presente legge.

---

## **Art. 7**

### *Norma finanziaria.*

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede ripartendo tra le province, con i criteri preventivamente stabiliti ai sensi dell'art. 4-ter, comma 1, gli stanziamenti determinati dalle annuali leggi di bilancio nella UPB 07 02 006 - capitolo 102341 (di nuova istituzione - Tit. 2, categoria 3, voce economica 3, aggr. economico 3, sez.

10, sett. 10) denominato "Contributi alle province per danni causati dalla fauna selvatica" <sup>(11)</sup>.

1-bis. Per l'esercizio finanziario 2003 l'onere derivante dalla presente legge, valutato in € 620.000,00 trova copertura con lo stanziamento iscritto sul cap. 102341 - UPB 07 02 006 <sup>(12)</sup>.

1-ter. Allo stato di previsione della spesa sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

- Cap. 102453 - UPB 07 02 015 denominato: Contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico - in diminuzione € 620.000,00;

- Cap. 102341 - UPB 07 02 006 denominato: Contributi alle province per danni causati dalla fauna selvatica - in aumento € 620.000,00 <sup>(13)</sup>.

2. A decorrere dall'esercizio 2004, conseguentemente all'abrogazione della L.R. 17 gennaio 1974, n. 3, lo stanziamento da determinare con legge di bilancio sul capitolo 102453 è trasferito sul capitolo 102341.

---

(11) Comma così modificato dall'art. 5, L.R. 12 febbraio 2005, n. 8 (successivamente detta L.R. n. 8/2005 è stata abrogata dall'art. 1, comma 94, L.R. 9 novembre 2005, n. 33).

(12) Comma aggiunto dall'art. 91-ter, comma 3, L.R. 17 aprile 2003, n. 7, aggiunto, a sua volta, dall'art. 1, comma 29, L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

(13) Comma aggiunto dall'art. 91-ter, comma 3, L.R. 17 aprile 2003, n. 7, aggiunto, a sua volta, dall'art. 1, comma 29, L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

---

## **Art. 8** *Urgenza.*



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

---

---

Allegato A

### **Specie animali di notevole interesse faunistico**

Orso bruno marsicano (*ursus arctos marsicanus*)

Lupo appenninico (*canis lupus italicus*)

Cervo (*cervus elaphus*)

Aquila reale (*aquila chrysaetos*)

Lince (*linx linx*)

Gatto selvatico (*felis silvestris* Schreber)

Tasso (*meles meles*)

Cinghiale <sup>(14)</sup>.

---

[\(14\)](#) Specie aggiunta dall'*art. 1, comma 95, L.R. 9 novembre 2005, n. 33*.

## **L.R. 28 gennaio 2004, n. 10 <sup>(1)</sup>.**

### **Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente <sup>(2) (3)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 11 febbraio 2004, n. 1 straordinario.

(2) Ai sensi dell'*art. 128, comma 1, L.R. 26 aprile 2004, n. 15* le parole «regione», «provincia» e «province» presenti nell'articolato della presente legge sono rispettivamente sostituite dalle parole «Regione», «Provincia» e «Province», le parole «Giunta Provinciale» e «Giunte Provinciali» presenti nell'articolato della medesima legge, fatto salvo l'*art. 44*, sono sostituite rispettivamente dalle parole «Provincia» e «Province».

(3) Vedi, anche, il regolamento emanato con D.P.G.R. 27 maggio 2014, n. 5/Reg. e il regolamento emanato con D.P.G.R. 4 maggio 2017, n. 1/Reg.

---

## **TITOLO I**

### **Art. 1**

#### *Finalità.*

1. La Regione Abruzzo nell'osservanza dei principi stabiliti dalla *legge n. 157/1992*, in attuazione delle direttive comunitarie e le convenzioni internazionali, disciplina la tutela della fauna selvatica ed il prelievo venatorio secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e fruizione delle risorse naturali.

2. La Regione conforma l'attività di programmazione e pianificazione faunistico-venatoria a criteri di salvaguardia dei valori naturali ed ambientali tenendo conto delle peculiari

caratteristiche del proprio territorio, delle esigenze economiche e ricreative delle popolazioni che vi risiedono e delle consuetudini locali.

3. La Regione e le Province, tenuto conto dei motivi socio-economici alla base del degrado del territorio, in attuazione della *legge n. 97/1994, art. 8*, promuovono lo sviluppo di specifiche iniziative aventi carattere faunistico-venatorio che favoriscono il rilancio dell'economia agricola, con particolare riguardo alle zone montane.

4. Per raggiungere queste finalità, la Regione detta norme per la gestione del patrimonio faunistico-ambientale e per la disciplina dell'attività venatoria perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

a. tendere a ridurre o eliminare i fattori di degrado o di disequilibrio ambientale;

b. attuare un piano programmato di salvaguardia dell'equilibrio ambientale-faunistico;

c. coinvolgere nella gestione del patrimonio faunistico-ambientale le forze agricole, socio economiche, ambientali, oltre ai cacciatori ed ai rappresentanti della pubblica amministrazione;

d. disciplinare l'attività venatoria nel rispetto della conservazione della fauna selvatica.

---

## **Art. 2**

### *Funzioni amministrative <sup>(4)</sup>.*

1. Il Consiglio regionale esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria.

2. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative concernenti il controllo, i compiti d'indirizzo, di promozione, di divulgazione, di regolamentazione e coordinamento delle attività venatorie nonché il potere sostitutivo nei casi previsti dalla legge.

3. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna, ai sensi dell'*art. 19, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000*, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

---

(4) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente articolo vedi l'*art. 48, comma 1, L.R. 17 novembre 2004, n. 41*.

---

### **Art. 3**

#### *Consulta regionale.*

1. Per assolvere le proprie funzioni la Giunta regionale si avvale dei pareri dell'Osservatorio Faunistico regionale (di seguito OFR) e della Consulta regionale della caccia istituita presso la Giunta regionale quale organo tecnico-consultivo della Giunta regionale stessa.

2. La Consulta regionale è composta da:

a. il componente pro-tempore la Giunta preposto al settore caccia con funzioni di presidente, in caso di impedimento o assenza lo sostituisce il direttore regionale competente <sup>(5)</sup>;

b. gli assessori Provinciali pro-tempore o consiglieri delegati alla caccia;

c. due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale ed operanti in Regione;

d. tre rappresentanti per l'associazione venatoria, riconosciuta a livello nazionale ed operante in Regione con il maggior numero di iscritti e due rappresentanti per ogni altra associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed operante in Regione <sup>(6)</sup>;

e. un rappresentante degli enti parco nazionali e regionali da essi congiuntamente designato;

f. un rappresentante regionale della Federazione Italiana Discipline con Armi Sportive da Caccia (di seguito FIDASC);

g. un laureato in biologia o scienze naturali;

h. due rappresentanti delle associazioni naturalistiche e di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente ed operanti in Regione con il maggior numero di iscritti;

i. un veterinario esperto di fauna selvatica designato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo ed il Molise;

l. un rappresentante regionale dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (di seguito ENCI).

3. I componenti di cui alle lettere c), d), e), f), h), i), l), sono designati dalle rispettive associazioni ed enti entro 15 giorni dalla richiesta <sup>(7)</sup>.

4. Il componente di cui alla lettera g) è designato dal componente la Giunta preposto al settore caccia.

5. La consulta è costituita entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni pervenute.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione designato dal direttore regionale competente <sup>(8)</sup>.

7. I componenti durano in carica 4 anni e comunque fino alla costituzione della nuova consulta. I componenti della Consulta

regionale e Provinciale nei cui confronti è stata disposta una sanzione di cui all'*art. 30 della legge n. 157/1992* o all'*art. 30 della legge n. 394/1991* sono revocati e comunque non possono far parte delle consulte stesse.

8. L'ente od organismo che ha provveduto alla designazione dei componenti alla consulta, potrà chiederne la sostituzione.

9. In caso di dimissioni, di sostituzione o di vacanza di posto, il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del membro sostituito.

10. La consulta si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

11. Ai lavori della consulta partecipano di diritto i funzionari ed i dirigenti dell'ufficio caccia.

12. La Giunta regionale corrisponde a ciascun componente la consulta, in quanto spettante, un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

13. La consulta regionale è validamente costituita con la partecipazione di almeno un terzo dei suoi membri.

14. Prima dello scioglimento della seduta, il segretario dà lettura del verbale per l'approvazione e lo sottoscrive unitamente al presidente.

---

(5) Lettera così modificata dall'*art. 128, comma 2, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

(6) Lettera così modificata dall'*art. 128, comma 3, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

(7) Comma così modificato dall'*art. 128, comma 4, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

(8) Comma così modificato dall'*art. 128, comma 5, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

## **Art. 4** *Consulta Provinciale.*

1. Presso la Provincia è istituita la Consulta Provinciale della caccia, quale organo tecnico-consultivo della Provincia stessa <sup>(9)</sup>.

2. La Consulta Provinciale è composta da:

a. l'assessore Provinciale pro-tempore o consigliere preposto al settore caccia con funzioni di presidente, in caso di impedimento o assenza lo sostituisce il coordinatore del settore caccia;

b. due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale ed operanti in Provincia;

c. tre rappresentanti per l'associazione venatoria, riconosciuta a livello nazionale ed operante in Regione con il maggior numero di iscritti e due rappresentanti per ogni altra associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed operante in Regione;

d. un rappresentante, designato congiuntamente, degli enti parco nazionali e del parco regionale se presenti sul territorio Provinciale;

e. un laureato in biologia o scienze naturali;

f. un rappresentante Provinciale della FIDASC;

g. due rappresentanti delle associazioni naturalistiche e di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente ed operanti in Regione con il maggior numero di iscritti;

h. un veterinario esperto di fauna selvatica designato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo ed il

## Molise;

i. un rappresentante Provinciale dell'ENCI.

3. I componenti di cui alle lettere b), c), d), f), g), h), i) sono designati dalle rispettive associazioni ed enti entro 15 giorni dalla richiesta.

4. Il componente di cui alla lettera e) è designato dal Presidente della Provincia.

5. La consulta è costituita entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Provincia sulla base delle designazioni pervenute <sup>(10)</sup>.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia designato dal coordinatore del settore.

7. Per il funzionamento valgono le stesse norme stabilite per la consulta regionale di cui al precedente articolo.

8. La Provincia corrisponde a ciascun componente la Consulta, in quanto spettante, un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa regionale vigente in materia <sup>(11)</sup>.

---

(9) Comma così modificato dall'*art. 128, comma 1, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

(10) Comma così modificato dall'*art. 128, comma 1, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

(11) Comma così modificato dall'*art. 128, comma 1, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

---

### **Art. 5**

*Osservatorio faunistico regionale, cattura temporanea ed inanellamento.*



1. Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale e il rapporto con l'ambiente ed i comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, la Regione istituisce un Osservatorio Faunistico regionale (di seguito indicato OFR);
2. La Giunta regionale su parere dell'OFR può autorizzare esclusivamente gli Istituti Scientifici delle Università e del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed i Musei di storia naturale ad effettuare la cattura e l'utilizzazione a scopo di studio e di ricerca scientifica di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
3. La costituzione, il funzionamento e le attività dell'OFR sono disciplinati da apposito regolamento da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, prevedendo comunque la presenza di rappresentanti di comprovata esperienza delle tematiche faunistiche-venatorie.
4. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (di seguito INFS); tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'EURING. L'attività d'inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifico permesso rilasciato dall'INFS e di autorizzazione rilasciata dalla Provincia <sup>(12)</sup>.
5. È fatto obbligo a chiunque abbatta o rinvenga uccelli inanellati di darne notizia all'INFS o al Sindaco nel Comune il cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

---

(12) Comma così modificato dall'*art. 128, comma 1, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

---

## **Art. 6**

### *Divieto di uccellazione e di cattura di mammiferi - allevamento*

---

*amatoriale.*

1. È vietata ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e mammiferi selvatici nonché la distruzione ed il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 5, e l'attività di cattura esercitata dalla Provincia.

2. Per il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, le Province, gli agenti di vigilanza, le associazioni, gli organismi e gli altri soggetti operanti in materia, si avvalgono del "centro recupero rapaci e selvatici", di cui alla [L.R. n. 73/1988](#) e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva la possibilità per le aree protette di poter provvedere autonomamente. Inoltre la fauna selvatica rinvenuta morta dai soggetti sopra citati va conferita all'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo ed il Molise.

3. La Provincia può autorizzare gli allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona a scopo ornamentale ed amatoriale. Il Presidente della Provincia, sentito l'OFR, può emanare con proprio decreto l'elenco della fauna esotica e dell'avifauna esotica di specie selvatica così come definita dalla [legge 7 febbraio 1992, n. 150](#), all'articolo 8-sexies, lettera g), per le quali può essere ammesso l'allevamento ed i requisiti minimi di benessere animale necessari per l'allevamento <sup>(13)</sup>.

3-bis. Sono soggetti a richiesta di autorizzazione gli allevamenti a scopo amatoriale e ornamentale di avifauna autoctona, anche domestica, esclusivamente a fenotipo selvatico. Non sono soggetti a richiesta di autorizzazione gli allevamenti di avifauna autoctona, domestica, a fenotipo mutato e/o di ibridi <sup>(14)</sup>.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 sono rilasciate a persone nominativamente indicate.

5. I titolari o responsabili di allevamenti di mammiferi od uccelli a scopo ornamentale od amatoriale devono presentare alla Provincia competente per territorio, una denuncia contenente le generalità dei proprietari, il comune o la città in cui l'allevamento è situato, relazione sulle specie e quantità allevate al momento della denuncia.

6. I titolari degli impianti esistenti sono tenuti ad iscriversi nell'elenco degli allevatori di uccelli e fauna istituito presso ogni Provincia. Tale elenco è riservato agli allevatori dilettanti. Dal predetto obbligo sono esentati gli allevatori di uccelli regolarmente iscritti alla Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.), i quali sono però tenuti a comunicare alla Provincia il proprio codice R.N.A. (Registro Nazionale Allevatori), rilasciato dalla suddetta Federazione <sup>(15)</sup>.

---

(13) Comma così modificato dall'[art. 128, comma 1, L.R. 26 aprile 2004, n. 15](#) e dall'[art. 4, comma 1, lettera a\), L.R. 11 gennaio 2022, n. 1](#), a decorrere dal 15 gennaio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, della medesima legge).

(14) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 1, lettera b\), L.R. 11 gennaio 2022, n. 1](#), a decorrere dal 15 gennaio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, della medesima legge).

(15) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, lettera c\), L.R. 11 gennaio 2022, n. 1](#), a decorrere dal 15 gennaio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, della medesima legge).

---

## **Art. 7**

### *Albo regionale degli allevamenti di fauna selvatica.*

1. Al fine di un miglioramento qualitativo della fauna selvatica d'allevamento abruzzese e della valorizzazione e tutela del patrimonio genetico della stessa è istituito l'albo regionale degli allevamenti di fauna selvatica non amatoriali.

2. L'iscrizione all'albo di cui al presente articolo è condizione preferenziale per la stipula di convenzioni con la Regione Abruzzo, le Province e gli ATC abruzzesi riferite all'attività di

produzione ai fini di ripopolamento e reintroduzione di specie selvatiche sul territorio regionale.

3. Il regolamento d'attuazione della presente legge disciplina le modalità e i requisiti per l'iscrizione, la permanenza e la cancellazione nell'albo nonché le disposizioni relative alla sorveglianza sugli allevamenti.

---

## **TITOLO II**

### **Capo I - Pianificazione faunistico venatoria**

#### **Art. 8**

*Destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale.*

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La Regione e le Province attuano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato, ai sensi della [legge n. 157/1992, art. 10](#), per una quota massima del 30% a protezione della fauna selvatica. La Regione promuove l'intesa con lo Stato, sentite le Associazioni di categoria e gli Enti locali interessati, per la verifica dei confini dei parchi nazionali presenti nel territorio regionale ed eventuali provvedimenti e per la contestuale costituzione delle aree contigue al fine del rispetto di detto limite. Sono fatte salve, nell'ipotesi di ripерimetrazione, le aree ricomprese all'interno dei confini delle riserve naturali regionali, così come individuate nelle rispettive leggi istitutive.

4. Nei territori di protezione è vietato l'esercizio venatorio e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione nonché a riequilibrare le specie selvatiche, anche mediante prelievo.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è destinato per un massimo dell'8% ad ambiti privati di caccia ai sensi dell'art. 41, ivi comprendendo le zone di allenamento, di addestramento dei cani e per le gare cinofile.

6. Il restante territorio agro-silvo-pastorale regionale è destinato alla pianificazione faunistico venatoria nell'ambito della quale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia secondo le modalità stabilite dagli articoli 26 e seguenti della presente legge.

7. Le percentuali di cui ai commi 3 e 5 sono riferite al territorio agro-silvo-pastorale regionale.

---

## **Art. 9**

### *Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria.*

1. Al fine di consentire alle Amministrazioni Provinciali la predisposizione dei piani faunistici territoriali omogenei, tenuto conto del documento orientativo dell'INFS e dei criteri elaborati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'[art. 10 della legge n. 157/1992](#), sentiti l'OFR e la Consulta regionale della caccia, la Giunta regionale fornisce alla Provincia i criteri e gli indirizzi per l'elaborazione di detti piani.

2. Gli indirizzi ed i criteri contengono:

a) la localizzazione dei comprensori faunistici, in ciascuno dei quali è successivamente individuato, ai sensi dell'art. 27 un ambito territoriale di caccia;

b) l'individuazione delle specie di fauna selvatica di cui deve essere curata la tutela o la reimmissione e l'incremento naturale sino alla densità ottimale compatibile con le esigenze produttive ed economiche di ogni comprensorio faunistico;

c) i criteri di massima sulla destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale Provinciale, ai sensi dei successivi articoli ed il limite minimo di superficie comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali da destinare alle zone di protezione in ciascun comprensorio faunistico;

d) criteri di massima per la determinazione ai sensi dell'*art. 10, comma 8, lettera f) della legge n. 157/1992*, del risarcimento in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica;

e) i criteri di massima per la determinazione dei contributi previsti dall'*art. 10, comma 8, lettera g), della legge n. 157/1992* a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la valorizzazione faunistica del territorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura di cui alle lettere a) e b) dell'art. 10;

f) i criteri per l'individuazione del territorio da destinare alla istituzione delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, delle zone per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia;

g) i criteri per la pianificazione e il coordinamento degli interventi tecnici di gestione faunistica in particolare di conservazione delle specie protette;

h) i criteri per l'immissione integrativa di specie tipiche della fauna selvatica in ciascun comprensorio faunistico.

---

**Art. 10***Piani faunistico-venatori provinciali.*

1. Entro 60 giorni dal ricevimento degli indirizzi di cui al comma 2 dell'art. 9, le Province predispongono piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei tra loro con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali, comprensivi altresì delle superfici delle foreste demaniali ivi ricadenti, destinate ad essere utilizzate ai fini faunistico-venatori.

2. I piani Provinciali di cui al comma 1 devono essere approvati dal Consiglio Provinciale su proposta della Provincia sentita la consulta Provinciale della caccia <sup>(16)</sup>. La validità programmatica di detti piani decorre dall'approvazione del piano faunistico venatorio regionale. Fino a tale data permangono in vigore i piani faunistico venatori Provinciali precedenti.

3. I piani faunistico venatori corredati di relativa cartografia sulle scelte territoriali operate hanno durata quinquennale e devono prevedere:

a) le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai fini della ricostituzione di popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentita la cattura degli animali allevati, appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare

dell'impresa agricola, dei dipendenti e di persone nominativamente indicate;

e) le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani su fauna selvatica naturale o di allevamento appartenente a specie cacciabili;

f) i criteri per la determinazione dei risarcimenti, in favore dei proprietari o conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l'individuazione delle eventuali zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;

i) l'individuazione del territorio agro-silvo-pastorale in cui è ammessa la caccia, comprese le zone contigue ai parchi nazionali e regionali.

4. Le zone di cui al comma 3 devono essere perimetrate con tabelle esenti da tasse regionali:

- quelle di cui alle lettere a), b) e c) a cura della Provincia;
- quelle di cui alle lettere d) ed e) a cura dell'ente, associazione o privato, preposto alla gestione della singola zona.

5. Della deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare come indicato al comma 3, lettere a), b) e c) deve essere data notizia ai proprietari o conduttori dei fondi interessati mediante affissione all'Albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, nonché comunicazione alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.



6. Qualora nei successivi 60 giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice, dai proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40% della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

7. Il consenso s'intende validamente prestato nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel termine di cui al comma 6.

8. Nelle zone non vincolate ai sensi del comma 3, lettere a), b) e c) per l'opposizione dei proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le Province possono utilizzare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

9. Le Province in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone ripopolamento e cattura anche temporanee.

10. Nel caso di mancato adempimento delle Province, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo di cui all'art. 2, nei modi previsti dalla legge.

11. Le tabelle di segnalazione di divieti o di regimi particolari di caccia devono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri.

12. Le tabelle di segnalazione di cui al comma 11 devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

---

(16) Comma così modificato dall'*art. 128, comma 1, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

---

## **Art. 11**

*Piani di miglioramento ambientale e di immissione della fauna selvatica.*

1. Le Province, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 9, predispongono piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la sosta dell'avifauna migratoria, la riproduzione di fauna selvatica autoctona, nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite cattura di selvatici presenti in soprannumero nei Parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici in accordo con gli enti gestori, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'OFR e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture periferiche regionali e le associazioni venatorie presenti nella Consulta provinciale della caccia.

2. L'attività di cattura e di ripopolamento è esercitata dall'ente di gestione, e tende alla immissione equilibrata sul territorio delle specie di fauna selvatica autoctona fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali.

3. Le catture sono controllate dagli agenti venatori dipendenti dalle Province e con la collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie.

4. L'immissione di fauna selvatica sul territorio Provinciale, esclusa quella di cui all'art. 18, comma 3, e all'art. 31, comma 2, lettera g), può essere effettuato esclusivamente dalla Provincia sentita la Consulta provinciale della caccia e dai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia; su tutto il territorio regionale è vietato immettere, qualunque ne sia la motivazione, il cinghiale (*Sus scrofa*) <sup>(17)</sup>.

5. La Provincia, previo parere vincolante dell'ATC, può autorizzare, in vista di particolari esigenze, soggetti diversi da quelli indicati al precedente comma per l'immissione di fauna selvatica sul territorio <sup>(18)</sup>.

6. Nei piani di miglioramento ambientale il 10% delle risorse viene utilizzato prioritariamente alla rinaturalizzazione delle sponde dei fiumi o al mantenimento delle biocenosi faunistico-vegetazionali originarie eventualmente ancora esistenti.

7. Ai fini della presente legge per cattura deve intendersi l'apprensione dell'animale vivo per il suo trasferimento in altra zona a fini di rilascio per ragioni di ripopolamento degli ATC o di altre zone vincolate.

---

(17) Comma così modificato dall'*art. 128, comma 6, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

(18) Comma così modificato dall'*art. 128, comma 1, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

---

## **Art. 12**

### *Piano faunistico-venatorio regionale <sup>(19)</sup>.*

1. La Regione, verificata la compatibilità dei piani faunistico-venatori Provinciali con gli indirizzi di cui all'art. 9, li coordina nell'ambito del piano faunistico-venatorio regionale.

2. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale ed ha validità quinquennale. Può essere aggiornato anche prima della scadenza, qualora le situazioni faunistiche e ambientali, sulla base delle quali è stato elaborato subiscano sensibili variazioni, la Regione può invitare le Province ad aggiornare il proprio piano faunistico-venatorio, qualora la situazione ambientale e faunistica sia sensibilmente cambiata.

---

(19) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 28 agosto 2020, n. 522/C*.

---

## **Art. 13**

### *Verifica dei programmi faunistico-venatori Provinciali.*

1. Le Province trasmettono alla Giunta regionale improrogabilmente entro il 15 aprile di ogni anno:

a) una relazione illustrativa sullo status delle popolazioni di animali selvatici omeotermi sulle gestioni svolte nelle zone di protezione, negli ambiti territoriali di caccia e nelle strutture territoriali d'iniziativa privata, comprendente i dati sugli abbattimenti e sulle catture, e sull'andamento della stagione venatoria conclusa il 31 gennaio;

b) la consistenza numerica dei cacciatori residenti, suddivisi per associazione venatoria di cui al comma 4 dell'art. 19;

c) relazione illustrativa delle immissioni di selvaggina effettuata.

---

---

## **Art. 14**

*Fondi chiusi: utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia.*

1. L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione, si considerano in attualità di coltivazione:

a) i terreni con coltivazioni erbacee da seme;

b) i frutteti specializzati;

c) i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto;

d) i terreni coltivati a soia e a girasole, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto.

2. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture

regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate da seme.

3. L'esercizio venatorio è vietato nei seguenti casi:

a. fondi rustici chiusi da un muro, da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20 fuori terra, tale da impedire l'accesso al fondo ai cani;

b. fondi rustici chiusi da corsi o da specchi d'acqua perenni, il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.

I fondi chiusi devono essere notificati a cura del proprietario o del conduttore alla Provincia precisando l'estensione del fondo ed allegando una planimetria catastale in scala 1:2000 con l'indicazione dei confini e del relativo certificato catastale. I proprietari o conduttori dei fondi di cui al presente articolo possono apporre, a loro carico, adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.

4. La superficie dei fondi di cui al comma 2 entra a far parte del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica di cui al comma 3 dell'art. 8.

---

## **TITOLO II**

### **Capo II - Gli strumenti della pianificazione faunistico-venatoria**

#### **Art. 15**

##### *Oasi di protezione.*

1. Le oasi di protezione di cui alla lettera a) del comma 3, dell'art. 10, sono destinate alla conservazione della fauna selvatica favorendo l'insediamento e l'irradiazione naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie al fine di preservare il flusso delle correnti migratorie, privilegiando,

altresì, il territorio a ridosso di aste e foci fluviali quale luogo d'istituzione. Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

2. Le oasi di protezione sono istituite dalle Province sentito l'OFR, con le stesse modalità le oasi possono essere revocate qualora non sussistano più, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche.

3. La gestione delle oasi di protezione è esercitata dalle Province che possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni.

4. Ciascuna oasi deve essere adeguatamente tabellata a cura dell'ente gestore con la scritta "Oasi di protezione, divieti di caccia, [art. 15 L.R. n. 10/2004](#)".

5. La Provincia, su richiesta dell'OFR, può autorizzare, nelle oasi di protezione, catture a scopo di studio e di ricerca scientifica e può altresì autorizzare sentito il predetto Istituto, le guardie venatorie dipendenti o quelle dell'ente gestore, alla cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in soprannumero o di reintroduzione secondo i criteri dettati dalla pianificazione faunistica.

---

## **Art. 16**

### *Zone di ripopolamento e cattura.*

1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui alla lettera b), comma 3, dell'art. 10, sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato di natura, al suo irradamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili al loro ambientamento, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio. Esse devono essere costituite in terreni idonei e non destinate a coltivazioni specializzate o

suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante presenza faunistica, hanno durata quinquennale, salvo rinnovo.

2. Nelle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di caccia.

3. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalle Province e dalle stesse revocate qualora non sussistano più per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche. Nell'atto di costituzione vengono di norma stabiliti anche i risarcimenti per danni alle produzioni agricole, nonché gli incentivi per la salvaguardia ed il miglioramento ambientale.

4. La gestione è, di norma, affidata alle Province competenti, le quali a loro volta possono concederle in affidamento agli ATC territorialmente interessati, nonché alle Associazioni venatorie richiedenti, per le catture le Province si avvalgono delle indicazioni dell'OFR.

5. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate e deve essere adeguatamente tabellata a cura della Provincia con la scritta "Zona di ripopolamento e cattura divieto di caccia ai sensi dell'[art. 16 L.R. n. 10/2004](#)"

6. Le catture devono essere compiute, previo censimento, in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna selvatica.

7. Nelle zone di ripopolamento e cattura, con l'esclusione del periodo riproduttivo, la Provincia, sentita la Consulta provinciale e l'ATC competente per territorio, può consentire lo svolgimento di prove di lavoro e gare cinofile con divieto di abbattimento della fauna selvatica, sempre che non si arrechi danno alle colture agricole.

---

## **Art. 17**

### *Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.*

1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 10, sono istituiti di preferenza su terreni demaniali, dalle Province che ne curano la gestione. Essi hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono, da utilizzare esclusivamente per l'immissione sul proprio territorio e su quello regionale sulla base della disponibilità.

2. Le aree dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica devono essere recintate in modo adeguato ad impedire la fuoriuscita della fauna selvatica ed opportunamente tabellate a cura dell'ente gestore con la scritta "divieto di caccia - [art. 17 L.R. n. 10/2004](#)"

3. I centri privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale di cui alla lettera d) del comma 3, dell'art. 10, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, sono autorizzati dalle Province. Detti centri sono contenuti entro i limiti del 3% del territorio agro-silvo-pastorale, con esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria, salva la possibilità di cattura degli animali allevati appartenenti alle specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, dai dipendenti della stessa e da parte delle persone nominativamente indicate.

4. Le Province provvedono all'emanazione di apposito disciplinare per la regolamentazione delle attività di produzione della selvaggina nei centri privati di cui al comma 3. Le Province svolgono inoltre le funzioni di vigilanza e di controllo su detti centri ed allevamenti.

---

## **Art. 18**

### *Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani per le gare*



*cinofile - aree cinofile* <sup>(20)</sup>.

1. Le Province, sentite le Consulte provinciali della caccia, autorizzano le istituzioni delle zone di cui alla lettera e) del comma 3 dell'art. 10, destinate all'addestramento, all'allenamento dei cani delle razze da caccia ed aree cinofile permanenti per lo svolgimento delle gare cinofile e ne affidano la gestione agli ATC, alle associazioni venatorie, cinofile e sportive ovvero ad imprenditori agricoli singoli od associati <sup>(21)</sup>.

2. Le zone destinate alla cinofilia, di cui al comma 1, sono di due tipi:

- a) zona addestramento cani;
- b) area cinofila.

3. Le zone di addestramento cani possono essere costituite su superfici continue di terreno nella disponibilità del gestore; esse devono essere di superficie non inferiore ad ettari 10 e non superiore ad ettari 200, delimitate da confini naturali o manufatti rilevanti. Tali zone consentono la possibilità di addestramento di cani da caccia, su selvaggina proveniente da allevamenti artificiali appositamente liberata, secondo la regolamentazione di cui al comma 6 ed in conformità alle disposizioni stabilite dalla [legge n. 157/1992](#). Il loro perimetro deve essere adeguatamente tabellato con la scritta: "zona addestramento cani - [art. 18 L.R. n. 10/2004](#)"

4. Le aree cinofile sono destinate all'addestramento dei cani da caccia anche su selvaggina naturale, nonché alle gare cinofile ad ogni livello ed alla selezione della razza canina da caccia mediante prove su terreno, in dette aree è vietato l'uso delle armi fatta eccezione per quelle caricate a salve. Ogni area deve avere un'estensione minima di 300 ettari e preferibilmente possono avere destinazione differenziata per tipologia di razza canina. Si distinguono in aree cinofile permanenti ed aree cinofile temporanee.

5. [L'estensione complessiva delle zone di cui alle lettere a) e b) del comma 2, fatte salve le aree cinofile temporanee istituite

dall'ATC di cui al comma 11, non può superare complessivamente il 3% del territorio agro-silvo-pastorale della Provincia] <sup>(22)</sup>.

6. La Regione, sentite le Province e la Consulta regionale sulla caccia, regola le zone di cui al presente articolo.

7. Il gestore di un'area cinofila permanente, qualora diverso dall'ente Provincia che ha provveduto all'istituzione, autorizza lo svolgimento delle gare e delle prove di lavoro cinofilo all'interno dell'area stessa, previa tempestiva comunicazione alla Provincia competente.

8. La gestione delle aree cinofile permanenti di norma è esercitata dalle Province, le quali a loro volta possono concederle in affidamento agli ATC territorialmente interessati, nonché alle Associazioni venatorie richiedenti, a gruppi cinofili riconosciuti a livello nazionale, alle strutture Provinciali dell'ENCI, al comitato Provinciale della FIDASC o ad Associazioni sportive a questa affiliate.

9. Nelle aree cinofile costituite dalle amministrazioni Provinciali hanno diritto all'accesso, per l'addestramento e l'allenamento dei cani, i cacciatori iscritti ed ammessi agli ATC abruzzesi. Per le prove di lavoro e le gare cinofile, autorizzate ai sensi del comma 7, possono accedere tutti i cacciatori o cinofili ammessi dall'organizzatore.

10. Nelle aree cinofile il gestore dovrà garantire un'adeguata presenza di capi di selvaggina in rapporto all'estensione ed alla capacità faunistica delle zone interessate tramite ripopolamenti.

11. Gli ATC possono istituire Aree cinofile temporanee per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani con divieto di sparo, ciascuna di estensione non inferiore ad ettari 300, nel periodo compreso dal giorno successivo alla chiusura della stagione venatoria al 30 giugno, salvo i periodi riproduttivi della singola specie, individuati dall'ATC. Esse sono disciplinate e gestite direttamente dai Comitati di gestione degli ATC, in dette aree hanno diritto all'accesso gratuito i cacciatori iscritti nonché

ammessi nella stagione venatoria trascorsa, all'ATC interessato <sup>(23)</sup>.

12. Gli ATC che hanno in gestione aree cinofile permanenti di cui al comma 4 possono creare al loro interno aree riservate in cui sviluppare l'allevamento e l'irradiazione spontaneo della selvaggina mediante adeguate strutture.

---

(20) Vedi, anche, il punto 4, *O.P.Reg. 16 marzo 2021, n. 16*.

(21) Comma così modificato dall'*art. 128, commi 1 e 7, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

(22) Comma abrogato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 27 dicembre 2013, n. 58*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7* della medesima legge).

(23) Comma così modificato dall'*art. 128, comma 8, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

---

## TITOLO III

### Organizzazione del prelievo venatorio

#### Art. 19

*Documenti per l'esercizio dell'attività venatoria* <sup>(24)</sup>.

1. L'attività venatoria può essere esercitata da chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia in possesso dei seguenti documenti:

- a) licenza convalidata di porto di fucile per uso caccia;
- b) polizze assicurative previste al comma 8 dell'*articolo 12 della L. 157/1992*;

c) tesserino venatorio regionale contenente anche la scheda di abbattimento;

d) attestato di versamento della tassa regionale di concessione quale parte integrante, ai fini dell'esercizio venatorio, del tesserino regionale <sup>(25)</sup>.

2. Il tesserino venatorio regionale ha validità per una stagione venatoria ed è predisposto dalla Giunta regionale. Al rilascio del tesserino provvede la Regione che si avvale della collaborazione degli enti territoriali, degli Ambiti Territoriali di Caccia di residenza anagrafica del cacciatore o di altri soggetti autorizzati. Il tesserino può essere rilasciato in modalità cartacea o telematica e può essere recapitato al domicilio del cacciatore.

3. Il tesserino venatorio regionale deve riportare le generalità del cacciatore, le specifiche disposizioni inerenti al calendario venatorio regionale, la forma di caccia prescelta e l'ambito territoriale di iscrizione e ammissione, nonché il numero di licenza e associazione di appartenenza.

4. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di caccia, il giorno di caccia prescelto all'atto dell'inizio dell'attività venatoria nella propria o in altra regione, nonché ogni altra annotazione richiesta in sede di emanazione del calendario venatorio annuale. Deve altresì annotare, nella sezione scheda di abbattimento, in modo indelebile il numero e le specie dei capi di selvaggina abbattuti, i dati delle giornate di caccia esercitate nonché ogni altra annotazione richiesta dall'ATC <sup>(26)</sup>.

5. La Regione tiene un apposito schedario dei tesserini venatori regionali rilasciati, aggiornato annualmente; nello schedario sono riportate anche le annotazioni relative alle infrazioni commesse ed alle sanzioni irrogate ai cacciatori, al fine dell'accertamento della recidività.

6. [Per l'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un tesserino di abbattimento, che viene rilasciato dall'ATC al quale si è iscritti o ammessi. Sul tesserino di

abbattimento il cacciatore deve annotare in modo indelebile il numero e le specie dei capi di selvaggina abbattuti, nonché ogni altra annotazione richiesta dall'ATC] <sup>(27)</sup>.

7. Il tesserino deve essere restituito al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale, e comunque non oltre il 15 marzo <sup>(28)</sup>.

---

(24) Articolo così sostituito dall'*art. 14, comma 1, L.R. 11 agosto 2020, n. 25*, a decorrere dal 13 agosto 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 19. Documenti per l'esercizio dell'attività venatoria. 1. L'esercizio della caccia può essere esercitato da chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia in possesso dei seguenti documenti:

a) licenza convalidata di porto di fucile per uso caccia;

b) polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di Euro 516.457,00 per ogni sinistro, di cui Euro 387.343,00 per ogni persona danneggiata e Euro 129.114,00 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di Euro 51.645,00 per morte od invalidità permanente. Detti massimali sono aggiornati, nel rispetto del nono comma dell'*art. 12 della legge n. 157/1992*, dalla Giunta regionale ogni 4 anni;

c) tesserino venatorio regionale che, predisposto dalla Giunta regionale, viene rilasciato dalla Provincia di residenza. Detto tesserino venatorio deve contenere le specifiche norme inerenti il calendario venatorio regionale;

d) tesserino di abbattimento, che viene rilasciato dall'ATC al quale si è iscritti o ammessi e dove il cacciatore deve annotare in modo indelebile il numero di capi di selvaggina stanziale, subito dopo l'abbattimento o cattura, il totale di selvaggina migratoria a fine giornata, dopo aver annotato il numero

parziale di capi abbattuti al mattino, nonché ogni altra annotazione richiesta dall'ATC;

e) attestato di versamento della tassa regionale di concessione quale parte integrante, ai fini dell'esercizio venatorio, del tesserino regionale.

2. Il tesserino venatorio regionale viene rilasciato annualmente previa verifica della validità dei documenti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1. Sul tesserino di caccia, oltre alle modalità di esercizio venatorio, sono riportati i seguenti dati:

a) cognome e nome del titolare;

b) luogo e data di nascita;

c) indirizzo;

d) professione;

e) ambito territoriale di caccia al quale il titolare è iscritto e gli altri ambiti della Regione ai quali è ammesso.

3. Le Province inoltre, in sede di distribuzione del tesserino venatorio, sono tenute ad annotare sul talloncino del tesserino medesimo, la compagnia assicuratrice di cui alla lettera b) del comma 1 indicata dal cacciatore.

4. Le Province comunicano al settore caccia della Giunta regionale entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, la consistenza numerica di ciascuna associazione venatoria.

5. Il numero del tesserino deve essere riportato sulla licenza di caccia a cura della Provincia, la quale tiene un apposito schedario dei tesserini rilasciati da aggiornare annualmente, anche con le annotazioni relative alle infrazioni commesse ed alle sanzioni irrogate ai cacciatori, al fine dell'accertamento della recidività.

6. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di caccia, il giorno di caccia prescelto all'atto dell'inizio dell'attività venatoria nella propria o in altra Regione,

nonché ogni altra annotazione richiesta in sede di emanazione del calendario venatorio annuale.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'[art. 128, commi 9 e 10, L.R. 26 aprile 2004, n. 15](#) e dall'[art. 4, commi 2 e 3, L.R. 27 dicembre 2013, n. 58](#).

(25) Comma così sostituito dall'[art. 24, comma 1, lettera a\), L.R. 28 maggio 2021, n. 13](#), a decorrere dal 29 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. L'attività venatoria può essere esercitata da chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia in possesso dei seguenti documenti:

- a) licenza convalidata di porto di fucile per uso caccia;
- b) polizze assicurative previste al comma 8 dell'[articolo 12 della L. 157/1992](#);
- c) tesserino venatorio regionale;
- d) tesserino di abbattimento;
- e) attestato di versamento della tassa regionale di concessione quale parte integrante, ai fini dell'esercizio venatorio, del tesserino regionale.».

(26) Comma così modificato dall'[art. 24, comma 1, lettera b\), L.R. 28 maggio 2021, n. 13](#), a decorrere dal 29 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge).

(27) Comma abrogato dall'[art. 24, comma 1, lettera c\), L.R. 28 maggio 2021, n. 13](#), a decorrere dal 29 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge).

(28) Comma così modificato dall'[art. 24, comma 1, lettera d\), L.R. 28 maggio 2021, n. 13](#), a decorrere dal 29 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge).

## Art. 20

### *Abilitazione venatoria.*

1. L'abilitazione all'esercizio venatorio e' necessaria per il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia e per il rinnovo in caso di revoca. L'abilitazione si consegue a seguito del superamento di esami pubblici dinanzi alla Commissione Provinciale.

2. Il candidato consegue l'abilitazione se il giudizio della Commissione e' favorevole in tutte e cinque le materie d'esame di cui all'art. 24.

3. Il richiedente l'abilitazione all'esercizio venatorio, che abbia compiuto il 18° anno di età, deve presentare domanda all'Amministrazione Provinciale nel cui territorio risiede, allegando i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di residenza;

b) certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio, rilasciato dalla USL competente;

4. Il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio è subordinato alla presentazione all'Ufficio Caccia dell'Amministrazione Provinciale, dell'attestato di versamento della tassa di concessione regionale di cui all'*art. 3 della legge n. 281/1970* e successive modificazioni <sup>(29)</sup>.

5. In caso di diniego della licenza - su domanda dell'interessato, in carta semplice, agli Uffici Finanziari della Regione - la tassa di concessione regionale viene rimborsata <sup>(30)</sup>.

---

(29) La presente lettera è stata trasformata in comma 4, per effetto dell'*art. 128, comma 11, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.



(30) La presente lettera è stata trasformata in comma 5, per effetto dell'*art. 128, comma 11, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

---

### **Art. 21**

#### *Licenza di porto di fucile per uso di caccia.*

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia e' un atto rinnovato in conformità alle leggi di Pubblica Sicurezza.
  2. Essa ha validità su tutto il territorio Nazionale ed ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare.
  3. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme che regolano l'attività venatoria, comportanti la sospensione o la revoca della licenza stessa.
- 

### **Art. 22**

#### *Commissione d'esame: composizione, nomina e modalità di funzionamento.*

1. La Commissione d'esame, istituita per ogni provincia, ha sede presso l'Ufficio regionale individuato dalla Giunta regionale, ed è composta da:
  - a) un esperto in materia che la presiede, designato dal componente la Giunta regionale preposto al Settore Caccia;
  - b) due esperti particolarmente qualificati, di cui un supplente, per ogni materia di esame prevista nell'articolo 24, designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti in Provincia. La materia per la quale

l'associazione esprime la designazione è individuata previa estrazione a sorte, garantendo la presenza di due componenti effettivi per l'associazione venatoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale. Qualora in Provincia siano operanti più di quattro associazioni, alle restanti meno rappresentative è garantito un componente supplente cadauna. Nel caso l'associazione avente diritto non fornisca entro sessanta giorni dalla formale richiesta della Regione i nominativi dei componenti spettanti, perde il diritto alla nomina; i membri da designare sono assegnati uno per ogni associazione venatoria che ha provveduto alle proprie nomine, in ordine rispetto alla maggiore rappresentatività provinciale, fino ad esaurimento dei membri da nominare, partendo dalla assegnazione degli eventuali membri effettivi non nominati;

c) due dipendenti del Dipartimento regionale competente, di cui un supplente, designati dal Direttore competente, con le mansioni di segretario <sup>(31)</sup>.

2. La Commissione d'esame è nominata, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale, dura in carica 5 anni e viene convocata, di norma, due volte al mese dal Presidente.

3. Il Presidente della Commissione d'esame, in caso di impedimento, può essere sostituito da un componente della Commissione individuato, a maggioranza, dai componenti la commissione presenti <sup>(32)</sup>.

4. La Commissione è regolarmente insediata con la presenza del Presidente, degli esperti e del Segretario. Essa può, altresì, funzionare con la presenza minima di tre esperti, del Presidente e del Segretario o loro sostituti. L'esame viene effettuato in forma collegiale.

5. In caso di dimissioni o di vacanza di posto, il componente nominato dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del membro sostituito. Trova altresì applicazione quanto disposto dal comma 8 dell'art. 3 <sup>(33)</sup>.

6. Il Presidente - alla scadenza del termine - può convocare la Commissione fino alla nomina di nuova Commissione d'esame.

(31) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 6 agosto 2021, n. 17*, a decorrere dal 7 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «1. La Commissione d'esame ha sede presso l'Amministrazione Provinciale ed è composta da:

a) un esperto in materia che la presiede, designato dal componente la Giunta regionale preposto al Settore Caccia;

b) da due esperti particolarmente qualificati, di cui un supplente, per ogni materia di esame prevista nell'*art. 24*, designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti in Provincia. La materia per le quali l'associazione esprime la designazione è individuata dal Presidente della Provincia garantendo la presenza di due componenti effettivi per l'associazione venatoria maggiormente rappresentativa a livello Provinciale. Qualora in Provincia siano operanti più di quattro associazioni alle restanti meno rappresentative è garantito un componente supplente cadauna;

c) da due dipendenti dell'Amministrazione Provinciale, di cui un supplente, designati dal Presidente della Provincia, con le mansioni di segretario.».

(32) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 6 agosto 2021, n. 17*, a decorrere dal 7 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «3. Il Presidente della Commissione d'esame, in caso di impedimento, può delegare un componente della Commissione a sostituirlo.».

(33) Periodo aggiunto dall'*art. 128, comma 12, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

---

**Art. 23***Designazione e compiti della Amministrazione Provinciale.*

1. Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale provvede, entro 20 giorni dalla richiesta, a fornire agli Uffici competenti della Giunta regionale le individuazioni di propria competenza, e le designazioni effettuate dalle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, operanti nella Provincia.
2. La Provincia corrisponde a ciascun componente la Commissione per ogni effettiva partecipazione alle sedute, in quanto spettante, un gettone di presenza di euro 120 per il Presidente ed euro 80 per i restanti componenti oltre al rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa regionale vigente in materia <sup>(34)</sup>.

---

(34) Comma così modificato dall'*art. 128, comma 13, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

---

**Art. 24***Esami.*

1. L'esame per il conseguimento all'abilitazione venatoria deve in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie:
  - a) legislazione venatoria;
  - b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili e nozioni di profilassi riferite agli ausiliari impiegati nell'esercizio dell'attività venatoria;
  - c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
  - d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
  - e) norme di pronto soccorso.

2. L'aspirante cacciatore deve dimostrare mediante esame effettuato in forma di colloquio, di conoscere le materie del programma.
  3. Superata positivamente la prova teorica, il candidato viene sottoposto ad una prova pratica sulle armi, comprendente lo smontaggio, il montaggio, l'uso del fucile da caccia e le munizioni.
  4. La Commissione valuta la preparazione del candidato con la valutazione di «idoneo» oppure di «non idoneo».
  5. Il candidato valutato «non idoneo» può presentare domanda in carta semplice di riammissione all'esame, trascorsi due mesi dalla data dell'esame già sostenuto.
  6. Il candidato giudicato «non idoneo» per due volte, trascorsi due mesi dalla data dell'ultimo esame, può ripresentare domanda producendo la documentazione prevista all'art. 20.
- 
- 

## **Art. 25**

### *Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.*

1. L'attività venatoria è consentita:

a) con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;

b) con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo o multiplo, a ripetizione semplice manuale o a funzionamento semiautomatico di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40, con numero di colpi contenuti nel caricatore o serbatoio come individuato nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo;

c) con l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una

o due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm 5,6;

- d) con l'uso dell'arco;
- e) con l'utilizzo del falco.

2. I falchi impiegati per l'esercizio dell'attività venatoria devono essere riprodotti in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie, l'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire negli ATC di appartenenza previo rilascio di permesso da parte della Provincia.

3. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie, ad usare fischi e richiami a bocca o manuali e ad impiegare sagome nella caccia ad appostamento, solo quest'ultime anche a funzionamento meccanico ed elettromeccanico.

4. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

5. Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

---

## **TITOLO IV**

### **Organizzazione degli ambiti territoriali per la gestione della fauna selvatica e per la programmazione dei prelievi venatori**

#### **Capo I - Ambiti territoriali di caccia - associazioni venatorie**

##### **Art. 26**

*Caccia programmata* <sup>(35)</sup>.

1. L'esercizio venatorio sul territorio agro-silvo-pastorale ricompreso nel piano faunistico-venatorio regionale è ammesso nella forma della caccia programmata.

2. L'attività venatoria nelle aree contigue ai Parchi nazionali e regionali, individuate ai sensi dell'*art. 32, comma 2 della legge n. 394/1991*, si svolge nella forma della caccia programmata riservata ai cacciatori residenti in Regione o che siano iscritti ad un ATC regionale e nativi in Abruzzo aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta <sup>(36)</sup>.

3. Le Province provvedono, d'intesa con gli organismi di gestione dell'area protetta, sentiti gli enti locali interessati e la Consulta provinciale, a stabilire piani e programmi differenziati di prelievo venatorio, nel rispetto delle norme attuative stabilite nel piano faunistico regionale e delle priorità di cui al sesto comma del successivo art. 28, nonché dell'indice di densità venatoria identico a quello stabilito per tutti gli ATC regionali.

4. Le foreste demaniali regionali, qualora presentino favorevoli condizioni, possono essere adibite, in ordine prioritario, all'istituzione di zone di ripopolamento e cattura, di aree cinofile, o destinate ai fini venatori.

5. L'utilizzazione a fini faunistici ed eventualmente venatori delle foreste demaniali regionali è stabilita dalla Giunta regionale, sentito l'OFR su richiesta della Provincia territorialmente interessata.

6. L'eventuale utilizzazione ai fini venatori delle foreste demaniali regionali si svolge nella forma della caccia programmata riservata ai cacciatori residenti in Regione, aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia su cui insiste l'area demaniale forestale.

7. Per quanto attiene i pareri di cui al terzo comma del presente articolo, trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla richiesta s'intendono positivamente espressi; qualora l'intesa con gli Enti Parco interessati non si perfezioni nei centoventi giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge per le

aree contigue o di protezione esistenti, ovvero entro cento giorni dall'individuazione delle stesse, la Giunta regionale provvede, in via sostitutiva e provvisoria, ad ottemperare a quanto previsto dal terzo comma fino al raggiungimento dell'intesa.

---

(35) Con *Delib.G.R. 15 settembre 2008, n. 805* è stata approvata, ai sensi del presente articolo, la disciplina dell'attività venatoria nella zona di protezione esterna.

(36) Comma così modificato dall'*art. 106, comma 1, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6*.

---

## **Art. 27**

*Delimitazione dei confini ed istituzione degli ambiti territoriali di caccia.*

1. Le Province, sentita la Consulta provinciale della caccia, delimitano, in coincidenza di confini naturali o di manufatti rilevanti, e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, gli ambiti territoriali di caccia all'interno del territorio agro-silvo-pastorale.

2. La Giunta regionale, qualora riscontri il mancato adeguamento agli indirizzi regionali di cui all'art. 9, comunica le osservazioni formulate alla Provincia interessata che deve recepire le stesse entro 30 giorni dalla loro comunicazione; trascorso inutilmente detto periodo la Giunta regionale si avvale del potere sostitutivo sancito dal comma 2 dell'art. 2.

3. In considerazione delle peculiari caratteristiche del territorio abruzzese, la delimitazione degli ambiti territoriali di caccia è compiuta con riferimento:

a) comprensori faunistici, che comprendono ambiti territoriali di caccia (di seguito ATC) di dimensioni sub-Provinciali; con almeno due ambiti, di cui eventualmente uno



interProvinciale, per ciascuna Provincia e non più di 12 nella Regione, possibilmente tra di loro omogenei e delimitati da confini naturali;

b) dalle esigenze specifiche di conservazione delle specie di mammiferi e di uccelli selvatici indicate dalla Provincia con il piano faunistico-venatorio;

c) alla inclusione, con prelievo venatorio differenziato, ai sensi dell'art. 26, negli ambiti territoriali di caccia, anche interprovinciali, delle aree contigue ai Parchi nazionali e regionali.

4. La delimitazione di cui al comma 3 può essere modificata quando ne sia rilevata l'opportunità tecnica, oppure su richiesta dei comitati di gestione degli ATC, quando ne sia motivata da esigenze gestionali o da altre valide ragioni.

5. Nella delimitazione degli ambiti territoriali di caccia si tiene conto delle esigenze di conservare l'unità delle zone umide e di altre realtà ambientali, anche interprovinciali. Gli ATC comprendenti il territorio di più Province sono istituiti con provvedimento concordato tra le amministrazioni provinciali competenti.

6. I confini degli ATC sono indicati con tabelle esenti da tasse.

7. Il tabellamento degli ATC è compiuto a cura dei comitati di gestione interessati sotto il controllo delle Province.

---

## **Art. 28**

### *Accesso e partecipazione dei cacciatori agli ATC.*

1. La Giunta regionale, in base ai dati forniti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, indica alle Province l'indice di densità venatoria per ogni ATC e il numero massimo entro cui devono essere contenute le ammissioni autorizzate a norma del

comma 8. Nel rispetto di tali indici, le ammissioni dei cacciatori non residenti in Abruzzo sono consentite, con le priorità previste dal comma 6 ed in base a criteri di reciprocità, secondo quote determinate da intese interregionali promosse dalla Giunta regionale.

2. Le Province a loro volta, effettuate le iscrizioni di cui ai commi 4 e 5 comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno ai comitati di gestione, l'elenco dei cacciatori iscritti e il numero dei cacciatori che possono essere ulteriormente ammessi, in ogni ATC, derivato dall'applicazione dell'indice di densità venatoria indicato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.

3. I comitati di gestione devono soddisfare le richieste di ammissione dei cacciatori, fino al limite della disponibilità fissata, con le prescrizioni di cui ai commi 1 e 6 <sup>(37)</sup>.

4. Il cacciatore ha diritto all'accesso nell'ATC istituito nel corrispondente comprensorio in cui risiede, o in cui è nato o dove è stabilmente dimorante per motivi di pubblico servizio, previa rinuncia dell'ATC di residenza, ovvero nell'ATC all'interno del quale è localizzato l'appostamento fisso di cui è titolare. La Provincia competente su specifica ed iniziale richiesta inoltrata dagli interessati improrogabilmente entro il 15 marzo di ogni anno, iscrive i cacciatori negli ATC di competenza. Nelle annate successive a quella della prima iscrizione e fermo restando il possesso dei requisiti necessari, il cacciatore conferma l'iscrizione all'ambito di competenza inoltrando alla Provincia competente, entro il termine del 15 marzo di ogni anno, ricevuta dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione all'ATC in cui è stato iscritto nella stagione precedente. Qualora il versamento venisse effettuato oltre la data del 15 marzo, si applica la sanzione prevista al comma 4, lett. a), dell'articolo 53 <sup>(38)</sup>.

5. Il cacciatore che consegue la licenza di caccia nel corso della stagione venatoria, a domanda viene iscritto nel comprensorio di residenza anche in soprannumero.

6. I posti disponibili per le ammissioni, dopo le iscrizioni compiute dalle Province con i criteri di cui ai commi 4 e 5, sono

assegnati dai comitati di gestione degli ATC ai cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorità:

a) se residenti in Provincia che non abbiano rinunciato all'ATC di residenza <sup>(39)</sup>;

b) se residenti in uno dei comuni degli ATC regionali adiacenti;

c) se residenti in un comune della Regione;

d) se abbiano parenti od affini entro il 3° grado residenti all'interno dell'ATC;

e) se proprietari di un fabbricato di civile abitazione con i requisiti di abitabilità e situato nel territorio dell'ATC o agricoltori conduttori di fondo ricadente all'interno dell'ATC <sup>(40)</sup>;

f) se residenti in altre regioni, secondo l'ordine di presentazione della domanda.

7. Fermo il criterio di priorità decrescente indicato dal precedente comma 6, a parità di condizioni è data precedenza a coloro nei cui confronti ricorrono più condizioni; al verificarsi di ulteriore parità viene data priorità nell'ordine:

a) chi rinuncia all'iscrizione all'ATC istituito nel comprensorio di residenza, la rinuncia comporta per la stagione venatoria nella quale è stata espressa, l'impossibilità per la Provincia di iscrivere il rinunciatario all'ATC di residenza;

b) chi è già stato ammesso od iscritto in passato, con preferenza per il tempo meno remoto;

c) chi svolge l'attività lavorativa prevalente e continuativa nell'ATC.

8. Si considerano cacciatori iscritti quelli di cui ai commi 4 e 5 ed ammessi gli altri. L'attività venatoria nelle aree contigue ai Parchi nazionali o regionali e nelle foreste demaniali ricomprese nell'ATC, è consentita solamente ai cacciatori iscritti od

ammessi residenti in Regione, fatte salve le specifiche norme di disciplina dell'attività venatoria nell'area contigua stessa.

9. In ogni ATC il comitato di gestione può ammettere un numero di cacciatori superiore alla densità venatoria indicata dalla Regione quando siano accertate modificazioni positive della popolazione faunistica o si sia manifestata l'esigenza di provvedere a specifici prelievi a tutela delle produzioni agricole. Il numero dei cacciatori iscritti e di quelli ammessi deve essere contenuto entro l'indice di densità massima fissato dalla Giunta regionale.

10. Il cacciatore che intende essere ammesso in un ATC regionale diverso da quello istituito nel comprensorio dove ha la residenza deve inoltrare entro il termine perentorio del 1 aprile di ogni anno, domanda in carta libera al comitato di gestione dell'ATC preferito. L'ammissione è subordinata al versamento della quota di partecipazione da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di accettazione della domanda medesima.

11. Qualora dopo la data del 1° aprile in un ATC permanga disponibilità di posti per le ammissioni stagionali rispetto al numero massimo prefissato in applicazione dell'indice di densità venatoria il comitato di gestione competente accoglie le domande pervenute dai cacciatori residenti in Regione oltre il termine di cui al comma 10 e provvede all'ammissione, secondo le priorità stabilite dalla presente legge, fino ad esaurimento dei posti disponibili, per i cacciatori residenti fuori Regione esclusivamente in base agli accordi interregionali di cui al comma 1.

12. Qualora non si provvede formalmente a comunicare, prima dell'inizio della stagione venatoria, la propria rinuncia all'ammissione ottenuta, il Comitato di gestione, nella stagione successiva, deve denegare l'ammissione al cacciatore qualora quest'ultimo sia inadempiente.

13. Il Comitato di gestione dell'ATC accoglie le domande secondo le priorità di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo e trasmette, improrogabilmente entro il 1° giugno, alle rispettive Province di residenza l'elenco dei cacciatori ammessi. L'elenco,

esposto al pubblico a cura della Provincia, rappresenta l'atto formale d'avvenuta ammissione per gli interessati, senza ulteriore comunicazione personale; inoltre l'elenco può essere aggiornato, a cura del Comitato, secondo le ulteriori disponibilità di ammissione che si rendono necessarie. Per le ammissioni determinate dall'ulteriore disponibilità di posti, i Comitati di Gestione hanno facoltà, in alternativa all'aggiornamento dell'elenco degli ammessi trasmesso alla Provincia, di comunicare mediante lettera ai diretti interessati, costituente atto formale, l'ammissione <sup>(41)</sup>.

14. Le Province, previa verifica dell'avvenuto versamento della relativa quota d'iscrizione e/o d'ammissione stagionale e del possesso dei requisiti necessari, annotano nel tesserino regionale l'iscrizione degli ATC nei quali il cacciatore è autorizzato ad accedere in base all'iscrizione o all'ammissione stagionale.

15. Il Comitato di gestione, a seguito di specifica richiesta, comunica i motivi della mancata ammissione all'interessato che può proporre ricorso alla Provincia entro trenta giorni dalla data di comunicazione. La Provincia decide sul ricorso. In caso di accoglimento il cacciatore è ammesso all'ATC preferito. La Provincia esercita i controlli ed adotta i provvedimenti sostitutivi in caso di irregolarità o di abuso nel riconoscimento del diritto di accesso.

16. I cacciatori iscritti ad un'ATC abruzzese, a partire dal 10 ottobre di ogni anno, hanno diritto alla fruizione di 10 giornate venatorie complessive durante l'intera stagione venatoria, di cui non più di 2 giornate venatorie in uno stesso ATC, nei restanti ATC della Regione in cui non siano ammessi <sup>(42)</sup>.

16-bis. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 16, il numero dei cacciatori che possono essere ulteriormente ammessi di cui al comma 2 è riservato per una percentuale del 2% del carico venatorio ad ammissioni giornaliere, a titolo oneroso, la cui quota di ammissione stabilita dal comitato di gestione non può essere superiore a € 15; nel caso in cui la disponibilità di posti per dette ammissioni giornaliere sia inferiore alle richieste, trovano applicazione i criteri e le priorità

di cui al comma 6 in quanto compatibili per i soli residenti in Abruzzo <sup>(43)</sup>.

17. Nelle more delle specifiche intese di cui al comma 1 il Comitato di gestione dell'ATC può prevedere restrizioni o limitazioni di ammissioni di cacciatori provenienti da regioni che attraverso leggi regionali, regolamenti, calendario venatorio, disposizioni Provinciali o statutarie fissino, anche di fatto, limitazioni di specie, tempi e forme di caccia singola o in squadra discriminanti per i cacciatori iscritti al proprio ATC.

18. Il cacciatore che richiede l'iscrizione nell'ATC individuato in un comprensorio faunistico-venatorio regionale nel quale è nato ma non residente, per ottenere quanto richiesto deve esibire alla Provincia competente per l'iscrizione, ed inviarne copia all'ATC interessato, dichiarazione della Provincia di residenza attestante che il cacciatore interessato, per l'intera stagione di caccia cui si riferisce la rinuncia, non è ammesso, per sua rinuncia, ad esercitare l'esercizio venatorio nell'ATC, anche di altre Regioni, in cui ha la residenza anagrafica.

19. La Provincia esercita la funzione ispettiva sulla gestione degli ATC nonché quella sostitutiva.

20. In caso d'inerzia della Provincia nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 19 la Regione esercita i poteri sostitutivi.

---

(37) Comma così modificato dall'*art. 128, comma 14, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

(38) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, L.R. 28 agosto 2013, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge) e dall'*art. 4, comma 4, L.R. 27 dicembre 2013, n. 58*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della medesima legge).

(39) Lettera così modificata dall'*art. 128, comma 15, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

(40) Lettera così modificata dall'[art. 128, comma 16, L.R. 26 aprile 2004, n. 15](#).

(41) Periodo aggiunto dall'[art. 128, comma 17, L.R. 26 aprile 2004, n. 15](#).

(42) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 26 maggio 2004, n. 410](#).

(43) Comma aggiunto dall'[art. 106, comma 2, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

---

## **Art. 29**

### *Associazioni venatorie e loro compiti.*

1. Le associazioni venatorie sono libere.
2. Si considerano associazioni venatorie quelle riconosciute a livello nazionale ed indicate all'[art. 34 della legge n. 157/1992](#).
3. Ai fini della presente legge sono considerate associazioni venatorie gli organi regionali delle associazioni di cui al comma 2 purché abbiano una stabile organizzazione a livello regionale e Provinciale con adeguati organi periferici.
4. Le associazioni venatorie, oltre ai compiti loro affidati dalla [legge n. 157/1992](#), provvedono a:
  - a) organizzare i cacciatori e tutelare i loro interessi;
  - b) promuovere e diffondere tra i cacciatori, una conoscenza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e dell'ambiente;
  - c) collaborare nel campo tecnico-organizzativo della caccia con la Regione, le Province e gli ATC;
  - d) divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;

e) curare l'aggiornamento professionale delle guardie venatorie volontarie in collaborazione con le Province;

f) promuovere corsi di preparazione agli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione per l'esercizio dell'attività venatoria;

g) promuovere e diffondere tra i cacciatori, in collaborazione con la Protezione Civile e gli altri organismi competenti, le varie forme di volontariato, come la salvaguardia dei boschi, la prevenzione degli incendi, nonché altre analoghe attività.

5. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e) ed f), le Province provvedono all'assegnazione dei fondi a favore delle associazioni venatorie riconosciute ed operanti in Provincia sulla base di un regolamento autonomo di cui al comma 7.

6. L'associazione venatoria provinciale di cui al comma 5, d'intesa con la rispettiva associazione venatoria regionale, determina la quota, non inferiore al 3% del finanziamento percepito, da assegnare agli organismi regionali delle associazioni venatorie regionali riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione per l'espletamento dei compiti di indirizzo e di coordinamento delle attività nonché degli altri compiti istituzionali.

7. Il regolamento provinciale per l'assegnazione dei finanziamenti in favore delle strutture Provinciali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti in Provincia, ripartisce il fondo assegnato secondo i seguenti criteri:

a. una quota fissa di Euro 500 in favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti in Provincia con adeguate strutture periferiche, comunque da rendicontare;

b. una quota fissa addizionale di Euro 2000 per i soggetti beneficiari del contributo di cui alla lettera a) che siano



rappresentativi di almeno un quindicesimo dei cacciatori residenti in Provincia;

c. il restante importo in proporzione al numero degli associati.

Per consentire alle associazioni venatorie riconosciute l'espletamento dei compiti istituzionali e di pubblico interesse, previsti dalla normativa vigente la sovvenzione della quota di cui alla lettera a) può essere corrisposta in acconto.

8. Per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 5, ciascuna struttura o sezione Provinciale delle Associazioni venatorie, inoltra domanda, entro il 31 marzo, alla Provincia competente per territorio con allegata relazione illustrativa dei compiti assolti nell'anno precedente con riferimento 1° gennaio - 31 dicembre, e copia del conto consuntivo e relativo verbale di approvazione del bilancio, dando comunicazione della compagnia assicuratrice con la quale è convenzionata.

9. Per la sovvenzione di cui al comma 5, le Province, in sede di regolamentazione di cui al comma 7 disciplinano altresì le modalità ed i criteri per l'applicazione della normativa contenuta nella [L.R. n. 22/1986](#), in ordine alla presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della certificazione di regolarità contabile.

10. La Provincia, verificata la regolarità della documentazione presentata, trasmette al competente settore della Giunta regionale la certificazione del numero degli associati di ciascuna delle associazioni venatorie, riferita all'ultima stagione venatoria.

---

## **Art. 30**

### *Statuto degli ATC - Denominazione.*

1. La Regione adotta uno statuto tipo degli ATC. L'assemblea dei cacciatori iscritti e ammessi stagionalmente ai sensi dell'art. 28, su proposta del comitato di gestione e sulla base dello statuto tipo approvato dal Consiglio regionale, adotta lo statuto entro sei mesi dalla costituzione dell'ATC

2. Lo statuto disciplina:

- a) l'ammissione, la sospensione, l'espulsione dei cacciatori;
- b) le modalità per l'elezione ed il funzionamento dell'assemblea dei cacciatori;
- c) la durata in carica non superiore ad anni 5, del comitato di gestione, del Presidente e del revisore dei conti <sup>(44)</sup>;
- d) le modalità di funzionamento degli organi degli ATC, le relative competenze, nonché le procedure per la revoca e la sostituzione dei componenti;
- e) i criteri e le modalità della partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ambito territoriale di caccia;
- f) gli obblighi dei cacciatori iscritti e/o ammessi;
- g) le sanzioni da irrogare a carico dei cacciatori iscritti e/o ammessi per l'inosservanza degli obblighi di partecipazione e di gestione.

3. Lo statuto è inviato, per l'approvazione, dai comitati di gestione alla Giunta regionale che può richiedere modificazioni o integrazioni nei trenta giorni successivi. Lo statuto diviene esecutivo dopo l'approvazione della Giunta regionale.

4. Lo statuto può essere modificato con le modalità di cui ai commi precedenti.

5. L'ATC ha sede presso uno dei comuni ricadenti nell'ambito stesso in grado di ospitarlo. In presenza di disponibilità di più comuni, il comitato di gestione delibera la scelta della sede. Nell'eventualità di mancanza di disponibilità da parte dei

comuni, il comitato di gestione organizza e determina la sede in forma autonoma.

6. La Provincia provvede ad assegnare all'ATC una denominazione convenzionale per facilitarne l'identificazione.

---

(44) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2, L.R. 6 agosto 2021, n. 17, a decorrere dal 7 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

---

### **Art. 31**

#### *Funzioni e compiti dei comitati di gestione degli ATC.*

1. I comitati di gestione degli ATC sono strutture associative di natura privata che perseguono, nell'interesse pubblico, i fini della programmazione delle attività faunistico-venatorie della [legge n. 157/1992](#) così come definite dalla presente legge e soggetti legittimati all'impugnazione dei provvedimenti amministrativi illegittimi che incidano sull'esercizio dell'attività venatoria e le attività di cui al presente articolo.

2. I Comitati di gestione:

a) promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, disciplinano le modalità di prelievo nel rispetto del calendario venatorio;

b) decidono sull'ammissione, sospensione, ed espulsione dei cacciatori;

c) deliberano sulle quote di partecipazione dei cacciatori iscritti ed ammessi, nel rispetto del limite massimo fissato dalla Conferenza di cui all'art. 35, con facoltà di riduzione della quota fino al 50% per i cacciatori iscritti ultrasettantenni <sup>(45)</sup>;

d) programmano gli interventi annuali per il miglioramento degli habitat;

e) svolgono compiti di gestione faunistica fermo restando il divieto di acquistare capi selvatici, da destinare a ripopolamento, provenienti da allevamenti di proprietà di un membro del comitato di gestione, ovvero da allevamenti di proprietà del coniuge, del genitore, dei figli e relativi coniugi, di uno dei rappresentanti del comitato di gestione <sup>(46)</sup>;

f) possono istituire aree di rispetto con vincolo all'esercizio venatorio di tipo parziale oppure generale per una durata sufficiente a consentire un efficace insediamento di popolazioni di fauna selvatica;

g) possono autorizzare dandone immediata comunicazione alla Provincia, sul proprio territorio, lo svolgimento di prove di lavoro e gare cinofile, che, qualora comportanti l'abbattimento del selvatico, sono autorizzate solo se svolte con l'utilizzo sia che si svolgano durante la stagione venatoria individuata nel calendario venatorio di cui all'art. 43 sia nei restanti periodi dell'anno di capi selvatici appositamente liberati dal comitato organizzatore e riguardanti specie selvatiche soggette a prelievo venatorio <sup>(47)</sup>;

h) svolgono le attività e assumono le iniziative necessarie a dare attuazione ai compiti assegnati dalla Provincia.

3. I comitati di gestione devono provvedere all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari ed ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;

b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del [regolamento \(CEE\) n. 1094/88](#) del Consiglio del 25 aprile 1988, e successive modificazioni;

c) il ripristino di zone umide e di fossati;

d) la differenziazione delle colture;

e) la coltivazione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;

f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica, nonché dei riproduttori;

g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

4. [I comitati di gestione provvedono, altresì, all'erogazione di contributi in favore di proprietari o conduttori di fondi agricoli per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione delle azioni di danno] <sup>(48)</sup>.

5. Per esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il comitato di gestione può anticipare la chiusura dell'esercizio venatorio a specie di mammiferi ed uccelli stanziali cacciabili; detta modifica deve essere immediatamente comunicata alla Provincia. La modifica diviene operante se la Provincia nei cinque giorni successivi non ne contesta le opportunità tecniche. La decisione della Provincia è definitiva e viene immediatamente comunicata ai comitati di gestione aventi sede nel territorio provinciale.

6. Le attività di gestione faunistica degli ATC vengono programmate per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre. Il programma annuale degli interventi è trasmesso alla Provincia corredato del rendiconto tecnico sull'andamento della gestione faunistico venatoria dell'annata precedente.

7. Le Province esercitano l'attività di vigilanza sui comitati di gestione, nonché il coordinamento tecnico degli interventi che hanno diretta incidenza sulla fauna selvatica anche con periodiche riunioni dei presidenti e/o dei responsabili tecnici dei programmi faunistici degli ATC.

8. La Provincia favorisce l'espletamento dei compiti e funzioni dei comitati di gestione mettendo a loro disposizione le proprie

strutture e la consulenza del personale addetto al settore caccia. I comitati di gestione, per l'espletamento delle loro funzioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie, possono dotarsi di un'organizzazione e di un coordinamento tecnico corrispondenti alle esigenze tecniche dell'ATC.

9. I cacciatori, residenti in Regione, iscritti od ammessi agli ATC, partecipano alla gestione faunistica e corrispondono, in eguale misura, la quota di partecipazione, a copertura delle spese di gestione. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore, il comitato di gestione dell'ATC può prevedere un'adeguata riduzione della quota di partecipazione o altre forme di riconoscimento. I titolari di un appostamento fisso situato nell'ATC, che non svolgono altra forma di caccia all'interno dell'ATC interessato corrispondono una quota di partecipazione pari alla metà.

---

(45) Lettera così modificata dall'*art. 23, comma 1, L.R. 22 agosto 2022, n. 24*, a decorrere dal 27 agosto 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 29, comma 1, della medesima legge*).

(46) Lettera così modificata dall'*art. 128, comma 18, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

(47) Lettera così modificata dall'*art. 128, comma 19, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*. Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nella presente lettera vedi l'*art. 48, comma 2, L.R. 17 novembre 2004, n. 41*.

(48) Comma soppresso dall'*art. 128, comma 20, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

---

## **Art. 32**

### *Composizione e funzionamento dei comitati di gestione degli ATC.*

1. Sono organi dell'ATC:

- a) l'assemblea dei cacciatori;
- b) il comitato di gestione;
- c) il Presidente;
- d) il revisore dei conti <sup>(49)</sup>.

2. L'assemblea dei cacciatori iscritti aventi l'accesso all'ATC è composta da un numero massimo di 100 delegati dei cacciatori designati dalle rispettive associazioni venatorie che ne informano i comitati di gestione per l'adozione degli adempimenti di competenza. L'assemblea deve essere sentita per:

- a) adozione del bilancio di previsione annuale;
- b) approvazione conto consuntivo;
- c) determinazione quote di partecipazione dei cacciatori iscritti ed ammessi;

3. Il comitato di gestione è composto da:

- a) sei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ed operanti in Provincia con adeguate strutture periferiche;
- b) sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
- c) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;
- d) quattro esperti designati rispettivamente dalla Regione e dai comuni territorialmente interessati <sup>(50)</sup>.

I membri di cui alla lettera a) devono essere designati, in base al principio della rappresentatività a livello Provinciale, tra i soci delle associazioni riconosciute a livello nazionale che abbiano un numero di iscritti pari ad almeno un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Provincia in cui ricade l'ambito. Quelli

di cui alle lettere b) e c) devono essere designati in base al principio della rappresentatività a livello provinciale <sup>(51)</sup>.

4. L'Amministrazione provinciale provvede alla richiesta delle designazioni agli enti interessati ed alle associazioni sopra citate per la nomina del comitato di gestione che viene insediato con atto del Presidente della Provincia entro 30 giorni dalla designazione dei soggetti interessati.

5. Non possono essere designati quali rappresentanti del Comitato di gestione coloro che hanno commesso negli ultimi cinque anni infrazioni per le quali è stata disposta la sospensione della licenza di caccia.

6. Il comitato di gestione così costituito dura in carica 5 anni ed elegge nel proprio seno il Presidente tra i rappresentanti di cui al comma 3, lettera a), ed il vicepresidente tra i rappresentanti di cui alla lettera b) del comma citato.

7. Il comitato di gestione dell'ATC, al quale sia affidata la gestione di zone di ripopolamento e cattura o di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, adotta i relativi provvedimenti necessari e ne cura l'attuazione.

8. Il comitato di gestione può individuare e delimitare, per periodi determinati, zone di rispetto venatorio (Z.R.V.) nelle quali l'esercizio della caccia è vietato. In dette aree l'organismo di gestione può creare strutture per l'allevamento di selvaggina allo stato naturale ed il suo irradiazione. Le catture possono essere previste esclusivamente a scopo di ripopolamento.

9. Il revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale con proprio atto su proposta dell'Assessore competente nel settore caccia, deve essere iscritto all'albo ufficiale dei revisori e all'albo dei dottori commercialisti, dura in carica 5 anni e continua ad esercitare le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo revisore <sup>(52)</sup>.

10. In presenza di violazioni alle prescrizioni di legge o gravi inadempienze ai compiti di cui all'articolo 28, la Giunta regionale, attraverso il Dipartimento competente in materia di



caccia, diffida il Comitato a provvedere assegnando un termine di sessanta giorni. Qualora il Comitato non adempia, il Dipartimento competente in materia di caccia provvede alla nomina di un commissario ad acta per l'adempimento da assolvere <sup>(53)</sup>.

10-bis. In caso di impossibilità di funzionamento dell'ATC la Giunta regionale provvede allo scioglimento dell'organo e alla nomina di un commissario straordinario per la durata di massimo sei mesi entro i quali si dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi dell'ATC. Il Presidente e i componenti responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati <sup>(54)</sup>.

---

(49) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 3, lettera a), L.R. 6 agosto 2021, n. 17*, a decorrere dal 7 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «d) il collegio dei revisori dei conti.».

(50) Lettera così modificata dall'*art. 26, comma 30, L.R. 25 gennaio 2024, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 30, comma 1, della medesima legge*).

(51) Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'*art. 3, comma 3, L.R. 9 marzo 2023, n. 11*.

(52) Comma dapprima modificato dall'*art. 128, comma 21, L.R. 26 aprile 2004, n. 15* e poi così sostituito dall'*art. 2, comma 3, lettera b), L.R. 6 agosto 2021, n. 17*, a decorrere dal 7 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «9. Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, con proprio atto nomina il collegio dei revisori dei conti. Esso è composto da 2 membri di cui uno designato dalla Provincia e uno designato dalla Giunta regionale. Il componente designato dalla Provincia deve essere iscritto all'albo ufficiale dei revisori ed assume la funzione di Presidente del collegio. Il collegio dei revisori dura

in carica 5 anni e continua ad esercitare le funzioni di cui all'[art. 12 della L.R. n. 4/1992](#), sino all'insediamento del nuovo collegio.».

(53) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 3, lettera b\)](#), [L.R. 6 agosto 2021, n. 17](#), a decorrere dal 7 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 8, comma 1](#), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «10. In presenza di gravi irregolarità o inadempienze riscontrate dai revisori dei conti, il Presidente della Provincia provvede allo scioglimento del comitato di gestione e alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di 6 mesi.».

(54) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 3, lettera c\)](#), [L.R. 6 agosto 2021, n. 17](#), a decorrere dal 7 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 8, comma 1](#), della medesima legge).

---

### **Art. 33**

#### *Gestione finanziaria degli ATC.*

1. Il comitato di gestione ha facoltà di spesa nei limiti delle disponibilità finanziarie che gli derivano dalle entrate delle quote di partecipazione, da quelle rimesse dalla Provincia nel quadro del riparto dei contributi regionali e di altre entrate previste dalla legge.

2. Le quote di partecipazione vengono introitate dal comitato di gestione.

3. La gestione del bilancio deve perseguire le finalità indicate nel piano faunistico-venatorio Provinciale ed essere improntata alla regola del pareggio economico.

4. La gestione contabile degli ATC è controllata dal revisore dei conti, cui compete un compenso lordo annuo determinato dal Comitato di Gestione, nel rispetto della [legge regionale 4 luglio 2019, n. 15](#) (Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso). Al revisore è, altresì, riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente

documentate, se sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici, ovvero un'indennità chilometrica, pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con il mezzo proprio, dalla sede del proprio domicilio a quella dell'ATC. Il compenso e i rimborsi spese dovuti al revisore sono a carico dell'ATC e della Regione in quote uguali <sup>(55)</sup>.

---

(55) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 4, L.R. 6 agosto 2021, n. 17, a decorrere dal 7 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. La gestione contabile degli ATC è controllata dal collegio dei revisori dei conti. Compensi e rimborsi spese dovuti ai revisori sono a carico dell'ATC e dell'Amministrazione provinciale competente con la medesima quota. Ai componenti il collegio dei revisori compete il 50% dell'indennità, per la stessa carica, stabilita dall'art. 11 della L.R. n. 91/1994.».

---

## **Art. 34**

### *Partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC.*

1. Le modalità di partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC, al quale sono iscritti e/o ammessi, sono fissate con il programma annuale degli interventi approvato dal comitato di gestione.
  2. L'addestramento dei cani nel rispetto delle norme relative, è consentito al cacciatore negli ATC cui ha accesso, con le modalità e nei tempi consentiti.
  3. Il cacciatore ammesso conserva l'accesso all'ATC sino alla deliberazione da parte del comitato di gestione delle ammissioni relative alla stagione venatoria successiva.
-

---

**Art. 35***Conferenza permanente degli Ambiti Territoriali di Caccia.*

1. Al fine di ottimizzare ed armonizzare l'attività programmatica della gestione faunistico-venatoria ed ambientale degli ATC sul territorio regionale è costituita presso il settore caccia della Giunta regionale la Conferenza Permanente degli Ambiti Territoriali di Caccia.
2. La Conferenza di cui al comma 1 è convocata e presieduta dal componente la Giunta preposto al settore caccia, con cadenza almeno semestrale ed è costituita dai presidenti degli ATC abruzzesi o loro delegati e prevede altresì la partecipazione delle Province.
3. La conferenza relaziona sull'attività gestionale degli ATC, sullo stato di applicazione, per quanto di competenza, della presente legge e sulle linee di indirizzo di gestione faunistico-venatoria riferite agli interventi di conservazione e ripristino ambientale nonché al miglioramento qualitativo ed all'incremento del patrimonio faunistico, inoltre stabilisce l'entità massima della quota di partecipazione che può essere richiesta dai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia ai cacciatori iscritti e/o ammessi.
4. L'attività di segretario è svolta dal dirigente del Servizio Caccia della Giunta regionale o suo delegato <sup>(56)</sup>.

---

(56) Comma così modificato dall'*art. 128, comma 22, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

---

**Art. 36***Doveri del cacciatore.*

1. Negli ATC il cacciatore ha, tra l'altro, il dovere di:

- a) collaborare alla gestione faunistica partecipando alle attività programmate di cui all'art. 26;
- b) corrispondere la quota di partecipazione nei tempi stabiliti;
- c) rispettare le limitazioni dell'esercizio venatorio indicate nel calendario venatorio annuale e le ulteriori limitazioni predisposte dal comitato di gestione;

annotare sugli appositi tesserini le giornate di esercizio, la località, le specie ed il numero di capi abbattuti secondo la vigente normativa.

---

### **Art. 37**

#### *Divieti negli ATC.*

1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, negli ATC è fatto divieto:

- a) di detenere selvaggina abbattuta a chiunque non sia legittimato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito;
- b) di esercitare la caccia in un ATC diverso da quello assegnato fatto salvo quanto disposto dall'art. 28 comma 16 e dalla mobilità regionale per la caccia da appostamento alla migratoria così come disciplinata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 43, comma 6 <sup>(57)</sup>;
- c) di detenere il tesserino regionale di caccia contraffatto o comunque manomesso;
- d) di ottenere il titolo di accesso all'ATC mediante false dichiarazioni, ovvero tacendo l'esistenza di ragioni ostative;
- e) di presentare attestati di prestazione non regolari.

2. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge penale, le violazioni dei divieti di cui alla lettera d) o alla lettera e) del precedente comma, comporta la mancata ammissione per la stagione venatoria successiva all'ATC interessato e l'espulsione dell'ATC nella stagione corrente.

---

(57) Lettera così modificata dall'*art. 128, comma 23, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

---

## **TITOLO IV**

### **Organizzazione degli ambiti territoriali per la gestione della fauna selvatica e per la programmazione dei prelievi venatori**

#### **Capo II - Forme di caccia**

##### **Art. 38**

##### *Esercizio della caccia.*

1. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco ed il falco, l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale nelle seguenti forme:

a) da appostamento fisso;

b) nell'insieme delle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti territoriali di caccia programmata.

2. Ogni cacciatore che ne abbia fatto richiesta, nei modi e nei tempi stabiliti, può accedere ad altri ambiti, anche in una diversa Regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

---

---

**Art. 39***Esercizio venatorio da appostamento fisso.*

1. Sono considerati fissi gli appostamenti costruiti in muratura o altra solida materia con preparazione di sito destinati all'esercizio venatorio per almeno una stagione di caccia.
2. Per gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica, collocati in terra ferma, gli impianti devono avere una stabile occupazione di sito definita.
3. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Provincia ed ha validità di 4 anni.
4. La domanda deve essere corredata con planimetria a scala 1:25000 indicante l'ubicazione dell'appostamento ed inoltre è subordinata al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato e fatte salve le eventuali ulteriori autorizzazioni di legge.
5. Non sono considerati fissi gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati e colombacci.
6. Ogni appostamento fisso è soggetto al versamento della tassa di concessione regionale.
7. Non è consentito costruire nuovi appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a 500 metri dai confini delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, e a 200 metri da altro appostamento fisso preesistente.
8. È consentito al titolare ed alle persone autorizzate il vagare o il soffermarsi in attitudine di caccia, entro il raggio di 150 m dall'appostamento fisso, per il recupero della selvaggina ferita anche con l'uso del cane da riporto.
9. È vietata la caccia in forma vagante e da appostamento temporaneo ad una distanza inferiore a metri 150 dagli appostamenti fissi segnalati con apposite tabelle a cura del titolare, durante l'effettivo esercizio di essi, salvo il consenso del titolare.

10. Oltre il titolare, possono accedere all'appostamento fisso soltanto sei persone autorizzate dal titolare medesimo.

11. Le Province possono rilasciare un numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso nei siti individuati d'intesa con gli ATC ed indicati nel piano faunistico-venatorio-provinciale. Le autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente:

a) agli ultrasessantenni;

b) al proprietario o al conduttore del fondo su cui si intende costruire l'appostamento fisso di caccia;

c) ai parenti non oltre il secondo grado del titolare della precedente autorizzazione;

d) agli inabili ed ai portatori di handicap fisici;

e) a coloro che, per caso fortuito o per forza maggiore, siano costretti a trovare altro sito per l'appostamento fisso di cui erano titolari o a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante.

12. Per motivate ragioni, le Province possono consentire al titolare di impiantare l'appostamento fisso di caccia in una zona diversa da quella in cui era stato precedentemente autorizzato.

13. Le zone degli appostamenti fissi, ai fini dell'art. 10, comma 3, lettera f), si intendono identificate con il rilascio dell'autorizzazione.

14. Gli appostamenti costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna, che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia, sono considerati temporanei. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento.

15. La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto a meno



che non si tratti di residui della potatura, né con l'impiego di piante appartenenti alla flora spontanea protetta.

16. Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso dell'anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, in relazione allo svolgimento dell'esercizio venatorio.

17. È vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato.

---

---

## **Art. 40**

### *Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento.*

1. La Regione, su parere dell'OFR, emana norme regolamentari per disciplinare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento.

2. Ad ogni cacciatore, che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva, sono consentiti la detenzione e l'uso di richiami di cattura in un numero massimo di 10 unità per ogni specie fino ad un massimo complessivo di 40 unità. Ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi di cattura è consentita la detenzione e l'uso di un numero massimo complessivo di 10 unità.

3. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria d'appostamento.

4. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire dietro consegna alla Provincia del richiamo morto da sostituire, ovvero previa presentazione del certificato del servizio

veterinario della A.S.L. competente e del relativo anellino ovvero per altri comprovati motivi.

5. Alle Province spettano i compiti di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

6. Cessando l'attività il cacciatore può cedere i richiami vivi ad altro cacciatore, previa comunicazione alla Provincia.

---

## **TITOLO IV**

### **Organizzazione degli ambiti territoriali per la gestione della fauna selvatica e per la programmazione dei prelievi venatori**

#### **Capo III - Strutture private per la caccia e la produzione della selvaggina**

##### **Art. 41**

*Aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie.*

1. Le Province, su richiesta degli interessati e sentito il parere dell'OFR e della Consulta Provinciale della caccia, entro il limite massimo dell'8% del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

a) autorizzare l'istituzione, nel limite massimo del 3% del territorio agro-silvo-pastorale, di aziende faunistico-venatorie, senza fine di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico. In particolare le aziende faunistiche-venatorie devono perseguire la conservazione, la protezione e il miglioramento ambientale; la tutela delle caratteristiche naturali, orografiche, geomorfologiche, idriche e vegetazionali tipiche della zona; nonché la tutela delle specie

faunistiche, stabilmente e temporaneamente presenti nelle aree prescelte. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare l'istituzione nel limite massimo del 5% del territorio agro-silvo-pastorale di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

2. Le aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie devono:

a) essere situate nei territori di scarso rilievo faunistico e comunque con l'esclusione delle aree contigue ai parchi nazionali e regionali e delle zone comunque confinanti con i parchi stessi;

b) coincidere con i territori di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del [regolamento 1094/88/CEE](#), e successive modificazioni.

3. Le aziende agriturismo-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali di superficie non inferiore ai 10 ettari e utilizzino per l'attività venatoria fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. La domanda di concessione per l'istituzione di aziende agriturismo-venatorie è presentata dai proprietari o conduttori dei fondi rustici interessati alla costituzione.

5. La Regione, al fine di assicurare una pluralità di utilizzazione del territorio ai fini faunistici e venatori, emana, con proprio regolamento, norme per l'istituzione di nuove aziende, nonché direttive vincolanti la densità venatoria, l'estensione, la

gestione faunistico-venatoria, la collocazione, le modalità di vigilanza venatoria, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione per tutte le aziende agriturismo-venatorie e faunistico-venatorie presenti nel territorio regionale.

6. L'autorizzazione delle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie ha la durata di cinque anni. Alla scadenza può essere rinnovata su parere vincolante della consulta Provinciale della caccia.

7. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge.

8. Nell'ambito di aziende faunistico-venatorie ed agriturismo-venatorie possono essere istituite, a margine delle stesse, zone di addestramento cani, per un'estensione massima di 50 ettari, adeguatamente tabellata con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 18.

9. Le aziende faunistico-venatorie ed agriturismo-venatorie devono realizzare un inquadramento produttivo dell'attività venatoria, incentivando la gestione locale con una partecipazione attiva nella conduzione anche con formule consortili, associative, cooperativistiche, in regime di affittanza o concessione, un modello di gestione venatoria esigente la conservazione dell'ambiente naturale, attraverso il perseguimento degli obiettivi generali sanciti dalla [legge n. 157/1992](#).

---

## **Art. 42**

### *Allevamenti - Tassidermia.*

1. La Regione, su proposta delle Province, con apposito regolamento, in sintonia con i disciplinari Provinciali relativi ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica di cui all'art. 17, disciplina gli allevamenti di fauna selvatica condotti sia

sotto forma amatoriale e dilettantistica di cui all'art. 6 che professionale di cui al presente articolo ed all'art. 7 <sup>(58)</sup>.

2. Gli allevatori che intendono produrre fauna selvatica sotto forma di impresa, inclusi i titolari dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, devono richiedere formale autorizzazione all'Amministrazione Provinciale competente per territorio, fatte salve tutte le disposizioni statali e regionali prescritte per l'esercizio dell'attività. Se l'allevatore è titolare dell'impresa agricola è tenuto a dare semplice comunicazione delle specie di fauna selvatica allevate all'Amministrazione Provinciale.

3. La Provincia, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, anche per il recupero di potenzialità produttive in aree montane o svantaggiate, può consentire al titolare e ad altre persone dal medesimo autorizzate, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, la cattura di mammiferi ed uccelli in stato di cattività.

4. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere gli allevamenti di cani da caccia nel rispetto delle competenze dell'Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana (E.N.C.I).

5. Le Province esercitano le funzioni amministrative inerenti l'autorizzazione dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione.

5-bis. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia per l'attività di tassidermia ed imbalsamazione è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune territorialmente competente <sup>(59)</sup>.

5-ter. Ai sensi del comma 4, dell'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto del principio di precauzione in materia di protezione della fauna selvatica, di tutela della salute e di tutela dell'ambiente, il silenzio dell'Amministrazione Provinciale equivale a provvedimento di rifiuto dell'istanza per il rilascio

dell'autorizzazione di cui al comma 5-bis, se la medesima Amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di accoglimento nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza <sup>(60)</sup>.

6. Oltre quanto disposto dall'*art. 21 della legge n. 157/1992*, l'attività di tassidermia a favore di privati è riservata alle spoglie di animali appartenenti alle specie di cui all'*art. 18 della citata legge n. 157/1992*.

7. La Regione, sulla base di apposito regolamento, disciplina l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

---

(58) Comma così modificato dall'*art. 128, comma 24, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

(59) Comma aggiunto dall'*art. 92, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 112 della stessa legge*).

(60) Comma aggiunto dall'*art. 92, L.R. 18 dicembre 2012, n. 64*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 112 della stessa legge*).

---

## TITOLO V

### Specie cacciabili e calendario venatorio

#### Art. 43

*Specie cacciabili e periodi di attività venatoria - calendario venatorio* <sup>(61)</sup>.

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie e per i

periodi indicati dalla [legge n. 157/1992, art. 18, comma 1](#) e successive modifiche ed integrazioni.

2. La Giunta regionale può modificare in presenza di adeguati piani faunistico-venatori, previo parere dell'OFR, i termini di cui al comma 1 dell'[art. 18 della legge n. 157/1992](#) per determinate specie di fauna selvatica in relazione alle diverse situazioni ambientali Provinciali, i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio <sup>(62)</sup>.

3. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale della caccia e previo parere dell'OFR, pubblica entro e non oltre il 15 giugno, il calendario e le norme regolamentari per l'intera stagione venatoria nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa.

4. Nel calendario venatorio devono essere indicate in particolare:

- a) le specie cacciabili ed i periodi di caccia;
- b) le giornate di caccia;
- c) il carniere giornaliero e stagionale;
- d) l'ora legale d'inizio e di termine della giornata di caccia;
- e) i periodi e le modalità per l'addestramento dei cani da caccia.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanale non può essere superiore a tre, con la possibilità di libera scelta del cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è sospeso.

6. [Ai soli fini dell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento alla fauna selvatica migratoria, per il periodo ricompreso tra il 1° ottobre e la conclusione della stagione venatoria resta comunque limitata al bimestre ottobre-novembre la possibilità di consentire la fruizione di cinque giornate venatorie settimanali, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Abruzzo è considerato comprensorio faunistico

omogeneo ed il territorio ove è consentito l'esercizio dell'attività venatoria costituisce un unico ambito territoriale di caccia, ai sensi del comma 6 dell'*art. 10 della legge n. 157/1992*, di dimensioni regionali, denominato "comparto unico regionale per l'esercizio della caccia da appostamento alla migratoria"] <sup>(63)</sup>.

6-bis. [Sono iscritti di diritto al comparto unico regionale per l'esercizio della caccia da appostamento alla migratoria esclusivamente i cacciatori iscritti ad un ATC abruzzese o residenti in Regione] <sup>(64)</sup>.

6-ter. [La Giunta regionale, sentiti l'OFR e la consulta regionale della caccia, può consentire, nel periodo 1° ottobre - 30 novembre, limitatamente all'esercizio dell'attività venatoria da appostamento alla fauna selvatica migratoria, la fruizione fino a cinque giornate di caccia settimanali, fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì] <sup>(65)</sup>.

7. Le giornate di caccia fruite in altre regioni debbono essere registrate nel tesserino e sono computate come giornate fruite nel territorio dell'Abruzzo.

8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

9. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti trenta giorni prima dell'apertura della caccia secondo le disposizioni del calendario venatorio, nei terreni liberi da colture in atto o incolti, salvo che per le zone diversamente regolamentate dall'*art. 18*.

10. Le Province hanno facoltà di vietare il prelievo venatorio per periodi limitati di tempo in quelle aree dove, per ragioni turistiche, si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l'esercizio della caccia per la pubblica incolumità.

11. I divieti di cui al precedente comma sono segnalati con tabelle recanti la scritta: "divieto di caccia-zona turistica - *art. 43 L.R. n. 10/2004*"



12. Le Province rendono noto, nell'atto di recepire il calendario venatorio regionale, le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

---

(61) Con *Delib.G.R. 30 luglio 2004, n. 650*, con *Delib.G.R. 18 luglio 2005, n. 701* e con *Delib.G.R. 3 agosto 2006, n. 904* è stato approvato il calendario venatorio, rispettivamente per l'anno 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, di cui al presente articolo.

(62) Comma così modificato dall'*art. 106, comma 3, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6*.

(63) Gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter così sostituiscono il precedente comma 6 (come modificato dall'*art. 128, comma 25, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*) per effetto dell'*art. 5, comma 1, L.R. 28 luglio 2004, n. 21*. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'*art. 106, comma 4, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6*. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 17-20 giugno 2013, n. 142 (Gazz. Uff. 26 giugno 2013, n. 26, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma. Il testo del comma sostituito era così formulato: «6. La Giunta regionale, per il periodo compreso fra il 1° ottobre ed il 30 novembre, può regolamentare per i cacciatori iscritti ad un ATC regionale e previo parere dell'OFR e della Consulta regionale della caccia, l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria da appostamento disciplinandone la mobilità dei cacciatori nel territorio regionale, in deroga al rispetto dell'indice di densità venatoria, e le modalità di prelievo consentendo altresì il prelievo per cinque giornate alla settimana».

(64) Gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter così sostituiscono il precedente comma 6 (come modificato dall'*art. 128, comma 25, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*) per effetto dell'*art. 5, comma 1, L.R. 28 luglio 2004, n. 21*. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'*art. 106, comma 5, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6*. Successivamente la Corte costituzionale,

con sentenza 17-20 giugno 2013, n. 142 (Gazz. Uff. 26 giugno 2013, n. 26, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma. Il testo del comma sostituito era così formulato: «6. La Giunta regionale, per il periodo compreso fra il 1° ottobre ed il 30 novembre, può regolamentare per i cacciatori iscritti ad un ATC regionale e previo parere dell'OFR e della Consulta regionale della caccia, l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria da appostamento disciplinandone la mobilità dei cacciatori nel territorio regionale, in deroga al rispetto dell'indice di densità venatoria, e le modalità di prelievo consentendo altresì il prelievo per cinque giornate alla settimana».

(65) Gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter così sostituiscono il precedente comma 6 (come modificato dall'[art. 128, comma 25, L.R. 26 aprile 2004, n. 15](#)) per effetto dell'[art. 5, comma 1, L.R. 28 luglio 2004, n. 21](#). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 17-20 giugno 2013, n. 142 (Gazz. Uff. 26 giugno 2013, n. 26, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma. Il testo del comma sostituito era così formulato: «6. La Giunta regionale, per il periodo compreso fra il 1° ottobre ed il 30 novembre, può regolamentare per i cacciatori iscritti ad un ATC regionale e previo parere dell'OFR e della Consulta regionale della caccia, l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria da appostamento disciplinandone la mobilità dei cacciatori nel territorio regionale, in deroga al rispetto dell'indice di densità venatoria, e le modalità di prelievo consentendo altresì il prelievo per cinque giornate alla settimana».

---

## **Art. 44**

### *Controllo della fauna selvatica* <sup>(66)</sup>.

1. La Giunta regionale, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, o per malattie o altre calamità, può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di

cui all'*articolo 18 della L. 157/1992*; il divieto o la riduzione può riguardare tutto il territorio regionale o solo determinate località e/o tutte o solo talune forme di caccia.

2. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA.

3. In caso di inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2, la Giunta regionale può autorizzare, d'intesa con gli AATTCC interessati, piani di abbattimento su parere dell'ISPRA.

4. Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri abitati è autorizzato, per motivi sanitari e per la tutela del patrimonio storico-artistico, con ordinanza sindacale sentito l'ISPRA, d'intesa con la Regione e informato il Prefetto competente territorialmente. I piani di controllo sono svolti con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza. Gli interventi di controllo effettuati in deroga ai divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), della L. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono svolti con il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza. Per l'esecuzione di eventuali piani di abbattimento ci si può avvalere dei soggetti di cui al comma 7 <sup>(67)</sup>.

5. Nel caso il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali regionali per ricomporre l'equilibrio ecologico, lo stesso deve essere attuato in conformità alla normativa nazionale e regionale nonché al regolamento dell'Ente Parco e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. Detto controllo è effettuato dal personale dipendente del Ente Parco o dai soggetti di cui al comma 7 espressamente autorizzati dall'Ente stesso.

6. La Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare piani di

abbattimento di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche su proposta:

a) degli ATC territorialmente interessati;

b) delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture provinciali;

c) delle comunità montane territorialmente interessate;

d) dei comuni territorialmente interessati <sup>(68)</sup>.

7. L'attuazione dei piani di abbattimento è coordinata dal personale della polizia provinciale in collaborazione con gli ATC territorialmente interessati. Gli ATC organizzano le attività gestionali, ivi compresi i piani di abbattimento delle specie selvatiche; in caso di inerzia dell'ATC competente, la Regione, previo accertamento, attiva la Polizia provinciale per l'organizzazione delle attività di abbattimento. Per l'esecuzione dei piani di abbattimento, i soggetti attuatori si avvalgono dei seguenti soggetti purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio:

a) proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento;

b) personale di vigilanza dei comuni;

c) guardie venatorie volontarie;

d) guardie ambientali volontarie;

e) cacciatori formati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di abilitazione, sulla base di programmi concordati con l'ISPRA e riconosciuti dalla Regione <sup>(69)</sup>.

---

**(66)** Articolo così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 18 maggio 2021, n. 10*, a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 22, comma 1, della medesima*

legge). Il testo precedente era così formulato: "Art. 44. Controllo della fauna selvatica. 1. La Giunta regionale, anche fuori dal calendario venatorio, può restringere il periodo di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia sia in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'*art. 18, comma 1 della legge n. 157/1992*, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattia od altre calamità. 2. Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. La Provincia può autorizzare piani d'abbattimento d'intesa con gli ATC . Tale controllo, nelle zone vietate alla caccia, è esercitato selettivamente sentito l'OFR. I piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province e dalle guardie venatorie volontarie. I soggetti attuatori possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti della licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati nominativamente segnalati dai comitati di gestione. 3. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali regionali per ricomporre l'equilibrio ecologico, lo stesso deve essere attuato in conformità del regolamento del parco, sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. Detto controllo è effettuato dal personale dipendente del Parco o da persone espressamente autorizzati dall'ente stesso, scelte tra le persone iscritte agli ATC ricadenti nei comprensori interessati e nominativamente segnalati dai comitati di gestione. 4. Il controllo della fauna selvatica per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno dei centri urbani può essere autorizzato dalla Provincia su conforme parere della A.S.L. 5. La Provincia per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare piani di abbattimento di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche, nel rispetto delle

disposizioni della legge n. 241/1991, su proposta : a) degli ATC territorialmente interessati; b) delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture Provinciali; c) delle comunità montane territorialmente interessate; d) dei comuni territorialmente interessati. 6. I piani di cui al presente articolo sono attuati: a) dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province; b) [dai proprietari o conduttori dei fondi interessati purché muniti di licenza di caccia]; c) dai cacciatori iscritti negli ATC interessati nominativamente segnalati dal comitato di gestione; d) dalle guardie venatorie volontarie.". In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'[art. 128, commi 1 e 26, L.R. 26 aprile 2004, n. 15](#) e dall'[art. 47, comma 5, L.R. 1° ottobre 2007, n. 34](#). La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 29 novembre 2018, n. 217 (pubblicata nella Gazz. Uff. 5 dicembre 2018, n. 48, prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del quinto periodo del comma 2, limitatamente alle parole "e dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati, nominativamente segnalati dai comitati di gestione" e della lettera c) del comma 6.

(67) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'[art. 16, L.R. 30 luglio 2021, n. 15](#), come sostituita dall'[art. 3, comma 1, L.R. 29 novembre 2021, n. 23](#), a decorrere dal 2 dicembre 2021 (ai sensi dell'[art. 60, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «4. Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri abitati è autorizzato con ordinanza sindacale sentito l'ISPRA e informati la Regione, il Prefetto e l'ATC competente territorialmente. I piani di controllo sono svolti con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza. Gli interventi di controllo effettuati in deroga ai divieti di cui all'[articolo 21, comma 1, lettera e\), della L. 157/1992](#) e successive modificazioni e integrazioni, sono svolti con il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza. Per l'esecuzione di eventuali piani di abbattimento ci si può avvalere dei soggetti di cui al comma 7.»

(68) Comma così sostituito dall'[art. 16, comma 1, lettera b\), L.R. 30 luglio 2021, n. 15](#), a decorrere dal 31 luglio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 19, comma 1, della medesima](#)

legge). Il testo precedente era così formulato: «6. La Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare piani di abbattimento di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche su proposta:

- a) degli AATTCC territorialmente interessati;
- b) delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture provinciali;
- c) delle comunità montane territorialmente interessate;
- d) dei comuni territorialmente interessati.».

(69) Comma così sostituito dall'*art. 16, comma 1, lettera c), L.R. 30 luglio 2021, n. 15*, a decorrere dal 31 luglio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «7. L'attuazione dei piani di abbattimento è coordinata dal personale della polizia provinciale in collaborazione con gli AATTCC territorialmente interessati. Per l'esecuzione dei piani di abbattimento la Regione, oltre che del personale della Polizia provinciale, può avvalersi dei seguenti soggetti purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio:

- a) personale di vigilanza dei comuni;
- b) guardie venatorie volontarie;
- c) guardie ambientali volontarie;
- d) proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, nei limiti territoriali dei fondi di proprietà e di conduzione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio ed opportunamente formati dalla Regione, dagli AATTCC e dalle Associazioni Venatorie riconosciute a livello nazionale.».

---

**Art. 45***Importazione di fauna selvatica dall'estero.*

1. Le specie selvatiche autoctone utilizzabili a scopo di ripopolamento venatorio e di miglioramento genetico devono provenire, preferibilmente, da catture effettuate in aree protette, centri di produzione di fauna selvatica allo stato naturale o da allevamenti nazionali di selvaggina. Qualora si dovesse rendere necessaria l'immissione di fauna selvatica proveniente dall'estero, per gli scopi di cui sopra, l'immissione è consentita previo parere dell'OFR.

2. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna selvatica destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero, prima dell'immissione, devono essere sottoposti al controllo sanitario a cura del servizio veterinario della ASL competente.

3. I permessi d'importazione sono rilasciati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, su parere dell'INFS, nel rispetto delle convenzioni internazionali, a norma dell'[art. 20, comma 3 della legge n. 157/1992](#).

---

---

**TITOLO VI****Revoca istituti faunistici privati - tassa regionale - promozione - risarcimento danni****Art. 46***Revoca degli istituti faunistici privati.*

1. Le autorizzazioni dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, di aziende faunistico-venatorie, di aziende agriturismo-venatorie sono soggette a revoca.



2. L'autorizzazione di centro privato di riproduzione di fauna selvatica è revocata qualora il titolare contravvenga alle norme di cui all'art. 17 della presente legge, nonché alle disposizioni impartite dalle Province con proprio disciplinare.

3. La Provincia prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione, può assegnare all'interessato un termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.

4. L'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agri-turistico-venatoria è revocata dalla Provincia quando non siano state rispettate le disposizioni di legge o quelle del provvedimento di autorizzazione. In luogo del provvedimento di revoca dell'autorizzazione, la Provincia, avuto riguardo delle circostanze del fatto, può sospendere per un periodo, fino a due mesi, l'attività venatoria.

5. Trascorsi trenta giorni dal provvedimento di revoca, la Provincia può, qualora non sia stato interposto ricorso giurisdizionale, prelevare dall'azienda faunistico-venatoria od agri-turistico-venatoria, a scopo di ripopolamento, la fauna selvatica catturabile.

6. Il Prelievo di fauna selvatica può essere effettuato anche in caso di rinuncia alla autorizzazione.

---

## **Art. 47**

### *Tassa di concessione regionale.*

1. Le risorse finanziarie per il perseguimento dei fini previsti dalla presente legge e dalla [legge n. 157/1992](#), sono assicurate dalle seguenti tasse di concessione regionale relative a:

- a) abilitazione all'esercizio venatorio <sup>(70)</sup>;
- b) licenza di appostamento fisso da caccia <sup>(71)</sup>;
- c) concessione di azienda faunistico-venatoria <sup>(72)</sup>;

d) concessione di azienda agri-turistico-venatoria <sup>(73)</sup>.

2. Le tasse di concessione regionale di cui al comma 1 sono fissate come segue:

a) abilitazione all'esercizio venatorio con fucile ad un colpo, con falchi e con l'arco Euro 38 <sup>(74)</sup>;

b) abilitazione all'esercizio venatorio con fucile a due colpi Euro 52 <sup>(75) (76)</sup>;

c) abilitazione all'esercizio venatorio con fucile a più di due colpi Euro 66 <sup>(77) (78)</sup>;

d) licenza di appostamento fisso da caccia Euro 55 <sup>(79) (80)</sup>;

e) concessione di azienda faunistico-venatoria Euro 3 <sup>(81)</sup>;

f) concessione di azienda agri-turistico-venatoria Euro 3 <sup>(82)</sup>;

Detti importi sono riferiti sia alla tassa di rilascio che alla tassa annuale, in riferimento alle tasse di cui alle lettere d) del comma 1 e b) del presente comma, gli importi sono riferiti ad ogni ettaro o frazione <sup>(83)</sup>.

3. La tassa per l'abilitazione venatoria non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore non eserciti l'attività venatoria o la eserciti esclusivamente all'estero.

4. Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.

5. La tassa di concessione regionale per il rinnovo del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio è considerata documento unico a sé stante ed ha durata di un anno. Per difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata fino alla scadenza della tassa di concessione governativa.

6. Le tasse di concessione regionale vanno corrisposte a mezzo dell'apposito conto corrente postale.

---

(70) La presente lettera, in origine lettera b), è stata rinominata come lettera a), per effetto dell'*art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

(71) La presente lettera, in origine lettera c), è stata rinominata come lettera b), per effetto dell'*art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

(72) La presente lettera, in origine lettera d), è stata rinominata come lettera c), per effetto dell'*art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

(73) La presente lettera, in origine lettera e), è stata rinominata come lettera d), per effetto dell'*art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

(74) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 28 luglio 2004, n. 21*, la tassa di cui alla presente lettera è ridotta del 50%, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, per i cacciatori ultrasettantenni.

(75) La presente lettera, in origine lettera f), è stata rinominata come lettera b), per effetto dell'*art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

(76) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 28 luglio 2004, n. 21*, la tassa di cui alla presente lettera è ridotta del 50%, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, per i cacciatori ultrasettantenni.

(77) La presente lettera, in origine lettera g), è stata rinominata come lettera c), per effetto dell'*art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

(78) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 28 luglio 2004, n. 21*, la tassa di cui alla presente lettera è ridotta del 50%, con

decorrenza dal 1° gennaio 2005, per i cacciatori ultrasettantenni.

(79) La presente lettera, in origine lettera h), è stata rinominata come lettera d), per effetto dell'*art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*

(80) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 28 luglio 2004, n. 21*, la tassa di cui alla presente lettera è ridotta del 50%, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, per i cacciatori ultrasettantenni.

(81) La presente lettera, in origine lettera i), è stata rinominata come lettera e), per effetto dell'*art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

(82) La presente lettera, in origine lettera j), è stata rinominata come lettera f), per effetto dell'*art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

(83) Periodo così modificato dall'*art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

---

## **Art. 48**

### *Attività promozionale Provinciale.*

1. Le Province provvedono periodicamente alla pubblicazione o all'acquisto di un opuscolo a stampa per consentire agli aspiranti cacciatori un'adeguata e specifica preparazione venatoria.

2. Le Province provvedono, altresì, alla pubblicazione o all'acquisto di opuscoli tecnico-venatori per il miglioramento delle tecniche di ambientamento della fauna autoctona, l'approfondimento delle conoscenze della fauna selvatica, nonché per l'omogeneizzazione dell'attività di vigilanza in collaborazione con gli organismi delle forze dell'ordine, degli Enti Locali e degli altri organismi del settore.

3. Le Province promuovono inoltre la collaborazione attiva della scuola, delle organizzazioni sociali, delle associazioni culturali, di quelle naturalistiche e di quelle venatorie, per diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico ed i modi della sua tutela anche mediante acquisto di pubblicazioni, di materiale audiovisivo e didattico, in materia faunistica, cinofila, ed ambientale.

4. Gli opuscoli di cui al comma 1 sono rilasciati gratuitamente ai candidati, al momento della presentazione della domanda di esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria; il rimanente materiale viene distribuito gratuitamente ai soggetti ed altri organismi interessati.

5. Per le attività previste è destinato un finanziamento regionale nella percentuale determinata dall'art. 55.

---

### **Art. 49**

*Contributi ai proprietari e conduttori dei fondi. Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica.*

1. Una quota del fondo regionale annuale di cui all'art. 56, per una percentuale così come determinata dall'art. 55, è destinata per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio predisposti dalla Provincia o dal Comitato di gestione, che contemplino tra l'altro:

a) la realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché di riproduttori per il periodo autunnale;

b) l'acquisto e la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;

c) l'adozione di forme di lotta biologica e di lotta integrata;

d) il ricorso a tecniche colturali ed a tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente;

e) la valorizzazione agrituristica di percorsi per la visita degli ambienti naturali e la conoscenza scientifica e culturale della fauna selvatica ospite;

f) la manutenzione e la pulizia dei boschi al fine di prevenire gli incendi.

2. Le Province ai sensi della [L.R. n. 10/2003](#) provvedono al risarcimento dei danni arrecati alle colture agricole ed alla zootecnia dalla fauna selvatica sul territorio regionale soggetto a programmazione faunistica e venatoria ricompreso negli ambiti territoriali di caccia.

3. Per far fronte ai danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria è destinata una quota del fondo di cui all'art. 56 per una percentuale così come determinata dall'art. 55 ad integrazione delle risorse finanziarie di cui alla [L.R. n. 10/2003](#).

4. I fondi assegnati alle Province con l'art. 55 per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartiti dalle Province in favore degli ATC sulla base di programmi e progetti presentati dai relativi comitati di gestione ed in proporzione all'estensione territoriale.

5. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate dalle Province.

6. Una quota del fondo annuale regionale di cui all'art. 56 per una percentuale così come determinata dall'art. 55 è destinata alle Province per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica, alle colture agricole presenti negli istituti provinciali di produzione e protezione.

7. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di produzione della selvaggina, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie e nelle zone per l'addestramento cani e gare cinofile previste al comma 4 dell'art. 18, fa carico ai rispettivi concessionari.

8. Il Comitato di gestione per il territorio dell'ATC e la Provincia negli istituti provinciali di protezione e produzione faunistica, provvedono, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alla liquidazione ed all'erogazione di contributi per l'acquisizione e la predisposizione di mezzi e metodi, previamente concordati, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi agricoli ai fini della prevenzione dei danni alle colture da parte della fauna selvatica.

---

---

## **TITOLO VII**

### **Divieti - trasgressioni - vigilanza - sanzioni**

#### **Art. 50**

##### *Altri divieti.*

1. Oltre quanto previsto dall'*art. 21 comma 1 della legge n. 157/1992*, è vietato:

a) cacciare l'avifauna selvatica migratoria ad una distanza minore di 1000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione su indicazione dell'INFS;

b) addestrare i cani nei fondi chiusi e nei terreni in attualità di coltivazione;

c) disturbare la fauna selvatica negli ambiti protetti e nelle aziende faunistico-venatorie con metodi e mezzi non giustificati o comunque tali da allontanarla o impedirne la sosta o la riproduzione;

d) cacciare quando il territorio è coperto tutto o per la maggior parte da neve. È comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri lungo i corsi d'acqua, laghi, stagni, marcite e acquitrini, purché non ghiacciati, entro un massimo di 100 metri dalle rive dei laghi, degli argini o in assenza di questi dalla linea dell'alveo invaso dalle piene annuali;

e) effettuare immissioni di selvaggina senza la preventiva autorizzazione della Provincia di cui al precedente art. 11, comma 5 <sup>(84)</sup>;

f) usare armi da sparo munite di silenziatore;

g) sparare da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di munizioni a palla unica in fucili a canna liscia, in direzione di fabbricati, macchine agricole e strade.

---

(84) Lettera così modificata dall'*art. 128, comma 1, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

---

## **Art. 51**

### *Vigilanza venatoria.*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alle Province. Gli agenti dipendenti della Provincia rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza in conformità a quanto disposto dalla lettera a), comma 1, dell'*art. 27, della legge n. 157/1992*. Essi possono portare durante il servizio e per i compiti d'istituto le armi da caccia di cui all'*art. 20*, nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui al comma 5, dell'*art. 5, della legge n. 65/1986*.

2. Ferme restando le altre disposizioni della *legge n. 65/1986*, gli agenti dipendenti dalle Province, ai quali sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per lo svolgimento di attività di vigilanza venatoria, esercitano tale attribuzione nell'ambito territoriale dell'ente d'appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, portando senza licenza le armi di cui sono dotati.



3. Gli agenti dipendenti dalla Provincia redigono verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla [legge n. 157/1992](#) e gli altri atti indicati dall'art. 53 anche fuori dall'orario di servizio.

4. Concorrono alla vigilanza le guardie volontarie delle associazioni venatorie nazionali, agricole e di protezione ambientale, riconosciute a livello nazionale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#).

5. La vigilanza di cui al comma 1 è altresì affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi naturali nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, alle guardie private giurate riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il cui utilizzo è previsto altresì per le aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, e alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute. Le guardie private e giurate svolgeranno il proprio servizio, in divisa, o con distintivo e decreto rilasciato dalla Provincia ed in conformità a quanto stabilito dal [R.D. n. 773/1931](#), e del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza <sup>(85)</sup>.

6. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria, concessa a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle Province con la collaborazione delle associazioni venatorie ed al superamento del relativo esame dinanzi la commissione di cui al comma 13 e seguenti.

7. Gli agenti dipendenti dalle Province e le guardie volontarie operano, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

8. A tutti i soggetti a cui è affidata la vigilanza venatoria ai sensi del presente articolo è vietata la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.

9. Agli agenti di vigilanza di cui ai commi 1 e 5, con compiti di vigilanza, è altresì vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui prestano effettivo servizio, salvo deroghe concesse dalla Giunta Provinciale.

10. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente, e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole sono organizzati annualmente dalle Province con la collaborazione delle associazioni venatorie, nel rispetto delle norme contenute nella L.R. n. 63/1979 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Le Province coordinano l'attività di vigilanza delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale.

12. Una quota del fondo regionale annuale di cui all'art. 56, per una percentuale così come determinata dall'art. 55, è destinata alle Province per fronteggiare le spese della vigilanza venatoria.

13. È istituita presso ciascuna Provincia, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, una commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di idoneità necessario per il conseguimento della qualifica di guardia venatoria volontaria.

14. commissione d'esame è composta da:

a) il Presidente, designato dal Presidente della Giunta provinciale;

b) due rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ed operanti in Provincia maggiormente rappresentative;

c) due rappresentanti delle associazioni naturalistiche ed ambientaliste, riconosciute ed operanti in Provincia, maggiormente rappresentative;

d) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative della Provincia.

15. L'attività di segretario è svolta da un dipendente della Provincia.

16. La commissione si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

17. Per le attività di funzionamento, i criteri di nomina, nonché per le materie di esami, in quanto compatibili, valgono le disposizioni di cui agli articoli:

- lettera b) del comma 1 dell'art. 22 nel rispetto dei limiti di composizione di cui ai commi 14 e 15 del presente articolo;

- commi 2 e 3 dell'art. 23;

- art. 24.

---

(85) Periodo così modificato dall'[art. 128, comma 28, L.R. 26 aprile 2004, n. 15](#).

---

## **Art. 52**

### *Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.*

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 51 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o di arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui al comma 2 dell'art. 19, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata e possono inoltre segnalare alle competenti autorità la violazione delle norme in materia ambientale.

2. Nei casi previsti dall'[art. 30 della legge n. 157/1992](#) gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con l'esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), comma 1, dell'art. 30 le armi ed i suddetti

mezzi sono in ogni caso confiscati. Le armi sequestrate ed i mezzi di caccia vanno consegnate al Comando o all'Ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro e negli uffici stessi custoditi.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla Provincia competente, la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla al Centro Recupero Rapaci e Selvatici per la sua riabilitazione e cura e alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la Provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata ove si accerti successivamente che l'illecito non sussista; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Provincia.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazione delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali conformi alla legislazione vigente nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'autorità giudiziaria nei casi previsti dall'[art. 30 della legge n. 157/1992](#) e nei casi previsti dall'art. 31 della stessa legge alla Provincia.

---

## **Art. 53**

### *Sanzioni amministrative.*

1. La violazione di norme che prevedono la irrogazione della sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

2. Il contenzioso venatorio è affidato alla Provincia competente per territorio. Ad essa vanno inoltrati i procedimenti verbali di contestazione elevati dagli agenti addetti alla vigilanza.

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti all'ente cui è affidato il contenzioso venatorio a parziale recupero delle spese sostenute per il predetto servizio.

4. Salvo che il fatto non costituisca un reato previsto dall'*art. 30 della legge n. 157/1992* o non sia altrimenti sanzionato dall'*art. 31 della stessa legge*, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) [da Euro 5 a Euro 50 per la mancata riconsegna del tesserino venatorio regionale entro i termini stabiliti] <sup>(86)</sup>;

b) da Euro 300 ad Euro 600 per il mancato controllo sanitario della fauna selvatica liberata da parte di chi effettua il ripopolamento;

c) da Euro 100 ad Euro 200 per l'addestramento di cani al di fuori delle aree e dei periodi consentiti;

d) da Euro 100 ad Euro 700 per il mancato rispetto delle limitazioni all'attività venatoria stabilite dall'ATC;

e) da Euro 100 ad Euro 700 per la violazione della regolamentazione di cui al comma 6 dell'*art. 43*;

f) da Euro 10 ad Euro 45 con riferimento ad ogni singolo capo per la violazione delle norme regionali legislative e regolamentari sull'allevamento della fauna selvatica;

g) da Euro 100 ad Euro 300 per l'esercizio dell'attività venatoria in orari non consentiti, se l'infrazione è riscontrata nella fascia oraria ricompresa tra la seconda ora successiva al tramonto e la terza ora antecedente il sorgere del sole gli

importi minimi e massimi sono innalzati rispettivamente a Euro 1.000 e Euro 3.000;

h) da Euro 100 a Euro 400 per omessa annotazione della giornata di caccia fruita in un ATC in cui si è iscritti od ammessi, sul tesserino venatorio regionale di cui all'art. 19;

i) da Euro 200 a Euro 800 per omessa annotazione della giornata di caccia fruita in un ATC in cui si esercita l'attività venatoria ai sensi del comma 16 dell'art. 28, sul tesserino venatorio regionale di cui all'art. 19;

j) da Euro 300 ad Euro 900 per chi esercita l'attività venatoria in un numero di giornate superiore alle tre settimanali, fatto salvo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 43;

k) da Euro 500 a Euro 2.000 per chi esercita l'attività venatoria, in un ambito territoriale di caccia al quale non è iscritto o ammesso, fuori dai tempi e dai periodi di cui al comma 16 dell'art. 28 o dell'apposita regolamentazione di cui al comma 6 dell'art. 43;

l) da Euro 50 ad Euro 200 per chi, esercitando l'attività venatoria in un ATC in cui si è iscritti, ammessi o ai sensi di quanto disposto dal comma 16 dell'art. 28 e fatto salvo quanto disposto dalla regolamentazione di cui al comma 6 dell'art. 43, sconfinava in un ATC adiacente al quale non è ammesso <sup>(87)</sup>;

m) da Euro 200 ad Euro 1.200 per chi abbatte durante la stagione venatoria esemplari di fauna selvatica stanziale, fuori dai periodi fissati nel calendario di cui all'art. 43;

n) da Euro 50 ad Euro 150 per chi abbatte durante la stagione venatoria esemplari di fauna selvatica migratoria fuori dai periodi fissati nel calendario di cui all'art. 43;

o) da Euro 200 ad Euro 500 per ogni capo di fauna selvatica abbattuta, qualora si superino i quantitativi stabiliti dal calendario venatorio;

p) da Euro 100 ad Euro 200 per cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore;

q) da Euro 150 ad Euro 400 per chi abusa o usa impropriamente la tabellazione dei terreni;

r) da Euro 25 a Euro 250 per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge, dei Regolamenti regionali in materia venatoria e di gestione faunistica e del Calendario Venatorio non espressamente sanzionata dalle predette norme. Per lo stesso fatto si applicano altresì le sanzioni accessorie previste dall'*art. 32 della legge n. 157/1992* <sup>(88)</sup>.

---

(86) Lettera abrogata dall'*art. 4, comma 5, L.R. 27 dicembre 2013, n. 58*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7 della medesima legge*).

(87) Lettera così modificata dall'*art. 128, comma 29, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

(88) Lettera così modificata dall'*art. 15, comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 38*, a decorrere dal 26 novembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della medesima legge*).

---

## **Art. 54**

### *Rapporto sull'attività di vigilanza.*

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'*art. 2*, la Giunta regionale entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette al Ministro delle politiche agricole e forestali un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite entro il mese di marzo di ciascun anno dalle Province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole

fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il Questore di ciascuna Provincia, ai sensi dell'*art. 33 della legge n. 157/1992* comunica alla Giunta regionale - Servizio Caccia, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

---

## **TITOLO VIII**

### **Disposizioni finanziarie - transitorie - finali - di coordinamento**

#### **Art. 55**

##### *Finanziamenti regionali.*

1. Nello stato di previsione della spesa corrente del bilancio regionale sono previsti i seguenti finanziamenti <sup>(89)</sup>:

a) un finanziamento in favore della Giunta regionale per le spese dovute alla stampa del calendario venatorio annuale, dei tesserini regionali di caccia e per eventuali incarichi di studio in materia faunistico-venatoria;

b) un finanziamento in favore delle amministrazioni Provinciali per le iniziative promozionali di cui all'art. 48;

c) un finanziamento in favore delle amministrazioni Provinciali per i contributi alle associazioni venatorie di cui al comma 5 dell'art. 29;

d) un finanziamento in favore delle amministrazioni Provinciali per l'espletamento delle ulteriori funzioni amministrative previste dalla presente legge.

2. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio, le risorse complessivamente destinate agli interventi di cui al comma 1 in misura:



a) importo non inferiore al totale dei proventi delle tasse di concessione regionale;

b) una quota non inferiore al 47% dell'importo di cui al punto a) di finanziamento proprio a titolo di miglioramento faunistico-ambientale;

c) una quota pari al 3% dell'importo di cui alla lettera a) di finanziamento proprio a titolo di contributo per la tutela della consistenza e la difesa del patrimonio boschivo e forestale regionale.

3. La Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione del fondo iscritto in bilancio per l'importo relativo alle lettere a) e b) del comma 2 con le seguenti modalità e misure:

a) 4% per il finanziamento di cui alla lettera a), comma 1 <sup>(90)</sup>;

b) 2% per il finanziamento di cui alla lettera b), comma 1;

c) 10% per il finanziamento di cui alla lettera c), comma 1;

d) 84% per il finanziamento di cui alla lettera d), comma 1, ripartito come segue <sup>(91)</sup>:

- Provincia di L'Aquila 27,5%;

- Provincia di Chieti 27,5%;

- Provincia di Teramo 22,5%;

- Provincia di Pescara 22,5%.

4. L'importo iscritto in bilancio relativo alla lettera c) del comma 2, è destinato alla realizzazione di ogni tipo di iniziativa idonea e necessaria a sostenere l'attività faunistico-venatoria <sup>(92)</sup>.

5. La Provincia utilizza lo stanziamento annuale di cui alla lettera d) del comma 1, nella seguente misura:

a) 30% per la realizzazione dei piani faunistici provinciali e di miglioramento ambientale e faunistico di cui agli articoli 10

ed 11 e per i compensi di cui al comma 4 dell'art. 33;

b) 6% per i contributi di cui al comma 1 dell'art. 49;

c) 5% per il risarcimento danni di cui al comma 3 dell'art. 49;

d) 15% per il risarcimento danni di cui al comma 6 dell'art. 49;

e) 40% agli ATC di cui agli articoli 26 e seguenti;

f) 4% per il funzionamento della commissione di cui al comma 13 dell'art. 51.

Per particolari esigenze, la Giunta regionale, per il tramite della direzione competente, modifica le percentuali di cui sopra <sup>(93)</sup> <sup>(94)</sup>.

6. Le Amministrazioni provinciali utilizzano le assegnazioni disposte dalla Giunta regionale con l'osservanza delle destinazioni programmate. Eventuali economie di bilancio possono essere destinate alla immissione di selvaggina o alla integrazione dei finanziamenti carenti di cui al comma 5.

7. Le Amministrazioni Provinciali presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle proposte programmatiche, la relazione sull'attività svolta e sulla utilizzazione fatta delle assegnazioni ricevute nell'anno precedente con l'indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio.

8. Le risorse annualmente trasferite dallo Stato a norma della [legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 66, comma 14](#) per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale sono ripartite tra le Province che le utilizzano in conformità dell'art. 11 della presente legge, secondo i criteri stabiliti dalla lettera d) del comma 3 del presente articolo <sup>(95)</sup>.

---

(89) Alinea così modificato dall'[art. 128, comma 30, L.R. 26 aprile 2004, n. 15](#).

(90) Lettera così modificata dall'*art. 47, comma 1, L.R. 1° ottobre 2007, n. 34*. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originaria percentuale del 2% con quella attuale del 4%.

(91) Alinea così modificato all'*art. 47, comma 2, L.R. 1° ottobre 2007, n. 34*. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originaria percentuale dell'86% con quella attuale dell'84%.

(92) Comma così sostituito dall'*art. 47, comma 3, L.R. 1° ottobre 2007, n. 34*. Il testo originario era così formulato: «4. La Giunta regionale provvede annualmente all'assegnazione dell'importo iscritto in bilancio relativo alla lettera c) del comma 2, attraverso il finanziamento, per l'attività di cui alla lettera g) del comma 4 dell'*art. 29*, degli organismi regionali o Provinciali delle associazioni di cui all'articolo citato che siano iscritti all'albo regionale delle associazioni di volontariato di protezione civile di cui all'*art. 8 della L.R. n. 58/1989* per l'acquisto, la manutenzione e il mantenimento di materiali, mezzi e attrezzature per l'attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, di difesa del suolo e di vigilanza delle acque interne. I soggetti aventi diritto al finanziamento, inoltrano istanza al settore caccia presso la Giunta regionale entro il 1 marzo di ogni anno, la Regione provvede entro 30 giorni all'erogazione; entro il 31 dicembre i soggetti beneficiari sono tenuti alla rendicontazione della somma erogata e trovano applicazione, in quanto compatibili le disposizioni di cui alla *L.R. n. 22/1986* relativa alla certificazione di regolarità contabile.».

(93) Periodo aggiunto dall'*art. 79, comma 4, L.R. 1° ottobre 2007, n. 34*.

(94) Il presente comma, già modificato dall'*art. 128, commi 31, 32 e 33, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*, è stato poi così sostituito dall'*art. 47, comma 4, L.R. 1° ottobre 2007, n. 34* e successivamente così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo precedente era così formulato: «5. La Provincia utilizza lo stanziamento annuale di cui alla lettera d) del comma 1, nella seguente misura:

a) 10% per la realizzazione dei piani faunistici provinciali e di miglioramento ambientale e faunistico di cui agli articoli 10 ed

11 e per i compensi di cui al comma 4 dell'art. 33;

b) 6% per i contributi di cui al comma 1 dell'art. 49;

c) 5% per il risarcimento danni di cui al comma 3 dell'art. 49 ;

d) 12% per il risarcimento danni di cui al comma 6 dell'art. 49 ;

e) 60% agli ATC di cui agli articoli 26 e seguenti;

f) 4% per il funzionamento della commissione di cui al comma 13 dell'art. 51;

g) 3% per le spese di vigilanza venatoria.».

(95) Comma aggiunto dall'art. 128, comma 34, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

---

## **Art. 56**

### *Disposizioni finanziarie.*

1. Nello stato di previsione dell'entrata, lo stanziamento del Cap. 11621 concernente "tasse di concessione regionale per l'esercizio dell'attività venatoria" comprende gli introiti determinati dalle tasse di cui all'art. 47.

2. Nello stato di previsione della spesa lo stanziamento del Cap. 142332 denominato "fondo per la tutela e l'incremento della fauna e la disciplina della caccia" è determinato in parte dal correlato capitolo di cui al comma 1 ed in parte dalle annuali leggi di bilancio; con Deliberazione della Giunta regionale, quota parte dello stanziamento annualmente iscritto sul medesimo capitolo di spesa, in misura non superiore al 10%, è destinata a sopperire alle esigenze di elaborazione di strumenti di programmazione faunistico-venatoria ed al funzionamento dell'Osservatorio faunistico regionale di cui all'articolo 5, comma 1 della presente legge <sup>(96)</sup>.

3. [Alle spese di funzionamento della Consulta regionale della caccia, si provvede, ai sensi della L.R. n. 15/1988 con lo stanziamento annuale iscritto al Cap. 11425 dello stato di previsione della spesa] <sup>(97)</sup>.

---

(96) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 1, L.R. 8 gennaio 2015, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 della medesima legge).

(97) Comma abrogato dall'*art. 24, comma 1, lettera e), L.R. 28 maggio 2021, n. 13*, a decorrere dal 29 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge).

---

## **Art. 57**

### *Norme di coordinamento.*

1. In applicazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 2, il piano faunistico-venatorio regionale di cui all'art. 12 ed i piani faunistico-venatori provinciali di cui all'art. 10, promuovono la concentrazione delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica all'interno delle aree regionali protette. Così da far coincidere il più alto livello di salvaguardia dei valori naturalistici, storici e culturali e di consentire l'attività venatoria su territori finitimi precedentemente vincolati alle predette destinazioni.

2. La Regione, d'intesa con la Provincia e l'ente gestore delle aree sottoposte a vincoli di tutela, provvede a verificare la congruenza delle fasce di rispetto delle aree naturali regionali protette, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Alla lettera g) del secondo comma dell'*art. 8 della L.R. n. 38/1996* "Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa" e successive

modifiche e integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: "fatto salvo il trasporto di armi da sparo, anche per uso venatorio, scariche ed in custodia, a bordo di veicoli che percorrano strade comunali, provinciali o statali che attraversano le aree protette regionali".

4. La Giunta regionale promuove intese con gli Enti Parco presenti in Regione finalizzate all'individuazione all'interno di dette aree protette, qualora compatibili, degli istituti di cui agli articoli 16 e 18. Tali intese, anche in deroga agli articoli 10, 16 e 18 individuano:

- a) le aree interessate;
- b) la disciplina dell'attività;
- c) il soggetto a cui è demandata la gestione.

5. Le intese di cui al comma 6 sono recepite dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale di modifica ed integrazione del piano faunistico-venatorio regionale di cui all'art. 12 e sono altresì oggetto di apposito e specifico regolamento di attuazione.

6. Al fine di contribuire al rilancio dell'economia delle zone interne mediante il turismo cinofilo, i Comuni ricompresi negli Enti Parco presenti in Regione possono istituire, d'intesa con gli organi di direzione degli Enti Parco medesimi, aree cinofile di estensione minima pari a 2000 ettari. Dette aree saranno adibite esclusivamente all'addestramento dei cani da caccia di proprietà di coloro che faranno permanenza turistica nei Comuni interessati durante il periodo estivo. In tali zone saranno altresì consentite, nell'arco dell'anno prove zootecniche per il miglioramento delle razze canine riconosciute dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana <sup>(98)</sup>.

7. Ad ulteriore incremento dell'economia locale e al fine di dotare gli A.T.C. della Regione della possibilità di approvvigionamento di selvaggina autoctona possono essere istituite, all'interno delle aree protette dei Parchi presenti in Regione, zone di riproduzione di selvaggina di interesse

cinofilo-venatorio. La realizzazione e gestione di tali strutture sarà prevalentemente affidata a cooperative di giovani residenti nei Comuni interessati e/o a imprenditori agricoli singoli o associati. Tali zone non potranno avere una estensione inferiore a 2000 ettari, il cui 10% potrà essere riservato alla realizzazione di centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica di interesse cinofilo-venatorio <sup>(99)</sup>.

---

(98) Comma aggiunto dall'*art. 106, comma 8, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6*, aggiunto a sua volta, dall'*art. 8, L.R. 3 marzo 2005, n. 23*.

(99) Comma aggiunto dall'*art. 106, comma 8, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6*, aggiunto a sua volta, dall'*art. 8, L.R. 3 marzo 2005, n. 23*.

---

## **Art. 58**

*Esercizio venatorio da parte dei cittadini dell'unione europea e dei paesi extraeuropei.*

1. L'esercizio dell'attività venatoria in Abruzzo è altresì consentito ai cittadini comunitari e dei paesi extraeuropei, maggiori di anni 18, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano abilitati, nell'ambito dell'ordinamento normativo dello stato di residenza, all'esercizio dell'attività venatoria e muniti dei documenti relativi;

b) siano muniti di polizza assicurativa di cui alla lettera b) dell'art. 19.

Se intenzionati all'esercizio dell'attività venatoria con armi proprie siano altresì dotati di titolo idoneo d'importazione temporanea di armi come disposto dall'*art. 15 della legge n. 110/1975* o da accordi internazionali o se cittadini comunitari,

della carta europea delle armi comuni da sparo di cui al [D.Lgs. n. 527/1992](#) in attuazione della direttiva 91/477/CEE.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, verificati i requisiti, le amministrazioni Provinciali rilasciano un apposito tesserino, sostitutivo del tesserino di cui alla lettera c) dell'art. 19, denominato "tesserino di caccia per i cacciatori comunitari e dei paesi extraeuropei" con il testo redatto oltre che in italiano, in inglese, francese, spagnolo e tedesco <sup>(100)</sup>.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 in possesso dell'apposito tesserino di cui al comma 2 gli ATC rilasciano permessi giornalieri od anche settimanali di caccia.

4. I cacciatori comunitari e dei paesi extraeuropei sono tenuti ad essere accompagnati da un cacciatore iscritto o ammesso all'ATC nel quale praticano l'attività venatoria e ad esibire agli addetti alla vigilanza i documenti di cui ai commi 1 e 2, ed i permessi di cui al comma 3 con relativa ricevuta della quota versata all'ATC.

---

(100) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 6, L.R. 27 dicembre 2013, n. 58](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della medesima legge).

---

## **Art. 59**

### *Esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE.*

[1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella [legge n. 157/1992](#): Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 9 delle legge n.



86/1989: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari e successive modificazioni e dell'art. 9 della convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con [legge n. 503/1981](#): Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, vengono attuati nella Regione Abruzzo secondo le disposizioni del presente articolo.

2. In considerazione dell'accertata necessità di prevenire gravi e permanenti danni alle colture agricole e della comprovata impraticabilità di altre soluzioni soddisfacenti è autorizzato durante l'esercizio venatorio, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 79/409/CEE e con le modalità ed i limiti fissati dal presente articolo, il prelievo in deroga di soggetti appartenenti alle specie storno (*Sturnus vulgaris*), passero (*Passer italiae*).

3. Il prelievo può essere realizzato da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia dell'Abruzzo.

4. Per l'esercizio dell'attività di prelievo è consentito l'utilizzo dei mezzi di cui all'art. 25 della presente legge.

5. L'arco temporale in cui è consentito il prelievo delle specie di cui al comma 2 è il periodo 1° ottobre - 31 gennaio nel rispetto di un limite massimo giornaliero di soggetti prelevabili di 15 capi ed un limite massimo stagionale di 150 capi. Ulteriori modalità di prelievo sono disciplinate dal calendario venatorio regionale.

6. Gli abbattimenti dovranno essere annotati sul tesserino d'abbattimento di cui all'art. 19 lettera d) secondo le vigenti disposizioni. Entro il 1° aprile di ogni anno i tesserini dovranno essere restituiti agli ATC competenti, i quali provvederanno entro i successivi sessanta giorni ad inviare alla Regione Abruzzo e all'Osservatorio Faunistico regionale i dati riassuntivi relativi a tutti gli abbattimenti effettuati ai sensi del comma 2, al fine degli opportuni controlli e valutazioni.

## 7. La vigilanza è delegata alle Province.

8. L'OFR è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9, comma 2, della direttiva 79/409/CEE sono realizzate.

9. La Giunta regionale entro il 15 giugno di ogni anno richiede all'OFR il parere sull'applicazione del prelievo in deroga disciplinato dal presente articolo per la successiva stagione venatoria. Su richiesta di detto Osservatorio motivata da condizioni di rischio per le specie, la Giunta regionale può sospendere o limitare gli abbattimenti autorizzati dal presente articolo, quando vi siano accertate riduzioni delle popolazioni oggetto del prelievo in deroga di cui al comma 2.

10. È obbligatoria la pubblicazione del provvedimento sospensivo o limitativo del prelievo di cui al comma 10 sul calendario venatorio regionale.

11. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie di cui al comma 2.

12. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro degli Affari regionali ove nominato, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, al Ministro per le Politiche Comunitarie nonché all'INFS, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni Parlamentari".

13. Nel rispetto dell'interesse preminente della tutela del patrimonio faunistico, per esigenze di tutela dei fondi agricoli, dell'allevamento del bestiame, della flora e della fauna, la Giunta regionale in attuazione alle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE nel rispetto delle procedure di cui all'*art. 19-bis della legge n. 157/1992* può disciplinare il prelievo venatorio alle specie di cui alla direttiva 79/409/CEE ricomprese nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'*art. 18 della legge n. 157/1992* al di fuori dei termini fissati

dal comma 2 dell'art. 43 della presente legge e comunque ricompresi nel periodo dal 15 agosto al 28 febbraio] <sup>(101)</sup>.

---

(101) Articolo abrogato dall'art. 48, L.R. 1° ottobre 2007, n. 34.

---

## **Art. 60**

### *Disposizioni transitorie e finali.*

1. Dall'entrata in vigore dei regolamenti regionali da emanare ai sensi della presente legge cessano di trovare applicazione le disposizioni regolamentari adottate in forza delle disposizioni di legge previgenti <sup>(102)</sup>.

2. Fatto salvo il disposto di cui al comma 1, sono abrogate le leggi regionali sotto elencate ed ogni altra disposizione normativa regionale in contrasto con la presente legge:

- a) L.R. 3 giugno 1993, n. 22;
- b) L.R. 31 maggio 1994, n. 30;
- c) L.R. 4 aprile 1995, n. 33;
- d) L.R. 7 settembre 1995, n. 124;
- e) L.R. 7 agosto 1996, n. 65;
- f) L.R. 20 agosto 1997, n. 93;
- g) L.R. 12 novembre 1997, n. 131;
- h) L.R. 12 giugno 1998, n. 54;
- i) L.R. 16 settembre 1998, n. 79;
- j) L.R. 31 luglio 2001, n. 32;

ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge regionale <sup>(103)</sup>.

3. Nelle more dell'istituzione e dell'effettiva operatività dell'OFR di cui all'art. 5, le richieste di parere all'ente citato previste dalla presente legge devono essere inviate all'INFS.

4. Le commissioni d'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio attualmente insediate decadono, all'entrata in vigore della presente legge, entro i 30 giorni successivi, la Giunta regionale provvede a nominare con propria deliberazione le commissioni esaminatrici conformemente alla presente legge.

5. Le commissioni d'esame di cui al comma 13 dell'art. 51, attualmente in carica, decadono all'entrata in vigore della presente legge, entro i 30 giorni successivi le Province provvedono agli adempimenti di competenza per la nomina delle nuove commissioni conformemente alla presente legge.

6. Nelle more della regolamentazione ed effettiva operatività dell'Albo di cui all'art. 7 continuano ad applicarsi le disposizioni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge.

7. Gli ATC, per quanto di loro competenza, conformano i rispettivi statuti entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. La Regione emana, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento d'attuazione.

9. Limitatamente al periodo 2001-2005 il piano faunistico venatorio regionale consta dei piani faunistici venatori provinciali deliberati dal Consiglio regionale fermi restando i comprensori faunistici vigenti <sup>(104)</sup>.

---

**(102)** Comma così sostituito dall'*art. 128, comma 35, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «1. Sono abrogate le seguenti leggi della Regione Abruzzo:

a) L.R. 3 giugno 1993, n. 22;

- b) L.R. 31 maggio 1994, n. 30;
- c) L.R. 4 aprile 1995, n. 33;
- d) L.R. 7 settembre 1995, n. 124;
- e) L.R. 7 agosto 1996, n. 65;
- f) L.R. 20 agosto 1997, n. 93;
- g) L.R. 12 novembre 1997, n. 131;
- h) L.R. 12 giugno 1998, n. 54;
- i) L.R. 16 settembre 1998, n. 79;
- j) L.R. 31 luglio 2001, n. 32;

e ogni altra norma regionale in contrasto con la presente legge.».

(103) Comma così sostituito dall'*art. 128, comma 35, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «2. Per ogni attività venatoria che verrà disciplinata da appositi regolamenti regionali richiamati dalla presente legge, fino alla loro emanazione, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.».

(104) Comma aggiunto dall'*art. 128, comma 36, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

---

## **Art. 61** *Urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## **L.R. 9 gennaio 1995, n. 2 <sup>(1)</sup>.**

### **Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 12 gennaio 1995, n. 4.

(2) Per il regolamento attuativo degli Istituti faunistico-venatori previsti dalla presente legge vedi la [Delib.C.R. 12 maggio 1997, n. 589](#) e [Delib.G.R. 20 aprile 2000, n. 957](#). Con [Delib.G.R. 6 maggio 2008, n. 656](#) sono stati approvati gli indirizzi generali per la pratica dell'esercizio venatorio alla specie cinghiale, ai sensi rispettivamente, della presente legge. Con [D.P.G.R. 7 agosto 2012, n. 235](#), con [D.P.G.R. 2 luglio 2013, n. 180](#) e con [D.P.G.R. 1° luglio 2014, n. 168](#) è stato emanato il calendario venatorio regionale rispettivamente, per la stagione venatoria 2012-2013, per la stagione venatoria 2013-2014 e per la stagione venatoria 2014-2015. Con [D.P.G.R. 30 luglio 2013, n. 218](#) sono state apportate modifiche al calendario venatorio approvato dal [D.P.G.R. 2 luglio 2013, n. 180](#). Vedi, anche, il [D.P.G.R. 30 luglio 2014, n. 212](#), il [D.P.G.R. 9 settembre 2014, n. 241](#), il [D.P.G.R. 30 ottobre 2015, n. 268](#), la [Delib.G.R. 9 marzo 2017, n. 207](#) e il [D.P.G.R. 24 luglio 2019, n. 156](#).

---

## **TITOLO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1**

##### *Finalità.*

1. La Regione Basilicata, nel rispetto dei principi stabiliti dalla [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) e delle convenzioni internazionali, disciplina con la presente legge la gestione del territorio regionale ai fini faunistici, l'esercizio dell'attività

venatoria, la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica.

2. Le disposizioni della presente legge attuano, altresì, i principi concernenti la conservazione degli uccelli selvatici di cui al quarto comma dell'*art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*.

3. Il patrimonio faunistico ha carattere di risorsa limitata. Pertanto le funzioni connesse alla sua tutela ed alla regolamentazione del prelievo venatorio seguono il metodo della programmazione e sono attivate mediante appositi piani, che devono essere compatibili con altre iniziative inerenti la gestione del territorio e la salvaguardia ambientale.

---

## **Art. 2**

### *Funzioni amministrative.*

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistica-venatoria e svolge compiti di indirizzo, di controllo e sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio statuto.

2. Le Province esercitano le funzioni amministrative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla *legge n. 157/1992* e dalla presente legge regionale.

3. La Regione e le province, nell'espletamento delle rispettive funzioni in materia, si avvalgono dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.), nonché del supporto scientifico della Università di Basilicata e di altri istituti scientifici specializzati nella ricerca <sup>(3)</sup>.

---

(3) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, L.R. 16 novembre 2018, n. 37*, a decorrere dal 1° dicembre 2018 (ai

sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, della stessa legge).

---

### **Art. 3**

#### *Indirizzi programmatici.*

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La Regione e le Province cooperano al fine della realizzazione della pianificazione faunistico-venatoria.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente nel rispetto delle disposizioni della presente legge, sulla base del piano regionale di sviluppo, tenuto conto degli orientamenti alla programmazione di cui all'[art. 10 della legge n. 157/1992](#), emana gli indirizzi regionali di programmazione faunistico-venatoria <sup>(4)</sup>.

4. Gli indirizzi regionali dispongono in ordine ai criteri di redazione dei piani faunistico-venatori provinciali in modo da garantirne la omogeneità. Gli indirizzi concernono inoltre:

a) l'istituzione delle oasi di protezione, nonché la individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna sulla base delle indicazioni dell'ISPRA <sup>(5)</sup>;

b) la istituzione di zone di ripopolamento e cattura, con riferimento anche ai parametri gestionali delle stesse;

c) la istituzione di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;



d) la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie, con riferimento alle modalità di costituzione e gestione, nonché i criteri relativi alle tipologie territoriali ove prioritariamente possono trovare idonea collocazione;

e) i criteri per la individuazione delle zone per l'addestramento e allenamento dei cani, nonché i criteri relativi alla loro gestione e le tipologie territoriali ove prioritariamente possono trovare idonea collocazione;

f) i criteri per la determinazione dei comprensori omogenei di cui all'[art. 10, comma 7 della legge n. 157/1992](#), nonché i criteri di ammissibilità e di accoglimento delle richieste di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia.

5. Le zone di cui al precedente comma, lettere a), b) e c), fanno parte del territorio specificamente destinato alla protezione della fauna selvatica, ai sensi dell'[art. 10, comma 3 e 4 della legge n. 157/1992](#), la cui estensione è fissata nella quota del 30% della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia. In detta percentuale sono compresi i territori ove, anche per effetto di altre disposizioni, sia vietata l'attività venatoria.

---

(4) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 12 marzo 2020, n. 183](#).

(5) Lettera così modificata dall'[art. 12, comma 2, L.R. 16 novembre 2018, n. 37](#), a decorrere dal 1° dicembre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 15, comma 1, della stessa legge](#)).

---

## **Art. 4**

### *Piano faunistico-venatorio regionale <sup>(6)</sup>.*

1. La Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'*art. 10, comma 10 della legge n. 157/1992*, attua la pianificazione faunistico-venatoria mediante la redazione del piano faunistico-venatorio regionale <sup>(7)</sup>.

2. [A tal fine, la Giunta regionale, qualora riscontri la mancata corrispondenza dei piani faunistico-venatori provinciali ai criteri dettati negli indirizzi, invita la Provincia interessata ad adeguarsi entro il termine di 30 gg., scaduto il quale provvede direttamente all'adeguamento] <sup>(8)</sup>.

3. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e dura 5 anni. Prima della scadenza del terzo anno, il competente ufficio regionale può presentare ipotesi di modifica del proprio piano faunistico-venatorio, utile a migliorare i contenuti del piano <sup>(9)</sup>.

4. La Regione, nel piano di cui al presente articolo:

a) assicura la destinazione di una quota del 30% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia a protezione della fauna selvatica;

b) garantisce che il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia destinato ad aziende faunistico-venatorie, ad aziende agri-turistiche-venatorie ed a centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale non superi globalmente la percentuale del 15%;

c) organizza, sentite le province interessate, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale, il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (A.T.C.);

d) garantisce l'omogeneità dei criteri per la determinazione del risarcimento, nonché per la corresponsione degli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli e associati;

e) individua la destinazione delle aree su cui non sia stato possibile istituire oasi, zone di ripopolamento e cattura ai sensi della presente legge.

5. Qualora si presenti la necessità di individuare ambiti territoriali interessanti due o più Province contigue, anche appartenenti a Regioni confinanti, ai sensi dell'[art. 14, comma 2, della legge n. 157/1992](#), il Consiglio regionale vi provvede previa intesa con gli Enti interessati.

---

(6) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 29 ottobre 2021, n. 882](#) e la [Delib.G.R. 5 dicembre 2023, n. 833](#).

(7) Comma così modificato dall'[art. 19, comma 1, lettera a\), L.R. 24 luglio 2017, n. 19](#), a decorrere dal 26 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 67, comma 1, della medesima legge](#)).

(8) Comma abrogato dall'[art. 19, comma 1, lettera b\), L.R. 24 luglio 2017, n. 19](#), a decorrere dal 26 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 67, comma 1, della medesima legge](#)).

(9) Comma così modificato dall'[art. 19, comma 1, lettera c\), L.R. 24 luglio 2017, n. 19](#), a decorrere dal 26 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 67, comma 1, della medesima legge](#)).

---

## **Art. 5**

### *Piani faunistico-venatori provinciali <sup>(10)</sup>.*

[1. Ai fini della realizzazione della pianificazione faunistico-venatoria regionale ed in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione, le province, sentiti i comuni e le comunità montane ai sensi della legge regionale 31 agosto 1993, n. 47, predispongono i propri piani faunistico-venatori e li trasmettono alla Regione per il dovuto coordinamento.

2. I piani provinciali in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione, sono articolati per comprensori omogenei e prevedono:

a) le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica e le zone di protezione lungo le rotte migratorie dell'avifauna;

b) le zone di ripopolamento e cattura;

c) i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

d) le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani;

e) la individuazione e la localizzazione delle aree protette in cui sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi ricompresi nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione;

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica.

3. I piani provinciali contengono inoltre proposte di delimitazione degli ambiti territoriali di caccia ricadenti nel territorio di competenza, nonché la identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

4. Le province trasmettono alla Regione i rispettivi Piani entro 60 giorni dalla emanazione degli indirizzi regionali. Qualora non vi adempiano, la Giunta regionale assegna un ulteriore termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede in via sostitutiva nell'ambito del piano regionale, di cui all'art. 4.

5. Per la predisposizione dei piani di cui al presente articolo, le province si avvalgono del Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale].

---

(10) Articolo abrogato dall'art. 19, comma 2, L.R. 24 luglio 2017, n. 19, a decorrere dal 26 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 67, comma 1, della medesima legge).

---

## **Art. 6**

### *Strumenti di programmazione.*

1. Ai fini del finanziamento regionale, le province, entro il 30 aprile di ogni anno presentano il programma annuale di gestione provinciale.

2. La Giunta regionale approva i programmi annuali presentati dalle province e assegna contestualmente i relativi finanziamenti secondo i criteri di cui all'art. 37. La Giunta regionale rinvia alle province i programmi annuali quando vi sia contrasto con le scelte definite dal piano faunistico-venatorio regionale, concedendo 30 giorni di tempo per il loro adeguamento.

3. Le province presentano, unitamente al programma annuale di gestione, una relazione tecnico-economica sull'attività svolta nell'anno precedente, comprensiva dei dati sullo stato del territorio nei diversi comprensori omogenei, sulla frequenza dei cacciatori, sul numero delle infrazioni accertate e su ogni altro utile elemento.

4. Ai fini di una più efficace cooperazione, nonché per favorire la gestione integrata della pianificazione faunistico-venatoria regionale, le province e la Regione possono promuovere apposite conferenze di programmazione nei termini e con le modalità della legge regionale 31 agosto 1993, n. 47.

5. Per una valutazione complessiva sulla attuazione della presente legge, la Giunta regionale, dandone comunicazione al Consiglio, organizza annualmente una conferenza con le organizzazioni professionali agricole, le associazioni ambientaliste e venatorie.

---

## **Art. 7**

### *Attività regionali di promozione e di ricerca <sup>(11)</sup>.*

1. La Regione provvede alla riorganizzazione dell'Ufficio n. 36 "Foreste, ecologia, caccia e pesca" per adeguarlo ai compiti previsti dalla presente legge.

2. Per favorire la conoscenza delle specie della fauna selvatica e la diffusione dei principi di razionale e corretta gestione delle stesse, la Giunta regionale promuove la collaborazione attiva delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie e di protezione ambientale, delle scuole.

3. La Giunta regionale istituisce corsi di preparazione ed aggiornamento per dipendenti degli enti pubblici che abbiano per compito la tutela della fauna; a tali corsi è ammesso qualsiasi cittadino che ne faccia richiesta.

4. In sede di riorganizzazione dell'Ufficio di cui al primo comma, la Giunta regionale provvede, altresì, alla costituzione di un osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, con il compito di promuovere le ricerche per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica, secondo le indicazioni e le direttive fornite dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

5. L'osservatorio svolge la propria attività di ricerca anche in collaborazione con l'ISPRA, con l'Università di Basilicata e con altri Istituti scientifici interessati alla gestione e conservazione del patrimonio faunistico <sup>(12)</sup>.

## 6. L'osservatorio ha come compiti prioritari:

- a) monitorare negli anni la struttura e la dinamica delle popolazioni di fauna selvatica;
- b) determinare gli indici di abbondanza delle specie;
- c) elaborare i dati del prelievo venatorio e pianificarlo in vista della conservazione delle risorse;
- d) valutare e verificare l'attuazione dei piani di recupero e miglioramento ambientale, per la ricostituzione degli habitat naturali e per la conservazione di specie in emergenza faunistica.

7. All'osservatorio è assegnato personale regionale provvisto di competenze specifiche e di professionalità riconosciuta attraverso titoli ed esperienza acquisita.

8. I dati raccolti ed elaborati dall'osservatorio sono utilizzati ai fini della predisposizione del calendario venatorio, di programmi di prelievo e di controllo, nonché delle attività di conservazione della fauna selvatica e dei suoi ambienti.

---

(11) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 28 aprile 2020, n. 302](#).

(12) Comma così modificato dall'[art. 12, comma 3, L.R. 16 novembre 2018, n. 37](#), a decorrere dal 1° dicembre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 15, comma 1, della stessa legge](#)).

---

## **Art. 8**

### *Comitato tecnico faunistico-venatorio provinciale.*

1. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio provinciale è costituito, per ciascuna provincia, con deliberazione della Giunta provinciale ed è composto:

- a) dall'Assessore provinciale alla caccia o da un suo delegato, che lo presiede;
- b) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed organizzate a livello provinciale o regionale;
- c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie nazionali organizzate a livello provinciale o regionale;
- d) da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale organizzate a livello provinciale o regionale e riconosciute in ambito nazionale;
- e) da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (E.N.C.I.);
- f) dal coordinatore provinciale del Corpo Forestale dello Stato;
- g) da due rappresentanti dei comuni della Provincia designati dall'ANCI.

2. Il Comitato è costituito entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al precedente comma. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del settore caccia della Provincia.

3. I nominativi di cui al comma 1 devono pervenire alla Provincia entro 15 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Provincia provvede alle nomine, tenuto conto delle designazioni eventualmente pervenute. Il Comitato è validamente costituito qualora sia stata nominata la maggioranza dei componenti aventi titolo.

4. Sono conferiti al Comitato compiti tecnico consultivi per tutto quanto concerne l'applicazione della presente legge.

5. I componenti durano in carica fino al rinnovo del Consiglio provinciale.



## **Art. 9**

### *Tassidermia e imbalsamazione.*

1. L'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione di seguito chiamata imbalsamazione, è subordinato al possesso di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e di autorizzazione rilasciata dal Presidente della Provincia competente per territorio.

2. I dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche, quali i Musei di storia naturale e gli Istituti universitari, sono esonerati dal possesso dei documenti di cui al comma precedente, purché esercitino l'attività di imbalsamazione per conto esclusivo degli enti e ne facciano comunque segnalazione alla Provincia.

3. L'imbalsamazione è consentita esclusivamente per esemplari appartenenti:

a) alla fauna selvatica cacciabile nel territorio regionale o nazionale, purché posseduta nel rispetto delle norme vigenti;

b) alla fauna esotica, purché l'abbattimento, l'importazione o, comunque, il possesso siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protetta nel paese di origine o dagli accordi internazionali;

c) alla fauna domestica;

d) alla fauna proveniente da allevamento e della quale sia consentito l'abbattimento.

4. La Provincia può autorizzare la imbalsamazione di ogni specie di animale rinvenuto morto per cause naturali o accidentali.

5. L'imbalsamazione deve annotare giornalmente, su apposito registro vidimato dalla Provincia, i dati relativi agli animali consegnatigli per la preparazione, le generalità di chi ha consegnato l'animale e le circostanze in cui ne è venuto in

possesso. L'imbalsamatore deve negare la propria opera a chi rifiuti o non sia in grado di fornire notizie sulla provenienza degli esemplari e deve immediatamente segnalare il caso alla Provincia.

6. L'imbalsamatore deve, altresì, rifiutare la propria opera e segnalare alla Provincia le richieste di preparazione riferita a specie protette o comunque non cacciabili, o le richieste che, pur riferite a specie cacciabili siano avanzate in periodi diversi da quelli stabiliti nel calendario venatorio per la caccia delle specie in questione. La Provincia disporrà in tali casi, provvedendo eventualmente alla conservazione ed all'uso didattico-scientifico, ai sensi dell'*art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150*.

7. L'imbalsamatore deve apporre, su tutti gli esemplari preparati e consegnati al committente, un contrassegno con il numero di riferimento del registro, gli estremi dell'autorizzazione e la data di preparazione.

8. L'imbalsamatore deve consentire in ogni momento agli incaricati della Provincia l'ispezione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività.

9. L'inadempienza agli obblighi del presente articolo comporta la sospensione, da tre a sei mesi, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di imbalsamazione, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio. Se le inadempienze riguardano le disposizioni del comma 6, il Presidente della Provincia revoca l'autorizzazione <sup>(13)</sup>.

---

(13) Comma così corretto con avviso di errata corrigé pubblicato nel B.U. 16 febbraio 1995, n. 12.

---

## Art. 10

### *Soccorso di fauna selvatica in difficoltà* <sup>(14)</sup>.

1. La Regione Basilicata, al fine di salvaguardare la biodiversità, tutela la fauna selvatica e, in particolar modo, quella in via di estinzione. Per "selvatica" si intende la fauna proveniente direttamente dall'ambiente naturale o anche un animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione.

2. Per la cura e la riabilitazione della fauna selvatica, la Regione si avvale dei Centri di Recupero degli Animali Selvatici (C.R.A.S.) provvisti di assistenza medico-veterinaria e sottoposti a vigilanza veterinaria dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente <sup>(15)</sup>.

3. Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento, ed eventualmente a consegnarla ai C.R.A.S. operanti nel territorio, anche tramite i medesimi <sup>(16)</sup>.

4. I C.R.A.S. possono essere realizzati dagli Enti Parco e dai Comuni ovvero da organizzazioni o cooperative esperte nel campo della tutela, cura e riabilitazione della fauna selvatica che possono operare anche in qualità di soggetti gestori <sup>(17)</sup>.

5. La Giunta regionale approva ed aggiorna ogni tre anni le Linee guida per la gestione dei C.R.A.S. <sup>(18)</sup>.

6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità di trasferimento delle strutture esistenti attualmente in capo alle Province.

7. Le risorse finanziarie per le attività dei C.R.A.S. di cui ai commi precedenti, quantificate in un massimo di euro 40.000,00, trovano copertura sulla Missione 09 Programma 05 sugli esercizi 2019 e 2020 <sup>(19)</sup>.

(14) Articolo così sostituito dall'*art. 28, comma 1, L.R. 22 novembre 2018, n. 38*, a decorrere dal 22 novembre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 57, comma 1, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Soccorso di fauna selvatica in difficoltà. 1. Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente a consegnarla ai medesimi.».

(15) Comma così modificato dall'*art. 16, comma 1, L.R. 13 marzo 2019, n. 4*, a decorrere dal 15 marzo 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 28, comma 1, della stessa legge*).

(16) Comma così modificato dall'*art. 16, comma 2, L.R. 13 marzo 2019, n. 4*, a decorrere dal 15 marzo 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 28, comma 1, della stessa legge*).

(17) Comma così modificato dall'*art. 16, comma 2, L.R. 13 marzo 2019, n. 4*, a decorrere dal 15 marzo 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 28, comma 1, della stessa legge*).

(18) Comma così modificato dall'*art. 16, comma 2, L.R. 13 marzo 2019, n. 4*, a decorrere dal 15 marzo 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 28, comma 1, della stessa legge*).

(19) Comma così modificato dall'*art. 16, comma 2, L.R. 13 marzo 2019, n. 4*, a decorrere dal 15 marzo 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 28, comma 1, della stessa legge*).

---

## TITOLO II

### Istituti di tutela della fauna e dell'ambiente

#### Art. 11

##### *Miglioramenti ambientali.*

1. Le province promuovono la realizzazione di progetti di miglioramento ambientale in vista della valorizzazione del

territorio e del ripristino degli equilibri naturali, per favorire la sosta dell'avifauna selvatica migratoria, e l'incremento di fauna selvatica autoctona ed il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate dalla caccia. Il controllo, esercitato selettivamente, viene praticato, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA, ai sensi dell'art. 19 - comma 2 - della [legge n. 157/1992](#) e dell'art. 11 - comma quarto - della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) nel caso di cattura nell'ambito territoriale di parchi <sup>(20)</sup>.

2. A tali progetti potranno concorrere i proprietari o conduttori dei fondi, previa assegnazione di contributi in conto capitale, mediante:

a) la creazione di strutture per l'allevamento della fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale;

b) la realizzazione e manutenzione di strutture di ambientamento della fauna selvatica;

c) coltivazioni programmate per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli;

d) l'utilizzazione programmata secondo piani di assestamento delle aree boschive la loro pulizia e manutenzione al fine di prevenire incendi;

e) la valorizzazione agrituristica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite;

f) l'adozione di forme di lotta integrata o guidata, nonché il ricorso a tecniche colturali innovative non pregiudizievoli per l'ambiente.

3. Le province prevedono i progetti di miglioramento ambientale, indicandone tempi e modalità, nei rispettivi programmi annuali di gestione. Per quanto riguarda gli interventi da effettuarsi nel territorio compreso negli A.T.C., i tempi e le modalità vengono concordati con i comitati direttivi degli stessi.

(20) Comma così modificato dall'art. 12, comma 4, L.R. 16 novembre 2018, n. 37, a decorrere dal 1° dicembre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, della stessa legge).

---

## **Art. 12**

### *Oasi di protezione.*

1. Le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica sono istituite dalla Provincia, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale di cui all'art. 4.
2. Nelle oasi di protezione si effettuano interventi idonei alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie.
3. Le province gestiscono le oasi di protezione. Per la gestione possono avvalersi del concorso di associazioni agricole, ambientaliste e venatorie. La priorità per la realizzazione degli interventi è affidata ai proprietari o conduttori i cui terreni ricadono nell'oasi.
4. Nelle oasi di protezione l'attività venatoria è vietata, così come ogni forma di disturbo o di nocimento della selvaggina.
5. Le oasi sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni dell'art. 22 della presente legge e recanti la scritta "Oasi di protezione - Divieto di caccia". La segnaletica di cui sopra è integrata con la indicazione delle attività vietate o limitate ed è posta sulle principali vie o punti di accesso all'oasi.
6. La Provincia determina il perimetro delle oasi con apposita deliberazione, da notificare ai proprietari o conduttori dei fondi mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

7. Qualora nei successivi 60 giorni sia presentata motivata opposizione, in carta semplice, da parte dei proprietari o conduttori di almeno il 40% della superficie da vincolare, l'oasi non può essere istituita. Nelle relative aree la Provincia provvede ai sensi delle indicazioni di cui al precedente art. 4, comma 4, lettera e).

8. Eccezionalmente, qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Regione può coattivamente istituire oasi di protezione, sentiti i comuni o le comunità montane interessati.

---

### **Art. 13**

#### *Zone di protezione.*

1. Le province, in attuazione degli indirizzi programmatici regionali, istituiscono zone di protezione lungo le rotte migratorie dell'avi-fauna segnalate dall'ISPRA <sup>(21)</sup>.

2. Le zone di protezione sono finalizzate agli interventi di sistemazione, mantenimento e ripristino degli ecosistemi interni e limitrofi a tali zone.

3. Le province gestiscono le zone di protezione direttamente o avvalendosi della collaborazione di associazioni agricole, ambientaliste e venatorie.

4. Le zone di protezione sono delimitate da tabelle conformi alle prescrizioni dell'art. 22 della presente legge, recanti la scritta "Zona di protezione - Divieto di caccia".

5. Le province trasmettono annualmente alla Giunta regionale una relazione sugli interventi svolti in dipendenza del presente articolo, anche ai fini degli adempimenti imposti alla Regione ai sensi dei commi 6 e 7 dell'*art. 1 della L. n. 157/1992*.

6. La Giunta regionale, ove la Provincia non adempia a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, previa

assegnazione di un termine di gg. 30 per l'adempimento, provvede direttamente.

---

(21) Comma così modificato dall'art. 12, comma 5, L.R. 16 novembre 2018, n. 37, a decorrere dal 1° dicembre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, della stessa legge).

---

## **Art. 14**

### *Zone di ripopolamento e cattura.*

1. Le zone di ripopolamento e cattura, istituite con le modalità di cui ai commi 6, 7, del precedente art. 12, sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio, in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.
  2. La Provincia gestisce le zone di ripopolamento e cattura costituendo per ciascuna zona una commissione composta pariteticamente da rappresentanti dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nella zona e da rappresentanti dei cacciatori designati dal comitato di gestione dell'A.T.C. in cui essa ricade.
  3. La Commissione di cui al precedente comma trasmette annualmente alla Provincia una relazione tecnico-economica sulla gestione. La Provincia verifica la rispondenza fra le attività svolte, i fondi erogati e le direttive da essa impartite.
  4. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie principalmente interessate e deve essere adeguatamente tabellata dall'ente gestore con segnalazioni conformi all'art. 22, recanti la scritta "Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia".
-



## **Art. 15**

### *Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica.*

1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale sono finalizzati alla ricostituzione di fauna autoctona, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento del territorio regionale.

2. I centri pubblici sono istituiti, preferibilmente su terreni demaniali, dalle province che ne curano anche la gestione, per la quale possono avvalersi della collaborazione delle comunità montane, dei comuni singoli o associati, nonché degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, se ricadenti nei rispettivi territori.

3. La delimitazione e la segnalazione dei centri pubblici viene effettuata a cura dell'Ente gestore con le modalità di cui al precedente art. 12.

4. Le province, sulla base delle previsioni del piano faunistico-venatorio regionale, autorizzano gli imprenditori agricoli singoli o associati, che ne facciano richiesta, a costituire centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. La superficie complessiva dei centri privati non può superare l'1% della superficie agro-silvo-pastorale della Provincia.

5. Il provvedimento di autorizzazione determina il quantitativo minimo per specie che il centro privato è tenuto a produrre annualmente ed ogni altra prescrizione per il funzionamento. Le province esercitano la relativa attività di controllo e vigilanza.

6. Nei centri privati è vietato l'esercizio dell'attività venatoria. I centri sono delimitati da tabelle, a cura dei concessionari conformi alle prescrizioni dell'art. 22 e recanti la scritta "Centro privato di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia".

7. Nessuna indennità è dovuta al concessionario per i danni eventualmente arrecati da specie selvatiche alle colture del

---

Centro privato o a quelle limitrofe in suo possesso.

8. Le province ai fini di ripopolamento, hanno diritto di prelazione sull'acquisto di selvaggina prodotta nei Centri privati. A tale scopo entro il mese di novembre di ciascun anno comunicano ai Centri privati il proprio fabbisogno di fauna selvatica.

9. Nei centri privati, il prelievo, tramite cattura, degli animali appartenenti alle specie in indirizzo produttivo, è consentito ai fini di impresa agricola, al titolare dell'impresa, ai dipendenti nonché alle persone nominativamente indicate nel provvedimento di autorizzazione.

---

## **Art. 16**

### *Aziende agri-turistico-venatorie* <sup>(22)</sup>.

1. Su richiesta dei soggetti interessati e sentito il parere dell'I.N.F.S., la Provincia può autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie ai fini di impresa agricola.

2. L'attività venatoria è connessa alle attività agricole di coltivazione del fondo, di selvicoltura e di allevamento del bestiame, la cui principalità caratterizza l'esercizio dell'agriturismo.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie sono finalizzate alla valorizzazione delle aree agricole svantaggiate, attraverso la organizzazione dell'attività venatoria. Esse devono preferibilmente essere situate in territori di scarso rilievo faunistico e coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree montane ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del Reg. (CEE) n. 1094/1988 e successive modificazioni. Non può essere autorizzata l'istituzione nelle zone umide e vallive.

4. La superficie minima per il rilascio dell'autorizzazione è di 200 ha. Deve altresì essere soddisfatta la condizione che fra le aziende agri-turistico-venatorie, e fra esse ed altri istituti faunistico-venatori già costituiti, intercorra una distanza di almeno 500 metri.

5. Nelle aziende agri-turistico-venatorie l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia senza sparo possono essere praticati per tutto l'anno; ai fini dell'addestramento il concessionario può fissare il tempo massimo giornaliero del cacciatore in azienda, nonché stabilire i giorni di attività per singole specie di selvaggina con riguardo al rapporto cacciatore-territorio e sulla base dei seguenti criteri:

a) addestramento su quaglie: un cacciatore per ogni ettaro;

b) addestramento su fagiano, starna, pernice rossa: un cacciatore per ogni tre ettari;

c) addestramento su cinghiali, in recinto, un cacciatore ogni dieci ettari.

6. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, nel rispetto delle norme della presente legge e secondo il calendario venatorio regionale, l'immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento.

7. La Provincia disciplina le procedure per la presentazione della domanda e le prescrizioni per la autorizzazione, subordinandola, in particolare:

a) alla presentazione di un programma di ripristino ambientale e di un piano economico e di gestione;

b) all'obbligo del concessionario di realizzare all'interno della azienda un'oasi di protezione corrispondente ad almeno 1/5 dell'intera estensione;

c) all'obbligo del concessionario di segnalare con conformi tabelle la delimitazione dell'azienda;

d) all'obbligo del concessionario di accertare che tutte le attività consentite nella azienda siano svolte nel rispetto della legge.

8. Il concessionario determinerà il prezzo, il cacciatore è tenuto per ciascun capo abbattuto o, con riguardo all'orario di percorrenza, per l'addestramento dei cani senza abbattimento.

9. La vigilanza venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie è affidata alle guardie a disposizione dell'azienda medesima, sempre che tali agenti di vigilanza siano compresi tra quelli individuati dall'*art. 27 della legge n. 157/1992* come soggetti preposti alla vigilanza venatoria.

---

(22) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 3, O.P.Reg. 7 aprile 2021, n. 15* e la *Delib.G.R. 16 aprile 2021, n. 283*.

---

## **Art. 17**

### *Aziende faunistico-venatorie* <sup>(23)</sup>.

1. Su richiesta dei soggetti interessati, singoli o consorziati, e sentito il parere dell'ISPRA, la Provincia può autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie - senza fini di lucro <sup>(24)</sup>.

2. Le aziende faunistico-venatorie sono finalizzate, nel rispetto degli obiettivi del piano faunistico-venatorio regionale, al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, ai fini dell'incremento della fauna selvatica e dell'irradiamento nel territorio circostante, con particolare attenzione alla fauna appenninica, alla reintroduzione della grossa fauna europea e a quella acquatica.

3. L'autorizzazione può essere concessa per un periodo fino a 5 anni ed è rinnovabile.

4. La Provincia disciplina le modalità di presentazione della domanda, prescrivendo in particolare che la stessa sia corredata da:

a) cartografia della zona che si intende costituire in azienda faunistico-venatoria, con gli estremi catastali dei fondi interessati ed i relativi atti comprovanti la proprietà o il possesso;

b) progetto di impianto e di funzionamento dell'azienda sotto il profilo tecnico ed economico;

c) programma pluriennale di conservazione e ripristino ambientale;

d) nel caso di richiesta inoltrata da un consorzio, assenso sottoscritto da tutti i proprietari, possessori, conduttori consorziati.

5. La superficie minima per la costituzione di aziende faunistico-venatorie è di 400 ha. Deve altresì essere soddisfatta la condizione che fra le aziende faunistico-venatorie, e fra esse ed altri istituti faunistico-venatori già costituiti, intercorra una distanza di almeno 500 metri.

6. Nelle aziende faunistico-venatorie è consentita la caccia nel rispetto della presente legge e del calendario venatorio regionale; non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.

7. La delimitazione delle aziende è segnalata a cura del concessionario, con tabelle conformi all'art. 22, recanti la scritta "Azienda faunistico-venatoria - Caccia consentita ai soli autorizzati".

8. La vigilanza venatoria nelle aziende faunistico-venatoria è affidata alle guardie a disposizione dell'azienda medesima, sempre che tali agenti di vigilanza siano compresi tra quelli individuati dall'[art. 27 della legge n. 157/1992](#) come soggetti preposti alla vigilanza venatoria.

---

(23) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 16 aprile 2021, n. 283](#).

(24) Comma così modificato dall'[art. 12, comma 6, L.R. 16 novembre 2018, n. 37](#), a decorrere dal 1° dicembre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 15, comma 1, della stessa legge](#)).

---

### **Art. 18**

#### *Aree contigue ad aree naturali protette.*

1. L'esercizio venatorio nelle aree contigue ad aree naturali protette, individuate dalla Regione ai sensi della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta.
2. Le province, d'intesa con gli organi di gestione dell'area protetta, sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi di prelievo.
3. Nelle aree contigue, individuate ai sensi del comma 1 del presente articolo, la gestione dei piani e programmi di prelievo è affidata al comitato direttivo dell'A.T.C. in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

---

### **Art. 19**

#### *Tutela della fauna e divieto di uccellazione.*

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

2. Sono particolarmente protette le specie di fauna selvatica elencate all'art. 2 comma I, lettere a), b) e c) della [legge n. 157/1992](#), comunque presenti sul territorio regionale, nonché le specie autoctone minacciate in estinzione riportate annualmente nel calendario venatorio.

3. La tutela della fauna selvatica, a norma dell'[art. 2 della legge n. 157/1992](#), non comprende le talpe, i ratti, i topi propriamente detti e le arvicole.

4. È vietata in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, di nidi e piccoli nati.

5. Chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per preservarli è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia od al Comune territorialmente competenti che provvederanno a disporre in merito.

---

## **Art. 20**

### *Cattura temporanea e inanellamento.*

1. L'ufficio regionale competente in materia di tutela della biodiversità naturale e delle specie faunistiche protette, su parere dell'ISPRA, può autorizzare esclusivamente gli Istituti Scientifici delle Università del C.N.R. e i Musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati <sup>(25)</sup>.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente previa specifica autorizzazione, rilasciata dall'ufficio regionale competente in materia di tutela della biodiversità naturale e delle specie faunistiche protette su parere dell'ISPRA, da titolari che abbiano partecipato a specifici corsi di istruzione dello

stesso ISPRA e che abbiano superato il relativo esame finale <sup>(26)</sup>.

3. La cattura di uccelli a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente in impianti di cui siano titolari le province, la cui gestione è affidata a personale qualificato e ritenuto idoneo dall'ISPRA, limitatamente alla specie: storno, passero, allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, passera mattugia, pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere immediatamente liberati <sup>(27)</sup>.

---

(25) Comma così modificato dall'art. 12, comma 7, L.R. 16 novembre 2018, n. 37 e dall'art. 22, comma 1, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59, a decorrere dal 17 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 50, comma 1, della medesima legge).

(26) Comma così modificato dall'art. 12, comma 8, L.R. 16 novembre 2018, n. 37 e dall'art. 22, comma 2, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59, a decorrere dal 17 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 50, comma 1, della medesima legge)

(27) Comma così modificato dall'art. 12, comma 9, L.R. 16 novembre 2018, n. 37, a decorrere dal 1° dicembre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, della stessa legge).

---

## **Art. 21**

*Zone per l'allenamento, l'addestramento e le gare dei cani da caccia* <sup>(28)</sup>.

1. Le province regolamentano la costituzione, su terreni incolti o a coltura svantaggiata, di zone destinate all'addestramento, all'allenamento dei cani da caccia ed allo svolgimento delle gare cinofile e ne affidano la gestione, mediante autorizzazione,



prioritariamente alle associazioni venatorie e cinofile, riconosciute a livello nazionale, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati. Le zone di addestramento autorizzate ad imprenditori agricoli titolari di aziende agri-turistico-venatorie devono ricadere all'interno delle aziende stesse.

2. Le province adottano il regolamento per la costituzione e la gestione delle zone, tenuto conto degli indirizzi programmatici regionali, di cui all'art. 3.

3. Il provvedimento autorizzativo è condizionato al consenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati. Il medesimo provvedimento fissa i tempi e modalità di esercizio, nonché le misure di salvaguardia della fauna selvatica.

4. L'accesso alle zone di addestramento cani è consentito ai soli soggetti espressamente autorizzati.

5. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, le province su richiesta delle associazioni venatorie e cinofile e dei comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia, possono autorizzare, indicandone il periodo, lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, da svolgersi in base ai regolamenti dell'ENCI e delle singole associazioni venatorie nazionali nelle zone di ripopolamento e cattura, negli ambiti territoriali di caccia e, previo assenso dei concessionari, nelle aziende faunistico-venatorie.

6. L'addestramento, l'allevamento e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale. Qualora sia previsto l'abbattimento, può essere utilizzata a questo fine esclusivamente fauna selvatica di allevamento, appartenente alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa, germano reale, lepre e cinghiale.

7. I soggetti cui spetta la gestione delle zone sono tenuti a segnalarle con tabelle conformi all'art. 19 e recanti la scritta "Zona di addestramento cani».

8. L'irregolare gestione o le violazioni del provvedimento autorizzativo comportano la decadenza dell'autorizzazione.

(28) Vedi, anche, l'art. 1, comma 3, O.P.Reg. 7 aprile 2021, n. 15.

---

## **Art. 22**

### *Tabelle di segnalazione.*

1. Le tabelle di segnalazione prescritte dalla presente legge, devono avere le dimensioni di cm. 20 per cm. 30. Le tabelle recano scritte nere su fondo bianco e sono collocate, lungo il perimetro dei territori interessati, su pali tinteggiati di bianco.
2. Le tabelle sono poste ad un'altezza da 2 a 4 metri e a distanza di metri 100 circa l'una dall'altra e, in ogni caso, in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e da ciascuna di esse siano visibili le due contigue.
3. Le tabelle devono in ogni caso essere visibili frontalmente da una distanza di almeno 30 metri. Quando si tratta di specchi d'acqua le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno 1 metro dal pelo dell'acqua.
4. Le tabelle di segnalazione devono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.
5. Le tabelle attualmente in uso, che non rispondano ai criteri del presente articolo, possono essere utilizzate fino alla loro consumazione e non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge. Per quelle eventualmente collocate sugli alberi è vietato l'uso di chiodi.

---

## **TITOLO III**

### **Esercizio del prelievo venatorio**

## Art. 23

### *Ambiti territoriali di caccia.*

1. In attuazione del piano faunistico-venatorio regionale ed ai sensi dell'*art. 14, comma 1, della legge n. 157/1992*, ciascuna Provincia ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia in ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), tenendo conto che il numero e la dimensione dei predetti ambiti devono essere tali da garantire l'autosufficienza faunistica e da conservare l'integrità delle zone umide e degli altri territori soggetti a tutela ambientale ai sensi della presente legge.

2. Gli ambiti territoriali di caccia di norma hanno dimensioni sub - provinciale, sono omogenei e delimitati da confini naturali, con una estensione minima di 110.000 ettari e massima di 150.000 ettari <sup>(29)</sup>.

3. I confini degli ambiti sono indicati, a cura dei rispettivi comitati di gestione, con tabelle esenti da tasse.

4. La prima perimetrazione degli A.T.C. di carattere sperimentale, può essere modificata entro un anno dalla approvazione del primo piano faunistico-venatorio regionale su richiesta motivata dei relativi comitati di gestione; la perimetrazione è ordinariamente soggetta a revisione con la successiva approvazione dei piani faunistico-venatori quinquennali.

5. La gestione degli ambiti territoriali di caccia è affidata ad appositi comitati direttivi disciplinati dalla presente legge e dal regolamento di attuazione.

---

(29) Comma così sostituito dall'*art. 1, L.R. 11 marzo 1997, n. 14* e dall'*art. 1, comma 1, L.R. 11 marzo 2024, n. 10*, a decorrere dal 26 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «2. Gli ambiti territoriali di caccia di norma hanno dimensione sub-provinciale, sono omogenei e delimitati da confini naturali, con una estensione minima di 80.000 ettari e massima di 100.000 ettari .».

## **Art. 24**

### *Iscrizione all'Ambito territoriale di caccia - ATC <sup>(30)</sup>.*

1. I cacciatori indicati al comma 2 del presente articolo hanno diritto ad iscriversi annualmente all'ATC, previa presentazione di una domanda utilizzando esclusivamente il sistema informativo agricolo della Regione Basilicata (SIA-RB), nel periodo dal 1° febbraio al 28 febbraio di ogni anno, e versando in favore dell'ATC di competenza, descritta al comma successivo, una quota commisurata alla metà della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 36 della presente legge.

2. Possono presentare la domanda di iscrizione nei termini e nei modi di cui al comma 1:

a) i cacciatori residenti e con domicilio nella Regione all'ATC in cui risiedono o hanno il proprio domicilio;

b) i cacciatori nativi in Basilicata e non più residenti che sono proprietari o conduttori a titolo oneroso di terreni ubicati in un Comune della Regione Basilicata all'ATC in cui ricade il Comune o all'ATC attigua ove il Comune ricada in area protetta.

3. I cacciatori di cui al precedente comma, in contemporanea all'iscrizione nell'ATC di competenza, possono iscriversi anche in altri ambiti territoriali di caccia della Regione versando una ulteriore quota pari a 1/8 della tassa di concessione regionale per ogni ATC scelta.

4. I singoli ambiti territoriali di caccia procedono ad ammettere prima le domande presentate dai cacciatori di cui ai commi precedenti sino al raggiungimento massimo del 90 per cento del rapporto territorio/cacciatori, determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 25; successivamente la quota residua del 90 per cento di cui sopra, non attribuita, secondo le seguenti priorità ai cacciatori:

a) nativi in Basilicata non più residenti né proprietari, né conduttori di terreni ubicati in un Comune della Regione

## Basilicata;

- b) cacciatori provenienti da altre regioni;
- c) cacciatori provenienti da altri stati europei.

5. I cacciatori, di cui alle lettere a), b), e c) del comma 4 del presente articolo, fanno richiesta, nei tempi e nei modi indicati al comma 1. La quota che questi ultimi devono versare in favore dell'ATC scelta e la modalità di esercizio dell'attività venatoria sono disciplinate nel calendario venatorio regionale. Questi possono, altresì, previa richiesta, da effettuarsi nel corso dell'intera stagione venatoria, secondo la procedura telematica, accedere in altri ambiti territoriali di caccia previo consenso dell'ATC scelto, che rilasci a permessi mensili o settimanali o giornalieri. La richiesta per permessi mensili o settimanali o giornalieri può essere fatta anche dagli operatori economici all'ATC scelto durante tutta la stagione venatoria in modalità telematica, come indicato al comma 1.

6. Al termine dell'assegnazione annuale e di cui al comma 4, nel caso si dovesse verificare un'ulteriore disponibilità di posti e, comunque entro i limiti dell'indice di densità venatoria prescritto, questi saranno assegnati ai cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata che dal 1° febbraio al 28 febbraio erano privi del porto d'armi o di rinnovo dello stesso. Questi ultimi potranno presentare dal 15 luglio al 30 luglio di ogni anno domanda di iscrizione nei modi previsti al comma 1 all'ATC in cui risiedono o hanno il proprio domicilio. In caso di ammissione dovranno pagare la quota entro e non oltre il 30 agosto dell'anno corrente.

7. Gli ambiti territoriali di caccia, per i richiedenti indicati nei commi 2 e 4, entro il 30 aprile di ogni anno, rendono pubbliche le graduatorie degli ammessi in attuazione a quanto disposto nei commi precedenti. Questi ultimi devono versare la quota di spettanza entro e non oltre il 15 giugno dell'anno corrente. Il mancato pagamento nei termini sopra riportati costituisce rinuncia.

8. È facoltà degli ambiti territoriali di caccia ammettere , nei rispettivi territori di competenza, un numero di cacciatori superiore a quanto fissato dal regolamento regionale di attuazione, purché si dia atto degli avvenuti accertamenti di cui al comma 8 dell'*articolo 14 della legge n. 157 del 1992*.

9. I tesserini relativi ai permessi di accesso agli ambiti territoriali di caccia, sono scaricabili dai richiedenti direttamente dal portale SIA-RB.

---

(30) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 11 marzo 2024, n. 10*, a decorrere dal 26 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 24. Iscrizione all'Ambito. 1. Ogni cacciatore residente e con domicilio nella Regione ha diritto di iscriversi ad un ambito territoriale di caccia, previa domanda al Comitato direttivo dell'A.T.C. in cui risiede ed ha il proprio domicilio nel periodo 1° febbraio - 28 febbraio di ogni anno, versando - in favore dell'A.T.C. medesimo - una quota commisurata alla metà della tassa di concessione regionale di cui all'*art. 36 della presente legge. 1-bis*. I cacciatori di cui al precedente comma, iscrivendosi all'A.T.C. di residenza, in regola con il suddetto versamento, possono praticare l'esercizio venatorio anche negli altri A.T.C. della Regione versando una quota pari a 1/8 della tassa di concessione regionale per ogni A.T.C. al quale verrà inoltrata apposita richiesta. I Comitati Direttivi dei singoli A.T.C. procederanno alle ammissioni sino al raggiungimento massimo del 90% del rapporto territorio-cacciatori determinato ai sensi del comma 3 del successivo art. 25. 1-ter. I posti resisi disponibili dopo le succitate iscrizioni, anche a copertura della quota residua non attribuita pari al 90%, sono assegnati dal Comitato direttivo di ogni singolo A.T.C., entro i limiti dell'indice di densità venatoria prescritto, ai cacciatori non residenti in Basilicata che ne abbiano fatto richiesta secondo le seguenti priorità: a) nativi in Basilicata non più residenti, nonché cacciatori non nativi in Basilicata, proprietari o possessori esclusivi o conduttori a titolo oneroso di fondi inclusi nell'ambito territoriale di caccia dell'estensione non inferiore a 10 ettari; b) cacciatori provenienti da altre regioni;

c) cacciatori provenienti da altri stati europei. Al termine di questa assegnazione, nel caso si dovesse verificare un'ulteriore disponibilità di posti e comunque entro i limiti dell'indice di densità venatoria prescritto, questi saranno assegnati a cacciatori residenti in Basilicata rimasti esclusi dall'assegnazione di cui al comma 1-bis. 1-quater. I cacciatori di cui al comma 1-ter possono presentare domanda al Comitato Direttivo di un ambito territoriale prescelto nel periodo 1° febbraio - 28 febbraio di ogni anno. 1-quinquies. I Comitati Direttivi entro il 30 aprile di ogni anno rendono pubbliche le graduatorie degli aventi diritto in aderenza agli indici di densità venatoria prescritti . 2. È facoltà dei Comitati direttivi ammettere nei rispettivi territori di competenza, un numero di cacciatori superiore a quanto fissato dal regolamento regionale di attuazione, purché si dia atto degli avvenuti accertamenti di cui all'[art. 14, comma 8 della legge n. 157/1992](#). 3. È fatta salva la possibilità di accedere, facendone richiesta, in altri ambiti territoriali di caccia, anche da parte di cacciatori provenienti da altre regioni, previo consenso dei relativi Comitati direttivi. Il Comitato direttivo dell'ambito può, altresì, prevedere permessi giornalieri d'ospite a cacciatori iscritti in altri ambiti.» In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'[art. 1, L.R. 7 maggio 2003, n. 14](#), dall'[art. 39, comma 1, L.R. 30 gennaio 2007, n. 1](#), dall'[art. 76, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 5](#) e dall'[art. 1, comma 1, lettera c\), L.R. 16 luglio 2023, n. 19](#).

---

## **Art. 25**

### *Comitato direttivo dell'ambito territoriale di caccia.*

1. Il Comitato direttivo dell'ambito territoriale di caccia è nominato con deliberazione di Giunta regionale ed è così composto <sup>(31)</sup>:

a) per il 60% in misura paritaria, dai rappresentanti locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie

nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio;

b) per il 20%, da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;

c) per il 20%, da rappresentanti degli enti locali compresi nell'ambito, avuto riguardo alla maggiore superficie agro-silvo-pastorale degli stessi.

2. Le modalità di costituzione del Comitato direttivo, nonché le norme per il funzionamento del medesimo sono definite con apposito regolamento regionale. I Comitati di gestione dell'A.T.C., di cui all'art. 4, comma 5 della presente legge, sono nominati con deliberazione regionale, previa intesa con gli enti interessati <sup>(32)</sup>.

2-bis. Il Comitato direttivo dura in carica cinque anni; i componenti non possono essere nominati per più di due volte anche se non consecutive e, in ogni caso, i componenti il cui mandato è scaduto non possono essere rinominati <sup>(33)</sup>.

3. Il regolamento regionale di cui al comma precedente determina, in aderenza con quanto previsto dall'*art. 14, comma 3 della legge n. 157/1992*, l'indice di densità venatoria minima regionale da applicarsi ad ogni ambito territoriale di caccia.

4. Il regolamento regionale disciplina il diritto di accesso all'ambito territoriale di caccia e determina anche i criteri di ammissione dei cacciatori non residenti né domiciliati <sup>(34) (35)</sup>.

4-bis. In caso di inadempienza da parte del Comitato direttivo agli obblighi dettati dalle norme e dagli atti regionali, lo stesso è diffidato dalla Direzione regionale competente a provvedere entro un termine fissato in giorni quindici dalla data di notifica della diffida. Qualora il Comitato non adempia nel termine assegnato la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia, nomina un commissario ad acta per l'adempimento da assolvere. La funzione di commissario ad acta è a titolo oneroso. Il compenso è determinato dalla Giunta regionale, secondo modalità e criteri



fissati dalla Giunta medesima, e grava sul bilancio dell'ATC commissariata <sup>(36)</sup>.

---

(31) Alinea così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 11 marzo 2024, n. 10*, a decorrere dal 26 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*).

(32) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, L.R. 11 marzo 2024, n. 10*, a decorrere dal 26 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*).

(33) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 3, L.R. 11 marzo 2024, n. 10*, a decorrere dal 26 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*).

(34) Vedi, al riguardo, dapprima il regolamento approvato con *Delib.G.R. 20 aprile 2000, n. 957*, poi il regolamento approvato con *Delib.G.R. 27 gennaio 2004, n. 151* e quindi il regolamento approvato con *Delib.G.R. 21 febbraio 2007, n. 195*.

(35) Comma così modificato dall'*art. 2, L.R. 7 maggio 2003, n. 14*. Vedi, anche, l'*art. 6, comma 1, della stessa legge*.

(36) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 4, L.R. 11 marzo 2024, n. 10*, a decorrere dal 26 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*).

---

## **Art. 26**

### *Compiti del Comitato direttivo.*

1. Il Comitato direttivo, nel quadro della pianificazione faunistico-venatoria, promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede alla attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;

b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del Reg. (CEE) n. 1094/1988 e successive modificazioni;

c) il ripristino di zone umide e di fossati;

d) la differenziazione delle colture;

e) la coltivazione di siepi, cespugli, adatti alla riproduzione della fauna selvatica;

f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica, nonché dei produttori;

g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, nonché della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato Direttivo trasmette il programma delle attività da svolgere alla Provincia, la quale provvede a verificarne la compatibilità con la pianificazione faunistico venatoria entro il successivo 30 aprile, o in ogni caso prima dell'inizio della stagione venatoria. Nell'ambito della programmazione il Comitato Direttivo stabilirà per i cacciatori fuori Regione ammessi, di cui all'articolo 24, della presente legge esclusivamente accessi articolati di ospitalità venatoria mensile, settimanale, giornaliera, previo versamento di un contributo, fissato nel regolamento regionale <sup>(37)</sup>.

3. Nel rispetto del regolamento regionale di attuazione e su domanda dei cacciatori, il Comitato direttivo delibera in ordine all'accesso all'ambito di competenza.

4. Il comitato direttivo provvede alla determinazione e alla liquidazione del risarcimento dei danni arrecati alle produzioni

agricole dalla fauna selvatica, in base alle modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 34, nonché ad effettuare interventi, previamente concordati con la Regione, ai fini della prevenzione dei danni medesimi <sup>(38)</sup>.

5. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo il Comitato direttivo, entro i limiti fissati dal calendario venatorio regionale, può limitare le specie cacciabili, regolare l'orario, il numero delle giornate di caccia e il carniere. Può, altresì proporre la istituzione e la regolamentazione anche temporanea di zone di rispetto venatorio, nelle quali possono essere compiute catture di fauna selvatica delle specie cacciabili a scopo di ripopolamento.

6. Per il funzionamento e le spese di gestione di ogni ambito territoriale di caccia, il Comitato direttivo organizza forme di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla Provincia competente. I cacciatori aventi diritto all'accesso all'A.T.C. sono tenuti al versamento, sul conto corrente intestato al Comitato stesso, di un contributo annuo determinato dal precedente art. 24. I proventi del contributo sono destinati esclusivamente a finalità faunistico-venatorie <sup>(39)</sup>.

7. Il Comitato direttivo può provvedere ad una adeguata riduzione del contributo annuo, di cui al comma 6, al fine di compensare eventuali prestazioni richieste al cacciatore per la partecipazione alle attività gestionali dell'A.T.C.

8. In relazione alle attività di propria competenza, ciascun Comitato direttivo predispone progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale. La Provincia provvede a finanziare i predetti progetti, ai sensi dell'art. 37 della presente legge.

9. Le Province, competenti in materia, nell'ambito delle proprie funzioni di verifica e vigilanza su tutti gli atti e le attività esercitate dagli A.T.C., effettuano il controllo sulla rispondenza tra le attività svolte da ciascun A.T.C., con le direttive ad essi impartite ed i fondi loro erogati. Le Province relazionano alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, sull'attività di controllo posta in essere <sup>(40)</sup>.

10. La gestione economica finanziaria dell'A.T.C. deve essere condotta in modo da assicurare il pareggio del bilancio. Il servizio di cassa per i fondi rivenienti all'A.T.C. è affidato ad un Istituto di Credito presente sul territorio dell'ambito.

---

(37) Comma dapprima sostituito dall'*art. 3, L.R. 7 maggio 2003, n. 14* e poi così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2024, n. 10*, a decorrere dal 26 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato direttivo trasmette il programma delle attività da svolgere alla Provincia, la quale provvede a verificarne la compatibilità con la pianificazione faunistico-venatoria entro il successivo 30 aprile, o in ogni caso prima dell'inizio della stagione venatoria.».

(38) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 2, L.R. 20 marzo 2020, n. 12*, a decorrere dal 24 marzo 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «4. Il Comitato direttivo provvede alla erogazione di contributi per il risarcimento di danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica ed all'esercizio dell'attività venatoria, nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati tra i soggetti interessati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.».

(39) Comma così sostituito dapprima dall'*art. 3, L.R. 11 marzo 1997, n. 14* e poi dall'*art. 76, comma 2, L.R. 4 marzo 2016, n. 5*, a decorrere dal 5 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 98, comma 1 della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «6. Per il funzionamento e le spese di gestione di ogni ambito territoriale di caccia, il Comitato Direttivo organizza forme di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla Provincia competente. I cacciatori aventi diritto all'accesso all'A.T.C. sono tenuti al versamento, sul conto corrente intestato al Comitato stesso, di un contributo annuo determinato nel regolamento regionale di cui al precedente art. 25. I proventi del contributo sono destinati esclusivamente a finalità faunistico-venatorie.».

(40) Comma così sostituito dall'*art. 37, comma 1, L.R. 28 dicembre 2007, n. 28* (vedi anche il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «9. La Provincia controlla la rispondenza fra le attività svolte da ciascun A.T.C., le direttive impartite ed i fondi erogati e dispone gli opportuni atti a tutela dell'interesse dell'Amministrazione.».

## **Art. 27**

### *Allevamenti di fauna selvatica.*

1. Gli allevamenti previsti dall'*art. 17, comma 1, della legge n. 157/1992* sono distinti in tre categorie:

a) per la produzione di animali selvatici destinati al ripopolamento e/o reintroduzione, con esclusione del cinghiale;

b) per la produzione di animali selvatici per soli fini alimentari;

c) per la produzione di animali per fini amatoriali e ornamentali.

2. Gli allevamenti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato.

3. Il titolare di un'impresa agricola può esercitare gli allevamenti di cui al presente articolo, dandone semplice comunicazione alla competente Provincia, secondo le disposizioni emanate dalla medesima.

4. Il titolare dell'allevamento è obbligato a tenere apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento, nonché è tenuto alla predisposizione di recinzioni o di altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali. Dovrà altresì segnalare la superficie interessata con conformi tabelle recanti la scritta "Allevamento di fauna selvatica".

5. Negli allevamenti di fauna selvatica la caccia è vietata. L'esercizio di tale attività comporta la revoca della autorizzazione.

6. Ogni animale allevato deve essere munito di contrassegno predisposto dal titolare dell'allevamento ed approvato dalla Provincia.

7. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati possono essere esposti e venduti esclusivamente esemplari muniti di contrassegno.

8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia alimentare.

---

## **Art. 28**

### *Controllo della fauna selvatica.*

1. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo della specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Per le zone protette il controllo è svolto dai rispettivi gestori. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale <sup>(41)</sup>.

2. La Regione in caso di ravvisata inefficacia, verificata da parte dell'ISPRA, degli interventi ecologici spettanti agli enti gestori di cui al comma 1, autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani di abbattimento vengono attuati dal Corpo di polizia provinciale e dalla Polizia locale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché, previa

intesa tra Regione Basilicata ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, dall'Arma dei carabinieri, ai sensi del comma 5, dell'[articolo 13, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177](#) (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lettera a\), della legge 7 agosto 2015, n. 124](#), in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). Per la realizzazione dei piani la Regione può altresì autorizzare i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio <sup>(42)</sup>.

2-bis. La Regione per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole autorizza, in qualsiasi periodo dell'anno, i cacciatori abilitati ai sensi del comma 2, i soggetti di cui all'articolo 45, i proprietari o conduttori dei fondi interessati al controllo dei cinghiali <sup>(43)</sup>.

2-ter. Nei parchi regionali e nelle aree protette di cui alla [legge regionale 28 giugno 1994, n. 28](#) (Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata), il soggetto gestore adotta piani di controllo degli ungulati volti a mantenere un livello di consistenza sostenibile dall'ambiente tenuto anche conto degli effettivi danneggiamenti ambientali alla produzione agricola, anche limitrofi ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la Regione interviene ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo <sup>(44)</sup>.

3. Qualora il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno dei centri urbani, vi provvede il Comune interessato, d'intesa con la Provincia, su conforme parere dell'Ufficio sanitario competente.

---

(41) Comma dapprima modificato dagli articoli 12, comma 10, e 13, comma 1, [L.R. 16 novembre 2018, n. 37](#) e poi così sostituito dall'[art. 22, comma 3, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59](#), a decorrere dal 17 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito

dall'art. 50, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Le province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo della specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.».

(42) Comma così modificato dall'art. 22, comma 4, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59, a decorrere dal 17 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 50, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 55, comma 1, L.R. 6 agosto 2008, n. 20, dall'art. 13, comma 2, L.R. 16 novembre 2018, n. 37, dall'art. 2, comma 7, L.R. 13 marzo 2019, n. 4 e dall'art. 1, comma 1, L.R. 20 marzo 2020, n. 12. Il testo precedente era così formulato: «2. La Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 1, autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalla Regione con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all'articolo 45, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia.».

Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 20 aprile - 15 maggio 2020, n. 88 (pubblicata nella Gazz. Uff. 20 maggio 2020, n. 21, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 2, comma 7, L.R. n. 4/2019.

(43) Comma dapprima inserito dall'art. 13, comma 3, L.R. 16 novembre 2018, n. 37 e poi così modificato dall'art. 2, comma 8, L.R. 13 marzo 2019, n. 4, a decorrere dal 15 marzo 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1, della stessa legge).



(44) Comma aggiunto dall'art. 22, comma 5, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59, come modificato dall'art. 6, comma 5, L.R. 18 aprile 2023, n. 3, a decorrere dal 3 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della medesima legge).

---

## **Art. 29**

### *Abilitazione all'esercizio venatorio.*

1. In applicazione dell'art. 22 della legge n. 157/1992, la licenza di porto di fucile per uso caccia è rilasciata, secondo le leggi di pubblica sicurezza, a coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio dinanzi ad apposita Commissione insediata presso ciascuna Provincia.

2. La Commissione rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio provinciale che l'ha nominata ed è composta da un dirigente provinciale, che la presiede, e da altri cinque esperti nelle materie d'esame di cui al successivo sesto comma, di cui almeno uno laureato in scienze agrarie o forestali ed uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della Provincia di livello non inferiore al sesto.

4. La Provincia nomina, per ciascuno degli esperti della Commissione, un membro supplente con uguali requisiti. che sostituisce il membro effettivo in caso di assenza.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della Provincia.

6. L'esame di abilitazione all'esercizio venatorio deve riguardare le seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole;
- e) norme di pronto soccorso.

7. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie di cui al comma precedente. Gli esami si svolgono mediante una prova scritta a quiz ed una orale.

8. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

9. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'attività venatoria solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza.

10. Per sostenere l'esame di abilitazione, il candidato deve presentare domanda in carta legale al Presidente della Provincia di residenza, allegando il certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed il certificato di residenza.

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

---

## **Art. 30**

### *Calendario venatorio e specie cacciabili* <sup>(45)</sup> <sup>(46)</sup>.

1. Il calendario venatorio è approvato dalla Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e le province, ed è pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno <sup>(47)</sup> <sup>(48)</sup>.

2. Il calendario venatorio regionale reca disposizioni relative ai tempi, ai giorni, alle specie, al numero dei capi da abbattere, ai luoghi e modo di caccia, alla durata della giornata venatoria, ai periodi di addestramento cani.

3. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio. La Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e le province può modificare i termini della caccia per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali e alle tradizioni locali delle diverse realtà territoriali, i termini devono comunque essere mantenuti fra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo. La modifica è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori <sup>(49)</sup>.

4. La Giunta regionale, annualmente, disciplina l'esercizio delle deroghe di cui al presente articolo nel calendario venatorio regionale <sup>(50)</sup>.

4-bis. La Regione può altresì posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale deve uniformarsi <sup>(51)</sup>.

5. Sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione, la caccia di selezione agli ugulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1 dell'*articolo 18 della legge n. 157/1992*; per i predatori secondo le direttive delle Amministrazioni provinciali sentito l'ISPRA <sup>(52)</sup>.

6. Sono oggetto di caccia le specie, di cui all'*articolo 18 della legge n. 157/1992* e successive modifiche riportate nell'allegato "A".

7. Il numero delle giornate di caccia settimanali è limitato a tre, Mercoledì, Sabato e Domenica o diversamente 3 giornate a scelta nella settimana, con esclusione del lunedì, martedì e venerdì di intesa con le Amministrazioni provinciali. Fermo

restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Giunta regionale, sentito l'ISPRA e tenuto conto delle consuetudini locali, può regolamentare diversamente le giornate di caccia per l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre ed il 30 novembre, ai sensi dell'*articolo 18, comma 6 della L. n. 157/1992* <sup>(53)</sup>.

8. La caccia alla selvaggina è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto ovvero per l'orario di caccia si farà riferimento a quello rilevato annualmente dall'Ufficio meteorologico dell'aeroporto di Bari.

9. Il Presidente della Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'allegato A), per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

10. I Sindaci dei comuni, di concerto con le Amministrazioni provinciali, hanno facoltà di vietare la caccia, per periodi limitati di tempo, in aree dove, per ragioni turistiche o altre motivazioni, si abbiano concentrazioni di persone che rendono pericoloso l'esercizio della caccia per la pubblica incolumità.

10-bis. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, ai sensi del comma 1-bis dell'*articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157* e l'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli <sup>(54)</sup>.

---

(45) Il presente articolo, già corretto con avviso di errata corrigge pubblicato nel B.U. 16 febbraio 1995, n. 12 e modificato dall'*art. 4, L.R. 11 marzo 1997, n. 14*, è stato poi così sostituito dall'*art. 4, L.R. 7 maggio 2003, n. 14*. Il testo precedente era

così formulato: «Art. 30. Calendario venatorio e specie cacciabili. 1. Il calendario venatorio è approvato dalla Giunta regionale, sentiti l'INFS e le province, ed è pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno.

2. Il calendario venatorio regionale reca disposizioni relative ai tempi, ai giorni, alle specie, al numero dei capi da abbattere, ai luoghi e modo di caccia, alla durata della giornata venatoria, ai periodi di addestramento dei cani.

3. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio. La Giunta regionale, sentiti l'INFS e le province può modificare i termini della caccia per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali e alle tradizioni locali delle diverse realtà territoriali; i termini devono comunque essere mantenuti fra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo. La modifica è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori.

4. Sono oggetto di caccia le specie, di cui all'*art. 18 della legge n. 157/1992*, e successive variazioni, riportate nell'allegato "A" alla presente legge.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali è limitato a tre e precisamente alle seguenti: Mercoledì, Sabato e Domenica.

6. La caccia alla selvaggina è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

7. Il Presidente della Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'allegato A), per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

8. I sindaci dei comuni hanno facoltà di vietare la caccia, per periodi limitati di tempo, in aree dove, per ragioni turistiche o altre motivazioni, si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l'esercizio della caccia per la pubblica incolumità.».

(46) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 7 luglio 2009, n. 1267](#), il [D.P.Reg. 27 luglio 2018, n. 163](#), la [Delib.G.R. 2 luglio 2020, n. 455](#), la [Delib.G.R. 19 luglio 2021, n. 565](#), la [Delib.G.R. 3 agosto 2022, n. 510](#), la [Delib.G.R. 28 luglio 2023, n. 449](#) e la [Delib.G.R. 4 gennaio 2024, n. 4](#).

(47) Comma così modificato dall'[art. 12, comma 11, L.R. 16 novembre 2018, n. 37](#), a decorrere dal 1° dicembre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 15, comma 1, della stessa legge](#)).

(48) Con [Delib.G.R. 13 luglio 1999, n. 1588](#), con [Delib.G.R. 10 luglio 2000, n. 1509](#) (resa esecutiva con [D.P.G.R. 12 luglio 2000, n. 342](#)), con [Delib.G.R. 25 giugno 2001, n. 215](#), con [D.P.G.R. 10 luglio 2002, n. 147](#), con [Delib.G.R. 5 luglio 2004, n. 1618](#), con [D.P.G.R. 8 luglio 2005, n. 126](#) e con [Delib.G.R. 17 luglio 2006, n. 1100](#) (resa esecutiva con [D.P.G.R. 19 luglio 2006, n. 154](#)), con [Delib.G.R. 20 luglio 2007, n. 979](#) (resa esecutiva con [D.P.G.R. 24 luglio 2007, n. 168](#)), con [Delib.G.R. 8 luglio 2008, n. 1129](#), con [Delib.G.R. 27 luglio 2010, n. 1253](#), con [Delib.G.R. 27 giugno 2014, n. 807](#) (resa esecutiva con [D.P.G.R. 1° luglio 2014, n. 168](#)) e con [D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 200](#) sono stati approvati, nell'ordine, i calendari venatori 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2010-2011 e 2015-2016.

(49) Comma così modificato dall'[art. 12, comma 12, L.R. 16 novembre 2018, n. 37](#), a decorrere dal 1° dicembre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 15, comma 1, della stessa legge](#)).

(50) Comma così sostituito dall'[art. 34, comma 1, L.R. 27 gennaio 2015, n. 4](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 61, comma 1 della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «4. La Giunta regionale, annualmente, disciplina l'esercizio delle deroghe di cui al successivo [art. 5 della presente legge](#) nel calendario venatorio regionale.».

(51) Comma aggiunto dall'[art. 34, comma 2, L.R. 27 gennaio 2015, n. 4](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 61, comma 1 della medesima legge](#)).

(52) Comma così modificato dall'[art. 12, comma 13, L.R. 16 novembre 2018, n. 37](#), a decorrere dal 1° dicembre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 15, comma 1, della stessa legge](#)).

(53) Comma così modificato dall'[art. 12, comma 14, L.R. 16 novembre 2018, n. 37](#), a decorrere dal 1° dicembre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 15, comma 1, della stessa legge](#)).

(54) Comma aggiunto dall'[art. 34, comma 3, L.R. 27 gennaio 2015, n. 4](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 61, comma 1 della medesima legge](#)).

---

### **Art. 30-bis**

*Esercizio delle deroghe previste dall'[art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) e successive modifiche e integrazioni <sup>(55)</sup>.*

1. La Regione disciplina l'esercizio delle deroghe previste dalla [Direttiva n. 2009/147/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'[art. 9](#), ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva e alle disposizioni della presente legge.

2. La Regione dispone, nei limiti e nei modi previsti dall'[art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) e successive modifiche e integrazioni, con apposite direttive della Giunta regionale, le deroghe solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento a quanto contemplato nell'[art. 19-bis legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) e successive modifiche e integrazioni.

(55) Articolo prima aggiunto dall'*art. 5, L.R. 7 maggio 2003, n. 14* e poi così sostituito dall'*art. 34, comma 4, L.R. 27 gennaio 2015, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 61, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 30-bis - Esercizio delle deroghe previste dall'*art. 9 della Direttiva n. 79/409/CEE*. - 1. La Regione disciplina l'esercizio delle deroghe previste dalla *Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979*, conformandosi alle prescrizioni dell'*art. 9*, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della *Direttiva n. 79/409/CEE* che devono menzionare le specie prelevabili che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzato, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono definiti dalla Regione, di intesa con gli Àmbiti territoriali di caccia (A.T.C.)

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'INFS, o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento a quanto contemplato nell'*art. 19-bis L. n. 221/2002*.».

---

## **Art. 31**

### *Modalità dell'esercizio venatorio.*

1. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito di licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la



responsabilità civile verso terzi nel rispetto dei massimali previsti all'ottavo comma dell'*art. 12 della legge n. 157/1992*, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria.

2. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto alla uccisione o alla cattura di fauna selvatica. È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare e il soffermarsi, con i mezzi destinati a tale scopo, in attitudine di ricerca o di attesa della fauna selvatica.

3. Nel territorio regionale, fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato, con i mezzi di cui all'*art. 13 della legge n. 157/1992*, in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme consentite dalla legge e praticate nel rimanente territorio destinato alla caccia programmata.

4. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1° novembre il cacciatore non fa pervenire alla Provincia richiesta di modifica, che produce comunque effetti dalla successiva stagione venatoria.

---

### **Art. 31-bis**

#### *Abilitazione alla caccia di selezione <sup>(56)</sup>.*

1. La caccia di selezione agli ungulati è esercitata da cacciatori abilitati e iscritti nell'apposito registro regionale.

2. L'abilitazione alla caccia di selezione per il cinghiale richiede la frequenza di un corso ed il superamento di un esame finale

comprendente una prova scritta e una prova di tiro con carabina.

3. Il prelievo di selezione del cinghiale nonché i criteri e le modalità per la formazione finalizzata all'abilitazione di cui al comma 2, sono definiti con appositi provvedimenti della Giunta Regionale <sup>(57)</sup>.

---

(56) Articolo inserito dall'*art. 11, comma 1, L.R. 16 novembre 2018, n. 37*, a decorrere dal 1° dicembre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 15, comma 1, della stessa legge*).

(57) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 6, L.R. 13 marzo 2019, n. 4*, a decorrere dal 15 marzo 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 28, comma 1, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «3. Il prelievo di selezione del cinghiale è definito dal Disciplinare per l'esercizio del prelievo controllato del cinghiale in applicazione dei piani provinciali di controllo della specie, approvato con Delib.G.R. n. 1443 del 28 novembre 2014.».

---

## **Art. 32**

### *Esercizio venatorio da appostamento.*

1. Sono appostamenti fissi quelli destinati all'esercizio venatorio nella forma esclusiva da caccia di cui alla lettera b), comma 5, dell'*articolo 12 della legge n. 157/1992*.

2. Le province rilasciano le autorizzazioni annuali a titolo individuale per la caccia da appostamento fisso alla consegna del tesserino; la richiesta, da presentarsi entro il 30 aprile, deve essere corredata da una planimetria su scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento, dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo.

3. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, il recupero della selvaggina ferita è consentito anche con l'ausilio del cane

nel raggio di 200 metri dall'appostamento.

4. L'accesso all'appostamento fisso con armi e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a chi abbia esercitato l'opzione per questa specifica forma di caccia. Oltre al titolare e con il suo consenso, possono cacciare nell'appostamento fisso non più di due persone che abbiano scelto tale tipo di caccia.

5. Il titolare dell'appostamento fisso, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede durante l'anno, nel raggio almeno di cento metri dall'impianto, a mantenere le caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, al fine della tutela della fauna selvatica e della flora.

6. Le province rilasciano le autorizzazioni in numero non superiore a quelle rilasciate nella stagione 1989/1990 a coloro che ne erano in possesso nella medesima stagione. Ove si verifichi una disponibilità le autorizzazioni possono essere rilasciate di preferenza a cacciatori ultrasessantenni e secondo le priorità di cui al precedente art. 24.

7. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso è consentito utilizzare richiami vivi di cattura nel numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta; per i cacciatori che esercitano la caccia da appostamento temporaneo è consentito l'uso di richiami vivi di cattura nel numero massimo di dieci unità.

8. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia al termine della quale il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento. Gli appostamenti temporanei non possono distare meno di duecento metri da altro appostamento, nonché dalle oasi di protezione, dalle zone di ripopolamento e cattura, dei parchi e riserve naturali.

9. La Regione, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, disciplina con apposito regolamento la costruzione e la utilizzazione a fini venatori degli appostamenti,

nonché l'allevamento, la vendita, la detenzione e l'uso dei richiami per la caccia da appostamento.

---

---

### **Art. 33**

#### *Tesserino* <sup>(58)</sup>.

1. Per l'esercizio dell'attività venatoria è necessario possedere apposito tesserino annuale predisposto dalla Giunta regionale e rilasciato dalla Provincia di residenza, previa riconsegna di quello dell'anno precedente, salvi i casi del primo anno di caccia e di smarrimento del documento denunciato all'autorità competente.

1-bis. A partire dalla stagione venatoria 2022-2023, il tesserino regionale può essere rilasciato anche in formato digitale, secondo modalità definite dall'ufficio regionale competente in materia, con apposito provvedimento <sup>(59)</sup>.

2. Il tesserino è personale e riporta l'indicazione delle generalità del cacciatore, della forma di caccia prescelta in esclusiva e dell'ambito territoriale di caccia assegnato. Con il tesserino il cacciatore riceve copia del calendario venatorio regionale.

3. I cacciatori residenti in altre regioni possono praticare la caccia in Basilicata, previa annotazione sul tesserino personale, da parte della Provincia di residenza, delle indicazioni di cui al comma 2, e dovranno consegnare copia del proprio tesserino alla Provincia in cui intendono praticare la caccia.

4. Il numero del tesserino annuale deve essere riportato sulla licenza a cura della Provincia, che tiene apposito schedario dei tesserini rilasciati da aggiornare annualmente.

5. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre regioni all'atto dell'inizio dell'esercizio

venatorio, nonché il numero di capi di selvaggina stanziale non appena abbattuti e il numero di capi di selvaggina migratoria al termine dell'attività giornaliera di caccia e comunque sul posto di caccia <sup>(60)</sup>.

6. Il rilascio del tesserino è subordinato all'avvenuto versamento delle tasse prescritte.

7. Il tesserino va restituito, entro il 31 marzo successivo alla chiusura della caccia, alla Provincia rilasciante, la quale provvede a raccogliere in serie storiche i dati sui prelievi venatori e li invia alla Regione per la costituzione di una banca dati sul prelievo venatorio regionale.

8. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il titolare può ottenere il duplicato, previa esibizione della copia della denuncia fatta alla autorità di pubblica sicurezza e della ricevuta di versamento della tassa per l'esercizio dell'attività venatoria.

---

(58) Vedi, anche, il [D.P.Reg. 27 luglio 2018, n. 163](#), la [Delib.G.R. 2 luglio 2020, n. 455](#), la [Delib.G.R. 19 luglio 2021, n. 565](#), la [Delib.G.R. 3 agosto 2022, n. 510](#), la [Delib.G.R. 28 luglio 2023, n. 449](#) e la [Delib.G.R. 4 gennaio 2024, n. 4](#).

(59) Comma aggiunto dall'[art. 22, comma 6, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59](#), a decorrere dal 17 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 50, comma 1, della medesima legge](#)).

(60) Comma così sostituito dall'[art. 18, L.R. 12 agosto 2004, n. 13](#). Il testo originario era così formulato: «5. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre regioni all'atto dell'inizio dell'esercizio venatorio, nonché il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria non appena abbattuti.».

## TITOLO IV

### Disposizioni finanziarie

#### Art. 34

*Risarcimento dei danni e fondo di tutela delle produzioni agricole* <sup>(61)</sup>.

1. È costituito, con successivo art. 37, un fondo regionale destinato alla prevenzione ed al risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, cagionati alla produzione agricola, alle opere eseguite sui terreni coltivati e a pascolo, dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e nell'esercizio dell'attività venatoria. È costituito, altresì, un fondo, al quale afferisce anche una quota dei proventi derivanti dai versamenti effettuati annualmente dai cacciatori per il "prelievo venatorio del cinghiale", per far fronte ai danni, non altrimenti risarcibili, cagionati ai proprietari dei veicoli incidentati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta. La Giunta Regionale regola <sup>(62)</sup>, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di modifica, i criteri, la misura e le procedure per l'erogazione degli indennizzi relativi ai danni da incidenti stradali di cui sopra <sup>(63)</sup>.

2. La Giunta regionale annualmente, con proprio atto amministrativo, provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, tra i comitati direttivi nei limiti della disponibilità delle risorse <sup>(64)</sup>.

3. Ai fini della gestione del fondo ciascuna Provincia costituisce un comitato presieduto dall'Assessore provinciale delegato alla materia e composto da tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e da tre rappresentanti alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative nella Regione.

4. Il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione di selvaggina è di competenza della Regione. Il risarcimento dei

danni nel territorio a caccia programmata è di competenza degli ambiti territoriali di caccia <sup>(65)</sup>.

5. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di produzione di selvaggina, nelle aziende faunistico-venatorie nelle aziende agri-turistiche-venatorie e nelle zone per l'addestramento e per le gare cinofile fa carico ai rispettivi concessionari.

6. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare, entro dieci giorni dall'evento, i danni al comitato direttivo territorialmente competente o alla Regione, in base a quanto previsto al comma 4. L'ente competente procede, entro trenta giorni, alle verifiche mediante sopralluoghi ed ispezioni con propri tecnici, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale e provvede alla liquidazione nei successivi centottanta giorni <sup>(66)</sup>.

7. La Giunta regionale e le province, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, possono stipulare apposite convenzioni con compagnie assicurative. Le convenzioni possono comprendere anche coperture assicurative per danni provocati dalla fauna selvatica alle persone.

---

(61) Ai sensi del punto 2, [Delib.G.R. 28 dicembre 2021, n. 1057](#) è prorogata, a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, la concessione degli aiuti relativi all'indennizzo dei danni da fauna selvatica, di cui al presente articolo.

(62) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con [Delib.G.R. 29 dicembre 2008, n. 2203](#).

(63) Comma così sostituito dall'[art. 55, comma 2, L.R. 6 agosto 2008, n. 20](#). Il testo originario era così formulato: «1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e nell'esercizio dell'attività venatoria, è costituito, con il successivo art. 37, un fondo regionale destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti.».

(64) Comma così sostituito dall'*art. 55, comma 3, L.R. 6 agosto 2008, n. 20* e dall'*art. 1, comma 3, L.R. 20 marzo 2020, n. 12*, a decorrere dal 24 marzo 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «2. Il fondo riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola, alle opere eseguite sui terreni coltivati e a pascolo, è ripartito fra le province in proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale. Il fondo costituito per risarcire i proprietari dei veicoli incidentati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, è ripartito sulla base dei rendiconti economici trasmessi annualmente dalle Province alla Regione.».

(65) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 4, L.R. 20 marzo 2020, n. 12*, a decorrere dal 24 marzo 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «4. Fa carico direttamente alle province, nell'ambito dello stanziamento loro assegnato, il risarcimento dei danni provocati dalla selvaggina alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione di selvaggina. Il risarcimento dei danni provocati negli ambiti territoriali di caccia è disposto dai comitati direttivi, d'intesa con le Province.».

(66) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 5, L.R. 20 marzo 2020, n. 12*, a decorrere dal 24 marzo 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «6. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni alla Provincia competente per territorio, che procede, entro 30 giorni, alle relative verifiche anche mediante sopralluoghi ed ispezioni e trasmette le relative perizie ai comitati direttivi degli A.T.C. i quali provvedono alla liquidazione nei successivi 180 giorni.».

---

## **Art. 35**

### *Utilizzazione dei territori agricoli ai fini della gestione*



---

*programmata della caccia.*

1. Allo scopo di gestire il contributo dovuto ai proprietari o conduttori di terreni ai sensi dell'*art. 15, comma 1 della legge n. 157/1992*, la Giunta regionale ripartisce annualmente fra le province, sulla base della superficie agro-silvo-pastorale, le somme di cui al successivo art. 37.
2. La gestione del fondo è affidata alle Province, che la esercitano attraverso i comitati di gestione dell'A.T.C. e determinano l'importo del contributo in relazione alla estensione dei terreni, alle condizioni agronomiche, alla adozione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione ambientale e con la cura dello spazio naturale ai sensi delle vigenti norme comunitarie.
3. Il proprietario o il conduttore che a norma dell'*art. 15, comma 3 della legge n. 157/1992* intende vietare la caccia nel proprio fondo deve presentare richiesta motivata al Presidente della Provincia entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale. La richiesta è esaminata entro i successivi 60 giorni ed è accolta se non ostacolata la pianificazione faunistico-venatoria.
4. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. Nei fondi di cui al precedente comma 3 è vietato a chiunque, compreso il proprietario o conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.
5. L'esercizio venatorio è altresì vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno metri 3. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli di nuova costituzione devono essere notificati al Comune e alla Provincia nel cui territorio essi ricadono. I proprietari o

conduttori dei fondi, di cui al presente comma, provvedono ad apporre a proprio carico, adeguate tabellazioni esenti da tasse.

6. La superficie dei fondi sottratti alla gestione della caccia, di cui ai precedenti commi 3 e 5, entra a far parte della quota di territorio agro-silvo-pastorale destinato alla protezione della fauna selvatica.

7. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione, come definiti dall'*art. 15, comma 7, della legge n. 157/1992* o individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti sul territorio regionale.

---

## **Art. 36**

### *Tasse di concessione regionale <sup>(67)</sup>.*

1. La Regione, per conseguire i mezzi finanziari necessari a realizzare i fini della presente legge, istituisce la tassa di concessione regionale per il rilascio e rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio, fissata per il 1994 in misura pari al 50% della tassa erariale di cui al numero 26, sottонumero 1) della tariffa annessa al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641* e successive modificazioni.

2. La tassa di cui al primo comma è soggetta a rinnovo annuale e non è dovuta qualora non si eserciti l'attività venatoria durante l'anno o la si eserciti esclusivamente all'estero.

3. La medesima tassa deve essere rimborsata nel caso di diniego della licenza di porto d'armi per uso di caccia o nel caso di rinuncia all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia.

4. Il versamento della tassa di concessione regionale deve essere effettuato, a decorrere dal 1994, su apposito conto corrente postale, intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata, in occasione del pagamento della tassa di rilascio o rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.
5. Il pagamento della tassa per gli anni successivi deve essere effettuato non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale.
6. La ricevuta di versamento deve essere allegata al tesserino regionale per l'esercizio venatorio.
7. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.
8. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie sono soggetti a tassa di rilascio, per il primo anno, ed a tassa annuale di concessione regionale, per gli anni successivi, da versare secondo le modalità e nella misura previste alle corrispondenti voci della tariffa annessa al [D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230](#) e successive modifiche.
9. Le aziende agri-turistico-venatorie sono soggette alle stesse tasse regionali previste per le aziende faunistico-venatorie.
10. Le tasse annuali di cui ai precedenti commi 8 e 9 debbono essere versate entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata.
11. Per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie, per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa.

12. Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della [legge 25 luglio 1952, n. 991](#) e successive modifiche ed integrazioni.

13. Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno prima dell'uso, previo pagamento della tassa per essi prevista. Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti norme in materia.

---

(67) Vedi, anche, l'art. 12, comma 1, 3 e 5, [L.R. 7 agosto 2003, n. 28](#).

---

## **Art. 37**

### *Utilizzazione dei mezzi finanziari.*

[1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge e in particolare per incentivare interventi di tutela e ripristino ambientale, la Giunta regionale ripartisce annualmente le somme complessivamente affluite al bilancio dell'esercizio precedente per le tasse di concessione regionale relative alla caccia, come segue:

a) nella misura del 20% a favore delle province, quale fondo di tutela delle produzioni agricole, ai sensi dell'art. 24 nonché per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 35;

b) nella misura del 5% a favore delle province, per l'esercizio delle funzioni attribuite, per la copertura di spese per consulenze ed assistenza tecnica, tenuto conto delle rispettive superfici agro-silvo-pastorali e del numero dei cacciatori iscritti negli A.T.C. di ciascuna provincia;

c) nella misura del 60% a favore delle province per i piani faunistico-venatori provinciali, per i piani di miglioramento

ambientale, per l'acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, per l'attività di vigilanza e controllo dei centri di riproduzione privati, nonché delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistiche venatorie;

d) per l'8% a disposizione della Giunta regionale per interventi regionali in campo venatorio e di connessa tutela ambientale, nonché per attività regionali di ricerca sulla caccia e di formazione previste dalla presente legge;

e) nella misura del 7% per contributi alle Associazioni venatorie riconosciute in ambito nazionale e organizzate a livello regionale, in ragione della rispettiva consistenza associativa, finalizzati allo svolgimento di attività promozionali e di educazione ambientale nell'ambito della pratica venatoria, nonché di ogni altra iniziativa tesa alla efficace osservanza della presente legge.

2. La ripartizione di cui alla lettera c) è rapportata alla superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia ed è, altresì, ripartita sulla base dei progetti di intervento previsti nei rispettivi programmi annuali riguardanti la gestione degli istituti faunistici e faunistico-venatori pubblici e degli A.T.C.

3. Sugli interventi di cui al precedente articolo la Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale] <sup>(68)</sup>.

---

(68) Articolo abrogato dall'*art. 12, comma 8, L.R. 7 agosto 2003, n. 28*. Il successivo comma 9 del medesimo articolo stabilisce che per effetto dell'abrogazione del presente articolo, tutti i riferimenti allo stesso sono sostituiti con di riferimenti al suddetto art. 12.

---

## **Art. 38**

### *Norma finanziaria.*

[Agli oneri di cui alla presente legge si farà fronte con le disponibilità finanziarie dei capitoli 2391, 2392 e 2393, esistenti al momento dell'approvazione della presente legge, che andranno a costituire la dotazione finanziaria dei capitoli di cui al comma successivo secondo le percentuali indicate dall'art. 37.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 2350 (così modificato) - Fondo per il finanziamento dell'attività venatoria da destinare alle province ai sensi dell'art. 37 - primo comma - lettera a), b), c).

Cap. 2355 (di nuova istituzione) - Contributi alle Associazioni venatorie ai sensi dell'art. 37 - primo comma - lett. e).

Cap. 2360 (di nuova istituzione) - Interventi regionali in campo venatorio e di tutela ambientale, nonché per attività di ricerca sulla caccia (art. 37 - primo comma - lettera a)] <sup>(69)</sup>.

---

(69) Il presente articolo cessa la sua efficacia per effetto dell'art. 12, comma 10, L.R. 7 agosto 2003, n. 28.

---

## TITOLO V

### Divieti - sanzioni - vigilanza

#### Art. 39

##### *Divieti.*

1. A norma dell'art. 21 della legge n. 157/92 è vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della *legge 6 dicembre 1991, n. 394*, la Regione adegua la propria legislazione al disposto dell'art. 22, comma 6 della predetta legge entro il 1° gennaio 1995, provvedendo nel frattempo alla eventuale ripermimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'art. 32 comma 3 della legge medesima;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'I.N.F.S. non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio dove vi siano opere di difesa dello Stato e dove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricazione rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ed a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a 150 metri, con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanze corrispondenti a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; il trasporto delle armi, in custodia e scariche, è consentito esclusivamente nel periodo di caccia chiusa per le manifestazioni di tiro a volo e per le manifestazioni di caccia con selvaggina di allevamento;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare a scopo venatorio scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili o da natanti;

l) cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare qualsiasi specie di fauna selvatica quando i terreni siano in tutto o nella maggior parte coperti di neve;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiumi;

o) prendere o detenere uova, nidi e piccoli di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti dall'art. 20, comma 1, ovvero al fine di sottrarli a sicura distruzione o morte, purché tale eventualità sia segnalata nelle ventiquattro ore successive alla Provincia competente;

p) usare richiami vivi al di fuori dei casi previsti dalla presente legge;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;



s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acqua-coltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta, non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati, usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili, fare impiego di civette, usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non provenienti da allevamenti;

bb) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte, ai sensi della legislazione nazionale e regionale, a specifici ambiti territoriali;

cc) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami, nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge, e della fauna selvatica lecitamente abbattuta e detenuta anche in conformità con le norme sulla tassidermia;

dd) abbattere piccoli di cinghiale che presentano le striature sul corpo, addestrare cani in zone e periodi non consentiti, arrecare turbativa al cacciatore, cacciare la selvaggina stanziale dagli appostamenti fissi, favorire la fuoriuscita della selvaggina da zone vincolate;

ee) l'esercizio venatorio in giornate non consentite o in numero superiore a tre settimanali;

ff) l'uso dei segugi dal 1° al 31 gennaio, tranne che per le battute di caccia al cinghiale e alla volpe regolarmente autorizzate; cacciare nelle zone addestramento cani, nonché abbattere o catturare specie cacciabili appartenenti alla fauna selvatica in numero superiore a quello stabilito dal calendario venatorio <sup>(70)</sup>;

gg) ogni altra azione o attività espressamente vietata dall'*art. 21 della legge n. 157/1992*.

---

(70) Lettera così integrata dall'*art. 5, L.R. 11 marzo 1997, n. 14*.

---

### **Art. 40**

*Sanzioni penali. Sospensione, revoca e divieto della licenza del porto d'armi per uso caccia. Chiusura e sospensione dell'esercizio.*

1. Le sanzioni penali concernenti le violazioni della presente legge sono disposte dall'*art. 30 della legge n. 157/1992*.

2. Gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono all'accertamento degli illeciti di cui al comma 1 nonché al sequestro penale nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

3. I provvedimenti, nonché le relative procedure e modalità di adozione, concernenti la sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto d'armi da caccia, nonché quelli relativi alla chiusura o sospensione dell'esercizio commerciale, sono disposti a norma dell'*art. 32 della legge n. 157/1992*.

---

**Art. 41***Sanzioni amministrative* <sup>(71)</sup>.

1. Per le violazioni delle disposizione della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 206 a euro 1.239 per chi esercita la caccia in forma diversa da quella prescelta;

b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; in caso di recidiva la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;

c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa e/o regionali; in caso di recidiva la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

d) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti territoriali di caccia; in caso di recidiva la sanzione è da euro 258 a euro 1.549; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 361 a euro 2.169. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; in caso di recidiva la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

f) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in fondo chiuso ovvero in caso di violazione delle disposizioni per la protezione delle coltivazioni agricole e degli allevamenti; in caso di recidiva la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

g) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia per quantitativi, modalità, periodi e specie in difformità dalle disposizioni regionali ovvero in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi, appartenenti a specie vietate alla caccia. in caso di recidiva la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;

h) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi si avvale di richiami non autorizzati; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

i) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 per chi, pur essendo munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

m-bis) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis;

n) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 ai proprietari di fondi che non ottemperano alle disposizioni in materia di tabellazione di cui al precedente art. 22 e la sanzione amministrativa di euro 15 per ogni tabella apposta abusivamente;

o) sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 per chi immette selvaggina in periodi e con modalità tali da arrecare danni alle colture agricole; nel caso in cui i soggetti immessi appartengano alla specie cinghiale la sanzione amministrativa è da euro 258 a euro 1.549 per ciascun capo immesso. Qualora

l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;

p) sanzione amministrativa da euro 51 a euro 309 per chi viola le disposizioni della presente legge o del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.

1-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono adottate, con deliberazione di Giunta regionale, le conseguenti modifiche regolamentari.

---

(71) Articolo così sostituito dall'*art. 35, comma 1, L.R. 27 gennaio 2015, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 61, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 41 - Sanzioni amministrative - 1. Salvo quanto disposto dall'art. 40, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000 per chi esercita la caccia in forma diversa da quella prescelta;

b) sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; in caso di recidiva la sanzione è da L. 400.000 a L. 2.400.000;

c) sanzione amministrativa da L. 300.000, a L. 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa e/o regionali; in caso di recidiva la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;

d) sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti territoriali di caccia; in caso di recidiva la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da L. 700.000 a L. 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un

terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; in caso di recidiva la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;

f) sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso ovvero in caso di violazione delle disposizioni per la protezione delle coltivazioni agricole e allevamenti; in caso di recidiva la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;

g) sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000 per chi esercita la caccia per quantitativi, modalità, periodi e specie in difformità dalle disposizioni regionali, ovvero in violazione degli orari consentiti, o abbatte, cattura o detiene fringillidi, appartenenti a specie vietate alla caccia. in caso di recidiva la sanzione è da L. 400.000 a L. 2.400.000;

h) sanzione amministrativa da L. 300.000, a L. 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;

i) sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 per chi, pur essendo munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

n) sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000 ai proprietari di fondi che non ottemperano alle disposizioni in

materia di tabellazione di cui al precedente art. 22 e la sanzione amministrativa di L. 30.000 per ogni tabella apposta abusivamente;

o) sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 per chi immette selvaggina in periodi e con modalità tali da arrecare danni alle colture agricole; nel caso in cui i soggetti immessi appartengano alla specie cinghiale la sanzione amministrativa è da L. 500.000 a L. 3.000.000 per ciascun capo immesso. Qualora l'inflazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;

p) sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per chi viola le disposizioni della presente legge o del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.».

---

## **Art. 42**

### *Irrogazione delle sanzioni amministrative.*

1. Le sanzioni amministrative di cui all'art. 41 sono irrogate dal Presidente della Provincia, nel cui territorio è stata commessa l'infrazione ed i relativi proventi sono incamerati dalla stessa con destinazione vincolata all'attività venatoria.

2. Il Presidente della Provincia provvede, altresì, alla richiesta di risarcimento del danno arrecato alla fauna, nei casi previsti dall'art. 43, ed alla sospensione del tesserino per particolari infrazioni o violazioni eventualmente indicate nel calendario venatorio regionale.

3. Ai fini dell'aumento delle sanzioni pecuniarie in caso di recidiva, le infrazioni amministrative si intendono nuovamente commesse se compiute entro 5 anni dalla precedente infrazione.

4. Le infrazioni sono annotate sul tesserino del trasgressore, a cura del Comune di residenza dello stesso, a seguito di segnalazione da parte della Provincia.

5. Qualora il trasgressore non si presenti, senza valido motivo, al Comune nel termine comunicato per la annotazione, il Comune trasmette gli atti all'autorità giudiziaria competente per la violazione dell'art. 650 c.p.

---

---

### **Art. 43**

#### *Ripristino fauna danneggiata e risarcimento.*

1. I responsabili di danneggiamento provocato a specie selvatiche da scarichi inquinati industriali o urbani, dall'uso di insetticidi, pesticidi, diserbanti o altre sostanze nocive in violazione delle leggi vigenti, sono tenuti, oltre al pagamento delle sanzioni previste dalle norme vigenti, alla immissione di fauna selvatica per ricostituire il patrimonio faunistico. La quantità, le specie di fauna selvatica, i modi e tempi di immissione sono determinati dalla Provincia.

2. Chiunque, in particolare, abbatte illecitamente specie cacciabili oggetto di ripopolamento, oltre alle sanzioni previste dalle norme vigenti, è tenuto al pagamento, a titolo di risarcimento, di una somma di denaro, pari al doppio del costo sostenuto, dall'Ente che ha effettuato il ripopolamento, per l'acquisto delle stesse. I proventi del risarcimento devono essere impiegati per il ripopolamento successivo.

3. Gli agenti che hanno accertato le violazioni, di cui al presente articolo, trasmettono copia dei relativi verbali alla Provincia per i provvedimenti di competenza.

---

---

### **Art. 44**

#### *Cani e gatti vaganti.*



1. I cani e i gatti trovati a vagare nelle campagne fuori dalla sfera di controllo del possessore, possono essere catturati dagli agenti di vigilanza, di cui all'art. 45 della presente legge.

2. Per la disciplina della cattura e custodia e ricovero di cani e gatti vaganti, si applicano le disposizioni della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 6.

3. I cani da guardia delle abitazioni e del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 100 metri dalla abitazione o dal bestiame medesimo. I relativi proprietari sono comunque obbligati, con idonee misure, ad evitare che i cani arrechino disturbo o danno alla selvaggina.

---

---

## **Art. 45**

### *Vigilanza venatoria <sup>(72)</sup>.*

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge è affidata alle province. All'espletamento dei relativi compiti, come previsti dagli *artt. 27 e 28 della legge n. 157/1992*, provvedono:

- a) gli agenti appartenenti ai servizi di polizia provinciale;
- b) le guardie, i sottufficiali e gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato;
- c) le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali;
- d) gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria;
- e) le guardie giurate e le guardie forestali e campestri dei comuni e delle comunità montane;
- f) le guardie volontarie appartenenti alle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale alle quali è riconosciuta la qualifica di guardia giurata;

g) le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

h) le guardie ecologiche e zoofile previste da leggi regionali.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono esercitare la caccia durante l'espletamento delle loro funzioni nonché, fatta eccezione per le guardie volontarie della lettera f), nell'ambito del territorio in cui svolgono prevalentemente il servizio di vigilanza venatoria.

3. Alle guardie volontarie, di cui alla lettera f) è vietato, durante lo svolgimento del servizio, l'impiego dei mezzi di caccia ordinariamente consentiti, fatta eccezione per gli interventi di cui all'art. 28.

4. Le provincie coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.

5. Gli addetti ai compiti di vigilanza trasmettono i verbali relativi alle infrazioni amministrative alla Provincia competente, nonché alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'*art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, ove sia accertato un illecito penale in connessione o contestualmente alla violazione amministrativa.

6. L'attestato di idoneità previsto dall'*art. 27, comma 4, della legge n. 157/1992* è rilasciato dalla Provincia, previo superamento di un esame di abilitazione.

7. L'esame, concernente le materie di cui al precedente art. 29, nonché nozioni di diritto amministrativo e penale, è svolto davanti ad apposita commissione istituita in ciascuna provincia e composta da:

a) un esperto designato dalla Giunta regionale con funzioni di presidente;

b) un esperto designato dalla Provincia;

c) tre esperti designati rispettivamente dalle strutture provinciali delle associazioni venatorie, agricole, di protezione ambientale.

8. Con l'atto di nomina dei membri effettivi, sono nominati anche i supplenti ed il segretario. Le spese per il funzionamento della commissione fanno carico alla Provincia.

9. Per la preparazione all'esame di idoneità le provincie possono promuovere corsi appositi. Possono, altresì, promuovere corsi di aggiornamento per gli agenti di vigilanza, sulle materie di cui al precedente comma 7.

10. I soggetti che, alla entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria, non sono obbligati alla abilitazione prevista dal presente articolo. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, essi devono partecipare, con frequenza obbligatoria per almeno 2/3 dei giorni previsti, ad un corso di aggiornamento promosso dalla Provincia.

---

(72) Ai sensi dell'*art. 15, D.P.G.R. 24 luglio 2007, n. 168*, per quanto riguarda la vigilanza venatoria, si fa riferimento al disposto del presente articolo.

---

## TITOLO VI

### Disposizioni transitorie e finali

#### Art. 46

##### *Norme transitorie e finali.*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Regione con apposita disposizione regolamenterà transitoriamente l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, di concerto con le Province e non oltre la chiusura della stagione venatoria 1996/1997 <sup>(73)</sup>.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, emana gli indirizzi per la redazione dei piani faunistico-venatori provinciali.

3. Per le attività la cui disciplina è demandata ad appositi regolamenti, fino alla loro emanazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in quanto compatibili con la presente legge, e non in contrasto con la [legge n. 157/1992](#).

4. Le aziende faunistico-venatorie esistenti, sul territorio regionale (ex riserve di caccia), su richiesta del concessionario, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, chiedono la trasformazione in aziende agri-turistico-venatorie. Trascorso tale termine saranno sciolte con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. Le distanze di cui agli art. 16 e 17 non si applicano nel caso che le aziende faunistico-venatorie, già costituite all'entrata in vigore della presente legge, si dividano in più autorizzazioni.

6. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1991, n. 157.

7. È abrogata la legge regionale 6 novembre 1979, n. 39.

8. Per la stagione venatoria 1994/1995, in attesa dell'approvazione dei regolamenti, restano in attività le autogestite esistenti.

---

(73) Comma così modificato dall'[art. 1, L.R. 22 luglio 1996, n. 33](#).

---

## **Art. 47**

### *Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 127 dello Statuto ed entra in

vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

---

Allegato "A"

(articolo 30)

**Specie e periodi previsti dall'*art. 18, comma 1, della legge n. 157/1992.***

a) specie cacciabili della terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); allodola (*Alauda arvensis*); colino della Virginia (*Colinus virginianus*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvilagus floridamus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); taccola (*Corvus monedula*);

corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); francolino di monte (*Bonasa bonasia*); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 dicembre: cinghiale (*Sus scrofa*).

**L.R. 9 agosto 2012, n. 26 <sup>(1)</sup>.**

*(giurisprudenza)*

**Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 13 agosto 2012, n. 52.

(2) Vedi, anche, il *D. Dirig. reg. 9 luglio 2020, n. 141*.

---

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

---

**Art. 1** *Finalità.*

1. La Regione Campania, nell'ambito dei principi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera s) del vigente Statuto regionale ed in conformità a quanto disciplinato, in via generale, dalla *legge 11 febbraio 1992, n. 157* (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dalla *legge regionale 1° settembre 1993, n. 33* (Istituzione dei parchi e riserve naturali in Campania), tutela le specie faunistiche viventi anche temporaneamente sul territorio regionale e, al fine di regolamentare l'attività venatoria, adotta la presente legge.

2. Le norme dettate dalle convenzioni internazionali e dalle direttive comunitarie in materia di tutela del patrimonio faunistico informano l'azione amministrativa della Regione e degli enti delegati.

---

---

## **Art. 2** *Patrimonio faunistico regionale e tutela.*

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità regionale, nazionale ed internazionale.

2. Fanno parte del patrimonio faunistico regionale i mammiferi e gli uccelli temporaneamente o stabilmente dimoranti in stato di naturale libertà in Campania.

3. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

4. Le direttive del Consiglio e della Commissione europea concernenti la tutela dell'ambiente, della fauna e la conservazione degli uccelli selvatici, recepite dalla [legge 157/1992](#), sono integralmente attuate dalla Regione.

5. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica comunque presenti nel territorio regionale elencate dall'[articolo 2 della legge 157/1992](#) e quelle indicate dagli atti della CEE, o convenzioni internazionali, come minacciate di estinzione.

6. Per le specie di cui al comma 5, non presenti attualmente nel territorio della Regione Campania, è vietata comunque la detenzione sotto qualsiasi forma.

---

---



---

**Art. 3** *Cattura temporanea e inanellamento.*

1. È vietata in tutto il territorio regionale qualsiasi forma di uccellazione o cattura di fauna selvatica, o di prelievo di piccoli nati, uova o nidi e sono fatte salve le forme di cattura previste e disciplinate dalla presente legge.

2. L'autorizzazione per attività di cattura temporanea per inanellamento degli uccelli a scopo scientifico, ai sensi dell'[articolo 4, comma 2 della legge 157/1992](#), è concessa con provvedimento monocratico della competente struttura regionale.

---

---

**Art. 4** *Centri di recupero della fauna selvatica.*

1. La Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA), autorizza l'istituzione di centri di recupero della fauna selvatica ai sensi dell'[articolo 4, comma 6, della legge 157/1992](#) con le finalità di soccorrere, riabilitare e reintrodurre esemplari di fauna selvatica feriti. Tali autorizzazioni possono essere concesse al Corpo Forestale dello Stato, ai dipartimenti scientifici delle università, alle associazioni venatorie, alle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente che operano in Campania.

2. L'autorizzazione è subordinata alla predisposizione di un progetto esecutivo che illustri nel dettaglio le strutture, le funzioni e le risorse, sia finanziarie sia professionali, e di un dettagliato programma di gestione.

3. La Giunta regionale, a seguito di parere dell'ISPRA, autorizza l'istituzione dei centri di recupero della fauna selvatica e con delibera stabilisce l'assegnazione di eventuali contributi da versare annualmente all'inizio della stagione venatoria.

4. Con regolamento regionale sono dettagliate le disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai parchi nazionali presenti sul territorio regionale. In caso di istituzione di centri di recupero della fauna selvatica all'interno dei parchi nazionali, questi ultimi ne danno comunicazione agli uffici regionali competenti <sup>(3)</sup>.

---

(3) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 148, L.R. 6 maggio 2013, n. 5*.

---

### **Art. 5** *Esercizio venatorio da appostamento fisso.*

1. Sono considerati fissi gli appostamenti di caccia costruiti con adeguati materiali, con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia e ogni altro appostamento realizzato con strutture fisse o mobili che comportano preparazione di sito o modifica delle condizioni del luogo.

2. Sono anche considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni stabilmente e saldamente ancorate nelle paludi e negli stagni o sui margini di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici.

3. Gli appostamenti fissi di caccia non possono avere più di un impianto stabile e non più di due postazioni di osservazione o di sparo.

4. Per gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica, collocati in terra ferma, gli impianti devono avere una stabile occupazione di sito ed appostamenti idonei a consentire il costante allagamento del suolo pena la revoca dell'autorizzazione.

4-bis. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso è rilasciata dalle Province in numero non superiore a quelle rilasciate nell'annata venatoria 1989/1990. Le autorizzazioni possono essere richieste da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria citata <sup>(4)</sup>.

5. L'autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso è rilasciata dalla Provincia, ha validità minima per cinque anni, salvo revoca, deve essere corredata da planimetria in scala 1:2000 indicante l'ubicazione dell'appostamento ed è inoltre subordinata al possesso, da parte del richiedente, del consenso scritto del proprietario e del conduttore del terreno, lago o stagno privato qualora trattasi di diversa persona.

6. La Provincia autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi anche con uso di richiami vivi di allevamento che richiedono l'opzione per la forma di caccia in via esclusiva e la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico venatorio.

7. Nel rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'[articolo 5 della legge 157/1992](#) gli appostamenti autorizzati non possono essere in numero superiore ad un appostamento per ogni tremila ettari di superficie provinciale utile alla caccia e non possono essere ubicati a meno di mille metri dalla battigia del mare né avere superficie inferiore a diecimila metri quadrati <sup>(5)</sup>.

8. Ogni appostamento fisso è soggetto al versamento annuale della tassa di concessione regionale prevista dalle tabelle annesse al decreto legislativo 23 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'[articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), come sostituito dall'[articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158](#)).

9. Non è consentito costruire appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a cinquecento metri dai confini di parchi e riserve naturali, dalle oasi di protezione e dalle zone di ripopolamento e cattura. La distanza fra appostamenti non deve essere inferiore a cinquecento metri.

10. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 5 dell'[articolo 12 della legge 157/1992](#) è consentito al titolare ed alle persone autorizzate il vagare o il soffermarsi in attitudine di caccia, entro il raggio di duecento metri dall'appostamento fisso per il recupero della selvaggina ferita anche con l'uso del cane da riporto.

11. È vietata la caccia in forma vagante ad una distanza minore di cento metri dagli appostamenti fissi segnalati con apposite tabelle a cura del titolare, durante l'effettivo esercizio di essi, salvo il consenso del titolare.

12. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso di richiami è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

13. Le Province rilasciano autorizzazioni in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990. L'autorizzazione può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nella citata annata venatoria. Se si realizza una possibile capienza, l'autorizzazione per tale quota può essere richiesta da ultrasessantenni, le amministrazioni provinciali in tal caso danno priorità alle domande di inabili, di portatori di handicap fisici e di coloro che per sopravvenuto impedimento fisico non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante <sup>(6)</sup> . <sup>(7)</sup>

14. Per motivate ragioni le Province possono consentire al titolare di impiantare l'appostamento fisso di caccia in una zona diversa da quella in cui era stato in precedenza autorizzato.

15. Gli appostamenti che non comportino modificazione del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia sono considerati temporanei. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento.

16. La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante, né con impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta.

17. Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso dell'anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di cento metri dal centro dell'impianto.

18. È vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato ed apposto sul tarso di ogni singolo esemplare.

---

(4) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera a), punto 1), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(5) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera a), punto 2), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(6) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera a), punto 3), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «13. Le Province, nel limite di cui al comma 7, possono rilasciare autorizzazioni dando priorità alle domande di ultrasessantenni, di inabili, di portatori di handicap fisici e di coloro che per sopravvenuto impedimento fisico non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante.».

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 4 - 12 dicembre 2013, n. 303 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2013, n. 51 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo anteriore alle modifiche

apportate dalla *L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, nella parte in cui non prevedeva che l'autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso potesse essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e, solo nel caso in cui si fosse verificata una capienza, dagli ultrasessantenni.

---

**Art. 6** *Allevamento, detenzione e uso dei richiami per la caccia da appostamento.*

1. La Giunta regionale con provvedimento disciplina l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento temporaneo.

2. La Giunta regionale disciplina con provvedimento la costituzione e la gestione del patrimonio di richiami vivi da appostamento temporaneo di cattura dell'annata, appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, merlo, pavoncella e colombaccio. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva è consentita la detenzione di richiami in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il numero massimo complessivo di richiami non può superare le dieci unità.

3. È vietata, in tutto il territorio regionale, la vendita di uccelli di cattura.

4. La sostituzione di un richiamo può avvenire dietro consegna alla Provincia del richiamo morto da sostituire ovvero previa presentazione di certificato del servizio veterinario della Azienda sanitaria locale competente e del relativo anellino.

5. Alle Province spettano compiti di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

## **Art. 7** *Tassidermia.*

1. È vietata la detenzione, il commercio e la preparazione di uccelli o mammiferi, trattati con procedimento tassidermico o con analoghi procedimenti, appartenenti alle specie non cacciabili ai sensi della [legge 157/1992](#), delle direttive CEE e convenzioni internazionali in materia di caccia ed ogni altra disposizione emanata dalla Regione Campania.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, la preparazione tassidermica delle spoglie è consentita esclusivamente per esemplari appartenenti alle seguenti categorie:

a) fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge 157/1992, purché abbattuta nel rispetto delle normative vigenti in materia;

b) fauna proveniente dall'estero, purché l'abbattimento o comunque l'impossessamento siano avvenuti in conformità alle legislazioni vigenti in materia nel Paese di origine e nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa prescritta dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione - CITES;

c) fauna domestica;

d) fauna di comprovata provenienza da allevamenti autorizzati, purché appartenenti a specie cacciabili.

3. I possessori a qualsiasi titolo di fauna selvatica protetta imbalsamata o di fauna appartenente alle specie di cui al comma 1 dell'articolo 15, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano alle amministrazioni provinciali un elenco contenente il numero di esemplari posseduti, la specie a cui appartengono e la presunta epoca di cattura e imbalsamazione. Sono esenti da tale obbligo gli Istituti universitari e i musei naturalistici.

4. Le amministrazioni provinciali a mezzo di proprio personale procedono alla apposizione di proprie targhette inamovibili ed

inalterabili su ciascun esemplare denunciato contenente il numero di matricola ad esso assegnato.

5. Le amministrazioni provinciali debbono mantenere il registro dei soggetti imbalsamati appartenenti alla fauna selvatica protetta ed un registro per le specie di cui al comma 1 dell'articolo 15, in cui sono indicate le generalità del possessore, le specie dichiarate, il numero di matricola assegnato, la data presunta di cattura e la data di apposizione del contrassegno. Le amministrazioni provinciali possono richiedere rimborso delle spese sostenute per l'apposizione dei contrassegni.

6. I possessori di selvaggina abbattuta, appartenente alle specie di cui al comma 1 dell'articolo 15, che intendono preparare tali animali con trattamento tassidermico, entro due giorni dall'uccisione dell'esemplare, devono richiedere l'autorizzazione alla amministrazione provinciale competente per territorio. Tale autorizzazione può essere concessa soltanto nel periodo intercorrente tra la data di apertura e quella di chiusura della stagione venatoria di cui all'articolo 24.

7. La mancata osservanza delle norme di cui al presente articolo comporta le sanzioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c). Sono fatte salve le sanzioni penali di cui all'[articolo 30, comma 2 della legge 157/1992](#) <sup>(8)</sup>.

8. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di tassidermista sono rilasciate dal dirigente del settore caccia provinciale, a persone nominativamente indicate, che abbiano superato apposito esame colloquio con la commissione di esami di cui all'articolo 35. La prova deve riguardare il riconoscimento delle specie animali oggetto della tutela della presente legge. L'autorizzazione di cui al presente comma non esime da altri obblighi previsti da altre leggi per l'esercizio dell'attività in argomento.

---

(8) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lettera b\), L.R. 6 settembre 2013, n. 12](#), a decorrere dal giorno successivo



a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

---

## **Art. 8** *Funzioni amministrative.*

1. Le funzioni amministrative in materia di caccia, salvo quelle espressamente riservate dalla presente legge e dalla legge 157/1992 alla Regione, sono delegate alle amministrazioni provinciali che le esercitano in conformità alle norme statali vigenti ed alla presente legge.

2. La Regione e le Province, per l'espletamento delle funzioni di propria competenza, si avvalgono dei pareri del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale e del Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale della caccia, organi tecnici consultivi, istituiti ai sensi della [legge regionale 10 aprile 1996, n. 8](#) (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) che continuano le proprie funzioni ai sensi della presente legge e così costituiti:

- a) Comitato tecnico faunistico venatorio regionale (CTFVR):
  - 1) dall'assessore regionale alla caccia o suo delegato che la presiede;
  - 2) dal dirigente del settore regionale foreste, caccia e pesca;
  - 3) dai Presidenti, o loro delegati, delle amministrazioni provinciali della Campania;
  - 4) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale;
  - 5) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in Campania;
  - 6) un rappresentante per ogni ente o associazione di protezione ambientale presente nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (CTFVN) ed operante a livello regionale <sup>(9)</sup>;
  - 7) da un funzionario regionale del servizio caccia e pesca con funzioni anche di segretario, designato dall'assessore regionale alle foreste, caccia e pesca;

8) da un rappresentante della delegazione regionale dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).

b) Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale (CTFVP):

1) dal Presidente dell'amministrazione provinciale, o da un suo delegato, che la presiede;

2) dal dirigente dell'ufficio provinciale caccia e pesca;

3) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed operante in provincia;

4) da un rappresentante per ogni ente o associazione di protezione ambientale presente nel Comitato tecnico faunistico venatorio regionale (CTFVR) <sup>(10)</sup>;

5) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali agricole maggiormente rappresentative in campo nazionale ed operanti a livello provinciale;

6) da un funzionario regionale del settore foreste, caccia e pesca designato dall'assessore regionale competente;

7) da un funzionario regionale del settore tecnico amministrativo provinciale dell'agricoltura designato dall'assessore al ramo;

8) da un dipendente dell'amministrazione provinciale del settore competente con funzione anche di segretario;

9) da un rappresentante della delegazione provinciale dell'ENCI.

3. I componenti dei Comitati durano in carica cinque anni e sono riconfermabili.

4. La Regione e le Province, nell'espletamento delle funzioni legislative ed amministrative, possono avvalersi della collaborazione dell'ISPRA, dei dipartimenti scientifici delle università, di altri enti ed istituti pubblici specializzati nonché delle associazioni venatorie e di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale.

5. Il Comitato regionale è convocato almeno ogni sei mesi ed ogni qualvolta lo richieda la maggioranza dei componenti o il Presidente.

6. Il Comitato provinciale è convocato almeno ogni tre mesi e qualora lo richieda la maggioranza dei componenti o il Presidente.

7. La Giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio dei poteri delegati.

8. In caso di accertata inerzia od inosservanza delle direttive impartite la Giunta regionale può sostituirsi all'ente delegato nel compimento degli atti o revocare provvedimenti adottati.

---

(9) Punto così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera c), punto 1), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «6) da quattro rappresentanti di enti o associazioni di protezione presenti nel comitato tecnicofaunistico venatorio provinciale (CTFVP);».

(10) Punto così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera c), punto 2), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «4) da quattro rappresentanti di enti o associazioni di protezione presenti nel CTFVR;».

---

**Art. 9** *Pianificazione faunistico venatoria. Strumenti di attuazione.*

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti mediante:

a) la destinazione di una quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale, non inferiore al venti per cento e non superiore al trenta per cento del totale a protezione della fauna selvatica. In detta percentuale sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Si intende per protezione il divieto di

abbattimento e cattura a fini venatori accompagnata da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione e la cura della prole <sup>(11)</sup>; <sup>(14)</sup>

b) la destinazione di una quota massima del dieci per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia all'istituzione di strutture per la gestione privata della caccia;

c) la destinazione della rimanente parte del territorio agro-silvo-pastorale regionale a forme di gestione programmata della caccia previste dall'articolo 36 e seguenti <sup>(12)</sup> <sup>(15)</sup>.

1-bis. La Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede alla rideterminazione dei confini delle aree destinate a protezione della fauna selvatica di competenza regionale, al fine di rispettare i criteri di cui al comma 1 e di riequilibrare la distribuzione delle stesse sull'intero territorio regionale <sup>(13)</sup>.

2. La quota del dieci per cento di territorio da destinare a gestione privata è sottratta alla gestione programmata man mano che sono autorizzate ed istituite strutture private di gestione dell'attività.

---

<sup>(11)</sup> Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lettera d), punto 1), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

<sup>(12)</sup> Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lettera d), punto 2), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

<sup>(13)</sup> Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera d), punto 3), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

<sup>(14)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 4 - 12 dicembre 2013, n. 303 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2013, n. 51 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale

della presente lettera nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla *L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, nella parte in cui non prevedeva che la quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale destinata a protezione della fauna selvatica dovesse essere non inferiore al venti per cento del totale.

(15) La Corte costituzionale, con sentenza 4 - 12 dicembre 2013, n. 303 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2013, n. 51 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della presente lettera nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla *L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, limitatamente alle parole «ivi comprese le aree contigue dei parchi nazionali e regionali».

---

## **Art. 10** *Piano faunistico.*

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e ogni qualvolta si renda necessario modificare gli indirizzi di pianificazione faunistico venatoria, propone al Consiglio regionale che, sentita la competente Commissione consiliare in materia, approva il documento di indirizzo e coordinamento dei piani faunistici provinciali.

2. Le Province, entro dodici mesi dall'approvazione del documento di cui al comma 1, nel rispetto delle indicazioni in esso contenute e di quanto previsto all'articolo 9, predispongono, modificano o confermano i propri piani faunistico venatori, articolati per ambiti omogenei e basati su attività costanti di rilevazione e di censimento, previo parere dei rispettivi Comitati tecnico faunistico venatori provinciali CTFVP.

3. I piani faunistici provinciali hanno validità quinquennale e comprendono indicazioni e perimetrazioni dove possono essere istituite:

a) oasi di protezione, destinate al rifugio, alla sosta ed alla riproduzione della fauna selvatica;

b) zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento e fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) centri pubblici di produzione della fauna selvatica allo stato naturale o intensivo;

d) centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola, singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria;

e) zone e relativi periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani su fauna selvatica naturale senza l'abbattimento del selvatico;

f) zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani con l'abbattimento esclusivo di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili;

g) zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;

h) valichi montani interessati dalle rotte di migrazione;

i) [aree contigue dei parchi nazionali e dei parchi regionali] <sup>(16)</sup>;

l) il piano deve inoltre prevedere i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori di fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e le forme di collaborazione ed incentivazione per la migliore gestione delle strutture di cui alle lettere a), b) e c) ai fini del ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna;

m) i piani faunistici provinciali includono i programmi di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché i programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'ISPRA, sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.

4. In caso di inadempienza delle Province nella formulazione dei piani faunistici o nell'adeguamento agli indirizzi regionali di

coordinamento, la Giunta Regionale, esercita i poteri sostitutivi di cui al comma 10 dell'[articolo 10 della legge 157/1992](#), sentito il CTFVR, propone al Consiglio regionale il piano faunistico della provincia inadempiente. L'esercizio dei poteri sostitutivi diventa obbligatorio dopo un anno di mancato rispetto dei termini da parte delle Province.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, sentito il CTFVR, propone al Consiglio regionale il Piano faunistico regionale nel quale, oltre a richiamare gli indirizzi di coordinamento per i piani faunistici provinciali previsti nel comma 1, determina i criteri:

a) per la costituzione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e per l'elezione dei loro organi direttivi;

b) per l'individuazione, nel rispetto dell'indice di densità venatoria minima individuato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, del numero minimo di cacciatori ammissibili in ogni ATC in modo da garantire la residenza venatoria almeno a tutti i cacciatori campani;

c) per la costituzione delle aziende faunistico venatorie, e delle aziende agri-turistico-venatorie e dei centri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale <sup>(17)</sup>. <sup>(18)</sup>

6. Il piano faunistico venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale previo parere della commissione consiliare competente in materia. Il piano ha validità decennale e può essere sottoposto a modifica o revisione con periodicità quinquennale.

7. Con le modalità evidenziate ai commi precedenti possono essere approvate varianti, integrazioni e modifiche al piano regionale o ai piani provinciali.

---

(16) Lettera abrogata dall' [art. 1, comma 1, lettera e\), punto 1\), L.R. 6 settembre 2013, n. 12](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(17) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera e), punto 2), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «5. La Giunta regionale, con proprio atto, sentito il CTFVR, propone al Consiglio regionale il Piano faunistico regionale, nel quale, oltre a richiamare gli indirizzi di coordinamento per i piani faunistici provinciali di cui al comma 1, individua l'indice minimo di densità venatoria regionale, determina i criteri per la costituzione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e per l'elezione degli organi direttivi, per la costituzione delle aziende faunistico venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie, dei centri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.».

(18) La Corte costituzionale, con sentenza 4 - 12 dicembre 2013, n. 303 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2013, n. 51 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla *L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, parte in cui prevedeva che la Giunta regionale individuasse nel piano faunistico da essa proposto al Consiglio regionale anche l'indice minimo di densità venatoria regionale.

---

## **Art. 11** *Oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura.*

1. Le oasi di protezione sono istituite dalla Provincia sentito il CTFVP.

2. Le oasi di protezione sono finalizzate ad assicurare la sopravvivenza di specie faunistiche in diminuzione, a consentire la sosta e la riproduzione della fauna selvatica, con particolare riferimento alla fauna migratoria, a garantire l'integrità ambientale dei territori di particolare valore naturalistico anche al fine di preservare il flusso delle correnti migratorie.

3. Le zone di ripopolamento e cattura, istituite con le modalità di cui al comma 1 per la durata pari alla vigenza del piano



faunistico provinciale, sono destinate a consentire la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione nei terreni liberi o nelle strutture di nuova istituzione.

4. La deliberazione che determina i confini delle strutture deve essere notificata ai proprietari e ai conduttori dei fondi interessati mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati. Avverso tale deliberazione i proprietari o i conduttori dei fondi, entro sessanta giorni dalla notifica, possono produrre opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali. Se le opposizioni riguardano almeno il quaranta per cento del territorio da vincolare la struttura non può essere istituita. Nelle zone non vincolate a seguito delle opposizioni dei proprietari resta vietata ogni attività venatoria e le Province possono destinare le predette zone ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

5. La gestione delle oasi può essere affidata dalla Provincia, mediante convenzioni, ad associazioni ambientaliste presenti nel CTFVP; la gestione delle zone di ripopolamento e cattura può essere affidata da ciascuna Provincia ad una o più associazioni venatorie presenti nel CTFVP ed anche alla delegazione provinciale dell'ENCI. Le Province possono richiedere altresì consulenze specialistiche ai dipartimenti di zoologia delle università. Le convenzioni sono stipulate con modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

6. Il territorio adibito a protezione della fauna selvatica di cui al comma 3 dell'[articolo 10 della legge 157/1992](#) deve essere delimitato preferibilmente da confini naturali o strade e tabellato perimetralmente. Le tabelle debbono essere visibili contiguamente.

7. Le strutture anzidette possono essere revocate dalla Giunta regionale, sentito il CTFVR, se vengono meno le finalità per le quali sono state istituite.

8. Se ricorrono eccezionali e particolari necessità ambientali e faunistiche, anche al fine di raggiungere la percentuale di

territorio da destinare a protezione ai sensi dell'articolo 10, la Regione, sentito il CTFVR, con delibera della Giunta regionale può istituire coattivamente zone di ripopolamento e cattura.

9. Nelle zone di ripopolamento e cattura l'associazione che stipula la convenzione per la gestione può, sentito il CTFVR, autorizzare gare cinofile con divieto assoluto di abbattimento di fauna di qualsiasi tipo e a condizione che non si arrechi danno alle produzioni agricole.

---

## **Art. 12** *Centri pubblici di produzione della selvaggina.*

1. I centri pubblici di produzione della selvaggina hanno lo scopo di produrre selvaggina allo stato naturale e sono istituiti prevalentemente su terreni di proprietà di enti pubblici. Tali centri possono essere regionali, provinciali e comprensoriali, in particolare:

a) la Regione può istituire centri pubblici di produzione della selvaggina allo stato naturale utilizzando proprietà demaniali regionali o comunali o anche proprietà private che abbiano i requisiti necessari previo assenso del proprietario. Hanno lo scopo di produrre selvaggina allo stato naturale, con particolare riferimento agli ungulati, in forma estensiva e possono attrezzarsi anche per la produzione intensiva di altre specie di piccola mole. La gestione dei medesimi è affidata al Settore tecnico amministrativo provinciale delle foreste competente, d'intesa con il settore foreste caccia e pesca. I relativi programmi di intervento, sono approvati e finanziati dalla Giunta regionale sentito il Comitato tecnico regionale;

b) le amministrazioni provinciali possono istituire centri pubblici provinciali di produzione della selvaggina allo stato naturale utilizzando proprietà demaniali provinciali o comunali concessi in uso dall'ente proprietario. I centri provinciali hanno gli stessi scopi di quelli regionali, sono gestiti direttamente dalle Province che attuano i programmi di gestione sentito il Comitato tecnico provinciale;

c) i comuni singoli o associati possono richiedere la istituzione di centri pubblici comprensoriali di produzione della selvaggina allo stato naturale. Detti centri hanno le stesse finalità dei centri regionali e provinciali. Il programma di gestione, redatto annualmente, deve essere preventivamente approvato dall'amministrazione provinciale competente per territorio.

2. L'istituzione dei centri pubblici di produzione della selvaggina allo stato naturale è demandata alla Regione Campania che vi provvede con delibera della Giunta regionale.

3. Il prodotto dei centri pubblici di produzione della selvaggina allo stato naturale è destinato ai ripopolamenti. L'eventuale eccedenza di produzione può essere venduta, a prezzo di mercato, per l'utilizzo nelle aziende faunistiche o nelle aziende agriturismo-venatorie di cui all'articolo 23.

---

### **Art. 13** *Allevamenti privati.*

1. Gli allevamenti privati di specie cacciabili possono essere istituiti a scopo di ripopolamento, alimentare, amatoriale, ornamentale o per la produzione di richiami vivi per la caccia da appostamento <sup>(26)</sup>.

a) Gli allevamenti per ripopolamento possono essere allo stato naturale o di tipo intensivo:

1) Centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale a scopo di ripopolamento.

La Giunta Regionale, sentito il CTFVR, può autorizzare con provvedimento del settore competente, l'istituzione di centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale con esclusione nell'impianto di qualsiasi attività venatoria. La concessione deve essere oggetto di richiesta di rinnovo ogni cinque anni, a pena di decadenza ed è subordinata al pagamento di una tassa annuale di concessione regionale composta da una quota fissa minima di euro 278,37 e da una

parte variabile proporzionata al numero di capi allevati; la quota variabile è stabilita con deliberazione di Giunta regionale ed è aggiornata ogni cinque anni. Il concessionario è tenuto all'osservanza di un apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio dell'attività, emanato con il decreto di concessione. L'inosservanza del disciplinare comporta l'immediata revoca della concessione. La selvaggina prodotta può essere venduta previa autorizzazione del Presidente dell'amministrazione provinciale che può esercitare il diritto di prelazione al prezzo corrente di mercato <sup>(19)</sup>.

2) Centri privati di produzione della selvaggina di tipo intensivo a scopo di ripopolamento.

La Giunta regionale, sentito il CTFVR previa approvazione del progetto di impianto da parte dell'ISPRA, può autorizzare, con provvedimento del settore competente, l'istituzione di Centri privati di produzione della selvaggina di tipo intensivo. La concessione deve essere oggetto di richiesta di rinnovo ogni cinque anni, a pena di decadenza ed è subordinata al pagamento di una tassa annuale di concessione regionale composta da una quota fissa minima di euro 278,37 e da una parte variabile proporzionata al numero di capi allevati; la quota variabile è stabilita con deliberazione di Giunta regionale ed è aggiornata ogni cinque anni. Il mancato pagamento comporta la revoca della concessione <sup>(20)</sup>.

b) Gli allevamenti a scopo alimentare, amatoriale o ornamentale di specie cacciabili possono essere a carattere familiare o industriale:

1) Allevamenti a carattere familiare che presentano le seguenti caratteristiche:

a) cinghiali per un numero complessivo non superiore a cinque capi adulti più dieci in età non riproduttiva, compresi i nati nell'anno;

b) conigli selvatici fino a cinquanta capi, non contando i soggetti di età inferiore a sessanta giorni;

c) fagiani fino a trenta capi;

d) lepri fino a dieci capi, non contando i soggetti fino a tre mesi;

e) quaglie fino a cinquanta capi;

f) germano reale fino a venti capi.

L'autorizzazione, valevole per un nucleo familiare, è rilasciata con provvedimento del dirigente del settore regionale competente a persona nominativamente indicata a seguito di formale istanza corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione familiare, relazione tecnico-descrittiva e planimetria delle strutture dell'allevamento. La concessione deve essere oggetto di richiesta di rinnovo ogni cinque anni, a pena di decadenza <sup>(21)</sup>.

2) Allevamenti a carattere industriale. Rientrano in tale categoria gli allevamenti di una o più delle specie precedenti, per un numero di capi maggiore a quello indicato al punto 1) della presente lettera b).

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del dirigente del settore regionale competente previa presentazione da parte dell'interessato, di istanza corredata della seguente documentazione:

a) titolo di possesso del fondo da utilizzare per l'allevamento con allegato estratto di mappa;

b) dettagliata relazione tecnico economica con calcolo della redditività;

c) progetto e grafici delle strutture dell'allevamento da realizzare vistati dall'Ufficio sanitario competente per Comune e relativo computo metrico estimativo;

d) licenza edilizia ove le strutture da realizzare lo richiedano.

La concessione deve essere oggetto di richiesta di rinnovo ogni cinque anni, a pena di decadenza ed è subordinata al pagamento di una tassa annuale di concessione regionale composta da una quota fissa minima di euro 278,37 e da una parte variabile proporzionata al numero di capi allevati; la quota variabile è stabilita con deliberazione di Giunta regionale ed è aggiornata ogni cinque anni <sup>(22)</sup>.

3) Allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale di altre specie cacciabili. L'autorizzazione per l'allevamento di una coppia (maschio più femmina) viene rilasciata a persona nominativamente indicata ed a seguito di motivata istanza con provvedimento del dirigente del settore regionale competente previa presentazione di istanza da parte dell'interessato corredata da relazione tecnico-descrittiva e planimetria delle

strutture dell'allevamento. La concessione ha durata di cinque anni.

2. Le attività amatoriali di ornicoltura, relative alla nidificazione ed all'allevamento in cattività, nonché alla creazione di ibridi, possono essere svolte esclusivamente con i soggetti appartenenti alle famiglie dei fringillidi, dei passeridi, degli emberizidi e dei fasianidi. Le autorizzazioni sono rilasciate dal competente ufficio provinciale e hanno una validità di dieci anni; il rinnovo comporta una nuova richiesta di autorizzazione da inoltrare entro sei mesi dalla scadenza <sup>(23)</sup>.

a) l'allevatore è tenuto a denunciare alla Provincia, entro il mese di dicembre di ogni anno, i soggetti nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno indicando i dati riportati sui singoli anelli dei soggetti; eventuali nuovi acquisti o scambi devono essere denunciati entro tre giorni all'amministrazione provinciale. L'allevatore è tenuto, inoltre, a compilare un registro dell'allevamento personale dove devono essere segnati tutti i soggetti tenuti in allevamento con indicazione della specie, del sesso, del numero progressivo dell'anello, dei dati riportati sull'anello, di data e motivo di entrata o di uscita.

b) i soggetti nati nell'allevamento debbono essere muniti di anelli inamovibili riportanti l'anno di nascita, il numero progressivo del soggetto e la matricola dell'allevatore.

c) le amministrazioni provinciali mantengono il registro istituito ai sensi della legge regionale n. 8/96 contenente i dati di ogni allevatore autorizzato.

d) le amministrazioni provinciali autorizzano anche le manifestazioni ornitologiche nelle quali possono essere esposti esclusivamente soggetti compresi nelle denunce di cui ai commi precedenti.

[La mancata osservanza delle norme di cui al presente comma, comporta le sanzioni stabilite dall'articolo 32, comma 1, lettera c) e l'immediata revoca dell'autorizzazione] <sup>(24)</sup>.

3. Il settore regionale competente istituisce un registro degli allevamenti di fauna selvatica ai sensi dei commi 1 e 2 in cui siano indicate le generalità del soggetto autorizzato, specie allevate e numero di individui autorizzati, codice di allevamento e date di inizio e termine dell'autorizzazione. I soggetti titolari

di allevamenti autorizzati, anche ai sensi di precedenti leggi, debbono richiedere l'iscrizione al registro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. [Le autorizzazioni di cui al presente articolo hanno una validità di dieci anni, il rinnovo comporta una nuova richiesta di autorizzazione da inoltrare entro sei mesi dalla scadenza] <sup>(25)</sup>.

5. La mancata osservanza degli obblighi derivanti dal presente articolo comporta la sospensione dell'autorizzazione per un anno e, in caso di recidiva, la revoca.

---

(19) Punto così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera f), punto 1), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(20) Punto così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera f), punto 2), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(21) Punto così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera f), punto 3), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(22) Punto così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera f), punto 4), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(23) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera f), punto 5), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(24) Capoverso soppresso dall' *art. 1, comma 1, lettera f), punto 6), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno

successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(25) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 1, lettera f), punto 7), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(26) Vedi, anche, quanto previsto dal punto 1, *Delib.G.R. 23 gennaio 2014, n. 5*.

---

#### **Art. 14** *Zone di addestramento cani e campi di gare.*

1. Le Province, su richiesta delle associazioni venatorie e cinofile ovvero di imprenditori agricoli singoli o associati, istituiscono, su terreni incolti o ad agricoltura svantaggiata, zone destinate all'addestramento, l'allenamento dei cani da caccia ed allo svolgimento delle gare e prove cinofile.

2. Le zone di addestramento e allenamento cani già esistenti possono continuare l'attività, previa istanza da presentare all'amministrazione provinciale competente per territorio entro e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge <sup>(27)</sup>.

3. Le Province, su richiesta delle categorie di cui al comma 1, istituiscono zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia in cui è consentito l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento nel rispetto delle pianificazioni faunistico venatorie regionale e provinciale <sup>(28)</sup>.

4. Le zone di addestramento e allenamento cani senza abbattimento di fauna selvatica di allevamento non possono avere una superficie inferiore a cento ettari e possono anche essere confinanti con le oasi di protezione naturale o con le zone di ripopolamento e cattura o con i parchi e riserve naturali <sup>(29)</sup>:



a) la concessione è rilasciata o revocata dal dirigente dell'ufficio competente dell'amministrazione provinciale e può essere rilasciata alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti in provincia, all'ENCI o gruppi cinofili ad esso affiliati e ad imprenditori agricoli singoli o associati, in misura non superiore ad una zona per ciascuno dei soggetti sopra richiamati <sup>(30)</sup>;

b) alla domanda di concessione è allegata una planimetria dei terreni e l'assenso dei proprietari;

c) alle zone di cui al comma 1 è consentito il libero accesso a tutti i richiedenti a parità di diritti e di obblighi e può essere richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso giornaliero;

d) nelle predette zone l'addestramento e le gare dei cani sono vietati dall'1 maggio al 31 luglio;

e) le gare e l'addestramento dei cani si svolgono sotto la sorveglianza di apposito personale, a cura dell'associazione od ente gestore, che assicura l'incolumità della selvaggina;

f) nel decreto di concessione sono indicate le specie ed il numero dei capi di selvaggina che periodicamente sono immessi nella struttura a cura del concessionario.

5. Le zone per addestramento e allenamento cani con abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili di cui al comma 3, sono istituite in località distanti almeno centocinquanta metri dai centri abitati e da importanti vie di comunicazione e cinquecento metri dalle strutture faunistiche di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a), b), c), d), e), g), ed h) e dalle aree protette di cui alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette). In particolare <sup>(31)</sup>:

a) tali zone sono appositamente tabellate con vistose indicazioni a cura del concessionario e non possono avere una superficie superiore a quindici ettari né inferiore a tre ettari;

b) in ciascuna Provincia il numero delle zone è di una per associazione venatoria e cinofila aumentato di una unità ogni duemila tesserati in provincia, o frazione residua non inferiore a mille, e una per imprenditore, singolo o associato <sup>(32)</sup>;

c) l'esercizio dell'attività su esclusiva selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili è consentito nei modi e tempi disciplinati con il regolamento regionale previsto

nel comma 7 da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge <sup>(33)</sup>;

d) la concessione è rilasciata dal dirigente del settore caccia provinciale. Alla richiesta è allegata una planimetria del terreno e l'assenso dei proprietari dei terreni oggetto della concessione;

e) la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la revoca immediata della concessione.

6. Le Province possono autorizzare nei territori destinati all'attività venatoria dalla presente legge, le rappresentanze provinciali dell'ENCI o le associazioni venatorie e cinofile ad effettuare prove attitudinali sui selvatici di allevamento previo assenso dei proprietari e conduttori dei fondi territorialmente interessati <sup>(34)</sup>.

7. Le procedure e i criteri applicativi previsti nel presente articolo sono stabiliti con regolamento della Giunta regionale emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione <sup>(35)</sup>.

7-bis. Le zone per l'addestramento cani possono essere istituite soltanto nelle località considerate compatibili nella Pianificazione faunistico venatoria regionale e provinciale. La Regione, oppure gli enti locali delegati, possono autorizzare altresì le associazioni venatorie e cinofile ad istituire zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da seguita su lepre e cinghiale. Le zone per l'addestramento su cinghiale devono essere recintate da rete metallica di maglia non superiore a quattro per quattro centimetri e di altezza non inferiore ad un metro e mezzo <sup>(36)</sup>.

---

(27) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lettera g\), punto 1\), L.R. 6 settembre 2013, n. 12](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(28) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lettera g\), punto 2\), L.R. 6 settembre 2013, n. 12](#), a decorrere dal giorno

successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(29) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g), punti 3) e 4), *L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(30) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lettera g), punto 5), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «a) la concessione è rilasciata dal Presidente dell'amministrazione provinciale e può essere richiesta preferibilmente dalle associazioni venatorie e cinofili a livello provinciale ed in misura non superiore ad una unità per associazione o gruppo cinofilo affiliato all'Enci;».

(31) Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera g), punto 6), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(32) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lettera g), punto 7), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «b) in ciascuna Provincia il numero delle zone di cui al comma 4, è di una per ogni associazione venatoria e cinofila aumentato di una unità per ogni duemila tesserati;».

(33) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lettera g), punto 8), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(34) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera g), punto 9), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(35) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lettera g\), punto 10\), L.R. 6 settembre 2013, n. 12](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «7. Per quanto riguarda la dimensione, la tipologia dei campi di addestramento e l'organo di gestione delle attività si rinvia a regolamento della Giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

(36) Comma dapprima aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lettera g\), punto 11\), L.R. 6 settembre 2013, n. 12](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 3, comma 1](#), della medesima legge) e poi così modificato dall' [art. 6, comma 5, lettera a\), L.R. 5 aprile 2016, n. 6](#), a decorrere dal 6 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 29, comma 2](#) della stessa legge).

---

### **Art. 15** *Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.*

1. Le specie cacciabili in Campania, i periodi di prelievo e le relative limitazioni sono definiti dalla [legge 157/1992](#).

---

---

### **Art. 16** *Controllo della fauna selvatica* <sup>(39)</sup>.

1. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, per ragioni connesse alla consistenza faunistica, o per la presenza di fasi suscettibili del ciclo biologico, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità, può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 15.

2. La Giunta regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, dispone il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a), b) e c). Il controllo, esercitato selettivamente, è praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Se l'Istituto verifica l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta regionale autorizza piani di abbattimento che devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di altre persone, purché tutti muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie comunali e delle guardie venatorie volontarie delle associazioni, tutti muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

3. La Giunta regionale, con regolamento, istituisce un registro dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione, a cui sono iscritti tutti i cacciatori che risultano idonei a seguito di apposito esame a cura della Provincia di residenza e che posseggono la residenza venatoria in un ATC della Regione.

4. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del parco, munito di licenza per l'esercizio venatorio ed in mancanza od insufficienza con le modalità di cui al comma 3, d'intesa con l'ente gestore della struttura nel rispetto dei principi di cui agli [articoli 11, comma 4, e 22, comma 6, della legge 394/1991](#).

5. La Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti da forme inselvaticite di specie domestiche, verificata l'inefficacia di preventivi metodi ecologici, adottati su parere dell'ISPRA può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture regionali, piani di abbattimento attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province con la

collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi su cui si attuano i piani medesimi se questi ultimi sono muniti di licenza per l'esercizio venatorio <sup>(37)</sup>. <sup>(38)</sup>

---

(37) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lettera h\), L.R. 6 settembre 2013, n. 12](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(38) La Corte costituzionale, con sentenza 4 - 12 dicembre 2013, n. 303 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2013, n. 51 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla [L.R. 6 settembre 2013, n. 12](#), nella parte in cui non prevedeva che la Giunta regionale potesse autorizzare piani di abbattimento di animali inselvatichiti di specie domestiche solo previa verifica dell'inefficacia di metodi ecologici di controllo selettivo, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

(39) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 29 dicembre 2015, n. 857](#).

---

## **Art. 17** *Introduzione di fauna selvatica dall'estero.*

1. L'introduzione di selvaggina dall'estero è regolamentata dall'[articolo 20 della legge 157/1992](#).

---

## **Art. 18** *Controllo e prevenzione dei danni da popolazioni di cinghiale in soprannumero* <sup>(41)</sup>.

1. La Giunta regionale, per monitorare le popolazioni di cinghiali in soprannumero ed i relativi danni, provvede a mezzo

degli uffici regionali competenti alla raccolta, all'archiviazione ed all'elaborazione informatica dei dati relativi:

- a) alle popolazioni di cinghiale;
- b) ai danni arrecati da tale specie;
- c) ai relativi abbattimenti eseguiti sia in regime di caccia ordinaria sia di controllo selettivo.

Le informazioni sono fornite semestralmente dalle Province, dagli ATC e dagli organi di gestione delle Aree protette nazionali e regionali.

2. La Giunta regionale, in funzione delle informazioni disponibili, con proprio provvedimento definisce i criteri per la prevenzione ed il contenimento dei danni, specificando obiettivi, modalità, durata temporale e confini spaziali, nonché le necessarie risorse finanziarie. I periodi per l'esecuzione di tali attività possono differire da quelli stabiliti per l'attività venatoria, in funzione del ciclo biologico della specie, nel rispetto delle fasi riproduttive e di allevamento della prole <sup>(40)</sup>.

3. Per i territori dove sono accertati ricorrenti danni causati da cinghiali selvatici, gli organi di gestione delle aree protette nazionali e regionali, e quelli degli ATC, devono elaborare, entro novanta giorni dal provvedimento, i programmi di prevenzione e controllo delle popolazioni di cinghiale, di concerto con le competenti strutture delle amministrazioni provinciali. I programmi, sottoposti all'approvazione dell'ISPRA, definiscono tra l'altro gli interventi da attivare applicando i metodi indicati dall'Istituto, sia indiretti sia diretti, specificando i dettagli quali-quantitativi. I metodi diretti sono attivati con priorità nel caso di danni alla circolazione veicolare accertati dagli organi di cui all'[articolo 12 del Codice della strada](#). I programmi hanno validità massima triennale.

4. Gli interventi di controllo programmati sono effettuati da esperti, formati mediante corsi specifici ed autorizzati dagli stessi organi di gestione, sotto la supervisione del responsabile tecnico dell'Ente, coordinati da un biologo o naturalista esperto in controllo selettivo delle popolazioni di cinghiale, e sotto la sorveglianza diretta del Corpo Forestale dello Stato.

5. La Giunta regionale, in caso di inerzia degli enti competenti, esercita poteri sostitutivi per l'elaborazione e l'esecuzione dei programmi di prevenzione e controllo selettivo, nel rispetto della normativa di settore.

6. Gli esemplari catturati con metodi indiretti sono immessi, in coerenza con la pianificazione venatoria provinciale o regionale, nelle aree vocate destinate alla caccia programmata libera in cui le popolazioni del suide risultino in declino. Le carcasse dei cinghiali abbattuti per il controllo selettivo sono obbligatoriamente conferite all'Istituto Zooprofilattico o a centri di controllo e smaltimento alternativi individuati dalla Regione per i rilievi biometrici e gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente.

7. È vietato:

a) immettere cinghiali in natura su tutto il territorio regionale con modalità diverse da quelle di cui al comma 6, ad eccezione delle sole strutture faunistico venatorie, previste dalla pianificazione faunistica provinciale o regionale, in grado di garantire aree recintate in modo tale da impedire ogni possibile fuga di cinghiali;

b) fornire alimentazione ai cinghiali in maniera artificiale, tranne che per operazioni di censimento e cattura espressamente autorizzate dagli enti competenti ed effettuate secondo le disposizioni vigenti.

La Giunta regionale può impartire con il calendario venatorio regionale motivate disposizioni di deroga ai precedenti divieti.

---

(40) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla [Delib.G.R. 9 dicembre 2013, n. 519](#).

(41) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 29 dicembre 2015, n. 857](#).

---

## **Art. 19** *Esercizio dell'attività venatoria.*



1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito, purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
  2. Il tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria predisposto dalla Regione Campania è distribuito gratuitamente dai Comuni ai richiedenti iscritti nella propria anagrafe, previa consegna della ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 39 da effettuare su appositi modelli predisposti dalla Regione. La tassa è dovuta anche dai residenti nei Parchi nazionali e regionali.
  3. Nei comuni capoluogo di Provincia il tesserino è distribuito dalle amministrazioni provinciali a mezzo dei propri uffici.
  4. Il tesserino contiene le generalità complete del titolare, il numero della licenza di caccia, le norme inerenti il calendario regionale e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria.
  5. Per l'esercizio dell'attività venatoria in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, siano apposte sul predetto tesserino le indicazioni di cui al comma 4.
- 
- 

## **Art. 20** *Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.*

1. I mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria sono definiti all'[articolo 13 della legge 157/1992](#).
2. Sono consentiti per i fucili ad anima liscia dispositivi tecnici di limitazione al fine di contenere nel serbatoio non più di due cartucce, di calibro non superiore al dodici <sup>(42)</sup>.
- 2-bis. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia <sup>(43)</sup>.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede ad emanare le norme di regolamentazione per la detenzione, l'uso e l'addestramento dei falchi quali mezzi di caccia.

---

(42) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera i), punto 1), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(43) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera i), punto 2), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

---

## **Art. 21** *Fondi chiusi.*

1. L'esercizio venatorio è vietato nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri uno e venti centimetri, o da corsi o specchi d'acqua il cui letto abbia la profondità di almeno metri uno e centimetri cinquanta e la larghezza di almeno tre metri.

2. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intendono successivamente istituire sono notificati alle componenti amministrazioni provinciali.

3. I proprietari o conduttori dei fondi di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad apporre, a loro carico, adeguate tabellazioni, esenti da tasse, secondo le modalità della legge.

4. La superficie dei fondi di cui ai commi 1 e 2 entra a far parte della quota del trenta per cento a protezione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a).

---

**Art. 22** *Divieto di caccia nei terreni in attualità di coltivazione.*

1. È vietato l'esercizio venatorio in forma vagante e l'addestramento dei cani nei casi previsti dall'[articolo 15, comma 7, della legge 157/1992](#).

2. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalla regione Campania, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

3. I proprietari o conduttori dei terreni in attualità di coltivazione possono delimitare con apposite tabelle, esenti da tasse, secondo le modalità previste dalla legge, gli appezzamenti che intendono vietare alla caccia. Le tabelle sono fornite gratuitamente dall'amministrazione provinciale su richiesta, in carta legale, contenente gli estremi catastali e la coltura in atto sui terreni delimitati e i proprietari o conduttori dei terreni hanno l'obbligo della rimozione delle stesse dopo il raccolto.

4. La delimitazione è comunicata preventivamente all'amministrazione provinciale competente per territorio.

---

**Art. 23** *Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie.*

1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA, autorizza, con decreto del Presidente o dell'assessore delegato, entro i termini del sette per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia, l'istituzione di:

- a) aziende faunistico-venatorie;
- b) aziende agriturismo-venatorie.

L'autorizzazione, per una durata decennale, è concessa a persona nominativamente indicata, di buona condotta morale, civile e senza condanne penali. Alla scadenza il titolare può presentare nuova istanza. L'autorizzazione è revocata per inadempienza o per perdita dei requisiti indispensabili.

1-bis. I provvedimenti che determinano i confini delle aziende faunistico-venatorie al fine della loro costituzione sono notificati ai proprietari o ai conduttori dei fondi per mezzo di affissione all'albo pretorio dei Comuni interessati, anche mediante applicazione dell'articolo 140 codice di procedura civile. I proprietari o i conduttori dei fondi possono produrre motivata opposizione. Se gli atti oppositivi investono una percentuale non inferiore al quaranta per cento del territorio dell'istituenda azienda faunistico-venatoria la stessa non può essere istituita <sup>(44)</sup>.

2. Le aziende faunistico-venatorie e quelle agrituristico-venatorie sono soggette, in eguale misura, al pagamento di una tassa di rilascio dell'autorizzazione ed a una tassa annuale da pagare entro il 31 gennaio di ogni anno. Le tasse di concessione previste sono ridotte nella misura di un ottavo per le sole aziende faunistico-venatorie completamente ricadenti in territori montani o in quelli classificati tali, ai sensi della [legge 25 luglio 1952, n. 991](#) (Provvedimenti in favore dei territori montani).

3. Le aziende faunistico-venatorie non hanno fini di lucro ed hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla fauna stanziale; le concessioni sono corredate da programmi di conservazione e di ripristino ambientale per garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo piani di assestamento e di abbattimento disposti annualmente dal concessionario ed approvati dalla Provincia; in assenza di tale approvazione non è consentita alcuna attività faunistico-venatoria. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto <sup>(50)</sup>.

4. Le aziende agriturismo-venatorie hanno finalità di integrazione del reddito agricolo e sono costituite sotto forma di impresa agricola o di consorzio di imprese nel caso di più proprietari. È ammissibile l'affitto dei fondi da includere nell'azienda o il comodato d'uso, per entrambi i casi con durata decennale. Le aziende agriturismo-venatorie sono soggette a tassa di concessione regionale. In tali aziende sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento senza limitazione di capi.

5. Le aziende faunistico-venatorie e quelle agriturismo-venatorie possono includere coattivamente fondi per una superficie non superiore al dieci per cento di quella complessiva aziendale, dietro pagamento al proprietario, o conduttore, di una indennità annua che è fissata da successivo regolamento. I fondi inclusi coattivamente sono interdetti alle attività faunistico venatorie per tutta la durata dell'autorizzazione e devono essere identificati a mezzo di installazione di tabelle perimetrali a carico dell'azienda agriturismo-venatoria. [Non è consentita la frammentazione delle superfici incluse coattivamente in più di cinque corpi] <sup>(45)</sup>.

6. Le aziende agriturismo-venatorie devono:

a) essere situate nei territori di scarso rilievo ambientale e faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento C.E.E. 25 aprile 1988 n. 1094 <sup>(46)</sup>

7. Le aziende agriturismo-venatorie nelle zone umide e vallive sono autorizzate se comprendono solo bacini artificiali con fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

8. Le aziende di cui al comma 1 devono essere individuabili mediante l'installazione di tabelle, a carico del titolare dell'azienda medesima, lungo il perimetro esterno e lungo le aree interne per cui è differenziata o interdetta l'attività venatoria, . Dalla posizione ove è impiantata ciascuna tabella

deve risultare chiaramente visibile sia quella precedente sia la successiva.

9. Nelle aziende di cui al comma 1 l'attività venatoria e l'addestramento dei cani sono consentiti nel rispetto delle norme di cui alla presente legge:

a) nelle aziende faunistico-venatorie tali attività sono riservate solo ai soci;

b) nelle aziende agrituristico-venatorie, tali attività sono consentite a tutti, a fronte del pagamento di una quota di ingresso. In queste aziende è possibile istituire i campi di addestramento cani con abbattimento di fauna di allevamento di cui all'articolo 14, uno per ciascuna azienda più uno ogni duecento ettari; in tal caso la superficie del campo non è conteggiata ai sensi del comma 14 <sup>(47)</sup>.

L'indice di densità venatoria applicabile a tali aziende non può essere differente da quello stabilito dal Ministero per l'ATC in cui esse ricadono.

10. La vigilanza interna è affidata alle guardie private dell'azienda, in numero di una ogni duecento ettari, con le caratteristiche di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 28. Gli agenti di cui al citato articolo 28, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, hanno sempre facoltà di accesso.

11. La mancata osservanza delle norme di cui al presente articolo comporta la revoca della concessione e le sanzioni stabilite dall'articolo 32, comma 1, lettera g), fatti salvi gli altri divieti e sanzioni previste dalla presente legge <sup>(48)</sup>.

12. Le aziende preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare l'attività dimostrando, entro diciotto mesi, il possesso dei requisiti previsti e l'adeguamento alla nuova normativa. Trascorso tale termine l'autorizzazione è sospesa, senza posticipazione dei termini di scadenza <sup>(49)</sup>.

13. Le tasse di concessione regionale dovute dai concessionari delle aziende di cui al presente articolo sono quelle previste per le aziende faunistiche dal [decreto legislativo 22 giugno 1991, n.](#)

**230** (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'*art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281*, come sostituito dall'*art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158*).

14. La restante quota, pari al tre per cento della superficie del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), è destinata alla istituzione di strutture previste dall'articolo 10, comma 3, lettere d), e) ed f).

---

(44) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera l), punto 1), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(45) Capoverso abrogato dall' *art. 1, comma 1, lettera l), punto 2), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(46) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera l), punto 3), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1*, della medesima legge) e dall' *art. 6, comma 5, lettera c), L.R. 5 aprile 2016, n. 6*, a decorrere dal 6 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 29, comma 2* della stessa legge).

(47) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lettera l), punto 4), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(48) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lettera l), punto 5), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(49) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 179, L.R. 7 agosto 2014, n. 16*, a decorrere dal giorno successivo a quello

della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

(50) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 5, lettera b), L.R. 5 aprile 2016, n. 6*, a decorrere dal 6 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 29, comma 2* della stessa legge).

---

## **Art. 24** *Calendario venatorio regionale.*

1. La Giunta regionale, sentito l'ISPRA ed il CTFVR di cui all'articolo 8, entro e non oltre il 15 giugno, pubblica il calendario regionale ed il regolamento relativo all'intera annata venatoria per i periodi e per le specie previste dall'articolo 15, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia <sup>(53)</sup>.

2. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. La Giunta regionale può consentire la libera scelta del cacciatore con esclusione del martedì e del venerdì, nei quali giorni l'esercizio della caccia è in ogni caso sospeso. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La Giunta regionale nell'emanazione del calendario venatorio definisce l'ora legale dell'inizio e della fine della caccia.

3. La caccia alla beccaccia è consentita dalle ore 7,30 fino alle ore 16.00.

4. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

5. L'addestramento dei cani da ferma, da cerca e da seguita è consentito, nei territori dove non sussiste il divieto di caccia e non vi sono colture in atto, nel periodo consentito per l'attività venatoria, esclusi i giorni di silenzio venatorio. Le Province, con provvedimento di Giunta, possono autorizzare l'anticipo fino a quarantacinque giorni, ad esclusione del martedì e venerdì, delle attività di addestramento cani in aree circoscritte dopo



aver accertato l'assenza di esemplari di fauna selvatica in fase di nidificazione o di dipendenza della prole dai genitori <sup>(51)</sup>. <sup>(52)</sup>

6. La Giunta regionale, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, sentito l'ISPRA, e tenuto conto delle consuetudini locali, può, in deroga a quanto stabilito al comma 2, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti tra il 1 ottobre ed il 30 novembre.

---

(51) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lettera m\), L.R. 6 settembre 2013, n. 12](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «5. L'addestramento dei cani da ferma, da cerca e da seguita è consentito, nei territori ove non sussista il divieto di caccia e non vi siano colture in atto, per quarantacinque giorni nei due mesi precedenti il mese di apertura della caccia ad esclusione del martedì e venerdì.».

(52) La Corte costituzionale, con sentenza 4 - 12 dicembre 2013, n. 303 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2013, n. 51 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla [L.R. 6 settembre 2013, n. 12](#).

(53) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 23 giugno 2014, n. 207](#), la [Delib.G.R. 29 luglio 2015, n. 339](#), la [Delib.G.R. 14 giugno 2017, n. 335](#), la [Delib.G.R. 19 giugno 2018, n. 380](#), la [Delib.G.R. 11 giugno 2019, n. 247](#), la [Delib.G.R. 30 giugno 2020, n. 322](#), la [Delib.G.R. 13 luglio 2022, n. 377](#) e la [Delib.G.R. 19 luglio 2023, n. 434](#).

---

## **Art. 25** *Divieti.*

1. Oltre quanto previsto agli [articoli 3 e 21 della legge 157/1992](#), è sempre vietato:

- a) usare fonti luminose per la ricerca di fauna selvatica durante le ore notturne;
- b) causare volontariamente la fuoriuscita di selvaggina da ambiti protetti;
- c) l'addestramento e allenamento dei cani in periodi non previsti dal calendario venatorio o in zone non comprese da quelle previste da disposizioni delle amministrazioni provinciali;
- d) introdurre cani da caccia nelle oasi di protezione;
- e) la caccia a distanza inferiore a mille metri da valichi montani o praticare la caccia vagante a meno di centocinquanta metri di distanza da zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione, centri pubblici o privati di produzione della selvaggina allo stato naturale, campi di addestramento cani;
- f) la bruciatura delle stoppie delle colture graminacee e leguminose, nonché prati, erbe palustri ed infestanti, anche nei terreni incolti, in tutto il territorio regionale dal 1 giugno al 20 settembre. Deroghe al periodo di divieto possono essere adottate dal Presidente della Provincia su motivata richiesta del sindaco del comune interessato. In caso di infrazione la responsabilità è del conduttore del fondo <sup>(56)</sup>;
- g) abbandonare e lasciare incustoditi i cani di qualsiasi razza. I cani trovati a vagare sul territorio utile alla caccia in tempo di divieto o sui terreni comunque vincolati a fini faunistici e venatori, devono essere catturati e, se non è possibile la cattura, allontanati;
- h) usare, anche senza manifesta attitudine alla caccia, i richiami di cui all'*articolo 21, comma 1, lettera r) della legge 157/1992*;
- i) detenere e commerciare esemplari di mammiferi ed uccelli vivi o morti presi con mezzi non consentiti dalla presente legge;
- l) cacciare nelle zone colpite da incendio nei dieci anni successivi allo stesso <sup>(54)</sup>; <sup>(55)</sup>
- m) cacciare sulle spiagge, terre emerse, opere frangiflutti e altri manufatti fissi atti a limitare i flutti marini.

---

(54) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lettera n), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito

dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «I) cacciare nelle zone colpite in tutto o in parte da incendio per dodici mesi successivi all'incendio;».

(55) La Corte costituzionale, con sentenza 4 - 12 dicembre 2013, n. 303 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2013, n. 51 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della presente lettera nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla [L.R. 6 settembre 2013, n. 12](#) nella parte in cui vietava di cacciare nelle zone boschive colpite in tutto o in parte da incendio per i dodici mesi, anziché per i dieci anni successivi all'incendio.

(56) Vedi, anche, il punto 2, [D. Dirig. reg. 10 giugno 2022, n. 270](#) e il punto 2, alinea, [D. Dirig. reg. 12 giugno 2023, n. 258](#).

---

## **Art. 26** *Indennizzo danni da fauna selvatica* <sup>(64)</sup> <sup>(65)</sup>.

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili causati dalla fauna selvatica di cui all'[articolo 2, comma 1, della legge 157/1992](#), e dall'attività venatoria ed ai sinistri stradali causati dai soli ungulati selvatici, è costituito un fondo regionale che annualmente la Giunta ripartisce tra le amministrazioni provinciali in misura proporzionale alle denunce di danno pervenute l'anno precedente.

2. In ciascuna Provincia è costituito dalla Giunta provinciale un Comitato che provvede all'esame e valutazione delle richieste di indennizzo; il Comitato è composto da <sup>(57)</sup>:

a) dirigente provinciale esperto in materia, designato dall'assessore provinciale, che lo presiede <sup>(58)</sup>;

b) tre rappresentanti, in possesso del titolo di laureato in agraria o perito agrario o agrotecnico o tecnico faunistico, esponenti rispettivamente delle organizzazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello provinciale; la designazione è effettuata dal legale rappresentante regionale delle suindicate organizzazioni <sup>(59)</sup>;

c) un funzionario regionale, laureato in scienze agrarie, del settore tecnico amministrativo dell'agricoltura competente per territorio, designato dall'assessore regionale delegato al ramo <sup>(60)</sup>;

d) un esperto, laureato in scienze agrarie o in scienze forestali, o in ingegneria, o in giurisprudenza, designato dall'assessore regionale competente <sup>(61)</sup>;

e) un funzionario della provincia, avvocato dell'ufficio legale, designato dall'assessore provinciale delegato alla materia;

f) da un dipendente dell'ufficio caccia dell'amministrazione provinciale, con funzione di segretario designato dall'assessore provinciale delegato alla materia.

3. Il soggetto danneggiato è tenuto a denunciare il danno, entro trenta giorni dall'evento, all'ufficio caccia della Provincia che entro i successivi trenta giorni procede agli accertamenti del caso anche mediante verifiche ed ispezioni sopralluogo.

4. La Provincia, previo esame della pratica da parte del Comitato previsto nel comma 2, entro centottanta giorni dal ricevimento della richiesta, se è disponibile la copertura finanziaria, provvede all'indennizzo del danno accertato nella misura del cento per cento, altrimenti comunica al danneggiato che l'indennizzo è liquidato con priorità l'anno successivo alla ricostituzione del fondo <sup>(62)</sup>.

5. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere indennizzati anche mediante polizze assicurative stipulate dalle Province o dagli organi di gestione degli ATC, di cui all'articolo 36.

6. I danni provocati negli ATC sono accertati ed indennizzati dagli organi di gestione degli stessi. La Provincia, obbligatoriamente informata per conoscenza, può disporre accertamenti a mezzo dei propri uffici tecnici. L'indennizzo dei danni provocati nelle strutture faunistiche a gestione privata fa carico ai rispettivi concessionari.

7. I danni provocati dalla fauna selvatica nelle aree protette sono accertati ed indennizzati dagli enti di gestione delle

stesse.

8. Entro il mese di marzo di ogni anno le Province trasmettono al competente settore regionale un rapporto sotto forma di rendiconto annuale dei danni solo accertati e di quelli accertati e liquidati nell'anno precedente.

9. Le somme economizzate sono utilizzate dalle Province per attività di prevenzione dei danni da fauna selvatica e rendicontate l'anno successivo con il rapporto di cui al comma 8.

10. La Giunta regionale disciplina con regolamento procedure e i criteri applicativi di quanto riportato nel presente articolo <sup>(63)</sup>.

---

(57) Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera o), punto 1), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(58) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lettera o), punto 2), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «a) assessore provinciale delegato alla materia, o dirigente provinciale suo delegato, che lo presiede;».

(59) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lettera o), punto 3), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «b) tre rappresentanti, agronomi o periti agrari, delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale designati dalle organizzazioni di appartenenza;».

(60) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lettera o), punto 4), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno

successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(61) Lettera così sostituita dall' [art. 1, comma 1, lettera o\), punto 5\), L.R. 6 settembre 2013, n. 12](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «d) un funzionario regionale, agronomo, forestale o ingegnere, del Settore tecnico amministrativo forestale competente per territorio, designato dall'assessore regionale delegato al ramo;».

(62) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lettera o\), punto 6\), L.R. 6 settembre 2013, n. 12](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(63) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lettera o\), punto 7\), L.R. 6 settembre 2013, n. 12](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(64) Per la proroga della concessione degli indennizzi dei danni da fauna selvatica di cui al presente articolo vedi il punto 1, [D. Dirig. reg. 1° giugno 2020, n. 106](#).

(65) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 4, [Delib.G.R. 7 novembre 2017, n. 672](#).

---

## **Art. 27** *Associazioni Venatorie.*

1. Le associazioni venatorie sono libere.
2. Le associazioni venatorie sono quelle previste dall'[articolo 34 della legge 157/1992](#).
3. Le associazioni venatorie riconosciute, oltre ai compiti loro affidati dalla legislazione nazionale vigente provvedono:

- a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi;
- b) a promuovere e diffondere tra i cacciatori una conoscenza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi;
- c) a collaborare nel campo tecnico organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato e delle Regioni e con gli enti da esse delegati, ai sensi dell'articolo 8;
- d) ad assistere i cacciatori con provvidenze tecniche;
- e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi e al comportamento in territorio di caccia;
- f) a proporre alla competente autorità il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie;
- g) a curare l'aggiornamento professionale delle predette guardie;
- h) ad emanare sanzioni disciplinari nei confronti di loro iscritti che si sono resi responsabili di violazioni della presente legge.

4. La Regione e le amministrazioni provinciali possono affidare, a mezzo di apposite convenzioni, alle associazioni venatorie ed alle associazioni protezionistiche riconosciute, i compiti di vigilanza in strutture faunistiche od in ambiti territoriali ben definiti.

5. Alla stipula delle convenzioni sono invitati tutti gli enti o associazioni di cui al comma 4 e gli incarichi sono attribuiti a condizioni paritetiche purché sia garantita l'efficienza e la capacità.

---

## **Art. 28** *Vigilanza venatoria.*

1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è delegata alle Province che provvedono a mezzo dei propri agenti e coordinano le attività degli organi di vigilanza venatoria delle

associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale. La Regione può dotarsi di propri agenti che svolgono le stesse mansioni e rivestono le stesse qualifiche degli agenti dipendenti delle Province.

2. Gli agenti delle Province e della Regione ottengono il riconoscimento, ai sensi della legislazione vigente, della qualità di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. È loro consentito portare armi durante il servizio, per lo svolgimento dei compiti di istituto ed eventuali armi con proiettile a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'[articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65](#) (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale).

3. Le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel CTFVN, e quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, ottengono il riconoscimento della qualità di guardia particolare giurata ai sensi dell'[articolo 138 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](#), approvato con [Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#); alle guardie venatorie volontarie nell'esercizio delle proprie funzioni è sempre consentito portare utensili da punta e taglio, ed armi da caccia con munizione intera.

4. La vigilanza di cui al comma 1 è, inoltre, affidata:

a) agli ufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;

b) alle guardie giurate comunali forestali e campestri, alle guardie private riconosciute ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da legge nazionale o regionale, purché muniti dell'attestato di idoneità di cui al comma 6 <sup>(66)</sup>.

5. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza <sup>(67)</sup>.



6. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione previo superamento di apposito esame. Possono presentare domanda di partecipazione all'esame i cittadini italiani residenti in Campania, maggiorenni, di buona condotta morale e civile e senza condanne penali, la domanda è inoltrata al settore regionale competente per il tramite del rappresentante legale regionale dell'ente o dell'associazione di appartenenza del candidato. Ciascuna associazione può inoltrare annualmente un numero di domande non superiore all'uno per cento dei propri iscritti su base regionale. La commissione regionale esaminatrice è costituita con le modalità di cui al comma 11. Con provvedimento della Giunta regionale è disciplinato lo svolgimento e le materie degli esami.

7. Agli agenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato praticare la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.

8. La Regione Campania e le amministrazioni provinciali organizzano corsi di formazione e di aggiornamento per le guardie venatorie volontarie. I corsi possono anche essere organizzati dalle associazioni o dagli enti di appartenenza, sotto il controllo della Regione.

9. Le amministrazioni provinciali coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste, approvano annualmente dettagliati programmi di attività e forniscono ogni tipo di assistenza e consulenza.

10. La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse di bilancio, rimborsa ad enti ed associazioni fino al cinquanta per cento della spesa per i corsi di aggiornamento dei propri agenti di vigilanza concordati con la Regione.

11. La commissione regionale di cui al comma 6 è costituita da:

- a) Presidente, competente in materia, nominato dall'assessore competente <sup>(68)</sup>;
- b) il dirigente del Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato o suo delegato;
- c) un esperto in discipline naturalistiche designato dal dipartimento di zoologia dell'università Federico II di Napoli;
- d) un esperto in materia giuridica designato dal Presidente della Giunta regionale;
- e) un dipendente regionale con qualifica non inferiore a funzionario dell'area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario, servizio caccia e pesca, designato dal dirigente del settore;
- f) un componente designato dalla commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura, caccia e pesca;
- g) un componente in rappresentanza delle associazioni venatorie designato dal CTFVR;
- h) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole designato dal CTFVR;
- i) un rappresentante delle associazioni protezionistiche designato dal CTFVR;
- l) un dipendente regionale con funzioni di segretario, designato dall'assessore regionale competente.

12. La commissione regionale di cui al comma 11 è istituita con provvedimento del dirigente del settore regionale competente. I componenti rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

13. La commissione si riunisce con frequenza settimanale presso l'assessorato all'agricoltura a condizione che vi siano almeno dodici richieste di esame.

14. L'Autorità competente al rilascio del decreto di guardia particolare giurata che riscontri comportamenti in violazione dei divieti o dei compiti derivanti dalla presente legge sospende la validità del provvedimento fino alla scadenza. Il riconoscimento dell'idoneità e della qualifica di guardia venatoria volontaria decade definitivamente in seguito alla perdita del requisito di buona condotta e di assenza di condanne. Le associazioni venatorie, agricole ed ambientali organizzano, a loro carico,

almeno ogni dieci anni, corsi di aggiornamento, approvati dalla competente struttura regionale per i propri iscritti. <sup>(69)</sup>.

---

(66) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lettera p), punto 1), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(67) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera p), punto 2), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(68) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lettera p), punto 3), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «a) il dirigente del settore foreste caccia e pesca o suo delegato, che la presiede;».

(69) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera p), punto 4), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1*, della medesima legge) e dall' *art. 6, comma 5, lettera d), L.R. 5 aprile 2016, n. 6*, a decorrere dal 6 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 29, comma 2* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: "14. L'amministrazione provinciale competente al rilascio del decreto di guardia particolare giurata che riscontri comportamenti in violazione dei divieti o dei compiti derivanti dalla presente legge sospende la validità del provvedimento fino alla scadenza. Il riconoscimento dell'idoneità e della qualifica di guardia venatoria volontaria decade definitivamente in seguito alla perdita del requisito di buona condotta e di assenza di condanne. Le associazioni venatorie, agricole ed ambientali organizzano, a loro carico, corsi di aggiornamento, approvati dalla competente struttura regionale per i propri iscritti. La commissione regionale prevista al comma 6 sottopone le guardie volontarie che hanno seguito

tali corsi a verifica dell'idoneità ogni dieci anni mediante apposito esame.”.

---

**Art. 29** *Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.*

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 28 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia, l'esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 19, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'[articolo 30 della legge 157/1992](#), gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati. In tutti i casi previsti dagli [articoli 31 e 32 della legge 157/1992](#), gli agenti di vigilanza redigono verbale e ne rilasciano copia al contravventore immediatamente. Se ciò non è possibile notificano copia al contravventore entro novanta giorni.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'amministrazione provinciale competente la quale, nel caso di fauna viva provvede a liberarla in località adatta, ovvero se non risulta liberabile, la consegnano ad un centro di recupero per la fauna selvatica che provvede alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione del suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna e che risulta liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta l'amministrazione provinciale provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario l'illecito sussiste,

l'importo relativo è versato su un conto corrente intestato a ciascuna Provincia.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denunce, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti. Gli agenti di vigilanza venatoria che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, se accertano infrazioni che prevedono il sequestro delle armi e dei mezzi di caccia e di uccellazione, danno immediata comunicazione anche alla Autorità di Pubblica Sicurezza interessata che provvede al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, a norma dell'[articolo 28 della legge 157/1992](#), e comunica l'avvenuto sequestro all'amministrazione provinciale.

6. Gli agenti venatori volontari di cui all'articolo 28, comma 1, lett. b), esercitano le funzioni proprie della categoria quando sono comandati in servizio di vigilanza dagli enti od associazioni di cui fanno parte od in virtù di convenzioni stipulate con le province.

7. Gli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della [legge 15 dicembre 1972, n. 772](#) (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della stessa legge.

8. Gli agenti di vigilanza venatoria che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, nei casi previsti dall'articolo 32, provvedono al sequestro della fauna selvatica e procedono come previsto dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 32.

9. Gli agenti di polizia giudiziaria, a norma della legislazione statale vigente, nei casi in cui è previsto il sequestro delle armi e dei mezzi di caccia e di uccellazione, provvedono a conservare nei propri uffici il materiale sequestrato.

10. Tutti i verbali redatti dagli agenti che esplicano servizio di vigilanza venatoria sono immediatamente trasmessi all'ente da cui dipendono gli agenti, all'Autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti ed all'amministrazione provinciale.

11. Le amministrazioni provinciali provvedono a comunicare le infrazioni commesse dai cacciatori non residenti sul proprio territorio alle amministrazioni di residenza del contravventore.

12. Le amministrazioni provinciali mantengono l'apposito schedario già istituito dalla legge regionale 8/1996, con l'indicazione dei trasgressori della normativa vigente contenente tutte le indicazioni necessarie ad individuare il tipo di infrazione commessa, la sanzione amministrativa adottata e l'iter del procedimento amministrativo. Lo schedario può essere visionato anche dagli agenti che hanno proceduto alla verbalizzazione dei trasgressori.

13. Tutti gli agenti preposti alla vigilanza per l'attuazione della presente legge curano la tutela degli ambienti naturali al fine di salvaguardare gli habitat della fauna e l'equilibrio ecologico. Detti agenti, qualora accertino fatti che determinano deturpazione o degrado ambientale, sono tenuti a redigere regolare verbale da inoltrarsi alle autorità competenti.

---

### **Art. 30** *Agenti dipendenti degli enti locali.*

1. Fermo restando le altre disposizioni della [legge 65/1986](#), gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale

dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge e gli altri atti indicati agli articoli 28 e 29 anche fuori dall'orario di servizio.

---

---

### **Art. 31** *Sanzioni penali.*

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e della [legge 157/1992](#) si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 30 della medesima legge.

---

---

### **Art. 32** *Sanzioni amministrative.*

1. Oltre le sanzioni previste dall'[articolo 31 della legge 157/1992](#), per le violazioni alla presente legge regionale si applicano le seguenti ulteriori sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalla presente legge;

b) sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 465,00 per chi costruisce appostamenti fissi di caccia in violazione dell'articolo 5. L'appostamento deve essere rimosso entro due giorni. Scaduto tale termine, gli agenti verbalizzanti procedono al ripristino dei luoghi. Le spese del ripristino sono a carico del contravventore in solido con il proprietario del terreno ove è situato l'appostamento;

c) sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 465,00 e revoca dell'autorizzazione per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 7 e 13, comma 2, se il fatto non costituisce reato fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5 <sup>(70)</sup>;

d) sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 620,00 per chi viola le disposizioni di cui all'[articolo 21, lettere e\), f\), g\), v\), z\) della legge 157/1992](#);

e) sanzione amministrativa di euro 26,00 per ciascun capo abbattuto in violazione alle disposizioni di cui all'[articolo 21 della legge 157/1992](#) se non diversamente sanzionato;

f) sanzione amministrativa da euro 26,00 a euro 155,00 per chi viola le disposizioni di cui all'[articolo 13, comma 3, della legge 157/92](#);

g) sanzione amministrativa da euro 26,00 a euro 155,00 per chi viola le disposizioni della presente legge e della [legge 157/1992](#) non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Per le violazioni del presente articolo, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, procedono in ogni caso al sequestro della fauna selvatica.

3. Per le violazioni delle disposizioni di cui alle lettere u), v) e z) del comma 1 dell'[articolo 21 della legge 157/1992](#), gli agenti di vigilanza procedono al sequestro delle trappole, delle reti e di tutto il materiale utilizzato per l'uccellazione.

4. In tutti i casi di cui all'articolo 22, comma 1, della presente legge ed all'[articolo 30, comma 1, lettere a\), b\), g\), della legge 157/1992](#), si procede al ritiro ed alla sospensione dell'apposito tesserino regionale di cui all'articolo 19 fino al termine dell'annata venatoria.

5. Gli agenti verbalizzanti procedono all'immediato ritiro del tesserino regionale nei casi previsti dal comma 4 e lo consegnano all'amministrazione provinciale competente per territorio. In tali casi, il termine di cui all'articolo 34, comma 2, si intende ridotto di un mese dalla data di presentazione del ricorso.

6. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e



doganale.

7. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale - Depenalizzazione).

8. I proventi delle sanzioni sono riscossi dalle amministrazioni provinciali e sono utilizzati per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di caccia.

---

(70) Lettera così modificata dall' [art. 1, comma 1, lettera q\), punto 1\), L.R. 6 settembre 2013, n. 12](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

---

**Art. 33** *Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio commerciale.*

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'[articolo 30 della legge 157/1992](#) nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dalle lettere a), b), d) ed i), comma 1, del predetto [articolo 31 della legge 157/1992](#), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma 1, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui al comma 2, numero 1) dell'articolo 99 del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dalle lettere c), e) ed m), comma 1 del predetto [articolo 31 della legge 157/1992](#),) nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma 1, lettere d)

ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, comma 2, numero 1), del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto [articolo 31 della legge 157/1992](#), comma 1, lettere a), b), c), e) ed m), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui al comma 2, numero 1), dell'art. 99 del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio commerciale o la sospensione del relativo provvedimento autorizzativo per un periodo di un mese, nel caso previsto dal comma 1, lettera l) del predetto [articolo 31 della legge 157/1992](#); nelle ipotesi di recidiva di cui al comma 2, numero 1) dell'articolo 99 del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei sessanta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), della [legge 157/1992](#) al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'[articolo 31 della legge 157/1992](#), si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dal comma 1, lettera a) dal citato [articolo 31 della legge 157/1992](#), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), c) e f) del medesimo comma 1. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di due anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal

questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'amministrazione provinciale competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza.

---

---

### **Art. 34** *Oblazione e definizione amministrativa delle sanzioni.*

1. Alle infrazioni amministrative previste dall'[articolo 32, si applicano le disposizioni della legge 689/1981](#). Alla definizione in via amministrativa delle infrazioni provvede direttamente l'amministrazione provinciale competente per territorio. Per la definizione di infrazioni per le quali sono stati prodotti scritti difensivi la Provincia si avvale di un'apposita commissione nominata dal Presidente dell'amministrazione provinciale e così costituita:

a) il dirigente del settore provinciale competente che la presiede;

b) un rappresentante delle associazioni venatorie, un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole ed un rappresentante delle associazioni protezionistiche designati dal CTFV provinciale della caccia, scelti ogni due anni ed alternativamente tra i componenti di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 8;

c) il responsabile del servizio caccia della amministrazione provinciale;

d) un dipendente regionale dell'Area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario designato dall'assessore competente;

e) un dipendente dell'amministrazione provinciale con funzioni di segretario.

2. L'indiziato della trasgressione ed il verbalizzante possono richiedere alla commissione di essere ascoltati, così come la commissione può invitare i verbalizzanti a fornire chiarimenti orali sui fatti trascritti nel verbale e negli scritti difensivi. Copia di tali scritti è tempestivamente trasmessa all'ente cui appartiene il verbalizzante unitamente all'avviso della fissazione della seduta per la discussione dell'infrazione. Se entro un anno dalla presentazione degli scritti difensivi da parte dell'indiziato della trasgressione, gli stessi non sono esaminati dalla commissione, si intendono tacitamente accolti e d'ufficio, con ordinanza, il dirigente del settore provinciale competente provvede all'archiviazione del processo verbale.

3. La commissione in caso di fondatezza del processo verbale applica la sanzione discrezionalmente nei limiti fissati dalla legge, indica i motivi che giustificano l'uso del potere discrezionale tenendo conto della gravità e della tenuità dell'infrazione desunta:

- a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo, dal luogo e dalla modalità dell'azione;
- b) dall'entità del danno economico effettivamente cagionato;
- c) dal grado di colpa e dall'intensità del dolo;
- d) da eventuali precedenti infrazioni in materia di legislazione venatoria.

4. La commissione applica la sanzione tra il minimo ed il cinquanta per cento del massimo quando concorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando queste siano ritenute prevalenti in concorso con circostanze aggravanti.

5. Se concorrono solo circostanze aggravanti o queste sono ritenute prevalenti in concorso con circostanze attenuanti, la commissione applica una sanzione non inferiore al cinquanta per cento del massimo.

6. Se concorrono circostanze aggravanti e circostanze attenuanti ritenute equivalenti la commissione applica la sanzione che avrebbe applicato in assenza delle dette circostanze.

7. In caso di evidente infondatezza dell'accertamento la commissione, sentiti gli agenti verbalizzanti, chiede al dirigente del settore provinciale competente l'ordinanza di archiviazione del processo verbale.

8. La commissione propone al dirigente del settore provinciale competente di ordinare al contravventore il pagamento della sanzione amministrativa stabilita.

9. Alla definizione dei verbali per i quali i verbalizzanti non si sono avvalsi della facoltà del versamento liberatorio in misura ridotta ad un terzo del massimo della sanzione entro sessanta giorni dalla notifica dell'infrazione e che non hanno prodotto all'amministrazione provinciale scritti difensivi entro il termine di trenta giorni, il dirigente del settore provinciale competente ingiunge il pagamento di una somma compresa tra il massimo ed il cinquanta per cento della sanzione amministrativa.

---

---

**Art. 35** *Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio.*

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad una commissione nominata dalla Giunta regionale in ciascun capoluogo di provincia.

3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui

almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami che riguardano in particolare nozioni nelle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili, mediante utilizzo di esemplari preparati e di supporti audiovisivi, ovvero di fotografie o immagini;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
- e) norme di pronto soccorso.

5. L'attestato di abilitazione è concesso, se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4, dal dirigente del settore caccia provinciale.

6. Le commissioni di esame per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio sono istituite dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente, hanno sede presso ogni amministrazione provinciale e sono composte da:

- a) il Presidente, designato dall'assessore regionale competente, esperto in materia <sup>(71)</sup>;
- b) da cinque componenti effettivi esperti nelle materie di cui al comma 4, e cinque supplenti, uno per ciascuna materia, convocati in caso di assenza del corrispondente titolare; i componenti sono designati dall'assessore regionale competente per la caccia. Per acquisire i nominativi da designare l'assessore richiede la segnalazione di terne di esperti per ogni singola materia alle associazioni presenti nel CTFVR che in ogni caso devono essere sentite. L'esperto in zoologia applicata alla caccia deve possedere la laurea magistrale in scienze biologiche o scienze naturali o medicina veterinaria; l'esperto in pronto soccorso deve possedere la laurea magistrale in medicina e

chirurgia; l'esperto in armi e munizioni deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge <sup>(72)</sup>;

c) dal responsabile del settore caccia dell'amministrazione provinciale con funzioni di segretario o suo delegato <sup>(73)</sup>.

7. I componenti delle commissioni durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati solo per un secondo mandato. In caso di dimissioni o, comunque, di vacanza di posto il sostituto, nominato con decreto dell'assessore regionale alla caccia, dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito.

7-bis. Non possono essere nominati componenti delle suddette commissioni gli amministratori e i consiglieri degli enti locali in carica nel territorio di competenza della commissione e, se nominati, decadono <sup>(75)</sup>.

8. Il rinnovo delle commissioni con le modalità indicate nei commi precedenti è disciplinato dalla [legge 15 luglio 1994, n. 444](#) (Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293](#), recante disciplina della proroga degli organi amministrativi).

9. La commissione è validamente insediata dal Presidente o da un suo delegato e da almeno cinque componenti.

10. Per ciascuna seduta il numero dei candidati non può essere inferiore a venti né superiore a trenta. La commissione non può tenere più di due sedute di esami per settimana <sup>(74)</sup>.

11. La Giunta regionale, per particolari e documentate esigenze, a richiesta del Presidente dell'amministrazione provinciale, può concedere deroghe alle limitazioni di cui al comma 10.

---

(71) Lettera così sostituita dall' [art. 1, comma 1, lettera r\), punto 1\), L.R. 6 settembre 2013, n. 12](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «a) un dipendente regionale con

qualifica almeno di funzionario, con funzione di presidente, designato dall'assessore regionale al ramo e scelto nell'ambito del personale dell'Area generale di coordinamento competente;».

(72) Lettera così sostituita dall' [art. 1, comma 1, lettera r\), punto 2\), L.R. 6 settembre 2013, n. 12](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «b) da cinque componenti effettivi e tre supplenti, esperti nelle materie di cui al comma 4, designati dall'assessore regionale competente per la caccia. Per acquisire i nominativi da designare l'assessore richiede la segnalazione di terne di esperti per ogni singola materia alle associazioni presenti nel CTFV che in ogni caso devono essere sentite. L'esperto in zoologia applicata alla caccia deve essere laureato in biologia o scienze naturali e l'esperto in pronto soccorso laureato in medicina;».

(73) Lettera così modificata dall' [art. 1, comma 1, lettera r\), punto 3\), L.R. 6 settembre 2013, n. 12](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(74) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lettera r\), punto 4\), L.R. 6 settembre 2013, n. 12](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(75) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 9, L.R. 23 dicembre 2016, n. 38](#), a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 5, comma 1, della medesima legge](#)).

---

## **Art. 36** *Gestione programmata della caccia.*

1 La Giunta Regionale, su parere della commissione consiliare competente in materia, sentito il CTFVR, ripartisce il territorio destinato alla caccia programmata, di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 9, in ATC, destinati alla caccia programmata, di



superficie non inferiore a 45.000 ettari, anche ricadenti in più Province o articolati in sub comprensori, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali <sup>(76)</sup>.

2. Ogni cacciatore residente anagraficamente in Campania ha diritto all'accesso con residenza venatoria, per l'intera stagione di caccia, in uno degli ATC istituiti nella Regione. La richiesta deve essere formulata alla struttura amministrativa regionale competente per l'ATC richiesto, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascun anno, indicando anche l'ordine di preferenza per ciascun altro ATC. In assenza di domanda, la richiesta relativa all'anno precedente si intende confermata per l'anno in corso. Elementi della richiesta non più rispondenti all'attualità, o il mancato pagamento della quota di partecipazione, rendono nulla la domanda e determinano l'obbligo della sua riformulazione. Ai cacciatori iscritti ad un ATC della Campania può essere consentito, nei limiti della disponibilità dei posti e subordinatamente al consenso degli organi di gestione, di esercitare la caccia all'avifauna migratoria, in un ATC diverso da quello di appartenenza, previo versamento alla Regione di una quota pari a quella versata per la residenza venatoria e comunicando i dati del versamento entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno a pena di esclusione <sup>(77) (82)</sup>.

2-bis. Sono criteri di priorità per l'ammissione con residenza venatoria, nell'ordine: la residenza anagrafica nell'ATC, la residenza anagrafica in ATC confinanti se il numero di cacciatori in esso residenti anagraficamente supera il numero di posti disponibili; in caso di pari requisiti è sempre favorito il cacciatore più anziano <sup>(78)</sup>.

2-ter. Ogni cacciatore residente in Campania può richiedere l'accesso anche ad altri ATC della Regione, e ad ATC fuori regione, se consentito dalle rispettive norme regionali; i cacciatori residenti in altre regioni italiane possono richiedere l'accesso ad un solo ATC della Campania; gli organi di gestione degli ATC applicano, ai cacciatori residenti in altre regioni italiane, le medesime limitazioni stabilite da queste per i cacciatori campani <sup>(78)</sup>.

2-quater. L'ammissione ad un ATC della Campania con residenza venatoria, o senza, è subordinato alla disponibilità di posti, al consenso dell'organo di gestione ed al pagamento della quota di partecipazione <sup>(78)</sup>.

2-quinquies. I cacciatori ammessi in un ATC della Campania per l'intera stagione venatoria, versando alla Regione una quota ulteriore pari a quella di partecipazione, possono esercitare la caccia, esclusivamente su avifauna migratoria, in altri ATC, a scelta, per cinquanta giornate; tale diritto è subordinato per ciascuna giornata alla disponibilità di posti ed al preventivo consenso degli organi di gestione nel rispetto della densità venatoria giornaliera <sup>(78)</sup>.

3. La Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale, sentiti gli organi di gestione, determina per ciascun Ambito territoriale di caccia:

a) il numero totale di cacciatori ammissibili, applicando l'indice di densità venatoria minima, come indicato dal Ministero competente, all'estensione del territorio agro-silvo-pastorale dell'ATC;

b) il numero di cacciatori ammissibili con residenza venatoria, se possibile in misura proporzionale al territorio utile alla caccia dell'ATC, tale da garantire, con le quote stabilite per tutti gli altri Ambiti, una disponibilità di posti sufficiente per tutti i cacciatori campani;

c) il numero di cacciatori ammissibili nel territorio dell'ATC senza residenza venatoria; in tale quota sono inclusi anche i cacciatori residenti fuori regione in misura non superiore al cinque per cento del totale di cui alla lettera a);

d) il numero di cacciatori ammissibili senza residenza venatoria per l'esclusivo esercizio della caccia su avifauna migratoria, come previsto al comma precedente, in misura non inferiore al dieci per cento del totale di cui alla lettera a);

e) le regole per l'accesso dei cacciatori senza residenza venatoria, anche per periodi inferiori alla stagione venatoria;

f) eventuali criteri di priorità, supplementari a quelli già stabiliti nel presente articolo, per l'ammissione dei cacciatori negli ATC della Campania <sup>(79)</sup>.

4. I componenti dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono nominati con delibera di Giunta regionale. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia è sempre assicurata la presenza di tutte le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale previste nell'[articolo 34, comma 5 della legge n. 157/1992](#), se presenti in forma organizzata sul territorio. Svolge le funzioni di segretario un dipendente della struttura amministrativa regionale competente per materia a cui possono essere affidate dal comitato di gestione compiti di assistenza tecnica e amministrativa il segretario non è computato tra i componenti del comitato di gestione degli ATC. Il comitato di gestione, costituito da un massimo di diciannove rappresentanti nel rispetto delle proporzioni previste nell'[articolo 14, comma 10 della legge n. 157/1992](#), è così costituito <sup>(83)</sup>:

a) sessanta per cento nominati in rappresentanza di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute dal citato [articolo 34 della legge n. 157/1992](#), se presenti in forma organizzata sul territorio, un componente per ogni associazione, con priorità per quelle con il maggior numero di iscritti residenti nel territorio dell'ATC risultante da tabulato in copia autentica consegnata all'amministrazione regionale competente <sup>(84)</sup>;

b) venti per cento nominati in rappresentanza di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente, ed operanti nella provincia, un componente per ogni associazione, con priorità per quelle con il maggior numero di iscritti residenti nel territorio dell'ATC risultante da tabulato in copia autentica consegnata all'amministrazione regionale competente <sup>(84)</sup>;

c) [dieci per cento in rappresentanza delle amministrazioni provinciali, designati dall'assessore provinciale competente, di cui un componente con funzioni di segretario] <sup>(85)</sup>;

d) venti per cento dei componenti in rappresentanza della Regione Campania, di cui due componenti nominati dall'assessore all'agricoltura e due dal Presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura <sup>(86) (87) (80)</sup>.

5. In caso di modifica delle designazioni effettuate ai sensi del comma 4, la Giunta regionale provvede alla sostituzione. In ogni caso, le funzioni dei componenti sostituiti cessano alla scadenza del suindicato termine <sup>(88)</sup>.

6. Le designazioni di nomina o di revoca avvengono ad iniziativa delle rispettive strutture regionali. Se le designazioni non pervengono all'amministrazione regionale entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, la Regione provvede d'ufficio <sup>(89)</sup>.

7. Gli organi di gestione, così costituiti, eleggono il Presidente ed il Collegio dei revisori dei conti, in numero non inferiore a tre, nel rispetto delle norme vigenti.

8. Gli organi di gestione degli ATC hanno sede presso le competenti amministrazioni provinciali e sono convocati dai rispettivi Presidenti. Possono essere convocati anche su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti. I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Le Province assicurano anche il supporto tecnico ed amministrativo.

8-bis. Il Comitato di gestione provvede alla pubblicazione sul proprio sito Web degli atti assunti nell'esercizio dei propri compiti istituzionali. Trasmette entro il 30 marzo di ogni anno, contestualmente al conto consuntivo corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, una relazione dettagliata sugli aspetti finanziari, amministrativi e tecnici delle attività dallo stesso svolte nell'esercizio finanziario precedente <sup>(81)</sup>.

9. La Giunta regionale, in caso di comprovata inefficienza o inerzia degli organi di gestione degli ATC, nomina un commissario che, coadiuvato dall'ufficio caccia dell'amministrazione provinciale, sostituisce l'organo inadempiente, acquisisce nuove designazioni e propone alla Giunta provinciale la nomina di un nuovo organismo di gestione restando in carica fino al suo insediamento.

(76) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera s), punto 1), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(77) Comma dapprima sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera s), punto 2), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge) e poi così modificato dall' *art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 20 gennaio 2017, n. 3*, a decorrere dal 20 gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 20, comma 1* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Ogni cacciatore residente anagraficamente in Campania, a seguito di domanda all'amministrazione provinciale competente, da inoltrarsi dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascun anno, ha diritto all'iscrizione come residenza venatoria in uno degli ATC istituiti nella regione, previo consenso dei relativi organi di gestione ed il pagamento della quota d'accesso, ove la residenza anagrafica coincida con la residenza venatoria, il pagamento della quota di accesso entro il 31 marzo equivale a domanda. I cacciatori con residenza anagrafica nel territorio dell'ATC hanno priorità nella iscrizione. Ogni cacciatore iscritto in un ATC della Regione Campania ha diritto all'esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale, versando alla Regione Campania una quota pari a quella versata per la residenza venatoria e comunicando i dati del versamento entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, a pena di esclusione. Ogni cacciatore può avere accesso ad altri ATC, anche fuori Regione, previo consenso dei relativi organi di gestione. I cacciatori residenti in altre regioni italiane, con priorità per coloro che sono nati in Campania, o possiedono titolo di proprietà, possono richiedere l'accesso con residenza venatoria ad un solo ATC della Campania; l'accesso è subordinato alla disponibilità di posti, che non può superare in ogni caso il cinque per cento del totale, ed al consenso degli organi di gestione. Ai residenti in altre Regioni è consentita, con il versamento di una quota ulteriore pari a quella di iscrizione, da corrispondere alla Regione Campania entro il 30 maggio, la caccia alla migratoria. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, applica con

cadenza triennale l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito di caccia in rapporto alla propria estensione territoriale.».

(78) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera s), punto 3), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(79) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera s), punto 4), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «3. Per il controllo sull'esercizio dell'attività venatoria sulla fauna migratoria si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'*articolo 12 della legge 157/1992*.».

(80) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera s), punto 5), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. I componenti dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono nominati con delibera di Giunta provinciale. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia è assicurata la presenza di tutte le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale di cui al comma 5 dell'*articolo 34 della legge 157/1992*. Il comitato di gestione, costituito da diciannove rappresentanti, nel rispetto delle proporzioni previste dal comma 10 dell'*articolo 14 della legge 157/1992*, è così costituito:

a) sessanta per cento dei componenti sono nominati in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti nel CTFVN ed operanti sul territorio ed in rappresentanza delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, presenti nel CTFVN ed operanti in forma organizzata sul territorio, un componente per ogni associazione;

b) venti per cento dei componenti sono nominati in rappresentanza di associazioni di protezione ambientale presenti nel CTFVN e maggiormente operanti nella Provincia;

c) dieci per cento dei componenti spetta ai rappresentanti delle Amministrazioni Provinciali;

d) dieci per cento dei componenti spetta ai rappresentanti della Regione Campania, di cui uno nominato dall'assessore all'agricoltura e l'altro dal Presidente della commissione consiliare permanente agricoltura;

e) svolge le funzioni di segretario un dipendente del competente ufficio dell'amministrazione provinciale competente per territorio.».

(81) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera s), punto 6), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(82) La Corte costituzionale, con sentenza 4 - 12 dicembre 2013, n. 303 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2013, n. 51 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla *L.R. 6 settembre 2013, n. 12* nella parte in cui consentiva ad ogni cacciatore iscritto in un ambito territoriale di caccia (ATC) della Regione Campania l'esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale.

(83) Alinea così modificato dall' *art. 29, comma 3, L.R. 29 giugno 2021, n. 5*, a decorrere dal 30 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 66, comma 1*, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall' *art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 20 gennaio 2017, n. 3* e dall' *art. 1, comma 82, lettere a) e b), L.R. 31 marzo 2017, n. 10*.

(84) Lettera così modificata dall' *art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 20 gennaio 2017, n. 3*, a decorrere dal 20 gennaio 2017

(ai sensi di quanto disposto dall' [art. 20, comma 1](#) della stessa legge).

(85) Lettera abrogata dall' [art. 13, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 20 gennaio 2017, n. 3](#), a decorrere dal 20 gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 20, comma 1](#) della stessa legge).

(86) Lettera così modificata dall' [art. 13, comma 1, lettera d\)](#), [L.R. 20 gennaio 2017, n. 3](#), a decorrere dal 20 gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 20, comma 1](#) della stessa legge).

(87) Per la decadenza e la ricostituzione dei comitati di cui al presente comma, vedi l' [art. 13, comma 2](#), [L.R. 20 gennaio 2017, n. 3](#).

(88) Comma così modificato dall' [art. 13, comma 1, lettera e\)](#), [L.R. 20 gennaio 2017, n. 3](#) e dall' [art. 33, comma 3](#), [L.R. 28 dicembre 2021, n. 31](#), a decorrere dal 1 gennaio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 39, comma 1](#), della medesima legge).

(89) Comma così modificato dall' [art. 13, comma 1, lettera f\)](#), [L.R. 20 gennaio 2017, n. 3](#), a decorrere dal 20 gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 20, comma 1](#) della stessa legge).

---

### **Art. 37** *Compiti dei Comitati di gestione.*

1. Il Comitato di gestione, entro quattro mesi dal suo insediamento, approva un piano programmatico nel quale devono essere comunque previsti:

a) piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi delle immissioni e degli abbattimenti di fauna selvatica;

b) l'istituzione e le modalità organizzative di centri di allevamenti, da gestire in forma di azienda agricola, della fauna



selvatica stanziale, muniti di adeguate strutture venatorie per l'adattamento in libertà;

c) le condizioni affinché sia garantita una sufficiente consistenza di base di fauna selvatica durante tutto l'anno solare.

2. Il Comitato di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari ed ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale del territorio anche mediante lanci di selvaggina da ripopolamento;

b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli, ai sensi del [regolamento C.E.E. n. 1094/88](#) e s.m.i;

c) il ripristino di zone umide e di fossati;

d) la differenziazione e rotazione delle colture;

e) la ricostituzione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla sosta, alla riproduzione ed alla nidificazione della fauna selvatica;

f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati;

g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli appostamenti e di ambientamento della fauna selvatica.

3. Il Comitato di gestione degli ATC provvede, altresì, ad individuare ed accertare i danni causati alle colture agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria da segnalare all'amministrazione provinciale ai fini della erogazione di contributi per il risarcimento del danno nonché per gli interventi, preventivamente concordati, atti ad evitare i danni predetti. Per la verifica dei danni il Comitato può richiedere specifici accertamenti agli uffici agricoli e forestali della Regione, della Provincia e delle comunità montane presenti sul territorio.

4. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce è approvato dal comitato il bilancio preventivo dell'ATC ed inviato per le opportune verifiche alla Provincia corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

5. Ogni ATC ha facoltà di spesa nei limiti di disponibilità di bilancio.

6. Ogni ATC deve trasmettere per l'approvazione alla Provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto tecnico finanziario relativo all'esercizio precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

7. Il Comitato di cui innanzi, per particolari compiti che richiedono competenze specialistiche, possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione dei dipartimenti di zoologia, di agraria e di scienze naturali delle università.

---

---

### **Art. 38** *Funzione delle Province nella gestione degli ATC.*

1. Per il coordinamento della gestione programmata della caccia, le Province:

a) regolamentano il prelievo venatorio, nel rispetto della forma e dei tempi di caccia previsti dalla legge, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di specie stanziali accertata tramite censimenti effettuati di intesa con i comitati di gestione;

b) indicano il numero dei capi di fauna selvatica stanziale, distinte per specie, prelevabile durante la stagione venatoria;

c) [determinano il numero, minimo e massimo, dei cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale, in modo che risulti un rapporto cacciatore e territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale ricavato sulla base dei tesserini rilasciati l'anno precedente in conformità all'indice di cui al comma 2 dell'articolo 36] <sup>(90)</sup>;

d) fissano le quote di partecipazione economica da parte dei cacciatori a favore dei Comitati di gestione in misura base non superiore all'importo della tassa di concessione regionale in vigore per fucile a due colpi; la quota di partecipazione giornaliera per l'accesso ad un ATC per periodi inferiori alla stagione venatoria è pari ad un decimo di quella stagionale; le quote sono ridotte del quaranta per cento per i cacciatori residenti in Campania <sup>(91)</sup>.

2. Le quote di cui al comma 1 sono versate su apposito conto corrente presso l'amministrazione provinciale competente e da quest'ultima accreditate ai singoli ATC su apposito conto presso lo stesso tesoriere dell'amministrazione provinciale sul quale il Presidente dell'ATC dispone pagamenti dovuti per le finalità istituzionali degli ATC.

---

(90) Lettera soppressa dall' *art. 1, comma 1, lettera t), punto 1), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(91) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lettera t), punto 2), L.R. 6 settembre 2013, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

---

### **Art. 39** *Tassa di concessione regionale.*

1. Per poter esercitare la caccia è dovuta una tassa di concessione regionale istituita ai sensi dell'*articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281* (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), e prevista dall'*articolo 23 della legge 157/1992*. I proventi derivanti dall'applicazione di tale tassa sono utilizzati per la realizzazione dei fini della presente legge e per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che

nell'ambito della programmazione regionale contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica, la manutenzione degli appostamenti, di ambientamento della fauna selvatica, l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata, il ricorso a tecniche colturali e tecnologiche innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, la valorizzazione agrituristica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite, la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi, il recupero e la riabilitazione di fauna protetta.

2. La tassa regionale di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale, ha validità annuale, ed è pari a quella fissata dalla tariffa annessa alla [legge regionale 7 dicembre 1993, n. 44](#) (Determinazione della tariffa per le tasse sulle concessioni regionali) <sup>(92)</sup>.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale è rimborsata. La tassa di concessione regionale è rimborsata anche al cacciatore che rinuncia all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta se non si esercita la caccia durante l'anno.

4. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed intensivo, le aziende faunisticovenatorie e le aziende agrituristicovenatorie sono soggetti a tasse regionali.

---

(92) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lettera u\), L.R. 6 settembre 2013, n. 12](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

---

## **Art. 40** *Utilizzazione dei proventi.*

1. Tutte le entrate di cui alla presente legge sono utilizzate per gli scopi che la stessa si prefigge.

2. La Regione Campania, con la legge di approvazione del bilancio regionale, per ciascun anno finanziario, provvede ad iscrivere stanziamenti in specifici capitoli di previsione della spesa:

a) spese per la ricostituzione e la tutela del patrimonio faunistico;

b) fondo da ripartire tra le Province nella misura del venti per cento per la prevenzione e dell'ottanta per cento per l'indennizzo dei danni causati da specie della fauna selvatica, con priorità se protette o in via di estinzione, costituito con le modalità di cui all'articolo 26, comma 1;

c) fondo da ripartire tra le Province per funzioni delegate;

d) spese per compiti propri della Regione e per tutte le altre spese comunque riguardanti la materia venatoria.

3. I singoli stanziamenti annuali dei capitoli sono stabiliti, nel rispetto delle norme della presente legge, con la legge di approvazione del bilancio.

---

---

#### **Art. 41** *Norma finanziaria.*

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari rispetto agli stanziamenti in bilancio già conseguenti dall'applicazione della legge regionale 8/1996.

2. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria alle spese previste dagli articoli 4, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 24, 26, 28, 34, 35, 36 e 39, si fa fronte nell'ambito del tetto del gettito di entrata previsto dall'articolo 40.

2-bis. Ai componenti delle commissioni di cui agli articoli 28, comma 11, 34, comma 1 e 35, comma 3, e dei comitati di cui agli articoli 8, comma 2, 26, comma 2, e 36, comma 4, è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, i rimborsi spettano anche ai pubblici dipendenti se le attività sono svolte fuori sede <sup>(93)</sup>.

(93) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lettera v\), L.R. 6 settembre 2013, n. 12](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

---

## **Art. 42** *Disposizioni transitorie e finali.*

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento attuativo.

2. In attesa dell'approvazione del regolamento previsto al comma 1 si applicano le norme regolamentari vigenti in attuazione della legge regionale 8/1996 nelle parti non in contrasto con la presente legge.

3. I cacciatori che, per l'annata venatoria 2012/2013, hanno già perfezionato l'iscrizione all'ATC di residenza venatoria mediante il pagamento della relativa quota di partecipazione conservano il diritto acquisito.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme in contrasto ivi compreso l'[articolo 5 della legge regionale 21 maggio 2012, n. 13](#) (Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla [legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1](#)), e la legge regionale 8/1996.

5. Per tutto quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme contenute nella [legge 157/1992](#).

6. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del vigente Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

---

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

## **L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 <sup>(1)</sup>.**

### **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 18 febbraio 1994, n. 15.

(2) Per le norme integrative alla presente legge vedi la L.R. 25 agosto 1997, n. 30. Con [Delib.G.R. 11 luglio 2000, n. 1161](#) sono state approvate le modalità di accesso agli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), ai sensi della presente legge. Vedi, anche, la [Delib.G.R. 2 novembre 2015, n. 1678](#), la [Delib.G.R. 26 settembre 2016, n. 1549](#), la [Delib.G.R. 9 novembre 2016, n. 1866](#), la Det. reg. 31 maggio 2017, n. 8536, la [Delib.G.R. 16 ottobre 2017, n. 1582](#), la [Delib.G.R. 12 marzo 2018, n. 364](#), la [Delib.G.R. 23 aprile 2018, n. 608](#), la [Delib.G.R. 3 dicembre 2018, n. 2073](#), la [Delib.G.R. 28 gennaio 2019, n. 134](#) e la [Delib.G.R. 4 maggio 2020, n. 430](#).

(3) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

---

## **TITOLO I**

### **Gestione faunistico-venatoria del territorio**

#### **Art. 1** *Finalità <sup>(4)</sup>.*



1. La Regione, con la presente legge, disciplina la gestione, la protezione e il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio faunistico ed ecologico in tutto il territorio regionale e ne regola il prelievo venatorio programmato <sup>(5)</sup>. In particolare la Regione ha cura di creare le condizioni per salvaguardare le specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'*art. 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*.

2. A tal fine la Regione <sup>(6)</sup>:

a) promuove il mantenimento e la riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali delle specie autoctone di fauna selvatica viventi sul territorio dell'Emilia-Romagna individuate con la Carta regionale delle vocazioni faunistiche;

b) disciplina l'istituzione e la gestione delle zone di protezione della fauna selvatica che non ricadono in ambiti protetti per effetto di altre leggi;

c) programma le attività di gestione della fauna selvatica e disciplina il controllo dei prelievi negli ambiti territoriali in cui è consentito l'esercizio venatorio <sup>(7)</sup>;

d) favorisce l'eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio o di degrado ambientale nei territori agricoli e forestali, nelle aree urbane, nelle acque interne e negli alvei dei corsi d'acqua;

e) disciplina l'istituzione e la gestione degli ambiti territoriali di caccia e delle strutture territoriali di iniziativa privata per consentire una coesistenza equilibrata e conforme al dettato della *legge 11 febbraio 1992, n. 157* <sup>(8)</sup>;

f) promuove l'educazione e la formazione dei cacciatori in materia agro-faunistico-ambientale <sup>(9)</sup>;

g) favorisce l'attuazione di interventi atti a contrastare fenomeni di bracconaggio <sup>(10)</sup>.

3. Nelle disposizioni che seguono, la *legge 11 febbraio 1992, n. 157*, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica

omeoterma e per il prelievo venatorio» sarà indicata con la denominazione «legge statale».

---

(4) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(5) Periodo così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettere a) e b), L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(6) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(7) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(8) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(9) Lettera aggiunta dall'*art. 1, L.R. 27 luglio 2007, n. 16*.

(10) Lettera aggiunta dall'*art. 1, L.R. 27 luglio 2007, n. 16*.

---

## TITOLO I

### Capo I - Pianificazione faunistico-venatoria regionale

#### Art. 2

*Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat <sup>(11)</sup>.*

1. La Regione promuove attività di sensibilizzazione avvalendosi della collaborazione e dell'impegno volontario delle

organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale <sup>(12)</sup>.

2. La Regione, in collaborazione con gli istituti scientifici e con le autorità scolastiche, promuove iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione.

3. L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio è coordinata, secondo metodi e direttive dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dalla Regione in collaborazione con i Consigli di gestione degli ambiti territoriali di caccia, con i titolari delle aziende faunistico-venatorie e con gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità, gli Enti Parco nazionali e i Parchi interregionali <sup>(13)</sup>.

4. La Regione coordina la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica anche ai fini della programmazione dei prelievi. A tal fine istituisce nell'ambito del servizio competente un Osservatorio degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni faunistiche <sup>(14)</sup>.

5. L'Osservatorio esplica la sua attività di ricerca per la gestione del patrimonio faunistico, anche in collaborazione con l'I.S.P.R.A., con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con altri enti di ricerca e consulenza nazionali e regionali, e con i Servizi faunistici di altre Regioni <sup>(15)</sup>.

5-bis. La Regione promuove interventi di ricerca, sperimentazione, censimento, formazione, informazione, divulgazione, nonché progetti specifici per la reintroduzione di specie di avifauna di importanza comunitaria secondo le Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Per realizzare le suddette attività la Regione può inoltre concedere contributi ad enti pubblici e privati secondo criteri definiti dalla Giunta regionale <sup>(16)</sup>.

(11) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(12) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(13) Comma modificato dapprima dall'*art. 2, L.R. 27 luglio 2007, n. 16* e poi così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.* Il testo precedente era così formulato: «3. L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio è coordinata, secondo metodi e direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.), dalla Regione e dalle Province, in collaborazione con i Consigli di gestione degli ambiti territoriali di caccia e con i titolari delle aziende faunistico-venatorie.».

(14) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.* Il testo precedente era così formulato: «4. La Regione promuove, in collaborazione con i competenti Servizi delle Province, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica anche ai fini della programmazione dei prelievi. Esprime, altresì, pareri e suggerimenti per la gestione faunistica ed il miglioramento o il ripristino degli habitat naturali e seminaturali e degli agroecosistemi. A tal fine istituisce nell'ambito del Servizio competente un Osservatorio degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni faunistiche.».

(15) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(16) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

### **Art. 3**

#### *Strumenti di pianificazione e programmazione faunistico-venatoria* <sup>(17)</sup>.

01. La Regione, ai sensi dell'*art. 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13* ("Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"), esercita le funzioni di programmazione e pianificazione, nonché tutte le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria <sup>(18)</sup>.

1. Sono strumenti della pianificazione e programmazione faunistico-venatoria:

a) la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio;

b) il piano faunistico-venatorio regionale <sup>(19)</sup>;

c) [il piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori] <sup>(20)</sup>;

d) [i piani faunistico-venatori provinciali e i relativi programmi annuali degli interventi] <sup>(21)</sup>;

e) i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla *L.R. 17 febbraio 2005, n. 6* <sup>(22)</sup>.

2. [L'insieme degli atti di cui al comma 1 costituisce il piano faunistico-venatorio regionale] <sup>(23)</sup>.

---

(17) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere

l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(18) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lettera a)*, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(19) Lettera così sostituita dall'*art. 3, comma 1, lettera b)*, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1. Il testo precedente era così formulato: «b) gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale;».

(20) Lettera soppressa dall'*art. 3, comma 1, lettera c)*, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(21) Lettera soppressa dall'*art. 3, comma 1, lettera c)*, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(22) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 1, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, poi così modificata dall'*art. 3, L.R. 27 luglio 2007, n. 16*.

(23) Comma dapprima modificato dall'*art. 2, comma 2, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000 e poi abrogato dall'*art. 3, comma 1, lettera d)*, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

---

## **Art. 4**

### *Carta regionale delle vocazioni faunistiche* <sup>(24)</sup> <sup>(25)</sup>.

1. L'Assemblea legislativa su proposta della Giunta e sentito l'I.S.P.R.A., approva la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e provvede al suo periodico aggiornamento <sup>(26)</sup>.

2. La Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio è articolata in zone altitudinali e, per ognuna di esse, indica la relativa vocazione faunistica e le specie tipiche ivi presenti.

(24) Ai sensi del punto 1), *Delib.G.R. 3 dicembre 2012, n. 1856* è stato approvato l'aggiornamento della Carta delle vocazioni faunistiche di cui al presente articolo. Vedi, anche, la *Delib.Ass.Legisl. 16 gennaio 2013, n. 103*.

(25) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(26) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

---

*(giurisprudenza)*

## **Art. 5**

### *Piano faunistico-venatorio regionale* <sup>(27)</sup> <sup>(28)</sup>.

1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla *legge 6 febbraio 2006, n. 66* (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale <sup>(29)</sup> <sup>(30)</sup>.

1-bis. [Con il medesimo provvedimento il Consiglio regionale individua per ogni Provincia, la superficie agro-silvo-pastorale sulla base della quale calcolare gli indici di densità venatoria di cui all'art. 8] <sup>(31)</sup>.

2. Il piano faunistico-venatorio regionale riguarda in particolare <sup>(32)</sup>:

a) la individuazione dei comprensori faunistici omogenei <sup>(33)</sup>;

b) l'individuazione delle specie di fauna selvatica, di cui all'art. 18 della legge statale, di cui deve essere curato l'incremento naturale o la reimmissione sino alla densità ottimale compatibile con le situazioni produttive di ogni comprensorio faunistico omogeneo, e gli interventi tecnici di gestione faunistica <sup>(34)</sup>;

c) l'individuazione degli interventi tecnici di gestione faunistica tesi a favorire la tutela e l'incremento naturale della fauna selvatica di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge statale <sup>(35)</sup>;

d) la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ai sensi dei capi III, IV e V ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione <sup>(36)</sup>;

e) [i criteri di massima per la determinazione dei contributi previsti dalla lett. g) del comma 8 dell'art. 10 della legge statale a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la valorizzazione faunistica del territorio nelle zone di protezione] <sup>(37)</sup>;

f) i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla istituzione delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, delle zone per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia;

g) i contenuti per la formazione tecnica e l'aggiornamento degli addetti alla vigilanza e alle attività gestionali nelle zone di protezione e negli ambiti territoriali per la caccia programmata <sup>(38)</sup>;

h) i criteri per la immissione integrativa di specie di fauna selvatica di interesse venatorio in ciascun comprensorio faunistico omogeneo.



2-bis. Il piano faunistico-venatorio regionale costituisce disciplina di riferimento per la predisposizione dei programmi annuali di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e delle Aziende Venatorie <sup>(39)</sup>.

2-ter. Il piano faunistico-venatorio regionale approvato è pubblicizzato a cura della Regione per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge statale e viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione (BURERT) <sup>(40)</sup>.

---

(27) Rubrica così sostituita dall'*art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria.».

(28) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(29) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 4, L.R. 12 luglio 2002, n. 15 e dall'*art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base dei criteri della programmazione faunistico - venatoria di cui al comma 11 dell'art. 10 della legge statale e con riferimento ai contenuti della Carte regionale delle vocazioni faunistiche e alle situazioni ambientali e socio-economiche della regione, approva gli indirizzi per la elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali. Con il medesimo provvedimento il Consiglio regionale definisce i criteri per l'individuazione della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia e della superficie agro-silvo-pastorale sulla base della quale calcolare gli indici di densità venatoria di cui all'art. 8.». I commi 1 e 1-bis sostituivano l'originario comma 1 per effetto dell'*art. 3, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(30) Vedi, anche, il punto 1, *Delib.G.R. 30 ottobre 2023, n. 1866*.

(31) I commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'*art. 3, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000. Successivamente il presente comma è stato soppresso dall'*art. 5, comma 5, L.R. 12 luglio 2002, n. 15*. Il testo dell'originario comma 1 era il seguente: «1. Il Consiglio regionale, sulla base dei criteri della programmazione faunistico-venatoria di cui al comma 11 dell'*art. 10* della legge statale, se e in quanto emanati, e con riferimento alle indicazioni contenute nella Carta regionale delle vocazioni faunistiche e alle situazioni ambientali e socio-economiche della regione, approva gli indirizzi per la elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali su proposta della Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole, le associazioni venatorie e le associazioni di protezione ambientale riconosciute.».

(32) Alinea così sostituito dall'*art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «2. Gli indirizzi di cui al comma 1 hanno durata quinquennale e sono elaborati con riferimento al programma regionale di sviluppo e al piano territoriale regionale. Essi riguardano in particolare:».

(33) Lettera così modificata dall'*art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(34) Lettera così modificata dall'*art. 5, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(35) Lettera così modificata dall'*art. 5, comma 1, lettera f), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(36) Lettera così modificata dall'*art. 5, comma 1, lettera g), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(37) Lettera abrogata dall'*art. 5, comma 1, lettera h), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(38) Lettera così modificata dall'*art. 5, comma 1, lettera i), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(39) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 1, lettera l), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(40) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 1, lettera l), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

---

## **Art. 6**

*Piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori* <sup>(41) (42) (43)</sup>.

[1. La Giunta regionale approva il piano finanziario per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori.

2. Il piano finanziario, con riferimento alla superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie delle zone di protezione già costituite, al numero dei cacciatori con residenza venatoria e alle catture tecniche compiute nel quinquennio precedente, stabilisce:

a) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la realizzazione degli interventi programmati di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 10 della legge statale ed al comma 4 dell'art. 23 della stessa legge;

b) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la prevenzione e il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica nelle zone di protezione;

c) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili perché prodotti da specie non cacciabili o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria;

c-bis) le risorse da assegnare alle Province per la realizzazione di progetti sperimentali promossi dalla Regione per la difesa del bestiame da predazione da canidi sui pascoli collinari e montani <sup>(44)</sup>.

### 3. Il piano finanziario stabilisce inoltre:

a) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la concessione dei contributi ai proprietari o conduttori di fondi rustici di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge statale;

b) le risorse necessarie ai finanziamenti straordinari per interventi di miglioramento ambientale di interesse interprovinciale;

c) le risorse necessarie al finanziamento delle attività di censimento, ricerca, informazione e formazione di interesse regionale esercitate direttamente o affidate ad enti ed associazioni <sup>(45)</sup>.

3-bis. La Regione può concedere contributi ad enti pubblici e privati secondo criteri stabiliti nel piano finanziario di cui al comma 1, per la realizzazione di attività rientranti nella lettera c), del comma 3 <sup>(46)</sup>.

4. La Giunta regionale redige entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria e sulle attività di vigilanza e la presenta al Consiglio regionale, corredata da eventuali proposte di modifica ed integrazioni del piano finanziario].

---

(42) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 1° marzo 2004, n. 344](#).

(41) Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, [L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(43) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(44) Lettera aggiunta dall'*art. 34, comma 1, L.R. 20 dicembre 2013, n. 28*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 54 della medesima legge*).

(45) Lettera così modificata dall'*art. 4, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(46) Comma aggiunto dall'*art. 4, L.R. 27 luglio 2007, n. 16*.

---

## **Art. 7**

### *Piani faunistico-venatori provinciali* <sup>(47)</sup> <sup>(48)</sup>.

[1. Le Province, sentite le Comunità montane, entro centoventi giorni dalla adozione degli indirizzi di cui al comma 1 dell'*art. 5* approvano i propri piani faunistico venatori. Le Province garantiscono la partecipazione delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, degli enti di gestione dei parchi operanti nell'ambito provinciale, delle associazioni di protezione ambientale e dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (E.N.P.A.) alla formazione dei piani faunistico-venatori provinciali.

2. I piani faunistico-venatori provinciali hanno durata quinquennale, sono articolati per comprensori faunistici omogenei ed hanno i contenuti indicati dal comma 8 dell'*art. 10* della legge statale e dagli indirizzi regionali di pianificazione faunistico-venatoria, nonché dalla *legge 6 febbraio 2006, n. 66* (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) <sup>(49)</sup>.

3. I piani faunistico - venatori provinciali sono approvati previo parere della Regione di conformità alle indicazioni contenute negli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'*art. 3*. Il parere va espresso entro e non oltre sessanta giorni. Nelle more dell'espressione del parere il termine di cui al comma 1 è sospeso <sup>(50)</sup>.

4. Il piano faunistico-venatorio provinciale approvato è pubblicizzato a cura della Provincia per le finalità di cui al

comma 3 dell'art. 15 della legge statale e depositato nelle segreterie della Provincia e dei Comuni territorialmente interessati per la libera consultazione. Dell'approvazione è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Qualora le Province non approvino i piani faunistico-venatori nel termine previsto, vi provvede, previa diffida, la Giunta regionale in via sostitutiva.

6. Con le procedure di cui al presente articolo e nei termini ivi indicati le Province provvedono alle variazioni dei propri piani faunistico-venatori].

---

(47) Articolo abrogato dall'*art. 58, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(48) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(49) Comma così modificato dall'*art. 5, L.R. 27 luglio 2007, n. 16.*

(50) Comma così sostituito dall'*art. 5, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000. Il testo originario era così formulato: «3. I piani faunistico-venatori provinciali sono approvati su conforme parere della Giunta regionale che si esprime sulla loro conformità alle indicazioni contenute negli atti del piano faunistico-venatorio regionale. Nelle more dell'espressione del parere il termine di cui al comma 1 è sospeso. Il parere va espresso entro e non oltre sessanta giorni.».

**Art. 8***Densità venatoria* <sup>(51)</sup> <sup>(52)</sup>.

1. Per ogni ambito territoriale di caccia la Giunta regionale determina annualmente l'indice di densità venatoria programmata, tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale cacciabile <sup>(53)</sup>.

---

(51) Con *Delib.G.R. 13 febbraio 2001, n. 143*, con *Delib.G.R. 3 marzo 2008, n. 251*, con *Delib.G.R. 8 marzo 2010, n. 491*, con *Delib.G.R. 20 febbraio 2012, n. 172*, con *Delib.G.R. 25 febbraio 2013, n. 190*, con *Delib.G.R. 17 febbraio 2014, n. 184*, con *Delib.G.R. 27 febbraio 2015, n. 196* e con *Delib.G.R. 7 marzo 2016, n. 311* sono stati individuati gli indici di densità venatoria rispettivamente, per la stagione venatoria 2001/2002, per la stagione venatoria 2008/2009, per la stagione venatoria 2010/2011, per la stagione venatoria 2012/2013, per la stagione venatoria 2013/2014, per la stagione venatoria 2014/2015, per la stagione venatoria 2015/2016 e per la stagione venatoria 2016/2017. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 9 febbraio 2004, n. 184*, la *Delib.G.R. 11 febbraio 2019, n. 232*, la *Delib.G.R. 23 marzo 2020, n. 235*, la *Delib.G.R. 1° febbraio 2021, n. 143*, la *Delib.G.R. 7 marzo 2022, n. 320*, la *Delib.G.R. 28 febbraio 2023, n. 279* e la *Delib.G.R. 26 febbraio 2024, n. 331*.

(52) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(53) Il presente comma, già modificato dall'*art. 6, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000 e sostituito dall'*art. 6, L.R. 27 luglio 2007, n. 16*, è stato poi così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «1. Per ogni ambito

territoriale di caccia la Giunta regionale, sentito il parere delle Province e dell'I.N.F.S., che devono esprimersi entro trenta giorni, determina: a) l'indice di densità venatoria programmata; b) l'indice massimo delle presenze compatibili per la caccia nei terreni umidi e nelle località interessate al passo delle principali specie migratorie; c) l'indice massimo delle presenze extraregionali.».

---

## Art. 9

### *Programmi faunistico-venatori annuali* <sup>(54)</sup> <sup>(55)</sup>.

[1. All'attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali si provvede con programmi annuali degli interventi.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province, in conformità con il piano faunistico-venatorio provinciale, approvano e trasmettono alla Regione il programma annuale degli interventi faunistico-venatori per l'esercizio successivo con l'indicazione delle relative previsioni di spesa.

3. La Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, provvede al finanziamento dei programmi provinciali annuali].

---

(54) Articolo dapprima sostituito dall'*art. 7, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, e poi abrogato dall'*art. 58, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Programmi faunistico-venatori annuali. 1. All'attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali si provvede con programmi annuali degli interventi.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Provincia, in conformità con il piano faunistico-venatorio provinciale, approva e trasmette alla Regione il programma annuale degli interventi faunistico-venatori per l'esercizio successivo, con l'indicazione delle relative previsioni di spesa.



3. Il programma annuale degli interventi faunistico-venatori è corredato da una relazione illustrativa sulle attività di gestione svolte. Tale relazione comprende, in particolare, i dati sulle catture di fauna per finalità tecniche e sull'andamento della stagione venatoria, nonché i risultati di indagini e censimenti.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale, in conformità agli indirizzi del piano faunistico-venatorio regionale, provvede al finanziamento dei programmi provinciali annuali.».

(55) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

---

## Art. 10

### *Consultazione sugli atti della Regione* <sup>(56)</sup> <sup>(57)</sup>.

1. La Regione sottopone tutti i principali atti di programmazione al Comitato di consultazione di cui all'*art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015*, alle associazioni professionali agricole, alle associazioni venatorie, alle associazioni di protezione ambientale regionale riconosciute, all'Ente nazionale cinofili italiani (ENCI) e ai coordinamenti degli ATC ed acquisisce il parere dell'ISPRA. Per la elaborazione delle norme, delle direttive, la Regione, ove necessario, si avvale di gruppi di lavoro tecnico-scientifico finalizzati <sup>(58)</sup>.

2. La Regione istituisce territorialmente Commissioni consultive espressione di tutte le associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI <sup>(59)</sup>.

(56) Rubrica così modificata dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(57) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(58) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.* Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione consulta tutte le associazioni professionali agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale regionali riconosciute e l'Ente nazionale cinofili italiani (E.N.C.I.) ed acquisisce il parere dell'I.N.F.S. su tutti i principali atti di programmazione. Per la elaborazione delle norme, delle direttive e dei programmi faunistico-venatori la Regione, ove necessario, si avvale di gruppi di lavoro tecnico-scientifico finalizzati.».

(59) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.* Il testo precedente era così formulato: «2. La Provincia, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvede ad istituire una Commissione consultiva, espressione di tutte le associazioni professionali agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale riconosciute ed operanti sul territorio e dell'E.N.C.I.».

---

## TITOLO I

### **Capo II - Miglioramento degli habitat naturali e salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali**

## Art. 11

### *Ripristino e creazione dei biotopi* <sup>(60)</sup>.

1. La Regione attraverso gli strumenti di programmazione di cui all'art. 3, nel rispetto della normativa comunitaria in materia agricola ed ambientale, promuove il ripristino e la creazione dei biotopi al fine di realizzare habitat idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge statale, con particolare riferimento alla [Direttiva 2009/147/CE](#) sulla conservazione degli uccelli selvatici e alla [Direttiva 92/43/CEE](#) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica <sup>(61)</sup>.

2. Gli enti che operano nel settore ambientale ed agricolo, nel predisporre gli strumenti di pianificazione o gestione del territorio di propria competenza, tengono conto dell'esigenza di provvedere al ripristino o alla creazione di biotopi, in particolare nelle pertinenze idrauliche dei fiumi e dei canali.

---

(60) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(61) Comma dapprima sostituito dall'[art. 8, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000, e poi dall'[art. 8, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#). Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione e le province, attraverso gli strumenti di programmazione di cui all'art. 3, nel rispetto della normativa comunitaria in materia agricola ed ambientale, promuovono il ripristino e la creazione dei biotopi al fine di realizzare habitat idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge statale, con particolare riferimento alla [Direttiva 79/409/CEE](#) sulla conservazione degli uccelli selvatici e

alla [Direttiva 92/43/CEE](#) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica.».

---

## Art. 12

*Valorizzazione ambientale e faunistica dei fondi rustici* <sup>(62)</sup>.

1. La Regione, in funzione degli obiettivi del piano faunistico-venatorio regionale, nel quadro degli orientamenti della Politica agricola comunitaria (PAC), con particolare riferimento ai programmi di attuazione dello sviluppo rurale, promuove l'impegno dei proprietari e dei conduttori dei fondi rustici alla creazione e gestione degli habitat, alla tutela e ripristino degli habitat naturali, alla salvaguardia e incremento della fauna selvatica <sup>(63)</sup>.

2. La Regione individua altresì, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, i criteri per la determinazione dei contributi previsti dalla lett. g) del comma 8 dell'art. 10 della legge statale a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la valorizzazione faunistica del territorio nelle zone di protezione <sup>(64)</sup>.

3. La Regione può definire intese con le organizzazioni professionali agricole e con gli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) per riconoscere ai proprietari o conduttori dei fondi rustici, compresi nelle zone di protezione destinate all'incremento di specie di interesse naturalistico o venatorio, che collaborano alla gestione della fauna, compensi forfettari per i capi catturati o censiti <sup>(65)</sup>.

---

(62) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di

presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(63) Comma dapprima modificato dall'art. 7, L.R. 27 luglio 2007, n. 16 e poi così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «1. La Provincia, in funzione degli obiettivi del piano faunistico-venatorio e nel quadro degli orientamenti della politica agricola comunitaria (P.A.C) con particolare riferimento ai programmi zionali agro-ambientali ed ai programmi di attuazione dello Sviluppo rurale ai sensi del regolamento CE n. 1698/2005, promuove l'impegno dei proprietari e dei conduttori dei fondi rustici alla creazione e gestione degli habitat, alla tutela e ripristino degli habitat naturali, alla salvaguardia e incremento della fauna selvatica.».

(64) Comma modificato dapprima dall'*art. 9, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, e poi così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «2. La Provincia, sulla base del piano finanziario regionale e dei programmi annuali e di intervento, concorre a finanziare, in particolare a norma del comma 4 dell'art. 23 e del comma 1 dell'art. 15 della legge statale:

a) salvaguardia e recupero degli ambienti idonei al rifugio della fauna selvatica (mantenimento delle aree boscate); creazione e mantenimento di siepi ed alberatura; restauro e mantenimento dei maceri, dei laghetti collinari e delle fonti di abbeveramento della fauna);

b) coltivazioni a perdere per l'alimentazione delle specie selvatiche di interesse gestionale; esecuzione delle operazioni di sfalcio dei foraggi e di controllo della vegetazione erbacea spontanea con tempi e modalità che consentano la riproduzione della fauna;

c) collaborazioni operative: tabellamenti, difesa preventiva e catture di selvaggina negli ambiti protetti, salvaguardia dei nidi e dei nuovi nati, protezione dei riproduttori nel periodo invernale;

- d) impianto e manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;
- e) adozione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione ambientale e con la salvaguardia dell'ambiente naturale;
- f) progetti specifici per la reintroduzione di specie di avifauna di importanza comunitaria secondo le Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.».

(65) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

---

### **Art. 13**

*Utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia* <sup>(66)</sup> <sup>(67)</sup>.

1. La Regione, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge statale, con riferimento prioritario agli interventi di valorizzazione ambientale, di conservazione della specie di fauna selvatica e di tutela dei fondi rustici sottoposti a particolare pressione "faunistico-venatoria" causata dalla presenza e dal prelievo venatorio di ungulati, ed avendo riguardo all'estensione dei fondi rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati <sup>(68)</sup>.

2. La Giunta regionale determina annualmente la quota parte degli introiti risultanti dalle tasse di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio destinati a finanziare gli interventi previsti dal comma 1 dell'art. 15 della legge statale <sup>(69)</sup>.

3. [Le Province possono erogare direttamente i contributi agli aventi diritto, oppure possono istituire appositi fondi provinciali la cui gestione è affidata, tramite convenzione, alle

organizzazioni professionali agricole riconosciute e presenti sul territorio] <sup>(70)</sup>.

4. [Il proprietario o conduttore di fondo rustico che intenda finalizzare il proprio contributo alla valorizzazione ambientale di cui al comma 1 demanda, tramite delega, all'organo di gestione del fondo di cui al comma 3 la realizzazione di appositi progetti di carattere agro-faunistico ambientale] <sup>(71)</sup>.

---

(66) Vedi, al riguardo, quanto previsto dai punti 2 e 3, [Delib.G.R. 19 settembre 2017, n. 1365](#) e dai punti 1 e 2 [Delib.G.R. 22 maggio 2023, n. 830](#).

(67) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(68) Comma così sostituito dapprima dall'[art. 10, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000, e poi dall'[art. 10, comma 1, lettera a\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#). Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione determina i criteri per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 dell'art. 15 della legge statale, con riferimento prioritario agli interventi di valorizzazione ambientale di cui all'art. 12, di conservazione delle specie di fauna selvatica e di tutela dei fondi rustici sottoposti a particolare pressione «faunistico-venatoria» causata dalla presenza e dal prelievo venatorio di ungulati, ed avendo riguardo all'esterno dei fondi rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati.».

(69) Comma così modificato dall'[art. 10, comma 1, lettera b\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(70) Comma abrogato dall'[art. 10, comma 1, lettera c\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(71) Comma abrogato dall'[art. 10, comma 1, lettera c\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.](#)

---

## **Art. 14**

### *Tutela delle attività agricole <sup>(72)</sup>.*

1. La Regione d'intesa con le organizzazioni professionali agricole e sentiti i Consigli direttivi degli A.T.C., individua le tipologie di colture e di allevamento bisognose di protezione ai sensi del comma 7 dell'[art. 15 della legge statale](#) e le conseguenti zone di divieto dell'esercizio venatorio in forma vagante nei terreni a coltivazione intensiva o specializzata. In detti terreni può effettuarsi esclusivamente l'esercizio venatorio da appostamento, previo consenso del proprietario o del conduttore <sup>(73)</sup>.

---

(72) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(73) Comma dapprima modificato dall'[art. 11, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000, poi dall'[art. 8, L.R. 27 luglio 2007, n. 16](#) e, infine, dall'[art. 11, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.](#)

---

## **Art. 15**

### *Fondi agricoli sottratti all'attività venatoria <sup>(74)</sup> <sup>(75)</sup>.*



1. Il proprietario o conduttore che a norma del comma 3 dell'art. 15 della legge statale intenda vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare richiesta motivata alla Regione entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico oppure, in caso di sopravvenute e comprovate esigenze, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo <sup>(76)</sup>.

2. La Regione, entro i successivi sessanta giorni, con provvedimento motivato si pronuncia sulla richiesta e la accoglie se non ostacola il piano faunistico-venatorio e nei casi di esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica ovvero di attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale <sup>(77)</sup>.

3. In presenza di attività di rilevante interesse ambientale la domanda deve essere corredata dal piano di ripristino o mantenimento ambientale finalizzato all'incremento o alla protezione delle specie incluse nell'*allegato I della Direttiva 2009/147/CE*, sulla conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni <sup>(78)</sup>.

---

(74) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 5 novembre 2018, n. 1869*.

(75) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(76) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(77) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(78) Comma così modificato dall'[art. 12, comma 1, lettera b\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.](#)

(giurisprudenza)

## Art. 16

*Controllo delle specie di fauna selvatica* <sup>(79)</sup> <sup>(80)</sup>.

1. La Regione ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali <sup>(81)</sup>.

2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite negli [articoli 35, 36, 37 e 38 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6](#) <sup>(82)</sup>.

3. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'[art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015](#). A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna <sup>(83)</sup> <sup>(84)</sup>.

4. [Qualora l'I.N.F.S. verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può attivare piani di controllo. A tal fine individua le

specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni del comma 2 dell'art. 19 della legge statale] <sup>(85)</sup>.

5. Agli addetti cui è affidato lo svolgimento delle operazioni di controllo è consentito, nell'eventualità di dover ricorrere ad abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le munizioni indicate nell'autorizzazione.

6. Per finalità di ricerca scientifica, la Regione o gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità, gli Enti Parco nazionali e i Parchi interregionali per i territori di competenza, sentito il parere dell'ISPRA, possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie selvatiche <sup>(86)</sup>.

6-bis. La Regione rilascia, su parere dell'I.S.P.R.A., specifica autorizzazione per l'attività di cattura temporanea ed inanellamento di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge statale <sup>(87)</sup>.

6-ter. [Per la specie Nutria «Myocastor Coypus» le province predispongono piani di controllo finalizzati alla sua eradicazione, avvalendosi di operatori autorizzati] <sup>(88)</sup>.

6-quater. [Le Province possono altresì predisporre piani di controllo per prevenire i danni provocati dal Piccione di città (Columba livia forma domestica) alle colture ed al patrimonio zootecnico] <sup>(89)</sup>.

7. [Delle operazioni compiute o autorizzate la Provincia informa la Regione, a norma del comma 3 dell'art. 9] <sup>(90)</sup>.

---

(79) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 22 novembre 2021, n. 1973](#) e la [Delib.G.R. 4 dicembre 2023, n. 2131](#).

(80) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o

frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(81) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(82) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2007, n. 16.* Il testo precedente era così formulato: «2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco, sentito l'I.N.F.S., ed essere attuati dal personale del parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente parco stesso, come previsto dal comma 6 dell'*art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,* e dal comma 2 dell'*art. 7 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11,* come sostituito dall'*art. 5 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.*».

(83) Comma così sostituito dall'*art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.* Il testo precedente era così formulato: «3. Nella restante parte del territorio i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità della Provincia ed essere attuati dai soggetti indicati dal comma 2 dell'*art. 19 della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici.*».

(84) Vedi, anche, la Det. reg. 14 luglio 2020, n. 12016 e la *Delib.G.R. 24 agosto 2020, n. 1062.*

(85) Comma abrogato dall'*art. 13, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(86) Comma così sostituito dall'*art. 13, comma 1, lettera d), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.* Il testo precedente era così

formulato: «6. Per finalità di ricerca scientifica, la Provincia o l'ente di gestione del parco, per i territori di competenza, sentito il parere dell'I.N.F.S., possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie selvatiche.».

(87) Comma aggiunto dapprima dall'[art. 12, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000, e poi così modificato dall'[art. 13, comma 1, lettera e\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(88) Comma aggiunto dall'[art. 12, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000, e poi abrogato dall'[art. 13, comma 1, lettera f\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(89) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 luglio 2007, n. 16 e poi abrogato dall'[art. 13, comma 1, lettera f\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(90) Comma abrogato dall'[art. 13, comma 1, lettera f\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

---

### **Art. 16-bis**

*Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta* <sup>(91)</sup> <sup>(92)</sup>.

1. La scelta della destinazione degli animali catturati o abbattuti nell'ambito del controllo delle specie di fauna selvatica di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge statale spetta alla Regione <sup>(93)</sup>.

---

(91) Articolo aggiunto dall'[art. 13, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000.

(92) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere

l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(93) Comma così modificato dall'*art. 14, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

---

## **Art. 17**

### *Danni alle attività agricole* <sup>(94) (95) (96)</sup>.

1. Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria sono a carico:

a) degli ambiti territoriali di caccia per le specie di cui si consente il prelievo venatorio, qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi <sup>(97)</sup>;

b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di cui all'articolo 41 qualora si siano prodotti ad opera delle specie ammesse nei rispettivi piani produttivi o di gestione e delle aziende venatorie di cui all'articolo 43 per le specie di cui si autorizza il prelievo venatorio, nei fondi inclusi nelle rispettive strutture <sup>(98)</sup>;

c) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 15 della legge statale, nonché dei titolari delle altre strutture territoriali private di cui al capo V, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;

d) della Regione, qualora siano provocati nelle zone di protezione di cui all'art. 19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali, comprese quelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio <sup>(99)</sup>.

2. La Regione concede contributi per gli interventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni <sup>(100)</sup>:

a) provocati da specie cacciabili ai sensi del comma 1 lettera d);

b) provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse <sup>(101)</sup>.

3. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 gravano sul fondo regionale istituito ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge statale. La loro entità è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti <sup>(102)</sup>.

3-bis. [La Regione promuove la realizzazione di progetti sperimentali tesi all'introduzione negli allevamenti zootecnici di specifiche misure di prevenzione per la difesa del bestiame da predazione da canidi sui pascoli collinari e montani. A tal fine la Giunta regionale approva un piano di intervento che definisce criteri e modalità di attuazione nonché di assegnazione delle risorse, nell'ambito del quale può essere prevista anche l'erogazione da parte delle Province di contributi in regime de minimis ai sensi delle disposizioni europee nel settore agricolo] <sup>(103)</sup>.

3-ter. Non sono in ogni caso indennizzabili tramite il fondo regionale i danni o gli interventi di prevenzione relativi a specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia <sup>(104)</sup>.

---

(94) Articolo così sostituito dall'*art. 14, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000 (vedi, anche, l'art. 1, L.R. 20 settembre 2002, n. 23), poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 17. Danni alle attività agricole. 1. Gli oneri per il contributo al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica sono a carico:

- a) delle Province, qualora siano provocati nelle zone di protezione, anche se in gestione convenzionata;
- b) degli ambiti territoriali di caccia qualora si siano verificati nei fondi ivi compresi;
- c) dei titolari delle strutture territoriali private di cui al Capo V, qualora si siano prodotti nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;
- d) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 15 della legge statale, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;
- e) dei titolari delle zone per l'addestramento e per le prove cinofile di cui all'art. 45, qualora siano provocati nei fondi ricompresi in tali zone.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese per gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo.».

(95) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 26 settembre 2016, n. 1548](#), la [Delib.G.R. 11 settembre 2017, n. 1330](#), il punto 2, [Delib.G.R. 23 aprile 2018, n. 607](#) e il punto 2, [Delib.G.R. 5 agosto 2019, n. 1360](#).

(96) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(97) Lettera così sostituita dall'art. 10, L.R. 27 luglio 2007, n. 16. Il testo originario era così formulato: «a) degli ambiti territoriali di caccia qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi;».



(98) Lettera così sostituita dall'art. 10, L.R. 27 luglio 2007, n. 16. Il testo originario era così formulato: «b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di cui all'art. 41 e delle aziende venatorie di cui all'art. 43, qualora si siano prodotti, ad opera delle specie cacciabili ammesse nei rispettivi piani produttivi o di gestione, nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;».

(99) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(100) Alinea così modificato dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(101) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(102) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera d), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1. Il testo precedente era così formulato: «3. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste dall'art. 18, comma 1.».

(103) Comma dapprima aggiunto dall'art. 34, comma 2, L.R. 20 dicembre 2013, n. 28, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 54 della medesima legge), e poi abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(104) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, L.R. 28 luglio 2022, n. 9, a decorrere dal 30 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

---

*(giurisprudenza)*

## **Art. 18**

*Fondo per i danni* <sup>(105) (106) (107)</sup>,

[1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 17 gravano sul fondo regionale

istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge statale. La loro entità è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione.

2. La quota delle risorse previste dal comma 1, da destinare ai contributi per la prevenzione dei danni a carico delle province ai sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita fra le province in proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie degli àmbiti protetti e con riferimento alle attività agricole ivi esercitate. La quota di dette risorse da destinare ai contributi per l'indennizzo dei danni a carico delle Province ai sensi dell'articolo 17 viene assegnata e ripartita alle Province sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto dell'andamento dei danni negli esercizi finanziari pregressi e con l'obiettivo della riduzione dei medesimi, ed entro i limiti di disponibilità di cui all'articolo 17, comma 3 <sup>(108)</sup>.

2-bis. La Giunta regionale, nell'ambito dei criteri e delle finalità di prevenzione ed indennizzo dei danni di cui al comma 2, stabilisce altresì i criteri e le modalità di utilizzo delle eventuali risorse già erogate dalla Regione e residue alle Province a seguito della quantificazione dei contributi per l'indennizzo dei danni di cui al medesimo comma 2 <sup>(109)</sup>.

2-ter. La Regione esercita attività di coordinamento e supporto alle Province in merito all'attività di accertamento dei danni e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, anche al fine di monitorare l'efficacia delle attività realizzate e il razionale e corretto impiego delle somme assegnate. La Giunta regionale nell'ambito dei criteri di cui al comma 2 individua, in esito ai risultati del monitoraggio effettuato, meccanismi di ridefinizione dei riparti annuali a valere sugli esercizi finanziari successivi] <sup>(110)</sup>.

---

(105) Con *Delib.G.R. 19 dicembre 2000, n. 2338*, con *Delib.G.R. 20 ottobre 2003, n. 2015*, con *Delib.G.R. 7 novembre 2011, n. 1592* e con *Delib.G.R. 28 ottobre 2013, n. 1515* sono state emanate le direttive vincolanti relative alle modalità di funzionamento del fondo, di cui al presente articolo.

(106) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 15, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, e dall'*art. 5, comma 2, L.R. 12 luglio 2002, n. 15*, è stato successivamente abrogato dall'*art. 58, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era il seguente: «Art. 18. Fondo per i danni. 1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'*art. 17*, con riferimento alle zone di protezione di cui all'*art. 19*, gravano sul fondo regionale istituito ai sensi del comma 1 dell'*art. 26* della legge statale. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'*art. 17* e alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo, con riferimento ai parchi, alle riserve naturali e alle aree contigue dove non è consentito l'esercizio venatorio, ivi compresi gli interventi di prevenzione, gravano sull'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale previsto dall'*art. 64*; la loro entità è determinata con legge regionale, di approvazione del bilancio di previsione. 2. Delle risorse previste dal comma 1, una quota viene preventivamente ripartita fra le province in proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attività agricole ivi esercitate, mentre la restante quota viene ripartita a conguaglio delle spese per i contributi per l'indennizzo dei danni di cui all'*art. 17, comma 2, lettere a) e b)*.». Per l'anno 2002, ai sensi dell'*art. 1, L.R. 20 settembre 2002, n. 23*, continua ad applicarsi il presente articolo nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della suddetta L.R. n. 15/2002.

(107) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(108) Comma così modificato dall'*art. 25, comma 1, L.R. 26 luglio 2011, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 32* della stessa legge).

(109) Il presente comma, aggiunto dall'*art. 25, comma 2, L.R. 26 luglio 2011, n. 10*, è stato poi così sostituito dall'*art. 21, comma 1, L.R. 25 luglio 2013, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 35* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2- bis. Le Province utilizzano le eventuali risorse residuanti a seguito della quantificazione dei contributi per l'indennizzo dei danni di cui al comma 2 per realizzare azioni ed interventi di prevenzione.».

(110) Comma aggiunto dall'*art. 25, comma 2, L.R. 26 luglio 2011, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 32* della stessa legge).

---

## TITOLO I

### Capo III - Zone di protezione della fauna

#### Art. 19

*Zone di protezione della fauna selvatica* <sup>(111)</sup> <sup>(112)</sup>.

1. Le oasi di protezione sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio regionale <sup>(113)</sup>.

2. Le zone di ripopolamento e cattura (Z.R.C) sono destinate a:

a) incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone;

b) favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie;

c) determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui;

d) consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli A.T.C. o il reinsediamento in altre zone di protezione <sup>(114)</sup>.

3. I centri pubblici per la riproduzione di specie autoctone di fauna selvatica, con finalità di ricerca, sperimentazione e ripopolamento, sono insediati in aree delimitate naturalmente e destinati a produrre esemplari a scopo di ripopolamento o studio, preservandone il processo fisiologico e la naturale selvatichezza.

4. L'estensione di ogni zona di protezione deve esser rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale. L'estensione delle zone di protezione è rapportata alle esigenze di attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, entro i limiti complessivi di superficie indicati ai sensi della lett. d) del comma 2 dell'art. 5 della presente legge e del comma 3 dell'art. 10 della legge statale. Nella percentuale di territorio destinato alla protezione della fauna sono comprese anche le zone di rifugio, i fondi sottratti alla caccia a norma dei commi 4 e 8 dell'art. 15 della legge statale ed i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni <sup>(115)</sup>.

5. Il provvedimento amministrativo che determina il perimetro delle zone di protezione viene notificato ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei comuni, la data di deposito. È altresì trasmesso alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali <sup>(116) (117)</sup>.

6. Avverso il provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, con le modalità, indicate al comma 14 dell'art. 10 della legge statale, alla Regione, entro settanta giorni dalla data di deposito di cui al comma 5. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dai proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la Regione provvede alla

istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori dei fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio <sup>(118)</sup> <sup>(119)</sup>.

7. La Regione provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna di cui ai commi 1, 2 e 3 mediante <sup>(120)</sup>:

a) la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale;

b) l'assistenza tecnica <sup>(121)</sup>;

c) la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni <sup>(122)</sup>;

d) gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate;

e) la disciplina per l'accesso all'oasi.

[Le oasi costituite all'interno dei parchi sono gestite dai rispettivi enti parco] <sup>(123)</sup> <sup>(124)</sup>.

7-bis. Le Province e la Città metropolitana di Bologna assicurano tramite il proprio personale le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo <sup>(125)</sup> <sup>(126)</sup>.

8. La Regione in vista di particolari ed eccezionali necessità faunistiche scientificamente accertate, previo parere dell'I.S.P.R.A., può disporre coattivamente, in deroga alle procedure previste dal presente articolo, l'istituzione, la modifica o la revoca di zone di protezione anche oltre i limiti di superficie previsti dalla legge statale <sup>(127)</sup>.

9. Il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici <sup>(128)</sup>.

(111) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 8 aprile 2019, n. 557](#), la [Delib.G.R. 24 agosto 2020, n. 1061](#), la Delb.G.R. 1° agosto 2022, n. 1340 e la [Delib.G.R. 26 febbraio 2024, n. 323](#).

(112) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(113) Comma così modificato dall'[art. 16, comma 1, lettera a\), L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000 e dall'[art. 16, comma 1, lettera a\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(114) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 dicembre 2022, n. 2350](#) e la [Delib.G.R. 28 febbraio 2023, n. 278](#).

(115) Comma così modificato dall'[art. 16, comma 1, lettera a\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(116) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 1, L.R. 4 maggio 2001, n. 13](#). Il testo originario era così formulato: «5. Il provvedimento amministrativo che determina il perimetro delle zone di protezione viene notificato ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, pubblicazione per estratto nel Foglio degli annunci legali della Provincia nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati. È altresì trasmesso alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali.».

(117) Vedi, anche il punto 5, [Delib.G.R. 2 aprile 2020, n. 290](#).

(118) Comma dapprima sostituito dall'[art. 1, comma 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 13](#) e poi così modificato dall'[art. 16, comma 1, lettera b\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#). Il testo precedente era il seguente: «6. Avverso il provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata,

con le modalità indicate al comma 14 dell'art. 10 della legge statale, alla Provincia, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul Foglio degli annunci legali della Provincia. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dai proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la Provincia provvede alla istituzione della zona di protezione. La Provincia può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori dei fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio.».

(119) Vedi, anche il punto 5, [Delib.G.R. 2 aprile 2020, n. 290](#).

(120) Alinea così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera c), [L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(121) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lettera d), [L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(122) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lettera b), [L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000.

(123) Periodo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera c), [L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000.

(124) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il punto 3, [Delib.G.R. 27 dicembre 2022, n. 2350](#).

(125) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera e), [L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(126) Vedi, anche, il punto 4, [Delib.G.R. 27 dicembre 2022, n. 2350](#).

(127) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera f), [L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(128) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, [L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000.



## Art. 20

*Gestione faunistica nei parchi e nelle riserve naturali* <sup>(129)</sup> <sup>(130)</sup>.

[1. Nei parchi e nelle riserve naturali l'attività venatoria è vietata ad eccezione delle aree contigue di cui all'art. 32 della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), e della [L.R. 2 aprile 1988, n. 11](#), come modificata dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40, concernente la disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali.

2. Nei parchi e nelle riserve naturali sono consentiti solo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici.

3. Al fine di assicurare la necessaria unitarietà della politica faunistica del territorio regionale, i prelievi, gli abbattimenti e le immissioni di fauna selvatica all'interno dei parchi devono avvenire nel rispetto della Carta regionale delle vocazioni faunistiche ed in raccordo con la pianificazione faunistica del territorio].

---

(129) Articolo abrogato dall'art. 71, comma 1, [L.R. 17 febbraio 2005, n. 6](#).

(130) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

---

## Art. 21

*Gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue ai parchi* <sup>(131)</sup> <sup>(132)</sup>.

[1. Nelle aree contigue ai parchi l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, nel rispetto dei limiti particolari stabiliti con apposito regolamento proposto dall'ente di gestione del parco e approvato dalla Provincia.

2. I piani, i programmi e le misure di disciplina della caccia relative alle aree contigue oggetto del regolamento sono definiti dalle Province territorialmente interessate d'intesa con l'ente di gestione del parco.

3. L'ente competente alla gestione, ai sensi della lett. f) del comma 1 dell'*art. 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, può prevedere entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell'attività venatoria].

---

(131) Articolo abrogato dall'*art. 71, comma 1, L.R. 17 febbraio 2005, n. 6*.

(132) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

---

## **Art. 22**

### *Zone di rifugio* <sup>(133)</sup> <sup>(134)</sup> <sup>(135)</sup>,

1. La Regione, anche su proposta degli A.T.C., può istituire zone di rifugio dove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia. L'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni <sup>(136)</sup>:

a) istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;

b) sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo <sup>(137)</sup>.

2. Alla istituzione delle zone di rifugio la Regione provvede in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 19. Il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole <sup>(138)</sup>.

3. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati.

---

(133) Per il rinnovo delle zone di rifugio disposte dal presente articolo, vedi i punti 1, 2 e 3, [Delib.G.R. 24 agosto 2021, n. 1341](#).

(134) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 1° agosto 2022, n. 1340](#), la [Delib.G.R. 1° agosto 2022, n. 1341](#), il punto 5, [Delib.G.R. 27 dicembre 2022, n. 2350](#) e il punto 5, [Delib.G.R. 28 febbraio 2023, n. 278](#).

(135) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(136) Alinea così modificato dall'[art. 17, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(137) Vedi, anche, i punti 2 e 3, [Delib.G.R. 2 novembre 2022, n. 1833](#).

(138) Comma modificato dapprima dall'[art. 49, comma 1, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000, e poi dall'[art. 17, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

---

### **Art. 22-bis**

*Aree di rispetto all'interno degli ambiti territoriali di caccia* <sup>(139)</sup> <sup>(140)</sup>.

1. Al solo fine di garantire una particolare tutela a popolazioni di fauna selvatica, gli organismi direttivi degli A.T.C. possono istituire mediante i programmi annuali di cui all'art. 33, comma 1, aree di rispetto. In tali aree, tabellate a cura dell'A.T.C., l'esercizio venatorio può essere vietato ad una o a più specie o stabilito secondo modalità più restrittive rispetto al restante territorio dell'A.T.C., per una durata sufficiente a consentire un'efficace tutela e comunque per almeno una stagione venatoria. La superficie di tali aree di rispetto non può superare complessivamente il dieci per cento della superficie.

2. In tali aree i danni di cui all'art. 17 sono a carico degli ambiti territoriali di caccia, ad esclusione di quelli provocati dalle specie protette.

---

(139) Articolo aggiunto dall'[art. 17, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000.

(140) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

## Art. 23

### *Gestione delle zone di protezione* <sup>(141)</sup>.

1. La Regione provvede alla gestione delle zone di protezione previste dalla legge statale anche a mezzo di Commissioni tecniche da essa istituite ovvero affidandola agli A.T.C. o alle associazioni di protezione ambientale, o delle organizzazioni professionali agricole tramite apposite convenzioni <sup>(142)</sup>.
2. [Per la realizzazione degli interventi di gestione delle zone di protezione la Provincia attua le relative previsioni di spesa] <sup>(143)</sup>.
3. Non possono far parte delle Commissioni di gestione di cui al comma 1 coloro che siano incorsi, nei precedenti cinque anni, nelle sanzioni di cui all'art. 30 e alle lettere a), d), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 31 della legge statale.

---

(141) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(142) Comma così modificato dapprima dall'art. 11, L.R. 27 luglio 2007, n. 16 e poi dall'art. *18, comma 1, lettera a)*, L.R. *26 febbraio 2016, n. 1*.

(143) Comma abrogato dall'art. *18, comma 1, lettera b)*, L.R. *26 febbraio 2016, n. 1*.

---

## Art. 24

### *Tabelle di segnalazione delle zone protette* <sup>(144)</sup> <sup>(145)</sup>.

1. I confini delle zone di protezione della fauna di cui al presente Capo sono delimitati con tabelle esenti da tasse, di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell'ambito di protezione, poste a una distanza di non più di duecento metri l'una dall'altra. Le tabelle possono essere collocate anche all'interno della zona, ovunque se ne ravvisi l'opportunità.

2. Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate su galleggianti ancorati al fondo e devono emergere almeno cinquanta centimetri dal livello dell'acqua <sup>(146)</sup>.

3. Quando il confine coincide con un corso d'acqua, l'apposizione delle tabelle deve essere attuata in modo tale da consentire alla fauna selvatica di abbeverarsi rimanendo nell'area protetta.

---

(144) Vedi, anche, il punto 2, *Delib.G.R. 27 dicembre 2022, n. 2350*.

(145) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(146) Comma così modificato dall'*art. 18, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

---

## **Art. 25**

*Utilizzazione del demanio regionale a fini faunistici* <sup>(147)</sup> <sup>(148)</sup>.

1. L'utilizzazione a fini faunistici ed eventualmente venatori dei terreni del demanio regionale è definita dalla Giunta regionale, sentito l'ISPRA <sup>(149)</sup>.

---

(147) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(148) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 3 luglio 2023, n. 1141*.

(149) Comma così sostituito dall'*art. 19, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «1. L'utilizzazione a fini faunistici ed eventualmente venatori dei terreni del demanio regionale è stabilita dalla Giunta regionale, sentito l'I.N.F.S., su richiesta della Provincia territorialmente interessata.».

---

## **Art. 26**

### *Controllo sanitario della fauna selvatica* <sup>(150)</sup>.

1. La fauna selvatica, comunque liberata, deve essere preventivamente assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certifichino che gli animali sono esenti da malattie contagiose o non siano portatori di germi patogeni <sup>(151)</sup>. Il sindaco può disporre ulteriori e motivati controlli sanitari avvalendosi del supporto tecnico dell'Azienda unità sanitaria locale di riferimento <sup>(152)</sup>.

2. Prima delle catture di fauna selvatica stanziale da destinare al ripopolamento, la Regione concorda con le Unità sanitarie locali territorialmente competenti forme di controllo veterinario

atte a consentire la valutazione della situazione sanitaria delle zoocenosi nelle zone protette <sup>(153)</sup>.

3. [Chiunque rinvenga capi di specie selvatiche morti o in stato fisico anormale, è tenuto a consegnarli al competente Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale che, per i necessari accertamenti, può avvalersi delle sezioni locali degli Istituti zooprofilattici o di istituti universitari oppure dell'I.N.F.S.] <sup>(154)</sup>.

4. Copia dei referti viene trasmessa alla Regione <sup>(155)</sup>.

5. In caso di epizoozia, la Regione, sentito il Servizio veterinario delle Unità sanitarie locali interessate, dispone gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia del patrimonio faunistico <sup>(156)</sup>.

6. [La Provincia comunica immediatamente ai competenti Servizi regionali ed all'I.N.F.S. le situazioni rilevate ed i provvedimenti adottati] <sup>(157)</sup>.

6-bis. La Regione emana specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché al funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali selvatici. Tali direttive disciplinano inoltre le modalità di consegna e/o segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonché di carcasse di ungulati ancora dotate di palchi o corna, o di soli palchi o corna <sup>(158)</sup> <sup>(159)</sup>.

6-ter. Al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà, la Regione può stipulare apposite convenzioni con i centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente per attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione dei capi. Le attività di raccolta e trasporto possono essere realizzate, previa convenzione, anche da organizzazioni di volontariato con finalità statutarie compatibili iscritte al registro di cui al [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#) (Codice del Terzo settore, a norma dell'[articolo 1, comma 2, lettera b](#)), della [legge 6 giugno 2016, n. 106](#)) e alla specifica disciplina regionale <sup>(160)</sup> <sup>(161)</sup>.



6-quater. La Regione provvede a pubblicizzare la volontà di stipulare le convenzioni, secondo i principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, definendo specifiche modalità per l'esecuzione delle attività <sup>(162)</sup> <sup>(163)</sup>.

6-quinquies. I contenuti delle convenzioni saranno definiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari;

b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;

c) devono essere stipulate apposite assicurazioni in favore dei volontari aderenti;

c-bis) le prestazioni, oggetto di rimborso, sono limitate per ciascun capo appartenente alle specie espressamente individuate, ad un periodo massimo di quattro mesi dal suo ingresso nel centro <sup>(164)</sup>;

d) tra gli oneri a carico della Regione, oltre alle spese ammesse a rimborso, comprensive di eventuale quota parte delle spese generali connesse alle attività oggetto di convenzione, devono figurare i costi relativi alle coperture assicurative <sup>(165)</sup> <sup>(166)</sup> <sup>(167)</sup>.

6-sexies. La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono il coordinamento dell'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza, fatta salva l'applicazione della specifica normativa in materia sanitaria. Per tali attività trova applicazione l'*articolo 73, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13* (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città

metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) <sup>(168)</sup> <sup>(169)</sup>.

---

(150) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(151) Periodo così modificato dall'*art. 49, comma 1, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(152) Periodo aggiunto dall'*art. 12, L.R. 27 luglio 2007, n. 16*.

(153) Comma così modificato dapprima dall'*art. 19, comma 1, lettera a), L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, e poi dall'*art. 20, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(154) Comma abrogato dall'*art. 49, comma 2, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo.

(155) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(156) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(157) Comma abrogato dall'*art. 20, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(158) Comma aggiunto dall'*art. 19, comma 1, lettera b), L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(159) Con *Delib.G.R. 28 dicembre 2001, n. 2966* sono state approvate le direttive in ordine a quanto previsto dal presente comma.

(160) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 3, comma 1, L.R. 29 luglio 2016, n. 13](#) e poi così sostituito dall'[art. 42, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25](#), a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 57, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «6-ter. Al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà, la Regione può stipulare apposite convenzioni con i centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente e con le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) con finalità statutarie compatibili, per attività di raccolta, trasporto e primo soccorso dei capi alle strutture deputate alla successiva cura, riabilitazione e liberazione.».

(161) Vedi, anche, il punto 2, [Delib.G.R. 20 dicembre 2017, n. 2150](#), la [Delib.G.R. 29 ottobre 2018, n. 1807](#), la [Delib.G.R. 22 novembre 2021, n. 1976](#) e la [Delib.G.R. 30 ottobre 2023, n. 1864](#).

(162) Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 1, L.R. 29 luglio 2016, n. 13](#), a decorrere dal 30 luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 16, comma 1, della medesima legge](#)).

(163) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 3 ottobre 2016, n. 1578](#), la [Delib.G.R. 6 febbraio 2017, n. 120](#), la [Delib.G.R. 17 novembre 2017, n. 1848](#), la [Delib.G.R. 20 dicembre 2017, n. 2150](#), la [Delib.G.R. 29 ottobre 2018, n. 1807](#), la [Delib.G.R. 11 novembre 2019, n. 1940](#), la [Delib.G.R. 22 novembre 2021, n. 1976](#) e la [Delib.G.R. 30 ottobre 2023, n. 1864](#).

(164) Lettera aggiunta dall'[art. 42, comma 2, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25](#), a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 57, comma 1, della medesima legge](#)).

(165) Lettera così sostituita dall'*art. 38, comma 1, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25*, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 39, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative.».

(166) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, L.R. 29 luglio 2016, n. 13*, a decorrere dal 30 luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*).

(167) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 6 febbraio 2017, n. 120*, la *Delib.G.R. 17 novembre 2017, n. 1848*, la *Delib.G.R. 20 dicembre 2017, n. 2150*, la *Delib.G.R. 29 ottobre 2018, n. 1807*, la *Delib.G.R. 11 novembre 2019, n. 1940*, la *Delib.G.R. 22 novembre 2021, n. 1976* e la *Delib.G.R. 30 ottobre 2023, n. 1864*.

(168) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 1, L.R. 6 novembre 2019, n. 23*, a decorrere dal 7 novembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, della medesima legge*).

(169) Vedi, anche, l'*art. 10, comma 2, L.R. 6 novembre 2019, n. 23*.

---

## **Art. 27**

*Immissioni, catture, destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento* <sup>(170)</sup> <sup>(171)</sup>.

1. La Regione approva annualmente un programma di immissione, produzione e cattura di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione nonché di eventuali immissioni integrative e catture da attuare nelle oasi, per garantire un rapporto equilibrato fra le diverse specie <sup>(172)</sup>.

2. Le catture e le immissioni nelle oasi di protezione e nei parchi regionali sono effettuate nel rispetto del piano

faunistico-venatorio regionale. Sono ammessi prelievi di specie di fauna selvatica la cui presenza determini situazioni di squilibrio nelle zoocenosi o danni rilevanti alle produzioni agricole od al patrimonio forestale <sup>(173)</sup>.

3. Le immissioni di fauna selvatica, anche se provenienti da allevamenti, possono essere compiute dal Consigli direttivo dell'A.T.C., ovvero, limitatamente ai terreni di pertinenza, dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria, dell'azienda agriturismo-venatoria o della zona cinofila, esclusivamente con esemplari delle specie e sottospecie previste con il piano faunistico-venatorio regionale e nei limiti dei rispettivi programmi annuali approvati dalla Regione <sup>(174)</sup>.

4. Non possono essere compiute immissioni e catture di specie selvatiche se non previa autorizzazione della Regione <sup>(175)</sup>.

5. Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentirne la sopravvivenza e la riproduzione e ad evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo.

6. Delle operazioni di immissioni è redatto apposito verbale che, corredato dalla relativa certificazione veterinaria, costituisce titolo necessario a dimostrare i ripopolamenti effettuati.

---

**(170)** Rubrica così modificata dall'*art. 49, comma 1, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

**(171)** Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(172) Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(173) Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(174) Comma così modificato dapprima dall'art. 13, L.R. 27 luglio 2007, n. 16 e poi dall'art. 21, comma 1, lettere a) e b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(175) Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

---

## **Art. 28**

### *Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta <sup>(176)</sup> <sup>(177)</sup>.*

[1. Negli ambiti di cui all'art. 27 si stabilisce quanto segue:

a) per le specie di fauna non cacciabili viene escluso l'abbattimento, mentre possono essere consentite catture e forme di allontanamento dai luoghi di danno temuto;

b) gli animali catturati appartenenti alle specie non cacciabili vengono liberati in località ritenute idonee e, comunque, tali da non suscitare eventuali danni;

c) gli animali catturati appartenenti alle specie cacciabili, quando non possono essere liberati a scopo di ripopolamento o quando vengono abbattuti, possono essere ceduti anche per scopi alimentari, con obbligo della certificazione sanitaria; qualora appartengano alle specie utilizzabili come richiami vivi nell'esercizio venatorio da appostamento, possono altresì essere assegnati dalla Provincia ai cacciatori che li richiedano, ad integrazione del fabbisogno di cui al comma 1 dell'art. 54;

d) gli animali appartenenti alle specie particolarmente protette menzionati all'art. 2 della legge statale possono essere esclusivamente oggetto di cattura per fini scientifici e di studio,

sentito l'I.N.F.S. Devono essere quanto prima rimessi in libertà in ambienti ritenuti idonei;

e) la scelta della destinazione degli animali catturati o abbattuti spetta alla Provincia].

---

(176) Articolo abrogato dall'*art. 49, comma 2, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(177) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

---

## **Art. 29**

*Salvaguardia dei nidi e dei nuovi nati* <sup>(178)</sup> <sup>(179)</sup>.

1. È fatto divieto a chiunque di manipolare, prelevare, detenere o vendere uova e nuovi nati ed in genere esemplari di fauna selvatica con particolare riferimento ai piccoli di ungulati <sup>(180)</sup>.

2. Chi raccoglie uova e nuovi nati di fauna per salvarli da sicura distruzione o morte deve darne comunicazione entro e non oltre ventiquattro ore al competente Ufficio regionale o ad una guardia venatoria o all'organismo di gestione delle zone di protezione o degli A.T.C., affinché provvedano agli opportuni interventi di tutela <sup>(181)</sup>.

---

(178) Rubrica così modificata dall'*art. 22, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(179) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(180) Comma così sostituito dall'*art. 20, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000. Il testo originario era così formulato: «1. È fatto divieto a chiunque di prelevare, detenere o vendere uova e nuovi nati ed in genere esemplari di fauna selvatica.».

(181) Comma così modificato dall'*art. 22, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

---

## TITOLO I

### Capo IV - Organizzazione degli ambiti territoriali per la gestione della fauna selvatica e per la programmazione dei prelievi venatori

*(giurisprudenza)*

#### Art. 30

*Perimetrazione degli Ambiti territoriali di caccia  
(A.T.C.) <sup>(182)</sup> <sup>(183)</sup>.*

1. La Regione, sentiti il Comitato di consultazione di cui all'*art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015*, le Commissioni consultive di cui al comma 2 dell'*art. 10*, sentiti i commi interessati definisce i perimetri degli ambiti territoriali di caccia, di cui all'*art. 14, comma 1 della legge statale*, con riferimento <sup>(184)</sup>:

a) ai confini naturali o alle opere rilevanti;



b) ai comprensori omogenei di gestione faunistica;

c) alle esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano faunistico-venatorio regionale <sup>(185)</sup>.

2. Ogni ATC è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La perimetrazione degli ATC è soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa cadenza del piano faunistico-venatorio regionale, entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso e secondo i criteri previsti al comma 1. Detta perimetrazione può essere modificata anche nel corso del quinquennio per motivate esigenze gestionali <sup>(186)</sup> <sup>(187)</sup>.

3. La perimetrazione tiene conto dell'esigenza di conservare l'unità delle zone umide e delle altre realtà ambientali <sup>(188)</sup>.

4. Gli ATC hanno dimensioni subprovinciali e la loro conformazione deve tendere ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità venatorie del territorio provinciale e anche una equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione delle attività e dei compiti da realizzare nel rispetto degli obiettivi regionali della pianificazione faunistico-venatoria <sup>(189)</sup>.

5. Gli A.T.C., al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possono individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e degli ungulati da proporre alla Regione per l'approvazione <sup>(190)</sup> <sup>(191)</sup>.

6. I confini degli A.T.C. sono indicati con tabelle esenti da tasse, di colore arancione, collocate nei punti di discontinuità delle opere, quali strade, canali e ferrovie o dei confini naturali che li delimitano, e nelle aree di accesso.

7. Il tabellamento degli A.T.C. è effettuato a cura del Consiglio direttivo dell'A.T.C. stesso ed è controllato dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna nell'ambito delle attività di vigilanza <sup>(192)</sup>.

8. In caso di modifiche della perimetrazione dell'ATC, la Regione nomina entro trenta giorni il Consiglio direttivo con le procedure definite nell'articolo 32, che provvede ad assumere tutti gli atti necessari a recepire le modifiche intervenute <sup>(193)</sup>.

---

(182) Articolo così sostituito dall'*art. 21, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era il seguente: «Art. 30. Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.). 1. Entro trenta giorni dall'approvazione del piano faunistico-venatorio provinciale, la Provincia, sentite le organizzazioni professionali agricole e la Commissione di cui all'art. 10, definisce i perimetri degli ambiti territoriali di caccia con riferimento:

- a) ai confini naturali o alle opere rilevanti;
- b) ai comprensori omogenei di gestione faunistica;
- c) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano faunistico-venatorio provinciale.

2. Ogni A.T.C. è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La prima perimetrazione ha carattere sperimentale e può essere modificata entro il 31 gennaio 1995 quando ne sia rilevata l'opportunità tecnica, oppure su richiesta del Comitato direttivo dell'A.T.C. motivata da esigenze gestionali. In seguito la perimetrazione degli A.T.C. è soggetta a revisione quinquennale con la stessa cadenza dei piani faunistico-venatori provinciali e con le stesse modalità previste per la prima perimetrazione.

3. Nella perimetrazione e nella organizzazione della gestione degli A.T.C. si deve tenere conto della esigenza di conservare l'unità delle zone umide e delle altre realtà ambientali di dimensione interprovinciale. Gli A.T.C. comprendenti territori di più province sono perimetrati con provvedimento assunto d'intesa fra le Province contigue.

4. I confini degli A.T.C. sono indicati con tabelle esenti da tasse, di colore arancione, collocate nei punti di discontinuità delle opere, quali strade, canali e ferrovie, o dei confini naturali che li delimitano e nelle aree di accesso.

5. Il tabellamento degli A.T.C. è effettuato a cura del Comitato direttivo dell'A.T.C. stesso ed è controllato dalla Provincia.».

(183) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(184) Alinea così modificato dapprima dall'art. 14, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2007, n. 16 e poi dall'*art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(185) Lettera così modificata dall'*art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(186) Comma così sostituito dall'*art. 23, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «2. Ogni A.T.C. è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La perimetrazione degli A.T.C. è soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa cadenza dei piani faunistico-venatori provinciali, entro trenta giorni dall'approvazione degli stessi, e secondo i criteri previsti al comma 1. Detta perimetrazione può essere modificata anche nel corso del quinquennio per motivate esigenze gestionali.».

(187) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 10 dicembre 2018, n. 2141*.

(188) Comma così modificato dall'*art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(189) Comma modificato dapprima dall'art. 14, comma 1, lettera b), L.R. 27 luglio 2007, n. 16 e poi così sostituito dall'*art. 23, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il

testo precedente era così formulato: «4. Gli A.T.C. hanno dimensioni subprovinciali e la loro conformazione deve tendere ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità venatorie del territorio provinciale e anche una equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione delle attività e dei compiti da realizzare nel rispetto degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria.».

(190) Comma così modificato dall'*art. 23, comma 1, lettera f), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(191) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 16 maggio 2022, n. 759* e la *Delib.G.R. 22 maggio 2023, n. 803.*

(192) Comma così modificato dapprima dall'*art. 14, comma 1, lettera c), L.R. 27 luglio 2007, n. 16* e poi dall'*art. 23, comma 1, lettera g), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(193) Comma aggiunto dapprima dall'*art. 14, comma 1, lettera d), L.R. 27 luglio 2007, n. 16* e poi così modificato dall'*art. 23, comma 1, lettera f), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

---

## **Art. 31**

### *Ambiti territoriali di caccia* <sup>(194)</sup> <sup>(195)</sup>.

1. Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'interesse pubblico, sotto il controllo della Regione <sup>(196)</sup>.

---

(194) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 22, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 15, L.R. 27 luglio 2007, n. 16*. Il testo precedente così disponeva: « Art. 31. Ambiti

territoriali di caccia. 1. Gli A.T.C. sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.

2. Le attività di interesse pubblico di cui al comma 1 sono svolte sotto il controllo della Provincia, alla quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.

3. Lo statuto dell'A.T.C. disciplina, sulla base di apposite direttive emanate dalla Regione [vedi, al riguardo, la [Delib.G.R. 12 dicembre 2000, n. 2258](#)]:

- a) la composizione del Comitato direttivo;
- b) le modalità di rappresentanza dei componenti l'assemblea;
- c) la durata in carica, non superiore ad anni cinque, del Comitato direttivo, del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti;
- d) le modalità per la elezione degli organi;
- e) le attribuzioni e modalità di funzionamento degli organi;
- f) le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori, nonché le sanzioni disciplinari a carico dei cacciatori iscritti che incorrano in trasgressioni degli obblighi statutari;
- g) le cause di incompatibilità del Presidente e dei componenti del Comitato direttivo.

4. L'assemblea dell'A.T.C., entro sessanta giorni dall'emanazione delle direttive di cui al comma 3, approva lo statuto o provvede al suo adeguamento. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto o dal suo adeguamento si procede, se necessario, all'elezione del nuovo Comitato direttivo. In tal caso il Comitato direttivo in essere resta in carica fino alla elezione del nuovo.

5. Qualora gli adempimenti di cui al comma 4, non vengano espletati nei termini previsti, provvede la Provincia territorialmente competente, ai sensi del comma 6.

6. In caso di gravi violazioni delle prescrizioni di legge o di inadempienza ai compiti di cui al comma 1, o alla disciplina regionale di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 1 dell'art. 35, accertate nell'attività degli organi dell'A.T.C., il Presidente della Provincia prevalente per territorio nomina un Commissario per l'espletamento dei compiti affidatigli. Il Commissario, inoltre, entro sessanta giorni dal suo insediamento, dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi dell'A.T.C. Il Presidente ed i componenti del Comitato direttivo responsabile delle violazioni non sono ridesignabili.

7. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo statuto dell'A.T.C., si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile, ove applicabili.».

(195) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(196) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 1, *L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'interesse pubblico, sotto il controllo e la vigilanza della Provincia, alla quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.».

---

## Art. 32

### *Organi dell'A.T.C.* <sup>(197)</sup>.

1. Sono organi dell'ATC:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) l'Assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC, degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'*articolo 13 della legge n. 349/1986* residenti nei comuni inclusi nell'ATC;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Consiglio direttivo dell'ATC è composto:

a) per il 30% dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio;

b) per il 30% dalle associazioni nazionali venatorie riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio;

c) per il 20% dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute e presenti sul territorio;

d) per il 20% dai rappresentanti della Regione <sup>(198)</sup>.

3. I membri del Consiglio direttivo vengono designati dalle associazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, in base alla rappresentatività sul territorio delle singole associazioni. La Regione, ricevute le designazioni e verificate le eventuali incompatibilità e, per i propri rappresentanti, sentito il Comitato di consultazione di cui all'*art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015*, entro i successivi trenta giorni provvede alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo <sup>(199)</sup>.

4. I rappresentanti delle Associazioni devono essere iscritti alle stesse. I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole devono risiedere o essere conduttori di fondi agricoli in un comune compreso nell'ATC. I rappresentanti delle associazioni venatorie devono essere iscritti all'ATC. I rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale devono risiedere nella Regione in cui è compreso l'ATC. I

rappresentanti della Regione devono essere in possesso di specifiche competenze <sup>(200)</sup>.

5. All'Assemblea spettano i compiti di controllo e programmazione, ed in particolare:

a) adozione del bilancio di previsione annuale;

b) approvazione conto consuntivo;

c) approvazione dello statuto e relative modifiche;

d) approvazione dei regolamenti per l'organizzazione delle funzioni di cui all'articolo 33.

6. L'Assemblea dell'ATC può provvedere all'elezione di un'Assemblea di delegati, in rappresentanza della base assembleare e proporzionata alla sua composizione, nei limiti previsti dallo statuto. Lo statuto, nel disciplinare le modalità di elezione, terrà conto della necessità di garantire a ciascuna componente assembleare di cui al comma 1, lettera c) la rappresentanza nell'Assemblea dei delegati. In tale ipotesi all'Assemblea dei delegati sono demandati tutti i compiti dell'Assemblea <sup>(201)</sup>.

---

(197) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(198) Lettera così modificata dall'*art. 25, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(199) Comma così sostituito dall'*art. 25, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «3. I membri del Consiglio direttivo vengono



designati dalle associazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, in base alla rappresentatività sul territorio delle singole associazioni. La Regione, ricevute le designazioni e verificate le eventuali incompatibilità e, per i propri rappresentanti, sentito il Comitato di consultazione di cui all'[art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015](#), entro i successivi trenta giorni provvede alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo.».

(200) Comma così modificato dall'[art. 25, comma 1, lettera c\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(201) Il presente articolo, già sostituito dall'[art. 23, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000, è stato poi nuovamente così sostituito dall'[art. 16, L.R. 27 luglio 2007, n. 16](#). Il testo precedente era così formulato: « Art. 32. Organi dell'ATC. 1. Sono organi dell'A.T.C.:

a) Il Presidente;

b) il Comitato direttivo;

c) l'assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'A.T.C. e degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'[art. 13 della legge n. 349/1986](#) residenti nei comuni inclusi nell'A.T.C.;

d) il Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti deve essere iscritto all'Albo dei revisori contabili.

2. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. è composto:

a) per il 30% dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio;

b) per il 30% dalle associazioni nazionali venatorie riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio;

- c) per il 20% dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute e presenti sul territorio;
- d) per il 20% dai rappresentanti della Provincia territorialmente interessata.

3. I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e della Provincia devono risiedere in un Comune compreso nell'A.T.C. I rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale devono risiedere nella Provincia in cui è compreso l'A.T.C. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle componenti di cui al comma precedente, gli statuti degli A.T.C. stabiliscono che i rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale non siano in possesso del tesserino di cui all'art. 49, fatta salva l'esigenza di completare la composizione del Comitato direttivo.

4. In caso di modifica della perimetrazione dell'A.T.C., la Provincia nomina entro trenta giorni un Comitato direttivo provvisorio su designazione dei soggetti di cui al comma 2.».

---

### **Art. 32-bis** *Statuto dell'ATC* <sup>(202)</sup>.

1. Lo statuto dell'ATC disciplina, sulla base di apposite direttive emanate dalla Regione:

a) il numero dei componenti il Consiglio direttivo, nel rispetto delle percentuali previste dall'articolo 32, comma 2;

b) le modalità per la designazione dei rappresentanti le associazioni;

c) le modalità di elezione dell'Assemblea dei delegati, se prevista, in applicazione dell'articolo 32, comma 6, e la definizione del numero dei delegati;

d) le modalità ed i requisiti per la nomina del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti;

e) la durata in carica non superiore ai cinque anni del Consiglio direttivo, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti;

f) le modalità di funzionamento degli organi degli ATC e le relative competenze;

g) le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori, nonché gli obblighi, i criteri e le modalità di partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC;

h) le sanzioni disciplinari a carico dei cacciatori iscritti che incorrano in trasgressioni degli obblighi statutari;

i) le cause di incompatibilità del Presidente e dei componenti il Consiglio direttivo.

2. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle direttive previste al comma 1 o a seguito di specifiche modifiche, l'Assemblea dell'ATC provvede all'adeguamento dello Statuto. L'organo direttivo in carica continua ad operare fino alla nomina da parte della Regione del nuovo Consiglio direttivo, che dovrà avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione delle richiamate direttive <sup>(203)</sup>.

3. Qualora gli adempimenti di cui al comma 2 non vengano espletati nei termini previsti, provvede la Regione <sup>(204)</sup>.

4. Lo statuto, entro 30 giorni dall'approvazione, è inviato per il controllo preventivo di legittimità alla Regione di riferimento, che può richiedere modifiche o integrazioni nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine, se la Regione non ne pronuncia con provvedimento motivato l'annullamento, lo statuto diviene esecutivo <sup>(205)</sup>.

5. Compete altresì alla Regione il controllo di legittimità di ogni successiva modifica statutaria e dei regolamenti approvati dall'Assemblea <sup>(206)</sup>.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo statuto dell'ATC si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile, ove applicabili <sup>(207)</sup>.

(202) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(203) Comma così sostituito dall'*art. 26, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «2. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle direttive previste al comma 1, l'Assemblea dell'ATC provvede all'adeguamento dello statuto. L'organo direttivo in carica continua ad operare fino alla nomina da parte della Provincia del nuovo Consiglio direttivo, che dovrà avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione delle richiamate direttive.».

(204) Comma così modificato dall'*art. 26, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(205) Comma così modificato dall'*art. 26, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(206) Comma così modificato dall'*art. 26, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(207) Articolo aggiunto dall'*art. 17, L.R. 27 luglio 2007, n. 16*.

---

### **Art. 32-ter**

#### *Controllo sostitutivo* <sup>(208)</sup> <sup>(209)</sup>.

1. In tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di legge, o statutarie, o inadempienze ai compiti di cui all'art. 31, commi 1 e 2, o alla disciplina regionale di cui all'art. 35, comma 1, la Regione diffida il Consiglio direttivo a provvedere in merito entro sessanta giorni. Qualora il Consiglio direttivo non

adempia entro i termini, la Regione provvede a mezzo di un Commissario ad acta. Ove si verifichi l'impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell'ATC, la Regione provvede allo scioglimento dell'organo e alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati <sup>(210)</sup>.

---

(208) Articolo aggiunto dall'art. 18, L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

(209) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(210) Comma così sostituito dall'art. *27, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «1. In tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di legge, o statutarie, o inadempienze ai compiti di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, o alla disciplina regionale di cui all'articolo 35, comma 1, la Provincia diffida il Consiglio direttivo a provvedere in merito entro 60 giorni. Qualora il Consiglio direttivo non adempia entro i termini, la Provincia provvede a mezzo di un Commissario ad acta. Ove si verifichi l'impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell'ATC, il Presidente della Provincia provvede allo scioglimento dell'organo e alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati.».

---

**Art. 33***Compiti dell'A.T.C. (211).*

1. Gli ATC approvano programmi annuali di gestione in conformità del piano faunistico-venatorio regionale avvalendosi per la parte tecnica di professionalità specifiche, che riguardano in particolare (212):

a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati;

b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;

c) le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole;

d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche.

Negli ATC non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalla Regione posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie (213).

In caso di avversità atmosferiche la Provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.

2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il mese di febbraio di ogni anno alla Regione che ne controlla la conformità al Piano faunistico-venatorio regionale. In caso di difformità, la Regione può richiederne la revisione (214).

3. I Consigli direttivi organizzano gli interventi per il miglioramento degli habitat, promuovono e organizzano le attività di cui all'articolo 14, comma 11, della legge statale, e provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici ricompresi nel territorio di competenza per le finalità previste alle lettere a), b), c) del medesimo comma.

4. I Consigli direttivi deliberano in ordine all'accesso all'ambito di competenza dei cacciatori che ne fanno richiesta,

conformemente agli indirizzi della Regione formulati ai sensi dell'articolo 35, comma 1.

5. I Consigli direttivi provvedono all'erogazione dei contributi per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica.

6. Il Consiglio direttivo stabilisce le forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione degli ATC e gli eventuali riconoscimenti.

7. La Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa la misura minima e massima del contributo che ciascun cacciatore è tenuto a corrispondere in base a criteri di omogeneità ed accessibilità sociale. La Regione può periodicamente aggiornare detto importo. Il Consiglio direttivo stabilisce l'entità del contributo annuo alla gestione dell'ATC che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto, al fine di garantire le risorse necessarie a realizzare le attività previste al comma 5. Il versamento deve essere effettuato, entro il termine stabilito nello statuto, sul conto corrente intestato al Consiglio direttivo dell'ATC. L'ATC non può imporre al cacciatore contributi economici che non siano espressamente previsti e disciplinati dalla presente legge <sup>(215)</sup>.

8. Gli ATC si dotano di strutture di coordinamento tecnico-amministrativo provinciali.

9. Gli ATC possono concorrere, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei componenti l'Assemblea, alle attività di protezione civile, iscrivendosi alla sezione provinciale del territorio di appartenenza dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile, nel rispetto dei requisiti previsti dall'*articolo 17 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1* (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile).

10. I Consigli direttivi dell'ATC favoriscono e promuovono la formazione culturale in campo faunistico-venatorio degli iscritti.

11. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il Consiglio direttivo dell'ATC annualmente può

proporre alla Regione ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti <sup>(216)</sup>:

- a) le modalità di esercizio della caccia;
- b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili <sup>(217)</sup>;
- c) il numero delle giornate settimanali di caccia;
- d) i periodi e gli orari di caccia;
- e) il caniere giornaliero e stagionale per specie.

12. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite nel calendario venatorio di cui all'articolo 50 <sup>(218)</sup> <sup>(219)</sup>.

---

[\(211\)](#) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

[\(212\)](#) Alinea così modificato dall'[art. 28, comma 1, lettera a\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

[\(213\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 28, comma 1, lettera b\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

[\(214\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 28, comma 1, lettera c\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#). Il testo precedente era così formulato: «2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il mese di febbraio di ogni anno alla Provincia, che ne controlla la conformità al Piano faunistico-venatorio provinciale. In caso di difformità, la Provincia può richiederne la revisione.».

[\(215\)](#) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 21 febbraio 2011, n. 211](#).



(216) Alinea così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera d), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(217) Ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.R. 2 marzo 2009, n. 1 la limitazione di cui alla presente lettera (per le stagioni venatorie 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012, come prevede l'art. 12 della stessa legge) non si applica alle specie appartenenti all'avifauna migratoria, per le quali valgono le disposizioni del calendario venatorio regionale.

(218) Comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(219) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 24, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, a decorrere dal 1° aprile 2000 (vedi, anche, il comma 5 dell'art. 49 della stessa legge), è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 19, L.R. 27 luglio 2007, n. 16. Il testo precedente così disponeva: « Art. 33. Compiti dell'ATC. 1. Gli A.T.C. redigono programmi annuali di attività che contemplano in particolare:

- a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati;
- b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;
- c) la difesa delle colture;
- d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio forme di caccia specifiche.

Negli A.T.C. non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalle province posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie. In caso di avversità atmosferiche la Provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.

2. Gli A.T.C. trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia che ne controlla la

conformità al piano faunistico-venatorio provinciale. In caso di difformità, la Provincia può richiederne la revisione.

3. I Comitati direttivi organizzano gli interventi per il miglioramento degli habitat, promuovono e organizzano le attività di cui al comma 11 dell'art. 14 della legge statale, e provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di competenza per le finalità previste alle lettere a), b), c) del medesimo comma.

4. I Comitati direttivi deliberano in ordine all'accesso all'ambito di competenza dei cacciatori che ne fanno richiesta, conformemente agli indirizzi della Regione formulati ai sensi del comma 1 dell'art. 35.

5. I Comitati direttivi provvedono all'erogazione dei contributi per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica.

6. Il Comitato direttivo stabilisce le forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione degli A.T.C. ed i riconoscimenti dovuti a compenso delle prestazioni.

7. La Regione entro trenta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, fissa la misura massima del contributo che ciascun cacciatore è tenuto a corrispondere in base a criteri di omogeneità ed accessibilità sociale. La Regione può periodicamente aggiornare detto importo. Il Comitato direttivo stabilisce l'entità del contributo annuo alla gestione dell'A.T.C. che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto. Il versamento deve essere effettuato, entro il termine stabilito nello statuto, sul conto corrente intestato al Comitato direttivo dell'A.T.C. L'A.T.C. non può imporre al cacciatore contributi economici che non siano espressamente previsti e disciplinati dalla presente legge.

8. Gli A.T.C., per l'espletamento di attività di servizio, possono dotarsi di strutture di coordinamento tecnico-amministrativo, anche comuni.

9. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il Comitato direttivo dell'A.T.C., entro quindici giorni dall'emanazione del calendario venatorio regionale, può proporre alla Provincia competente ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti:

- a) le modalità di esercizio della caccia;
- b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;
- c) il numero delle giornate settimanali di caccia;
- d) i periodi e gli orari di caccia;
- e) il carniere giornaliero e stagionale per specie.

10. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite nel calendario venatorio provinciale di cui al comma 2 dell'art. 50».

---

### **Art. 33-bis**

#### *Conferenza degli ATC* <sup>(220)</sup> <sup>(221)</sup>,

1. Al fine di armonizzare l'attività di gestione faunistico-venatoria degli ATC sul territorio regionale, è istituita la Conferenza degli ATC.

2. La Conferenza è convocata dalla Regione con cadenza almeno annuale ed è costituita dai Presidenti degli ATC o loro delegati.

3. La Conferenza è la sede di confronto sull'attività gestionale degli ATC, di verifica sulle modalità di applicazione della legge e delle direttive, con funzioni di proposta su iniziative formative e informative di livello regionale.

4. La partecipazione alla Conferenza è senza oneri per la Regione.

(220) Articolo aggiunto dall'art. 20, L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

(221) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

---

### **Art. 34**

#### *Opzione sulla forma di caccia prescelta* <sup>(222)</sup>.

1. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva a norma del comma 5 dell'art. 12 della legge statale ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1° novembre il cacciatore non fa pervenire alla Regione richiesta di modifica dell'indicazione contenuta nel tesserino regionale <sup>(223)</sup>.

2. L'opzione per la forma di caccia di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale deve essere presentata esclusivamente da coloro che intendono esercitare la caccia da appostamento fisso con l'uso di richiami vivi.

3. Il cacciatore che abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio deve comunicare la propria opzione alla Regione di residenza entro trenta giorni dalla data di detto conseguimento <sup>(224)</sup>.

---

(222) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di

presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(223) Comma così modificato dall'art. 29, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(224) Comma così modificato dall'art. 29, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

---

## Art. 35

*Criteri per la iscrizione dei cacciatori agli A.T.C.* <sup>(225)</sup>.

1. La Regione disciplina quantità, tempi e modi di accesso dei cacciatori agli A.T.C., fermi restando i criteri indicati al presente articolo e agli articoli 36, 36-bis e 37 <sup>(226)</sup>.

2. Il Consiglio direttivo dell'A.T.C. è tenuto a soddisfare le richieste di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità indicato dalla Regione per ciascun A.T.C. con apposito provvedimento, avvalendosi a tal fine del sistema regionale di gestione informatizzata delle iscrizioni <sup>(227)</sup>.

3. Il cacciatore residente in Emilia-Romagna ha diritto di essere iscritto all'A.T.C. in cui ha la residenza anagrafica, oppure all'A.T.C. in cui sia stato consecutivamente iscritto nelle due stagioni venatorie 1998/1999 e 1999/2000 <sup>(228)</sup>.

4. Gli ulteriori posti che risultano disponibili dopo aver effettuato le iscrizioni sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono assegnati dal Consiglio direttivo dell'A.T.C. ai cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorità <sup>(229)</sup>:

a) residenti nella Provincia o Città metropolitana di Bologna <sup>(230)</sup>;

b) residenti negli A.T.C. dell'Emilia-Romagna con più alta densità venatoria <sup>(231)</sup>;

c) residenti nella Regione;

d) residenti in altre regioni;

e) italiani residenti all'estero e stranieri <sup>(232)</sup>.

---

(225) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(226) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 21 febbraio 2011, n. 211*.

(227) Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, lettere a) e b), L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

(228) Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, lettera c), L.R. 27 luglio 2007, n. 16. In pari tempo la lettera d) del medesimo comma ha incomprensibilmente sostituito il riferimento «1998-2000» con il riferimento «1998-1999», tenuto conto che il primo riferimento risulta errato (in quanto non contenuto nel testo) mentre il secondo (quello sostitutivo) è già presente.

(229) Alinea così modificato dall'art. 21, comma 1, lettera e), L.R. 27 luglio 2007, n. 16

(230) Lettera così modificata dall'art. 30, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(231) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 1° febbraio 2021, n. 143*.

(232) Articolo così sostituito dall'art. 25, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, a decorrere dal 1° aprile 2000, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 49 della stessa legge. Il testo originario così disponeva: «Art. 35. Criteri per la iscrizione dei cacciatori agli A.T.C. 1. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. è tenuto a soddisfare

le richieste di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità indicato dalla Regione per ciascun A.T.C. con apposito provvedimento.

2. Il cacciatore ha diritto di essere iscritto all'A.T.C. in cui ha la residenza anagrafica o sia proprietario di fondi agricoli o sia stato iscritto per almeno due anni. A questi limitati fini, in sede di prima applicazione della presente legge, la iscrizione ai territori per la gestione sociale della caccia (T.G.S.C.), disciplinati dagli artt. 40 e seguenti della L.R. 15 maggio 1987, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, è equiparata alla iscrizione all'A.T.C.

3. Il titolare dell'autorizzazione alla costituzione di un appostamento fisso di caccia senza uso di richiami vivi ed i suoi sostituti hanno diritto di essere iscritti all'A.T.C. in cui è compreso l'appostamento.

4. Gli ulteriori posti che risultano disponibili dopo aver effettuato le iscrizioni sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono assegnati dal Comitato direttivo dell'A.T.C. ai cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorità:

a) residenti nella provincia;

b) residenti nelle province dell'Emilia-Romagna a più alta densità venatoria, indicate dalla Regione;

c) residenti nella regione;

d) residenti in altre regioni;

e) italiani residenti all'estero e stranieri.

5. In ogni A.T.C. il Comitato direttivo può ammettere inoltre, secondo le priorità indicate al comma 4, un numero di cacciatori superiore alla densità venatoria indicata dalla Regione quando siano accertate, sulla base di appositi censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica o si sia manifestata l'esigenza di provvedere a specifici prelievi a tutela delle produzioni agricole.».

## Art. 36

### *Modalità di iscrizione* <sup>(233)</sup>.

1. Il cacciatore avente diritto ai sensi del comma 3 dell'art. 35, presenta la domanda di iscrizione al Consiglio direttivo dell'A.T.C. L'iscrizione si intende rinnovata qualora il cacciatore non rinunci entro il termine indicato nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1 <sup>(234)</sup>. Il cacciatore che intenda iscriversi ad un A.T.C. diverso da quello di residenza, presenta domanda al Consiglio direttivo dell'A.T.C. prescelto <sup>(235)</sup>. Il Consiglio direttivo, soddisfatte le esigenze dei cacciatori aventi diritto ai sensi dell'art. 35, comma 3, attribuisce i residui posti disponibili ai cacciatori che hanno fatto richiesta di iscrizione all'A.T.C. come primo ambito territoriale di caccia, nel rispetto delle priorità previste all'art. 35, comma 4 <sup>(236)</sup>.

2. [L'elenco dei cacciatori iscritti viene trasmesso annualmente alla Provincia e al Comune di residenza che annota l'A.T.C. assegnato al cacciatore e l'opzione della forma di caccia prescelta sul tesserino regionale di caccia all'atto del rilascio] <sup>(237)</sup>.

3. Il Consiglio direttivo dell'A.T.C. deve motivare l'eventuale rigetto della domanda e comunicarlo all'interessato che può presentare ricorso alla Regione, il cui giudizio è definitivo <sup>(238)</sup> <sup>(239)</sup>.

---

<sup>(233)</sup> Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.



(234) Periodo così modificato dall'art. 22, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

(235) Periodo così modificato dall'art. 22, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

(236) Periodo così modificato dall'art. 22, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

(237) Comma abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

(238) Comma così modificato dapprima dall'art. 22, comma 1, lettera c), L.R. 27 luglio 2007, n. 16 e poi dall'art. [31, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(239) Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, L.R. 19 agosto 1994, n. 34, è stato poi così sostituito dall'art. [26, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000 e successivamente così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo precedente era così formulato: «Art. 36. Modalità di iscrizione. 1. Il cacciatore che ha titolo all'iscrizione all'A.T.C. (Ambiti territoriali di caccia) ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 35 presenta la relativa domanda al Comitato direttivo entro trenta giorni dalla prima costituzione dello stesso, su modulo predisposto dalla Regione. A partire dalla stagione venatoria 1995/96 il termine di presentazione della domanda scade il 15 marzo di ogni anno.

2. Il cacciatore che intenda richiedere l'iscrizione ad un A.T.C. diverso da quello di residenza verifica la disponibilità del posto presso il Comitato direttivo dell'A.T.C. prescelto presentando la relativa domanda tra il trentunesimo e il quarantacinquesimo giorno dalla prima costituzione dello stesso. A partire dalla stagione venatoria 1995/96 tale domanda va presentata entro il 31 marzo di ogni anno.

3. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. accoglie le domande con le priorità previste al comma 4 dell'art. 35 nei limiti consentiti e nel rispetto dell'ordine di presentazione e ne trasmette copia entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia di residenza. Per la

stagione venatoria 1994/95 tale data di trasmissione decorre dal quarantaseiesimo giorno successivo alla prima costituzione del Comitato direttivo dell'A.T.C. medesimo. Il Comune di residenza annota l'A.T.C. assegnato al cacciatore e l'opzione della forma di caccia prescelta di cui all'art. 34 sul tesserino regionale di caccia all'atto del rilascio dello stesso.

4. Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato dal Comitato direttivo dell'A.T.C. e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Provincia competente per territorio per violazione dei criteri previsti all'art. 35. La Provincia deve dare risposta entro quarantacinque giorni. L'accoglimento del ricorso comporta, di diritto, l'iscrizione all'A.T.C. Nel caso che il diniego della iscrizione sia dovuto ad indisponibilità di posti, il cacciatore ha diritto all'iscrizione all'A.T.C. di residenza.

5. Nei periodi in cui vengono svolte le cacce speciali agli ungulati o a specie di uccelli migratori, il Comitato direttivo può consentire l'accesso oltre il limite venatorio esclusivamente nelle località prestabilite purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica, ai sensi del comma 8 dell'art. 14 della legge statale. La caccia vagante con il cane è consentita esclusivamente alla beccaccia ed al beccaccino. Il Comitato direttivo può prevedere il pagamento di un corrispettivo a fronte degli impegni di organizzazione.».

---

### **Art. 36-bis**

*Regolazione dei processi di mobilità controllata per l'attività venatoria* <sup>(240)</sup> <sup>(241)</sup>.

1. In Emilia-Romagna è consentito esercitare la caccia alla fauna migratoria nelle forme, nelle giornate, con le modalità ed alle specie consentite dal calendario venatorio regionale al di fuori dell'A.T.C. di appartenenza per un massimo di quindici giorni, dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria <sup>(242)</sup>.

2. La Regione, con il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 35, sentite le organizzazioni professionali agricole, nonché le associazioni di cui al comma 1 dell'art. 10, definisce le modalità per individuare il numero dei posti disponibili per ogni A.T.C., l'accesso agli A.T.C. prescelti e l'eventuale corrispettivo che i cacciatori devono versare a fronte degli impegni di organizzazione <sup>(243)</sup>.

3. Dei posti disponibili in ogni A.T.C., una percentuale è riservata ai cacciatori iscritti in altri A.T.C. della medesima Provincia o della Città metropolitana di Bologna, mentre i restanti posti vengono assegnati ai cacciatori iscritti in altri A.T.C. della Regione, fatta salva una quota riservata alla Regione per scambi interregionali <sup>(244)</sup>.

4. In Emilia-Romagna è altresì consentito esercitare la caccia agli ungulati al di fuori dell'A.T.C. di appartenenza secondo tempi e modalità previsti dall'art. 56 e dal regolamento regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna, previa domanda all'A.T.C. interessato nei termini previsti nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1 <sup>(245)</sup>.

---

(240) Articolo aggiunto dall'*art. 27, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(241) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(242) Comma così modificato dall'*art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Vedi, anche, l'art. 9, comma 11, L.R. 3 luglio 2001, n. 17.

(243) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 21 febbraio 2011, n. 211*.

(244) Comma così modificato dall'*art. 32, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(245) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 21 febbraio 2011, n. 211.*

---

## **Art. 37**

### *Interscambi di cacciatori* <sup>(246)</sup> <sup>(247)</sup>.

1. Per rendere equilibrata e proporzionata alla dotazione faunistica la pressione venatoria sul territorio regionale e nazionale, la Regione promuove scambi nel rispetto del principio di reciprocità, interregionali, riservandosi annualmente per ogni A.T.C. una quota di cacciatori da iscrivere od ammettere <sup>(248)</sup> <sup>(249)</sup>.

2. Il cacciatore ammesso ad A.T.C. di altre regioni è tenuto a fare apporre sul proprio tesserino la relativa annotazione da parte del proprio Comune di residenza,

3. Il Consiglio direttivo dell'A.T.C., sulla base di modalità da esso stesso determinate e comunicate alla Regione, può riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza per ospitare mediante interscambio e senza finalità di lucro un altro cacciatore, anche se residente in altra Regione <sup>(250)</sup>.

4. La Regione, sentito l'ATC interessato, su richiesta di associazioni cinofile o venatorie o di un ATC, può autorizzare cacciatori che non hanno la possibilità di farlo nell'ATC di appartenenza ad allenare i cani in ATC diverso, fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio regionale <sup>(251)</sup>.

---

(246) Articolo così sostituito dall'*art. 28, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorre dal 1° aprile 2000, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era il seguente: «Art. 37. Interscambi di cacciatori. 1. La Regione

promuove scambi interregionali per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale e a tal fine determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili in Emilia-Romagna, regolamentandone l'accesso secondo le priorità previste al comma 4 dell'art. 35.

2. Il cacciatore ammesso ad A.T.C. di altre regioni è tenuto a fare apporre sul proprio tesserino la relativa annotazione da parte del proprio Comune di residenza.

3. Il Comitato direttivo dell'A.T.C., sulla base di modalità da esso stesso determinate e comunicate alla Provincia, può riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza per ospitare sotto forma di interscambio e senza finalità di lucro un altro cacciatore, anche se residente in altra regione.».

(247) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(248) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

(249) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 21 febbraio 2011, n. 211*.

(250) Comma così modificato dapprima dall'art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 27 luglio 2007, n. 16 e poi dall'art. *33, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(251) Comma così sostituito dall'art. *33, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «4. La Provincia, sentito l'A.T.C. interessato, su richiesta di associazioni cinofile o venatorie, di un A.T.C. o di altra Provincia, può autorizzare cacciatori che non hanno la possibilità di farlo nell'A.T.C. di appartenenza ad allenare i cani

in A.T.C. diverso, fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio.».

---

### **Art. 38**

*Partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'A.T.C.* <sup>(252)</sup> <sup>(253)</sup>.

[1. I cacciatori iscritti partecipano alla gestione dell'A.T.C. e sono tenuti a corrispondere a copertura delle spese una quota annuale il cui importo non può superare il doppio della somma stabilita per la tassa regionale relativa all'uso del fucile a più di due colpi.

2. Il Comitato direttivo disciplina, nei limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge, le forme della partecipazione anche economica dei cacciatori iscritti alla gestione dell'A.T.C., il sistema sanzionatorio da applicare per l'inosservanza degli obblighi di partecipazione alla gestione ed i riconoscimenti dovuti a compenso delle prestazioni richieste al cacciatore].

---

<sup>(252)</sup> Articolo abrogato dall'*art. 49, comma 2, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

<sup>(253)</sup> Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

---

### **Art. 39**

*Doveri del cacciatore* <sup>(254)</sup>.

## 1. Il cacciatore ha il dovere di:

a) annotare sul tesserino regionale in modo indelebile le giornate di esercizio, le specie ed il numero dei capi abbattuti;

b) restituire il tesserino regionale di caccia al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale, e comunque non oltre il 31 marzo, compilato secondo le modalità stabilite con il calendario venatorio regionale <sup>(255)</sup> <sup>(256)</sup>.

---

<sup>(254)</sup> Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

<sup>(255)</sup> Comma così modificato dall'art. 24, L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

<sup>(256)</sup> Per il differimento del termine di cui alla presente lettera, vedi l'art. *10, comma 3, lettera a)*, L.R. 6 aprile 2021, n. 2.

---

### **Art. 39-bis**

#### *Formazione permanente del cacciatore* <sup>(257)</sup> <sup>(258)</sup>.

1. Le associazioni venatorie, in applicazione dell'art. 34 della legge statale, promuovono l'organizzazione, in accordo con la Regione, di corsi annuali di formazione sulle tecniche venatorie, sulla cinofilia venatoria e sulle disposizioni legislative e regolamentari per tutti i cacciatori <sup>(259)</sup>.

---

<sup>(257)</sup> Articolo aggiunto dall'art. *29, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(258) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(259) Comma così modificato dall'*art. 34, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

---

## **Art. 40**

### *Divieti e facoltà negli A.T.C. <sup>(260)</sup>.*

1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, negli A.T.C. è vietato:

a) detenere fauna selvatica abbattuta a chiunque non sia iscritto all'A.T.C. a meno che non sia in grado di dimostrarne la legittimità del possesso <sup>(261)</sup>;

b) esercitare la caccia senza essere iscritti all'A.T.C. o senza la prescritta autorizzazione;

c) accedere con mezzi motorizzati alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze delle strutture di lavoro agricolo, se non autorizzati dal proprietario o conduttore del fondo nonché alle strade private non aperte al pubblico transito.

2. L'addestramento dei cani è consentito al cacciatore negli A.T.C. in cui ha facoltà di accesso salvo quanto previsto all'*art. 37, comma 4 <sup>(262)</sup>*.

---

(260) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o



frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(261) Lettera così modificata dall'*art. 35, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(262) Comma così modificato dall'*art. 30, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

---

## TITOLO I

### **Capo V - Strutture territoriali d'iniziativa privata per la produzione di fauna selvatica, per la caccia e per le attività cinofile** <sup>(263)</sup>

#### **Art. 41**

*Centri privati di riproduzione della fauna* <sup>(264)</sup>.

1. La Regione autorizza la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate <sup>(265)</sup>.

2. I centri privati hanno durata settennale e possono essere rinnovati.

2-bis. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nel centro privato <sup>(266)</sup>.

2-ter. La Regione, per motivate esigenze tecniche, qualora si renda necessario includere nell'area del centro privato terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso richiesto

per iscritto dei proprietari o conduttori, può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo, con il medesimo provvedimento, la misura e le modalità di pagamento dell'indennità dovuta ai proprietari o conduttori dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie del centro privato medesimo <sup>(267)</sup>.

3. L'autorizzazione dei centri privati è subordinata all'osservanza di apposito regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attività autorizzate <sup>(268)</sup>.

---

(263) Rubrica così modificata dall'*art. 49, comma 1, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(264) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(265) Comma così modificato dall'*art. 36, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(266) Comma aggiunto dall'*art. 31, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(267) Comma aggiunto dapprima dall'*art. 31, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, e poi così modificato dall'*art. 36, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(268) Vedi il *Reg. 28 giugno 1996, n. 22*.

## **Art. 42** *Allevamenti* <sup>(269)</sup>.

1. La Regione autorizza gli allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale <sup>(270)</sup>.

2. I provvedimenti di autorizzazione:

a) indicano le specie in allevamento, i controlli sanitari e le forme di cattura;

b) hanno durata settennale e possono essere rinnovati;

c) sono revocati quando la gestione ed il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni di cui alla lettera a), ovvero quando l'allevamento non sia funzionante per almeno un anno.

3. L'allevamento esercitato dal titolare di impresa agricola non è assoggettato a specifica autorizzazione. Il titolare è tenuto a dare comunicazione alla Regione dell'avvio dell'attività di allevamento anche al fine di consentire i relativi controlli sul rispetto delle disposizioni emanate a norma della lett. c) del comma 1 dell'art. 62 <sup>(271)</sup>.

4. La Regione può consentire convenzioni a livello locale tra le associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni professionali agricole al fine di permettere la cessione di fauna allevata allo scopo di integrare le entrate delle aziende agricole <sup>(272)</sup>.

---

<sup>(269)</sup> Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(270) Comma così modificato dall'art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(271) Comma così modificato dall'art. 37, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(272) Comma così modificato dall'art. 37, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

---

## Art. 43

### *Aziende venatorie* <sup>(273)</sup>.

1. La Regione autorizza, sentito l'ISPRA, l'istituto di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, a norma dell'art. 16 della legge statale, nei limiti, con la densità e la collocazione territoriale indicati dal piano faunistico-venatorio regionale, da calcolarsi sulla base della superficie agro-silvopastorale come individuata con gli indirizzi di cui all'art. 5, così da garantire una pluralità di utilizzazione faunistico-venatoria del territorio <sup>(274)</sup>.

2. L'autorizzazione scade il 31 dicembre del settimo anno di validità e può essere rinnovata.

3. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nell'azienda. Qualora i proprietari o i conduttori dei fondi non si siano costituiti in consorzio con atto pubblico, il rinnovo alla scadenza è subordinato all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, ovvero alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che nulla è mutato. Le domande di rinnovo devono essere presentate almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di contratto in forma scritta di conduzione, nel caso in cui il proprietario e il conduttore non siano d'accordo ai fini dell'assenso, si considera prevalente la volontà del proprietario <sup>(275)</sup>.

3-bis. Laddove il proprietario dei terreni individuato dai registri immobiliari risulti irreperibile, nelle forme previste dal Codice di

procedura civile, l'assenso s'intende validamente prestato ai sensi del comma 3 e la parcella corrispondente viene inclusa nel perimetro dell'azienda venatoria, se a seguito di avviso affisso all'Albo Pretorio dei singoli Comuni competenti per territorio, per un periodo di 70 giorni, non venga fatta espressa opposizione da chi dimostri di averne diritto. Gli oneri di notifica e pubblicazione sono posti a carico dei richiedenti <sup>(276)</sup>.

4. Ove, per motivate ragioni tecniche, si renda necessario includere nell'area dell'azienda venatoria terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso, richiesto per iscritto, dei proprietari o dei conduttori, la Regione può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento della indennità dovuta ai proprietari o conduttori dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie dell'azienda medesima. L'inclusione all'interno di una azienda venatoria di terreni demaniali è regolata dalle vigenti disposizioni di legge <sup>(277)</sup>.

5. La Regione, con il piano faunistico-venatorio regionale, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo. La Regione, fatte salve le situazioni esistenti, può altresì regolare la distanza tra le aziende e fra queste e le zone di protezione. La Regione può consentire che aziende venatorie limitrofe possano costituirsi in consorzi <sup>(278)</sup>.

6. I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle di colore bianco collocate secondo le modalità di cui all'art. 24. Il tabellamento è effettuato a cura dei titolari delle aziende medesime ed è controllato dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna nell'ambito delle attività di vigilanza <sup>(279)</sup>.

7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo presentano alla Regione un programma di gestione faunistico-venatoria redatto in conformità al piano faunistico-venatorio regionale ed una relazione sulle attività svolte per l'incremento della fauna e

sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. In caso di avversità atmosferiche, la Regione stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni <sup>(280)</sup>.

8. La Regione emana entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante direttive vincolanti, norme per l'istituzione, il rinnovo e la revoca delle aziende venatorie, nonché per la gestione tecnica e gli interventi di mantenimento e di miglioramento ambientale nelle stesse, con particolare riferimento alla preservazione o al ripristino di condizioni di nidificazione e sosta nelle zone umide <sup>(281)</sup>.

9. L'accesso alle aziende venatorie istituite nelle aree contigue ai parchi è consentito esclusivamente al titolare della concessione ed ai cacciatori autorizzati dal titolare stesso.

---

**(273)** Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

**(274)** Comma così sostituito dapprima dall'*art. 32, comma 1, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, e poi dall'*art. 38, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «1. La Provincia autorizza, sentito l'I.N.F.S., l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, a norma dell'art. 16 della legge statale, nei limiti, con la densità e la collocazione territoriale indicati dal piano faunistico-venatorio provinciale, da calcolarsi sulla base della superficie agro-silvo-pastorale come individuata con gli indirizzi di cui all'art. 5, così da garantire una pluralità di utilizzazione faunistico-venatoria del territorio. Qualora l'istanza di istituzione riguardi territori ricadenti sotto la competenza di province diverse, l'autorizzazione

all'istituzione compete alla Provincia nella quale insiste la superficie maggiore, sentita la Provincia limitrofa.».

(275) Comma così sostituito dall'*art. 32, comma 2, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000. Il testo originario era così formulato: «3. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nell'azienda. Qualora i proprietari o i conduttori dei fondi stessi non si siano costituiti in consorzio con atto pubblico, ad ogni scadenza tale assenso dovrà essere rinnovato mediante firma autenticata dei proprietari o conduttori dei fondi. Le domande di rinnovo, corredate dall'atto di assenso rilasciato dai proprietari o conduttori, devono essere presentate almeno sei mesi prima della scadenza.».

(276) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, L.R. 28 dicembre 2021, n. 19*, a decorrere dal 29 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della medesima legge*).

(277) Comma così modificato dapprima dall'*art. 32, comma 3, lettere a) e b), L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, poi dall'*art. 25, L.R. 27 luglio 2007, n. 16* e, infine, dall'*art. 38, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(279) Comma così modificato dall'*art. 38, comma 1, lettera d), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(280) Comma modificato dapprima dall'*art. 32, comma 4, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, e poi così sostituito dall'*art. 38, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo presentano alla Provincia un programma di gestione faunistico-venatoria redatto secondo le indicazioni di gestione tecnica ed una relazione sulle attività svolte per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. In caso di avversità atmosferiche, la Provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.».

(281) Comma così modificato dall'[art. 32, comma 5, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000.

(278) Comma così sostituito dall'[art. 38, comma 1, lettera c\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#). Il testo precedente era così formulato: «5. La Provincia, con il piano faunistico-venatorio, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo. La Provincia, fatte salve le situazioni esistenti, può altresì regolare la distanza tra le aziende e fra queste e le zone di protezione. La Provincia può consentire che aziende venatorie limitrofe possano costituirsi in consorzi.».

---

## Art. 44

### *Tasse regionali* <sup>(282)</sup>.

1. L'autorizzazione all'istituzione di appostamenti fissi, di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e i relativi rinnovi sono soggetti a tassa regionale.
2. [Non sono soggetti a tassa i centri privati di riproduzione istituiti negli A.T.C. e nell'ambito di aziende venatorie per produrre in cattività le specie di selvaggina stanziale previste dai relativi programmi di immissioni] <sup>(283)</sup>.
3. Non sono soggetti a tassa gli appostamenti fissi collocati all'interno di aziende venatorie.
4. [Alle aziende agri-turistico-venatorie non si applica la riduzione di cui alle tariffe annesse al [D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230](#) e al [D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31](#), numero d'ordine 16, nota 4a] <sup>(284)</sup>.

---

(282) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla



presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(283) Comma abrogato dall'*art. 49, comma 2, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(284) Comma abrogato dall'*art. 49, comma 2, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

---

### **Art. 44-bis**

*Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio* <sup>(285)</sup> <sup>(286)</sup>.

1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio, di durata annuale, è determinata, nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con il *D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230* e successive modificazioni.

2. Il versamento della tassa da corrispondere a norma dell'*art. 3 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26* e successive modificazioni, deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto di fucile per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.

3. [Il pagamento della tassa per gli anni successivi a quello del rilascio deve essere effettuato non prima della data della scadenza annuale] <sup>(287)</sup>.

4. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.

5. In caso di difformi scadenze eventualmente riscontrabili tra la data del versamento della tassa regionale e di quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.

6, La tassa annuale non è dovuta qualora il cacciatore non eserciti l'attività venatoria durante l'anno, ovvero la eserciti esclusivamente all'estero.

7. È esonerato dal versamento della tassa il cacciatore che, prima dell'inizio della stagione venatoria, dichiara, in forma espressa sotto la sua personale responsabilità, di optare per l'esercizio esclusivo nelle aziende venatorie di cui all'art. 43 e di rinunciare all'assegnazione di ambito territoriale di caccia e comunque all'esercizio venatorio in qualsiasi altra forma consentita in territorio non riservato alle aziende stesse.

8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, la dichiarazione del cacciatore deve essere esibita al Comune ai fini del rilascio del tesserino per l'esercizio venatorio e deve essere allegata al tesserino medesimo.

9. La tassa regionale deve essere rimborsata nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

10. Aumenti della tassa possono essere disposti con legge regionale a norma dell'*art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281* e successive modificazioni.

---

(285) Articolo aggiunto dall'*art. 33, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(286) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di

presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(287) Comma abrogato dall'*art. 7, L.R. 22 dicembre 2005, n. 23*.

(giurisprudenza)

### **Art. 45**

*Zone e campi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani* <sup>(288)</sup> <sup>(289)</sup>.

1. La Regione, anche su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico - venatorio regionale, autorizza l'istituzione e regola la gestione di <sup>(290)</sup>:

a) zone, di estensione non inferiore ai 100 ettari, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto;

b) campi di estensione non superiore ai 40 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani;

c) campi recintati, di estensione non inferiore ai 10 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani;

d) campi per l'addestramento e l'allenamento di cani da tana in aree delimitate.

Contestualmente all'autorizzazione all'istituzione dei campi di cui alla lettera c) destinati all'addestramento di cani da seguita al cinghiale, la Regione autorizza l'immissione di cinghiali, regolamentandone altresì le modalità di detenzione e sostituzione <sup>(291)</sup>.

1-bis. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nella zona o campo per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani <sup>(292)</sup>.

1-ter. Ove, per motivate ragioni tecniche, si renda necessario includere nell'area della zona o campo per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso, richiesto per iscritto, dei proprietari o conduttori, la Regione può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento della indennità dovuta a proprietari dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie della zona o campo medesimo <sup>(293)</sup>.

2. L'istituzione delle zone e dei campi di cui al comma 1 è consentita negli A.T.C. e nelle aziende agri-turistico-venatorie. Nelle aziende faunistico - venatorie sono consentite esclusivamente le attività cinofile di cui al comma 9.

3. Nelle zone e nei campi di cui al comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 la Regione autorizza, secondo le disposizioni della legge statale, l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani senza facoltà di sparo, esclusivamente sulle specie cacciabili prodotte in cattività indicate nell'autorizzazione, nonché l'addestramento e l'allenamento dei cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata al di fuori della stagione venatoria comporta la revoca dell'autorizzazione <sup>(294)</sup>.

4. All'interno delle zone o dei campi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Regione autorizza l'istituzione di campi di gara. Tali campi di gara, di estensione non superiore a 40 ettari, non possono essere autorizzati in numero superiore ad uno per ogni zona e campo. Nelle aziende agri-turistico-venatorie tali limitazioni non si applicano. Nel caso di gare cinofile di interesse nazionale ed internazionale, la Regione può derogare alle stesse limitazioni nelle zone di cui al comma 1, lett. a).

Detti campi di gara costituiscono gli ambiti esclusivi in cui autorizzare le gare di cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, per tutto l'anno, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata comporta al di fuori della stagione venatoria la revoca dell'autorizzazione <sup>(295)</sup>.

5. La Regione emana direttive sulla modalità di istituzione e di gestione delle zone e dei campi <sup>(296)</sup>.

6. Nelle zone di cui alla lettera a) del comma 1 è vietato l'esercizio venatorio per l'intera durata dell'istituzione. La Regione, nei limiti del calendario venatorio, può consentire la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento. Nei campi di cui alla lettera b) del comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 è ammesso l'esercizio venatorio qualora la Provincia non disponga diversamente <sup>(297)</sup>.

7. La superficie complessiva destinata alle attività cinofile non ricomprese all'interno di aziende venatorie entra a far parte della quota destinata a gestione privata di cui al comma 5, art. 10 della legge statale. Tali zone e campi sono istituiti per la durata di sette anni e possono essere rinnovati con le stesse modalità.

8. Nelle zone di cui alla lettera a) del comma 1 l'addestramento, l'allenamento e le gare non sono consentiti nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, ad eccezione delle aree con prevalente presenza di ungulati, nelle quali tali attività sono sospese sino al 1° agosto.

9. Nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende venatorie e negli A.T.C. la Regione può autorizzare gare per cani da caccia, a condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le finalità previste per detti istituti. L'autorizzazione deve essere, inoltre, subordinata alle seguenti condizioni <sup>(298)</sup>:

a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati;

b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole;

c) divieto di sparo. È ammesso il colpo a salve.

Per le aziende venatorie e per i centri privati l'autorizzazione non è subordinata alle condizioni di cui alle lettere a) e b).

---

(288) Articolo così sostituito dall'*art. 34, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «Art. 45. Zone per l'addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia. 1. Le Province, anche su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di:

a) zone, di estensione non inferiore ai cento ettari, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto;

b) campi di estensione non superiore ai quindici ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma, da cerca, da seguita e da riporto;

c) campi, di estensione non inferiore ai quindici ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani da seguita in aree recintate;

d) campi per cani da tana in aree delimitate.

2. La Provincia può altresì autorizzare l'istituzione di campi recintati e non inferiori ai dieci ettari, per l'addestramento di cani da seguita al cinghiale.

3. Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 è vietato l'esercizio venatorio per l'intera durata dell'istituzione. La Provincia, nei limiti del calendario venatorio, può consentire la caccia da appostamento fisso preesistente alla selvaggina migratoria.

4. L'istituzione delle zone di cui ai commi 1 e 2 è consentita negli A.T.C. e nelle aziende agri-turistico-venatorie. Nelle aziende faunistico-venatorie sono consentite le attività cinofile nelle forme compatibili con le finalità aziendali.

5. La superficie complessiva destinata alle attività cinofile entra a far parte della quota destinata a gestioni private. Tali zone sono istituite per la durata di sette anni e possono essere rinnovate con le stesse modalità.

6. Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 l'addestramento, l'allenamento e le gare non sono consentiti nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio. Nelle aree con prevalente presenza di ungulati l'addestramento dei cani è sospeso sino al 1° agosto. Nelle zone di cui alle lettere b) e c) del comma 1 le attività sono consentite tutto l'anno con esclusione dei periodi stabiliti con il calendario venatorio per l'addestramento dei cani in campo aperto, fatti salvi i limiti stabiliti con il regolamento regionale per la gestione degli ungulati.

7. La Provincia, su richiesta dei titolari delle zone e dei campi di cui al comma 1, può autorizzare, ai sensi del comma 8, lett. e) dell'art. 10 della legge statale e secondo le disposizioni della legge medesima l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani, anche con facoltà di sparo da parte del conduttore, esclusivamente su fauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili. A tal fine la Regione approva apposite direttive per la gestione delle zone e dei campi di cui al comma 1. Nelle zone di cui al comma 1 possono altresì svolgersi l'addestramento e l'allenamento dei cani, senza facoltà di sparo, esclusivamente sulle specie stanziali indicate nell'autorizzazione, prodotte in cattività.

8. Nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione di selvaggina e nelle aziende faunistico-venatorie, le Province possono autorizzare gare per cani da caccia iscritti nei libri genealogici riconosciuti dall'E.N.C.I., alle seguenti condizioni:

- a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati;
- b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole;
- c) divieto di sparo.

9. Alle medesime condizioni di cui al comma 8, negli A.T.C. e nelle aziende venatorie possono essere svolte, previa autorizzazione della Provincia, gare di cani da caccia anche non iscritti nei libri genealogici E.N.C.I., regolarmente denunciati a norma di legge.

10. La Provincia autorizza, sentito l'E.N.C.I. e le associazioni venatorie e in conformità ai criteri di cui alla lett. f) del comma 2 dell'art. 5, l'istituzione di campi di gara fissi. Detti campi sono considerati impianti sportivi ad ogni effetto.».

[\(289\)](#) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

[\(290\)](#) Alinea così modificato dall'[art. 39, comma 1, lettera a\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

[\(291\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 39, comma 1, lettera b\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

[\(292\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 26, L.R. 27 luglio 2007, n. 16](#).



(293) Comma dapprima aggiunto dall'art. 26, L.R. 27 luglio 2007, n. 16 e poi dall'art. 39, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(294) Comma così modificato dall'art. 39, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(295) Comma così sostituito dall'art. 39, comma 1, lettera d), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1. Il testo precedente era così formulato: «4. All'interno delle zone o dei campi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Provincia autorizza l'istituzione di campi di gara. Tali campi di gara, di estensione non superiore ai 40 ettari, non possono essere autorizzati in numero superiore ad uno per ogni zona e campo. Nelle aziende agri-turistico-venatorie tali limitazioni non si applicano. Nel caso di gare cinofile di interesse nazionale ed internazionale, le province possono derogare alle stesse limitazioni nelle zone di cui al comma 1, lettera a). Detti campi di gara costituiscono gli ambiti esclusivi in cui le province possono autorizzare le gare di cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, per tutto l'anno, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata comporta al di fuori della stagione venatoria la revoca dell'autorizzazione.».

(296) Con *Delib.G.R. 14 maggio 2003, n. 840* sono state approvate direttive vincolanti relative alle modalità di istituzione e gestione delle zone e dei campi per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia di cui al presente comma.

(297) Comma così modificato dall'art. 39, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(298) Alinea così modificato dall'art. 39, comma 1, lettera f), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

## **Art. 45-bis** *Fondi chiusi* <sup>(299)</sup> <sup>(300)</sup>.

1. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri, 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3. I fondi chiusi devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente articolo provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse <sup>(301)</sup>.

2. Per la protezione delle colture agricole e su richiesta del proprietario o conduttore, la Regione può autorizzare catture di fauna selvatica nel rispetto delle disposizioni dell'art. 27; la Regione può altresì, in accordo con il proprietario o conduttore, effettuare catture di fauna selvatica. In entrambi i casi la fauna selvatica catturata viene destinata a scopo di ripopolamento <sup>(302)</sup>.

---

**(299)** Articolo aggiunto dall'*art. 35, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

**(300)** Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

**(301)** Comma così modificato dall'*art. 40, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

**(302)** Comma così modificato dall'*art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

## TITOLO II

### Esercizio dell'attività venatoria

#### Capo I - Norme per l'abilitazione all'esercizio venatorio

##### Art. 46

*Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio* <sup>(303)</sup>.

1. La Regione istituisce una o più Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio e ne regola il funzionamento e la durata in carica <sup>(304)</sup>.
2. La Commissione è composta da cinque esperti nelle materie di esame previste dal comma 4 dell'art. 22 della legge statale, di cui uno con funzioni di Presidente. L'esperto in vertebrati omeotermi deve possedere un titolo di laurea in scienze biologiche o in scienze naturali o altri titoli di laurea equipollenti definiti a livello nazionale. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi spese a carico della Regione <sup>(305)</sup>.
3. Per ogni componente effettivo è nominato anche un supplente. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un collaboratore incaricato <sup>(306)</sup>.

---

**(303)** Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

**(304)** Comma così sostituito dall'*art. 41, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «1. La Provincia istituisce una Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio e ne regola il funzionamento e la durata in carica.».

(305) Comma così sostituito dapprima dall'art. 36, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, a decorrere dal 1° aprile 2000, e poi dall'art. 41, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1. Il testo precedente era così formulato: «2. La Commissione è composta da 5 esperti nelle materie di esame previste dal comma 4 dell'art. 22 della legge statale, di cui uno con funzioni di Presidente, nominato dalla Provincia.».

(306) Comma così modificato dall'art. 41, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

---

## Art. 47

### *Attestato di abilitazione* <sup>(307)</sup>.

1. La domanda di ammissione agli esami è presentata dall'interessato residente in Regione agli uffici competenti e deve essere corredata dalla dichiarazione di residenza <sup>(308)</sup>.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce e rende noti il programma delle materie di esame e le modalità di svolgimento delle prove, anche al fine di assicurare l'omogeneità delle stesse.
3. Le associazioni venatorie riconosciute organizzano corsi di preparazione tecnica agli esami per l'abilitazione all'esercizio in base al programma regionale.
4. Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame per l'abilitazione a partire dai tre mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età.
5. L'attestato di abilitazione è rilasciato dal presidente della Commissione.
6. Il giudizio della Commissione è definitivo. Il candidato giudicato inidoneo è ammesso a ripetere l'esame, non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data del precedente esame.

(307) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(308) Comma così sostituito dall'*art. 42, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «1. La domanda di ammissione agli esami è presentata dall'interessato alla Provincia di residenza e deve essere corredata dal certificato di residenza e dalla ricevuta di versamento di una somma stabilita dalla Provincia a copertura delle spese di organizzazione dell'esame.».

---

## TITOLO II

### Esercizio dell'attività venatoria

#### Capo II - Norme per l'esercizio venatorio

##### Art. 48

*Esercizio venatorio* <sup>(309)</sup>.

1. Nel territorio della regione Emilia-Romagna l'esercizio venatorio viene svolto nei limiti e nei modi previsti dalla legge statale e dalla presente legge dai cacciatori residenti in possesso del tesserino di cui all'art. 49 e dai non residenti ammessi negli A.T.C. o autorizzati nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, in possesso dei tesserini rilasciati dalle rispettive Regioni o Province autonome.

2. L'uso dei falchi è consentito qualora appartengano a specie riprodotte in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. L'uso dell'arco non è consentito <sup>(310)</sup>.

3. L'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte della Regione e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna selvatica <sup>(311)</sup>.

---

(309) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(310) Comma aggiunto dall'*art. 37, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(311) Comma aggiunto dapprima dall'*art. 37, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, e poi così modificato dall'*art. 43, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

---

## **Art. 49**

*Tesserino regionale per l'esercizio della caccia* <sup>(312)</sup>.

1. Il tesserino regionale di caccia viene consegnato dal Comune ai cittadini ivi residenti, dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;
- b) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile anche per uso caccia;
- c) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio;
- d) attestazione del versamento delle quote assicurative di cui al comma 8 dell'*art. 12* della legge statale;

e) dichiarazione della scelta relativa alla forma di esercizio venatorio di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge statale;

f) documento dell'avvenuta iscrizione all'A.T.C. di cui all'art. 36.

2. Il tesserino viene emesso su moduli prodotti dalla Giunta regionale ed il suo rilascio è subordinato alla riconsegna di quello usato dal richiedente nell'ultima stagione venatoria, che deve essere integro e non contraffatto.

3. [I Consiglio direttivi degli A.T.C. forniscono alla Provincia i dati relativi agli abbattimenti ai fini della programmazione dell'esercizio venatorio per la stagione successiva] <sup>(313)</sup>.

4. I Comuni di residenza, avvalendosi del sistema regionale di gestione informatizzata del rilascio dei tesserini regionali di caccia, assicurano che sul tesserino siano riportate la numerazione regionale e la data di rilascio, il numero della licenza di caccia, il cognome ed il nome del titolare, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, della legge statale, gli ATC prescelti ed il tipo di arma utilizzata <sup>(314)</sup>.

5. In caso di deterioramento e smarrimento il titolare, per ottenere il duplicato del tesserino, deve rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di pubblica sicurezza.

6. Nel caso in cui il numero delle giornate di caccia ammesse nella stagione venatoria sia inferiore a quello consentito dalla legge statale, nel nuovo tesserino vanno depennate le giornate di caccia già effettuate, su dichiarazione del titolare, risultanti dalla denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

7. Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

8. Il tesserino regionale di caccia ai cittadini stranieri e italiani residenti all'estero viene consegnato dalla Regione dietro presentazione della documentazione necessaria per l'esercizio

venatorio nel Paese di provenienza e a norma del [D.M. 5 giugno 1978](#) «Modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e determinazione del numero massimo di armi di cui è ammessa l'importazione temporanea» <sup>(315)</sup>.

---

(312) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(313) Comma così modificato dapprima dall'art. 27, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2007, n. 16, e poi abrogato dall'art. [44, comma 1, lettera a\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(314) Comma così sostituito dall'art. 27, comma 1, lettera b), L.R. 27 luglio 2007, n. 16. Il testo originario era così formulato: «4. Oltre alla forma di caccia di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge statale e agli A.T.C. regionale ed extraregionale prescelti, i Comuni di residenza devono assicurare che sul tesserino siano riportati i seguenti dati: numerazione regionale, data di rilascio, licenza di caccia, cognome e nome del titolare, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, professione, tipo di arma utilizzata.».

(315) Comma così modificato dall'art. [44, comma 1, lettera b\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

---

## **Art. 50** *Calendario venatorio* <sup>(316)</sup>.



1. La Giunta regionale, sentito l'ISPRA e la Commissione assembleare competente per materia, regola l'esercizio della caccia, con il calendario venatorio da pubblicarsi entro il 1° giugno di ogni anno. Il calendario venatorio regionale indica <sup>(317)</sup>:

a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dal piano faunistico-venatorio regionale <sup>(318)</sup>;

b) le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;

c) il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;

d) i periodi in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito <sup>(319)</sup>.

2. Il Calendario venatorio autorizza inoltre l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno e rende operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto <sup>(320)</sup> <sup>(321)</sup>.

---

<sup>(316)</sup> Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

<sup>(317)</sup> Alinea così modificato dall'*art. 45, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Vedi, anche, il punto 1, *Delib.G.R. 14 marzo 2012, n. 273*.

(318) Lettera così modificata dall'art. 45, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(319) Ai sensi del punto 2), Delib.G.R. 11 aprile 2016, n. 497, ai sensi del punto 2), Delib.G.R. 10 aprile 2017, n. 473, ai sensi del punto 2), Delib.G.R. 9 aprile 2018, n. 503, ai sensi del punto 2), Delib.G.R. 28 maggio 2018, n. 792, ai sensi del punto 2), Delib.G.R. 8 aprile 2019, n. 542, ai sensi del punto 2), Delib.G.R. 4 maggio 2020, n. 429, ai sensi del punto 2), Delib.G.R. 12 aprile 2021, n. 491, ai sensi del punto 1), Delib.G.R. 4 maggio 2022, n. 697, ai sensi del punto 1, Delib.G.R. 13 aprile 2022, n. 566 e ai sensi del punto 1), Delib.G.R. 22 maggio 2023, n. 812 è stato approvato, secondo quanto previsto dal presente comma, il nuovo calendario venatorio regionale.

(320) Comma dapprima sostituito dall'art. 38, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, a decorrere dal 1° aprile 2000, poi modificato dall'art. 23, comma 1, L.R. 26 luglio 2003, n. 15 ed infine nuovamente così sostituito dall'art. 45, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1. Il testo precedente era così formulato: «2. Le province, previo parere dell'I.N.F.S., adottano il calendario venatorio provinciale, con il quale:

- a) autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio regionale nei limiti consentiti dalla legge statale;
- b) autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno;
- c) rendono operanti le limitazioni proposte dai Consiglio direttivi degli A.T.C. e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto;
- d) riportano i piani di abbattimento di ungulati cacciabili con metodi selettivi, ripartiti per distretto e per AFV, nel rispetto dell'arco temporale massimo di due mesi di cui all'art. 18 della legge statale anche non consecutivi.».

(321) Ai sensi del punto 2), [Delib.G.R. 11 aprile 2016, n. 497](#), ai sensi del punto 2), [Delib.G.R. 10 aprile 2017, n. 473](#), ai sensi del punto 2), [Delib.G.R. 9 aprile 2018, n. 503](#), ai sensi del punto 2), [Delib.G.R. 28 maggio 2018, n. 792](#), ai sensi del punto 2), [Delib.G.R. 8 aprile 2019, n. 542](#), ai sensi del punto 2), [Delib.G.R. 4 maggio 2020, n. 429](#), ai sensi del punto 2), [Delib.G.R. 12 aprile 2021, n. 491](#), ai sensi del punto 1), [Delib.G.R. 4 maggio 2022, n. 697](#), ai sensi del punto 1), [Delib.G.R. 13 aprile 2022, n. 566](#) e ai sensi del punto 1), [Delib.G.R. 22 maggio 2023, n. 812](#) è stato approvato, secondo quanto previsto dal presente comma, il nuovo calendario venatorio regionale.

---

## Art. 51

### *Provvedimenti limitativi* <sup>(322)</sup> <sup>(323)</sup>.

1. La Regione può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità <sup>(324)</sup>.

---

(322) Vedi, anche, i punti 3 e 5, [Delib.G.R. 24 agosto 2021, n. 1341](#) e la [Delib.G.R. 2 novembre 2022, n. 1833](#).

(323) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(324) Comma così modificato dall'[art. 49, comma 1, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000, e dall'[art. 46, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

## Art. 52

### *Appostamenti fissi di caccia e rilascio delle autorizzazioni* <sup>(325)</sup>.

1. Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura, legno, materie plastiche o plastificate, faesite o materiali simili, comunque approntati stabilmente ed atti a consentire un uso per l'intera stagione venatoria.

2. Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tine, imbarcazioni e simili, stabilmente ancorati al fondo dei corsi e specchi d'acqua, naturali o artificiali, nonché ai margini degli stessi.

2-bis. E' fatto obbligo di ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza dell'autorizzazione, fatta salva l'eventuale presenza di vincoli superiori <sup>(326)</sup>.

3. Sono classificati appostamenti fissi con richiami vivi gli impianti approntati per l'intera stagione venatoria, nei quali l'accesso con armi proprie è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale, per i quali non è obbligatoria la residenza <sup>(327)</sup>. In tali impianti è consentito l'uso dei richiami vivi indicati al comma 4 dell'art. 4 della legge statale.

4. Le autorizzazioni di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi possono avere durata quinquennale e sono rilasciate dalla Regione esclusivamente ai titolari di licenza di caccia sulla base di apposito regolamento, in numero non superiore a quello relativo all'annata venatoria 1989/1990 <sup>(328)</sup>.

5. Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno. Il consenso suddetto deve riguardare anche i terreni sui quali il cacciatore interessato intende richiedere la delimitazione della zona di rispetto.

6. L'autorizzazione di appostamento fisso deve essere richiesta dal cacciatore entro il 1° marzo per la stagione venatoria successiva e conferisce al titolare ed ai suoi sostituti od agli invitati l'uso venatorio della località dove l'appostamento è situato e la facoltà di abbattimento degli animali feriti nell'ambito della zona di rispetto <sup>(329)</sup>.

7. L'autorizzazione di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989/90 e che abbiano fatto l'opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La Regione, qualora se ne realizzi la disponibilità, può autorizzare nuovi appostamenti fissi dando priorità alle richieste avanzate dai cacciatori di età superiore ai sessanta anni, da invalidi e da portatori di handicap, nei limiti indicati nel piano faunistico-venatorio per ogni comprensorio omogeneo <sup>(330)</sup>.

8. In caso di cessazione dell'attività da parte del titolare, l'autorizzazione è rilasciata prioritariamente ad uno dei sostituti.

9. La Regione, su indicazione dell'ISPRA, con il piano faunistico-venatorio regionale individua i valichi montani interessati alle rotte di migrazione dell'avifauna, dove è comunque vietato l'esercizio venatorio per un raggio di mille metri intorno <sup>(331)</sup>.

10. È fatto obbligo al titolare di autorizzazione di appostamento fisso in zona umida di mantenere durante tutto l'anno condizioni ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio ed alla nidificazione delle specie selvatiche; eventuali lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta devono essere autorizzati dalla Regione. La reiterata violazione di tale obbligo, fatte salve eventuali cause di forza maggiore, comporta la decadenza dall'autorizzazione e l'impossibilità di rinnovo per un anno da parte del titolare decaduto <sup>(332)</sup>.

11. Le strutture aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3, predisposte entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali, non costituiscono "appostamenti fissi" bensì "apprestamenti" e le stesse non sono soggette all'autorizzazione e al consenso di cui

ai commi 4 e 5 e non richiedono l'esercizio dell'opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La segnalazione di tali strutture deve far parte del programma di gestione faunistico-venatoria annuale di cui al comma 7 dell'art. 43, e l'attività in essi svolta ne costituisce parte integrante. Eventuali prescrizioni, limiti e distanze stabilite da atti e provvedimenti adottati dalla Regione o degli Enti gestori di parchi o aree protette per l'esercizio dell'attività venatoria che facciano riferimento agli appostamenti fissi si estendono anche agli apprestamenti solo ove questi ultimi siano stati espressamente richiamati <sup>(333)</sup>.

12. Ciascun cacciatore può essere titolare al massimo di due autorizzazioni di appostamenti fissi nel territorio regionale <sup>(334)</sup>.

13. Nella caccia sia da appostamento fisso che temporaneo è consentito l'uso di richiami ottici, privi di fonti luminose ed acustiche proprie, con funzionamento manuale, meccanico, elettromeccanico ed elettromagnetico. È inoltre consentito l'uso di giostre fornite di stampi nonché di soli stampi, posti a terra o sospesi, fermi o in movimento, anche in penna. Gli stampi in penna sono consentiti solo se appartenenti alle specie cacciabili <sup>(335)</sup>.

13-bis. Gli appostamenti fissi di caccia previsti dal piano faunistico-venatorio regionale, nonché le strutture di cui al precedente comma 11, sono compatibili con la destinazione di territorio rurale, di cui al Capo IV dell'Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali <sup>(336)</sup>.

13-ter. In attuazione dell'*articolo 7, comma 5, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 221* (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), l'autorizzazione di appostamenti fissi rilasciata secondo quanto previsto dai commi precedenti costituisce titolo abilitativo per la sistemazione del sito e per l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria, i quali possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa senza la

necessità di atto autorizzativo di natura edilizia, a condizione che <sup>(337)</sup>:

a) non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione;

b) [gli interessati inviino all'Amministrazione comunale, prima della realizzazione degli interventi, apposita comunicazione preliminare, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione <sup>(338)</sup>] <sup>(339)</sup>.

13-quater. I titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo che abbiano provveduto alla sistemazione del sito e all'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria prima dell'entrata in vigore dell'*articolo 7 della legge n. 221 del 2015* possono mantenerli in essere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa, a condizione che:

a) tali interventi presentino le caratteristiche di cui al comma 13-ter, lettera a);

b) gli interessati inviino al Comune, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una comunicazione preliminare, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione <sup>(340)</sup>.

13-quinquies. Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, la realizzazione di postazioni fisse fuori dai casi di cui ai commi 13-ter e 13-quater, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'*art. 13 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15* e necessita di autorizzazione di natura paesaggistica e sismica, secondo la disciplina vigente <sup>(341)</sup>.

13-sexies. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le caratteristiche degli appostamenti di caccia, ai sensi dell'art. 5, comma 3-ter della legge statale, introdotto

dall'*articolo 7, comma 5, lettera c), della legge n. 221 del 2015* <sup>(342)</sup>.

---

(325) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(326) Comma inserito dall'*art. 18, comma 1, lettera a), L.R. 28 dicembre 2023, n. 17*, a decorrere dal 29 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(327) Periodo così modificato dall'*art. 29, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2007, n. 16*.

(328) Comma dapprima sostituito dall'*art. 39, comma 1, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, e poi così modificato dall'*art. 47, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era il seguente: «4. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi, è rilasciata dalla Provincia sulla base di apposito regolamento. Nell'autorizzazione sono indicati i seguenti dati: a) nominativo del titolare dell'autorizzazione e degli eventuali cacciatori che lo sostituiscono in caso di assenza; b) distanza minima del capanno o tina principale da altri appostamenti fissi e numero degli appostamenti sussidiari consentiti; c) distanza minima delle strutture dell'appostamento fisso dal confine delle zone di protezione istituite e dalle strutture private di cui al Capo V del Titolo I; d) area di rispetto entro cui non è consentito l'esercizio venatorio quando l'appostamento è in esercizio.».

(329) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2023, n. 17*, a decorrere dal 29 dicembre



2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

(330) Comma così modificato dall'art. 47, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(331) Comma dapprima modificato dall'art. 29, comma 1, lettera b), L.R. 27 luglio 2007, n. 16 e poi così sostituito dall'art. 47, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1. Il testo precedente era così formulato: «9. La Provincia, su indicazione dell'I.N.F.S., con il piano faunistico-venatorio individua i valichi montani interessati alle rotte di migrazione dell'avifauna, dove è comunque vietato l'esercizio venatorio per un raggio di mille metri intorno. Al mancato adempimento la Regione provvede con specifiche prescrizioni contenute nel calendario venatorio regionale.».

(332) Comma così modificato dall'art. 47, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1 e dall'art. 18, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2023, n. 17, a decorrere dal 29 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

(333) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lettere d) ed e), L.R. 28 dicembre 2023, n. 17, a decorrere dal 29 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 39, comma 2, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6 e dall'art. 47, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1. Il testo precedente era così formulato: «11. Gli appostamenti fissi comunque predisposti entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della legge statale vengono segnalati alla Provincia all'atto di presentazione del piano annuale di prelievo venatorio dell'azienda, per la loro approvazione. Eventuali modifiche vengono segnalate annualmente e non sono soggette né all'obbligo di tabellazione né al consenso previsto al comma 5.».

(334) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lettera f), L.R. 28 dicembre 2023, n. 17, a decorrere dal 29 dicembre

2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

(335) Comma aggiunto dall'art. 39, comma 3, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(336) Comma aggiunto dall'art. 47, comma 1, lettera d), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(337) Alinea così modificato dall'art. 26, comma 1, lettera a), L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

(338) Comma aggiunto dall'art. 47, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(339) Lettera soppressa dall'art. 26, comma 1, lettera b), L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

(340) Comma aggiunto dall'art. 47, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(341) Comma aggiunto dall'art. 47, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(342) Comma aggiunto dall'art. 47, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

---

## **Art. 53**

*Esercizio venatorio da appostamento temporaneo* <sup>(343)</sup>.

1. L'appostamento temporaneo di caccia viene usato dal cacciatore che per primo abbia approntato il capanno od occupato il terreno sul quale questo viene collocato; di norma si usano capanni portatili prefabbricati.

2. In ogni appostamento temporaneo di caccia non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori.

3. Quando l'appostamento temporaneo comporta preparazione del sito e l'uso di vegetazione reperita sul posto, il cacciatore

deve richiedere il consenso del proprietario o conduttore del terreno, ed ha l'obbligo di rimuovere i materiali usati ed i residui derivati dall'esercizio venatorio al termine dell'attività. Sono esclusi da tale obbligo i portatori di handicap e gli invalidi certificati in possesso del consenso scritto del proprietario o conduttore <sup>(344)</sup>.

4. L'appostamento temporaneo di caccia in effettivo esercizio usufruisce di una zona di rispetto di centocinquanta metri.

5. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri dai confini delle zone di protezione, delle aziende venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna e delle zone addestramento cani, dagli immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, e da vie di comunicazione ferroviarie, nonché da strade carrozzabili e da piste ciclabili regolarmente segnalate fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali <sup>(345)</sup>.

6. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei nei periodi, nelle giornate o nelle località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.

7. La raccolta della fauna selvatica abbattuta, se effettuata dal cacciatore, deve avvenire con il fucile scarico <sup>(346)</sup>. È ammesso l'abbattimento dei selvatici feriti entro centocinquanta metri dall'appostamento anche quando non è consentita la caccia vagante.

---

**(343)** Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(344) Periodo aggiunto dall'art. 30, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

(345) Comma così modificato dapprima dall'art. 40, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, a decorrere dal 1° aprile 2000 e poi dall'art. 30, comma 1, lettera b), L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

(346) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, a decorrere dal 1° aprile 2000.

---

## Art. 54

### *Disciplina dell'esercizio delle deroghe* <sup>(347)</sup> <sup>(348)</sup>.

1. In relazione a quanto stabilito dall'art. 19-bis della legge statale è consentito svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla *Direttiva 2009/147/CE*, in applicazione dell'art. 9, paragrafo 1, lett. a), della direttiva medesima.

2. Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della *direttiva 2009/147/CE*.

3. La Giunta regionale, in coerenza con i criteri della *Direttiva 2009/147/CE* e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi e all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:

- a) le specie che formano oggetto di prelievo;
- b) i mezzi di prelievo autorizzati;

- c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
  - d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
  - e) i soggetti abilitati al prelievo;
  - f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
  - g) i controlli che saranno effettuati.
- 

(347) Articolo dapprima sostituito dall'[art. 41, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000, poi modificato dall'[art. 31, L.R. 27 luglio 2007, n. 16](#) e dall'[art. 7, L.R. 28 luglio 2011, n. 12](#) ed infine nuovamente così sostituito dall'[art. 48, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 54. Cattura di uccelli a fini di richiamo. 1. La Regione, in base al fabbisogno previsto e previo parere dell'INFS, definisce annualmente il numero degli impianti per la cattura degli uccelli ad uso di richiamo attivabili dalla Provincia, in attuazione della disciplina comunitaria di settore e della legge regionale di regolamentazione dell'esercizio delle deroghe.

2. La gestione degli impianti di cattura e l'attività di marcatura possono essere svolte esclusivamente da personale qualificato proposto dalla Provincia e valutato idoneo dall'I.N.F.S.

3. Possono essere catturati esclusivamente gli esemplari appartenenti alle specie consentite ai sensi delle vigenti disposizioni statali.

Gli esemplari catturati devono essere immediatamente marcati e registrati secondo le indicazioni dell'I.N.F.S.; qualora appartengano ad altre specie devono essere immediatamente liberati.

4. La Regione emana specifiche direttive in ordine alla cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo.

5. Gli impianti di cui al comma 1, se in funzione, godono di un'area di rispetto, appositamente tabellata, di raggio non inferiore a m. 300 e non superiore a m. 500.».

(348) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

---

## **Art. 55**

### *Detenzione e uso dei richiami vivi* (349).

1. In attuazione del comma 1 dell'art. 5 della legge statale, sono consentiti, la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami allevati appartenenti alle specie cacciabili, secondo le disposizioni da emanarsi a norma della lett. a) del comma 1 dell'art. 62 (350).

1-bis. È consentito l'uso come richiami vivi dei derivati domestici del germano reale e del piccione selvatico provenienti da allevamento (351).

2. La detenzione e l'uso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui al comma 4 dell'art. 4 della legge statale e già regolarmente posseduti nella stagione venatoria 2014/2015 sono consentiti ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi della lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale fino a un massimo di dieci unità per specie e fino a un massimo complessivo di quaranta unità; per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo, la detenzione e l'uso sono consentiti fino a un massimo di dieci unità (352).

3. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante marcatura inamovibile, numerata e avente caratteristiche conformi alle indicazioni fornite dall'I.S.P.R.A. <sup>(353)</sup>.

4. [I cacciatori che siano in possesso di specie non più utilizzabili ai fini di richiamo, o di esemplari delle specie di cui al comma 3 dell'art. 54, devono darne comunicazione scritta alla Provincia di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge] <sup>(354)</sup>.

5. I cacciatori che acquisiscono richiami vivi di allevamento ne danno comunicazione scritta alla Regione, la quale provvede a darne formale riscontro <sup>(355)</sup>.

6. Gli esemplari di specie di cui non è consentito l'uso quali richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di recupero previa apposita comunicazione scritta alla Regione di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore delle variazioni di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge statale <sup>(356)</sup>.

7. Gli esemplari di specie di cui è consentito l'uso quali richiami vivi eccedenti il numero consentito, una volta marcati, devono essere posti a disposizione della Regione per l'assegnazione ad altro cacciatore, oppure liberati. Se inabili al volo possono essere lasciati in consegna ad appositi centri di recupero <sup>(357)</sup>.

8. I nuovi nati derivanti dall'accoppiamento di richiami marcati devono essere segnalati alla Regione. Una volta marcati, possono essere lasciati a colui che li detiene a completamento delle quote assegnate fino ai limiti previsti ai commi 1 e 2 ovvero entro gli stessi limiti, ad altro cacciatore <sup>(358)</sup>.

9. Il cacciatore che cessa l'attività, previa segnalazione alla Regione, può consegnare i richiami di cui dispone ad altro cacciatore entro i limiti di cui ai commi 1 e 2 <sup>(359)</sup>.

10. Chiunque abbatte, cattura, o rinviene uccelli marcati deve darne notizia all'I.S.P.R.A., o al Comune nel cui territorio è

avvenuto il ritrovamento, il quale provvede ad informare il predetto Istituto <sup>(360)</sup>.

---

(349) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(350) Comma così modificato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(351) Comma aggiunto dall'*art. 42, comma 1, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(352) Comma così modificato dall'*art. 49, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(353) Comma così modificato dall'*art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2007, n. 16* e dall'*art. 49, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(354) Comma abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera d), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(355) Comma dapprima sostituito dall'*art. 32, comma 1, lettera b), L.R. 27 luglio 2007, n. 16* e poi così modificato dall'*art. 49, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(356) Comma così modificato dall'*art. 42, comma 2, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, e dall'*art. 49, comma 1, lettera f), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(357) Comma così modificato dall'*art. 49, comma 1, lettera f), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(358) Comma così modificato dall'*art. 49, comma 1, lettera g), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*



(359) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lettera f), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(360) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lettera h), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

---

## Art. 56

### *Gestione venatoria degli ungulati* <sup>(361)</sup>.

1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione delle specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente ed al conseguimento degli obiettivi indicati dalla carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e al piano faunistico-venatorio regionale ed è disciplinata da apposito regolamento regionale <sup>(362)</sup> <sup>(363)</sup>.

2. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV, sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati <sup>(364)</sup>.

3. La caccia di selezione è esercitata individualmente, alla cerca o all'aspetto, senza l'uso dei cani e con arma a canna rigata di cui all'art. 13 della legge statale, munita di cannocchiale di mira. Il prelievo del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato in battuta o braccata e con il metodo della girata <sup>(365)</sup>.

3-bis. Per far fronte all'impatto della specie cinghiale sulle produzioni agricole e rendere maggiormente efficace il prelievo è ammessa la somministrazione di fonti trofiche attrattive

nell'attività di caccia di selezione. A tal fine la Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), individua le caratteristiche e le modalità tecniche di attuazione <sup>(366)</sup> <sup>(367)</sup>.

4. Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia purché abilitati in prove di lavoro organizzate dall'E.N.C.I.. I conduttori di cani da traccia sono abilitati dalla Regione previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi di cui all'art. 13 della legge statale. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l'autorizzazione della Regione competente o del titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito <sup>(368)</sup>.

5. Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono praticati da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica, previa partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento ed esami finali di cui al regolamento regionale, concernente la gestione degli ungulati e caccia al cinghiale in Emilia-Romagna. I corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti, oltreché dalla Regione, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in materia <sup>(369)</sup>.

5-bis. La caccia al cinghiale svolta all'interno di apposite aree recintate autorizzate in base alla normativa vigente, non richiede il possesso dell'attestato <sup>(370)</sup>.

<sup>(371)</sup>.

7. Gli organismi direttivi degli A.T.C. possono altresì prevedere:

a) una quota dei piani annuali di abbattimento di cervidi o bovidi da destinarsi a cacciatori non residenti nell'A.T.C.;

b) un contributo da parte dei cacciatori di ungulati commisurato alle spese di gestione ed organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale messe in atto, tenuto conto delle eventuali prestazioni di volontariato <sup>(372)</sup>.

8. Per avvistamenti, osservazioni scientifiche, censimenti faunistici, interventi di controllo di cui all'art. 16 ed attività venatoria, è consentita la realizzazione di manufatti (altane), con o senza copertura ed integrati con l'ambiente. Per la realizzazione di tali strutture è necessario il consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno, con l'esclusione delle aziende venatorie, ed il parere preventivo della Regione. Tali strutture sono compatibili con la destinazione di territorio rurale, di cui al Capo IV dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali. Ai fini edilizi, tali manufatti (altane), sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 52, commi dal 13-ter al 13-sexies come integrati dalla lettera e) comma 1 dell'art. 47 <sup>(373)</sup>.

---

(361) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(362) Vedi, al riguardo, il *Reg. 27 maggio 2008, n. 1*.

(363) Comma dapprima sostituito dall'*art. 43, comma 1, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000 e poi così modificato dall'*art. 50, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(364) Comma così sostituito dall'*art. 23, comma 2, L.R. 26 luglio 2003, n. 15* e dall'*art. 50, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «2.

Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'I.N.F.S. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Provincia, su proposta degli organismi direttivi dell'A.T.C. e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV, sulla base delle presenze censite in ogni A.T.C. o azienda venatoria nel rispetto della programmazione faunistico-venatoria provinciale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati. Le province, su proposta degli A.T.C. e dei concessionari delle aziende venatorie, possono ridurre tali tempi, anche relativamente al numero di giornate settimanali.».

(365) Comma così modificato dall'[art. 43, comma 2, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000.

(366) Comma aggiunto dall'[art. 11, comma 1, L.R. 18 luglio 2017, n. 14](#).

(367) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi il punto 2, [Delib.G.R. 2 agosto 2017, n. 1204](#).

(368) Comma così modificato dall'[art. 50, comma 1, lettera c\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(369) Comma dapprima modificato dall'[art. 43, comma 3, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000 e poi così sostituito dall'[art. 50, comma 1, lettera d\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#). Il testo precedente era così formulato: «5. Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono praticati da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato dalla Provincia previa partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento ed esami finali di cui al vigente regolamento regionale, concernente la gestione degli ungulati e caccia al cinghiale in Emilia-Romagna. I corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti, oltreché dalle province, anche dalle associazioni venatorie, di

protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in materia.».

(370) Comma aggiunto dall'*art. 43, comma 4, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(371) Comma dapprima modificato dall'*art. 43, comma 5, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000 e poi così sostituito dall'*art. 50, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «6. Gli organismi direttivi degli A.T.C. avvalendosi delle Commissioni previste dal vigente regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, predispongono la programmazione delle uscite per i prelievi di selezione ed il calendario delle battute al cinghiale nelle zone di caccia previste dal vigente regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, che vengono autorizzati dalla Provincia. [Stabiliscono altresì la quota economica di partecipazione richiesta ai cacciatori che è commisurata all'entità delle spese e dei prelievi programmati].».

(372) Gli attuali commi 7 e 8 così sostituiscono l'originario comma 7 per effetto dell'*art. 43, comma 6, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000. Il testo dell'originario comma 7 era così formulato: «7. I compiti ed i ruoli assegnati ai T.G.S.C. dal Reg. 15 settembre 1992, n. 38, vengono trasferiti agli organismi direttivi degli A.T.C., per quanto compatibili con le loro funzioni.».

(373) Comma così modificato dall'*art. 50, comma 1, lettera f), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. I commi 7 e 8 sostituivano l'originario comma 7 per effetto dell'*art. 43, comma 6, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

---

## **Art. 57**

### *Custodia dei cani* <sup>(374)</sup>.

1. I cani incustoditi sono soggetti al controllo ed alla cattura secondo le modalità stabilite dalla *L.R. 7 aprile 2000, n. 27*, concernente norme per il controllo della popolazione canina <sup>(375)</sup>.

2. Durante i periodi in cui è necessario l'impiego venatorio del cane si procede alla sua cattura nelle zone di protezione della fauna e, comunque, quando esso non si trovi sotto la sorveglianza del proprietario o di chi ne abbia l'obbligo di custodia.

3. Al fine di agevolare la ricerca del proprietario, il personale incaricato segnala al Consiglio direttivo dell'A.T.C. nel quale sia stato eventualmente rinvenuto il cane i relativi dati identificativi <sup>(376)</sup>.

---

**(374)** Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

**(375)** Comma così modificato dall'art. 33, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

**(376)** Comma così modificato dall'art. 33, comma 1, lettera b), L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

---

## **TITOLO III**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 58**

*Vigilanza venatoria d'istituto e volontaria* <sup>(377)</sup> <sup>(378)</sup>.

1. La vigilanza per la protezione della fauna selvatica, la repressione della caccia e della pesca di frodo, la salvaguardia della flora e la tutela dell'ambiente sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge statale e dell'*art. 40, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2015* <sup>(379)</sup>.

2. Alle Province e alla Città metropolitana di Bologna competono in particolare <sup>(380)</sup>:

a) le funzioni di vigilanza e di controllo derivanti dall'applicazione della presente legge e dall'attuazione del piano faunistico-venatorio regionale e le attività di formazione e di impiego del personale d'istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni <sup>(381)</sup>;

b) la nomina delle Commissioni, lo svolgimento degli esami e il rilascio degli attestati di idoneità ai cittadini che aspirano alla qualifica di guardia venatoria;

c) il controllo sui corsi gestiti dalle organizzazioni professionali agricole, dalle associazioni venatorie e dalle associazioni di protezione ambientale per la preparazione dei volontari da impegnare nel controllo dell'esercizio venatorio, nella salvaguardia delle produzioni agricole e nella tutela dell'ambiente e della fauna.

3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'art. 27 della legge statale. Ai sensi dell'*art. 163, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*), le Province e la Città metropolitana di Bologna provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all'art. 27, comma 1, lett. a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria può essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di

preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 59, comma 3-bis, della presente legge. La nomina può essere conferita anche a cittadini che siano disposti ad operare volontariamente e gratuitamente per conto delle Province e della Città metropolitana di Bologna, purché abbiano superato l'esame di cui al comma 4 e diano sicuro affidamento di preparazione tecnica. Le Province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'*art. 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23* (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 59, comma 3-bis, della presente legge <sup>(382)</sup>.

3-bis. Al fine di assicurare un omogeneo ed efficace svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'intero territorio regionale, la Regione definisce annualmente, sentite le Province e la Città metropolitana di Bologna, modalità e parametri per l'esercizio delle suddette attività in funzione della caratterizzazione faunistico-venatoria territoriale <sup>(383)</sup>.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, con propria direttiva, le modalità di svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica di guardia volontaria, la composizione delle Commissioni di esame e le modalità per l'esercizio del controllo previsto dalla lett. c) del comma 2. Entro la stessa data, la Giunta regionale approva e pubblica i programmi di esame per la qualifica di guardia venatoria volontaria e per l'aggiornamento delle guardie dipendenti dagli enti locali e delle guardie volontarie già riconosciute. Nella definizione dei percorsi formativi e dei programmi di esame rivolti alle guardie zoofile di cui alla *legge 20 luglio 2004, n. 189* (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), nonché ai soggetti di cui ai commi 1, lettera a), e 2 dell'art. 27 della legge statale collocati a riposo, si potrà tenere conto delle



competenze specifiche maturate o delle pregresse esperienze professionali <sup>(384)</sup> <sup>(385)</sup>.

---

(377) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 30 giugno 2008, n. 980](#), il punto 7, [Delib.G.R. 28 luglio 2020, n. 938](#), il punto 6, [Delib.G.R. 17 maggio 2021, n. 728](#), il punto 5, [Delib.G.R. 14 giugno 2021, n. 898](#), il punto 8, [Delib.G.R. 20 giugno 2022, n. 1031](#) e il punto 8, [Delib.G.R. 20 giugno 2022, n. 1032](#).

(378) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(379) Comma così modificato dall'[art. 51, comma 1, lettera a\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(380) Alinea così modificato dall'[art. 51, comma 1, lettera b\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(381) Lettera così modificata dall'[art. 51, comma 1, lettera c\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(382) Comma così sostituito dall'[art. 34, L.R. 27 luglio 2007, n. 16](#), dall'[art. 11, L.R. 2 marzo 2009, n. 1](#) ed infine, dall'[art. 51, comma 1, lettera d\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#). Il testo precedente era così formulato: «3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'articolo 27 della legge statale. Ai sensi dell'[articolo 163, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#)), le Province provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27,

comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria può essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 59, comma 3-bis, della presente legge. La nomina può essere conferita anche a cittadini che siano disposti ad operare volontariamente e gratuitamente per conto delle Province, purchè abbiano superato l'esame di cui al comma 4 e diano sicuro affidamento di preparazione tecnica. Le Province si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'*articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23* (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'articolo 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 59, comma 3-bis, della presente legge.».

(383) Comma aggiunto dall'*art. 51, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(384) Comma così modificato dall'*art. 51, comma 1, lettera f), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(385) Con *Delib.G.R. 18 luglio 2000, n. 1232* sono state emanate direttive vincolanti alle province in materia di vigilanza venatoria ed ittica, relative agli adempimenti di cui al presente comma.

---

## **Art. 59**

### *Coordinamento dei Servizi di vigilanza* <sup>(386)</sup> <sup>(387)</sup>.

1. Le Province e la Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'*art. 40 comma 1 della legge regionale n. 13 del 2015* e i Consigli direttivi degli ambiti territoriali per la caccia programmata predispongono appropriate forme di vigilanza per

assicurare comportamenti dei cacciatori rispettosi dei beni e delle attività esercitate sui terreni agricoli <sup>(388)</sup>.

2. La Provincia o la Città metropolitana di Bologna coordina l'attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli A.T.C. e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti <sup>(389)</sup>.

3. La Regione; con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l'espletamento dei relativi compiti <sup>(390)</sup>.

3-bis. Sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva di cui al comma 3, le Province adottano un regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria, contenente anche i criteri e le modalità di partecipazione all'attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 27 della legge statale <sup>(391)</sup>.

---

<sup>(386)</sup> Vedi, anche, la *Delib.G.R. 30 giugno 2008, n. 980*, il punto 7, *Delib.G.R. 28 luglio 2020, n. 938*, il punto 6, *Delib.G.R. 17 maggio 2021, n. 728* e il punto 5, *Delib.G.R. 14 giugno 2021, n. 898*.

<sup>(387)</sup> Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

<sup>(388)</sup> Comma così modificato dall'art. 35, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2007, n. 16 e dall'art. 52, comma 1, lettera

a), *L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(389) Comma così modificato dall'*art. 52, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(390) Comma aggiunto dall'*art. 44, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, poi così modificato dall'*art. 35, comma 1, lettera b), L.R. 27 luglio 2007, n. 16.*

(391) Comma aggiunto dall'*art. 35, comma 1, lettera c), L.R. 27 luglio 2007, n. 16.*

---

## **Art. 60** *Divieti* <sup>(392)</sup>.

1. Oltre ai divieti già previsti dalla legge statale e dalle altre norme della presente legge, nel territorio della regione Emilia-Romagna è altresì vietato:

a) disturbare la fauna selvatica negli ambiti protetti, nelle aziende venatorie e negli A.T.C. con metodi e mezzi non giustificati, o comunque tali da allontanarla o danneggiarne la sosta e la riproduzione;

b) attraversare o circolare all'interno degli ambiti di cui al titolo I, capi III e V, con mezzi idonei all'esercizio venatorio, fatta eccezione per i casi di attraversamento motivato, nel qual caso il fucile deve essere tenuto in busta chiusa e scarico, oppure fuori busta, ma smontato;

c) esercitare l'attività venatoria salvo per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati, nelle zone o nelle località in cui territorio è tutto o nella maggior parte coperto di neve, ivi compresi i fiumi e i corsi d'acqua benché non ghiacciati, con esclusione delle valli e bacini idrici naturali o artificiali, per la sola caccia ai palmipedi <sup>(393)</sup>;

d) esercitare l'attività venatoria nelle valli, paludi o altre zone umide naturali o artificiali e lungo corsi d'acqua, quando lo

specchio d'acqua è tutto o nella maggior parte coperto di ghiaccio;

e) esercitare l'attività venatoria nei terreni effettivamente sommersi dalle acque in conseguenza di fatti alluvionali, nonché per una fascia di mille metri intorno, limitatamente al tempo dell'alluvione e proporzionalmente allo stato effettivo delle acque;

f) esercitare l'attività venatoria nei boschi e nei terreni che vengono colpiti da incendi, nonché nei terreni compresi nei mille metri intorno, fino all'estinzione degli stessi;

g) esercitare l'attività venatoria nei terreni soggetti a pastorazione artificiale non mirata al normale sostentamento della fauna selvatica, nonché nei cinquecento metri attorno, fino all'esaurimento delle pasture;

g-bis) esercitare l'attività venatoria nelle zone comprese nel raggio di m. 100 da piazzole di campeggio in effettivo esercizio, nell'ambito dell'attività agri-turistica <sup>(394)</sup>;

h) usare sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, apparecchi fulminanti, dispositivi ottici equipaggiati di convertitori d'immagine o di amplificazione elettronica per tiro notturno;

i) sparare a meno di m. 150 in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici, stabbi, stazzi ed altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta <sup>(395)</sup>;

l) cacciare da appostamenti temporanei in violazione del comma 5 dell'art. 53 <sup>(396)</sup>;

m) cacciare ungulati senza la prescritta autorizzazione <sup>(397)</sup>.

---

(392) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(393) Lettera così modificata dall'*art. 53, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(394) Lettera aggiunta dall'*art. 45, comma 1, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(395) Lettera dapprima sostituita dall'*art. 45, comma 2, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000 e poi così modificata dall'*art. 36, L.R. 27 luglio 2007, n. 16* e dall'*art. 53, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «i) sparare a meno di centocinquanta metri dagli stabbi, dagli stazzi o da altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta;».

(396) Lettera così sostituita dall'*art. 45, comma 3, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000. Il testo originario era il seguente: «l) cacciare da appostamenti temporanei a meno di centocinquanta metri dalle aziende venatorie, dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica, nonché dalle zone di addestramento cani.».

(397) Lettera aggiunta dall'*art. 45, comma 4, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

---

## **Art. 61** *Sanzioni* <sup>(398)</sup>.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 30, 31 e 32 della legge statale, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

a) uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico-venatorio per fini di controllo della fauna selvatica: da 206 Euro a 1.239 Euro <sup>(399)</sup>;

b) caccia nelle zone di rifugio: da 464 Euro a 1.549 <sup>(400)</sup>;

c) mancato controllo sanitario della fauna selvatica liberata da parte di chi effettua il ripopolamento: da 103 Euro a 619 Euro <sup>(401)</sup>;

d) immissioni di fauna selvatica, compiute al di fuori dei casi consentiti: da 258 Euro a 1.549 <sup>(402)</sup>;

e) immissioni di fauna selvatica secondo periodi e modalità tali da arrecare danni alle colture agricole: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(403)</sup>;

f) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite: da 51 Euro a 309 Euro <sup>(404)</sup>;

g) omessa comunicazione all'autorità della raccolta uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazioni di pericolo e in stato di necessità: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(405)</sup>;

h) violazione dell'obbligo di comunicazione al Comune di residenza dell'accesso ad A.T.C. di altre regioni: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(406)</sup>;

i) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio annuale dell'A.T.C.: da 103 Euro a 619 Euro <sup>(407)</sup>;

l) mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte; compilazione non conforme alle modalità; mancata riconsegna del tesserino utilizzato nell'ultima stagione venatoria entro il termine di cui all'art. 39, comma 1, lettera b): da 25 Euro a 154 Euro <sup>(408)</sup>;

m) accesso motorizzato alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze di strutture di lavoro agricolo senza autorizzazione del proprietario o del conduttore: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(409)</sup>;

n) detenzione di tesserino contraffatto o con cancellature ed annotazioni sovrapposte o comunque manomesso: 103 Euro a 826 Euro; detenzione di tesserino deteriorato non perfettamente leggibile: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(410)</sup>;

o) false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'A.T.C. ovvero omessa comunicazione di cause ostative al suo rilascio: da 103 Euro a 826 Euro <sup>(411)</sup>;

p) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Regione o mancata comunicazione alla stessa da parte di imprenditore agricolo: a partire da 77 Euro per ciascun capo allevato nonché sequestro e confisca dei capi stessi <sup>(412)</sup>;

q) altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna selvatica: da 77 Euro a 464 Euro e revoca dell'autorizzazione all'allevamento <sup>(413)</sup>;

r) abbattimento o cattura in centri privati di specie selvatiche diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Regione: da 103 Euro a 619 Euro <sup>(414)</sup>;

s) abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della fauna di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita: da 206 Euro a 1.239 Euro <sup>(415)</sup>;

t) addestramento di cani in ambiti protetti: da 103 Euro a 619 Euro <sup>(416)</sup>;

u) addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del titolare: da 51 Euro a 309 Euro <sup>(417)</sup>;

v) addestramento di cani in periodo non consentito: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(418)</sup>;



z) caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un numero di giornate superiori al consentito; accesso con armi proprie negli appostamenti fissi con richiami vivi nei periodi e negli orari non consentiti per l'esercizio venatorio: da 103 Euro a 619 Euro <sup>(419)</sup>;

aa) mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale: da 103 Euro a 619 Euro; in ogni caso si applicano altresì il sequestro e la confisca dei capi abbattuti <sup>(420)</sup>;

bb) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: da 103 Euro a 619 Euro <sup>(421)</sup>;

cc) caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze del numero dei cacciatori e del numero degli appostamenti sussidiari consentiti: da 103 Euro a 619 Euro <sup>(422)</sup>;

dd) lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta in appostamento fisso sito in zona umida senza autorizzazione: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(423)</sup>;

ee) caccia in più di due cacciatori contemporaneamente in appostamento temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(424)</sup>;

ff) mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento temporaneo: da 51 Euro a 309 Euro; mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata, compresi i richiami e gli stampi: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(425)</sup>;

gg) caccia a meno di centocinquanta metri da altro appostamento temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(426)</sup>;

hh) caccia senza il rispetto delle distanze da ogni appostamento temporaneo o da appostamento fisso in effettivo esercizio: da 103 Euro a 619 Euro;

ii) caccia da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri da zone di protezione, aziende venatorie, centri privati per la produzione della fauna, zone addestramento cani, immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro,

nonché da ferrovie, strade carrozzabili e piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade poderali ed interpoderali: da 103 Euro a 619 Euro <sup>(427)</sup>;

ll) caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di mille metri dai valichi indicati dalla Regione: da 103 Euro a 619 Euro <sup>(428)</sup>;

mm) andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in periodi, giornate o località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita custodia e scarico; raccolta della fauna selvatica abbattuta con fucile carico: da 103 Euro a 619 Euro <sup>(429)</sup>;

nn) detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie protette: da 206 Euro a 1.239 Euro nonché sequestro e confisca dei richiami <sup>(430)</sup>;

oo) mancata comunicazione scritta alla Regione del possesso di specie non più utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata comunicazione all'I.S.P.R.A. o al Comune territorialmente competente, del rinvenimento di uccelli inanellati: da 51 Euro a 309 Euro <sup>(431)</sup>;

pp) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(432)</sup>;

qq) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(433)</sup>;

rr) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(434)</sup>;

ss) posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino: da 206 Euro a 1.239 Euro <sup>(435)</sup>;

tt) sparo da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e

stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabili, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame: da 103 Euro a 619 Euro <sup>(436)</sup>;

uu) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia o smontate: da 103 Euro a 619 Euro <sup>(437)</sup>;

vv) caccia a rastrello in più di tre persone o utilizzazione a scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: da 206 Euro a 1.239 Euro <sup>(438)</sup>;

zz) vendita a privati non autorizzati e detenzione, da parte di questi, di reti da uccellagione: da 258 Euro a 1.549 Euro con sequestro e confisca delle reti <sup>(439)</sup>;

aaa) vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio, ricerca scientifica e gestione faunistica del territorio da parte degli organismi competenti: da 258 Euro a 1.549 Euro con sequestro e confisca delle trappole <sup>(440)</sup>;

bbb) esercizio in qualsiasi forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lettera e) della legge statale: da 103 Euro a 619 Euro <sup>(441)</sup>;

ccc) caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(442)</sup>;

ddd) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni; rimozione o danneggiamento tabelle: da 51 Euro a 309 Euro <sup>(443)</sup>;

eee) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto non in forma selettiva: da 206 Euro a 1.239. Si applicano altresì il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti <sup>(444)</sup>;

fff) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto in violazione dei tempi, delle modalità e dei limiti quantitativi di prelievo, nonché della corrispondenza di sesso rispetto ai capi assegnati: da 103 Euro a 619 Euro <sup>(445)</sup>;

ggg) abbattimento di ungulati senza autorizzazione: da 309 Euro a 1.859 Euro. Si applicano altresì il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti <sup>(446)</sup>;

hhh) utilizzo, nella caccia al cinghiale col metodo della girata, di cani non abilitati a norma del regolamento regionale sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(447)</sup> <sup>(448)</sup>.

2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate si applica la sanzione amministrativa da 25 Euro a 154 Euro <sup>(449)</sup>.

3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle Province e dai Comuni in materia faunistico-venatoria, si applica la sanzione amministrativa da 51 Euro a 309 Euro <sup>(450)</sup>.

4. Per le violazioni di cui alle lettere a), b), f), i), n) prima parte, o), t), z), aa), bb), ii), nn), ss), tt), uu), eee), fff), ggg), oltre alla sanzione pecuniaria si applica la sospensione del tesserino venatorio da sei giorni di effettivo esercizio venatorio a tutta la stagione <sup>(451)</sup>.

4-bis. Per la mancata consegna del tesserino entro il termine di cui all'art. 39, comma 1, lett. b), oltre alla sanzione pecuniaria di cui alla lett. l) del presente articolo, si applica in ogni caso la sospensione del tesserino venatorio per un giorno di esercizio venatorio corrispondente alla data di apertura della caccia alla fauna selvatica stanziale - ad esclusione degli ungulati in

selezione - ed alla migratoria, individuata dal calendario venatorio regionale. Qualora il tesserino, al momento dell'applicazione della sanzione, sia già stato ritirato dal cacciatore, la sospensione si applica alla prima stagione venatoria utile <sup>(452)</sup>.

5. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, è previsto il raddoppio delle relative sanzioni. In caso di ulteriori reiterazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4 <sup>(453)</sup>.

6. Per il contraddittorio e l'esame degli scritti difensivi di cui all'*art. 15 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21*, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, provvedono i dirigenti competenti per materia designati dalla Provincia e dalla Città metropolitana di Bologna <sup>(454)</sup>.

7. I proventi relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono introitati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna a norma della *L.R. n. 21 del 1984* e della *legge regionale n. 13 del 2015* <sup>(455)</sup>.

8. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo modalità stabilite dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna <sup>(456)</sup>.

---

**(398)** Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

**(399)** Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(400) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(401) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(402) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(403) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(404) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(405) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(406) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(407) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(408) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(409) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(410) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1°

gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(411) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(412) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e dalla relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge ed infine dall'*art. 54, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(413) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(414) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e dalla relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge ed infine dall'*art. 54, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(415) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(416) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(417) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(418) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(419) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(420) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(421) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(422) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(423) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(424) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(425) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(426) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(427) Lettera così modificata dapprima dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, (come prevede l'art. 5 della stessa legge) e poi dall'art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

(428) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e dalla relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge ed infine dall'art. *54, comma 1, lettera b)*, *L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(429) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1°



gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(430) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(431) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e dalla relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge ed infine dall'art. *54, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(432) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(433) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(434) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(435) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(436) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(437) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(438) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(439) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1°

gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(440) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(441) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(442) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(443) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(444) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(445) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(446) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(447) Lettera così modificata dall'art. *54, comma 1, lettera d), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(448) Il presente comma, già modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 19 agosto 1994, n. 34, è stato poi così sostituito dall'art. *46, comma 1, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000. Successivamente il presente comma è stato poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo precedente era così formulato: «1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della legge statale, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

- a) uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico-venatorio per fini di controllo della fauna selvatica: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
- b) caccia nelle zone di rifugio: da Lire 900.000 a Lire 3.000.000;
- c) mancato controllo sanitario della selvaggina liberata da parte di chi effettua il ripopolamento: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
- d) mancata consegna al Servizio veterinario della competente Unità sanitaria locale di specie rinvenute morte o in stato fisico anormale o uccise accidentalmente: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
- e) immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti: da Lire 500.000 a Lire 3.000.000;
- f) immissioni di selvaggina secondo periodi e modalità tali da arrecare danni alle colture agricole: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
- g) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite: da Lire 100.000 a Lire 600.000;
- h) omessa comunicazione all'autorità della raccolta di uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazione di pericolo e in stato di necessità: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
- i) violazione dell'obbligo di comunicazione al Comune di residenza dell'accesso ad A.T.C. di altre regioni: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
- l) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio annuale dell'A.T.C.: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
- m) mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte; compilazione non conforme alle modalità: da Lire 50.000 a Lire 300.000;

- n) accesso motorizzato alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze di strutture di lavoro agricolo senza autorizzazione del proprietario o del conduttore: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
- o) detenzione di tesserino contraffatto o con cancellature ed annotazioni sovrapposte o comunque manomesso: da Lire 200.000 a Lire 1.600.000; detenzione di tesserino deteriorato non perfettamente leggibile: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
- p) false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'A.T.C. ovvero omessa comunicazione di cause ostative al suo rilascio: da Lire 200.000 a Lire 1.600.000;
- q) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Provincia: a partire da Lire 150.000 per ciascun capo allevato nonché sequestro e confisca dei capi stessi;
- r) altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna selvatica: da Lire 150.000 a Lire 900.000 e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;
- s) abbattimento o cattura in centri privati di specie selvatiche diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Provincia: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
- t) abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della fauna di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita: da Lire 300.000 a Lire 1.800.000;
- u) addestramento di cani in ambiti protetti: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
- v) addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del titolare: da Lire 100.000 a Lire 600.000;
- z) addestramento di cani in periodo non consentito: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
- aa) caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un numero di giornate superiori al consentito; da Lire 200.000 a

Lire 1.200.000;

bb) mancato rispetto del caniere giornaliero e stagionale: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000; in ogni caso si applicano altresì il sequestro e la confisca dei capi abbattuti;

cc) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;

dd) caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze del numero di cacciatori e del numero degli appostamenti sussidiari consentiti: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;

ee) lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta in appostamento fisso sito in zona umida senza autorizzazione: da Lire 50.000 a Lire 300.000;

ff) caccia in più di due cacciatori contemporaneamente in appostamento temporaneo: da Lire 50.000 a Lire 300.000;

gg) mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento temporaneo o mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata: da Lire 50.000 a Lire 300.000;

hh) caccia a meno di centocinquanta metri da altro appostamento temporaneo: da Lire 50.000 a Lire 300.000;

ii) caccia senza il rispetto delle distanze da ogni appostamento temporaneo o da appostamento fisso in effettivo esercizio: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;

ll) caccia da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri da zone di protezione, aziende faunistico-venatorie, immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, nonché da ferrovie e strade carrozzabili, fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;

mm) caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di mille metri dai valichi indicati dalle Province: da Lire 200.000 a

Lire 1.200.000;

nn) andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in periodi, giornate o località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita custodia; raccolta della selvaggina abbattuta con fucile carico: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;

oo) detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie protette: da Lire 400.000 a Lire 2.400.000, nonché sequestro e confisca dei richiami;

pp) mancata comunicazione scritta alla Provincia del possesso di specie non più utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata comunicazione all'I.N.F.S. o al Comune territorialmente competente, del rinvenimento di uccelli inanellati: da Lire 100.000 a Lire 600.000;

qq) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore: da Lire 50.000 a Lire 300.000;

rr) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da Lire 50.0000 a Lire 300.000;

ss) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: da Lire 50.000 a Lire 300.000;

tt) posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino: da Lire 400.000 a Lire 2.400.000;

uu) sparo da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviarie e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabili, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e

all'alimentazione del bestiame: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;

vv) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia o smontate: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;

zz) caccia a rastrello in più di tre persone o utilizzazione a scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: da Lire 400.000 a Lire 2.400.000;

aaa) vendita a privati non autorizzati e detenzione, da parte di questi, di reti da uccellagione: da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 con sequestro e confisca delle reti;

bbb) vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio, ricerca scientifica e gestione faunistica del territorio da parte degli organismi competenti: da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 con sequestro e confisca delle trappole;

ccc) esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;

ddd) caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: da Lire 50.000 a Lire 300.000;

eee) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni; rimozione o danneggiamento tabelle: da Lire 100.000 a Lire 600.000.».

**(449)** Comma così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(450) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(451) Il presente comma, già modificato dall'*art. 46, comma 2, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000 è stato poi così sostituito dall'art. 37, comma 1, lettera b), L.R. 27 luglio 2007, n. 16. Il testo precedente era così formulato: «4. Per le violazioni di cui alle lettere b), i), n) prima parte, o), z), bb), ii), ss), tt), eee), fff) e ggg), oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la sospensione del tesserino venatorio da nove giornate di effettivo esercizio venatorio a tutta la stagione.».

(452) Comma inserito dall'*art. 54, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(453) Comma così sostituito dall'*art. 46, comma 3, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000. Il testo originario era il seguente: «5. Se ogni violazione di cui al presente articolo viene nuovamente commessa, la relativa sanzione è raddoppiata. In caso di ulteriore violazione, la sanzione è triplicata.».

(454) Comma così modificato dall'*art. 54, comma 1, lettera f), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(455) Comma così modificato dall'*art. 54, comma 1, lettera g), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(456) Comma così sostituito dall'*art. 54, comma 1, lettera h), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «8. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo le modalità di cui all'art. 28.».

---

## Art. 62

### *Norme regionali specifiche* <sup>(457)</sup>.



1. La Regione emana mediante direttive vincolanti, criteri di attuazione delle disposizioni della legge statale ed in particolare per le attività o gli adempimenti seguenti:

a) detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e loro uso come richiami;

b) istituzione, rinnovo e revoca, nonché gestione tecnica, delle aziende venatorie;

c) allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale <sup>(458)</sup>;

d) svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio per la qualifica di guardia giurata;

e) [modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni di cui all'art. 18] <sup>(459)</sup>;

f) modalità di istituzione e di gestione delle zone e campi per l'addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia <sup>(460)</sup>;

g) soccorso, detenzione temporanea e successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché altre modalità di cui all'art. 26, comma 6-bis;

h) addestramento dei falchi <sup>(461) (462) (463)</sup>.

---

**(457)** Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

**(458)** Con *Delib.G.R. 12 aprile 2021, n. 505* sono state approvate nuove direttive vincolanti ai sensi di quanto previsto dalla presente lettera.

(459) Lettera soppressa dall'*art. 55, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(460) Con *Delib.G.R. 14 maggio 2003, n. 840* sono state approvate direttive vincolanti relative alle modalità di istituzione e gestione delle zone e dei campi per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia.

(461) Lettera aggiunta dall'*art. 38, L.R. 27 luglio 2007, n. 16.*

(462) Con *Delib.G.R. 28 dicembre 2001, n. 2966* sono state approvate le direttive in ordine a quanto previsto dal presente comma.

(463) Articolo così sostituito dall'*art. 47, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario così disponeva: «Art. 62. Norme regionali specifiche. 1. La Regione emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante direttive vincolanti, norme in attuazione delle disposizioni della legge statale ed in particolare per le attività o gli adempimenti seguenti:

a) allevamento, vendita e detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili; loro uso come richiami;

b) attività di tassidermia ed imbalsamazione nonché detenzione o possesso di preparazioni tassidermiche e trofei;

c) gestione delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie;

d) allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;

e) svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio o per la qualifica di guardia giurata;

f) modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni di cui all'*art. 17.*».

**Art. 62-bis***Protezione dei dati personali* <sup>(464)</sup> <sup>(465)</sup>.

1. I dati relativi all'esercizio dell'attività venatoria richiesti per il rilascio del tesserino regionale di cui all'articolo 49, quelli per l'iscrizione o l'accesso agli ATC di cui agli articoli 35, 36 e 36-bis, quelli relativi alle attività svolte dai cacciatori e quelli concernenti violazioni a cui è connessa l'applicazione di sanzioni amministrative di cui all'art. 61 ed eventuali sanzioni disciplinari previste dagli statuti degli ATC ai sensi dell'art. 32-bis, quelli annotati dal cacciatore sul tesserino ai sensi dell'articolo 39, nonché quelli relativi ai danni alle attività agricole, sono trattati dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e dagli ATC per le finalità istituzionali previste dalla presente legge, e nei limiti delle competenze ed attività attribuite a ciascun ente <sup>(466)</sup>.

2. La base dati dei sistemi informativi richiamati nei precedenti articoli è fondata sullo scambio di informazioni, anche mediante interconnessione, tra Regione, Province, Comuni e ATC, secondo le modalità di accesso determinate dalla Regione.

3. I dati di cui al comma 1 possono essere oggetto di comunicazione e di interconnessione tramite i sistemi informativi di cui agli articoli precedenti tra Regione, Province, Comuni e ATC, con le modalità definite dalla Regione.

---

<sup>(464)</sup> Articolo aggiunto dall'art. 39, L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

<sup>(465)</sup> Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(466) Comma così modificato dall'*art. 56, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

## **Art. 63**

### *Disposizioni transitorie e finali* <sup>(467)</sup> <sup>(468)</sup>.

[1. I T.G.S.C. in essere all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità fino a quando non divengano esecutivi i provvedimenti relativi alla definizione degli ambiti territoriali per la caccia programmata di cui all'art. 30.

2. Gli organi di gestione e coordinamento dei T.G.S.C. previsti dalla L.R. 15 maggio 1987, n. 20, cessano alla data di costituzione dei Comitati direttivi provvisori degli A.T.C.

2-bis. Nel caso in cui siano già stati perimetrati gli ambiti territoriali di caccia, ma non siano ancora stati costituiti e resi operativi i relativi Comitati direttivi provvisori, le Province svolgono gli adempimenti di competenza dei Comitati direttivi provvisori degli A.T.C. ricadenti nei rispettivi territori fino all'avvenuta costituzione dei Comitati medesimi. Le Province si avvalgono degli organi di gestione e coordinamento e delle strutture operative dei T.G.S.C. (Territori per la gestione sociale della caccia). A tal fine le strutture di servizio dei T.G.S.C. restano operanti fino a quando i Comitati direttivi provvisori degli A.T.C. non saranno in grado con proprie strutture di subentrare alle predette, per garantire la continuità dei servizi sul territorio, indispensabili per la corretta gestione dell'attività venatoria e la tutela dell'ambiente <sup>(469)</sup>.

3. In relazione alla prevista cessazione dei T.G.S.C., ciascun organo di cui al comma 2 provvede a redigere un bilancio di chiusura dell'attività, corredato da un inventario dei beni.

4. I fondi che residuano dalla chiusura dei bilanci e i beni dei soppressi organi di gestione e di coordinamento dei T.G.S.C. sono devoluti agli A.T.C. territorialmente competenti, in quanto soggetti che perseguono fini analoghi e che subentrano ad essi nello svolgimento dei compiti dagli stessi finora esercitati, sulla

base di criteri concordati tra le associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, previa liquidazione delle eventuali pendenze finanziarie documentate dal collegio dei Sindaci revisori.

5. I Comitati direttivi provvisori degli A.T.C. decidono le assunzioni del personale dipendente necessario per l'espletamento dei propri compiti sulla base di accordi sindacali, con priorità per l'utilizzo del personale già alle dipendenze dei soppressi organi di gestione e di coordinamento dei T.G.S.C.

6. I vincoli in atto all'entrata in vigore della presente legge relativi alle zone di protezione della fauna, alle aziende venatorie, nonché ad ogni altro vincolo territoriale istituito in attuazione della L.R. 15 maggio 1987, n. 20, e successive modifiche, conservano la loro validità fino alla scadenza naturale e comunque fino a quando non divengano esecutivi i provvedimenti relativi ai corrispondenti vincoli che saranno adottati a norma della presente legge.

7. Sono abrogate la L.R. 15 maggio 1987, n. 20, e successive modificazioni, la L.R. 26 gennaio 1987, n. 3, e successive modificazioni, nonché il Reg. 24 luglio 1989, n. 25.

8. Per le attività la cui disciplina è demandata a specifica regolamentazione, si applicano le disposizioni vigenti fino all'emanazione di detta regolamentazione].

---

(467) Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(468) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(469) Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 19 agosto 1994, n. 34.

---

## Art. 64

### *Disposizioni finanziarie* <sup>(470)</sup>.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'*art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40* (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), nonché dall'*art. 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) <sup>(471)</sup>.

2. [Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle funzioni svolte dalle Province, la Giunta regionale provvede nell'ambito della quota per la partecipazione alle spese sostenute dalle Province del fondo regionale previsto dall'*art. 1 della L.R. 28 dicembre 1992, n. 51* ripartita secondo le modalità stabilite dall'art. 2 della legge stessa] <sup>(472)</sup>.

3. [Per far fronte all'onere derivante alle province dall'art. 17, comma 2, escluse le zone di protezione di cui all'art. 19, è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale «Contributi per la prevenzione e per i danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica protetta, dal piccione di città, nonché dalla fauna cacciabile nei parchi e nelle riserve naturali regionali»] <sup>(473)</sup>.

---

(470) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle

zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(471) Comma così sostituito dall'*art. 57, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.».

(472) Comma abrogato dall'*art. 57, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(473) Comma aggiunto dall'*art. 48, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, poi abrogato dall'art. 5, comma 3, L.R. 12 luglio 2002, n. 15. Per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 1, L.R. 20 settembre 2002, n. 23, continua ad applicarsi il presente comma nonostante l'abrogazione disposta dalla suddetta L.R. n. 15/2002.

**L.R. 2 maggio 1995, n. 17 <sup>(1)</sup>.***(giurisprudenza)***Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio <sup>(2) (3)</sup>.**

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 30 maggio 1995, n. 15, S. O. n. 4.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 24 gennaio 2017, n. 22](#), il [D.P.Reg. 29 agosto 2017, n. T00153](#), la [Delib.G.R. 24 marzo 2020, n. 119](#), la [Delib.G.R. 29 settembre 2020, n. 636](#), la [Delib.G.R. 30 marzo 2021, n. 164](#), la Det. reg. 14 ottobre 2021, n. G12533, la Det. reg. 22 aprile 2022, n. G04835, la Det. reg. 23 febbraio 2023, n. G02461, la Det. reg. 28 aprile 2023, n. G05774, la Det. reg. 18 maggio 2023, n. G06751, la Det. reg. 23 maggio 2023, n. G07019, la Det. reg. 30 maggio 2023, n. G07476, la Det. reg. 31 maggio 2023, n. G07603 e la Det. reg. 17 luglio 2023, n. G09808.

(3) Nel presente provvedimento la denominazione Istituto Nazionale per la Fauna selvatica (INFS) ovunque ricorra, nella forma per esteso o abbreviata, è sostituita con la denominazione Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

**TITOLO I****Finalità, principi, disposizioni generali****Art. 1***Finalità.*

1. La Regione, nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla [L. 11 febbraio 1992, n. 157](#), delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, disciplina la tutela della fauna selvatica e l'attività venatoria secondo metodi



di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali, al fine della ricostituzione di più stabili equilibri negli ecosistemi.

2. A tal fine la Regione: <sup>(4)</sup>

a) promuove la tutela degli habitat naturali in cui vivono le popolazioni di fauna selvatica e delle oasi e zone di protezione di cui agli articoli 14 e 15;

b) coordina la programmazione dell'uso del territorio orientata anche alle esigenze ecologiche della fauna selvatica;

c) disciplina l'attività venatoria secondo i criteri della commisurazione del prelievo venatorio alla consistenza delle popolazioni faunistiche e della programmazione della caccia in ambiti definiti e regolamentati sulla base di criteri tecnico-scientifici.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione promuove ed attua periodicamente studi ed indagini sull'ambiente e sulla fauna selvatica ed adotta le opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore.

4. La Regione, tenuto altresì conto dei motivi tecnico-economici che sono alla base del degrado delle zone montane, promuove lo sviluppo di specifiche iniziative a carattere faunistico e/o venatorio, allo scopo di consentire il graduale rilancio della economia agricola montana.

---

(4) Alinea così modificato dall'*art. 17, comma 50, lettera a), L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18, comma 1, della medesima legge*).

---

## **Art. 2**

*Attuazione direttive CEE 79/409, 85/411 e 91/244.*

1. La Giunta regionale sentito il comitato tecnico faunistico venatorio regionale, in attuazione delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvede ad istituire entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvede, inoltre, al ripristino dei biotopi distrutti ed alla creazione di nuovi biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco n. 1 allegato alle citate direttive CEE. <sup>(5)</sup>

2. La Giunta regionale individua altresì ai sensi dell'*articolo 21, comma 3, della L. n. 157 del 1992* entro sei mesi dalla segnalazione dell'ISPRA tutti i valichi montani interessati dalle migrazioni. Le province provvedono alla tabellazione con la scritta «Valico montano divieto di caccia - *art. 37 L.R. 2 maggio 1995, n. 17*». <sup>(6)</sup>

3. La Giunta regionale trasmette annualmente al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 1 e sui loro effetti rilevabili.

3-bis. La Giunta regionale, nel caso in cui ricorrono le ragioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della dir. 79/409/CEE e successive modifiche, autorizza il prelievo in deroga secondo le modalità di cui all'articolo 35-bis <sup>(7)</sup>.

---

(5) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 50, lettera o), L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(6) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 50, lettera o), L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(7) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.R. 30 gennaio 2002, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

---

### **Art. 3**

#### *Fauna selvatica e specie protette.*

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.
  2. Sono particolarmente protette anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate all'*articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge n. 157 del 1992*, comunque presenti nel territorio regionale nonché le specie di fauna selvatica autoctona minacciata di estinzione di cui all'articolo 1 della L.R. 28 settembre 1982, n. 48.
  3. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.
- 

### **Art. 4**

#### *Divieto di uccellazione e di cattura di mammiferi.*

1. Sono vietate in tutto il territorio regionale tutte le forme di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici ed il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
- 
-

**Art. 5***Disciplina attività catture ed inanellamento.*

1. La Giunta regionale, su parere vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), autorizza esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del consiglio nazionale delle ricerche ed i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, ai fini delle attività di tutela della fauna e di gestione venatoria di cui alla presente legge, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. <sup>(8)</sup>

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è autorizzata dalla Regione ed è organizzata e coordinata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) d'intesa con l'Osservatorio faunistico di cui all'articolo 18. <sup>(9)</sup>

3. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dal Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, dall'assessore regionale competente per materia, in base al parere espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale. <sup>(10)</sup>

4. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale (C.T.F.V.R.) e il parere dell'ISPRA, autorizza le province a svolgere l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione dei richiami vivi consentiti per le forme di caccia espressamente previste dalla presente legge. Per la gestione degli impianti di cattura autorizzati, le province si avvalgono di personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA, il quale svolge, altresì, compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività. <sup>(11)</sup>

5. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola,

cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio <sup>(12)</sup>. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.

5-bis. È consentito l'uso come richiami vivi dei derivati domestici del germano reale e del piccione selvatico (Colomba livia) provenienti da allevamento <sup>(13)</sup>.

5-ter. I cacciatori che acquisiscono o che già possiedono richiami vivi di allevamento ne danno comunicazione scritta all'area decentrata agricoltura competente per territorio, la quale provvede a darne formale riscontro <sup>(14)</sup>.

6. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare l'ISPRA, l'osservatorio regionale di cui all'articolo 18. <sup>(15)</sup>

7. La Regione, in mancanza di proprie strutture, può rilasciare, su richiesta motivata, autorizzazioni ad organizzazioni professionali agricole presenti nel C.T.F.V.N. di cui all'*articolo 8 della L. n. 157 del 1992* e ad associazioni venatorie nazionalmente riconosciute e ad associazioni di protezione ambientale, fornite di strutture adeguate, o a centri di assistenza idonea per il soccorso, per la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà. Gli autorizzati dovranno comunicare di volta in volta alla locale stazione del corpo forestale dello Stato ed alla provincia competente per territorio, la specie soccorsa, le cause della detenzione e, in seguito, data e luogo di liberazione o sopravvenuta morte dell'animale, specificandone le cause. La liberazione dovrà comunque avvenire sotto il controllo delle guardie venatorie provinciali, che si avvalgono della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni agricole, di quelle di protezione ambientale presenti nel C.T.F.V.N., nonché di quelle delle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute. <sup>(16) (17)</sup>

8. La Giunta regionale emana specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva

reimmissione della fauna catturata, nonché alle forme di marcatura e registrazione secondo le indicazioni fornite dall'ISPRA. <sup>(18)</sup> <sup>(19)</sup>

---

(8) Comma così modificato dall'art. 17, comma 50, lettera o), L.R. 14 agosto 2017, n. 9, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(9) Comma così modificato dall'art. 17, comma 50, lettera o), L.R. 14 agosto 2017, n. 9, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(10) Comma così modificato dall'art. 17, comma 50, lettera o), L.R. 14 agosto 2017, n. 9, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(11) Comma così modificato dall'art. 17, comma 50, lettera o), L.R. 14 agosto 2017, n. 9, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(12) Periodo così modificato dall'art. 2, L.R. 30 gennaio 2002, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(13) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 6, lettera a), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

(14) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 6, lettera a), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

(15) Comma così modificato dall'art. 17, comma 50, lettera b), punto 1) e lettera o), L.R. 14 agosto 2017, n. 9, a decorrere

dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(16) Comma così modificato dall'art. 17, comma 50, lettera b), punto 2), [L.R. 14 agosto 2017, n. 9](#), a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(18) Comma così modificato dall'art. [17, comma 50, lettera o](#)), [L.R. 14 agosto 2017, n. 9](#), a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(17) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 11 dicembre 2023, n. 882](#).

(19) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 11 dicembre 2023, n. 882](#).

---

## **Art. 6**

*Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat.*

1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali e degli organismi da essi costituiti e promuove attività di sensibilizzazione avvalendosi della collaborazione e dell'impegno volontario delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, delle associazioni di protezione ambientale, nazionalmente riconosciute.

2. La Regione, in collaborazione con gli istituti scientifici e con le autorità scolastiche, promuove iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione.

3. L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio è coordinata, secondo metodi e direttive dell'ISPRA, dalla Regione e dalle province, in collaborazione con i comitati di

gestione degli ambiti territoriali di caccia e con i titolari delle aziende faunistico-venatorie. <sup>(20)</sup>

4. La Regione promuove, in collaborazione con gli Ambiti territoriali di caccia, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica anche ai fini della programmazione dei prelievi. Esprime, altresì, pareri e suggerimenti per la gestione faunistica ed il miglioramento o il ripristino degli habitat naturali e seminaturali e degli agroecosistemi. <sup>(21)</sup>

---

(20) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 50, lettera o), L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18, comma 1, della medesima legge*).

(21) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 50, lettera c), L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18, comma 1, della medesima legge*).

---

## **Art. 7**

### *Regolamentazione tassidermia - Modifiche ed integrazioni della L.R. 2 dicembre 1988, n. 81.*

1. L'attività di tassidermia od imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazione tassidermiche e trofei di cui all'*articolo 6 della L. n. 157 del 1992* è regolamentata dalla *L.R. 2 dicembre 1988, n. 81* come integrata dal presente articolo.

2. ... <sup>(22)</sup>.

3. È fatta salva l'attività di tassidermia od imbalsamazione di cui all'*articolo 1 della L.R. n. 81 del 1988* svolta da musei ed istituti scientifici universitari per i quali resta comunque l'obbligo delle annotazioni di cui al «comma» 5 della citata legge regionale e delle segnalazioni previste dal comma 2.



(22) Aggiunge il comma 5-bis all'*art. 5, L.R. 2 dicembre 1988, n. 81*.

---

## **Art. 8**

### *Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale.*

1. Presso l'Assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca è istituito il C.T.F.V.R..

2. Al C.T.F.V.R. sono conferiti i compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge ed in particolare per quanto attiene la gestione faunistico-venatoria e ambientale.

3. Il C.T.F.V.R. è composto da:

a) l'assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca con funzioni di presidente;

b) l'assessore regionale all'ambiente od un suo delegato;

c) i dirigenti delle aree decentrate agricoltura o loro delegati; <sup>(23)</sup>

d) tre esperti rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative presenti nel C.T.F.V.N.;

e) un rappresentante di ciascuna delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale;

f) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente;

g) un docente di zoologia designato dall'Università «La Sapienza» di Roma;

h) un rappresentante regionale dell'Ente nazionale cinofilia italiana (E.N.C.I.).

4. Il dirigente dell'Ufficio - Servizio tecnico faunistico-venatorio regionale di cui all'articolo 54, comma 4, svolge funzioni di segretario. Il comitato nomina tra i propri componenti un vice presidente.

5. Il C.T.F.V.R. è costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 3.

6. Le designazioni devono pervenire all'Assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si provvede alla nomina anche in mancanza delle designazioni.

7. I membri designati per il comitato devono dimostrare la propria esperienza e competenza in materia faunistico-venatoria, o in materia di gestione della fauna, o in materia di tutela dell'ambiente sulla base di un adeguato curriculum di studi ed attività svolte nel settore.

8. Il C.T.F.V.R. è convocato dal presidente in sessione ordinaria almeno quattro volte all'anno, per formulare pareri e proposte sull'attività della Regione in materia faunistico-venatoria.

9. Le sedute del comitato sono valide in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei presenti ed in seconda convocazione con l'intervento dei componenti presenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.

10. Il presidente, in caso di impedimento, è sostituito dal vice presidente.

11. Il C.T.F.V.R. è convocato mediante avviso inviato a ciascuno dei membri almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di comprovata urgenza detto termine può essere ridotto a sette giorni. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

12. Il C.T.F.V.R. dura in carica cinque anni.

(23) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 50, lettera d), L.R. 14 agosto 2017, n. 9, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

---

## Art. 9

### *Funzioni amministrative.*

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione regionale e di coordinamento dei piani faunistico-venatori delle province e svolge compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio statuto. Individua, altresì, con regolamento di organizzazione l'attribuzione delle funzioni alle strutture centrali e periferiche competenti, favorendo la dislocazione dei servizi sul territorio al fine di una più agevole fruizione da parte degli utenti. <sup>(24)</sup>

2. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 14 della L. 8 giugno 1990, n. 142, della L. 11 febbraio 1992, n. 157 e della presente legge. <sup>(25)</sup>

3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, sono definite le forme di collaborazione con gli ambiti territoriali di caccia. <sup>(26)</sup>

---

(24) Comma così modificato dall'art. 17, comma 50, lettera e), punto 1), L.R. 14 agosto 2017, n. 9, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(25) Comma così modificato dall'art. 17, comma 50, lettera e), punto 2), L.R. 14 agosto 2017, n. 9, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(26) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 50, lettera e), punto 3), *L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. La Regione e le province possono avvalersi, nell'espletamento delle rispettive funzioni in materia, oltre che dell'I.N.F.S. della collaborazione di enti ed istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca, nonché delle organizzazioni agricole e di protezione ambientale presenti nel C.T.F.V.N. e delle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute.».

---

## TITOLO II

### Pianificazione del territorio.

#### Istituti per l'incremento della fauna selvatica e per il miglioramento ambientale

##### Art. 10

*Piano faunistico-venatorio regionale* <sup>(27)</sup>.

1. Le finalità di cui all'*articolo 10 della L. n. 157 del 1992* sono realizzate attraverso la pianificazione faunistico-venatoria effettuata tramite il piano faunistico-venatorio regionale (PFVR) <sup>(28)</sup>.

2. Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria regionale, la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, approva gli indirizzi per l'elaborazione del PFVR sulla base dei criteri di omogeneità forniti dall'ISPRA e dai soggetti competenti in materia incaricati dalla Regione <sup>(29)</sup>.

3. Il PFVR è predisposto dalla Giunta regionale sulla base dei criteri di omogeneità e congruenza forniti dall'ISPRA ed elabora, su base provinciale, i contenuti di cui all'articolo 12 <sup>(30)</sup>.

4. La Regione attua la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale mediante l'individuazione degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.). In ciascun ambito è

nominato, ai sensi e con le modalità di cui all'*articolo 14 della L. n. 157 del 1992*, un comitato di gestione. L'organismo di gestione degli A.T.C. assolve ai compiti indicati all'articolo 29 <sup>(31)</sup>.

5. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge <sup>(32)</sup> e può essere modificato e/o integrato per comprovate necessità faunistico-ambientali od a seguito di sopravvenuti cambiamenti strutturali, su proposta delle province sentito l'ISPRA ed i rispettivi CTFV. <sup>(33)</sup>

6. Il piano faunistico-venatorio regionale coordina in particolare:

a) il regime di tutela della fauna selvatica secondo le tipologie territoriali;

b) le attività intese alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica anche con la previsione di modalità omogenee e di rilevazione e di censimento.

7. Il piano faunistico-venatorio regionale disciplina:

a) gli indirizzi e le modalità di coordinamento dei provvedimenti amministrativi attuativi della presente legge con la normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette nel rispetto dell'*articolo 10, comma 3 della L. n. 157 del 1992*;

b) gli impegni finanziari per la realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi della presente legge <sup>(34)</sup>.

---

(27) Con *Delib.G.R. 7 agosto 2009, n. 650* sono stati approvati gli indirizzi regionali per l'elaborazione dei piani faunistici venatori provinciali.

(28) Comma così modificato dall'art. 9, comma 6, lettera b), punto 1), *L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28

febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

(29) Comma dapprima modificato dall'*art. 17, comma 50, lettera o), L.R. 14 agosto 2017, n. 9* e poi così sostituito dall'art. 9, comma 6, lettera b), punto 2), *L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria delle province, la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi per la elaborazione dei piani provinciali individuati sulla base dei criteri di omogeneità e congruenza forniti dall'ISPRA, e dagli studi elaborati dall'università «La Sapienza» di Roma per incarico della Regione Lazio. Decorso il termine ultimo fissato in assenza degli indirizzi regionali le province procedono comunque alla predisposizione dei piani.».

(30) Comma dapprima modificato dall'*art. 17, comma 50, lettera o), L.R. 14 agosto 2017, n. 9* e poi così sostituito dall'art. 9, comma 6, lettera b), punto 3), *L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Il piano faunistico-venatorio, che realizza il coordinamento dei piani provinciali, è predisposto dalla Giunta regionale sulla base dei criteri di omogeneità e congruenza forniti dall'ISPRA.».

(31) Comma così modificato dall'art. 9, comma 6, lettera b), punto 4), *L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

(32) Vedi la *Delib.C.R. 29 luglio 1998, n. 450*.

(33) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 50, lettera o), L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(34) Nelle more dell'attuazione del presente articolo, vedi l'art. 1, L.R. 4 agosto 1997, n. 26.

---

## **Art. 11**

### *Pianificazione territorio, destinazioni.*

1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, comprendendo tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Detta percentuale deve essere calcolata su base provinciale, in misura che i limiti minimi (20 per cento) e massimi (30 per cento) siano rispettati in ciascuna provincia.

2. Nei territori di protezione, compresi quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e b) e quelli di cui all'articolo 16 sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione, la cura delle prole.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è destinato a caccia riservata, a gestione privata, nella percentuale massima del 15 per cento preferibilmente così ripartito: l'8 per cento ad aziende faunistico-venatorie, il 6 per cento ad aziende agroturistico-venatorie, l'1 per cento a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Dette percentuali devono essere calcolate su base provinciale.

4. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dagli articoli 25, 28 e 29.

---

---

**Art. 12***Elementi provinciali del PFVR* <sup>(35)</sup>.

1. Il PFVR contiene, su base provinciale, i seguenti elementi <sup>(36)</sup>:

- a) le oasi di protezione;
- b) le zone di ripopolamento e cattura;
- c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- e) le aziende faunistico-venatorie e le aziende agroturistico-venatorie;
- f) gli ambiti territoriali di caccia;
- g) le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allevamento e le gare di cani;
- h) i criteri per la determinazione del risarcimento, in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole alle opere approntate su terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), c);
- i) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
- l) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

2. [Entro sessanta giorni dalla pubblicazione degli indirizzi regionali di cui all'articolo 10 le province trasmettono alla Giunta regionale i piani di cui al presente articolo. Qualora entro i suddetti termini le province, non abbiano provveduto



agli adempimenti di competenza, la Giunta regionale assegna un termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale, provvede in via sostitutiva, nell'ambito del piano disciplinato dal presente articolo] <sup>(37)</sup>.

3. Le zone di cui al comma 1, devono essere perimetrare con tabelle esenti da tasse regionali apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.

4. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare come indicato al comma 1, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

5. Qualora entro sessanta giorni dalla notifica sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

6. Il consenso si intende validamente accordato nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel termine di cui al comma 5.

7. Nelle zone non vincolate ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. La Regione può destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria <sup>(38)</sup>.

8. La Regione, sentita la provincia interessata, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui all'articolo 13.

9. Il territorio dei parchi nazionali, dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali, già istituiti ed operanti alla data di

entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle aree naturali protette istituite od adeguate in attuazione della [L. 6 dicembre 1991, n. 394](#), viene computato, ai fini della determinazione del territorio destinato a protezione della fauna selvatica, nel rispetto della quota prevista dal comma 1 dell'articolo 11.

---

(35) Rubrica così sostituita dall'art. 9, comma 6, lettera c), punto 1), [L.R. 27 febbraio 2020, n. 1](#), a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Piani faunistico-venatori provinciali».

(36) Alinea così modificato dall'art. 9, comma 6, lettera c), punto 2), [L.R. 27 febbraio 2020, n. 1](#), a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

(37) Comma abrogato dall'art. 9, comma 6, lettera c), punto 3), [L.R. 27 febbraio 2020, n. 1](#), a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

(38) Comma così modificato dall'art. 9, comma 6, lettera c), punto 4), [L.R. 27 febbraio 2020, n. 1](#), a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

---

## **Art. 13**

### *Piani di miglioramento ambientale.*

1. Gli ATC predispongono programmi di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed altri ambiti faunistici, in accordo

con gli enti gestori, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'ISPRA <sup>(39)</sup>

2. Le catture al di fuori delle aree protette, disposte dall'organismo di gestione A.T.C. d'intesa con la competente provincia, sono effettuate dagli agenti dipendenti dalle province in collaborazione con guardie volontarie, delle associazioni venatorie, delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni di protezione ambientale, presenti nel C.T.F.V.N. di cui all'*articolo 8 della legge n. 157 del 1992*.

---

(39) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 50, lettere f) e o), L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18, comma 1, della medesima legge*).

---

## **Art. 14**

### *Oasi di protezione.*

1. Le oasi di protezione, sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, a favorire l'insediamento e l'irradiazione naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie attraverso il miglioramento delle capacità faunistiche degli ambienti, ed alla promozione della ricerca faunistica.

2. Il territorio delle oasi deve presentare particolare valenza ecologica dell'habitat in relazione alla possibilità di offrire luogo di rifugio, sosta o riproduzione per le realtà faunistiche particolarmente meritevoli di conservazione.

3. La gestione delle oasi di protezione è affidata ai comitati di gestione degli A.T.C. competenti per comprensorio che possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni di protezione ambientale, nazionalmente riconosciute, stipulando con esse apposite convenzioni. <sup>(40)</sup>

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca d'intesa con l'Assessore all'ambiente può emanare direttive alle province, sentito l'ISPRA per la gestione delle oasi e delle zone di protezione, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di tutela e d'intervento faunistico delle aree stesse. <sup>(41)</sup>

5. I soggetti gestori con cadenza triennale dovranno condurre censimenti qualitativi-quantitativi della fauna e documentare la situazione ambientale e faunistica nella sua evoluzione e congruenza con gli obiettivi istitutivi.

6. Ciascuna oasi e zona di protezione deve essere adeguatamente tabellata a cura dell'ente gestore con la scritta «Oasi e zone di protezione - divieto di caccia - *art. 14 L.R. n. 17 del 1995*».

7. La Regione, su richiesta dell'ISPRA, può autorizzare nelle oasi e nelle zone di protezione, catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e può, altresì autorizzare, sentito il predetto istituto, le guardie provinciali dipendenti, che si avvarranno della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie nationalmente riconosciute, la cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento o di reintroduzione, secondo i criteri dettati dalla pianificazione faunistica. <sup>(42)</sup>

8. I controlli selettivi possono effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 35, comma 2.

---

(40) Comma così modificato dall'art. 17, comma 50, lettera g), punto 1), *L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(41) Comma così modificato dall'art. 17, comma 50, lettera o), *L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(42) Comma così modificato dall'art. 17, comma 50, lettera g), punto 2), e lettera o), *L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

---

## **Art. 15**

### *Zone di ripopolamento e cattura.*

1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio, in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio. Esse devono essere costituite in terreni idonei alle specie per le quali sono destinate e non soggetti a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante presenza di fauna selvatica; in esse è vietata ogni forma di esercizio venatorio. Ogni tre anni deve essere documentata con apposita relazione a cura della provincia la situazione ambientale e faunistica delle zone di ripopolamento e cattura con particolare riferimento ai valori di produttività registrati.

2. Il piano faunistico venatorio deve prevedere incentivi per la salvaguardia della fauna selvatica ed il miglioramento dell'ambiente nonché l'entità minima di fauna selvatica catturabile annualmente.

3. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è affidata ai comitati di gestione A.T.C. competenti per territorio.

4. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche interessate. La zona deve essere adeguatamente tabellata a cura dell'ente gestore con la scritta: «Zona di ripopolamento e cattura - divieto di caccia - *art. 15 L.R. 2 maggio 1995, n. 17*».

4 bis. E' prevista una rotazione periodica delle zone di ripopolamento e cattura, che possono insistere anche in aree differenti dei medesimi comuni in conformità al piano faunistico-venatorio regionale di cui all'articolo 10 <sup>(43)</sup>.

5. Le catture devono essere effettuate in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna selvatica.

---

(43) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 29 dicembre 2023, n. 23, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della medesima legge).

---

## **Art. 16**

### *Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.*

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui l'articolo 12, comma 1, lettera c), sono istituiti dalla provincia e fanno parte integrante del piano faunistico venatorio provinciale. Hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai fini di ricostituzione della fauna autoctona, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento e reintroduzione.

2. I centri pubblici di produzione di fauna selvatica, costituiti di preferenza su terreni demaniali, hanno carattere sperimentale per lo studio e la ricerca sulle tecniche di immissione in natura di fauna selvatica autoctona finalizzata alla reintroduzione e al ripopolamento. Detti centri possono essere gestiti, dalle province, dalle comunità montane, dai comuni, singoli od associati, dai consorzi di gestione dei parchi, dalle università agrarie, nonché dai comitati di gestione degli A.T.C., quando ricadenti nei rispettivi territori. Il controllo e la vigilanza dei centri è affidato alle province.

3. Le aree dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica autoctona devono essere recintate in modo atto ad

impedire la fuoriuscita degli animali allevati e tabellate con la scritta «Centro pubblico di riproduzione della fauna selvatica - divieto di caccia *art. 16 L.R. 2 maggio 1995, n. 17*».

4. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, sono autorizzati dalla provincia con esclusione di qualsiasi utilizzazione a scopo venatorio. In tali centri è consentito di norma il prelievo mediante cattura degli animali allevati appartenenti alle specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, dai dipendenti della stessa e dalle persone nominativamente indicate. A richiesta, per ragioni di carattere strettamente sanitario, può essere consentito l'abbattimento dei soggetti malati o menomati da parte del titolare o di altra persona nominativamente indicata, sotto il controllo del competente organo della provincia. <sup>(44)</sup>

5. L'autorizzazione alla costituzione dei centri privati di cui al comma 4 è subordinata all'osservanza di apposito disciplinare contenente le norme relative ai controlli nonché le prescrizioni per l'esercizio delle attività di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed è soggetta a tassa annuale di concessione ai sensi della L.R. 2 maggio 1980, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

6. Le province organizzano e svolgono attività di vigilanza e di controllo sui centri privati di cui al comma 4. L'istituzione di tali centri dovrà essere autorizzata, di norma, su territori aventi caratteristiche ambientali idonee per le specie in indirizzo produttivo.

---

(44) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 50, lettera h), L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18, comma 1, della medesima legge*).

---

**Art. 17***Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile* <sup>(45)</sup>.

1. La Giunta regionale, allo scopo di promuovere l'addestramento e l'allenamento dei cani, l'educazione cinofila e venatoria dei cacciatori, lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole, il recupero dei terreni, preferibilmente se marginali, e la riduzione dei prelievi della selvaggina riprodotta allo stato brado, autorizza la costituzione di zone di addestramento cani affidate ad imprenditori agricoli singoli o associati, alle associazioni venatorie ed agricole riconosciute a livello nazionale, ai gruppi cinofili dell'E.N.C.I., limitatamente alle seguenti specie riprodotte in allevamento artificiale od in cattività appositamente liberate: fagiano, starna, pernice, colino, quaglia, lepre, cinghiale, germano reale ceppo domestico <sup>(46)</sup>.

2. La superficie complessiva delle zone addestramento cani non può superare l'1 per cento del territorio agro-silvo-forestale provinciale; quello di una zona non può essere superiore a trecento ed inferiore a venti ettari. Nelle zone con superficie inferiore a cento ettari è consentito l'addestramento dei cani da ferma, in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina, con l'azione di recupero cinofilo per la sola specie quaglia, purché di allevamento ed appositamente liberata nell'imminenza della prova addestrativa. Tale attività è consentita nel solo periodo 1° giugno - 15 settembre ed unicamente a coloro che abbiano cani in regola con l'anagrafe canina e il tesserino o permesso firmato dal gestore della zona addestramento cani (ZAC). Nelle zone con superficie fino a 100 ettari, purché delimitate da apposite recinzioni, è consentito, altresì, l'addestramento dei cani da seguita per la specie cinghiale, in regola con l'anagrafe canina. Con atto del Direttore della direzione regionale competente in materia di agricoltura sono definiti requisiti e caratteristiche di tali recinzioni. In ogni provincia il territorio destinato alle zone di addestramento cani dovrà essere ripartito equamente tra gli aventi titolo. <sup>(47)</sup>

3. Per il conseguimento dei fini previsti al comma 1, nelle zone addestramento cani aventi superficie superiore a cento ettari è



consentita per tutto l'anno l'attività cinegetica con facoltà di sparo alle specie indicate nel comma 1, provenienti da allevamento artificiale o in cattività ed appositamente liberate. L'attività stessa è consentita a coloro che abbiano cani in regola con l'anagrafe canina e il tesserino o permesso firmato dal gestore della ZAC <sup>(48)</sup>.

4. La vigilanza per il rispetto delle norme e dei regolamenti venatori all'interno delle zone addestramento cani è affidata alle guardie giurate venatorie volontarie appositamente incaricate dall'associazione alla quale è stata affidata la gestione della zona addestramento cani, nonché a quelli previsti all'articolo 43 della presente legge. La durata dell'autorizzazione è accordata per un periodo di 6 o 10 anni ed è rinnovabile. Le zone addestramento cani dovranno essere tabellate su tutto il perimetro e sulle strade interne, con la scritta «Zona addestramento cani - accesso consentito ai soli autorizzati» <sup>(49)</sup>.

5. La domanda di autorizzazione per la zona addestramento cani deve essere inoltrata alla struttura territoriale della direzione regionale agricoltura dal legale rappresentante provinciale dell'associazione od ente richiedente corredata dai seguenti documenti <sup>(50)</sup>:

a) mappa catastale 1/4000 e corografie del territorio;

b) consenso dei proprietari o dei conduttori dei fondi con relativo estratto catastale dei territori da assoggettare al vincolo;

c) regolamento per l'accesso ed il funzionamento della zona addestramento cani;

d) certificazione attestante il riconoscimento dell'associazione nazionale, ente o soggetto richiedente <sup>(51)</sup>.

6. Le zone addestramento cani in atto al momento della entrata in vigore della presente legge si intendono automaticamente prorogate fino alla scadenza del sesto anno compatibilmente al consenso dei proprietari o conduttori dei terreni inclusi nella

zona addestramento cani, se non è intervenuta disdetta. I danni provocati alle colture agricole ed alla fauna selvatica sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

7. Nelle zone di ripopolamento e cattura, la direzione regionale competente può autorizzare gare per cani da caccia iscritti e non iscritti nei libri genealogici riconosciuti dall'E.N.C.I. alle seguenti condizioni <sup>(52)</sup>:

a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati;

b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole;

c) divieto di sparo;

d) alle medesime condizioni negli A.T.C. e nelle aziende agroturistico-venatorie, possono essere svolte, previa comunicazione alla direzione regionale competente, che ha facoltà di divieto, gare di cani da caccia, anche non iscritti nei libri genealogici E.N.C.I., regolarmente denunciati a norma di legge. <sup>(53)</sup>

7-bis. Dal 1° febbraio al 31 agosto, l'addestramento e l'allenamento dei cani, in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina, è consentita nelle aziende agroturistico-venatorie, con facoltà di sparo alle specie indicate nel comma 1 <sup>(54)</sup>.

8. La Giunta regionale, autorizza, sentito l'E.N.C.I. ed il C.T.F.V.R., l'istituzione di campi di gara fissi che possono avere dimensioni superiori a quelli previsti dalla presente legge. Detti campi nei quali è comunque vietato lo sparo sono considerati impianti sportivi ad ogni effetto. La Regione, pubblica in allegato al programma annuale degli interventi faunistico-venatori, l'elenco delle gare cinofile di rilievo regionale, nazionale o internazionale, organizzate nelle zone e nei campi di gara istituiti nel territorio di competenza <sup>(55)</sup>.

9. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia autorizzano, su richiesta delle locali associazioni venatorie nazionalmente riconosciute, l'istituzione di zone temporanee

destinate al solo allenamento dei cani, previo assenso dei proprietari o conduttori dei fondi. Tali zone, la cui operatività è prevista nel periodo 1° giugno - 31 agosto, non possono avere superficie superiore ai 20 ettari <sup>(56)</sup>.

10. [Per quanto non previsto dalla presente legge, le amministrazioni provinciali potranno autonomamente disciplinare l'attività cinofila con particolare riferimento all'addestramento e all'allenamento <sup>(57)</sup> dei cani <sup>(58)</sup>] <sup>(59)</sup>.

---

(45) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 6 febbraio 2018, n. 63](#).

(46) Comma così modificato prima dall'[art. 69, comma 1, lettera a\), L.R. 13 settembre 2004, n. 11](#), dall'[art. 17, comma 50, lettera i\), punto 1\), L.R. 14 agosto 2017, n. 9](#), a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 18, comma 1, della medesima legge](#)) e dall'[art. 19, comma 1, lettera a\), numero 1\), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 89, comma 1, della stessa legge](#)).

(47) Comma così modificato dall'[art. 72, comma 1, lettera a\), L.R. 11 agosto 2021, n. 14](#), a decorrere dal 13 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 115, comma 1, della medesima legge](#)). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'[art. 17, comma 50, lettera i\), punto 2\), L.R. 14 agosto 2017, n. 9](#) e dall'[art. 19, comma 1, lettera a\), numero 2\), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#).

(48) Comma prima sostituito dall'[art. 87, L.R. 6 febbraio 2003, n. 2](#) e poi così modificato dall'[art. 19, comma 1, lettera a\), numero 3\), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 89, comma 1, della stessa legge](#)). Il testo originario era così formulato: «3. Per il conseguimento dei fini previsti al comma 1, nelle zone addestramento cani aventi superficie superiore a cento ettari è consentita, a partire dal 1° settembre e fino alla data di chiusura generale della caccia, l'attività cinogetica, con facoltà di sparo, alle specie indicate nel comma 1 del presente articolo provenienti da allevamento artificiale o in cattività ed

appositamente liberate. Dopo il suddetto periodo tale attività è consentita esclusivamente con le quaglie di allevamento liberate nell'imminenza della prova addestrativa. L'attività stessa è consentita a coloro in possesso di apposito tesserino cinofilo, debitamente compilato, predisposto dall'amministrazione provinciale territorialmente competente e rilasciato per il solo tramite dei gestori delle zone di addestramento cani. Il tesserino, anche in questo caso, dovrà contenere i dati anagrafici dell'addestratore e gli estremi dell'iscrizione del cane all'anagrafe canina.».

(49) Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera a), numero 4), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(50) Alinea così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera a), numero 5.1), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(51) Lettera così modificata dall'art. 19, comma 1, lettera a), numero 5.2), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(52) Alinea così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera a), numero 6.1), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(53) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 50, lettera i), punto 3), *L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 19, comma 1, lettera a), numero 6.2), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(54) Comma prima aggiunto dall'art. *69, comma 1, lettera b)*, *L.R. 13 settembre 2004, n. 11*, poi modificato dall'art. 17,

comma 50, lettera i), punto 4), [L.R. 14 agosto 2017, n. 9](#), a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge) ed infine così sostituito dall'art. 19, comma 1, lettera a), numero 7), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «7-bis. Le province possono autorizzare, dal 1° febbraio al 31 agosto, l'addestramento e l'allenamento dei cani, in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina, nelle aziende agroturistico-venatorie, con facoltà di sparo alle specie indicate nel comma 1.».

(55) Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera a), numero 8), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(56) Comma così modificato prima dall'[art. 4, L.R. 28 ottobre 1995, n. 53](#) e poi dall'art. 17, comma 50, lettera i), punto 5), [L.R. 14 agosto 2017, n. 9](#), a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge). Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 9-25 gennaio 2019, n. 10 (pubblicata nella Gazz. Uff. 30 gennaio 2019, n. 5, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto punto 5).

(57) Parola così sostituita dall'[art. 4, L.R. 28 ottobre 1995, n. 53](#).

(58) Nelle more dell'attuazione del presente articolo, vedi l'[art. 4, L.R. 4 agosto 1997, n. 26](#).

(59) Comma aggiunto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 30 giugno 1995, n. 18, modificato dall'[art. 4, L.R. 28 ottobre 1995, n. 53](#) ed infine abrogato dall'art. 17, comma 50, lettera i), punto 6), [L.R. 14 agosto 2017, n. 9](#), a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

---

**Art. 18***Osservatorio faunistico venatorio regionale* <sup>(60)</sup>.

[1. Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale e controllarne i rapporti con l'ambiente ed i comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, la Giunta regionale, avvalendosi della consulenza ed assistenza dell'I.N.F.S. e della collaborazione di altri enti ed istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca, istituisce l'osservatorio faunistico venatorio regionale.

2. L'osservatorio faunistico venatorio regionale ha lo scopo di:

- a) sviluppare le attività scientifiche e di ricerca;
- b) predisporre lo studio della biologia degli uccelli;
- c) effettuare ricerche qualitative e quantitative delle popolazioni nidificanti, migratrici e svernanti.

3. La Giunta regionale, sentito l'I.N.F.S., il C.T.F.V.R., su conforme parere della commissione consiliare permanente agricoltura, stabilisce le modalità di funzionamento dell'attività di studio e di ricerca dell'osservatorio. In dette modalità la Giunta regionale può prevedere l'articolazione dell'osservatorio a livello provinciale].

---

(60) Articolo abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 16 marzo 2015, n. 4, a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di cui all'art. 10, comma 1, della medesima legge.

---

**Art. 19***Allevamenti a scopo ornamentale per ripopolamento e alimentare.*

1. Gli allevamenti di fauna selvatica sono distinti in tre categorie:

- a) allevamenti di selvatici per fini alimentari non utilizzabili per le immissioni in natura;
- b) allevamenti di selvatici per fini di reintroduzione o ripopolamento destinati ad essere liberati in natura;
- c) allevamenti di selvatici per fini amatoriali ed ornamentali non utilizzabili per le immissioni in natura.

2. Nel caso in cui gli allevamenti previsti nel comma 1, lettera a) e c), siano gestiti dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla provincia dello svolgimento dell'attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella igienico-sanitaria.

3. Gli allevamenti per fini alimentari di cui alla lettera a) del comma 1 che abbiano carattere di imprenditorialità a scopo commerciale, al di fuori di quelli di cui al comma 2, devono essere autorizzati dalla provincia dietro versamento della tassa di concessione regionale di cui alla L.R. 2 maggio 1980, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Gli allevamenti di selvatici a fini di reintroduzione e/o ripopolamento di cui al comma 1, lettera b), riguardano esclusivamente specie autoctone mantenute in purezza. Sono autorizzati dalla provincia competente per territorio.

5. Gli allevamenti di selvatici a scopo ornamentale ed amatoriale di cui al comma 1, lettera c), sono autorizzati, ad esclusione di quelli di cui al comma 2, dalla provincia competente per territorio, per le specie ed il numero di capi sottoindicati:

- a) una coppia di starne;
- b) una coppia di coturnici;
- c) una coppia di pernici rosse;
- d) un gruppo di fagiani costituito da un maschio e tre femmine.

I capi in soprannumero nella fase riproduttiva possono essere utilizzati ai soli scopi alimentari. Sono comunque fatti salvi i richiami previsti nell'articolo 5.

6. I titolari degli allevamenti di fauna selvatica devono tenere apposito registro di allevamento, in cui devono essere annotati il numero dei riproduttori e la loro origine, natalità, mortalità, cessioni, eventi patologici significativi, controlli sanitari ed amministrativi eseguiti. Essi devono inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché gli animali non possano disperdersi in natura.

7. Negli allevamenti di selvatici di cui al comma 1, lettera b), deve essere mantenuta una densità limitata secondo i rapporti minimi di seguito indicati:

a) fagiano, dai 30 ai 60 giorni: 0,5 mq per capo; oltre i 60 giorni: 1 mq per capo;

b) pernici, dai 30 ai 60 giorni: 0,25 mq per capo; oltre i 60 giorni: 1 mq per capo;

c) lepri allevate in recinto: 10 mq per capo;

d) ungulati: 1.000 mq di superficie recintata per capo.

8. Il registro di allevamento deve essere vidimato preventivamente dalla provincia competente per territorio.

9. I capi allevati debbono avere un contrassegno inamovibile riportante la dicitura «ripopolamento», «alimentare» o «ornamentale» e l'eventuale numero di codice assegnato dalla provincia all'allevamento.

10. I controlli sugli allevamenti sono effettuati dalle province competenti per territorio.

11. Il controllo sanitario dovrà essere eseguito almeno due volte all'anno a cura del servizio veterinario della Unità sanitaria locale (U.S.L.) competente per territorio. A partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, i controlli devono



comprendere anche esami diagnostici atti a rilevare la presenza di trichinella o anticorpi da peste suina africana (Psa) <sup>(61)</sup>.

12. Le autorizzazioni agli allevamenti hanno durata di anni sei e sono rinnovabili.

13. Le eventuali autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge a scopo amatoriale e ornamentale nonché gli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, sono confermate, compatibilmente con i piani faunistico-venatori, con le modalità del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

---

(61) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 29 dicembre 2023, n. 23, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della medesima legge).

---

### **TITOLO III**

#### **Disciplina attività venatoria, mezzi di caccia, gestione programmata ed aziende venatorie**

*(giurisprudenza)*

#### **Art. 20**

##### *Esercizio dell'attività venatoria.*

1. L'attività venatoria è disciplinata dall'articolo 12 della L. n. 157 del 1992 e ai sensi della presente legge.

2. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, appartiene a colui che l'ha cacciata. Il cacciatore che insegue la fauna selvatica scovata, o sia intento al recupero di quella da lui ferita, non deve subire intromissioni finché non ne abbia abbandonato l'inseguimento o il recupero.

3. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia e delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi ed infortuni, con relativi massimali previsti dalla legge dello Stato.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è, inoltre, necessario il possesso di un apposito tesserino regionale. Nel tesserino sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché la forma di caccia prescelta in via esclusiva e gli ambiti di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, siano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopra menzionate <sup>(62)</sup>.

5. Il cacciatore ha l'obbligo di comunicare alla provincia di residenza l'eventuale autorizzazione all'accesso in ambiti territoriali di caccia di altre provincie o regioni.

6. Il tesserino regionale deve essere restituito al comune, tramite il quale è stato rilasciato, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.

7. Le annotazioni sul tesserino devono effettuarsi in modo indelebile.

8. I comuni devono inviare i tesserini restituiti alla provincia competente entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

9. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito anche ai cittadini italiani residenti all'estero ed ai cittadini stranieri, che ne facciano richiesta in carta legale alle provincie in conformità alla vigente normativa statale e regionale purché i richiedenti siano provvisti:

a) di attestazione dell'autorità consolare italiana dalla quale risulti che i cittadini suddetti sono muniti di regolare porto d'armi per uso caccia rilasciato dal paese d'origine e che gli stessi sono autorizzati all'importazione temporanea delle armi ad uso venatorio;

b) di polizze assicurative, valide sul territorio italiano, secondo le norme stabilite dall'*articolo 12, comma 8, della L. n. 157 del 1992*;

c) di attestazione di versamento delle tasse governative e regionali in materia di caccia.

---

(62) Comma così sostituito dall'*art. 19, comma 1, lettera b), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 89, comma 1, della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «4. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è, inoltre, necessario il possesso di un apposito tesserino regionale, rilasciato dalla provincia di residenza, ai sensi della *L.R. 10 luglio 1978, n. 31*. Nel tesserino sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché la forma di caccia prescelta in via esclusiva e gli ambiti di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, siano apposte sul predetto le indicazioni sopra menzionate. La provincia, per il rilascio dei tesserini, si avvale della collaborazione operativa delle associazioni venatorie nationalmente riconosciute.».

---

## **Art. 21**

### *Mezzi di caccia consentiti.*

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. È, altresì, consentito l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non

superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.

2. Nell'attività venatoria è consentito anche l'uso dell'arco e dei falchi, esclusivamente appartenenti alle seguenti specie:

- a) Pellegrino (*Falco peregrinus*);
- b) Smeriglio (*Falco columoarius*);
- c) Astore (*Accipiter gentilis*);
- d) Sparviere (*Accipiter nisus*).

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore:

- a) di volta in volta in caso di caccia vagante;
- b) al momento dell'abbandono dell'appostamento in caso di caccia per appostamento fisso e temporaneo. I bossoli recuperati non possono essere comunque lasciati sul luogo di caccia e devono essere smaltiti nelle forme consentite.

4. Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

5. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

---

## **Art. 22**

### *Disciplina per l'uso dei falchi.*

1. L'uso dei falchi, come mezzo di caccia, è consentito esclusivamente con esemplari appartenenti ad una delle specie elencate all'articolo 21, comma 2, e provenienti da allevamenti

nazionali od esteri di provata serietà, oppure legalmente importati da quei paesi ove la cattura e l'esportazione sono permesse, ma strettamente controllate, nell'osservanza della Convenzione di Washington ai sensi della [L. 19 dicembre 1975, n. 874](#).

2. I possessori di falchi per uso di caccia debbono farne notifica alla Regione, tramite la provincia competente per territorio, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Regione, tramite le province competenti per territorio, provvede al marcaggio degli esemplari detenuti con contrassegni inamovibili e numerati forniti dall'ISPRA, ed alla redazione di una scheda in quadruplica copia, fornita anch'essa dall'ISPRA, nella quale sono riportate tutte le notizie relative all'identificazione dei diversi esemplari. Una copia di detta scheda viene archiviata presso la Regione, una presso la competente provincia, una copia è inviata all'ISPRA ed una copia viene rilasciata al possessore del rapace. <sup>(63)</sup>

4. Le eventuali variazioni di consistenza devono essere denunciate, entro dieci giorni, alla Regione ed alla provincia competente per territorio, con la specificazione del soggetto e dei motivi della variazione verificatasi e degli esemplari cui tale variazione si riferisce.

5. All'atto della denuncia il possessore deve esibire la documentazione che dimostra la provenienza degli eventuali nuovi esemplari detenuti e la destinazione di quelli non più presenti, fatta salva la denuncia di perdita dell'animale. Tale documentazione deve essere conservata dal possessore del falco.

6. Vengono considerati detenuti illegalmente e sequestrati, fatte salve le altre sanzioni previste a termine di legge, i falchi privi di contrassegno e/o per i quali manchi la documentazione di provenienza.

7. I rapaci sequestrati dovranno, nel più breve tempo possibile, essere consegnati all'ISPRA, che provvede, seguendo

programmi anche coordinati con altri enti o associazioni, al loro reinserimento in natura o al loro utilizzo per finalità scientifiche. <sup>(64)</sup>

8. L'esercizio al volo dei falchi è consentito nelle zone addestramento cani e all'interno delle aziende faunistico-venatorie ed aziende agro-turistico-venatorie, previa autorizzazione del titolare gestore.

---

(63) Comma così modificato dall'art. 17, comma 50, lettera o), L.R. 14 agosto 2017, n. 9, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(64) Comma così modificato dall'art. 17, comma 50, lettera o), L.R. 14 agosto 2017, n. 9, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

---

## **Art. 23**

### *Appostamenti di caccia fissi e temporanei.*

1. Sono considerati fissi gli appostamenti di caccia costruiti in muratura o altro materiale solido con preparazione di sito destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia.

2. Sono anche considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni, comunque ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, purché stabilmente ancorati al fondale, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici, verso i quali è consentito l'accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero in esercizio di caccia della selvaggina ferita.

3. Gli appostamenti fissi di caccia possono avere anche più di un impianto stabile purché si trovino tutti entro il raggio di metri 150 da quello principale preventivamente indicato.

4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla provincia, ha validità per cinque anni e la domanda deve essere corredata da planimetria a scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento. È subordinata al possesso da parte del richiedente del consenso scritto, con firma autenticata, del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato, nonché dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale.

5. La provincia autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi che non richiedono l'opzione per la forma di caccia in via esclusiva, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio <sup>(65)</sup> .

6. Non sono considerati fissi, agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati e ai colombacci.

7. Ogni appostamento fisso è soggetto al versamento della tassa di concessione regionale annuale. Alla provincia è dovuta annualmente una somma entro il limite del 50 per cento della tassa regionale a titolo di rimborso spese, oltre gli oneri di bollo.

8. Non è consentito costruire nuovi appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a metri 1.000 dai valichi montani, dai confini delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura o da altre zone a divieto di caccia e dalle aziende faunistico-venatorie ed agroturistico-venatorie nonché a distanza inferiore a metri 500 da altro appostamento fisso preesistente e dai confini delle zone di addestramento cani.

9. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 30, è consentito, al titolare ed alle persone autorizzate, il vagare o il soffermarsi in attitudine di caccia entro il raggio di 100 metri

dall'appostamento fisso per il recupero della fauna selvatica ferita anche con l'uso del cane da riporto.

10. È vietata la caccia ai non autorizzati nel raggio di metri 200 dal capanno principale dell'appostamento fisso regolarmente tabellato.

11. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Nell'appostamento fisso possono cacciare oltre al titolare non più di tre cacciatori autorizzati dal titolare medesimo.

12. Ogni cacciatore non può essere titolare di più di un'autorizzazione per appostamento fisso nel territorio regionale.

13. Le province non possono rilasciare un numero di autorizzazioni, per la caccia da appostamento fisso, superiore a quello rilasciato nella stagione venatoria 1989/90. Ove si verifichi una possibile capienza, le autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria:

a) agli ultrasessantenni;

b) agli inabili e ai portatori di handicap fisici;

c) a coloro che, per caso fortuito o per forza maggiore, siano costretti a trovare altro sito in sostituzione dell'appostamento fisso di cui erano titolari o a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante.

14. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino modificazione del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere la costruzione dell'appostamento. È consentito il recupero in esercizio di caccia, utilizzando il natante a trazione manuale, della selvaggina eventualmente ferita dagli appostamenti temporanei, nei fiumi e nei laghi anche con l'ausilio del cane.



15. La caccia da appostamento temporaneo va intesa come caccia vagante.

16. La preparazione dell'appostamento fisso di caccia o temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comunque, di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla [L.R. 19 settembre 1974, n. 61](#).

17. La collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, vigneti o altre colture.

18. I danni provocati alle coltivazioni e/o agli impianti agricoli devono essere risarciti dal cacciatore che li ha cagionati al proprietario e/o conduttore agricolo.

19. L'appostamento temporaneo di caccia viene usato dal cacciatore che per primo abbia approntato il capanno od occupato il terreno sul quale questo viene costruito; di norma si usano capanni portatili prefabbricati.

20. In ogni appostamento temporaneo di caccia non possono cacciare contemporaneamente più di tre cacciatori.

21. L'esercizio venatorio vagante non è ammesso a meno di 200 metri da ogni capanno temporaneo di caccia, quando il medesimo sia in effettivo esercizio.

22. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno di 150 metri dai confini delle zone di protezione, dagli immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, e da vie di comunicazione ferroviaria, nonché da strade carrozzabili, fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali.

23. L'esercizio venatorio è altresì vietato nel raggio di 1000 metri di distanza dai valichi montani, posti sopra gli 800 metri s.l.m. indicati al precedente comma 8.

24. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti temporanei nelle giornate o nelle località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.

25. La raccolta della selvaggina abbattuta, se effettuata dal cacciatore, deve avvenire con il fucile scarico. È ammesso l'abbattimento dei selvatici feriti entro 150 metri dall'appostamento anche quando non è consentita la caccia vagante.

26. Agli appostamenti fissi già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la norma di cui all'art. 12, comma 1, lettera l).

---

(65) Comma così modificato dall'art. 17, comma 50, lettera l), L.R. 14 agosto 2017, n. 9 e dall'art. 9, comma 6, lettera d), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

---

## **Art. 24**

### *Detenzione ed uso dei richiami.*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, che acquisisce il parere dell'ISPRA e del C.T.F.V.R. regola, l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento. <sup>(66)</sup>

2. La Giunta regionale disciplina la costituzione e la gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie elencate nel comma 5 dell'articolo 5. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva è consentita la detenzione di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che

esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

3. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria da appostamento. Nel divieto non rientra la cessione dei richiami vivi consentiti e catturati negli impianti di cui siano titolari le province, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5. Il prezzo della suddetta cessione deve essere commisurato al rimborso delle spese di gestione.

4. La sostituzione di un richiamo vivo di cattura può avvenire soltanto dietro consegna alla provincia dell'anello di riconoscimento del richiamo morto da sostituire, ovvero dietro presentazione della denuncia di smarrimento del richiamo stesso.

5. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i detentori di richiami vivi consentiti devono denunciarne il possesso alla provincia competente per territorio che provvederà all'inanellamento.

6. Alle province spettano compiti di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

---

(66) Comma così modificato dall'art. 17, comma 50, lettera o), L.R. 14 agosto 2017, n. 9, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

---

## **Art. 25**

### *Gestione programmata della caccia.*

1. La Regione, su indicazione delle province e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartisce attraverso il piano faunistico venatorio il territorio agro-silvo-pastorale regionale

destinato alla caccia programmata in Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) sub-provinciali, ai sensi degli articoli 11, comma 4, e 12, comma 1, lettera b) ed a termini dell'*articolo 14, comma 1 della L. n. 157 del 1992* e secondo i criteri di omogeneità e congruenza previsti dall'articolo 10, comma 11, della legge stessa, in quanto compatibili con la situazione faunistico-venatoria e territoriale laziale. Nella definizione del perimetro degli A.T.C., si deve fare particolare riferimento a:

- a) confini naturali o rilevanti opere o manufatti;
- b) comprensori quanto più omogenei di gestione faunistica;
- c) caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali;

d) esigenze specifiche di conservazione delle specie di fauna selvatica vocazionale nonché di salvaguardia dell'integrità delle zone umide.

In seguito la perimetrazione degli A.T.C. è soggetta a revisione quinquennale, con le stesse modalità previste per la prima perimetrazione. Nell'osservanza dei suddetti riferimenti, il territorio regionale viene ripartito, in via sperimentale, tenuto conto delle condizioni ambientali e faunistiche della regione nonché della distribuzione dei cacciatori sul territorio, in dieci A.T.C. di numero non inferiore a due per ogni provincia e, comunque, di estensione non inferiore a 60 mila ettari ovvero di estensione non inferiore ad un terzo della superficie dell'altro. Gli A.T.C. sono contraddistinti con la sigla della provincia seguita dal numero d'ordine.

2. La Regione, d'intesa con le regioni confinanti, per esigenze motivate, può altresì individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.

3. La Giunta regionale sulla base delle indicazioni del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, applica l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito di caccia in rapporto all'estensione territoriale.

4. La Regione approva sentito il C.T.F.V.R. il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio regionale che deve

prevedere, tra l'altro, le modalità istitutive ed il relativo statuto degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. I criteri di priorità per l'ammissibilità da parte degli organi degli ambiti territoriali di caccia, in presenza di modificazioni positive della popolazione faunistica, accertate mediante censimenti, di un numero di cacciatori superiore a quello definito dall'indice di densità venatoria minima nei singoli territori di competenza, vengono definiti con apposita legge regionale <sup>(67)</sup>.

---

(67) Nelle more dell'attuazione del presente articolo, vedi l'art. 2, L.R. 4 agosto 1997, n. 26.

---

## **Art. 26**

*Aree contigue alle aree naturali protette.*

... <sup>(68)</sup>.

---

(68) Articolo abrogato dall'art. 47, comma 1, lettera b), L.R. 6 ottobre 1997, n. 29, come sostituito dall'art. 2, comma 13, L.R. 2 aprile 2003, n. 10.

---

## **Art. 27**

*Attività operative e funzioni* <sup>(69)</sup>.

1. La Regione controlla che gli A.T.C. attraverso i loro organismi di gestione, provvedano a <sup>(70)</sup>:

a) regolamentare il prelievo venatorio nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica

accertata tramite censimenti effettuati di intesa con gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia;

b) indicare il numero dei capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria;

c) determinare il numero di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale, in modo che risulti un rapporto cacciatore-territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale, sulla base dei tesserini rilasciati nell'anno precedente;

d) fissare le quote di partecipazione economica da parte dei cacciatori ai fini della gestione dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia in una misura non superiore all'importo della tassa di concessione regionale per fucile a due colpi, ridotta del 50 per cento per la caccia da appostamento fisso.

2. Le quote di partecipazione economica di cui al comma 1, lettera d), sono destinate dagli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia esclusivamente a finalità faunistico-venatorie, nonché allo sviluppo delle attività agricole compatibili con l'ambiente agro-silvo-pastorale sotto l'aspetto faunistico-venatorio.

3. La provincia entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di ripartizione del territorio ai sensi dell'articolo 25, provvede a delimitare gli ambiti territoriali di caccia con tabelle esenti da tasse, collocate nei punti di discontinuità delle opere o dei confini naturali che li delimitano e nelle aree di accesso.

4. I successivi interventi di tabellazioni degli ambiti territoriali di caccia sono effettuati a cura degli organi direttivi degli stessi.

---

(69) Rubrica così modificata dall'art. 19, comma 1, lettera c), numero 1), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(70) Alinea così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera c), numero 2), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

---

## **Art. 28**

### *Organi degli ambiti territoriali di caccia - A.T.C.*

1. L'A.T.C. si configura come associazione privata di secondo grado formata dagli enti locali territorialmente interessati e dalle Associazioni agricole, venatorie nazionalmente riconosciute ed ambientaliste. L'ATC, stante la natura pubblicistica delle funzioni assegnate, conforma i propri atti ai principi di imparzialità, trasparenza e correttezza amministrativa. <sup>(71)</sup>

A) sono organi dell'A.T.C.:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) l'assemblea;
- 4) il collegio dei revisori dei conti.

B) Lo statuto disciplina:

1) il comitato direttivo composto da dieci membri, nel rispetto delle proporzioni previste dall'*articolo 14, comma 10, della L. 157/1992* <sup>(72)</sup>;

2) le modalità per la designazione dai rappresentanti dell'assemblea;

3) la durata in carica, non superiore ad anni 5, del comitato direttivo, del presidente e del collegio dei revisori dei conti;

4) le modalità per la elezione del presidente e del collegio dei revisori dei conti;

5) le modalità di funzionamento degli organi dell'A.T.C., le rispettive competenze, nonché le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti.

C) L'assemblea: sarà formata dai delegati delle associazioni e degli enti locali che compongono l'A.T.C.

Il numero dei delegati dell'assemblea è di venti membri e non deve necessariamente rispecchiare le proporzioni tra le varie componenti previste per l'organo direttivo, ma deve invece essere rapportato, per quanto riguarda gli enti locali al numero di abitanti, e per quanto riguarda le associazioni alla loro rappresentatività, fermo restando, per le associazioni venatorie e agricole, che la legge statale ammette negli organi direttivi di ciascun A.T.C., quelle nazionali riconosciute ove presenti in forma organizzata sul territorio regionale. L'assemblea, sarà composta dalle sole associazioni che abbiano i requisiti per essere rappresentate nel consiglio direttivo. La verifica dei requisiti delle associazioni che intendono partecipare alla struttura dell'A.T.C. è demandata alla provincia di competenza. Ciascuna associazione avente diritto eleggerà i propri delegati secondo le regole previste dai rispettivi statuti. Per le associazioni venatorie sarà l'UNAVI regionale ad eleggere i propri rappresentanti nell'assemblea. Non essendo rispettate nell'assemblea le proporzioni previste dalla presente legge, si stabilisce che le votazioni avvengano per «stati». Ciascuna componente dell'assemblea (associazioni agricole, associazioni venatorie, associazioni ambientaliste, nazionalmente riconosciute ed enti locali) separatamente concorrono alla formazione della volontà assembleare con un peso proporzionale alla loro rappresentanza nel consiglio direttivo. <sup>(73)</sup>

All'assemblea competono i principali compiti:

- 1) l'elezione dei membri del Consiglio direttivo;
- 2) le eventuali future modifiche dello statuto dell'Associazione;



3) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'A.T.C.;

4) le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione dell'A.T.C.;

5) lo stabilire le linee programmatiche per gli interventi nella gestione dei territori dell'A.T.C. e per il coordinamento delle iniziative delle associazioni aderenti.

D) Il consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea. Esso è costituito:

1) da un funzionario della Regione, esperto in materia di caccia e addetto al settore <sup>(74)</sup>;

2) da due rappresentanti dei comuni della provincia, compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia designati dai comuni con maggiore numero di abitanti. Qualora i comuni non provvedano alla nomina dei rispettivi delegati entro i termini previsti, la Regione, previa diffida ad adempiere, esercita il potere sostitutivo <sup>(75)</sup>;

3) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale residenti nel territorio dell'A.T.C. <sup>(76)</sup>;

4) da tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative a livello nazionale ed espressione dei diversi soggetti del settore aggregati <sup>(77)</sup>;

5) da due rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente residenti nel territorio dell'A.T.C. <sup>(78)</sup>;

5-bis) da un rappresentante designato dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), previa intesa con il Ministero competente che esercita l'attività di vigilanza <sup>(79)</sup>.

I comitati di gestione, d'intesa tra loro, entro trenta giorni, dalla loro costituzione, stabiliranno i criteri di iscrizione dei

cacciatori agli A.T.C. Oltre ai compiti già fissati dalla legge, al consiglio direttivo spettano tutte le usuali funzioni e poteri del direttivo di un'associazione.

Il consiglio direttivo, al fine di una maggiore efficienza operativa, può prevedere la costituzione di una giunta esecutiva ristretta, nominata dal consiglio, cui sia delegata quanto meno la gestione corrente. L'elezione del consiglio è demandata all'assemblea dei delegati. Ciascuna componente venatoria, agricola, ambientalista ed enti locali, elegge soltanto i rappresentanti ad essa spettanti secondo i criteri che ciascuna componente autonomamente definirà.

Il collegio dei revisori dei conti.

E) È un organo costituito dalla Regione.

---

(71) Comma così modificato dall'art. 17, comma 50, lettera m), punto 1), [L.R. 14 agosto 2017, n. 9](#), a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(72) Punto prima modificato dall'art. 17, comma 50, lettera m), punto 2), [L.R. 14 agosto 2017, n. 9](#), a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge) e poi così sostituito dall'art. 19, comma 1, lettera d), numero 1), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1) la composizione del comitato direttivo, definito tra un numero minimo di dieci e un numero massimo di venti rappresentanti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9, comma 3, nel rispetto delle proporzioni previste dall'[articolo 14, comma 10, della L. n. 157 del 1992](#);».

(73) Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, lettera c), punto 1), [L.R. 29 dicembre 2023, n. 23](#), a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della medesima legge). In precedenza, la presente lettera era già stata modificata dall'art. 17, comma 50, lettera m),

punto 3), [L.R. 14 agosto 2017, n. 9](#) e dall'art. 19, comma 1, lettera d), numero 2), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#).

(74) Numero così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera c), punto 2), sottopunto 2.1, [L.R. 29 dicembre 2023, n. 23](#), a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della medesima legge).

(75) Numero così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera c), punto 2), sottopunto 2.2, [L.R. 29 dicembre 2023, n. 23](#), a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della medesima legge).

(76) Numero così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera c), punto 2), sottopunto 2.3, [L.R. 29 dicembre 2023, n. 23](#), a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della medesima legge).

(77) Numero così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera c), punto 2), sottopunto 2.4, [L.R. 29 dicembre 2023, n. 23](#), a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della medesima legge).

(78) Numero così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera c), punto 2), sottopunto 2.5, [L.R. 29 dicembre 2023, n. 23](#), a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della medesima legge).

(79) Numero aggiunto dall'art. 13, comma 1, lettera c), punto 2), sottopunto 2.6, [L.R. 29 dicembre 2023, n. 23](#), a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della medesima legge).

---

## **Art. 29**

### *Compiti dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.*

1. Il comitato di gestione, entro sei mesi dal suo insediamento, approva, nei limiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e

b), un proprio regolamento nel quale devono essere comunque previsti:

a) i piani triennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi delle immissioni, introduzioni, reintroduzioni e ripopolamento e degli abbattimenti di fauna selvatica;

b) l'istituzione e le modalità-organizzative di centri di allevamento organizzati in forma di azienda agricola della fauna selvatica stanziale, muniti di adeguate strutture per l'ambientamento in libertà;

c) le condizioni perché venga garantita una consistenza di base della fauna selvatica durante tutto l'anno solare;

d) censimenti annuali e piani di prelievo come elementi conoscitivi di programmazione del prelievo venatorio delle specie di interesse, tenuto conto, da una parte, degli incrementi utili annui teorici e dall'altra dell'effettiva produttività delle popolazioni locali;

e) utilizzo delle risorse finanziarie con particolare riferimento ai contributi previsti dall'art. 15, comma 1, dall'articolo 14, comma 11, lettere a), b) e c), e dall'*articolo 14, comma 14, della L. n. 157 del 1992*.

2. Il comitato di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi con le organizzazioni agricole nazionalmente riconosciute, per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza e di una produttività faunistica ottimale nel territorio;

b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del *regolamento CEE n. 1094/88* del consiglio del 25 aprile 1988, e successive modificazioni;

- c) il ripristino di zone umide e di fossati;
- d) la differenziazione delle colture;
- e) la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica ed alla nidificazione;
- f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

3. Il comitato di gestione degli A.T.C. provvede, altresì, all'accertamento e all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione delle azioni di danno.

4. I comitati di gestione per il coordinamento tecnico in materia di gestione faunistico-ambientale possono avvalersi di personale tecnico dotato di preparazione specifica cui affidare il coordinamento delle attività.

5. I comitati di gestione per gli scopi di cui al comma 4 possono consorziarsi tra di loro.

6. I comitati di gestione per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali possono proporre alle province competenti ulteriori limitazioni al calendario venatorio.

7. Le attività di gestione faunistica dell'A.T.C. vengono programmate per il periodo 1° gennaio-31 dicembre. Il programma annuale degli interventi è trasmesso alla provincia, corredato da una motivata relazione.

8. Il comitato organizza la gestione tecnica della fauna e le modalità dell'esercizio venatorio per aree faunistiche, di

estensione proporzionata al ciclo biologico delle specie di interesse locale ed al numero dei cacciatori iscritti. Le modalità organizzative possono prevedere la ripartizione degli iscritti in appositi gruppi o unità di gestione. Il Comitato provvede, inoltre, ad organizzare l'attività di vigilanza, svolta dalle guardie volontarie, di cui all'*art. 27, lettera a), della L. n. 157 del 1992*, operanti nel territorio dell'A.T.C.

9. Le province, sulla base delle indicazioni dei comitati di gestione degli A.T.C., adottano gli opportuni provvedimenti amministrativi di propria competenza.

9-bis. La Regione svolge compiti di orientamento e di controllo ed esercita i poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge nei confronti degli ATC. <sup>(80)</sup>

---

(80) Comma aggiunto dall'*art. 17, comma 50, lettera n), L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18, comma 1, della medesima legge*).

---

## **Art. 30**

### *Forme esclusive di caccia.*

1. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) da appostamento fisso;

b) nell'insieme delle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti territoriali di caccia programmata.

2. I cacciatori su indicazione delle province comunicano alla provincia di residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva, da valere per almeno un triennio a decorrere dalla stagione venatoria 1995/96.

3. In deroga a quanto previsto nel comma 2, sulla base di accertate situazioni di impedimento non imputabili alla volontà del cacciatore, le province possono disporre su richiesta dell'interessato, la variazione della forma di caccia anche prima della scadenza.

4. Ogni cacciatore, che ne abbia fatta richiesta, nei modi e nei tempi stabiliti, ha diritto di iscrizione nell'ambito territoriale di residenza, fatta salva l'aspettativa di accedere ad altri ambiti nella Regione Lazio ovvero ad ambiti o comprensori alpini anche in una diversa Regione, previo consenso dei relativi organi di gestione. I titolari di appostamenti fissi e le persone da essi autorizzate sono di diritto iscritti nell'ambito territoriale in cui ricadano i rispettivi appostamenti fissi, anche se al di fuori del proprio ambito di residenza.

---

### **Art. 31**

#### *Utilizzazione dei terreni agricoli a fini venatori e fondi chiusi.*

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo finalizzato alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, determinato, per ciascun anno finanziario a partire dalla stagione venatoria 1995/1996, con la legge di approvazione del bilancio della Regione, in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche e alle misure dirette alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente. Tale contributo è gestito dagli organi direttivi degli A.T.C. competenti per territorio.

1-bis. Entro il 30 settembre 2021 la Giunta regionale adotta tutti gli atti necessari a stabilire la quota di onere per l'erogazione del contributo per la servitù venatoria di cui al comma 1, al quale si provvede con il gettito derivante dalla tassa di concessione regionale, ai sensi dell'[articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#) e successive modifiche, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

Entro il 31 dicembre 2021 la Giunta regionale adotta, altresì, il regolamento per l'erogazione dei contributi dovuti ai proprietari e conduttori dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale. Le modalità di erogazione dei contributi per servitù venatoria e le relative quote sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione <sup>(81)</sup>.

2. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, al Presidente della Giunta regionale una richiesta motivata che, ai sensi dell'*articolo 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241*, dallo stesso è esaminata entro sessanta giorni.

3. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui agli articoli 11 e 12. È altresì accolta, in casi da individuarsi specificatamente nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 25, comma 4, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché, di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

4. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

5. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

6. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia, nonché, a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio



venatorio in forma vagante è, inoltre, vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalla Giunta regionale, sentito il settore decentrato dell'agricoltura competente per territorio, su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

7. I proprietari o conduttori dei terreni in attualità di coltivazione nel periodo della coltura, e comunque fino alla data del raccolto, possono apporre tabelle perimetrali delle dimensioni minime di cm. 30 x 20, con la scritta «Terreno in attualità di coltivazione - Divieto di caccia vagante - articolo 30, legge regionale, n. 17 scadenza divieto il .....», collocate in modo che da una tabella siano visibili le due contigue.

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. Sono equiparati ad effettiva chiusura le recinzioni realizzate con almeno cinque ordini di filo spinato intersecato da fili diagonali a croce di S. Andrea. I fondi chiusi esistenti, qualora non in regola alla data di entrata in vigore della presente legge, e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati a cura del proprietario o del conduttore alla provincia competente per territorio, precisando l'ubicazione e l'estensione del fondo, allegando planimetria catastale in scala 1:2000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono all'apposizione di adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 2 entra a far parte del territorio agro-silvo-pastorale della Regione, destinato a protezione della fauna selvatica di cui all'articolo 11, comma 1.

---

**(81) Comma aggiunto dall'art. 72, comma 1, lettera b), L.R. 11 agosto 2021, n. 14, a decorrere dal 13 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 115, comma 1, della medesima legge).**

## Art. 32

### *Aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie.*

1. La Giunta regionale su richiesta degli interessati, sentito l'ISPRA, entro i limiti del territorio provinciale agro-silvo-pastorale, previsti dal piano faunistico-venatorio provinciale, di cui all'articolo 12 della presente legge, autorizza: <sup>(82)</sup>

a) la concessione di aziende faunistico-venatorie per prevalenti finalità di rilevante interesse naturalistico e faunistico, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla fauna europea e a quella acquatica, secondo le vocazioni ambientali. Le richieste devono essere corredate da programmi di conservazione e di ripristino ambientale ed indicare le specie da produrre, al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende si applica la normativa vigente di tutela ambientale. La caccia è consentita, al concessionario e alle persone da esso autorizzate per le specie determinanti l'indirizzo faunistico, nelle giornate indicate nel calendario venatorio, secondo i piani di assestamento e di prelievo presentati ed approvati dall'amministrazione provinciale; per le specie non determinanti l'indirizzo faunistico, secondo le limitazioni previste dal calendario venatorio. L'immissione della fauna selvatica, ([articolo 16, comma 1, lettera a\) della L. n. 157 del 1992](#)) è consentita dalla data di chiusura della caccia fino al 31 agosto. Le aziende faunistico-venatorie, di nuova istituzione, hanno dimensioni non inferiori a 400 ettari;

b) la concessione di aziende agro-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, per tutta la stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento. Tali aziende hanno dimensioni non inferiori a 200 ettari.

2. Le aziende agro-turistico-venatorie, nel rispetto del piano faunistico venatorio, di cui all'articolo 12, comma 1, devono

essere:

a) preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidenti con il territorio di una o più aziende agricole preferibilmente ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del [regolamento n. 1094/88/CEE](#), e successive modificazioni.

3. Le aziende agro-turistico-venatorie, nelle zone umide e vallive, debbono ([articolo 16, L. n. 157 del 1992](#)) comprendere bacini artificiali ed utilizzare esclusivamente, per l'attività venatoria, fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. La vigilanza, all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, è affidata alle guardie giurate delle aziende stesse e/o a quelle dell'associazione venatoria dei concessionari, riconosciuta dall'[articolo 34, comma 5, della legge n. 157 del 1992](#) ed alle guardie ed agli agenti previsti dall'[articolo 27 della L. n. 157 del 1992](#).

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di aziende faunistico-venatorie e di aziende agro-turistico-venatorie, sono prioritariamente rilasciate ai proprietari o conduttori di fondi singoli o associati.

6. Il funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agroturistico-venatorie è disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 47, comma 2, lettera b\) dello Statuto](#). Tale disciplina contiene anche la regolamentazione sanzionatoria in rapporto alle fattispecie delle violazioni applicabili ai casi concreti. Nelle more della predisposizione ed entrata in vigore di predetto regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni già stabilite con deliberazione della Giunta regionale <sup>(83)</sup> <sup>(84)</sup>.

---

(82) Alinea così modificato dall'[art. 17, comma 50, lettera o\), L.R. 14 agosto 2017, n. 9](#), a decorrere dal 17 agosto 2017

(ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 19, comma 1, lettera e), numero 1), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(83) Comma così sostituito dall'art. 19, comma 1, lettera e), numero 2), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «6. La Giunta regionale, sentito il C.T.F.V.R., disciplina il funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie. Tale disciplina, che dovrà essere emanata entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conterrà anche la regolamentazione sanzionatoria in rapporto alle fattispecie delle violazioni applicabili ai casi concreti.».

(84) Vedi, anche, l'art. 5, [L.R. 4 agosto 1997, n. 26](#), la [Delib.G.R. 29 dicembre 1999, n. 6091](#) e [Delib.G.R. 29 dicembre 2017, n. 942](#).

---

### **Art. 33**

#### *Prelievo venatorio nelle aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie.*

1. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 31, è consentito nel rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dell'opzione per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 30, comma 1.
2. I danni causati all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie dalla fauna selvatica cacciabile ai sensi della [L. n. 157 del 1992](#), sono risarciti dal concessionario.
3. Ai proprietari e/o conduttori dei fondi, sono dovuti, dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende

agro-turistico-venatorie, incentivi per il miglioramento ambientale. Le forme e la misura dell'incentivo vengono concordati, a livello regionale, dall'associazione riconosciuta dei concessionari delle aziende faunistiche venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, di cui all'*articolo 34 della L. n. 157 del 1992*, con le organizzazioni agricole regionali maggiormente rappresentative.

4. La presente legge si applica anche alle concessioni di aziende faunistico-venatorie rilasciate ai sensi della L.R. 14 settembre 1982, n. 40, in attesa che venga emanata la disciplina prevista dal comma 6 dell'articolo 32, le suddette aziende continuano ad essere regolamentate dai decreti di concessione regionali, in quanto compatibili con la presente legge. Esse possono essere trasformate in aziende agro-turistico-venatorie, come previsto dall'*articolo 36 della L. n. 157 del 1992*.

---

## TITOLO IV

### Esercizio dell'attività venatoria. Tasse di concessione

#### Art. 34

*Specie cacciabili e periodi di attività venatoria* <sup>(85)</sup>.

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati <sup>(86)</sup>:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Strepto pelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); allodola (*Alauda arvensis*); colino della virginia (*Colinus Virginianus*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); lepre comune (*Lepus europaeus*); coniglio selvatico (*Orjctolagus cuniculus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canipiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaioia (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: coturnice (*Alectoris graeca*); capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*) <sup>(87)</sup>.

2. Il Presidente della Giunta regionale preso atto della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori modifica previo parere dell'ISPRA e del C.T.F.V.R., e subordinatamente all'approvazione dei piani faunistico venatori di cui agli articoli 10 e 12, i termini di cui al comma 1 per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà provinciali. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Giunta regionale; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto, nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1 ad eccezione della caccia di selezione alla specie cinghiale che può essere

svolta tutto l'anno, sulla base di specifici piani di prelievo proposti dagli ATC e dai concessionari delle Aziende faunistico venatorie, strutturati per sesso e classi di età, preventivamente sottoposti al parere dell'ISPRA. Detti piani sono approvati dalla Direzione regionale competente in materia di agricoltura. Nelle Aziende faunistico venatorie che riportano tali specie nell'indirizzo faunistico, i piani di prelievo in selezione che prevedono gli intervalli temporali sopraindicati sono approvati dalla medesima Direzione senza previa acquisizione del parere dell'ISPRA. Il prelievo in selezione può essere effettuato anche su terreni ricoperti totalmente o parzialmente dalla neve <sup>(88) (89) (90)</sup>.

2-bis. Per il recupero degli ungulati feriti è consentito l'uso dei cani da traccia purché abilitati in prove di lavoro organizzate dall'ENCI. I conduttori di cani da traccia sono abilitati dalla Regione previa frequenza di un corso e superamento di una prova d'esame. A tale scopo gli stessi possono fare uso delle armi di cui all'*articolo 13 della l. 157/1992*. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori dagli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio regionale. Negli istituti a protezione e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l'autorizzazione dell'ente gestore competente e del titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che l'ha ferito <sup>(91)</sup>.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le province e l'ISPRA e il C.T.F.V.R., vengono pubblicati, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno il calendario ed il regolamento relativi all'intera stagione venatoria, nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi <sup>(92) (93)</sup>.

4. Nel calendario venatorio regionale devono essere indicate in particolare:

- a) le specie cacciabili e periodi di caccia;
- b) le giornate di caccia;
- c) il carniere giornaliero ed eventuale carniere stagionale;

d) l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta del cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria non è consentito.

6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto <sup>(94)</sup>.

7. Nel calendario venatorio, viene definita l'ora legale d'inizio della giornata venatoria, per periodi quindicinali, sulla base dell'orario ufficiale dell'osservatorio astronomico di Monte Mario; con la stessa cadenza periodica può essere stabilita l'ora legale di termine della giornata venatoria.

8. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'ISPRA e il C.T.F.V.R., tenuto conto delle consuetudini locali, può regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti tra il 1° ottobre ed il 30 novembre anche derogando al numero delle giornate di caccia settimanali consentite, ferma restando l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì. <sup>(95)</sup>

9. Per ogni giornata di caccia il carniere di ciascun titolare di licenza non può superare i venti capi complessivi.

10. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito, senza possibilità di sparo, dalla terza domenica di agosto con esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa, nei soli giorni della settimana nei quali è consentita la caccia, nei terreni liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito a distanza inferiore a mt 500 da zone di tutela faunistica. La stessa attività può essere sospesa con provvedimento della provincia per particolari ragioni di tutela e di incremento della fauna <sup>(96)</sup> <sup>(97)</sup>.



11. La Regione nell'ambito della programmazione territoriale faunistica può disporre altri divieti alla attività di addestramento dei cani da caccia <sup>(98)</sup>.

12. Gli ATC entro e non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, inviano alla Regione le loro proposte per la formulazione del calendario venatorio <sup>(99)</sup>.

13. Il Presidente della Regione, sentiti gli ATC, entro la terza domenica di settembre di ogni anno adotta il disciplinare per la gestione della specie cinghiale, nel quale sono disciplinate le zone vocate e le modalità di esercizio della caccia al cinghiale <sup>(100)</sup>.

14. Dal 1° al 31 gennaio il presidente della provincia ha facoltà di autorizzare, stabilendone le modalità, l'uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe esclusivamente nei territori liberi alla caccia, e, non interessati alle azioni di immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

15. [Le province provvedono al controllo delle specie, in particolare degli animali predatori, di cui al comma 1, nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale] <sup>(101)</sup>.

16. [Tale controllo deve essere, comunque, attuato dalle guardie dipendenti dalle province con l'uso di mezzi selettivi, e con la collaborazione delle guardie giurate venatorie volontarie nominate direttamente dalle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute] <sup>(102)</sup>.

---

(85) Vedi, al riguardo, quanto disposto dal *D.P.Reg. 19 gennaio 2011, n. 14*.

(86) Vedi, anche, l'*art. 4, comma 2, L.R. 4 agosto 1997, n. 26*.

(87) Lettera dapprima sostituita dall'*art. 1, L.R. 28 ottobre 1995, n. 53* e poi così modificata dall'*art. 72, comma 1, lettera c), punto 1, L.R. 11 agosto 2021, n. 14*, a decorrere dal 13

agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 115, comma 1, della medesima legge).

(88) Vedi, al riguardo, il *D.P.Reg. 16 agosto 2005, n. 344*, il *D.P.Reg. 31 luglio 2007, n. 501*, il *D.P.Reg. 31 luglio 2008, n. 437*, il *D.P.Reg. 4 agosto 2009, n. 529*, il *D.P.Reg. 28 agosto 2013, n. 244*, il *D.P.Reg. 27 agosto 2014, n. 303*, il *D.P.Reg. 3 agosto 2015, n. 146*, la *Delib.G.R. 2 agosto 2018, n. 460* e il *D.P.Reg. 13 agosto 2018, n. T00206*.

(89) Comma così modificato dall'art. *17, comma 50, lettera o*, *L.R. 14 agosto 2017, n. 9* e dall'art. 72, comma 1, lettera c), punto 2, *L.R. 11 agosto 2021, n. 14*, a decorrere dal 13 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 115, comma 1, della medesima legge).

(90) In attuazione delle previsioni del presente comma, vedi quanto disposto dal punto 1, *D.P.Reg. 25 agosto 2022, n. T00133* e dal punto 1, *D.P.Reg. 30 agosto 2023, n. T00177*.

(91) Comma dapprima aggiunto dall'art. 72, comma 1, lettera c), punto 3, *L.R. 11 agosto 2021, n. 14* e poi così modificato dall'art. *5, comma 1, lettera a*, *L.R. 30 dicembre 2021, n. 20*, a decorrere dal 1° gennaio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

(92) Con i provvedimenti di seguito elencati sono stati approvati i calendari relativi alle stagioni venatorie appresso indicate:

- *D.P.G.R. 17 luglio 1995, n. 1511*, integrato con *D.P.G.R. 22 agosto 1995, n. 1692*: stagione venatoria 1995-96;
- L.R. 5 agosto 1996, n. 33, allegato C (abrogata poi dall'art. 7, *L.R. 4 agosto 1997, n. 26*): stagione venatoria 1996-97;
- *L.R. 4 agosto 1997, n. 26*, allegato C: stagione venatoria 1997-98;
- *D.P.G.R. 17 giugno 1998, n. 1107*, modificato con *D.P.G.R. 5 agosto 1998, n. 1479* e integrato con *D.P.G.R. 5 agosto 1998,*

*n. 1480*: stagione venatoria 1998-99;

- *D.P.G.R. 26 giugno 2000, n. 485*, integrato con *D.P.G.R. 26 luglio 2000, n. 558*, con *D.P.G.R. 4 agosto 2000, n. 593*, con *D.P.G.R. 8 agosto 2000, n. 606* e con *D.P.G.R. 19 ottobre 2000, n. 686*: stagione venatoria 2000/2001;

- *D.P.G.R. 28 giugno 2001, n. 360*, integrato con *D.P.G.R. 1° agosto 2001, n. 456*: stagione venatoria 2001/2002;

- *D.P.G.R. 11 luglio 2002, n. 316*, integrato con *D.P.G.R. 2 agosto 2002, n. 380* e con *D.P.G.R. 2 agosto 2002, n. 381*: stagione venatoria 2002/2003;

- *D.P.G.R. 1° luglio 2003, n. 263*: stagione venatoria 2003/2004;

- *D.P.Reg. 3 agosto 2004, n. 278*: stagione venatoria 2004/2005;

- *D.P.Reg. 12 luglio 2005, n. 280* e *D.P.Reg. 16 agosto 2005, n. 344*: stagione venatoria 2005/2006;

- *D.P.Reg. 7 luglio 2006, n. 282*: stagione venatoria 2006/2007;

- *D.P.Reg. 21 giugno 2007, n. 421*: stagione venatoria 2007/2008;

- *D.P.Reg. 14 luglio 2008, n. 416*: stagione venatoria 2008/2009.

(93) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 50, lettera o), L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18, comma 1, della medesima legge*).

(94) Comma così modificato dall'*art. 72, comma 1, lettera c), punto 4, L.R. 11 agosto 2021, n. 14* e dall'*art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 30 dicembre 2021, n. 20*, a decorrere dal 1° gennaio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, della medesima legge*).

(95) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 50, lettera o), L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18, comma 1, della medesima legge*).

(96) Vedi, al riguardo, l'*art. 1, comma 3, D.P.Reg. 31 luglio 2007, n. 501*, il *D.P.Reg. 13 agosto 2018, n. T00206* e il *D.P.Reg. 13 agosto 2020, n. T00143*.

(97) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 19, L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18, comma 1, della medesima legge*).

(98) Comma così modificato dall'*art. 72, comma 1, lettera c), punto 5, L.R. 11 agosto 2021, n. 14*, a decorrere dal 13 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 115, comma 1, della medesima legge*).

(99) Comma così modificato dall'*art. 72, comma 1, lettera c), punto 6, L.R. 11 agosto 2021, n. 14*, a decorrere dal 13 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 115, comma 1, della medesima legge*).

(100) Comma così sostituito dall'*art. 72, comma 1, lettera c), punto 7, L.R. 11 agosto 2021, n. 14*, a decorrere dal 13 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 115, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «13. Le province sentiti gli A.T.C. di competenza, regolamentano la caccia al cinghiale, stabilendone, per il territorio di competenza il periodo, i giorni, le zone e le modalità di battuta. Il provvedimento di regolamentazione deve essere adottato e reso pubblico entro la terza domenica di settembre di ogni anno.».

(101) Comma abrogato dall'*art. 72, comma 1, lettera c), punto 8, L.R. 11 agosto 2021, n. 14*, a decorrere dal 13 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 115, comma 1, della medesima legge*).

(102) Comma abrogato dall'*art. 72, comma 1, lettera c), punto 8, L.R. 11 agosto 2021, n. 14*, a decorrere dal 13 agosto 2021

(ai sensi di quanto stabilito dall'art. 115, comma 1, della medesima legge).

## **Art. 35**

### *Controllo della fauna selvatica <sup>(103)</sup>.*

1. Il Presidente della Giunta regionale sentito il C.T.F.V.R. può ridurre o vietare per periodi prestabiliti talune forme di caccia, anche solo relativamente a determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 34, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza ed alla produttività faunistica, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede ad approvare, verificandone l'adeguatezza, gli interventi di controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, proposti ed attuati, rispettivamente, dagli ATC e dai titolari di concessione e autorizzazione degli istituti a gestione privata della caccia, ciascuno nell'ambito della superficie agro-silvo-pastorale di competenza, nonché dai comuni territorialmente competenti, per le aree non ricadenti nella superficie agro-silvo-pastorale. Gli interventi di controllo, esercitati selettivamente, sono praticati, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora da parte dell'ISPRA venga comprovata l'inefficacia dei predetti metodi e validate le modalità di abbattimento proposte, la Regione può autorizzare piani di abbattimento, proposti rispettivamente dagli ATC e dai titolari di concessione ed autorizzazione degli istituti a gestione privata della caccia, ciascuno nell'ambito della superficie agro-silvo-pastorale di competenza e dai comuni, territorialmente competenti, per le aree non ricadenti nella superficie agro-silvo-pastorale. Nei parchi, nelle riserve e nei monumenti naturali è fatto salvo quanto previsto dal comma 3. I piani di abbattimento sono

attuati dalle guardie dipendenti delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e delle guardie giurate volontarie nominativamente designate dalle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica le guardie dipendenti delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale possono affiancare al proprio personale anche soggetti, muniti di licenza per l'esercizio venatorio, che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dagli ATC ovvero organizzati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sulla base di programmi concordati con l'ISPRA. Tali corsi devono fornire una idonea preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché le tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo stesso. I soggetti abilitati, che hanno frequentato i predetti corsi di preparazione, possono iscriversi nel Registro unico regionale dei selecontrollori, istituito presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura. I criteri e le modalità per l'iscrizione nel Registro nonché la relativa tenuta sono definiti con deliberazione approvata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti, muniti di licenza per l'esercizio venatorio, abilitati dalla Regione alla caccia di selezione agli ungulati possono coadiuvare, per le specie di riferimento, alla realizzazione dei piani di abbattimento con il coordinamento delle guardie dipendenti delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale. I capi catturati e/o abbattuti nel corso delle operazioni di controllo restano a disposizione e a carico dei soggetti che hanno effettuato l'intervento, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie <sup>(104)</sup>.

2-bis. I soggetti di cui ai commi 2 e 5 devono avvalersi dei Centri di lavorazione della selvaggina di cui all'articolo 35 ter per il conferimento e la lavorazione della selvaggina abbattuta nonché per gli ulteriori adempimenti previsti <sup>(105)</sup>.

3. Gli eventuali controlli della fauna selvatica nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, sono attuati secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'*articolo 22 della L. 6 dicembre 1991, n. 394*.

4. Nel caso in cui il controllo della fauna selvatica sia effettuato per motivi sanitari, esso può essere autorizzato su conforme parere dall'unità sanitaria locale.

5. La Regione, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti nonché per la tutela della circolazione pedonale e/o veicolare sia sulle strade che fuori di esse, autorizza, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale o delle amministrazioni locali interessate, piani di abbattimento, attuati dalle guardie venatorie con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle sole forme domestiche di fauna selvatica e delle sole forme inselvaticite. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di presentazione, approvazione e attuazione dei predetti piani. La Regione può affiancare al proprio personale anche soggetti, muniti di licenza per l'esercizio venatorio, che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione sulla base di programmi concordati con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) promossi dagli ATC o dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative. Tali corsi devono fornire una idonea preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché le tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo stesso <sup>(106)</sup> <sup>(107)</sup>.

5-bis. Per la tutela del patrimonio zootecnico e il controllo della fauna selvatica, la Regione sostiene gli allevatori di ovini, caprini, bovini ed equini per l'installazione di sistemi di protezione del bestiame dai lupi e carnivori, quali recinzioni per il ricovero notturno del bestiame, cani da guardia e dissuasori faunistici <sup>(108)</sup>.

---

**(103)** Vedi, anche, la *Delib.G.R. 7 novembre 2003, n. 1116*.

(104) Comma dapprima sostituito dall'art. 72, comma 1, lettera d), punto 1, *L.R. 11 agosto 2021, n. 14* e poi così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera d), punto 1), sottopunto 1.1-1.2, *L.R. 29 dicembre 2023, n. 23*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. La provincia per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora da parte dell'ISPRA venga comprovata l'inefficacia dei predetti metodi, la provincia può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie dipendenti delle province stesse. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio, e delle guardie giurate volontarie nominativamente designate dalle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la provincia può affiancare al proprio personale anche soggetti, muniti di licenza per l'esercizio venatorio, che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla provincia stessa sulla base di programmi concordati con l'ISPRA. Tali corsi devono fornire una idonea preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché le tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo stesso.».

(105) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, lettera d), punto 2), *L.R. 29 dicembre 2023, n. 23*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della medesima legge).

(106) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera d), punto 3), *L.R. 29 dicembre 2023, n. 23*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma



1, della medesima legge. In precedenza il presente presente comma era già stato modificato dall'*art. 3, comma 2, L.R. 30 gennaio 2002, n. 3* e poi sostituito dall'*art. 17, comma 51, L.R. 14 agosto 2017, n. 9*. Il testo precedente era così formulato: «5. La provincia, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, piani di abbattimento, attuati dalle guardie dipendenti dalla stessa provincia con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle sole forme domestiche di fauna selvatica e delle sole forme inselvatichite di specie di fauna domestica. La provincia può affiancare al proprio personale anche soggetti, muniti di licenza per l'esercizio venatorio, che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla provincia stessa sulla base di programmi concordati con l'INFS. Tali corsi devono fornire una idonea preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché le tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo stesso.».

(107) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 2 agosto 2018, n. 460*.

(108) Comma aggiunto dall'art. 72, comma 1, lettera d), punto 2, *L.R. 11 agosto 2021, n. 14*, a decorrere dal 13 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 115, comma 1, della medesima legge).

---

### **Art. 35-bis**

*Disciplina del regime di deroga previsto  
dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE <sup>(109)</sup>.*

1. Nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3 e 4, e degli *articoli 9 e 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, e successive modifiche, nonché dell'articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con *legge 5 agosto 1981, n.*

**503** (Ratifica ed esecuzione delle convenzioni relative alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), la Regione disciplina il prelievo in deroga in attuazione dell'*articolo 9 della direttiva 2009/147/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (concernente la conservazione degli uccelli selvatici).

2. La Regione può adottare, caso per caso, quale provvedimento di carattere eccezionale, apposite deroghe di durata non superiore ad un anno, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti ed esclusivamente in base all'accertata sussistenza delle ragioni indicate all'*articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 2009/147/CE*.

3. La Giunta regionale, quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone, anche su richiesta motivata e documentata della provincia interessata, previo parere dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) o dell'Osservatorio faunistico regionale di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera o), della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2* (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche, con propria deliberazione adotta i singoli provvedimenti di deroga di cui al comma 2, che devono essere adeguatamente motivati e devono indicare le ragioni che giustificano la deroga, i motivi precisi che costituiscono il nesso causale tra il prelievo autorizzato e l'esigenza che lo stesso è inteso a soddisfare, specificando che la condizione attinente all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti è realizzata. Il provvedimento di deroga deve altresì indicare:

a) le specie che formano oggetto del regime di deroga;

b) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di abbattimenti autorizzati;

c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo per l'esercizio della deroga, ad esclusione dei siti delle

zone di protezione speciale (ZPS);

d) i soggetti autorizzati al prelievo;

e) i limiti di applicazione della deroga e ogni altra prescrizione necessaria per una puntuale disciplina della stessa;

f) i controlli e le forme di vigilanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43.

4. Le deliberazioni per il prelievo in deroga non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. La Giunta regionale può modificare o sospendere il prelievo in deroga qualora si verifichi, durante il periodo di applicazione, tale condizione.

5. Le province rilasciano ai soggetti autorizzati al prelievo in deroga un apposito modulo, su cui gli stessi annotano i dati giornalieri relativi ai luoghi, ai tempi ed agli orari in cui si è effettuato il prelievo nonché le specie e le quantità prelevate. Entro trenta giorni dallo scadere del periodo stabilito per il prelievo in deroga, i soggetti autorizzati riconsegnano alla provincia competente tale modulo debitamente compilato. In caso di mancata o incompleta compilazione, i soggetti inadempienti sono sospesi per tre anni dalla possibilità di partecipare al medesimo prelievo in deroga, salvo le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

6. La Giunta regionale, ai sensi dell'*articolo 19-bis, comma 5, della legge 157/1992*, trasmette ai competenti organi statali, all'ISPRA e all'Osservatorio faunistico regionale, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo.

---

(109) Il presente articolo, aggiunto dall'*art. 4, L.R. 30 gennaio 2002, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (come prevede l'art.5 della stessa legge), è stato poi così sostituito dall'*art. 81, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26* e dall'*art. 1, L.R. 24 agosto 2012, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto

stabilito dall'art. 2 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 35-bis. Modalità di attuazione delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. 1. In attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e successive modifiche, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e l'osservatorio faunistico regionale di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera o), della legge regionale 13 giugno 2003, n. 15* (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL), e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, definisce i criteri, in relazione ad ogni singola stagione venatoria, per il prelievo in deroga qualora siano perseguite una o più delle seguenti finalità:

- a) tutela della salute e della sicurezza pubblica;
- b) tutela della sicurezza aerea;
- c) prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque;
- d) protezione della flora e della fauna;
- e) ricerca ed insegnamento, ripopolamento e reintroduzione nonché allevamento connesso a tali operazioni.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono specificate:

- a) le specie oggetto di deroga;
- b) i soggetti autorizzati al prelievo;
- c) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati;
- d) le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo per il prelievo, restando esclusi i siti d'importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS);

e) il numero massimo di capi prelevabili giornalmente, che comunque non può superare i venti capi complessivi a persona, nonché il numero totale di capi prelevabili nel periodo consentito;

f) i controlli e le forme di vigilanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43.

3. Le Province accertano e dichiarano la sussistenza delle circostanze di tempo e di luogo di cui al comma 2, ne definiscono i periodi di attuazione ed i relativi orari giornalieri, sentito l'INFS e l'osservatorio faunistico regionale, dandone contestuale comunicazione alla Regione.

4. Le Province provvedono a rilasciare ai soggetti autorizzati al prelievo in deroga un apposito modulo, su cui gli stessi annotano i dati giornalieri relativi ai luoghi, ai tempi ed agli orari in cui si è effettuato il prelievo nonché le specie e quantità prelevate.

5. Entro trenta giorni dallo scadere del periodo stabilito per il prelievo in deroga, i soggetti autorizzati riconsegnano alla provincia competente il modulo di cui al comma 4, debitamente compilato. In caso di mancata o incompleta compilazione, i soggetti inadempienti sono sospesi per tre anni dalla possibilità di partecipare al medesimo prelievo in deroga, salvo le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

6. Entro il 31 maggio di ogni anno, la Giunta regionale, sulla base dell'elaborato fornito dall'osservatorio faunistico regionale, che tiene conto in particolare dei dati acquisiti per mezzo dei moduli di cui ai commi 4 e 5, trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, ai Ministri competenti in materia agricola, ambientale e per le politiche comunitarie, nonché all'INFS, una relazione sull'attuazione del prelievo in deroga di cui al presente articolo.».

**Art. 35-ter***Disposizioni in materia di Centri di lavorazione della selvaggina <sup>(110)</sup>.*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, stabilisce le modalità di istituzione dei Centri di lavorazione della selvaggina (CLS) e di attuazione di quanto disposto dai commi da 3 a 7.
2. I CLS devono essere costituiti dagli ATC entro ventiquattro mesi dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, in numero di due per ogni ATC.
3. I CLS devono essere dislocati in modo territorialmente omogeneo, in relazione agli indici di densità venatoria. Ai fini del loro riconoscimento, devono soddisfare i requisiti generali e specifici previsti in materia di igiene dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
4. I CLS sono incaricati di analizzare le carcasse degli animali abbattuti che a tal fine vengono:
  - a) spellate/scuoiate o spennate;
  - b) private dei visceri, laddove non siano state già eviscerate;
  - c) sottoposte ad ispezione post mortem da parte del veterinario ufficiale;
  - d) ove previsto, bollate;
  - e) divise in mezzene o in tre parti di mezzena.
5. I CLS devono avere i seguenti requisiti:

a) possedere strutture e/o dispositivi separati per lo stoccaggio refrigerato delle carcasse sottopelo e di quelle scuoiate; tale separazione può essere garantita in locali distinti o anche differiti nel tempo;

b) nel caso in cui presso uno stesso stabilimento vengano lavorate sia carcasse di selvaggina "da pelo" sia di selvaggina "da penna", la spennatura deve avvenire in un locale distinto da quello dove vengono condotte le altre operazioni o con modalità tali da prevenire rischi di contaminazione delle carni durante tale operazione;

c) nel caso in cui presso la stessa struttura vengano lavorate sia carcasse di selvaggina selvatica, sia macellati animali delle specie domestiche o selvatiche, differire nel tempo o nello spazio le lavorazioni degli animali delle diverse specie domestiche e selvatiche;

d) fatto salvo quanto previsto alla lettera a), le carcasse scuoiate di ungulati domestici e della grossa selvaggina selvatica possono esser stoccate nella medesima cella a condizione che ne venga garantita la separazione fisica.

6. Nel caso in cui i capi di cinghiale provenienti dalle attività di controllo non vengano lasciati nella disponibilità dei soggetti che hanno effettuato l'abbattimento, gli ATC e gli enti gestori delle aree protette di cui all'*articolo 5 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29* (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, provvedono alla cessione dei capi di cinghiale provenienti dalle attività di controllo al CLS territorialmente competente in riferimento al luogo di abbattimento dell'animale. I proventi delle cessioni dei cinghiali sono destinati all'indennizzo e alla prevenzione dei danni causati dai cinghiali e alla promozione di attività di sensibilizzazione e informazione sulla gestione del cinghiale.

7. Il capo di selvaggina, una volta abbattuto, deve essere privato dello stomaco e dell'intestino il più rapidamente possibile e, possibilmente, dissanguato. Le carcasse non devono essere ammassate e i visceri, qualora presenti, devono essere identificabili come appartenenti ad un determinato

animale fino all'ispezione post mortem. Una volta giunte al centro di lavorazione della selvaggina le carcasse devono essere mantenute ad una temperatura non superiore a + 7°C ed essere ispezionate dal veterinario ufficiale. Nel caso in cui, subito dopo l'abbattimento, il capo abbattuto sia esaminato dai soggetti abilitati, la testa e i visceri toraco-addominali possono non accompagnare la carcassa al CLS.

8. Tutti i capi abbattuti in caccia devono essere sottoposti al rilievo dei dati biologici e biometrici presso i CLS, tranne in caso di autoconsumo, in tutti gli altri casi è fatto obbligo di conferire campioni di diaframma e di sangue dell'animale, al CLS territorialmente competente, per effettuare esami diagnostici relativamente alla presenza di trichinella o anticorpi da Psa.

---

(110) Articolo aggiunto dall'*art. 13, comma 1, lettera e), L.R. 29 dicembre 2023, n. 23*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della medesima legge*).

---

### **Art. 36**

#### *Importazione di fauna selvatica dall'estero.*

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, è disciplinata dall'*articolo 20 della L. n. 157 del 1992*.

---

### **Art. 37**

#### *Divieti.*

1. A norma dell'*articolo 21 della L. n. 157 del 1992*, è vietato a chiunque:



a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nei parchi suburbani e nelle zone di importanza naturalistica del litorale romano, individuate con deliberazione del Consiglio regionale;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'ISPRA, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; <sup>(111)</sup>

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ed a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di armi con canna rigata o fucile da caccia ad anima liscia caricato a palla, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili o da natanti;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare qualsiasi specie di fauna selvatica quando i terreni siano in tutto o nella maggior parte coperti di neve;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua naturali od artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiumi;

o) prendere o detenere uova, nidi e piccoli di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 5, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura; nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso alla provincia nelle ventiquattro ore successive;

p) usare richiami vivi al di fuori dei casi previsti dalla presente legge;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamenti nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta, non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati, usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili; fare impiego di civette vive; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;

z) produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica salvo quelle destinate alla esecuzione di ricerche scientifiche autorizzate di intesa con gli enti di gestione faunistica competenti per territorio;

aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994 fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 3 <sup>(112)</sup>;

bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengono alle seguenti specie: germano reale (*Anas platyrhynchos*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*) starna (*Perdix perdix*); fagiano (*Phasianus colchicus*); colombaccio (*Columba palumbus*);

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legislazione nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali,

ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi secondo il disposto di cui agli articoli 5 e 24, della presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione è regolamentata anche con le norme sulla tassidermia;

ff) la caccia all'avifauna selvatica migratoria sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione per una distanza di 1000 metri dagli stessi nonché la caccia nelle zone interessate dalle rotte di migrazione dell'avifauna segnalate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e dell'*articolo 21, comma 2, della legge n. 157 del 1992*, ed indicati dalle province ad integrazione del calendario venatorio regionale, sentito l'ISPRA; <sup>(113)</sup>

gg) addestrare i cani nei fondi chiusi e nei terreni in attualità di coltivazione liberi all'esercizio venatorio;

hh) l'uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;

ii) l'esercizio venatorio nei terreni e nei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco; nei terreni rimboschiti da meno di quindici anni nonché nelle tartufaie coltivate e/o controllate, appositamente tabellati. Nei boschi danneggiati dal fuoco il divieto si applica per tutta la stagione venatoria successiva all'incendio, oltre eventualmente per quella in corso;

ll) l'esercizio venatorio, in acque marine antistanti il litorale laziale ad eccezione della fascia di ml 100 dal battente dell'onda;

mm) l'esercizio venatorio, con qualsiasi mezzo, nel territorio posto all'interno del Grande raccordo anulare (G.R.A.) di Roma <sup>(114)</sup>;

nn) vendere, detenere per la vendita ed acquistare selvaggina morta, fatta eccezione per quella proveniente dagli

allevamenti a scopo alimentare previsti all'articolo 19 della presente legge;

oo) l'immissione di selvaggina al di fuori di quella immessa in strutture faunistico-venatorie appositamente disciplinate, senza autorizzazione della provincia competente;

pp) la posta serale e mattutina alla beccaccia, nonché la posta serale alla lepre e la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino.

2. Per la detenzione, il trasporto e la vendita della selvaggina morta o viva proveniente da allevamenti è necessaria una documentazione indicante la provenienza, il numero e la specie dei capi, compilata a cura del titolare dell'allevamento accompagnata da certificazione sanitaria.

3. Le province provvedono al controllo della documentazione e predispongono ogni accertamento occorrente.

---

(111) Lettera così modificata dall'*art. 17, comma 50, lettera o), L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18, comma 1, della medesima legge*).

(112) Lettera così modificata dall'*art. 2, L.R. 28 ottobre 1995, n. 53*.

(113) Lettera così modificata dall'*art. 17, comma 50, lettera o), L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18, comma 1, della medesima legge*).

(114) Lettera così sostituita dall'*art. 2, L.R. 28 ottobre 1995, n. 53*.

---

## **Art. 38**

### *Divieto bruciatura stoppie.*

1. Nel territorio della Regione, dal 1° marzo al 30 novembre, è vietato bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali e lungo le autostrade e le ferrovie, salvo gli abbruciamenti per intervento di prevenzione antincendio autorizzato <sup>(115)</sup>.

2. Il divieto di cui al comma 1 non sussiste per le erbe infestanti, rovi, materiali risultanti dalla potatura e simili, riuniti in cumuli e direttamente controllati fino a quando il fuoco sia completamente spento.

3. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, si applicano le norme vigenti in materia.

---

(115) Vedi quanto dispone l'*art. 6, L.R. 4 agosto 1997, n. 26*.

---

### **Art. 39**

#### *Custodia dei cani.*

1. I cani di ogni razza, compresi quelli a guardia delle abitazioni, delle cose e del bestiame, non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 200 metri dall'abitazione o dal bestiame.

2. Chiunque, tenuto alla custodia anche temporanea di un cane, consenta che esso vaghi per la campagna, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 19 della L.R. 9 settembre 1988, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni ed è responsabile a termini di legge di danni eventualmente cagionati dall'animale.

3. I cani trovati a vagare nelle campagne devono essere catturati in conformità all'articolo 11 della L.R. n. 63 del 1988, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I cani trovati a vagare incustoditi nel territorio utile alla caccia, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di produzione della selvaggina ed in altri territori comunque vincolati ai fini faunistici e venatori, debbono essere catturati.

5. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme di cui alla L.R. n. 63 del 1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

---

## **Art. 40**

### *Commissione esami e materie per abilitazione venatoria.*

1. Il Direttore regionale competente in materia nomina, per ciascun capoluogo, una commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio con sede presso l'area regionale decentrata competente in materia di agricoltura, di seguito denominata area decentrata. Ogni commissione rimane in carica tre anni <sup>(116)</sup>.

2. Gli esami, in particolare, riguardano nozioni sulle seguenti materie:

a) legislazione venatoria:

legislazione venatoria nazionale e regionale;

regolamenti locali di caccia: calendario venatorio ed altre disposizioni;

b) zoologia applicata alla caccia:

cenni sulla classificazione di uccelli e mammiferi;

cenni di ecologia ed etologia, concetto di mimetismo e di migrazione; definizione di selvaggina stanziale e migratoria;

riconoscimento degli uccelli e dei mammiferi italiani, con particolare riferimento alle specie cacciabili e particolarmente protette, elementi <sup>(117)</sup> dell'habitat e della biologia delle specie più significative, soprattutto quelle cacciabili;

gestione della fauna: concetto di conservazione faunistica, organizzazione del territorio ai fini della gestione faunistica; zone protette, di produzione e di caccia, capacità recettiva del territorio, rapporti tra agricoltura e fauna selvatica, introduzioni, reintroduzioni, ripopolamenti, tecniche di censimento, piani di prelievo, controllo dei carnieri;

c) tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole:

concetto di conservazione dell'ambiente, capacità faunistica del territorio, miglioramenti ambientali, prevenzione dei danni alle attività produttive: agricole, zootecniche, itticolture, controllo delle popolazioni animali di specie potenzialmente dannose;

rispetto dell'ambiente e delle colture agricole, condizione di coltura in atto, coltivazioni interdette all'accesso da parte del cacciatore, territori non fruibili per l'attività venatoria;

d) armi e munizioni da caccia:

norme che regolamentano la detenzione e l'uso delle armi comuni da caccia;

conoscenza delle armi comuni da caccia e loro munizioni: carabine, fucili e arco;

manutenzione delle armi da caccia;

concetti elementari di balistica;

prove simulate di maneggio con armi comuni da caccia sia a canna liscia che a canna rigata;

e) Regole comportamentali del cacciatore:



regole di prudenza e sicurezza durante l'esercizio venatorio;

rapporti con il mondo agricolo;

partecipazione alle attività di gestione della fauna selvatica e dell'ambiente;

f) Norme di pronto soccorso:

tecniche di emergenza per tamponare un'emorragia da arma da fuoco o da taglio;

norme di comportamento in caso di fratture;

uso del siero antiviperica;

g) cinofilia:

nozioni elementari di cinofilia: riconoscimento delle razze canine da caccia e loro impiego, elementi fondamentali del mantenimento e dell'addestramento dei cani da caccia;

nozioni di profilassi delle principali malattie del cane - obbligo di tutela e benessere dei cani da caccia; rispetto delle norme vigenti in materia di benessere animale e di mantenimento degli stessi in salute; garanzia di idonei spazi vitali, cure e alimentazione adeguate per tutta la durata della vita <sup>(118)</sup>.

3. L'aspirante cacciatore per accedere alla prova orale deve avere superato una prova scritta preliminare consistente nella compilazione di un questionario composto da 15 domande nel quale non sono ammessi più di due errori.

4. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie elencate al comma 2. In caso di idoneità il presidente della commissione rilascia il relativo attestato.

5. La commissione esprime la propria valutazione collegiale con il giudizio di «IDONEO» oppure «NON IDONEO». Il giudizio della commissione è definitivo.

6. Coloro i quali siano stati giudicati «NON IDONEI» possono sostenere una nuova prova di esame trascorsi almeno tre mesi dalla data dell'esame sostenuto, con la procedura di cui al comma 16.

7. L'abilitazione venatoria è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

8. La Regione organizza corsi per l'aggiornamento sui contenuti innovativi delle leggi nazionali e regionali in materia di tutela faunistica <sup>(119)</sup>.

9. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni, che non abbia commesso violazioni alle norme vigenti in materia comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'art. 48 <sup>(120)</sup>.

10. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esecuzione della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

11. Ciascuna commissione di cui al comma 1 è composta:

a) da due funzionari regionali, di cui uno con funzioni di presidente, esperti in materie di gestione e tutela della fauna;

b) da tre esperti di comprovata competenza ed esperienza nelle materie di cui al comma 2, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, designati, previo avviso pubblico e nel rispetto del principio di rotazione, dal Direttore regionale competente in materia di agricoltura;

c) da cinque membri supplenti individuati secondo le medesime modalità di cui alle lettere a) e b) <sup>(121)</sup>.

12. Non possono essere nominati componenti della commissione di esame i dirigenti delle associazioni venatorie ed i dirigenti delle associazioni ambientaliste.

13. Per la partecipazione alla commissione è riconosciuto un gettone di presenza e un rimborso spese là dove dovuti. Il presidente, in caso di impedimento, può delegare un componente della commissione a sostituirlo. Tale componente, a sua volta, è sostituito dal supplente. Svolge funzioni di segretario della commissione un dipendente dell'area decentrata <sup>(122)</sup>.

14. Per assicurare il funzionamento della commissione il presidente convoca per ciascuna seduta, a rotazione, due membri supplenti.

15. [La spesa relativa all'onere di funzionamento della commissione è a completo carico del bilancio regionale] <sup>(123)</sup>.

16. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di presentazione delle domande per la partecipazione all'esame di cui al presente articolo <sup>(124)</sup>.

17. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, fino all'istituzione ed al funzionamento delle nuove commissioni, restano valide ed operanti le attuali Commissioni d'esame.

---

(116) Comma così modificato dall'*art. 73, comma 1, lettera a), L.R. 16 aprile 2002, n. 8* e dall'*art. 19, comma 1, lettera f), numero 1), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 89, comma 1, della stessa legge*). Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo 73, n. 8/2002.

(117) Parola così sostituita dall'*art. 3, L.R. 28 ottobre 1995, n. 53*.

(118) Lettera così modificata dall'*art. 19, comma 1, lettera f), numero 2), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 89, comma 1, della stessa legge*).

(119) Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera f), numero 3), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(120) Comma così modificato dall'art. 73, comma 1, lettera b), *L.R. 16 aprile 2002, n. 8*. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(121) Comma prima modificato dall'art. 73, comma 1, lettere c) e d), *L.R. 16 aprile 2002, n. 8* (vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo 73, *L.R. n. 8/2002*) e poi così sostituito dall'art. 19, comma 1, lettera f), numero 4), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «11. Ciascuna commissione di cui al comma 1 è composta:

a) da un funzionario regionale anche in quiescenza esperto in materie di gestione e tutela della fauna che la presiede, designato dal Presidente della Giunta regionale;

b) da cinque membri effettivi e da cinque supplenti, esperti nelle materie indicate nel comma 2, comprendenti, il responsabile del settore caccia dell'amministrazione provinciale e almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali, esperto in vertebrati omeotermi, ed un laureato in scienze agrarie e/o forestali, designati dall'Assessore regionale competente in materia;

c) da un dipendente della Provincia, esperto in materia di caccia, con funzioni di segretario.».

(122) Comma così modificato dall'art. 72, comma 1, lettera e), *L.R. 11 agosto 2021, n. 14*, a decorrere dal 13 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 115, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 73, comma 1, lettera e), *L.R. 16 aprile 2002, n. 8* e dall'art. 19, comma 1, lettera f), numero 5), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*. Il testo precedente era così formulato: «Ai componenti della commissione spetta il trattamento

indicato dall'articolo 16, comma 4, della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27 e successive modifiche . Per la validità della seduta di esame, è necessaria la presenza del presidente e di cinque commissari. Il presidente in caso di impedimento può delegare un componente della commissione a sostituirlo. Tale componente, a sua volta, viene sostituito dal supplente.». Vedi, anche, il comma 2 dello stesso *articolo 73, L.R. n. 8/2006*.

(123) Comma abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera f), numero 6), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(124) Comma così sostituito dall'art. 19, comma 1, lettera f), numero 7), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «16. L'aspirante cacciatore per essere ammesso all'esame deve presentare domanda al Presidente della Commissione di esame provinciale competente per territorio allegando i seguenti documenti:

a) certificato di residenza;

b) certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

c) ricevuta di versamento della somma di L. 20.000, in favore della provincia competente a copertura delle spese di organizzazione dell'esame. La domanda ed il documento di cui alla lettera b) devono essere redatti su carta legale. Prima dell'effettuazione dell'esame, il candidato deve farsi riconoscere mediante esibizione di un documento di riconoscimento non scaduto.».

---

## **Art. 41**

### *Tasse annuali di rilascio delle concessioni regionali.*

1. La Regione per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge ed in conformità alla [L. n. 157 del 1992](#) istituisce una tassa di concessione regionale non inferiore al 50% e non superiore al 100% della tassa erariale, ai sensi dell'[art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281](#), e successive modificazioni ed integrazioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

2. Sono, inoltre, soggetti a tassa di rilascio e alla tassa annuale gli appostamenti fissi, i centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie, nella misura e con le modalità di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le tasse di concessione per le aziende faunistico-venatorie e per le aziende agro-turistico-venatorie, situate nelle zone montane, sono ridotte ad 1/8. Qualora le suddette aziende siano situate in zone svantaggiate, riconosciute tali ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE, e successive modificazioni, ovvero nelle zone depresse di cui alla [legge 22 luglio 1966, n. 614](#), e successive modificazioni, le relative tasse sono ridotte a 1/4 <sup>(125)</sup>.

4. La tassa di cui al comma 1 non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

5. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata, anche, al cacciatore che rinuncia, sin dall'inizio della stagione venatoria, all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

6. I proventi della tassa di cui al comma 1, sono utilizzati, ai sensi della [L. n. 157 del 1992](#), almeno nella percentuale del 10%, per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio, presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi che, nell'ambito della

programmazione regionale, contemplino tra l'altro, la realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione delle forme di lotta biologica e di lotta integrata; il ricorso a tecniche colturali e a tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agroturistica di percorsi per la visita degli ambienti naturali e la conoscenza scientifica e culturale della fauna selvatica ospite; la manutenzione e pulizia di boschi anche al fine di prevenire incendi.

7. Non sono soggetti a tassa i centri privati di riproduzione allo stato naturale, istituiti dagli organismi direttivi degli A.T.C. o istituiti nelle aziende faunistico-venatorie, per le sole specie di indirizzo faunistico purché non finalizzate alla vendita.

8. Per le aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100 che dovrà essere versata contestualmente alla tassa.

---

(125) Comma così sostituito dall'*art. 34, L.R. 18 maggio 1998, n. 14*.

---

## **Art. 42**

*Risarcimento dei danni alle produzioni agricole* <sup>(126)</sup>.

[1. È istituito, ai sensi dell'*art. 26, comma 1, della L. n. 157 del 1992* il fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni alle attività agricole. L'entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale regionale.

2. Il fondo è destinato a far fronte ai danni non altrimenti risarcibili prodotti da specie protette o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria. La Regione per il risarcimento dei danni causati da specie particolarmente protette ai sensi

dell'*articolo 2, comma 1 della L. n. 157 del 1992*, si avvarrà dei comuni con le modalità previste dalla L.R. 28 settembre 1992, n. 48.

3. Alla gestione delle somme assegnate provvede la Regione, sentito un comitato tecnico, costituito da ciascuna provincia a norma dell'*articolo 26, comma 2, della L. n. 157 del 1992*.

4. Gli oneri per il risarcimento dei danni arrecati alle attività agricole dalle specie di fauna selvatica sono a carico:

a) dei titolari delle aziende faunistiche-venatorie, delle aziende agro-turistico-venatorie, dei centri privati di produzione della fauna selvatica, degli allevamenti di fauna selvatica qualora si siano prodotti nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;

b) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui all'*articolo 15, commi 3 e 8, della L. n. 157 del 1992*, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;

c) dei titolari delle zone per l'addestramento e per le prove cinofile qualora si siano verificate nei fondi ricompresi in tali zone;

d) degli enti gestori dei parchi e riserve naturali qualora si siano verificati nei fondi ivi compresi.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche per le spese relative agli interventi di prevenzione dei danni alle attività agricole].

---

(126) Articolo abrogato dall'*art. 11, comma 2, lettera a), L.R. 16 marzo 2015, n. 4*, fatto salvo quanto disposto dall'*art. 10, comma 2* e dalla data di esecutività della deliberazione di cui all'*art. 8* della medesima legge.

---



## Art. 42-bis

*Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica* <sup>(127)</sup> <sup>(128)</sup>.

[1. È istituito il "Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni a persone o a cose, causati dalla fauna selvatica" non ricompresi nell'articolo 42 e cagionati dalle specie indicate dagli *articoli 2 e 18 della L. 157/1992* e successive modifiche, con l'esclusione dei danni che si verificano nelle aree naturali protette e negli istituti faunistici, il cui risarcimento è a carico dei rispettivi organismi di gestione.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14* (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), definisce i criteri e le modalità per l'accertamento dei danni e la concessione dei relativi risarcimenti da parte delle province.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa denominato: "Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica", nell'ambito dell'UPBB11, con lo stanziamento, per l'esercizio 2009, di 50 mila euro a valere sul capitolo T27501, elenco n. 4, lettera c) del bilancio di previsione 2009. Agli oneri relativi agli anni successivi si provvede con legge di bilancio].

---

(127) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 25 luglio 2013, n. 214*.

(128) Articolo dapprima aggiunto dall'*art. 2, L.R. 13 febbraio 2009, n. 1* e poi abrogato dall'*art. 11, comma 2, lettera a), L.R. 16 marzo 2015, n. 4*, fatto salvo quanto disposto dall'*art. 10, comma 2* e dalla data di esecutività della deliberazione di cui all'*art. 8* della medesima legge.

---

**Art. 43***Vigilanza venatoria.*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alle province. Gli agenti di vigilanza delle province, fermo restando le competenze tecniche per la conservazione e gestione della fauna selvatica, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

2. Gli agenti di vigilanza della provincia possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge e compiere gli altri atti indicati dall'articolo 45 anche fuori dall'orario di servizio.

3. La vigilanza è altresì affidata alle guardie volontarie delle associazioni nazionali venatorie riconosciute dalla [L. n. 157 del 1992](#), dalle organizzazioni professionali agricole e dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel C.T.F.V.N., nonché quelle delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute dal Ministero dell'ambiente purché alle stesse guardie sia stata riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#).

4. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi naturali nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata, altresì, alle guardie ecologiche e zoofile, previste da leggi regionali, previo superamento degli esami di cui all'articolo 44.

5. Le province su proposta delle associazioni di cui all'[articolo 27, lettera b\)](#), della [L. n. 157 del 1992](#), coordinano le richieste, a termine di legge, sia per il riconoscimento che per la conferma alla scadenza, della qualifica di guardie venatorie volontarie per i cittadini che, avendone i requisiti, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano

disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la loro opera.

6. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria, è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle province ed al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame da parte della commissione di cui all'articolo 44.

7. Gli agenti dipendenti dalle province e le guardie volontarie operano, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

8. Agli agenti di vigilanza di cui ai commi 1 e 4 è vietato l'esercizio venatorio durante l'espletamento delle loro funzioni di servizio.

9. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 3, sotto il controllo della Regione.

10. Ai cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesto l'attestato di idoneità di cui al comma 6.

11. Le province coordinano l'attività di vigilanza delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale.

12. Le province devono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della L.R. 24 febbraio 1990, n. 20, adeguare lo stato giuridico degli agenti in servizio di vigilanza con apposito regolamento, in funzione dei compiti derivanti dall'applicazione della presente legge.

13. Detto regolamento stabilisce tra l'altro il contingente numerico degli addetti al servizio di vigilanza venatoria, secondo criteri di economicità e funzionalità, nel rapporto di un

valore medio di un agente ogni 3.000 ettari di territorio agro-silvo-pastorale.

---

## **Art. 44**

*Commissione per il rilascio dell'attestato di idoneità per la qualifica di guardie volontarie venatorie.*

1. Il direttore regionale competente in materia nomina, per ciascun capoluogo, una commissione per il rilascio dell'attestato di idoneità per la qualifica di guardia volontaria venatoria con sede presso l'area regionale decentrata competente in materia di agricoltura <sup>(129)</sup>.

2. La commissione dura in carica cinque anni ed è così composta:

a) da un funzionario regionale esperto in materia faunistico-venatoria o di polizia locale che la presiede designato dal Presidente della Giunta regionale;

b) da 5 membri effettivi e da 5 supplenti esperti nelle materie previste dall'articolo 40 di cui un rappresentante delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello nazionale, designato dagli organismi regionali ed esperto qualificato in materia giuridico-venatoria; un rappresentante delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; un rappresentante delle associazioni ambientaliste presente nel comitato tecnico scientifico nazionale; un esperto in materie giuridiche, il responsabile del settore caccia dell'amministrazione regionale <sup>(130)</sup>;

c) da un funzionario della Regione, con funzione di segretario <sup>(131)</sup>.

3. Il programma di esami è quello stabilito all'articolo 40, comma 2, integrato dalla conoscenza di nozioni del codice di procedura penale relative all'attività di pubblico ufficiale. Le

modalità di svolgimento sono quelle previste dall'articolo 40 della presente legge. I componenti di cui al comma 2 fruiranno del trattamento economico indicato dall'articolo 40, comma 13.

---

(129) Comma così sostituito dall'*art. 22, comma 14, lettera a), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. La Giunta provinciale nomina in ciascun capoluogo di provincia una commissione per il rilascio dell'attestato di idoneità di guardia volontaria venatoria.».

(130) Lettera così modificata dall'*art. 22, comma 14, lettera b), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

(131) Lettera così sostituita dall'*art. 22, comma 14, lettera c), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «c) da un funzionario della provincia, con funzione di segretario, avente qualifica non inferiore alla VII.».

---

## **Art. 45**

### *Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.*

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 43 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 20, comma 4, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nel caso di violazioni di cui all'*articolo 30 della L. n. 157 del 1992*, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia

giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla provincia competente la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta, ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitino funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed alla struttura regionale competente in materia di caccia, ai sensi delle disposizioni vigenti, la quale provvede alla contestazione ed alla notifica <sup>(132)</sup>.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della L. 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo, il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

(132) Comma così modificato dall'*art. 35, comma 1, lettera f), L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 37, comma 1, della medesima legge*).

---

## TITOLO V

### Procedimenti sanzionatori

#### **Art. 46**

#### *Sanzioni penali.*

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e della *L. n. 157 del 1992* si applicano le sanzioni penali previsti dall'articolo 30 della stessa *L. n. 157 del 1992*.

---

*(giurisprudenza)*

#### **Art. 47**

#### *Sanzioni amministrative.*

1. Ferme restando le sanzioni previste dall'*articolo 31 della L. n. 157 del 1992*, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

a) caccia nelle zone di rifugio: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 1.000.000 a L. 6.000.000;

b) mancata autorizzazione all'immissione e/o mancato controllo sanitario o mancato certificato di origine della selvaggina liberata da parte di chi effettua il ripopolamento: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000;

c) immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000;

d) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 200.000 a L. 1.200.000;

e) omessa comunicazione alla provincia della raccolta di uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazione di pericolo e in stato di necessità: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;

f) violazione dell'obbligo di comunicazione alla provincia dell'accesso ad A.T.C. di altre province e regioni: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000;

g) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio annuale dell'A.T.C.: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 400.000 a L. 2.400.000;

h) ai titolari di licenza di caccia trovati sprovvisti di tesserino si applica oltre alla sanzione prevista dalla lettera m) dell'*articolo 31 della L. n. 157 del 1992*, la sospensione di giorni trenta dall'attività venatoria;

i) caccia in A.T.C. diverso da quello assegnato: sospensione dell'esercizio venatorio per giorni trenta e sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da L. 700.000 a L. 4.200.000. Se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un A.T.C. attiguo a quello assegnato, le sanzioni pecuniarie previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo;



l) accesso motorizzato per le soste nelle aree cortilizie, nelle pertinenze di fabbricati rurali senza autorizzazione del proprietario o del conduttore: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;

m) detenzione di tesserino contraffatto o comunque manomesso: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;

n) allevamento di specie di fauna selvatica senza le autorizzazioni: sanzione amministrativa da L. 150.000 per ciascun capo allevato nonché sequestro e confisca dei capi stessi;

o) altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna selvatica: sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 900.000 e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;

p) abbattimento o cattura in centri privati, di specie selvatiche diverse da quelle allevate, o abbattimento senza autorizzazione delle specie oggetto dell'allevamento: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000 con revoca dell'autorizzazione;

q) addestramento di cani in ambiti protetti: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000;

r) addestramento di cani in periodo non consentito: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 per singolo cane e se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000 per singolo cane;

s) caccia per un numero di giornate superiore al consentito: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 400.000 a L. 2.400.000, in entrambi i casi è sospesa l'attività venatoria per trenta giorni;

t) mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la

violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 400.000 a L. 2.400.000; in ogni caso si applica altresì il sequestro e la confisca dei capi abbattuti;

u) caccia all'interno del G.R.A. di Roma: sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 6.000.000;

v) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 800.000 a L. 4.800.000 oltre alla sanzione per evasione delle tasse regionali in materia;

z) caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000 con sospensione dell'autorizzazione;

aa) mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;

bb) caccia da appostamento temporaneo a meno di 100 metri da zone di protezione, immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, nonché da ferrovie e strade carrozzabili, fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;

cc) caccia da appostamento temporaneo a meno di 1.000 metri da valichi posti sopra gli 800 metri s.l.m. e indicati dalle province: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;

dd) cattura di specie selvatiche ad uso di richiamo senza specifica autorizzazione: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000;

ee) cattura e detenzione di specie selvatiche ad uso di richiamo diverse da quelle previste dall'*articolo 5, comma 2 della legge n. 157 del 1992*, nell'ipotesi che si tratti di specie cacciabili: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 1.000.000 a L. 6.000.000;

ff) detenzione e utilizzo di richiami vivi non appartenenti a specie cacciabili: sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 3.000.000;

gg) detenzione e uso di richiami vivi non provenienti da cattura o da allevamenti, oppure in quantità superiori a quelle consentite, oppure non identificabili mediante marcatura inamovibile: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;

hh) mancata comunicazione scritta alla provincia del possesso di specie non più utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata comunicazione all'ISPRA o al comune territorialmente competente, del rinvenimento di uccelli inanellati: sanzione da L. 300.000 a L. 1.800.000; <sup>(133)</sup>

ii) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;

ll) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;

mm) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000;

nn) posta serale alla lepre, posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000;

oo) sparo da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviarie e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 400.000 a L. 2.400.000;

pp) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000, se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 800.000 a L. 4.800.000;

qq) caccia a rastrello in più di tre persone o utilizzazione a scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000;

rr) vendita a privati non autorizzati e detenzione, da parte di questi, di reti da uccellagione: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 con sequestro e confisca delle reti;

ss) vendita a privati non autorizzati e detenzione da parte di questi di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio e ricerca scientifica: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 con sequestro e confisca delle trappole;

tt) esercizio in qualunque forma del tiro al volo, su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994: sanzione amministrativa da L.

200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;

uu) caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;

vv) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni, rimozione o danneggiamento tabelle: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000.

2. Per le violazioni alla presente legge, non espressamente sanzionate si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000.

3. Per le violazioni, alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle province in materia faunistico-venatoria, si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000.

---

(133) Lettera così modificata dall'*art. 17, comma 50, lettera o), L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18, comma 1, della medesima legge*).

---

## **Art. 48**

*Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia, chiusura o sospensione dell'esercizio.*

1. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'*articolo 30 della L. n. 157 del 1992*, per quanto attiene la sospensione, la revoca il divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia, la chiusura o sospensione

dell'esercizio si applicano le norme contenute nell'articolo 32 della stessa [L. n. 157 del 1992](#).

---

---

### **Art. 49**

#### *Rapporti sull'attività di vigilanza.*

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9, la Giunta regionale, entro il mese di maggio di ciascun anno, trasmette al Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore di ciascuna provincia, ai sensi dell'[articolo 33 della L. n. 157 del 1992](#), comunica alla Regione, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

---

---

## **TITOLO VI**

### **Disposizioni finanziarie, finali e transitorie**

#### **Art. 50**

#### *Disposizioni finanziarie <sup>(134)</sup>.*

1. I proventi derivanti dalla presente legge, stimati in euro 1.200.000,00, a decorrere dall'anno 2024, sono versati nella voce di entrata denominata: "Entrate relative alla [l.r. n. 17/1995](#) (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio)", da iscriversi nella tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del

titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa".

2. Le entrate di cui al comma 1 sono ripartite in misura percentuale e per gli importi di seguito indicati, a valere sulle voci di spesa da istituirsi nel programma 02 "Caccia e pesca" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti":

a) nella misura del 60 per cento e per una quota pari a euro 720.000,00, a decorrere dall'anno 2024, quali contributi in favore degli ambiti territoriali di caccia (ATC), a valere sulla voce di spesa denominata: "Utilizzazione delle entrate relative alla [l.r. n. 17/1995](#) (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) - Contributi in favore degli ambiti territoriali di caccia (ATC)";

b) nella misura del 6 per cento e per una quota pari a euro 72.000,00, a decorrere dall'anno 2024, a valere sulla voce di spesa denominata: "Utilizzazione delle entrate relative alla [l.r. n. 17/1995](#) (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) - Contributi alle associazioni venatorie riconosciute";

c) nella misura del 10 per cento e per una quota pari a euro 120.000,00, a decorrere dall'anno 2024, a valere sulla voce di spesa denominata: "Utilizzazione delle entrate relative alla [l.r. n. 17/1995](#) (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) - Finanziamento dei progetti di valorizzazione del territorio presentati dai proprietari o conduttori di fondi";

d) nella misura del 24 per cento e per una quota pari a euro 288.000,00, a decorrere dall'anno 2024, a valere sulla voce di spesa denominata: "Utilizzazione delle entrate relative alla [l.r. n. 17/1995](#) (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) - Interventi vari".

3. Per l'anno 2024 e in riferimento agli interventi le cui attività sono state rendicontate alla data del 31 dicembre 2023, alla

copertura dei relativi oneri si provvede nel limite dell'autorizzazione di spesa della presente legge, prevista nella legge di stabilità regionale, di cui ai programmi 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" e 02 "Caccia e pesca" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti":

a) per euro 800.000,00, per l'anno 2024, in riferimento ai contributi in favore degli ambiti territoriali di caccia (ATC), di cui al programma 01 della missione 16, titolo 1;

b) per euro 250.000,00 in riferimento ai contributi alle associazioni venatorie riconosciute, di cui al programma 02 della missione 16, titolo 1;

c) per euro 50.000,00, per ciascuna annualità dal 2024 al 2026, in riferimento al rimborso delle spese sostenute per le attività di soccorso e detenzione temporanea della fauna selvatica, di cui al programma 02 della missione 16, titolo 1;

d) per euro 20.000,00, per l'anno 2024, in riferimento alle spese per studi e indagini in materia faunistico-venatoria di cui al programma 02 della missione 16, titolo 1.

4. Agli ulteriori oneri derivanti dalla presente legge si provvede:

a) in riferimento alle spese per la commissione per l'abilitazione venatoria di cui all'articolo 40, ai sensi dell'[articolo 72, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14](#) (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali), nel limite della relativa autorizzazione di spesa, prevista nella legge di stabilità regionale, di cui al programma 02 "Caccia e pesca" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti";

b) in riferimento alle spese per le convenzioni con le province del Lazio e la Città metropolitana di Roma Capitale per le attività di controllo in materia di agricoltura, caccia e pesca, ai sensi dell'[articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17](#) (Legge di stabilità regionale 2016) e successive



modifiche, nel limite della relativa autorizzazione di spesa, prevista nella legge di stabilità regionale, di cui al programma 02 "Caccia e pesca" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti", prevista nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale.

---

(134) Articolo così sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera f), L.R. 29 dicembre 2023, n. 23, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 50. Disposizioni finanziarie. 1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale vengono istituiti due appositi capitoli con le seguenti denominazioni:

capitolo n. 00106 (n.i.) «Proventi delle tasse di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, appostamenti fissi di caccia, aziende faunistico-venatorie, centri privati di produzione di fauna selvatica, aziende agro-turistico-venatorie, allevamenti di fauna selvatica»;

capitolo n. 02110 (n.i.) «Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni in materia di caccia e di tutela faunistica».

2. Per ciascun anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con la legge di approvazione nel bilancio, vengono iscritti stanziamenti, in misura complessivamente non inferiore ai proventi di cui al comma 1 introitati nell'anno precedente, nei seguenti capitoli di previsione della spesa nel settore XXII (caccia e pesca nelle acque interne):

capitolo n. 13210 denominato: «Rimborso delle spese sostenute dalle province per il rilascio dei tesserini per l'esercizio venatorio»;

capitolo n. 13212 denominato: «Rimborso delle spese sostenute dalle province per il rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio venatorio e per il rilascio degli attestati di idoneità di guardie volontarie»;

capitolo n. 13214 con denominazione così modificata: «Assegnazioni alle province per gli interventi in materia di pianificazione del territorio e miglioramento ambientale previsti nella *L.R. 2 maggio 1995, n. 17* dagli articoli 12 e 13»;

capitolo n. 13216 (n.i.) denominato: «Fondo regionale per il risarcimento per i danni provocati dalla fauna selvatica e delle attività faunistico-venatorie previsto nella *L.R. 2 maggio 1995, n. 17* dall'articolo 42»;

capitolo n. 13218 (n.i.) denominato: «Spese per interventi ed iniziative concernenti la protezione dell'ambiente ai fini faunistici, la tutela della fauna e la disciplina della caccia e per il finanziamento di studi, ricerche, indagini ed attività promozionali in materia faunistico-venatoria previste nella *L.R. 2 maggio 1995, n. 17* dagli articoli 6, 11 e 18»;

capitolo n. 13219 (n.i.) denominato: «Concorso nelle spese sostenute dalle province per l'attuazione dei compiti previsti nella *L.R. 2 maggio 1995, n. 17* dell'articolo 5»;

capitolo n. 13220 (n.i.) denominato: «Contributi regionali per l'utilizzo dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio di cui all'*articolo 31, comma 1, della L.R. 2 maggio 1995, n. 17*»;

capitolo n. 13221 (n.i.) denominato: «Contributi alle associazioni venatorie operanti nel Lazio riconosciute a livello nazionale dalla *L. n. 157 del 1992, articolo 34, comma 5*».

3. I singoli stanziamenti annuali dei capitoli suindicati vengono stabiliti, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, con legge di approvazione del bilancio regionale.».

---

## Art. 51

### *Utilizzazione dei proventi regionali* <sup>(135)</sup>.

[1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio

venatorio, per appostamenti fissi, per aziende faunistico-venatorie, per aziende agro-turistico-venatorie per allevamenti di fauna selvatica, per centri privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale e le somme riscosse quale provento delle sanzioni amministrative, sono utilizzate dalla Regione per realizzare i fini della presente legge e delle altre leggi regionali in materia faunistico-venatoria.

2. La Regione trattiene un massimo del 15 per cento di dette entrate per attuare interventi di protezione dell'ambiente, per il finanziamento delle attività di studio ricerca e promozione, nonché, per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge e delle altre leggi concernenti la materia faunistico-venatoria.

3. La Regione riserva una quota non inferiore ad 1/5 del fondo di cui al comma 2 in favore di iniziative promozionali da parte delle associazioni naturalistiche e protezionistiche riconosciute e prevalentemente operanti nel Lazio sulla base di programmi presentati dalle stesse, finalizzati al miglioramento ambientale ed approvati dalla Giunta regionale.

4. La restante quota 85 per cento delle entrate di cui al comma 1 del presente articolo, viene così ripartita:

a) nella misura del 60 per cento a favore dei comitati di gestione degli A.T.C., in rapporto alla superficie del territorio ed al numero degli iscritti di ogni singolo ambito, di cui la metà finalizzata alla tutela e valorizzazione ambientale prevista dall'articolo 30, comma 1;

b) nella misura del 7 per cento a favore delle province per il finanziamento dei fondi di cui all'articolo 41, comma 5 e all'articolo 42;

c) nella misura del 4 per cento a favore delle province quale concorso nelle spese sostenute per l'attuazione dei compiti previsti nell'articolo 5;

d) nella misura del 4 per cento a favore delle province per le attività tecniche specifiche della caccia previste dalla presente

legge;

e) nella misura del 4 per cento a favore delle province per l'esercizio delle funzioni delegate;

f) nella misura del 6 per cento alle associazioni venatorie riconosciute operanti nel Lazio, quale concorso per le spese connesse ai servizi di vigilanza, di cui il 3 per cento da ripartire in egual misura tra le associazioni stesse ed il rimanente 3 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa in sede regionale.

5. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio, le risorse complessivamente destinate agli interventi di cui ai commi precedenti in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

6. Le province presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle proposte programmatiche, la relazione sulla attività svolta sul risultato conseguito e sulla utilizzazione fatta delle assegnazioni ricevute nell'anno precedente con l'indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio nonché, ai sensi della L.R. 12 aprile 1977, n. 15, il rendiconto delle spese effettuate nell'anno precedente nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia faunistico-venatoria.

7. Altresì le province entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno provvedono a richiedere il rimborso delle spese sostenute e rendicontate per il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 40 e 44].

---

(135) Articolo abrogato dall'*art. 13, comma 1, lettera g), L.R. 29 dicembre 2023, n. 23*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della medesima legge*).

---

**Art. 52**

*Relazione sullo stato di attuazione della [L. 11 febbraio 1992, n. 157](#).*

1. Al termine dell'annata venatoria 1994/1995 la Giunta regionale trasmette al Ministero per le risorse agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'ambiente una relazione sull'attuazione della [L. 11 febbraio 1992, n. 157](#).

---

**Art. 53**

*Norma transitoria.*

1. In via provvisoria ed in prima applicazione della presente legge i comitati di gestione, nelle more del regolamento attuativo dell'articolo 28, sono nominati dal presidente della provincia su designazione degli enti locali, delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e delle associazioni di protezione ambientale presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente. Essi sono costituiti:

a) da un funzionario della provincia, esperto in materia faunistico-venatoria;

b) da tre rappresentanti dei comuni della provincia, compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia designati dai comuni con maggior numero di abitanti;

c) da sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale residenti nel territorio dell'A.T.C.;

d) da sei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute, riunite nell'UNAVI;

e) da quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel consiglio nazionale per

l'ambiente residenti nel territorio dell'A.T.C. <sup>(136)</sup>.

---

(136) Vedi anche l'*art. 3 L.R. 4 agosto 1997, n. 26*.

---

## **Art. 54**

### *Servizi tecnici.*

1. In sintonia con le direttive dell'ISPRA, al fine di supportare tecnicamente gli enti operanti nel territorio regionale destinati alla gestione faunistico-venatoria ed alla tutela della fauna, presso la Regione e presso ciascuna amministrazione provinciale sono istituiti i servizi tecnici faunistici-venatori. <sup>(137)</sup>

2. I servizi tecnici sono uffici delle competenti strutture regionali e provinciali in materia.

3. Nei servizi tecnici regionali e provinciali devono essere presenti le seguenti figure professionali con specifica preparazione:

laureati in scienze naturali o biologiche;

laureati in scienze agrarie o forestali;

laureati in medicina veterinaria;

geometri;

periti agrari.

4. ... <sup>(138)</sup>.

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale la proposta per l'approvazione della pianta organica dell'ufficio di cui al comma 4.

6. In fase di prima attuazione e in attesa dei provvedimenti legislativi di cui al comma 5, il servizio tecnico faunistico venatorio regionale si avvarrà dell'attuale personale dell'ufficio caccia, oltre che di personale appositamente comandato dalla Regione o da altri enti pubblici.

---

(137) Comma così modificato dall'art. 17, comma 50, lettera o), L.R. 14 agosto 2017, n. 9, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(138) Modifica il 66° settore di cui alla tabella B, L.R. 11 aprile 1985, n. 36 (abrogata poi dall'art. 27, L.R. 1° luglio 1996, n. 25).

---

## **Art. 55**

### *Abrogazioni di norme.*

Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

L.R. 9 aprile 1979, n. 22;

L.R. 6 dicembre 1979, n. 89;

L.R. 14 maggio 1980, n. 31;

L.R. 20 maggio 1980, n. 34;

L.R. 14 settembre 1982, n. 40;

L.R. 19 settembre 1983, n. 67;

L.R. 10 maggio 1990, n. 47.

---

**Art. 56***Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



**L.R. 16 marzo 2015, n. 4 <sup>(1)</sup>.**

**Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 17 marzo 2015, n. 22.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 30 dicembre 2016, n. 847](#), la [Det. reg. 25 settembre 2018, n. G11892](#), la [Det. reg. 3 aprile 2020, n. G03739](#) e la [Det. reg. 23 febbraio 2023, n. G02461](#).

---

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

---

**CAPO I****Disposizioni generali. Sistema di interventi. Strumenti****Art. 1 Finalità.**

1. La presente legge, in coerenza con l'articolo 9, comma 1 dello Statuto e nel rispetto della normativa europea e statale

vigente, disciplina un sistema organico di interventi diretto, in particolare, alla tutela, alla gestione e al controllo di tutte le specie di fauna selvatica presenti, stabilmente o temporaneamente, sul territorio regionale e alla conservazione dei relativi habitat, alla prevenzione e all'indennizzo dei danni causati dalla fauna stessa, nonché a una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria.

---

---

## **Art. 2** *Sistema di interventi.*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove, favorisce o realizza, in particolare, il seguente sistema di interventi:

a) lo studio della biologia, dei comportamenti e del tipo di alimentazione della fauna selvatica, al fine di favorirne, anche attraverso la sperimentazione di specifici interventi agricoli, la conservazione;

b) la ricerca, il monitoraggio e il controllo sullo stato di conservazione delle diverse specie di fauna selvatica e dei relativi habitat, con particolare riferimento alla fauna di importanza comunitaria di cui alla direttiva 09/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e alla [direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

c) la predisposizione e l'adozione di piani di azione per la conservazione, la gestione e il controllo delle specie di fauna selvatica di cui all'[articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche nonché la valutazione dei risultati ottenuti in attuazione dei piani stessi;

d) il controllo delle specie di cui all'[articolo 2, comma 2-bis della L. 157/1992](#) e successive modifiche, finalizzato all'eradicazione o al controllo;

e) il supporto tecnico e il sostegno finanziario per l'attuazione di misure, anche di tipo gestionale, dirette alla prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole, zootecniche o ad altre attività umane;

f) il supporto tecnico e il sostegno finanziario per le attività di controllo della fauna selvatica finalizzate alla:

1) ricomposizione degli squilibri ecologici all'interno delle aree naturali protette regionali, nel rispetto di quanto previsto dagli [articoli 11, comma 4 e 22, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche e dall'[articolo 27, comma 3 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29](#) (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche;

2) tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 19, comma 2 della l. 157/1992](#) e successive modifiche e dall'[articolo 35 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17](#) (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche;

g) la verifica e la valutazione delle ragioni che ammettono l'esercizio del prelievo in deroga di cui agli [articoli 19-bis della L. 157/1992](#) e successive modifiche e [35-bis della L.R. 17/1995](#) e successive modifiche, nonché la predisposizione della relazione sull'attuazione delle deroghe che la Giunta regionale, ai sensi degli stessi articoli, è tenuta a trasmettere ai competenti organi statali e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), istituito ai sensi dell'[articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#) (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#);

h) la definizione degli indirizzi e delle direttive per la predisposizione e l'attuazione di piani di abbattimento selettivo, finalizzati al prelievo di selezione, anche al di fuori dei periodi e degli orari stabiliti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 e dal comma 7 dell'[articolo 18 della L. 157/1992](#) e successive modifiche, degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, secondo quanto previsto dall'[articolo 11-quaterdecies, comma](#)

*5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203* (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*; <sup>(3)</sup>

i) il rilevamento, l'analisi, l'elaborazione, la gestione, la diffusione e l'archiviazione, nel rispetto dei metodi e delle direttive stabiliti dall'ISPRA, in concorso o collaborazione con soggetti pubblici e privati competenti e particolarmente qualificati e specializzati in materia, dei dati relativi:

1) all'attività riproduttiva e alla consistenza della fauna selvatica stanziale;

2) alle fluttuazioni, sotto il profilo dei periodi e della consistenza, delle popolazioni di avifauna migratoria;

3) ai prelievi stagionali di fauna selvatica appartenente alle specie cacciabili;

l) l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria;

m) lo svolgimento di specifici corsi, anche in concorso o collaborazione con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati e specializzati, per la formazione e l'aggiornamento professionale di operatori faunistici impiegati, in particolare, nella cattura temporanea e nell'inanellamento della fauna selvatica a scopo scientifico, nel controllo della stessa fauna attraverso metodi selettivi;

n) l'elaborazione di pubblicazioni e di altro materiale divulgativo riguardanti la fauna selvatica, come pure l'organizzazione e la realizzazione di convegni e seminari sulla fauna stessa, anche in collaborazione con istituti scientifici, istituzioni scolastiche ed enti di gestione delle aree naturali protette, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela, gestione e controllo.

---

(3) Lettera così modificata dall' *art. 17, comma 21, lettera a), L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 18, comma 1, della medesima legge*).

**Art. 3** *Struttura organizzativa regionale. Comitato scientifico per la fauna selvatica.*

1. All'attuazione e al coordinamento del sistema di interventi di cui all'articolo 2 è preposta, con il concorso del Comitato scientifico per la fauna selvatica di cui al comma 4, un'apposita struttura organizzativa a responsabilità dirigenziale, istituita ai sensi della [legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6](#) (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche e del [Reg. reg. 6 settembre 2002, n. 1](#) (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, ordinata all'interno della direzione regionale competente in materia di agricoltura, alla cui organizzazione si provvede ai sensi del medesimo [Reg. reg. 1/2002](#) e successive modifiche.

2. La struttura organizzativa di cui al comma 1, di seguito denominata Struttura, per tutti gli interventi di cui all'articolo 2 che interessano il territorio delle aree naturali protette regionali, opera in collaborazione con la direzione regionale competente in materia di ambiente e in conformità alla [L.R. 29/1997](#) e successive modifiche.

3. La Struttura, entro il 30 settembre di ciascun anno, predispone e trasmette alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia una dettagliata relazione sull'attuazione del sistema di interventi di cui all'articolo 2 e sui risultati conseguiti nell'anno precedente con particolare riferimento agli obiettivi individuati nel programma operativo di cui all'articolo 8, evidenziando eventuali difficoltà operative e criticità riferite ai singoli interventi. <sup>(5)</sup>

4. Nell'ambito dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura, è istituito il Comitato scientifico per la fauna selvatica, di seguito denominato Comitato, che opera secondo le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.

5. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente della Regione, è composto dal direttore generale pro-tempore

dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla [legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2](#) (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL)) e successive modifiche, che svolge funzioni di Presidente, e da ulteriori sette componenti, tutti in possesso di diploma di laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale e di comprovata professionalità attinente al ruolo in esso ricoperto, di seguito indicati:

- a) un esperto in ornitologia;
- b) un esperto in gestione faunistica;
- c) un esperto in tecniche agricole e perizie estimative;
- d) un esperto in forestazione e gestione ambientale;
- e) un esperto in legislazione venatoria e ambientale;
- f) un dottore agronomo iscritto all'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali da almeno cinque anni;
- g) un esperto in rilevamento, analisi, elaborazione, gestione, diffusione e archiviazione dati <sup>(4)</sup>.

6. I componenti del Comitato diversi dal presidente sono designati, con voto limitato, dal Consiglio regionale, previa emanazione di apposito avviso pubblico per l'acquisizione delle relative candidature. La carica di componente del Comitato, ferma restando l'applicazione delle cause di incandidabilità di cui all'[articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235](#) (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'[articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#)), è incompatibile con quella di:

- a) membro del Parlamento, ministro, consigliere e assessore regionale, provinciale e comunale;
- b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceve, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

7. Il Comitato dura in carica cinque anni e i suoi componenti, fatto salvo quanto previsto per il presidente, alla scadenza

possono essere riconfermati. Il Comitato elegge al suo interno un vice presidente, che provvede a convocarlo e presiederlo su delega del presidente ovvero in caso di assenza o impedimento dello stesso, e le sue sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. I compiti di segreteria del Comitato e di supporto amministrativo allo stesso sono assicurati da unità di personale in servizio presso la Struttura.

8. Il Comitato, nell'ambito delle attività della Struttura, provvede, in particolare, a:

- a) formulare proposte;
- b) esprimere pareri;
- c) svolgere attività di assistenza e di consulenza tecnico-scientifica, anche attraverso l'elaborazione di studi e ricerche;
- d) svolgere attività di formazione e aggiornamento professionale.

9. Il Comitato, opera in stretto raccordo e sotto il coordinamento della Struttura.

Partecipano alle riunioni del Comitato gli Assessori regionali competenti in materia di agricoltura e ambiente, i direttori delle corrispondenti direzioni regionali e il responsabile della Struttura ovvero i rispettivi delegati, nonché i responsabili di strutture organizzative regionali che l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, in ragione dello specifico tema trattato, ritenga utile far partecipare.

10. Ai componenti del Comitato, fatta eccezione per il presidente, in ragione della particolare qualificazione e professionalità richieste, si applicano, nel rispetto della vigente normativa, le disposizioni di cui all'[articolo 387 del Reg. reg. 1/2002](#) e successive modifiche.

11. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, diversi da quelli per i quali la vigente normativa statale prevede una specifica competenza dell'ISPRA, la Struttura può avvalersi, previo accordo, della collaborazione dello stesso ISPRA.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 29 della L.R. 17/1995](#) e successive modifiche, gli interventi di cui all'articolo

2, comma 1, lettere a), b, c), d), e), f), numero 2), g), i), l) e n) sono realizzati anche con la collaborazione dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia di cui all'articolo 28 della medesima legge regionale, nei limiti delle rispettive competenze territoriali.

---

(4) Comma così sostituito dall' *art. 9, comma 11, L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 37, comma 1*, della medesima legge).

(5) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 21, lettera b), L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 18, comma 1, della medesima legge*).

---

#### **Art. 4** *Sostegno agli interventi per la fauna selvatica* <sup>(6)</sup>

1. Con regolamento regionale di attuazione e integrazione, da adottarsi, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, sono stabiliti, nel rispetto della legislazione europea e statale vigente in materia nonché del comma 3-bis e degli articoli 2, 5, 6, 7 e 8, i criteri e le modalità per la prevenzione, la verifica, la valutazione e l'indennizzo dei danni da fauna selvatica e inselvaticata nonché le modalità di vendita delle carni di animali commestibili abbattuti. <sup>(7)</sup>

2. Il regolamento persegue la finalità di razionalizzare e coordinare le attività tra tutti i soggetti coinvolti, tra i quali la Direzione regionale agricoltura, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, la Direzione regionale ambiente, gli enti di gestione delle aree naturali protette, gli ambiti territoriali di caccia (ATC), gli istituti a gestione privata previsti dalla *L.R. 17/1995* e i servizi veterinari della Direzione regionale sanità per le modalità di vendita delle carni di animali



commestibili abbattuti. Inoltre il regolamento, al fine di supportare le autorità competenti nell'emanazione delle ordinanze finalizzate a perseguire il contenimento dei danni, individua gli elementi tecnici minimi di base utili alla predisposizione delle ordinanze stesse.

3. Il regolamento, ai fini di una maggiore semplificazione ed efficienza amministrativa, prevede la possibilità di segnalazione dei danni subiti da parte delle imprese agricole e la verifica, la valutazione e il successivo indennizzo da parte di tutti i soggetti competenti anche attraverso l'utilizzo dei soggetti individuati dal [Reg. reg. 3 dicembre 2013, n. 17](#) (Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura). In ogni caso la gestione dei danni sia sul territorio a caccia programmata così come previsto dalla [legge regionale 2 maggio 1995, n. 17](#) (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche, sia negli istituti previsti dalla medesima norma, è di competenza della struttura che si avvale delle aree decentrate dell'agricoltura (ADA). Inoltre, il regolamento deve prevedere: <sup>(8)</sup>

a) il riferimento alla prevenzione, il coordinamento di tutti i soggetti di cui al comma 2, la realizzazione, anche congiunta, delle attività e la individuazione, quale attività prioritaria, del contenimento delle specie invasive per la limitazione dei danni nei confronti delle attività di cui all'[articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14](#) (Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale) e alla pubblica incolumità; la prevenzione prevede anche la disciplina in materia di selecontrollo; <sup>(9)</sup>

b) il riferimento alla valutazione e al rilevamento dei danni, la centralizzazione dei dati relativi agli stessi presso una unica banca dati istituita presso la Direzione regionale agricoltura oltre alla individuazione dei soggetti preposti al rilevamento e alla valutazione del danno, alla individuazione di uniformi procedure e tempistiche per il rilevamento del danno e dei relativi criteri di valutazione; la medesima banca dati deve essere considerata "banca dati centrale" in grado di assicurare

la conservazione e l'elaborazione di tutti i dati relativi alla gestione faunistica venatoria della Regione; <sup>(10)</sup>

c) in riferimento all'indennizzo, l'identificazione dei tempi di erogazione e delle procedure amministrative tra i soggetti coinvolti; <sup>(11)</sup>

d) in riferimento alla vendita delle carni di animali commestibili prelevati, l'individuazione dei criteri di sviluppo e sostegno delle filiere agricole e della multifunzionalità dell'impresa agricola, attraverso la vendita delle carni di animali, previo accertamento veterinario.

3-bis. In ogni caso all'interno del regolamento deve essere previsto che:

a) il finanziamento delle misure di prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica nonché i contributi sui premi per contratti assicurativi diretti alla copertura dei danni medesimi, sono riconosciuti, in via prioritaria, a favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese, con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, così come qualificati dall'[articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#) (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'[articolo 1, comma 2, lettere d\), f\), g\), l\), ee\), della L. 7 marzo 2003, n. 38](#)) e successive modifiche, in relazione alle attività individuate dall'[articolo 2 della L.R. 14/2006](#);

b) al finanziamento delle misure di prevenzione e all'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, che si verificano all'interno di un'area naturale protetta, vi provvede, ai sensi dell'[articolo 34 della L.R. 29/1997](#) e successive modifiche, l'ente di gestione della stessa;

c) la raccolta dei dati necessari all'individuazione delle opportune azioni di prevenzione è facilitata, anche attraverso la soppressione dei diritti istruttori, a favore dei soggetti preposti alla valutazione e/o all'indennizzo dei danni e a carico dei soggetti che presentano istanza di indennizzo;

d) in ogni caso, la struttura è responsabile della sorveglianza sulla corretta applicazione delle procedure di

valutazione dei danni, anche avvalendosi di verifiche a campione;

e) al fine di salvaguardare il reddito dell'impresa agricola, si rende necessario individuare i criteri e le modalità per la determinazione e la concessione di contributi sui premi per contratti assicurativi, sottoscritti in forma individuale o collettiva, diretti alla copertura dei danni causati dalla fauna selvatica, subordinatamente all'istituzione del relativo fondo nel bilancio di previsione regionale;

f) in materia di selecontrollo, in uno specifico articolo ad esso dedicato, vengono disciplinati:

1) un'unica modalità di formazione dei selecontrollori effettuata secondo programmi concordati con l'ISPRA, erogata dai soggetti accreditati alla formazione presso la Regione e con un unico formato di attestato di formazione in cui deve essere prevista l'identità visiva della Regione;

2) la presenza e il regolare aggiornamento, nella banca dati centrale, dell'elenco dei selecontrollori. <sup>(12)</sup>

3-ter. Con il regolamento di cui al comma 1, sono, altresì, stabiliti, nel rispetto della normativa vigente, i criteri e le modalità per la predisposizione e l'attuazione dei piani di abbattimento selettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h). <sup>(12)</sup>

3-quater. Relativamente al controllo della fauna selvatica si applicano, nel rispetto della normativa statale vigente, le disposizioni di cui all'*articolo 35 della L.R. 17/1995* e successive modifiche. <sup>(12)</sup>

4. Sino alla approvazione del regolamento, il programma operativo annuale di cui all'articolo 8 è approvato dalla Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

---

(6) Articolo così sostituito dall' *art. 17, comma 21, lettera c), L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 18, comma 1, della medesima legge*).

(7) Comma così modificato dall' *art. 18, comma 1, lettera a), numero 1), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 89, comma 1*, della medesima legge).

(8) Alinea così modificato dall' *art. 18, comma 1, lettera a), numero 2), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 89, comma 1*, della medesima legge).

(9) Lettera così modificata dall' *art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 89, comma 1*, della medesima legge).

(10) Lettera così modificata dall' *art. 18, comma 1, lettera a), numero 4), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 89, comma 1*, della medesima legge).

(11) Lettera così modificata dall' *art. 18, comma 1, lettera a), numero 5), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 89, comma 1*, della medesima legge).

(12) Comma aggiunto dall' *art. 18, comma 1, lettera a), numero 6), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 89, comma 1*, della medesima legge).

---

## CAPO II

### **Prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e controllo della stessa**

**Art. 5** *Promozione e finanziamento di misure di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica.*

1. Ai fini della prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole, zootecniche o ad altre attività umane ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), la Regione promuove e finanzia le misure individuate con il programma operativo annuale di cui all'articolo 8.

2. Tra le misure di cui al comma 1, rientrano in particolare:

a) la realizzazione e la manutenzione di opere, quali le recinzioni, dirette alla difesa delle colture agricole e degli allevamenti;

b) la realizzazione di sistemi di alimentazione complementare, quali le coltivazioni a perdere e il foraggiamento dissuasivo.

---

---

**Art. 6** *Promozione e finanziamento di interventi di controllo della fauna selvatica.*

1. Al fine di favorire il controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 1) e 2), la Regione promuove e finanzia, gli interventi individuati con il programma operativo annuale di cui all'articolo 8 e riguardanti, in particolare, quelle specie che per la loro presenza e densità eccessive, riducono la naturale rinnovazione delle risorse forestali, provocano squilibri ai sistemi ecologici, danni all'agricoltura e agli assetti idrogeologici del territorio.

---

---

**Art. 7** *Indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica.*

1. Oltre quanto previsto in materia di indennizzo all'articolo 4, l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole è a carico dei:

a) titolari di aziende faunistiche-venatorie, aziende agroturistico-venatorie, centri privati di produzione della fauna selvatica, allevamenti di fauna selvatica e zone addestramento cani, qualora i danni si siano verificati nei fondi inclusi nelle medesime strutture;

b) titolari delle zone per le prove cinofile, qualora i danni si siano verificati nei fondi ricompresi in tali zone;

c) proprietari o conduttori dei fondi di cui all'[articolo 15, commi 3 e 8 della l. 157/1992](#) e successive modifiche, qualora i danni si siano verificati nei fondi medesimi. <sup>(13)</sup>

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) si applicano anche per le spese relative agli interventi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole e a quelli di prevenzione e indennizzo dei danni a persone o a cose causati dalle specie di fauna selvatica di cui agli [articoli 2, comma 1 e 18, comma 1, della L. 157/1992](#) e successive modifiche. <sup>(14)</sup>

3. Rientrano tra i danni indennizzabili quelli causati all'esercizio delle attività agricole aziendali di cui all'[articolo 2 della L.R. 14/2006](#) e successive modifiche, in particolare quelli riferiti:

a) alle colture erbacee, orticole ed arboree, ad eccezione di quelle destinate all'autoconsumo;

b) agli animali da reddito;

c) alle opere approntate per la protezione dei terreni coltivati o degli allevamenti;

d) alle attrezzature e agli impianti utilizzati nelle coltivazioni agricole e forestali, quali quelli di irrigazione e le serre. <sup>(14)</sup>

---

(13) Comma così sostituito dall' [art. 18, comma 1, lettera b\), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 89, comma 1](#), della medesima legge).

(14) Comma aggiunto dall' [art. 18, comma 1, lettera b\), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai

sensi di quanto stabilito dall' *art. 89, comma 1*, della medesima legge).

---

## **Art. 8** *Programma operativo annuale* <sup>(20)</sup>.

1. La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari e le organizzazioni agricole, sulla base del regolamento di cui all'articolo 4, con apposita deliberazione approva, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce, il programma operativo annuale degli interventi previsti dall'articolo 2, di seguito denominato programma. <sup>(15)</sup>

2. Il programma individua gli interventi che la Regione realizza, nel suo complesso e nell'interezza del territorio, nell'anno di riferimento e, rispetto ad essi, indica in particolare:

- a) gli obiettivi e le relative priorità e i tempi di realizzazione;
- b) i soggetti attuatori di ogni singolo obiettivo individuato;
- c) lo svolgimento delle attività di verifica, monitoraggio e raccolta dei dati;
- d) le risorse strumentali e finanziarie necessarie, avendo riguardo, relativamente alle seconde, anche agli stanziamenti previsti in programmi che attivano risorse europee e statali. <sup>(16)</sup>

3. Il programma operativo individua e aggiorna annualmente:

- a) gli elementi tecnico-economici necessari al calcolo degli indennizzi da valutare sulla base dei criteri individuati dal regolamento;
- b) i contributi sui premi per contratti assicurativi, sottoscritti in forma individuale o collettiva, diretti alla copertura dei danni causati dalla fauna selvatica, concessi secondo i criteri individuati dal regolamento di cui all'articolo 4. <sup>(18)</sup>

[4. Al finanziamento delle misure di prevenzione e all'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, quando rispettivamente le misure sono realizzate e i danni si verificano

all'interno di un'area naturale protetta di interesse regionale o provinciale, provvede, ai sensi dell'[articolo 34 della L.R. 29/1997](#) e successive modifiche, l'ente di gestione della stessa. <sup>(19)</sup> ]

[5. L'indennizzo dei danni alle attività agricole causati dalla fauna selvatica in indirizzo degli istituti di seguito riportati, è a carico dei: <sup>(17)</sup>

a) titolari di aziende faunistiche-venatorie, aziende agroturistico-venatorie, centri privati di produzione della fauna selvatica, allevamenti di fauna selvatica, qualora i danni si siano verificati nei fondi inclusi nelle medesime strutture;

b) titolari delle zone per l'addestramento e per le prove cinofile, qualora i danni si siano verificati nei fondi ricompresi in tali zone;

c) proprietari o conduttori dei fondi di cui all'[articolo 15, commi 3 e 8 della L. 157/1992](#) e successive modifiche, qualora i danni si siano verificati nei fondi medesimi. <sup>(19)</sup>

]

[6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche per le spese relative agli interventi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole e a quelli di prevenzione e indennizzo dei danni a persone o a cose causati dalle specie di fauna selvatica di cui agli [articoli 2, comma 1 e 18, comma 1, della l. 157/1992](#) e successive modifiche. <sup>(19)</sup> ]

---

(15) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 21, lettera d\), L.R. 14 agosto 2017, n. 9](#), a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 18, comma 1, della medesima legge](#)).

(16) Comma così sostituito prima dall' [art. 17, comma 21, lettera e\), L.R. 14 agosto 2017, n. 9](#), a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 18, comma 1, della medesima legge](#)) e poi dall' [art. 18, comma 1, lettera c\), numero 1\), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24



ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 89, comma 1](#), della medesima legge).

(17) Alinea così sostituito dall' [art. 17, comma 21, lettera f\), L.R. 14 agosto 2017, n. 9](#), a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 18, comma 1, della medesima legge](#)).

(18) Comma così sostituito dall' [art. 18, comma 1, lettera c\), numero 2\), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 89, comma 1](#), della medesima legge).

(19) Comma abrogato dall' [art. 18, comma 1, lettera c\), numero 3\), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 89, comma 1](#), della medesima legge).

(20) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 19 luglio 2016, n. 413](#).

---

## CAPO III

### Disposizioni finali e transitorie

**Art. 9** *Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione.*

1. I contributi previsti dalla presente legge vengono concessi nel rispetto della normativa in vigore dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vengono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del [regolamento \(CE\) n. 994/1998](#) del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all'applicazione delle disposizioni in materia di

aiuti di Stato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 142 del 14 maggio 1998, e successive modifiche.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, del [regolamento \(CE\) n. 659/1999](#) del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 83 del 27 marzo 1999, e successive modifiche, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

4. I regimi di aiuto di Stato relativi al settore agricolo e forestale sono concessi, tenuto conto delle relative decisioni di autorizzazione, in conformità all'orientamento 14/C204/01 della Commissione, del 1° luglio 2014, relativa a orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 1° luglio 2014, n.C204 secondo le specifiche norme di opportune misure di cui ai punti 735 e seguenti.

---

## **Art. 10** *Disposizioni finali e transitorie.*

1. Entro trenta giorni dalla data di istituzione della Struttura, la Giunta regionale, previa attività ricognitiva, acquisito il parere della commissione consiliare competente in materia di agricoltura, con apposita deliberazione:

- a) trasferisce alla Struttura i compiti che l'Osservatorio faunistico-venatorio regionale, istituito ai sensi dell'[articolo 18 della L.R. 17/1995](#) e successive modifiche, esercita ai sensi della medesima legge regionale, nonché le risorse tecniche e strumentali dello stesso Osservatorio;
- b) dichiara la soppressione dell'Osservatorio faunistico-venatorio regionale.

2. La definizione degli indirizzi e delle direttive per la predisposizione e l'attuazione dei piani di abbattimento selettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) avviene nel rispetto della vigente normativa statale in materia e, in particolare, delle disposizioni di cui all'[articolo 16, comma 1-bis, lettera b\) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91](#) (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 116](#).

3. Nelle more dell'esecutività della deliberazione di approvazione del primo programma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 42 e [42-bis della L.R. 17/1995](#) e successive modifiche, dell'[articolo 1, comma 18, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14](#), relativo al fondo per la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette regionali e dell'[articolo 35 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31](#), relativo al fondo per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette regionali.

---

## **Art. 11** *Abrogazioni.*

1. Dalla data di esecutività della deliberazione di cui all'articolo 10, comma 1, sono o restano abrogate le disposizioni e gli atti

incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge ed, in particolare:

a) alla lettera o) del comma 1 dell'*articolo 2 della L.R. 2/1995* e successive modifiche le parole: ", nonché dell'osservatorio faunistico venatorio di cui all'*articolo 18 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17* (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio)";

b) l'*articolo 18 della L.R. 17/1995* e successive modifiche.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, dalla data di esecutività della deliberazione di cui all'articolo 8, sono o restano abrogate le disposizioni e gli atti incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge ed, in particolare:

a) gli articoli 42 e *42-bis della L.R. 17/1995* e successive modifiche;

b) il comma 18 dell'*articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14*, relativo al fondo per la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette regionali;

c) l'*articolo 35 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31*, relativo al fondo per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette regionali.

---

## **Art. 12** *Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) in riferimento agli interventi da adottarsi all'interno delle aree naturali protette, mediante l'istituzione, nel programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" del fondo denominato: "Fondo per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica, il

controllo e la conservazione della stessa, nelle aree naturali protette", nel quale confluiscono, per gli anni 2015 e 2016, le risorse pari a 250.000,00 euro iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2015-2017, nel fondo speciale per le spese in conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti" e del fondo denominato "Fondo per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette e altre spese di parte corrente in materia", nel quale confluiscono, a decorrere dall'anno 2015, le risorse pari a 100.000,00 euro iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2015-2017, nel fondo speciale di parte corrente, di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti". Nei suddetti fondi confluiscono, altresì, le residue disponibilità iscritte in bilancio nell'ambito del programma 05 della missione 09;

b) in riferimento agli interventi da adottarsi al di fuori delle aree naturali protette, mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 02 "Caccia e pesca" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", del fondo denominato "Fondo per la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, la conservazione e il controllo della stessa, al di fuori delle aree naturali protette", nel quale confluiscono, a decorrere dall'anno 2015, le risorse pari a 200.000,00 euro iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2015-2017, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti" nonché le residue disponibilità iscritte in bilancio nell'ambito del programma 02 della missione 16. Al risarcimento dei danni causati dall'attività venatoria ai sensi dell'[articolo 26 della L. 157/1992](#) e successive modifiche si provvede, nei termini e con le modalità definite dal programma, nell'ambito delle risorse di cui al suddetto fondo;

c) in riferimento ai contributi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b), si provvede con la legge di bilancio regionale 2016-2018, ai sensi dell'[articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma

degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)) e successive modifiche <sup>(21)</sup>.

2. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono, altresì, gli eventuali proventi derivanti dagli abbattimenti selettivi di cui all'articolo 4, nel rispetto delle modalità ivi indicate, previo versamento all'entrata del bilancio regionale, nonché le risorse iscritte nell'ambito dei Programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee d'intervento in essi previste.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, si provvede, a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2015-2017, nel programma 01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione".

---

(21) Lettera così modificata dall' [art. 4, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 13](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 22, comma 1, della medesima legge](#)).

---

### **Art. 13** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

**L.R. 1 luglio 1994, n. 29 <sup>(1)</sup>.****Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 20 luglio 1994, n. 16, parte prima.

(2) Vedi anche l'art. 1, *L.R. 7 dicembre 2010, n. 21*. Vedi altresì il *D. Dirig. reg. 15 giugno 1998, n. 62*.

---

**TITOLO I****Disposizioni generali.****Art. 1***Finalità.*

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni che ad essa competono a norma della vigente legislazione e delle direttive comunitarie recepite dallo Stato italiano, disciplina la tutela della fauna selvatica e il prelievo venatorio secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di fruizione delle risorse naturali. La Regione mantiene o adegua le popolazioni di tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico nel suo territorio ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche del territorio ligure e sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili. Assicura inoltre la protezione, la gestione e la regolazione, con le misure necessarie, dei mammiferi e degli uccelli, delle uova, dei nidi e dei loro ambienti naturali. A tal fine la Regione tiene conto delle peculiari caratteristiche del territorio, delle esigenze produttive, economiche e ricreative e delle consuetudini locali <sup>(3)</sup>.

2. La Giunta regionale trasmette annualmente ai Ministeri competenti una relazione sulle misure adottate ai sensi del

comma 1 e sui loro effetti.

---

(3) Comma così modificato dall'art. 104, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

---

## **Art. 2**

### *Funzioni amministrative.*

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di pianificazione, svolge compiti di orientamento, di controllo, anche sostitutivo, nei casi previsti dalla presente legge e dallo Statuto <sup>(4)</sup>.

2. Avvalendosi preferibilmente di enti ed istituti pubblici liguri, promuove ed attua studi e indagini sull'ambiente e sulla fauna selvatica e adotta le opportune iniziative atte a sviluppare le conoscenze ecologiche ed etologiche relative al settore.

3. La Regione promuove iniziative di carattere didattico-divulgativo per una maggiore conoscenza del patrimonio faunistico e dell'ambiente naturale, della corretta fruizione delle risorse naturali rinnovabili tramite l'attività venatoria, nonché della relativa normativa in vigore, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni venatorie nazionali e delle associazioni ambientaliste riconosciute.

3-bis. La Regione può, altresì, promuovere, anche avvalendosi del supporto degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, iniziative volte alla formazione continua ed alla riqualificazione dei cacciatori <sup>(5)</sup>.

4. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di caccia, protezione e controllo della fauna selvatica nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge <sup>(6)</sup>.



5. La Regione, in attuazione delle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, istituisce lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con speciale riguardo a quella acquatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione in conformità alle esigenze ecologiche degli "habitat" interni a tali zone o ad esse limitrofi <sup>(7)</sup>.

---

(4) Comma così modificato dall'*art. 105, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(5) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 28 maggio 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1*, della medesima legge).

(6) Comma così sostituito dall'*art. 105, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «4. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia, protezione e controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (ordinamento delle autonomie locali), nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.».

(7) Comma così sostituito dall'*art. 105, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «5. Le Province in attuazione delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, istituiscono lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con speciale riguardo a quella acquatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed

alla sistemazione in conformità alle esigenze ecologiche degli "habitat" interni a tali zone o ad esse limitrofi.».

---

## TITOLO II

### Pianificazione faunistico-venatoria.

*(giurisprudenza)*

#### Art. 3

*Destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale.*

1. Il territorio agro-silvo-pastorale, soggetto alla pianificazione faunistico-venatoria, comprende i terreni agricoli, con esclusione di quelli situati nelle zone urbane, i terreni incolti, le foreste demaniali e regionali, le zone umide, le spiagge, i corsi d'acqua, i laghi naturali e artificiali ed ogni altra zona verde, attualmente o potenzialmente idonea all'attività di coltivazione dei fondi, di allevamento di specie animali e di silvicoltura.
2. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione e produzione della fauna selvatica, comprendendo nella quota tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.
3. Il territorio di cui al comma 2 comprende anche le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura e i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai fini della ricostituzione delle popolazioni autoctone.
4. Nei territori di protezione, sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione e i periodi di dipendenza dei nuovi nati.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima del 15 per cento a centri

privati di riproduzione di fauna selvatica, allo stato naturale, ed a caccia riservata a gestione privata.

6. Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale è suddiviso in ambiti territoriali di caccia di cui agli articoli 19 e seguenti.

7. La determinazione delle quote del territorio agro-silvo-pastorale è stabilita nell'ambito del piano faunistico venatorio di cui all'articolo 6 <sup>(8)</sup>.

---

(8) Comma così modificato dall'art. 106, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

---

## **Art. 4**

### *Zona faunistica delle Alpi.*

1. Il territorio agro-silvo-pastorale delle Alpi, caratterizzato dalla consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, costituisce una zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione e produzione della fauna selvatica per una quota dal 10 al 20 per cento da determinare nell'ambito del piano faunistico venatorio di cui all'articolo 6 <sup>(9)</sup>.

2. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima del 15 per cento a centri privati di riproduzione di fauna selvatica, ad allevamento, a zone di addestramento, allenamento e gare di cani.

3. Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale delle Alpi è suddiviso in comprensori alpini di caccia di cui agli articoli 19 e seguenti.

---

(9) Comma così modificato dall'art. 107, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

---

## Art. 5

*Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria* <sup>(10)</sup>.

[1. La Giunta regionale ogni cinque anni, previo parere della Commissione faunistico-venatoria regionale, approva gli indirizzi per la elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali sulla base del documento orientativo dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dei criteri della programmazione elaborati dai Ministeri competenti ai sensi dell'[articolo 10, comma 11 della L. n. 157 del 1992](#) in quanto compatibili con la situazione del territorio ligure <sup>(11)</sup>].

---

(10) Articolo abrogato dall'[art. 108, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 171, comma 1 della stessa legge](#).

(11) Con [Delib.G.R. 1° marzo 2000, n. 287](#) e con [Delib.G.R. 15 aprile 2011, n. 387](#) sono stati approvati, ai sensi del presente articolo, gli indirizzi per la pianificazione faunistica venatoria provinciale. Vedi, anche, la [Delib.G.R. 30 ottobre 2001, n. 1295](#).

---

## Art. 6

*Piano faunistico-venatorio* <sup>(12) (13) (14)</sup>.

1. La Regione predispone il piano faunistico-venatorio articolato per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali, anche tenuto conto del documento orientativo dell'ISPRA <sup>(15)</sup>.

2. L'approvazione del piano faunistico-venatorio di cui al comma 1 è subordinata al preventivo espletamento delle procedure di cui alla Parte II del [decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4](#) (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative

del *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, recante norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni <sup>(16)</sup>.

3. Il piano faunistico-venatorio di cui al comma 1 è approvato dalla Regione, sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale di cui all'articolo 51. Il piano faunistico-venatorio deve prevedere, oltre a quanto disposto dall'*articolo 10, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h)* della *L. 157/1992*:

a) la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale in cui è ammessa la caccia;

b) la delimitazione della zona delle Alpi;

c) il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;

d) l'individuazione delle zone di cui all'articolo 2, comma 5 <sup>(17)</sup>.

4. Il piano faunistico-venatorio, nel periodo di validità, può essere aggiornato con le procedure previste per l'approvazione <sup>(18)</sup>.

5. [Le Province trasmettono, entro quindici giorni dalla approvazione, i piani faunistico-venatori alla Regione ai sensi dell'articolo 12] <sup>(19)</sup>.

6. Il piano faunistico-venatorio ha durata quinquennale e resta comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo piano faunistico-venatorio <sup>(20)</sup>.

---

(12) Rubrica così sostituita dall'*art. 109, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «Piani faunistico-venatori provinciali.».

(13) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 4, L.R. 6 giugno 2008, n. 12*, è stato poi così sostituito dall'*art. 4, L.R.*

*1° giugno 2011, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 6. Piani faunistico-venatori provinciali. 1. Entro un anno dal ricevimento degli indirizzi di cui all'articolo 5, le Province predispongono piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali.

1-bis. Nelle more dell'approvazione, da parte della Giunta regionale, degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistica venatoria di cui all'articolo 5, i piani faunistico-venatori provinciali di cui al presente articolo sono prorogati fino a un anno dal ricevimento dei nuovi indirizzi regionali da parte delle Province.

2. I piani di cui al comma 1 sono approvati dall'amministrazione provinciale sentito il Comitato faunistico-venatorio provinciale, hanno durata quinquennale e devono prevedere oltre a quanto disposto dall'*articolo 10, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), della legge n. 157 del 1992*:

a) la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale in cui è ammessa la caccia;

b) la delimitazione della zona delle Alpi;

c) il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;

d) l'individuazione delle zone di cui al comma 5 dell'articolo 2 della presente legge.

3. Il piano, nel periodo di validità, può essere aggiornato con le procedure previste per l'approvazione.

4. Le Province trasmettono, entro quindici giorni dalla approvazione, i piani faunistico-venatori alla Regione ai sensi dell'articolo 2.».

(14) In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il punto 1, *Delib.Ass.Legisl. 24 maggio 2021, n. 12*.

(15) Comma così modificato dall'[art. 109, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 171, comma 1 della stessa legge](#).

(16) Comma così sostituito dall'[art. 109, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 171, comma 1 della stessa legge](#). Il testo originario era così formulato: «2. Le procedure di cui alla parte II del [decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4](#) (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del [D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#), recante norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni sono avviate dalle Amministrazioni provinciali entro centoventi giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 5.».

(17) Comma modificato dapprima dall'[art. 2, comma 1, L.R. 28 maggio 2014, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 1, della medesima legge](#)) e poi così sostituito dall'[art. 109, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 171, comma 1 della stessa legge n. 15/2015](#). Il testo precedente era così formulato: «3. I piani di cui al comma 1 sono approvati dall'Amministrazione provinciale, sentito il Comitato faunistico venatorio provinciale, previo parere positivo della Regione in ordine alla compatibilità della bozza di piano faunistico venatorio provinciale con gli indirizzi di cui all'articolo 5, ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione nell'Albo pretorio. Detti piani hanno durata quinquennale e devono prevedere, oltre a quanto disposto dall'[articolo 10, comma 8, lettere a\), b\), c\), d\), e\), f\), g\), h\), della l. 157/1992](#):

- a) la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale in cui è ammessa la caccia;
- b) la delimitazione della zona delle Alpi;
- c) il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;

d) l'individuazione delle zone di cui all'articolo 2, comma 5.».

(18) Comma così modificato dall'*art. 109, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(19) Comma abrogato dall'*art. 109, comma 5, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(20) Comma così sostituito dall'*art. 109, comma 6, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «6. I piani faunistico-venatori provinciali restano in vigore fino all'approvazione dei nuovi piani faunistico-venatori.».

---

## **Art. 7**

### *Perimetrazione e tabellazione.*

1. Il piano faunistico-venatorio di cui all'articolo 6 contiene la perimetrazione delle zone in esso indicate, degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini. La Regione, per la notifica della deliberazione che determina i perimetri delle zone di cui all'*articolo 10, comma 8, lettere a), b) e c) della L. 157/1992*, ai proprietari o ai conduttori dei fondi ricadenti in tali zone, segue le procedure di cui all'*articolo 10, commi 13, 14, 15 e 16, della L. 157/1992*. In alternativa alla notifica prevista dall'*articolo 10, comma 13, della L. 157/1992* la Regione può dare notizia della deliberazione di perimetrazione ai proprietari o conduttori dei fondi perimetrali mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, nonché comunicazione alle organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale <sup>(21)</sup>.

2. Nelle zone non vincolate per la opposizione dei proprietari o conduttori di fondi interessati è precluso l'esercizio dell'attività



venatoria. La Regione può destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria <sup>(22)</sup>.

3. La Regione, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche-ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura anche temporanee <sup>(23)</sup>.

4. L'esercizio venatorio negli ambiti territoriali della caccia è consentito soltanto dopo la perimetrazione delle zone di cui al comma 1.

5. La tabellazione di cui all'*articolo 10 comma 9 della legge n. 157 del 1992* è effettuata:

a) per quanto riguarda i siti di cui all'*articolo 10, comma 8, lettere a), b), c), della legge n. 157 del 1992* a cura della Regione <sup>(24)</sup>;

b) per quanto riguarda i siti restanti, a cura del soggetto preposto alla gestione della singola zona.

6. Le tabelle di segnalazione di divieti o di regimi particolari di caccia sono esenti da tasse regionali e devono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri; da ognuna di esse devono potersi scorgere le due adiacenti. Esse devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

7. La Regione, dopo la definitiva perimetrazione, pubblica e cura la diffusione della cartografia del piano faunistico-venatorio <sup>(25)</sup>.

---

(21) Comma così sostituito dall'*art. 110, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*. Il testo originario era così formulato: «1. Le Province, approvato il piano faunistico-venatorio, deliberano la perimetrazione delle zone indicate dal piano, degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, sentito il Comitato faunistico-venatorio provinciale. Le Province, per la notifica della deliberazione che

determina i perimetri delle zone di cui all'[articolo 10, comma 8, lettere a\), b\) e c\) della legge n. 157 del 1992](#), ai proprietari o ai conduttori dei fondi ricadenti in tali zone, seguono le procedure di cui all'[articolo 10, commi 13, 14 e 15 della L. n. 157 del 1992](#) o quelle indicate nei successivi commi. In alternativa alla notifica prevista dall'[articolo 10 comma 13 della legge n. 157 del 1992](#) la Provincia può dare notizia della deliberazione di perimetrazione ai proprietari o conduttori dei fondi perimetrali mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, nonché comunicazione alle organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.».

(22) Comma così modificato dall'[art. 110, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 171, comma 1 della stessa legge](#).

(23) Comma così modificato dall'[art. 110, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 171, comma 1 della stessa legge](#).

(24) Lettera così modificata dall'[art. 110, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 171, comma 1 della stessa legge](#).

(25) Comma così sostituito dall'[art. 110, comma 5, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 171, comma 1 della stessa legge](#). Il testo originario era così formulato: «7. Le Province dopo la definitiva perimetrazione pubblicano e curano la diffusione della cartografia del piano faunistico-venatorio provinciale.».

---

## **Art. 8**

### *Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia. Fondi chiusi.*

1. Il proprietario o conduttore di un fondo che, per i motivi previsti dall'[articolo 15 della legge n. 157 del 1992](#), intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve

inoltrare al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale una richiesta motivata che deve essere esaminata entro sessanta giorni. A tal fine il piano è pubblicato per un periodo di quindici giorni all'albo pretorio dei Comuni della Regione entro quindici giorni dalla data di esecutività <sup>(26)</sup>.

2. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione i terreni con coltivazioni erbacee dal la semina fino alla data del raccolto, i prati artificiali e naturali nei periodi di falciatura, i frutteti e le coltivazioni floricole ed orticole specializzate, i vigneti e gli oliveti specializzati fino alla data del raccolto.

3. L'esercizio venatorio è inoltre vietato nei fondi ove si pratica l'allevamento e il pascolo del bestiame allo stato brado e semibrado, purché delimitati da muretti, recinzioni intere o da steccati, recinzioni elettrificate, fili metallici o plastificati, siepi e purché vi sia effettiva presenza di capi di bestiame con il carico per ettaro non inferiore a quintali 20, evidenziati dagli allevatori con apposita tabella esente da tasse, previa comunicazione alla Regione <sup>(27)</sup>.

4. Ai fondi chiusi si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'*articolo 15 della legge n. 157 del 1992*.

---

(26) Comma così modificato dall'*art. 111, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge e dall'art. 1, comma 1, L.R. 11 maggio 2017, n. 10*, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*).

(27) Comma così modificato dall'*art. 111, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

## Art. 9

### *Piani di miglioramento ambientale e di immissione di fauna selvatica.*

1. La Regione, su parere dell'ISPRA, può adottare piani di miglioramento ambientale tesi a favorire il ripristino degli habitat, la sosta dell'avifauna selvatica migratoria, la riproduzione naturale di fauna selvatica autoctona nonché piani di immissione di fauna selvatica. Il ripopolamento può essere effettuato anche tramite immissione di capi provenienti da catture eventualmente effettuate nelle aree protette regionali a seguito di interventi di riequilibrio faunistico, attuati nei modi e con le procedure previste dalla legge regionale di adeguamento alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (legge quadro sulle aree protette) <sup>(28)</sup>.

2. Le attività di cattura e di ripopolamento sono coordinate dalla Regione e tendono alla immissione equilibrata sul territorio delle specie di fauna selvatica autoctona fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali nel rispetto delle potenzialità agricole del territorio. Il ripopolamento è altresì consentito previa autorizzazione della Regione sentito l'ISPRA mediante l'acquisto o la produzione di selvaggina appositamente allevata, dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute. L'immissione è effettuata con la vigilanza della Regione <sup>(29)</sup>.

2-bis. [A partire dalla stagione venatoria 2003/2004, non è ammesso effettuare immissioni di fauna selvatica allevata o catturata dopo la data del 31 agosto, salvo quanto previsto dall'articolo 16 e per la specie lepre su specifici progetti approvati dalle province] <sup>(30)</sup>.

3. Le catture sono effettuate dagli agenti venatori con la collaborazione delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale di cui all'[articolo 8 della legge n. 157 del 1992](#) <sup>(31)</sup>.

(28) Comma così modificato dall'*art. 112, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(29) Comma così modificato dall'*art. 112, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge e dall'art. 2, comma 1, L.R. 11 maggio 2017, n. 10*, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*).

(30) Comma aggiunto dall'*art. 2, L.R. 13 agosto 2002, n. 31*, poi abrogato dall'*art. 10, comma 2, L.R. 31 ottobre 2006, n. 35*. Per una deroga a quanto disposto nel presente comma, vedi l'*art. 1, L.R. 20 ottobre 2003, n. 25*.

(31) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 2, L.R. 11 maggio 2017, n. 10*, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*).

---

## **Art. 10**

### *Tutela dei nidi.*

1. È vietato effettuare fotografie o riprese cinematografiche agli uccelli selvatici inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna durante le fasi di cova e della dipendenza dei giovani dai genitori, se non dietro autorizzazione rilasciata dalla Regione per motivi particolari di professione o di ricerca scientifica, a persone nominalmente individuate. L'autorizzazione, di durata non superiore ad un anno, deve specificare il sito dove effettuare le fotografie o le riprese, le specie, la distanza minima di avvicinamento al nido, le precauzioni da adottare per minimizzare il disturbo.

---

**Art. 11***Tutela delle pareti rocciose.*

1. La Regione, avvalendosi della collaborazione delle associazioni ambientaliste, nonché degli organismi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini e del Club Alpino Italiano, individua le pareti di roccia che risultano sede di nidificazione degli uccelli inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna <sup>(32)</sup>.

2. La Giunta regionale con apposita deliberazione provvede ad individuare i periodi in cui risulta necessario vietare l'attività di arrampicata ai fini della nidificazione, provvedendo altresì, con medesimo atto, ad individuare le modalità di informazione e di segnalazione più opportune, nonché le modalità di verifica periodica circa la sussistenza effettiva delle sedi di nidificazione <sup>(33)</sup>.

---

**(32)** Comma sostituito dall'*art. 113, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge, e poi così modificato dall'*art. 87, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*. Il testo originario era così formulato: «1. Le Province, avvalendosi della collaborazione delle associazioni ambientaliste nonché degli organismi direttivi degli ambiti territoriali omogenei e dei comprensori alpini, individuano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le pareti di roccia che risultano sede di nidificazione o di potenziale nidificazione per uccelli inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna. In caso di inerzia delle Province, l'individuazione viene effettuata dalla Giunta regionale.».

**(33)** Comma così sostituito dall'*art. 113, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «2. Le Province vietano con apposita delibera l'attività di arrampicata nei periodi ritenuti necessari, provvedendo a collocare opportuna tabellazione.».

## Art. 12

### *Piano faunistico venatorio regionale* <sup>(34)</sup>.

[1. La Giunta regionale, verificata la compatibilità dei piani faunistico venatori provinciali con gli indirizzi di cui all'articolo 5, li approva entro centottanta giorni dal ricevimento dei relativi atti <sup>(35)</sup>.

2. L'insieme dei piani faunistico venatori provinciali costituisce il piano faunistico venatorio regionale.

3. La Regione può invitare le Province ad aggiornare il proprio piano faunistico venatorio qualora la situazione ambientale e faunistica sia sensibilmente cambiata.

4. Le Province trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione illustrativa dell'esercizio delle funzioni amministrative svolte nell'anno precedente]

---

(34) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 13 agosto 2002, n. 31* (che ha abrogato il comma 3), poi sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 6 agosto 2009, n. 31*, è stato abrogato dall'*art. 114, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge. Il testo precedente era così formulato: «Art. 12. Piano faunistico venatorio regionale. 1. La Regione, verificata la compatibilità dei piani faunistico venatori provinciali con gli indirizzi di cui all'articolo 5, li coordina nell'ambito del piano faunistico-venatorio regionale. I piani provinciali sono comunque produttivi di effetti se trascorsi novanta giorni dal ricevimento dei relativi atti la Giunta regionale non abbia sollevato rilievi o prescrizioni.

2. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentita la commissione faunistica regionale, ed ha validità quinquennale.

Può essere aggiornato anche prima della scadenza, su richiesta di una o più Province, qualora le situazioni ambientali e faunistiche sulla base delle quali è stato elaborato subiscano sensibili variazioni. La Regione può invitare le Province ad aggiornare il proprio piano faunistico-venatorio qualora la situazione ambientale e faunistica sia sensibilmente cambiata.

3. [Il piano faunistico-venatorio regionale stabilisce:

a) i criteri per sostenere i finanziamenti straordinari per interventi di miglioramento ambientale di interesse sovraprovinciale;

b) i finanziamenti dei censimenti e delle attività di ricerca, informazione e formazione di interesse regionale;

c) l'entità massima della quota di partecipazione che può essere richiesta dagli organismi di gestione dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino ai cacciatori iscritti, nonché la quota di partecipazione dei cacciatori ammessi, così come definiti all'articolo 25 commi 8 e 9].

4. Le Province trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione illustrativa dell'esercizio delle funzioni amministrative svolte nell'anno precedente.».

(35) Comma abrogato dall'art. 2, comma 2, L.R. 28 maggio 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

---

## TITOLO III

### **Zone a destinazione particolare.**

#### **Art. 13**

#### *Oasi di protezione.*



1. Le oasi di protezione di cui all'*articolo 10 comma 8 lettera a) della legge n. 157 del 1992* sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, anche con interventi di ripristino e miglioramento degli habitat, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie al fine di preservare il flusso delle correnti migratorie. Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

2. La gestione delle oasi di protezione è esercitata dalla Regione che può avvalersi delle associazioni agricole, di protezione ambientale o venatorie, nonché degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini, stipulando con essi apposite convenzioni <sup>(36)</sup>.

3. La Regione, su richiesta dell'ISPRA può autorizzare nelle oasi di protezione catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e, ferme restando le competenze in materia igienico-sanitaria, l'abbattimento per sopravvenute esigenze sanitarie; può altresì autorizzare, sentito il predetto Istituto, le guardie venatorie provinciali alla cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in soprannumero a scopo di ripopolamento di reintroduzione, secondo i criteri dettati dalla pianificazione faunistica <sup>(37)</sup>.

4. La Regione previo parere e con le prescrizioni dell'ISPRA può intervenire direttamente o indirettamente, anche su richiesta motivata dalle organizzazioni professionali e agricole, per ripristinare i giusti equilibri nella popolazione faunistica e sul territorio <sup>(38)</sup>.

---

(36) Comma così modificato dall'*art. 115, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(37) Comma così modificato dall'*art. 115, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(38) Comma così modificato dall'*art. 115, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

## **Art. 14**

### *Zone di ripopolamento e cattura.*

1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui all'*articolo 10 comma 8 lettera b) della legge n. 157 del 1992* sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale. Esse devono essere costituite in terreni idonei e non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante presenza di fauna selvatica ed hanno la stessa durata di validità del piano faunistico-venatorio, salvo rinnovo <sup>(39)</sup>.
2. Nelle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di caccia.
3. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è esercitata dalla Regione, che può avvalersi di commissioni costituite in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari o conduttori di fondi inclusi nella zona e da rappresentanti dei cacciatori designati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio. La gestione può inoltre essere affidata agli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini <sup>(40)</sup>.
4. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche interessate.
5. Le catture devono essere compiute in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna selvatica.

6. La Regione può ammettere lo svolgimento di prove cinofile con divieto assoluto di sparo e di abbattimento della fauna selvatica e di allevamento e sempre che non si arrechi danno alle colture agricole, nonché alla riproduzione e sviluppo delle specie selvatiche, oggetto di incremento, comunque con esclusione del periodo dal 15 aprile al 15 luglio <sup>(41)</sup>.

---

(39) Comma così modificato dall'art. [116, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(40) Comma così modificato dall'art. [116, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(41) Comma così modificato dall'art. [116, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

---

## Art. 15

### *Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.*

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui all'[articolo 10 comma 8 lettera c\) della legge n. 157 del 1992](#) sono istituiti, di preferenza, su terreni di proprietà pubblica giudicati idonei dalla Regione. I centri pubblici sono gestiti dalla Regione e hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono, da utilizzare esclusivamente per il ripopolamento del territorio <sup>(42)</sup>.

2. Le aree dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono recintate in modo da impedire la fuoriuscita della fauna selvatica.

3. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica di cui all'[articolo 10 comma 8 lettera d\) della legge n. 157 del](#)

**1992** organizzati in forma di azienda agricola singola o associata sono autorizzati dalla Regione, con esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria salva la possibilità di prelievo degli animali allevati appartenenti alle specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola e dei dipendenti della stessa ai sensi di legge <sup>(43)</sup>.

4. L'autorizzazione alla costituzione dei centri privati di cui al comma 3 è subordinata alla sottoscrizione di apposito disciplinare, redatto dalla Regione, contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attività di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale <sup>(44)</sup>.

5. La Regione svolge attività di vigilanza e di controllo sui centri di cui al comma 3 <sup>(45)</sup>.

---

(42) Comma così modificato dall'*art. 117, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(43) Comma così modificato dall'*art. 117, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(44) Comma così modificato dall'*art. 117, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(45) Comma così modificato dall'*art. 117, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

---

## **Art. 16**

*Zone per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile. Regolamentazione dell'attività* <sup>(46)</sup>.

1. La Regione, acquisito il parere della Commissione faunistico-venatoria regionale, disciplina la gestione delle zone di cui all'*articolo 10 comma 8 lettera e) della legge n. 157 del 1992* destinate all'addestramento, all'allenamento dei cani da caccia ed allo svolgimento delle gare cinofile da esercitarsi in forma singola o associata da associazioni venatorie o cinofile, imprenditori o conduttori agricoli <sup>(47)</sup>.

2. Le zone di cui al comma 1 possono essere a carattere transitorio o permanente. Nelle zone a carattere transitorio sono consentite gare cinofile e prove di lavoro con divieto di abbattimento dei selvatici e di allevamento. Nelle zone a carattere permanente può essere consentito l'abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente alla fauna cacciabile ai sensi dell'*articolo 10, comma 8, della legge n. 157 del 1992* e su conformi direttive emanate dalla Giunta regionale.

3. Le prove cinofile su selvaggina naturale sono autorizzate dalla Regione d'intesa con l'Ente nazionale della cinofilia italiana e possono essere consentite nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nonché nei parchi regionali e nelle riserve demaniali previe intese con gli enti gestori, fermo restando il divieto di sparo e l'uso temporaneo dei relativi territori <sup>(48)</sup>.

4. L'addestramento e l'allenamento dei falconiformi in periodo di caccia chiusa possono avvenire con analoghe modalità e nelle zone previste per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia ove è consentito l'abbattimento della selvaggina di cui ai commi 1 e 2 <sup>(49)</sup>.

5. Le zone a carattere transitorio possono essere autorizzate dalla Regione anche se non previste dal piano faunistico-venatorio e non possono avere durata superiore a trenta giorni <sup>(50)</sup>.

6. La Regione, sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale regola l'uso e la gestione dei recinti per l'addestramento dei cani da seguito al cinghiale, nel rispetto delle vigenti norme a tutela degli animali <sup>(51)</sup>.

7. Nelle aziende faunistico-venatorie la Regione può consentire prove per cani da caccia senza abbattimento del selvatico. Nelle aziende agri-turistico-venatorie le Province possono altresì consentire prove per cani da caccia con abbattimento delle specie cacciabili <sup>(52)</sup>.

8. Nel mese di marzo la Regione può autorizzare e definire le modalità di allenamento cani su beccaccia e su cinghiale, purché ciò avvenga esclusivamente nelle specifiche zone individuate dalla Regione stessa <sup>(53)</sup>.

8-bis. Fuori dalle zone di cui al comma 1 l'addestramento e l'allevamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre su tutto il territorio regionale da aprirsi alla caccia con esclusione del martedì e del venerdì, salvo restrizioni stabilite dalla Regione. <sup>(54)</sup>

---

(46) Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'*art. 170, comma 6, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*.

(47) Comma così modificato dall'*art. 118, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(48) Comma così modificato dall'*art. 118, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(49) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 13 agosto 2002, n. 31*. Il testo originario era così formulato: «4. L'addestramento e l'allevamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire, previo rilascio di autorizzazione da parte delle Province con le modalità e nelle zone previste per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia di cui ai commi 1 e 2 e non possono in alcun caso provocare la predazione della fauna selvatica e di allevamento.».

(50) Comma così sostituito dall'*art. 118, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*. Il

testo originario era così formulato: «5. Le zone a carattere transitorio possono essere istituite dalle Province anche se non previste dal piano venatorio provinciale e non possono avere durata superiore a trenta giorni.».

(51) Comma così modificato dall'*art. 118, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(52) Comma così modificato dall'*art. 118, comma 5, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(53) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 2, L.R. 13 agosto 2002, n. 31* e poi così modificato dall'*art. 118, comma 6, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge n. 15/2015*.

(54) Comma aggiunto dall'*art. 88, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29* come corretto (detto comma 1) con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 27 gennaio 2016, n. 1, parte prima.

---

## TITOLO IV

### Organizzazione del prelievo venatorio.

#### Art. 17

##### *Caccia programmata.*

1. L'esercizio venatorio sul territorio agro-silvo-pastorale ricompreso nel piano faunistico-venatorio regionale è ammesso soltanto negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini come disciplinati dalla presente legge o da appostamento fisso ai sensi dell'articolo 29.

2. Ogni cacciatore ha diritto all'accesso ad un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino della Regione, con le modalità previste dall'*articolo 14 comma 5 della legge n.*

*157 del 1992*, e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa Regione, previo consenso dei relativi organismi di gestione.

---

---

## **Art. 18**

### *Esercizio della caccia in forma esclusiva.*

1. L'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) in forma vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti territoriali di caccia programmata.

1-bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui al comma 1, lettera b), ossia da appostamento fisso, può disporre di quindici giornate di caccia vagante nell'insieme delle altre forme anche con l'uso del cane, da effettuarsi a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli ambiti territoriali o ai comprensori alpini di caccia in cui risulta iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c), può esercitare a partire dal primo ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia da appostamento fisso in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione, previo consenso del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c), può esercitare a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo o in forma vagante, ad esclusione della beccaccia, in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione. In tutti i casi, la fruizione delle quindici giornate non presuppone richiesta o adempimento alcuno, se non quello di



evidenziare sul tesserino venatorio, cerchiando in modo indelebile, la giornata di caccia utilizzata in difformità dall'opzione prescelta. Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia. <sup>(55)</sup>

2. La scelta delle forme di caccia esclusive avviene rispettivamente con:

a) l'iscrizione in un comprensorio alpino;

b) l'autorizzazione regionale per la caccia da appostamento fisso <sup>(56)</sup>;

c) l'iscrizione in un ambito territoriale di caccia.

3. La forma di caccia prescelta in via esclusiva, di cui all'*articolo 12, comma 5, della L. 157/1992* e successive modificazioni e integrazioni, è riportata nel tesserino venatorio. <sup>(57)</sup>

---

(56) Lettera così modificata dall'*art. 119, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(55) Comma aggiunto dall'*art. 89, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*.

(57) Comma così sostituito dall'*art. 119, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge, e dall'*art. 89, comma 2, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*. Il testo precedente l'ultima sostituzione era così formulato: «3. Entro il 30 novembre i cacciatori comunicano alla Regione la forma di caccia prescelta in via esclusiva, di cui all'*articolo 12, comma 4, della L. 157/1992*, che viene riportata nel tesserino venatorio.».

## TITOLO IV

### Organizzazione del prelievo venatorio.

#### Capo I - Ambiti territoriali di caccia, comprensori alpini e loro gestione

*(giurisprudenza)*

##### Art. 19

*Ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini* <sup>(58)</sup>.

1. Gli ambiti territoriali di caccia che devono avere dimensioni subprovinciali ed essere possibilmente omogenei, nonché i comprensori alpini di cui all'articolo 7, vengono delimitati con riferimento:

- a) a confini naturali o manufatti rilevanti;
- b) a comprensori di gestione faunistica possibilmente omogenei;
- c) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di mammiferi e di uccelli selvatici indicate dalla Regione con il piano faunistico-venatorio <sup>(59)</sup>;
- d) alla pianificazione dei parchi.

2. La Regione provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini contestualmente all'approvazione del Piano faunistico-venatorio <sup>(60)</sup>.

3. Nella delimitazione si tiene conto dell'esigenza di conservare l'unità delle realtà ambientali <sup>(61)</sup>.

4. La delimitazione può essere modificata per iniziativa della Regione ovvero su richiesta motivata degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini <sup>(62)</sup>.

---

**(58)** Articolo così sostituito dall'*art. 1, L.R. 29 aprile 1997, n. 15*.

(59) Lettera così modificata dall'art. 120, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(60) Comma così sostituito dall'art. 120, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «2. Le Province provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini tenendo conto di quanto stabilito dagli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5.».

(61) Comma così modificato dall'art. 120, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(62) Comma così modificato dall'art. 120, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

---

## **Art. 20**

### *Gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini.*

1. Gli àmbiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini sono gestiti da strutture associative di natura privata che perseguono i fini previsti dalla [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e danno attuazione, per quanto di loro competenza, al piano faunistico venatorio regionale <sup>(63)</sup>.

2. Sono organi delle strutture associative di cui al comma 1:

- a) il Comitato di gestione;
- b) il Presidente;

c) il Collegio dei revisori dei conti;

c-bis) l'Assemblea degli iscritti <sup>(64)</sup>.

3. Il Comitato di gestione è composto da:

a) tre rappresentanti dei cacciatori, designati congiuntamente dalle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e presenti a livello provinciale. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta della designazione congiunta, il presidente dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino nei successivi quindici giorni, qualora non si sia prodotto accordo tra le associazioni interessate, comportante almeno una maggioranza dell'85 per cento dei cacciatori iscritti, provvede a nominare i tre rappresentanti, scegliendoli secondo principi di rappresentanza rigorosamente proporzionale in base ai soci a livello provinciale, tra le indicazioni nominative, che le singole associazioni hanno provveduto ad inviare <sup>(65)</sup>;

b) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

c) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;

d) due rappresentanti designati dalla Regione sentiti i Comuni territorialmente interessati, scelti tra gli esperti qualificati in materia <sup>(66)</sup>.

4. I membri di cui alle lettere b) e c) del comma 3 devono essere designati congiuntamente dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale. Sono considerati rinunciatari gli enti e le associazioni che dopo trenta giorni dalla richiesta non abbiano ottemperato alla designazione dei propri rappresentanti <sup>(67)</sup>.

5. Il Comitato di gestione dura in carica non più di cinque anni e continua a svolgere le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato <sup>(68)</sup>.

6. Il Comitato elegge nel proprio seno il presidente fra i rappresentanti di cui alla lettera a) e il vicepresidente fra i

rappresentanti di cui alla lettera b).

7. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri di cui due eletti dal Comitato di gestione e uno designato dalla Regione con funzioni di Presidente <sup>(69)</sup>.

7-bis. Qualora siano accorpati gli àmbiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, il Comitato di gestione è insediato dal Presidente della Giunta regionale secondo le procedure di cui ai commi 3 e 4 <sup>(70)</sup>.

7-ter. La Regione, nell'ambito della composizione del Comitato di Gestione di cui al comma 3, può stabilire di variarne il numero dei componenti sino al raddoppio degli stessi, nel rispetto dei criteri di proporzionalità stabiliti dall'*articolo 14, comma 10, della L. n. 157/1992* <sup>(71)</sup>.

---

(63) Comma sostituito dapprima dall'*art. 4, comma 1, L.R. 13 agosto 2002, n. 31* e poi così modificato dall'*art. 121, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge n. 15/2015*.

(64) Lettera aggiunta dall'*art. 4, comma 2, L.R. 13 agosto 2002, n. 31*.

(65) La presente lettera, già sostituita dall'*art. 1, L.R. 8 settembre 1999, n. 29*, è stata poi nuovamente così sostituita dall'*art. 4, comma 3, L.R. 13 agosto 2002, n. 31*. Il testo precedente era così formulato: «a) tre rappresentanti dei cacciatori, designati congiuntamente dalle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e presenti a livello provinciale;».

(66) Lettera così modificata dall'*art. 121, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(67) Comma sostituito dapprima dall'*art. 4, comma 4, L.R. 13 agosto 2002, n. 31* e poi così modificato dall'*art. 121, comma*

3, *L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa *legge n. 15/2015*.

(68) Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'*art. 170, comma 6, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*.

(69) Comma così modificato dall'*art. 121, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'*art. 170, comma 6, della medesima legge*.

(70) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 13 agosto 2002, n. 31* e poi così modificato dall'*art. 121, comma 5, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa *legge n. 15/2015*.

(71) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.R. 2 febbraio 2007, n. 3* e poi così modificato dall'*art. 121, comma 5, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa *legge n. 15/2015*.

---

## **Art. 21**

### *Statuto dell'organismo di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini.*

1. Il Comitato di gestione di cui all'articolo 20 adotta uno statuto entro un anno dalla costituzione dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino.

2. Lo statuto disciplina principalmente:

a) l'iscrizione, la sospensione e l'espulsione dei cacciatori, nonché l'ammissione provvisoria di cui all'articolo 25 commi 8 e 9;

b) la durata in carica comunque non superiore ad anni cinque del Comitato di gestione e del presidente;

c) le competenze degli organi, le modalità di funzionamento, nonché le procedure per la sostituzione e la revoca dei componenti, anche sulla base delle richieste delle Associazioni o degli Enti designanti <sup>(72)</sup>;

d) la sede;

e) i criteri e le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori iscritti nel rispetto del limite massimo fissato dalla Regione;

f) le sanzioni disciplinari da irrogare a carico dei cacciatori iscritti per l'inosservanza degli obblighi di partecipazione alla gestione;

f-bis. le modalità attraverso le quali devono essere garantite a tutti i cacciatori iscritti l'accessibilità alle deliberazioni assunte e l'informazione sull'attività svolta dal Comitato di gestione <sup>(73)</sup>;

f-ter. le modalità attraverso le quali l'Assemblea degli iscritti approva i bilanci <sup>(74)</sup>.

---

(72) Lettera così sostituita dall'*art. 6, comma 1, L.R. 13 agosto 2002, n. 31*. Il testo originario era così formulato: «c) le competenze degli organi, le modalità di funzionamento, nonché le procedure per la sostituzione e la revoca dei componenti;».

(73) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 2, L.R. 13 agosto 2002, n. 31*.

(74) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 2, L.R. 13 agosto 2002, n. 31*.

---

## **Art. 22**

*Compiti degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini.*

## 1. Gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini:

a) promuovono e organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;

b) programmano gli interventi annuali per il miglioramento degli "habitat";

c) svolgono compiti di gestione faunistica e di ripopolamento;

d) organizzano l'esercizio venatorio;

e) svolgono le attività e assumono le iniziative necessarie a dare attuazione ai compiti che possono essere delegati dalla Giunta regionale <sup>(75)</sup> <sup>(76)</sup>;

f) organizzano il recupero degli animali selvatici feriti nel corso dell'esercizio dell'attività venatoria <sup>(77)</sup>;

f-bis) si occupano delle attività operative connesse all'applicazione dell'articolo 30, comma 5 <sup>(78)</sup>.

2. Le attività di gestione faunistica degli ambiti territoriali di caccia vengono programmate per il periodo 1° febbraio - 31 gennaio. Il programma annuale degli interventi è trasmesso alla Regione entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il rendiconto tecnico sull'andamento della gestione faunistico-venatoria dell'annata precedente, deve essere presentato entro il 30 aprile di ogni anno <sup>(79)</sup>.

3. Gli organi di gestione provvedono altresì all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;



b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094 del Consiglio della CEE del 25 aprile 1988, e successive modificazioni;

c) il ripristino di zone umide e di fossati;

d) la differenziazione delle colture;

e) la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;

f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

g) la collaborazione operativa ai fini della tabellazione, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica <sup>(80)</sup>.

4. Per esigenze faunistiche e per particolari situazioni ambientali gli organi di gestione, entro quindici giorni dall'emanazione del calendario venatorio regionale, adottano le eventuali modifiche nel territorio di competenza relativamente alla limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli stanziali cacciabili, del numero delle giornate, degli orari, del caniere giornaliero e stagionale per specie. Gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, possono prevedere forme specialistiche di caccia, eventualmente escludentesi a vicenda e a costo differenziato, previa indicazione sul tesserino. Delle modifiche gli organi di gestione danno immediata comunicazione alla Regione. Le modifiche e le forme di caccia specialistica divengono operanti se la Regione nei quindici giorni successivi non ne contesta la opportunità tecnica. La decisione della Regione è definitiva e viene immediatamente comunicata ai Comitati di gestione e ai Comuni territorialmente interessati <sup>(81)</sup>.

5. Gli organi di gestione possono individuare e delimitare, per periodi determinati, aree di rispetto nelle quali l'esercizio della

caccia è vietato. La Regione può autorizzare in dette aree, a scopo di ripopolamento degli ambiti territoriali di caccia relativi, catture di selvaggina stanziale delle specie cacciabili <sup>(82)</sup>.

6. Qualora agli organismi di gestione dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino sia affidata la gestione di zone di ripopolamento e cattura o di centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, alle riunioni del Comitato di gestione deve essere invitato un tecnico indicato dalla Regione <sup>(83)</sup>.

7. La Regione esercita la vigilanza sull'attività faunistica e venatoria dei comitati di gestione, nonché il coordinamento tecnico degli interventi che hanno diretta incidenza sulla fauna selvatica <sup>(84)</sup>.

8. Gli organi di gestione per l'espletamento delle proprie funzioni si dotano di una organizzazione e di un coordinamento tecnico corrispondenti alle esigenze dell'ambito territoriale di caccia.

---

(75) Lettera così modificata dall'*art. 122, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(76) Vedi anche l'*art. 2, L.R. 7 agosto 1996, n. 36*.

(77) Lettera così modificata dall'*art. 90, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*.

(78) Lettera aggiunta dall'*art. 122, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(79) Comma così modificato dall'*art. 122, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(80) Lettera così modificata dall'*art. 122, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(81) Comma così modificato dall'art. 122, comma 5, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge e dall'art. 3, comma 1, L.R. 11 maggio 2017, n. 10, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

(82) Comma così modificato dall'art. 122, comma 6, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(83) Comma così modificato dall'art. 122, comma 5, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(84) Comma così modificato dall'art. 122, comma 7, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

---

## **Art. 23**

### *Gestione finanziaria degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini.*

1. La gestione del bilancio degli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini persegue le finalità indicate nel piano faunistico venatorio regionale ed è improntata alla regola del pareggio economico <sup>(85)</sup>.

2. Ai compiti di cui all'articolo 22 si provvede con le entrate derivanti dalle quote di partecipazione dei cacciatori e con gli eventuali finanziamenti di soggetti pubblici e privati.

---

(85) Comma così modificato dall'art. 123, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

## **Art. 24**

### *Vigilanza sugli organi di gestione* <sup>(86)</sup>.

1. La Regione in caso di gravi inadempienze o irregolarità della gestione degli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini può sciogliere gli organi di gestione nominando un Commissario per lo svolgimento della ordinaria amministrazione e per la nomina dei nuovi organi <sup>(87)</sup>.

---

(86) Rubrica così modificata dall'art. 124, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(87) Comma così modificato dall'art. 124, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

---

*(giurisprudenza)*

## **Art. 25**

### *Accesso dei cacciatori agli Ambiti territoriali di caccia ed ai Comprensori alpini* <sup>(88)</sup>.

1. Allo scopo di omogeneizzare nel territorio regionale la pressione venatoria, la Giunta regionale, tenuto conto degli indici di densità venatorie minime stabiliti ogni cinque anni dal Ministero competente e sulla base della superficie agro-silvo-pastorale regionale e del numero dei cacciatori residenti sul territorio della regione, stabilisce gli indici ai quali fare riferimento per la propria programmazione <sup>(89)</sup>.

2. La Regione comunica annualmente agli organismi di gestione il numero di cacciatori che possono essere ammessi in ogni Ambito territoriale di caccia tenuto conto degli indici di cui al comma 1 <sup>(90)</sup>.

3. Gli organismi di gestione soddisfano le richieste di accesso dei cacciatori fino al limite di disponibilità di cui al comma 2 e nel rispetto dell'*articolo 14 comma 5 della L. n. 157/1992*.

4. Il cacciatore ha diritto di accesso all'Ambito territoriale di caccia o al Comprensorio alpino dove ha la residenza anagrafica o dove ha domicilio per motivi di pubblico servizio.

5. Per gli Ambiti territoriali o Comprensori alpini in cui il numero dei cacciatori residenti è superiore al numero dei cacciatori ammissibili, la Regione provvede a destinare i cacciatori in esubero in altri Ambiti territoriali o Comprensori alpini. La nuova destinazione è effettuata prioritariamente sulla base delle richieste e secondo il relativo ordine cronologico. A tal fine la Regione fissa il termine entro cui le richieste devono essere presentate. Qualora permanga la situazione di esubero la Provincia destina autoritativamente ad altro Ambito territoriale o Comprensorio alpino i cacciatori di minore età <sup>(91)</sup>.

6. I posti disponibili dopo le iscrizioni compiute con i criteri di cui ai commi 2 e 3 sono assegnati dagli organismi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini ai cacciatori richiedenti secondo il seguente ordine di priorità:

a) proprietari o conduttori di terreni compresi nell'Ambito territoriale interessato;

b) soggetti iscritti da almeno un biennio;

c) soggetti residenti nella provincia;

d) soggetti residenti nella regione;

e) soggetti non residenti che svolgono l'attività lavorativa principale nella regione;

f) soggetti residenti in altre regioni.

7. A parità di punteggio vale l'ordine di presentazione della domanda.

8. Il cacciatore che sia titolare dell'autorizzazione alla costituzione di un appostamento fisso di caccia con o senza l'uso di richiami vivi, ha diritto ad essere iscritto all'Ambito o Comprensorio in cui è compreso l'appostamento.

9. Limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria ed al cinghiale gli Ambiti territoriali di caccia e/o i Comprensori alpini possono consentire l'accesso sui territori di competenza e per un numero di giornate prestabilite ad altri cacciatori residenti in altri A.T.C. o C.A. della stessa provincia o di altre province pur ricadenti in altre regioni, anche oltre il limite di densità venatoria.

10. A ciascun cacciatore residente in Liguria è consentito l'esercizio venatorio in mobilità alla selvaggina migratoria negli altri Ambiti territoriali di caccia o Comprensori alpini, oltre a quello di residenza di cui al comma 4, inclusi nel territorio regionale, per un numero massimo di venti giorni, previo il pagamento di una quota aggiuntiva non superiore ad un quarto del costo dell'A.T.C. di interesse. Tale opportunità è da svolgersi nella forma di appostamento fisso o temporaneo a partire dal 1° ottobre e sino al termine della stagione venatoria.

11. Il numero dei posti disponibili per tale forma di caccia in mobilità è dato, per ogni A.T.C. o C.A., dalla differenza tra il numero complessivo dei cacciatori ammissibili fissato dalla Regione e il numero dei cacciatori iscritti, sommata alle ammissioni provvisorie autorizzabili di cui al comma 9 <sup>(92)</sup>.

12. Entro il 30 giugno la Regione indica agli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. oltre a quanto previsto al comma 2, il numero massimo entro cui devono essere contenute le ammissioni provvisorie <sup>(93)</sup>.

13. Ai cacciatori iscritti in altri A.T.C. o C.A. dello stesso territorio provinciale in cui ricade l'Ambito territoriale di interesse venatorio, è riservato il 65 per cento del numero dei posti disponibili; il 30 per cento è riservato ai cacciatori iscritti in altri A.T.C. o C.A. della Liguria, mentre, per assolvere al principio di reciprocità tra Regioni, il 5 per cento è riservato ai cacciatori extra regionali non iscritti in A.T.C. o C.A. della

Regione Liguria. Eventuali posti non occupati all'interno delle percentuali citate, vengono utilizzati dal Comitato di gestione per l'assegnazione, non più distinta come sopra, ai cacciatori che pur avendo fatto richiesta, non hanno potuto essere inclusi nelle fasce di competenza <sup>(94)</sup>.

14. L'ammissione per la caccia alla selvaggina migratoria in mobilità è consentita previa acquisizione di autorizzazione rilasciata dall'A.T.C. o C.A. di interesse, che ne regola l'accesso secondo le priorità previste al comma 6 lettere a), b) ed e).

15. Le procedure autorizzative sono indicate all'articolo 27-bis.

16. Le domande di iscrizione devono essere prodotte agli organismi di gestione degli A.T.C. o C.A. di interesse venatorio, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 luglio.

17. La graduatoria delle iscrizioni dei cacciatori in mobilità per l'attività venatoria alla selvaggina migratoria segue periodi e criteri di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 26.

18. [L'esercizio venatorio nelle aree contigue dei parchi individuate dalla Regione ai sensi dell'*articolo 3 comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini su cui insiste l'area contigua naturale protetta] <sup>(95)</sup>.

19. [Per le aree contigue di cui al comma 18 le province, d'intesa con gli organi di gestione del parco e con gli A.T.C. e C.A., stabiliscono protocolli che debbono considerarsi parte integrante della pianificazione faunistica provinciale e, a tal fine, il calendario venatorio provinciale assumerà nelle aree contigue la natura di piano e programma di prelievo] <sup>(96)</sup>.

20. [Nelle aree contigue individuate ai sensi del comma 18, la gestione dei piani e programmi di prelievo è affidata al Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini in cui ricadono le aree interessate d'intesa con l'organismo di gestione del parco] <sup>(97)</sup>

(88) Articolo così sostituito dall'*art. 6, L.R. 3 settembre 2001, n. 28*, poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Ai sensi dell'art. 12 della stessa legge, in fase di prima applicazione i termini di cui al comma 16 del presente articolo sono spostati dal 1° settembre al 20 settembre. Il testo originario era così formulato: «Art. 25. Accesso dei cacciatori agli ambiti territoriali di caccia ed ai comprensori alpini. 1. Allo scopo di omogeneizzare nel territorio regionale la pressione venatoria la Giunta regionale, sentite le Province, tenuto conto degli indici di densità venatorie minime stabiliti ogni cinque anni dal Ministero competente e sulla base della superficie agro-silvo-pastorale provinciale e del numero dei cacciatori che esistono nella Provincia stessa, stabilisce gli indici ai quali le Province devono fare riferimento per la propria programmazione.

2. Le Province fissano altresì il numero massimo entro cui devono essere contenute le ammissioni provvisorie autorizzate a norma dei commi 11 e 12.

3. Sulla base dei predetti indici di densità venatoria minima, le Province provvedono a stipulare accordi volti a fare accedere sul proprio territorio i cacciatori eventualmente in esubero nelle altre.

4. La Provincia comunica annualmente agli organismi di gestione il numero dei cacciatori che possono essere ammessi in ogni ambito territoriale di caccia, tenuto conto degli indici di cui al comma 1.

5. Gli organismi di gestione soddisfano le richieste di accesso dei cacciatori fino al limite di disponibilità di cui al comma 4 e nel rispetto dell'*articolo 14 comma 5 della legge n. 157 del 1992*.

6. Il cacciatore ha diritto di accesso all'ambito territoriale di caccia o al comprensorio alpino dove ha la residenza anagrafica o dove ha domicilio per motivi di pubblico servizio.



7. Per gli ambiti territoriali o comprensori alpini in cui il numero dei cacciatori residenti è superiore al numero dei cacciatori ammissibili, la Provincia provvede a destinare i cacciatori in esubero in altri ambiti territoriali o comprensori alpini. La nuova destinazione è effettuata prioritariamente sulla base delle richieste e secondo il relativo ordine cronologico. A tal fine la Provincia fissa il termine entro cui le richieste devono essere presentate. Qualora permanga la situazione di esubero la Provincia destina autoritativamente ad altro ambito territoriale o comprensorio alpino i cacciatori di minore età.

8. I posti disponibili dopo le iscrizioni compiute con i criteri di cui ai commi 4 e 5, sono assegnati dagli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini ai cacciatori richiedenti secondo il seguente ordine di priorità:

- a) proprietari o conduttori di terreni compresi nell'ambito territoriale interessato;
- b) soggetti iscritti da almeno un biennio;
- c) soggetti residenti nella Provincia;
- d) soggetti residenti nella Regione;
- e) soggetti non residenti che svolgono l'attività lavorativa principale nella Regione;
- f) soggetti residenti in altre Regioni.

9. A parità di punteggio vale l'ordine di presentazione della domanda.

10. Il cacciatore che sia titolare dell'autorizzazione alla costituzione di un appostamento fisso di caccia con o senza l'uso di richiami vivi ha diritto ad essere iscritto all'ambito o comprensorio in cui è compreso l'appostamento.

11. In ogni ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino l'organismo di gestione può essere autorizzato dalla Provincia ad ammettere provvisoriamente un numero di cacciatori superiore alla densità venatoria indicata dalla Provincia quando

siano specificamente accertate modificazioni positive della popolazione faunistica, seguendo comunque i criteri di priorità indicati al comma 8.

12. Limitatamente alla caccia al cinghiale o a specie di uccelli migratori la Provincia, nelle ipotesi e con i criteri di priorità di cui al comma 11, regolamenta l'accesso oltre il limite venatorio esclusivamente nelle località prestabilite e per le attività venatorie autorizzate. In tale ipotesi l'ammissione comporta il divieto dell'esercizio della caccia per uguale periodo nel restante territorio dello stesso ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino nonché di quello in cui il soggetto ha normalmente diritto.

13. La quota dovuta dai cacciatori non appartenenti all'ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino provvisoriamente ammessi ai sensi dei commi 11 e 12 va rapportata alle giornate venatorie consentite ed alle quote forfettarie stabilite nel programma annuale di gestione.

14. L'esercizio venatorio nelle aree contigue dei parchi, individuate dalla Regione ai sensi dell'*articolo 3 comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua naturale protetta.

15. Per le aree contigue di cui al comma 14 le Province, d'intesa con gli organi di gestione del parco, sentiti gli Enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi di prelievo.

16. Nelle aree contigue, individuate ai sensi del comma 14, la gestione dei piani e programmi di prelievo è affidata al Comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione del parco.».

(89) Comma così sostituito dall'*art. 125, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*. Il testo originario era così formulato: «1. Allo scopo di

omogeneizzare nel territorio regionale la pressione venatoria, la Giunta regionale, sentite le province, tenuto conto degli indici di densità venatorie minime stabiliti ogni cinque anni dal Ministero competente e sulla base della superficie agro-silvo-pastorale provinciale e del numero dei cacciatori che esistono nella Provincia stessa, stabilisce gli indici ai quali le province devono fare riferimento per la propria programmazione.».

(90) Comma così modificato dall'*art. 125, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(91) Comma così modificato dall'*art. 125, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(92) Comma così modificato dall'*art. 125, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(93) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 14 settembre 2016, n. 21*, a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1* della stessa legge).

(94) Comma così modificato dall'*art. 125, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(95) La Corte costituzionale, con sentenza 3-11 novembre 2010, n. 315 (Gazz. Uff. 17 novembre 2010, n. 46, 1<sup>a</sup> serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a soggetti non residenti nelle aree medesime. Successivamente il presente comma è stato abrogato dall'*art. 4, L.R. 26 ottobre 2011, n. 29*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6* della stessa legge).

(96) Comma abrogato dall'*art. 4, L.R. 26 ottobre 2011, n. 29*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di

quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge).

(97) Comma abrogato dall'art. 4, *L.R. 26 ottobre 2011, n. 29*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge).

---

## Art. 26

### *Nuove iscrizioni agli ambiti territoriali o comprensori alpini.*

1. Gli iscritti, a partire dal 1° maggio ed entro il 31 maggio di ogni anno, devono far pervenire agli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini la conferma di partecipazione per l'anno successivo.
2. Entro la stessa data sono presentate le domande di prima iscrizione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25.
- 2-bis. La Giunta regionale fissa l'entità massima della quota di partecipazione che può essere richiesta dagli organismi di gestione dell'A.T.C. o C.A. ai cacciatori iscritti, nonché la quota di partecipazione dei cacciatori ammessi, così come definiti dall'articolo 25, commi 6 e 7 <sup>(98)</sup>.
3. Gli organismi di gestione, entro il successivo 20 giugno <sup>(99)</sup> dichiarano la disponibilità dei posti da assegnare per la stagione venatoria dell'anno successivo.
4. Entro il 20 luglio <sup>(100)</sup> i soggetti interessati ad un ambito territoriale o comprensorio alpino diverso da quello di appartenenza presentano domanda di iscrizione.
5. Sulla base delle conferme e delle domande presentate gli organismi di gestione entro il 30 settembre predispongono la graduatoria per la iscrizione nel rispetto dei criteri dell'articolo 25.
6. La graduatoria è affissa nella sede dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino e nei dieci giorni successivi è

trasmessa agli altri ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini della Regione <sup>(101)</sup>.

7. [Il cacciatore che intenda accedere ad un ambito o ad un comprensorio di altre Province o Regioni è tenuto a darne comunicazione alla Provincia di residenza] <sup>(102)</sup>.

8. Gli organi di gestione assegnano secondo l'ordine della graduatoria gli ulteriori posti resisi disponibili a seguito dei recessi.

9. Entro il 31 dicembre gli organismi di gestione comunicano l'elenco degli iscritti alla Regione per gli adempimenti di cui all'articolo 38 <sup>(103)</sup>.

---

(98) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 7, L.R. 13 agosto 2002, n. 31* e poi sostituito dall'*art. 24, comma 1, lettera a), L.R. 2 agosto 2023, n. 17*, a decorrere dal 10 agosto 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «2-bis. A decorrere dalle iscrizioni relative alla stagione venatoria 2003/2004 la Giunta regionale fissa per due anni l'entità massima della quota di partecipazione che può essere richiesta dagli organismi di gestione dell'ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino ai cacciatori iscritti, nonché la quota di partecipazione dei cacciatori ammessi, così come definiti dall'articolo 25, commi 6 e 7.».

(99) Limitatamente all'anno solare 1997 il termine è stato fissato al 15 luglio dall'*art. 2, L.R. 29 aprile 1997, n. 15*.

(100) Limitatamente all'anno solare 1997 il termine è stato fissato al 10 agosto dall'*art. 2, L.R. 29 aprile 1997, n. 15*.

(101) Comma così modificato dall'*art. 126, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(102) Comma abrogato dall'*art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 3 settembre 2001, n. 28*.

(103) Comma così modificato dall'*art. 126, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

## **Art. 27**

### *Interscambi di cacciatori.*

1. I Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori della zona delle Alpi possono riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza per ospitare, sotto forma di interscambio e senza finalità di lucro, altri cacciatori anche se residenti in altra Regione <sup>(104)</sup>.

1-bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) o c), può ospitare, a partire dal 1° ottobre di ogni stagione venatoria, per dieci giornate di caccia, limitatamente agli ambiti territoriali o ai comprensori alpini di caccia in cui risulta iscritto, un altro cacciatore indipendentemente dalla forma di caccia prescelta dallo stesso. Per la fruizione delle dieci giornate è obbligatorio, sia per il cacciatore ospite che per quello ospitante, cerchiare in modo indelebile sul tesserino regionale gli spazi in cui sono riportati il giorno e mese della giornata di caccia in cui si fruisce o si concede l'invito e scrivere sotto la parola "invito". Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia. L'interscambio non deve superare il tetto massimo del 5 per cento del numero complessivo dei cacciatori ammessi all'ambito territoriale o al comprensorio alpino dell'anno precedente <sup>(105)</sup>.

2. [Il cacciatore che accede ad ambiti territoriali di caccia di altre Regioni è tenuto a darne comunicazione alla Provincia di residenza] <sup>(106)</sup>.

3. La Regione promuove scambi interregionali per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio. A tal fine la Regione può stipulare convenzioni con altre Regioni. In

caso di violazione di norme da parte del cacciatore ospite il cacciatore iscritto risponde in solido <sup>(107)</sup>.

---

(104) Comma così modificato dall'*art. 127, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(105) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 2 agosto 2023, n. 17* e poi così modificato dall'*art. 27, comma 1, lettera d), L.R. 28 dicembre 2023, n. 20*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 ( ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 80, comma 1, della medesima legge*).

(106) Comma abrogato dall'*art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 3 settembre 2001, n. 28*.

(107) Comma così modificato dall'*art. 127, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

---

### **Art. 27-bis**

#### *Procedure autorizzative.*

1. Le ammissioni provvisorie, a seguito degli accordi di reciprocità intrapresi con Enti territoriali anche di altre Regioni, si instaurano tramite una procedura autorizzativa, anche a mezzo fax, curata dagli A.T.C. o C.A. territorialmente competenti.

2. Tale documento, corredato dal versamento richiesto, è da considerarsi elemento probatorio all'ammissione, da allegare al tesserino venatorio che il cacciatore non residente è tenuto ad esibire su richiesta degli agenti di vigilanza <sup>(108)</sup>.

---

(108) Articolo aggiunto dall'*art. 6, L.R. 2 ottobre 2000, n. 38*.

---

**Art. 28***Doveri del cacciatore.*

1. Negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini il cacciatore iscritto ha il dovere di:

a) collaborare alla gestione faunistica partecipando alle attività programmate;

b) corrispondere la quota di partecipazione nei tempi stabiliti. La quota può essere mutuata da prestazione d'opera economicamente equivalente;

c) rispettare le eventuali limitazioni dell'esercizio venatorio indicate nel programma venatorio annuale predisposto dall'organismo di gestione.

---

---

**TITOLO IV****Organizzazione del prelievo venatorio.****Capo II - Appostamenti fissi****Art. 29***Esercizio venatorio da appostamento fisso.*

1. Sono considerati fissi gli appostamenti costruiti in muratura o altra solida materia con preparazione di sito destinati all'esercizio venatorio almeno per una stagione di caccia. Tutti gli altri sono considerati temporanei.

2. Gli appostamenti fissi possono avere anche più di un impianto stabile purché si trovino tutti entro il raggio di metri 100 da quello principale.



3. Per gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica, collocati in terra ferma, gli impianti devono avere una stabile occupazione di sito e consentire la copertura d'acqua del suolo.

4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Regione, ha validità di cinque anni e deve essere corredata con planimetria a scala 1:25.000 e mappale catastale indicanti l'ubicazione dell'appostamento; essa è altresì subordinata al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato e alla conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente. Dopo il rilascio della suddetta autorizzazione, prima della realizzazione degli appostamenti fissi, dovranno essere acquisiti i pertinenti titoli edilizi comunali, nonché le altre eventuali autorizzazioni necessarie ove si intervenga su aree assoggettate a vincoli <sup>(109)</sup>.

5. Non sono considerati fissi agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati e per la caccia in forma tradizionale al colombaccio.

6. Non è consentito costruire nuovi appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a 200 metri dai confini delle zone dove è vietata la caccia e a 200 metri da altro appostamento fisso preesistente salvo il consenso dei titolari <sup>(110)</sup>.

6-bis. In caso di mancato rilascio del consenso di cui al comma 6 da parte del titolare dell'appostamento fisso preesistente, l'autorizzazione per il nuovo appostamento viene rilasciata al richiedente valutando quale sia il titolo o la condizione giuridica di quest'ultimo. L'autorizzazione viene senz'altro rilasciata se il titolo o la condizione giuridica del richiedente sia di grado uguale o superiore rispetto a quello del titolare dell'appostamento preesistente, in base al seguente ordine di priorità:

a) proprietario e conduttore del fondo o parenti dello stesso non oltre il secondo grado;

b) locatario del fondo munito di regolare contratto locativo o parenti dello stesso non oltre il secondo grado;

c) soggetto autorizzato dal proprietario o dal locatario del fondo ad altro titolo.

L'autorizzazione viene, altresì, rilasciata, con analoga valutazione e seguendo le regole di cui sopra, in caso di concorrenza di richieste relative a nuovi appostamenti la cui distanza sia inferiore a 200 metri <sup>(111)</sup>.

7. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 18, è consentito al titolare ed alle persone autorizzate il vagare o il soffermarsi in attitudine di caccia, entro il raggio di 100 metri dall'appostamento fisso per il recupero della selvaggina ferita anche con l'uso del cane da riporto.

8. È vietata la caccia in forma vagante ad una distanza inferiore a metri 100 dagli appostamenti fissi segnalati con apposite tabelle a cura del titolare, durante l'effettivo esercizio di essi, salvo il consenso del titolare <sup>(112)</sup>.

9. L'accesso all'appostamento fisso di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b) con armi proprie racchiuse in apposito involucro e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare possono accedere all'appostamento fisso soltanto due persone ospitate dal titolare medesimo e che abbiano fatto opzione per questa tipologia di caccia.

10. Qualora nell'appostamento fisso siano presenti persone diverse da quelle stabilite al comma 9, le armi presenti non possono essere superiori al numero delle persone in esercizio di caccia che hanno optato per la forma di caccia esclusiva da appostamento fisso.

11. La Regione non può rilasciare un numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso con l'uso dei richiami vivi superiori a quello rilasciato nella stagione venatoria 1989-90. Ove il numero di autorizzazioni attribuite risulti inferiore a quello massimo, le autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni e possono essere inoltre rilasciate <sup>(113)</sup>:

- a) al proprietario o al conduttore del fondo su cui si intende costruire l'appostamento fisso di caccia;
- b) ai parenti non oltre il secondo grado del titolare della presente autorizzazione;
- c) agli inabili e ai portatori di handicap fisici;
- d) a coloro che, per caso fortuito o per forza maggiore, siano costretti a trovare altro sito per l'appostamento fisso di cui erano titolari o a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante;
- e) a chi ne faccia richiesta.

12. Così come previsto dall'*articolo 14 comma 12 della legge n. 157 del 1992* la Regione autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio <sup>(114)</sup>.

13. Anche gli appostamenti realizzati con il consenso del proprietario o conduttore del fondo, costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna che non comportino modificazione del sito, ivi compresi i cosiddetti "palchi" per la caccia in forma tradizionale al colombaccio, sono considerati temporanei. Il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento al venir meno del consenso del proprietario o conduttore del fondo. Il consenso si intende validamente accordato nel caso in cui non esiste un formale diniego <sup>(115)</sup>.

13-bis. Gli appostamenti di caccia costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna che non comportino modificazione del sito, non concretanti volumi chiusi, ivi compresi i cosiddetti "palchi" per la caccia in forma tradizionale al colombaccio, sono compatibili con la destinazione agricola anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali. L'installazione degli appostamenti, ai fini urbanistici ed edilizi, è considerata attività

edilizia libera purché effettuati nel rispetto delle disposizioni contenute nel [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)) e successive modificazioni e integrazioni <sup>(116)</sup>.

14. La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto a meno che non si tratti di residui della potatura, né con il taglio di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta e nel rispetto delle norme vigenti.

15. Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso dell'anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di cento metri dall'impianto principale, in relazione allo svolgimento dell'esercizio venatorio.

---

(109) Comma così sostituito dall'[art. 128, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 171, comma 1](#) della stessa legge. Vedi, anche, le norme transitorie di cui all'[art. 170, comma 6](#) della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Provincia, ha validità di cinque anni e deve essere corredata con planimetria a scala 1:25.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento; essa è altresì subordinata al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato e alla conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente. Dopo il rilascio della suddetta autorizzazione provinciale ai fini della realizzazione degli appostamenti fissi, dovranno essere preventivamente acquisiti i pertinenti titoli edilizi comunali, nonché le altre eventuali autorizzazioni necessarie ove si intervenga su aree assoggettate a vincoli.».

(110) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, vedi l'[art. 28, commi 1 e 2, L.R. 6 giugno](#)

[2008, n. 14.](#)

(111) Comma aggiunto dall'[art. 1, L.R. 6 agosto 2012, n. 27](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 4 della medesima legge](#)).

(112) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, vedi l'[art. 28, commi 1 e 2, L.R. 6 giugno 2008, n. 14](#).

(113) Alinea così modificato dall'[art. 128, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 171, comma 1 della stessa legge](#).

(114) Comma così modificato dall'[art. 128, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 171, comma 1 della stessa legge](#).

(115) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, L.R. 19 maggio 2020, n. 9](#), a decorrere dal 28 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 36, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'[art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 9/2020](#). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'[art. 3, L.R. 7 agosto 1996, n. 36](#) e dall'[art. 2, comma 2, L.R. 6 agosto 2009, n. 31](#). Il testo precedente era così formulato: «13. Anche gli appostamenti costituiti da attrezzature smontabili o da riparti di fortuna che non comportino modificazione del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata ivi compresi i cosiddetti «palchi» per la caccia in forma tradizionale al colombaccio sono considerati temporanei. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento, salvo consenso del proprietario o conduttore del fondo.». Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 26 maggio - 6 luglio 2021, n. 138 (pubblicata nella Gazz. Uff. 7 luglio 2021, n. 27, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato [art. 2, comma 1, L.R. n. 9/2020](#).

(116) Comma aggiunto dall'[art. 35, comma 1, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di

quanto stabilito dall'art. 46, comma 1, della medesima legge).

### **Art. 30**

#### *Detenzione e uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento <sup>(117)</sup>.*

1. Sono vietati l'uso e la detenzione di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato, rilasciato dalla Regione, in aggiunta o in sostituzione di quello dell'allevatore. È fatto obbligo di conservare l'anello dell'allevatore eventualmente sostituito in funzione della tutela del benessere animale assieme all'apposito registro. Tali anelli devono essere annotati sul registro personale rilasciato al detentore di richiami vivi previsto dal regolamento di cui al comma 2. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello è privo di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto. I richiami vivi privi di anello sono immediatamente liberati dal personale di vigilanza <sup>(118)</sup>.

1-bis. Gli anelli di cui al comma 1 hanno validità massima stabilita in anni dieci dalla data di primo inanellamento, come riportata nella documentazione di origine dell'esemplare <sup>(119)</sup>.

1-ter. Presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito e aggiornato il Registro regionale dei detentori di richiami vivi, i cui contenuti sono assoggettati al rispetto delle vigenti normative in materia di privacy. In tale Registro sono riportati i dati anagrafici dei detentori e gli anelli rilasciati, con evidenziato il numero dell'anello. Il Registro regionale dei detentori e quello personale rilasciato al singolo detentore contengono, per un periodo massimo di dieci anni dalla data di primo inanellamento, l'indicazione degli esemplari legittimamente detenuti posteriormente al 1° gennaio 2012 <sup>(120)</sup>.

1-quater. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche degli inamovibili, le modalità di consegna ai detentori e agli allevatori

dei richiami, anche tramite avvalimento delle associazioni venatorie e degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini per la gestione del Registro e il rilascio degli anelli inamovibili <sup>(121)</sup>.

1-quinquies. Fino al raggiungimento di un definitivo omogeneo sistema di identificazione dei richiami vivi ai fini della legittima detenzione degli stessi fa fede la documentazione in possesso dei detentori unitamente all'anello inamovibile precedentemente attribuito all'esemplare <sup>(122)</sup>.

2. La Regione, su parere dell'ISPRA, ai sensi dell'*articolo 5 della legge n. 157 del 1992*, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento per disciplinare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami vivi per la caccia da appostamento <sup>(123)</sup>.

2-bis. Sono utilizzabili uccelli di cattura appartenenti alle specie riportate al comma 4, dell'*articolo 4 della L. n. 157/1992* <sup>(124)</sup>.

3. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva sono consentiti la detenzione e l'uso di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi di cattura è consentita la detenzione e l'uso di un numero massimo complessivo di dieci unità.

3-bis. I limiti di cui ai commi 2-bis e 3 non si applicano ai richiami nati in cattività <sup>(125)</sup>.

4. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria da appostamento. È consentita invece la cessione dei richiami vivi catturati negli impianti di cui sia titolare la Regione <sup>(126)</sup>.

5. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire dietro consegna alla Regione del richiamo morto da sostituire ovvero

previa presentazione di certificato del servizio veterinario della USL competente e del relativo anellino ovvero per altri comprovati motivi <sup>(127)</sup>.

6. Le specie decedute o altrimenti perdute non possono essere sostituite se il numero complessivo superi le quantità massime detenibili.

7. Il cacciatore cessando l'attività, può cedere i richiami vivi ad altro cacciatore, previa comunicazione alla Regione <sup>(128)</sup>.

---

(117) In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il [Reg.reg. 18 giugno 2019, n. 3](#).

(118) Comma così modificato dall'[art. 27, comma 1, lettera a\), L.R. 28 dicembre 2023, n. 20](#), a decorrere dal 1° gennaio 2024 ( ai sensi di quanto stabilito dall' art. 80, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'[art. 2, L.R. 6 agosto 2012, n. 27](#), dall'[art. 129, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), dall'[art. 29, comma 1, L.R. 29 dicembre 2020, n. 32](#), dall'[art. 4, comma 1, L.R. 3 maggio 2021, n. 7](#) e dall'[art. 9, comma 1, L.R. 9 agosto 2021, n. 14](#). Il testo precedente era così formulato: «1. Sono vietati l'uso e la detenzione di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile ovvero fascetta inamovibile numerati rilasciati o riconosciuti dalla Regione. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello o la fascetta sono privi di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolti. I richiami vivi privi di anello o di fascetta sono immediatamente liberati dal personale di vigilanza.».

(119) Comma aggiunto dall'[art. 9, comma 2, L.R. 9 agosto 2021, n. 14](#), a decorrere dal 12 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

(120) Comma aggiunto dall'[art. 9, comma 2, L.R. 9 agosto 2021, n. 14](#), a decorrere dal 12 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).



(121) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 2, L.R. 9 agosto 2021, n. 14*, a decorrere dal 12 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

(122) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 2, L.R. 9 agosto 2021, n. 14*, a decorrere dal 12 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

(123) Comma così modificato dall'*art. 129, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*. Vedi il Reg. 21 agosto 1995, n. 3.

(124) Comma aggiunto dall'*art. 7, L.R. 3 settembre 2001, n. 28*.

(125) Comma aggiunto dall'*art. 7, L.R. 3 settembre 2001, n. 28*.

(126) Comma così modificato dall'*art. 129, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(127) Comma così modificato dall'*art. 129, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(128) Comma così modificato dall'*art. 129, comma 5, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

---

## **Art. 31**

*Autorizzazione alla detenzione e all'uso di falchi per l'esercizio venatorio.*

1. Presso la Regione è istituito il registro delle persone autorizzate alla detenzione dei falconiformi utilizzati per l'esercizio venatorio. I falconiformi consentiti impiegati per l'esercizio venatorio devono essere inanellati a norma

dell'articolo 36 comma 5 del regolamento CE n. 1808/2001 del 30.08.2001 e successive modificazioni <sup>(129)</sup>.

2. Chi intende esercitare la caccia con i falconiformi deve inoltrare domanda di autorizzazione alla Regione <sup>(130)</sup>.

3. La domanda deve essere corredata dalla certificazione circa la legittima provenienza dei falchi, ai sensi della *legge 19 dicembre 1975, n. 874* e successive modificazioni e integrazioni.

Il richiedente, ai sensi del presente articolo deve allegare:

a) la copia autenticata della certificazione di nascita dei falconiformi, conforme a quanto enunciato nel regolamento CE n. 1808/2001 <sup>(131)</sup>;

b) copia autenticata della denuncia presentata al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'*articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150*.

4. La Regione, accertata la regolarità della certificazione, rilascia l'autorizzazione <sup>(132)</sup>.

5. La caccia con i falconiformi è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'impiego dei cani da ferma <sup>(133)</sup>.

---

(129) Comma sostituito dapprima dall'*art. 8, comma 1, L.R. 13 agosto 2002, n. 31* e poi così modificato dall'*art. 130, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa *legge n. 15/2015*.

(130) Comma così sostituito dapprima dall'*art. 8, comma 2, L.R. 13 agosto 2002, n. 31* e poi dall'*art. 130, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa *legge n. 15/2015*. Il testo precedente era così formulato: «2. Chi intende esercitare la caccia con i falconiformi deve inoltrare

domanda di autorizzazione al Presidente dell'Amministrazione provinciale su apposito modulo predisposto dalla Giunta provinciale.».

(131) Lettera così sostituita dall'*art. 8, comma 3, L.R. 13 agosto 2002, n. 31*. Il testo originario era così formulato: «a) il certificato C.I.T.E.S. rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, Corpo forestale dello Stato - servizio certificazione C.I.T.E.S.. Il certificato C.I.T.E.S. deve essere intestato al richiedente;».

(132) Comma così modificato dall'*art. 130, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(133) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 4, L.R. 13 agosto 2002, n. 31*.

---

## TITOLO IV

### Organizzazione del prelievo venatorio.

#### Capo III - Strutture private per la caccia e la produzione della selvaggina

##### Art. 32

##### *Aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie.*

1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati, sentito l'ISPRA, entro i limiti fissati dall'articolo 3, comma 5, del territorio agro-silvo-pastorale può <sup>(134)</sup>:

a) autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire

l'obiettivo naturalistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto <sup>(135)</sup>;

b) autorizzare l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, soggette a tassa di concessione regionale nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica da allevamento <sup>(136)</sup>.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono preferibilmente:

a) essere situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del [regolamento n. 1094/88/CEE](#) e successive modificazioni.

3. La domanda di concessione per la istituzione di aziende agri-turistico-venatorie è presentata dai proprietari o conduttori dei fondi rustici interessati dalla costituzione.

4. La Regione, sentito l'ISPRA, disciplina con proprio regolamento il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione nonché le prescrizioni per la gestione delle aziende di cui al presente articolo <sup>(137)</sup> <sup>(138)</sup>.

5. L'autorizzazione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie ha la durata di cinque anni. Alla scadenza può essere rinnovata.

6. Salvo quanto previsto nel regolamento di cui al comma 4, l'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dell'opzione per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 18, comma 1.

7. Le giornate di caccia esercitate nelle aziende agri-turistico-venatorie non rientrano nel computo di quelle settimanali e annuali <sup>(139)</sup>.

(134) Alinea così modificato dall'[art. 131, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 171, comma 1](#) della stessa legge.

(135) Vedi, anche, il [Reg. 2 aprile 1997, n. 1](#).

(136) Vedi, anche, il [Reg. 2 aprile 1997, n. 1](#).

(137) Comma così modificato dall'[art. 131, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 171, comma 1](#) della stessa legge.

(138) Vedi il [Reg. 2 aprile 1997, n. 1](#).

(139) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 2, L.R. 19 maggio 2020, n. 9](#), a decorrere dal 28 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 36, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'[art. 34, comma 1](#), della suddetta [L.R. n. 9/2020](#). Il testo precedente era così formulato: «7. Le giornate di caccia esercitate nelle aziende faunistiche-venatorie e in quelle agri-turistico-venatorie rientrano nel computo di quelle settimanali ed annuali.»

---

### **Art. 33** *Allevamenti.*

1. La Regione, previo parere dell'ISPRA, emana specifico regolamento per disciplinare l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale <sup>(140)</sup>.

2. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla Regione dello svolgimento dell'attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate in conformità all'apposito regolamento regionale <sup>(141)</sup>.

3. La Regione ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento esercitato anche per il recupero di potenzialità produttive in aree montane o svantaggiate, può consentire al titolare e ad altre persone dal medesimo autorizzate, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi e di uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 39 <sup>(142)</sup>.

4. Gli animali allevati sono marcati o marchiati o inanellati con anello inamovibile a cura dell'allevatore <sup>(143)</sup>.

5. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello è privo di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto <sup>(144)</sup>.

---

(140) Comma così sostituito dall'*art. 132, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*. Vedi il *Reg. 17 luglio 1998, n. 1*. Il testo originario era così formulato: «1. La Regione, d'intesa con le Province, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emana specifico regolamento per disciplinare l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.».

(141) Comma così modificato dall'*art. 132, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(142) Comma così modificato dall'*art. 132, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(143) Comma così sostituito dall'*art. 29, comma 2, L.R. 29 dicembre 2020, n. 32* e dall'*art. 4, comma 2, L.R. 3 maggio 2021, n. 7*, a decorrere dal 6 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «4. Gli animali allevati sono marcati o marchiati o inanellati con anello o fascetta inamovibili a cura dell'allevatore.».

(144) Comma così sostituito dall'*art. 29, comma 2, L.R. 29 dicembre 2020, n. 32* e dall'*art. 4, comma 2, L.R. 3 maggio 2021, n. 7*, a decorrere dal 6 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «5. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello o la fascetta sono privi di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto.».

## TITOLO V

### Specie cacciabili e calendario venatorio.

*(giurisprudenza)*

#### Art. 34

*Specie cacciabili e periodi di attività venatoria. Calendario venatorio.*

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie di cui all'*articolo 18, comma 1, della L. 157/1992* e per i periodi sotto indicati <sup>(145)</sup>:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia tortur*); merlo (*Turdus merula*); allodola (*Alauda arvensis*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); lepre comune (*Lepus europaeus*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvilagus floridanus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*);

moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); cornacchia griglia (*Corvus corone cornix*); volpe (*Vulpes vulpes*); pavoncella (*Vanellus-vanellus*) <sup>(146)</sup>;

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: coturnice (*Alectoris graeca*); lepre bianca (*Lepus timidus*); pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); cervo (*Cervus elaphus*) <sup>(147)</sup>;

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*);

d-bis) specie cacciabili secondo i periodi stabiliti dall'articolo 35, comma 2-quater: capriolo (*Capreolus capreolus*); daino (*Dama dama*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*) <sup>(148)</sup>.

1-bis. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, la Regione Liguria può posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al comma 1 in relazione a specie determinate e, allo scopo, è obbligata ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) al quale deve uniformarsi <sup>(149)</sup>.

1-ter. Per arco temporale massimo, di cui all'*articolo 18, commi 1 e 2, della L. 157/1992* e successive modificazioni e integrazioni, si intende il numero complessivo di giornate di caccia fruibili nel corso dell'intera stagione venatoria, riferite ad una determinata specie <sup>(150)</sup>.

1-quater. Il divieto temporaneo di caccia ad una specie sospende il decorrere dei termini contenuti nell'arco temporale massimo di cui al comma 1-ter. Tale periodo di sospensione della caccia non deve necessariamente collocarsi all'inizio oppure al termine della stagione venatoria <sup>(151)</sup>.

2. [La Giunta Regionale, d'intesa con le Province, può includere nell'elenco di cui al comma I lettera a) le seguenti specie: passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); nonché nell'elenco di cui alla lettera b) le seguenti specie: storno (*Sturnus*



vulgaris); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); taccola (*Corvus monedula*); cornacchia nera (*Corvus corone*), corvo (*Corvus frugilegus*).

La caccia alle specie anzidette può essere ammessa in quantità limitata. La caccia alle specie anzidette è altresì ammessa alle seguenti condizioni:

a) qualora si tratti di prevenire gravi danni alle colture, al bestiame domestico, ai boschi, alla pesca e alle acque;

b) qualora occorra intervenire per salvaguardare determinati aspetti floristici o faunistici] <sup>(152)</sup>.

3. [La Giunta regionale su proposta delle province può anticipare a far data dal 1° agosto e prorogare fino al 31 gennaio, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, la caccia di selezione agli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivo approvati dalla Provincia nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1 dell'*articolo 18 della L. n. 157/1992*. I Piani di abbattimento, se non realizzati, sono completati nei mesi di dicembre e gennaio] <sup>(153)</sup>.

4. La Giunta regionale, sentiti la Commissione faunistico-venatoria regionale, la Commissione consiliare competente per materia e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) approva il calendario venatorio che ha validità annuale <sup>(154) (155)</sup>.

4-bis. In caso intervenga un provvedimento sospensivo dell'efficacia del calendario venatorio durante la stagione venatoria, la Giunta regionale approva, con provvedimento motivato, un nuovo calendario venatorio riferito all'anno in corso, entro dieci giorni dalla data del provvedimento sospensivo <sup>(156)</sup>.

4-ter. Nell'arco temporale nel quale non ha efficacia il calendario venatorio, la caccia si svolge secondo quanto disposto dalla presente legge, dall'*articolo 18, commi 1, 2, 3 e 5, della L. 157/1992* e dalle altre normative vigenti in materia <sup>(157)</sup>.

5. Nel calendario venatorio regionale devono essere indicate in particolare:

- a) le specie cacciabili e i periodi di caccia;
- b) le giornate di caccia;
- c) il carniere massimo giornaliero <sup>(158)</sup>;
- d) l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia;
- e) [i periodi e le modalità per l'addestramento degli ausiliari da caccia] <sup>(159)</sup>.

6. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre, a libera scelta del cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è sospeso <sup>(160)</sup>.

6-bis. Acquisito il parere di cui all'articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 1995, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito con *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, la Regione può stabilire che le giornate di caccia esercitate in forma selettiva agli ungulati non rientrino nel computo di quelle settimanali e annuali <sup>(161)</sup>.

7. In attuazione dell'*articolo 18, comma 6, della L. 157/1992* e successive modificazioni e integrazioni, è prevista l'integrazione di due giornate settimanali per l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre e il 30 novembre. La Giunta regionale, sentito l'ISPRA, ha la facoltà di modificare tale integrazione <sup>(162)</sup>.

7-bis. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. La caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria è consentita fino a mezz'ora dopo il tramonto <sup>(163) (164)</sup>.

8. Il carniere giornaliero e stagionale relativo ai capi di fauna selvatica stanziale e il carniere giornaliero relativo ai capi di fauna selvatica migratoria sono stabiliti annualmente dalla Regione sulla base della consistenza delle singole specie cacciabili sul territorio di competenza <sup>(165)</sup>. I dati relativi alle suddette specie sono derivati da censimenti sul campo per ungulati e fauna alpina. Per le altre specie stanziali, tramite: ricognizione sul territorio; programmazione gestionale degli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini con proiezione degli abbattimenti effettuati nelle stagioni precedenti. Per la fauna migratrice, i dati sono derivati dalle proiezioni degli abbattimenti delle stagioni precedenti e, per quanto riguarda le specie oggetto di deroga (direttiva CEE 79/409 e successive modifiche), sia in base agli abbattimenti delle stagioni precedenti che dai dati rilevati da osservatori ornitologici <sup>(166)</sup>.

9. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino, così come previsto all'*articolo 18, comma 8 della legge n. 157/1992*. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca <sup>(167)</sup>.

10. Fuori dalle zone di cui all'articolo 16, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre nel territorio da aprirsi alla caccia con esclusione del martedì e del venerdì, salvo restrizioni stabilite dalla Regione <sup>(168)</sup>.

11. La Regione ha la facoltà di vietare il prelievo venatorio per periodi limitati di tempo in quelle aree dove, per ragioni turistiche, si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l'esercizio della caccia per la pubblica incolumità <sup>(169)</sup>.

12. Il calendario venatorio ligure è armonizzato, per quanto possibile, con quello delle Regioni finitime.

---

(145) Alinea così modificato dall'*art. 133, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(146) Lettera così modificata dall'*art. 133, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(147) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 3, L.R. 6 agosto 2009, n. 31*.

(148) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 4, L.R. 6 agosto 2009, n. 31*.

(149) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, L.R. 28 maggio 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1*, della medesima legge).

(150) Comma aggiunto dall'*art. 29, comma 3, L.R. 29 dicembre 2020, n. 32*, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34, comma 1*, della medesima legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 8 febbraio - 15 marzo 2022, n. 69 (pubblicata nella Gazz. Uff. 16 febbraio 2022, n. 11, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 3 dell'*art. 29, L.R. n. 32/2020*.

(151) Comma aggiunto dall'*art. 29, comma 3, L.R. 29 dicembre 2020, n. 32*, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34, comma 1*, della medesima legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 8 febbraio - 15 marzo 2022, n. 69 (pubblicata nella Gazz. Uff. 16 febbraio 2022, n. 11, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 3 dell'*art. 29, L.R. n. 32/2020*.

(152) Comma abrogato dall'*art. 133, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(153) Comma così sostituito dall'*art. 8, L.R. 3 settembre 2001, n. 28*, poi soppresso dall'*art. 2, comma 5, L.R. 6 agosto 2009, n. 31*. Il testo originario era così formulato: «3. La Giunta regionale, su proposta delle Province, può anticipare a far

tempo dal 1° agosto, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, la caccia di selezione agli ungulati sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Provincia.».

(154) Il presente comma, già sostituito dall'*art. 4, L.R. 14 luglio 2006, n. 18* e modificato dall'*art. 5, L.R. 6 giugno 2008, n. 12*, è stato nuovamente sostituito dall'*art. 5, L.R. 1° giugno 2011, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della stessa legge) e modificato dall'*art. 91, commi 1 e 2, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*. Il testo precedente l'ultima sostituzione era così formulato: «4. La Giunta regionale, sentiti la Commissione faunistico-venatoria regionale e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, propone al Consiglio regionale l'approvazione del Calendario venatorio regionale che ha validità minima annuale e massima triennale. Entro il 31 maggio, ad esclusione dell'anno in cui è approvato il nuovo Calendario venatorio regionale la Giunta regionale, sentito l'INFS e la Commissione faunistico-venatoria relaziona alla competente Commissione consiliare che valuta la necessità di eventuali modifiche al calendario venatorio in vigore. In tal caso la Giunta propone al Consiglio regionale un conseguente provvedimento. La Regione approva annualmente il tesserino relativo all'intera stagione venatoria.».

(155) Vedi, anche, la *Delib.Ass.Legisl. 7 agosto 2012, n. 16*, la *Delib.Ass.Legisl. 7 maggio 2013, n. 11*, la *Delib.Ass.Legisl. 8 aprile 2014, n. 11*, la *Delib.Ass.Legisl. 7 agosto 2014, n. 23*, la *Delib.Ass.Legisl. 25 marzo 2015, n. 13*, la *Delib.G.R. 28 aprile 2017, n. 337*, la *Delib.G.R. 23 maggio 2018, n. 355* e la *Delib.G.R. 10 maggio 2019, n. 386*.

(156) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, L.R. 6 agosto 2012, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4* della medesima legge), e poi così modificato dall'*art. 91, comma 3, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*.

(157) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 18 settembre 2014, n. 24*, a decorrere dal giorno successivo a quello della

sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(158) Lettera così modificata dall'*art. 9, comma 3, L.R. 9 agosto 2021, n. 14*, a decorrere dal 12 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

(159) Lettera abrogata dall'*art. 2, comma 1, L.R. 14 settembre 2016, n. 21*, a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1 della stessa legge).

(160) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, L.R. 6 agosto 2012, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della medesima legge).

(161) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 3, L.R. 19 maggio 2020, n. 9*, a decorrere dal 28 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta *L.R. n. 9/2020*.

(162) Comma così sostituito dall'*art. 36, comma 1, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «7. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Regione, sentito l'ISPRA e tenuto conto delle consuetudini locali, può anche in deroga al comma 5 dell'*articolo 18 della L. n. 157/1992*, prevedere l'integrazione di due giornate settimanali per l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre ed il 30 novembre.». In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 7, L.R. 2 ottobre 2000, n. 38* e poi dall'*art. 133, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 22 - 30 luglio 2020, n. 178 (pubblicata nella Gazz. Uff. 5 agosto 2020, n. 32, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato *art. 36, L.R. n. 29/2018*.

(163) Comma aggiunto dall'*art. 9, L.R. 13 agosto 2002, n. 31*.

(164) La Corte costituzionale, con sentenza 29 gennaio – 6 marzo 2020, n. 40 (pubblicata nella Gazz. Uff. 11 marzo 2020, n. 11, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma.

(165) Periodo così sostituito dall'*art. 8, L.R. 2 ottobre 2000, n. 38*. Il testo originario era il seguente: «Il carniere giornaliero e stagionale relativo ai capi di fauna selvatica sia stanziale che migratoria è stabilito annualmente dalla Regione sulla base della consistenza delle singole specie cacciabili sul territorio di competenza.».

(166) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 2, L.R. 14 settembre 2016, n. 21*, a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1* della stessa legge).

(167) Comma così sostituito dall'*art. 10, L.R. 13 agosto 2002, n. 31*. Il testo originario era così formulato: «9. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino, così come previsto all'*articolo 18, comma 8 della legge n. 157 del 1992*.».

(168) Comma così modificato dall'*art. 133, comma 5, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(169) Comma così modificato dall'*art. 133, comma 6, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

---

(giurisprudenza)

### **Art. 35**

*Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati* <sup>(170)</sup> <sup>(171)</sup>.

1. La caccia agli ungulati è attuabile esclusivamente secondo piani numerici di prelievo formulati, secondo le indicazioni fornite dall'ISPRA, sulla base della consistenza censita delle

diverse popolazioni presenti in ciascun ambito territoriale di caccia, comprensorio alpino o azienda faunistico-venatoria. Le modalità della caccia ai diversi ungulati sono definite da specifici regolamenti regionali.

2. Il contingente massimo dei capi di cinghiali che possono essere abbattuti non deve essere superiore al 90 per cento delle presenze di cinghiali rilevate in via induttiva. Il contingente dei capi di cinghiale, se non raggiunto, è completato nei mesi di dicembre e gennaio.

2-bis. Per gli A.T.C. o C.A. interessati, in tutto o in parte, dalla presenza di zone soggette a restrizione a seguito dell'introduzione del virus della peste suina africana, non è prevista la definizione del contingente di cui al comma 2 <sup>(172)</sup>.

3. All'esercizio della caccia al cinghiale in forma collettiva sono ammesse squadre di cacciatori in cui almeno uno dei componenti è in possesso di certificazione attestante la partecipazione ai corsi aventi ad oggetto la corretta organizzazione e conduzione del prelievo del cinghiale e i rilevamenti sui capi abbattuti.

4. Le battute di caccia al cinghiale in forma collettiva si svolgono per un massimo di tre giornate settimanali indicate dal calendario venatorio regionale. L'avvenuta cattura di ogni cinghiale, oltre ad essere immediatamente registrata sul tesserino regionale, deve essere segnalata alla Regione entro due giorni lavorativi, con l'indicazione del sesso, della classe d'età e della località in cui è avvenuto l'abbattimento.

5. La Regione, sulla base delle predette segnalazioni, provvede a chiudere la caccia al cinghiale in ciascun ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino in cui il contingente è stato raggiunto, dandone nel contempo adeguata pubblicità.

6. La caccia di selezione agli ungulati può essere praticata da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato dalla Regione, previa partecipazione a specifici corsi di istruzione e superamento di un apposito esame. È fatta salva



la validità degli attestati rilasciati precedentemente dalle province.

7. La caccia al capriolo, cervo, daino, muflone e camoscio può essere esercitata esclusivamente in forma selettiva. Per caccia di selezione si intende quella praticata individualmente alla cerca o all'aspetto senza l'uso dei cani e con armi a canna rigata di calibro adeguato munite di cannocchiale di mira o con arco, sulla base di piani di prelievo proposti alla Regione dagli ambiti territoriali di caccia o dai comprensori alpini. Ogni capo abbattuto deve essere controllato da un tecnico dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino entro settantadue ore per i rilevamenti del caso e solo dopo sarà a disposizione del cacciatore <sup>(173)</sup>.

8. La caccia di selezione agli ungulati, previo parere dell'ISPRA e sulla base di piani annuali di abbattimento distinti per sesso e classi d'età, si svolge nei seguenti periodi:

a) capriolo (*Capreolus capreolus*)

- maschi dal 1° giugno al 15 luglio e dal 15 agosto al 30 settembre;

- femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo;

b) daino (*Dama dama*) - maschi di età compresa tra uno e due anni dal 1° settembre al 30 settembre e dal 1° novembre al 15 marzo;

- maschi di età superiore ai due anni dal 1° novembre al 15 marzo;

- femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo <sup>(174)</sup>;

c) camoscio (*Rupicapra rupicapra*)

- piccoli dell'anno e femmine adulte dal 1° settembre al 15 dicembre;

- maschi e femmine di un anno dal 1° agosto al 15 dicembre;

d) cinghiale (*Sus scrofa*) - tutto l'anno <sup>(175)</sup>;

d-bis) cervo (*Cervus elaphus*) - maschi di età compresa tra un anno e due anni dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° ottobre al 15 marzo; - maschi di età compresa tra due anni e quattro anni dal 1° ottobre al 15 marzo;

- maschi di età superiore ai quattro anni dal 1° ottobre al 15 febbraio;

- femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo <sup>(176)</sup>;

d-ter) muflone (*Ovis aries*)

- maschi dal 1° agosto al 30 settembre;

- tutte le classi dal 1° novembre al 31 gennaio <sup>(177)</sup>.

9. Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia, purché abilitati da prove di lavoro organizzate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI). I conduttori di cani da traccia devono essere in possesso di abilitazione rilasciata dalla Regione o dalle province previo corso di istruzione e superamento di una prova di esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi di cui all'articolo 13 della legge statale. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio previa comunicazione agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini di competenza. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca del capo ferito viene compiuta con l'autorizzazione della Regione o del titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito.

(170) Articolo modificato dalla [L.R. 2 ottobre 2000, n. 38](#), dalla [L.R. 3 settembre 2001, n. 28](#), dalla [L.R. 13 agosto 2002, n. 31](#), dalla [L.R. 6 agosto 2009, n. 31](#), dalla [L.R. 5 ottobre 2011, n. 27](#), dalla [L.R. 17 dicembre 2012, n. 46](#) e dalla [L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#) e poi così sostituito dall'[art. 92, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29](#). Il testo precedente la sostituzione era così formulato: «Art. 35 - Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati. 1. La caccia agli ungulati è attuabile esclusivamente secondo piani numerici di prelievo formulati sulla base della consistenza censita delle diverse popolazioni presenti in ciascun ambito territoriale di caccia, comprensorio alpino o azienda faunistico-venatoria. Il contingente massimo dei capi di cinghiali che possono essere abbattuti non deve essere superiore al 90 per cento delle presenze di cinghiali rilevate in via induttiva. Il contingente dei capi di cinghiale, se non raggiunto, è completato nei mesi di dicembre e gennaio. La Regione, nel caso in cui in zone del loro territorio sia vietata la caccia a causa della presenza di neve, allo scopo di ricondurre la popolazione di cinghiali a livelli sostenibili, garantisce il raggiungimento del contingente prestabilito, attuando i piani di abbattimento con l'utilizzo dei soggetti di cui all'articolo 36, comma 2. A tal fine i soggetti incaricati degli abbattimenti sono allertati con un giorno di preavviso dalla Regione. Le modalità della caccia ai diversi ungulati sono definite da specifici regolamenti regionali. 2. I piani di cui al comma 1 sono redatti secondo le indicazioni fornite dall'ISPRA e vengono approvati entro il 15 settembre o entro il 15 luglio nel caso di richiesta di prelievo anticipato al mese di agosto.

2-bis. La Regione, nel rispetto della normativa vigente e previo parere dell'ISPRA, regola la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla [L. 157/1992](#), ai sensi dell'[articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#) (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#) sulla base di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo.

2-ter. [Le Province, ogni fine stagione venatoria, devono trasmettere alla Regione una dettagliata relazione sull'attività svolta relativa ai piani di prelievo di cui al comma 1].

2-quater. A partire dalla stagione venatoria 2009/2010, per il prelievo di selezione delle seguenti specie devono essere osservati i sotto riportati periodi:

a) capriolo (*Capreolus capreolus*)

- maschi dal 1° giugno al 15 luglio e dal 15 agosto al 30 settembre;

- femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo;

b) daino (*Dama dama*)

- maschi dal 1° settembre al 30 settembre e dal 1° novembre al 15 marzo;

- femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo;

c) camoscio (*Rupicapra rupicapra*)

- maschi, femmine e piccoli di entrambi i sessi dal 1° agosto al 15 dicembre.

3. La Regione, sentito il parere della Commissione faunistico venatoria regionale, provvede ad individuare e delimitare nel territorio di competenza zone denominate "a rischio agricolo" possibilmente continue e di rilevante ampiezza, nelle quali la presenza di cinghiali allo stato selvatico è sempre considerata incompatibile con la produttività ed il tipo di attività agricole prevalentemente esercitate.

4. Nelle dette zone classificate "a rischio agricolo" è autorizzato, anche nel periodo di divieto della caccia alla specie ed all'interno di ambiti protetti ai fini venatori, l'abbattimento dei cinghiali purché effettuato ad opera degli agenti venatori dipendenti dalle Province coadiuvati, se dal caso, da agenti

volontari nonché da squadre di cacciatori e conduttori di cani validamente costituite agli effetti della presente legge compresi cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo di cui all'articolo 36, comma 2. I capi di cinghiali abbattuti nel detto periodo di divieto sono a disposizione della Regione che provvede alla loro destinazione previ i prescritti esami trichinoscopici.

4-bis. Ai fini di far fronte all'emergenza collegata alla presenza del cinghiale la Regione, durante la stagione venatoria, può autorizzare, anche in deroga alle modalità di cui al comma 4, nelle aree classificate "a rischio agricolo" un programma di prelievo nelle aree soggette agli Istituti di protezione faunistica attraverso specifiche modalità di attuazione e l'affidamento delle iniziative di prelievo a squadre di cacciatori regolarmente istituite ed ammesse all'attività venatoria nell'ambito di caccia o comprensorio alpino interessato.

5. Le aree "a rischio agricolo" non possono interessare i parchi, le riserve naturali e le aree protette, fatta eccezione per le aree classificate come ZIAA (Zone di Interesse Agricolo-Ambientale) dalle rispettive leggi istitutive.

6. Le battute di caccia al cinghiale, svolte in aree protette regionali, devono essere svolte in conformità al regolamento dell'area protetta o, qualora questo non esista, dalle direttive regionali, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area di cui si tratta e devono essere attuate dal personale dipendente anche coadiuvato ai sensi dell'*articolo 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992*.

7. L'abbattimento dei cinghiali all'interno delle zone denominate "a rischio agricolo" è consentito, sia da parte di singoli cacciatori che di squadre secondo le norme del presente articolo e, per ciò che attiene il singolo cacciatore, anche sulla base di indicazioni redatte dagli àmbiti territoriali di caccia e comprensori alpini, possibilmente indirizzate all'utilizzo di selecontrollori.

8. All'esercizio della caccia al cinghiale nell'ambito dei territori non classificati zone "a rischio agricolo" sono ammesse, esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica, squadre di cacciatori sulla base di norme regolamentari emanate dalla Regione.

9. Tali norme debbono altresì prevedere l'istituzione di appositi corsi di preparazione aventi per oggetto le particolari modalità di conduzione della caccia nonché la corretta impostazione dei prelievi di cinghiali e delle comunicazioni di rilevamenti sui capi abbattuti valide anche ai fini gestionali.

10. Le squadre di cacciatori s'intendono validamente costituite ai fini dell'ammissione alla caccia al cinghiale se almeno uno dei rispettivi componenti è in possesso della regolare certificazione attestante la partecipazione ai corsi di preparazione di cui al comma 9.

10-bis. La Regione, allo scopo di armonizzare e di rendere più efficace la caccia al cinghiale su tutto il territorio, contenendone i danni, e di evitare squilibri dovuti all'eccessiva densità di cacciatori, si attivano affinché le squadre di nuova costituzione siano distribuite in modo uniforme all'interno degli ATC e dei CA, con particolare riferimento alle zone con minore densità venatoria.

11. L'avvenuta cattura di ogni cinghiale oltre ad essere immediatamente registrata sul tesserino regionale, deve essere segnalata con l'indicazione del sesso, della classe d'età e della località in cui è avvenuto l'abbattimento, nonché con l'esibizione dell'attestato veterinario relativo alla consegna di campioni per i prescritti esami trichinoscopici, alla Regione entro i due giorni successivi. Le relative ricevute debbono essere conservate ed esibite al personale di vigilanza dal caposquadra.

12. L'obbligo della segnalazione non ricorre ove l'avvenuto abbattimento sia stato accertato nei due giorni successivi dagli agenti venatori i quali presa visione dell'attestato veterinario di cui al comma 11 provvedono a rilasciare all'interessato

apposita ricevuta da valere, ad ogni effetto, in luogo della documentazione di cui comma medesimo.

13. La Regione accerta sulla base delle predette segnalazioni l'abbattimento dei nove decimi dei contingenti stabiliti, provvedono a chiudere la caccia nei territori di competenza entro otto giorni dall'avvenuto accertamento dandone nel contempo adeguata pubblicità.

14. [Le Province comunicano alla Regione entro il 15 marzo di ciascun anno una valutazione complessiva circa la gestione faunistica dei cinghiali nei rispettivi territori con particolare riferimento agli abbattimenti effettuati nel corso della precedente stagione venatoria anche nell'ambito delle singole zone «a rischio agricolo" durante il periodo di divieto della caccia alla specie].

15. La caccia agli altri ungulati può essere praticata da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato dalla Regione previa partecipazione a specifici corsi di istruzione e superamento di un apposito esame.

16. La caccia al capriolo, cervo, daino e camoscio può essere esercitata esclusivamente in forma selettiva. Per caccia di selezione si intende quella praticata individualmente alla cerca o all'aspetto senza l'uso dei cani e con armi a canna rigata di calibro adeguato munite di cannocchiale di mira. Per il prelievo di un definito numero di capi di determinate specie stabilito dalla Regione su proposta del Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. in base ad appositi indagini il capo abbattuto deve essere controllato da un tecnico dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino entro settantadue ore per i rilevamenti del caso e solo dopo sarà a disposizione del cacciatore. Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia purché abilitati da prove di lavoro organizzate dall'ENCI. I conduttori di cani da traccia sono abilitati dalla Regione previo corso di istruzione e superamento di una prova di esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi di cui all'articolo 13 della legge statale. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio

venatorio su tutto il territorio previa comunicazione all'A.T.C. o C.A. di competenza. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca del capo ferito viene compiuta con l'autorizzazione della Regione o del titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito.».

(171) Vedi, anche, il [Reg.reg. 12 aprile 2016, n. 3](#).

(172) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera c), sottopunto 1), [L.R. 2 agosto 2023, n. 17](#), a decorrere dal 10 agosto 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge).

(173) Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, lettera c), sottopunto 2), [L.R. 2 agosto 2023, n. 17](#), a decorrere dal 10 agosto 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge).

(174) Lettera così sostituita dall'art. 24, comma 1, lettera c), sottopunto 3), lettera a), [L.R. 2 agosto 2023, n. 17](#), a decorrere dal 10 agosto 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b) daino (Dama dama)

- maschi dal 1° settembre al 30 settembre e dal 1° novembre al 15 marzo;

- femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo;».

(175) Lettera così sostituita dall'art. 24, comma 1, lettera c), sottopunto 3), lettera b), [L.R. 2 agosto 2023, n. 17](#), a decorrere dal 10 agosto 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «d) cinghiale (Sus scrofa)

- tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte, dal 15 aprile al 31 gennaio;

- femmine adulte dal 1° ottobre al 31 gennaio;».



(176) Lettera aggiunta dall'art. 24, comma 1, lettera c), sottopunto 3), lettera c), *L.R. 2 agosto 2023, n. 17*, a decorrere dal 10 agosto 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge).

(177) Lettera aggiunta dall'art. 24, comma 1, lettera c), sottopunto 3), lettera c), *L.R. 2 agosto 2023, n. 17*, a decorrere dal 10 agosto 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge).

---

## Art. 36

### *Controllo della fauna selvatica* <sup>(178)</sup> <sup>(179)</sup>.

1. La Regione, in deroga alle disposizioni del calendario venatorio, può restringere il periodo di caccia o vietarne l'esercizio limitatamente a talune forme ovvero ad alcune località circoscritte, ove ciò sia giustificato da comprovate ragioni connesse all'esigenza di preservare le popolazioni selvatiche o di tutelare la salute umana, a fronte di eccezionali circostanze di natura climatico-ambientale o di rischi sanitari, suscettibili di minarne la consistenza o lo stato di salute, anche su motivata richiesta degli organismi di gestione dei singoli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini.

2. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo della fauna selvatica, esercitato selettivamente. A tal fine, la stessa, verificata l'inefficacia dei metodi ecologici, per i quali è consentito l'impiego di cacciatori singoli o delle squadre di caccia al cinghiale, con il coinvolgimento degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini interessati, può autorizzare, previo parere dell'ISPRA piani di abbattimento, da realizzarsi tenendo conto delle modalità indicate dal medesimo Istituto nei propri documenti, anche nel periodo di divieto venatorio, all'interno di ambiti protetti ai fini venatori e in deroga alle disposizioni del

calendario venatorio inerenti orari e periodi di caccia. Tali piani, alla cui attuazione sono preposti agenti od ausiliari di pubblica sicurezza, sono programmati di concerto con gli enti locali interessati, gli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e sono realizzati avvalendosi dei seguenti soggetti <sup>(180)</sup>:

a) cacciatori appositamente formati, in affiancamento o sotto il coordinamento degli agenti o ausiliari di pubblica sicurezza; tali cacciatori dovranno aver conseguito una specifica formazione riconosciuta dalla Regione, realizzata sulla base di programmi coerenti con le indicazioni dell'ISPRA, idonei a fornire un'adeguata preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo, nonché le tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo <sup>(181)</sup>;

b) guardie volontarie di cui all'articolo 48, comma 2, munite di licenza per l'esercizio venatorio previo corso di formazione sull'organizzazione e gestione collettiva delle attività di controllo agli ungulati;

c) proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio, previa autorizzazione regionale.

3. Il controllo della fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla [L. 394/1991](#) e successive modificazioni e integrazioni e alla [legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12](#) (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni, deve essere attuato in conformità al regolamento dell'area protetta o, qualora questo non esista, alle direttive regionali, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area di cui si tratta e devono essere attuate dal personale dipendente anche coadiuvato ai sensi dell'[articolo 19, comma 2, della l. 157/1992](#) e successive modificazioni e integrazioni.

4. Gli interventi di controllo della fauna selvatica effettuati in ambito urbano avvengono previa ordinanza prefettizia o sindacale, con la presenza ed il coordinamento di agenti od ausiliari di pubblica sicurezza che, per gli interventi di telenarcosi attuati direttamente, si possono avvalere del

supporto farmacologico e della supervisione del servizio veterinario pubblico, che provvede alla prescrizione, alla fornitura e al dosaggio della sostanza narcotica da impiegare nei singoli casi nonché alla valutazione dell'animale prima e dopo il trattamento farmacologico, necessaria qualora lo stesso sia destinato a essere rimesso a vita libera; tale supporto deve essere fornito nei modi e nei tempi più idonei ad assicurare la tempestiva rimozione dei rischi per la pubblica incolumità; gli interventi effettuati in deroga ai divieti di cui all'*articolo 21, comma 1, lettera e), della L. 157/1992* e successive modificazioni e integrazioni, avvengono con la presenza ed il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza <sup>(182)</sup>.

5. Per far fronte all'emergenza collegata alla presenza del cinghiale, la Regione, durante la stagione venatoria, può autorizzare un programma di prelievo nelle aree soggette agli istituti di protezione faunistica attraverso specifiche modalità di attuazione e l'affidamento delle iniziative di prelievo a squadre di cacciatori regolarmente istituite ed ammesse all'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino interessato <sup>(183)</sup>.

5-bis. È vietato il foraggiamento dei cinghiali, ad esclusione di quello realizzato nell'ambito delle seguenti operazioni gestionali finalizzate al controllo, diretto o indiretto, della specie:

a) foraggiamento presso punti di sparo o strutture di cattura fisse o mobili, in attuazione dei piani di cui al comma 2;

b) foraggiamento dissuasivo realizzato con il coordinamento e sotto la responsabilità di A.T.C., C.A., Aziende faunistico-venatorie, Aziende agriturismo-venatorie o soggetti gestori di istituti di protezione faunistica, nel rispetto delle condizioni operative definite dalla Regione Liguria nell'ambito dei piani di cui al comma 2, previa comunicazione alla Regione Liguria corredata da cartografia in scala 1:10.000 indicante i punti di foraggiamento;

c) foraggiamento attrattivo ai punti di sparo ai fini del prelievo di selezione autorizzato dalla Regione Liguria;

d) foraggiamento attrattivo presso punti di conta (governe) nell'ambito dei programmi di monitoraggio della specie promossi dalla Regione Liguria <sup>(184)</sup>.

6. La Regione, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, nonché per finalità di riequilibrio faunistico, può effettuare piani di controllo delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche; tali interventi possono essere proposti dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, e devono essere attuati nel rispetto delle disposizioni della [legge 14 agosto 1991, n. 281](#) (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e della [legge regionale 22 marzo 2000, n. 23](#) (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modificazioni e integrazioni.

7. Le spoglie dei capi abbattuti nelle attività di controllo restano a disposizione e a carico dei soggetti che hanno coordinato o effettuato l'abbattimento. I proventi derivanti dall'eventuale cessione a titolo oneroso delle stesse da parte della Regione a soggetti terzi sono destinati al finanziamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge <sup>(185)</sup>.

---

(178) Articolo modificato dalla [L.R. 5 ottobre 2011, n. 27](#) e dalla [L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#) e poi così sostituito dall'[art. 93, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29](#). Il testo precedente la sostituzione era così formulato: «Art. 36 - Controllo della fauna selvatica. 1. La Regione, in deroga alle disposizioni del calendario venatorio, può restringere il periodo di caccia o vietare l'esercizio sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 35, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità anche su motivata richiesta degli organismi di gestione dei singoli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini. Le guardie venatorie dipendenti dalle Province, le

guardie volontarie e i coadiutori al controllo possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e di cacciatori e conduttori di cani, anche riuniti in squadre debitamente autorizzate. La Regione mantiene le funzioni di coordinamento di tutti gli interventi di contenimento della fauna selvatica. 2. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo della fauna selvatica, esercitato selettivamente. Lo stesso viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA o su segnalazione delle organizzazioni professionali agricole. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere programmati dalla Regione di concerto con gli ATC e CA, ed attuati: a) dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province; b) dalle guardie volontarie appartenenti alle associazioni venatorie, ambientaliste e agricole, previo corso di formazione sull'organizzazione e gestione collettiva delle attività di controllo agli ungulati, con modalità da definire con apposito regolamento; c) da cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo delle specie di ungulati e con modalità da definire con apposito regolamento. 3. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato all'interno dei territori inclusi nel sistema regionale delle aree protette definito dalla legge regionale di adeguamento alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (legge quadro sulle aree protette), lo stesso deve essere attuato così come previsto all'articolo 35, comma 6. 4. Il controllo della fauna selvatica per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno dei centri urbani può essere autorizzato dalla Regione su conforme parere dell'Unità sanitaria locale e sentito l'ISPRA. 5. La Regione, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti nonché di riequilibrio faunistico, può effettuare su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le

loro strutture regionali, nel rispetto delle disposizioni della [legge 14 agosto 1991, n. 281](#) (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e della legge regionale 24 marzo 1994, n. 16 (nuove norme in materia di randagismo), piani di controllo delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche.».

(179) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 18 novembre 2020, n. 938](#), la [Delib.G.R. 12 ottobre 2021, n. 887](#) e la [Delib.G.R. 29 giugno 2023, n. 605](#).

(180) Alinea così modificato dall'[art. 4, comma 3, L.R. 3 maggio 2021, n. 7](#), a decorrere dal 6 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 13, comma 1, della medesima legge](#)).

(181) Lettera così sostituita dall'[art. 4, comma 4, L.R. 3 maggio 2021, n. 7](#), a decorrere dal 6 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 13, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «a) cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore;».

(182) Comma così modificato dall'[art. 20, comma 1, L.R. 15 luglio 2022, n. 7](#) e dall'[art. 11, comma 1, L.R. 28 dicembre 2022, n. 16](#), a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 68, comma 1, della medesima legge](#)).

(183) Comma così modificato dall'[art. 35, comma 2, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 46, comma 1, della medesima legge](#)).

(184) Comma inserito dall'[art. 3, comma 1, L.R. 14 settembre 2016, n. 21](#), a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 8, comma 1 della stessa legge](#)).

(185) Comma così modificato dall'[art. 16, comma 1, L.R. 29 dicembre 2021, n. 22](#), a decorrere dal 1° gennaio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 54, comma 1, della stessa legge](#)).

## Art. 37

### *Importazione di fauna selvatica dall'estero.*

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone presenti nel territorio regionale, può essere effettuata in via eccezionale e su autorizzazione della Regione solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica <sup>(186)</sup>.

2. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna selvatica destinata al ripopolamento, i capi, introdotti dall'estero, prima dell'immissione devono essere sottoposti al controllo sanitario a cura del servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale competente <sup>(187)</sup>.

3. Le autorizzazioni sono accordate dalla Regione, conformemente a quanto stabilito dall'*articolo 20 della legge n. 157 del 1992*, prioritariamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per i controlli, le eventuali quarantene e i relativi controlli sanitari <sup>(188)</sup>.

4. Tutti i soggetti immessi debbono essere muniti di apposito contrassegno inamovibile.

---

(186) Comma così modificato dall'*art. 136, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(187) Comma così modificato dall'*art. 29, comma 4, L.R. 29 dicembre 2020, n. 32*, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34, comma 1, della medesima legge*).

(188) Comma così modificato dall'*art. 136, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

## TITOLO VI

### Condizioni per l'esercizio della caccia.

#### Art. 38

##### *Esercizio dell'attività venatoria.*

1. L'attività venatoria è esercitata secondo le norme di cui all'*articolo 12 della legge n. 157 del 1992*.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria il tesserino regionale di cui all'*articolo 12 comma 12 della legge n. 157 del 1992* è rilasciato annualmente dalla Regione di residenza e distribuito dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale. Nello stesso sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale nonché la forma di caccia prescelta in via esclusiva e le zone ove è consentita l'attività venatoria <sup>(189)</sup>.
3. Nel tesserino deve essere, altresì, indicato l'ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino dove il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria e le eventuali sospensioni o revoche della licenza di porto di fucile uso caccia nonché della sospensione del tesserino regionale.
4. A decorrere dall'annata venatoria 2000/2001 è adottato il modello di tesserino venatorio a lettura ottica, predisposto dalla Regione Liguria <sup>(190) (191)</sup>.
5. Il rilascio del tesserino è subordinato alla riconsegna di quello usato dal richiedente nella precedente stagione venatoria. Il tesserino venatorio deve comunque essere riconsegnato entro e non oltre la data del 15 ottobre dell'anno di chiusura della relativa stagione venatoria <sup>(192)</sup>.



6. Ad ogni cacciatore può essere rilasciato un solo duplicato del tesserino di cui al comma 1 <sup>(193)</sup>.

7. All'inizio della giornata di caccia il cacciatore deve indicare a penna ad inchiostro indelebile di colore blu scuro o nero, negli appositi riquadri rossi del tesserino venatorio, le seguenti informazioni <sup>(194)</sup>:

a) il tipo di caccia (da appostamento, vagante, di selezione agli ungulati);

b) il giorno;

c) il mese;

d) la sigla dell'A.T.C. o C.A. prescelto (se fuori Regione indicare la sigla dell'A.T.C. negli appositi spazi in bianco) <sup>(195)</sup>.

8. Il cacciatore deve inoltre indicare, negli appositi spazi relativi alla fauna stanziale e migratoria, la sigla del capo abbattuto subito dopo l'abbattimento accertato <sup>(196)</sup>.

9. [I capi di fauna migratoria devono essere segnati al termine della giornata di caccia negli appositi riquadri di riferimento alle specie] <sup>(197)</sup>.

9-bis. [A decorrere dall'annata venatoria 2017/2018 i capi di fauna migratoria abbattuti devono essere annotati sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento comprovato dall'avvenuto recupero] <sup>(198)</sup>.

10. Per i cacciatori provenienti da altre Regioni, autorizzati ad esercitare l'attività venatoria negli A.T.C. o C.A. della Liguria ed in possesso di tesserini non compatibili con le modalità di compilazione vigenti nel territorio ligure, la Regione, su richiesta degli interessati, rilascia il tesserino venatorio della Regione Liguria con la dicitura "non residente". Ai fini della rilevazione statistica, il tesserino dovrà essere restituito entro il 31 marzo alla Regione che lo ha rilasciato. I cacciatori di cui al presente comma devono altresì compilare i propri tesserini regionali per quanto riguarda giornate e abbattimenti <sup>(199)</sup>.

10-bis. La presenza in occasione di attività venatoria di soggetti sprovvisti di porto d'armi per uso di caccia, come osservatori, accompagnatori o conduttori di cani, non costituisce esercizio venatorio. Tali soggetti sono tenuti a osservare le misure di sicurezza previste dai regolamenti regionali vigenti in materia <sup>(200)</sup>.

---

(189) Comma così modificato dall'*art. 137, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1* della stessa legge.

(190) Vedi, al riguardo, il modello allegato alla L.R. 29 luglio 2005, n. 10.

(191) Gli attuali commi da 4 a 10 così sostituiscono gli originari commi 4 e 5 per effetto dell'*art. 11, L.R. 2 ottobre 2000, n. 38*. Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «4. Il cacciatore deve annotare sul tesserino regionale all'inizio delle giornate di caccia le giornate di esercizio venatorio e, ad ogni abbattimento, la specie e il numero di capi abbattuti. 5. Il tesserino regionale deve essere restituito alla Provincia che lo ha rilasciato entro il 30 marzo di ogni anno, ai fini delle elaborazioni statistiche da effettuare a cura della Provincia stessa.».

(192) Gli attuali commi da 4 a 10 sostituiscono gli originari commi 4 e 5 per effetto dell'*art. 11, L.R. 2 ottobre 2000, n. 38*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 11 maggio 2017, n. 10*, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1*, della medesima legge). 5. Il tesserino regionale deve essere restituito alla Provincia che lo ha rilasciato entro il 30 marzo di ogni anno, ai fini delle elaborazioni statistiche da effettuare a cura della Provincia stessa.».

(193) Gli attuali commi da 4 a 10 così sostituiscono gli originari commi 4 e 5 per effetto dell'*art. 11, L.R. 2 ottobre 2000, n. 38*. Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «4. Il cacciatore deve annotare sul tesserino regionale all'inizio delle giornate di caccia le giornate di esercizio venatorio e, ad ogni

abbattimento, la specie e il numero di capi abbattuti. 5. Il tesserino regionale deve essere restituito alla Provincia che lo ha rilasciato entro il 30 marzo di ogni anno, ai fini delle elaborazioni statistiche da effettuare a cura della Provincia stessa.».

(194) Alinea così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 14 settembre 2016, n. 21*, a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1 della stessa legge*).

(195) Gli attuali commi da 4 a 10 così sostituiscono gli originari commi 4 e 5 per effetto dell'*art. 11, L.R. 2 ottobre 2000, n. 38*. Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «4. Il cacciatore deve annotare sul tesserino regionale all'inizio delle giornate di caccia le giornate di esercizio venatorio e, ad ogni abbattimento, la specie e il numero di capi abbattuti. 5. Il tesserino regionale deve essere restituito alla Provincia che lo ha rilasciato entro il 30 marzo di ogni anno, ai fini delle elaborazioni statistiche da effettuare a cura della Provincia stessa.».

(196) Gli attuali commi da 4 a 10 sostituiscono gli originari commi 4 e 5 per effetto dell'*art. 11, L.R. 2 ottobre 2000, n. 38*. Successivamente il presente comma è stato modificato dall'*art. 4, comma 2, L.R. 14 settembre 2016, n. 21*, a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1 della stessa legge*) e così sostituito dall'*art. 4, comma 2, L.R. 11 maggio 2017, n. 10*, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «8. Il cacciatore deve inoltre indicare negli appositi riquadri rossi di riferimento alla specie di fauna stanziale, al momento del recupero, il comprovato abbattimento.».

(197) Gli attuali commi da 4 a 10 sostituiscono gli originari commi 4 e 5 per effetto dell'*art. 11, L.R. 2 ottobre 2000, n. 38*. Successivamente il presente comma è stato modificato dall'*art. 4, comma 3, L.R. 14 settembre 2016, n. 21*, a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1 della stessa legge*) e abrogato dall'*art. 4,*

*comma 3, L.R. 11 maggio 2017, n. 10*, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

(198) Comma dapprima inserito dall'art. 4, comma 4, *L.R. 14 settembre 2016, n. 21*, a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1 della stessa legge) e poi abrogato dall'art. 4, comma 3, *L.R. 11 maggio 2017, n. 10*, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

(199) Gli attuali commi da 4 a 10 così sostituiscono gli originari commi 4 e 5 per effetto dell'art. 11, *L.R. 2 ottobre 2000, n. 38*. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 137, commi 2 e 3, *L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa *legge n. 15/2015*. Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «4. Il cacciatore deve annotare sul tesserino regionale all'inizio delle giornate di caccia le giornate di esercizio venatorio e, ad ogni abbattimento, la specie e il numero di capi abbattuti. 5. Il tesserino regionale deve essere restituito alla Provincia che lo ha rilasciato entro il 30 marzo di ogni anno, ai fini delle elaborazioni statistiche da effettuare a cura della Provincia stessa.».

(200) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, *L.R. 27 ottobre 2022, n. 13* e poi così sostituito dall'art. 11, comma 2, *L.R. 28 dicembre 2022, n. 16*, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «10-bis. La partecipazione all'attività venatoria da parte di soggetti sprovvisti di porto d'armi per uso di caccia, come osservatori, accompagnatori o conduttori di cani, non costituisce esercizio venatorio. Tali soggetti sono tenuti a osservare le misure di sicurezza previste dai regolamenti regionali vigenti in materia.».

## Art. 39

### *Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.*

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso dei mezzi disciplinati dall'*articolo 13 della legge n. 157 del 1992*.

1-bis. Nelle zone umide, quali habitat delle specie acquatiche e palustri, come definite dalla convenzione internazionale di Ramsar, l'attività venatoria è consentita esclusivamente con l'uso di munizioni non contenenti piombo. In tutto il restante territorio regionale, per ogni tipologia di caccia, è consentito sia l'uso di munizionamento contenente piombo, sia di munizionamento privo di piombo <sup>(201)</sup>.

---

(201) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 6 febbraio 2015, n. 3*, a decorrere dal giorno stesso a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2, comma 1, della medesima legge*).

## Art. 40

### *Abilitazione all'esercizio venatorio.*

1. L'abilitazione venatoria è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

2. La Regione nomina le Commissioni per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici. Le Commissioni durano in carica cinque anni <sup>(202)</sup> <sup>(203)</sup>.

3. Le commissioni sono composte <sup>(204)</sup>:

a) da un funzionario regionale che la presiede <sup>(205)</sup>;

b) da cinque membri effettivi e da cinque supplenti, esperti nelle materie di cui al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, designati dalla Regione <sup>(206)</sup>;

c) da un dipendente della Regione con funzioni di segretario <sup>(207)</sup>.

Le Commissioni operano a titolo gratuito <sup>(208)</sup>.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare le seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;

e) norme di pronto soccorso.

5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie con un giudizio di idoneità; in caso di idoneità il presidente della commissione rilascia il relativo attestato.

6. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono sostenere la prova d'esame prima che siano trascorsi tre mesi.

7. Alla domanda per sostenere la prova d'esame, da presentarsi alla Regione <sup>(209)</sup>, debbono essere allegati:

a) il certificato di residenza;

b) il certificato medico di idoneità psico-fisica all'esercizio venatorio rilasciato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

8. La Regione organizza corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e per l'aggiornamento sui contenuti innovativi della presente legge, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute. A

tale scopo la Regione coordina la predisposizione di testi di studio uniformi <sup>(210)</sup>.

9. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza di porto d'armi, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme vigenti in materia comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'*articolo 32 della legge n. 157 del 1992*.

10. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

11. La Regione tiene il registro degli abilitati all'esercizio venatorio contenente i dati anagrafici, gli estremi del rilascio di abilitazione e del tesserino nonché quelli delle sanzioni, anche accessorie, applicate <sup>(211)</sup>.

---

(202) Comma così sostituito dapprima dall'*art. 138, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge* e poi dall'*art. 5, comma 1, L.R. 14 settembre 2016, n. 21*, a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1 della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «2. La Regione nomina la Commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici. La Commissione dura in carica cinque anni.».

(203) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 21 aprile 2023, n. 362*.

(204) Alinea così sostituito dall'*art. 5, comma 2, L.R. 14 settembre 2016, n. 21*, a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1 della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «La commissione è composta:».

(205) Lettera così modificata dall'*art. 138, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di

quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(206) Lettera così modificata dall'*art. 5, comma 3, L.R. 14 settembre 2016, n. 21*, a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1 della stessa legge).

(207) Lettera così modificata dall'*art. 138, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(208) Comma così modificato dall'*art. 138, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge e dall'*art. 5, comma 4, L.R. 14 settembre 2016, n. 21*, a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1 della stessa legge).

(209) Alinea così modificato dall'*art. 138, comma 5, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(210) Comma sostituito dapprima dall'*art. 5, L.R. 14 luglio 2006, n. 18* e poi così modificato dall'*art. 138, comma 6, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa *legge n. 15/2015*.

(211) Comma così modificato dall'*art. 138, comma 7, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

---

## **Art. 41**

### *Tasse di concessione regionale.*

1. La Regione, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalla *legge n. 157 del 1992* istituisce una tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio nella misura



prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'*articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281* (provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dell'*articolo 23 comma 2 della legge n. 157 del 1992*.

2. Sono inoltre soggetti a tasse annuali di concessione regionale gli appostamenti fissi, i centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali.

3. Con decorrenza 1° gennaio 1994 le voci ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla legge regionale 15 giugno 1981, n. 21 così come modificata dalla *legge regionale 13 gennaio 1993, n. 1*, sono quelle riportate nell'allegato A che forma parte integrante della presente legge.

4. La tassa per l'abilitazione venatoria non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

4-bis. Sono, altresì, esentati dal pagamento della tassa di concessione regionale per l'abilitazione venatoria i cittadini in possesso di licenza di porto di fucile ad uso caccia, esclusivamente per il primo anno di esercizio della caccia successivo al rilascio dell'abilitazione conseguita a seguito di esami pubblici ai sensi dell'articolo 40 <sup>(212)</sup>.

5. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinuncia prima dell'inizio della stagione venatoria all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

---

*(212) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 12.*

## Art. 42

### *Utilizzazione dei proventi delle tasse regionali* <sup>(213)</sup>.

1. I proventi disponibili delle tasse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 41 sono così ripartiti: <sup>(214)</sup>

a) Il 5 per cento alle associazioni venatorie liguri riconosciute a livello nazionale e presenti da almeno cinque anni nel Comitato tecnico faunistico venatorio regionale secondo le seguenti modalità: il 25 per cento da ripartirsi in parti uguali tra le associazioni; il 75 per cento in base al numero dei soci di ogni singola associazione certificato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle assegnazioni. Le associazioni venatorie dovranno far pervenire alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, la certificazione dei soci; l'erogazione delle risorse assegnate è subordinata alla presentazione da parte delle associazioni beneficiarie di una dettagliata relazione sull'impiego delle risorse ricevute l'anno precedente, nonché alla trasmissione della certificazione sopra richiamata; <sup>(215)</sup>

b) il 15 per cento alla Regione per i compiti di istituto, di ricerca, di indagine di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge;

c) l'80 per cento alla Regione per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla [L. 157/1992](#) e successive modificazioni ed integrazioni e alla presente legge <sup>(216)</sup>.

2. La Regione rimette agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini una quota non inferiore al 25 per cento della somma assegnata ai sensi del comma 1, lettera c), ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 22 ed un ulteriore 10 per cento per la gestione delle zone di divieto di caccia e delle oasi di protezione della fauna selvatica, in base alle modalità e ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Per gli anni 2019 e 2020 tale percentuale si riduce dal 10 al 5 per cento <sup>(217)</sup>.

3. La Regione destina, inoltre, una quota non inferiore al 25 per cento della somma assegnata ai sensi del comma 1, lettera c), alla prevenzione ed al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed il 10 per cento ad attività volte al soccorso e al recupero della fauna selvatica in difficoltà, anche tramite la stipulazione di apposite convenzioni con ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, associazioni di protezione ambientale, agricole o venatorie <sup>(218)</sup>.

4. La Regione impegna la restante quota della somma assegnata ai sensi del comma 1, lettera c), per le funzioni amministrative di competenza <sup>(219)</sup>.

5. I criteri di riparto di cui ai commi 2, 3 e 4 sono applicati anche dai soggetti che subentrino alle province nell'esercizio delle funzioni in materia di gestione faunistico-venatoria.

---

(213) Articolo così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 28 maggio 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 42. Utilizzazione dei proventi delle tasse regionali. 1. I proventi delle tasse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 41 nella percentuale del 90 per cento sono destinati alle Province per esercitare le funzioni amministrative di cui alla *legge n. 157 del 1992* e alla presente legge sulla base dei seguenti parametri:

a) 30 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti nel territorio di ciascuna provincia;

b) 70 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale.

2. Le Province possono rimettere gli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini fino ad un massimo del 30 per cento delle somme loro assegnate dalla Regione per l'esercizio delle funzioni amministrative, sulla base dei programmi di intervento di cui all'articolo 22.».

(214) Alinea così modificato dall'*art. 94, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*.

(215) Lettera così modificata dall'*art. 94, comma 2, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*.

(216) Lettera così modificata dall'*art. 139, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(217) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 12*. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 139, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15* e dall'*art. 94, comma 3, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*.

(218) Comma così modificato dall'*art. 139, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(219) Comma così modificato dall'*art. 139, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

---

### **Art. 43**

#### *Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria <sup>(220)</sup>.*

1. La Regione destina la somma di cui all'articolo 42, comma 3, alla costituzione di un fondo per la prevenzione e il risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole, zootecniche e alle altre opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e nell'esercizio dell'attività venatoria e cinofila <sup>(221)</sup>.

2. La Regione provvede a disciplinare con proprio regolamento il funzionamento del fondo di cui al comma 1, alla cui gestione è proposto un apposito Comitato <sup>(222)</sup>.

3. Gli eventuali stanziamenti di cui al comma 1 non utilizzati sono impiegati dalla Regione per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla [legge n. 157 del 1992](#) e alla presente legge <sup>(223)</sup>.

---

(220) In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il [Reg. reg. 4 aprile 2016, n. 2](#).

(221) Comma così modificato dall'[art. 140, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 171, comma 1 della stessa legge](#), e dall'[art. 95, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29](#).

(222) Comma così modificato dall'[art. 140, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 171, comma 1 della stessa legge](#). Vedi, anche, l'[art. 2, L.R. 7 agosto 1996, n. 36](#).

(223) Comma così modificato dall'[art. 140, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 171, comma 1 della stessa legge](#).

---

## TITOLO VII

### Divieti, vigilanza, sanzioni.

#### Art. 44

##### *Divieto di uccellazione e di cattura di mammiferi.*

1. Ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati sono vietati a norma dell'[articolo 3 della legge n. 157 del 1992](#).

---

## Art. 45

### *Cattura temporanea e inanellamento.*

1. La Regione, su parere dell'ISPRA, può autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici dell'Università, il Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura temporanea e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati <sup>(224)</sup>.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è autorizzata dalla Regione ed è organizzata dall'ISPRA. L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente dai titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalla Giunta regionale su parere favorevole dell'ISPRA; il parere favorevole è comunque subordinato alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale <sup>(225)</sup>.

3. La Regione, sentito il parere dell'ISPRA, autorizza l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione dei richiami vivi consentiti per le forme di caccia espressamente previste dalla presente legge. La gestione degli impianti di cattura autorizzati può essere affidata anche tramite convenzioni, a personale qualificato che abbia superato gli esami di cui al comma 2. L'ISPRA svolge compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività <sup>(226)</sup>.

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, colombaccio, pavoncella, allodola, passero, passera mattugia. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere immediatamente liberati.

5. Chiunque rinviene uccelli inanellati deve darne notizia all'ISPRA, alla Regione o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento che provvedono ad informare il predetto Istituto <sup>(227)</sup>.

6. La Regione può stipulare accordi con altre Regioni ai fini dell'approvvigionamento di limitate quantità di richiami vivi per la cessione <sup>(228)</sup>.

7. La Regione, su parere dell'ISPRA, disciplina con apposito regolamento l'inanellamento con anelli numerati inamovibili, l'uso e la sostituzione dei richiami vivi, compresi quelli già legalmente detenuti all'entrata in vigore della presente legge ai sensi delle normative vigenti <sup>(229)</sup>.

---

(224) Comma così modificato dall'art. [141, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(225) Comma così modificato dall'art. [141, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(226) Comma così modificato dall'art. [141, commi 1 e 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(227) Comma così modificato dall'art. [141, commi 1 e 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(228) Comma così modificato dall'art. [141, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(229) Comma così modificato dall'art. [141, commi 1 e 5, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

---

### **Art. 45-bis**

*Soccorso, detenzione temporanea e liberazione della fauna selvatica.* <sup>(230)</sup>

1. La Giunta regionale definisce i requisiti per lo svolgimento delle attività di soccorso e recupero della fauna selvatica omeoterma. I soggetti che soddisfino i requisiti di cui sopra possono essere autorizzati, con apposito provvedimento dirigenziale, al recupero e alla detenzione temporanea degli esemplari in difficoltà fino alla loro liberazione in natura. Gli esemplari affetti da menomazioni non compatibili con la sopravvivenza in natura possono, con apposito provvedimento, essere affidati in via definitiva alle cure di chi sia in grado di assicurarne il mantenimento in condizioni coerenti con il rispetto delle esigenze e delle caratteristiche biologiche degli animali recuperati.

1-bis. Qualora siano richieste particolari specializzazioni o per impossibilità di intervento o carenza delle strutture di cui al comma 1 o in altri casi di necessità, la Regione può avvalersi di soggetti autorizzati da altre Regioni allo svolgimento delle attività di soccorso e recupero della fauna selvatica omeoterma tramite convenzione <sup>(231)</sup>.

2. La Regione può concedere un contributo finanziario ai soggetti indicati ai commi 1 e 1-bis, attingendo ai fondi di cui all'articolo 42; la concessione del contributo regionale di cui sopra è volta a sostenere in via prioritaria gli interventi a favore di esemplari appartenenti alle specie particolarmente protette ed è subordinata alla presentazione di un piano delle attività, nel quale siano specificate le risorse umane e strumentali che il soggetto beneficiario intende destinare alle previste attività di soccorso e recupero e alla successiva rendicontazione degli interventi svolti e delle risorse complessivamente impiegate <sup>(232)</sup>.

---

(230) Articolo aggiunto dall'*art. 96, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*.

(231) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 4, lettera a), L.R. 19 maggio 2020, n. 9*, a decorrere dal 28 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 9/2020*.



(232) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 4, lettera b), L.R. 19 maggio 2020, n. 9*, a decorrere dal 28 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 9/2020*.

---

## **Art. 46**

### *Tassidermia* <sup>(233)</sup>.

1. L'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei sono disciplinate dalla *legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7*, integrata dalle sanzioni previste dalla *legge n. 157 del 1992*.

---

(233) Per la proroga degli atti di programmazione compresa la zonizzazione per la caccia al cinghiale, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, nonché gli incarichi conferiti di cui al presente articolo vedi l'*art. 170, comma 6, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*.

---

*(giurisprudenza)*

## **Art. 47**

### *Altri divieti.*

1. Oltre quanto previsto dall'*articolo 21 comma 1 della legge n. 157 del 1992* è vietato:

a) cacciare la fauna selvatica ad una distanza minore di 1000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione individuate dalla Regione sulla base di specifici studi a livello regionale situati sullo spartiacque alpino e appenninico, tirrenico-padano, indipendentemente dalla loro quota. Nei valichi ricadenti nei Comprensori Alpini il divieto è riferito alla sola fauna migratoria <sup>(234)</sup>;

b) disturbare la fauna selvatica negli ambiti protetti, nelle aziende faunistico-venatorie con metodi e mezzi non giustificati o comunque tali da allontanarla o impedirne la sosta o la riproduzione;

c) esercitare la caccia in un ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino diverso da quello assegnato;

d) esercitare la caccia senza avere effettuato le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

e) addestrare i cani nei fondi chiusi e nei terreni in attualità di coltivazione e comunque al di fuori delle modalità e dei termini indicati nel calendario venatorio regionale;

f) immettere cinghiali sia a fini di ripopolamento sia ad ogni altro fine.

2. [È altresì vietato sparare a distanza inferiore a 50 metri limitatamente al tracciato dell'Alta Via dei Monti Liguri escluse le vie di accesso. È consentito l'attraversamento con il fucile carico in posizione di sicurezza] <sup>(235)</sup>.

3. L'utilizzo di apparati di radiocomunicazione durante l'attività venatoria è consentito e limitato all'utilizzo di apparati di debole potenza denominati CB e ai telefono cellulari <sup>(236)</sup>.

4. È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi nello svolgimento della caccia di selezione e per il completamento dei piani numerici di prelievo degli ungulati. Per terreni coperti nella maggior parte dalla neve si intendono i terreni circostanti il punto di osservazione, coperti da un manto di neve per oltre la metà della propria estensione, a vista d'occhio, con esclusione della cosiddetta spruzzata <sup>(237)</sup>.

5. [Le province sulla base di specifiche e motivate esigenze, possono autorizzare la caccia agli ungulati in deroga a quanto previsto dal comma 4] <sup>(238)</sup>.

6. Non sono mai consentite né la posta né la caccia da appostamento, sia temporaneo che fisso, sotto qualsiasi forma

alla beccaccia e al beccaccino. L'attività venatoria alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto, in forma vagante <sup>(239)</sup>.

7. È vietato il trasporto all'interno dei centri abitati, nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ed anche a bordo di veicoli di qualunque genere di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia. È consentito il trasferimento del fucile non in custodia purché visibilmente scarico, nell'attraversamento delle aie e delle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, dal luogo di deposito e/o custodia abituale alla zona venatoria prescelta e viceversa, nonché nell'attraversamento di strade e di vie di comunicazione durante la battuta di caccia <sup>(240)</sup>.

7-bis. Ai fini della corretta applicazione dell'*articolo 21, lettera e), della l. 157/1992*, si intendono "carrozzabili" le strade anche non asfaltate, percorribili normalmente da qualsiasi veicolo per l'intera tratta <sup>(241)</sup>.

7-ter. È vietato commerciare fauna selvatica morta, fatta eccezione per quella proveniente da allevamenti o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico <sup>(242)</sup>.

7-quater. È vietato il foraggiamento in ambito urbano di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie di cui al decreto interministeriale del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali del 19 aprile 1996 (Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione), con esclusione dei casi previsti all'articolo 36, comma 5-bis <sup>(243)</sup>.

---

(234) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, L.R. 4 ottobre 2011, n. 24*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «a) cacciare la fauna selvatica ad una distanza minore di 1000 metri dai

valichi montani interessati dalle rotte migratorie individuate dalla Regione su indicazione dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e di un opportuno studio a livello regionale situati sullo spartiacque alpino e appenninico, tirrenico-padano, indipendentemente dalla loro quota;».

(235) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 4 settembre 2001, n. 31*.

(236) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 2, L.R. 8 settembre 1999, n. 29* e poi così modificato dall'*art. 16, comma 2, L.R. 29 dicembre 2021, n. 22*, a decorrere dal 1° gennaio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 54, comma 1, della stessa legge*).

(237) Comma così modificato dall'*art. 29, comma 5, L.R. 29 dicembre 2020, n. 32*, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34, comma 1, della medesima legge*). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 10, L.R. 3 settembre 2001, n. 28*, dall'*art. 2, comma 1, L.R. 18 settembre 2014, n. 24* e dall'*art. 142, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*.

(238) Comma aggiunto dall'*art. 10, L.R. 3 settembre 2001, n. 28* e poi abrogato dall'*art. 142, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge n. 15/2015*. In precedenza la Corte costituzionale , con sentenza 16-26 aprile 2012, n. 106 (Gazz. Uff. 2 maggio 2012, n. 18, 1<sup>a</sup> serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(239) Comma aggiunto dall'*art. 10, L.R. 3 settembre 2001, n. 28*.

(240) Comma aggiunto dall'*art. 10, L.R. 3 settembre 2001, n. 28*.

(241) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 1, L.R. 14 settembre 2016, n. 21*, a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1 della stessa legge*).

(242) Comma aggiunto dall'*art. 35, comma 3, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 46, comma 1, della medesima legge*). Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 6 febbraio - 13 marzo 2019, n. 44 (pubblicata nella Gazz. Uff. 20 marzo 2019, n. 12, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole "o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente".

(243) Comma aggiunto dall'*art. 27, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2023, n. 20*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 ( ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 80, comma 1, della medesima legge*).

---

## Art. 48

### *Vigilanza venatoria.*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dalla Regione e viene svolta dai soggetti indicati dagli articoli 27 e 29 con i poteri di cui all'*articolo 28 della legge n. 157 del 1992* <sup>(244)</sup> <sup>(245)</sup>.
2. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria da parte della Regione di cui all'*articolo 27 comma 1 lettera b) della legge n. 157 del 1992* è subordinata alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalla Regione medesima ed al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame della commissione a tal fine istituita, nel rispetto dell'*articolo 27 comma 4 della legge n. 157 del 1992* <sup>(246)</sup>.
3. Le guardie venatorie volontarie ai fini della presente legge sono agenti di polizia amministrativa e titolari dei poteri di cui all'*articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689* (modifiche al sistema penale).
4. Gli agenti e le guardie volontarie operano nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza <sup>(247)</sup>.

5. A tutti i soggetti cui è affidata la vigilanza venatoria ai sensi del presente articolo è vietata la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. Agli agenti di vigilanza di cui all'*articolo 27 comma 1 lettera a) e comma 2 della legge n. 157 del 1992* è altresì vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano la funzione. A tal fine per eventuali richiedenti in ogni ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino è riservato un congruo numero di posti per gli agenti di vigilanza che prestino servizio negli ambiti o comprensori adiacenti.

7. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui all'*articolo 27 comma 1 lettera b) della legge n. 157 del 1992* con l'autorizzazione e la vigilanza della Regione <sup>(248)</sup>.

8. La vigilanza sull'applicazione delle leggi per la protezione della fauna selvatica, per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia delle produzioni agricole è altresì affidata ai soggetti indicati all'*articolo 27 della legge n. 157 del 1992*.

9. Ai soggetti in possesso della qualifica di guardia venatoria alla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesto l'attestato di idoneità di cui al comma 2.

10. La Regione coordina l'attività di vigilanza delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. Le guardie volontarie prestano il servizio disarmate <sup>(249)</sup>.

10-bis. Al fine di assicurare una più efficiente e integrata organizzazione delle attività di vigilanza e controllo sull'intero territorio regionale, la Regione definisce, tramite apposito provvedimento, sentiti i soggetti interessati, parametri, priorità e modalità operative omogenee per l'esercizio coordinato delle funzioni di cui al comma 10, avuto riguardo, altresì, alle

particolari caratteristiche del patrimonio faunistico e ambientale oggetto di tutela <sup>(250)</sup>.

11. Il Consiglio regionale, con apposito regolamento proposto dalla Giunta, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta norma per uniformare i criteri di selezione, formazione e aggiornamento professionale degli agenti di vigilanza venatoria. Tale regolamento stabilisce altresì le disposizioni volte ad uniformare i criteri di svolgimento dei servizi di controllo espletati sul territorio da detto personale <sup>(251)</sup>.

12. La Regione comunica alle Procure della Repubblica territorialmente interessate i nominativi dei dipendenti inquadrati nell'area di vigilanza, quale il personale di livello superiore al V e i capi-pattuglia, cui viene riconosciuta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale <sup>(252)</sup>.

---

(244) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, L.R. 11 maggio 2017, n. 10*, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*).

(245) Vedi, anche, l'*art. 5, L.R. 2 ottobre 2000, n. 38*.

(246) Comma così modificato dall'*art. 143, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15* e dall'*art. 35, comma 4, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 46, comma 1, della medesima legge*).

(247) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 11 maggio 2017, n. 10*, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*).

(248) Comma così modificato dall'*art. 143, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(249) Comma così modificato dall'*art. 143, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge*.

(250) Comma aggiunto dall'*art. 35, comma 5, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 46, comma 1, della medesima legge*).

(251) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 3, L.R. 11 maggio 2017, n. 10*, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*).

(252) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 4, L.R. 11 maggio 2017, n. 10*, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*).

---

*(giurisprudenza)*

## **Art. 49**

### *Sanzioni amministrative.*

1. Salvo che il fatto non costituisca un reato previsto dall'*articolo 30 comma 1 della legge n. 157 del 1992* o non sia altrimenti sanzionato dall'*articolo 31 comma 1 della stessa legge*, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per ogni violazione delle disposizioni della presente legge, delle conseguenti norme regolamentari applicative e della *legge n. 157 del 1992*. La stessa sanzione si applica a chi abusa o usa impropriamente la tabellazione dei terreni. L'immissione abusiva di cinghiali sul territorio è sanzionata mediante il pagamento della somma da lire 300.000 a lire 1.200.000 a capo. La ritardata riconsegna dei tesserini venatori di cui all'*articolo 38, comma 5 della presente legge*, è sanzionata mediante il pagamento della somma da lire 20.000 a lire 120.000. Per il ferimento o l'abbattimento senza autorizzazione di esemplari di camoscio, capriolo o daino si applica la sanzione amministrativa da euro 2000,00 a euro



12.000,00 e, anche nel caso di pagamento in misura ridotta, la sospensione del tesserino regionale per un periodo minimo di novanta giorni <sup>(253)</sup>.

1-bis. Si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 400,00 per chi intenzionalmente cagiona l'interruzione o turba il regolare svolgimento dell'attività venatoria <sup>(254)</sup>.

1-ter. Si applica la sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 60,00 se la violazione dell'orario di cui alla prima fattispecie sanzionata dall'*articolo 31, comma 1, lettera g), della L. 157/1992* e successive modificazioni e integrazioni, è contenuta entro un arco temporale di trenta minuti <sup>(255)</sup>.

1-quater. Per le violazioni di cui all'articolo 47, comma 7-quater, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00 <sup>(256)</sup>.

2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti indicati nell'*articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45* (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni <sup>(257)</sup>.

3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi. Sono altresì introitati dalla Regione i proventi derivanti dalla vendita della fauna morta sequestrata ai sensi dell'*articolo 28, comma 3, della L. 157/1992* <sup>(258)</sup>.

4. Ai sensi dell'*articolo 31 comma 3 della legge n. 157 del 1992*, per le violazioni alle disposizioni previste dalla Regione con propria normativa o con l'approvazione del calendario venatorio e concernenti l'abbattimento di fauna selvatica non soggetta già a sospensione della licenza di caccia ai sensi della legge medesima, si sospende il rilascio del tesserino regionale per tre mesi. In caso di recidiva la sospensione del rilascio ha durata per anni uno.

5. Si applica altresì la sospensione del tesserino regionale per un periodo minimo di novanta giorni per le violazioni alle disposizioni regionali inerenti la caccia agli ungulati. In caso di recidiva è sospeso il rilascio del tesserino per un anno elevabile a due anni per l'abbattimento senza autorizzazione di esemplari di camoscio, capriolo o daino <sup>(259)</sup>.

---

(253) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 8 settembre 1999, n. 29*, dall'*art. 2, comma 8, L.R. 6 agosto 2009, n. 31* e, successivamente, dall'*art. 6, comma 1, L.R. 11 maggio 2017, n. 10*, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*).

(254) Comma inserito dall'*art. 7, comma 1, L.R. 14 settembre 2016, n. 21*, a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1 della stessa legge*).

(255) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 5, L.R. 19 maggio 2020, n. 9*, a decorrere dal 28 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 9/2020*.

(256) Comma inserito dall'*art. 27, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2023, n. 20*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 ( ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 80, comma 1, della medesima legge*).

(257) Comma dapprima modificato dall'*art. 144, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge* e poi così sostituito dall'*art. 7, comma 2, L.R. 14 settembre 2016, n. 21*, a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1 della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «2. In attesa del riordino complessivo della materia e delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale, all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e alle funzioni conseguenti il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta provvede

la Provincia ai sensi della [legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45](#).».

(258) Comma dapprima modificato dall'[art. 144, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 171, comma 1 della stessa legge](#) e poi così sostituito dall'[art. 7, comma 3, L.R. 14 settembre 2016, n. 21](#), a decorrere dal 16 settembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 8, comma 1 della stessa legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «3. In attesa del riordino complessivo della materia e delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono Introitati dalla Provincia territorialmente competente. Sono altresì introitati dalla Provincia i proventi derivanti dalla vendita di fauna morta sequestrata ai sensi dell'[articolo 28 comma 3 della legge n. 157 del 1992](#).».

(259) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 2, L.R. 8 settembre 1999, n. 29](#) e dall'[art. 6, comma 2, L.R. 11 maggio 2017, n. 10](#), a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 8, comma 1, della medesima legge](#)).

---

## Art. 50

### *Rapporti sull'attività di vigilanza.*

1. La Regione entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette al Ministro competente un rapporto informativo nel quale è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate secondo quanto disposto dall'[articolo 33 comma 1 della legge n. 157 del 1992](#) <sup>(260)</sup>.

---

(260) Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, L.R. 11 maggio 2017, n. 10](#), a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi

di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

## TITOLO VIII

### Norme finali e transitorie.

#### Art. 51

##### *Commissione faunistico-venatoria regionale.*

1. Per assolvere le proprie funzioni la Regione, oltre che dei pareri dell'ISPRA nei casi previsti dalla [legge n. 157 del 1992](#), può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica della commissione faunistico-venatoria regionale nominata dalla Giunta regionale e composta da <sup>(261)</sup>:

a) l'Assessore regionale alla caccia o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato con funzioni di Presidente;

b) [i Presidenti delle Province o, in caso di assenza o impedimento, loro delegati] <sup>(262)</sup>;

c) il responsabile della struttura regionale competente in materia di caccia ed il responsabile della struttura competente in materia veterinaria o loro delegati <sup>(263)</sup>;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale designati dalle rispettive associazioni;

e) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata a livello regionale, designato dalle rispettive associazioni;

f) un rappresentante per ognuna delle associazioni di protezione ambientale presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente riconosciute dal Ministro dell'Ambiente ed organizzate a livello regionale, designato dalle rispettive

associazioni e un rappresentante dell'Ente nazionale protezione animali (E.N.P.A.);

g) tre docenti o esperti faunistici indicati dall'Università di Genova, Istituto di zoologia;

h) un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, delegazione della Liguria;

i) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato.

Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale appositamente nominato.

2. Alla nomina della Commissione si procede quando con le designazioni pervenute si raggiunga almeno la metà più uno dei componenti.

3. La Commissione faunistico venatoria opera a titolo gratuito <sup>(264)</sup>.

4. La commissione ha sede presso la Regione e dura in carica cinque anni.

5. La commissione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti ed è validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi rappresentanti.

---

(261) Alinea così modificato dall'art. 145, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(262) Lettera abrogata dall'art. 145, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(263) Lettera così sostituita dall'art. 145, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «c) il responsabile del

Servizio regionale competente in materia di caccia ed il responsabile del Servizio regionale in materia veterinaria o loro delegati.».

(264) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 9, L.R. 9 agosto 2009, n. 31. Il testo originario era così formulato: «3. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 vengono corrisposti, se dovuti, i compensi e i rimborsi spese previsti dalla *legge regionale 5 marzo 1984, n. 13* e successive modifiche e integrazioni.».

---

## Art. 52

### *Comitato faunistico-venatorio provinciale* <sup>(265)</sup>.

[1. Ogni Provincia istituisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un comitato faunistico-venatorio di cui si avvale, quale organo tecnico-consultivo, per l'espletamento delle funzioni in materia di caccia. Ogni comitato è composto da:

a) il Presidente della Giunta provinciale, o un componente della stessa da lui delegato, in qualità di Presidente del comitato;

b) il responsabile del servizio provinciale competente in materia di caccia;

c) un rappresentante per ognuna delle associazioni venatorie riconosciute in sede nazionale e che risulti presente ed organizzata nella Provincia. La Federazione Italiana della Caccia ha due rappresentanti;

d) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole nazionali designato dalle organizzazioni di appartenenza;

e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di protezione ambientale e degli Enti di cui alla lettera f)

dell'articolo 51 quando abbiano presenza ed organizzazione propria nell'ambito della provincia <sup>(266)</sup>;

f) un docente o esperto faunistico indicato dall'Università di Genova - Istituto di zoologia;

g) il responsabile dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;

h) il responsabile del Servizio provinciale agro-alimentare della Regione;

i) un medico veterinario esperto in materia faunistica designato dal competente Ordine provinciale dei veterinari.

2. I componenti del comitato durano in carica cinque anni e decadono in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive].

---

(265) Articolo abrogato dall'art. 146, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(266) Lettera così sostituita dall'art. 4, L.R. 8 settembre 1999, n. 29: «e) un rappresentante per ognuno dei seguenti enti, associazioni ed organizzazioni: Ente nazionale protezione animali, Italia Nostra, World Wildlife Fund, Federazione Pro Natura, Ente nazionale cinofilia italiana, Unione zoologica italiana, Lega italiana protezione uccelli, Legambiente quando gli stessi sono presenti ed organizzati nella provincia;».

---

## **Art. 53**

### *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 ai seguenti capitoli:

### a) stato di previsione dell'entrata:

- cap. 0115 «Tasse regionali in materia di caccia previste dall'*articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla medesima legge per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di caccia»;

### b) stato di previsione della spesa:

- 0628 la cui denominazione è così modificata: «Spese per studi, indagini ed iniziative previsti dalla legge regionale per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

- 2630 la cui denominazione è così modificata: «Somme corrispondenti al 90 per cento delle tasse di cui alla legge regionale per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio da ripartire tra le Province per il finanziamento delle funzioni amministrative in materia ad esse attribuite»;

- 2635 la cui denominazione è così modificata: «Spese occorrenti per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».

2. Agli oneri di cui all'articolo 51 comma 3 si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994:

- riduzione di lire 2.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 2635 «Spese occorrenti per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

- istituzione del capitolo 2636 «Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese ai componenti della Commissione faunistico-venatoria regionale» con lo stanziamento di lire 2.000.000 in termini di competenza e di cassa.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.



## **Art. 54**

### *Norme transitorie.*

1. In attesa dell'approvazione dei piani faunistico-venatori e comunque per la sola annata venatoria 1994-1995, continuano a valere in luogo delle zone da determinare ai sensi dell'*articolo 10 comma 3 della legge n. 157 del 1992* le delimitazioni delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di produzione di selvaggina effettuate ai sensi della legge n. 968 del 1977. Per la medesima annata venatoria le Province provvedono ad una delimitazione provvisoria degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini.

2. Le Province provvedono alla delimitazione definitiva a partire dalla stagione venatoria 1995-1996, secondo le procedure di cui all'articolo 7.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone i moduli per la presentazione delle domande di accesso ai sensi degli articoli 25 e 26 e fissa le relative date di presentazione in prima applicazione.

4. In prima costituzione il comitato di gestione è insediato con atto del Presidente della Provincia entro trenta giorni dalla designazione dei soggetti interessati e i rappresentanti di cui all'articolo 20 comma 4 lettera a) in attesa della costituzione dell'assemblea degli iscritti, sono designati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute ed organizzate sul territorio regionale, maggiormente rappresentate a livello provinciale. Il comitato di gestione così costituito dura in carica due anni.

5. Sono fatte salve le autorizzazioni agli appostamenti fissi costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge in attesa dell'approvazione del piano faunistico venatorio provinciale.

6. In fase di prima applicazione si applicano i criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico venatoria di cui all'*articolo 10 comma 11 della legge n. 157 del 1992*, in quanto compatibili.

7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge <sup>(267)</sup> coloro che detengano richiami vivi appartenenti a specie non più consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito, sono tenuti a farne denuncia alla Provincia al fine di regolarizzare la detenzione.

---

(267) Termine prorogato al 30 settembre 1995 dall'art. 3, L.R. 14 agosto 1995, n. 42.

---

## **Art. 55**

### *Abrogazione di norme.*

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 24 giugno 1976, n. 21;
- b) 1° giugno 1979, n. 19;
- c) 31 dicembre 1984, n. 55;
- d) 25 agosto 1989, n. 38.

2. Sono altresì abrogate le seguenti norme:

a) articolo 4 comma 1 lettera h) della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 come sostituita dall'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 38 <sup>(268)</sup>;

b) articolo 5 commi 1 e 2 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39.

---

(268) La suddetta lettera h) è stata poi di nuovo introdotta dall'art. 4, L.R. 7 settembre 1994, n. 47.

---

## **Art. 56**

### *Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione.

**L.R. 16 agosto 1993, n. 26 <sup>(1)</sup>.***(giurisprudenza)***Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 19 agosto 1993, n. 33, I S.O.

(2) Vedi, anche, la L.R. 3 agosto 2005, n. 13, la L.R. 3 agosto 2005, n. 14 e la L.R. 8 agosto 2006, n. 20. Vedi, inoltre, la [Delib.G.R. 3 agosto 2017, n. 10/7040](#), la [Delib.G.R. 2 agosto 2018, n. 11/425](#), la [Delib.G.R. 31 luglio 2019, n. 11/2032](#), la [Delib.G.R. 28 luglio 2020, n. 11/3425](#), la [Delib.G.R. 2 agosto 2021, n. 11/5169](#), la [Delib.G.R. 23 settembre 2021, n. 11/5270](#), la [Delib.G.R. 13 giugno 2022, n. 11/6497](#) e la [Delib.G.R. 17 luglio 2023, n. 12/685](#).

---

**TITOLO I****Disposizioni generali****Art. 1***Finalità.*

1. La regione Lombardia tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali, nonché disciplina il prelievo venatorio nel rispetto delle tradizioni locali e dell'equilibrio ambientale, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite a norma dell'[art. 99 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#) e nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) di recepimento integrale delle direttive, [Dir. 79/409/CEE](#) del consiglio del 2 aprile 1979, [Dir. 85/411/CEE](#) della commissione del 25 luglio 1985 e [Dir. 91/244/CEE](#) della commissione del 6 marzo 1991, con i

relativi allegati, della convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con [legge 24 novembre 1978, n. 812](#), e della convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con [legge 5 agosto 1981, n. 503](#).

2. La fauna selvatica, ai sensi dell'[art. 1, comma 1, della legge n. 157/92](#), è patrimonio indisponibile dello Stato, costituisce bene ambientale ed è tutelata e protetta in attuazione dell'art. 3 dello Statuto, nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.

3. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno alle produzioni agricole.

4. In attuazione delle direttive, [Dir. 79/409/CEE](#), [Dir. 85/411/CEE](#) e [Dir. 91/244/CEE](#) sono istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente le specie elencate nell'allegato I delle citate direttive.

5. La presente legge si prefigge l'obiettivo di mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di mammiferi ed uccelli, viventi naturalmente allo stato selvatico nel loro territorio, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative della Lombardia, assicurandone la protezione e la gestione con le misure necessarie per la conservazione dei mammiferi, degli uccelli, delle uova, dei nidi e dei loro ambienti naturali.

---

## **Art. 2**

### *Funzioni regionali e provinciali.*

1. La Regione esercita, nel rispetto della [legge 157/1992](#), le funzioni di pianificazione, indirizzo, coordinamento, controllo, nonché le funzioni amministrative previste dalla presente legge in materia faunistico-venatoria <sup>(3)</sup>.

1-bis. La Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative, assicura, anche tramite i suoi uffici territoriali, la diffusione sul territorio dei servizi erogati <sup>(4)</sup>.

2. La provincia di Sondrio esercita, per il relativo territorio, nel rispetto della [legge 157/1992](#), le funzioni amministrative in materia faunistico-venatoria secondo quanto previsto dalla presente legge <sup>(5)</sup>.

3. La Giunta regionale si sostituisce alla provincia di Sondrio in caso di inadempienza nell'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge <sup>(6)</sup>.

4. Gli enti di cui al presente articolo possono avvalersi dell'istituto nazionale per la fauna selvatica quale organo consultivo di carattere scientifico, nonché degli enti ed istituti specializzati di ricerca indicati all'art. 9, comma 5 <sup>(7)</sup>.

---

(3) Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(4) Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(5) Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(6) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lettera d\)](#), [L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo

2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(7) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lettera e), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

---

### **Art. 3**

#### *Consulta faunistico-venatoria regionale.*

1. La Giunta regionale si avvale di una consulta composta da <sup>(8)</sup>:

a) l'assessore regionale competente o suo delegato, con funzioni di presidente; <sup>(9)</sup>

b) il Presidente della Provincia di Sondrio o suo delegato <sup>(10)</sup>;

c) un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni protezionistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) tre docenti universitari esperti in problemi faunistici;

g) un rappresentante dell'ente nazionale per la cinofila italiana;

h) un rappresentante del Comando Regione Carabinieri forestali Lombardia; <sup>(11)</sup>

h-bis) un rappresentante designato dalle Comunità Montane in rappresentanza dei territori montani. <sup>(12)</sup>

2. La Consulta è costituita, senza oneri a carico del bilancio regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale tenuto conto delle designazioni pervenute entro trenta giorni dalla richiesta <sup>(13)</sup>.

3. [I nominativi di cui al comma 2 devono pervenire al presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il presidente stesso provvede alle nomine tenuto conto delle designazioni pervenute]. <sup>(14)</sup>

4. Il funzionamento della consulta è disciplinato dalla Giunta regionale; svolge funzioni di segretario un funzionario della competente struttura. <sup>(15)</sup>

4-bis. In relazione ai temi trattati, i lavori della consulta sono di norma organizzati in modo da assicurare un adeguato coinvolgimento delle consulte faunistico-venatorie territoriali di cui all'articolo 16 <sup>(16)</sup>.

5. La consulta ha sede presso la Giunta regionale e dura in carica quanto il consiglio regionale.

6. [La consulta è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del presidente della Giunta regionale]. <sup>(17)</sup>

7. La consulta su richiesta dell'assessore regionale competente può formulare proposte e partecipare alla elaborazione della normativa e delle direttive regionali, nonché degli strumenti e dei contenuti della pianificazione e della programmazione faunistico-venatoria e alla definizione del calendario venatorio.

8. [Ai componenti della consulta di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), e h) del comma 1 sono attribuiti, ove spettanti, l'indennità, il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione previsti dall'art. 2 della L.R. 22 novembre 1982, n. 63 e successive modificazioni]. <sup>(18)</sup>

---

(8) Alinea così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera f), L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi



anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(9) Lettera così modificata dall'art. [15, comma 1, lettera a\), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17](#), entrata in vigore il 7 dicembre 2018.

(10) Lettera così sostituita prima dall'art. [3, comma 1, lettera g\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016 e poi dall'art. [15, comma 1, lettera b\), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17](#), entrata in vigore il 7 dicembre 2018.. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(11) Lettera così sostituita dall'art. [15, comma 1, lettera c\), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17](#), entrata in vigore il 7 dicembre 2018.

(12) Lettera aggiunta dall'art. [15, comma 1, lettera d\), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17](#), entrata in vigore il 7 dicembre 2018.

(13) Comma così modificato dall'art. [4, comma 1, L.R. 27 gennaio 1998, n. 1](#) e dall'art. [15, comma 1, lettera e\), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17](#), entrata in vigore il 7 dicembre 2018.

(14) Comma abrogato dall'art. [15, comma 1, lettera f\), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17](#), entrata in vigore il 7 dicembre 2018.

(15) Comma così modificato dall'art. [15, comma 1, lettera g\), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17](#), entrata in vigore il 7 dicembre 2018.

(16) Comma aggiunto dall'art. [3, comma 1, lettera h\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(17) Comma abrogato dall'art. [15, comma 1, lettera f\), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17](#), entrata in vigore il 7 dicembre 2018.

(18) Comma abrogato dall'art. [15, comma 1, lettera f\), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17](#), entrata in vigore il 7 dicembre 2018.

---

## **Art. 4**

### *Fauna selvatica oggetto della tutela.*

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale.
  2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica, comunque presenti nel territorio regionale, elencate nell'*art. 2, comma 1, della legge n. 157/92*, e ricomprese nell'allegato A della presente legge.
  3. La tutela della fauna selvatica, a norma dello stesso *art. 2 della legge n. 157/92*, non comprende le talpe, i ratti, i topi propriamente detti e le arvicole.
- 

---

## **Art. 5**

### *Divieto di uccellazione e di cattura di mammiferi selvatici.*

1. A norma dell'*art. 3 della legge n. 157/92* sono vietati in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
- 

---

## **Art. 6**

### *Cattura a fini scientifici e soccorso alla fauna in difficoltà.*

1. Il dirigente competente, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ed effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. <sup>(19)</sup>

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata dall'istituto nazionale per la fauna selvatica d'intesa con l'osservatorio regionale di cui all'art. 9; tale attività è svolta secondo lo schema nazionale di inanellamento previsto dall'unione europea per l'inanellamento (EURING).

3. L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dal dirigente competente su parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica e subordinata alla partecipazione e specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso istituto, ed al superamento del relativo esame finale. <sup>(20)</sup>

4. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto istituto.

5. La Giunta regionale disciplina il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà e individua, dandone adeguata pubblicità, i centri di recupero abilitati a ricevere tale fauna, gestiti da enti locali, enti scientifici o da associazioni protezionistiche, agricole o venatorie riconosciute. La Giunta regionale definisce altresì criteri e modalità per la concessione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di contributi finanziari ai soggetti gestori dei centri di recupero di cui al primo periodo, al fine di garantire il regolare svolgimento delle loro attività di interesse pubblico. <sup>(21) (22)</sup>

(19) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, L.R. 27 gennaio 1998, n. 1](#) e dall'[art. 22, comma 1, lett. a\), L.R. 6 giugno 2019, n. 9](#), entrata in vigore l'8 giugno 2019..

(20) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, L.R. 27 gennaio 1998, n. 1](#) e dall'[art. 22, comma 1, lett. a\), L.R. 6 giugno 2019, n. 9](#), entrata in vigore l'8 giugno 2019..

(21) Comma sostituito dall'[art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 5 ottobre 2010, n. 17](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così modificato dall'[art. 8, comma 1, lett. a\), L.R. 28 dicembre 2017, n. 37](#), entrata in vigore il 31 dicembre 2017.

(22) In attuazione del presente comma vedi la [Delib.G.R. 27 luglio 1994, n. 5/55655](#), la [Delib.G.R. 19 ottobre 2020, n. 11/3692](#) e la [Delib.G.R. 30 novembre 2020, n. 11/3932](#).

---

(giurisprudenza)

## **Art. 7**

### *Prelievo di richiami vivi <sup>(23)</sup>.*

1. La giunta regionale, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (da ora in poi INFS), delibera, secondo le condizioni contenute nell'allegato "D" alla presente legge, le prescrizioni e le modalità per l'attività di cattura per il prelievo, l'inanellamento e per la cessione dei richiami vivi di cui all'[art. 4, commi 3 e 4 della legge n. 157/1992 <sup>\(24\)</sup>](#).

2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio si avvalgono, per la gestione di ciascun impianto di cattura, di un gestore qualificato e valutato idoneo dall'istituto nazionale per la fauna selvatica; il gestore può avvalersi di collaboratori <sup>(25)</sup>.

3. L'istituto nazionale per la fauna selvatica svolge compiti di controllo e di certificazione dell'attività degli impianti di cattura, determinazione preventivamente il periodo di esercizio.

4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, determinano il numero complessivo annuale di prelievo degli esemplari delle singole specie ed ogni altra condizione applicativa <sup>(26)</sup>.

5. Per la cessazione a fini di richiamo è consentita la cattura solo di esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio; gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati <sup>(27)</sup>.

6. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria da appostamento.

7. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio cedono gratuitamente i richiami vivi consentiti e catturati negli impianti autorizzati <sup>(28)</sup>.

8. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, per assicurare la conservazione degli impianti di cattura anche non più utilizzati, possono concedere contributi annuali ai proprietari dei fondi ove sono situati gli impianti, oppure ai conduttori dei fondi o ai gestori degli impianti di cattura purché abbiano il consenso scritto dei proprietari e conduttori dei fondi. <sup>(29) (30)</sup>

---

(23) Per l'attuazione del presente articolo si veda la [Delib.G.R. 11 aprile 1995, n. 5/66166](#).

(24) Comma già modificato dall'[art. 4, comma 1 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1](#), in seguito così sostituito dall'[art. 1, comma 1 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7](#).

(25) Comma prima sostituito dall'[art. 1, comma 1 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7](#) e poi così modificato dall'[art. 3, comma 1, lettera i\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1, della stessa legge](#).

(26) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lettera i\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1](#), della stessa legge.

(27) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lettera a\), L.R. 10 novembre 2015, n. 38](#).

(28) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lettera i\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1](#), della stessa legge.

(29) Comma modificato dall'[art. 3, comma 1, lettera j\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016 (vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1](#), della stessa legge), sostituito dall'[art. 22, comma 1, lett. b\), L.R. 6 giugno 2019, n. 9](#), entrata in vigore l'8 giugno 2019, e nuovamente modificato dall'[art. 4, comma 1, lettera a\), L.R. 10 dicembre 2019, n. 22](#), entrata in vigore il 14 dicembre 2019.

(30) In attuazione del presente comma vedi la [Delib.G.R. 16 settembre 2019, n. 11/2134](#).

---

*(giurisprudenza)*

## **Art. 8**

*Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna.*

1. La Giunta regionale si avvale della collaborazione dell'istituto nazionale per la fauna selvatica e degli enti e degli istituti indicati all'[art. 9, comma 5](#), per ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica, il reperimento dei dati tecnici sulle condizioni ambientali e faunistiche, la reintroduzione di specie animali, il miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento della fauna selvatica autoctona, nonché l'approfondimento delle conoscenze sulla fauna selvatica anche in rapporto con la patologia degli animali domestici e dell'uomo e le migrazioni dell'avifauna.

2. L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio, è coordinata, secondo i metodi e direttive dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, dall'osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche di cui all'articolo 9, dalle competenti strutture della Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio, in collaborazione con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia e con i servizi di vigilanza venatoria, dipendenti dalle province. <sup>(31)</sup>

3. L'attività di cui al comma 2 è svolta da personale volontario con qualificata esperienza individuato dai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, coadiuvato dagli agenti di vigilanza venatoria dipendenti dalla provincia; la validazione dei censimenti compete alla vigilanza venatoria dipendente dalla provincia o ai tecnici faunistici, in possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale, incaricati dagli ATC o CAC. <sup>(32) (33)</sup>

4. La Giunta regionale istituisce corsi di preparazione ed aggiornamento per i dipendenti degli enti pubblici che abbiano per compito la tutela della fauna; a tali corsi è ammesso altresì qualsiasi cittadino italiano o straniero che ne faccia richiesta.

5. Per favorire la conoscenza delle specie di fauna selvatica e la diffusione di principi di razionale e corretta gestione delle stesse, la Giunta regionale promuove la collaborazione attiva delle scuole, delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale.

---

**(31)** Comma così modificato prima dall'art. 1, comma 1, lett. a) della L.R. 20 luglio 2007, n. 17 e poi dall'*art. 3, comma 1, lettera k), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

**(32)** Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lettera h), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17*, entrata in vigore il 7 dicembre

2018, e poi così modificato dall'*art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 10 dicembre 2019, n. 22*, entrata in vigore il 14 dicembre 2019.

(33) In attuazione del presente comma vedi la *Delib.G.R. 31 gennaio 2020, n. 11/2781*.

---

## **Art. 9**

*Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche* <sup>(34)</sup> <sup>(35)</sup>.

1. La giunta regionale, in sede di articolazione del servizio faunistico, provvede alla costituzione dell'«Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche» con il compito di promuovere e di coordinare le ricerche per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica. <sup>(36)</sup>

2. [All'osservatorio è` assegnato personale regionale provvisto di competenze specifiche e di professionalita` riconosciuta attraverso titoli ed esperienza acquisita.] <sup>(37)</sup>

3. L'osservatorio ha come compiti prioritari:

a) mantenere sotto monitoraggio negli anni la struttura e la dinamica delle popolazioni di fauna selvatica;

b) determinare gli indici di abbondanza delle specie;

c) elaborare i dati del prelievo venatorio, pianificandolo sulla base dei principi di conservazione delle risorse anche ai fini dell'*articolo 19 bis, comma 3, della legge n. 157/1992* e dei provvedimenti di controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 41 della presente legge; <sup>(38)</sup>

d) valutare e verificare l'attuazione dei piani di recupero ambientale per la conservazione di specie in emergenza faunistica;



e) esprimere pareri e suggerimenti per la gestione faunistica ed il miglioramento o la ricostituzione degli habitat naturali.

[4. ...] <sup>(39)</sup>

5. L'osservatorio esplica la sua attività di ricerca per la gestione del patrimonio faunistico, anche in collaborazione con l'istituto nazionale per la fauna selvatica, con i dipartimenti di biologia delle università lombarde attraverso convenzioni, e inoltre con i servizi faunistici di altre regioni, dipartimenti universitari nazionali ed esteri, altri enti di ricerca e consulenza nazionali, le commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione e conservazione del comune patrimonio faunistico quali sono gli uccelli migratori o le specie di particolare rilevanza internazionale quali i grossi carnivori, lo stambecco, i tetraonidi ed i rapaci, anche ai fini della emanazione dei provvedimenti di cui agli artt. 1, 24, 40 e 41.

6. I dati raccolti ed elaborati dall'osservatorio sono utilizzati ai fini della predisposizione del calendario venatorio, di programmi di prelievo e di controllo, nonché delle varie attività di conservazione della fauna selvatica e dei suoi ambienti.

7. Nella deliberazione costitutiva sono altresì determinate la composizione, prevedendo competenze specifiche e professionalità riconosciute attraverso titoli ed esperienze acquisite le responsabilità e le modalità di funzionamento dell'osservatorio. Per le figure esterne all'amministrazione la partecipazione all'osservatorio è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate. Alla copertura delle spese di cui al secondo periodo stimate in € 1.500,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021 si provvede con le risorse stanziata alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca' - programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato previsionale del bilancio regionale 2019-2021 <sup>(40)</sup>.

---

**(34)** Articolo abrogato dall'allegato A, punto 50 della L.R. 23 luglio 1996, n. 16, ora abrogato dall'allegato A della L.R. 1

febbraio 2005, n. 1.

(35) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

(36) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

(37) Comma abrogato dall'art. 22, comma 1, lett. c), L.R. 6 giugno 2019, n. 9, entrata in vigore l'8 giugno 2019.

(38) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

(39) Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 8 maggio 2002, n. 7.

(40) Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, lett. d), L.R. 6 giugno 2019, n. 9, entrata in vigore l'8 giugno 2019.

---

## **Art. 10**

### *Stazioni ornitologiche.*

1. La Giunta regionale, sentiti l'istituto nazionale per la fauna selvatica, l'osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche di cui all'art. 9 e la consulta di cui all'art. 3, istituisce, esclusivamente nelle oasi di protezione o nelle aree demaniali, stazioni ornitologiche allo scopo di sviluppare le attività per predisporre lo studio della biologia degli uccelli e delle popolazioni ornitiche nei loro rapporti con l'ambiente con cui sono strettamente collegate <sup>(41)</sup>.

2. I settori e le relative attività sono i seguenti:

a) nidificazione: censimento delle popolazioni nidificanti e studi sulla loro distribuzione e consistenza numerica, sulle uova, sui nidi e sui nidiacei;

b) ecologia: studio sui rapporti fra avifauna ed ambiente, proposte ed iniziative per la salvaguardia di zone di notevole interesse ornitologico ed ambientale;

c) etologia: studio sul comportamento delle varie specie nell'ambiente in cui vivono;

d) migrazione: formazione di nuclei regionali di osservatori e segnalatori, studi qualitativi e quantitativi in materia di censimenti sulle popolazioni svernanti;

e) studi particolareggiati: sistematica, malattie, contaminazioni da metalli e da sostanze nocive, tradizioni, usi e costumi in campo ornitologico.

3. Nell'ambito di ciascuna provincia dovranno funzionare, esclusivamente per i fini scientifici previsti dal presente articolo, una stazione principale per la raccolta dei dati relativi alle emigrazioni ed alcuni punti di inanellamento, indicati dall'istituto nazionale per la fauna selvatica ed autorizzati dal dirigente competente ai sensi dell'art. 6 <sup>(42)</sup>.

3-bis. Il presidente della giunta regionale può autorizzare associazioni, previo parere dell'INFS e dell'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche a realizzare impianti esclusivamente dedicati al censimento ed alla produzione di stime sulla consistenza dei flussi di fauna migratoria, favorendo altresì la formazione didattica, culturale e informativa, nonché la valorizzazione delle tradizioni locali, secondo le modalità stabilite dalle singole autorizzazioni che dovranno stabilirne la durata e le modalità di gestione, nel rispetto dei limiti di cui all'*articolo 4 della legge n. 157/1992* <sup>(43)</sup>.

4. Le attività di studio e ricerca sono coordinate dall'osservatorio regionale, d'intesa con l'istituto nazionale della fauna selvatica. I dati relativi agli inanellamenti svolti vengono trasmessi annualmente a Regione Lombardia. <sup>(44)</sup>

(41) Comma così modificato prima dall'art. 1, comma 1, lett. c) della L.R. 20 luglio 2007, n. 17 e poi dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 16 settembre 2009, n. 21.

(42) Comma così modificato prima dall'art. 4, comma 1, L.R. 27 gennaio 1998, n. 1 e poi dall'art. 22, comma 1, lett. e), L.R. 6 giugno 2019, n. 9, entrata in vigore l'8 giugno 2019.

(43) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7.

(44) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 10 dicembre 2019, n. 22, entrata in vigore il 14 dicembre 2019.

---

## **Art. 11** *Tassidermia.*

1. La normativa regionale di cui alla [L.R. 19 agosto 1986, n. 42](#) «Norme per l'esercizio dell'attività di tassidermia» come modificata dalla L.R. 13 maggio 1988, n. 26 è adeguata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni in materia previste dalla [legge n. 157/92](#).

2. A norma dell'art. 30, comma 2, della [legge n. 157/92](#), per la violazione delle disposizioni in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto.

---

---

## **TITOLO II**

### **Istituto per la tutela della fauna e dell'ambiente**

**Art. 12***Piano faunistico-venatorio regionale* <sup>(45)</sup>.

1. Il piano faunistico-venatorio regionale è predisposto dalla Giunta regionale secondo i criteri di omogeneità e congruenza, sulla base di indicazioni dell'istituto nazionale per la fauna selvatica; il piano regionale assicura il perseguimento degli obiettivi di mantenere e aumentare la popolazione di tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico.

2. Il piano è approvato dal consiglio regionale e può essere aggiornato con periodicità almeno quinquennale. <sup>(46)</sup>

3. Il piano disciplina in particolare:

a) il regime di tutela della fauna selvatica secondo le tipologie territoriali;

b) le attività tese alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, anche con la previsione di modalità omogenee di rilevazione e di censimento;

c) i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agriturismo-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

d) gli indirizzi e le modalità di coordinamento della presente legge con la normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette;

e) gli impegni finanziari per la realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi della presente legge;

f) il rapporto numerico minimo tra gli agenti di vigilanza dipendenti dalle province ed il territorio agro-silvo-pastorale, nel rispetto delle indicazioni dell'istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. Il piano è corredato da:

a) cartografie del territorio regionale in scala 1:10.000 e 1:100.000 indicanti le emergenze naturalistiche e le utilizzazioni territoriali aventi stretta connessione con la gestione faunistico-venatoria;

b) programma di protezione della fauna selvatica autoctona di cui sia accertata una diminuzione della popolazione sul territorio regionale.

c) programma di conservazione e ripristino delle zone umide per la tutela dell'avifauna selvatica migratoria;

d) carta delle potenzialità e delle vocazioni faunistiche;

e) programma di salvaguardia delle zone montane per l'incremento e il controllo della tipica fauna selvatica alpina <sup>(47)</sup>.

---

(45) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 20 marzo 2014, n. 10/1523](#) e la [Delib.G.R. 2 dicembre 2020, n. 11/4090](#).

(46) Comma così modificato dall'[art. 12, comma 1, lett. a\), L.R. 19 maggio 2021, n. 7](#), entrata in vigore il 22 maggio 2021.

(47) Lettera così modificata dall'[art. 3, comma 1, lettera b\), L.R. 10 novembre 2015, n. 38](#).

---

*(giurisprudenza)*

### **Art. 13**

*Destinazione del territorio agro-silvo-pastorale.* <sup>(48)</sup>

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, al controllo, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla

loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La regione realizza la pianificazione di cui all'art. 12, mediante destinazione differenziata del territorio, come previsto nei commi successivi.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale della regione, la cui estensione è determinata con deliberazione della Giunta regionale, è destinato:

a) per una quota dal dieci al venti per cento in zona Alpi e per una quota dal venti al trenta per cento nel restante territorio, a protezione della fauna selvatica; in dette quote sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni comprese tutte le aree in cui l'esercizio venatorio è vietato dalla presente legge e, in particolare, dalle disposizioni di cui agli articoli 17,18, 37 e 43;

b) per una quota massima del quindici per cento di ciascuna provincia ad ambiti privati di cui agli articoli 19, comma 2, 21 e 38, ivi comprendendo fino all'otto per cento del territorio per le aziende agriturismo-venatorie e fino al tre per cento per le zone di allenamento e addestramento dei cani e per prove e gare cinofile <sup>(49)</sup>.

3-bis La deliberazione di cui al comma 3 acquista efficacia alla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione <sup>(50)</sup>.

4. [Nei territori di protezione, [compresi quelli] di cui all'art. 14, comma 3, lettere a), b), e c) sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta e la riproduzione della fauna] <sup>(51)</sup>.

5. [Il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia è destinato nella percentuale massima del quindici per cento ed ambiti privati di cui agli artt. 19, comma 2, 21 e 38, ivi comprendendo fino all'otto per cento del territorio per le aziende agriturismo-venatorie e fino al tre per cento delle zone

di allenamento e addestramento dei cani e per prove e gare cinofile] <sup>(52)</sup>.

6. Nel rimanente territorio agro-silvo-pastorale si effettua la gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dagli articoli dal 28 al 34.

---

(48) In attuazione del presente articolo vedi la *Delib.G.R. 9 ottobre 2023, n. 12/1092*

(49) Comma sostituito dall'art. 1, comma 4 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della L.R. 8 agosto 2006, n. 19, dall'*art. 5, comma 1, lett. a) della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5*, ed infine, nuovamente, così sostituito dall'*art. 3, comma 2, lettera a), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(50) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 2, lettera b), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(51) Comma prima modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 8 agosto 2006, n. 19 e poi abrogato dall'*art. 3, comma 2, lettera c), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(52) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 2, lettera c), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

---

## **Art. 14**

*Piani faunistico-venatori territoriali* <sup>(53)</sup>.



1. La Regione, sulla base della deliberazione di cui all'articolo 13, comma 3, approva, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il piano faunistico-venatorio territoriale avente i seguenti contenuti minimi:

- a) oasi di protezione;
- b) zone di ripopolamento e cattura;
- c) centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- d) aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie;
- e) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- f) zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani;
- g) ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia;
- h) criteri per la determinazione dell'indennizzo in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvaticata alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi rustici vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
- i) criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
- j) identificazione delle zone in cui sono collocati e collocabili gli appostamenti fissi.

2. Il piano di cui al comma 1 acquista efficacia alla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. La provincia di Sondrio, sulla base della deliberazione di cui all'articolo 13, comma 3, approva, per il relativo territorio, il piano faunistico-venatorio territoriale avente i seguenti contenuti minimi:

- a) oasi di protezione;
- b) zone di ripopolamento e cattura;
- c) centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- d) aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie;
- e) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- f) zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani;
- g) ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia;
- h) criteri per la determinazione dell'indennizzo in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvaticata alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi rustici vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
- i) criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
- j) identificazione delle zone in cui sono collocati e collocabili gli appostamenti fissi.

4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia alla data della pubblicazione sull'albo pretorio.

5. Nei territori di protezione di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) e c) sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi per agevolare la sosta e la riproduzione della fauna.

6. Le zone di cui ai commi 1 e 3 devono essere perimetrate con tabelle esenti da tasse regionali:

a) quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e c) a cura della Regione;

b) quelle di cui al comma 3, lettere a), b) e c) a cura della provincia di Sondrio;

c) quelle di cui ai commi 1 e 3, lettere d), e), f) e g) a cura dell'ente, associazione o privato preposto alla gestione della singola zona.

7. Le tabelle di segnalazione di divieto o di regimi particolari di caccia devono essere delle dimensioni di cm. 20x30 e collocate lungo tutto il perimetro dei territori interessati in modo che da una tabella siano visibili le due contigue.

8. Gli appostamenti fissi esistenti alla data del 31 dicembre 2005 compresi, a seguito di successiva inclusione, in aree nelle quali è vietata la caccia per effetto dei piani provinciali e successivamente esclusi a seguito di modifica dei piani stessi, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3, se riattivati sono soggetti alla disciplina prevista per gli appostamenti fissi preesistenti di cui all'articolo 25, comma 8, seconda parte.

---

(53) Articolo modificato dall'art. 1, comma 5 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7, dall'art. 2, comma 1 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32, dall'art. 1, comma 1, della L.R. 8 agosto 2006, n. 19, dall'art. 5, comma 1, lett. b) della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5. Successivamente, il presente articolo, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera d), L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

## Art. 15

### *Piani di miglioramento ambientale.*

1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio predispongono piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la sosta dell'avifauna selvatica migratoria, la produzione naturale di fauna selvatica autoctona, nonché piani di immissione di fauna selvatica, anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici in accordo con gli enti gestori, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'istituto nazionale per la fauna selvatica e dell'osservatorio regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale tramite le loro organizzazioni provinciali <sup>(54)</sup>.

2. Le catture e i ripopolamenti sono disposti dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e sono finalizzati alla immissione equilibrata sul territorio delle specie di fauna selvatica autoctona, fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali <sup>(55)</sup>.

3. Le catture sono controllate dagli agenti venatori dipendenti dalle province con la collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.

---

(54) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, lettera e), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge.

(55) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, lettera f), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge.

## Art. 16

### *Consulte faunistico-venatorie territoriali.* <sup>(56)</sup> <sup>(57)</sup>

1. La Regione e la provincia di Sondrio, per il relativo territorio, possono avvalersi di consulte faunistico-venatorie territoriali, nominate dal Presidente per la provincia di Sondrio e dal Presidente della Giunta regionale per il restante territorio, e composte da un rappresentante per ogni ambito territoriale e per ogni comprensorio alpino di caccia, designato dai rispettivi comitati di gestione, e da tre esperti in problemi faunistici, agricoli e naturalistici, designati dalle rispettive associazioni venatorie, agricole e ambientaliste; le consulte, per il relativo territorio, sono presiedute dal Presidente della provincia di Sondrio o dall'Assessore regionale all'agricoltura anche tramite suo delegato. Il territorio di riferimento delle singole consulte corrisponde a quello di competenza degli Uffici Territoriali Regionali <sup>(58)</sup>.

2. La durata in carica della consulta corrisponde a quella effettiva dell'organo consiliare dell'ente che procede alla nomina <sup>(59)</sup>.

3. I componenti della consulta, nel cui confronti siano state disposte sanzioni concernenti l'esercizio venatorio, sono revocati dal presidente della Regione o della provincia di Sondrio e comunque non possono più far parte della consulta stessa <sup>(60)</sup>.

4. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente della struttura organizzativa competente della Regione o della provincia di Sondrio <sup>(61)</sup>.

---

<sup>(56)</sup> Rubrica così sostituita dall'*art. 3, comma 2, lettera g), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge.

(57) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 19 dicembre 2016, n. 10/6016*.

(58) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 2, lettera h), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge.

(59) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, lettera i), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge.

(60) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, lettera j), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge.

(61) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, lettera k), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge.

---

## **Art. 17**

### *Oasi [e zone] <sup>(62)</sup> di protezione.*

1. Le oasi [e le zone] <sup>(63)</sup> di protezione di cui all'articolo 14, commi 1 e 3, lettera a), sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, col fine di favorire l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle migratorie, nonché di preservare il flusso delle correnti migratorie; nelle oasi è vietata ogni forma di esercizio venatorio <sup>(64)</sup>.

2. Le oasi [e le zone] <sup>(65)</sup> di protezione sono istituite dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio, con le stesse modalità l'istituzione può essere revocata qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle specifiche finalità <sup>(66)</sup>.

3. La gestione delle oasi [o delle zone] <sup>(67)</sup> di protezione è svolta dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio che può affidarla, su presentazione di specifico piano di gestione, ad associazioni di protezione ambientale con provata esperienza nella gestione di aree protette; con l'approvazione del piano di gestione gli stessi enti predispongono specifica convenzione con l'ente gestore <sup>(68)</sup>.

4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentiti l'istituto nazionale per la fauna selvatica e l'osservatorio regionale, possono autorizzare nelle oasi e zone di protezione catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e possono altresì autorizzare le guardie venatorie dipendenti o quelle dell'ente gestore, alla cattura di determinate specie di fauna selvatica, presenti in accertato soprannumero a scopo di ripopolamento e di reintroduzione, secondo i criteri fissati dalla pianificazione faunistica <sup>(69)</sup>.

5. Con le modalità di cui al comma 4 la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono prevedere altresì piani di abbattimento di specie la cui elevata densità non sia sostenibile dall'ambiente e in particolare sia causa di eccessiva predazione su altre specie <sup>(70)</sup>.

---

(62) Parole soppresse dall'*art. 5, comma 1, lett. c) della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5.*

(63) Parole soppresse dall'*art. 5, comma 1, lett. d) della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5.*

(64) Comma così modificato prima dall'*art. 1 della L.R. 7 agosto 2002, n. 19* e poi dall'*art. 3, comma 2, lettera l), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1, della stessa legge.*

(65) Parole soppresse dall'*art. 5, comma 1, lett. d) della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5.*

(66) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, lettera m), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge.

(67) Parole soppresse dall'*art. 5, comma 1, lett. e) della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5*.

(68) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, lettera n), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge.

(69) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, lettera o), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge.

(70) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, lettera o), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge.

---

## **Art. 18**

### *Zone di ripopolamento e cattura.*

1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui all'articolo 14, commi 1 e 3, lettera b), sono istituite dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostruzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio <sup>(71)</sup>.

2. Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione della selvaggina stessa ed hanno la durata di cinque anni, salvo



rinnovo; qualora non sussistano, per motivazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle specifiche finalità, possono essere revocate o modificate o trasferite con delibera della Giunta regionale, ferme restando le percentuali minime e massime di cui all'articolo 13 comma 3. <sup>(72)</sup> <sup>(73)</sup>

3. Nell'atto di costituzione sono stabiliti anche i criteri di prevenzione dei danni e le modalità del loro indennizzo, alle produzioni agricole nonché gli incentivi per l'incremento e la riproduzione della fauna selvatica, il miglioramento ambientale e il controllo delle specie la cui elevata densità sia causa di eccessiva predazione su altre specie <sup>(74)</sup>.

4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è svolta dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e può essere affidata ai comitati di gestione di cui all'art. 30 <sup>(75)</sup>.

---

(71) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, lettera p), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(72) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 1, lettera i), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17*, entrata in vigore il 7 dicembre 2018.

(73) Vedi, anche, il *D. Dirig. reg. 11 giugno 2019, n. 8274*.

(74) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32*.

(75) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, lettera q), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

---

## Art. 19

### *Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.*

1. I centri pubblici di riproduzione, di cui all'articolo 14, commi 1 e 3, lettera c), sono istituiti dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio, che ne curano anche la gestione e hanno per scopo la produzione di fauna selvatica allo stato naturale; gli stessi enti possono affidarne la gestione ai comitati di gestione di cui all'art. 30 <sup>(76)</sup>.
2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio autorizzano la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate <sup>(77)</sup>.
3. L'autorizzazione dei centri privati è subordinata all'osservanza di apposito disciplinare contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attività autorizzate.
4. Le province organizzano e svolgono attività di vigilanza e controllo sui centri privati di cui al comma 2.

---

(76) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 2, lettera r\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1](#), della stessa legge.

(77) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 2, lettera s\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1](#), della stessa legge.

---

## Art. 20

### *Modalità di costituzione degli ambiti protetti.*

1. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, di cui agli artt. 17, 18 e 19 è notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati ed è resa nota, mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, alle organizzazioni professionali agricole maggiormente operanti a livello provinciale.

2. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere costituita.

3. Il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati si intende validamente accordato nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel suddetto termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio di cui al comma 1. <sup>(78)</sup>

4. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria; la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono destinare le suddette zone ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria. <sup>(79)</sup>

5. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, in via eccezionale e per particolari necessità ambientali possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione di piani di miglioramento ambientale di cui all'art. 15. <sup>(80)</sup>

---

(79) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, lettera t), L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(80) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, lettera u), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge.

(78) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. a), L.R. 9 giugno 2020, n. 13*, entrata in vigore il 12 giugno 2020.

---

## **Art. 21**

*Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile* <sup>(81)</sup>.

1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio istituiscono le zone di cui all'articolo 14, commi 1 e 3, lettera f), destinate all'allenamento ed addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile e ne affidano la gestione alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché ad imprenditori agricoli singoli o associati <sup>(82)</sup>.

2. Tali zone sono distinte in zone A, B e C.

3. Le zone A sono destinate alle prove cinofile di interesse almeno provinciale, con divieto di sparo, hanno carattere temporaneo e funzionano per tutta la durata delle prove autorizzate. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, d'intesa con l'ente nazionale della cinofilia, possono autorizzare tali prove anche su selvaggina naturale e ne possono autorizzare lo svolgimento anche nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nonché nei parchi regionali ed in altre aree protette, previa intesa con gli enti gestori <sup>(83)</sup>.

4. Le zone B, di estensione non superiore a mille ettari, hanno durata di massimo dieci anni, sono destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani per tutto l'anno, con divieto di sparo, eccetto che con la pistola a salve, e a prove cinofile sia su selvaggina naturale che allevata in cattività. <sup>(84)</sup>

5. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono autorizzare anche zone B temporanee nel periodo da gennaio ad agosto; possono autorizzare inoltre l'istituzione di zone B, di estensione fino a cento ettari, recintate con rete metallica o altra effettiva chiusura destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani su lepre comune, possono autorizzare altresì zone B di estensione non inferiore a dieci ettari e recintate nei modi di cui sopra, destinate esclusivamente all'allenamento e all'addestramento dei cani da seguita su cinghiale <sup>(85)</sup>.

6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono istituire zone B giornaliere, destinate a prove cinofile di interesse sub-provinciale, per cani iscritti e non ai libri genealogici. Dette prove possono essere autorizzate sia su selvaggina di allevamento in zone di limitata estensione, sia su selvaggina naturale anche in terreni a vincolo venatorio <sup>(86)</sup>.

7. Le zone C, di estensione fra i tre e i cinquanta ettari, hanno durata di massimo dieci anni e sono destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e dei falchi, anche con l'abbattimento tutto l'anno di fauna riprodotta esclusivamente in allevamento artificiale o in cattività, nonché per le prove cinofile con selvatico abbattuto. <sup>(87)</sup>

8. Su richiesta del titolare possono essere istituite zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani di tipo A, B e C nelle aziende agri-turistico-venatorie e di tipo A e B nelle aziende faunistico-venatorie.

9. È adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto il regolamento attuativo, fermo restando che l'attività cinofila ivi praticata non è assimilabile all'esercizio venatorio o all'addestramento cani nei trenta giorni che precedono l'apertura annuale della stagione venatoria <sup>(88)</sup> <sup>(89)</sup>.

---

<sup>(81)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 6 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7, ora modificato dall'art. 7 della L.R. 18 giugno 2003, n. 8.

(82) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 2, lettera v\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1](#), della stessa legge.

(83) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 2, lettera w\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1](#), della stessa legge.

(84) Comma così modificato dall'[art. 12, comma 1, lett. a\), L.R. 25 maggio 2021, n. 8](#), entrata in vigore il 29 maggio 2021.

(85) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 2, lettera x\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1](#), della stessa legge.

(86) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 2, lettera y\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1](#), della stessa legge.

(87) Comma così modificato dall'[art. 12, comma 1, lett. b\), L.R. 25 maggio 2021, n. 8](#), entrata in vigore il 29 maggio 2021.

(88) Si veda il [Reg. reg. 4 agosto 2003, n. 16](#): regolamento di attuazione del presente comma.

(89) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 6, lett. a\)](#), della [L.R. 5 maggio 2004, n. 12](#).

---

## TITOLO III

### Organizzazione del prelievo venatorio

*(giurisprudenza)*

## Art. 22

### *Esercizio dell'attività venatoria - Tesserino.*

1. L'esercizio venatorio è disciplinato dall'[art. 12 della legge n. 157/1992](#) sul territorio individuato dall'[art. 13](#) della presente legge come ammissibile all'esercizio venatorio; ai sensi della presente legge non sono considerate esercizio dell'attività venatoria l'attività di allenamento e l'esposizione dei richiami vivi, di cattura o di allevamento, anche al di fuori dei periodi, giornate e orari di caccia. <sup>(90)</sup>

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario il possesso di un apposito tesserino predisposto dalla Giunta regionale e rilasciato dalla Regione o dalla provincia di Sondrio, in base al criterio della residenza anagrafica. Sul tesserino sono indicate le specifiche norme inerenti al calendario venatorio regionale, nonché la forma di caccia prescelta in esclusiva, l'ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia assegnato. È compito del cacciatore annotare il numero della licenza di porto di fucile per uso caccia, qualora mancante. Il tesserino è recapitato a mezzo posta al domicilio del cacciatore. <sup>(91)</sup>

3. I cacciatori residenti in altre regioni possono praticare la caccia in Lombardia, previa annotazione sul tesserino, da parte della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio, dell'ambito territoriale o del comprensorio alpino di caccia assegnato. <sup>(92)</sup>

3-bis. L'annotazione della forma di caccia in via esclusiva e dell'ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia assegnato di cui al comma 3, è effettuata da ciascun ambito territoriale e comprensorio alpino, che la annota in apposito elenco. Ogni annotazione deve essere comunicata entro cinque giorni al competente ufficio regionale. <sup>(93)</sup>

4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio tengono un apposito registro informatico dei tesserini rilasciati, che viene aggiornato annualmente. <sup>(94)</sup>

5. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre regioni all'atto dell'inizio dell'esercizio venatorio e il numero di capi di selvaggina stanziata dopo gli abbattimenti accertati, anche al fine di rilevare il dato relativo ai prelievi per specie, secondo lo schema concordato con l'istituto nazionale per la fauna selvatica. <sup>(95)</sup>

6. Il tesserino va restituito alla Regione o alla provincia di Sondrio in base al criterio della residenza anagrafica entro il 31 marzo successivo alla data di chiusura della caccia, direttamente o per il tramite delle associazioni venatorie o degli ATC/CAC; gli stessi enti raccolgono in serie storiche i dati sui prelievi venatori inviandoli all'osservatorio regionale per la costituzione di una banca dati sul prelievo venatorio regionale. <sup>(96)</sup> <sup>(97)</sup>

7. I capi di selvaggina migratoria vanno annotati sul tesserino venatorio, in modo indelebile, sul posto di caccia, dopo gli abbattimenti o l'avvenuto recupero. <sup>(98)</sup>

---

(90) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 7 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7.

(91) Comma così modificato dall'art. 3, comma 3, lettera a), L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016, dall'art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), L.R. 26 maggio 2017, n. 15, entrata in vigore il 31 maggio 2017 (vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge), dall'art. 6, comma 1, lett. a), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23, entrata in vigore il 30 dicembre 2018, e dall'art. 4, comma 1, lettera d), L.R. 10 dicembre 2019, n. 22, entrata in vigore il 14 dicembre 2019. Precedenti modifiche al presente comma erano state disposte dall'art. 4, comma 1, L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

(92) Comma così modificato dall'art. 3, comma 3, lettera b), L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.



(93) {Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lett. a), L.R. 16 dicembre 2021, n. 23*, entrata in vigore il 21 dicembre 2021.

(94) Comma prima modificato dall'*art. 3, comma 3, lettera c), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016 e poi così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lettera a), numero 2), L.R. 26 maggio 2017, n. 15*, entrata in vigore il 31 maggio 2017 (vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1, della stessa legge*) e dall'*art. 8, comma 1, lett. b), L.R. 9 giugno 2020, n. 13*, entrata in vigore il 12 giugno 2020.

(95) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 7 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7* e dall'*art. 8, comma 1, lett. b), L.R. 28 dicembre 2017, n. 37*, entrata in vigore il 31 dicembre 2017.

(96) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 3, lettera d), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016 (vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1, della stessa legge*) e dall'*art. 8, comma 1, lett. c), L.R. 9 giugno 2020, n. 13*, entrata in vigore il 12 giugno 2020.

(97) Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi la *Delib.G.R. 16 marzo 2020, n. 11/2942*, il *D. Dirig. reg. 8 aprile 2020, n. 4286*, il *D. Dirig. reg. 6 maggio 2020, n. 5417*, il *D. Dirig. reg. 21 maggio 2020, n. 6068* e la *Delib.G.R. 17 marzo 2021, n. 11/4435*.

(98) Comma prima sostituito dall'*art. 1, comma 7 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7*, dall'*art. 8, comma 1, lett. c), L.R. 28 dicembre 2017, n. 37*, entrata in vigore il 31 dicembre 2017 ed infine, così modificato dall'*art. 15, comma 1, lettera j), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17*, entrata in vigore il 7 dicembre 2018, e dall'*art. 13, comma 1, lett. a), L.R. 25 maggio 2021, n. 8*, entrata in vigore il 29 maggio 2021.

La Corte costituzionale, con sentenza 19 novembre - 27 dicembre 2019, n. 291 (pubblicata nella Gazz. Uff. 2 gennaio 2020, n. 1, prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata lett. j), dell'*art. 15, comma 1, L.R.*

[17/2018](#), nella parte in cui aveva sostituito le parole "dopo gli abbattimenti accertati" con le parole "dopo gli abbattimenti e l'avvenuto recupero".

### **Art. 23**

*Mezzi, attrezzi ed ausili per l'esercizio dell'attività venatoria.* <sup>(99)</sup>.

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso di:

a) fucile con canna e anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che non possa contenere più di due cartucce di calibro non superiore al 12;

b) fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo e manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;

c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;

d) arco.

2. È consentito altresì l'uso dei falchi esclusivamente appartenenti a specie autoctone e riprodotte in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie.

3. L'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna selvatica. <sup>(100)</sup>

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il

relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Il cacciatore nell'esercizio dell'attività venatoria è autorizzato a portare, oltre ai cani ed alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie, ad usare richiami vivi di cattura secondo le quantità previste dalla [legge n. 157/1992](#) e richiami vivi di allevamento in voliere, corridore, palloni o similari e in gabbie; ad usare fischi e richiami a bocca o manuali; ad impiegare stampi di legno, plastica o altro materiale riproducenti specie cacciabili e non, soggetti imbalsamati delle specie cacciabili, nonché richiami non acustici a funzionamento meccanico. <sup>(101)</sup>

6. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

7. Sono vietati tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

7-bis. Nell'esercizio della caccia al cinghiale nelle forme collettive della braccata, della girata e della battuta, è obbligatorio per tutti i partecipanti indossare un giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché un copricapo avente le medesime caratteristiche. Per le altre forme di caccia, inclusa la caccia all'attesa o alla posta, è obbligatorio indossare un indumento, un copricapo o un accessorio di colori ad alta visibilità, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e da appostamento temporaneo. <sup>(102)</sup>

---

(99) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 8 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7.

(100) Comma così modificato dall'art. 3, [comma 3, lettera e](#), [L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(101) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 8 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7.

(102) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, lettera k), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17, entrata in vigore il 7 dicembre 2018, sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. d), L.R. 9 giugno 2020, n. 13, entrata in vigore il 12 giugno 2020, e dall'art. 23, comma 1, lett. a), L.R. 7 agosto 2020, n. 18, entrata in vigore il 12 agosto 2020, e poi così modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a), L.R. 25 maggio 2021, n. 8, entrata in vigore il 29 maggio 2021.

## **Art. 24**

### *Prelievo venatorio.*

1. Per ogni giornata di caccia il cacciatore può prelevare due capi di fauna selvatica stanziale autoctona anche della stessa specie, ad eccezione della lepre comune, lepre bianca coturnice e gallo forcello, di cui è consentito il prelievo di un solo capo, e del cinghiale di cui è consentito l'abbattimento senza limiti numerici pur nel rispetto dei piani di prelievo venatorio in selezione approvati previo parere dell'ISPRA e del carniere stagionale assegnato. <sup>(103)</sup>

2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, previ censimenti della fauna selvatica stanziale e relativi piani di prelievo, provvedono un numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero, per singola specie e per cacciatore, comunicati ai rispettivi comitati di gestione. <sup>(104)</sup>

3. Per ogni giornata di caccia all'avifauna selvatica migratoria, salvo diversa disposizione specifica della Regione, il cacciatore non può prelevare più di trenta capi, con il limite di due sole beccacce e di dieci capi tra palmipedi e trampolieri per cacciatore. <sup>(105)</sup>

4. La Giunta regionale nel calendario venatorio annuale deve prevedere variazioni numeriche entro i limiti indicati nei commi precedenti, sentiti l'istituto nazionale per la fauna selvatica e

l'osservatorio regionale, tenuto conto delle fluttuazioni numeriche e delle tendenze delle popolazioni oggetto di caccia anche tramite l'elaborazione dei dati di abbattimento delle annate precedenti. <sup>(106)</sup> <sup>(107)</sup>

---

(103) Comma prima sostituito dall'art. 1, comma 9 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7 e poi così modificato dall'art. 6, comma 1, L.R. 20 maggio 2022, n. 8, entrata in vigore il 25 maggio 2022.

(104) Comma così modificato dall'art. 1, comma 9 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7, dall'art. 3, comma 3, lettera f), L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016 (vedi anche, l'art. 4, comma 1) e dall'art. 15, comma 1, lett. a), L.R. 25 maggio 2021, n. 8, entrata in vigore il 29 maggio 2021.

(105) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. e), L.R. 9 giugno 2020, n. 13, entrata in vigore il 12 giugno 2020.

(106) Comma così modificato dall'art. 1, comma 9 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7.

(107) Si veda il *D. Dirig. reg. 14 luglio 2003, n. 11618*: Variazioni al numero di specie cacciabili.

---

## **Art. 25**

### *Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo.*

1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costruiti in muratura o altra solida materia con preparazione di sito destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione venatoria.

2. Fermi restando i divieti di cui all'art. 43, comma 1, lettera f) e quanto previsto dal comma 8, gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o essere collocati a meno di cento metri dagli stessi, fatta eccezione, per i fabbricati

funzionali all'attività rurale, anche non imprenditoriale, indipendentemente dal classamento catastale degli stessi e con esclusivo riferimento ai capanni attivi anche non continuativamente tra il 5 ottobre 2010 e la data di entrata in vigore della legge regionale recante "Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018"; ai fini dell'applicazione della distanza minima di cento metri non sono altresì considerati immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione quelli a carattere rurale destinati durante l'effettivo esercizio venatorio esclusivamente al supporto dell'attività venatoria e destinati alla sosta, al riposo del cacciatore e di eventuali ospiti ed alla custodia degli attrezzi di caccia e dei richiami <sup>(108)</sup>.

2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 43, comma 1, lettera e), qualora il sito in cui è ubicato l'appostamento fisso subisca impreviste variazioni rispetto alle distanze prestabilite, è vietato l'utilizzo di feritoie di sparo pregiudizievoli per la sicurezza pubblica in relazione al mutato contesto ambientale <sup>(109)</sup>.

3. Sono considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, purché saldamente ancorati al fondale, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici, verso i quali è consentito l'accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero, in atteggiamento di caccia, della selvaggina ferita.

4. Gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica collocati in terra ferma devono avere una stabile occupazione di sito definita, con la copertura d'acqua del suolo per una durata non inferiore a quattro mesi, pena la revoca dell'autorizzazione, fatta eccezione per quelli impiantati in risaia <sup>(110)</sup>.

5. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e ha validità per dieci stagioni venatorie continuative successive al rilascio, salvo revoca o subentro di persona diversa nella titolarità della stessa; la domanda deve essere corredata da georeferenziazione GPS, ovvero da

planimetria in scala 1:10.000, indicante l'ubicazione dell'appostamento, e dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato in quanto l'appostamento comporta la preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno. In caso di subentro di persona diversa, la relativa domanda va corredata unicamente del consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno, lago o stagno privato e la validità decennale dell'autorizzazione, per una sola volta, decorre nuovamente dalla data del subentro stesso. La disposizione di cui al secondo periodo si applica anche in caso di subentro dell'erede al titolare dell'autorizzazione, purché in possesso dei requisiti richiesti. Fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti e secondo la disposizione di cui al secondo periodo, è ammesso il subentro nella titolarità di persona diversa dall'erede a seguito di rinuncia da parte di quest'ultimo, entro due anni dalla morte del titolare durante i quali non è possibile rimuovere l'appostamento; tale disposizione si applica anche per il periodo temporale in cui il titolare dell'autorizzazione per comprovata causa di forza maggiore sia impossibilitato nel procedere al rinnovo dell'autorizzazione. Il mancato rinnovo o subentro dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso entro il termine di cui al primo periodo non produce decadenza a condizione che la domanda di rinnovo o subentro avvenga entro il 31 dicembre successivo alla data di scadenza. <sup>(111)</sup>

5-bis. Gli appostamenti fissi di caccia autorizzati in conformità alle disposizioni della legislazione venatoria non sono soggetti alle prescrizioni normative previste dalla [L.R. n. 12/2005](#). La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, oltre a quanto previsto dall'articolo 14, commi 1 e 3, lettera j) della presente legge, possono emanare disposizioni regolamentari relative alle dimensioni dei capanni e ai materiali di costruzione più idonei, avuto riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi <sup>(112)</sup>

5-ter. In ragione del cospicuo numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso in scadenza nelle stagioni venatorie 2021-2022 e 2022-2023 e della particolare complessità delle correlate attività istruttorie, la validità di tali autorizzazioni è prorogata di dodici mesi. <sup>(113)</sup>

5-quater. A seguito di istanza redatta dal cacciatore titolare dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso in scadenza, contenente esclusivamente gli estremi del titolare, il numero dell'appostamento fisso e l'autocertificazione ai sensi del [d.p.r. 445/2000](#) che non siano intervenute modifiche rispetto al contenuto dell'autorizzazione in scadenza, l'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso si intende rinnovata per ulteriori anni dieci, anche in caso di previsione dell'espletamento della procedura di valutazione di incidenza predisposta preventivamente e che dovrà essere contestualmente allegata all'istanza. <sup>(114)</sup>

5-quinquies. Per la realizzazione degli appostamenti fissi di caccia realizzati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e seguenti della [legge 157/1992](#) non è necessaria l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo comportante scavi e movimenti di terra di cui all'[articolo 44 della l.r. 31/2008](#). <sup>(115)</sup>

5-sexies. L'autorizzazione è rilasciata anche qualora il precedente titolare dell'autorizzazione non restituisca il provvedimento cartaceo alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio o non lo consegni al cacciatore subentrante. <sup>(116)</sup>

5-septies. Sono assoggettati all'espletamento della procedura di screening e della procedura di valutazione di incidenza i nuovi appostamenti fissi di caccia situati all'interno dei siti Natura 2000 o all'esterno nel raggio di cento metri in caso di incidenza significativa sui siti stessi. Restano esclusi dall'espletamento della procedura di valutazione di incidenza e della procedura di screening i rinnovi degli appostamenti esistenti e autorizzati al momento dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di revisione normativa ordinamentale 2023', ad eccezione dei rinnovi che prevedono nuovi interventi e dei rinnovi sui quali non è mai stata eseguita la valutazione di incidenza. <sup>(117)</sup>

6. Non sono considerati fissi agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati e ai colombacci.



7. [Non è consentito impiantare appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a quattrocento metri dai confini delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, nonché dei parchi nazionali e riserve naturali] <sup>(118)</sup>.

8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi a distanza inferiore a duecento metri da altro appostamento fisso preesistente; per gli appostamenti fissi, autorizzati anche in via non continuativa, dal 20 agosto 1993 fino all'entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019', la distanza da altro appostamento fisso preesistente non può essere inferiore a centocinquanta metri; sono in ogni caso fatte salve, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti al 20 agosto 1993. Per appostamento fisso preesistente deve intendersi l'appostamento fisso di caccia autorizzato per almeno una volta dalla pubblica amministrazione competente. <sup>(119)</sup>

9. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 35, è consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate, entro un raggio di duecento metri dal capanno o, per i capanni per la caccia all'avifauna selvatica acquatica, sia all'interno del perimetro della superficie allagata sia all'interno della superficie delimitata da tabelle con dimensioni di centimetri 20x30 esenti da tasse, il recupero in attitudine di caccia della selvaggina ferita anche con l'uso del cane da riporto o con l'uso di natante con motore fuoribordo con obbligo di arma scarica e riposta nell'apposita custodia. <sup>(120)</sup>

10. È vietata la caccia in forma vagante ad una distanza minore di metri cento dagli appostamenti fissi tabellati a cura del titolare, durante l'effettivo esercizio di essi, salvo il consenso del titolare stesso. <sup>(121)</sup>

11. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso dei richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare possono cacciare nell'appostamento fisso le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, con il consenso del titolare stesso, anche se non risultano soci dell'ambito

territoriale o comprensorio alpino della regione ove è ubicato l'appostamento fisso nel quale sono stati invitati, senza versare alcun contributo ulteriore, purché documentino il pagamento del contributo di adesione all'ambito territoriale di caccia o al comprensorio alpino di cui sono soci; in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'accesso è consentito agli ospiti previo il possesso della copia dell'autorizzazione stessa. È comunque consentita la presenza nell'appostamento fisso di ospiti osservatori. <sup>(122)</sup>

12. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, non possono rilasciare un numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso superiore a quello rilasciato dalle province nella stagione venatoria 1989/90, ammontante complessivamente a n. 20.940 suddivisi per provincia, come da prospetto di cui all'allegato B alla presente legge. <sup>(123)</sup>

13. Ove si verifichi una possibile capienza rispetto a quanto disposto dal comma 12, le autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni, ai portatori di handicap fisici e a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante. <sup>(124)</sup>

14. La Regione o la provincia di Sondrio per il relativo territorio autorizza il titolare di appostamento fisso purché con domanda corredata da quanto previsto dal comma 5, ad impiantare l'appostamento stesso in una zona diversa da quella in cui era stato in precedenza autorizzato, senza che ne derivi una nuova autorizzazione. <sup>(125)</sup>

15. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per l'appostamento. Detti appostamenti sono soggetti al preventivo consenso verbale del conduttore del fondo, qualora necessitino di preparazione del sito o di allestimento che può avvenire anche nella giornata precedente l'esercizio della caccia. <sup>(126)</sup>

16. La caccia da appostamento temporaneo va intesa come caccia vagante.

17. La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comunque, di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta.

18. Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a duecento metri da altro appostamento. Sono esclusi dalla distanza minima di cui al presente comma gli appostamenti temporanei per la caccia al colombaccio, anche con l'uso di richiami vivi, allestiti all'interno delle aziende faunistico-venatorie, previo consenso verbale del concessionario. <sup>(127)</sup>

19. Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede durante il corso dell'anno al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di cento metri dall'impianto.

19-bis. Le distanze di cui al presente articolo devono essere verificate seguendo il profilo morfologico del terreno. <sup>(128)</sup>

19-ter. Nella caccia da appostamento temporaneo, qualora sia vietata la caccia vagante, è consentito, entro un raggio di duecento metri dal capanno, il recupero in attitudine di caccia della selvaggina ferita anche con l'uso del cane da riporto o con l'uso di natante con motore fuoribordo con obbligo di arma scarica e riposta nell'apposita custodia. <sup>(129)</sup>

---

**(108)** Comma prima sostituito dalla L.R. 12 ottobre 1993, n. 30 e dall'art. 1, comma 10 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7 ed infine, così modificato dall'*art. 15, comma 1, lettera l), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17*, entrata in vigore il 7 dicembre 2018.

(109) Comma aggiunto dall'*art. 22, comma 1, lett. f), L.R. 6 giugno 2019, n. 9*, entrata in vigore l'8 giugno 2019.

(110) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 10 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7*.

(111) Comma prima sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 5 ottobre 2010, n. 17*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così modificato dall'*art. 3, comma 3, lettera g), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016 (vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1, della stessa legge*), dall'*art. 22, comma 1, lett. g), L.R. 6 giugno 2019, n. 9*, entrata in vigore l'8 giugno 2019, dall'*art. 4, comma 1, lettera e), L.R. 10 dicembre 2019, n. 22*, entrata in vigore il 14 dicembre 2019, dall'*art. 8, comma 1, lett. f), L.R. 9 giugno 2020, n. 13*, entrata in vigore il 12 giugno 2020, dall'*art. 12, comma 1, lett. b) e c), L.R. 19 maggio 2021, n. 7*, entrata in vigore il 22 maggio 2021, e dall'*art. 10, comma 1, lett. a), n. 1), L.R. 14 novembre 2023, n. 4*, entrata in vigore il 18 novembre 2023.

(112) Comma prima aggiunto dall'*art. 5, comma 1, lett. f) della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5* e poi così modificato dall'*art. 3, comma 3, lettere h) e i), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1, della stessa legge*.

(113) Comma aggiunto dall'*art. 16, comma 1, lett. a), L.R. 25 maggio 2021, n. 8*, entrata in vigore il 29 maggio 2021.

(114) Comma aggiunto dall'*art. 16, comma 1, lett. a), L.R. 25 maggio 2021, n. 8*, entrata in vigore il 29 maggio 2021, e, successivamente, così modificato dall'*art. 10, comma 1, lett. a), n. 2), L.R. 14 novembre 2023, n. 4*, entrata in vigore il 18 novembre 2023.

(115) Comma aggiunto dall'*art. 16, comma 1, lett. a), L.R. 25 maggio 2021, n. 8*, entrata in vigore il 29 maggio 2021.

(116) Comma aggiunto dall'art. [16, comma 1, lett. a\)](#), [L.R. 25 maggio 2021, n. 8](#), entrata in vigore il 29 maggio 2021.

(117) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 3), [L.R. 14 novembre 2023, n. 4](#), entrata in vigore il 18 novembre 2023.

(118) Comma prima modificato dall'art. 1, comma 10 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7 e poi abrogato dall'art. [22, comma 1, lett. h\)](#), [L.R. 6 giugno 2019, n. 9](#), entrata in vigore l'8 giugno 2019.

(119) Comma prima sostituito dall'art. [22, comma 1, lett. i\)](#), [L.R. 6 giugno 2019, n. 9](#), entrata in vigore l'8 giugno 2019, e poi così modificato dall'art. [8, comma 1, lett. g\)](#), [L.R. 9 giugno 2020, n. 13](#), entrata in vigore il 12 giugno 2020.

(120) Comma prima sostituito dall'art. [3, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 10 novembre 2015, n. 38](#) e poi così modificato dall'art. [15, comma 1, lettera m\)](#), [L.R. 4 dicembre 2018, n. 17](#), entrata in vigore il 7 dicembre 2018, e dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 4), [L.R. 14 novembre 2023, n. 4](#), entrata in vigore il 18 novembre 2023.

(121) Comma così modificato dall'art. [15, comma 1, lettera n\)](#), [L.R. 4 dicembre 2018, n. 17](#), entrata in vigore il 7 dicembre 2018.

(122) Comma prima sostituito dall'art. 1, comma 10 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7 e poi così modificato dall'art. [15, comma 1, lettera o\)](#), [L.R. 4 dicembre 2018, n. 17](#), entrata in vigore il 7 dicembre 2018.

(123) Comma così modificato dall'art. [12, comma 1, lett. d\)](#), [L.R. 19 maggio 2021, n. 7](#), entrata in vigore il 22 maggio 2021.

(124) Comma così modificato dall'art. [12, comma 1, lett. e\)](#), [L.R. 19 maggio 2021, n. 7](#), entrata in vigore il 22 maggio 2021.

(125) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 3, lettera j), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016, dall'*art. 15, comma 1, lettera p), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17*, entrata in vigore il 7 dicembre 2018 (vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1, della stessa legge*) e dall'*art. 14, comma 1, lett. a), L.R. 27 novembre 2020, n. 22*, entrata in vigore il 30 novembre 2020.

(126) Comma così sostituito dall'*art. 22, comma 1, lett. j), L.R. 6 giugno 2019, n. 9*, entrata in vigore l'8 giugno 2019.

(128) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 1, lettera q), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17*, entrata in vigore il 7 dicembre 2018.

(127) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. h), L.R. 9 giugno 2020, n. 13*, entrata in vigore il 12 giugno 2020.

(129) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 1, lett. a), n. 5), L.R. 14 novembre 2023, n. 4*, entrata in vigore il 18 novembre 2023.

---

*(giurisprudenza)*

## **Art. 26**

*Detenzione e uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento.* <sup>(130)</sup>

1. Ferma restando l'acquisizione del parere di competenza dell'ISPRA di cui all'*articolo 5, comma 1, della legge 157/1992*, sono consentiti l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro utilizzo in funzione di richiami per l'esercizio dell'attività venatoria, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. <sup>(131)</sup>

2. Gli uccelli devono essere muniti di contrassegni inamovibili numerati, consistenti in anelli inamovibili numerati in materiale idoneo, incluso il contrassegno in materiale plastico dotato di

linguetta di metallo (fermo), certificati da un laboratorio di prova accreditato ai sensi della normativa statale vigente, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in ordine ai criteri dimensionali e di numerazione alfanumerica, da apporsi al tarso nei primi giorni di vita rilasciati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, anche avvalendosi di enti o istituti ornitologici riconosciuti e di associazioni riconosciute dalla Regione Lombardia, dalle altre Regioni o dalle Province autonome, oppure a livello nazionale o internazionale. A decorrere dalla stagione venatoria 2023/2024 l'anello inamovibile numerato in materiale idoneo, incluso il contrassegno in materiale plastico dotato di linguetta di metallo (fermo) di cui al primo periodo rilasciato dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, è il solo ad avere valore legale per la legittima detenzione e utilizzazione venatoria dei richiami vivi. Fino al rilascio del nuovo contrassegno di cui al presente comma, per la legittima detenzione e l'utilizzo venatorio dei richiami fa fede il contrassegno inamovibile già apposto al tarso degli uccelli. A seguito del rilascio del nuovo contrassegno di cui al presente comma, lo stesso è apposto, sostituendo il precedente contrassegno, a tutti i richiami vivi posseduti, compresi gli esemplari adulti. Al fine di garantire il rispetto del benessere animale, non si procede alla sostituzione dei contrassegni in duralluminio e acciaio e non sono soggetti a sostituzione i contrassegni di cui al primo periodo conformi alle caratteristiche dei contrassegni di cui al presente comma. In riferimento a tutte le caratteristiche dimensionali del contrassegno inamovibile è riconosciuta una tolleranza non superiore a  $\pm 10\%$  dei valori indicati nel provvedimento di cui al comma 3 purché, in ogni caso, la dimensione dell'anello non sia tale da permettere la rimozione dello stesso. La medesima tolleranza è riconosciuta anche nell'ipotesi di usura dei contrassegni; le eventuali variazioni cromatiche non inficiano la legittimità degli stessi, purché, in ogni caso, l'usura dell'anello non sia tale da permettere la rimozione dello stesso e la sua variazione cromatica non sia tale da comprometterne il riconoscimento o la lettura del codice identificativo ivi impresso. <sup>(132)</sup>

3. Le ulteriori caratteristiche tecniche dei contrassegni e le modalità della loro apposizione sono determinate con provvedimento della Giunta regionale. La Giunta stabilisce, altresì, le modalità di consegna dei contrassegni inamovibili ai detentori e agli allevatori di richiami che ne fanno richiesta, anche tramite il coinvolgimento delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni ornitologiche riconosciute, degli enti o degli istituti ornitologici riconosciuti, e gli incumbenti documentali relativi. <sup>(133)</sup>

4. I contrassegni inamovibili possono essere sostituiti per ragioni di benessere animale a causa di lesioni insorte e per finalità terapeutiche comprovate da un medico veterinario, per intervenuto deterioramento accertato da personale addetto alla vigilanza venatoria o dalle associazioni ornitologiche riconosciute, o dagli enti o dagli istituti ornitologici riconosciuti, o per esigenze di uniformazione dei contrassegni di individuazione dei richiami disposte dalle autorità, su richiesta motivata e documentata del detentore, corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi del [D.P.R. 445/2000](#), nell'osservanza delle modalità previste nel provvedimento regionale di cui al comma 3, osservando le modalità di controllo previste nel comma 3. <sup>(134)</sup>

5. Ferme restando le esenzioni di cui al comma 2, fino al rilascio del nuovo contrassegno rilasciato dalla Regione Lombardia, qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione Ornicoltori Italiani (FOI) oppure alla Associazione Manifestazioni Ornitologiche Venatorie (AMOV) o ad altre associazioni riconosciute dalla Regione Lombardia, dalle altre Regioni o dalle Province autonome, oppure a livello nazionale o internazionale, il contrassegno inamovibile numerato di cui al comma 2 corrisponde a quello previsto dalle federazioni o associazioni e il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle federazioni o associazioni stesse. <sup>(135)</sup>

6. La detenzione e l'uso dei richiami di allevamento di cui al comma 1 per l'esercizio dell'attività venatoria sono consentiti senza limitazioni di numero. Fermo restando l'obbligo di utilizzare l'anello conforme a quanto previsto dall'[articolo 5, comma 7, della legge 157/1992](#), è consentito l'uso, ai fini



dell'esercizio venatorio, del piccione forma domestica, del germano reale forma domestica e degli uccelli appartenenti alle specie cacciabili a fenotipo mutato per i quali non è richiesto alcun tipo di contrassegno inamovibile regionale. <sup>(136)</sup>

7. Con provvedimento regionale è, altresì, disciplinato il possesso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 7, comma 5, della presente legge, consentendo ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), l'utilizzazione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ai cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito l'utilizzo di richiami vivi di cattura nel numero massimo di dieci unità. Tali limitazioni numeriche non riguardano la stabulazione dei richiami appartenenti a più cacciatori contemporaneamente. Per le specie di uccelli da richiamo la stabulazione, il trasporto e l'uso possono effettuarsi nella stessa gabbia tutto l'anno. Gli anelli inamovibili numerati in materiale plastico dotati di linguetta di metallo (fermo) che legittimano il possesso e l'utilizzo dei richiami di cattura sono forniti dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio. Le caratteristiche dei contrassegni inamovibili sono definite con apposito provvedimento regionale.

8. È vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificabili mediante contrassegno inamovibile numerato secondo quanto disposto nei precedenti commi del presente articolo.

9. Al fine di garantire le condizioni rigidamente controllate previste dall'*articolo 9, comma 1, lettera c), della Direttiva 2009/147/CE*, è istituita presso la Giunta regionale la banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento appartenenti alle specie di cui all'*articolo 4 della legge 157/1992* detenute dai cacciatori per la caccia da appostamento. La Giunta ne determina, altresì, le modalità di implementazione. Nella banca dati confluiscono, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali:

a) i dati anagrafici relativi ai cacciatori che utilizzano, ai fini del prelievo venatorio, richiami provenienti da cattura o da

## allevamento;

b) i dati relativi alla specie e al codice identificativo riportato sul contrassegno inamovibile posto su ciascun esemplare di cattura, utilizzato da ciascuno dei soggetti di cui alla lettera a), ai fini del prelievo venatorio;

c) le quantità di richiami di allevamento distinti per specie utilizzati ai fini dell'esercizio venatorio.

Il mancato inserimento in banca dati dei suddetti dati comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51, comma 1.

10. Le province e la Città metropolitana di Milano per il relativo territorio, esercitano i controlli sulle attività previste nel presente articolo.

---

(130) Articolo così sostituito dall'[art. 11, comma 1, lett. a\), L.R. 7 agosto 2023, n. 2](#), entrata in vigore il 12 agosto 2023. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'[art. 1, comma 11 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7](#), dall'[art. 2 della L.R. 7 agosto 2002, n. 19](#), dall'[art. 7, L.R. 18 giugno 2003, n. 8](#), dall'[art. 1, comma 6, L.R. 5 maggio 2004, n. 12](#), dall'[art. 5, comma 1, lett. g\), L.R. 27 febbraio 2007, n. 5](#), dall'[art. 4, comma 4, lettera a\), L.R. 30 luglio 2008, n. 24](#), dall'[art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 18 giugno 2008, n. 17](#), dall'[art. 2, comma 1, L.R. 16 settembre 2009, n. 21](#), dall'[art. 14, comma 1, L.R. 3 aprile 2014, n. 14](#), dall'[art. 3, comma 1, L.R. 10 novembre 2015, n. 38](#), dall'[art. 3, comma 3, L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#) e dall'[art. 17, comma 1, L.R. 25 maggio 2021, n. 8](#).

(131) Comma così modificato dall'[art. 9, comma 1, lett. a\), L.R. 14 novembre 2023, n. 4](#), entrata in vigore il 18 novembre 2023.

(132) Comma così sostituito dall'[art. 9, comma 1, lett. b\), L.R. 14 novembre 2023, n. 4](#), entrata in vigore il 18 novembre 2023.

(133) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. c), L.R. 14 novembre 2023, n. 4*, entrata in vigore il 18 novembre 2023.

(134) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lett. d), L.R. 14 novembre 2023, n. 4*, entrata in vigore il 18 novembre 2023.

(135) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. e), L.R. 14 novembre 2023, n. 4*, entrata in vigore il 18 novembre 2023.

(136) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. f), L.R. 14 novembre 2023, n. 4*, entrata in vigore il 18 novembre 2023.

---

## **Art. 27**

### *Zona Alpi* <sup>(137)</sup>.

1. Il territorio della zona Alpi, individuato in base alla consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.

2. La zona Alpi comprende territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Varese, Lecco ed relativi confini sono determinati dalla Giunta regionale, sentite le comunità montane interessate e d'intesa con le altre regioni per i territori confinanti. Per le zone ricadenti nella provincia di Sondrio i confini sono determinati su proposta della stessa provincia <sup>(138)</sup> <sup>(139)</sup>.

2-bis. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono istituire all'interno dei comprensori alpini di caccia, di concerto con questi, due distinti comparti venatori, denominati l'uno zona di maggior tutela e l'altro zona di minor tutela, con l'esercizio della caccia differenziato in relazione alla peculiarità degli ambienti e delle specie di fauna selvatica ivi esistenti e meritevoli di particolare tutela <sup>(140)</sup>.

3. [Il territorio appenninico della Lombardia ricompreso nell'Oltrepò Pavese è individuato come zona faunistica a sé stante anche ai fini della ricostituzione della fauna tipica e vocazionale ed è denominato zona appenninica; i confini della predetta zona sono determinati dalla Giunta regionale su proposta della provincia di Pavia, sentita la comunità montana interessata] <sup>(141)</sup>.

4. Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto sono stabilite norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria nel territorio della zona Alpi, tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali <sup>(142)</sup> <sup>(143)</sup>.

5. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, di concerto con i comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia, emanano specifiche disposizioni limitative per l'esercizio venatorio nel comparto di maggior tutela e, relativamente al comparto di minor tutela, possono emanare particolari disposizioni limitative per la caccia alla selvaggina stanziale e per gli appostamenti temporanei, fermo restando che, per la caccia alla selvaggina migratoria vige il calendario venatorio regionale, con il divieto della caccia vagante oltre il 31 dicembre, fatta eccezione per la caccia al cinghiale e alla volpe. Nella zona Alpi di maggior tutela è consentita l'istituzione di nuovi appostamenti fissi previa verifica di compatibilità con i piani faunistici-venatori vigenti e fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza all'interno dei siti Natura 2000 o all'esterno nel raggio di cento metri in caso di incidenza significativa sui siti stessi e previo parere vincolante del comprensorio alpino. <sup>(144)</sup> <sup>(145)</sup>.

6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono altresì emanare disposizioni limitative per l'esercizio della caccia in forma vagante alla selvaggina stanziale nei territori collinari e montani contigui alla zona Alpi <sup>(146)</sup>.

7. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentiti i comitati di gestione interessati, individuano per ogni comprensorio l'altitudine massima raggiungibile in esercizio o altitudine di caccia con mezzi motorizzati; di tale altitudine, che

preferibilmente dovrà corrispondere a luoghi facilmente identificabili, è data comunicazione nel calendario venatorio <sup>(147)</sup>.

8. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, su conforme parere dell'istituto nazionale della fauna selvatica o dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge, allo scopo di rapportare le popolazioni faunistiche a corrette densità agro-forestali, autorizzano nella zona Alpi, nel rispetto dei piani annuali di prelievo predisposti sulla base dei relativi censimenti invernali ed estivi, la caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell'art.40, comma 11. Le autorizzazioni di cui al primo periodo sono rilasciate secondo il regolamento predisposto dalla provincia di Sondrio e approvato dalla Giunta regionale, in relazione al territorio della stessa provincia. Le autorizzazioni sono rilasciate per il restante territorio regionale secondo le disposizioni di un regolamento approvato dalla Giunta regionale <sup>(148) (149)</sup>.

9. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, per una corretta gestione della tipica fauna alpina, possono istituire zone di divieto dell'attività venatoria ad eccezione della caccia in forma selettiva ed esclusiva agli ungulati <sup>(150)</sup>.

10. Le autorizzazioni di cui al comma 9 per le aziende faunistico-venatorie interprovinciali sono disposte dal direttore generale competente, sentita la provincia di Sondrio per il relativo territorio <sup>(151)</sup>.

11. I cacciatori che per la prima volta intendano essere ammessi alla caccia vagante nella zona Alpi, o che vengano riammessi dopo aver subito un anno di sospensione, sono tenuti a superare un colloquio vertente su nozioni agro-faunistiche venatorie relative alla predetta zona, da sostenersi presso le sedi della Regione o della provincia di Sondrio avanti alle commissioni di cui al successivo art. 44 <sup>(152)</sup>.

12. [Non sono tenuti al colloquio di cui al comma 11 coloro che hanno esercitato la caccia in zona appenninica anteriormente alla delimitazione della stessa a norma del comma 3] <sup>(153)</sup>.

13. Nei comparti di maggior tutela, ai sensi del comma 5, al fine di ripristinare l'integrità della abiocenosi animale, è consentita l'immissione di sole specie autoctone, previo parere favorevole e vincolante dell'istituto nazionale per la fauna selvatica e dell'osservatorio regionale <sup>(154)</sup>.

---

(137) Rubrica così modificata dall'*art. 3, comma 1, lettera j), L.R. 10 novembre 2015, n. 38*.

(138) Comma così modificato prima dall'*art. 1, comma 12 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7* e poi dall'*art. 3, comma 3, lettera m), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1, della stessa legge*.

(139) In attuazione del presente comma vedi la *Delib.G.R. 19 settembre 2022, n. 11/6973*.

(140) Comma prima aggiunto dall'*art. 1, comma 12 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7* e poi così modificato e poi dall'*art. 3, comma 3, lettera n), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1, della stessa legge*.

(141) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 1, lettera k), L.R. 10 novembre 2015, n. 38*.

(142) Si veda il *Reg. reg. 4 agosto 2003, n. 16*: regolamento di attuazione del presente comma.

(143) Comma modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. c) della L.R. 18 giugno 2003, n. 87*, dall'*art. 1, comma 6, lett. d), della L.R. 5 maggio 2004, n. 12*, ed infine dall'*art. 3, comma 1, lettera l), L.R. 10 novembre 2015, n. 38*.

(144) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 12 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7*, e poi così modificato dall'*art. 3, comma 3, lettera o), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016 e dall'*art. 15, comma 1, lettera r), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17*, entrata in vigore il 7 dicembre 2018 (vedi anche,

per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge), dall'art. 4, comma 1, lettera f), L.R. 10 dicembre 2019, n. 22, entrata in vigore il 14 dicembre 2019, e dall'art. 10, comma 1, lett. b), L.R. 14 novembre 2023, n. 4, entrata in vigore il 18 novembre 2023.

(145) In attuazione del presente comma vedi la *Delib.G.R. 14 gennaio 2019, n. 11/1138* e la *Delib.G.R. 5 agosto 2020, n. 11/3489*.

(146) Comma così modificato dall'art. 3, comma 3, lettera o), L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(147) Comma così modificato dall'art. 3, comma 3, lettera o), L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(148) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 16 settembre 2009, n. 21, dall'art. 3, comma 1, lettera m), L.R. 10 novembre 2015, n. 38, ed infine dall'art. 3, comma 3, lettere o) e p), L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(149) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 1 agosto 2006, n. 8/3049*, Approvazione del regolamento per la disciplina della caccia di selezione agli ungulati, predisposto dalla Provincia di Sondrio, la *Delib.G.R. 26 settembre 2007, n. 8/5426*, Approvazione del nuovo regolamento per la disciplina della caccia di selezione agli ungulati, predisposto dalla Provincia di Brescia, la *Delib.G.R. 29 luglio 2009, n. 8/9949*, Determinazioni in merito ai Regolamenti per la disciplina della caccia di selezione agli ungulati, predisposti dalle province di Varese e Pavia, la *Delib.G.R. 6 agosto 2012, n. 9/3922*, Approvazione del regolamento per la disciplina della caccia di selezione agli ungulati, predisposto dalla Provincia di Sondrio e la *Delib.G.R. 12 dicembre 2013, n. 10/1073*, Approvazione del regolamento

per la disciplina della caccia di selezione agli ungulati, predisposto dalla Provincia di Como.

(150) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 3, lettera o), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge.

(151) Comma così modificato prima dall'*art. 4, comma 1, L.R. 27 gennaio 1998, n. 1* e poi dall'*art. 3, comma 3, lettera q), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016 (edi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge).

(152) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lettera n), L.R. 10 novembre 2015, n. 38*, dall'*art. 3, comma 3, lettera r), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016 (vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge) e dall'*art. 22, comma 1, lett. h), L.R. 6 giugno 2019, n. 9*, entrata in vigore l'8 giugno 2019.

(153) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 1, lettera o), L.R. 10 novembre 2015, n. 38*.

(154) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 12 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7*.

---

## TITOLO IV

### **Disposizioni per la gestione della fauna selvatica e per la programmazione dei prelievi venatori**

#### **Art. 28**

*Gestione programmata della caccia* <sup>(155)</sup>.

1. Ai fini di quanto previsto dall'*art. 14, comma 3, lettera g)*, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentite le organizzazioni professionali agricole e le associazioni venatorie, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale



destinato alla caccia programmata, ai sensi dell'art. 13, comma 6, in ambiti territoriali e in comprensori alpini di caccia omogenei e delimitati esclusivamente da confini naturali e/o da ferrovie, autostrade, strade statali o provinciali o altri manufatti evidentemente rilevabili <sup>(156)</sup>.

4. La Giunta regionale disciplina i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni, secondo le priorità indicate nell'art. 33.

5. La Giunta regionale, d'intesa con le regioni confinanti, per esigenze motivate, può altresì individuare ambiti territoriali comprensori alpini di caccia interessanti territori contigui.

6. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria, annualmente il direttore generale competente determina, sulla base dei dati censuari, l'indice massimo della densità venatoria nei territori a gestione programmata della caccia, derivante dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo pastorale regionale <sup>(157)</sup>.

7. Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica, con specifico riferimento all'indirizzo civico in cui risiede; gli ambiti e comprensori, nel rispetto delle priorità previste dall'articolo 33, ammettono come soci anche cacciatori non residenti nei loro territori anche provenienti da altre regioni sino al raggiungimento degli indici di densità di cui al comma precedente. Le domande di ammissione devono essere presentate tra l'1 e il 31 marzo in forma singola e non cumulativa; i cacciatori già soci nella stagione precedente confermano la loro iscrizione attraverso il pagamento della quota di ammissione entro il 31 marzo. Il mancato pagamento entro il termine fa decadere dalla qualità di socio. I cacciatori residenti che non confermino l'iscrizione entro il 31 marzo possono ripresentare domanda di ammissione fuori termine ed essere ammessi con il pagamento di una quota maggiorata del venti per cento se la reinscrizione avviene entro il 31 maggio, del quaranta per cento se avviene successivamente. Il diritto

alla permanenza associativa si mantiene anche qualora la Regione o la provincia di Sondrio per il relativo territorio modifichi i confini o l'estensione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini. Ogni cacciatore residente in regione Lombardia può essere socio di altri ambiti o comprensori alpini di caccia della regione, oltre a quello di residenza, previa accettazione della domanda da parte degli stessi e nel rispetto delle priorità individuate dall'articolo 33. Il dirigente competente stabilisce con proprio provvedimento i casi nei quali i termini di cui al presente comma possono essere prorogati per cause indipendenti dalla volontà del cacciatore. [\(158\)](#) [\(159\)](#) [\(160\)](#)

7-bis. Per l'esercizio della caccia di selezione agli ungulati, con l'esclusione della caccia di selezione al cinghiale, è possibile essere ammessi, previo consenso dei relativi organi di gestione, a soli due ATC o CAC della Regione, con il limite di uno per provincia. Tale disposizione non si applica per il territorio della provincia di Sondrio. [\(161\)](#)

8. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono autorizzare, con delibera motivata, i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia che ne facciano richiesta ad ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato, purché si siano accertate, mediante censimenti di cui all'articolo 8, modifiche positive della popolazione faunistica stanziale ovvero per esigenze di gestione faunistica del cinghiale, limitatamente alle sole cacce in forma collettiva. In tali casi i cacciatori vengono ammessi stagionalmente, senza acquisire la qualità di socio e il relativo diritto di permanenza associativa e il loro numero non deve superare il tetto massimo del cinque per cento del numero complessivo dei cacciatori iscritti in quell'ambito o comprensorio alpino. [\(162\)](#) [\(163\)](#)

---

[\(155\)](#) Per la Determinazione dell'indice di densità venatoria nel territorio a gestione programmata della caccia si vedano:

- per la stagione venatoria 2007/2008, il [D. Dirig. reg. 22 maggio 2007, n. 5271](#);

- per la stagione venatoria 2008/2009, il *D. Dirig. reg. 29 maggio 2008, n. 5652*;
- per la stagione venatoria 2009/2010, il *D. Dirig. reg. 14 aprile 2009, n. 3574*;
- per la stagione venatoria 2010/2011, il *D. Dirett. reg. 26 maggio 2010, n. 5477*;
- per la stagione venatoria 2011/2012, il *D. Dirig. reg. 12 maggio 2011, n. 4269*;
- per la stagione venatoria 2012/2013, il *D. Dirig. reg. 30 maggio 2012, n. 4754*;
- per la stagione venatoria 2013/2014, il *D. Dirig. reg. 30 maggio 2013, n. 4588*;
- per la stagione venatoria 2014/2015, il *D. Dirig. reg. 16 aprile 2014, n. 3317*;
- per la stagione venatoria 2015/2016, il *D. Dirig. reg. 7 maggio 2015, n. 3638*;
- per la stagione venatoria 2016/2017, il *D. Dirig. reg. 18 aprile 2016, n. 3399*;
- per la stagione venatoria 2017/2018, con *D. Dirig. reg. 9 maggio 2017, n. 5139*;
- per la stagione venatoria 2018/2019, con *D. Dirig. reg. 29 maggio 2018, n. 7820*;
- per la stagione venatoria 2019/2020, con *D. Dirig. reg. 11 aprile 2019, n. 5110*;
- per la stagione venatoria 2020/2021, con *D. Dirig. reg. 29 maggio 2020, n. 6400*;
- per la stagione venatoria 2021/2022, con *D. Dirig. reg. 28 maggio 2021, n. 6955*;

- per la stagione venatoria 2022/2023, con *D. Dirig. reg. 11 maggio 2022, n. 6409*;

- per la stagione venatoria 2023/2024, con D. Dirett. reg. 8 maggio 2023, n. 6631

(156) Gli originari commi 1, 2 e 3 sono stati così sostituiti dal presente comma, ai sensi dell'art. 1, comma 13 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7. Successivamente, il presente comma, è stato così modificato dall'*art. 3, comma 4, lettera a), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016 (vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge).

(157) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 27 gennaio 1998, n. 1*.

(158) Comma così modificato dall'*art. 14, comma 1, lett. b), L.R. 27 novembre 2020, n. 22*, entrata in vigore il 30 novembre 2020. In precedenza il presente comma era stato sostituito dall'art. 1, comma 13 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7, modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2002, n. 19, sostituito dall'*art. 2, comma 3, lett. a), L.R. 24 marzo 2003, n. 3*, dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 5 ottobre 2010, n. 17*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e nuovamente modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 4 agosto 2011, n. 13*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, dall'*art. 3, comma 1, lettera p), L.R. 10 novembre 2015, n. 38*, dall'*art. 3, comma 4, lettera b), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016, dall'*art. 15, comma 1, lettera s), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17*, entrata in vigore il 7 dicembre 2018 (vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge), dall'*art. 22, comma 1, lett. l), L.R. 6 giugno 2019, n. 9*, entrata in vigore l'8 giugno 2019 e dall'*art. 4, comma 1, lettera g), L.R. 10 dicembre 2019, n. 22*, entrata in vigore il 14 dicembre 2019, e sostituito dall'*art. 8, comma 1, lett. i), L.R. 9 giugno 2020, n. 13*, entrata in vigore il 12 giugno 2020.

(159) In attuazione del presente comma vedi il *D. Dirig. reg. 11 febbraio 2020, n. 1591*.

(160) Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi la *Delib.G.R. 6 aprile 2020, n. 11/3031*, il *D. Dirig. reg. 6 maggio 2020, n. 5417* e la *Delib.G.R. 17 marzo 2021, n. 11/4435*.

(161) Comma aggiunto dall'*art. 22, comma 1, lett. m), L.R. 6 giugno 2019, n. 9*, entrata in vigore l'8 giugno 2019.

(162) Comma prima modificato dall'*art. 3, comma 4, lettera c), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016 (vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1, della stessa legge*) e poi così sostituito dall'*art. 8, comma 1, lett. j), L.R. 9 giugno 2020, n. 13*, entrata in vigore il 12 giugno 2020.

(163) Si veda la *Delib.G.R. 19 luglio 1994, n. 5/54912*.

---

## **Art. 29**

### *Comitati provvisori degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia.*

1. In sede di prima attuazione della presente legge il presidente della provincia, entro trenta giorni dall'approvazione del piano faunistico di cui all'*art. 14* nomina un comitato provvisorio per ciascun ambito territoriale e comprensori alpini di caccia, composto:

a) da un rappresentante della Provincia, esperto in materia faunistico-venatoria;

b) per gli ambiti territoriali di caccia dal rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compresa nell'ambito stesso;

c) per i comprensori alpini di caccia, dal rappresentante della comunità montana interessata, o dal rappresentante delle comunità montane interessate designato d'intesa tra le stesse;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

e) da tre rappresentanti delle associazioni venatorie;

f) da due rappresentanti scelti tra le associazioni protezionistiche.

2. I rappresentanti di cui al comma 1, lettere d), e), ed f), sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali in base al principio della rappresentatività nel territorio e sono scelti fra persone residenti nell'ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia.

3. I comitati provvisori eleggono il presidente nel loro seno e rimangono in carica fino alla elezione dei comitati di gestione a norma del comma 4.

4. Il comitato provvisorio, entro sei mesi della sua costituzione, approva lo statuto, sentiti i cacciatori iscritti riuniti in assemblea, entro due mesi dalla approvazione dello statuto si procede alla nomina degli organi previsti dallo stesso.

---

### **Art. 30**

*Statuto e organi degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia* <sup>(164)</sup>.

1. Sono organi di ciascun ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia:

a) il presidente;

b) il comitato di gestione;

c) l'assemblea dei cacciatori iscritti;

d) il revisore legale <sup>(165)</sup>.

2. Lo statuto degli ambiti e dei comprensori e le sue modificazioni sono approvati dall'assemblea dei cacciatori iscritti.

3. Lo statuto disciplina:

a) [la durata e la composizione del comitato di gestione in conformità a quanto previsto dall'art. 29, comma 1, della presente legge e dall'*art. 14, comma 10, della legge n. 157/92*] <sup>(166)</sup>;

b) le modalità di elezione del presidente <sup>(167)</sup>;

c) le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea dei cacciatori iscritti;

d) le modalità di funzionamento degli organi, le rispettive competenze e responsabilità, nonché le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti.

4. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono composti dai seguenti rappresentanti nominati dai competenti organi degli enti e degli organismi indicati:

a) un rappresentante della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio;

b) un rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compresa nell'ambito stesso;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, di cui uno individuato dall'Ente nazionale per la cinofilia italiana su proposta delle associazioni cinofile;

d) tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o presenti in forma organizzata sul territorio dell'ambito e individuati dalle rispettive organizzazioni provinciali;

e) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o presenti in forma

organizzata sul territorio dell'ambito. <sup>(168)</sup>

5. I rappresentanti di cui al comma 4, lettera d) sono individuati dalle rispettive organizzazioni provinciali in base al principio della rappresentatività sul territorio dell'ambito, in proporzione ai rispettivi associati ammessi; ciascuna associazione non può avere più di due rappresentanti per ogni ambito territoriale di caccia; i rappresentanti devono essere iscritti tra i soci dell'ambito territoriale di caccia <sup>(169)</sup>.

5-bis. La Regione e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, ricevono le nomine di cui al comma 4 e le trasmettono ai presidenti dei comitati uscenti ai fini dell'insediamento dei nuovi comitati. <sup>(170)</sup>

6. Il presidente dell'ambito territoriale di caccia è eletto dai componenti il comitato di gestione tra i suoi membri. In caso di parità nelle votazioni, il voto del presidente vale doppio. <sup>(171)</sup>

7. I comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia sono composti dai seguenti rappresentanti nominati dai competenti organi degli enti e degli organismi indicati:

a) un rappresentante della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio;

b) un rappresentante della comunità montana territorialmente interessata o delle comunità montane interessate, d'intesa tra le stesse;

c) cinque rappresentanti delle associazioni venatorie provinciali presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione ai rispettivi associati ammessi;

d) due rappresentanti dell'organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa sul territorio del comprensorio alpino;

e) due rappresentanti dell'associazione di protezione ambientale maggiormente rappresentativa sul territorio del comprensorio alpino;



f) un rappresentante delle associazioni cinofile. <sup>(172)</sup>

7-bis. La Regione e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, ricevono le nomine di cui al comma 7 e le trasmettono ai presidenti dei comitati uscenti ai fini dell'insediamento dei nuovi comitati. <sup>(173)</sup>

8. I comitati di gestione durano in carica cinque anni. Per tutti i membri è ammessa la revoca da parte degli enti o degli organismi che hanno provveduto alla nomina. I membri sostituiti durano in carica per il restante periodo. Ogni comitato di gestione ha facoltà di spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio. Gli enti o organismi proponenti non possono nominare in seno al comitato di gestione il medesimo membro per più di due volte consecutive, fatta eccezione per gli ATC o CAC con un numero di soci inferiore ai mille. <sup>(174)</sup>

9. Il presidente del comprensorio alpino di caccia è eletto dai componenti del comitato di gestione tra i suoi membri. In caso di parità nelle votazioni, il voto del presidente vale doppio. <sup>(175)</sup>.

10. La Regione, ai sensi della [legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25](#) (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale), e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, nominano il revisore legale scegliendolo tra gli iscritti nel registro dei revisori legali con domicilio professionale in un comune ricompreso nel territorio dell'UTR territorialmente competente o della provincia di Sondrio per il territorio di sua competenza. Il revisore legale resta in carica per lo stesso periodo previsto per il comitato di gestione <sup>(176)</sup>.

11. Al termine dell'esercizio sociale, il comitato di gestione predispone il bilancio consuntivo e preventivo che vengono approvati, entro il 30 aprile dell'anno successivo, dall'assemblea dei soci e li trasmette alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio corredati della relazione tecnico-finanziaria del revisore legale <sup>(177)</sup> <sup>(178)</sup>.

12. Il bilancio e i verbali di riunione del comitato di gestione debbono essere resi disponibili a chiunque ne faccia richiesta.

13. Qualora i rendiconti presentino dei disavanzi di gestione, o nel caso in cui i comitati non siano in grado di funzionare, ovvero commettano violazioni di legge o prevarichino le proprie competenze anche in riferimento al comma 3, il comitato di gestione viene destituito dal presidente della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio che provvede a nominare un commissario <sup>(179)</sup>.

14. Entro sessanta giorni dalla nomina, il commissario di cui al comma 13 riferisce al presidente della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio per avviare le procedure per il rinnovo del comitato stesso secondo le disposizioni di cui ai commi 4, 5-bis, 7 e 7-bis <sup>(180)</sup>.

14-bis. I componenti dei comitati di gestione in carica al momento di un commissariamento disposto ai sensi del comma 13 non possono far parte di alcun comitato di gestione per il mandato immediatamente successivo al commissariamento stesso e comunque non prima che siano trascorsi cinque anni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai commissariamenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali'. <sup>(181)</sup>

15. Gli ambiti territoriali ed i comprensori alpini di caccia conformano i propri statuti ai criteri ed agli indirizzi per la redazione dello statuto adottati dalla giunta regionale. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice civile, ove applicabili, fermo restando che è fatto divieto agli organi degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia introdurre o attuare regolamenti in contrasto con le norme sull'attività venatoria stabilite dalla presente legge o dal calendario venatorio regionale.

16. La Regione pubblica annualmente un elenco contenente le sedi, gli indirizzi ed ogni altra informazione ritenuta utile degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia. A tal fine, entro il 15 aprile, la provincia di Sondrio comunica alla Regione le informazioni relative al proprio territorio <sup>(182)</sup>.

17. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio sono tenute a verificare costantemente il rispetto delle norme della presente legge da parte dei comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia ed altresì a rendere immediatamente operative le disposizioni applicative regionali. In caso di inadempienze o irregolarità nello svolgimento delle loro funzioni agli ambiti territoriali e ai comprensori alpini di caccia la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio applicano il disposto di cui al comma 13 <sup>(183)</sup>.

18. In nessun caso i comitati di gestione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini possono modificare le disposizioni di cui all'art. 32 né apportare modifiche ai periodi agli orari, ai modi ed ai luoghi di caccia o all'elenco delle specie cacciabili o ai limiti di carniere giornaliero o stagionale definiti dalla presente legge, dal calendario venatorio regionale e dal calendario venatorio integrativo della provincia di Sondrio <sup>(184)</sup>.

19. In nessun caso i comitati di gestione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini possono disporre ai propri soci l'obbligo della rinuncia all'iscrizione ad altri ambiti territoriali o comprensori alpini ove gli stessi soci risultino già regolarmente iscritti.

---

(164) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 14 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7.

(165) Lettera così sostituita prima dall'art. 3, comma 1, lettera q), L.R. 10 novembre 2015, n. 38 e poi dall'art. 3, comma 1, lettera b), numero 1), L.R. 26 maggio 2017, n. 15, entrata in vigore il 31 maggio 2017.

(166) Lettera soppressa dall'art. 3, comma 1, lettera b), numero 2), L.R. 26 maggio 2017, n. 15, entrata in vigore il 31 maggio 2017.

(167) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera b), numero 3), L.R. 26 maggio 2017, n. 15, entrata in vigore il 31 maggio 2017.

(168) Comma modificato dalla L.R. 16 settembre 2009, n. 21, dalla [L.R. 10 novembre 2015, n. 38](#), dalla [L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016, ed infine, così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), numero 4), [L.R. 26 maggio 2017, n. 15](#), entrata in vigore il 31 maggio 2017.

(169) Comma così modificato prima dall'[art. 3, comma 1, lettera s\)](#), [L.R. 10 novembre 2015, n. 38](#) e poi dall'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 5) e 6), [L.R. 26 maggio 2017, n. 15](#), entrata in vigore il 31 maggio 2017.

(170) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera b), numero 7), [L.R. 26 maggio 2017, n. 15](#), entrata in vigore il 31 maggio 2017.

(171) Comma così modificato dall'[art. 15, comma 1, lettera t\)](#), [L.R. 4 dicembre 2018, n. 17](#), entrata in vigore il 7 dicembre 2018.

(172) Comma modificato dall'[art. 3, L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016 e poi così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), numero 8), [L.R. 26 maggio 2017, n. 15](#), entrata in vigore il 31 maggio 2017.

(173) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera b), numero 9), [L.R. 26 maggio 2017, n. 15](#), entrata in vigore il 31 maggio 2017.

(174) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 4, lettera f\)](#), [L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016, sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), numero 10), [L.R. 26 maggio 2017, n. 15](#), entrata in vigore il 31 maggio 2017, dall'[art. 15, comma 1, lettera u\)](#), [L.R. 4 dicembre 2018, n. 17](#), entrata in vigore il 7 dicembre 2018 (edi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1) e dall'[art. 4, comma 1, lettera h\)](#), [L.R. 10 dicembre 2019, n. 22](#), entrata in vigore il 14 dicembre 2019.

(175) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lettera t\)](#), [L.R. 10 novembre 2015, n. 38](#) e dall'[art. 15, comma 1,](#)

*lettera t), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17*, entrata in vigore il 7 dicembre 2018.

(176) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 1, lettera u), L.R. 10 novembre 2015, n. 38*, modificato dall'*art. 3, comma 4, lettera g), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016, e poi, nuovamente, così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lettera b), numero 11), L.R. 26 maggio 2017, n. 15*, entrata in vigore il 31 maggio 2017. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1, della L.R. n. 7/2016*.

(177) Comma così modificato prima dall'*art. 3, comma 1, lettera v), L.R. 10 novembre 2015, n. 38*, dall'*art. 3, comma 4, lettera h), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016 e poi dall'*art. 3, comma 1, lettera b), numero 12), L.R. 26 maggio 2017, n. 15*, entrata in vigore il 31 maggio 2017. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1, della L.R. n. 7/2016*.

(178) Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi la *Delib.G.R. 6 aprile 2020, n. 11/3031*, il *D. Dirig. reg. 6 maggio 2020, n. 5417*, la *Delib.G.R. 6 luglio 2020, n. 11/3335* e la *Delib.G.R. 17 marzo 2021, n. 11/4435*, nel termine ulteriormente prorogato dal *D. Dirig. Reg. 13 maggio 2021, n. 6409*.

(179) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 4, lettera i), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1, della stessa legge*.

(180) Comma così modificato prima dall'*art. 3, comma 4, lettera i), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016 e poi dall'*art. 3, comma 1, lettera b), numero 13), L.R. 26 maggio 2017, n. 15*, entrata in vigore il 31 maggio 2017. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1, della L.R. n. 7/2016*.

(181) Comma aggiunto dall'*art. 14, comma 1, lett. a), L.R. 6 agosto 2021, n. 15*, entrata in vigore l'11 agosto 2021.

(182) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 4, lettera j), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge.

(183) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 4, lettere k) e l), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge.

(184) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 4, lettera m), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge.

---

## **Art. 31**

### *Compiti dei comitati di gestione.*

1. I comitati di gestione di cui all'*art. 30*, entro quattro mesi dal loro insediamento, sulla base degli indirizzi dei piani di cui all'*articolo 14*, approvano un proprio programma nel quale devono essere previsti <sup>(185)</sup>:

a) i piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi di immissione e dei prelievi di selvaggina e di riqualificazione faunistica, le previsioni sulla realizzazione di interventi di set-aside faunistico e la pianificazione pluriennale degli interventi di gestione e miglioramento ambientale di cui al comma 2 <sup>(186)</sup>;

b) la realizzazione di strutture atte alla produzione, allevamento e adattamento in libertà di fauna selvatica <sup>(187)</sup>;

c) le condizioni perché venga garantita una densità minima di base della fauna selvatica durante tutto l'anno solare <sup>(188)</sup>.

2. I comitati di gestione promuovono e organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmano gli interventi per il miglioramento

degli habitat, provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;

b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli <sup>(189)</sup>;

c) il ripristino di zone umide e di fossati;

d) la differenziazione delle colture;

e) la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;

f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

h) la coltivazione dei terreni in modo da prevedere una zona di rispetto agricolo da siepi e fossati di almeno tre metri, libera da coltivazioni <sup>(190)</sup>.

2-bis. I comitati di gestione possono richiedere al socio cacciatore la partecipazione alle attività gestionali degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, secondo le modalità che riterranno opportuno applicare. <sup>(191)</sup>

2-ter. I comitati di gestione, al fine di ottimizzare le attività gestionali di competenza, possono promuovere forme di collaborazione tra ATC e CAC, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni per la condivisione dei servizi erogati agli utenti e le attività di supporto tecnico e amministrativo alla gestione. <sup>(192)</sup>

2 -quater. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, i comitati di gestione degli ATC e dei CAC possono istituire, per un periodo, zone di rifugio e ambientamento in cui vige il divieto del prelievo venatorio secondo le modalità individuate dai comitati di gestione. È in ogni caso consentita la caccia da appostamento fisso, la caccia di selezione ad eccezione delle zone istituite per la protezione degli ungulati, nonché il controllo faunistico di cui all'articolo 41. L'istituzione e la revoca delle predette zone di rifugio ed ambientamento deve essere comunicata dai comitati di gestione degli ATC e dei CAC alla Regione Lombardia o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio ed agli organi preposti alla vigilanza di cui all'articolo 48. I comitati di gestione degli ATC e dei CAC provvedono alla tabellazione del perimetro della zona di rifugio e ambientamento. <sup>(193)</sup>

3. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio erogano annualmente ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia le risorse di cui all'articolo 47, relative ai danni arrecati alle produzioni agricole dall'esercizio dell'attività venatoria; i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia provvedono all'erogazione delle somme secondo i criteri stabiliti dagli stessi enti <sup>(194)</sup>.

4. Per la stagione venatoria 1994/1995 i comitati di gestione definiscono le modalità per l'esercizio venatorio entro il 31 luglio 1994.

---

**(185)** Alinea così modificato dall'*art. 3, comma 4, lettera n), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge.

**(186)** Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 15* della L.R. 8 maggio 2002, n. 7.

**(187)** Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 15* della L.R. 8 maggio 2002, n. 7.



(188) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 15 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7.

(189) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 15 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7.

(190) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 15 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7.

(191) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera i), L.R. 10 dicembre 2019, n. 22, entrata in vigore il 14 dicembre 2019.

(192) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. a), L.R. 25 maggio 2021, n. 8, entrata in vigore il 29 maggio 2021.

(193) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. a), L.R. 25 maggio 2021, n. 8, entrata in vigore il 29 maggio 2021.

(194) Comma prima sostituito dall'art. 1, comma 15 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7 e poi così modificato dall'art. 3, comma 4, lettera o), L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

---

## **Art. 32**

### *Partecipazione economica alla gestione programmata della caccia.*

1. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia, a partire dalla stagione venatoria 2021/2022, i cacciatori sono tenuti a versare ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia nei quali esercitano l'attività venatoria un contributo base, determinato dagli stessi comitati di gestione, di importo non superiore a euro 55,00, riducibile fino al cinquanta per cento per la caccia da appostamento fisso. <sup>(195)</sup>

2. Con riferimento alle forme di caccia consentite dall'articolo 35, comma 1, lettere a) e c), con esclusione dell'appostamento

temporaneo alla sola selvaggina migratoria, i comitati di gestione, a partire dalla stagione venatoria 2021/2022, possono determinare un contributo integrativo in misura non superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 1 negli ambiti territoriali e non superiore a sei volte nei comprensori alpini di caccia. <sup>(196)</sup>

3. I proventi derivanti dai contributi sono utilizzati per il finanziamento delle spese di gestione di ogni ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia e sono destinati esclusivamente a finalità faunistico-venatorie. È fatto salvo il diritto per ogni cacciatore che abbia effettuato l'opzione per la caccia in via esclusiva da appostamento fisso di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), di accedere in qualsiasi appostamento fisso della regione anche se ubicato nell'ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia diverso da quello ove risulta associato, senza dover versare altro contributo di adesione. <sup>(197)</sup>

4. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore per la partecipazione alle attività gestionali degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, va prevista un'adeguata riduzione della quota di partecipazione e/o altre forme di riconoscimento, da definirsi nel programma degli interventi di cui all'art. 31, comma 1.

---

<sup>(197)</sup> Comma così modificato dall'art. 1, comma 16 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7.

<sup>(195)</sup> Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. b), L.R. 7 agosto 2020, n. 18, entrata in vigore il 12 agosto 2020.

<sup>(196)</sup> Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. b), L.R. 7 agosto 2020, n. 18, entrata in vigore il 12 agosto 2020.

---

*(giurisprudenza)*

**Art. 33***Criteria e modalità d'iscrizione.*

1. Il comitato di gestione è tenuto a soddisfare le richieste di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità determinata a norma dell'art. 34, comma 1, lettera c).
2. [Il cacciatore ha diritto di essere iscritto all'ambito territoriale o al comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica.] <sup>(198)</sup>.
3. È fatto salvo il diritto per ogni cacciatore che abbia esercitato l'opzione per la caccia in via esclusiva da appostamento fisso previsto alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 35 di accedere in qualsiasi appostamento fisso della Regione o di divenire titolare dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 12 dell'articolo 25, anche se ubicato nell'ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia diverso da quello ove risulta iscritto, senza dover versare altro contributo di adesione. Tale diritto non comporta automatica iscrizione all'ambito o comprensorio di caccia in cui è compreso l'appostamento. <sup>(199)</sup>
4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sulla base degli indici di densità venatoria programmata, individuano gli ambiti e i comprensori a cui possono essere iscritti i cacciatori che risiedono nel capoluogo e nei centri urbani di maggior rilievo di ciascuna provincia <sup>(200)</sup>.
5. Gli ulteriori posti che risultino disponibili sono assegnati ai cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorità:
  - a) residenti nella provincia;
  - b) residenti nelle province della Lombardia a più alta densità venatoria, indicate dalla Giunta regionale;
  - c) residenti nella regione;
  - d) residenti in altre regioni e all'estero.

6. Le domande di adesione agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini di caccia della regione devono essere presentate nel periodo intercorrente tra il 1° marzo ed il 31 marzo di ogni anno su modulo predisposto dalla Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio. I termini di presentazione delle domande di adesione non si applicano ai neo cacciatori che hanno diritto ad essere associati nello stesso ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia del cacciatore che li accompagna ai sensi dell'articolo 44, comma 8. Nel caso in cui il neo cacciatore sia figlio o genitore del cacciatore che lo accompagna acquisisce il diritto di permanenza associativa negli stessi luoghi e nella stessa specializzazione del figlio o genitore che lo accompagna gli appartenenti ai corpi o ai servizi di polizia provinciale, addetti al controllo ittico venatorio, hanno diritto di essere soci presso un solo ATC o CAC delle province confinanti a quelle in cui svolgono l'attività di vigilanza, nelle diverse forme di caccia di specializzazione, prescindendo dagli indici di densità venatoria, oltre agli eventuali altri ATC o CAC a cui possono essere ammessi. <sup>(201)</sup> <sup>(202)</sup>.

7. Il comitato di gestione, entro il 31 maggio, accoglie le domande con l'osservanza delle priorità di cui al comma 5, nei limiti consentiti e nel rispetto dell'ordine di presentazione delle domande stesse e trasmette, entro il 31 luglio di ogni anno, alla Regione o alla provincia di Sondrio in base al criterio della residenza anagrafica dei cacciatori le domande pervenute ed accolte per la annotazione sul tesserino regionale di caccia <sup>(203)</sup> <sup>(204)</sup>.

8. Il mancato accoglimento della domanda presentata dal cacciatore deve essere motivato e va comunicato a mezzo raccomandata AR o PEC all'interessato e alla Regione o alla Provincia di Sondrio in base al criterio della residenza anagrafica entro il termine perentorio di quindici giorni dalla decisione. <sup>(205)</sup>

8-bis. Il dirigente competente, qualora il commissario o il presidente dell'ATC o CAC ne motivino la necessità, può disporre la proroga dei termini di cui al presente articolo. <sup>(206)</sup>

9. Avverso il diniego della iscrizione può essere presentato ricorso alla Regione o alla provincia di Sondrio entro quindici giorni dalla relativa comunicazione all'interessato <sup>(207)</sup>.

10. La Regione o la provincia di Sondrio, nei successivi trenta giorni, decide sul ricorso, espletata la necessaria istruttoria; l'accoglimento del ricorso comporta, di diritto, l'iscrizione all'ambito o al comprensorio: nel caso che il diniego dell'iscrizione sia dovuto ad indisponibilità di posti, gli stessi enti possono assegnare, d'ufficio, i cacciatori ricorrenti ad altri ambiti o comprensori <sup>(208)</sup>.

11. Nei periodi in cui vengono svolte le cacce speciali agli ungulati il comitato di gestione può consentire l'accesso oltre il limite di densità venatoria esclusivamente nelle località prestabilite e per le attività venatorie autorizzate.

12. La Regione trasmette ai comitati di gestione l'elenco aggiornato dei cacciatori iscritti. La provincia di Sondrio, per il relativo territorio, trasmette alla Regione e ai comitati di gestione l'elenco aggiornato dei cacciatori iscritti <sup>(209)</sup>.

13. Il comitato di gestione, sulla base di modalità determinate d'intesa con la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, può consentire al socio di ospitare dopo il primo mese di caccia, senza finalità di lucro, un altro cacciatore che ha scelto la medesima forma di caccia vagante, anche se residente in altra regione. All'ospite è rilasciata un'autorizzazione giornaliera predisposta dall'ambito territoriale o dal comprensorio alpino di caccia; nel caso di prelievo di selvaggina stanziale da parte dell'ospite, la marcatura sul tesserino venatorio è a carico del socio ospitante <sup>(210)</sup>.

14. Il cacciatore che intenda accedere ad un ambito o ad un comprensorio di altre regioni è tenuto a darne comunicazione alla provincia di Sondrio, se residente nel relativo territorio, o alla Regione, se residente nel restante territorio regionale. L'iscrizione sul tesserino regionale di caccia degli ATC o CAC di altre regioni in cui il cacciatore risulta ammesso è eseguita dalla Regione Lombardia o dalla provincia di Sondrio, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. <sup>(211)</sup>

15. La Giunta regionale promuove annualmente con le Regioni scambi, secondo criteri di reciprocità, per favorire una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio di rispettiva competenza e ne dà conto sul calendario venatorio. <sup>(212)</sup> <sup>(213)</sup>

---

(198) Comma abrogato dall'art. 1 comma 16 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7.

(199) Comma così modificato dall'art. 1 comma 16 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7 e dall'*art. 10, comma 1, lett. c), L.R. 14 novembre 2023, n. 4*, entrata in vigore il 18 novembre 2023..

(200) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 4, lettera p), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(201) Comma sostituito dall'art. 1, comma 16 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7, modificato dall'art. 5 della L.R. 7 agosto 2002, n. 19, e dall'*art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 5 ottobre 2010, n. 17*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi modificato dall'*art. 3, comma 4, lettera q), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016 (vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge) e dall'*art. 22, comma 1, lett. n), L.R. 6 giugno 2019, n. 9*, entrata in vigore l'8 giugno 2019.

(202) Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi la *Delib.G.R. 6 aprile 2020, n. 11/3031* e il *D. Dirig. reg. 6 maggio 2020, n. 5417*.

(203) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 4, lettera r), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(204) Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi la *Delib.G.R. 6 aprile 2020, n. 11/3031* e il *D. Dirig. reg. 6 maggio 2020, n. 5417*.

(205) Comma prima modificato dall'[art. 3, comma 4, lettera s\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016 (vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1, della stessa legge](#)) e poi così sostituito dall'[art. 8, comma 1, lett. k\), L.R. 9 giugno 2020, n. 13](#), entrata in vigore il 12 giugno 2020.

(206) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 1, lettera j\), L.R. 10 dicembre 2019, n. 22](#), entrata in vigore il 14 dicembre 2019.

(207) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 4, lettera t\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1, della stessa legge](#).

(208) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 4, lettera u\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1, della stessa legge](#).

(209) Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 4, lettera v\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1, della stessa legge](#).

(210) Comma prima sostituito dall'[art. 1, comma 16 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7](#) e poi così modificato dall'[art. 3, comma 4, lettera w\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1, della stessa legge](#).

(211) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 4, lettera x\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016 (vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1, della stessa legge](#)) e dall'[art. 22, comma 1, lett. o\), L.R. 6 giugno 2019, n. 9](#), entrata in vigore l'8 giugno 2019.

(212) Comma prima così sostituito dall'[art. 15, comma 1, lettera v\), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17](#), entrata in vigore il 7 dicembre 2018, e poi così modificato dall'[art. 22, comma 1,](#)

*lett. p), L.R. 6 giugno 2019, n. 9*, entrata in vigore l'8 giugno 2019.

(213) In attuazione del presente comma vedi la *Delib.G.R. 3 giugno 2020, n. 11/3197*.

---

*(giurisprudenza)*

### **Art. 34**

#### *Caccia programmata* <sup>(214)</sup>.

1. Ai fini del coordinamento della gestione programmata della caccia, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio <sup>(215)</sup>:

a) regolamentano il prelievo venatorio nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge e dal calendario venatorio regionale, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica stanziale constatata tramite preventivi censimenti effettuati d'intesa con i comitati di gestione;

b) indicano il numero di capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria;

c) determinano il numero di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia, in modo che risulti un rapporto cacciatore-territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale, sulla base dei tesserini rilasciati l'anno precedente, fermo restando che tale rapporto è differenziato tra zona Alpi e restante territorio;

d) possono individuare di intesa con i comitati di gestione aree a gestione venatoria differenziata per la tutela di particolari specie faunistiche;

e) adottano i provvedimenti disciplinari a carico dei trasgressori alle disposizioni vigenti.



(214) Rubrica così modificata dall'*art. 3, comma 4, lettera y), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge.

(215) Alinea così modificato dall'*art. 3, comma 4, lettera z), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge.

---

## **Art. 35**

### *Esercizio della caccia in forma esclusiva.*

1. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco, l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante nella zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nelle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti territoriali di caccia programmata.

1-bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui al comma 1, lettera b), ossia da appostamento fisso, può disporre di quindici giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria anche con l'uso del cane, da effettuarsi a partire dal primo di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli ambiti territoriali o al comparto di minor tutela dei comprensori alpini di caccia in cui risulta iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c), può esercitare a partire dal primo ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia da appostamento fisso in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione, previo consenso del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso. In entrambi i casi, la fruizione delle quindici giornate non presuppone richiesta o adempimento alcuno, se non quello di evidenziare sul tesserino venatorio, cerchiando in modo

indelebile, la giornata di caccia utilizzata in difformità dall'opzione prescelta. Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia <sup>(216)</sup>.

2. Ogni cacciatore iscritto può disporre, a partire dal 1 novembre di ogni stagione venatoria, di un pacchetto di dieci giornate venatorie fruibili in tutti gli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, esclusivamente nella zona di minor tutela, della provincia di residenza e di quella di ammissione, limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale, corrispondendo il contributo base di adesione di cui all'art. 32, comma 1 <sup>(217)</sup> <sup>(218)</sup>.

2.1. Fermo restando il disposto circa l'esclusività della forma di caccia di cui al comma 1 del presente articolo, il cacciatore residente in Lombardia che ha optato per una delle forme di caccia di cui alle lettere a) e c) dello stesso comma 1, a partire della terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, può disporre gratuitamente, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale, di un pacchetto di dieci giornate fruibili in tutti gli ambiti territoriali o nella zona di minor tutela dei comprensori alpini della Regione per la caccia alla selvaggina migratoria, anche con l'uso di richiami vivi, esclusivamente da appostamento temporaneo, raggiungibile con il fucile riposto nella custodia. La fruizione delle dieci giornate, che non deve superare il tetto massimo del cinque per cento del numero complessivo dei cacciatori iscritti in quell'ambito territoriale o comprensorio alpino, sulla base del numero degli ammessi dell'anno precedente comunicato a Regione Lombardia, deve essere preventivamente autorizzata, facendone richiesta scritta all'ambito territoriale o al comprensorio alpino nel comparto di minor tutela entro il 31 marzo di ogni anno. L'autorizzazione, disposta entro il 31 luglio di ogni anno, è titolo per l'esercizio venatorio. Per la stagione venatoria 2017/2018 il termine per la richiesta è fissato alla terza domenica di settembre. L'autorizzazione dei cacciatori ammessi è disposta dall'ATC entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base di graduatorie che devono tenere conto dell'ordine di arrivo delle richieste. <sup>(219)</sup> <sup>(220)</sup>

2-bis. Al fine di migliorare l'attività venatoria, con riferimento alle forme di caccia esclusiva di cui al comma 1, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono determinare forme di caccia di specializzazione alla selvaggina stanziale d'intesa con i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, sentite le associazioni venatorie provinciali riconosciute <sup>(221)</sup>.

3. L'opzione della forma di caccia, da riportare sul tesserino venatorio, ha validità annuale e si intende confermata se entro il 31 marzo di ogni anno non viene presentata alla Regione o alla provincia di Sondrio comunicazione di modifica. La provincia di Sondrio, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette i dati relativi alla Giunta regionale. Il termine del 31 marzo non si applica al cacciatore che non abbia esercitato la caccia nell'anno precedente. <sup>(222) (223)</sup>

3-bis. Sulla base di motivate esigenze la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono disporre, su richiesta dell'interessato, la variazione della forma di caccia prescelta, anche oltre il termine del 31 marzo. <sup>(224)</sup>

4. [Sulla base di motivate esigenze la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono disporre su richiesta dell'interessato, la variazione della forma di caccia prescelta, anche prima della scadenza triennale, per la stagione venatoria successiva alla data della richiesta.] <sup>(225)</sup>

---

**(216)** Comma aggiunto dalla L.R. 28 ottobre 2003, n. 18, sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f), L.R. 16 settembre 2009, n. 21 e modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. l), L.R. 9 giugno 2020, n. 13*, entrata in vigore il 12 giugno 2020.

**(217)** Comma prima sostituito dall'art. 1, comma 17 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7 e poi così modificato dall'*art. 15, comma 1, lettera w), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17*, entrata in vigore il 7 dicembre 2018.

**(218)** In attuazione del presente comma vedi la *Delib.G.R. 24 luglio 2017, n. 10/6927*.

(219) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera c), numero 1), *L.R. 26 maggio 2017, n. 15*, entrata in vigore il 31 maggio 2017, e poi così modificato dall'art. 15, comma 1, lettera x), *L.R. 4 dicembre 2018, n. 17*, entrata in vigore il 7 dicembre 2018, dall'art. 4, comma 1, lettera k), *L.R. 10 dicembre 2019, n. 22*, entrata in vigore il 14 dicembre 2019, dall'art. 19, comma 1, lett. a), *L.R. 25 maggio 2021, n. 8*, entrata in vigore il 29 maggio 2021, e dall'art. 9, comma 1, lett. b), *L.R. 16 dicembre 2021, n. 23*, entrata in vigore il 21 dicembre 2021.

(220) Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi la *Delib.G.R. 6 aprile 2020, n. 11/3031*, il *D. Dirig. reg. 6 maggio 2020, n. 5417* e la *Delib.G.R. 17 marzo 2021, n. 11/4435*.

(221) Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 7 agosto 2002, n. 19 e poi così modificato dall'art. 3, comma 4, lettera aa), *L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(222) Comma sostituito dall'art. 1, comma 17 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7, modificato dall'art. 3, comma 4, lettere bb) e cc), *L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016, nuovamente sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera c), numero 2), *L.R. 26 maggio 2017, n. 15*, entrata in vigore il 31 maggio 2017 (vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1) e nuovamente modificato dall'art. 4, comma 1, lettera l), *L.R. 10 dicembre 2019, n. 22*, entrata in vigore il 14 dicembre 2019, e dall'art. 19, comma 1, lett. b), *L.R. 25 maggio 2021, n. 8*, entrata in vigore il 29 maggio 2021.

(223) Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi la *Delib.G.R. 6 aprile 2020, n. 11/3031*, il *D. Dirig. reg. 6 maggio 2020, n. 5417* e la *Delib.G.R. 17 marzo 2021, n. 11/4435*.

(224) Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. c), *L.R. 25 maggio 2021, n. 8*, entrata in vigore il 29 maggio 2021.

(225) Comma prima modificato dall'art. 3, comma 4, lettera dd), *L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016 (vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.) e poi abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. m), *L.R. 9 giugno 2020, n. 13*, entrata in vigore il 12 giugno 2020.

---

### **Art. 36**

*Fondo regionale per i contributi a favore dei proprietari o conduttori agricoli.*

1. È istituito il fondo regionale per la concessione dei contributi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge n. 157/92 ai proprietari o conduttori agricoli.
2. L'entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale regionale.
3. La Giunta regionale definisce le modalità per l'utilizzazione del fondo e, in particolare, determina i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi con riferimento, in via prioritaria, agli interventi di valorizzazione dell'ambiente e di conservazione delle specie di fauna selvatica ed avuto riguardo all'estensione dei fondi rustici e agli indirizzi colturali ivi praticati nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 45, comma 9.
4. La Giunta regionale determina annualmente la quota di fondo di competenza della provincia di Sondrio che si avvale per l'erogazione di una commissione costituita dalle organizzazioni professionali agricole e dai comitati di gestione degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia interessati <sup>(226)</sup>.

---

(226) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 4, lettera ee), *L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo

2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

---

### **Art. 37**

#### *Limitazioni all'utilizzo di terreni agricoli a fini venatori - Fondi chiusi.*

1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare una richiesta motivata al presidente della Regione o al presidente della provincia di Sondrio, per il relativo territorio, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei piani di cui all'articolo 14. La richiesta è esaminata entro sessanta giorni <sup>(227)</sup>.
2. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 12 e 14. È altresì accolta, nel rispetto delle norme regolamentari approvate dal consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o al fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale ed ambientale <sup>(228)</sup>.
3. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata in conformità all'art. 14, comma 6.
4. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni di divieto.
5. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.

6. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati a cura del proprietario o del conduttore alla Giunta regionale e alla provincia di Sondrio per il relativo territorio precisando l'estensione del fondo ed allegando planimetria catastale in scala 1:2.000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali <sup>(229)</sup>.

7. La superficie dei fondi di cui ai commi 1 e 5, entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della regione, destinata a protezione della fauna selvatica di cui all'art. 13, comma 3.

8. L'esercizio venatorio comunque vietato in forma vagante su terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione, individuati su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

9. L'esercizio venatorio è, inoltre, vietato nei fondi ove si pratica l'allevamento e il pascolo del bestiame custodito allo stato brado e semibrado, purché delimitati da muretti, recinzioni in rete o da steccati, fili metallici e plastificati, siepi o altre barriere naturali.

---

(227) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 4, lettera ff), *L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(228) Comma così modificato dall'art. 3, comma 4, lettera gg), *L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(229) Comma così modificato dall'art. 3, comma 4, lettera hh), *L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

---

(giurisprudenza)

### **Art. 38**

#### *Aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie.* <sup>(230)</sup>

1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio su richiesta degli interessati e sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti di cui al precedente art. 13, comma 3, possono <sup>(231)</sup>:

a) autorizzare in modo equilibrato sul territorio l'istituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; le domande devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistiche non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto <sup>(232)</sup>;

b) autorizzare l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie ai fini di impresa agricola, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.



1-bis. Qualora su alcuna delle aree proposte per l'inclusione nell'azienda faunistico-venatoria non sia intervenuto l'accordo dei proprietari o di chi, ad altro titolo, ne ha la disponibilità, l'interessato può chiedere alla Regione o alla provincia di Sondrio, con la domanda di cui al comma 4, che le aree stesse, per accertate necessità tecniche e di tutela e conservazione faunistico-ambientale, e comunque per una percentuale non superiore al 10 per cento dell'estensione dell'azienda faunistico-venatoria, siano coattivamente incluse nell'azienda, salva corresponsione di una indennità. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentito il proprietario dell'area interessata, qualora ne ricorrano i presupposti e con specifica motivazione, dispongono l'inclusione coattiva con il provvedimento di autorizzazione all'istituzione dell'azienda, e determinano contestualmente l'indennità annuale da corrispondere al medesimo, sulla base delle seguenti misure, da aggiornare annualmente secondo i dati ISTAT <sup>(233)</sup>:

- a) € 51,65 per ettaro di terreno ad incolto, mareschi, a pascolo e a bosco ceduo o a fustaia;
- b) € 77,47 per ettaro di terreno a seminativi, a prati permanenti asciutti o irrigui e ad altre colture specializzate;
- c) € 103,29 per ettaro di terreno a vivaio, ad ortaggi e a colture floricole. <sup>(234)</sup>

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono preferibilmente:

- a) essere situate nei terreni di scarso rilievo faunistico;
- b) coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del [regolamento n. 1094/88/CEE](#), e successive modificazioni.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. La domanda di concessione per la realizzazione delle aziende agri-turistico-venatorie è presentata dai proprietari, affittuari o conduttori dei fondi rustici interessati alla costituzione delle aziende stesse.

5. La Giunta regionale disciplina le procedure e le prescrizioni per la gestione delle aziende di cui al presente articolo.

6. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al presente articolo è consentito, nel rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dei limiti di cui all'art. 35, comma 1, e dei limiti di prelievo per la selvaggina stanziale.

---

(230) In attuazione del presente articolo vedi la [Delib.G.R. 23 dicembre 2019, n. 11/2705](#).

(231) Alinea così modificato dall'art. 3, comma 4, lettera ii), [L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(232) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 18 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7.

(233) Alinea così modificato dall'art. 3, comma 4, lettere jj) e kk), [L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(234) Comma aggiunto dall'[art. 5, comma 1, lett. h\) della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5](#).

---

## **Art. 39** *Allevamenti.*

1. Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinato l'allevamento di fauna selvatica a

scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale. <sup>(235)</sup> <sup>(236)</sup>

2. Il titolare di un'impresa agricola autorizzata è tenuto a dare comunicazione alla Regione e alla provincia di Sondrio per il relativo territorio dello svolgimento dell'attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate. <sup>(237)</sup>

2-bis. Le associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi e convenzioni al fine di valorizzare la produzione locale e la cessione di fauna stanziale autoctona. <sup>(238)</sup>

---

<sup>(235)</sup> Si veda il *Reg. reg. 4 agosto 2003, n. 16*: regolamento di attuazione del presente comma.

<sup>(236)</sup> Comma così modificato dall'art. 1, comma 6, lett. e), della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

<sup>(237)</sup> Comma così modificato dall'art. 3, comma 4, lettera II), *L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

<sup>(238)</sup> Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, lett. a), *L.R. 25 maggio 2021, n. 8*, entrata in vigore il 29 maggio 2021.

---

## TITOLO V

### Esercizio dell'attività venatoria

#### Art. 40

*Specie cacciabili, periodi di attività venatoria ed attività di allenamento ed addestramento dei cani* <sup>(239)</sup>.

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere gli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie e per i

periodi previsti dall'*art. 18, comma 1, della legge n. 157/92*, riprodotti nell'allegato C alla presente legge.

1-bis. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie beccaccia, che nel mese di gennaio nei soli ATC è cacciabile solo nei giorni di sabato e domenica. <sup>(240)</sup>

2. La regione, nella predisposizione del calendario venatorio regionale, in relazione alle specie di cui all'*art. 18, comma 1, della legge n. 157/92* e non comprese nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE, attua le disposizioni contenute nell'*art. 1, comma 4, della legge n. 157/92* <sup>(241)</sup>.

3. È sempre vietato abbattere o catturare:

a) le femmine del fagiano di monte;

b) i tetraonidi e la coturnice delle Alpi, al di fuori della zona Alpi.

4. Previo parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, la giunta regionale, qualora sia stato approvato il piano faunistico-venatorio territoriale, può modificare i termini per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali ed alle tradizioni locali delle diverse realtà territoriali; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno. La modifica è concessa alla provincia di Sondrio se dotata del piano faunistico-venatorio territoriale <sup>(242)</sup>.

5. La Giunta regionale, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica pubblica entro e non oltre il 15 giugno il calendario regionale e le disposizioni relative all'annata venatoria <sup>(243)</sup>.

6. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre a scelta, con esclusione del martedì e del venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è sospeso.

7. La caccia nel territorio della zona Alpi è disciplinata dalle particolari disposizioni previste dall'*art. 27, commi 4, 5 e 6* <sup>(244)</sup>.

8. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Regione e la provincia di Sondrio, per il relativo territorio, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, disciplinano diversamente l'esercizio venatorio da appostamento fisso alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre, integrandolo con due giornate settimanali di caccia <sup>(245)</sup>.

9. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un ora dopo il tramonto.

10. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

11. La caccia di selezione agli ungulati si svolge nei periodi di seguito indicati sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere dell'ISPRA e, limitatamente ai comprensori alpini e agli ambiti territoriali di caccia, secondo specifiche disposizioni attuative adottate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio:

a) camoscio, cervo e muflone: dal 1° agosto al 31 dicembre;

b) capriolo: dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre in zona Alpi; dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° gennaio al 15 marzo al di fuori della zona Alpi;

c) cinghiale: tutto l'anno. <sup>(246)</sup>

12. [La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio disciplinano l'allenamento e l'addestramento dei cani nei trenta giorni antecedenti l'apertura della caccia e non oltre il giorno 8 dicembre, per tre giornate settimanali, con eccezione del martedì e del venerdì e della zona di maggior tutela della zona Alpi. Durante la stagione venatoria l'allenamento e l'addestramento dei cani sono consentiti previa annotazione della giornata sul tesserino venatorio. Tali attività

sono sempre vietate nelle aree interessate da produzioni agricole di cui all'articolo 37, comma 8, anche se prive di tabellazione] <sup>(247)</sup>.

12-bis. L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia è consentito altresì, con le modalità previste dal calendario regionale, negli ATC o nei CAC a chiunque detiene dei cani da caccia, nei limiti di ammissione e previo il versamento di una quota di ammissione stabilita dal Comitato di gestione dell'ATC o del CAC in una misura minima pari al doppio della quota base di cui al comma 1 dell'articolo 32, che deve essere destinata per finalità di miglioramento ambientale e faunistico. <sup>(248)</sup>

13. [Ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, non può usufruire di più di cinquantacinque giornate complessive di caccia nella stagione venatoria] <sup>(249)</sup> <sup>(250)</sup>.

---

(239) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 31 luglio 2012, n. 15*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(240) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 1, lett. n), L.R. 9 giugno 2020, n. 13*, entrata in vigore il 12 giugno 2020.

(241) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 19 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7*.

(242) Comma prima sostituito dall'*art. 1, comma 19 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7* e poi così modificato dall'*art. 3, comma 5, lettera a), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1, della stessa legge*.

(243) Si vedano:

- per l'approvazione del calendario venatorio 1994/1995 la *Delib.G.R. 1 luglio 1994, n. 5/54297*;

- per l'approvazione del calendario venatorio 1995/1996 la *Delib.G.R. 25 febbraio 1995, n. 5/64291* e la *Delib.G.R. 20*

*aprile 1995, n. 5/67436;*

- per l'approvazione del calendario venatorio 1996/1997 la *Delib.G.R. 31 maggio 1996, n. 6/13797;*

- per l'approvazione del calendario venatorio 1997/1998 la *Delib.G.R. 12 giugno 1997, n. 6/29313;*

- per l'approvazione del calendario venatorio 1999/2000 la *Delib.G.R. 14 giugno 1999, n. 6/43569;*

- per l'approvazione del calendario venatorio 2000/2001 la *Delib.G.R. 18 aprile 2000, n. 6/49640.*

(244) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lettera w), L.R. 10 novembre 2015, n. 38.*

(245) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 5, lettera b), L.R. 25 marzo 2016, n. 7,* entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1,* della stessa legge.

(246) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 1, lett. o), L.R. 9 giugno 2020, n. 13,* entrata in vigore il 12 giugno 2020.

(247) Comma abrogato dall'*art. 11, comma 8, L.R. 10 agosto 2017, n. 22,* entrata in vigore il 15 agosto 2017. In precedenza il presente comma era stato sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 31 luglio 2012, n. 15,* entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, dall'*art. 3, comma 5, lettera c), L.R. 25 marzo 2016, n. 7,* entrata in vigore il 30 marzo 2016, ed infine, dall'*art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), L.R. 26 maggio 2017, n. 15,* entrata in vigore il 31 maggio 2017 (vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1, della L.R. n. 7/2016*). La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 17 luglio 2013, n. 193 (Gazz. Uff. 24 luglio 2013, n. 30, 1a serie speciale), aveva poi dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta lettera b).

(248) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 1, lett. d), L.R. 28 dicembre 2017, n. 37,* entrata in vigore il 31 dicembre 2017.

(249) Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera y), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17, entrata in vigore il 7 dicembre 2018.

(250) Per l'approvazione delle disposizioni attuative relative al presente articolo si veda la *Delib.G.R. 27 luglio 1994, n. 5/55655*.

---

(giurisprudenza)

### **Art. 41**

#### *Controllo della fauna selvatica.* <sup>(251)</sup>

1. Il presidente della Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia e determinate specie di fauna selvatica di cui all'allegato C, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica o inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia <sup>(252)</sup>.

3. Il controllo, esercitato selettivamente, viene praticato, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'istituto nazionale della fauna selvatica o dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge; qualora l'istituto o l'osservatorio verificchino l'inefficacia dei predetti metodi la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio predispongono piani di abbattimento. I piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province che si avvalgono degli operatori espressamente abilitati dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica su programmi di ISPRA. Le guardie venatorie dipendenti dalle province possono altresì



avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, degli agenti venatori volontari provinciali, delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e delle guardie dipendenti dalle aziende faunistico venatorie. <sup>(253)</sup>

4. Qualora il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno di centri urbani, lo stesso è attuato, su conforme parere dell'ufficiale sanitario competente dal comune interessato, d'intesa con la Regione o la provincia di Sondrio per il relativo territorio <sup>(254)</sup>.

5. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possono autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali e agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro strutture provinciali, piani di abbattimento delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvaticate di specie domestiche attuati dalle guardie venatorie dipendenti dagli stessi enti con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi e di operatori espressamente abilitati dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica. Tali corsi sono disciplinati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio e le relative abilitazioni hanno validità sui territori di rispettiva competenza. <sup>(255)</sup>

5-bis. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 3 e 5 sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate agli operatori dalle province alla data di entrata in vigore della [legge regionale 25 marzo 2016, n. 7](#) (Modifiche alla [legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31](#) "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" e alla [legge regionale 16 agosto 1993, n. 26](#) "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" conseguenti alle disposizioni della [legge regionale 8 luglio 2015, n. 19](#) e della [legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32](#) e contestuali modifiche

agli *articoli 2 e 5 della L.R. 19/2015* e all'*articolo 3 della L.R. 32/2015*). La Regione e la Provincia di Sondrio disciplinano corsi integrativi per gli operatori autorizzati dalle province alla data di entrata in vigore della *l.r. 7/2016*, qualora non siano in possesso dei requisiti formativi di cui ai commi 3 e 5. <sup>(256)</sup>

6. Nel caso in cui la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio intendano adottare il regime di deroga previsto dall'art. 9, comma 1, lettere a) e b), della direttiva 79/409 CEE, sono tenute a fare riferimento alle condizioni specificate dallo stesso articolo con la menzione, tra l'altro, delle specie che formano oggetto della deroga, dei mezzi, degli impianti e dei modi di cattura o di prelievo autorizzati, delle condizioni di rischio e delle circostanze di tempo e di luogo in cui la deroga stessa può essere attuata e dei controlli che saranno effettuati, previo parere dell'istituto nazionale della fauna selvatica <sup>(257) (258)</sup>.

---

(251) In attuazione del presente articolo vedi la Delib.G.R. 5 aprile 2019, n. 11/1465.

(252) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 5, lettera d), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(253) Comma sostituito dall'*art. 2, comma 2 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4* e poi così modificato prima dall'art. 2, comma 1, lettera g), L.R. 16 settembre 2009, n. 21, dall'*art. 3, comma 5, lettere e) e f), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016 (vedi, anche, l'art. 4, comma 1), dall'*art. 4, comma 1, lettera m), L.R. 10 dicembre 2019, n. 22*, entrata in vigore il 14 dicembre 2019, dall'*art. 21, comma 1, lett. a), L.R. 25 maggio 2021, n. 8*, entrata in vigore il 29 maggio 2021 e dall'*art. 21, comma 3, L.R. 16 dicembre 2021, n. 23*, entrata in vigore il 21 dicembre 2021.

(254) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 5, lettera g), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo

2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(255) Comma prima sostituito dall'[art. 2, comma 2 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4](#) e poi così modificato dall'[art. 3, comma 5, lettera h\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016 (vedi, anche, l'art. 4, comma 1), dall'[art. 4, comma 1, lettera n\), L.R. 10 dicembre 2019, n. 22](#), entrata in vigore il 14 dicembre 2019, e dall'[art. 9, comma 1, lett. c\), L.R. 16 dicembre 2021, n. 23](#), entrata in vigore il 21 dicembre 2021.

(256) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 1, lettera o\), L.R. 10 dicembre 2019, n. 22](#), entrata in vigore il 14 dicembre 2019, e poi così modificato dall'[art. 9, comma 1, lett. d\), L.R. 16 dicembre 2021, n. 23](#), entrata in vigore il 21 dicembre 2021.

(257) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 5, lettera i\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(258) In deroga a quanto previsto dal presente comma si veda l'[art. 3, L.R. 7 ottobre 2002, n. 20](#), come sostituito dall'[art. 8, L.R. 23 dicembre 2008, n. 33](#). Si veda, anche, il [D. Dirig. reg. 14 luglio 2003, n. 11618](#): Variazioni al numero di specie cacciabili.

---

## **Art. 42**

### *Ripopolamenti.*

1. Le attività di cattura e di ripopolamento sono disposte dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e tendono alla riproduzione delle specie autoctone e alla loro immissione equilibrata sul territorio fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali. <sup>(259)</sup>

2. L'introduzione o l'immissione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone, proveniente da allevamenti

nazionali o esteri, è effettuata dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio dell'ente competente, dagli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia e dalle associazioni venatorie, in qualunque periodo dell'anno, fatto salvo quanto previsto dall'*art. 16, comma 1, della legge n. 157/1992*, esclusivamente negli istituti di cui all'articolo 14, commi 1 e 3, della presente legge; in caso di fauna selvatica viva proveniente dall'estero, l'introduzione o l'immissione della stessa è effettuata al solo scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico. <sup>(260)</sup>

3. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna stanziale destinata al ripopolamento i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero, anche se muniti di certificato sanitario all'origine, sono sottoposti al controllo sanitario a cura dell'ufficiale sanitario competente il quale rilascia la relativa autorizzazione. Per i capi provenienti da allevamenti della Regione Lombardia è sufficiente il certificato sanitario di accompagnamento, rilasciato dal servizio veterinario di provenienza. <sup>(261)</sup>

4. [È vietata su tutto il territorio regionale l'immissione del cinghiale.] <sup>(262)</sup>

---

(259) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 5, lettera j), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1, della stessa legge*.

(260) Comma prima sostituito dall'*art. 1, comma 20 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7* e poi così modificato dall'*art. 3, comma 5, lettera k), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016 (vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*) e dall'*art. 4, comma 1, lettera p), L.R. 10 dicembre 2019, n. 22*, entrata in vigore il 14 dicembre 2019.

(261) Comma così modificato dall'*art. 14, comma 1, lettera a), L.R. 5 febbraio 2010, n. 7*.

(262) Comma abrogato dall'[art. 10, comma 1, L.R. 17 luglio 2017, n. 19](#).

---

## **Art. 43**

### *Divieti.*

1. A norma dell'[art. 21 della legge n. 157/92](#) è vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali; nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della [legge 6 dicembre 1991 n. 394](#), la regione adegua la propria [legge regionale 30 novembre 1983, n. 86](#) e successive modificazioni al disposto dell'[art. 22, comma 6](#), della predetta legge entro il 1° gennaio 1995, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermimetrazione dei parchi naturali regionali; <sup>(263)</sup>

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali sentito il parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di

cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ed a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, quelle agro-silvo-pastorali nonché consortili o vicinali ad uso pubblico <sup>(264)</sup>;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili ad abitazione o a posto di lavoro: di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, nonché agro-silvo-pastorali di funivie, filovie, ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale <sup>(265)</sup>;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalle leggi nazionali e dalle disposizioni della presente legge, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia tale divieto non si applica, fuori dai centri abitati, per il trasferimento di cacciatori con armi scariche, unicamente nei giorni consentiti alla caccia, per brevi tratti di attraversamento di strade e ferrovie, fermo restando che il percorso di andata e ritorno dall'appostamento fisso di caccia va effettuato comunque con il fucile scarico <sup>(266)</sup>;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone, ovvero utilizzare a scopo venatorio scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili o da natanti;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve e nei piccoli specchi di acqua circostanti, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e fuori dalla zona faunistica delle Alpi per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati e nei territori delle comunità montane, e su terreni pregiudicati da incendio per un minimo di due anni <sup>(267)</sup>;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti dall'articolo 6, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla Regione o alla provincia di Sondrio <sup>(268)</sup>;

p) usare richiami vivi al di fuori dei casi previsti dall'art. 26;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia gli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili; fare

impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 7;

bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*Anas platyrhynchos*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*); starna (*Perdix perdix*); fagiano (*Phasianus colchicus*); colombaccio (*Columba palumbus*);

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legislazione nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione è regolamentata anche con le norme sulla tassidermia;

ff) l'uso di segugi per la caccia al camoscio, salva la facoltà della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio di vietarne l'uso per la caccia agli altri ungulati, sentiti i comitati di gestione degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia <sup>(269)</sup>;



gg) abbattere fauna stanziale da appostamento fisso <sup>(270)</sup>;

gg-bis) addestrare o allenare cani nelle zone di cui alle lettere b) e c) <sup>(271)</sup>;

gg ter) abbattere fauna stanziale in caso di pagamento del contributo base per la caccia alla sola selvaggina migratoria in forma vagante <sup>(272)</sup>.

2. È altresì vietato:

a) abbattere o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti ed i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo, del daino e del muflone di età inferiore ad un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione;

b) arrecare disturbo alla selvaggina ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori;

c) detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante ore notturne, salvo gli autorizzati dalla Regione o dalla provincia di Sondrio e l'esercizio della caccia di selezione al cinghiale, per il quale è consentito anche l'uso di dispositivi per la visione notturna <sup>(273)</sup>;

d) addestrare o allenare cani da caccia al di fuori dei periodi e degli orari consentiti, con l'esclusione dei cuccioli di età non superiore a 15 mesi tatuati e iscritti all'anagrafe canina il cui allenamento o addestramento viene disciplinato con regolamento regionale adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto <sup>(274)</sup>;

e) effettuare fotografie o riprese cinematografiche o video registrazioni non autorizzate dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio a uccelli selvatici durante la cova o l'allevamento dei piccoli nati <sup>(275)</sup>, <sup>(276)</sup>

2-bis. La caccia è vietata sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi. I valichi sono individuati dal Consiglio regionale su proposta della Regione o della Provincia di Sondrio per il

relativo territorio, sentito l'ISPRA, e sono indicati nei piani di cui agli articoli 12 e 14 e nei calendari venatori. <sup>(277)</sup>

3. La caccia è vietata sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi; i valichi sono individuati dal Consiglio regionale su proposta della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentito l'INFS, esclusivamente nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi e devono essere indicati nei piani di cui agli artt. 12 e 14 e nei calendari venatori <sup>(278)</sup>.

4. Ogni cacciatore o gruppo di cacciatori non può usare più di sei cani durante l'esercizio venatorio, fatta eccezione per chi pratica la caccia al cinghiale, ove tale limite sarà determinato dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e comunque non potrà essere superiore a 18 cani <sup>(279)</sup>.

5. Fermi restando i divieti di cui all'art. 5, comma 9 e all'art. 21, comma 1, lettere bb), cc) ed ee) della [legge n. 157/1992](#), è consentita la consumazione anche in pubblico esercizio di fauna selvatica legittimamente abbattuta appartenente alle specie cacciabili <sup>(280)</sup>.

5-bis. L'esercizio venatorio nelle aree contigue a parchi naturali e regionali, individuate dalla Regione ai sensi dell'[articolo 32, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), si svolge nella forma della caccia programmata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta <sup>(281)</sup>

5-ter. Sono recepite le disposizioni del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)) per quanto attiene alla protezione della fauna selvatica e alla disciplina dell'attività venatoria nelle ZSC e nelle ZPS di rete Natura 2000, e in particolare i divieti e gli obblighi di cui

all'articolo 2, comma 4, lettera i), all'articolo 5, comma 1, lettere da a) a j) e all'articolo 6, commi 8, 12 e 13 <sup>(282)</sup>.

---

(263) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, lett. a), della L.R. 7 febbraio 2006, n. 3.

(264) Lettera così modificata prima dall'art. 1, comma 21 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7 e poi dall'art. 1, comma 1, lettera e), numero 1), *L.R. 5 ottobre 2010, n. 17*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(265) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera e), numero 2), *L.R. 5 ottobre 2010, n. 17*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(266) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 21 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7.

(267) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 21 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7, dall'art. 7 della L.R. 7 agosto 2002, n. 19 e dall'art. *22, comma 1, lett. a)*, *L.R. 25 maggio 2021, n. 8*, entrata in vigore il 29 maggio 2021.

(268) Lettera così modificata dall'art. *3, comma 5, lettera l)*, *L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(269) Lettera così modificata dall'art. *3, comma 5, lettera m)*, *L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(270) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 21 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7.

(271) Lettera aggiunta dall'art. *12, comma 1, lettera a)*, *L.R. 26 maggio 2017, n. 15*, entrata in vigore il 31 maggio 2017.

(272) Lettera aggiunta dall'art. *4, comma 1, lettera q)*, *L.R. 10 dicembre 2019, n. 22*, entrata in vigore il 14 dicembre 2019.

(273) Lettera così modificata dall'[art. 3, comma 5, lettera n\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016 (vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1, della stessa legge](#)) e dall'[art. 8, comma 1, lett. p\), L.R. 9 giugno 2020, n. 13](#), entrata in vigore il 12 giugno 2020.

(274) Lettera aggiunta dall'[art. 1, comma 21 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7](#), sostituita dall'[art. 7 della L.R. 7 agosto 2002, n. 19](#), modificata dall'[art. 7 della L.R. 18 giugno 2003, n. 8](#) e modificata dall'[art. 1, comma 6, lett. f\), della L.R. 5 maggio 2004, n. 12](#).

(275) Lettera aggiunta dall'[art. 1, comma 21 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7](#) e poi così modificata dall'[art. 3, comma 5, lettera o\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016 (vedi, anche, l'[art. 4, comma 1](#)) e dall'[art. 9, comma 1, lett. e\), L.R. 16 dicembre 2021, n. 23](#), entrata in vigore il 21 dicembre 2021.

(276) In attuazione del presente comma vedi il [Reg. reg. 4 agosto 2003, n. 16](#).

(277) Comma aggiunto dall'[art. 10, comma 1, lett. d\), L.R. 14 novembre 2023, n. 4](#), entrata in vigore il 18 novembre 2023.

(278) Comma sostituito dall'[art. 1, comma 21 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7](#) e poi così modificato prima dall'[art. 2, comma 1, lettera h\), L.R. 16 settembre 2009, n. 21](#) e poi dall'[art. 3, comma 5, lettera p\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1, della stessa legge](#). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre - 20 dicembre 2022, n. 254 (pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2022, n. 51, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(279) Comma prima sostituito dall'[art. 1, comma 21 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7](#) e poi così modificato dall'[art. 3, comma 5, lettera q\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30

marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(280) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 21 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7.

(281) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L.R. 7 febbraio 2006, n. 3.

(282) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b) della L.R. 18 giugno 2008, n. 17.

---

## TITOLO VI

### Condizioni per l'esercizio della caccia - Vigilanza

#### Art. 44

*Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio.* <sup>(283)</sup>

1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 22, comma 1, della legge n. 157/92, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio costituiscono commissioni per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici <sup>(284)</sup>.

1-bis. L'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio può essere sostenuto al compimento del diciassettesimo anno di età. <sup>(285)</sup>

2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie <sup>(286)</sup>:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;

e) norme di pronto soccorso.

3. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie oggetto di esame. La commissione valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneità o di inidoneità; in caso di idoneità il presidente della commissione rilascia il relativo attestato. <sup>(287)</sup>

4. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono sostenere la prova d'esame prima che siano trascorsi due mesi.

5. Gli esami sulle precitate materie si svolgono mediante una prova scritta a quiz ed una prova orale in conformità delle disposizioni emanate al riguardo dalla Giunta regionale, fermo restando che:

a) la preparazione e l'esame si effettuano su programma approvato dalla Giunta regionale;

b) ogni candidato è tenuto a versare alla Regione o alla provincia di Sondrio quale rimborso spese di esame un importo fissato dalla Giunta regionale in misura non superiore al cinquanta per cento della tassa regionale per l'abilitazione venatoria, comprensivo degli ausili didattici, nonché del rilascio in carta legale del certificato di abilitazione <sup>(288)</sup>.

6. L'abilitazione venatoria è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

7. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio organizzano, anche avvalendosi delle commissioni di cui al comma 1, corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e provvedono all'aggiornamento sui contenuti innovativi della presente legge, anche in collaborazione con le associazioni venatorie riconosciute <sup>(289)</sup>.

8. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni, che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'art. 50.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

10. [La durata in carica della commissione di cui al comma 1 corrisponde a quella effettiva dell'organo consiliare dell'ente che l'ha nominata] <sup>(290)</sup>.

11. Ogni commissione, costituita con decreto del dirigente della competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio, è composta:

a) da un dirigente dell'UTR o della Provincia di Sondrio, che la presiede;

b) da cinque membri effettivi esperti nelle materie di cui al comma 2, di cui almeno uno laureato in scienze biologiche, in scienze naturali o in discipline equipollenti, esperto in vertebrati omeotermi, nonché da altrettanti supplenti. <sup>(291)</sup>

11-bis. Assiste la commissione un funzionario regionale o provinciale in qualità di segretario. <sup>(292)</sup>

11-ter. Ogni commissione dura in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento della nuova. <sup>(293)</sup>

12. Per il colloquio previsto dall'art. 27 comma 11, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio nominano un membro effettivo e uno supplente esperto in gestione faunistica della zona Alpi <sup>(294)</sup>.

13. Per sostenere la prova d'esame il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato a norma delle disposizioni vigenti. Fatti salvi i residenti nella Provincia di Sondrio, la prova d'esame può

essere sostenuta avanti a qualsiasi commissione regionale a prescindere dalla residenza del candidato. <sup>(295)</sup>

13-bis. I soggetti che per ragioni di domicilio lavorativo svolgono la loro attività prevalente in una provincia diversa da quella in cui risiedono possono inoltrare l'istanza per il rilascio della licenza di porto fucile per uso di caccia alle autorità competenti della provincia ove sono domiciliati. <sup>(296)</sup>

14. Non possono essere membri delle commissioni di cui al comma 1 i consiglieri in carica dell'ente che nomina le commissioni stesse. <sup>(297)</sup>

14-bis. Al fine di praticare la gestione e la caccia agli ungulati è necessario essere abilitati avanti alle apposite commissioni regionali nominate presso ogni UTR dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio. La Giunta regionale disciplina la composizione e il funzionamento delle commissioni. <sup>(298)</sup>

---

*(283)* In attuazione del presente articolo vedi la [Delib.G.R. 23 gennaio 2017, n. 10/6134](#) e la [Delib.G.R. 4 maggio 2017, n. 10/6555](#).

*(284)* Comma così modificato prima dall'[art. 3, comma 6, lettera a\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016 e poi dall'[art. 15, comma 1, lettera z\), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17](#), entrata in vigore il 7 dicembre 2018. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1, della L.R. n. 7/2016](#).

*(285)* Comma aggiunto dall'[art. 15, comma 1, lettera aa\), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17](#), entrata in vigore il 7 dicembre 2018.

*(286)* Comma così modificato dall'[art. 3, comma 6, lettera b\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1, della stessa legge](#).



(287) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lettera bb), [L.R. 4 dicembre 2018, n. 17](#), entrata in vigore il 7 dicembre 2018.

(288) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 6, lettera c), [L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(289) Comma così modificato prima dall'art. 3, comma 6, lettera d), [L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016 e poi dall'art. 15, comma 1, lettera cc), [L.R. 4 dicembre 2018, n. 17](#), entrata in vigore il 7 dicembre 2018. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della [L.R. n. 7/2016](#).

(290) Comma prima modificato dall'art. 3, comma 6, lettera e), [L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016 e poi abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera dd), [L.R. 4 dicembre 2018, n. 17](#), entrata in vigore il 7 dicembre 2018. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, [L.R. n. 7/2016](#).

(291) Comma modificato dall'art. 3, comma 6, [L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016 e poi così sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera ee), [L.R. 4 dicembre 2018, n. 17](#), entrata in vigore il 7 dicembre 2018. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(292) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, lettera ff), [L.R. 4 dicembre 2018, n. 17](#), entrata in vigore il 7 dicembre 2018.

(293) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, lettera ff), [L.R. 4 dicembre 2018, n. 17](#), entrata in vigore il 7 dicembre 2018.

(294) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera x), [L.R. 10 novembre 2015, n. 38](#), dall'art. 3, comma 6, lettera h), [L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016 (vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4,

comma 1, della stessa legge) e dall'*art. 22, comma 1, lett. q), L.R. 6 giugno 2019, n. 9*, entrata in vigore l'8 giugno 2019.

(295) Comma modificato dall'*art. 3, comma 6, lettera i), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016 (vedi, anche, l'*art. 4, comma 1, L.R. n. 7/2016*), dall'*art. 15, comma 1, lettera gg), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17*, entrata in vigore il 7 dicembre 2018, dall'*art. 22, comma 1, lett. r), L.R. 6 giugno 2019, n. 9*, entrata in vigore l'8 giugno 2019, e poi così sostituito dall'*art. 23, comma 1, lett. a), L.R. 25 maggio 2021, n. 8*, entrata in vigore il 29 maggio 2021.

(296) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 1, lettera hh), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17*, entrata in vigore il 7 dicembre 2018, e poi così modificato dall'*art. 22, comma 1, lett. s), L.R. 6 giugno 2019, n. 9*, entrata in vigore l'8 giugno 2019.

(297) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 6, lettera j), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1, della stessa legge*.

(298) Comma aggiunto dall'*art. 22, comma 1, lett. t), L.R. 6 giugno 2019, n. 9*, entrata in vigore l'8 giugno 2019.

---

## **Art. 45**

*Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio.*

1. La regione per conseguire i mezzi finanziari necessari a realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalla *legge n. 157/92*, istituisce la tassa di concessione regionale, ai sensi dell'*art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281*, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'*art. 44*, soggetta a rinnovo annuale.

2. La tassa di cui al comma 1 è corrisposta secondo gli importi indicati nella Tabella A allegata alla *legge regionale 14 luglio 2003, n. 10* (Riordino delle disposizioni legislative regionali in

materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), fatte salve le riduzioni previste dall'articolo 34 della stessa [L.R. 10/2003](#). <sup>(299)</sup>

3. Il versamento della tassa di concessione deve essere effettuato in occasione del rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia e ha validità di un anno dalla data del rinnovo. <sup>(300)</sup>

4. [Il pagamento della tassa per gli anni successivi deve essere effettuato non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale.] <sup>(301)</sup>

5. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.

6. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.

7. La tassa di concessione regionale non è dovuta:

a) qualora non si eserciti l'attività venatoria durante l'anno;

b) qualora durante l'anno si eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

8. La tassa di concessione regionale deve essere rimborsata:

a) nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia;

[b) nel caso di rinuncia alla assegnazione dell'ambito territoriale o del comprensorio alpino di caccia.] <sup>(302)</sup>

9. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione ambientale presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la

realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica e la salvaguardia dei riproduttori durante le operazioni colturali; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione delle forme di lotta biologica e di lotta integrata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovatrice non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agro-turistica di percorsi per la visita degli ambienti naturali e la conoscenza scientifica e culturale della fauna selvatica ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

---

(302) Lettera abrogata dal comma 3 dell'art. 1 della L.R. 10 dicembre 1998, n. 34. L'abrogazione è stata confermata dall'*art. 34, comma 5, L.R. 14 luglio 2003, n. 10*, che ha abrogato il suddetto art. 1 della L.R. n. 34 del 1998 a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(299) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 1, lett. q), L.R. 9 giugno 2020, n. 13*, entrata in vigore il 12 giugno 2020.

(300) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 1, lett. r), L.R. 9 giugno 2020, n. 13*, entrata in vigore il 12 giugno 2020.

(301) Comma abrogato dall'*art. 8, comma 1, lett. s), L.R. 9 giugno 2020, n. 13*, entrata in vigore il 12 giugno 2020.

---

## **Art. 46**

### *Tasse di concessione regionale.*

1. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggette a tasse di concessione regionale da versare secondo le modalità e nella misura prevista alle corrispondenti voci della tariffa annessa al *D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230* e successive modificazioni.

1-bis. L'importo della tassa di concessione regionale per gli appostamenti fissi è ridotto del 50 per cento per i titolari ultra sessantacinquenni e per i portatori di handicap fisici che comportino la riduzione di oltre il 30 per cento della capacità motoria <sup>(303)</sup>.

2. I relativi introiti sono destinati «alla Regione e alla provincia di Sondrio per il relativo territorio <sup>(304)</sup>.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie sono soggette alle stesse tasse regionali previste per le aziende faunistico-venatorie situate in territori non montani.

---

(303) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 22 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7.

(304) Comma così modificato dall'art. 3, comma 6, lettera k), L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

---

*(giurisprudenza)*

## **Art. 47**

*Indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvaticata e nell'esercizio dell'attività venatoria <sup>(305) (306)</sup>.*

1. L'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvaticata è a carico:

a) della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina; <sup>(307) (308)</sup>

b) della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nei fondi ubicati sul territorio

a caccia programmata di cui all'articolo 13, i danni devono essere denunciati entro 8 giorni dell'avvenimento e devono essere accertati attraverso perizie effettuate da personale regionale o provinciale in possesso di adeguata competenza oppure da tecnici abilitati individuati, nominati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini; gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia, per il territorio di competenza, sono tenuti a compartecipare fino al 10 per cento degli indennizzi liquidabili, tramite le quote versate dai singoli soci; <sup>(309)</sup> <sup>(310)</sup>

c) dei titolari delle strutture territoriali private di cui agli artt. 19 e 38 della presente legge, qualora si siano prodotti nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;

d) dei proprietari o conduttori dei fondi di cui all'art. 37 della presente legge, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;

e) dei titolari delle zone per l'addestramento e per le prove cinofile di cui all'art. 21 della presente legge, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi <sup>(311)</sup>.

1-bis. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, con modalità definite rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Presidente della Provincia di Sondrio, provvedono all'accertamento, alla quantificazione e all'indennizzo dei danni di cui al comma 1, lettere a) e b), nei limiti delle risorse stanziare nei rispettivi bilanci. <sup>(312)</sup>

1-ter. Nel caso di danni arrecati da cinghiali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, della [legge regionale 17 luglio 2017, n. 19](#) (Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti). <sup>(313)</sup>

2. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio si fanno carico, nei limiti delle risorse stanziare nei rispettivi bilanci, delle spese per gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo da realizzare in fondi ubicati nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri

pubblici di produzione della selvaggina, nonché sul territorio a caccia programmata, previa valutazione di fattibilità degli stessi interventi. Per gli interventi da realizzare sul territorio a caccia programmata è altresì necessario acquisire il parere dei comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, tenuti a partecipare fino al dieci per cento delle spese sostenibili, tramite le quote versate dai singoli soci. <sup>(314)</sup> <sup>(315)</sup>

3. [I nuovi impianti che fruiscono di finanziamenti CEE debbono già prevedere nella domanda di contributo le opere di difesa dei danni provocabili dalla fauna selvatica e domestica inselvaticata. Per tali impianti non sono ammesse richieste di indennizzo danni.] <sup>(316)</sup>

4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio provvedono alla gestione delle somme assegnate, sentito il Comitato tecnico costituito a norma del comma 2, dell'*art. 26 della legge 157/92* <sup>(317)</sup>.

5. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio provvedono alla concessione dei contributi finalizzati alla prevenzione dei danni secondo modalità definite rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Presidente della provincia di Sondrio. In ogni caso non possono essere concessi contributi per interventi di prevenzione dei danni che già beneficiano di altre agevolazioni finanziarie concesse per la stessa finalità, inclusi i contributi derivanti da provvedimenti statali o dell'Unione europea. <sup>(318)</sup>

6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora accertino ripetuti fenomeni di consistente predazione dei frutti di vigneti e frutteti dovuti all'eccessiva consistenza di una o più specie di fauna selvatica, attuano interventi di sfoltimento della popolazione faunistica interessata, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni venatorie <sup>(319)</sup>.

---

<sup>(305)</sup> Articolo così sostituito prima dall'*art. 2, comma 9 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3*, e poi dall'*art. 1, comma 23*

della L.R. 8 maggio 2002, n. 7.

(306) Rubrica sostituita dall'*art. 2, comma 1 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.*

(307) Lettera prima modificata dall'*art. 3, comma 6, lettera l), L.R. 25 marzo 2016, n. 7,* entrata in vigore il 30 marzo 2016 e poi così sostituita dall'*art. 12, comma 1, lettera b), numero 1), L.R. 26 maggio 2017, n. 15,* entrata in vigore il 31 maggio 2017. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1, della L.R. n. 7/2016.*

(308) In attuazione della presente lettera vedi la *Delib.G.R. 18 novembre 2016, n. 10/5841.*

(309) Lettera sostituita dall'*art. 7 della L.R. 18 giugno 2003, n. 8,* modificata dall'*art. 3, comma 6, lettera m), L.R. 25 marzo 2016, n. 7,* entrata in vigore il 30 marzo 2016, (vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1),* sostituita dall'*art. 12, comma 1, lettera b), numero 2), L.R. 26 maggio 2017, n. 15,* entrata in vigore il 31 maggio 2017, e modificata dall'*art. 8, comma 1, lett. e), L.R. 28 dicembre 2017, n. 37,* entrata in vigore il 31 dicembre 2017.

(310) In attuazione della presente lettera vedi la *Delib.G.R. 18 novembre 2016, n. 10/5841.*

(311) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.*

(312) Comma aggiunto dall'*art. 12, comma 1, lettera b), numero 3), L.R. 26 maggio 2017, n. 15,* entrata in vigore il 31 maggio 2017.

(313) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 1, lett. a), L.R. 28 dicembre 2020, n. 25,* entrata in vigore il 31 dicembre 2020.

(314) Comma prima modificato dall'*art. 12, comma 1, lettera b), numero 4), L.R. 26 maggio 2017, n. 15,* entrata in vigore il 31 maggio 2017, e poi così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 21 maggio 2020, n. 11,* entrata in vigore il 26 maggio 2020.



(315) In attuazione del presente comma vedi la [Delib.G.R. 18 novembre 2016, n. 10/5841](#).

(316) Comma prima modificato dall'[art. 2, comma 1 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32](#) e poi abrogato dall'[art. 24, comma 1, lett. a\), L.R. 25 maggio 2021, n. 8](#), entrata in vigore il 29 maggio 2021.

(317) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 6, lettera n\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1](#), della stessa legge.

(318) Comma modificato dall'[art. 3, comma 6, lettera o\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016 (vedi, anche, l'[art. 4, comma 1](#)), sostituito dall'[art. 12, comma 1, lettera b\), numero 5\), L.R. 26 maggio 2017, n. 15](#), entrata in vigore il 31 maggio 2017, e nuovamente modificato dall'[art. 24, comma 1, lett. b\), L.R. 25 maggio 2021, n. 8](#), entrata in vigore il 29 maggio 2021.

(319) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 6, lettera p\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1](#), della stessa legge.

---

*(giurisprudenza)*

## **Art. 48**

### *Vigilanza venatoria.*

1. La funzione di vigilanza e controllo in materia faunistico-venatoria compete alle province. Ad esclusione della provincia di Sondrio, tale funzione è esercitata in raccordo con le competenti strutture regionali. <sup>(320)</sup>

2. Gli agenti di vigilanza devono essere dipendenti di ruolo delle province ed ai sensi della vigente legislazione statale hanno la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza,

ferme restando le competenze tecniche per la conservazione e gestione della fauna selvatica. Essi possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'art. 23, nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'[art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65](#).

3. Ferme restando le altre disposizioni della [legge 7 marzo 1986, n. 65](#), gli agenti dipendenti dalle province, esercitano l'attività di vigilanza e controllo, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno. <sup>(321)</sup>

4. Gli stessi agenti, oltre alle contestazioni di carattere penale, possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'art. 49 anche fuori dall'orario di servizio.

5. Esercitano altresì la vigilanza e il controllo le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, nonché le guardie ecologiche e zoofile previste da leggi regionali ed alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e che abbiano frequentato appositi corsi nella specifica materia e superati gli esami di idoneità avanti una commissione nominata presso ciascuna provincia dal rispettivo presidente in conformità alle disposizioni di cui all'[art. 27, comma 4 della L. n. 157/92](#). Durante l'esercizio delle loro funzioni, escluse le attività di antibraconaggio coordinate e in collaborazione con i corpi di polizia provinciale o con i nuclei forestali dell'Arma dei carabinieri, devono indossare un'uniforme identificativa autorizzata dalla prefettura ai sensi della normativa statale vigente con giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo avente medesime caratteristiche. La violazione di tale disposizione comporta la sospensione del decreto di nomina fino ad un anno. <sup>(322)</sup>

6. L'attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1, è altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. <sup>(323)</sup>

6-bis. L'attività di vigilanza e controllo sugli anellini inamovibili da utilizzare per gli uccelli da richiamo di cui ai commi 1, 1bis e 3 dell'articolo 26 è svolta verificando unicamente la presenza dell'anellino sull'esemplare e deve essere effettuata nel massimo rispetto del benessere animale e senza pratiche invasive o manipolazioni che possano arrecare danni alla salute dei volatili. <sup>(324)</sup>

7. Le province hanno facoltà di richiedere a termini di legge il riconoscimento della qualifica di guardie venatorie volontarie per i cittadini che, avendo i requisiti di legge, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la loro opera.

8. Gli agenti venatori dipendenti dalle province e le guardie volontarie operano di norma nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di competenza.

9. A tutti i soggetti cui è affidata la vigilanza venatoria ai sensi del presente articolo è vietata la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.

10. Agli agenti di vigilanza di cui al comma 1, è altresì vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni.

11. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 5, sotto il controllo della regione.

12. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 5.

13. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie secondo indicazioni della Giunta regionale. <sup>(325)</sup>

14. A seguito di ogni controllo i soggetti deputati alla vigilanza venatoria devono effettuare l'annotazione relativa all'avvenuto controllo sul tesserino venatorio regionale del cacciatore controllato. <sup>(326)</sup>

---

(320) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 6, lettera q), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge.

(321) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 6, lettera r), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge.

(322) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 6, lettera s), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016 (vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*), dall'*art. 8, comma 1, lett. t), L.R. 9 giugno 2020, n. 13*, entrata in vigore il 12 giugno 2020, e dall'*art. 23, comma 1, lett. c), L.R. 7 agosto 2020, n. 18*, entrata in vigore il 12 agosto 2020.

(323) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 6, lettera t), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge.

(324) Comma aggiunto dall'*art. 14, comma 1, lettera b), L.R. 3 aprile 2014, n. 14* e poi così modificato dall'*art. 3, comma 6, lettera u), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016 (vedi, anche, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge)

e dall'[art. 25, comma 1, lett. a\), L.R. 25 maggio 2021, n. 8](#), entrata in vigore il 29 maggio 2021. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 6 aprile - 24 maggio 2022, n. 124 (pubblicata nella Gazz. Uff. 25 maggio 2022, n. 21, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato [art. 25, comma 1, lett. a\), L.R. n. 8/2021](#), limitatamente alle parole «è svolta verificando unicamente la presenza dell'anellino sull'esemplare e».

(325) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 6, lettera v\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'[art. 4, comma 1](#), della stessa legge.

(326) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 1, lettera r\), L.R. 10 dicembre 2019, n. 22](#), entrata in vigore il 14 dicembre 2019.

---

## **Art. 49**

### *Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.*

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'[art. 48](#), possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio in attitudine di caccia, l'esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'[art. 22, comma 2](#), del contrassegno della polizza di assicurazione, nonché procedere al controllo delle armi, delle munizioni e del carniere.

2. Nel caso di violazioni di cui all'[art. 30 della legge n. 157/92](#) gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono, a norma dell'[art. 28](#) della stessa legge, al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo [art. 30, comma 1, lettere a\), b\) c\), d\) ed e\)](#), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla provincia competente la

quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione, nel caso in cui si accerti che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo viene introitato dalla provincia medesima.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed alla provincia competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali, che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'art. 9 della medesima legge.

7. Alle guardie zoofile dell'ente nazionale protezione animali si applicano le disposizioni di cui all'*art. 37, comma 3, della legge n. 157/92*.

## TITOLO VII

### Procedimenti sanzionatori

#### Art. 50

*Sanzioni penali. Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché chiusura o sospensione dell'esercizio.*

1. Le sanzioni penali concernenti le violazioni della presente legge sono disposte dall'*art. 30 della legge n. 157/92*.
2. I provvedimenti, nonché le relative procedure e modalità di adozione, concernenti la sospensione, revoca e divieto di rilascio delle licenze di porto di fucile di caccia, nonché quelli relativi alla chiusura o sospensione dell'esercizio commerciale, sono disposti a norma dell'*art. 32 della legge n. 157/92*.

---

#### Art. 51

*Sanzioni amministrative statali e regionali - Ritiro tesserino* <sup>(327)</sup> <sup>(328)</sup>.

1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall'*art. 31, comma 1, della legge n. 157/1992*, si applica la sanzione da L. 30.000 a L. 180.000 per tutte le violazioni alla presente legge ed ai regolamenti regionali e provinciali attuativi che non siano già comprese nelle violazioni previste dall'*art. 31*; la medesima sanzione si applica per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
- 1-bis. Si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00 a chi addestra o allena cani nelle zone di cui all'articolo 43, comma 1, lettere b) e c), e nelle zone a divieto di caccia della fauna stanziale appositamente istituite per la sua tutela, nei periodi in cui l'allenamento e l'addestramento non sono consentiti. <sup>(329)</sup>

1-ter. In caso di recidiva, la sanzione di cui al comma 1-bis è raddoppiata. <sup>(330)</sup>

1-quater. Si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00:

a) a chi allena o addestra i cani nel territorio soggetto a caccia programmata, nei periodi in cui l'allenamento e l'addestramento non sono consentiti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;

b) a chi allena o addestra i cani nelle zone di cui al comma 1-bis, nei periodi in cui l'allenamento e l'addestramento sono consentiti. <sup>(331)</sup>

2. Si applica la sanzione amministrativa da euro 20,00 a euro 120,00 per chi abbatte selvaggina migratoria consentita anche in deroga, in numero superiore a quanto previsto dall'art. 24. Per chi supera, per la caccia vagante, le tre giornate di caccia settimanali o il numero complessivo di giornate per l'intera stagione venatoria, o per la mancata sorveglianza dei cani in luoghi in cui possano arrecare grave danno alla fauna selvatica, se recidivo, la sanzione è raddoppiata. <sup>(332)</sup>

3. Si applica la sanzione amministrativa di L. 50.000 per la mancata consegna, al termine della stagione venatoria, del tesserino venatorio.

4. Si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000 per chi abbatte selvaggina stanziale da appostamento fisso e per chi ha optato per la caccia alla sola selvaggina migratoria in forma vagante; se l'infrazione è commessa nel mese di gennaio è disposto inoltre dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio il ritiro del tesserino fino a un anno; se la violazione è commessa durante i periodi concessi ai sensi dell'art. 40, comma 4, la sanzione è raddoppiata ed è disposto dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio il ritiro del tesserino fino ad un anno <sup>(333)</sup>.



5. Si applica la sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 1.200.000 per chi volontariamente procura disturbo all'esercizio venatorio anche avvalendosi di strumenti atti all'allontanamento della selvaggina; se l'attività di disturbo è commessa da agenti della vigilanza volontaria di cui al comma 5 dell'art. 48, la sanzione è raddoppiata.

6. I presidente della Regione e il presidente della provincia di Sondrio per il relativo territorio o loro delegato provvedono alla richiesta del risarcimento del danno arrecato alla fauna stanziale; i relativi introiti sono destinati ai rispettivi comitati di gestione <sup>(334)</sup>.

7. Le sanzioni accessorie sono quelle stabilite dall'art. 32 della *legge n. 157/1992*.

8. Le sanzioni amministrative sono irrogate dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio <sup>(335)</sup>.

---

(327) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 24 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7.

(328) Valori espressi in lire sono convertiti in euro secondo quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 7 agosto 2002, n. 19.

(329) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, lettera c), numero 1), *L.R. 26 maggio 2017, n. 15*, entrata in vigore il 31 maggio 2017, e poi così sostituito dall'art. 25, comma 1, lett. a), *L.R. 10 agosto 2017, n. 22*, entrata in vigore il 15 agosto 2017.

(330) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, lettera c), numero 1), *L.R. 26 maggio 2017, n. 15*, entrata in vigore il 31 maggio 2017, e poi così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. f), *L.R. 28 dicembre 2017, n. 37*, entrata in vigore il 31 dicembre 2017.

(331) Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, lett. b), *L.R. 10 agosto 2017, n. 22*, entrata in vigore il 15 agosto 2017.

(332) Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lettera c), numero 2), *L.R. 26 maggio 2017, n. 15*, entrata in vigore il 31 maggio 2017, e dall'art. 25, comma 1, lett. c), nn. 1), 2) e 3), *L.R. 10 agosto 2017, n. 22*, entrata in vigore il 15 agosto 2017

(333) Comma così modificato dall'art. 3, comma 7, lettera a), *L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016 (vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1), dall'art. 4, comma 1, lettera s), *L.R. 10 dicembre 2019, n. 22*, entrata in vigore il 14 dicembre 2019, e dall'art. 8, comma 1, lett. u), *L.R. 9 giugno 2020, n. 13*, entrata in vigore il 12 giugno 2020.

(334) Comma così modificato dall'art. 3, comma 7, lettera b), *L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(335) Comma così modificato dall'art. 3, comma 7, lettera c), *L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

---

## TITOLO VII

### Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

#### Art. 52

##### *Finanziamenti regionali e piani di riparto.*

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Regione provvede, sulla base delle riscossioni che sono complessivamente affluite al bilancio dell'esercizio precedente per le tasse di concessione regionale relative alla caccia e nella misura individuata annualmente con legge finanziaria regionale, al finanziamento delle seguenti spese:

a) contributi alle province per la predisposizione ed attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali e relativi interventi faunistico-venatori e di miglioramento ambientale di cui agli articoli 8, 10, 12, 14 e 15;

b) contributi alle province per l'indennizzo dei danni di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a) e b) <sup>(336)</sup>;

c) concorso nelle spese sostenute dalle province per l'attuazione dei compiti previsti dall'articolo 7, comma 1, da ripartire in misura direttamente proporzionale alle autorizzazioni per appostamenti fissi;

d) contributi alle province per attività di controllo e vigilanza dei centri privati di produzione nonché delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie di cui agli articoli 19 e 38, da ripartire sulla base delle corrispondenti tasse regionali;

e) contributi regionali da versare alle province a norma dell'articolo 36;

f) interventi regionali in campo venatorio e di connessa tutela ambientale, nonché per attività tecniche specifiche di ricerca sulla caccia di cui all'art. 9 [previste dalla presente legge] e per iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della Regione, di cui agli articoli 8, 10 e 12. <sup>(337)</sup>

2. La Regione determina annualmente, in sede di bilancio, le risorse complessivamente destinate agli interventi di cui al comma 1, ripartendole nella misura del 90% per gli stanziamenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) e del restante 10% per lo stanziamento di cui alla lettera f). Il riparto destinato a ciascuna provincia deve essere calcolato nella misura del 60% in base al numero dei cacciatori iscritti agli A.T.C. e C.A. di rispettiva competenza provinciale e per il restante 40% in base alla superficie di territorio utile alla caccia di ogni singola provincia.

3. I finanziamenti regionali per le spese relative alle funzioni trasferite alle province in materia di caccia, di cui al comma 1,

lettere a), b), c), d) ed e), sono erogati con acconti annuali e conguagli stabiliti annualmente con deliberazione dalla Giunta regionale <sup>(338)</sup>.

---

(336) Lettera sostituita dall'art. 2, comma 3 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15, poi modificata dall'art. 2, comma 1 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32, ed infine così sostituita dall'art. 7 della L.R. 18 giugno 2003, n. 8.

(337) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. d) della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

(338) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 9 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

---

## **Art. 53**

### *Norma finanziaria.*

1. Per le finalità previste dalla presente legge di cui all'art. 52, comma 1, lettera a), b), c), d) ed f) è autorizzata per il 1993 la spesa di parte corrente di lire 2.799.238.400 e precisamente:

a) lire 1.100.000.000 per le attività di cui all'art. 52, comma 1, lettera a);

b) lire 500.000.000 per le attività di cui all'art. 52, comma 1, lettera b);

c) lire 400.000.000 per le attività di cui all'art. 52, comma 1, lettera c);

d) lire 100.000.000 per le attività di cui all'art. 52, comma 1, lettera d);

e) lire 499.238.400 per le attività di cui agli artt. 8 e 10;

f) lire 200.000.000 per le attività di cui all'art. 12.

2. È altresì autorizzata, limitatamente al 1993, la spesa di lire 4.650.000.000 per la gestione dei piani provinciali già presentati ai sensi della L.R. n. 47/78 e successive modificazioni.

3. La somma di cui al precedente comma è ripartita tra le singole province per il venticinque per cento in relazione alle spese sostenute per la vigilanza, per il venticinque per cento per i ripopolamenti, per il venticinque per cento in ragione della loro importanza faunistica, per il quindici per cento in ragione del numero dei tesserini da esse rilasciati e per il dieci per cento in rapporto alla loro superficie agro-forestale.

4. Alla determinazione della spesa derivante dagli interventi di cui al comma 1 e di cui all'art. 36, si provvede a decorrere dall'esercizio finanziario 1994 con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'*art. 22, comma 1, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34* e sue successive modificazioni ed integrazioni.

5. Al finanziamento dell'onere di lire 7.449.238.400 previsto dai precedenti commi 1 e 2 per l'anno 1993, si provvede mediante riduzione per lire 4.650.000.000 della dotazione finanziaria di competenze di cassa del capitolo 3.2.6.1.762 «Contributi alle amministrazioni provinciali per la realizzazione dei progetti comprensoriali di intervento agro-faunistico-venatorio», per lire 500.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.763 «Contributi alle amministrazioni provinciali per il risarcimento dei danni arrecati dalla selvaggina alle produzioni agricole», per lire 299.238.400 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.764 «Interventi regionali per iniziative e spese in campo venatorio e per la tutela ambientale nonché spese varie interessanti attività tecniche specifiche della caccia» e per lire 2.000.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.

6. Agli oneri di cui all'art. 3 si provvede mediante impiego delle somme stanziare negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 e successivi sul capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento dei consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese».

7. In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

a) all'ambito 3, settore 2, obiettivo 6, parte I, sono istituiti i seguenti capitoli:

3.2.6.1.3660 «Contributi alle province per la predisposizione dei piani faunistico venatori e di miglioramento ambientale» con la dotazione finanziaria di competenze di cassa di lire 1.100.000.000;

3.2.6.1.3661 «Contributi alle province per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria» con la dotazione finanziaria di competenze di cassa di lire 500.000.000;

3.2.6.1.3662 «Contributi alle province per le spese di gestione di impianti di cattura» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 400.000.000;

3.2.6.1.3663 «Contributi alle province per la vigilanza e controllo sulle aziende faunistico-venatorie, sulle aziende agriturismo-venatorie e sui centri privati» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 100.000.000;

3.2.6.1.3664 «Spese per attività di ricerca, promozione della conoscenza della fauna e per l'istituzione e la gestione delle stazioni ornitologiche» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 499.238.400;

3.2.6.1.3665 «Spese per la predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 200.000.000;

3.2.6.1.3666 «Contributo alle province per la gestione dei piani già presentati ai sensi della L.R. n. 47/78» con la dotazione finanziaria di competenze di cassa di lire 4.650.000.000;

b) all'ambito 3, settore 2, obiettivo 6, parte I è istituito per memoria il seguente capitolo:

3.2.6.1.3667 «Fondo regionale da ripartire tramite le province per la concessione di contributi a proprietari o conduttori agricoli per l'utilizzazione dei terreni destinati alla caccia programmata».

---

## **Art. 54**

### *Norme transitorie.*

1. Fino all'emanazione dei regolamenti attuativi previsti dalla presente legge e in quanto compatibili con la stessa, restano in vigore i regolamenti regionali:

a) Reg. 23 novembre 1979, n. 2, riguardante gli allevamenti a scopo amatoriale ed alimentare;

b) Reg. 10 giugno 1980, n. 2, per la disciplina e la gestione della caccia in zona Alpi;

c) Reg. 31 luglio 1989, n. 2, per la gestione delle aziende faunistiche, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38 comma 1, lett. a);

d) Reg. 26 agosto 1989, n. 3, disciplinante le zone per l'allenamento dei cani e per le gare cinofile.

2. Le aziende agro-venatorie previste dall'art. 18 della L.R. n. 47/78 e successive modificazioni scadono il 31 gennaio 1994 e sino a tale data sono disciplinate dal regolamento regionale 2 ottobre 1989, n. 4; tali aziende possono essere trasformate

dalla Giunta regionale, su richiesta del concessionario, in aziende agri-turistico-venatorie.

3. Su richiesta del concessionario da presentarsi entro il 31 gennaio 1994, la Giunta regionale può trasformare le aziende faunistiche di cui al comma 1 lettera c), in aziende agri-turistico-venatorie esclusivamente a favore dei soggetti di cui all'art. 38, comma 4.

4. Le aree a gestione sociale della caccia istituite ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 47/78 e successive modificazioni restano in vigore sino al 31 gennaio 1994.

5. Le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di protezione, già istituite dalla Giunta regionale, restano in vigore, salvo diversa destinazione del relativo territorio disposta nei piani provinciali di cui agli artt. 14 e 55, comma 2.

---

## **Art. 55**

### *Norme di prima attuazione.*

1. In sede di prima attuazione della presente legge la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa delibera gli indirizzi per la redazione dei piani faunistico-venatorio provinciali di cui all'art. 14, comma 1; entro i successivi sessanta giorni le province presentano i piani alla Giunta regionale.

2. Le province che abbiano già presentato alla regione i piani faunistico-venatori a norma della L.R. n. 47/78, come modificata dalla L.R. n. 41/88, possono, entro lo stesso termine di cui al comma 1, limitarsi ad adeguare o integrare i piani predetti.

3. La Giunta regionale approva i piani entro sessanta giorni dal ricevimento.



4. Qualora la provincia non presenti il piano entro il termine di cui al comma 1, né vi provveda, a seguito di diffida ad adempiere entro i successivi trenta giorni, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva.

---

---

### **Art. 56**

#### *Delega all'assessore regionale competente.*

1. I provvedimenti che, a norma della presente legge, sono di competenza del presidente della Giunta regionale sono assunti dall'assessore competente, se delegato.

---

---

### **Art. 57**

#### *Rapporti e relazioni.*

1. La Giunta regionale trasmette annualmente alle amministrazioni statali competenti una relazione sulle misure adottate ai sensi dell'art. 1, comma 4 e sui loro effetti rilevabili.

2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 2, la Giunta regionale entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette all'amministrazione statale competente un rapporto informativo nel quale anche sulla base di dettagliata relazione fornita dalla provincia di Sondrio, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore della provincia di Sondrio comunica alla Giunta regionale entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente <sup>(339)</sup>.

3. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 la Giunta regionale trasmette alle amministrazioni statali competenti una relazione sull'attuazione della presente legge.

---

(339) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 8, lettere a) e b), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge.

---

### **Art. 58**

#### *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate le leggi regionali L.R. n. 47/78, L.R. n. 20/84, L.R. n. 41/88, L.R. n. 10/89 e L.R. n. 23/89 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

---

### **Art. 59**

#### *Clausola d'urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

---

## Allegato A

(Articolo 4)

Specie protette di cui all'*art. 2, comma 1, della legge n. 157/92*.

a) mammiferi: lupo (*Canis lupus*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), orso (*Ursus arctos*), martora (*Martes martes*), puzzola (*Mustela putorius*), lontra (*Lutra lutra*), gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lynx lynx*), foca monaca (*Monachus monachus*), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*);

b) uccelli: marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (*Botaurus stellaris*), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (*Platalea leucorodia*), mignattaio (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna tadorna*), fistione turco (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*), otarda (*Otis tarda*), gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), gru (*Grus grus*), piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), avocetta (*Recurvirostra avosetta*), cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), occhione (*Burhinus oedicephalus*), pernice di mare (*Glareola pratincola*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus genei*), sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del presidente del consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

---

## Allegato B

(Articolo 25)

Autorizzazioni per appostamenti fissi rilasciate dalle province nella stagione venatoria 1989/90.

- Bergamo n. 5.601
- Brescia n. 10.485
- Como n. 1.995
- Cremona n. 283
- Mantova n. 1.183
- Milano n. 240
- Pavia n. 455
- Sondrio n. 73
- Varese n. 625

I dati numerici concernenti le province di Bergamo, Como e Milano comprendono anche gli appostamenti fissi situati nel territorio delle costituenti province di Lecco e di Lodi.

---

---

## Allegato C

(Articolo 40)

Specie e periodi previsti dall'*art. 18, comma 1, della legge n. 157/92*.

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); allodola (*Alauda arvensis*); colino della Virginia (*Colinus virginianus*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvilagus floridamus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*fringilla montifringilla*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); taccola (*Corvus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); francolino di monte (*Bonasa bonasia*); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*).

Allegato D <sup>(340)</sup>

## (Articolo 7)

**Disposizioni e modalità per il prelievo e la cattura dei richiami vivi:**

1. L'attività di prelievo e di cattura di uccelli vivi a fini di richiamo non è considerata esercizio di attività venatoria ed è esercitata in presenza delle condizioni di deroga previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, del parere dell'INFS, e nel rispetto delle prescrizioni che seguono.

2. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo, non sussistendo altre condizioni alternative nella regione, è svolta da impianti della cui autorizzazione sono titolari la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio <sup>(341)</sup>.

3. L'istituto nazionale per la fauna selvatica stabilisce per gli impianti un congruo periodo di attività, nonché, svolge compiti di controllo e certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi. La vigilanza sull'attività degli impianti è affidata agli agenti venatori della provincia.

4. Le reti utilizzate dagli impianti sono fornite gratuitamente dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e devono essere restituite entro 5 giorni dalla fine della attività dell'impianto. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio provvedono a stipulare convenzioni con i gestori degli impianti di cattura; tali convenzioni dovranno prevedere, in particolare, gli obblighi dei gestori dell'impianto, i compensi, le prescrizioni, le modalità di pagamento delle spese di gestione, le eventuali assicurazioni, i casi di revoca dell'autorizzazione nonché il numero massimo complessivo di esemplari catturabili per singola specie, determinato dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e, su tale base, per singolo impianto, non superiore al rapporto annuale di tre capi per cacciatore da appostamento <sup>(342)</sup>.

5. Gli impianti possono essere fissi o mobili, a reti verticali o orizzontali di tipo tramaglio o mist-netz; gli impianti fissi, costituiti da roccoli, bressane, copertoni o prodine, dovranno essere adeguatamente tabellati a cura della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio. Tutti gli impianti di cattura, in fase di attività, non possono essere lasciati incustoditi; nel raggio di cento metri dagli impianti di cattura la caccia è vietata. Il gestore, durante il funzionamento dell'impianto, può ammettere la presenza di persone diverse dai collaboratori dichiarati, purché si limitino ad assistere passivamente alla attività di cattura <sup>(343)</sup>.

6. Il controllo alle reti dovrà essere compiuto almeno entro ogni ora e più frequentemente in caso di condizioni atmosferiche avverse.

7. Ogni esemplare consentito e catturato deve essere immediatamente inanellato in modo inamovibile; la liberazione delle specie non catturabili deve avvenire alle reti per realizzare la selettività della cattura a posteriori, attuata in via principale dalle reti appositamente indicate secondo la maglia dall'istituto nazionale per la fauna selvatica, secondo la circolare 22 novembre 1996, n. 31502 del MIRAAF (ora MIPA) e la circolare 15 gennaio 1999, n. 81619 dello stesso istituto nazionale per la fauna selvatica; il contrassegno inamovibile fornito dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio deve essere apposto sul tarso degli uccelli. I soggetti provvisti di anelli utilizzati in sede internazionale per lo studio delle migrazioni che venissero eventualmente catturati, dovranno essere liberati subito dopo aver trascritto i dati su specifica cartolina da spedire all'istituto nazionale per la fauna selvatica e all'osservatorio regionale <sup>(344)</sup>.

8. Ogni esemplare catturato verrà messo, dopo l'estrazione dalla rete, in un sacchetto di tela o di stoffa o in altro contenitore e successivamente, su un registro contenente l'iscrizione completa del contrassegno, verrà trascritta la data e l'ora della cattura e la specie catturata; dovrà inoltre essere previsto un registro per segnalare gli esemplari marcati e ceduti, quelli marcati e trattenuti dall'impianto e quelli deceduti.

9. I richiami catturati dovranno essere custoditi in un locale adibito specificatamente allo scopo e mantenuto sempre in condizioni igieniche ottimali di temperatura, umidità ed areazione, con a disposizione acqua e cibo.

10. L'attività di cessione dei richiami è gratuita ed avviene presso l'impianto di cattura o in centri di distribuzione individuati dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio che determineranno altresì gli orari di apertura al pubblico e le modalità di fruizione. Ogni anno potranno essere ceduti e trascritti sull'apposito tesserino non più di due esemplari per ogni singola specie per cacciatore, da appostamento fisso o temporaneo, fermo restando che la sostituzione del richiamo di cattura avverrà solo dietro presentazione del richiamo morto da sostituire <sup>(345)</sup>.

11. Per la gestione di ogni singolo impianto la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio si avvalgono di un gestore, valutato idoneo dall'istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale gestore, sotto sua stretta responsabilità, può avvalersi di collaboratori, anche con funzioni ausiliarie <sup>(346)</sup>.

12. Per il funzionamento di ogni impianto è consentito l'uso di non più di venti richiami vivi di cattura per ogni specie e di richiami di allevamento senza limitazione di numero; è consentito altresì l'uso dei mezzi previsti dalla presente legge.

13. Le reti utilizzabili per la cattura consentita dei richiami vivi al fine di realizzare la selettività delle catture devono avere una maglia non inferiore a 32 millimetri di lato per le reti verticali e una maglia non inferiore a 22 millimetri per le reti orizzontali.

14. L'eventuale cessazione dell'attività da parte di un impianto, nel corso dell'anno, dovrà essere comunicata tempestivamente alla Regione o alla provincia di Sondrio che provvede a trasmettere la comunicazione all'istituto nazionale per la fauna selvatica <sup>(347)</sup>.

15. Per tutte le violazioni alle prescrizioni di cui al presente allegato si applica la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 900.000. Si applica inoltre la sanzione amministrativa da L.



500.000 a L. 3.000.000 e la sospensione nominale dell'autorizzazione da uno a due anni per chi vende uccelli di cattura in violazione dell'*art. 5, comma 9, della legge n. 157/1992*.

---

(340) Allegato aggiunto dall'*art. 1, comma 25 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7*. Si veda, anche, la L.R. 3 agosto 2005, n. 14.

(341) Punto così modificato dall'*art. 3, comma 9, lettera a), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1, della stessa legge*.

(342) Punto così modificato dall'*art. 3, comma 9, lettere b) e c), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1, della stessa legge*.

(343) Punto così modificato dall'*art. 3, comma 9, lettera d), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1, della stessa legge*.

(344) Punto così modificato dall'*art. 3, comma 9, lettera e), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1, della stessa legge*.

(345) Punto così modificato dall'*art. 3, comma 9, lettera f), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1, della stessa legge*.

(346) Punto così modificato dall'*art. 3, comma 9, lettera g), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1, della stessa legge*.

---

(347) Punto così modificato dall'*art. 3, comma 9, lettera h), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge.

## **L.R. 5 gennaio 1995, n. 7 <sup>(1)</sup>.**

### **Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 12 gennaio 1994, n. 2.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 4 novembre 2002, n. 1914-AG/SCP](#), la [Delib.G.R. 18 giugno 2012, n. 889](#), la [Delib.G.R. 27 giugno 2012, n. 949](#), la [Delib.G.R. 15 luglio 2013, n. 1047](#), la [Delib.G.R. 9 settembre 2013, n. 1244](#), la [Delib.G.R. 28 dicembre 2021, n. 1663](#), la [Delib.G.R. 28 aprile 2022, n. 460](#), la [Delib.G.R. 13 giugno 2022, n. 707](#), la [Delib.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1732](#), la [Delib.G.R. 15 maggio 2023, n. 643](#), la [Delib.G.R. 26 giugno 2023, n. 910](#) e la [Delib.G.R. 24 luglio 2023, n. 1127](#).

---

## **TITOLO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1**

##### *Finalità.*

1. La Regione tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione dell'utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali e disciplina il prelievo venatorio nel rispetto delle tradizioni locali e dell'equilibrio ambientale, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite e nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), dalle direttive Comunitarie e dalle convenzioni internazionali.

2. La fauna selvatica costituisce bene ambientale ed è tutelata e protetta in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto regionale,

nell'interesse della Comunità internazionale, nazionale e regionale.

3. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi effettivo danno alle produzioni agricole.

4. È obiettivo della programmazione regionale promuovere il mantenimento e la riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali al fine di adeguare ed incrementare la popolazione di tutte le specie di mammiferi ed uccelli, viventi naturalmente allo stato selvatico nel loro territorio, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative della Regione, assicurando l'eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio e di degrado ambientale.

5. La Regione promuove la realizzazione di specifiche iniziative a carattere naturalistico, faunistico-venatorio, allo scopo di contribuire allo sviluppo dell'economia agricola montana e a sostegno del settore <sup>(3)</sup>.

---

(3) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 18 luglio 2011, n. 15.

---

*(giurisprudenza)*

## **Art. 2**

### *Esercizio delle funzioni* <sup>(4)</sup>.

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, di coordinamento e controllo previste dalla presente legge.

2. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alle Province. In particolare la Provincia provvede:

a) alla protezione della fauna del proprio territorio;

b) alla pianificazione e gestione territoriale e faunistica;

c) al controllo dell'attività gestionale svolta dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all'articolo 15, dai concessionari delle aziende faunistico e agri-turistico venatorie, dai concessionari dei centri privati di allevamento della fauna selvatica allo stato naturale e comunque di qualsiasi soggetto terzo a cui venga autorizzata la gestione faunistica.

3. [Le Province entro il 30 aprile di ogni anno provvedono a trasmettere alla Regione una relazione tecnica riferita all'attività gestionale realizzata nell'anno precedente nel proprio territorio] <sup>(5)</sup>.

4. Le Province, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvedono ad istituire la commissione tecnica per il coordinamento della gestione faunistica di cui all'articolo 7.

5. Gli ATC provvedono alla gestione della fauna oggetto di caccia nel territorio di caccia programmata secondo le modalità di cui all'articolo 19.

6. [In caso di inadempienza delle Province nell'esercizio delle funzioni e compiti di cui alla presente legge, la Giunta regionale, previa diffida, sentito il Consiglio delle autonomie locali, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti con oneri a carico degli enti medesimi] <sup>(6)</sup>.

7. In caso di inadempienze degli ATC nell'esercizio dei compiti di cui alla presente legge, la Provincia, previa diffida, sentita la commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 7, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti con oneri a carico degli ATC medesimi.

---

(4) Articolo così sostituito dall'*art. 2, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Esercizio delle funzioni. 1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alle province.

2. Le province, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvedono ad istituire una commissione tecnica di

coordinamento per la gestione faunistica.

3. La Regione esercita le funzioni amministrative, di programmazione, di coordinamento e controllo previste dalla presente legge.».

(5) Comma abrogato dall'art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

(6) Comma abrogato dall'art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

---

### **Art. 3**

#### *Pianificazione faunistico-venatoria* <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>.

1. Il territorio agro-silvo-pastorale soggetto a pianificazione faunistico-venatoria è quello che ricomprende ambienti naturali e seminaturali, ovvero quello escluso dalla presenza di qualsiasi infrastruttura di origine antropica, in cui possa essere esercitata un'effettiva attività di tutela e gestione della fauna. L'effettiva superficie di tale territorio è così ripartita:

a) una quota dal 20 al 30 per cento è destinata a istituti in cui è vietato l'esercizio venatorio, quali:

1) oasi di protezione faunistica;

2) zone di ripopolamento e cattura (ZRC), la cui superficie complessiva non può occupare più del 50 per cento del territorio totale inibito alla caccia;

3) centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, la cui superficie complessiva non può occupare

più del 2 per cento del territorio precluso alla caccia;

4) zone di addestramento cani (ZAC) permanenti, la cui superficie complessiva non può interessare più del 2 per cento del territorio inibito alla caccia;

5) fondi chiusi e sottratti alla gestione programmata della caccia;

6) aree protette ai sensi della *legge 6 dicembre 1991, n. 394* (Legge quadro sulle aree protette);

7) aree poste in divieto di caccia, per effetto di altre disposizioni, in cui è prevista un'effettiva azione di tutela e gestione della fauna selvatica;

8) zone boscate percorse dal fuoco, da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi dell'articolo 10 della *legge 21 novembre 2000, n. 353* (Legge-quadro in materia di incendi boschivi);

b) una quota fino al 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale e fino ad un massimo del 13 per cento di quello provinciale è destinata alla costituzione delle aziende faunistico-venatorie (AFV) ed a quelle agri-turistico-venatorie (AATV), di cui all'articolo 13.

2. Sul rimanente territorio si esercita la gestione programmata della caccia secondo le modalità stabilite dal titolo IV.

3. [La pianificazione faunistico-venatoria è effettuata dalle Province nei piani provinciali di cui all'articolo 5, adottati sulla base dei criteri ed indirizzi di cui all'articolo 4] <sup>(9)</sup>.

4. I piani faunistico-venatori provinciali hanno durata quinquennale e possono essere aggiornati nel periodo della loro validità. Fino all'entrata in vigore dei nuovi piani faunistici provinciali resta efficace la pianificazione provinciale preesistente <sup>(10)</sup>.

5. [Entro un anno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 3, le Province

adottano i piani faunistico-venatori di rispettiva competenza e li trasmettono alla Giunta regionale] <sup>(11)</sup>.

6. [Entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei piani provinciali, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, trasmette le proprie osservazioni vincolanti alle rispettive Province. Nei novanta giorni successivi le Province approvano i piani faunistici tenendo conto delle osservazioni della Giunta regionale] <sup>(12)</sup>.

---

(7) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 16, comma 2, lettere b) e c), L.R. 10 aprile 2007, n. 4* (fatto salvo quanto disposto al comma 3 del medesimo articolo), è stato poi così sostituito dall'*art. 3, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Pianificazione faunistico-venatoria. 1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è così ripartito:

a) per una quota dal 20 al 25 per cento, di cui fino al 50 per cento riservato alle zone di ripopolamento e cattura di cui all'articolo 9, comprese le aree in cui è comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre disposizioni, o nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia ai sensi dell'articolo 21;

b) per una quota fino al 12 per cento, è destinato alla costituzione delle aziende faunistico-venatorie ed a quelle agriturismo-venatorie di cui all'articolo 13;

c) per una quota massima pari all'1 per cento, è destinato ai centri privati di produzione della selvaggina di cui all'articolo 14;

d) per una quota massima pari al 2 per cento, è destinato a zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile di cui all'articolo 33.

2. Sul rimanente territorio si esercita la gestione programmata della caccia secondo le modalità stabilite dal titolo IV.



3. La pianificazione faunistico-venatoria si articola nel piano regionale e nei piani Provinciali.
4. Il piano faunistico-venatorio regionale e i piani faunistico-venatori Provinciali hanno durata quinquennale e possono essere aggiornati nel periodo della loro validità.
5. Entro il 15 ottobre dell'anno precedente la scadenza del piano faunistico regionale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio la proposta di piano faunistico-venatorio regionale.
6. Entro il 31 dicembre il Consiglio regionale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e il Comitato economico e sociale ai sensi dell'*articolo 7 della L.R. 5 settembre 1992, n. 46*, le associazioni venatorie e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il piano, che viene pubblicato nello stesso termine nel Bollettino Ufficiale della Regione.
7. Entro il 31 gennaio successivo le province, sulla base e in conformità al piano regionale, elaborano la prima stesura dei piani faunistico-venatori di rispettiva competenza, trasmettendoli, entro lo stesso termine, al presidente della Giunta regionale.
8. Entro il 10 febbraio la Giunta regionale trasmette i piani Provinciali alla conferenza regionale delle autonomie ai sensi dell'*articolo 15, comma 4, della L.R. n. 46 del 1992*.
9. Entro il 31 marzo la Giunta regionale, sulla base del parere del Consiglio delle autonomie locali, formula le proprie osservazioni sui piani Provinciali.
10. Le province approvano i piani faunistici definitivi entro il 30 aprile, tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Giunta regionale.
11. Fino all'entrata in vigore del piano faunistico-venatorio regionale conserva efficacia la pianificazione preesistente, con la possibilità per le amministrazioni Provinciali di restituire alla caccia le zone di ripopolamento e cattura in scadenza, fermo restando l'obbligo di istituirne delle altre di pari superficie.».

(8) Per l'applicabilità dei piani faunistico-venatori di cui al presente articolo, vedi l'*art. 3, comma 1, L.R. 7 novembre 2018, n. 44*.

(9) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1* della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'*art. 6, comma 11* della suddetta *L.R. n. 13/2015*.

(10) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 2 agosto 2013, n. 25*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1*, della medesima legge).

(11) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1* della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'*art. 6, comma 11* della suddetta *L.R. n. 13/2015*.

(12) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1* della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'*art. 6, comma 11* della suddetta *L.R. n. 13/2015*.

---

## **Art. 4**

### *Criteria e indirizzi regionali <sup>(13)</sup>.*

1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale per l'approvazione il Piano faunistico regionale, che ha durata quinquennale. La proposta di piano regionale è articolata in ambiti provinciali ai sensi dell'articolo 5 ed è adottata previo parere del Consiglio delle autonomie locali <sup>(14) (15)</sup>.

2. Con l'atto di cui al comma 1 sono stabiliti:

a) le modalità di tutela della fauna selvatica nell'ambito di comprensori omogenei appositamente individuati, anche di dimensioni interprovinciali;

b) le attività finalizzate alla conoscenza delle risorse naturali e dei parametri ecologici riferiti alla fauna selvatica, con l'indicazione di modalità omogenee di indagine e gestione faunistica delle specie di interesse venatorio e di quelle di particolare valore naturalistico;

c) i criteri per la pianificazione territoriale e gli indirizzi gestionali degli istituti faunistici a livello regionale e provinciale;

d) i criteri per la individuazione dei territori sui quali possono essere costituite aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

e) gli indirizzi e le modalità di coordinamento delle attività previste dalla presente legge con gli obiettivi ed i criteri previsti dalla normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette dei siti della Rete Natura 2000 e della Rete ecologica regionale;

f) gli indirizzi per la raccolta e l'utilizzazione dei dati <sup>(16)</sup>;

g) gli indirizzi per la pianificazione e l'esecuzione degli interventi di gestione di competenza degli ambiti territoriali di caccia;

h) gli indirizzi per le attività svolte dall'Osservatorio faunistico regionale di cui all'articolo 7-bis;

i) i criteri per la formazione del personale di vigilanza nonché i requisiti del personale tecnico addetto alle attività di pianificazione e gestione faunistico-venatoria.

3. Nell'atto di cui al comma 1 è individuata la superficie di cui all'articolo 3. Tale atto è corredato da cartografie del territorio regionale che individuano, in particolare, i confini delle Province e dei Comuni, gli ATC e i comprensori faunistici omogenei, la viabilità, gli insediamenti infrastrutturali di origine antropica, le

tipologie vegetazionali e le aree coltivate, nonché la carta regionale delle vocazioni faunistiche reali e potenziali. Le cartografie devono consentire la misurazione informatizzata delle predette tipologie di uso del suolo, rappresentando lo strumento unico di elaborazione cartografica riferita alla pianificazione territoriale ai fini faunistici nel periodo di vigenza dei criteri e degli indirizzi regionali.

---

(13) Articolo così sostituito dall'*art. 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «Art. 4. Piano faunistico-venatorio regionale [vedi anche la *Delib.Ass.Legisl. 13 luglio 2010, n. 5* recante criteri e indirizzi per la pianificazione 2010-2015]. 1. Il piano faunistico-venatorio regionale detta criteri e indirizzi per la stesura dei piani Provinciali di cui all'articolo 5, anche in base ai criteri forniti dai competenti organi dello Stato ai sensi dell'*articolo 10, comma 11, della legge 11 febbraio 1992, n. 157*; il piano faunistico-venatorio regionale assicura il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 5.

2. Il piano faunistico-venatorio regionale disciplina:

- a) il regime di tutela della fauna selvatica secondo le tipologie territoriali;
- b) le attività tese alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, anche con la previsione di modalità omogenee di rilevazione e di censimento;
- c) i criteri per la individuazione dei territori sui quali possono essere costituite aziende faunistico venatorie, aziende agriturismo-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- d) gli indirizzi e le modalità di coordinamento delle attività previste dalla presente legge con gli obiettivi ed i criteri previsti dalla normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette;

e) il piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistici-venatori;

f) il rapporto numerico minimo tra gli agenti di vigilanza dipendenti dalle province ed il territorio agro-silvo-pastorale.

3. Il piano faunistico-venatorio regionale è corredato da:

a) cartografie del territorio regionale in scala 1:100.000 e 1:10.000, indicanti le emergenze naturalistiche e le utilizzazioni territoriali aventi stretta connessione con la gestione faunistico-venatoria;

b) carta delle potenzialità e delle vocazioni faunistiche;

c) programma di protezione della fauna selvatica autoctona di cui sia accertata una diminuzione della popolazione sul territorio regionale;

d) programma di salvaguardia delle zone montane per l'incremento e il controllo della tipica fauna selvatica appenninica.».

(14) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 7, L.R. 3 aprile 2015, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta *L.R. n. 13/2015*. Il testo originario era così formulato: «1. I criteri e gli indirizzi regionali per la stesura dei piani provinciali di cui all'articolo 5 sono adottati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Gli indirizzi regionali hanno valenza quinquennale e devono essere trasmessi al Consiglio regionale entro novanta giorni precedenti la data della loro scadenza.».

(15) Vedi, anche, la *Delib.Ass.Legisl. 18 febbraio 2020, n. 108*.

(16) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 8, L.R. 3 aprile 2015, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta *L.R. n. 13/2015*.

## **Art. 5**

### *Ambiti provinciali* <sup>(17)</sup> <sup>(18)</sup>.

1. Gli ambiti provinciali che compongono il piano faunistico-venatorio regionale adottato dalla Giunta regionale sono articolati per comprensori omogenei e contengono <sup>(19)</sup>:

a) la pianificazione territoriale e gli indirizzi gestionali delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura;

b) la pianificazione territoriale dei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, con indicazione della superficie massima ad essi assegnata, ripartita per ambiti territoriali di caccia e gli indirizzi gestionali;

c) gli indirizzi per la pianificazione territoriale e la gestione delle aree di rispetto;

d) la pianificazione territoriale delle aziende faunistico e agri-turistico venatorie, con indicazione della superficie massima ad esse riservata ripartita per ambiti territoriali di caccia, gli indirizzi gestionali e i termini di presentazione delle domande di concessione;

e) la pianificazione territoriale delle zone di addestramento cani permanenti, con indicazione della superficie massima ad esse riservata ripartita per ambiti territoriali di caccia, gli indirizzi gestionali e i termini e le modalità di presentazione delle domande di concessione;

f) la pianificazione territoriale delle zone temporanee per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per lo svolgimento di prove e gare cinofile;

g) la pianificazione territoriale funzionale alla collocazione degli appostamenti fissi;

h) gli indirizzi per la realizzazione di interventi di tutela e miglioramento ambientale e di gestione delle pratiche agricole

a fini faunistici, con indicazione dei relativi criteri atti a corrispondere un riconoscimento economico per la realizzazione degli stessi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati;

i) i criteri di immissione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 157/1992.

2. Il piano faunistico venatorio regionale è corredato, in base a quanto stabilito dai criteri regionali di cui all'articolo 4 <sup>(20)</sup>:

a) dalla valutazione di incidenza;

b) dalla valutazione ambientale strategica (VAS).

---

(17) Rubrica così sostituita dall'art. 7, comma 9, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015. Il testo originario era così formulato: «Piani faunistico-venatori provinciali.».

(18) Articolo così sostituito dall'art. 5, L.R. 18 luglio 2011, n. 15. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Piani faunistico-venatori provinciali. 1. I piani faunistico-venatori provinciali sono articolati per comprensori omogenei e definiscono:

a) le oasi di protezione;

b) le zone di ripopolamento e cattura;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

d) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

e) la densità, la collocazione e la estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agro-

turistiche-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo;

f) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile;

g) i criteri per la determinazione del risarcimento a favore dei conduttori dei fondi rustici dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

h) i criteri per la corresponsione degli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

i) le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;

l) i criteri di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica;

m) i criteri di immissione della fauna selvatica ai sensi dell'*articolo 10, comma 7, della legge n. 157 del 1992*;

n) le destinazioni delle zone di cui all'articolo 12, comma 5.

2. Le province si dotano di apposite strutture tecniche per la programmazione e la gestione della fauna selvatica e del relativo ambiente.».

(19) Alinea così modificato dall'*art. 7, comma 10, L.R. 3 aprile 2015, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta *L.R. n. 13/2015*.

(20) Alinea così modificato dall'*art. 7, comma 11, L.R. 3 aprile 2015, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta *L.R. n. 13/2015*.



## **Art. 6**

### *Modalità di approvazione dei piani faunistici-venatori provinciali <sup>(21)</sup>.*

[1. Le province, sentite le Comunità montane, approvano i piani faunistici venatori. Le province garantiscono la partecipazione delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, delle associazioni di protezione ambientale alla formazione dei piani faunistici-venatori Provinciali.

2. I piani faunistici-venatori hanno durata quinquennale, sono articolati per comprensori omogenei ed hanno i contenuti indicati dall'articolo 5 della presente legge e dagli indirizzi regionali di pianificazione faunistica venatoria.

3. I piani faunistici-venatori Provinciali sono approvati nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3.

4. Il piano faunistico-venatorio provinciale approvato è pubblicizzato a cura della Provincia per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge statale e depositato nelle segreterie della Provincia e dei comuni territorialmente interessati per la libera consultazione. Dell'approvazione è dato avviso nel bollettino ufficiale della Regione.

5. Qualora le province non approvino i piani faunistici venatori nel termine previsto, vi provvede, previa diffida, la Giunta regionale in via sostitutiva.

6. Con le procedure di cui al presente articolo e nei termini ivi indicati, le province provvedono alle variazioni dei propri piani faunistico-venatori].

---

*(21) Articolo abrogato dall'art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8,*

comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta [L.R. n. 13/2015](#).

---

## **Art. 7**

### *Commissione tecnico-consultiva regionale* <sup>(22)</sup>.

1. È istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione tecnico-consultiva regionale per la gestione faunistica, con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge. La commissione esprime in particolare parere sul piano di cui all'articolo 5.

2. La Commissione è presieduta dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente o suo delegato ed è composta da:

a) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'[articolo 34 della legge 157/1992](#), nominati in proporzione agli iscritti di ciascuna associazione;

b) un rappresentante dell'ente nazionale per la cinofilia italiana;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;

e) un rappresentante delle comunità montane comprese nel territorio <sup>(23)</sup>;

f) i presidenti designati dalle organizzazioni di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

3. Le associazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) sono quelle maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. Le modalità di nomina e funzionamento della stessa sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

---

(22) Articolo modificato dapprima dall'*art. 6, commi 1 e 2, L.R. 18 luglio 2011, n. 15* e poi così sostituito dall'*art. 7, comma 12, L.R. 3 aprile 2015, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1 della medesima legge*) e con i limiti di applicabilità previsti dall'*art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Commissione tecnica provinciale per il coordinamento della gestione faunistica. 1. In ogni Provincia è costituita una commissione tecnica per il coordinamento della gestione faunistica con funzioni consultive.

2. La commissione di cui al comma 1 è convocata e presieduta dal presidente o suo delegato ed è composta da:

a) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'*articolo 34 della legge n. 157 del 1992*, nominati in proporzione agli iscritti di ciascuna associazione;

b) un rappresentante dell'ente nazionale per la cinofilia italiana;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;

e) un rappresentante per ciascuna delle Comunità montane comprese nel territorio;

f) i presidenti designati dalle organizzazioni di gestione degli ambiti territoriali di caccia istituiti nella Provincia.

3. Svolge funzioni di segretario il dirigente del servizio provinciale competente in materia di caccia o suo delegato.

4. Le associazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) sono quelle maggiormente rappresentative a livello provinciale.

4-bis. La commissione esprime parere sul piano faunistico-venatorio provinciale e sulla gestione faunistico-venatoria.».

(23) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 1, L.R. 18 aprile 2019, n. 8*, a decorrere dal 19 aprile 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 47, comma 1, della stessa legge*).

---

### **Art. 7-bis**

#### *Osservatorio faunistico regionale* <sup>(24)</sup>.

1. È istituito l'Osservatorio faunistico regionale (OFR) quale organismo tecnico scientifico della Giunta regionale con il compito di:

- a) approfondire le conoscenze inerenti la fauna selvatica di interesse venatorio e naturalistico presente sul territorio;
- b) svolgere indagini statistico-scientifiche sulla fauna;
- c) monitorare l'applicazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria da parte dei piani faunistici provinciali;
- d) raccogliere ed elaborare i dati faunistici rilevati dagli ATC, da altri enti ed istituti di ricerca e dalle associazioni venatorie e ambientaliste <sup>(25)</sup>;
- e) verificare l'entità e gli effetti del prelievo venatorio;
- f) promuovere l'applicazione di corrette tecniche di gestione faunistica;
- g) esprimere pareri tecnici in campo faunistico e venatorio e sui piani di abbattimento selettivi ai sensi dell'*articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248* (Conversione in legge del *decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) <sup>(26)</sup>;

h) svolgere attività sperimentali finalizzate alla acquisizione e divulgazione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materie faunistiche e venatorie.

2. La Giunta regionale determina la composizione e le modalità organizzative e di funzionamento dell'OFR.

3. Nell'adozione dell'atto di cui al comma 2, la Giunta regionale assicura che l'OFR faccia capo alla struttura regionale competente, alla quale è assegnato personale tecnico adeguato <sup>(27)</sup>.

3-bis. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l'OFR può operare in collaborazione con l'Istituto superiore per la ricerca e protezione ambientale (ISPRA), con l'Osservatorio regionale per la biodiversità di cui all'[articolo 25 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6](#) (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, della L.R. 5 agosto 1992, n. 34, della L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, della L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 e della [L.R. 17 maggio 1999, n. 10](#). Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000) e con le Università della regione, nonché può avvalersi di consulenze tecnico-scientifiche fornite da esperti di comprovata esperienza in materia <sup>(28)</sup>.

4. L'Osservatorio svolge le funzioni di cui al comma 1 sulla base degli indirizzi e di un programma annuale stabiliti da un Comitato composto:

a) dall'assessore regionale con delega alla caccia, o da persona da lui delegata, che lo presiede;

b) [da un rappresentante designato da ciascuna amministrazione provinciale] <sup>(29)</sup>;

c) da tre rappresentanti designati dalle associazioni venatorie regionali;

d) da tre rappresentanti designati dagli ATC della Regione;

e) da due rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste regionali;

f) da due rappresentanti designati dalle associazioni agricole regionali;

g) da due rappresentanti designati dagli organi di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali.

5. La Giunta regionale determina le modalità organizzative e di funzionamento del Comitato <sup>(30)</sup>.

6. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

7. I componenti dell'OFR e del Comitato operano a titolo gratuito.

---

(24) Articolo aggiunto dall'*art. 7, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*, poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(25) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 13, L.R. 3 aprile 2015, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1 della medesima legge*) e con i limiti di applicabilità previsti dall'*art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015*.

(26) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 10 aprile 2012, n. 7*.

(27) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 23 dicembre 2013, n. 51*. Il testo originario era così formulato: «3. Nell'adozione dell'atto di cui al comma 2, la Giunta assicura che l'organismo:

a) per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, operi con il supporto della struttura regionale competente alla quale è assegnato personale tecnico adeguato;

b) possa avvalersi di consulenze tecnico-scientifiche fornite da esperti di comprovata esperienza in materia;

c) operi in collaborazione con l'Istituto superiore per la ricerca e protezione ambientale (ISPRA), con l'Osservatorio regionale per

la biodiversità di cui all'*articolo 25 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6* (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34, alla legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28, alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 e alla *legge regionale 17 maggio 1999, n. 10*. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000) e con le Università della Regione.».

(28) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 2, L.R. 23 dicembre 2013, n. 51*.

(29) Lettera abrogata dall'*art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1* della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'*art. 6, comma 11* della suddetta *L.R. n. 13/2015*.

(30) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7*.

---

## TITOLO II

### Zone di protezione speciale della fauna

#### Art. 8

##### *Oasi di protezione.*

1. Le oasi di protezione sono destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.
2. Esse sono costituite in territori che comprendono habitat idonei alla salvaguardia della fauna selvatica, che si intende tutelare <sup>(31)</sup>.
3. Nell'ambito delle oasi di protezione sono vietati l'esercizio venatorio, salvo quanto previsto dall'articolo 25.
4. Le oasi di protezione sono istituite dalle Province e sono soppresse, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 9,

comma 11, quando cessano, per modificazioni oggettive certificate dall'OFR sulla base di specifici censimenti delle specie di interesse faunistico, le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità <sup>(32)</sup>.

5. Alla gestione delle oasi di protezione, con particolare riguardo ai censimenti annuali, al ripristino dell'ambiente per gli scopi di cui al presente articolo ed alle catture temporanee a scopo scientifico, provvedono gli ambiti territoriali di caccia, che possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni <sup>(33)</sup>.

5-bis. La gestione delle oasi è affidata all'ATC sulla base di uno specifico piano di gestione, approvato dalla Regione. Il soggetto gestore, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta alla Regione un programma annuale delle attività, corredato dalla relazione descrittiva dell'attività svolta nell'anno precedente. La Regione, entro trenta giorni dalla data di presentazione del programma, formula osservazioni alle quali deve attenersi il soggetto gestore. Qualora entro il predetto termine non vengano formulate osservazioni il programma si intende approvato. La Regione svolge attività di controllo sulla corretta esecuzione delle attività gestionali <sup>(34)</sup>.

6. La Regione, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, può autorizzare nelle oasi di protezione catture a scopo di studio; può altresì autorizzare la cattura di esemplari viventi di determinate specie di fauna selvatica quando esse arrechino danni rilevanti alle colture agricole o forestali e, per l'eccessivo numero dei capi, turbino l'equilibrio biologico dell'ambiente <sup>(35)</sup>.

7. La selvaggina catturata ai sensi del comma 6 viene destinata al ripopolamento dei territori depauperati.

8. Delle operazioni compiute si redige processo verbale che costituisce atto fornito di pubblica fede.



(31) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «2. Esse sono costituite in territori idonei per ambienti naturali, ove non esistono consistenti colture specializzate, con preferenza all'interno dei parchi naturali.».

(32) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 2, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*, poi così modificato dall'*art. 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «4. Le oasi di protezione sono istituite dalle province e sono soppresse, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 9, comma 12, qualora non sussistano più, per modificazioni oggettive, certificate dall'istituto nazionale per la fauna selvatica sulla base di specifici censimenti delle specie di interesse faunistico, le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità.».

(33) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 30 dicembre 2016, n. 37*, a decorrere dal 31 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18, comma 1, della medesima legge*).

(34) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 2, L.R. 30 dicembre 2016, n. 37*, a decorrere dal 31 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18, comma 1, della medesima legge*).

(35) Comma così modificato dall'*art. 34, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15* e poi così sostituito dall'*art. 1, comma 3, L.R. 30 dicembre 2016, n. 37*, a decorrere dal 31 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «6. La Provincia, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, può autorizzare nelle oasi di protezione catture a scopo di studio; può altresì autorizzare il personale di vigilanza, in collaborazione con le associazioni venatorie e le organizzazioni professionali agricole, sentito l'istituto stesso, alla cattura di esemplari viventi di determinate specie di fauna selvatica quando esse arrechino danni rilevanti alle colture agricole o forestali e, per l'eccessivo numero dei capi, turbino l'equilibrio biologico dell'ambiente.».

## Art. 9

### *Zone di ripopolamento e cattura* <sup>(36)</sup>.

1. Le ZRC sono destinate alla riproduzione e tutela della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradimento nelle zone circostanti e alla cattura della medesima per la traslocazione in territori a bassa densità di popolazione.

2. Le ZRC sono istituite dalle Province, anche su richiesta degli ATC, nel rispetto dei criteri regionali e dei piani faunistico-venatori provinciali, tenuto conto delle vocazioni faunistiche del territorio. Nell'atto di costituzione viene stabilito il programma di gestione, sentito l'ATC, nel quale sono indicate, in particolare, le attività relative al controllo e al contenimento dei predatori. Le ZRC sono istituite per cinque anni e sono soppresse quando, per condizioni oggettive riscontrate attraverso specifiche indagini, non sono più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati <sup>(37)</sup>.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, le ZRC sono automaticamente prorogate di due anni ogni due anni, fatta salva la manifestazione di dissenso comunicata per iscritto, entro sessanta giorni dal termine di scadenza della zona stessa, dai proprietari o conduttori dei fondi che dispongono di una superficie territoriale pari almeno al 40 per cento dell'intera zona o, entro il predetto termine, su richiesta dell'ATC.

4. La gestione delle ZRC è affidata all'ATC sulla base di specifico piano di gestione faunistico-ambientale, approvato dalla Provincia. Nella gestione gli ATC possono avvalersi delle associazioni venatorie. Il soggetto gestore, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta alla Provincia un programma annuale delle attività corredato dalla relazione descrittiva dell'attività svolta nell'anno precedente. La Provincia, entro trenta giorni dalla data di presentazione del programma, nel caso ravvisi difformità dallo specifico piano di gestione approvato con l'atto di concessione della zona o in base agli indirizzi del piano faunistico-venatorio regionale formula osservazioni alle quali deve attenersi il soggetto gestore. Qualora entro il predetto termine non vengano formulate osservazioni il programma

deve essere ritenuto approvato. La Provincia svolge attività di controllo sulla corretta esecuzione delle attività gestionali. Nel caso in cui il soggetto gestore non rispetti l'esecuzione dei programmi gestionali, la Provincia, previa diffida, revoca la concessione <sup>(38)</sup>.

5. Le operazioni di immissione e di cattura di fauna selvatica sono realizzate dal soggetto gestore, sotto la vigilanza del personale provinciale, nel rispetto del programma annuale di cui al comma 4.

6. Ciascuna ZRC deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate. L'immissione di soggetti riproduttori avviene in relazione alla superficie della zona stessa per assicurare una popolazione minima vitale.

7. L'attività di gestione di ogni ZRC deve essere realizzata anche in base alle indicazioni riportate negli specifici documenti tecnici dell'ISPRA.

8. Le catture devono essere compiute in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna selvatica. La fauna catturata viene trasferita a cura dell'ATC in territori ove si ravvede l'esigenza di incrementare le densità locali di popolazione.

9. Nelle ZRC le Province, d'intesa con il soggetto gestore possono autorizzare prove cinofile, con divieto assoluto di abbattimento della fauna selvatica e comunque al di fuori dei tempi di riproduzione della stessa, sempre che non si arrechi danno alle colture agricole e non si immetta fauna <sup>(39)</sup>.

10. Le Province provvedono all'attività di vigilanza nelle ZRC anche con la collaborazione del personale del soggetto gestore dell'ambito territoriale di caccia e delle guardie venatorie volontarie.

11. Alla scadenza prevista, il territorio della zona di ripopolamento è restituito alla caccia con le modalità fissate dalle Province, sentiti gli ATC. I cacciatori residenti nell'ambito

territoriale in cui insiste la zona e i proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno della zona che abbiano la disponibilità di almeno due ettari di terreno, anche se non residenti purché titolari di licenza di caccia, hanno diritto di accedervi in via prioritaria.

12. Nel territorio delle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di caccia, salvo quanto previsto dall'articolo 25.

13. Nel periodo di vigenza dei piani faunistico-venatori provinciali le ZRC possono essere istituite o restituite alla caccia programmata, secondo quanto stabilito ai commi 2 e 3, nell'ambito della superficie destinata per tali istituti dai piani medesimi.

---

(36) Articolo così sostituito dall'*art. 9, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*, poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Zone di ripopolamento e cattura. 1. Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio.

2. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalle province tenuto conto delle vocazioni faunistiche del territorio, e sono soppresse qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità. Nell'atto di costituzione vengono stabiliti i risarcimenti previsti per i danni alle produzioni agricole, nonché gli incentivi per la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica ed il miglioramento ambientale. La istituzione delle zone di ripopolamento e cattura ha efficacia per cinque anni.

3. Le operazioni di cattura e di immissione di fauna selvatica sono disposte dalla Provincia che si avvale, sotto la sua diretta vigilanza, di cacciatori volontari incaricati dalle associazioni venatorie.

4. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate. L'immissione di soggetti riproduttori avviene in relazione alla superficie della zona stessa.

5. In ogni zona di ripopolamento e cattura devono essere effettuati almeno due censimenti annuali, nel periodo febbraio-marzo per rilevare la consistenza dei riproduttori e nel periodo settembre-ottobre per la verifica del successo riproduttivo.

6. Nel territorio delle zone di ripopolamento le province realizzano attrezzature ed interventi tecnici atti a perseguire gli scopi di protezione e di incremento delle specie di fauna selvatica per le quali esse sono state costituite.

7. Le catture devono essere compiute in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna selvatica. Almeno il 40 per cento della fauna selvatica catturata deve essere liberato nei territori dei comuni ove insiste la zona di ripopolamento e cattura.

8. Nelle zone di ripopolamento e cattura possono essere autorizzate dalle province l'allenamento e l'addestramento dei cani e gare cinofile con divieto assoluto di abbattimento della fauna selvatica, sempre che non si arrechi danno alle colture agricole e non si immetta fauna ad eccezione di quella preventivamente autorizzata.

9. Nel territorio delle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di caccia, salvo quanto previsto dall'articolo 25.

10. Le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, formulano, in base alle previsioni del piano faunistico-venatorio provinciale, un programma decennale di destinazione del territorio per la costituzione delle zone di cui al presente articolo. Il programma può essere aggiornato nel periodo della sua validità.

11. Le province possono avvalersi delle associazioni venatorie ed agricole per la gestione delle zone di ripopolamento e

cattura, nonché per la vigilanza, attraverso le guardie giurate volontarie, coordinate dalle stesse province.

12. Alla scadenza prevista, il territorio della zona di ripopolamento è restituito alla caccia con le modalità fissate dalle amministrazioni Provinciali, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 7. I cacciatori residenti nell'ambito territoriale in cui insiste la zona e i proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno della zona che abbiano la disponibilità di almeno due ettari di terreno, anche se non residenti, purché titolari di licenza di caccia, hanno diritto di accedervi in via esclusiva.».

(37) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 10 aprile 2012, n. 7.

(38) Comma così modificato dapprima dall'art. 1, L.R. 1° agosto 2012, n. 27 e poi dall'art. 7, comma 14, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

(39) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7.

---

## **Art. 10**

### *Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.*

1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono istituiti dalle Province anche su richiesta degli ATC in base a uno specifico programma presentato all'atto di richiesta di istituzione. Essi hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, al fine della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento del territorio provinciale. I centri sono istituiti per un periodo non inferiore a tre anni e sono gestiti dagli ATC. Qualora non sussistano più le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità, i centri sono

soppressi, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 9, comma 11 <sup>(40)</sup>.

2. Nel territorio dei centri devono essere realizzate attrezzature ed interventi tecnici atti a perseguire gli scopi di produzione e di incremento delle specie di fauna selvatica per le quali gli stessi sono stati costituiti.

3. Le operazioni di cattura e di immissione di fauna selvatica sono realizzate dall'ATC, sulla base del programma di cui al comma 1, sotto la vigilanza della Provincia <sup>(41)</sup>.

4. In ogni centro di riproduzione della fauna selvatica devono essere effettuati almeno due censimenti annuali, nel periodo febbraio-marzo per rilevare la consistenza dei riproduttori e nel periodo settembre-ottobre per la verifica del successo riproduttivo.

5. Nei centri di cui al comma 1 è vietata ogni forma di caccia, salvo quanto previsto dall'articolo 25.

---

**(40)** Comma così sostituito dall'*art. 10, comma 1, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono istituiti e gestiti dalle province, di preferenza su terreni demaniali e su quelli ad agricoltura estensiva. Essi hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, al fine della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento o rinsanguamento del territorio provinciale e sono soppressi, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 9, comma 12, qualora non sussistano più le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità.».

**(41)** Comma così sostituito dall'*art. 10, comma 2, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «3. Le operazioni di cattura e di immissione di fauna selvatica sono disposte dalla Provincia che si avvale, sotto la sua diretta vigilanza, di cacciatori volontari incaricati dalle associazioni venatorie.».

## **Art. 10-bis**

### *Aree di rispetto* <sup>(42)</sup> <sup>(43)</sup>.

1. Le aree di rispetto, istituite dagli ATC, sono funzionali all'incremento della fauna selvatica stanziale, nonché all'adattamento in ambiente naturale di quella utilizzata negli interventi di ripopolamento.
2. Gli ATC comunicano alla Regione la planimetria scala 1:10.000 riportante i confini dell'area e il programma di gestione e provvedono, nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione, alla tabellazione dei confini <sup>(44)</sup>.
3. I confini possono essere vincolati per un periodo minimo di una stagione venatoria.
4. Nelle aree di rispetto gli ATC possono stabilire il divieto di caccia nei confronti di una o più specie, determinare particolari limitazioni al prelievo o all'esercizio di attività cinofila, secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale.
5. I danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole sono risarciti dagli ATC ai sensi dell'articolo 34.

---

(42) Articolo aggiunto dall'*art. 11, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*.

(43) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 3 ottobre 2011, n. 1308*, la *Delib.G.R. 7 agosto 2015, n. 673* e la *Delib.G.R. 12 settembre 2017, n. 1045*.

(44) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 15, L.R. 3 aprile 2015, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta *L.R. n. 13/2015*.



**Art. 11***Zone di ricerca e di sperimentazione faunistica.*

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative di programmazione, sentito il parere delle Comunità montane interessate, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle associazioni venatorie riconosciute e delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, istituisce due zone di ricerca e sperimentazione faunistica in ogni Provincia di dimensioni comprese tra 1.500 e 2.000 ettari, al fine di favorire studi sulla biologia della fauna selvatica, sul miglioramento delle tecniche di ambientamento e di incremento della fauna selvatica, in particolare di quella autoctona, e di favorire l'impiego di tecniche agricole idonee per la salvaguardia della fauna e per il ripristino degli habitat <sup>(45)</sup>.

2. Per la gestione delle zone è istituito un comitato di gestione <sup>(46)</sup> composto da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di caccia o suo delegato che ne assume la presidenza;

b) [un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni provinciali] <sup>(47)</sup>;

c) cinque rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale operanti nella Regione;

d) tre rappresentanti delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) un rappresentante regionale dell'ente nazionale cinofilia italiana;

f) un rappresentante indicato dall'università ricadente nella provincia o comunque nella Regione;

g) il direttore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o suo delegato <sup>(48)</sup> <sup>(49)</sup>.

3. Nel rispetto delle indicazioni fornite dal comitato di cui al comma 2, per la gestione tecnico-amministrativa di ciascuna zona, le province possono istituire apposite commissioni di gestione nelle quali, qualora la zona stessa insista in territorio montano, deve essere assicurata la rappresentanza delle Comunità montane.

4. L'istituzione delle zone di cui al comma 1, avviene con le procedure di cui all'articolo 12 e le province provvedono alle relative tabellazioni secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale.

5. Il provvedimento istituito indica il perimetro, l'estensione del territorio, la durata e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari dei conduttori dei fondi, nonché le modalità straordinarie di tutela della selvaggina e delle attività agricole.

6. Ai fini della istituzione delle zone di cui al comma 1, la Provincia, con la collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute e delle organizzazioni agricole, provvede ad acquisire il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi compresi nella zona, stipulando specifiche convenzioni riguardanti il rimborso delle spese, comprese quelle di vigilanza, e le eventuali indennità connesse con gli obblighi derivanti dall'attività di ricerca e di sperimentazione.

7. Per tutto il periodo della sperimentazione le zone di cui al presente articolo sono sottoposte al regime previsto dall'articolo 9 per le zone di ripopolamento e cattura.

8. Al termine della sperimentazione il territorio delle zone di cui al comma 1 è restituito alla caccia nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 9, comma 12.

9. Nelle zone di cui al presente articolo si applicano le normative e gli incentivi previsti dal reg. 92/2078/CEE e successive modificazioni.

10. Nessun compenso è dovuto ai componenti del comitato di cui al comma 2.

(45) Comma così modificato dapprima dall'*art. 34, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15* e poi dall'*art. 7, comma 16, L.R. 3 aprile 2015, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1 della medesima legge*) e con i limiti di applicabilità previsti dall'*art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015*.

(46) Il presente organismo collegiale regionale è stato ritenuto indispensabile per la realizzazione di obiettivi e compiti istituzionali della Regione Marche dall'*art. 2, comma 1, Reg. 4 dicembre 2004, n. 11*, in relazione alla tabella A annessa al medesimo regolamento, dove è prevista altresì la riduzione dei componenti; allo stesso, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 2, vengono applicati i criteri di cui all'*art. 3, comma 2, L.R. 12 maggio 2003, n. 7*.

(47) Lettera abrogata dall'*art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1 della medesima legge*) e con i limiti di applicabilità previsti dall'*art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015*.

(48) Lettera così modificata per effetto di quanto disposto dall'*art. 34, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*.

(49) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 5, Reg. 4 dicembre 2004, n. 11*, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «2. Per la gestione delle zone è istituito un comitato di gestione composto da:

- a) l'assessore regionale alla caccia o un suo delegato che ne assume la presidenza;
- b) gli assessori Provinciali alla caccia o loro delegati;
- c) cinque rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale operanti nella Regione;

- d) tre rappresentanti delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) un rappresentante regionale dell'ente nazionale cinofilia italiana;
- f) un rappresentante indicato dall'università ricadente nella Provincia o comunque nella Regione;
- g) il direttore dell'istituto nazionale per la fauna selvatica o un suo delegato.».

---

## Art. 12

### *Procedura di costituzione delle aree di protezione speciale <sup>(50)</sup>.*

1. Le Province istituiscono le oasi di protezione faunistica, le ZRC ed i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nei termini previsti dai criteri e dagli indirizzi regionali di cui all'articolo 4, secondo le modalità del piano faunistico-venatorio provinciale.

2. Con l'atto istitutivo le Province determinano il perimetro delle aree di protezione. Tale atto è notificato ai proprietari o ai conduttori dei fondi mediante:

a) deposito presso la sede dei comuni territorialmente interessati;

b) pubblicazione per estratto nel BUR <sup>(51)</sup>;

c) affissione di apposito manifesto nei comuni, frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito.

3. Qualora, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione dell'atto istitutivo, sia presentata opposizione motivata, ai sensi dell'articolo 10, comma 14, della legge 157/1992, da parte di proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare,

l'area non può essere costituita, salvo quanto stabilito al comma 5.

4. Decorso il termine indicato al comma 3, ove non sia stata presentata opposizione, le Province provvedono alla istituzione delle aree di cui al comma 1.

5. La Provincia può destinare ad altro uso, nell'ambito della pianificazione venatoria del territorio, le aree che non siano state vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi ai sensi del comma 3.

6. I piani faunistico-venatori provinciali determinano le aree di cui al comma 5, che rientrano nella percentuale del territorio protetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

7. La Giunta regionale determina le modalità di delimitazione del territorio delle aree di cui agli articoli 8, 9, 10, 10-bis e 11.

8. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, le Province possono costituire coattivamente oasi di protezione e ZRC sui territori per i quali sia stata presentata opposizione da parte dei proprietari o conduttori dei fondi ai sensi del comma 3.

---

(50) Articolo così sostituito dall'*art. 12, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «Art. 12. Procedura di costituzione delle zone di protezione speciale. 1. Le province determinano entro il 31 gennaio di ciascun anno, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, il perimetro delle zone da vincolare, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10.

2. L'atto che determina il perimetro delle zone di protezione viene notificato ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei comuni territorialmente interessati, pubblicazione per estratto nel foglio degli annunci legali della Provincia e affissione di apposito manifesto nei comuni, frazioni o borgate interessati e Comunicato ai proprietari.

3. Qualora, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nel foglio degli annunci legali, sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali ai sensi dell'*articolo 10, comma 14, della legge n. 157 del 1992*, da parte di proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere costituita, salvo quanto stabilito al comma 7.

4. Decorso il termine indicato al comma 3, ove non sia stata presentata opposizione, le province provvedono alla istituzione della zona di protezione.

5. Nelle zone che non siano state vincolate per l'opposizione manifestata, ai sensi del comma 3, dai proprietari o conduttori dei fondi, resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria per un periodo non superiore alla validità del piano faunistico provinciale; la Provincia può destinare tali zone ad altro uso nell'ambito della pianificazione venatoria del territorio.

6. I piani faunistico-venatori Provinciali determinano le zone di cui al comma 5, che rientrano nella percentuale del territorio protetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

7. La Giunta regionale determina le modalità di delimitazione del territorio delle zone di cui agli articoli 8, 9, 10 e 15.

8. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, le province possono costituire coattivamente oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura sui territori per i quali sia stata presentata opposizione da parte dei proprietari o conduttori dei fondi ai sensi del comma 3.».

(51) Lettera così sostituita dall'*art. 7, comma 17, L.R. 3 aprile 2015, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta *L.R. n. 13/2015*. Il testo originario era così formulato: «b) pubblicazione per estratto nel foglio degli annunci legali della Provincia.».

## TITOLO III

### Strutture di iniziativa privata

*(giurisprudenza)*

#### Art. 13

*Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie.*

1. Le province, su richiesta degli interessati e sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, previo consenso dei proprietari o conduttori dei fondi, nei limiti della quota massima di territorio agro-silvo-pastorale stabilita all'articolo 3, comma 1, lettera b), autorizzano <sup>(52)</sup>:

a) la costituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica;

b) la costituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola;

c) [la trasformazione delle aziende faunistico-venatorie disciplinate dal [regolamento regionale 12 aprile 1984, n. 15](#), in aziende agri-turistico-venatorie] <sup>(53)</sup>.

2. In mancanza di consenso da parte dei proprietari e conduttori dei fondi, per motivate esigenze tecniche legate alla riproduzione ed all'irradiamento della fauna selvatica, le province possono includere coattivamente nel territorio delle aziende di cui al comma 1 porzioni di terreno per superfici non superiori al 10 per cento dell'estensione delle aziende stesse, stabilendo nel provvedimento la misura e le modalità di pagamento dell'indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni inclusi, fermo restando la necessità del consenso dei proprietari per l'esecuzione di eventuali opere o interventi nei fondi di rispettiva pertinenza.

3. Coloro che richiedono la costituzione di aziende faunistico-venatorie debbono allegare alla domanda di autorizzazione un programma di conservazione e di ripristino ambientale.

4. Nelle aziende faunistico-venatorie la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio di cui all'articolo 30 ai titolari delle aziende e a coloro che siano dagli stessi autorizzati, secondo piani di assestamento e di abbattimento presentati annualmente dai titolari delle aziende ed approvati dalla Provincia. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica dalla data del 31 agosto a quella di chiusura della caccia alle relative specie. Nel primo anno di funzionamento dell'azienda faunistico-venatoria è vietata esclusivamente la caccia alla fauna stanziale indicata nei piani di utilizzazione presentati <sup>(54)</sup>.

5. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono possibili l'immissione e l'abbattimento, senza limitazione di capi, di fauna selvatica di allevamento per l'intera durata della stagione venatoria, nonché la gestione degli ungulati secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 27-bis <sup>(55)</sup>.

6. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere di preferenza con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del reg. 88/1094/CEE del consiglio.

7. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 può essere praticato nelle forme di cui all'articolo 27, indipendentemente dalla scelta effettuata dal cacciatore.

8. Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono sottoposte a controllo da parte dell'amministrazione provinciale <sup>(56)</sup>.

9. Il Consiglio regionale determina con regolamento le modalità di costituzione e di funzionamento delle aziende faunistico-



venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie di nuova costituzione <sup>(57)</sup>.

10. Le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie di nuova costituzione non possono essere confinanti, fra loro deve intercorrere la distanza di almeno 500 metri. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico-venatori già costituiti.

---

(52) Alinea così modificato dall'*art. 13, comma 1, L.R. 18 luglio 2011, n. 15* e per effetto di quanto disposto dall'*art. 34, comma 4, della stessa legge*.

(53) Lettera abrogata dall'*art. 13, comma 2, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*.

(54) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 3, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*.

(55) Comma così modificato dall'*art. 4, L.R. 10 aprile 2012, n. 7*.

(56) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*.

(57) In attuazione del presente comma vedi il *Reg. 9 ottobre 1995, n. 41*.

---

## **Art. 14**

*Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.*

1. Le province autorizzano la costituzione di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentita la cattura con qualsiasi mezzo di animali vivi allevati appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di

dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate <sup>(58)</sup>.

2. L'autorizzazione dei centri privati è subordinata all'osservanza di apposito disciplinare contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attività autorizzate.

3. La Provincia ha diritto di prelazione sull'acquisto di fauna selvatica prodotta nei centri privati di cui al comma 1; a tal fine la Provincia, entro il mese di novembre di ogni anno, Comunica ai centri privati il proprio fabbisogno.

4. L'autorizzazione alla costituzione di un centro privato di riproduzione di fauna selvatica è revocata qualora il titolare dell'impresa agricola contravvenga alle norme di cui al presente articolo, nonché alle disposizioni impartite con il provvedimento di autorizzazione.

5. In particolare, la revoca è disposta qualora il titolare dell'impresa agricola:

a) non rispetti il diritto di prelazione della Provincia;

b) eserciti nel centro privato l'attività venatoria o ne consenta a terzi l'esercizio.

6. La Provincia, prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione, assegna all'interessato un termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.

---

(58) Comma così modificato dall'art. 14, L.R. 18 luglio 2011, n. 15.

---

## TITOLO IV

### Gestione programmata della caccia

**Art. 15***Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.)* <sup>(59)</sup> <sup>(60)</sup>.

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale che non è destinato alle finalità di cui ai titoli II e III, è suddiviso in ATC, nei quali viene esercitata la gestione faunistica e praticata la caccia in forma programmata.

2. La perimetrazione degli ATC è definita con la deliberazione di cui all'articolo 4. In ciascuna provincia sono istituiti al massimo due ATC, fatte salve le province di Fermo e Ascoli Piceno in cui è istituito almeno un ATC.

3. La perimetrazione può essere modificata a seguito di espressa richiesta degli ATC interessati territorialmente. La richiesta degli ATC deve essere accompagnata dal parere favorevole della maggioranza dei membri dell'assemblea degli ATC medesimi <sup>(61)</sup>.

4. L'accesso all'ATC per l'esercizio venatorio alla lepore, al fagiano, alla starna, alla coturnice, alla pernice rossa e agli ungulati spetta di diritto ai residenti nell'ambito stesso. Qualora vi fosse capienza in relazione all'indice di densità venatoria massima di cui al comma 6, l'accesso è consentito anche ai cacciatori residenti in altri ambiti, o che abbiano scelto altri ambiti, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) proprietari o conduttori di fondi rustici aventi estensione non inferiore a cinque ettari;

b) residenti nella provincia;

c) residenti nei comuni marchigiani a più alta densità venatoria, individuati dalla Regione;

d) residenti nella regione;

e) residenti in altre regioni o nella Repubblica di San Marino.

5. In base alla convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata con la Repubblica di San Marino, i cittadini di detta Repubblica sono ammessi all'esercizio dell'attività venatoria sul

territorio regionale, previa iscrizione in un ambito di propria scelta, alle condizioni e nei limiti di cui alla presente legge. Per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, i cittadini della Repubblica di San Marino sono ammessi all'esercizio dell'attività venatoria alle stesse condizioni previste per i residenti nella Regione Marche <sup>(62)</sup>.

6. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria, la Giunta regionale determina annualmente, sulla base dei dati censuari, sentiti gli ATC, la densità venatoria massima nei territori a gestione programmata della caccia, costituita dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio agro-silvo-pastorale regionale.

7. Ogni cacciatore residente nella regione ha diritto di accesso gratuito per la caccia a tutte le specie consentite, escluse cinghiale, lepre, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, cervidi e bovidi, in tutti gli ATC istituiti nella regione previo il pagamento di una quota ad un ATC.

---

(59) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 22, comma 2, L.R. 11 maggio 1999, n. 7*, dall'*art. 22, comma 2, L.R. 23 marzo 2000, n. 21* e dall'*art. 9, comma 1, L.R. 28 luglio 2009, n. 18*, è stato poi così sostituito dall'*art. 15, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 15. Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.). 1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione che non è destinato alle finalità di cui ai titoli II e III, è suddiviso in ambiti territoriali di caccia, nei quali la caccia viene praticata in forma programmata.

2. La Regione, sentite le province, le Comunità montane, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale e le associazioni venatorie riconosciute, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale ai fini della costituzione di ambiti territoriali di caccia, i quali devono essere delimitati, ove possibile, da confini naturali e comunque da confini ben determinati ed individuabili.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale è ripartito in ambiti territoriali di caccia. Ogni ambito deve avere una superficie non inferiore ad ettari 70.000. In ciascuna provincia non possono essere costituiti più di due ambiti territoriali di caccia.

4. La prima perimetrazione di carattere sperimentale, può essere modificata, entro il 31 marzo 1997 su richiesta motivata dei relativi comitati di gestione; in seguito la perimetrazione è soggetta a revisione con la scadenza dei piani faunistici.

5. L'accesso all'ambito territoriale di caccia per l'esercizio venatorio alla lepre, al fagiano, alla starna, alla coturnice e alla pernice rossa spetta di diritto ai residenti nell'ambito stesso. Qualora vi fosse capienza in relazione all'indice di densità venatoria massima di cui al comma 7, l'accesso è consentito anche ai cacciatori residenti in altri ambiti, o che abbiano scelto altri ambiti, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) proprietari o conduttori di fondi rustici aventi estensione non inferiore a cinque ettari;

b) residenti nella Provincia;

c) residenti nei comuni marchigiani a più alta densità venatoria, individuati dalla Regione;

d) residenti nella Regione;

e) residenti in altre regioni o nella Repubblica di San Marino.

6. In base alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con la Repubblica di San Marino, i cittadini di detta Repubblica sono ammessi all'esercizio dell'attività venatoria sul territorio regionale, previa iscrizione in un ambito di propria scelta, alle condizioni e nei limiti di cui al presente atto.

7. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria, la Giunta regionale determina annualmente, sulla base dei dati censuari, la densità venatoria massima nei territori a gestione programmata della caccia, costituita dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che

praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.

8. Ogni cacciatore residente nella Regione Marche ha diritto di accesso gratuito, a domanda, da presentare all'amministrazione provinciale competente per territorio per la caccia a tutte le specie consentite, escluse lepre, fagiano, starna, pernice rossa e coturnice, in tutti gli ambiti territoriali di caccia istituiti nella Regione previo il pagamento di una sola quota. La domanda è presentata contestualmente all'iscrizione dell'ambito territoriale di caccia tramite barramento della sigla della/e e provincia/e in cui il cacciatore intende accedere ed è cura del comitato di gestione dell'ambito destinatario dell'iscrizione predisporre i debiti elenchi per trasmettere alla/e provincia/e.

9. La Provincia può autorizzare, con delibera motivata, i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia ad ammettere nei rispettivi territori di competenza, sulla base delle priorità fissate al comma 5, un numero di cacciatori superiore a quello stabilito purché sia stato accertato, mediante censimenti, un saldo positivo della popolazione delle specie individuate dallo stesso comma.».

(60) Con *Delib.G.R. 22 marzo 2010, n. 618* è stato rideterminato l'assetto degli ambiti territoriali di caccia ai sensi del presente articolo.

(61) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 18, L.R. 3 aprile 2015, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta *L.R. n. 13/2015*.

(62) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 2 agosto 2013, n. 25*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

**Art. 16***Iscrizione nell'ATC* <sup>(63)</sup>.

1. Il cacciatore ha titolo all'iscrizione agli ATC.
2. Per l'iscrizione nell'ATC di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione, di cui all'articolo 19, utilizzando apposito modulo predisposto dall'ambito stesso. Per gli anni successivi, il rinnovo dell'iscrizione all'ATC avviene con il pagamento della quota prevista al comma 5, da effettuarsi entro il 30 giugno. Qualora il pagamento avvenga oltre tale termine l'importo è maggiorato del 10 per cento se versato entro il 31 luglio e del 30 per cento se versato successivamente fatti salvi coloro che, nello stesso anno, conseguono l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di pubblico esame sostenuto successivamente alla data del 30 giugno <sup>(64)</sup> <sup>(65)</sup>.
3. Per l'iscrizione ad un ATC diverso da quello di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione dell'ATC prescelto entro il 15 giugno di ogni anno. Il comitato di gestione dell'ATC accoglie le domande con le priorità previste dall'articolo 15, comma 4, e nel rispetto dell'ordine di presentazione, e ne trasmette copia alla Regione entro il successivo 30 giugno. Il cacciatore ammesso nell'ATC deve versare la quota di iscrizione entro il 31 luglio; il versamento effettuato oltre tale termine è incrementato del 30 per cento della quota prefissata. Alle stesse condizioni di pagamento sono ammessi anche i cacciatori che hanno presentato domanda dopo il 15 giugno, fino al raggiungimento della capienza massima stabilita annualmente sulla base dell'indice di densità venatoria assegnato a ciascun ATC <sup>(66)</sup>.
4. Il mancato accoglimento della domanda di cui al comma 3 deve essere motivato dal comitato di gestione dell'ATC e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Provincia competente per territorio nel caso di violazione dei criteri previsti all'articolo 15. La Provincia decide entro quarantacinque giorni. L'accoglimento del ricorso comporta di diritto l'iscrizione all'ATC. Nel caso che il diniego dell'iscrizione sia dovuto a indisponibilità di posti, il cacciatore ha diritto all'iscrizione all'ATC di residenza.

5. L'iscrizione ad ogni ATC, per quanto riguarda la caccia alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 15, comma 4, è subordinata al versamento annuale di una quota stabilita entro il 31 maggio di ogni anno dal comitato di gestione dell'ATC, in base al programma di attività che lo stesso intende realizzare. Tale quota non può essere inferiore ad euro 50,00. Per chi esercita la caccia d'appostamento fisso la quota non può essere inferiore ad euro 15,00. Gli ATC possono prevedere per accedere al prelievo, oltre al versamento della quota di iscrizione, anche forme di collaborazioni giornaliere volontarie per espletare attività di gestione faunistica. Tali collaborazioni possono essere compensate da una minor quota di iscrizione all'ATC rispetto a quella stabilita. L'ATC può inoltre prevedere il versamento di quote differenziate per coloro che non risiedono nel territorio dell'ATC o della regione e in base all'opzione della forma di caccia effettuata dal cacciatore. In deroga a quanto previsto al comma 3, l'ATC può prevedere l'iscrizione giornaliera degli ospiti ammessi al prelievo del cinghiale ai sensi del regolamento previsto all'articolo 27-bis, subordinatamente al versamento di una quota stabilita annualmente dall'ATC stesso <sup>(67)</sup>.

6. La Regione attiva scambi interregionali per realizzare un'equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale. A tal fine la Giunta regionale determina, entro il 15 luglio di ciascun anno, il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche regolamentandone l'accesso secondo le priorità previste dal comma 4 dell'articolo 15.

---

(63) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 45, L.R. 5 maggio 1997, n. 28*, dall'*art. 40, L.R. 5 maggio 1998, n. 12*, dall'*art. 22, comma 1, L.R. 11 maggio 1999, n. 7* e dall'*art. 22, comma 1, L.R. 23 marzo 2000, n. 21*, poi sostituito dall'*art. 35, comma 1, L.R. 7 maggio 2001, n. 11*, è stato nuovamente così sostituito dall'*art. 16, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 16. Iscrizione nell'ambito territoriale di caccia. 1. Il cacciatore ha titolo all'iscrizione agli ATC.



2. Per l'iscrizione nell'ATC di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione sul modulo predisposto dalla Provincia. Per gli anni successivi, il rinnovo dell'iscrizione all'ATC avviene con il pagamento della quota prevista al comma 5, da effettuarsi entro il 31 maggio.

3. Per l'iscrizione ad un ATC diverso da quello di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione dell'ATC prescelto entro il 15 giugno di ogni anno. Il comitato di gestione dell'ATC accoglie le domande con le priorità previste dall'articolo 15, comma 5, nei limiti consentiti e nel rispetto dell'ordine di presentazione, e ne trasmette copia alla Provincia di residenza entro il successivo 30 giugno.

4. Il mancato accoglimento della domanda di cui al comma 3 deve essere motivato dal comitato di gestione dell'ATC e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Provincia competente per territorio per violazione dei criteri previsti all'articolo 15. La Provincia deve dare risposta entro quarantacinque giorni. L'accoglimento del ricorso comporta di diritto l'iscrizione all'ATC. Nel caso che il diniego dell'iscrizione sia dovuto a indisponibilità di posti, il cacciatore ha diritto all'iscrizione all'ATC di residenza.

5. L'iscrizione ad ogni ambito territoriale di caccia, per quanto riguarda la caccia alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 15, comma 5, è subordinata al versamento annuale di lire 100.000. Per chi esercita la caccia da appostamento fisso, la quota è di lire 30.000, con l'obbligo di curare l'ambiente in maniera idonea nel raggio di m. 100 dall'appostamento o dall'impianto.

6. La Regione attiva scambi interregionali per realizzare un'equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale e a tal fine determina, entro il 31 luglio di ciascun anno, il numero dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche, regolamentandone l'accesso mediante specifici accordi con ciascuna Regione. Per l'esercizio venatorio alle sole specie migratrici, nel rispetto di quantitativi definiti di giornate e cacciatori, il contenuto di tali accordi potrà prevedere deroghe a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 15.».

(64) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 2](#) e dall'[art. 1, comma 1, L.R. 7 novembre 2018, n. 44](#), a decorrere dall'8 novembre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, della stessa legge).

(65) Ai sensi dell'[art. 7, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 25](#), per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non è dovuta la maggiorazione per l'iscrizione all'ATC, ambito territoriale caccia, oltre il 30 giugno, ai sensi del presente comma.

(66) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 2, L.R. 7 novembre 2018, n. 44](#), a decorrere dall'8 novembre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, della stessa legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'[art. 3, comma 1, L.R. 2 agosto 2013, n. 25](#) e dall'[art. 7, comma 19, L.R. 3 aprile 2015, n. 13](#) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta [L.R. n. 13/2015](#).

(67) Comma così modificato dall'[art. 2, L.R. 1° agosto 2012, n. 27](#) e dall'[art. 2, comma 1, L.R. 30 dicembre 2016, n. 37](#), a decorrere dal 31 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

---

## **Art. 17**

### *Statuto e organi degli ambiti territoriali di caccia.*

01. Gli ambiti territoriali di caccia sono strutture associative di diritto privato che perseguono finalità di interesse pubblico e operano nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza. Quali organismi tecnico-operativi sono dotati di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici e amministrativi della Regione. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dagli statuti degli ambiti si applicano le disposizioni del Libro I, Titolo II, del codice civile anche ai fini del riconoscimento della personalità giuridica <sup>(68)</sup>.

## 1. Sono organi di ciascun ambito territoriale:

a) l'assemblea dei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale cui sono iscritti i cacciatori, dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello locale e dei rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche maggiormente rappresentative a livello locale;

b) il presidente;

c) il comitato di gestione;

d) il revisore unico <sup>(69)</sup>.

2. Lo statuto di ciascun ambito e le sue modificazioni sono approvati dall'assemblea di cui al comma 1, lettera a), sulla base di uno statuto tipo definito dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente <sup>(70)</sup>.

## 3. Lo statuto disciplina:

a) le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea dei rappresentanti delle associazioni venatorie;

b) le modalità per la elezione del presidente, la nomina dei componenti del comitato di gestione e del revisore unico <sup>(71)</sup>;

c) le modalità di funzionamento degli organi, le rispettive competenze e responsabilità, nonché le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti.

4. I rappresentanti delle associazioni venatorie nei comitati di gestione sono designati dalle rispettive organizzazioni Provinciali.

4-bis. Gli organi degli ambiti territoriali di caccia rimangono in carica per cinque anni <sup>(72)</sup>.

---

**(68)** Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 17 novembre 2014, n. 30* e poi così sostituito dall'*art. 7, comma 20, L.R. 3*

*aprile 2015, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta *L.R. n. 13/2015*.

(69) Lettera così sostituita dall'art. *17, comma 1, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «d) il collegio dei revisori dei conti.».

(70) Comma così sostituito dall'art. *17, comma 2, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «2. Lo statuto di ciascun ambito e le sue modificazioni sono approvati dall'assemblea di cui al comma 1, lettera a).».

(71) Lettera così sostituita dall'art. *17, comma 3, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «b) le modalità per la elezione del presidente, del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti;».

(72) Comma aggiunto dall'art. *2, comma 1, L.R. 23 dicembre 2013, n. 51*.

---

*(giurisprudenza)*

## **Art. 18**

*Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia* <sup>(73)</sup> <sup>(74)</sup>.

1. In ogni ambito territoriale di caccia è costituito un comitato preposto alla gestione dell'ambito medesimo.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione dei criteri e indirizzi regionali di cui all'articolo 4, nomina, per ciascun ambito territoriale, un comitato così composto <sup>(75)</sup>:

a) [un rappresentante della Provincia, esperto in materia faunistico-venatoria] <sup>(76)</sup>;

b) un rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compreso nell'ambito stesso e un

rappresentante delle Comunità montane;

b-bis) un rappresentante della Regione <sup>(77)</sup>;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale;

e) due rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche.

I rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e) sono designati dalle rispettive organizzazioni Provinciali in base al principio della rappresentatività nel territorio e sono scelti fra persone residenti nell'ambito territoriale di caccia.

3. Non possono essere designati alla carica di presidente o di membro del comitato coloro i quali abbiano commesso negli ultimi cinque anni infrazioni per cui sia stata disposta la sospensione della licenza di caccia.

3-bis. Le cariche di Presidente e componente del Comitato di Gestione degli ATC sono incompatibili rispettivamente con quelle di Presidente della Regione, di Assessore regionale, di Consigliere regionale, di Presidente della Provincia, di Assessore provinciale e di Consigliere provinciale <sup>(78)</sup>.

4. Il comitato di gestione approva entro sessanta giorni dalla nomina il proprio statuto, sentiti i rappresentanti delle associazioni venatorie dei cacciatori, dei coltivatori e degli ambientalisti iscritti all'ambito.

5. [Il comitato di gestione rimane in carica cinque anni] <sup>(79)</sup>.

6. In caso di inerzia o di gestione non rispondente alle necessità, il comitato di gestione dell'ambito è sostituito dalla Provincia; in caso di assenza non giustificata a tre sedute consecutive, il componente il comitato decade ed è sostituito su designazione degli enti o associazioni di cui al comma 2.

7. [Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo statuto, i comitati di cui al presente articolo sono regolati secondo le disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile, in quanto applicabile] <sup>(80)</sup>.

---

(73) Ai sensi dell'*art. 4, comma 1, Reg. 4 dicembre 2004, n. 11*, gli enti locali possono provvedere, nell'esercizio della loro potestà regolamentare, al riordino della composizione e delle funzioni o alla soppressione degli organismi collegiali incaricati dello svolgimento di funzioni conferite agli enti locali medesimi, elencati nella relativa tabella B, fra i quali sono compresi gli organismi di cui al presente articolo (vedi anche il comma 2 del medesimo art. 4).

(74) Per la cessazione del mandato dei comitati di gestione di cui al presente articolo, in carica alla data di entrata in vigore dell'*art. 5, comma 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7*, vedi l'*art. 30, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 45*.

(75) Alinea così modificato dapprima dall'*art. 34, comma 6, L.R. 18 luglio 2011, n. 15* e poi dall'*art. 7, comma 21, L.R. 3 aprile 2015, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1 della medesima legge*) e con i limiti di applicabilità previsti dall'*art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015*.

(76) Lettera abrogata dall'*art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1 della medesima legge*) e con i limiti di applicabilità previsti dall'*art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015*.

(77) Lettera inserita dall'*art. 6, comma 2, L.R. 18 aprile 2019, n. 8*, a decorrere dal 19 aprile 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 47, comma 1, della stessa legge*).

(78) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 1, L.R. 10 aprile 2012, n. 7*.

(79) Comma così modificato dapprima dall'art. 35, comma 2, L.R. 7 maggio 2001, n. 11, dall'art. 5, comma 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7 e poi abrogato dall'art. 3, comma 1, L.R. 23 dicembre 2013, n. 51.

(80) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, L.R. 23 dicembre 2013, n. 51.

---

## **Art. 19**

### *Compiti dei comitati di gestione <sup>(81)</sup>.*

1. L'ATC ha compiti di gestione faunistica nel territorio di competenza. A tale fine i comitati di gestione, entro tre mesi dall'approvazione del piano faunistico-venatorio provinciale, presentano alla Provincia un proprio piano quinquennale nel quale devono essere previsti:

a) la pianificazione territoriale delle aree di rispetto, con indicazione delle relative modalità gestionali;

b) le modalità di gestione faunistica del territorio di caccia programmata;

c) i piani di intervento finalizzati al miglioramento ambientale e alla realizzazione di pratiche agricole favorevoli all'incremento della fauna.

2. La Provincia, a seguito di verifica della conformità del piano quinquennale dell'ATC con il piano faunistico-venatorio provinciale, approva il piano entro sessanta giorni dalla sua data di trasmissione.

3. I comitati di gestione trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno un programma annuale delle attività, sulla base della pianificazione quinquennale, alla Provincia, che può richiederne la revisione in caso di difformità.

4. I comitati direttivi degli ATC per l'espletamento di funzioni di servizio, possono dotarsi di strutture tecniche amministrative e

di collaboratori o di personale particolarmente qualificato nel campo della gestione della fauna <sup>(82)</sup>.

5. La Provincia esercita forme di raccordo tra gli ATC tramite la commissione tecnica di cui all'articolo 7 per determinare uniformità degli interventi gestionali della fauna selvatica <sup>(83)</sup>.

6. I comitati di gestione promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche; programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat; provvedono all'attribuzione degli incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;

b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale della fauna selvatica e degli uccelli, particolarmente nelle zone di sperimentazione di cui all'articolo 11, nelle zone di ripopolamento e cattura di cui all'articolo 9 e nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del [Regolamento \(CEE\) n. 1094/88](#) del Consiglio del 25 aprile 1988 e successive modificazioni;

c) il ripristino di zone umide e di fossati;

d) la differenziazione delle colture;

e) la coltivazione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;

f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti per l'ambientamento della fauna selvatica.

7. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede altresì, con risorse proprie, al risarcimento dei danni



arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché all'erogazione di contributi per interventi finalizzati alla prevenzione dei danni medesimi <sup>(84)</sup>.

8. La Provincia verifica i risultati dei programmi presentati dai comitati di gestione <sup>(85)</sup>.

9. Entro il 31 marzo di ogni anno, i comitati presentano alla Regione il rendiconto tecnico e finanziario relativo all'utilizzo dei finanziamenti loro eventualmente assegnati a carico del bilancio regionale <sup>(86)</sup>.

---

**(81)** Articolo così sostituito dall'*art. 18, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*, poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 19. Compiti dei comitati di gestione. 1. L'A.T.C. ha compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio nel territorio di competenza. A tale fine entro 4 mesi dal loro insediamento i comitati di gestione, sulla base degli indirizzi della pianificazione provinciale, approvano un proprio programma nel quale devono essere previsti:

a) i piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi delle immissioni e dei prelievi di fauna selvatica e di riqualificazione ambientale e faunistica;

b) la realizzazione di allevamenti di fauna stanziale, organizzati in forma di azienda agricola e muniti di adeguate strutture per la produzione, l'allevamento e l'adattamento in libertà della fauna selvatica utilizzabile per i programmi di immissione, prelievo e riqualificazione di cui alla lettera a);

c) le condizioni perché venga garantita una consistenza di base della fauna selvatica durante tutto l'anno solare.

2. La Provincia controlla la conformità dei programmi annuali degli interventi degli A.T.C. con il piano faunistico venatorio provinciale.

3. I comitati di gestione trasmettono detti programmi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia che può richiederne la revisione in caso di difformità.

4. I comitati direttivi degli A.T.C. per l'espletamento di funzioni di servizio, possono dotarsi con fondi propri di strutture tecniche amministrative e di collaboratori o di personale particolarmente qualificato nel campo della gestione della fauna.

5. La Provincia esercita forme di raccordo tra gli A.T.C. tramite la commissione tecnica provinciale per il coordinamento della gestione faunistica per determinare uniformità degli interventi gestionali della fauna selvatica.

6. I comitati di gestione promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica; programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat; provvedono all'attribuzione degli incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;

b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale della fauna selvatica e degli uccelli, particolarmente nelle zone di sperimentazione di cui all'articolo 11, nelle zone di ripopolamento e cattura di cui all'articolo 9 e nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del reg. 88/1094/CEE del consiglio e successive modificazioni;

c) il ripristino di zone umide e di fossati;

d) la differenziazione delle colture;

e) la coltivazione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;

f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti per l'ambientamento della fauna selvatica.

7. I comitati di gestione provvedono, altresì, al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché all'erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi, nelle misure stabilite dalla Provincia ai sensi dell'articolo 34.

8. Il personale tecnico della Provincia, nonché la commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 7, verificano i risultati dei programmi presentati dai comitati di gestione e qualora i risultati conseguiti non siano rispondenti ai programmi presentati, ne chiedono ragione e propongono i provvedimenti del caso.

9. Entro il 31 marzo di ogni anno, i comitati presentano alla Provincia il rendiconto tecnico e finanziario relativo all'utilizzo dei finanziamenti loro eventualmente assegnati a carico del bilancio provinciale o regionale.».

(82) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, L.R. 24 ottobre 2018, n. 43*, a decorrere dal 26 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17, comma 1, della medesima legge*).

(83) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 22, L.R. 3 aprile 2015, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1 della medesima legge*) e con i limiti di applicabilità previsti dall'*art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015*.

(84) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 30 dicembre 2016, n. 37*, a decorrere dal 31 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «7. I comitati di gestione erogano altresì contributi per il risarcimento dei danni

arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, entro i limiti delle risorse loro assegnate e con risorse proprie fino a concorrenza della percentuale stabilita annualmente dalla Giunta regionale ai sensi del regolamento previsto all'articolo 34, comma 6-bis, nonché effettuano interventi, previamente concordati con la Provincia, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.» In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 6, *L.R. 10 aprile 2012, n. 7* e dall'art. 4, *comma 1, L.R. 23 dicembre 2013, n. 51*.

(85) Comma così modificato dall'art. 7, *comma 23, L.R. 3 aprile 2015, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta *L.R. n. 13/2015*.

(86) Comma così modificato dall'art. 7, *comma 24, L.R. 3 aprile 2015, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta *L.R. n. 13/2015*.

---

## **Art. 20**

### *Fondo regionale per i contributi a favore di proprietari o conduttori agricoli.*

1. Con il fondo di cui all'articolo 41 sono concessi i contributi previsti dall'*articolo 15, comma 1, della legge 157/1992* ai proprietari o conduttori di terreni agricoli <sup>(87)</sup>.

2. [L'entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale della Regione] <sup>(88)</sup>.

3. La Giunta regionale definisce le modalità per l'utilizzazione del fondo e, in particolare, determina i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi con riferimento, in via prioritaria, agli interventi di valorizzazione dell'ambiente e di conservazione delle specie di fauna selvatica ed avuto

riguardo all'estensione dei fondi rustici e agli indirizzi colturali ivi praticati, nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2.

4. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 tra gli ATC <sup>(89)</sup>.

---

(87) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, L.R. 10 aprile 2012, n. 7. Il testo originario era così formulato: «1. È istituito il fondo regionale per la concessione di contributi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 157 del 1992 ai proprietari o conduttori di terreni agricoli al quale affluisce una percentuale del gettito delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 35.».

(88) Comma abrogato dall'art. 7, comma 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7.

(89) Comma così sostituito dall'art. 19, L.R. 18 luglio 2011, n. 15. Il testo originario era così formulato: «4. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 tra le province che si avvalgono, per l'erogazione, dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia interessati.».

---

## **Art. 21**

### *Fondi sottratti alla gestione programmata della caccia.*

1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio provinciale, richiesta motivata alla Provincia, specificando anche l'eventuale durata del divieto stesso.

2. La Provincia provvede entro i successivi sessanta giorni. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, ed inoltre nei casi nei quali l'attività venatoria sia in contrasto con le esigenze di

salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, tecniche biologiche, o al fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

3. Il divieto di esercitare l'attività venatoria opera anche nei confronti del proprietario o conduttore del fondo. Tale divieto decade al venir meno delle ragioni per le quali era stato richiesto. La decadenza è dichiarata dalla Provincia.

4. La Giunta regionale determina le modalità per la delimitazione dei confini dei fondi nei quali è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ai sensi dei commi 1 e 2.

5. L'esercizio venatorio è vietato e chiunque nei fondi rustici chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20, nonché da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno m. 1,50 e la larghezza di almeno m. 3,00.

6. I fondi chiusi devono essere notificati, a cura del proprietario o del conduttore, alla Giunta regionale precisando l'estensione del fondo ed allegando planimetria catastale in scala 1:2000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi provvedono ad apporre a proprio carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali <sup>(90)</sup>.

7. La superficie dei fondi di cui ai commi 1 e 5 entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della Regione destinata a protezione della fauna selvatica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

8. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli oliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione del seme fino alla data del raccolto, vivai, terreni in imboscamento fino a cinque anni, colture orticole e floreali a pieno campo. L'esercizio venatorio in forma

vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione, individuati dalla Giunta regionale su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro organizzazioni Provinciali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

9. L'esercizio venatorio è inoltre vietato nei fondi ove si pratica l'allevamento o il pascolo del bestiame custodito allo stato brado o semibrado, purché delimitati da muretti, recinzioni in rete o steccati, fili metallici o plastificati, siepi o altre barriere naturali, con almeno un numero di capi per ettaro pari a dieci se trattasi di ovini e caprini o a cinque capi se trattasi di bovini ed equini.

---

(90) Comma così modificato dall'art. 7, comma 25, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

---

## TITOLO V

### **Forme di controllo e di utilizzo della fauna diverse dall'attività venatoria**

#### **Art. 22**

*Cattura ed utilizzazione di fauna selvatica a scopo scientifico e per richiamo.*

1. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, può autorizzare esclusivamente a scopo di studio e di ricerca scientifica gli istituti scientifici delle università e del consiglio nazionale delle ricerche, nonché i musei di storia naturale, a catturare ed

utilizzare esemplari di mammiferi ed uccelli nonché a prelevare le uova, nidi e piccoli nati <sup>(91)</sup>.

2. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia può inoltre, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, rilasciare autorizzazioni a svolgere attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico a coloro che abbiano partecipato a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso istituto, e che abbiano superato il relativo esame finale <sup>(92)</sup>.

3. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia previo parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, può autorizzare gli ATC che ne facciano richiesta a gestire impianti finalizzati all'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo. La cessione ad uso di richiamo è consentita solo per gli esemplari appartenenti alle specie individuate dall'*articolo 4, comma 4, della legge n. 157 del 1992* ed è gratuita. Gli esemplari eventualmente catturati appartenenti ad altre specie debbono essere inanellati ed immediatamente liberati <sup>(93)</sup>.

4. La vendita di uccelli di richiamo provenienti da altre regioni o dall'estero è vietata se non si dimostra la lecita provenienza.

5. Nella gestione degli impianti di cui al comma 3 gli ATC utilizzano personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale <sup>(94)</sup>.

6. La Giunta regionale ai fini del soccorso, detenzione, terapia e successiva liberazione della fauna selvatica in libertà, si avvale di un centro di recupero adeguatamente attrezzato con ambulatorio veterinario sotto la diretta responsabilità di un veterinario di comprovata esperienza in materia di fauna selvatica avicola e mammiferi selvatici.

7. Chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati deve darne notizia all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca



ambientale o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto istituto <sup>(95)</sup>.

---

(91) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dapprima dall'*art. 34, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15* e poi dall'*art. 8, L.R. 10 aprile 2012, n. 7*.

(92) Comma così modificato dapprima dall'*art. 34, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*, poi dall'*art. 8, L.R. 10 aprile 2012, n. 7* e, infine, dall'*art. 7, comma 26, L.R. 3 aprile 2015, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1 della medesima legge*) e con i limiti di applicabilità previsti dall'*art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015*.

(93) Comma così modificato dapprima dall'*art. 34, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*, poi dall'*art. 8, L.R. 10 aprile 2012, n. 7* e, infine, dall'*art. 7, comma 27, L.R. 3 aprile 2015, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1 della medesima legge*) e con i limiti di applicabilità previsti dall'*art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015*.

(94) Comma così modificato dapprima dall'*art. 34, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15* e poi dall'*art. 7, comma 28, L.R. 3 aprile 2015, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1 della medesima legge*) e con i limiti di applicabilità previsti dall'*art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015*.

(95) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'*art. 34, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*.

---

## **Art. 23**

### *Allevamenti.*

1. Gli allevamenti di fauna selvatica possono avere i seguenti scopi: di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale ovvero di richiamo.
2. Le province autorizzano l'impianto e l'esercizio degli allevamenti di cui al comma 1.
3. Il titolare di un'impresa agricola può impiantare ed esercitare gli allevamenti di cui al comma 1 dandone semplice Comunicazione alla Provincia competente, fermo restando l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni dettate dal regolamento di cui al comma 4.
4. Con apposito regolamento, da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono determinate le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 e quelle relative al rilascio delle autorizzazioni concernenti le attività cinotecniche nel rispetto delle norme di cui alla [legge 23 agosto 1993, n. 349](#) e del decreto 28 gennaio 1994 del ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. In particolare per gli allevamenti a scopo di richiamo vengono disciplinate, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiamo <sup>(96)</sup>.
5. Le province, nell'ambito delle prescrizioni dettate con il regolamento di cui al comma 4 e ferme restando le competenze dell'ente nazionale per la cinofilia italiana, autorizzano l'impianto e l'esercizio degli allevamenti di cani da caccia.
6. [Lepri, fagiani, stame e coturnici prodotte negli allevamenti di cui al comma 1 non possono essere utilizzati per le immissioni nelle zone di ripopolamento e cattura di cui all'articolo 9 e nelle zone sperimentali di cui all'articolo 11, salvo autorizzazione della Giunta regionale, previo parere favorevole dell'istituto nazionale per la fauna selvatica <sup>(97)</sup> ] <sup>(98)</sup>.

---

(96) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 34, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15.

(97) Per l'attuazione della presente norma vedi il [Reg. 12 gennaio 1996, n. 42](#).

(98) Comma abrogato dall'[art. 20, L.R. 18 luglio 2011, n. 15](#).

---

## **Art. 24**

### *Attività di tassidermia e imbalsamazione.*

1. L'amministrazione provinciale rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione previo parere della commissione tecnico-venatoria di cui all'articolo 7 e previo accertamento della buona conoscenza della fauna e delle tecniche della tassidermia e della imbalsamazione.

2. È consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:

a) alla fauna selvatica indigena oggetto di caccia, purché catturata nel rispetto di tutte le norme venatorie vigenti;

b) alla fauna esotica, purché l'abbattimento e l'importazione o comunque l'impossessamento siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protette in base ad accordi internazionali;

c) alla fauna domestica.

3. Il tassidermista o l'imbalsamatore deve annotare giornalmente in apposito registro, fornito dall'amministrazione provinciale, tutti i dati relativi agli animali consegnatigli o che comunque vengano in suo possesso anche temporaneo, con particolare riferimento alla specie e provenienza di ogni esemplare. Devono essere inoltre indicate le generalità del cliente che ha consegnato l'animale o le circostanze nelle quali l'imbalsamatore ne è venuto altrimenti in possesso.

4. All'atto della presentazione della istanza di autorizzazione, l'interessato è tenuto ad indicare tutti gli animali, vivi, morti o

già preparati, a qualsiasi titolo posseduti.

5. Il tassidermista o l'imbalsamatore deve apporre su tutti gli animali preparati o comunque consegnati al cliente o posti in circolazione un'etichetta inamovibile con l'indicazione del proprio nome, del numero di autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento del registro di cui al comma 3.

6. I proprietari o possessori di animali imbalsamati che non rientrino nell'elenco delle specie cacciabili, devono richiedere alla amministrazione provinciale competente, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, la apposizione di un contrassegno inamovibile. L'amministrazione provinciale provvede, dietro rimborso delle spese, con personale qualificato entro il termine massimo di un anno.

---

## **Art. 25**

### *Controllo della fauna selvatica <sup>(99)</sup>.*

1. La Giunta regionale, sentiti i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, fra quelle comprese nell'elenco di cui all'[articolo 18 della legge n. 157 del 1992](#), per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari e gravissime condizioni ambientali, stagionali o climatiche, per malattie o altre calamità.

2. Le province, ai fini della migliore gestione del patrimonio zootecnico, di tutela del suolo, di tutela sanitaria, di selezione biologica, di tutela del patrimonio storico-artistico, di tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica in sovrannumero anche nelle zone in cui è vietata la caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante cattura, ovvero, qualora l'istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale verifichi l'inefficacia degli altri metodi, mediante piani di abbattimento <sup>(100)</sup>.

2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, la Provincia provvede al controllo della popolazione di cinghiali in sovrannumero autorizzando, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, anche forme di prelievo esercitate in forma collettiva, quali braccata e girata, anche in tutte le zone e nei periodi preclusi alla caccia. A tal fine la Provincia può avvalersi anche di coloro che abbiano conseguito l'abilitazione provinciale per esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva con priorità per i cacciatori residenti e dell'ATC interessata <sup>(101)</sup>.

3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio; possono inoltre avvalersi, ove necessario, delle guardie volontarie di cui all'articolo 37, purché in possesso della licenza di caccia, nonché di operatori, muniti di licenza, all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia <sup>(102)</sup>.

4. Le province, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possono autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro strutture Provinciali, piani di abbattimento, attuati attraverso il personale di cui al precedente comma 3, delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche.

---

(99) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 2 maggio 2016, n. 443](#), la [Delib.G.R. 20 marzo 2017, n. 255](#), la [Delib.G.R. 8 novembre 2018, n. 1469](#), l'art. 6, [D.P.Reg. 30 aprile 2020, n. 142](#), la [Delib.G.R. 15 giugno 2020, n. 832](#), la [Delib.G.R. 1° dicembre 2020, n. 1536](#), la [Delib.G.R. 7 febbraio 2022, n. 79](#), la [Delib.G.R. 21 marzo 2022, n. 281](#), la [Delib.G.R. 28 aprile](#)

2022, n. 459, la *Delib.G.R. 20 marzo 2023, n. 357* e la *Delib.G.R. 28 dicembre 2023, n. 2062*.

(100) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 34, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15.

(101) Comma aggiunto dall'art. 25, L.R. 24 dicembre 2008, n. 37, poi così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 34, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15.

(102) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 21 febbraio 2022, n. 142*.

---

## **Art. 26**

### *Controllo sanitario della fauna.*

1. La selvaggina, comunque liberata, deve essere preventivamente assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certificano che gli animali sono esenti da malattie contagiose o non siano portatori di germi patogeni.

2. Chiunque rinvenga capi di selvaggina morti o in stato fisico anormale, è tenuto a consegnarli al competente ufficio caccia della Provincia per i necessari accertamenti che può avvalersi delle sezioni locali degli istituti zooprofilattici o istituti universitari.

3. In caso di epizoozia, la Provincia, sentito il servizio veterinario della unità sanitaria interessata, dispone gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia del patrimonio faunistico.

---

## **Art. 26-bis**

### *Soccorso e riabilitazione della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà <sup>(103)</sup>.*

1. Le Province assicurano la cura e la riabilitazione della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà, in particolare di quella appartenente a specie protette. A tal fine, in ogni provincia è costituito un centro di recupero degli animali selvatici (CRAS).

2. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce le modalità di funzionamento dei centri di cui al comma 1, nonché le modalità operative concernenti la segnalazione e la consegna degli animali rinvenuti, feriti o debilitati, le attività di soccorso, la detenzione temporanea e la liberazione degli animali.

---

(103) Articolo aggiunto dall'art. 21, L.R. 18 luglio 2011, n. 15.

---

## TITOLO VI

### Esercizio dell'attività venatoria

*(giurisprudenza)*

#### Art. 27

##### *Esercizio venatorio.*

1. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante impiego dei mezzi di cui all'[articolo 13 della legge n. 157 del 1992](#), nonché il vagare o il soffermarsi con gli stessi mezzi o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla o catturarla.

2. Ogni altro modo di abbattimento diverso da quelli di cui al comma 1 è vietato, a meno che avvenga per caso fortuito o forza maggiore.

3. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, ogni titolare di licenza di caccia deve optare, in via esclusiva, per una delle seguenti forme di caccia:

a) vagante in zona alpi; coloro che optano per tale forma non sono ammessi all'esercizio venatorio nella Regione, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 7;

b) da appostamento fisso;

c) altre forme consentite dalla legge.

4. L'opzione per la forma di caccia deve essere Comunicata alla Regione al conseguimento della abilitazione all'esercizio venatorio e quando viene ripresa l'attività venatoria sospesa; entro il 30 giugno, di ogni anno, i cacciatori che intendono variare l'opzione già presentata devono darne Comunicazione alla Provincia di residenza <sup>(104)</sup>.

5. La scelta della forma di caccia di cui alle lettere b) e c) del comma 3 consente di esercitare l'attività venatoria anche da appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e da appostamenti fissi senza richiami vivi appartenenti alle specie previste dalla [legge n. 157 del 1992](#).

5-bis. [I cacciatori che hanno scelto la forma di caccia di appostamento fisso, ai sensi del comma 3, lettera b), possono esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate nell'intera stagione venatoria] <sup>(105)</sup>.

5-ter. [È consentito ai titolari di licenza di caccia, che hanno scelto la forma di cui alla lettera b) del comma 3, esercitare la caccia da appostamento temporaneo costituito da riparo artificiale mobile, inteso come telaio e copertura in tessuto] <sup>(106)</sup>.

6. [La caccia agli ungulati può essere svolta, oltre che nella forma della braccata, anche in quella di selezione, secondo quanto stabilito da apposito regolamento della Giunta regionale] <sup>(107)</sup>.

6-bis. I cacciatori che esercitano il prelievo degli ungulati in forma organizzata devono indossare il berretto e la casacca ad alta visibilità. È consentito l'abbattimento del cinghiale in forma individuale con fucile ad anima liscia nelle aree non vocate alla



presenza della specie medesima, individuate dal regolamento di cui all'articolo 27-bis e secondo le modalità di prelievo stabilite dal calendario venatorio regionale. Nelle stesse aree è consentito l'abbattimento occasionale del cinghiale senza l'ausilio del cane da seguita <sup>(108)</sup>.

7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge, comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'[articolo 32 della legge n. 157 del 1992](#).

8. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio appartiene a colui che l'abbatte, ovvero a colui che l'abbia ferita o scovata, se non abbia abbandonato l'inseguimento.

9. Non costituisce esercizio venatorio la cattura con qualsiasi mezzo di fauna selvatica viva nei centri privati di produzione allo stato naturale di cui all'articolo 14.

10. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con i massimali determinati ai sensi dell'[articolo 12 della legge n. 157 del 1992](#).

---

(104) Comma così modificato dall'[art. 7, comma 29, L.R. 3 aprile 2015, n. 13](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta [L.R. n. 13/2015](#).

(105) Il presente comma, aggiunto dall'[art. 22, comma 1, L.R. 18 luglio 2011, n. 15](#), e poi così sostituito dall'[art. 9, comma 1, L.R. 10 aprile 2012, n. 7](#), è stato infine abrogato

dall'art. 3, L.R. 1° agosto 2012, n. 27. Il testo originario era così formulato: «5-bis. Per i titolari di licenza di caccia che hanno compiuto sessantacinque anni di età, la scelta della forma di cui alla lettera c) del comma 3, consente di esercitare la caccia anche nella forma di cui alla lettera b) del comma 3 medesimo». La Corte costituzionale, con sentenza 7-10 maggio 2012, n. 116 (Gazz. Uff. 16 maggio 2012, n. 20, 1a serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto comma 1 dell'art. 22, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al presente comma.

(106) Comma aggiunto dall'art. 22, comma 1, L.R. 18 luglio 2011, n. 15, poi abrogato dall'art. 9, comma 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-10 maggio 2012, n. 116 (Gazz. Uff. 16 maggio 2012, n. 20, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto comma 1 dell'art. 22, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al presente comma.

(107) Comma così modificato dall'art. 9, comma 2, L.R. 28 luglio 2009, n. 18 (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 4 del medesimo articolo), poi abrogato dall'art. 22, comma 2, L.R. 18 luglio 2011, n. 15.

(108) Comma aggiunto dall'art. 22, comma 3, L.R. 18 luglio 2011, n. 15, poi così modificato dall'art. 9, comma 3, L.R. 10 aprile 2012, n. 7.

---

### **Art. 27-bis**

#### *Gestione venatoria degli ungulati <sup>(109)</sup>.*

1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione delle specie presenti sul territorio regionale in un rapporto di compatibilità con l'ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell'agricoltura e al conseguimento degli obiettivi indicati negli indirizzi regionali di

cui all'articolo 4 e dai piani faunistici venatori di cui all'articolo 5 <sup>(110)</sup>.

2. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, previo parere della commissione consiliare competente, la disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati <sup>(111)</sup>.

3. In particolare, con l'atto di cui al comma 2, sono stabiliti:

a) la pianificazione territoriale mediante l'individuazione della base minima territoriale di intervento finalizzata ad una razionale organizzazione e localizzazione dell'attività gestionale, compresi i prelievi;

b) le modalità di gestione e di prelievo;

c) l'attività di controllo;

d) l'attività di formazione finalizzata alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

e) le funzioni degli ATC <sup>(112)</sup>.

4. [Le Province, sulla base del regolamento di cui al comma 2, adottano specifico atto inerente la gestione degli ungulati] <sup>(113)</sup>.

5. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'OFR. Il prelievo del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato nella forma della braccata e con il metodo della girata <sup>(114)</sup>.

6. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento di ungulati sono effettuati sulla base di adeguati progetti di fattibilità e piani di immissione, approvati dalla Giunta regionale che si avvale della consulenza dell'ISPRA <sup>(115)</sup>.

7. [La valutazione quantitativa della popolazione degli ungulati presenti nel territorio regionale è effettuata sulla base delle metodologie indicate dall'ISPRA] <sup>(116)</sup>.

8. La Regione definisce specifici programmi operativi con le regioni confinanti per l'esercizio comune di attività relative alla gestione degli ungulati.

9. Il regolamento di cui al comma 2 può prevedere che nella attività di gestione degli ungulati sia corrisposto un contributo da parte dei cacciatori commisurato alle spese di gestione e di organizzazione e a quelle relative alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale. Gli eventuali introiti sono destinati alle attività di gestione degli ungulati e per le attività di prevenzione e di risarcimento dei danni causati all'agricoltura nei limiti individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 7 <sup>(117)</sup>.

---

(109) Articolo aggiunto dall'*art. 23, L.R. 18 luglio 2011, n. 15* (vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 34, comma 1, della stessa legge*), poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(110) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 30, L.R. 3 aprile 2015, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1 della medesima legge*) e con i limiti di applicabilità previsti dall'*art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015*.

(111) In attuazione del presente comma vedi il *Reg. reg. 23 marzo 2012, n. 3*.

(112) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 31, L.R. 3 aprile 2015, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1 della medesima legge*) e con i limiti di applicabilità previsti dall'*art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015*.

(113) Comma abrogato dall'*art. 10, comma 1, L.R. 10 aprile 2012, n. 7*.

(114) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7*.

(115) Comma così modificato dall'art. 7, comma 32, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

(116) Comma abrogato dall'art. 10, comma 3, L.R. 10 aprile 2012, n. 7.

(117) Comma così modificato dall'art. 10, comma 4, L.R. 10 aprile 2012, n. 7 e dall'art. 5, comma 1, L.R. 23 dicembre 2013, n. 51.

---

## Art. 28

### *Abilitazione all'esercizio venatorio* <sup>(118)</sup>.

1. L'esercizio venatorio in qualsiasi forma, compresa quella con l'arco e con il falco, è consentito solo a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di pubblici esami davanti ad una commissione regionale <sup>(119)</sup> <sup>(120)</sup>.

2. L'abilitazione venatoria è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia e per la concessione della stessa in caso di revoca.

3. La Provincia stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) elementi di zoologia e biologia della fauna selvatica, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

d) elementi di ecologia e principi di salvaguardia della natura e della produzione agricola;

e) norme di pronto soccorso.

4. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie oggetto di esame. La commissione valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneità o inidoneità; in caso di idoneità, il presidente della commissione rilascia il relativo attestato.

5. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono sostenere nuovamente la prova d'esame prima che siano trascorsi due mesi.

6. Le prove d'esame di cui al comma 3 consistono in una prova scritta, mediante test a risposta multipla, e una prova orale, in conformità alle disposizioni emanate al riguardo dalla Giunta regionale e secondo un programma approvato dalla Giunta medesima.

7. Ogni candidato è tenuto a versare alla Provincia, quale rimborso spese di esame per l'abilitazione venatoria, un importo, fissato dalla Provincia stessa, non superiore a lire 50.000 e comprensivo degli ausili didattici, nonché del rilascio in carta legale del certificato di abilitazione.

8. Le province organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e informano sui contenuti della presente legge, anche in collaborazione con le associazioni venatorie riconosciute.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante uso dell'arco e del falco.

10. È istituita una commissione regionale in ogni territorio in cui è presente un ufficio territoriale della struttura regionale competente in materia di caccia. Ogni commissione è nominata dalla Giunta regionale, dura in carica cinque anni, ed è composta da:

a) un funzionario regionale competente in materia faunistico venatoria, che ne assume la presidenza;

b) tre componenti, di cui almeno uno laureato in biologia o scienze naturali o scienze forestali esperto in fauna omeoterma, sentite le associazioni venatorie, agricole e ambientaliste;

c) quattro componenti designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio regionale;

d) un dipendente della Regione con funzioni di segretario <sup>(121)</sup>.

11. La commissione di cui al comma 1 è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti.

12. Alla domanda per sostenere la prova d'esame, da presentarsi alla Provincia nel cui territorio il candidato risiede, deve essere allegato certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio, rilasciato in conformità alle disposizioni vigenti, nonché il certificato di residenza.

13. È incompatibile il ruolo di componente di commissione con quello di Presidente della Regione, di Assessore regionale, di Consigliere regionale, di Presidente della Provincia e di Consigliere provinciale <sup>(122)</sup>.

---

(118) Vedi, anche, il [D.P.G.R. 7 luglio 2020, n. 210](#) e la [Delib.G.R. 21 marzo 2022, n. 280](#).

(119) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 2, L.R. 9 febbraio 2018, n. 2](#), a decorrere dal 10 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 19, comma 1, della stessa legge](#)).

(120) Ai sensi dell'[art. 4, comma 1, Reg. 4 dicembre 2004, n. 11](#), gli enti locali possono provvedere, nell'esercizio della loro potestà regolamentare, al riordino della composizione e delle funzioni o alla soppressione degli organismi collegiali incaricati dello svolgimento di funzioni conferite agli enti locali medesimi, elencati nella relativa tabella B, fra i quali è compreso l'organismo di cui al presente articolo (vedi anche il comma 2 del medesimo art. 4).

(121) Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 3, L.R. 9 febbraio 2018, n. 2](#), a decorrere dal 10 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 19, comma 1, della stessa legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «10. La commissione di cui al comma 1 dura in carica cinque anni ed è composta:

a) da un funzionario provinciale esperto in materia faunistico venatoria designato dal Presidente della Provincia, che ne assume la presidenza;

b) da tre membri nominati dal Consiglio provinciale, di cui almeno uno laureato in biologia o scienze naturali esperto in fauna omeoterma, sentite le associazioni venatorie, agricole e ambientaliste;

c) da quattro membri designati dalle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio regionale;

d) da un dipendente della Provincia con funzioni di segretario.».

In precedenza il presente comma era già stato modificato dall'[art. 24, L.R. 18 luglio 2011, n. 15](#) e dall'[art. 11, L.R. 10 aprile 2012, n. 7](#).

(122) Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 4, L.R. 9 febbraio 2018, n. 2](#), a decorrere dal 10 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 19, comma 1, della stessa legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «13. Non possono essere membri della commissione di cui al comma 1 i consiglieri Provinciali in carica nella stessa Provincia.».

---

## **Art. 29**

### *Tesserino di caccia.*

1. I titolari di licenza di caccia che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale devono essere in possesso di apposito tesserino.



2. Il tesserino viene rilasciato dal comune di residenza e deve indicare:

- a) le generalità del titolare;
- b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta fra quelle previste dall'articolo 27, comma 3;
- c) l'ambito territoriale di caccia prescelto;
- d) le specifiche norme stabilite con il calendario venatorio regionale.

3. Ai fini dell'esercizio della caccia da parte di residenti in altre regioni, le indicazioni di cui al comma 2 devono risultare dal tesserino rilasciato dalla Regione di residenza.

4. Il tesserino, su modello stabilito dalla Giunta regionale in conformità a quanto previsto dal calendario venatorio è predisposto dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia ed è valido per una sola stagione venatoria <sup>(123)</sup>.

5. Il tesserino è personale; non può essere rilasciato più di un tesserino intestato alla stessa persona.

5-bis. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati <sup>(124)</sup>.

6. In caso di deterioramento involontario o di smarrimento del tesserino, il Comune di residenza ne rilascia un duplicato, previa esibizione di copia della denuncia di smarrimento presentata agli organi di polizia o del vecchio tesserino deteriorato, che deve essere ritirato.

7. Ai fini del rilascio del tesserino ai cittadini della Repubblica di San Marino ivi residenti che scelgono di esercitare la caccia nel territorio della Regione, la Giunta regionale provvede a trasmettere all'organo della Repubblica stessa competente in

materia di caccia un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti.

8. Entro il 15 marzo di ogni anno i Comuni trasmettono alla Giunta regionale il numero complessivo dei tesserini rilasciati e all'ATC l'elenco dei cacciatori che hanno ritirato il tesserino <sup>(125)</sup>.

8-bis. Entro trenta giorni successivi al termine della stagione venatoria, i cacciatori devono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le associazioni venatorie, all'ATC il tesserino di caccia. L'ATC rilascia apposita ricevuta di riconsegna del tesserino di caccia. Entro il trenta aprile di ogni anno l'ATC invia alla struttura organizzativa competente in materia di caccia e all'OFR l'elaborazione dei dati riferiti alla precedente stagione venatoria, dei tesserini di caccia, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale <sup>(126)</sup> <sup>(127)</sup>.

8-ter. Al cacciatore che non riconsegna il tesserino entro il termine di cui al comma 8-bis, è applicata una sanzione pari ad euro 50,00. Ai fini dell'applicazione della sanzione medesima, l'ATC trasmette alla Regione l'elenco dei cacciatori inadempienti <sup>(128)</sup>.

8-quater. I cacciatori che praticano la caccia di selezione di ungulati sono dotati di apposito tesserino, secondo il modello stabilito ai sensi del comma 4 e rilasciato dall'ATC. Le modalità relative alla riconsegna dei tesserini per la caccia di selezione agli ungulati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 27-bis, comma 2 <sup>(129)</sup>.

---

**(123)** Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, L.R. 10 aprile 2012, n. 7*.

**(124)** Comma inserito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 7 novembre 2018, n. 44*, a decorrere dall'8 novembre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, della stessa legge).

**(125)** Comma così sostituito dall'*art. 12, comma 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «8. I comuni Comunicano alla Giunta regionale e alla Provincia

competente, entro il 15 febbraio di ogni anno, il numero dei tesserini rilasciati nella precedente annata venatoria.».

(126) Comma aggiunto dall'art. 25, L.R. 18 luglio 2011, n. 15, poi così sostituito dall'art. 12, comma 3, L.R. 10 aprile 2012, n. 7. Il testo originario era così formulato: «8-bis. Entro trenta giorni successivi al termine della stagione venatoria, i cacciatori devono riconsegnare anche a mezzo posta al Comune di residenza il tesserino di caccia. Entro il 30 maggio di ogni anno i Comuni inviano alla Regione l'elaborazione dei dati, riferiti alla precedente stagione venatoria, dei tesserini di caccia, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.».

(127) Per la proroga del termine di consegna dei dati elaborati disposto dal presente comma, vedi l'art. 2, comma 2, O.P.G.R. 5 marzo 2021, n. 9.

(128) Comma aggiunto dall'art. 25, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e poi così modificato dall'art. 12, comma 4, L.R. 10 aprile 2012, n. 7, dall'art. 4, L.R. 1° agosto 2012, n. 27 e dall'art. 7, comma 33, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

(129) Comma aggiunto dall'art. 25, L.R. 18 luglio 2011, n. 15, poi così modificato dall'art. 12, comma 5, L.R. 10 aprile 2012, n. 7.

---

(giurisprudenza)

## **Art. 30**

*Calendario venatorio regionale* <sup>(130)</sup> <sup>(131)</sup> <sup>(132)</sup> <sup>(133)</sup>.

1. La Giunta regionale, sentito l'ISPRA e previo parere della competente commissione consiliare, approva entro il 15 giugno di ogni anno il calendario venatorio regionale <sup>(134)</sup>.

2. Nel calendario venatorio regionale devono essere individuate in particolare:

- a) le specie cacciabili e i periodi di caccia;
- b) le giornate di caccia;
- c) il carniere massimo giornaliero e l'eventuale carniere stagionale <sup>(135)</sup>;
- d) l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia;
- e) i periodi e le modalità per l'addestramento dei cani da caccia.

3. Ogni cacciatore può allenare e utilizzare per l'esercizio venatorio contemporaneamente non più di due cani o non più di sei cani segugi; ogni squadra composta da due o tre cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di sei cani di qualsiasi razza, categoria, compresi i meticci <sup>(136)</sup>.

3-bis. Il numero massimo dei cani che possono essere utilizzati per la caccia al cinghiale è stabilito dal regolamento di cui all'articolo 27-bis <sup>(137)</sup>;

3-ter. Nelle more della predisposizione del Piano faunistico venatorio regionale di cui all'articolo 4, il calendario venatorio regionale può essere sottoposto alla procedura di Valutazione d'incidenza di cui al [D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357](#) (Regolamento recante attuazione della [direttiva 92/43/CEE](#) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). In questo caso l'autorità competente all'effettuazione della Valutazione d'incidenza è la Regione in deroga a quanto disposto dalla lettera b) del comma 3 dell'[articolo 24 della L.R. 6/2007](#) <sup>(138)</sup>.

---

(130) Il presente articolo, già modificato dall'[art. 1, L.R. 5 gennaio 1995, n. 8](#), poi corretto con avviso errata corrige

pubblicato nel B.U. 14 giugno 2001, n. 66, quindi ancora modificato dall'*art. 35, comma 3, L.R. 7 maggio 2001, n. 11*, dall'*art. 5, L.R. 16 luglio 2007, n. 8*, dall'*art. 15, L.R. 29 luglio 2008, n. 25* e dall'*art. 9, comma 3, L.R. 28 luglio 2009, n. 18*, è stato successivamente così sostituito dall'*art. 26, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-10 maggio 2012, n. 116 (Gazz. Uff. 16 maggio 2012, n. 20, 1<sup>a</sup> serie speciale) ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato *articolo 26, comma 1, della L.R. n. 15 del 2011*, nella parte in cui, sostituendo il presente articolo, dispone che il calendario venatorio regionale ha validità minima annuale e massima triennale, anziché prevederne unicamente la validità annuale. Il testo precedente la sostituzione era così formulato: «Art. 30. Calendario venatorio regionale. 1. Entro il 15 giugno di ogni anno la Giunta regionale, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, in relazione alla situazione ambientale delle diverse realtà territoriali ed in conformità alle prescrizioni del piano faunistico-venatorio regionale, stabilisce il calendario venatorio ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria.

2. Entro il termine indicato al comma 1, il calendario venatorio regionale è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.

3. Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:

a) dal 1<sup>o</sup> settembre alla data di chiusura, fissata annualmente con il calendario venatorio nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'*articolo 18 della legge n. 157 del 1992*: tortora, (*streptopelia turtur*), quaglia, allodola, colino della Virginia, starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico, storno, gallinella d'acqua, porciglione, codone, mazzaiola, mestolone, beccaccino, frullino combattente, taccola, corvo, cornacchia nera, pittima reale, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, fagiano, colombaccio e merlo;

b) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: passero, passera mattugia, passera oltremontana;

c) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, alzavola.

canapiglia, fischione, moriglione, moretta, volpe, beccaccia, pavoncella;

d) dal 1° ottobre al 30 novembre: capriolo, cervo, daino, coturnice;

e) dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale.

3-bis. In caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'*articolo 18 della legge 157/1992* i periodi di caccia al colombaccio e merlo possono essere chiusi alla data prevista dal comma 1 dell'*articolo 18 della legge 157/1992*.

4. L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati: settembre:

dal 01 al 15 - ore 5.30/19.30

dal 16 al 30 - ore 6.00/19.15

(vige l'ora legale) ottobre: dal 01 al 15 - ore 5.00/18.00

dal 16 al 31 - ore 5.15/17.30 novembre: dal 01 al 15 - ore 5.30/17.15

dal 16 al 30 - ore 5.50/17.00 dicembre: dal 01 al 15 - ore 6.00/16.40

dal 16 al 31 - ore 6.00/16.45 gennaio: dal 01 al 15 - ore 6.00/17.15

dal 16 al 31 - ore 5.50/17.45

La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

5. Le specie di cui al comma 3 sono cacciabili:

a) dal 1° settembre al 30 settembre - tre giorni fissi: mercoledì, sabato e domenica;

b) dal 1° ottobre al 31 gennaio - tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì;

c) dal 1° ottobre al 30 novembre - la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana, con esclusione comunque del martedì e venerdì.

6. Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza di abbattere i seguenti capi di selvaggina:

a) selvaggina stanziale:

a1) lepre e coturnice - n. 1 capo;

a2) fagiano, starna e pernice rossa - n. 2 capi, non cumulabili con lepre e coturnice;

a3) cinghiale - n. 5 capi;

b) selvaggina migratoria:

b1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi;

b2) tordi, merli e cesene - n. 25 capi complessivi;

b3) trampolieri e palmipedi - n. 10 capi complessivi;

b4) colombacci - n. 10 capi complessivi;

b5) beccacce - n. 5 capi.

Il numero massimo di capi abbattibili appartenenti alle specie citate non può superare complessivamente i 30 capi. Per le altre specie non elencate, il numero massimo consentito è complessivamente di 50 capi.

7. [La Giunta regionale, per motivi attinenti alla salute e alla sicurezza pubblica, alla sicurezza aerea, alla necessità di prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque o di protezione della flora e della fauna, ovvero per consentire attività di ricerca o di insegnamento o per consentire il ripopolamento o la reintroduzione di specie o l'allevamento connesso a tali operazioni, può autorizzare, con

provvedimento motivato, il prelievo venatorio in regime di deroga ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della direttiva 79/409/CEE, delle seguenti specie: passero, passera mattugia, passera oltremontana, storno, corvo, cornacchia grigia e taccola] (comma abrogato dall'*art. 5, L.R. 16 luglio 2007, n. 8*).

8. [La Giunta regionale può altresì consentire in regime di deroga, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE, previo parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica per le specie di cui all'allegato 11, il prelievo venatorio, in condizioni rigidamente controllate, di piccole quantità di esemplari, tra cui le specie sotto indicate e nei limiti seguenti:

a) passero, passera mattugia, passera oltremontana: dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre con un numero di capi complessivi prelevabili giornalmente pari a 30 e annualmente pari a 300;

b) storno: dal 1° settembre al 16 dicembre, con un numero di capi prelevabile giornalmente a 30 e annualmente pari a 300;

c) cornacchia grigia, corvo, taccola: dal 1° settembre al 16 gennaio, con un numero di capi complessivi prelevabili giornalmente pari a 50 e annualmente pari a 500] (comma abrogato dall'*art. 5, L.R. 16 luglio 2007, n. 8*).

9. [Sono autorizzati ad effettuare il prelievo previsto dal comma 7 e con le modalità di cui al comma 8 coloro che esercitano la caccia da appostamento e che abbiano provveduto a richiedere l'apposito tesserino che consente di indicare i capi prelevati] (comma abrogato dall'*art. 5, L.R. 16 luglio 2007, n. 8*).

10. L'allenamento dei cani da caccia, prima dell'apertura dell'esercizio venatorio, è consentito per tre settimane prima della data di inizio della stagione di caccia per cinque giorni a settimana, esclusi martedì e venerdì dalle ore 5.30 alle ore 20.30. L'allenamento è consentito sulle stoppie, sui calanchi e sui terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d'acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, a condizione che non si



arrechi danno alle colture. È comunque vietato a meno di m. 500 dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie.

11. Ogni cacciatore può allenare ed utilizzare per l'esercizio venatorio contemporaneamente non più di due cani, siano essi da cerca o da ferma, o non più di sei cani segugi.

12. Per la caccia alla volpe e al cinghiale svolta in battuta e nei luoghi interessati dalla presenza di tali specie non si applicano le limitazioni di cui al comma 11.

13. Nel caso in cui divengano operanti nuove norme di legge, nuove convenzioni internazionali o nuove direttive Comunitarie, la Giunta regionale adegua il calendario venatorio, ove già pubblicato, entro trenta giorni dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni.».

(131) Con [Delib.G.R. 25 luglio 2011, n. 1067](#), con [Delib.G.R. 9 luglio 2012, n. 1018](#), con [Delib.G.R. 12 luglio 2014, n. 832](#) e con [Delib.G.R. 28 luglio 2020, n. 1060](#) è stato approvato il calendario venatorio di cui al presente articolo. Vedi, anche, la [Delib.G.R. 13 febbraio 2012, n. 158](#) e la [Delib.G.R. 8 ottobre 2012, n. 1411](#). Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla [Delib.G.R. 18 febbraio 2013, n. 148](#), dalla [Delib.G.R. 5 maggio 2015, n. 388](#), dalla [Delib.G.R. 8 febbraio 2016, n. 74](#), dalla [Delib.G.R. 8 febbraio 2021, n. 99](#) e dalla [Delib.G.R. 29 gennaio 2024, n. 62](#) per quanto attiene all'individuazione delle località per l'allenamento dei cani da caccia nei mesi di febbraio e marzo 2024.

(132) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 9 luglio 2013, n. 995](#), la [Delib.G.R. 7 ottobre 2013, n. 1384](#), la [Delib.G.R. 17 febbraio 2014, n. 141](#), la [Delib.G.R. 23 febbraio 2015, n. 102](#), la [Delib.G.R. 1° agosto 2016, n. 867](#), la [Delib.G.R. 13 febbraio 2017, n. 118](#), la [Delib.G.R. 4 luglio 2017, n. 776](#), la [Delib.G.R. 5 febbraio 2018, n. 119](#), la [Delib.G.R. 7 agosto 2019, n. 984](#), la [Delib.G.R. 30 agosto 2019, n. 1015](#), la [Delib.G.R. 10 febbraio 2020, n. 127](#), la [Delib.G.R. 7 febbraio 2022, n. 80](#), la [Delib.G.R. 1 agosto 2022, n. 1000](#), la [Delib.G.R. 6 febbraio](#)

2023, n. 85, la *Delib.G.R. 26 giugno 2023, n. 947* e la *Delib.G.R. 30 settembre 2023, n. 1431*.

(133) Per la modifica calendario venatorio regionale 2022/2023 vedi la *Delib.G.R. 8 settembre 2022, n. 1106*.

(134) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «1. La Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e l'OFR e previo parere della competente commissione consiliare, approva entro il 15 giugno di ogni anno il calendario venatorio regionale.». In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 13, comma 1, L.R. 10 aprile 2012, n. 7* e dall'*art. 11, comma 1, L.R. 21 dicembre 2015, n. 28*.

(135) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 3, L.R. 18 aprile 2019, n. 8*, a decorrere dal 19 aprile 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 47, comma 1, della stessa legge*).

(136) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7*.

(137) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, L.R. 2 agosto 2013, n. 25*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*).

(138) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 4, L.R. 18 aprile 2019, n. 8*, a decorrere dal 19 aprile 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 47, comma 1, della stessa legge*).

---

## Art. 31

*Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo* <sup>(139)</sup>.

1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costituiti in legno o altro materiale esclusa la muratura con preparazione del sito, destinati all'esercizio venatorio per almeno una intera stagione

venatoria. L'appostamento cessa la sua funzione a seguito di mancato utilizzo per almeno due stagioni venatorie; la rimozione fa carico ai soggetti autorizzati. Gli appostamenti fissi di caccia autorizzati dalle Province in conformità alle disposizioni della legislazione venatoria non sono soggetti alle prescrizioni normative previste dalla L.R. n. 34/1992 e non sono soggetti, altresì, al rilascio dei titoli abilitativi edilizi previsti dalle normative vigenti, purché abbiano le seguenti dimensioni <sup>(140)</sup>:

a) appostamento fisso alla minuta selvaggina, di norma collocato a terra, avente dimensioni non superiori a 9 mq;

b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con dimensioni non superiori a 9 mq per ciascun capanno principale o secondario;

c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno principale collocato in prossimità dell'acqua, sugli argini di uno specchio d'acqua o prato soggetto ad allagamento le cui dimensioni non possono superare i 20 mq eventuali capanni secondari non possono superare la superficie di 5 mq ciascuno <sup>(141)</sup> <sup>(142)</sup>.

2. Gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o collocati nel raggio di m. 100 dagli stessi e di m. 150 se si spara in direzione dei medesimi.

3. Sono considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali e quelle ubicate al largo dei laghi e dei fiumi, purché saldamente ancorate al fondale, destinate all'esercizio venatorio agli acquatici, verso le quali è consentito l'accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero, in atteggiamento di caccia, della selvaggina abbattuta o ferita.

4. Gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica collocati in terraferma devono avere una stabile e definita occupazione di sito, con copertura d'acqua permanente durante tutto l'anno del suolo, salvo casi di forza maggiore, pena la revoca dell'autorizzazione.

5. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Provincia e ha validità dalla data di concessione sino al termine del periodo di vigenza del piano faunistico venatorio provinciale, salvo revoca. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere corredata da planimetria catastale in scala 1:2.000 e cartografia in scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento e dal consenso scritto, con indicazione dei termini temporali, del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato, in quanto l'appostamento comporti preparazione del sito con modificazione ed occupazione stabile del terreno. Nel periodo autorizzativo non è consentito variare per più di due volte il sito di appostamento, né inoltrare richiesta per più di due volte di variazione dell'opzione di caccia in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, che deve essere comunque presentata non oltre il 30 giugno di ogni anno <sup>(143)</sup>.

5-bis. L'autorizzazione di cui al comma 5, nelle more dell'approvazione del piano faunistico venatorio provinciale, ha validità annuale <sup>(144)</sup>.

6. Non sono considerati fissi, agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati, ai colombacci e quelli di cui all'*articolo 14, comma 12, legge n. 157 del 1992*, senza richiami vivi o che usano richiami non appartenenti alle specie della fauna selvatica.

7. Non è consentito impiantare appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a m. 200 dai confini delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone di ricerca e sperimentazione faunistica, nonché dei parchi, riserve naturali e centri pubblici di produzione della selvaggina.

8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi sia per colombacci che per acquatici ad una distanza inferiore a metri 300. La distanza è misurata tra i capanni principali. Tale distanza è ridotta a metri 150 per appostamenti per piccola selvaggina posti a terra (nocetta) per i quali non è previsto l'impianto di capanni sussidiari. Sono in ogni caso fatte salve, anche con riferimento alle disposizioni di cui al comma 7, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge <sup>(145)</sup>

9. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 27, è consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate solo il recupero, in attitudine di caccia ed anche con uso del cane, della selvaggina ferita, entro un raggio di metri 200 dal capanno principale e metri 300 dal capanno principale per acquatici <sup>(146)</sup>

10. Durante l'esercizio venatorio da appostamento è vietata, salvo consenso del titolare, la caccia in forma vagante ad una distanza inferiore a metri 200 dal capanno principale per colombacci e piccola selvaggina a terra e metri 300 dal capanno principale per acquatici <sup>(147)</sup>

11. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e richiami propri delle specie appartenenti alla fauna selvatica cacciabile è consentito unicamente a coloro che, autorizzati dal titolare, abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 5-bis. Oltre al titolare, possono cacciare nell'appostamento fisso le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, in numero non superiore a tre, con il consenso del titolare o in assenza del medesimo. Tale limite non si applica agli appostamenti di cui al comma 19, come pure agli appostamenti senza richiami vivi o che usano richiami non appartenenti alle specie della fauna selvatica cacciabile <sup>(148)</sup>.

12. Le autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente ai titolari dell'appostamento fisso già autorizzati per la stagione venatoria 1989/1990, o a coloro cui tali autorizzazioni sono state trasferite negli anni successivi. Le ulteriori autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni,

ai portatori di handicap fisici, ai proprietari e conduttori di fondi che lo richiedano, ai familiari in linea diretta dei titolari degli appostamenti fissi che siano deceduti o abbiano smesso l'attività, a coloro che hanno optato per tale forma di caccia ed a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante. Nel caso vengano presentate più richieste di autorizzazione che interessano lo stesso sito, viene autorizzata la domanda presentata dal soggetto più anziano <sup>(149)</sup>.

13. Le province autorizzano il titolare di appostamento fisso, che per caso fortuito o per forza maggiore sia costretto a trovare altro sito, ad impiantare l'appostamento in una zona diversa, con il diritto di ripristinarlo nel luogo precedentemente autorizzato al venir meno dell'impedimento.

14. Il cacciatore che opta per la forma di caccia vagante non può essere titolare di un appostamento fisso con l'uso di richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili <sup>(150)</sup>.

15. Il titolare dell'appostamento fisso di caccia autorizzato, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede al mantenimento e al miglioramento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna e della flora, almeno nel raggio di m. 100 dall'impianto.

16. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino eccessive modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento. È considerato appostamento temporaneo anche il sostare dietro a riparo naturale, anche se a distanza inferiore a quella indicata nel comma 18.

17. Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a metri 100, salvo accordo tra coloro che approntano limitrofi appostamenti temporanei, e dalle zone previste dal comma 7, a metri 150 da un appostamento fisso per piccola selvaggina posto a terra (nocetta), a metri 300 dal

capanno principale, se trattasi di appostamento per colombacci o acquatici, salvo quanto previsto dal comma 20 <sup>(151)</sup>

18. L'appostamento fisso per colombacci o per acquatici può essere costituito da un capanno principale e da capanni sussidiari che sono posti ad una distanza massima di metri 75 dal capanno principale per colombacci e metri 100 per acquatici in prossimità di laghi, stagni, prati allagati <sup>(152)</sup>

19. Il funzionamento degli appostamenti fissi per colombacci è limitato al periodo 1° ottobre - 15 novembre; il relativo periodo di tabellazione coincide con quello consentito per la caccia. L'attività dell'appostamento può continuare successivamente a tale data esclusivamente da un solo capanno e può essere esercitata solo da coloro che abbiano optato per la caccia da appostamento fisso con richiami vivi.

20. Gli appostamenti fissi devono essere segnalati, a cura del titolare, mediante tabelle esenti da tasse visibili l'una dall'altra che possono essere poste al limite della distanza di rispetto. L'apposizione delle tabelle ad una distanza inferiore di quella di cui ai commi 9 e 10 determina la corrispondente riduzione della distanza di rispetto <sup>(153)</sup>.

---

(139) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 21 luglio 2020, n. 975](#), la [Delib.G.R. 5 agosto 2020, n. 1234](#) e la [Delib.G.R. 28 giugno 2021, n. 829](#).

(140) Alinea così modificato dall'[art. 27, comma 1, L.R. 18 luglio 2011, n. 15](#) (vedi anche, per le norme transitorie, l'[art. 34, comma 3, della stessa legge](#)).

(141) Lettera così modificata dall'[art. 14, comma 1, L.R. 10 aprile 2012, n. 7](#) e dall'[art. 5, L.R. 1° agosto 2012, n. 27](#).

(142) Comma così sostituito dall'[art. 51, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31](#), poi così modificato dapprima dall'[art. 22, L.R. 15 novembre 2010, n. 16](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 48 della stessa legge](#)), poi dall'[art. 18, comma 1, L.R.](#)

*28 dicembre 2010, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della stessa legge) e infine ulteriormente così modificato come indicato nelle note che precedono. Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 18. Il testo originario era così formulato: "1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costruiti in muratura o altra solida materia con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione venatoria. L'appostamento cessa di essere fisso quando non vi venga esercitata la caccia da parte degli aventi diritto".

(143) Comma così sostituito dall'*art. 27, comma 2, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «5. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Provincia ed ha validità annuale salvo revoca. La domanda per il rilascio della prima autorizzazione deve essere corredata da planimetria in scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento e dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato, in quanto l'appostamento comporti preparazione del sito con modificazione ed occupazione stabile del terreno.».

(145) Il presente comma, già modificato dall'*art. 27, comma 3, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*, è stato poi così sostituito dall'*art. 14, comma 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7*. Il testo precedente era così formulato: «8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi a distanza inferiore a m. 300 da altro appostamento fisso preesistente e, per i colombacci, a m. 300 dal capanno principale. Non sono altresì consentiti nuovi impianti per colombacci a distanza inferiore a m. 300 da altro impianto, dove la distanza è misurata tra i capanni principali. Sono in ogni caso fatte salve, anche con riferimento alle disposizioni del comma 7, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, come pure quelle minori distanze che si determineranno con la costituzione degli ambiti protetti.».

(146) Il presente comma, già sostituito dall'*art. 27, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 14, comma 3, L.R. 10 aprile 2012, n. 7*. Il



testo precedente era così formulato: «9. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 27, è consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate solo il recupero, in attitudine di caccia ed anche con uso del cane, della selvaggina ferita, entro un raggio di m. 200 dall'appostamento o m. 300 dal capanno principale, ove trattasi di appostamento per colombacci o acquatici.».

(147) Il presente comma, già sostituito dall'*art. 27, comma 5, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 14, comma 4, L.R. 10 aprile 2012, n. 7*. Il testo precedente era così formulato: «10. Durante l'esercizio venatorio da appostamento è vietata, salvo consenso del titolare, la caccia in forma vagante a una distanza inferiore a m. 200 dall'appostamento stesso o m. 300 dal capanno principale, se trattasi di appostamento a colombacci o acquatici.».

(144) Comma aggiunto dall'*art. 30, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 45*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 della stessa legge).

(148) Comma così modificato dall'*art. 27, comma 6, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*.

(149) Comma così modificato dall'*art. 27, comma 7, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*.

(150) Comma così modificato dapprima dall'*art. 27, comma 8, L.R. 18 luglio 2011, n. 15* e poi dall'*art. 14, comma 5, L.R. 10 aprile 2012, n. 7*.

(151) Il presente comma, già sostituito dall'*art. 27, comma 9, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 14, comma 6, L.R. 10 aprile 2012, n. 7*. Il testo precedente era così formulato: «17. Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a m. 100 da altro appostamento temporaneo e dalle zone previste dal comma 7, a m. 200 da un appostamento fisso, a m. 300 dal

capanno principale, se trattasi di appostamento per colombacci o acquatici, salvo consenso del titolare.».

(152) Il presente comma, già sostituito dall'[art. 27, comma 10, L.R. 18 luglio 2011, n. 15](#), è stato poi nuovamente così sostituito dall'[art. 14, comma 7, L.R. 10 aprile 2012, n. 7](#). Il testo precedente era così formulato: «18. L'appostamento fisso per colombacci può essere costituito da un capanno principale e da capanni sussidiari posti nel raggio di m. 200 dal capanno principale.».

(153) Comma così sostituito dall'[art. 27, comma 11, L.R. 18 luglio 2011, n. 15](#), poi così modificato dall'[art. 14, comma 8, L.R. 10 aprile 2012, n. 7](#). Il testo originario era così formulato: «20. Gli appostamenti fissi devono essere segnalati, a cura del titolare, mediante tabelle esenti da tasse visibili l'una dall'altra e poste al limite della distanza di rispetto.».

---

### **Art. 31-bis.**

*Appostamenti fissi storici per la caccia al colombaccio* <sup>(154)</sup> <sup>(155)</sup>.

1. Sono appostamenti fissi storici gli appostamenti fissi per la caccia ai colombacci esistenti da almeno trenta anni, così come accertato dai servizi competenti, anche se non utilizzati nelle ultime cinque stagioni venatorie.

2. In deroga alle distanze indicate al comma 8 dell'articolo 31 la distanza degli appostamenti fissi storici per la caccia al colombaccio da altri appostamenti fissi non deve essere inferiore a 200 metri, misurati dal capanno principale.

---

(154) Articolo inserito dall'[art. 6, comma 5, L.R. 18 aprile 2019, n. 8](#), a decorrere dal 19 aprile 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 47, comma 1, della stessa legge](#)).

(155) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 21 luglio 2020, n. 975](#) e la [Delib.G.R. 28 giugno 2021, n. 829](#).

## **Art. 32**

### *Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento.*

1. Oltre ai richiami di cattura, sono consentiti la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami di allevamento appartenenti alle specie cacciabili.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, disciplina con regolamento, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, muniti di anellini inamovibili rilasciati dalle province anche avvalendosi di associazioni, enti ed istituti ornitologici legalmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento. Per il prelievo da appostamento sia fisso che temporaneo il numero dei richiami vivi di allevamento utilizzabili è libero <sup>(156)</sup>.

3. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina il possesso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 22, comma 3, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso ai sensi dell'articolo 31, comma 1, di detenere nell'esercizio dell'attività venatoria un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ai cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito detenere durante l'esercizio venatorio richiami vivi di cattura nel numero massimo complessivo di dieci unità. Qualora l'attività venatoria sia esercitata da più soggetti nello stesso appostamento, il numero massimo dei richiami vivi è raddoppiato. Per lo storno è consentito usare il numero massimo di dieci richiami per ogni cacciatore.

4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non

consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dal comma 3, sono tenuti a farne denuncia alla Provincia competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, al fine di legittimare la detenzione ed il possesso.

5. È vietato l'uso di richiami vivi di cattura e feriti che non siano identificati mediante anello inamovibile fornito dalla Provincia, numerato secondo le norme regionali, apposto sul tarso di ogni singolo esemplare.

6. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire soltanto in caso di fuga accidentale o dietro consegna alla Provincia del richiamo vivo o morto, munito di anellino <sup>(157)</sup>.

---

(156) Comma così modificato dall'art. 34, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15 e dall'art. 6, L.R. 1° agosto 2012, n. 27.

(157) Per l'attuazione della presente norma vedi il *Reg. 12 gennaio 1996, n. 42*.

---

### **Art. 33**

*Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile* <sup>(158)</sup> <sup>(159)</sup>.

1. Le Province, anche concordemente tra di esse, istituiscono le zone destinate all'allenamento e addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile, in seguito ZAC, e ne affidano la gestione agli ATC, alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché ad imprenditori agricoli singoli o associati.

2. La superficie complessiva destinata all'istituto delle ZAC è stabilita dai piani faunistico-venatori provinciali e comunque nel rispetto di quanto indicato con i Criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria. Le autorizzazioni

concesse all'interno delle Aziende agriturismo-turistico-venatorie e Aziende faunistico venatorie non concorrono al raggiungimento delle citate superfici.

2-bis. Per l'istituzione delle ZAC è necessaria l'autorizzazione dei proprietari e dei conduttori dei fondi interessati. Nel territorio delle ZAC possono essere incluse coattivamente porzioni di terreno senza danno alle colture agricole presenti per superfici non superiori al 25 per cento delle zone medesime. La Giunta regionale stabilisce la misura e le modalità di pagamento dell'indennità da corrispondere ai proprietari e ai conduttori dei terreni inclusi in maniera coattiva. L'indennità è a carico del soggetto gestore della ZAC <sup>(160)</sup>.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano alle prove e alle gare cinofile di carattere nazionale ed internazionale riconosciute dall'ente nazionale cinofilia italiana <sup>(161)</sup>.

3. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale.

4. Nelle ZAC in cui è previsto l'abbattimento deve essere esclusivamente utilizzata fauna selvatica di allevamento.

5. La Provincia, all'interno delle ZAC, può effettuare il controllo ai sensi dell'articolo 25.

6. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto i criteri e le modalità di istituzione, autorizzazione e gestione delle ZAC.

---

(158) Il presente articolo, già modificato dall'art. 28 e per effetto di quanto disposto dall'art. 34, comma 5, L.R. 18 luglio 2011, n. 15, è stato poi così sostituito dall'art. 15, L.R. 10 aprile 2012, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Art. 33. Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile.1. Le Province, anche concordemente tra di esse, istituiscono le zone destinate all'allenamento e addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile, e ne

affidano la gestione agli ATC, alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché ad imprenditori agricoli singoli o associati.

2. Tali zone sono distinte in zone A, B, C e D.

3. Le zone A hanno carattere temporaneo e funzionano solo per la durata degli allenamenti, delle prove e delle gare di interesse provinciale, regionale, nazionale o internazionale, con divieto di abbattimento; dette zone, limitatamente alle bandite demaniali, possono avere carattere permanente se definite di particolare interesse cinotecnico.

4. Le attività di cui al comma 3 su fauna selvatica allo stato naturale sono autorizzate dalle province, d'intesa con l'ente nazionale cinofilia italiana, e possono essere consentite nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento, nonché nei parchi regionali e bandite demaniali, sentito il parere dell'ISPRA, previa intesa con gli enti gestori, fermo restando il divieto di abbattimento.

5. Le zone B, di estensione fino a tremila ettari, hanno carattere permanente salvo revoca e possono essere utilizzate per tutte le altre gare o prove e per l'addestramento e l'allenamento dei cani per tutto l'anno, con divieto di abbattimento. In tali zone è vietata la caccia.

6. Le zone C, di estensione da tre a cinquanta ettari, hanno carattere permanente e sono istituite per l'addestramento e l'allenamento dei cani, anche con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili; il periodo di funzionamento è fissato dalla Provincia.

7. Su richiesta del titolare possono essere istituite zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani di tipo C nelle aziende agri-turistico-venatorie e di tipo A e B nelle aziende faunistico-venatorie.

8. Le zone di tipo D o tane artificiali riguardano esclusivamente l'addestramento, l'allenamento e le prove, su fauna allevata,

per cani da tana; tali zone, di estensione non superiore ad un ettaro, devono essere recintate.

9. Possono essere altresì istituite zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da seguito con la presenza di cinghiale, di estensione non superiore ai 100 ettari, purché recintate.

10. Le amministrazioni Provinciali possono autorizzare gare cinofile su selvaggina liberata in territorio non vincolato e previo consenso dei proprietari o del conduttore del fondo su cui si svolge la gara.».

(159) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 27 giugno 2012, n. 948*, la *Delib.G.R. 25 febbraio 2013, n. 242*, il *D.P.G.R. 25 giugno 2020, n. 207* e l'*art. 1, comma 2, O.P.G.R. 5 marzo 2021, n. 9*.

(160) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 1, L.R. 2 agosto 2013, n. 25*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*).

(161) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 1, L.R. 23 dicembre 2013, n. 51*.

---

*(giurisprudenza)*

### **Art. 34**

*Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria* <sup>(162)</sup> <sup>(163)</sup>.

1. Gli ATC risarciscono, con risorse proprie, i danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di sperimentazione e nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, nelle oasi di protezione, nelle aree di rispetto e nel territorio di caccia programmata. La Giunta regionale approva un regolamento unico che disciplina in maniera omogenea la materia <sup>(164)</sup>.

2. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agriturismo-venatorie e nelle zone per l'addestramento dei cani e per le gare cinofile fa carico ai rispettivi concessionari.

3. Il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a denunciare immediatamente i danni rispettivamente al comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia o al concessionario.

3-bis. È istituito presso la struttura organizzativa regionale competente il Fondo regionale per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale nel quale sono iscritte le somme che la Regione provvede a corrispondere ai soggetti coinvolti in incidenti stradali con esemplari di fauna selvatica diversi da quelli di cui alla [legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17](#) (Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi) <sup>(165)</sup> <sup>(166)</sup>.

3-ter. Sono esclusi dall'indennizzo di cui al comma 3-bis gli incidenti avvenuti nelle aree affidate a soggetti diversi, quali le aree protette di cui alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette), e alla [legge regionale 28 aprile 1994, n. 15](#) (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali) <sup>(167)</sup> <sup>(168)</sup>.

3-quater. La Giunta regionale determina le condizioni, i criteri e le modalità per accedere all'indennizzo di cui al comma 3-bis. Resta ferma la necessità del rilascio da parte dell'interessato di apposita dichiarazione di rinuncia a qualsiasi altra pretesa, precedente o successiva, ovvero a eventuale citazione in giudizio per il risarcimento dei medesimi danni <sup>(169)</sup> <sup>(170)</sup>.

3-quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli, valutati in euro 800.000,00 per l'anno 2018, si provvede con le risorse iscritte a carico della Missione 16, Programma 2, dello stato di previsione della spesa <sup>(171)</sup> <sup>(172)</sup>.

3-sexies. Le disposizioni introdotte dai commi da 3-bis a 3-quater si applicano agli incidenti avvenuti a far data dal 1°



gennaio 2016 <sup>(173)</sup> <sup>(174)</sup>.

---

(162) Articolo così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 30 dicembre 2016, n. 37*, a decorrere dal 31 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18, comma 1, della medesima legge*) e con effetti dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 8, comma 1, della suddetta L.R. n. 37/2016*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 34. Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria. 1. Una quota del fondo regionale di cui all'articolo 41 è destinata a far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascoli dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dall'esercizio dell'attività venatoria. L'entità del fondo è stabilita secondo le modalità di cui all'articolo 41.

2. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate dalla Provincia o dai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

3. Gli ATC risarciscono i danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di sperimentazione e nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, nel territorio di caccia programmata, nei limiti individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 7.

3-bis. Le Province risarciscono i danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione.

4. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie e nelle zone per l'addestramento dei cani e per le gare cinofile fa carico ai rispettivi concessionari. Il risarcimento dei danni provocati negli ambiti territoriali di caccia è disposto dai comitati di gestione, d'intesa con le province.

5. Ai fini della gestione del fondo è costituito presso ciascun ATC un comitato composto da:

- a) il responsabile della struttura regionale competente in materia di caccia o suo delegato, che lo presiede;
- b) il responsabile dell'ufficio competente dell'amministrazione provinciale o suo funzionario delegato;
- c) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole;
- d) un rappresentante delle associazioni venatorie;
- e) un tecnico, iscritto all'albo dei periti agrari o dottori agronomi, nominato dall'ATC.

6. Il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a denunciare immediatamente i danni alla Provincia o al comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia, qualora costituito. Questi procedono tempestivamente, in relazione al tipo di coltura, alle necessarie verifiche anche mediante sopralluoghi ed ispezioni e provvedono alla liquidazione nei novanta giorni successivi.

6-bis. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva il regolamento per la prevenzione e il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'[art. 29, commi 1, 2 e 3, L.R. 24 dicembre 2004, n. 29](#), dall'[art. 29, commi 1, 2 e 3, L.R. 18 luglio 2011, n. 15](#) e dall'[art. 16, commi 1, 2 e 3, L.R. 10 aprile 2012, n. 7](#).

(163) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il [Reg. reg. 10 giugno 2019, n. 3](#).

(164) Comma così modificato dall'[art. 9, comma 2, L.R. 24 ottobre 2018, n. 43](#), a decorrere dal 26 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

(165) Comma aggiunto dall'[art. 9, comma 1, L.R. 29 dicembre 2017, n. 39](#) a decorrere dal 30 dicembre 2018 e con

applicabilità dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

(166) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 9 aprile 2018, n. 461](#) e la [Delib.G.R. 12 dicembre 2023, n. 1922](#).

(167) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, [L.R. 29 dicembre 2017, n. 39](#) a decorrere dal 30 dicembre 2018 e con applicabilità dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

(168) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 9 aprile 2018, n. 461](#) e la [Delib.G.R. 12 dicembre 2023, n. 1922](#).

(169) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, [L.R. 29 dicembre 2017, n. 39](#) a decorrere dal 30 dicembre 2018 e con applicabilità dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

(170) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 9 aprile 2018, n. 461](#) e la [Delib.G.R. 12 dicembre 2023, n. 1922](#).

(171) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, [L.R. 29 dicembre 2017, n. 39](#) a decorrere dal 30 dicembre 2018 e con applicabilità dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

(172) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 9 aprile 2018, n. 461](#) e la [Delib.G.R. 12 dicembre 2023, n. 1922](#).

(173) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, [L.R. 29 dicembre 2017, n. 39](#) a decorrere dal 30 dicembre 2018 e con applicabilità dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

(174) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 9 aprile 2018, n. 461](#) e la [Delib.G.R. 12 dicembre 2023, n. 1922](#).

---

(giurisprudenza)

**Art. 34-bis****Fondo per l'indennizzo dei danni alla circolazione stradale** <sup>(175)</sup> <sup>(176)</sup>.

- [1. Con il fondo di cui all'articolo 41 sono concessi gli indennizzi per i danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica <sup>(177)</sup>.
2. La Giunta regionale determina la tipologia del danno indennizzabile e le modalità per le relative liquidazioni <sup>(178)</sup>.
3. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale <sup>(179)</sup>].

---

(175) Articolo dapprima aggiunto dall'art. 15, comma 5, L.R. 29 luglio 2008, n. 25 e poi abrogato dall'art. 11, comma 2, L.R. 21 dicembre 2015, n. 28, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 10, della medesima legge).

(176) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 18 febbraio 2013, n. 158* e la *Delib.G.R. 28 maggio 2013, n. 823*.

(177) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, L.R. 10 aprile 2012, n. 7. Il testo originario era così formulato: «1. È istituito nel bilancio regionale un fondo per l'indennizzo da parte della Regione dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica.».

(178) Vedi, al riguardo, la *Delib.G.R. 27 ottobre 2008, n. 1469* e la *Delib.G.R. 20 febbraio 2012, n. 185*.

(179) Comma abrogato dall'art. 17, comma 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7.

**Art. 35****Tasse di concessione regionale.**

1. Sono soggetti a tassa di concessione regionale, all'atto del rilascio o del rinnovo:

- a) l'autorizzazione all'esercizio di appostamento fisso;
- b) l'autorizzazione all'esercizio delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie;
- c) l'autorizzazione all'esercizio di centri privati di riproduzione della fauna selvatica;
- d) l'abilitazione venatoria <sup>(180)</sup>.

2. Le tasse di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono dovute nella misura fissata rispettivamente dalle voci n. 15, n. 16.1 e n. 16.2 della tariffa annessa al *D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230* e successive modificazioni.

3. La tassa di cui al comma 1, lettera d), relativa alla voce n. 17, lettere a), b) e c) della tariffa annessa al *D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230* e successive modificazioni, è fissata nella misura del cinquanta per cento della tassa erariale di cui al n. 26, sottonumero I, della tariffa annessa al *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641* e successive modificazioni.

4. La tassa di cui al comma 1, lettera a), qualora l'appostamento sia utilizzato per la caccia al colombaccio ed ai palmipedi e trampolieri e sia costituito da uno o più capanni sussidiari in aggiunta al capanno principale, è dovuta per ciascuno dei capanni autorizzati.

5. La tassa per il rinnovo della abilitazione venatoria non è dovuta qualora il cacciatore non eserciti l'attività venatoria durante l'anno di riferimento, ovvero la eserciti esclusivamente all'estero.

6. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia, la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata inoltre al cacciatore che, rinunciando all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia, rinunci anche all'attività venatoria.

6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la tassa di concessione regionale di cui alla lettera d) del comma 1 non è dovuta per l'anno di conseguimento dell'abilitazione e per i successivi due anni <sup>(181)</sup>.

7. [Per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio a fini faunistici presentati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e maggiormente rappresentative a livello regionale e dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale che contemplino, tra l'altro, nell'ambito della programmazione regionale, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica e di riproduttori nel periodo autunnale, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica, l'adozione di forme di lotta integrata e di tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, la valorizzazione agrituristica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite, la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi, è utilizzata la percentuale del gettito derivante dalla tassa di cui al comma 1, lettera d), stabilita all'articolo 41, comma 2, lettera a)] <sup>(182)</sup>.

---

(180) Ai sensi di quanto previsto dall'*art. 8, comma 1, L.R. 31 dicembre 2021, n. 38*, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tassa di concessione regionale prevista dalla presente lettera, non è dovuta per i primi due anni successivi al rilascio dell'abilitazione. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto art. 8. In precedenza, ai sensi di quanto previsto dall'*art. 7, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la tassa di concessione regionale prevista dalla presente lettera, non era dovuta per il primo anno successivo al rilascio dell'abilitazione. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto art. 7.

(181) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 1, L.R. 30 dicembre 2022, n. 31*, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18, comma 1, della medesima legge*).

(182) Comma abrogato dall'*art. 18, L.R. 10 aprile 2012, n. 7*.

## Art. 36

### *Vigilanza venatoria.*

1. La vigilanza sull'applicazione della normativa vigente in materia faunistico-venatoria è affidata:

a) agli agenti venatori dipendenti dalle province, che devono espletare tale servizio con almeno un agente dipendente ogni tremila ettari di territorio utile alla caccia o protetto a fini venatori;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dai competenti organi statali alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai sensi del [R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#).

2. La vigilanza di cui al comma 1 è affidata, altresì, agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del [R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#); è affidata altresì alle guardie ecologiche volontarie riconosciute ai sensi della [L.R. 19 luglio 1992, n. 29](#).

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. Agli agenti venatori pubblici con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Per le guardie venatorie volontarie tale divieto è limitato al tempo in cui vengono esercitate le funzioni.

5. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste.

## **Art. 37**

### *Guardie venatorie volontarie ed ecologiche.*

1. La qualifica di guardia venatoria volontaria può essere concessa a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle province, previo superamento di un apposito esame.
2. La commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di cui al comma 1 è nominata dalla Provincia <sup>(183)</sup> ed è composta da:
  - a) [un funzionario della Provincia con funzioni di presidente] <sup>(184)</sup>;
  - b) un funzionario della Regione;
  - c) un esperto scelto tra i docenti del corso di preparazione e aggiornamento di cui all'articolo 38;
  - d) due rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute operanti nella Provincia;
  - e) due rappresentanti delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  - f) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  - g) un rappresentante dell'ente nazionale cinofilia italiana.
3. La commissione di cui al comma 2 è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti.
4. Ai componenti la commissione non è dovuta alcuna indennità.
5. La Giunta regionale stabilisce le materie oggetto di esame e determina le modalità di ammissione all'esame stesso, nonché la procedura del suo svolgimento.



6. I cittadini in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria, a norma del [R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#), alla data di entrata in vigore della [legge n. 157 del 1992](#), non sono soggetti all'esame di idoneità di cui al comma 1 ed acquisiscono anche la qualifica di guardia ecologica, ai sensi e per gli effetti di cui alla [L.R. n. 29 del 1992](#).

7. Le Province svolgono corsi di aggiornamento per guardie venatorie volontarie quando ne rilevino l'effettiva esigenza, determinata da modifiche sostanziali della normativa di settore. Ai corsi sono tenuti a partecipare, per almeno i due terzi delle lezioni, le guardie venatorie volontarie già abilitate; a quelli svolti dalle province sono tenuti a partecipare gli agenti venatori dipendenti dalla Provincia stessa <sup>(185)</sup>.

---

(183) Ai sensi dell'[art. 4, comma 1, Reg. 4 dicembre 2004, n. 11](#), gli enti locali possono provvedere, nell'esercizio della loro potestà regolamentare, al riordino della composizione e delle funzioni o alla soppressione degli organismi collegiali incaricati dello svolgimento di funzioni conferite agli enti locali medesimi, elencati nella relativa tabella B, fra i quali è compreso l'organismo di cui al presente articolo (vedi anche il comma 2 del medesimo art. 4).

(184) Lettera abrogata dall'[art. 7, comma 69, lettera b\), L.R. 3 aprile 2015, n. 13](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta [L.R. n. 13/2015](#).

(185) Comma così modificato dall'[art. 30, L.R. 18 luglio 2011, n. 15](#).

---

## **Art. 38**

*Corso di preparazione per aspiranti guardie venatorie volontarie* <sup>(186)</sup>.

1. Le Province organizzano corsi di preparazione delle aspiranti guardie venatorie volontarie. Gli stessi corsi possono essere organizzati dalle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale previa autorizzazione della Provincia.

---

(186) Articolo così sostituito dall'*art. 31, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «Art. 38. Corsi di preparazione per aspiranti guardie venatorie volontarie. 1. Le province organizzano corsi di preparazione delle aspiranti guardie venatorie volontarie. Per l'organizzazione dei corsi le province possono avvalersi delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale di cui all'articolo 36, comma 1, sull'attività delle quali esercitano la vigilanza.».

---

## **Art. 39**

### *Divieti e limitazioni.*

1. È vietato:

a) cacciare nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) cacciare nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali;

c) cacciare nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione della fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, individuate con atto della Giunta regionale, sentito il parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale <sup>(187)</sup>;

d) cacciare ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile della autorità

militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) cacciare nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali salvo quelli in stato di evidente abbandono; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di Comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e impianti fotovoltaici; di vie di Comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale <sup>(188)</sup>;

g) trasportare, all'interno di centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed inserite nella custodia. L'attraversamento delle zone di divieto di cui alla lettera e) è consentito con armi da fuoco scariche;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni adottate dalla Giunta regionale. È comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri negli specchi d'acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio, entro un massimo di mt. 50 dalle relative rive o argini <sup>(189)</sup>;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti dall'articolo 22, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione della fauna selvatica, nelle oasi di protezione, nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia <sup>(190)</sup>;

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 32, comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 6;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 6;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati, ovvero legati per le ali, e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, esclusa la civetta meccanica, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca quando il possessore le circonda con tabelle esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata per la caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili; fare impiego di civette vive; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) esercitare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33;

bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*), salvo quelli provenienti dall'estero muniti della relativa certificazione;

cc) commerciare esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non provenienti da allevamenti, salvo quelli provenienti dall'estero muniti della relativa certificazione e quelli già posseduti e denunciati dalle province fino al loro esaurimento;

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte a specifici ambiti territoriali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 635 del Codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel

rispetto delle modalità previste dalla presente legge, e della fauna selvatica lecitamente abbattuta;

ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio;

gg) cacciare in tutti i valichi montani indicati nei calendari venatori ed interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna individuate dalla Regione, su segnalazione dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per una distanza di mille metri dagli stessi <sup>(191)</sup>;

hh) ricorrere a forme di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici;

ii) utilizzare per l'esercizio venatorio armi e mezzi non rientranti fra quelli ammessi dall'*articolo 13 della legge n. 157 del 1992*;

ll) cacciare in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione previsti dall'*articolo 15, comma 7, della legge n. 157 del 1992*, nonché in quelli individuati ai sensi dell'articolo 21, comma 4;

mm) cacciare nei fondi chiusi da muro, rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno m. 1,50 e la larghezza di almeno m. 3,00;

nn) cacciare nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado e semibrado, secondo quanto stabilito all'articolo 21, comma 9;

oo) immettere o liberare fauna selvatica nelle aziende faunistico-venatorie dalla data del 31 agosto a quella di chiusura della caccia alle specie da immettere;

pp) immettere o liberare fauna selvatica nel territorio regionale fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14 e 23 della presente legge;

qq) effettuare la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

rr) usare, durante l'esercizio venatorio, un numero di cani superiore a quello previsto dall'articolo 30, comma 11;

ss) usare petardi o attrezzi simili per scovare fauna selvatica;

tt) recare disturbo alla fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita per scopi venatori da ambiti in cui è vietata la caccia;

uu) usare fonti luminose per la ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dalla Provincia competente per territorio;

vv) addestrare, condurre cani liberi o lasciarli incustoditi al di fuori delle zone e dei tempi consentiti dalla presente legge, fatta eccezione per cani da pastore al seguito del bestiame <sup>(192)</sup>;

zz) abbandonare bossoli di cartucce durante l'esercizio venatorio.

---

(187) Lettera così modificata per effetto di quanto disposto dall'art. 34, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15.

(188) Lettera così modificata dall'art. 19, comma 1, L.R. 10 aprile 2012, n. 7.

(189) Lettera dapprima modificata dall'art. 19, comma 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7, dall'art. 7, L.R. 1° agosto 2012, n. 27 e poi dall'art. 2, comma 1, L.R. 17 novembre 2014, n. 30.

(190) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 34, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

(191) Lettera così modificata per effetto di quanto disposto dall'art. 34, comma 4, L.R. 18 luglio 2011, n. 15.

(192) Lettera così modificata dall'*art. 32, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*.

---

## **Art. 40** *Sanzioni .*

1. Ferme restando le sanzioni previste dall'*articolo 31 della legge 157/1992*, per le violazioni della normativa statale e regionale in materia faunistico-venatoria, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 100,00 a euro 600,00 per tabellazione abusiva, uso improprio della tabellazione dei terreni, rimozione o danneggiamento delle tabelle;

b) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera f);

c) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera g);

d) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera h);

e) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera i);

f) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera l);

g) da euro 150,00 a euro 900,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere m) ed n);

h) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera o);

i) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera u); in caso di



recidiva, oltre al raddoppio della sanzione ai sensi del comma 4, è prevista altresì la sospensione del tesserino di cui all'articolo 29 per un periodo da uno a tre anni;

l) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere v) e z);

m) da euro 150,00 a euro 900,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera cc);

n) da euro 150,00 a euro 900,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ee);

o) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera gg);

p) da euro 150,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ii);

q) da euro 150,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera mm);

r) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera nn);

s) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera Reg. reg.) e lettera vv);

t) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ss);

u) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera tt);

v) l'esercizio della tassidermia o imbalsamazione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 24 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 250,00 per ogni capo rinvenuto;

z) la violazione di ogni altro obbligo previsto dall'articolo 24 o dalle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione è

soggetto alla sanzione amministrativa da euro 7,50 a euro 75,00 per ogni esemplare cui la violazione si riferisce <sup>(193)</sup>.

2. Per le violazioni di cui all'articolo 24, a norma dell'*articolo 30, comma 2, legge n. 157 del 1992*, si applicano le medesime sanzioni comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto.

3. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge non altrimenti sanzionate, nonché per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti attuativi e nel calendario venatorio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 <sup>(194)</sup>.

4. In caso di recidiva le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate.

5. Nelle ipotesi in cui, ai sensi dell'*articolo 32 della legge n. 157 del 1992*, è prevista la sospensione o la revoca della licenza di fucile per uso di caccia, è disposta altresì, per un periodo di pari durata, la sospensione del tesserino.

6. Le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dalle province, che riscuotono i relativi proventi.

7. Per quanto non previsto dalla presente legge e dalla *legge n. 157 del 1992* si osservano le procedure contemplate nella L.R. 5 luglio 1983, n. 16.».

---

(193) Comma così sostituito dall'*art. 20, comma 1, L.R. 10 aprile 2012, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «1. Ferme restando le sanzioni previste dall'*articolo 31 della legge n. 157 del 1992*, per la violazione della normativa statale e regionale in materia faunistico-venatoria, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per tabellazione abusiva, uso improprio della tabellazione dei terreni, rimozione o

danneggiamento delle tabelle;

b) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera f);

c) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera g);

d) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera h);

e) da lire 500.000 a lire 3.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera i);

f) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera l);

g) da lire 300.000 a lire 1.800.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1 lettere m) ed n);

h) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera o);

i) da lire 500.000 a lire 3.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera u); in caso di recidiva, oltre al raddoppio della sanzione ai sensi del comma 4, è prevista altresì la sospensione del tesserino di cui all'articolo 29 per un periodo da uno a tre anni;

l) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere v) e z);

m) da lire 300.000 a lire 1.800.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera cc);

n) da lire 300.000 a lire 1.800.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ee);

o) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera gg);

- p) da lire 300.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1 lettera ii);
- q) da lire 300.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera mm);
- r) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera nn);
- s) da lire 100.000 a lire 600.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera rr) e lettera vv);
- t) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ss);
- u) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera tt);
- v) l'esercizio della tassidermia o imbalsamazione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 24 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 per ogni capo rinvenuto;
- z) la violazione di ogni altro obbligo previsto dall'articolo 24 o dalle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 15.000 a lire 150.000 per ogni esemplare cui la violazione si riferisce.».

(194) Comma così sostituito dall'art. [20, comma 2, L.R. 10 aprile 2012, n. 7](#). Il testo originario era così formulato: «3. Per le violazioni non espressamente previste si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000.».

---

## TITOLO VII

### Disposizioni finanziarie

**Art. 41***Ripartizione delle risorse* <sup>(195)</sup> <sup>(196)</sup>,

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito un fondo regionale il cui ammontare è pari almeno alla totalità dei proventi derivanti dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia. L'entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.

2. [Una quota pari al 30 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata all'indennizzo dei danni causati alla circolazione stradale di cui all'articolo 34-bis] <sup>(197)</sup>.

3. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito secondo le seguenti modalità <sup>(198)</sup>:

a) 32 per cento alla Regione per i compiti di cui alla presente legge, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all'articolo 29; <sup>(199)</sup>;

b) [25 per cento alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all'articolo 29] <sup>(200)</sup>;

c) 14 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia destinato alla concessione dei contributi di cui all'articolo 20 <sup>(201)</sup>;

d) 50 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia <sup>(202)</sup> <sup>(203)</sup>;

e) [3,5 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia per le spese sostenute per l'esercizio delle altre funzioni previste dalla presente legge] <sup>(204)</sup>;

f) 4 per cento alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, operanti nella Regione <sup>(205)</sup> <sup>(206)</sup>.

4. I criteri e le modalità di concessione delle risorse di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 3 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale <sup>(207)</sup>.

(195) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 33, L.R. 18 luglio 2011, n. 15*, è stato poi così sostituito dall'*art. 21, L.R. 10 aprile 2012, n. 7*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 41. Ripartizione dei proventi. 1. Sono stanziati, per le finalità indicate al comma 2, somme pari almeno alla totalità dei proventi derivanti dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia.

2. Una quota pari al 50 per cento del fondo di cui al comma 1 è ripartita secondo le seguenti modalità:

a) 15 per cento alla Regione, per i compiti di cui alla presente legge;

b) 80 per cento alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, compreso il rimborso spese ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all'articolo 29;

c) 5 per cento alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, operanti nella regione, per gli interventi previsti all'articolo 35, comma 7. L'altra quota pari al 50 per cento del fondo di cui al comma 1 è riservata alle Province e agli ATC per la prevenzione e risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole di cui all'articolo 34.

2-bis. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono stabiliti con Delib.G.R., previo parere della competente commissione consiliare.».

(196) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla *Delib.G.R. 11 aprile 2011, n. 498*.

(197) Comma abrogato dall'*art. 11, comma 3, L.R. 21 dicembre 2015, n. 28*, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 10, della medesima legge*).

(198) Alinea così modificato dall'*art. 11, comma 4, L.R. 21 dicembre 2015, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25, comma 1, della medesima legge*). Le disposizioni del presente alinea, come modificato dal suddetto comma 4, si

applicano dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni ai sensi della [L.R. n. 13/2015](#) (come previsto dall'art. 11, comma 11, della suddetta [L.R. n. 28/2015](#)).

(199) Lettera così sostituita dall'[art. 2, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «a) 49 per cento alla Regione per i compiti di cui alla presente legge, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all'articolo 29.». In precedenza, la presente lettera era già stata modificata dall'[art. 7, comma 35, L.R. 3 aprile 2015, n. 13](#), dall'[art. 11, comma 5, L.R. 21 dicembre 2015, n. 28](#), dall'[art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2016, n. 37](#) e dall'[art. 3, comma 5, L.R. 9 febbraio 2018, n. 2](#).

(200) Lettera abrogata dall'[art. 7, comma 69, lettera b\), L.R. 3 aprile 2015, n. 13](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta [L.R. n. 13/2015](#).

(201) Lettera dapprima modificata dall'[art. 11, comma 6, L.R. 21 dicembre 2015, n. 28](#), e poi così sostituita dall'[art. 2, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «c) 7 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia destinato alla concessione dei contributi di cui all'articolo 20;».

(202) Lettera così sostituita dall'[art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2016, n. 37](#) e dall'[art. 2, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «d) 40 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia;».

(203) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 7 agosto 2017, n. 966](#).

(204) Lettera dapprima modificata dall'[art. 11, comma 8, L.R. 21 dicembre 2015, n. 28](#) e poi abrogata dall'[art. 5, comma](#)

*3, L.R. 30 dicembre 2016, n. 37*, a decorrere dal 31 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(205) Lettera così modificata dall'art. *11, comma 9, L.R. 21 dicembre 2015, n. 28* e dall'art. *3, comma 6, L.R. 9 febbraio 2018, n. 2*, a decorrere dal 10 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, della stessa legge). Le disposizioni della presente lettera, come modificata dal suddetto comma 9, si applicano dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni ai sensi della *L.R. n. 13/2015* (come previsto dall'art. 11, comma 11, della suddetta *L.R. n. 28/2015*).

(206) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1), *Delib.G.R. 6 giugno 2017, n. 599*.

(207) Comma così sostituito dall'art. *5, comma 4, L.R. 30 dicembre 2016, n. 37*, a decorrere dal 31 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui alle lettere b), c), d), e), f) sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.».

---

## **Art. 42**

### *Autorizzazioni di spesa.*

1. I proventi delle tasse di concessione regionale in materia venatoria affluiscono al capitolo del bilancio regionale 1001003, già istituito nello stato di previsione delle entrate, al titolo I, categoria I, così modificato "proventi delle tasse di concessione regionale in materia venatoria" e, per gli anni successivi, al capitolo corrispondente.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le entrate di cui al comma precedente.



3. La legge di bilancio determina annualmente l'entità delle seguenti spese a carattere continuativo previste nella presente legge:

a) spese per interventi regionali in campo faunistico e venatorio, per attività tecniche di ricerca in materia di caccia previste dalla presente legge e per iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della Regione di cui all'articolo 2, comma 2;

b) [spese per l'erogazione alle province di somme occorrenti all'esercizio delle funzioni attribuite di cui all'articolo 2, comma 1] <sup>(208)</sup>;

c) concessione di contributi alle associazioni venatorie per organizzazione di interventi in materia di gestione faunistica e per la realizzazione di convegni e seminari in materia di caccia di cui all'articolo 35, comma 5.

---

(208) Lettera abrogata dall'art. 7, comma 69, lettera b), L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

---

## TITOLO VIII

### Disposizioni transitorie e finali

#### Art. 43

##### *Rapporto sull'attività di vigilanza.*

1. Le province, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla Regione, ai fini di cui all'articolo 33 della legge n. 157 del 1992, una relazione sullo stato dei servizi preposti alla vigilanza, contenente il numero degli accertamenti effettuati in relazione

alle singole fattispecie di illecito, nonché un prospetto riepilogativo delle sanzioni applicate.

---

---

## **Art. 44**

### *Rinvio ed abrogazione.*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 11 e 34 della L.R. n. 8 del 1983 sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 23.

2. Trascorso tale termine, autorizzazione a suo tempo rilasciata decade di diritto.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento concernente l'istituzione e la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie di cui all'articolo 13, continuano ad operare le disposizioni contenute nel *regolamento regionale 12 aprile 1984, n. 15*.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le norme della *legge n. 157 del 1992*, le disposizioni di esecuzione delle convenzioni internazionali e le norme Comunitarie vigenti.

5. Quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 15, dal comma 5 dell'articolo 16 ha effetto con l'inizio della stagione venatoria 1996/1997; quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 27 ha effetto con l'inizio della stagione venatoria 1995/1996.

6. La L.R. n. 8 del 1983, e successive modificazioni, è abrogata.

---

---

**Art. 45***Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## **L.R. 10 agosto 1993, n. 19 <sup>(1)</sup>.**

### **Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 agosto 1993, n. 18.

(2) Vedi, anche, il [D.P.G.R. 29 maggio 2007, n. 169](#), il [D.P.G.R. 8 giugno 2007, n. 180](#), il [D.P.G.R. 16 maggio 2008, n. 155](#), il punto 1, [Delib.G.R. 11 aprile 2017, n. 124](#), la [Delib.G.R. 23 giugno 2017, n. 226](#), la [Delib.G.R. 8 febbraio 2018, n. 32](#), la [Delib.G.R. 19 aprile 2019, n. 122](#), la [Delib.G.R. 30 aprile 2019, n. 134](#), la [Delib.G.R. 12 maggio 2020, n. 153](#) e il punto 2, [Delib.G.R. 14 maggio 2021, n. 123](#).

(3) Ai sensi dei punti 1 e 2, [Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88](#), è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

---

#### **Art. 1** *Obiettivi <sup>(4)</sup>.*

1. La Regione Molise, nel rispetto dei principi stabiliti dalla [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), delle Convenzioni internazionali e delle Direttive Comunitarie, detta norme destinate a disciplinare l'esercizio della caccia nell'ambito del territorio regionale al fine di proteggere e salvaguardare il patrimonio faunistico, nonché per la tutela dell'agricoltura e dell'ambiente. La Regione, per le suddette finalità promuove la collaborazione attiva degli Enti, delle Associazioni agricole e venatorie, per diffondere e approfondire la conoscenza del patrimonio faunistico e la difesa dell'ambiente.

2. La Regione esercita funzioni amministrative, di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico venatoria.

3. La Giunta regionale sentita la Commissione Consiliare competente, propone al Consiglio regionale che li approva i piani pluriennali per gli interventi nel settore della caccia:

a) realizza la pianificazione del territorio mediante la destinazione differenziata del territorio stesso;

b) provvede a pubblicare annualmente entro e non oltre il 15 giugno il calendario venatorio regionale e il relativo regolamento <sup>(5)</sup>;

c) entro un anno dall'entrata in vigore della legge la Regione promuove corsi di formazione sulle caratteristiche innovative della legge stessa.

4. In attuazione delle direttive C.E.E. la Regione provvede ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avi fauna segnalate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), zone di protezione finalizzate al mantenimento degli habitat interni a tali zone e ad essi limitrofi <sup>(6)</sup>.

5. Su parere dell'ISPRA la Regione può autorizzare esclusivamente Istituti a carattere scientifico a catturare per scopi scientifici. Può inoltre rilasciare allo stesso scopo autorizzazione per inanellare <sup>(7)</sup>.

6. Emanando norme in ordine al soccorso alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

6-bis. La Regione, nel rispetto dei principi e delle norme statali e dell'Unione europea, nonché della presente legge, disciplina con regolamento l'esercizio dell'attività venatoria nelle Zone di protezione speciale <sup>(8)</sup>.

---

(4) Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(5) Con D.P.G.R. 8 agosto 2000, n. 155 sono stati approvati il calendario e il regolamento per l'annata venatoria 1997-1998. Per l'annata 1998-1999 vedi il [D.P.G.R. 30 luglio 1998, n. 83](#); per l'annata 1999-2000 vedi il [D.P.G.R. 7 luglio 1999, n. 72](#) per l'annata 2000-2001 vedi il [D.P.G.R. 2 agosto 2000, n. 86](#).

(6) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(7) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lettera b\), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(8) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 9 settembre 2011, n. 23](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

---

## **Art. 2**

### *Tutela e uccellazione <sup>(9)</sup>.*

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate all'art. 2, 1° comma lettere a), b) e c) della [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), comunque presenti sul territorio regionale, nonché le specie autoctone minacciate di estinzione riportate annualmente nel calendario venatorio.

3. È vietata in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, il prelievo di uova, nidi e piccoli nati; è vietata altresì la cattura di

uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.

---

(9) Ai sensi dei punti 1 e 2, [Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88](#), è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

---

### **Art. 3**

#### *Funzioni amministrative* <sup>(10)</sup>.

1. La Regione esercita le funzioni amministrative, di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico venatoria e svolge compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio statuto.

2. [Le Province esercitano le funzioni amministrative previste dall'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla [legge n. 157 del 1992](#) e dalla presente legge regionale] <sup>(11)</sup>.

3. La Regione, nell'espletamento delle funzioni in materia, si avvale sia dell'ISPRA, quale organo scientifico e tecnico di ricerca, che della collaborazione di Enti ed istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca <sup>(12)</sup>.

---

(10) Ai sensi dei punti 1 e 2, [Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88](#), è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(11) Comma abrogato dall'[art. 1, comma 2, lettera a\), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(12) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. La Regione e le Province, nell'espletamento delle rispettive funzioni in materia, si avvalgono sia dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.), quale organo scientifico e tecnico di ricerca, che della collaborazione di Enti ed istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca.».

---

## **Art. 4**

### *Catture e inanellamento* <sup>(13)</sup>.

1. La Giunta regionale, su parere dell'ISPRA, può autorizzare esclusivamente gli Istituti Scientifici delle Università e del Consiglio Nazionale delle ricerche e i Musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati <sup>(14)</sup>.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalla Giunta regionale, su parere dell'ISPRA; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, e al superamento del relativo esame finale <sup>(15)</sup>.

3. Chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati è obbligato a darne notizia entro 10 gg all'ISPRA o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto <sup>(16)</sup>.

4. Con decreto del Presidente della giunta regionale vengono emanate norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà <sup>(17)</sup>.



(13) Ai sensi dei punti 1 e 2, [Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88](#), è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(14) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 3, lettera a\), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 13, comma 1 della medesima legge](#)).

(15) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 3, lettera b\), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 13, comma 1 della medesima legge](#)).

(16) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 3, lettera c\), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 13, comma 1 della medesima legge](#)).

(17) Vedi il [D.P.G.R. 17 aprile 2002, n. 60](#) con il quale sono state emanate le norme tecniche di cui al presente comma.

---

## **Art. 5**

### *Tassidermia* <sup>(18)</sup>.

1. L'esercizio dell'attività di Tassidermia è subordinato al possesso di regolare iscrizione presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato competente per territorio.

2. I dipendenti e titolari di Enti ed Istruzioni Pubbliche (quali Musei di Storia Naturale, Collezioni e Raccolte di interesse didattico scientifico) e gli Istituti Universitari, sono esonerati dal possesso dei documenti di cui al comma precedente, ma non possono esercitare l'attività di tassidermia se non per conto esclusivo degli Enti.

3. L'attività di Tassidermia è consentita esclusivamente nei confronti di esemplari appartenenti:

a) alla fauna selvatica, oggetto di caccia nella Regione Molise o nel restante territorio nazionale;

b) agli uccelli mammiferi provenienti da territorio diverso da quello nazionale (fauna esotica), purché l'abbattimento, l'importazione o, comunque, l'impossessamento siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali;

c) alla fauna, sia indigena che esotica, tradizionalmente allevata per fini amatoriali ed alla fauna domestica. È consentita, inoltre, la preparazione tassidermistica, negli stessi limiti nei quali è permesso l'abbattimento di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni vigenti in materia;

d) la Regione può autorizzare la preparazione di ogni specie di selvatico deceduto per cause naturali o accidentali <sup>(19)</sup>.

4. Il tassidermista deve annotare su di un apposito Registro di carico e scarico, vidimato dalla Regione, tutti i dati relativi agli animali appartenenti alle specie protette eventualmente consegnatigli per la preparazione. Deve, inoltre indicare le generalità di chi ha consegnato l'animale e le circostanze nelle quali ne è venuto in possesso. La responsabilità di qualsiasi illecito è del committente. Sarà cura dello stesso produrre eventualmente una adeguata documentazione di supporto. È responsabile il tassidermista se non ottempera all'obbligo di registrazione ed a quanto previsto dal successivo comma <sup>(20)</sup>.

5. All'atto della richiesta per la preparazione di cui al comma 4, viene compilato un modulo, appositamente predisposto in triplice copia, una delle quali viene trasmessa alla Regione. Il tassidermista non può procedere alla naturalizzazione dell'esemplare, in attesa dell'esito che, comunque, deve essere comunicato dalla Regione entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta segnalazione. In caso di esito sfavorevole la stessa Amministrazione deve provvedere alla conservazione ed alla destinazione d'uso a fini didattico-scientifici, ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150* <sup>(21)</sup>.

6. Sono esonerati dall'obbligo della predetta segnalazione i Musei di Storia Naturale e le Collezioni scientifiche didattiche non private.

7. Il Tassidermista è obbligato ad apporre su tutti i preparati di esemplari appartenenti a specie protette e consegnati al committente, un contrassegno con il numero di riferimento del Registro, di cui al precedente comma 1. Tale obbligo non è esteso a soggetti zoologici affidati per la preparazione da Enti ed Istituzioni Pubbliche.

8. Eventuali controlli potranno essere effettuati da funzionari debitamente autorizzati dagli organi competenti nel rispetto delle norme costituzionali e legislative vigenti in materia.

9. Chiunque detenga, alla data di pubblicazione della presente legge, esemplari di animali imbalsamati, appartenenti alla fauna protetta, deve inviare, ai fini dell'ulteriore detenzione, il loro elenco alla Regione con lettera raccomandata/avviso di ricevimento entro e non oltre un'anno dalla data sopra citata <sup>(22)</sup>.

10. È tenuto all'obbligo di cui al comma precedente anche colui che è in possesso di esemplari già dichiarati e/o già contrassegnati, tutto ciò anche al fine di conoscere il patrimonio zoologico regionale.

11. La Regione apporrà su ciascuno degli esemplari dichiarati o parte di essi, ovvero sul basamento di sostegno degli stessi, un apposito contrassegno di modello uniforme saldamente fissato <sup>(23)</sup>.

12. Nei confronti degli inadempienti trovano applicazione le sanzioni previste dagli art. 30 e 31 della [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) per quanto concerne la detenzione ed il possesso di specie protette.

---

(18) Ai sensi dei punti 1 e 2, [Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88](#), è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di

selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(19) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 4, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(20) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 4, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(21) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 4, lettera c), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. All'atto della richiesta per la preparazione di cui al precedente comma, viene compilato un modulo, appositamente predisposto in triplice copia, una delle quali viene trasmessa all'Amministrazione provinciale. Nel contempo il tassidermista non potrà procedere alla naturalizzazione dell'esemplare, in attesa dell'esito che, comunque, dovrà essere comunicato dall'Amministrazione provinciale entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta segnalazione. In caso di esito sfavorevole la stessa Amministrazione dovrà provvedere alla conservazione ed alla destinazione d'uso a fini didattico scientifici, ai sensi dell'*art. 4, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150*.».

(22) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 4, lettera d), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(23) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 4, lettera e), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

**Art. 6***Piano faunistico venatorio regionale* <sup>(24)</sup> <sup>(25)</sup>.

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La pianificazione faunistico-venatoria regionale è attuata mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione, utile all'esercizio venatorio, è destinato per una quota non superiore al 20 per cento a protezione della fauna selvatica, comprendendo tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

4. Nei territori di protezione, compresi quelli di cui al successivo art. 10 lettere a), b), e c), sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

5. Il 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale utile all'esercizio venatorio può essere così destinato:

a) 8 per cento alle aziende faunistico-venatorie;

b) 5 per cento alle aziende agri-turistiche-venatorie;

c) 2 per cento ai centri privati di produzione della selvaggina.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia, stabilite dagli articoli 18 e 20 della presente legge.

7. Il piano faunistico-venatorio regionale, predisposto dalla Giunta regionale in attuazione delle normative nazionali e comunitarie vigenti, è; approvato dal Consiglio regionale. Tale

strumento è predisposto per comprensori omogenei e per comparti sub-regionali corrispondenti ai territori provinciali di Campobasso e Isernia. Esso ha durata quinquennale e può essere rivisto nel corso della sua efficacia <sup>(26)</sup>.

8. Il Piano faunistico-venatorio regionale deve prevedere:

a) le oasi di protezione, destinate a rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione nel territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati, appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro soggette a tassa di concessione regionale, nei limiti della presente legge, nelle quali la caccia è consentita ai soli soci da concedersi in gestione con provvedimento della Giunta regionale a chi ne faccia richiesta;

f) le zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofili ovvero ad imprenditori singoli o associati;

g) i quagliodromi di superficie normalmente oscillante fra i quattro e dieci ettari, fino al raggiungimento di una superficie massima di 80 ettari, in cui sia consentito l'allenamento e

l'addestramento dei cani da ferma anche mediante l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento da concedersi con provvedimento della Regione a chi ne faccia richiesta;

h) la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio (*legge n. 157 del 1992, articolo 14, comma 12*) <sup>(27)</sup>.

9. Le zone di cui al comma 8, lettere a), b) e c), devono essere perimetrate con tabelle, esenti da tasse, a cura della Regione, mentre quelle alle lettere e), f), g) ed h) a cura dell'ente, associazione o privato affidatario della singola zona <sup>(28)</sup>.

10. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare come indicato al comma 8, lettere a), b), c) ed e), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e/o pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati <sup>(29)</sup>.

11. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita <sup>(30)</sup>.

12. Il consenso si intende validamente accordato nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel termine di cui al comma 11 <sup>(31)</sup>.

13. Nelle zone non vincolate ai sensi del comma 8, lettere a), b), c), per la opposizione manifesta dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria <sup>(32)</sup>.

14. La Regione può destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria <sup>(33)</sup>.

15. La Regione, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché

l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui all'articolo 11 <sup>(34)</sup>.

16. In attesa dell'approvazione del piano da parte del Consiglio regionale, la Regione può, eccezionalmente, disporre l'istituzione dei quagliodromi previsti nella pianificazione stessa <sup>(35)</sup>.

17. Le tabelle di segnalazione di divieto o di regimi particolari di caccia devono essere delle dimensioni di cm. 20 per cm.30, con scritta nera su fondo bianco e collocate lungo tutto il perimetro dei territori interessati, ad una distanza tale che da una tabella siano visibili le due contigue <sup>(36)</sup>.

18. Il Piano faunistico-venatorio regionale, oltre a contenere indirizzi generali sulle attività miranti al giusto equilibrio e conservazione della fauna sul territorio deve indicare:

a) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere;

b) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi rustici singoli o associati che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b) del comma 8;

c) gli impegni finanziari per la realizzazione degli obiettivi della presente legge;

d) i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistiche venatorie, di aziende agroturistico-venatorie, di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale <sup>(37)</sup>.

---

**(24)** Il piano faunistico venatorio regionale è stato approvato con Delib.C.R. 24 giugno 1998, n.191, pubblicata nel B.U. 1° agosto 1998, n. 15.



(25) Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(26) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 5, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «7. Il piano faunistico-regionale che realizza il coordinamento dei piani provinciali è predisposto dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale Competente, è approvato dal Consiglio regionale, ha durata quinquennale e può essere rivisto nel corso della sua efficacia.».

(27) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 5, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «8. Il Piano faunistico regionale, oltre a contenere indirizzi generali sulle attività miranti al giusto equilibrio e conservazione della fauna sul territorio deve indicare:

a) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere lettere a), b) e c) del successivo art. 10;

b) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi rustici singoli o associati che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a), e b), del successivo art. 10;

c) gli impegni finanziari per la realizzazione degli obiettivi della presente legge;

d) i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistiche venatorie, di aziende agroturistico-venatorie, di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.».

(28) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 5, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «9. Il Piano faunistico regionale deve essere accompagnato da un regolamento attuativo nel quale, tra l'altro, devono essere indicati i tempi per la costituzione dei Comitati di Gestione degli ambiti territoriali di caccia ed il loro insediamento.».

(29) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 5, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «10. Il regolamento regionale prevederà i criteri di priorità per l'ammissibilità da parte degli Organi di Gestione, in presenza di modificazioni positive della popolazione faunistica, accertate mediante censimenti, di un numero di cacciatori superiore a quello definito dall'indice di densità venatoria minima nel singolo ambito territoriale di caccia.».

(30) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 5, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1* della medesima legge).

(31) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 5, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1* della medesima legge).

(32) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 5, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1* della medesima legge).

(33) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 5, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1* della medesima legge).

(34) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 5, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(35) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 5, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(36) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 5, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(37) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 5, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

---

## **Art. 7**

### *Controllo della fauna* <sup>(38)</sup> <sup>(39)</sup>.

[1. La Regione, sentito l'I.N.F.S., per particolari esigenze anche nelle zone vietate alla caccia provvede al controllo della fauna. Il controllo deve essere selettivo e basato su metodi ecologici. Qualora tali metodi non dovessero risultare efficaci la Regione può autorizzare piani di abbattimento.

1-bis. È istituito l'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche <sup>(40)</sup>].

---

(38) Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 6, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(39) Ai sensi dei punti 1 e 2, [Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88](#), è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(40) Comma aggiunto dall'[art. 1, L.R. 21 aprile 2011, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 4](#) della stessa legge).

---

(giurisprudenza)

## **Art. 8**

*Delega di funzioni amministrative* <sup>(41)</sup> <sup>(42)</sup>.

[1. In attuazione della legge n. 142 del 1990, e della [legge n. 157 del 1992](#) e, per l'effettivo decentramento e partecipazione di tutte le categorie interessate ai problemi della fauna e dell'ambiente, sono delegate alle Province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna, salvo quelle che la legge dello Stato riserva espressamente alla Regione. Le Province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle Associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste. È altresì demandata alle Province l'applicazione delle sanzioni per le infrazioni alle norme in materia di caccia.

2. Le Province si avvalgono, quali organi tecnico consultivi, dei Comitati tecnici faunistico-venatori provinciali previsti dalla presente legge. Anche le Province nell'espletamento delle loro funzioni si avvalgono dell'organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza nazionale denominato I.N.F.S. (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica), e possono altresì avvalersi della collaborazione di Enti o Istituti pubblici e delle Associazioni venatorie riconosciute ai sensi delle leggi vigenti].

---

(41) Articolo abrogato dall'[art. 1, comma 7, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 13, comma 1](#) della medesima legge).

(42) Ai sensi dei punti 1 e 2, [Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88](#), è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

---

## **Art. 9**

### *Organismi tecnici consultivi* <sup>(43)</sup> <sup>(44)</sup>.

1. La Regione nell'espletamento delle funzioni tecnico-scientifiche, si avvale dell'ISPRA e della Consulta regionale, a cui sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per problemi riguardanti la protezione della fauna selvatica e degli ambienti naturali nonché la disciplina dell'attività venatoria.

---

(43) Articolo così sostituito dall'[art. 1, comma 2, L.R. 20 maggio 2004, n. 15](#) e dall'[art. 1, comma 8, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Organismi tecnici consultivi. 1. La Regione e le Province nell'espletamento delle loro funzioni tecnico-scientifiche, si avvalgono dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e, rispettivamente, della Consulta regionale e delle Consulte Provinciali, a cui sono conferiti compiti di organi tecnici consultivi per problemi riguardanti la protezione della fauna selvatica e degli ambienti naturali nonché la disciplina dell'attività venatoria.».

(44) Ai sensi dei punti 1 e 2, [Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88](#), è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

---

## **Art. 9-bis**

### *Consulta regionale* <sup>(45)</sup> <sup>(46)</sup>.

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è costituita, presso l'Assessorato competente, la Consulta regionale per la caccia, così composta:

a) Assessore regionale alla caccia in qualità di Presidente, o suo delegato;

b) [gli Assessori provinciali pro-tempore o consiglieri delegati alla caccia] <sup>(47)</sup>;

c) quattro rappresentanti delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed organizzate nella Regione, designati dalle stesse in ragione proporzionale alla loro rappresentatività come emerge nell'ambito dei consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura <sup>(48)</sup>;

d) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata in Regione da almeno 1 anno <sup>(49)</sup>;

e) un rappresentante regionale dell'Ente nazionale cinofila italiana;

f) un rappresentante regionale della Società italiana pro-segugio;

g) un rappresentante delle associazioni naturalistiche e di protezione ambientale, designato di concerto tra le stesse, presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e che risultino organizzate nella Regione;

h) dal Coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato o suo delegato;

i) un rappresentante degli ambiti territoriali di caccia designato di concerto dagli stessi.

2. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno per le peculiarità degli argomenti da trattare, dispone la partecipazione ai lavori della Commissione di un esperto.

3. I componenti, di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed h), sono designati dalle rispettive Associazioni ed Enti, entro 15 giorni dalla richiesta.

4. La Consulta è costituita entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni pervenute.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente addetto al Servizio caccia e pesca della Regione designato dal dirigente responsabile del Servizio stesso.

6. I componenti durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio regionale e possono essere riconfermati.

7. La Giunta regionale corrisponde a ciascun componente della consulta, che non sia dipendente regionale, il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della normativa regionale vigente in materia <sup>(50)</sup>.

---

(45) Vedi, anche, per la decadenza della Consulta regionale, l'art. 3, *L.R. 2 ottobre 2006, n. 34*.

(46) Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(47) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 9, *L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(48) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera b), *L.R. 10 agosto 2006, n. 21*. Il testo originario era così formulato: «c) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed organizzate nella Regione designato di concerto tra le stesse;».

(49) La presente lettera, già sostituita dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 10 agosto 2006, n. 21*, è stata poi nuovamente così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 2 ottobre 2006, n. 34*. Il testo precedente era così formulato: «d) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata in Regione e un rappresentante per ogni decimo di iscritti per le associazioni con oltre un decimo dei cacciatori aderenti, residenti nella Regione Molise, fino ad un massimo di tre componenti.».

(50) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 3, L.R. 20 maggio 2004, n. 15*, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

---

### **Art. 9-ter**

*Osservatorio regionale tecnico-scientifico degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche* <sup>(51)</sup> <sup>(52)</sup>.

1. È istituito, con atto di Giunta regionale, l'Osservatorio regionale tecnico-scientifico degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche. I compiti principali di tale organismo sono:

a) fornire criteri e metodologie per censire le popolazioni animali stabilmente residenti sul territorio oppure migratrici e svernanti ed effettuare studi sulla loro distribuzione;

b) studiare i rapporti tra le specie animali e l'ambiente;

c) predisporre progetti di ricerca finalizzati su specifici aspetti legati alla protezione della fauna selvatica e alla salvaguardia ovvero al recupero degli equilibri ambientali nonché agli aspetti connessi all'uso dei fitofarmaci in agricoltura e agli effetti sulla fauna selvatica, da effettuarsi direttamente o con la collaborazione di enti, amministrazioni pubbliche ed istituti specializzati pubblici e privati;

d) promuovere corsi di formazione per ricercatori e tecnici per i censimenti qualitativi e quantitativi della fauna stanziale e



migratoria;

e) monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria, costituire una banca dati quale strumento fondamentale per la gestione, la pianificazione e la redazione dei calendari venatori regionali.

---

(51) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 10, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 9-ter. Consulta provinciale. 1. Presso la Giunta provinciale è istituita la "Consulta provinciale", quale organo tecnico-consultivo della Provincia.

2. La Consulta provinciale è composta da:

- a) l'Assessore provinciale pro-tempore o consigliere delegato alla caccia, con funzioni di Presidente;
- b) i Presidenti degli Ambiti territoriali di caccia ricadenti nella Provincia, o loro delegati;
- c) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata in Regione da almeno 1 anno ;
- d) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni professionali agricole organizzate a livello provinciale e riconosciute in ambito nazionale;
- e) un rappresentante dell'ENCI o società specializzata, allo stesso ente affiliata, designato di concerto tra le stesse;
- f) un rappresentante provinciale della Società italiana pro-segugio;
- g) il Coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato o funzionario da lui delegato;

h) un rappresentante delle associazioni naturalistiche e di protezione ambientale, presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e che risultino organizzate nella Provincia, designato di concerto tra le stesse, in caso di mancato accordo, i rappresentanti saranno nominati dalla Giunta provinciale scelti tra terne proposte da ciascuna Associazione.

3. Ove le designazioni non dovessero pervenire all'Amministrazione provinciale entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, la Giunta provinciale provvede d'ufficio.

4. La Consulta ha sede presso l'Assessorato provinciale competente ed è convocata dal Presidente, o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti.

5. I componenti durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio provinciale e possono essere confermati.

6. L'Amministrazione provinciale può corrispondere a ciascun componente della Consulta il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della normativa vigente in materia, attingendo dai fondi erogati dalla Regione, ai sensi del successivo articolo 41.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'*art. 1, comma 3, L.R. 20 maggio 2004, n. 15*, dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 10 agosto 2006, n. 21* e dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 2 ottobre 2006, n. 34*.

(52) Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

---

## **Art. 10**

### *Piani faunistico-venatori provinciali* <sup>(53)</sup> <sup>(54)</sup>,

[1. Ai fini della realizzazione della pianificazione faunistico venatorio regionale, le Province, entro il mese di marzo di ogni anno, predispongono, articolandoli per comprensori, i piani faunistico-venatori.

2. I piani di cui al comma 1 sono approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta e trasmessi alla Giunta regionale per il dovuto coordinamento <sup>(55)</sup>.

3. I Piani faunistico-venatori devono prevedere:

a) le oasi di protezione, destinate a rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione nel territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati, appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro soggette a tassa di concessione regionale, nei limiti della presente legge, nelle quali la caccia è consentita ai solo soci da concedersi in gestione con provvedimento della Giunta regionale a chi ne faccia richiesta;

f) le zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofili ovvero ad imprenditori singoli o associati;

g) quagliodromi di superficie normalmente oscillante fra i quattro e dieci ettari, fino al raggiungimento di una superficie massima di 80 ettari, in cui sia consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani da ferma anche mediante

l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento da concedersi con provvedimento della Provincia competente per territorio a chi ne faccia richiesta <sup>(56)</sup>;

h) la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio (*legge n. 157 del 1992 art. 14, comma 12*).

4. Le zone di cui al comma 3 lettere a), b) e c) devono essere perimetrare con tabelle, esenti da tasse, a cura delle Province interessate, mentre quelle alle lettere e), f), g) ed h) a cura dell'Ente, associazione o privato affidatario della singola zona.

5. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare come indicato al comma 3, lettere a), b), c) ed e) deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e/o pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati <sup>(57)</sup>.

6. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40% della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

7. Il consenso si intende validamente accordato nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel termine di cui al comma 6.

8. Nelle zone non vincolate ai sensi del comma 3 lettera a), b), c), per la opposizione manifesta dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria.

Le Province possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatorio.

9. Le Province in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura,

nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al successivo articolo 11.

10. Nel caso di mancato adempimento da parte delle Province la Regione esercita il potere sostitutivo di cui al precedente articolo 3 comma 1.

11. Le tabelle di segnalazione di divieto o di regimi particolari di caccia devono essere delle dimensioni di cm. 20 per cm. 30, con scritta nera su fondo bianco e collocate lungo tutto il perimetro dei territori interessati, ad una distanza di circa 100 metri e comunque in modo che da una tabella siano visibili le due contigue].

---

(53) Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 11, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1* della medesima legge).

(54) Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(55) Il presente comma, già sostituito dall'*art. 1, comma 4, L.R. 20 maggio 2004, n. 15* è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 2, L.R. 10 agosto 2006, n. 21*. Il testo precedente era così formulato: «2. I piani, di cui al comma 1 sono approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta e trasmessi alla Giunta regionale per il dovuto coordinamento. Essi devono essere approvati, secondo le procedure previste al precedente articolo 6, comma 7, entro e non oltre 150 giorni dalla trasmissione della delibera del Consiglio provinciale. Trascorso tale termine, gli stessi si intendono approvati.».

(56) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 5, L.R. 20 maggio 2004, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «g) quagliodromi di superficie oscillanti fra i quattro dieci ettari fino al raggiungimento di una superficie massima di 25 ettari, in cui sia consentito l'addestramento dei cani da ferma anche

mediante l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento da concedersi con provvedimento della Giunta Regionale a chi ne faccia richiesta.».

(57) Comma così sostituito dall'*art. 1, L.R. 17 luglio 2001, n. 19*. Il testo originario era così formulato: «5. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare come indicato al comma 3 lettere a), b), c), e) deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.».

---

## **Art. 11**

### *Piani di miglioramento ambientale* <sup>(58)</sup>.

1. La Regione predispose piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di detta fauna anche tramite la cattura dei selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'ISPRA e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali <sup>(59)</sup>.

2. L'attività di cattura e di ripopolamento viene esercitata dalla Regione con la collaborazione degli agenti venatori dipendenti delle Province. Essa tende all'immissione equilibrata sul territorio delle specie di fauna selvatica autoctona, fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali <sup>(60)</sup>.

3. Le catture sono effettuate dalla Regione con la collaborazione diretta degli agenti venatori delle Province. La Regione può richiedere, altresì, la collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'*articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157* <sup>(61)</sup>.

3-bis. Ferma restando la funzione di supervisione e di coordinamento della Regione, le attività di cui ai commi 2 e 3 nonché quelle legate alla realizzazione di piani di miglioramento ambientale a scopo faunistico, possono essere affidate in tutto o in parte agli Ambiti Territoriali di Caccia, ognuno per la propria competenza territoriale, previa stipula di apposite convenzioni <sup>(62)</sup>.

3-ter. In attuazione degli indirizzi programmatici regionali, su proposta degli ATC, sono istituite le Zone di Rispetto Venatorio preposte al recupero, al potenziamento e all'eventuale reintroduzione della piccola selvaggina stanziale, al fine di favorire l'insediamento sul territorio e la ricostituzione di popolazioni selvatiche di queste specie, e sono disciplinate da apposito regolamento <sup>(63)</sup>.

---

(58) Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(59) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 12, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(60) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 12, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «2. L'attività di cattura e di ripopolamento viene esercitata dalle Province e tende all'immissione equilibrata sul territorio, delle specie di fauna selvatica autoctona, fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali.».

(61) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 12, lettera c), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «3. Le catture sono effettuate dagli agenti venatori dipendenti dalle

Province, con la collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'*art. 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*.».

(62) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 12, lettera d), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(63) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 12, lettera e), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

---

## **Art. 12**

### *Oasi di protezione* <sup>(64)</sup>.

1. Le oasi di protezione di cui all'articolo 6, comma 8, lettera a), sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie, al fine di preservare il flusso delle correnti migratorie. Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio <sup>(65)</sup>.

2. Le oasi di protezione sono istituite e gestite dalla Regione, sentito l'ISPRA. Con le stesse modalità, l'istituzione di oasi può essere revocata qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche. Il territorio adibito ad oasi di protezione è delimitato con tabelle indicanti il divieto di caccia, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 17 <sup>(66)</sup>.

3. La Regione, su richiesta dell'ISPRA, può autorizzare nelle oasi di protezione catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e può altresì autorizzare, sentito il predetto Istituto, la cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento o di



reintroduzione secondo i criteri dettati dalla pianificazione faunistico-venatoria <sup>(67)</sup>.

4. In via eccezionale e per la sola riduzione di determinate specie che pregiudichino l'equilibrio biologico e la funzionalità delle oasi di protezione, la Regione, sentito l'ISPRA, dispone abbattimenti selettivi. Per le operazioni di abbattimento la Regione può autorizzare persone nominativamente individuate, oltre i soggetti previsti all'articolo 29, comma 2 <sup>(68)</sup>.

4-bis. Le oasi di protezione possono essere trasformate in Parchi regionali <sup>(69)</sup>.

---

(64) Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(65) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 13, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(66) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 13, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(67) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 13, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «3. La Provincia, su richiesta dell'I.N.F.S., può autorizzare nelle oasi di protezione catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e può altresì autorizzare, sentito il predetto Istituto, le guardie venatorie dipendenti alla cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento o di reintroduzione secondo i criteri dettati dalla pianificazione faunistica.».

(68) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 9 settembre 2011, n. 23*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2 della stessa legge*) e dall'*art. 1, comma 13, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «4. In via eccezionale e per la sola riduzione di determinate specie che pregiudichino l'equilibrio biologico e la funzionalità delle oasi di protezione, le Province, sentito l'I.N.F.S., dispongono abbattimenti selettivi. Per le operazioni di abbattimento le Province possono autorizzare persone nominativamente individuate, oltre i soggetti previsti all'articolo 29, comma 2.».

(69) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 6, L.R. 20 maggio 2004, n. 15*.

---

### **Art. 13**

#### *Zone di ripopolamento e cattura <sup>(70)</sup>.*

1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui al comma 3 lettera b) dell'*art. 10* sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostruzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio. Esse devono essere costituite in terreni idonei e non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante presenza di fauna selvatica; in esse è vietata ogni forma di esercizio venatorio. Le zone di ripopolamento e cattura hanno una durata di 5 anni salvo rinnovo alla scadenza.

2. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite e gestite dalla Regione e dalla stessa revocate, qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche. Ciascuna zona di

ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate e deve essere adeguatamente tabellata a cura dell'ente gestore <sup>(71)</sup>.

3. Le catture devono essere compiute in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna selvatica.

4. Nel caso estremo di superaffollamento della fauna selvatica, recante eccessivo danno alle colture agrarie, la la Regione se non ha i mezzi per procedere all'immediata cattura, è autorizzata a porre in essere le procedure previste dall'*art. 19, 2° comma, della legge n. 157 del 1992* <sup>(72)</sup>.

5. Nelle zone di ripopolamento e cattura la Regione autorizza prove cinofile ad esclusivo carattere nazionale ed internazionale, con divieto di abbattimento e di immissione di fauna selvatica, a condizione che tali prove non arrechino danno alle colture agricole ed alla fauna, che le medesime siano approvate dall'ENCI ed inserite nei calendari ufficiali dello stesso Ente <sup>(73)</sup>.

5-bis. In via del tutto eccezionale, su richiesta delle associazioni cinofile riconosciute dall'ENCI e delle associazioni venatorie, e solo per prove aventi carattere nazionale, internazionale, finali di campionati italiani è concessa da parte della Regione l'autorizzazione a svolgere tali manifestazioni nei territori destinati alla caccia programmata al di fuori del periodo consentito per l'addestramento dei cani, nel rispetto delle vigenti norme in materia di salvaguardia della flora e della fauna selvatica. A seconda del carattere della manifestazione si può fare anche uso di selvaggina liberata <sup>(74)</sup>.

---

(70) Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(71) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 14, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio

2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(72) Comma così modificato dall'art. 1, comma 14, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(73) Comma così modificato dall'art. 1, comma 14, lettera c), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 1, comma 7, L.R. 20 maggio 2004, n. 15 e dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 9 settembre 2011, n. 23. Il testo precedente era così formulato: «5. Nelle zone di ripopolamento e cattura, la Provincia può autorizzare gare cinofile con divieto di abbattimento della fauna selvatica e sempre che tali gare non arrechino danno alle colture agricole ed alla fauna.».

(74) Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, L.R. 15 dicembre 2023, n. 7, a decorrere dal 16 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5-bis. In via del tutto eccezionale su richiesta di associazioni cinofile riconosciute dall'ENCI, e solo per prove aventi carattere nazionale e internazionale (classiche su selvaggina liberata), è concessa da parte della Regione, l'autorizzazione a svolgere tali manifestazioni nei territori destinati alla caccia programmata al di fuori del periodo consentito per l'addestramento cani, nel rispetto delle vigenti norme in materia di salvaguardia della flora e della fauna selvatica.».

In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 17 gennaio 2013, n. 4 e dall'art. 1, comma 14, lettera d), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1.

---

## Art. 14

*Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica* <sup>(75)</sup>.

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica di cui alla lettera c) del comma 8 dell'articolo 6 hanno per scopo la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione della fauna autoctona, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento e rinsanguamento del territorio regionale <sup>(76)</sup>.

2. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica sono istituiti, preferibilmente su terreni demaniali, dalla Regione che ne cura anche la gestione per la quale possono avvalersi della collaborazione dei Comuni singoli od associati, nonché degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, quando ricadenti nei rispettivi territori <sup>(77)</sup>.

3. La Regione, sulla base delle previsioni del piano faunistico-venatorio regionale, autorizza gli imprenditori agricoli singoli o associati o le associazioni venatorie che ne facciano richiesta a costituire centri privati di riproduzione di cui all'articolo 6, comma 8, lettera d), della fauna selvatica allo stato naturale <sup>(78)</sup>.

4. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dalla planimetria del territorio interessato, da una relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere e dall'atto comprovante il titolo di proprietà o di possesso dei fondi da vincolarsi. Nella richiesta devono essere elencati i nominativi delle persone autorizzate al prelievo di animali allevati.

5. L'autorizzazione della Regione fissa i quantitativi minimi per specie che il Centro è tenuto a produrre annualmente ed ogni altra prescrizione per il funzionamento del Centro <sup>(79)</sup>.

6. Nessuna indennità è dovuta al concessionario per i danni eventualmente arrecati da specie selvatiche alle colture del Centro privato o a quelle circostanti in possesso del titolare del Centro.

7. La Regione, ai fini del ripopolamento, ha diritto di prelazione sull'acquisto di selvaggina prodotta nei centri privati. A tale scopo entro il mese di novembre di ogni anno, la Regione

comunica ai Centri privati il proprio fabbisogno di fauna selvatica <sup>(80)</sup>.

8. Nei centri privati è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola o dell'associazione venatoria, di dipendenti delle stesse e di persone nominativamente indicate. Detto prelievo non costituisce esercizio venatorio <sup>(81)</sup>.

9. Nei Centri privati di riproduzione della fauna selvatica, la caccia è vietata. I Centri sono segnalati da tabelle, previste all'articolo 6, comma 17 <sup>(82)</sup>.

10. La Regione esercita attività di controllo e vigilanza nei centri privati <sup>(83)</sup>.

---

(75) Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(76) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 15, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(77) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 15, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(78) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 8, L.R. 20 maggio 2004, n. 15* e dall'*art. 1, comma 15, lettera c), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Le Province, sulla base delle previsioni del piano faunistico-venatorio regionale, autorizzano gli imprenditori agricoli singoli o associati o le associazioni venatorie che ne facciano richiesta a

costituire centri privati di riproduzione, di cui alla lettera d) dell'articolo 10, della fauna selvatica allo stato naturale.».

(79) Comma così modificato dall'art. 1, comma 15, lettera d), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(80) Comma così modificato dall'art. 1, comma 15, lettera e), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(81) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 9, L.R. 20 maggio 2004, n. 15. Il testo originario era così formulato: «8. Nei Centri privati, è consentito, ai fini di impresa agricola, il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate. Detto prelievo non costituisce esercizio venatorio.».

(82) Comma così modificato dall'art. 1, comma 15, lettera f), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(83) Comma così modificato dall'art. 1, comma 15, lettera g), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

---

## **Art. 15**

*Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani per le gare degli stessi e quagliodromi <sup>(84)</sup>.*

1. La Regione, nel rispetto del regolamento regionale, istituisce, su terreni incolti o a coltura svantaggiata, zone destinate all'addestramento, l'allenamento dei cani da caccia ed allo svolgimento delle gare e prove cinofile e ne affidano la

gestione alle associazioni venatorie e cinofile, riconosciute a livello nazionale, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati <sup>(85)</sup>.

2. Le zone di addestramento cani già in essere, sempre che riconfermate nella pianificazione faunistico-venatoria regionale, possono continuare l'attività fino a scadenza naturale dell'affidamento <sup>(86)</sup>.

3. Il regolamento regionale potrà prevedere solo ed esclusivamente per le zone affidate in gestione, il divieto di caccia.

4. La Regione, nel rispetto del regolamento regionale, su richiesta degli interessati, istituisce quagliodromi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia in cui è consentito l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento. La concessione o revoca viene effettuata dalla Giunta regionale <sup>(87)</sup> <sup>(88)</sup>.

---

**(84)** Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

**(85)** Comma così modificato dall'*art. 1, comma 16, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

**(86)** Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 16, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «2. Le zone di addestramento cani già in essere, possono continuare l'attività previa istanza da presentare all'Amministrazione provinciale competente per territorio entro e non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».



(87) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 16, lettera c), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Le Province, nel rispetto del regolamento regionale, su richiesta degli interessati istituiscono quagliodromi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia in cui è consentito l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento. La concessione o revoca viene effettuata dalla Giunta provinciale.».

(88) Vedi il *Reg. 15 gennaio 1996, n. 1* «Regolamento per i quagliodromi», pubblicato nel B.U. 1° febbraio 1996, n. 2; e il *Reg. 24 marzo 1997, n. 1* «Regolamento regionale per le zone addestramento cani e per le gare cinofile», pubblicato nel B.U. 31 maggio 1997, n. 11.

---

## Art. 16

### *Aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro* <sup>(89)</sup>.

1. La Regione, su richiesta degli interessati, sentito l'ISPRA e nei limiti della presente legge, istituiscono per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, nonché per il potenziamento, lo sviluppo e l'irradiamento della fauna selvatica autoctona, aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro in cui non è consentito immettere fauna selvatica successivamente al 31 agosto <sup>(90)</sup>.

2. Dette concessioni, al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, devono essere corredate di programmi di conservazione, potenziamento e ripristino di ambienti naturali atti a favorire la riproduzione delle specie cacciabili, nonché dei criteri per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole.

3. Nelle aziende di cui al comma 1 la caccia è consentita nel pieno rispetto del calendario venatorio e con l'indice di densità minima stabilita per gli altri territori cacciabili della regione,

secondo piani di assestamento e di abbattimento tali da garantire una presenza costante nei territori interessati di un contingente di riproduttori pari al 30 per cento delle loro risorse faunistiche <sup>(91)</sup>.

4. Le aziende faunistico-venatorie vengono concesse e revocate dalla Giunta regionale sulla base del regolamento tipo.

5. Le aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, poiché perseguono finalità d'interesse generale, sono soggette a tassa di concessione regionale ridotta <sup>(92)</sup>.

---

(89) Ai sensi dei punti 1 e 2, [Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88](#), è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(90) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 17, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 13, comma 1 della medesima legge](#)).

(91) Il presente comma, già modificato dall'[art. 1, comma 1, lettera d\), L.R. 10 agosto 2006, n. 21](#), è stato poi così sostituito dall'[art. 2, L.R. 21 aprile 2011, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 4 della stessa legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «3. In dette aziende la caccia è consentita nel pieno rispetto del calendario venatorio e con l'indice di densità minima stabilita per gli altri territori cacciabili della Regione, secondo piani di assestamento e di abbattimento, tali da garantire una presenza costante sui territori interessati di un contingente di riproduttori pari al 30% delle sue risorse faunistiche. Il cacciatore non residente è ammesso ad esercitare la caccia nell'azienda faunistico-venatoria se possiede l'ammissione nell'ATC territorialmente competente.».

(92) Vedi il [Reg. 8 giugno 1995, n. 1](#) «Regolamento per le aziende faunistico venatorie senza scopo di lucro», pubblicato nel B.U. 16 giugno 1995, n 13.

## Art. 17

### *Allevamenti di fauna selvatica* <sup>(93)</sup> <sup>(94)</sup>.

1. La Regione, nel rispetto del regolamento regionale, autorizza gli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, ornamentale, di ripopolamento ed amatoriale <sup>(95)</sup>.
2. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro il termine di 60 giorni dalla richiesta.
3. Il titolare di un'impresa agricola può esercitare l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale, dandone semplice comunicazione alla Regione, secondo le disposizioni dalla medesima emanate <sup>(96)</sup>.
- 3-bis. La Regione e gli ambiti territoriali di caccia possono applicare il diritto di prelazione sull'acquisto dei capi prodotti negli allevamenti disciplinati dal presente articolo secondo le procedure individuate al comma 7 dell'articolo 14 <sup>(97)</sup>.
4. La Regione, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, può consentire al titolare, nel rispetto delle norme vigenti, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 23 <sup>(98)</sup>.
5. Sono soggette ad autorizzazione della Regione anche le attività relative alla detenzione e allevamento in cattività e creazione di ibridi di volatili di fauna selvatica <sup>(99)</sup>.
6. Gli esemplari prodotti negli allevamenti di cui al comma 1, devono essere muniti di anelli inamovibili.
7. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati, possono essere esposti e venduti esclusivamente esemplari muniti di regolari anelli.

8. La Giunta regionale può erogare finanziamenti per l'impianto e la gestione di Centri consortili di allevamento di specie faunistiche di interesse venatorio, istituiti dalla Regione stessa a scopo di ripopolamento <sup>(100)</sup>.

---

(93) Vedi, anche, il [Reg. 29 dicembre 1999, n. 3](#) riguardante la disciplina degli allevamenti a scopo di ripopolamento ed alimentare.

(94) Ai sensi dei punti 1 e 2, [Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88](#), è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(95) Comma dapprima sostituito dall'[art. 1, comma 10, L.R. 20 maggio 2004, n. 15](#) e poi così modificato dall'[art. 1, comma 18, lettera a\), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Gli allevamenti di fauna selvatica delle specie cacciabili, di cui all'art. 27 della presente legge, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale, sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione provinciale competente per territorio.».

(96) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 18, lettera b\), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(97) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 18, lettera c\), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'[art. 1, comma 11, L.R. 20 maggio 2004, n. 15](#) e dall'[art. 1, comma 1, lettera d\), L.R. 9 settembre 2011, n. 23](#) e dall'[art. 1, L.R. 30 aprile 2012, n. 10](#). Il testo precedente era così formulato: «3-bis. Le Province e gli ambiti territoriali di caccia, a parità di qualità e di prezzo offerti, acquistano capi di fauna selvatica prioritariamente dagli allevamenti autorizzati

presenti nel territorio regionale avvalendosi del diritto di prelazione previsto al comma 7 dell'articolo 14.».

(98) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 18, lettera d), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Le Province sono delegate all'attuazione di quanto previsto al comma 4 dell'*art 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*.».

(99) Comma dapprima sostituito dall'*art. 1, comma 12, L.R. 20 maggio 2004, n. 15* e poi così modificato dall'*art. 1, comma 18, lettera e), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. Sono soggette ad autorizzazione della Provincia anche le attività relative alla detenzione e allevamento in cattività e creazione di ibridi di volatili. Tali attività possono essere svolte soltanto con esemplari appartenenti alle specie autoctone cacciabili o a quelle esotiche non protette da accordi internazionali.».

(100) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 18, lettera f), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «8. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'impianto e la gestione di Centri consortili di allevamento di selvaggina, istituiti dalle Province per il ripopolamento faunistico. Il contributo è concesso sulla base di un programma di spesa, l'erogazione è disposta per il 50 per cento in via d'acconto per il restante 50 per cento previa presentazione della documentazione probatoria della spesa.».

---

## **Art. 17-bis**

*Commercio di fauna selvatica* <sup>(101)</sup> <sup>(102)</sup>.

1. La fauna selvatica abbattuta, utilizzabile per fini alimentari nel rispetto delle vigenti norme sanitarie nazionali e comunitarie, può essere commercializzata nel rispetto dei criteri generali stabiliti in apposito regolamento regionale da predisporre di concerto con il competente Servizio veterinario regionale e con l'ASREM.

---

(101) Articolo inserito dall'art. 1, comma 19, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(102) Ai sensi dei punti 1 e 2, Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

---

## **Art. 18**

### *Ambiti territoriali di caccia* <sup>(103)</sup>.

1. La Giunta regionale ripartisce il territorio regionale agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in non più di quattro ambiti territoriali di caccia, subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, di estensione non inferiore ai 50.000 ettari <sup>(104)</sup>.

2. D'intesa con le regioni confinanti e per esigenze motivate, la Giunta regionale può altresì individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più Province.

3. Ad ogni ambito di caccia, in rapporto all'estensione territoriale ed alle risorse faunistico ambientali, viene applicato l'indice di densità venatoria minima indicata dal Ministero per l'Agricoltura e Foreste.

---

(103) Ai sensi dei punti 1 e 2, Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di

selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(104) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 13, L.R. 20 maggio 2004, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «1. La Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, ripartisce il territorio regionale agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in non più di quattro ambiti territoriali di caccia, subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, di estensione non inferiore a 60.000 ettari.». Con D.P.G.R. 13 giugno 1994, n. 613, pubblicato sul B.U. 16 luglio 1994, n. 14, il territorio è stato ripartito in tre ambiti territoriali di caccia.

(giurisprudenza)

## **Art. 19**

*Comitati di gestione degli ambiti territoriali* <sup>(105)</sup> <sup>(106)</sup>.

1. I Comitati di gestione degli ambiti territoriali per la gestione programmata della caccia sono soggetti privati senza scopo di lucro di interesse pubblico, sono costituiti con provvedimento della della Giunta regionale e sono così composti <sup>(107)</sup>:

a) da sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed organizzate nella provincia, di cui uno per organizzazione. Nel caso in cui le associazioni anzidette siano presenti in numero inferiore a sei, le designazioni necessarie per completare le rappresentative sono espresse dalle organizzazioni aventi il maggior numero di iscritti;

b) da sei rappresentanti, di cui uno per ogni singola associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ove presente in forma organizzata nel territorio della provincia. Nel caso in cui le associazioni anzidette siano presenti in numero inferiore a sei, le designazioni necessarie per completare le rappresentative sono espresse dalle associazioni aventi il maggior numero di iscritti;

c) da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale, presenti nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente ed organizzate nella provincia, di intesa tra le stesse. In caso di mancato accordo, i rappresentanti sono nominati dalla Giunta regionale tra terne di nominativi proposte da ciascuna associazione di protezione ambientale <sup>(108)</sup>;

d) dai sindaci dei quattro comuni territorialmente più estesi ricadenti nell'A.T.C.;

e) [da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale competente per territorio con voto consultivo] <sup>(109)</sup> <sup>(110)</sup>.

2. [Svolge le funzioni di Segretario, un dipendente dell'Ufficio Caccia competente per territorio] <sup>(111)</sup>.

3. Le designazioni di nomina o di revoca avvengono ad iniziativa della struttura regionale. Qualora le designazioni non dovessero pervenire alla Regione entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, la Giunta regionale provvede d'ufficio <sup>(112)</sup>.

4. I Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia hanno sede presso gli uffici competenti della Regione siti nei capoluoghi di provincia e sono convocati dai rispettivi Presidenti, o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti. I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. I predetti organismi restano comunque in carica fino alla loro ricostituzione <sup>(113)</sup>.

5. I Comitati di gestione così costituiti eleggono nel proprio seno il Presidente e nominano il collegio dei revisori dei conti tra esperti, estranei al Comitato di Gestione, in numero di tre iscritti nell'apposito albo <sup>(114)</sup>.

---

**(105)** Vedi anche, per la decadenza dei comitati di gestione qui indicati, l'*art. 3, L.R. 2 ottobre 2006, n. 34*.

**(106)** Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di



selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(107) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 20, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1* della medesima legge).

(108) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 22 dicembre 2017, n. 25*.

(109) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 20, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1* della medesima legge).

(110) Il presente comma, già modificato dall'*art. 1, comma 14, L.R. 20 maggio 2004, n. 15*, dall'*art. 1, L.R. 3 dicembre 2004, n. 30* e dall'*art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 10 agosto 2006, n. 21* e dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 7-22 luglio 2010, n. 268 (Gazz. Uff. 28 luglio 2010, n. 30, 1<sup>a</sup> serie speciale, è stato poi così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 21 aprile 2011, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. I Comitati di gestione degli ambiti territoriali per la gestione programmata della caccia sono soggetti privati senza scopo di lucro d'interesse pubblico, sono costituiti con provvedimento della Giunta provinciale competente per territorio e sono così composti:

a) da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed organizzate nella provincia di cui uno per organizzazione. Nel caso in cui le associazioni anzidette siano presenti in numero inferiore a cinque, le designazioni necessarie per completare le rappresentative saranno espresse dalle organizzazioni aventi il maggior numero di iscritti;

b) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata nella provincia da

almeno 1 anno. Inoltre ciascuna associazione designa, fino ad un massimo di tre, un numero di componenti che rappresentino ciascuno almeno un decimo del totale dei cacciatori residenti nella provincia ammessi ad esercitare l'attività venatoria negli ATC;

c) da tre rappresentanti delle Associazioni ambientali, presenti nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente ed organizzate nella provincia, di intesa tra le stesse. In caso di mancato accordo, i rappresentanti saranno nominati dalla Giunta provinciale tra terne di nominativi proposte da ciascuna associazione ambientale;

d) dai Sindaci dei tre Comuni territorialmente più estesi ricadenti nell'A.T.C.;

e) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale competente per territorio con voto consultivo.».

(111) Comma dapprima modificato dall'*art. 1, comma 20, lettera c), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1* e poi abrogato dall'*art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 15 dicembre 2023, n. 7*, a decorrere dal 16 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*).

(112) Comma dapprima modificato dall'*art. 3, comma 2, L.R. 21 aprile 2011, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4 della stessa legge*) e poi così sostituito dall'*art. 1, comma 20, lettera d), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «3. Le designazioni di nomina o di revoca avvengono ad iniziativa delle rispettive strutture provinciali. Qualora le designazioni non dovessero pervenire all'Amministrazione provinciale entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, la Giunta provinciale provvederà d'ufficio.».

(113) Comma dapprima modificato dall'*art. 1, comma 28, lettera a), L.R. 9 maggio 2007, n. 14*, dall'*art. 32, comma 1,*

*lettera b), L.R. 17 gennaio 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37 della stessa legge) e poi così sostituito dall'*art. 1, comma 20, lettera e), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. I Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia hanno sede presso le competenti Amministrazioni Provinciali e sono convocati dai rispettivi Presidenti, o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti. I componenti durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio provinciale e possono essere riconfermati.».

(114) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 15, L.R. 20 maggio 2004, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «5. I Comitati di gestione così costituiti, eleggono nel proprio seno il Presidente ed il Collegio dei revisori dei conti in numero non inferiore a tre.».

---

## **Art. 20**

### *Gestione degli ambiti territoriali di caccia* <sup>(115)</sup> <sup>(116)</sup> <sup>(117)</sup>.

1. Ai fini del coordinamento della gestione programmata della caccia, la Regione:

a) regola il prelievo venatorio nel rispetto della forma o dei tempi di caccia previsti dalla presente legge, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica stanziale accertata tramite censimenti effettuati di intesa con i Comitati di gestione;

b) indica il numero dei capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la gestione venatoria;

c) determina il numero dei cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale, in modo che risulti un rapporto cacciatore/territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale sulla base dei tesserini rilasciati l'anno precedente;

d) fissa, per ogni ambito territoriale di caccia, la quota di partecipazione economica a carico dei cacciatori, secondo i criteri e nei limiti di cui al comma 1-bis;

e) provvede a disciplinare le procedure per il rilascio dei tesserini validi per l'esercizio venatorio. Per la convalida degli ambiti territoriali di caccia sul tesserino è sufficiente il timbro dell'ufficio regionale territorialmente competente <sup>(118)</sup>.

1-bis. La partecipazione economica dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia si realizza mediante il versamento di una quota annuale stabilita dalla Regione per ciascun Ambito Territoriale di Caccia. L'ammontare della quota è fissato in misura non inferiore all'importo della tassa di concessione governativa, al netto dell'addizionale, e non superiore al suo triplo. L'ammontare così determinato può essere ridotto, di non oltre l'ottanta per cento, per i cacciatori residenti nel territorio regionale <sup>(119) (120)</sup>.

2. [Le suddette quote, da versare all'Amministrazione provinciale competente, sono da quest'ultima accreditate ai Comuni di gestione ed utilizzate esclusivamente per finalità faunistico-venatorie, nonché per lo sviluppo delle attività compatibili con l'ambiente] <sup>(121)</sup>.

---

(115) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 21, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Gestione degli ambiti territoriali di caccia funzioni delle province.».

(116) Vedi, anche, il punto 3, *Delib.G.R. 16 giugno 2017, n. 220*, il punto 2, *Delib.G.R. 19 aprile 2019, n. 122* e il punto 3, *Delib.G.R. 28 aprile 2022, n. 131*.

(117) Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di

selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(118) Comma dapprima modificato dall'*art. 1, commi 16 e 17, L.R. 20 maggio 2004, n. 15* e dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 11 novembre 2005, n. 39* e poi così sostituito dall'*art. 1, comma 21, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Ai fini del Coordinamento della gestione programmata della Caccia, le Province:

a) regolamentano il prelievo venatorio nel rispetto della forma o dei tempi di caccia previsti dalla presente legge, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica stanziale accertata tramite censimenti effettuati di intesa con i Comitati di gestione;

b) indicano il numero dei capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la gestione venatoria;

c) determinano il numero dei cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale, in modo che risulti un rapporto cacciatore territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale sulla base dei tesserini rilasciati l'anno precedente;

d) fissano, per ogni ambito territoriale di caccia, la quota di partecipazione economica a carico dei cacciatori, secondo i criteri e nei limiti di cui al comma 1-bis;

e) provvedono a comunicarsi il numero dei cacciatori residenti da considerare negli ambiti territoriali di caccia di propria competenza. Per la convalida degli ambiti territoriali di caccia sul tesserino di caccia è sufficiente il timbro della sola Provincia di residenza.».

(119) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 11 novembre 2005, n. 39* e poi così sostituito dall'*art. 1, comma 21, lettera c), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo

precedente era così formulato: «1-bis. La partecipazione economica dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia si realizza mediante il versamento di una quota annuale stabilita dalle Province per ciascun ATC di propria competenza territoriale. L'ammontare della quota è fissato in misura non inferiore all'importo della tassa di concessione governativa, al netto dell'addizionale, e non superiore al suo triplo. L'ammontare così determinato può essere ridotto, di non oltre l'ottanta per cento, per i cacciatori residenti nel territorio regionale.».

(120) Vedi, anche, il punto 2, [Delib.G.R. 16 giugno 2017, n. 220](#), il punto 2, [Delib.G.R. 19 aprile 2019, n. 122](#), il punto 2, [Delib.G.R. 28 aprile 2022, n. 131](#) e il punto 2, [Delib.G.R. 28 marzo 2023, n. 87](#).

(121) Comma abrogato dall'[art. 1, comma 21, lettera d\), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 13, comma 1 della medesima legge](#)).

---

## **Art. 21**

### *Compiti dei comitati di gestione <sup>(122)</sup>.*

1. Il Comitato di gestione, entro quattro mesi dal suo insediamento, approva un proprio regolamento nel quale devono essere comunque previsti:

a) piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi delle immissioni e degli abbattimenti di fauna selvatica;

b) l'istituzione e le modalità organizzative di Centri di allevamento organizzati in forma di azienda agricola della fauna selvatica stanziale, muniti di adeguate strutture venatorie per l'adattamento in libertà;

c) le condizioni perché venga garantita una consistenza di base della fauna selvatica durante l'anno solare.

2. Il Comitato di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;

b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli, ai sensi del regolamento C.E.E. n. 1094 del 1988 del Consiglio del 25 aprile 1988 e successive modificazioni;

c) il ripristino di zone umide e di fossati;

d) la differenziazione delle colture;

e) la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica ed alla nidificazione;

f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

2-bis. La Regione può demandare ai Comitati di Gestione, in tutto o in parte, le attività faunistico-venatorie legate alla gestione dei ripopolamenti e degli istituti faunistici di propria competenza, previa stipula di apposite convenzioni <sup>(123)</sup>.

3. Il Comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, alla erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica nei territori destinati alla caccia programmata,

per una percentuale minima del 15% dell'importo stimato dalla Regione secondo le procedure, di cui al successivo articolo 32. Lo stesso Comitato provvede, altresì, alla erogazione di contributi per interventi previamente concordati, al fine della prevenzione delle azioni di danno <sup>(124)</sup>.

4. A partire dalla stagione venatoria 1995/96, il Comitato di gestione deve fornire alla Regione elementi di valutazione al fine della determinazione del contributo da assegnare ai proprietari o conduttori ai sensi del successivo art. 25 <sup>(125)</sup>.

5. Il bilancio preventivo dell'A.T.C. viene approvato dal Comitato di gestione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce ed è inviato alla Regione, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei Conti <sup>(126)</sup>.

6. Ogni A.T.C. ha facoltà di spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio.

7. Ogni A.T.C. deve trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto tecnico finanziario relativo all'esercizio precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti <sup>(127) (128)</sup>.

---

**(122)** Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

**(123)** Comma inserito dall'*art. 1, comma 22, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

**(124)** Comma dapprima sostituito dall'*art. 1, comma 18, L.R. 20 maggio 2004, n. 15* e poi così modificato dall'*art. 1, comma 22, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «3. Il Comitato di gestione degli A.T.C. provvede,



altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole della fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione delle azioni di danno.».

(125) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 22, lettera c), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(126) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 22, lettera d), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(127) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 22, lettera e), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(128) Ai sensi del punto 1, *Delib.G.R. 23 marzo 2020, n. 102* è stato prorogato al 30 aprile 2020 il termine previsto dal presente comma.

---

## Art. 22

### *Esercizio dell'attività venatoria* <sup>(129)</sup>.

1. L'attività venatoria si svolge in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggono i requisiti previsti dalla *legge 11 febbraio 1992, n. 157* e dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica secondo le modalità, nei tempi e con l'impiego dei mezzi a ciò destinati, secondo le norme della presente legge; è considerato, altresì, esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna o in

attesa della medesima per abbatterla o catturarla. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 6, comma 8, lettera d) <sup>(130)</sup>.

3. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, appartiene a colui che l'ha cacciata. Il cacciatore che insegue la fauna selvatica scovata o sia intento al recupero di quella da lui ferita non deve subire intromissioni finché non ne abbia abbandonato l'inseguimento o il recupero.

4. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il 18° anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia e delle polizze assicurative RCVT ed infortuni, con relativi massimali, previsti dalla legge dello Stato.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è, inoltre, necessario il possesso di un apposito tesserino regionale, rilasciato dai servizi regionali territorialmente competenti con allegato il calendario regionale riportante, tra l'altro, gli ambiti di caccia ove è consentita l'attività venatoria <sup>(131)</sup>.

6. Il tesserino, predisposto e stampato a cura del Servizio regionale competente, ha validità per una stagione venatoria e deve essere restituito alla struttura entro il 31 marzo di ogni anno. Per i cacciatori non residenti nella regione Molise è obbligatoria la consegna della copia del tesserino rilasciato dalla propria Regione o Provincia di residenza, entro e non oltre il 10 marzo di ogni anno, pena la non ammissibilità all'esercizio venatorio della stagione successiva <sup>(132) (133)</sup>.

7. Il rilascio del tesserino regionale è, subordinato al possesso di valida licenza di porto d'armi per uso di caccia, all'avvenuto versamento delle tasse prescritte, alla restituzione del tesserino della stagione precedente.

8. Il cacciatore di altre regioni, che intenda praticare la caccia nel territorio regionale, deve fare apporre dalla Regione stessa

sul tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, le indicazioni dell'ambito territoriale in cui è stato ammesso <sup>(134)</sup>.

8-bis. [Le quote, di cui al comma 8, da versare all'Amministrazione provinciale competente, sono da quest'ultima accreditate ai rispettivi Comitati di gestione ed utilizzate esclusivamente per finalità faunistico-venatorie, nonché per lo sviluppo delle attività compatibili con l'ambiente] <sup>(135)</sup>.

9. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il titolare può ottenere il duplicato, previa esibizione della copia della denuncia del fatto all'autorità di pubblica sicurezza e delle ricevute del versamento delle tasse per l'esercizio dell'attività venatoria.

10. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco, l'esercizio venatorio stesso nella Regione Molise può essere praticato in forma vagante e fissa, con o senza l'ausilio del cane.

11. Ogni cacciatore residente nella regione Molise oppure ogni cacciatore iscritto all'AIRE in uno dei Comuni del Molise, in possesso dei requisiti di cui al comma 7 ha diritto di accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia istituiti nella regione, previo pagamento di una sola quota la cui ricevuta di versamento va allegata all'istanza di ammissione. Il cacciatore non residente nella regione Molise deve produrre domanda di ammissione all'ATC previo versamento della quota stabilita per l'accesso all'esercizio venatorio. Il Comitato di Gestione dell'ATC, nei termini stabiliti dal proprio regolamento interno, provvede a comunicare agli interessati la loro ammissione <sup>(136)</sup>.

11-bis. [Le somme introitate da tutti gli ambiti territoriali di caccia della Regione Molise saranno ripartite in parti uguali tra gli ambiti di cui al precedente comma, con l'esclusione di quelle derivanti dall'interscambio] <sup>(137)</sup>.

12. Il Comitato direttivo dell'ambito territoriale di caccia, sulla base di modalità da esso determinate e comunicate alla Regione, può riconoscere, dopo il primo mese di caccia, ai

cacciatori residenti iscritti, la possibilità di concedere giornate di propria competenza, per un massimo di dieci giorni per stagione venatoria, ad altro cacciatore residente fuori Regione previo contributo per ogni giorno concesso pari alla decima parte della quota d'accesso all'ambito territoriale di caccia, prevista per i cacciatori non residenti <sup>(138)</sup>.

12-bis. Le quote di accesso richieste per l'ammissione dei cacciatori residenti nella regione Molise devono essere versate su un conto corrente cointestato ai Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia ricadenti nella regione Molise. Le predette quote devono essere ripartite, a cura e in favore dei Comitati stessi, proporzionalmente al numero di cacciatori che hanno inoltrato richiesta di ammissione a ciascun ambito territoriale di caccia, sulla base dei dati che saranno forniti annualmente dalla Regione Molise. Le quote di accesso richieste per l'ammissione dei cacciatori non residenti nella regione Molise e per l'interscambio di cui al comma 12, devono essere versate direttamente sui conti correnti appositamente predisposti da ciascun ambito territoriale di caccia. I Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia devono utilizzare le predette quote solo per finalità faunistico-venatorie nonché per lo sviluppo delle attività compatibili con l'ambiente <sup>(139)</sup>.

13. La Regione promuove scambi interregionali per realizzare un'equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale e tale fine determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili in Molise. Nel numero dei cacciatori non residenti ammissibili non sono calcolati quelli che praticano l'attività venatoria esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agriturismo-venatorie <sup>(140)</sup>.

---

(129) Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(130) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 23, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio

2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(131) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 23, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(132) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 10 agosto 2006, n. 21* e dall'*art. 1, comma 23, lettera c), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6. Il tesserino, predisposto e stampato a cura della Regione, ha validità per una stagione venatoria e deve essere restituito all'Amministrazione provinciale che l'ha rilasciato, all'atto del rilascio del nuovo tesserino. Per i cacciatori non residenti nella Regione Molise è obbligatoria la consegna della copia del tesserino rilasciato dalla propria Regione o Provincia di residenza, entro e non oltre il 10 marzo di ogni anno, pena la non ammissibilità all'esercizio venatorio della stagione successiva.».

(133) Ai sensi del punto 2, *Delib.G.R. 23 marzo 2020, n. 102* è stato prorogato al 30 aprile 2020 il termine previsto dal presente comma.

(134) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 23, lettera d), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 1, comma 19, L.R. 20 maggio 2004, n. 15* e dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 11 novembre 2005, n. 39*. Il testo precedente era così formulato: «8. Il cacciatore di altre Regioni, che intenda praticare la caccia nel territorio di una Provincia del Molise, deve fare apporre dalla Provincia stessa sul tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, le indicazioni dell'ambito territoriale concesso.».

(135) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 20, L.R. 20 maggio 2004, n. 15*, poi soppresso dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R.*

*11 novembre 2005, n. 39.*

(136) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 15 dicembre 2023, n. 7*, a decorrere dal 16 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 1, comma 21, L.R. 20 maggio 2004, n. 15*, dall'*art. 1, comma 28, lettera b), L.R. 9 maggio 2007, n. 14* e dall'*art. 1, comma 23, lettera e), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «11. Ogni cacciatore residente nella Regione Molise ha diritto di accesso gratuito, previa domanda anche ad una sola Provincia, a tutti gli ambiti territoriali di caccia istituiti nella Regione, previo pagamento di una sola quota da effettuare entro il 30 ottobre e da comprovare all'atto della richiesta del tesserino regionale. Il cacciatore non residente nella Regione Molise deve produrre domanda di ammissione all'ATC, che, nei termini stabiliti dal regolamento interno, provvede a comunicare agli interessati la loro ammissione, e deve comprovare il versamento della quota stabilita per accedere all'esercizio venatorio.».

(137) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 1, comma 22, L.R. 20 maggio 2004, n. 15* e poi abrogato dall'*art. 1, comma 23, lettera f), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(138) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 23, lettera g), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 1, comma 23, L.R. 20 maggio 2004, n. 15* e dall'*art. 2, L.R. 30 aprile 2012, n. 10*. Il testo precedente era così formulato: «12. Il Comitato direttivo dell'A.T.C., sulla base di modalità da esso determinate e comunicate alla Provincia, può riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza, dopo il primo mese di caccia, per ospitare sotto forma di interscambio e senza finalità di lucro un altro cacciatore, anche se residente in altra Regione.».

(139) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 1, comma 24, L.R. 20 maggio 2004, n. 15* e poi così sostituito dall'*art. 1, comma 23, lettera h), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «12-bis. Le quote, di cui al comma 12, da versare all'Amministrazione provinciale competente, sono da quest'ultima accreditate ai rispettivi Comitati di gestione ed utilizzate esclusivamente per finalità faunistico-venatorie, nonché per lo sviluppo delle attività compatibili con l'ambiente.».

(140) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 9 settembre 2011, n. 23*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

---

## **Art. 23**

### *Mezzi di caccia consentiti <sup>(141)</sup>.*

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore a 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 nonché l'uso dell'arco e del falco.

2. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

2-bis. [È fatto assoluto divieto di uso e di detenzione di munizioni a palla unica o a pallettoni durante il periodo di chiusura della caccia alla specie ungulati] <sup>(142)</sup>.

3. Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

4. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

---

(141) Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(142) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 9 settembre 2011, n. 23*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2 della stessa legge*) e poi abrogato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 21 ottobre 2016, n. 12*.

---

## **Art. 24**

### *Uso dei falchi* <sup>(143)</sup>.

1. L'uso dei falchi come mezzo di caccia è consentito sotto il controllo dell'ISPRA esclusivamente con soggetti provenienti da allevamenti nazionali od esteri di provata serietà, oppure legalmente importati da quei paesi ove la cattura e l'esportazione sono permesse, ma strettamente controllate, nell'osservanza della Convenzione di Washington (*legge 19 dicembre 1975, n. 874*) <sup>(144)</sup>.

2. I possessori di falchi per uso di caccia debbono farne notifica alla Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge <sup>(145)</sup>.

3. L'Amministrazione regionale, avvalendosi dell'ISPRA o del Dipartimento di Biologia Animale dell'Università di Roma, provvede al marcaggio degli esemplari detenuti che non



possono essere superiori a due con contrassegni inamovibili e numerati forniti dall'ISPRA ed alla redazione di una scheda in triplice copia, fornita anch'essa dallo stesso istituto, dove saranno riportate tutte le notizie relative all'identificazione dei diversi soggetti. Una copia è archiviata presso l'amministrazione regionale, una copia è inviata all'ISPRA ed una copia viene rilasciata al possessore del rapace <sup>(146)</sup>.

4. Trascorso il periodo di moratoria suddetto, le variazioni di consistenza dovranno essere denunciate entro 10 giorni all'Amministrazione regionale, con specificazione del soggetto e dei motivi della variazione verificatasi <sup>(147)</sup>.

5. All'atto della denuncia, il possessore dovrà esibire la documentazione che dimostra la provenienza degli esemplari detenuti e la destinazione di quelli non più presenti, fatta salva la denuncia di perdita dell'animale; tale documentazione dovrà essere conservata dal possessore del falco.

6. Trascorso il periodo di moratoria suddetto, saranno considerati detenuti illegalmente e sequestrati, fatte salve altre sanzioni previste a termine di legge, i falchi privi di contrassegno e/o per i quali manchi la documentazione di provenienza.

7. I rapaci sequestrati dovranno, nel più breve tempo possibile, essere consegnati all'ISPRA che provvederà, seguendo programmi anche coordinati con altri enti o associazioni, al loro reinserimento in natura o al loro utilizzo per finalità scientifiche <sup>(148)</sup>.

---

(143) Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(144) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 24, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(145) Comma così modificato dall'art. 1, comma 24, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(146) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 24, lettera c), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. L'Amministrazione regionale, avvalendosi dell'I.N.F.S. o del Dipartimento di Biologia Animale dell'Università di Roma e tramite le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, provvederà al marcaggio degli esemplari detenuti che non potranno essere superiori a due con contrassegni inamovibili e numerati forniti dall'I.N.F.S. ed alla redazione di una scheda in quadruplica copia, fornita anch'essa dall'I.N.F.S., dove saranno riportate tutte le notizie relative all'identificazione dei diversi soggetti, una copia verrà archiviata presso l'Amministrazione regionale, una presso la competente Amministrazione provinciale, una copia verrà inviata all'I.N.F.S. ed una copia verrà rilasciata al possessore del rapace.».

(147) Comma così modificato dall'art. 1, comma 24, lettera d), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(148) Comma così modificato dall'art. 1, comma 24, lettera e), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

---

## **Art. 25**

*Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata dalla caccia <sup>(149)</sup>.*

*Fondi chiusi.*

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo determinato, per ciascun anno finanziario a partire dalla stagione venatoria 1995/96, dall'amministrazione regionale, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. in relazione all'estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente <sup>(150)</sup>.

2. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria, deve inoltrare entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al Presidente della Giunta regionale, richiesta motivata che, ai sensi dell'*art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, dalla stessa è esaminata entro 60 giorni; la richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 6. È altresì accolta, in casi da individuarsi specificatamente con regolamento del Consiglio regionale quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale <sup>(151)</sup>.

3. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

4. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione i terreni con coltivazioni erbacee da seme, i frutteti specializzati, i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto, i terreni coltivati a soia e a riso, nonché mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è, inoltre, vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalla Giunta regionale,

sentito il settore decentrato competente per territorio, su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

5. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati a cura del proprietario o del conduttore alla Giunta regionale precisando l'estensione del fondo ed allegando planimetria catastale in scala 1:2000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.

6. La superficie dei fondi chiusi, di cui ai commi 2 e 5, entra a far parte della quota non superiore al 20 per cento del territorio agro-silvo-pastorale della Regione, utile all'esercizio venatorio destinato a protezione della fauna selvatica di cui all'art. 6, comma 3.

---

(149) Ai sensi dei punti 1 e 2, [Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88](#), è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(150) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 25, lettera a\), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(151) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 25, lettera b\), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

## Art. 26

### *Azienda agri-turistico-venatorie* <sup>(152)</sup>.

1. Entro i limiti percentuali del territorio agro-silvo-pastorale regionale utile alla caccia, la Giunta regionale, su richiesta degli interessati, sentito il parere della Commissione Consiliare competente e dell'ISPRA, può autorizzare l'istituzione di aziende agri - turistico - venatorie ai fini di impresa agricola, soggette a tassa regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica e di allevamento <sup>(153)</sup>.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1049/88/CEE e successive modificazioni.

3. La domanda di concessione per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie è presentata dai proprietari o conduttori dei fondi rustici interessati alla costituzione.

4. La Giunta regionale disciplina le procedure e le prescrizioni per la gestione delle aziende di cui al presente articolo.

5. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge <sup>(154)</sup>.

---

**(152)** Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(153) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 26, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1* della medesima legge).

(154) Vedi il *Reg. 23 maggio 1997, n. 2* «Regolamento per aziende agri-turistico-venatorie», pubblicato nel B.U. 1° aprile 1997, n. 7.

---

## Art. 27

### *Specie cacciabili e periodi di attività venatoria* <sup>(155)</sup>.

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

a) specie cacciabili dal 1° settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); allodola (*Alauda arvensis*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); lepre comune (*Lepus europaeus*); fagiano (*Phasianus colchicus*);

b) specie cacciabili dal 1° settembre al 31 gennaio: volpe (*vulpes vulpes*) e cinghiale (*sus scrofa*) <sup>(156)</sup>.

c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (*Sturnus vulgaris*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); moretta (*Aythya fuligula*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*Fringilla montifringilla*); combattente (*Philomachus pugnax*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*), Taccola (*Corvus monedula*) <sup>(157)</sup>;

d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre all'ultimo giorno utile per la caccia: cesena (*Turdus pilaris*);

tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); alzavola (*Anas crecca*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); mestolone (*Anas clipeata*); moriglione (*Aythya ferina*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Colomba palumbus*); beccaccia (*Scolopax rusticola*), Marzaiola (*Anas quequedula*) <sup>(158)</sup>;

e) specie cacciabili dal primo ottobre al 30 novembre: coturnice (*Alectoris graeca*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*) <sup>(159)</sup>;

f) [specie cacciabili dal primo ottobre al 31 dicembre o dal primo novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*)] <sup>(160)</sup>.

1-bis. Ai fini della tutela del patrimonio agroforestale, socio-economico, sanitario e nel riequilibrio ecologico della fauna selvatica, qualora la presenza sul territorio regionale di una specie faunistica venabile risulti eccessiva, la Giunta regionale, ai fini della riduzione delle criticità arrecate, può con propri atti estendere il periodo del prelievo venatorio per l'intero arco temporale inteso dall'inizio al termine dell'intera stagione venatoria <sup>(161)</sup>.

2. La Regione fissa le giornate di caccia a tre settimanali a libera scelta del cacciatore.

2-bis. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per le specie colombaccio (*Colomba palumbus*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), volpe (*Vulpes vulpes*), cinghiale (*sus scrofa*) in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali <sup>(162)</sup>. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° di settembre ed il termine utile per la caccia <sup>(163)</sup>.

2-ter. La Regione procede all'adeguamento dinamico dell'elenco delle specie cacciabili, in conformità delle vigenti direttive comunitarie ed alle convenzioni internazionali, ed autorizza prelievi venatori in deroga, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE e dalla *legge n. 221/2002* <sup>(164)</sup>.

(155) Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(156) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, L.R. 1° giugno 2007, n. 16*. Il testo originario era così formulato: «b) specie cacciabili dal 1° settembre al 15 gennaio: volpe (*Vulpes vulpes*).».

(157) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 25, L.R. 20 maggio 2004, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); fologa (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Ansa acuta*); marzaiola (*Anas quequedula*); mestolone (*Ans clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*columba palumbus*); frullino (*Lymnocryptes minimus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*Fringilla montifringilla*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Solopx risticola*); taccola (*corbus monedula*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); cornicchia grigia (*Corvus cornone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*).».

(158) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 26, L.R. 20 maggio 2004, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: coturnice (*Alecstoris graeca*); capriolo (*capreolu capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*).».

(159) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 27, L.R. 20 maggio 2004, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «e) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*).»



(160) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 28, L.R. 20 maggio 2004, n. 15*, poi abrogata dall'*art. 1, comma 28, lettera c), L.R. 9 maggio 2007, n. 14*.

(161) Comma aggiunto dall'*art. 12, comma 5, lettera a), L.R. 30 aprile 2020, n. 1*, a decorrere dal 1° maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della medesima legge*). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 12 - 31 maggio 2021, n. 113 (pubblicata nella Gazz. Uff. 3 giugno 2021, n. 22, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata lettera a) del comma 5 dell'*art. 12, L.R. n. 1/2020*.

(162) Periodo così modificato dall'*art. 1, comma 2, L.R. 1° giugno 2007, n. 16*.

(163) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 29, L.R. 20 maggio 2004, n. 15*, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

(164) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 29, L.R. 20 maggio 2004, n. 15*.

---

## **Art. 27-bis**

### *Disciplina dell'esercizio delle deroghe* <sup>(165)</sup> <sup>(166)</sup>.

1. In relazione a quanto stabilito dall'*articolo 19-bis della legge n. 157/1992* è consentito svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla *direttiva 2009/147/CE*, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lett. a), della direttiva medesima.

2. Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'*articolo 9 della direttiva 2009/147/CE*.

3. La Giunta regionale, in coerenza con i criteri della *direttiva 2009/147/CE* e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una

analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi e all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:

- a) le specie che formano oggetto di prelievo;
- b) i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati;
- c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
- d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo;
- e) i soggetti abilitati al prelievo in deroga;
- f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
- g) i controlli che saranno effettuati.

4. Restano, comunque, applicabili le disposizioni e le procedure stabilite dall'*articolo 19-bis della legge n. 157/92* e successive modifiche ed integrazioni.

4-bis. La Regione stabilisce le modalità del prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili in conformità alle disposizioni contenute nell'*articolo 18 della legge n. 157/1992* e nell'*articolo 11-quaterdecies, comma 5, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito in legge, con modificazioni, dall'*articolo 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248* (Conversione in legge con modificazioni del *D.L. 30 settembre 2005, n. 203*, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) <sup>(167)</sup>.

(165) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 27, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(166) Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(167) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 2, L.R. 22 dicembre 2017, n. 25*.

---

## **Art. 28**

### *Calendario venatorio* <sup>(168)</sup>.

1. Entro e non oltre il 15 giugno, la Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e la Competente Commissione Consiliare, approva e pubblica il calendario ed il regolamento relativo all'intera stagione venatoria <sup>(169)</sup>.

2. Nel calendario venatorio regionale devono essere, in particolare, indicate:

a) le specie cacciabili e periodi di caccia;

b) le giornate di caccia;

c) il carniere giornaliero;

d) inizio e termine della giornata di caccia;

d-bis) i periodi e le modalità per l'accesso agli ambiti territoriali di caccia da parte dei cacciatori extraregionali <sup>(170)</sup>;

e) i periodi e le modalità per l'addestramento dei cani da caccia;

f) l'uso dei cani;

g) disposizioni per le gare cinofile;

h) indicazione per la caccia al cinghiale;

i) divieti e sanzioni.

3. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre, a scelta del cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.

4. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

5. La Giunta regionale può definire nel calendario venatorio l'ora legale d'inizio della giornata venatoria, per periodi mensili o quindicinali, indicando con la stessa cadenza periodica, l'ora legale di termine <sup>(171)</sup>.

---

(168) Ai sensi dei punti 1 e 2, [Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88](#), è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(169) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 28, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 13, comma 1 della medesima legge](#)).

(170) Lettera aggiunta dall'[art. 1, comma 30, L.R. 20 maggio 2004, n. 15](#).

(171) Con D.P.G.R. 8 agosto 2000, n. 155 sono stati approvati il calendario e il regolamento per l'annata venatoria 1997-1998. Per l'annata 1998-1999 vedi il [D.P.G.R. 30 luglio 1998, n. 83](#); per l'annata 1999-2000 vedi il [D.P.G.R. 7 luglio 1999, n. 72](#) per l'annata 2000-2001 vedi il [D.P.G.R. 2 agosto 2000, n. 86](#); per l'annata 2001-2002 vedi il [D.P.G.R. 3 agosto 2001, n. 116](#); per l'annata 2002-2003 vedi il [Dec.Ass. 30 luglio 2002, n. 1](#); per l'annata 2003-2004 vedi il [Dec.Ass. 4 agosto 2003, n. 1](#);

per l'annata 2004-2005 vedi il [Dec.Ass. 2 agosto 2004, n. 1](#);  
per l'annata 2005-2006 vedi il [D.P.G.R. 26 luglio 2005, n. 198](#).

---

## **Art. 29**

### *Controllo della fauna selvatica* <sup>(172)</sup> <sup>(173)</sup>.

1. La Giunta regionale, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità, può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 27.

2. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora venga verificata l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta regionale può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti delle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio <sup>(174)</sup>.

3. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del parco o da persone residenti nominativamente designate dall'Ente di gestione, munite di licenza per l'esercizio venatorio.

4. La Giunta regionale, per comprovate ragioni, di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, da forme inselvatichite di specie domestiche, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali piani di abbattimento attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi su cui si attuano i piani medesimi, tutti munite di licenza per l'esercizio venatorio.

4-bis. L'Assessorato alla caccia della Regione Molise predispone, ogni anno, il piano di gestione degli ungulati e ne fissa la densità per ogni 100 ettari di superficie, su indicazione della consulta regionale. La densità dei capi non può, comunque, essere superiore a 2,5. All'eliminazione dell'eventuale supero si provvede attraverso il prelievo di selezione attuato sulla base di appositi piani di abbattimento, in conformità di quanto previsto dal comma 5 dell'*articolo 11-quaterdecies del decreto legge n. 203/2005*, convertito in legge, con modificazioni, dall'*articolo 1, comma 1, della legge n. 248/2005* <sup>(175)</sup>.

---

(172) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 26 febbraio 2021, n. 36*.

(173) Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(174) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 3, L.R. 17 novembre 2020, n. 14*, a decorrere dal 19 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7, comma 1, della medesima legge*). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 1, comma 29, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, dall'*art. 1, comma 3, lettera a), L.R. 22 dicembre 2017, n. 25* e dall'*art. 12, comma 5, lettera b), L.R. 30 aprile 2020, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «2. Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo

delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'I.N.F.S. Qualora venga verificata l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta regionale può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti delle Province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di altre persone, purché tutti muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali.».

(175) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 10 agosto 2006, n. 21* e poi così sostituito dall'*art. 1, comma 3, lettera b), L.R. 22 dicembre 2017, n. 25*. Il testo precedente era così formulato: «4-bis. L'Assessorato alla caccia della Regione Molise predispone, ogni anno, il piano di gestione degli ungulati e ne fissa la densità per ogni 100 ettari di superficie, su indicazione della consulta regionale. La densità di capi non può, comunque, essere superiore a 2,5, l'eventuale supero va eliminato entro 2 anni.».

---

## **Art. 30**

### *Introduzione di fauna selvatica dall'estero* <sup>(176)</sup>.

1. È vietato introdurre nel territorio della Regione Molise fauna selvatica viva proveniente dall'estero senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste su parere dell'ISPRA <sup>(177)</sup>.

2. L'introduzione di selvaggina dall'estero è comunque regolamentata dall'*art. 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*.

---

(176) Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(177) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 30, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1* della medesima legge).

(giurisprudenza)

**Art. 31**  
*Divieti* <sup>(178)</sup>.

1. Oltre ai divieti contenuti nell'*art. 21 comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, nella Regione Molise non è consentito:

a) esercitare la caccia da appostamento fisso a qualsiasi tipo di selvaggina con uso di richiami vivi;

b) la posta alla beccaccia e al beccaccino;

c) [esercitare la caccia al colombaccio con colombi ammaestrati] <sup>(179)</sup>;

d) utilizzare civette per la caccia delle allodole;

e) esercitare la caccia sui terreni in attualità di coltivazione, nei frutteti ed in vigneti specializzati;

f) l'abbattimento di giovani nati di cinghiali con manto rigato;

g) [bruciare sui campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose nonché prati, erbe palustri ed infestanti, anche nei terreni incolti in tutto il territorio della Regione dal 1° aprile al 20 settembre: l'osservanza del periodo temporale predetto può essere derogato, con espressa motivata richiesta del Sindaco del Comune interessato, al Presidente della Provincia <sup>(180)</sup> ] <sup>(181)</sup>;

h) abbandonare e lasciare incustoditi i cani di ogni razza. I cani trovati a vagare sul territorio utile alla caccia in tempo di



divieto o sui territori comunque vincolati per fini faunistici e venatori, devono essere catturati;

i) l'esercizio della caccia su terreno in tutto o in gran parte coperto di neve, ad eccezione della caccia ai palmipedi e trampolieri lungo i corsi d'acqua perenne, limitatamente alle specie cacciabili e per i periodi consentiti dalla legge.

1-bis. Per le violazioni ai divieti previsti dalla presente legge, dai regolamenti di attuazione e dal calendario venatorio, per le quali non è espressamente prevista sanzione, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 105,00 ad un massimo di Euro 630,00 <sup>(182)</sup>.

---

(178) Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(179) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 28, lettera d), L.R. 9 maggio 2007, n. 14*.

(180) La Bruciatura delle stoppie è ora disciplinata dall'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 8 "Norme in materia di eliminazione delle stoppie"

(181) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 31, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(182) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 31, L.R. 20 maggio 2004, n. 15*.

---

## **Art. 32**

*Risarcimento danni alle produzioni agricole* <sup>(183)</sup> <sup>(184)</sup>.

1. La Regione Molise promuove azioni volte alla prevenzione e al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle

opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie selvatiche, in particolare da quella protetta e dall'attività venatoria, compatibilmente e nei limiti imposti dalle norme nazionali e comunitarie vigenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito, presso la Regione Molise, un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti.

3. La Regione istituisce, per ciascun comparto territoriale corrispondente all'ambito provinciale, un comitato composto da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale, e da cinque rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative nella regione. I Comitati hanno sede presso le strutture regionali territorialmente competenti e durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio regionale. Svolgono le funzioni di segretario i dipendenti del Servizio regionale competente.

4. I proprietari o i conduttori del fondo sono tenuti a denunciare sollecitamente i danni ai comitati regionali competenti per territorio, che procedono entro 5 giorni, avvalendosi dei tecnici delle rispettive strutture regionali competenti per territorio, alle occorrenti verifiche mediante sopralluoghi ed ispezioni. A tali ispezioni potranno partecipare due componenti del comitato stesso, in rappresentanza rispettivamente delle associazioni agricole e venatorie. Entro i successivi 60 giorni i tecnici regionali provvedono a redigere la perizia estimativa e, previo parere dei rispettivi comitati, procedono alla liquidazione dei danni. La Regione può riconoscere ai componenti dei comitati che intervengono nelle verifiche il rimborso delle spese sostenute per trasferte, secondo il trattamento previsto per i propri dipendenti con qualifica non dirigenziale, con oneri a carico del fondo costituito ai sensi del comma 1.

5. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate dalla

Regione o dai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

6. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di produzione della selvaggina, nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie e nelle zone per l'addestramento cani e per gare cinofile, fa carico ai rispettivi concessionari. Compatibilmente con le disposizioni nazionali e comunitarie vigenti, i danni prodotti nei territori destinati alla caccia programmata vengono valutati e stimati dalla Regione e risarciti dalla stessa per una quota massima dell'85 per cento della perizia estimativa, attingendo dal fondo di cui al comma 2. La restante parte del 15 per cento fa carico al Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia competente per territorio, nel rispetto delle disposizioni contenute all'articolo 21, comma 3.

---

(183) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 32, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 32. Risarcimento danni alle produzioni agricole. 1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dall'attività venatoria, è costituito in ogni provincia un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti.

2. In ciascuna Provincia, viene costituito dalla Giunta provinciale un comitato composto dall'Assessore provinciale delegato alla materia, cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale e da cinque rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative nella Regione. Il Comitato ha sede presso l'Amministrazione provinciale e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio provinciale. Svolge le funzioni di segretario un dipendente della Provincia, designato dall'Assessore provinciale competente per materia.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo sono tenuti a denunciare sollecitamente i danni al comitato provinciale competente per territorio, che procede entro 30 giorni, avvalendosi dei tecnici delle strutture provinciali e con la partecipazione diretta di due componenti del comitato stesso, rappresentanti rispettivamente le associazioni agricole e quelle venatorie, alle occorrenti verifiche anche mediante sopralluoghi ed ispezioni. Entro i successivi 180 giorni, i tecnici della struttura provinciale provvedono a redigere la perizia estimativa e, previo parere del comitato, procedono alla liquidazione dei danni. Le Province possono riconoscere ai componenti dei comitati che intervengono nelle verifiche il rimborso delle spese sostenute per trasferte, secondo il trattamento previsto per i dipendenti provinciali con qualifica non dirigenziale, con oneri a carico del fondo costituito ai sensi del comma 1.

4. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate dalle Province o dai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

5. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di produzione della selvaggina, nelle aziende faunistiche venatorie ed agri-turistico-venatorie e nelle zone per l'addestramento cani e per gare cinofile, fa carico ai rispettivi concessionari. I danni prodotti nei territori destinati alla caccia programmata vengono valutati e stimati dalle Amministrazioni provinciali competenti per territorio e risarciti dalle stesse attingendo, in parte, dal fondo di cui al precedente comma 1 e in parte dal contributo erogato dai competenti Comitati di Gestione secondo le indicazioni, di cui all'articolo 21, comma 3.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'*art. 1, comma 32, L.R. 20 maggio 2004, n. 15* e dall'*art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 9 settembre 2011, n. 23*.

(184) Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

## **Art. 33**

### *Abilitazione all'esercizio venatorio <sup>(185)</sup>.*

1. In applicazione dell'*art. 22 della legge n. 157 del 1992*, la licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata, secondo le leggi di pubblica sicurezza, a coloro che hanno superato l'abilitazione all'esercizio venatorio sostenuto dinanzi all'apposita Commissione nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di provincia.

2. Le commissioni di cui al comma 1 hanno sede presso i rispettivi servizi regionali territorialmente competenti.

Gli esami devono vertere sulle seguenti nozioni:

a) Legislazione venatoria e in particolare:

- Concetto di fauna selvatica; specie cacciabili e periodi caccia; differenza fra selvaggina Stanziale e Migratoria; concetto di esercizio venatorio; tempi e forme di caccia consentiti; limitazioni all'esercizio venatorio rispetto ai luoghi ed alle modalità; calendario venatorio e concetto di caccia programmata.

Nozioni sulla licenza di caccia (rilascio, validità, rinnovo, assicurazione per responsabilità civile, tesserino venatorio regionale).

Zone di ripopolamento e cattura; oasi di protezione ed ambiti territoriali di caccia.

Addestramento ed utilizzazione dei cani; organi preposti alla gestione della caccia; agenti di vigilanza e loro poteri; sanzioni e procedure;

b) Zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili:

- Concetti fondamentali di equilibrio della natura; rapporto fra fauna selvatica ed ambiente naturale; conoscenza delle varie specie di fauna selvatica omeoterma con particolare riferimento alle specie cacciabili ed a quelle protette;

c) Armi e munizioni da caccia:

- Nozioni generali e particolari sui vari tipi di armi e munizioni da caccia; custodia, manutenzione, controllo, trasporto e conservazione delle armi e munizioni; uso corretto delle armi durante l'attività venatoria, gittata delle armi impiegate a distanza di sicurezza da osservare per la prevenzione degli infortuni;

d) Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole:

- Rapporto tra agricoltura ed attività venatoria. Rispetto degli ambienti naturali e ripristino dell'habitat per lo sviluppo e l'incremento della fauna selvatica.

Conoscenza delle norme che impediscono o limitano l'esercizio venatorio per il rispetto e la salvaguardia delle colture agricole;

e) Norme di pronto soccorso <sup>(186)</sup>.

3. La Commissione sarà così composta <sup>(187)</sup>:

a) da numero cinque esperti delle materie di cui innanzi;

b) da numero cinque supplenti;

c) da un funzionario del Servizio regionale alla caccia territorialmente competente con funzioni di segretario, designato dal Dirigente del Servizio stesso <sup>(188)</sup>.

I componenti della Commissione restano in carica tre anni. I commissari effettivi eleggono tra di loro un Presidente. In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il commissario più anziano in età.

4. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole per tutte e cinque le materie stabilite dalla Commissione di cui al comma 2 e la commissione valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneità o di inidoneità; in caso di idoneità il Presidente della commissione rilascia il relativo attestato <sup>(189)</sup>.

5. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei, non possono sostenere la prova d'esame prima che siano trascorsi 3 mesi.

6. Gli esami sulle precisate materie si svolgono mediante una prova scritta a quiz ed una prova orale.

7. L'abilitazione venatoria è necessaria sia per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia che per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

8. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni, che non abbia commesso violazioni alle norme vigenti in materia comportanti la sospensione o la revoca della licenza.

9. Per essere ammesso a sostenere l'esame di abilitazione, il candidato deve presentare domanda in carta legale diretta al Presidente della Commissione presso il Servizio regionale territorialmente competente, allegando il certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed il certificato di residenza <sup>(190)</sup>.

9-bis. La Regione può, con proprio regolamento attuativo, stabilire le modalità di svolgimento degli esami nonché prevedere, a carico degli aspiranti, l'obbligo di partecipazione a specifici corsi di formazione della durata non inferiore a 16 ore sulle materie oggetto di esame, organizzati dai Servizi regionali competenti per territorio <sup>(191)</sup>.

10. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

11. Ai componenti della Commissione spettano le indennità e rimborsi di cui alla *legge regionale 1° marzo 1983, n.*

## 7 Allegato A e successive modificazioni.

---

(185) Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(186) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 33, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1* della medesima legge).

(187) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 33, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1* della medesima legge).

(188) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 33, lettera c), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «c) da funzionario del Settore caccia della Provincia, con funzioni di segretario, designato dal Presidente dell'Amministrazione provinciale.».

(189) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 33, lettera d), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1* della medesima legge).

(190) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 33, lettera e), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1* della medesima legge).

(191) Comma inserito dall'*art. 1, comma 33, lettera f), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1* della medesima legge).



## Art. 34

### *Tasse di concessione regionale* <sup>(192)</sup>.

1. La Regione, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e della [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), istituisce ai sensi dell'[art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio nella misura pari al 50% della tassa erariale di cui al n. 26, sottonumero 1) della tariffa annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641](#) e successive modificazioni.

2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e non è dovuto qualora durante l'anno il cacciatore non eserciti l'attività venatoria o l'eserciti esclusivamente all'estero.

3. La tassa regionale deve essere rimborsata nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed in caso di rinuncia alla assegnazione dell'ambito territoriale di caccia.

4. Sono inoltre soggetti a tasse annuali di concessione regionale:

a) gli appostamenti fissi;

b) i centri privati di produzione della selvaggina, allo stato naturale;

c) le aziende faunistiche venatorie, in relazione alle quali, quando non sussistano fini di lucro è ridotta ad 1/4;

d) le aziende agri - turistico - venatorie.

5. I proventi della tassa di cui al primo comma sono utilizzati, per le finalità di cui all'[art. 23 comma 4 della legge n. 157 del 1992](#).

(192) Ai sensi dei punti 1 e 2, [Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88](#), è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

---

## Art. 35

### *Vigilanza venatoria* <sup>(193)</sup>.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti di polizia provinciale dipendenti delle Province <sup>(194)</sup>.
2. Gli agenti di vigilanza delle Province esercitano la loro attività nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio; portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.
3. Gli agenti di vigilanza della Provincia possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge e gli altri atti indicati dall'art. 36 anche fuori dall'orario di servizio.
4. Concorrono alla vigilanza, le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, nonché quelle delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#).
5. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sotto ufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi naturali, nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da legge regionale.

6. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui al comma 4 è subordinato alla frequenza di corsi di preparazione organizzati dalla Regione ed al conseguimento di un attestato di idoneità, previo esame dinanzi alla commissione di cui al precedente art. 33 <sup>(195)</sup>.

7. A tutti gli agenti di vigilanza è vietata la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.

8. Agli agenti di cui ai commi 1 e 5 con compiti di vigilanza sull'esercizio venatorio è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni <sup>(196)</sup>.

9. La Regione organizza corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole <sup>(197)</sup>.

10. A detti corsi possono partecipare, su richiesta delle rispettive organizzazioni di appartenenza, gli aspiranti «guardie venatorie volontarie» delle associazioni venatorie agricole e di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale. Ai cittadini in possesso della qualifica di guardia venatoria alla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesto l'attestato di cui al comma 6.

11. La Regione, sulla base degli elenchi dei decreti rilasciati dalle Province, coordina l'attività di vigilanza delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale <sup>(198)</sup>.

---

(193) Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(194) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 34, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1* e dall'*art. 1, comma 4, L.R. 22 dicembre 2017, n. 25*. Il testo precedente era così formulato:

«1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti di Polizia Provinciale. Questi, ferme restando le competenze tecniche per la conservazione e gestione della fauna selvatica, rivestono qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. Essi possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia, nonché le armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'*articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65*.».

(195) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 34, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(196) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 33, L.R. 20 maggio 2004, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «8. Agli agenti di cui ai commi 1, 4 e 5 con compiti di vigilanza sull'esercizio venatorio è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni.».

(197) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 34, lettera c), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(198) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 34, lettera d), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «11. Le Province coordinano l'attività di vigilanza delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.».

---

## Art. 36

*Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria* <sup>(199)</sup>.

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria, ai sensi dell'art. 35, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia, l'esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'*art. 30 della legge n. 157 del 1992*, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed e), le armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla struttura regionale competente per territorio la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta, ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatoli Nel caso di fauna morta e qualora sia possibile, la Regione provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione per essere destinato a finalità faunistiche-venatorie <sup>(200)</sup>.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono

essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed alla Regione ai sensi delle disposizioni vigenti <sup>(201)</sup>.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli Enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'art. 9 della medesima legge.

---

(199) Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(200) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 35, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla Provincia competente la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambientale naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la Provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Provincia per essere destinato a finalità faunistiche-venatorie.».

(201) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 35, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

---

## **Art. 37** *Sanzioni penali* <sup>(202)</sup>.

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nella [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) e nella presente legge, si applicano integralmente le sanzioni penali previste nell'[art. 30 della legge n. 157 del 1992](#).

---

(202) Ai sensi dei punti 1 e 2, [Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88](#), è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

---

## **Art. 38** *Sanzioni amministrative* <sup>(203)</sup>.

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nella [legge 11 febbraio 1992 n. 157](#) e nella presente legge, salvo che il fatto sia previsto come reato, si applicano integralmente le sanzioni amministrative previste nell'[art. 31 della legge n. 157 del 1992](#).

2. Sono inoltre previste le seguenti sanzioni:

a) euro 3,00 per ogni bossolo non raccolto di proprie cartucce usate;

b) da euro 26,00 a euro 78,00 per ogni cane lasciato incustodito o in allenamento od addestramento in periodi o su territori non consentiti. Se la violazione viene nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;

c) euro 26,00 per ogni tabella abusiva o posta in difformità o in contrasto con le disposizioni della presente legge o della [legge n. 157 del 1992](#);

d) da euro 103,00 a euro 618,00 per la violazione di cui all'articolo 33, comma 8 <sup>(204)</sup>.

---

(203) Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(204) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 36, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato:

«2. Sono inoltre previste le seguenti sanzioni:

a) L. 5.000 per ogni bossolo non raccolto di proprie cartucce usate;

b) da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni cane lasciato incustodito o in allenamento od addestramento in periodi o su territori non consentiti. Se la violazione viene nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;

c) da L. 300.000 a L. 1.200.000 per chi viola le disposizioni di cui all'art. 31, lettera g), della presente legge;

d) L. 50.000 per ogni tabella abusiva o poste in difformità o in contrasto con le disposizioni della presente legge o della *legge n. 157 del 1992*;

e) da L. 200.000 a L. 1.200.000 per la violazione di cui all'art. 33, ottavo comma, della presente legge.».

---

## **Art. 39**

*Sospensione, revoca e divieto di rilascio delle licenze di porto di fucile per uso caccia chiusura o sospensione dell'esercizio* <sup>(205)</sup>.



1. Oltre alle sanzioni penali previste nell'*art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'Autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per un periodo da uno a tre anni nei casi previsti dall'*art. 30 della legge n. 157 del 1992* comma 1 lettere a), b), d) ed i) nonché di quelle delle lettere f), g) ed h) limitatamente all'ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma n. 1 del Codice Penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni nei casi previsti dall'*art. 30 della legge n. 157 del 1992* comma 1 lettere c) ed e), nonché per i fatti delle lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99 secondo comma n. 1 del Codice Penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lettere a), b), c), ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma 1 n. 1 del Codice Penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto all'art. 30 comma 1, lettera l), nell'ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma n. 1 del Codice Penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1, sono adottati dal questore della Provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non effettuata nei 30 giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia

delle contestazioni effettuate a norma dell'*art. 30 legge n. 157 del 1992* comma 1, lettere a), b), c), d ed i), al questore il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dall'*art. 31 legge n. 157 del 1992* comma I, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g), del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della Provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte della Regione, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza, ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio <sup>(206)</sup>.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

---

(205) Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(206) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 37, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1* della medesima legge).

## **Art. 40**

### *Rapporti sull'attività di vigilanza* <sup>(207)</sup>.

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 3, la Giunta regionale entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette al Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite a cura del Servizio regionale competente, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tale fine il questore di ciascun Provincia comunica alla Giunta regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente <sup>(208)</sup>.

---

(207) Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(208) Comma così modificato dall'art. 1, comma 38, *L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

## **Art. 41**

### *Utilizzazione dei proventi regionali* <sup>(209)</sup>.

1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, le entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio, per appostamenti fissi, per aziende faunistico-venatorie, per aziende agri-turistico-venatorie, per centri privati di produzione di selvaggina e le somme riscosse quale

provento delle sanzioni amministrative, sono utilizzate dalla Regione per realizzare i fini della presente legge.

2. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio ed in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste nel comma 1 le risorse complessivamente destinate agli interventi seguenti:

a) nella misura del 45 per cento in favore degli ATC per le attività faunistico-venatorie nel rispetto delle finalità previste dalla presente legge;

b) nella misura del 40 per cento per l'esercizio delle attività di competenza della Regione ed, in particolare, per la realizzazione ed attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura, compreso il ripopolamento venatorio, e per l'attuazione di interventi di miglioramento ambientale a scopo faunistico e per le attività amministrative;

c) nella misura del 10 per cento per l'espletamento dei corsi di preparazione e aggiornamento per gli agenti di vigilanza sulla caccia, per le guardie giurate volontarie ed aspiranti guardie volontarie, nonché per i corsi di formazione per l'abilitazione all'esercizio venatorio, qualora previsti;

d) nella misura del 5 per cento in favore delle attività di vigilanza espletate dalle guardie venatorie volontarie <sup>(210)</sup>.

3. [Le Amministrazioni Provinciali presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle proposte programmatiche, la relazione sull'attività svolta e sull'utilizzazione fatta delle assegnazioni ricevute nell'anno precedente con l'indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio nonché il rendiconto delle spese effettuate nell'anno precedente nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia faunistico-venatoria] <sup>(211)</sup>.

4. [Le Amministrazioni Provinciali utilizzano le assegnazioni disposte dal presente articolo, nonché le entrate di cui al

precedente art. 20 con l'osservanza delle destinazioni programmate] <sup>(212)</sup>.

---

(209) Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(210) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 39, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio ed in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste nel comma precedente le risorse complessivamente destinate agli interventi seguenti:

a) nella misura del 43 per cento a favore degli ATC per le attività faunistico-venatorie nel rispetto delle finalità previste dalla presente legge;

b) nella misura del 40 per cento a favore delle Province per la realizzazione ed attuazione del piano faunistico-venatorio, per il ripopolamento di fauna selvatica, per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura e per l'attuazione di interventi di miglioramento ambientale a scopo faunistico;

c) alle associazioni venatorie nazionali riconosciute ed operanti con strutture organizzate sul territorio regionale, quale concorso per la collaborazione alle operazioni di ripopolamento, di vigilanza, di prevenzione incendi, di educazione venatoria-ambientale, nella misura del 10 per cento di cui il 30 per cento da ripartire in egual misura tra le associazioni stesse ed il rimanente 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa;

d) nella misura del 2 per cento a favore delle Province per i corsi di preparazione e di aggiornamento per gli agenti di

vigilanza sulla caccia, guardie giurate volontarie ed aspiranti guardie volontarie;

e) nella misura del 5 per cento a favore delle attività di vigilanza espletate dalle guardie venatorie volontarie.». In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 1, comma 28, lettera e), L.R. 9 maggio 2007, n. 14*, dall'*art. 1, commi 34 e 35, L.R. 20 maggio 2004, n. 15* e dall'*art. 21, L.R. 9 maggio 2008, n. 12*.

(211) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 39, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(212) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 39, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

---

## **Art. 42**

### *Norma finanziaria* <sup>(213)</sup>.

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale vengono istituiti tre appositi capitoli con le seguenti denominazioni <sup>(214)</sup>:

a) «Proventi delle tasse di concessione regionale per l'esercizio venatorio»;

b) «Proventi delle tasse di concessione regionale per aziende faunistico-venatorie, per aziende agri-turistico-venatorie e per centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale ed appostamenti fissi»;

c) «Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni in materia di caccia e di concessioni».

2. Per ciascun anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge con la legge di approvazione del bilancio vengono iscritti stanziamenti nei seguenti capitoli di previsione della spesa:

a) «Spese per la stampa del calendario e regolamento venatorio e dei tesserini per la caccia programmata» - articoli 16 e 28 - e per le attività amministrative <sup>(215)</sup>;

b) «Spese per la realizzazione del piano faunistico-venatorio, per ripopolamento di selvaggina e miglioramento ambientale» articoli 11 e 12;

c) «Spese per il fondo risarcimento danni alle produzioni agricole prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria» articolo 32;

d) «Spese per contributi ai proprietari o conduttori per l'utilizzo di terreni agricoli» art. 25;

e) «Spese per le attività di vigilanza espletate dalle guardie venatorie volontarie» <sup>(216)</sup>;

f) «Spese per i corsi di preparazione e aggiornamento per agenti di vigilanza sulla caccia, guardie giurate volontarie» art. 35;

f-bis) Spese per funzioni e gestione degli AA.TT.CC. della Regione <sup>(217)</sup>.

2-bis. La Giunta regionale eroga risorse finanziarie agli ATC che operano le proprie funzioni nel territorio regionale nei limiti delle disponibilità di bilancio <sup>(218)</sup>.

3. I singoli stanziamenti annuali dei capitoli vengono stabiliti, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, con legge di approvazione del bilancio regionale.

---

**(213)** Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di

selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(214) Alinea modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera h), L.R. 10 agosto 2006, n. 21*.

(215) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 40, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Spese per la stampa del Calendario e regolamento venatorio e dei tesserini per la caccia programmata, articoli 16 e 28.».

(216) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 40, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: ««Spese per funzioni amministrazione delegate» art. 3.».

(217) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lettera i), L.R. 10 agosto 2006, n. 21*.

(218) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera l), L.R. 10 agosto 2006, n. 21*.

---

## **Art. 43**

### *Disposizioni finali* <sup>(219)</sup>.

1. [Il Consiglio regionale approva i regolamenti attuativi della presente legge] <sup>(220)</sup>.

2. [Al termine dell'annata venatoria 1994/95 la Giunta regionale trasmette al Ministero dell'Agricoltura e Foreste ed al Ministero dell'Ambiente una relazione sull'attuazione della *legge 11 febbraio 1992, n. 157*.

3. Per tutto quanto non previsto dalla seguente legge, si applicano le norme contenute nella *legge 11 febbraio 1992, n. 157*] <sup>(221)</sup>.



4. Sono abrogate la legge regionale 27 luglio 1979, n. 20 e la legge regionale 6 giugno 1988, n. 14.

---

(219) Ai sensi dei punti 1 e 2, [Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88](#), è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

(220) Comma abrogato dall'[art. 1, comma 41, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 13, comma 1 della medesima legge](#)).

(221) Comma abrogato dall'[art. 1, comma 41, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 13, comma 1 della medesima legge](#)).

---

## **Art. 44**

### *Norme transitorie* <sup>(222)</sup>.

1. Nelle more di applicazione della presente legge, l'attuale ordinamento, resta in vigore per la stagione venatoria 1993, previo decreto del Presidente della Giunta regionale.

---

(222) Ai sensi dei punti 1 e 2, [Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88](#), è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

---

## **Art. 45**

### *Dichiarazione d'urgenza* <sup>(223)</sup>.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra

in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

---

(223) Ai sensi dei punti 1 e 2, *Delib.G.R. 31 marzo 2022, n. 88*, è stato differito al 13 aprile 2022 l'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed è stata fissata al 15 agosto 2022 la relativa chiusura.

**L.R. 20 dicembre 2017, n. 59 <sup>(1)</sup>.**

**Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 21 dicembre 2017, n. 144, supplemento.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 12 dicembre 2019, n. 2327* e la *Det. reg. 27 maggio 2021, n. 254*.

---

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge

---

**CAPO I****Disposizioni generali**

**Art. 1** *Finalità della legge.*

1. La Regione Puglia, in attuazione della *legge 11 febbraio 1992, n. 157* (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), della *direttiva 2009/147/CE*, della *direttiva 92/43/CEE* e delle misure di conservazione disciplinate dagli articoli *4* e *6* del regolamento

approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357* (Regolamento recante attuazione della *direttiva 92/43/CEE* relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, emana la presente legge per la gestione programmata delle risorse faunistico-ambientali ai fini della salvaguardia di un generale equilibrio ambientale.

2. Le finalità della presente legge sono:

a) proteggere e tutelare la fauna selvatica sull'intero territorio regionale, mediante l'istituzione e la gestione delle zone di protezione, con specifico riferimento a quelle aree poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna o che presentano l'habitat idoneo a favorire l'incremento naturale della fauna selvatica e la sosta, prioritariamente delle specie di cui all'*allegato 1 della direttiva 2009/147/CE*, secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 4 della stessa direttiva;

b) programmare, ai fini di una corretta gestione faunistico-venatoria, una razionale utilizzazione dell'intero territorio agro-silvo-pastorale pugliese;

c) disciplinare l'esercizio venatorio in modo da non contrastare con l'esigenza di conservazione del patrimonio faunistico e non arrecare danno effettivo alle produzioni agricole;

d) salvaguardare le esigenze produttive agricole mediante la regolamentazione dell'attività venatoria e un efficace controllo della fauna selvatica;

e) creare, migliorare e/o ripristinare gli ambienti che presentano specifico interesse naturalistico ed ecologico-ambientale, con particolare riferimento alle zone umide;

f) adottare le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di fauna selvatica stanziale e di tutte le specie di uccelli di cui all'*articolo 1 della direttiva 2009/147/CE*, a un livello corrispondente all'esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative. Tali misure sono adottate in modo da non provocare un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo

9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino della predetta direttiva;

g) promuovere e adottare studi e indagini di interesse faunistico-ambientale, con particolare riguardo per lo sviluppo della conoscenza del patrimonio faunistico e i modi per la sua tutela;

h) valorizzare gli aspetti ricreativi culturali e turistici collegati all'esercizio venatorio e all'allevamento amatoriale, purché atti a favorire un rapporto ottimale uomo-ambiente-territorio;

i) assicurare con una costante vigilanza la difesa delle acque, dell'aria e del terreno dall'inquinamento, onde eliminare o ridurre i fattori di squilibrio o di degrado ambientale nei terreni agro-forestali e consentire una maggiore presenza della fauna selvatica sull'intero territorio regionale.

3. La Regione Puglia comunica allo Stato tutte le informazioni riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'*articolo 1 della direttiva 2009/147/CE*, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V, con le modalità previste dal decreto del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), di cui all'*articolo 1, comma 7-bis, della L. 157/1992*.

---

## **Art. 2** *Oggetto della tutela - esercizio venatorio.*

1. Il patrimonio faunistico, costituito da tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, dalle loro uova e dai loro nidi, costituisce bene ambientale e come tale è tutelato e protetto dalla presente legge, nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.

2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: Lupo (*Canis lupus*), Lontra (*Lutra lutra*), Gatto Selvatico (*Felis Sylvestris*), Lince (*Lynx lynx*), Foca monaca (*Monachus monachus*), Puzzola (*Mustela putorius*), tutte le specie di cetacei (*Cetacea*) e, inoltre, Cervo sardo (*Cervus, e laphus corsicanus*), Camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*), Orso (*Ursus arctos*), Sciacallo dorato (*Canis aureus*), Martora (*Martes martes*), Capriolo (*Capreolus capreolus*), Istrice (*Hystrix cristata*), Tasso (*Meles Meles*);

b) uccelli: tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes* e *falconiformes*), tutte le specie di rapaci notturni (*Stringiformes*), tutte le specie di Cicogne (*Ciconiidae*), tutte le specie di Pellicani (*Pelecanidae*), tutte le specie di Picchi (*Picidae*), Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), Gru (*Grus grus*), Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), Mignattaio (*Plegadis falcinellus*), Fenicottero (*Pfigbenicopterus ruber*), Fistione turco (*Netta rufina*), Cigno reale (*Cygnus olor*) Cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), Volpoca (*Tadorna tadorna*), Piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), Gabbiano corso (*Larus audouinii*), Gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), Gabbiano roseo (*Larus genei*), Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), Occhione (*Burhinus oedicephalus*), Pernice di mare (*Coracias garrulus*), Sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*), Sterna maggiore (*Sterna caspia*), Gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*), Marangone minore (*Phaeacrocorax pigmeus*), Marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), Tarabuso (*Botaurus steilaris*), Spatola (*Platalea leucorodia*), Gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), Pollo sultano (*Porphirio porphirio*), Otarda (*Otis tarda*), Avocetta (*Recurvirostra avocetta*), Chiurlottello (*Numenius Tennirostris*);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

3. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie e alle arvicole.

4. Ai fini dei commi 1, 2 e 3, il territorio regionale è sottoposto a regime di caccia programmata; l'esercizio venatorio è consentito con le modalità e i limiti previsti dalla presente legge.

5. Il controllo del livello delle popolazioni degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministero dei trasporti.

---

---

## CAPO II

### Funzioni amministrative - Partecipazioni

#### **Art. 3** *Esercizio delle funzioni amministrative.*

1. La Regione Puglia esercita le funzioni di legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento, ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché funzioni di controllo e sostitutive nelle materie di cui alla presente legge.

2. Le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna di cui alla presente legge, ivi compresi la vigilanza, il controllo delle relative attività nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative spettano alla Regione Puglia, che istituisce, per esercitarle, appositi uffici, articolandosi anche mediante strutture tecnico-faunistiche territoriali.

3. La Regione Puglia può avvalersi delle province e della Città metropolitana di Bari e/o degli ambiti territoriali di caccia (ATC), mediante forme di avvalimento e convenzione.

4. Le funzioni in materia di vigilanza sono esercitate dalla competente struttura organizzativa regionale di cui alla [legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37](#) (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia).

---

---

**Art. 4** *Organismi di consulenza, partecipazione, ricerca e gestione.*

1. La Regione Puglia, nell'esercizio delle funzioni concernenti le materie di cui alla presente legge, si avvale della consulenza e di proposte e/o pareri del Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale di cui all'articolo 5.
  2. La Regione Puglia può avvalersi, altresì, della consulenza e di proposte e/o pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonché della collaborazione di altri enti, associazioni, organismi, istituti specializzati di studio e ricerca.
  3. I pareri dell'ISPRA saranno richiesti nei casi in cui la presente legge e/o la normativa statale in materia di caccia ne prevedono l'acquisizione.
- 
- 

**Art. 5** *Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio.*

1. Con decreto del presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni e/o revoche dei vari organismi, è istituito il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio per la tutela faunistico-ambientale, organo tecnico-consultivo-propositivo della Regione Puglia.
2. Il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio ha sede presso gli uffici della Regione Puglia.
3. Il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio è composto:
  - a) dall'assessore regionale competente in materia di caccia o suo delegato, che lo presiede;
  - b) dal presidente della Commissione consiliare competente in materia venatoria e da due consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale, di cui uno della minoranza;



c) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria operante a livello regionale, regolarmente riconosciute ai sensi della [L. 157/1992](#) o dalla presente legge, designati dalle stesse a livello regionale;

d) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli operanti a livello regionale, regolarmente riconosciute, designati dalle stesse a livello regionale;

e) fino a otto rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche più rappresentative, operanti a livello regionale e riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'[articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#) (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);

f) da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (CENCI), designato dallo stesso a livello regionale;

g) da un rappresentante dei comuni, designato dalla delegazione regionale dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

h) da un rappresentante del raggruppamento interregionale Appulo Lucano di ornitologia - organo della Federazione ornicoltori italiani.

Partecipa alle riunioni del Comitato il dirigente della Sezione regionale competente in materia di caccia e, ove necessario, il responsabile dell'Osservatorio faunistico regionale.

4. Il Comitato elegge un vice presidente, scelto fra i membri di cui al comma 3, lettera b), che esercita le funzioni di presidente in caso di assenza o impedimento del presidente designato, e del suo delegato.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale appartenente al servizio competente in materia di prelievo venatorio, designato dal presidente del Comitato.

6. La durata in carica dei membri del Comitato è di cinque anni, salvo che per i membri di cui al comma 3, lettere a) e b), i quali decadono con la decadenza del loro mandato e sono automaticamente sostituiti dai nuovi titolari dell'incarico.

7. Il Comitato si riunisce, su convocazione del presidente, per esprimere pareri e formulare proposte in relazione all'attività della Regione nelle materie di cui alla presente legge.

8. I pareri e/o le proposte possono essere espressi a maggioranza di voti. I componenti di cui alle lettere c), d) ed e), esprimono un solo voto per rappresentanza, secondo le modalità e i criteri stabiliti con il relativo regolamento interno. In caso di parità prevale quello espresso dal presidente.

9. Le riunioni del Comitato sono convocate in prima e in seconda convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

10. Ai membri del Comitato è dovuto un gettone di presenza per giornata di seduta pari a 30 euro, unitamente al rimborso delle spese di viaggio ai sensi delle vigenti norme regionali in materia. <sup>(3)</sup>

11. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto termine, il presidente della Giunta regionale provvede a istituire il Comitato, tenendo conto delle designazioni pervenute e che comunque abbiano raggiunto i 2/3 dei componenti assegnati.

12. I membri del Comitato decadono dall'incarico dopo tre assenze ingiustificate consecutive e sono sostituiti con le modalità di cui al comma 11, da componente nominato da altra associazione appartenente allo stesso settore. Non possono fare parte del Comitato i componenti dei comitati di gestione degli (ATC) pugliesi.

13. I componenti del Comitato in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica ed esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato costituito ai sensi del comma 3.

---

(3) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2018, n. 41.*

**Art. 6** *Struttura tecnica regionale Osservatorio faunistico - Centro recupero fauna selvatica in difficoltà* <sup>(7)</sup>.

1. Struttura tecnica della Regione Puglia, con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, è l'Osservatorio faunistico regionale, con sede a Bitetto (Ba).

2. Nella struttura dell'Osservatorio faunistico regionale opera il Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà.

3. Le finalità prioritarie dell'Osservatorio faunistico regionale sono le seguenti:

a) coordinamento di tutte le attività delle strutture territoriali dell'Osservatorio faunistico regionale;

b) coordinamento, indirizzo per il funzionamento ottimale dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, di cui all'articolo 10;

c) raccolta di tutti i dati del territorio e della fauna selvatica, censiti anche dagli Osservatori faunistici territoriali, per gli opportuni indirizzi diretti al miglioramento dell'habitat e relativa consistenza della fauna selvatica, sulla base delle linee guida dell'ISPRA;

d) censimento, con la collaborazione delle strutture territoriali dell'Osservatorio faunistica regionale, della fauna selvatica a fini statistici;

e) raccolta dati sui prelievi annuali di fauna selvatica attraverso l'elaborazione dei tesserini regionali;

f) istituzione di corsi, d'intesa con l'ISPRA, ai fini della cattura e dell'inanellamento a scopo scientifico della fauna selvatica;

g) attività di sperimentazione sui riproduttori, per il rifornimento dei centri pubblici territoriali, ai fini istituzionali degli stessi;

h) attività di studio e sperimentazione sulla protezione della fauna autoctona e relativo habitat;

i) sperimentazione sul territorio, ai fini di un miglioramento dell'habitat, per opportuni interventi agricoli per l'alimentazione

della fauna selvatica sia stanziale che migratoria;

j) piani di intervento pluriennale, di concerto con l'ISPRA, e programmi annuali di attuazione e funzionamento;

k) supporto tecnico nella redazione del programma e calendario venatorio;

l) attività di consulenza e collaborazione agli ATC e Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale.

4. Le finalità prioritarie del Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà sono le seguenti:

a) coordinamento di tutte le attività dei centri territoriali di prima accoglienza;

b) ricezione, per cure e riabilitazione, di fauna selvatica proveniente dai centri territoriali di prima accoglienza;

c) inanellamento dei soggetti recuperati, prima della reimmissione in libertà;

d) detenzione e riproduzione in cattività o allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie, di cui non è stata possibile la riabilitazione al volo;

e) raccolta di tutti i dati e la documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso il Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà;

f) attività di collegamento e concreta collaborazione con i Centri recupero di altre regioni, allo scopo di migliorare gli interventi di tutela, le tecniche di riabilitazione e di riproduzione.

5. La struttura tecnica regionale è dotata delle seguenti figure professionali:

a) agronomo;

b) biologo;

c) laureato in scienze naturali o biologiche esperto in ornitologia; <sup>(5)</sup>

d) veterinario;

e) inanellatore autorizzato;

e-bis) avvocato esperto in materie faunistico-venatorie <sup>(6)</sup>.

6. La struttura tecnica regionale è dotata di regolamento interno per il funzionamento della stessa, approvato dalla

## Giunta regionale.

7. L'Osservatorio faunistico - Centro recupero fauna selvatica in difficoltà è struttura tecnica dell'Assessorato all'agricoltura, risorse agroalimentari, alimentazione, riforma fondiaria, caccia e pesca e foreste, che opera nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all'[articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320](#) (Regolamento di polizia veterinaria).<sup>(4)</sup>

---

(4) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lettera b\), L.R. 27 luglio 2018, n. 41](#).

(5) Lettera così modificata dall' [art. 24, comma 1, lettera a\), L.R. 1° agosto 2020, n. 26](#), a decorrere dal 3 agosto 2020.

(6) Lettera aggiunta dall' [art. 8, comma 1, L.R. 4 marzo 2022, n. 3](#), a decorrere dal 7 marzo 2022.

(7) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 12 dicembre 2022, n. 1842](#).

---

## CAPO III

### **Pianificazione faunistico-venatoria Istituti di gestione faunistico-venatoria**

**Art. 7** *Piano faunistico venatorio regionale - Programma annuale di intervento.*

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene le specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive della loro popolazione e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali e alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La Regione Puglia adotta la pianificazione di cui al comma 1 mediante destinazione differenziata del territorio, come previsto dalle disposizioni del presente articolo, dotata di rapporto ambientale secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ambientale.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Puglia su base regionale è destinato, per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica. In dette percentuali sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria, anche per effetto di altre leggi, ivi comprese la [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette) e relative norme regionali di recepimento o altre disposizioni <sup>(9)</sup>.

4. I proprietari o conduttori di fondi, pubblici o privati, che intendessero escludere gli stessi dall'attività venatoria, fermo restando le quote di cui al comma 3, possono presentare istanza alla Regione Puglia per la relativa autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata secondo le modalità e le prescrizioni indicate nel Piano faunistico regionale. Le autorizzazioni hanno validità per un quinquennio e possono essere rinnovate a richiesta. I perimetri dei fondi esclusi dall'attività venatoria, individuati mediante georeferenziazione, dovranno essere dotati di apposita tabellazione.

5. Nei territori di protezione sono vietati l'abbattimento e la cattura di fauna selvatica a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione, la cura della prole.

6. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella percentuale massima globale del 15 per cento, a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 14, a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'articolo 12 e a zone di addestramento cani ai sensi dell'articolo 15.

7. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione Puglia promuove forme di gestione programmata della caccia alla fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 11.

8. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-turistico-venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.

9. La Regione Puglia con il piano faunistico venatorio regionale istituisce gli ATC, le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le zone di addestramento cani.

10. In deroga a quanto previsto dal comma 9, le zone addestramento cani, i centri privati di produzione selvaggina allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie possono essere istituite dalla Regione Puglia, su richiesta degli interessati, sino al raggiungimento delle percentuali previste dal piano faunistico regionale, anche successivamente all'approvazione dello stesso.

11. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento approvativo del Piano faunistico-venatorio regionale, il proprietario o il conduttore di un fondo, su cui si intende vietare l'esercizio dell'attività venatoria, deve inoltrare, entro trenta giorni dalla precitata pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP), al presidente della Giunta regionale richiesta motivata, che sarà esaminata entro sessanta giorni. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'[articolo 10 della L. 157/1992](#); è altresì accolta, in casi specificatamente individuati dalla presente legge, quando l'attività venatoria è in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate o a fini di ricerca scientifica. Trascorso il termine di trenta giorni per l'opposizione, il proprietario o conduttore del fondo ricadente nell'ATC sarà ritenuto consenziente all'accesso dei cacciatori per lo svolgimento della sola attività venatoria <sup>(11)</sup>.

12. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o dai conduttori di fondi interessati ai sensi dell'articolo 7, comma 11, resta in ogni caso precluso l'esercizio della attività venatoria. La Regione Puglia può destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione

faunistico-venatoria. La Regione Puglia, in via eccezionale e in vista di particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

13. Il piano ha durata quinquennale; sei mesi prima della scadenza, la Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale, e del parere della commissione consiliare permanente, approva il piano valevole per il quinquennio successivo.

14. Il piano faunistico-venatorio regionale pluriennale stabilisce altresì:

- a) indirizzi per l'attività di vigilanza;
- b) misure di salvaguardia dei boschi e pulizia degli stessi al fine di prevenire gli incendi e di favorire la sosta e l'accoglienza della fauna selvatica;
- c) misure di salvaguardia della fauna e relative adozioni di forma di lotta integrata e guidata per specie, per ricreare giusti equilibri, seguendo le indicazioni dell'ISPRA;
- d) modalità per la determinazione dei contributi regionali rivenienti dalle tasse di concessione regionale, dovuti ai proprietari e/o conduttori agricoli dei fondi rustici, compresi negli ambiti territoriali per la caccia programmata, in relazione all'estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla valorizzazione dell'ambiente;
- e) criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle zone di ripopolamento e cattura;
- f) criteri di gestione delle oasi di protezione;
- g) criteri, modalità e fini dei vari tipi di ripopolamento.

15. In attuazione del piano pluriennale, la Giunta regionale approva il programma annuale entro il 30 aprile di ogni anno, sentito il parere del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 5 <sup>(10)</sup>.

16. Il programma provvede:

- a) al finanziamento dei programmi di intervento su base provinciale, al coordinamento e controllo degli stessi;



b) alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui alla presente legge annualmente assegnata a ogni provincia e Città metropolitana di Bari e/o ATC, in caso di avvalimento o convenzione;

c) alla indicazione del numero massimo dei cacciatori che potrà accedere in ogni ATC per il prelievo di fauna selvatica, nel rispetto degli indici di densità venatoria di ogni ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIPAAF;

d) alla determinazione della quota richiesta al cacciatore di fauna selvatica, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, determinabile fino al 300 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti nella Regione Puglia. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilisce, altresì, il costo dei permessi giornalieri <sup>(8)</sup>.

---

(8) Lettera così modificata dall' [art. 22, comma 1, lett. a\), L.R. 10 agosto 2018, n. 44](#), a decorrere dal 13 agosto 2018.

(9) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 1, L.R. 7 luglio 2020, n. 16](#), a decorrere dal 9 luglio 2020.

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la [Delib.G.R. 24 luglio 2018, n. 1353](#).

(11) Per la decorrenza dei termini relativi alla presentazione della richiesta motivata di cui al presente comma, vedi l' [art. 5, comma 1, Reg.reg. 7 ottobre 2021, n. 10](#).

---

## **Art. 8** *Oasi di protezione.*

1. Le oasi di protezione sono destinate alla sosta, al rifugio, alla riproduzione naturale della fauna selvatica attraverso la difesa e il ripristino degli habitat per le specie selvatiche dei

mammiferi e uccelli di cui esistano o siano esistiti in tempi storici popolazioni in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

2. Le oasi di protezione, in particolare:

a) assicurano la sopravvivenza delle specie faunistiche in diminuzione o particolarmente meritevoli di conservazione;

b) consentono la sosta e la produzione della fauna selvatica, con particolare riferimento alla fauna migratoria lungo le principali rotte di migrazione.

3. Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi danno alla fauna selvatica.

4. Le oasi sono di norma delimitate da confini naturali e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Oasi di protezione - Divieto di caccia", con onere a carico della Regione Puglia.

5. Le oasi di protezione hanno durata decennale, salvo revoca.

6. La costituzione delle oasi di protezione è deliberata dalla Regione Puglia, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale. Con le stesse modalità l'istituzione di oasi può essere revocata qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specificate.

7. La Regione Puglia nella gestione delle oasi di protezione può avvalersi della collaborazione dei comitati di gestione degli ATC, delle associazioni venatorie, protezionistiche e agricole regolarmente riconosciute.

8. La Regione Puglia, con i programmi annuali, predispone azioni mirate per raggiungere le finalità di cui al comma 2, identificando gli interventi più adeguati per ogni singola zona ed eliminando ogni fattore di disturbo o di danno per la fauna selvatica.

## **Art. 9** *Zone di ripopolamento e cattura.*

1. Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiazione nelle zone circostanti e alla cattura della stessa mediante piani previsti nel programma annuale di intervento per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla costituzione e stabilizzazione della densità faunistica ottimale per territorio.

2. Le zone di ripopolamento e cattura sono lo strumento di base della programmazione regionale in materia di produzione, incremento, irradiazione e ripopolamento della fauna selvatica, in particolare di quella stanziale.

3. Le zone devono essere costituite su territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna e non destinati a coltivazioni specializzate o particolarmente danneggiabili da rilevante concentrazione della fauna stessa.

4. Nelle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

5. Le zone di ripopolamento e cattura devono avere una superficie non inferiore ai ettari 500 e comunque commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate, come da documento orientativo dell'ISPRA, e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia".

6. Nelle zone di ripopolamento e cattura sono autorizzate catture ai fini dei ripopolamenti integrativi negli ambiti territoriali per la caccia programmata di cui all'articolo 11, secondo le indicazioni contenute nel Piano faunistico-venatorio regionale. Le catture devono essere compiute in modo da consentire la continuità della riproduzione della fauna selvatica.

7. Le zone di ripopolamento e cattura hanno durata decennale, salvo revoca qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche.

8. La costituzione delle zone di ripopolamento e cattura è deliberata dalla Regione Puglia in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale.

9. La Regione Puglia nella gestione delle zone di ripopolamento e cattura può avvalersi della collaborazione degli organismi di gestione degli ATC, delle associazioni venatorie, protezionistiche e agricole regolarmente riconosciute.

10. La Regione Puglia con i programmi annuali, predispone azioni mirate per raggiungere le finalità di cui al comma 1, identificando gli interventi più adeguati per ogni singola zona e limitando ogni fattore di disturbo o di danno per la fauna selvatica.

11. Le zone di ripopolamento e cattura possono comprendere centri pubblici di sperimentazione di cui all'articolo 10.

---

### **Art. 10** *Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica.*

1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, che operano nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all'[articolo 24 del D.P.R. 320/1954](#), sono aree destinate a riprodurre, con metodi sperimentali, esemplari di fauna stanziale allo stato libero al fine della ricostituzione delle popolazioni autoctone, conservandone la naturale selvatichezza. <sup>(12)</sup>

2. Nei centri pubblici è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

3. I centri pubblici, delimitati naturalmente o opportunamente recintati in modo da impedire la fuoriuscita della fauna selvatica, sono segnalati con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Centro pubblico per la riproduzione della fauna - Divieto di caccia".

4. La costituzione dei centri pubblici, in attuazione del Piano faunistico regionale, è deliberata dalla Regione Puglia, che stabilisce i criteri per la gestione.

5. Nei centri pubblici possono essere autorizzate in ogni tempo catture delle specie stanziali protette.

6. Per comprovate esigenze di funzionalità nei centri può essere autorizzato il prelievo della sola selvaggina che risulti non idonea alle azioni di ripopolamento.

7. I centri pubblici allo stato naturale devono utilizzare prioritariamente ambiti protetti di estensione non inferiore a ettari 30.

8. I centri pubblici hanno durata decennale, salvo revoca.

---

(12) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 27 luglio 2018, n. 41*.

---

### **Art. 11** *Ambiti territoriali di caccia - ATC* <sup>(15)</sup>.

1. La Regione Puglia, sentiti il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio e i comuni interessati, con il Piano faunistico venatorio regionale ripartisce il territorio agrosilvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 7, comma 7, in ambiti territoriali di caccia (ATC) di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, nonché rispondenti a esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie di fauna selvatica indicate nel Piano faunistico-venatorio regionale. Gli ATC di dimensioni sub-provinciali possono altresì interessare territori amministrativi di province diverse.

2. Gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, assimilati agli enti riconosciuti, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all'organizzazione del prelievo

venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza, finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano faunistico-venatorio.

3. Ogni ATC è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La perimetrazione degli ATC è soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa cadenza del Piano faunistico-venatorio regionale e secondo i criteri previsti al comma 1. Detta perimetrazione può essere modificata anche nel corso del quinquennio per motivate esigenze gestionali. La conformazione degli ATC deve tendere a preservare l'unità delle zone umide e delle altre realtà ambientali, ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità venatorie del territorio di riferimento, nonché una equilibrata efficienza gestionale e amministrativa, in funzione delle attività e dei compiti da realizzare nel rispetto degli obiettivi regionali della pianificazione faunistico-venatoria e della tutela delle risorse faunistico-ambientali.

4. Negli ATC l'attività venatoria è consentita nei limiti della capienza di cui all'articolo 7, comma 16, lettera c), previo versamento della quota di partecipazione. La stessa può essere derogata limitatamente ai cacciatori residenti nel territorio di riferimento. Le richieste di ammissione annuali all'esercizio venatorio devono indicare obbligatoriamente l'ATC prescelto.

5. Previa verifica di disponibilità sono ammessi cacciatori ospiti residenti nei comuni di altri ATC della Regione Puglia e in altre regioni, quest'ultimi per un numero massimo di quindici giornate. I cacciatori ospiti non possono superare la misura del 100 per cento dei cacciatori residenti nell'ATC di riferimento, così come rivenienti dal dato storico dell'anno precedente e hanno priorità di ammissione i cacciatori residenti nella Regione Puglia; la ulteriore sarà riservata ai cacciatori ospiti residenti in altre regioni, con priorità ai cacciatori nativi della Regione Puglia, in una percentuale massima del 5 per cento da riservarsi nella predetta soglia del 100 per cento. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri. I cacciatori ospiti versano agli ATC di riferimento una quota di partecipazione, così come determinata nel programma venatorio annuale, pari fino al 50 per cento e fino

al 300 per cento della tassa di concessione regionale, rispettivamente se residenti nei comuni di altri ATC della Regione o in altre regioni. <sup>(13)</sup>

6. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove previste, sono riportate nel regolamento di attuazione.

6-bis. Per i cacciatori residenti nella Regione Puglia è consentita la mobilità venatoria gratuita per il solo prelievo di fauna migratoria per numero venti giornate per annata, in ATC diversi da quello di residenza, nei termini e modalità previste dal relativo regolamento di attuazione e/o dal programma e calendario venatorio annuale, fermo restando il previo consenso degli organi di gestione degli ATC. <sup>(14)</sup>

7. La Giunta regionale approva il nuovo regolamento di attuazione degli ATC sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel regolamento devono essere, fra l'altro, previsti:

a) le modalità di costituzione del comitato di gestione degli ATC, la durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione o designazione e ai successivi rinnovi;

b) i compiti per la gestione del territorio destinato alla caccia programmata;

c) le modalità di accesso per l'esercizio venatorio alla fauna migratoria e stanziale per i cacciatori regionali;

d) le modalità di accesso per l'esercizio venatorio alla fauna migratoria per i cacciatori extraregionali;

e) l'osservanza delle norme del calendario venatorio regionale.

8. La durata dei comitati di gestione degli ATC è quinquennale, analogamente al Piano faunistico venatorio regionale. Il comitato di gestione degli ATC è composto da 10 membri.

9. Il comitato di gestione degli ATC garantisce idonee forme di pubblicità dei provvedimenti approvati, compresi i bilanci, mediante pubblicazione on-line.

10. La Regione Puglia ha potere di vigilanza, controllo e coordinamento sull'attività del Comitato di gestione, di cui si avvale per la gestione degli ATC.

11. Al fine di agevolare la realizzazione del nuovo disegno organizzativo degli ATC di cui al presente articolo, il presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, lo scioglimento dei comitati di gestione degli attuali ATC e nomina, contestualmente, su proposta dell'assessore all'agricoltura, un commissario straordinario unico per ogni ATC tra il personale regionale o provinciale.

---

(13) Comma così sostituito dall' *art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 1° agosto 2020, n. 26*, a decorrere dal 3 agosto 2020. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 27 luglio 2018, n. 41* dall' *art. 22, comma 1, lettera b), L.R. 10 agosto 2018, n. 44* e dall' *art. 7, comma 1, L.R. 27 marzo 2020, n. 9*.

(14) Comma dapprima aggiunto dall' *art. 1, comma 1, L.R. 5 luglio 2019, n. 33* e poi così modificato dall' *art. 24, comma 1, lettera c), L.R. 1° agosto 2020, n. 26*, a decorrere dal 3 agosto 2020.

(15) In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi l' *art. 1, comma 1, Reg.reg. 10 maggio 2021, n. 5*.

---

**Art. 12** *Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.*

1. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica, che operano nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all'*articolo 24 del D.P.R. 320/1954*, sono destinati alla produzione, allo stato naturale, di fauna appartenente alle specie cacciabili per fini di ripopolamento e attività cinofile. I



centri devono essere localizzati in ambienti idonei alla specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche dei selvatici. <sup>(16)</sup>

2. L'attività di produzione esercitata dal titolare di impresa agricola nell'azienda stessa, organizzata in forma singola, consortile o cooperativa, è considerata agricola a tutti gli effetti.

3. Nei centri privati è vietata ogni forma di esercizio venatorio. È tuttavia consentita la cattura, che può essere compiuta dall'imprenditore o dai suoi dipendenti, fissi o temporanei, per la commercializzazione per fini di ripopolamento e attività cinofile.

4. I centri privati sono segnalati con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Centro privato per la riproduzione della fauna selvatica - Divieto di caccia", poste a cura e a spese dei titolari dei centri.

5. I centri privati hanno durata di cinque anni, salvo rinnovo.

6. La costituzione dei centri privati è autorizzata dalla Regione Puglia in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale e sulla base degli indirizzi regionali in materia. Non possono estendersi, comunque, su una superficie complessivamente superiore all'1 per cento del territorio agro-silvo-pastorale del territorio provinciale interessato e sono soggetti a tassa di concessione regionale.

7. Le domande di autorizzazione sono presentate alla Regione dai possessori o conduttori, singoli o associati, ovvero, in mancanza di essi, dai proprietari dei fondi rustici su cui si intende realizzare il centro.

8. Le domande di cui al comma 7 devono essere corredate della planimetria del territorio interessato, dell'atto comprovante il titolo di possesso del fondo rustico, di una relazione illustrativa del programma produttivo che si intende realizzare.

9. I capi prodotti nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, prima dell'immissione nel territorio regionale, devono essere muniti di contrassegni di riconoscimento forniti dalla struttura regionale competente e delle certificazioni sanitarie necessarie.

10. I danni causati dalla fauna selvatica prodotta alle colture agricole all'interno dei centri privati e nelle zone limitrofe sono a carico dei concessionari, senza diritto al rimborso o indennizzo.

11. Il provvedimento di costituzione dei centri privati è revocato con effetto immediato qualora la gestione e il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni contenute nel regolamento o per mancato funzionamento del centro stesso per un anno continuativo.

12. Le modalità di gestione e di funzionamento sono determinate da apposito regolamento.

13. Il controllo sull'attività di gestione spetta alla Regione.

---

(16) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 27 luglio 2018, n. 41.*

---

**Art. 13** *Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale, richiami vivi per la caccia da appostamento.*

1. La Regione Puglia regola, nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all'*articolo 24 del D.P.R. 320/1954*: <sup>(17)</sup>

- a) gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare;
- b) gli allevamenti di fauna selvatica con fini di ripopolamento, attività cinofile e richiami per la caccia da appostamento consentito;

c) gli allevamenti e/o la detenzione di fauna selvatica, a scopo ornamentale ed amatoriale; <sup>(18)</sup>

d) gli allevamenti dei cani da caccia, nel rispetto delle competenze dell'Ente nazionale della cinofilia italiana.

2. Le autorizzazioni per gli allevamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), soggetti a tassa di concessione regionale sono rilasciate dalla Regione Puglia; gli allevamenti di cui alle lettere c) e d) sono oggetto di mera segnalazione alla Regione Puglia.

3. La Regione Puglia regola menta, inoltre, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami della caccia da appostamento. Nella predetta normativa la Regione Puglia deve prevedere la regolamentazione per l'acquisto e l'allevamento del falco, quale mezzo di caccia anche proveniente dall'estero.

---

(17) Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 27 luglio 2018, n. 41*.

(18) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 27 luglio 2018, n. 41*.

---

**Art. 14** *Aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie.*

1. La Regione Puglia, su richiesta degli interessati e sentito il parere dell'ISPRA, può, nel limite massimo del 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale, di cui il 5 per cento per le aziende faunistico-venatorie e il 5 per cento per le aziende agrituristiche venatorie:

a) autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, soggette a tasse di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con

particolare riferimento alla tipica fauna acquatica ed appenninica. Dette autorizzazioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. Nelle aziende faunistico-venatorie, l'esercizio venatorio è consentito solo al titolare o a chi da questo autorizzato all'abbattimento di fauna selvatica cacciabile ai sensi della presente legge e nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e abbattimento. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica successivamente alla data del 31 agosto. La richiesta di concessione per l'istituzione deve essere accompagnata da una relazione tecnica recante il programma di conservazione e di ripristino ambientale;

b) autorizzare l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tasse di concessione regionale, nelle quali sono consentite l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna di allevamento.

Nelle aziende agri-turistico-venatorie l'abbattimento è consentito solo al titolare o a chi da questi autorizzato.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo ambientale e faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata oppure dismesse da interventi agricoli.

3. La domanda di concessione per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie è presentata da un imprenditore agricolo dei fondi rustici su cui si intende costruire l'azienda.

4. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate se comprendono bacini artificiali e utilizzano per l'attività venatoria fauna acquatica di allevamento nel rispetto delle convenzioni internazionali.

5. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentite, anche dopo la stagione venatoria, prove cinofile con o senza

abbattimento di fauna allevata delle specie cacciabili, previa autorizzazione della Regione Puglia.

6. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto della presente legge, con esclusione dei limiti di cui all'articolo 19, comma 6; per quanto riguarda le aziende agri-turistico-venatorie è vietato l'abbattimento di fauna selvatica, mentre sono esclusi i limiti di capi abbattibili trattandosi di fauna delle specie cacciabili, allevate in batteria.

7. La Regione Puglia, con apposito regolamento, disciplina le relative modalità di costituzione, gestione e funzionamento nel rispetto, per i casi dovuti, del regolamento di polizia veterinaria di cui all'[\*articolo 24 del D.P.R. 320/1954\*](#). <sup>(19)</sup>

8. Le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 non possono avere una superficie inferiore a ettari 100 per le vallive e a ettari 300 per le altre e superiore a ettari 1500 e hanno una durata di nove anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono avere una superficie inferiore a ettari 100 per le vallive e a ettari 300 per le altre e superiore a ettari 1500 e hanno una durata di cinque anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta.

9. Le aziende di cui al comma 8 devono essere distanti almeno metri 500 tra loro; le distanze dalle zone protette (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione) devono essere di metri 300 per le aziende faunistico-venatorie e di metri 500 per le aziende agri-turistico-venatorie. Le aziende faunistico-venatorie già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge sono esentate dal rispetto delle suddette distanze.

10. La tabellazione delle aziende di cui al comma 1 è a cura e spese delle stesse.

11. Nelle aziende di cui al comma 1 la vigilanza venatoria è affidata al personale dipendente dalle stesse, nonché al personale regionale preposto alle attività di vigilanza.

(19) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera h), L.R. 27 luglio 2018, n. 41.*

---

**Art. 15** *Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile* <sup>(23)</sup>.

1. La Regione Puglia istituisce, nei limiti del 4 per cento del territorio agro-silvo-pastorale determinato su base provinciale, le zone di cui all'articolo 7, comma 6, destinate all'allenamento, all'addestramento e alle gare di cani da caccia. Le gare di cani da caccia possono svolgersi sia su fauna selvatica senza abbattimenti sia su fauna di allevamento, appartenente a specie cacciabili, con abbattimento.

2. La Regione Puglia stabilisce i periodi delle attività previste al comma 1 con il piano faunistico venatorio regionale di cui all'articolo 7.

3. La Regione Puglia affida la gestione delle zone ad associazioni cinofile riconosciute e ad associazioni venatorie o a imprenditori agricoli singoli o associati.

4. Le zone di cui al comma 1 si suddividono in zone di tipo A e di tipo B.

5. Le zone di tipo A, di estensione ricompresa tra ettari 100 ed ettari 1000 e in terreni non soggetti a coltura intensiva, sono destinate esclusivamente all'addestramento in presenza di fauna immessa senza abbattimento per tutto il periodo dell'anno. Nelle stesse, inoltre, si svolgono, sempre senza abbattimento, le prove cinofile a livello nazionale ed internazionale.

6. Le zone di tipo B, di estensione ricompresa tra ettari 10 ed ettari 100 e in terreni non soggetti a coltura intensiva, sono destinate all'addestramento o a gare cinofile con abbattimento di fauna riprodotta in batteria e che non sia prole di fauna selvatica e limitatamente alle specie cacciabili: quaglia, fagiano,

starna, lepre e ungulati per tutto l'anno, anche nel periodo di caccia chiusa.

7. Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti dell'ENCI, a livello nazionale e internazionale, senza l'abbattimento di fauna, sono consentite, inoltre, previo nulla-osta dell'organo di gestione competente e contestuale comunicazione alla Regione Puglia:

- a) negli ATC;
- b) nelle aziende faunistico-venatorie;
- c) nelle zone demaniali;
- c-bis) nelle zone di ripopolamento e cattura <sup>(20)</sup>.

Le prove cinofile del presente comma possono essere espletate fuori dal periodo da aprile a luglio. <sup>(21)</sup>

8. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile su fauna allevata in batteria e con le modalità di cui al comma 7, ivi comprese le gare con abbattimento.

9. L'allenamento dei cani da caccia in periodo di pre-apertura dell'attività venatoria è consentito in periodo previsto dal calendario venatorio regionale.

10. Le concessioni delle zone di cui al presente articolo hanno durata quinquennale, salvo rinnovo, revoca o disdetta.

11. La Regione Puglia, con regolamento, disciplina le modalità di costituzione e gestione delle zone di addestramento cani nel rispetto, per i casi dovuti, del regolamento di polizia veterinaria di cui all'[articolo 24 del D.P.R. 320/1954](#). <sup>(22)</sup>

---

(20) Lettera aggiunta dall' [art. 68, comma 1, lettera a\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 67](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017.

(21) Comma così modificato dall' [art. 68, comma 1, lettera b\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 67](#) e dall' [art. 24, comma 1, lettera d\), L.R. 1° agosto 2020, n. 26](#), a decorrere dal 3 agosto 2020.

(22) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera i), L.R. 27 luglio 2018, n. 41.*

(23) Vedi, anche, l' *art. 3, O.P.G.R. 21 aprile 2021, n. 116.*

---

### **Art. 16** *Terreni del demanio.*

1. I terreni del demanio regionale, qualora presentino favorevoli condizioni, possono essere adibiti, in ordine prioritario, in centri pubblici per la produzione della fauna, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura.

2. L'utilizzazione ai fini di cui al comma 1 è definita dalla Regione Puglia.

3. La gestione tecnica dei terreni demaniali per quanto concerne gli aspetti faunistico-ambientali spetta alla Regione Puglia che può avvalersi della collaborazione delle riconosciute associazioni venatorie e ambientaliste, nonché degli ATC.

4. La Regione Puglia può inoltrare richiesta allo Stato o ad altri enti pubblici per ottenere concessioni in uso di terreni in loro possesso per i fini di cui al presente articolo.

---

### **Art. 17** *Tabellazione.*

1. Le tabelle menzionate nella presente legge, da apporre al fine della identificazione delle zone sottoposte a particolare vincolo, devono essere predisposte e collocate con le seguenti modalità:

- a) devono essere delle dimensioni di centimetri 25 x 33;
- b) devono avere scritta nera sul fondo bianco per la delimitazione delle zone in cui è disposto un divieto di caccia e scritta rossa su fondo bianco in tutti gli altri casi;



c) devono essere collocate lungo tutto il perimetro della zona interessata su pali a una altezza non inferiore a metri 2 e a una distanza di metri 100 l'una dall'altra e comunque in modo che siano visibili le due contigue. Devono essere comunque visibili da almeno metri 30 di distanza;

d) devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni quando nelle zone interessate si trovano terreni che non sono in esso compresi o le medesime sono attraversate da strade pubbliche di larghezza superiore a metri 3; ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura è sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi;

e) quando si tratta di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua le tabelle possono essere collocate su natanti ancorati al fondo e devono emergere almeno centimetri 50 dal livello dell'acqua;

f) quando il confine coincide con un corso d'acqua l'apposizione delle tabelle deve essere attuata in modo tale da comprendere il corso d'acqua stesso;

g) quando segnalano divieti temporanei di caccia devono contenere l'indicazione precisa della data d'inizio e termine del divieto;

h) devono essere mantenute sempre in buono stato di conservazione e leggibilità.

---

## **Art. 18** *Introduzione di fauna selvatica dall'estero - immissioni faunistiche* <sup>(26)</sup>.

1. L'introduzione di fauna selvatica viva dall'estero, solo se appartenente a specie autoctone, può effettuarsi a scopo di ripopolamento e miglioramento genetico.

2. Le autorizzazioni per l'introduzione di fauna selvatica dall'estero sono rilasciate dal MIPAAF su parere dell'ISPRA e nel rispetto delle convenzioni internazionali e di quanto previsto dall'*articolo 20, comma 3, della L. 157/1992*.

3. Dette autorizzazioni possono essere rilasciate unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture e attrezzature per

ogni singola specie, al fine di garantire i controlli sanitari ufficiali e i periodi di ambientamento. <sup>(24)</sup>

4. I ripopolamenti devono avere carattere transitorio per far posto progressivamente a una gestione faunistico-venatoria, basata sul prelievo oculato di risorse faunistico-naturali, incentivando la produzione della fauna.

5. I criteri, le modalità e i fini dei vari tipi di ripopolamento sono stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale di cui all'articolo 7, comma 14, lettera g). Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentire la sopravvivenza e la riproduzione e a evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo.

6. I programmi di cattura nelle zone protette e per i ripopolamenti in altri ambiti sono previsti nel piano faunistico-venatorio regionale programma annuale di cui all'articolo 7.

7. L'immissione di fauna a scopo di ripopolamento può essere compiuta dal comitato di gestione dell'ATC e dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria, limitatamente ai terreni in concessione, esclusivamente con esemplari delle specie previste nel piano faunistico-venatorio regionale, previa autorizzazione della Regione Puglia, entro il 30 aprile. In deroga a detto termine, sulla base di specifici piani debitamente motivati, gli ATC o titolari di azienda faunistico-venatoria potranno essere autorizzati all'immissione di fauna a scopo di reintroduzione entro il 30 giugno. Il termine del 30 aprile previsto dal primo periodo è prorogato per l'anno 2020 al 30 luglio e per l'anno 2022 al 30 giugno <sup>(25)</sup>.

8. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna selvatica destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti al controllo sanitario, all'origine, a cura del servizio veterinario della azienda sanitaria locale (ASL) competente, il quale rilascia l'autorizzazione all'immissione. Qualora la liberazione non avvenga nel territorio della ASL, di prima destinazione degli

animali, il servizio veterinario di tale ASL, provvede a dare comunicazione alla ASL, competente per l'area di liberazione dell'inoltro della fauna, al fine di consentire i controlli veterinari. Il servizio veterinario della ASL competente per il territorio di liberazione trasmette ai responsabili dell'immissione in libertà della fauna l'autorizzazione corredata delle eventuali specifiche disposizioni.

---

(24) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera j), L.R. 27 luglio 2018, n. 41*.

(25) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, L.R. 7 luglio 2021, n. 21* e dall' *art. 3, comma 1, L.R. 23 maggio 2022, n. 9*, a decorrere dal 24 maggio 2022. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall' *art. 5, comma 1, L.R. 7 luglio 2020, n. 16* e dall' *art. 24, comma 1, lettera e), L.R. 1° agosto 2020, n. 26*.

(26) Vedi, anche, l' *art. 3, O.P.G.R. 21 aprile 2021, n. 116*.

---

## CAPO IV

### Attività venatoria

#### **Art. 19** *Esercizio venatorio - limiti e modi.*

1. L'attività venatoria, svolta in base a una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono, non deve contrastare con l'esigenza di conservazione delle specie di fauna selvatica e non deve arrecare danno effettivo alle produzioni agricole.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, con i criteri di cui all'articolo 22, ove sono indicate le specifiche norme inerenti al calendario regionale nonché le forme di cui al comma 6 del presente articolo e gli

ambiti territoriali di caccia ai quali poter accedere e praticare l'attività venatoria.

3. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 29. <sup>(27)</sup>

4. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi di cui all'articolo 29 o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla. <sup>(28)</sup>

5. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

6. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

- a) da appostamento fisso;
- b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

7. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata. Il cacciatore che per primo ha scovato la fauna ha diritto di inseguirla senza interferenze da parte di altri cacciatori.

8. È vietata la cattura della fauna con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.

9. Le norme di cui al presente articolo e successivi si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

10. Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, un'ora prima dell'inizio dell'attività venatoria o un'ora dopo la chiusura degli orari di caccia, per attendere ai lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso

(appostamento temporaneo), sempre che l'arma sia scarica e in custodia nel fodero.

11. Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica e in custodia nel fodero.

---

(27) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lettera k\), L.R. 27 luglio 2018, n. 41](#).

(28) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lettera l\), L.R. 27 luglio 2018, n. 41](#).

---

## **Art. 20** *Documenti venatori.*

1. L'attività venatoria è consentita, a parità di diritti e di doveri, a chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito dei seguenti documenti:

- a) licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata dall'Autorità di Polizia di Stato (PS);
- b) tesserino regionale;
- c) attestato di versamento della tassa di concessione governativa;
- d) attestato di versamento della tassa di concessione regionale;
- e) polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria con i massimali previsti dal vigente [articolo 12, comma 8, della L. 157/1992](#), e successivi aggiornamenti. In caso di sinistri, colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

---

**Art. 21** *Licenza di porto di fucile per uso caccia.*

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia, necessaria anche per praticare l'attività venatoria mediante uso dell'arco o del falco, è rilasciata in conformità delle leggi di PS; ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.
  2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio.
  3. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
  4. La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a novanta giorni dalla domanda stessa.
  5. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni prima e che non abbia commesso violazione alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza.
- 

---

**Art. 22** *Tesserino venatorio regionale.*

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario il possesso del tesserino venatorio regionale, stampato a cura della Regione Puglia in conformità di un modello predisposto dal competente Assessorato regionale.

2. Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, esente da marca da bollo, è distribuito a titolo gratuito dalla Regione Puglia, tramite il comune di residenza del richiedente, dietro esibizione dei seguenti documenti in originale o fotocopia degli stessi non autenticata, che sarà acquisita dal precitato comune:

- a) licenza di porto di fucile per uso caccia;
- b) certificato di residenza in carta libera o altro documento legale certificante la residenza;
- c) attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;
- d) attestazione da cui risulti l'avvenuta stipulazione delle polizze di assicurazione di cui all'articolo 20, lettera e);
- e) eventuale attestazione di versamento della quota di partecipazione alla gestione dei territori compresi nell'ATC in cui si intende esercitare l'attività venatoria ai sensi del comma 4.

3. Il tesserino regionale ha validità per una stagione venatoria ed è sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia.

4. Il comune di residenza preposto alla consegna del tesserino regionale compila la parte di propria competenza. Il tesserino è personale e riporta l'indicazione della forma di caccia prescelta fra quelle di cui all'articolo 19, comma 6 e dell'ATC a cui il cacciatore è iscritto, previa presentazione, in originale o fotocopia, del versamento e relativa autorizzazione.

5. Ai cittadini stranieri e italiani residenti all'estero può essere rilasciato il tesserino regionale purché in regola con le disposizioni di cui al [decreto ministeriale 5 giugno 1978](#) (Modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e determinazione del numero massimo di armi di cui è ammessa l'importazione temporanea) e successive modificazioni e/o integrazioni e previo pagamento dell'intera tassa di concessione regionale e dell'assicurazione per la responsabilità civile nelle forme e nei modi di cui all'articolo 20.

6. I cacciatori sono tenuti a riconsegnare al comune competente entro il 20 marzo il tesserino venatorio regionale

della stagione ultimata, previo rilascio di ricevuta, condizione questa per richiedere il nuovo tesserino.

7. In caso di deterioramento o smarrimento, il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi al comune di residenza. In caso di smarrimento deve dimostrare di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'Autorità di PS.

8. Il titolare deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi, i giorni di caccia e i capi di fauna abbattuti, secondo le modalità previste dal calendario venatorio regionale.

9. I comuni, entro trenta giorni dalla raccolta dei tesserini regionali, provvedono all'inoltro degli stessi all'Osservatorio faunistico regionale.

---

---

### **Art. 23** *Abilitazione venatoria.*

1. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto di fucile nonché per il rinnovo in caso di revoca.

2. L'aspirante cacciatore consegue l'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi a una apposita commissione composta da esperti qualificati, ritenuti tali dal soggetto che li designa, in ciascuna delle materie di cui all'articolo 24, dopo aver presentato domanda all'ufficio regionale territorialmente competente, con allegati i seguenti documenti:

- a) certificato di residenza;
- b) certificato medico di idoneità all'esercizio venatorio, rilasciato ai sensi della normativa vigente, in data non anteriore a sessanta giorni rispetto alla data della domanda;
- c) ricevuta di versamento della quota di partecipazione di cui al comma 3.



3. Ogni candidato è tenuto a versare alla Regione Puglia, quale rimborso spese di esame, un importo fissato dalla stessa medesima in misura non superiore a euro 50. In caso di ripetizione dell'esame, il candidato deve versare, per ogni seduta, un importo di euro 20. Detti importi sono utilizzati dalla Regione Puglia anche per far fronte alle spese per l'esame, ivi compresi gli ausili didattici nonché il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio.

---

---

#### **Art. 24** *Esame di abilitazione venatoria.*

1. Gli esami di abilitazione venatoria devono riguardare nozioni nelle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
- c) armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
- e) norme di pronto soccorso.

2. Al fine di favorire la preparazione dei candidati, la Regione Puglia provvede alla stampa di apposito testo di esame da consegnare ai candidati al momento della presentazione della domanda.

---

---

#### **Art. 25** *Prove d'esame e ripetizione dell'esame.*

1. L'aspirante cacciatore per essere ammesso all'esame di abilitazione deve superare una prova preliminare consistente nel rispondere per iscritto a un questionario di trenta domande

sotto forma di quiz predisposto dal competente Assessorato della Regione Puglia.

2. L'aspirante cacciatore deve indicare le risposte esatte.
3. Qualora commetta oltre sei errori, l'aspirante cacciatore dovrà ripetere la prova preliminare non prima che siano trascorsi due mesi.
4. Superata positivamente la prova preliminare, l'aspirante cacciatore deve dimostrare, nel corso di un colloquio con la commissione esaminatrice, di aver assimilato il programma d'esame e deve superare, altresì, una prova pratica di riconoscimento della fauna stanziale e migratoria cacciabile e relativa modalità di caccia, nonché una prova pratica sulle armi comprendente lo smontaggio, il rimontaggio e il maneggio del fucile da caccia.
5. La commissione, collegialmente, esprime la propria valutazione di idoneità; il relativo attestato viene rilasciato a firma del presidente e del segretario della commissione.
6. La valutazione della commissione è definitiva e inappellabile.
7. Il candidato non idoneo potrà sostenere un nuovo esame non prima di due mesi.

---

## **Art. 26** *Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio.*

1. Le commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 25 sono istituite con decreto del presidente della Giunta regionale, su base provinciale. Esse hanno sede presso gli uffici regionali territorialmente competenti.
2. Ciascuna commissione è composta da:

- a) un componente nominato dalla Regione Puglia, esperto in legislazione venatoria, che assume la presidenza della Commissione;
- b) un laureato in scienze biologiche o scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, nonché un supplente, designati dal Presidente della Regione Puglia;
- c) un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione, nonché un supplente, designati dal Presidente della Giunta regionale;
- d) un esperto in norme di pronto soccorso, nonché un supplente, designati dal Presidente della Giunta regionale;
- e) sei esperti in legislazione venatoria, regole comportamentali del cacciatore, cinofilia venatoria, nozioni di zoologia applicata alla caccia, nonché tre supplenti, designati dalle associazioni venatorie a livello provinciale <sup>(32)</sup>;
- f) due esperti in principi di salvaguardia delle produzioni agricole, nonché due supplenti designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli a livello provinciale;
- g) un esperto in tutela dell'ambiente, nonché un supplente, designati dalle associazioni naturalistiche-protezionistiche a livello provinciale <sup>(29)</sup>.

3. Svolge le funzioni di segretario di ciascuna commissione un dipendente amministrativo designato dalla Regione Puglia appartenente alla sezione competente in materia di caccia.

4. I componenti delle commissioni rimangono in carica cinque anni.

5. In caso di dimissioni, vacanza di posto o sostituzione da parte dell'associazione designante, il componente nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del membro che ha sostituito.

6. Ai componenti delle commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio è dovuto, a carico della Regione Puglia, un gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60, unitamente al rimborso delle spese di viaggio.

7. Le Commissioni sono validamente insediate dal Presidente con la presenza di almeno sei componenti che rappresentino

tutte le categorie di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g) <sup>(30)</sup>.

8. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età.

9. Ciascuna commissione può articolarsi in due commissioni paritetiche presiedute dal presidente.

10. Gli esperti previsti al comma 2, lettere e), f) e g) sono designati dalle associazioni venatorie, agricole e naturalistiche-protezionistiche, regolarmente riconosciute e maggiormente rappresentative sul territorio provinciale <sup>(31)</sup>.

---

(29) Comma così sostituito dall' [art. 68, comma 1, lettera c\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 67](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017.

(30) Comma così sostituito dall' [art. 68, comma 1, lettera d\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 67](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017.

(31) Comma così sostituito dall' [art. 68, comma 1, lettera e\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 67](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017.

(32) Lettera così modificata dall' [art. 8, comma 1, L.R. 27 marzo 2020, n. 9](#).

---

## **Art. 27** *Registro dei cacciatori.*

1. Presso la Regione Puglia viene tenuto un registro dei cacciatori operanti annualmente in Puglia. <sup>(33)</sup>

2. Su apposite schede sono riportati tutti i dati relativi al rilascio del tesserino venatorio regionale e dei permessi rilasciati ai cacciatori extraregionali, nonché le eventuali

sanzioni in materia venatoria comminate al titolare, ai fini della graduazione delle stesse in caso di recidiva. <sup>(34)</sup>

---

(33) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera m)*, L.R. 27 luglio 2018, n. 41.

(34) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera n)*, L.R. 27 luglio 2018, n. 41.

---

## **Art. 28** *Specie cacciabili e periodi di caccia.*

1. L'esercizio venatorio è consentito per le specie di fauna selvatica e nei periodi indicati dall'*articolo 18 della L. 157/1992* e successive modificazioni e integrazioni.

2. Con il calendario venatorio, i termini temporali di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.

3. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell'anno, nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. La Regione Puglia, sulla base di preventiva predisposizione dei piani faunistico-venatori e, ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, può posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate, con l'obbligo di acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale deve uniformarsi. Tale parere, sentito l'Osservatorio faunistico regionale, è reso entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione Puglia, la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata secondo i termini e le modalità riportate nel relativo regolamento regionale.

5. Il prelievo venatoria della specie cinghiale, effettuato con la modalità della caccia in forma collettiva, è disciplinato da apposito regolamento regionale, i cui termini sono vincolanti per i successivi provvedimenti degli ATC.

6. L'esercizio venatorio è vietato per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, durante il periodo della nidificazione e durante le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

---

---

## **Art. 29** *Mezzi di caccia.*

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso di:

a) fucile con canna ad anima liscia, fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore contenente, tramite anche un apposito accorgimento tecnico fisso, non più di due cartucce, di calibro non superiore al dodici;

b) fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;

c) fucile combinato, a due e tre canne, di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al dodici e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.

2. È consentito, altresì, l'uso dell'arco e del falco.

3. Per la caccia con il falco devono essere utilizzati solo esemplari riprodotti o allevati in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali, alle direttive comunitarie e allo specifico regolamento regionale.

4. L'allenamento e l'addestramento dei falchi in periodi di caccia chiusa può avvenire previo rilascio di apposito permesso da parte della Regione Puglia ed esclusivamente su fauna di

allevamento e secondo le modalità indicate nel già citato regolamento.

5. Chi esercita la caccia con l'arco o con il falco deve essere munito del porto darmi.

6. La caccia con l'arco è consentita soltanto per l'abbattimento di ungulati e deve essere effettuata con l'arco di libraggio non inferiore a libbre 45 e con frecce autofrenanti nei tiri in elevazione e per i tiri non in elevazione la lama deve avere una larghezza minima di millimetri 22 e in ogni caso corrispondente a gradi 145.

7. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo, l'arco o il falco, anche utensili da punta e da taglio, atti alle esigenze venatorie nonché ad avvalersi dell'ausilio del cane e dei richiami vivi consentiti dalla presente legge per la caccia da appostamento.

8. È vietato, durante l'esercizio venatorio, usare, a fini di richiamo acustico, registratori o strumenti elettromagnetici e similari con o senza amplificazione del suono.

9. Sono vietate, altresì, le armi ad aria o altri gas compressi nonché tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

10. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore prima di lasciare il luogo di caccia.

---

### **Art. 30** *Calendario venatorio regionale.*

1. La Regione Puglia regola menta l'esercizio dell'attività venatoria con il calendario venatorio regionale, pubblicato entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 15 giugno, resta in vigore quello

dell'annata venatoria precedente finché non viene pubblicato il nuovo calendario venatorio.

2. Il calendario venatorio regionale, predisposto sulla base delle proposte formulate dal Comitato tecnico faunistico regionale di cui all'articolo 5, è deliberato dalla Giunta regionale, sentito l'ISPRA ed è pubblicato sul BURP.

3. Il calendario venatorio stabilisce, in particolare:

- a) le specie di mammiferi e uccelli cacciabili nei periodi consentiti;
- b) il numero massimo di giornate di caccia settimanali e nei diversi periodi;
- c) il carniere massimo giornaliero di fauna migratoria e stanziale;
- d) il carniere massimo stagionale per particolari specie di fauna stanziale gestita nell'ATC;
- e) i periodi e i territori di allenamento dei cani da caccia nei giorni che precedono la stagione venatoria;
- f) le modalità di impiego dei cani da caccia durante la stagione venatoria.

4. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre.

5. Può essere consentita la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio venatorio è in ogni caso sospeso.

6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Regione Puglia, sentito l'ISPRA e tenuto conto delle consuetudini locali, può, anche in deroga ai commi 4 e 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento fisso o temporaneo alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.

7. In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:



a) Selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepore, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per la specie cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia nonché secondo le disposizioni di cui allo specifico regolamento regionale;

b) Selvaggina migratoria: venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci fra palmipedi trampolieri e rallidi, tre beccacce <sup>(35)</sup>.

8. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

9. La Regione Puglia, sentite le proposte di cui al comma 2, con il calendario venatorio può autorizzare una o più ATC ad anticipare l'esercizio venatorio a norma dell'articolo 28, commi 2 e 3, in base alla predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori che comprendano:

- a) numero capi abbattibili per ogni specie e per ogni giornata di caccia;
- b) individuazione dei territori ove la caccia è consentita;
- c) caratteristiche dei cacciatori ammissibili;
- d) modalità di caccia.

10. Il calendario venatorio regionale può contenere norme che prevedano il divieto, anche temporaneo, dell'esercizio venatorio in zone caratterizzate da intenso fenomeno turistico, nonché norme che prevedano il divieto temporaneo di praticare particolari attività escursionistiche che arrechino disturbo alla riproduzione di specie particolarmente protette.

---

(35) Comma così sostituito con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 febbraio 2018, n. 21. Peraltro l' [art. 1, comma 1, lettera o\), L.R. 27 luglio 2018, n. 41](#) ha disposto la reintroduzione delle lettere a) e b) nel presente comma, senza tener conto della succitata rettifica.

**Art. 31** *Controllo della fauna e divieti temporanei di caccia* <sup>(40)</sup> <sup>(39)</sup>.

1. La Regione Puglia provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. L'attività di controllo della fauna non costituisce esercizio venatorio.

2. La Regione Puglia attua le variazioni all'elenco delle specie cacciabili emanate dal presidente del Consiglio dei ministri, come previsto dall'[articolo 18, comma 3, della L. 157/1992](#).

3. La Regione Puglia può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica per ragioni motivate e importanti connesse con la consistenza faunistica per la fauna stanziale, su segnalazione dell'Osservatorio faunistico regionale, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali o climatiche o altre calamità anche per fauna migratrice.

4. Il presidente della Giunta regionale, su parere dell'ISPRA, può autorizzare il controllo di qualsiasi specie di fauna selvatica, che, moltiplicandosi eccessivamente, arreca danno alle colture agricole, al patrimonio faunistico, alle attività e produzioni zoo-agroforestali e ittiche, ai beni storico-artistici. Il controllo può essere autorizzato anche ai fini di una migliore gestione del patrimonio zootecnico per la tutela del suolo, per motivi sanitari e per la tutela della salute pubblica nonché per la selezione biologica.

5. Le operazioni di controllo di cui al comma 4 possono essere previste anche nelle zone vietate alla caccia e in periodi di divieto di caccia.

6. Tale controllo, esercitato elettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici sulla base delle indicazioni fornite dall'ISPRA.

7. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione Puglia può autorizzare piani di abbattimento o di

cattura finalizzati alla limitazione numerica di esemplari appartenenti alla popolazione responsabile del danno.

8. I piani di cui al comma 7 devono essere attuati su indicazione della Regione Puglia con il coinvolgimento degli ATC, mediante gli agenti venatori di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a) e i proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e limitatamente ai terreni di loro proprietà o in conduzione. Possono altresì essere impiegati i soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, lettera b), purché in possesso di licenza di caccia, nonché altro personale iscritto in appositi elenchi o albi istituiti dalla Regione Puglia, munito di porto d'armi e di licenza di caccia, in entrambi i casi il personale dovrà essere appositamente formato al tipo di caccia selettiva con corsi di preparazione al controllo faunistico organizzati dalla Regione o dagli ATC su autorizzazione della Regione, tenuti sulla base di programmi concordati con l'ISPRA <sup>(36)</sup>.

9. Nel caso il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno dei centri urbani, lo stesso può essere eseguito dalla Regione, previo parere dell'ISPRA e della ASL competente, avvalendosi, sotto il proprio coordinamento, del comune interessato. <sup>(37)</sup>

10. Nel caso in cui il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali nazionali o regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del parco o da persone residenti nel territorio dei comuni interessati, nominativamente designato dall'ente gestore, purché munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia e sotto il controllo degli agenti dipendenti del parco.

[11. La Regione Puglia, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture provinciali, su parere dell'ISPRA, piani di abbattimento, attuati dalle guardie venatorie con la

collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle forme inselvatichite di specie domestiche. <sup>(38)</sup> ]

12. Per il controllo dell'avifauna la Regione Puglia opera nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 19 della L. 157/1992](#) e, per l'esercizio delle deroghe previste dall'[articolo 9 della direttiva 2009/147/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, opera nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 19-bis della L. 157/1992](#).

---

(36) Comma così modificato dall' [art. 9, comma 1, L.R. 4 marzo 2022, n. 3](#), a decorrere dal 7 marzo 2022. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall' [art. 1, comma 1, lettera p\), L.R. 27 luglio 2018, n. 41](#) e dall' [art. 11, comma 1, L.R. 30 novembre 2021, n. 45](#).

(37) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lettera q\), L.R. 27 luglio 2018, n. 41](#).

(38) Comma soppresso dall' [art. 1, comma 1, lettera r\), L.R. 27 luglio 2018, n. 41](#).

(39) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi la [Delib.G.R. 9 agosto 2022, n. 1193](#).

(40) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 28 ottobre 2021, n. 1719](#).

---

**Art. 32** *Uccellazione - cattura a scopi scientifici e per l'utilizzo nell'attività venatoria.*

1. In tutto il territorio regionale è vietata ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. La Regione Puglia, su parere dell'ISPRA, può autorizzare, a scopo di studio e ricerca scientifica, esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale a effettuare la cattura e l'utilizzazione di mammiferi e uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

3. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'ISPRA; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). Detta attività di cattura temporanea per l'inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione rilasciata dal presidente della Giunta regionale su parere dell'ISPRA. L'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto e al superamento del relativo esame finale. L'autorizzazione del presidente della Giunta regionale è subordinata a una richiesta dettagliata, contenente il tipo di fauna selvatica interessata all'inanellamento, i mezzi di cattura previsti dall'ISPRA, i periodi di effettuazione e i luoghi in cui sarà effettuata, dando comunicazione alla Regione Puglia trenta giorni prima dell'inizio dell'attività ai fini dei controlli necessari.

4. La Regione Puglia, quale titolare di impianti, autorizza i richiedenti all'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo.

5. Le autorizzazioni sono rilasciate su parere dell'ISPRA; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, da parte del personale impiegato in detti impianti, organizzati dallo stesso ISPRA e al superamento del relativo esame.

6. L'ISPRA svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

7. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola,

cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio, utilizzati per l'attività venatoria da appostamento. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati e immediatamente liberati.

8. È fatto obbligo a chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia alla Regione Puglia - Osservatorio faunistico regionale, che provvederà a informare l'ISPRA.

9. Il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà sono affidati al Centro recupero fauna selvatica previsto dall'articolo 6.

10. È fatto obbligo, a chi rinviene esemplari in difficoltà o morti di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna protetta o particolarmente protetta, di darne notizia alla Regione Puglia - Osservatorio faunistico regionale, nonché a consegnare l'esemplare alle guardie venatorie o al Centro recupero di fauna selvatica in difficoltà più prossimo. <sup>(41)</sup>

11. La Regione Puglia con apposito regolamento disciplina, secondo quanto indicato dall'[articolo 1](#), comma 7-bis, della [L. 157/1992](#), l'attività di studio e monitoraggio della fauna selvatica. Dette attività saranno espletate sulla base di specifiche direttive tecniche rilasciate dall'ISPRA e con il coordinamento dell'Osservatorio faunistico regionale

---

(41) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lettera s\)](#), [L.R. 27 luglio 2018, n. 41](#).

---

### **Art. 33** *Appostamenti fissi e temporanei.*

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, è rilasciata dalla Regione Puglia in numero non superiore a quelle rilasciate nell'annata venatoria 1989/1990. Dette autorizzazioni possono essere richieste da coloro che ne erano in possesso

nell'annata venatoria citata. In deroga a quanto sopra previsto, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni, da invalidi o portatori di handicap nella misura massima dell'1 per cento del numero dei cacciatori ammissibili in ogni ATC. L'autorizzazione è richiesta alla Regione Puglia e all'ATC di residenza, allegando pianta planimetrica scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento con gli ettari utili all'attività venatoria, compresa la zona di rispetto di metri 150, il titolo di proprietà o il consenso scritto del conduttore o possessore, ovvero del proprietario del terreno nonché il certificato catastale in carta semplice. L'autorizzazione ha durata quinquennale ed è soggetta a tassa di concessione regionale; detto appostamento è delimitato tutto l'anno con tabelle poste all'altezza di metri 1,50, di dimensioni di centimetri 25 x 33 e riportanti la scritta rossa su fondo bianco: "Appostamento fisso - autorizzazione della Regione Puglia ..... n ..... del ..." <sup>(42)</sup>.

2. Si considera attività venatoria da appostamento fisso ai fini dell'articolo 19, comma 6, solo quella con l'utilizzo di richiami vivi e precisamente con esemplari di cattura ed elencati all'articolo 32, comma 7, ovvero uccelli allevati, articolo 13, comma 1, lettera b), appartenenti alle specie cacciabili.

3. La Regione Puglia, in riferimento all'articolo 32, comma 4, emana un regolamento per la cessione, a ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento, di esemplari vivi da richiamo previsti dall'articolo 32, comma 7, e la relativa gestione, consentendo la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino a un massimo complessivo di quaranta unità per chi caccia da appostamento fisso. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

4. È vietato l'uso di richiami che non siano identificati mediante anello inamovibile e numerato.

5. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire soltanto dietro presentazione, da parte del legittimo detentore,

all'ente competente, del richiamo morto da sostituire identificato mediante anello inamovibile e numerato.

6. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

7. È vietato usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici.

8. Sono previsti gli appostamenti temporanei di caccia. Tale appostamento, usato dal cacciatore che per primo ha occupato il terreno sul quale questo viene approntato, è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

9. Si considerano appostamenti temporanei quelli costituiti da ripari di fortuna e da attrezzature smontabili che non abbiano comunque durata superiore a una giornata di caccia.

10. L'autorizzazione per gli appostamenti fissi rilasciata secondo quanto previsto dal comma 1 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa senza la necessità di atto autorizzativo di natura edilizia, a condizione che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente e immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione.

11. I titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo che abbiano provveduto alla sistemazione del sito e all'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria prima dell'entrata in vigore dell'[articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221](#) (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) possono mantenerli in essere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa, a condizione



che tali interventi presentino le caratteristiche di cui al comma 10.

12. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono contenere disposizioni riferite ai manufatti di cui al comma 10, esclusivamente al fine di assicurare la tutela di aree di rilevante interesse paesaggistico e ambientale.

13. I manufatti realizzati con caratteristiche diverse dalle disposizioni del comma 10 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività e necessitano di autorizzazione paesaggistica, secondo la disciplina vigente.

14. Sono anche considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni comunque ancorate negli stagni o sui margini di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici. Il recupero della fauna acquatica è consentito con l'utilizzo del natante non a motore.

15. Non sono considerati fissi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, comma 6, gli appostamenti fissi per la caccia agli ungulati, ai colombacci e agli acquatici senza richiami vivi. La Regione autorizza detti appostamenti, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio e i cui manufatti devono rispettare le caratteristiche costruttive di cui al comma 10.

16. La caccia dagli appostamenti di cui al comma 15 può essere esercitata dai titolari della concessione regionale o da chi da questi espressamente autorizzato per iscritto.

17. Per gli appostamenti fissi senza richiami vivi di cui al comma 15 che richiedano preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Detti appostamenti hanno durata quinquennale. La richiesta dell'autorizzazione effettuata alla Regione Puglia deve essere corredata dell'autorizzazione autenticata del proprietario e/o del conduttore del fondo, lago o stagno. L'autorizzato può tabellare, durante lo svolgimento giornaliero

dell'attività venatoria, con tabelle poste a metri 100 quale zona di rispetto recante la scritta rossa sul fondo bianco "appostamento temporaneo ai sensi della presente legge art. 33, comma 16, autorizzazione della Regione Puglia ..... n ..... del ....". Le tabelle, di dimensioni di centimetri 25 x 33, poste su sostegni smontabili con altezza minima di metri 1,50, devono essere poste in modo da rendere visibile il perimetro del territorio interessato. Le stesse devono essere tolte nel periodo non utilizzato per l'appostamento.

18. È vietato costituire appostamenti fissi e temporanei a distanza inferiore a metri 150 dagli immobili, da vie di comunicazione ferroviaria nonché da strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali.

19. A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di 100 metri; per gli appostamenti fissi la zona di rispetto non può essere inferiore a metri 150.

20. La distanza tra gli appostamenti fissi non può essere inferiore a metri 300 e quella tra gli appostamenti temporanei a metri 200.

21. Durante l'esercizio della caccia da appostamento è vietato usare e detenere più di due fucili da parte di ciascun cacciatore.

22. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.

23. Gli appostamenti fissi sono segnalati con apposite tabelle a cura e spese del titolare.

24. Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso dell'anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di metri 100 dall'impianto, in relazione allo svolgimento dell'esercizio venatorio.

(42) Comma così modificato dall' *art. 22, comma 1, lett. c), L.R. 10 agosto 2018, n. 44*, a decorrere dal 13 agosto 2018.

---

**Art. 34** *Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia.*

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia è dovuto, ai proprietari o conduttori, un contributo da determinarsi a cura della Regione Puglia in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1 si provvede con il finanziamento regionale annuale di cui all'articolo 51, comma 4, lettera a).

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intende vietare l'esercizio della attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale, richiesta motivata al presidente della Regione Puglia.

4. La Regione Puglia, sentito il parere tecnico del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale, entro sessanta giorni accoglie la richiesta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 7. È altresì accolta in casi specificatamente individuati e cioè quando l'attività venatoria è in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica, ovvero quando è motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle con modalità e criteri previsti dall'articolo 17, esenti da tasse regionali, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. Le tabelle devono riportare la scritta nera su fondo bianco: "Divieto di caccia ai sensi dell'articolo 34 della

legge regionale n. ... dal ..... al ..... autorizzazione regionale n. .... del .....

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

---

### **Art. 35** *Fondi chiusi.*

1. Nei fondi chiusi l'esercizio venatorio è vietato.

2. Sono considerati fondi chiusi quelli recintati con muro o rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o circondati da corsi o specchi di acqua perenni il cui letto abbia la larghezza di almeno metri 3 e la profondità di almeno metri 1,50.

3. I fondi chiusi sono segnalati con tabella recante la scritta nera su fondo bianco: "Fondo chiuso - Divieto di caccia autorizzazione regionale n. .... del .....", apposta a cura dei proprietari dei fondi senza alcun gravame di tasse o sopratasse regionali. Per i fondi chiusi esistenti dalla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che si intenderà successivamente istituire, i proprietari devono chiedere l'autorizzazione alla Regione Puglia che, dopo le relative verifiche, provvede al rilascio del provvedimento finale.

4. Gli addetti alla vigilanza ambientale-venatoria possono in ogni tempo accedere ai fondi chiusi. Gli stessi devono chiedere la preventiva autorizzazione di accesso al proprietario e/o al conduttore quando il fondo chiuso costituisca pertinenza della privata dimora.

5. La superficie dei fondi chiusi entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 7, comma 3.

---

**Art. 36** *Terreni in attualità di coltivazione.*

1. Nei terreni in attualità di coltivazione è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono da ritenersi in attualità di coltivazione e danneggiabili:

a) i vivai, gli orti, i terreni destinati a campi sperimentali di qualsiasi genere e le coltivazioni floreali, dal momento della preparazione del suolo per la semina o il trapianto fino al raccolto;

b) le colture erbacee da seme, dalla germinazione fino al raccolto;

c) i prati naturali e artificiali, dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio;

d) le foraggere mature per lo sfalcio;

e) i frutteti, i mandorleti, gli agrumeti, coltivati in forma intensiva, dal momento della germogliazione o fioritura fino al raccolto;

f) gli uliveti con piante a forma di palmetta, cespuglio, vaso basso, coltivate in forma intensiva;

g) i pioppeti;

h) i vigneti e i carciofeti, dal momento della germogliazione o fioritura fino al raccolto;

i) i terreni coltivati a soia e a riso nonché a mais per la produzione di seme, fino alla data del raccolto;

j) i terreni rimboschiti, compresi i reimpianti di boschi distrutti, dalla data dell'impianto fino al compimento del quindicesimo anno di età e comunque fino a che gli alberi non abbiano raggiunto l'altezza di 3 metri; detto divieto si applica a condizione che il rimboschimento riguardi l'intera superficie o comunque la parte prevalente;

k) i terreni coltivati a tabacco.

3. Sui terreni di cui al comma 1 i conduttori o, in mancanza di essi, i proprietari dei fondi devono apporre, a salvaguardia delle

colture, apposite tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco: "Fondo in attualità di coltivazione - divieto di caccia ai sensi della legge regionale n. .... art. 36, dal ..... al ..... - Autorizzazione regionale del ..... n. ...." La richiesta di apposizione delle tabelle va inoltrata alla Regione Puglia che, dopo aver effettuato gli appositi accertamenti, rilascerà la relativa autorizzazione.

---

### **Art. 37** *Presenza di bestiame.*

1. L'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado è vietato purché delimitati da muretti, recinzioni intere o da steccati, fili metallici e plastificati, siepi o altre barriere naturali.

2. I fondi sono delimitati con tabelle poste a cura e spese del proprietario recanti la dicitura nera su fondo bianco "Divieto di caccia - presenza bestiame pascolo brado e/o semibrado dal ..... al ..... autorizzazione della Regione Puglia n. .... del ..... " esenti da tasse.

3. La richiesta di apposizione delle tabelle per il periodo di presenza del bestiame e utilizzo del territorio agro-silvo-pastorale va comunicata alla Regione Puglia per la relativa autorizzazione.

4. La Regione Puglia concede l'autorizzazione dopo aver accertato quanto richiesto con l'istanza avanzata, tenendo conto dei carichi ottimali di bestiame per ettaro a seconda che trattasi di pascolo brado assoluto o pascolo semibrado e cioè, in questo caso, che il bestiame non viva esclusivamente allo stato libero vagando, ma è soggetto a stabulazione in parte della giornata con il foraggiamento aggiuntivo. In caso di pascolo brado assoluto in territorio silvo-pastorale boschivo, il carico ottimale viene indicato, in caso dei bovini o equini, in un capo di bestiame per ogni cinque ettari, e, in caso di pascolo misto o semibrado, in cinque capi per ettaro. L'ampiezza di territorio

silvo-pastorale che si intenderà recintare dovrà rispettare i parametri indicati. Per gli ovini e i caprini con pascolo in movimento continuato si osserverà il divieto di caccia e di sparo in una zona di rispetto di metri 150 dal gregge.

---

---

### **Art. 38** *Accensione delle stoppie.*

1. Nel territorio della Regione Puglia è vietato bruciare nei campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe di prato e le erbe palustri e infestanti, anche negli incolti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, lungo autostrade e ferrovie, secondo la specifica normativa regionale vigente in materia.

---

---

### **Art. 39** *Impiego dei cani - cani vaganti.*

1. È consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma con abbattimento del selvatico per tutta l'annata venatoria.

2. L'uso dei cani da seguito e da tana con abbattimento del selvatico è consentito dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio è consentito l'uso dei cani succitati, limitatamente alla volpe, in battute organizzate, autorizzate dalla Regione Puglia e previo nulla osta dei comitati di gestione, nel rispetto del regolamento regionale; invece per la caccia al cinghiale nei giorni consentiti sino a fine gennaio.

3. In particolari località la Regione Puglia può limitare o proibire l'uso dei cani da seguito ove ricorra la necessità di proteggere determinata fauna selvatica.

4. I cani di qualsiasi razza incustoditi, trovati a vagare nelle campagne in periodi o in aree non consentite o nelle zone di protezione della fauna, sono catturati ai sensi della normativa vigente. Durante i periodi e nelle aree nei quali non è permesso l'uso del cane da caccia, la cattura ha luogo solo quando il medesimo non è accompagnato o non si trova sotto la sorveglianza del proprietario o di chi ne ha l'obbligo.

5. I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti al guinzaglio.

6. I cani da guardia non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di metri 50 dal bestiame e dai recinti in cui esso è ricoverato.

7. I cani catturati devono essere dati in custodia ai servizi comunali territorialmente competenti che ne dispongono a norma della vigente normativa.

8. Per quanto applicabili, le norme del presente articolo valgono anche per gli animali domestici inselvaticiti.

9. Gli interventi di cui sopra saranno effettuati nel rispetto della normativa vigente.

---

## **Art. 40** *Divieti.*

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di cento metri purché opportunamente tabellate;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali,



nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di metri 100 purché opportunamente tabellate;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei fondi chiusi, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle foreste demaniali, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c), comma 1, dell'[articolo 21 della L. 157/1992](#), nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di cinquanta metri dagli stessi, purché opportunamente tabellate; <sup>(43)</sup>

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'Autorità militare o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle autorizzate ai sensi della presente legge, esenti da tasse, indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali; di funivie, filovie e altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti e altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria dalla presente legge, delle armi da sparo per uso venatorio ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e, comunque, nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli o da imbarcazioni o da natanti, a motore, o da aeromobili;

j) cacciare a distanza inferiore a metri 100 da macchine operatrici agricole in funzione;

k) cacciare qualsiasi specie di fauna selvatica quando i terreni sono coperti in tutto o nella maggior parte di neve, a esclusione dei corsi e specchi d'acqua limitatamente agli argini e sponde che li delimitano e per le specie acquatiche consentite;

l) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

m) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 32, comma 2, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione oppure feriti o in difficoltà per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso, nelle ventiquattro ore successive, alla Regione Puglia, che provvederà al successivo invio degli stessi al Centro recupero della fauna selvatica in difficoltà. Distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla legge;

n) esercitare la caccia sparando in direzione dei pioppeti, a distanza inferiore a metri 100;

o) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

p) usare durante l'esercizio venatorio, al fine di richiamo, uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali nonché richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono, ivi compresi i registratori ovvero abbandonare gli stessi in terreni atti all'esercizio venatorio;

q) cacciare negli specchi di acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle con dicitura nera su fondo bianco "Autorizzazione regionale n. .... del .....", esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

r) commerciare fauna selvatica morta se non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

s) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti congegni simili; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

t) vendere a privati e detenere da parte di questi reti di uccellazione;

u) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

v) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 6;

w) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, a eccezione delle seguenti: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*);

x) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, anche se importati dall'estero;

y) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

z) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione:

1) dei capi usati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge;

2) della fauna selvatica lecitamente abbattuta la cui detenzione viene regolamentata anche con le norme sulla tassidermia e imbalsamazione;

aa) usare esplosivi a esclusione delle cartucce da caccia, i cui bossoli devono, comunque, essere recuperati dal cacciatore

prima di allontanarsi dal posto di caccia e non abbandonati sul terreno;

bb) usare i segugi per la caccia agli ungulati, con eccezione del cinghiale;

cc) cacciare e/o addestrare i cani nei terreni in attualità di coltivazione di cui all'articolo 36 e nei fondi chiusi di cui all'articolo 35;

dd) cacciare negli oliveti in forma di rastrello, nei limiti di cui alla precedente lettera h), nel periodo dal 15 ottobre al 31 gennaio; <sup>(44)</sup>

ee) effettuare la posta e l'appostamento, sotto qualsiasi forma, alla beccaccia e al beccaccino;

ff) apporre tabelle, in modo illegittimo, indicanti il divieto di caccia.

---

(43) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lettera t), L.R. 27 luglio 2018, n. 41*.

(44) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lettera u), L.R. 27 luglio 2018, n. 41*.

---

## CAPO V

### Vigilanza venatoria - Sanzioni

#### **Art. 41** *Vigilanza venatoria.*

1. La vigilanza venatoria è demandata al competente servizio regionale ed è disciplinata da normativa regionale di settore e dai relativi regolamenti attuativi.

2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e dei regolamenti regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti della Regione Puglia preposti a tale funzione. Per tali agenti può essere richiesto agli organi statali competenti il riconoscimento della qualifica di agenti di

polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e vigilano su tutto il territorio regionale. Gli agenti riconosciuti agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 29, nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità dell'[articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65](#) (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale); <sup>(45)</sup>

b) alle guardie volontarie delle associazioni, regolarmente riconosciute, venatorie, agricole e di protezione ambientale, all'uopo opportunamente formate, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

3. La vigilanza di cui al comma 1 è altresì affidata agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo dei Carabinieri forestali (Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare), alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

4. Gli agenti faunistici svolgono le proprie funzioni sull'intero territorio regionale. Le guardie faunistiche volontarie svolgono le proprie funzioni, ai fini della presente legge, nell'ambito del territorio assegnato dalla struttura organizzativa regionale competente di cui all'articolo 3, comma 4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione Puglia, previo superamento di apposito esame come previsto dall'articolo 42.

5. Agli agenti di cui al comma 2, lettera a), con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio

venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole sono organizzati dalla struttura regionale competente in materia di vigilanza ambientale nonché dalle associazioni di cui al comma 2, lettera b), sotto il controllo della Regione Puglia.

7. L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza da parte delle guardie non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.

8. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4, ma di partecipazione ad apposito corso di aggiornamento organizzato dalla Regione Puglia. Nelle more dell'attivazione di detti corsi, i cittadini in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria continuano a svolgere le relative funzioni di vigilanza.

9. Ai sensi dell'*articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*) la Regione Puglia, attraverso la competente struttura di cui all'articolo 3, comma 4, riconosce la nomina a guardia giurata delle guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, in possesso di regolare decreto di nomina rilasciato ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, istituendo un apposito registro e attribuendo loro un numero di matricola.

10. La Regione Puglia coordina l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste mediante il precitato competente servizio regionale.

---

(45) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lettera v), L.R. 27 luglio 2018, n. 41*.

---

**Art. 42** *Attività di vigilanza - corsi di formazione.*

1. L'attività di vigilanza è disciplinata dalla vigente normativa regionale di settore e riguarda l'applicazione della normativa nazionale e della presente legge regionale.
  2. La Giunta regionale, con apposito regolamento da emanarsi nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, detta norme per uniformare le divise, gli strumenti, l'armamento degli agenti faunistici su tutto il territorio regionale e per disciplinare l'utilizzazione delle guardie volontarie, fatta salva la competenza del prefetto di approvare le uniformi delle guardie giurate come da vigente regolamento di Pubblica sicurezza.
  3. Il riconoscimento e/o lo svolgimento dell'incarico di guardia volontaria è subordinato alla frequenza dei corsi di qualificazione di cui all'articolo 41, comma 6, nonché al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame scritto e orale da parte di una commissione, proposta dal competente servizio regionale e nominata dal presidente della Giunta regionale, in cui devono essere garantite in modo paritario le presenze dei rappresentanti delle associazioni venatorie, ambientali e agricole integrate dai docenti che hanno svolto il corso.
- 

---

**Art. 43** *Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza.*

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 41 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, tutti i documenti venatori di cui all'articolo 20 nonché della fauna selvatica abbattuta.

2. In ogni caso di contestazione delle infrazioni amministrative e penali previste dalla presente legge, i soggetti preposti alla vigilanza procedono a redigere apposito processo verbale, rilasciando copia immediatamente al contravventore, ove sia possibile.

3. Nei casi previsti dall'articolo 45, gli ufficiali e agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, compresi i richiami acustici di cui all'articolo 40, comma 1, lettera p), con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati e al deposito degli oggetti sequestrati presso i competenti uffici specificatamente individuati dalla Regione Puglia.

4. La Regione Puglia, per la custodia dei mezzi sequestrati, può stipulare apposite convenzioni con ditte autorizzate alla custodia ai sensi delle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

5. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti di cui al comma 3 provvedono, nel caso di fauna viva, a liberarla in loco oppure, se ferita, a depositarla presso il proprio centro di recupero fauna per le prime cure, per poi trasferirla presso il Centro recupero fauna di cui all'articolo 6 per le cure, la riabilitazione e la successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale. Nel caso di fauna morta, la Regione Puglia provvede alla sua vendita ove possibile, tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è stata contestata l'infrazione ove si accerti, successivamente, che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo viene incassato sull'apposito capitolo di entrata dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 53, comma 2.

6. Della consegna o della liberazione di cui al comma 5, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali. I mezzi sequestrati devono essere ritirati dai proprietari, in caso di dissequestro, entro un anno dalla notificazione del relativo provvedimento. Decorso inutilmente tale termine gli oggetti sono confiscati.



7. I mezzi e gli oggetti confiscati sono distrutti a cura del competente servizio regionale in materia di vigilanza ambientale, secondo le vigenti disposizioni in materia.

8. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria i quali accertano, anche a seguito di denuncia, violazioni in materia di attività venatoria, redigono verbale di accertamento e di contestazione, conforme alla legislazione vigente, nel quale devono essere specificate le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono, entro quarantotto ore dalla contestazione, all'ufficio competente dell'Amministrazione regionale quale organo accertatore e alla più vicina sede di autorità di polizia giudiziaria.

9. Il competente servizio in materia di vigilanza ambientale provvede alla stampa dei blocchetti per i verbali, ciascuno dei quali deve essere in quadruplica copia, ricalcanti, numerati progressivamente; all'atto della contestazione del verbale e/o notifica, la prima copia è consegnata al verbalizzato, l'originale e la seconda copia alla Regione Puglia, la terza copia resta allegata al blocchetto. In caso di errore nel verbalizzare, deve essere apposta dall'addetto alla vigilanza la dizione "annullato" sull'originale che, unitamente alla copia, non deve essere staccato dal blocchetto. Ciascun blocchetto deve essere numerato e consegnato alla guardia volontaria, che potrà ricevere il nuovo blocchetto da parte della Regione Puglia previa restituzione di quello esaurito.

10. Gli agenti venatori dipendenti dagli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della [legge 15 dicembre 1972, n. 772](#) (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'[articolo 9](#) della medesima legge.

---

**Art. 44** *Agenti dipendenti dagli enti locali* <sup>(46)</sup>.

1. Ferme restando le altre disposizioni della [L. 65/1986](#), gli agenti dipendenti dagli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio e portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti e in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge e gli altri atti indicati dall'articolo 46 anche fuori dell'orario di servizio.

---

(46) Rubrica così modificata con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 18 gennaio 2018, n. 9.

---

#### **Art. 45** *Sanzioni penali.* <sup>(47)</sup>

1. Alle violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano, nei casi previsti, le sanzioni penali di cui all'[articolo 30 della l. 157/1992](#).

---

(47) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lettera w\), L.R. 27 luglio 2018, n. 41](#).

---

#### **Art. 46** *Sanzioni amministrative.*

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 206 a euro 1.239 per chi esercita la caccia in forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6;

b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;

c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione governativa e/o della tassa di concessione regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

d) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia all'interno dei centri pubblici o privati di riproduzione e senza autorizzazione negli ambiti destinati alla caccia programmata e nelle aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 361 a euro 2.169. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

f) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

g) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero inferiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;

h) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi si avvale di richiami di allevamento non autorizzati ai sensi

dell'articolo 33, comma 7; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

i) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

j) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per ciascun capo per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 18; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 18 per altre introduzioni;

k) sanzione amministrativa da euro 26 a euro 154 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione, il tesserino regionale, le ricevute di versamento delle rispettive tasse di concessione governativa e/o regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

l) sanzione amministrativa da euro 26 a euro 154 per chi arreca danno, rimuove o manomette le tabelle previste dalla presente legge o ne abbatte i pali di sostegno, oltre a euro 26 per ogni tabella o palo danneggiato, rimosso o manomesso;

m) sanzione amministrativa da euro 51 a euro 516 per chi colloca tabelle al di fuori dei casi consentiti dalla presente legge, ovvero violando le modalità previste, oltre a euro 5 per tabella apposta abusivamente;

n) sanzione amministrativa da euro 26 a euro 154 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale;

o) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per i trasgressori di cui all'articolo 38, salvo quanto previsto dagli *articoli 17 e 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza* e successive modificazioni;

p) sanzione amministrativa da euro 450 a euro 1.500 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, lettera ee), nonché per chi preleva la specie "beccaccia" al di fuori degli orari consentiti indicati nel calendario venatorio regionale;

q) sanzione amministrativa da euro 100 a euro 400 per chi esercita la caccia a rastrello in numero, luoghi e periodi diversi

da quelli previsti dalla presente legge e dal calendario venatorio regionale <sup>(48)</sup>.

2. Gli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 41 provvedono al sequestro dei richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, i registratori con o senza amplificazione del suono, incustoditi.

3. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

---

(48) Lettera così modificata dall' *art. 22, comma 1, lett. d), L.R. 10 agosto 2018, n. 44*, a decorrere dal 13 agosto 2018.

---

**Art. 47** *Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio.*

[1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 45, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'Autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dall'articolo 45, comma 1, lettere a), b), d) e i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, comma 2, n. 1 del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia e il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni nei casi previsti dall'articolo 45, comma 1, lettere c) ed e), nonché relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) e i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, comma 2, n. 1 del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi previsti dall'articolo 45, comma 1, lettere a), b) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, comma 2, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dall'articolo 45, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, comma 2, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi. <sup>(49)</sup>

]

[2. I provvedimenti indicati nel comma 1. sono adottati dal competente questore del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando diviene definitivo il provvedimento di condanna. <sup>(49)</sup> ]

[3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 45, comma 1, lettere a), b), c), e) e i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare e il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza. <sup>(49)</sup> ]

[4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 46, comma 1, lettera a) e dall'articolo 40, lettera ee), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni. <sup>(49)</sup> ]

[5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal competente questore del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione dell'autorità amministrativa competente che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio. <sup>(49)</sup> ]

[6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza. <sup>(49)</sup> ]

7. La sospensione del tesserino venatorio regionale di cui all'articolo 22, con relativo ritiro, è prevista nei casi di sospensione o di ritiro temporaneo della licenza di porto di fucile per uso caccia da parte dell'autorità competente. <sup>(50)</sup>

8. Al fine dell'aumento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 46, nonché dell'applicazione delle altre sanzioni di cui al presente articolo, le violazioni si intendono nuovamente commesse nel caso in cui si ripetano nel corso del quinquennio; in caso contrario debbono ritenersi prescritte.

---

(49) Comma soppresso dall' *art. 1, comma 1, lettera x), L.R. 27 luglio 2018, n. 41.*

(50) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera x), L.R. 27 luglio 2018, n. 41.*

---

## **Art. 48** *Procedimento sanzionatorio amministrativo.*

1. L'Amministrazione competente in materia di procedimento sanzionatorio è la Regione Puglia.

2. I verbali di accertamento delle infrazioni, di cui alla presente legge, devono essere trasmessi al competente servizio regionale nei termini e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 8.

3. Il verbale di cui al comma 2 deve contenere:

a) l'indicazione dell'ora, del giorno, del mese, dell'anno, nonché del luogo di accertamento;

- b) il nome e cognome del verbalizzante, nonché l'ente, l'istituto o l'associazione di appartenenza;
- c) le generalità anagrafiche del trasgressore e ogni altra indicazione desunta dalla documentazione necessaria per l'esercizio dell'attività venatoria, nonché il tipo del mezzo di caccia, il relativo numero di matricola e la proprietà dello stesso;
- d) la descrizione sommaria dei fatti oggetto dell'infrazione, e l'articolo della norma violata;
- e) le eventuali osservazioni e/o controdeduzioni del trasgressore;
- f) le generalità di eventuali testimoni presenti all'atto della violazione;
- g) la dichiarazione di avvenuta consegna al trasgressore del verbale o i motivi della non contestazione e/o notifica.

4. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore. In tal caso, la Regione Puglia notifica con raccomandata A/R l'importo da corrispondere per l'infrazione ai sensi dell'[articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale). Ove non fosse possibile contestare l'infrazione immediatamente all'interessato, vi provvede la Regione Puglia mediante il competente servizio entro il termine perentorio di novanta giorni dall'infrazione per i residenti nel territorio della Repubblica Italiana e di trecentosessanta giorni per i residenti all'estero, con l'indicazione dell'importo da corrispondere per la definizione ai sensi dell'[articolo 16 della L. 689/1981](#). La notifica di cui sopra deve essere effettuata con raccomandata A/R o con le modalità previste dal codice di procedura civile da un funzionario della Regione Puglia.

5. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue ove siano trascorsi i termini di notifica di cui al comma 4 ovvero quando quest'ultima non sia stata effettuata nei tempi dovuti con le modalità previste nel presente articolo. Con le raccomandate A/R di cui al comma 4, che indicano l'importo da versare per l'infrazione, deve essere indicato il competente servizio regionale a cui gli interessati possono far pervenire scritti difensivi con i termini e le modalità di cui al comma 6.



6. Entro trenta giorni dalla ricezione delle raccomandate A/R di cui al comma 5, il verbalizzato può far pervenire all'Ufficio del contenzioso dell'Amministrazione regionale competente per territorio scritti difensivi a mezzo lettera raccomandata A/R, ivi compresa la richiesta di essere udito personalmente. La presentazione dell'opposizione da parte del verbalizzato sospende il procedimento sanzionatorio amministrativo sino all'emissione dell'ordinanza di cui al comma 7.

7. L'Ufficio del contenzioso della Regione Puglia sentito il parere della commissione di cui al comma 11, emette ordinanza di accoglimento della opposizione con conseguente archiviazione della pratica, ovvero ordinanza motivata di non accoglimento, determinando la somma dovuta per la violazione entro i limiti previsti dalla presente legge, con conseguente ingiunzione, nei confronti del trasgressore, di pagamento degli importi dovuti.

8. La Regione Puglia trasmette agli enti competenti la documentazione di rito ove risultino ulteriori sanzioni accessorie.

9. Il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica, con raccomandata A/R, all'interessato dell'ingiunzione di pagamento. In caso di mancato pagamento nel termine prescritto, la Regione Puglia procede alla riscossione forzata. L'ingiunzione del pagamento costituisce titolo esecutivo e avverso essa è proponibile opposizione al giudice di pace competente per territorio. L'atto con cui è proposta l'azione davanti al competente tribunale deve essere anche notificato al Servizio regionale del contenzioso che ha emesso l'ordinanza di ingiunzione per la rappresentanza e difesa in giudizio. In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è diventata esigibile.

10. Presso il competente servizio regionale è istituito un apposito casellario per la conservazione di schede nominative relative ai procedimenti sanzionatori di cui alla presente legge,

al fine dell'esatta quantificazione dell'illecito amministrativo e della graduazione delle sanzioni.

11. Nell'ipotesi di cui al comma 6, presso il competente servizio regionale è istituita una commissione per il contenzioso, composta:

- a) dal responsabile del competente servizio regionale, che la presiede;
- b) da un esperto in materia di legislazione venatoria, laureato in Giurisprudenza, nominato dalla Regione Puglia;
- c) dal responsabile dell'Ufficio del contenzioso regionale;
- d) dal funzionario tecnico del Settore di vigilanza regionale, che svolge le funzioni di segretario della commissione.

12. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal presidente della Regione Puglia e i relativi proventi sono incamerati dalla stessa e confluiscono interamente su apposito capitolo del bilancio di previsione, avente per oggetto: "Progetto finalizzato alla tutela e vigilanza del territorio per la conservazione della fauna selvatica, da attuarsi da parte degli agenti faunistici dipendenti della Regione Puglia e dalle guardie venatorie volontarie.

---

---

### **Art. 49** *Procedimento sanzionatorio penale.*

1. In caso di violazione della norma di cui all'articolo 45, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria redigono verbale di infrazione e/o di sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, trasmettendoli entro quarantotto ore, unitamente alla notizia di reato, alla procura della Repubblica competente per territorio, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

2. Una copia del verbale di infrazione deve essere trasmessa all'Amministrazione regionale, con le modalità e i termini di cui all'articolo 48.

3. Qualora la notizia di reato venga verbalizzata dalle guardie volontarie che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, le stesse devono recarsi, immediatamente, alla più vicina sede di autorità di polizia giudiziaria e presso l'Amministrazione regionale, a cui consegneranno copia del verbale per il seguito di competenza.

4. L'originale del verbale è trasmesso all'Amministrazione regionale con le modalità e i termini di cui all'articolo 48.

5. L'Amministrazione regionale, ad acquisizione del verbale di cui ai precedenti commi, procede alla iscrizione del trasgressore nell'apposito casellario di cui all'articolo 48.

6. Ove sia prevista, nei casi di cui ai commi precedenti, anche la sanzione amministrativa, l'Amministrazione regionale richiede all'Autorità giudiziaria se sussiste connessione obiettiva tra la sanzione amministrativa e quella penale, ai fini della non attivazione del procedimento sanzionatorio.

7. A emissione della sentenza definitiva da parte dell'Autorità giudiziaria, è fatto obbligo a quest'ultima di trasmettere all'Amministrazione regionale copia della sentenza per i successivi provvedimenti di competenza.

8. Nel caso non sussista connessione obiettiva, l'Amministrazione regionale attiva le procedure del procedimento sanzionatorio amministrativo di cui all'articolo 48.

---

## CAPO VI

### Disposizioni finanziarie

#### **Art. 50** *Tasse di concessione regionale.*

1. Per conseguire i mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei fini previsti dalla presente legge, è istituita la tassa di

concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

2. La tassa di concessione regionale di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.

3. L'importo della tassa di concessione regionale per il rilascio o il rinnovo della licenza è pari al 50 per cento dell'importo vigente della tassa di concessione erariale per il rilascio o il rinnovo annuale della licenza di caccia di cui al numero 26, sottonumero 1), della tariffa annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641](#) (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) e successive modificazioni.

4. Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionali, si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello di rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio o rinnovo della licenza, conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia. Nel caso in cui i versamenti vengono effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.

5. La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia prima dell'inizio della stagione venatoria.

6. La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.

7. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

8. Sono altresì assoggettati al pagamento di tasse di concessione regionale, da effettuare entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono:

- a) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica di allevamento o allo stato naturale;
- b) le aziende faunistico-venatorie;
- c) le aziende agri-turistico-venatorie;
- d) gli appostamenti fissi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6.

Il versamento è effettuato a mezzo bonifico bancario, su conto corrente intestato alla tesoreria unica della Regione Puglia.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tasse di concessione regionale, ai sensi del [decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230](#) (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'[art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), come sostituito dall'[art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158](#)) e successive modifiche e della [legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1](#) (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994) da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sono stabilite nella seguente misura:

- a) abilitazione venatoria - tassa di rilascio: euro 50;
- b) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - tassa di rilascio: euro 557; tassa annuale: euro 557;
- c) centri privati di riproduzione di fauna di allevamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) - tassa di rilascio: euro 557; tassa annuale: euro 557;
- d) aziende faunistico-venatorie per ogni ettaro o frazione di esso - tassa di rilascio: euro 12,50; tassa annuale: euro 12,50;
- e) autorizzazione di appostamento fisso ai sensi dell'articolo 19, comma 6, per ogni anno - tassa di rilascio: euro 112; tassa annuale: euro 112.

10. A carico delle aziende agri-turistico-venatorie rimane confermata la tassa di concessione in euro 5,20 per ettaro per il rilascio e/o il rinnovo annuale.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito rinvio al *D.Lgs. 230/1991* e successive modifiche e integrazioni.

---

---

**Art. 51** *Riparto dei proventi delle tasse regionali.*

1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento da adottarsi precedentemente alla approvazione del calendario venatorio, utilizza l'80 per cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno, per gli adempimenti previsti dalla presente legge.

2. La destinazione delle somme di cui al comma 1, in rapporto ai territori degli ATC individuati dal Piano faunistico venatorio regionale, sarà effettuata secondo i seguenti parametri:

a) 20 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti sul territorio di ciascun ATC;

b) 40 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale di ciascun ATC;

c) 40 per cento in rapporto all'estensione di territorio di ciascun ATC sul quale sono stati istituiti ambiti protetti riguardanti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione.

3. La ripartizione del rimanente 20 per cento dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse regionali sarà effettuata secondo i seguenti parametri:

a) il 6 per cento per la gestione del fondo di tutela istituito per la prevenzione e per gli indennizzi relativi ai danni non altrimenti risarcibili e i cui residui annuali sono cumulabili nelle annate successive;

b) il 4 per cento per spese proprie inerenti la stampa del calendario venatorio, tesserini regionali e materiale didattico-divulgativo inerente le finalità della presente legge;

c) il 10 per cento da destinare agli osservatori faunistici territoriali e centri territoriali di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà per le loro attività, come da previsioni riportate nella presente legge.

4. Gli importi introitati, relativi alla quota di cui al comma 1, sono utilizzati dalla Regione Puglia, anche mediante apposita convenzione con gli ATC e le province con obbligo di rendicontazione annuale, così come stabilito da programma venatorio annuale, secondo la seguente ripartizione:

a) 15 per cento, quale contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata di cui all'articolo 34 e salvaguardia degli habitat, di cui all'articolo 7, comma 14, lettera b);

b) 20 per cento, quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dall'attività venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori caccia programmata;

c) 30 per cento, per gestione zone protette di iniziativa pubblica di cui agli articoli 8, 9, e 10 per tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione, sostegno alle attività di vigilanza volontaria sulla base di specifici progetti;

d) 20 per cento, quale contributo per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette all'ambientamento delle stesse, suddiviso per ogni ATC;

e) 15 per cento, per spese riguardanti le attività delle commissioni esami per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e attività dei revisori dei conti degli ATC.

5. Agli impegni di spesa e alle relative liquidazioni provvede con propri provvedimenti la Giunta regionale in sede di approvazione del programma venatorio annuale.

---

**Art. 52** *Istituzione del fondo di tutela per la protezione agro-zootecnica.*

1. Per far fronte alle misure di prevenzione e ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo nonché al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica stanziale e dall'attività venatoria, è costituito a cura della Regione Puglia un fondo destinato alla prevenzione e agli indennizzi, al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui agli articoli 50 e 51, comma 3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica.

2. Il risarcimento per danni provocati nei territori destinati a gestione privatistica: aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione fauna selvatica allo stato naturale, zone addestramento cani e per le gare cinofile, è a totale carico degli organismi preposti alla gestione.

---

### **Art. 53** *Norme finanziarie.*

1. I tributi disciplinati nella presente legge confluiscono in apposito capitolo di bilancio di entrata e sono utilizzati, per gli scopi di cui alla presente legge, mediante iscrizione negli appositi collegati capitoli di spesa.

Tali somme potranno essere ulteriormente integrate dalla Regione Puglia nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio o a seguito di finanziamenti o contributi comunitari.

2. Le somme introitate a seguito dell'irrogazione di sanzioni sono iscritte in apposito capitolo di entrata di nuova istituzione nel bilancio regionale autonomo di previsione, titolo 3, tipologia 202, categoria 01, e sono destinate, previa iscrizione in nuovo collegato capitolo di spesa, missione 16, programma 02, titolo 1, alle attività di formazione e aggiornamento degli agenti e delle guardie volontarie di cui all'articolo 41.



3. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono eventuali finanziamenti dell'Unione europea, statali o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle normative vigenti.

---

---

## CAPO VII

### **Norme transitorie finali. Tassidermia e imbalsamazione**

**Art. 54** *Zone protette ex [lege 157/1992](#).*

1. Gli ambiti protetti, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura sono riportate nel piano faunistico regionale e la loro gestione rimane di competenza della Regione Puglia o di ente appositamente delegato.

2. La tabellazione di altri ambiti che indicano un divieto deve adeguarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, ai sensi dell'articolo 7, comma 4.

---

---

**Art. 55** *Disposizioni transitorie sulle aziende faunistico-venatorie. Trasformazione in aziende agro-turistico-venatorie.*

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalla Regione Puglia ai sensi della precedente normativa restano confermate sino alla scadenza della concessione, sempre che la loro istituzione non sia in contrasto con le disposizioni della presente legge. Dette concessioni sono disciplinate dal relativo regolamento regionale.

2. A richiesta del concessionario, la Regione Puglia può trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in

aziende agriturismo-venatorie, sentito il parere del Comitato tecnico regionale, se non in contrasto con la presente legge.

---

---

**Art. 56** *Tassidermia e imbalsamazione.*

1. L'attività di tassidermia e imbalsamazione nonché la detenzione o il possesso di preparazione tassidermiche e trofei è disciplinata dal [Reg. reg. 3 ottobre 2001, n. 7](#).

---

---

**Art. 57** *Riconoscimento regionale delle associazioni venatorie.*

1. In deroga a quanto sancito dagli articoli 5 e 26, le associazioni venatorie riconosciute dalla Regione Puglia partecipano alla composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale e concorrono alla composizione delle commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio e degli organismi di gestione degli ATC. Le associazioni venatorie costituite per atto pubblico possono richiedere il riconoscimento alla Regione Puglia se:

- a) hanno finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
- b) hanno ordinamento democratico e possiedono una stabile organizzazione a carattere regionale con adeguati organi periferici;
- c) dimostrano di avere un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Regione Puglia, producendo libro soci firmato e timbrato dal legale rappresentante <sup>(51)</sup>.

2. Le associazioni di cui al comma 1 sono riconosciute con decreto del presidente della Giunta regionale, su istanza documentata dell'interessato.

---

(51) Lettera così modificata dall' [art. 64, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 67](#), a decorrere dal 31 dicembre 2018.

---

## **Art. 58** *Abrogazioni e/o rinvio a norme esistenti.*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge speciale cessano di avere applicazione le norme della [legge regionale 13 agosto 1998, n. 27](#) (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), della [legge regionale 29 luglio 2004, n. 12](#) (Modifiche alla [legge regionale 13 agosto 1998, n. 27](#) "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria") e ogni altra normativa in contrasto con la presente legge.

2. Restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, limitatamente all'annata venatoria 2017/2018, il programma venatorio regionale e il calendario venatorio regionale sono redatti, approvati e attuati ai sensi della precedente normativa.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla [L. 157/1992](#) e successive modificazioni e integrazioni e quelle delle leggi citate con la presente normativa. I regolamenti attuativi della presente legge sono emanati, ovvero sono confermati dalla Regione Puglia nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della stessa.

5. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui all'[articolo 10, comma 6, della legge 18 aprile 1975, n. 110](#) (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), come modificato

dall'[articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85](#) (Norme in materia di armi per uso sportivo) e all'[articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36](#) (Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati) è soppresso.

6. Le guardie venatorie volontarie esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge in materia di caccia a norma dell'articolo 41, comma 2, lettera b).

7. Le autorizzazioni di cui all'articolo 32, comma 3 e rilasciate ai sensi della precedente normativa sono revocate se in contrasto con quanto sancito dalla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

**L.R. 29 luglio 1998, n. 23 <sup>(1)</sup>.****Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 1° agosto 1998, n. 23.

(2) Con [Dec.Ass. 2 luglio 2001, n. 20/V](#) è stato emanato il calendario venatorio per l'anno 2001-2002. Con [Dec.Ass. 27 agosto 2003, n. 27](#) e con [Dec.Ass. 27 agosto 2004, n. 28/V](#) è stata approvata la direttiva sulla gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le procedure per le attività di immissione e cattura della fauna selvatica. Per il calendario venatorio, per l'anno 2006/2007, vedi il [Dec.Ass. 28 giugno 2006, n. 18/IV](#) e il [D.P.Reg. 2 aprile 2008, n. 39](#). Vedi, anche, l'art. 1, lett. c), Det. reg. 29 ottobre 2019, n. 2539/43301, l'art. 1, lett. c), Det. reg. 3 aprile 2020, n. 663 e il [Dec.Ass. 27 settembre 2022, n. 8](#).

---

**TITOLO I****Principi fondamentali****Capo I - Disposizioni generali****Art. 1***Finalità.*

1. La Regione autonoma della Sardegna tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione del territorio e di uso delle risorse naturali e disciplina il prelievo venatorio nel rispetto dell'equilibrio ambientale, avvalendosi della competenza primaria di cui all'art. 3 del proprio Statuto speciale, approvato con [L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3](#).

---

**Art. 2***Attuazione normativa nazionale e comunitaria.*

1. Gli atti comunitari sulla tutela della fauna selvatica, ed in particolare le Direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985, 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, con i relativi allegati, concernenti la conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali e seminaturali, sono recepite ed attuate nella Regione Sardegna, nei modi e nei

termini previsti dalla presente legge, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

2. La presente legge costituisce, altresì, attuazione delle Convenzioni internazionali sulla tutela della fauna selvatica, ed in particolare della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con la [legge 24 novembre 1978, n. 812](#), della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il [D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448](#) e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con la [legge 5 agosto 1981, n. 503](#).

---

---

## **TITOLO I**

### **Principi fondamentali**

#### **Capo II - Tutela della fauna selvatica e degli ambienti**

##### **Art. 3**

###### *Tutela della fauna selvatica.*

1. La fauna selvatica costituisce bene ambientale della Regione ed è tutelata, insieme al suo habitat naturale, nell'interesse generale della comunità regionale, nazionale ed internazionale.

2. La tutela della fauna selvatica è finalizzata al mantenimento della biodiversità, compatibilmente con le esigenze economiche, sociali, culturali, peculiari della Regione e contribuisce, attraverso interventi di gestione e valorizzazione della fauna stessa, all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole.

3. L'esercizio dell'attività venatoria deve essere preordinato ad una utilizzazione sostenibile delle specie di uccelli e di mammiferi oggetto di prelievo venatorio ed è consentito purché non contrasti con la conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agroforestali.

---

---

##### **Art. 4**

###### *Oasi permanenti di protezione - Attuazione direttive CEE.*

1. In attuazione delle Direttive CEE e delle Convenzioni internazionali di cui al precedente art. 2, la Regione istituisce oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli

habitat ricompresi anche nelle zone di migrazione dell'avifauna, e procede alla realizzazione degli interventi di ripristino dei biotopi distrutti o alla creazione di nuovi biotopi.

2. Tutte le isole di pertinenza della Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di La Maddalena, Caprera, San Pietro e Sant'Antioco, sono dichiarate oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

3. Gli interventi e le opere previsti e da realizzare nell'ambito della pianificazione urbanistico-territoriale e di sviluppo economico, comprese le opere infrastrutturali a rete, devono tenere conto delle esigenze connesse alla conservazione delle zone istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di quelle individuate come Zone a protezione speciale (Z.P.S.) in attuazione della direttiva 92/43 CEE. Gli stessi interventi devono essere sottoposti a preventiva valutazione della loro compatibilità con le finalità di cui al precedente comma 1.

---

## **Art. 5** *Specie tutelate.*

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della presente legge, i mammiferi, gli uccelli, i rettili e gli anfibi dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale e nelle acque territoriali ad esso prospicienti.

2. La Regione, in armonia con le Direttive comunitarie e con le Convenzioni internazionali di cui all'art. 2, persegue lo scopo di assicurare la conservazione della fauna selvatica e del suo habitat, con particolare riguardo alle specie minacciate, vulnerabili e rare, nonché alle specie e sottospecie endemiche.

3. È vietato ogni atto diretto, o indiretto, che determini l'uccisione e la cattura o il disturbo di tutte le specie di fauna selvatica particolarmente protetta, anche sotto il profilo sanzionatorio, di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante della presente legge.

4. Durante il periodo di nidificazione dell'avifauna è vietata qualsiasi forma di disturbo alla medesima.

5. Non è considerato disturbo l'addestramento dei cani nei tempi e luoghi consentiti dalla presente legge.

6. Le norme della presente legge non si applicano ai Muridae (ratti e topi), alla Nutria (*Myocastor coypus*) e alle arvicole.

## Art. 6

### *Cattura e abbattimento autorizzati* <sup>(3)</sup>.

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica di cui all'art. 100 e sentito il parere del Comitato regionale faunistico di cui all'art. 9, ha facoltà di:

a) autorizzare in qualsiasi periodo dell'anno, per fini di studio e di riserva scientifica, zoologi e ricercatori universitari o di altri istituti scientifici, a catturare esemplari appartenenti alle specie incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'art. 5, alle condizioni stabilite dalla relativa autorizzazione;

b) accordare in ogni tempo agli stessi soggetti di cui alla lettera a), sulla base di precise modalità, permessi a catturare piccoli nati o prendere uova o nidi;

c) autorizzare Osservatori ornitologici, Istituti di ricerca e singoli ricercatori, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad effettuare in qualsiasi periodo dell'anno la cattura temporanea di uccelli, anche di specie proibite a condizioni da stabilirsi volta per volta con la stessa autorizzazione;

d) consentire la cattura di fauna selvatica nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura in caso di particolari necessità tecniche di studio o di ripopolamento di altri località. La fauna catturata per il ripopolamento deve essere subito liberata nelle località da ripopolare;

e) adottare, in armonia con i pareri dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, idonei piani di intervento per il controllo delle popolazioni di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia per assicurare la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche. Il controllo è praticato selettivamente mediante l'utilizzo di metodi ecologici;

f) predisporre piani di abbattimento, qualora sia verificata l'inefficacia dei predetti metodi, la cui attuazione deve essere affidata alle province e alla città metropolitana di Cagliari che si avvalgono dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di loro delegati, espressamente individuati a tal fine. Tutti i soggetti che svolgono l'attività di abbattimento, oltre a essere muniti della licenza di porto di fucile per uso caccia e dell'autorizzazione per l'esercizio venatorio, devono aver partecipato a corsi di formazione specifici per il controllo della fauna selvatica concordati con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e aver superato i relativi esami. Al Corpo forestale e di vigilanza ambientale è riservato il controllo delle fasi esecutive <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>;



1-bis. Nel caso di grave ritardo o omissione da parte degli enti preposti all'attuazione dei piani di abbattimento di cui al comma 1, lettera f), si applica la procedura di potere sostitutivo di cui all'[articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9](#) (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) <sup>(6)</sup>.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di intesa con l'Istituto regionale per la fauna selvatica. Tale attività è svolta secondo lo schema nazionale di inanellamento previsto dall'Unione europea per l'inanellamento (Euring).

3. L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dall'Assessore della difesa dell'ambiente, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto e al superamento del relativo esame finale.

4. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il quale provvede ad informare l'Istituto nazionale della Fauna Selvatica.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Istituto regionale per la fauna selvatica predispone una relazione sulle statistiche concernenti gli abbattimenti dell'avifauna migratoria che sarà inviata, tramite il Ministero competente, alla Commissione della Comunità Europea, ai sensi dell'art. 9 della Direttiva CEE 79/409.

---

(3) Vedi, anche, il [Dec.Ass. 23 febbraio 2018, n. 3/4342](#).

(4) Lettera dapprima sostituita dall'[art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 27 febbraio 2020, n. 5](#) e poi così modificata dall'[art. 39, comma 1, lettera a\), L.R. 22 novembre 2021, n. 17](#), a decorrere dal 23 novembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 44, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «f) predisporre piani di abbattimento, qualora sia verificata l'inefficacia dei predetti metodi, la cui attuazione deve essere affidata al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale che potrà altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi purché muniti di licenza e dell'autorizzazione per l'esercizio venatorio». In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 28 aprile - 3 giugno 2021, n. 216 (pubblicata nella Gazz. Uff. 9 giugno 2021, n. 23, prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata lettera a) del comma 1 dell'[art. 1, L.R. n. 5/2020](#), nella parte in cui non prevedeva che i corsi di formazione specifici, ai quali devono aver partecipato i meri cacciatori delegati dai proprietari e conduttori dei fondi su cui vanno attuati i piani di abbattimento della fauna selvatica, siano concordati con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

(5) Vedi, anche, l'[art. 2, Dec.Ass. 2 marzo 2020, n. 1981/7](#).

(6) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 27 febbraio 2020, n. 5*, a decorrere dal 5 marzo 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

---

## **TITOLO I**

### **Principi fondamentali**

#### **Capo III - Organi preposti al governo della fauna selvatica e all'esercizio venatorio**

##### **Art. 7**

###### *Organi di tutela.*

1. Alla tutela, alla conservazione, al miglioramento sia delle comunità animali sia degli ambienti, e alla gestione dell'esercizio venatorio provvedono, secondo le competenze loro attribuite dalla presente legge:

- a) l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
  - b) il Comitato regionale faunistico;
  - c) le Province;
  - d) i Comitati provinciali faunistici;
  - e) i Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.).
- 

##### **Art. 8**

###### *Compiti dell'Assessorato della difesa dell'ambiente.*

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è preposto all'applicazione della presente legge, avvalendosi delle proprie strutture centrali e periferiche, della Azienda delle foreste demaniali della Regione e del Comitato regionale faunistico di cui all'art. 10.

---

##### **Art. 9**

###### *Istituto regionale per la fauna selvatica.*

1. Nell'ambito dell'Assessorato della difesa dell'ambiente è istituito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (I.R.F.S.) quale organismo tecnico scientifico specializzato per la conservazione della fauna selvatica e dei suoi habitat naturali, per la pianificazione faunistica e dell'attività venatoria.
2. L'Istituto regionale per la fauna selvatica oltre ai compiti espressamente previsti dalla presente legge, svolge ogni altra funzione inerente lo studio e la gestione della fauna selvatica.
3. L'Istituto regionale per la fauna selvatica esplica la sua attività di ricerca per la gestione faunistica e gli altri compiti attribuiti dalla presente legge attivando le opportune collaborazioni con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
4. L'Istituto regionale per la fauna selvatica può operare, a seguito di intesa tra la Regione sarda e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come unità operativa tecnico-consultiva decentrata in Sardegna dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
5. L'Istituto regionale per la fauna selvatica può, inoltre, collaborare con i dipartimenti di biologia delle Università della Sardegna, con i servizi faunistici di altre regioni, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con enti di ricerca, con commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione del comune patrimonio faunistico quali sono gli uccelli migratori o le specie di particolare rilevanza internazionale.
6. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentite le Commissioni consiliari competenti in materia di personale e di ambiente, provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla definizione della dotazione organica dell'Istituto regionale per la fauna selvatica.
7. All'Istituto regionale per la fauna selvatica, tenuto conto delle sue funzioni in campo faunistico, è assegnato personale regionale provvisto di specifica competenza e di professionalità riconosciuta attraverso titoli ed esperienza acquisita e documentata.
8. Qualora il personale in servizio presso l'Amministrazione regionale, e in particolare presso gli uffici titolari di funzioni in materia di fauna selvatica, non sia sufficiente o non sia adeguatamente qualificato per coprire l'intera dotazione organica, all'Istituto viene assegnato il personale espressamente assunto con concorso pubblico per titoli ed esami.
9. Le funzioni di coordinamento dell'Istituto sono assegnate a personale del ruolo unico regionale, in servizio o da assumersi con concorso pubblico per titoli ed esami, con specifico titolo di studio e documentata esperienza in materia di fauna selvatica.

**Art. 10***Comitato regionale faunistico - Composizione.*

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il Comitato regionale faunistico, quale organo tecnico-consultivo e deliberativo per la pianificazione faunistico-venatoria, la tutela della fauna selvatica e l'esercizio della caccia.

2. Il Comitato è composto da:

a) l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, o un suo delegato, che lo presiede;

b) un rappresentante dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, competente in materia di gestione della fauna e di conservazione dell'ambiente;

c) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, competente in materia di produzioni agricole;

d) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale;

e) due esperti rispettivamente in zoologia e in agricoltura e foreste scelti fra docenti degli Atenei dell'Isola, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a uno;

f) un rappresentante esperto in zoologia, agricoltura e foreste designato da ciascuna delle Province sarde;

g) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna;

h) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni naturalistiche e di tutela degli animali riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna;

i) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna;

l) il coordinatore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, o un suo delegato;

m) un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana;

n) un rappresentante per ogni ambito territoriale di caccia istituito in Sardegna.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente con qualifica non inferiore alla settima.

4. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. Le sedute sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di un terzo dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

6. Ai componenti il Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

---

## **Art. 11**

### *Compiti del Comitato regionale faunistico.*

1. Il Comitato regionale faunistico delibera sulla formazione del calendario venatorio.

2. Il Comitato regionale faunistico esprime parere:

a) sul piano faunistico-venatorio regionale e sugli atti della pianificazione faunistico-venatoria;

b) sulla istituzione di divieti temporanei di caccia al fine di salvaguardare l'equilibrio del patrimonio faunistico;

c) sull'autorizzazione ad immettere selvaggina estranea alla fauna indigena;

d) sulla definizione dei procedimenti sanzionatori per le violazioni alle prescrizioni ed ai divieti previsti dalla presente legge;

e) sulla durata della sospensione dell'autorizzazione regionale di caccia prevista dalla legislazione vigente;

f) sull'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, di zone temporanee di ripopolamento e di cattura e sui relativi programmi di gestione, di zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento;

g) sui provvedimenti relativi alla detenzione e commercio della selvaggina viva e al commercio della selvaggina morta d'importazione;

h) sui ricorsi presentati, ai sensi dell'art. 26, contro il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura.

3. Il Comitato regionale faunistico formula proposte:

- a) sulla vigilanza venatoria;
  - b) sulle iniziative volte all'educazione venatoria e naturalistica;
  - c) sulla protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dagli incendi.
4. Il Comitato regionale faunistico svolge le altre funzioni ad esso attribuite dalla presente legge.
- 

## **Art. 12**

### *Compiti delle Province.*

1. Alle Province sono attribuiti compiti di pianificazione, di tutela dell'ambiente, della fauna e in materia di caccia nei limiti di cui alla presente legge.
2. Le Province si avvalgono, quali organi tecnico-consultivi, dei Comitati provinciali faunistici.
3. Le Province, in particolare, provvedono:
  - a) a predisporre la proposta di piano provinciale faunistico-venatorio;
  - b) a predisporre ed attuare i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché i piani di immissione;
  - c) a predisporre ed attuare i piani di gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura loro affidate e a presentare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente le relazioni annuali delle attività svolte e dei risultati ottenuti;
  - d) ad istituire e regolare la gestione delle zone per l'addestramento di cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;
  - e) a vigilare sull'osservanza dei divieti fissati dalla presente legge, dal piano regionale faunistico-venatorio e dal calendario venatorio;
  - f) a seguire l'andamento della riproduzione delle specie selvatiche;
  - g) a curare l'immissione di idonee specie selvatiche autoctone;
  - h) ad accertare gli eventuali danni alle colture provocati dalla fauna selvatica;
  - i) a curare tecnicamente le operazioni di prelievo e di immissione di fauna selvatica nel territorio di competenza;

l) a collaborare con gli organismi competenti per l'attività di studi e indagine in ordine alla pianificazione del territorio a fini faunistici, alla conservazione dell'ambiente e alla lotta contro gli incendi e gli inquinamenti, alla consistenza, riproduzione e prelievo del patrimonio faunistico, alle correnti migratorie e all'esercizio della caccia;

m) a rilasciare i certificati di abilitazione venatoria;

n) a vigilare sull'attività e sul funzionamento degli organi degli ambiti territoriali di caccia;

o) a svolgere le altre funzioni attribuite dalla presente legge.

4. La Regione trasferisce alle Province risorse finanziarie per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo e per il funzionamento dei Comitati provinciali faunistici, di cui all'art. 13, e delle Commissioni per l'abilitazione venatoria di cui all'art. 45.

---

### **Art. 13**

#### *Comitati provinciali faunistici.*

1. I Comitati provinciali faunistici di cui al comma 2 dell'art. 12 assumono le iniziative attinenti alla pianificazione e alla disciplina dell'attività faunistico-venatoria.

2. In particolare:

a) formulano proposte in ordine alla pianificazione faunistico-venatoria provinciale;

b) formulano proposte per l'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di zone temporanee di ripopolamento e di cattura nonché di zone pubbliche e private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento;

c) formulano proposte in ordine all'immissione di idonee specie selvatiche;

d) formulano proposte per l'istituzione di zone per l'addestramento di cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;

e) rendono pareri su ogni altra questione che venga loro sottoposta da parte dei competenti organi provinciali.

---

---

**Art. 14***Composizione del Comitato provinciale faunistico.*

1. Il Comitato provinciale faunistico è composto:

a) dall'Assessore provinciale competente per materia, o un suo delegato, che lo presiede;

b) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti nella provincia;

c) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni naturalistiche e di tutela degli animali riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti nella provincia;

d) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, operanti nella provincia;

e) da un responsabile dei servizi veterinari delle Aziende U.S.L. della Provincia;

f) da due esperti in materia di fauna selvatica e di pianificazione venatoria eletti dal Consiglio Provinciale con voto limitato a uno;

g) dai coordinatori degli Ispettorati ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ricompresi nella Provincia.

---

---

**Art. 15***Istituzione del Comitato provinciale faunistico.*

1. Il Comitato provinciale faunistico è istituito dalla Provincia competente per territorio e ha sede presso la stessa Amministrazione provinciale.

2. Le sedute del Comitato sono valide se è presente la metà dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

3. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

4. I componenti il Comitato decadono dalla carica in coincidenza con i rinnovi del Consiglio provinciale.

5. Ai componenti il Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 27 del 1987.

---



---

**Art. 16***Compiti dei Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia.*

1. I Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) esercitano compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio all'interno dell'A.T.C.
  2. In particolare promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica e programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat, sulla base del piano faunistico regionale e delle indicazioni fornite dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.
  3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, i Comitati direttivi si avvalgono della collaborazione di tecnici di provata esperienza nella materia.
- 

**Art. 17***Composizione ed istituzione dei Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia.*

1. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. è così composto:
  - a) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello territoriale;
  - b) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata sul territorio;
  - c) un rappresentante designato da ciascuna delle due associazioni naturalistiche e di tutela degli animali, maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata nel territorio;
  - d) due rappresentanti designati dalla Provincia competente per territorio, di cui uno in rappresentanza dei Comuni;
  - e) il responsabile dei servizi veterinari dell'Azienda-U.S.L. competente per territorio con funzioni consultive.
2. Il Comitato è nominato dalla Provincia competente per territorio. Se l'A.T.C. si estende nel territorio di più Province le nomine, nel rispetto della rappresentanza dei territori minoritari, sono fatte dalla Provincia che ha il maggior territorio ricompreso nell'A.T.C.

3. I componenti il Comitato direttivo decadono dalla carica in coincidenza con i rinnovi del Consiglio provinciale.

4. Le prestazioni dei componenti il Comitato sono volontarie e gratuite. Ad essi spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute.

---

---

### **Art. 18**

#### *Funzionamento del Comitato direttivo dell'A.T.C.*

1. All'atto dell'insediamento i componenti il Comitato direttivo dell'A.T.C. eleggono il Presidente. Le sedute del Comitato sono valide se è presente la metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive determina la decadenza da componente del Comitato. In tal caso l'Amministrazione provinciale competente provvede alla sostituzione, acquisendo la designazione da parte dell'organismo rappresentato in seno al Comitato.

---

---

## **TITOLO I**

### **Principi fondamentali**

#### **Capo IV - Pianificazione faunistico-venatoria**

### **Art. 19**

#### *Piano faunistico-venatorio regionale - Carta faunistica regionale.*

1. Nell'ambito degli obiettivi del piano generale di sviluppo e della pianificazione urbanistico-paesistico-ambientale, la Regione attua il riassetto faunistico-venatorio del proprio territorio, provvedendo ad adottare il piano faunistico-venatorio regionale.

2. Il piano faunistico-venatorio regionale è formato mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali ed è finalizzato alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale delle specie carnivore e delle altre specie, nonché al conseguimento della densità ottimale ed alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

3. Il piano individua, tenendo conto della pianificazione territoriale e della pianificazione faunistico-venatoria in atto, gli areali delle singole specie

selvatiche, lo stato faunistico e vegetazionale degli habitat, verifica la dinamica delle popolazioni faunistiche, ripartisce il territorio secondo le diverse destinazioni e individua gli interventi volti al miglioramento della fauna e degli ambienti.

4. L'Istituto regionale per la fauna selvatica predispose la Carta faunistica regionale e provvede al suo periodico aggiornamento. La Carta è articolata in aree faunistiche omogenee e per ognuna di esse indica le specie tipiche presenti e la relativa vocazione faunistica. La Carta faunistica regionale viene adottata dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale faunistico, come strumento per la stesura e gli adeguamenti periodici della pianificazione faunistico-venatoria.

---

---

## **Art. 20**

### *Approvazione e revisione del piano faunistico-venatorio regionale.*

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Province i criteri di omogeneità e congruenza per la predisposizione della pianificazione faunistico-venatoria e lo schema di piano provinciale come risultanti dalla pianificazione faunistico-venatoria attuata dalla Regione.

2. Le Province, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 1, formulano le proprie proposte in ordine alla definizione del piano.

3. In caso di inerzia da parte delle Province nell'adempimento di cui al comma 2, trascorso il termine previsto, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, nomina un commissario ad acta per la predisposizione delle proposte di piano.

4. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte delle Province, elabora, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato faunistico regionale, la proposta di piano regionale faunistico venatorio.

5. Il piano regionale faunistico-venatorio è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia.

6. Il piano faunistico-venatorio regionale è soggetto a revisione periodica almeno quadriennale.

7. I termini previsti nei commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di revisione del piano regionale faunistico venatorio.

---

## **Art. 21**

### *Contenuto del piano faunistico-venatorio regionale.*

1. Il piano faunistico-venatorio regionale deve contenere, tra l'altro:

a) l'individuazione dei comprensori faunistici omogenei in cui realizzare gli interventi di riqualificazione degli habitat delle specie di maggiore interesse, coordinati con gli interventi regionali programmati a tutela dell'ambiente;

b) l'individuazione, tenuto conto della natura del terreno, delle colture e dell'attitudine ad ospitare la fauna selvatica stanziale e migratoria, nonché dell'esigenza di tutelare e gestire le specie di fauna selvatica proprie della Sardegna:

1) delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

2) delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

3) delle zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e di ripopolamento;

4) degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), con l'obiettivo di assicurare la presenza predeterminata dei cacciatori in tali unità territoriali di gestione e il prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche presenti;

5) dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa;

6) delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;

7) dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agriturismo-venatorie;

c) l'indicazione della densità venatoria programmata relativa ad ogni ambito territoriale per la caccia e dell'indice massimo delle presenze compatibili per le forme speciali di caccia;

d) l'indicazione della quota di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione degli A.T.C.;

e) i criteri per la ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione di cui all'art. 87, relativamente a:

1) i contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione

---

programmata della caccia;

2) gli indennizzi da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria <sup>(7)</sup>;

3) i finanziamenti da erogarsi alle Province per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché per i piani di immissione;

f) le priorità, i parametri ed i criteri di erogazione delle somme ripartite come alla precedente lettera e) fra i diversi soggetti destinatari delle provvidenze;

g) la ripartizione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di studi, ricerche e programmi, di educazione e informazione e formazione tecnica degli operatori incaricati della gestione e della vigilanza.

---

(7) Punto così modificato per effetto dell'*art. 22, comma 15, L.R. 11 maggio 2006, n. 4*.

---

## **Art. 22**

### *Limiti di estensione delle zone di protezione della fauna selvatica e delle aziende venatorie.*

1. L'estensione complessiva del territorio destinato a protezione della fauna selvatica, comprendente le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, le zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna a scopo di studio e ripopolamento, i fondi chiusi e le aree dei parchi e delle riserve naturali, nazionali e regionali, non deve essere inferiore al 20 per cento e superiore al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale della Regione. In dette percentuali sono compresi i territori agro-silvo-pastorali ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

2. Ai fini della presente legge per territorio agro-silvo-pastorale si intende il territorio destinato all'attività agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, nonché il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, i laghi, i fiumi, gli incolti produttivi ed improduttivi e le zone montane.

3. L'estensione complessiva delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale deve essere contenuta nella percentuale del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale.

---

### **Art. 23**

#### *Finalità e dimensioni delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.*

1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono destinate alla conservazione delle specie selvatiche favorendo il rifugio della fauna stanziale, la sosta della fauna migratoria ed il loro irradiazione naturale.
  2. Esse devono essere ubicate in zone preferibilmente demaniali di adeguata estensione, scelte opportunamente, tenendo presenti le caratteristiche ambientali secondo un criterio di difesa della fauna selvatica e del relativo habitat.
  3. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura possono avere dimensioni comunale, intercomunale e interprovinciale.
  4. La fauna selvatica che risulti in esubero nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, può essere catturata a cura dell'organo di gestione, sotto la sorveglianza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ed immessa dove è necessario il ripopolamento.
  5. Le oasi permanenti hanno, di norma, una estensione non superiore ai 5.000 ettari, e possono fare parte delle zone di massimo rispetto dei parchi naturali.
- 

### **Art. 24**

#### *Zone temporanee di ripopolamento e di cattura.*

1. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in modi e tempi utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione della densità faunistica ottimale del territorio.
2. Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non dedicati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione della fauna selvatica stessa ed hanno la durata compresa fra tre e sei anni, salvo rinnovo. La durata delle zone interessate da piani di valorizzazione ambientale, ripopolamento e reintroduzione di fauna pregiata, programmati ai sensi dell'articolo 27, può essere stabilita in difformità, con provvedimento del medesimo Assessorato <sup>(8)</sup>.
3. La riapertura alla caccia avviene contemporaneamente per tutte le zone temporanee di ripopolamento e cattura in scadenza nella stessa annata

venatoria e non più rinnovate.

4. La riapertura alla caccia delle zone di cui al comma 1 è subordinata alla istituzione di nuove zone, nei limiti indicati all'art. 22 della presente legge, con superficie complessiva pari a quella delle aree riaperte alla caccia.

5. La istituzione delle suddette zone avviene, di norma, con il criterio della rotazione territoriale.

---

(8) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 11 aprile 2022, n. 5, a decorrere dal 12 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione della fauna selvatica stessa ed hanno la durata compresa fra tre e sei anni, salvo rinnovo.».

---

## Art. 25

### *Costituzione e durata delle oasi permanenti e delle zone temporanee.*

1. La costituzione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura è disposta con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato regionale faunistico e avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica.

2. Nell'atto di costituzione delle zone di cui al comma 1 sono stabiliti, oltreché l'organismo a cui viene affidata la gestione, anche i criteri di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e le modalità del loro indennizzo nonché gli incentivi per l'incremento e la riproduzione della fauna selvatica, il miglioramento ambientale e il controllo delle specie la cui elevata densità diventi eccessiva <sup>(9)</sup>.

3. In considerazione del preminente interesse pubblico delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e cattura, l'inclusione nel loro perimetro di terreni di proprietà privata è disposta coattivamente salvo la concessione del contributo di cui alla presente legge.

4. Ai proprietari o conduttori di terreni di proprietà privata inclusi nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e cattura è concesso dall'Amministrazione regionale un contributo le cui modalità di erogazione sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.

5. La rotazione territoriale delle zone di ripopolamento e di cattura di cui all'ultimo comma dell'art. 24, è disposta con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sulla base delle proposte avanzate dai competenti organi di gestione.

6. La durata delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura è fissata con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, tenendo presenti le condizioni ambientali, la consistenza della selvaggina presente ed il ritmo di incremento delle varie specie faunistiche.

---

(9) Comma così modificato per effetto dell'*art. 22, comma 15, L.R. 11 maggio 2006, n. 4*.

---

### **Art. 26**

#### *Opposizione.*

1. Avverso il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, i proprietari ed i conduttori interessati possono proporre opposizione all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'Assessorato, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del ricorso, decide in ordine all'opposizione, sentito il Comitato regionale faunistico.

---

### **Art. 27**

#### *Gestione delle oasi di protezione e cattura e delle zone di ripopolamento e cattura.*

1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura di preminente interesse internazionale, nazionale e regionale, come classificate nel piano faunistico-venatorio regionale, sono gestite dalla Regione o direttamente o per delega della stessa, dalle Province, dai Comuni, dalle associazioni naturalistiche o dalle associazioni venatorie, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi.

2. Per la gestione diretta delle oasi la Regione si avvale dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e dei servizi periferici dell'Azienda delle foreste demaniali che è pertanto autorizzata ad utilizzare anche a tal fine gli stanziamenti ed il personale destinato all'attuazione dei programmi di forestazione ed attività connesse.



3. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono gestite dalle Province, o per delega delle stesse dai Comuni, dalle associazioni naturalistiche o dalle associazioni venatorie, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi.

4. Gli organi di gestione di cui ai commi precedenti operano sulla base di un piano di gestione redatto dagli stessi organi, sulla base di direttive disposte dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e approvato dallo stesso Assessorato.

4-bis. Gli obiettivi primari dei piani di gestione sono quelli di cui agli articoli 23 e 24 <sup>(10)</sup>.

4-ter. Nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura con basse densità di selvaggina nobile stanziale e di coniglio selvatico, sottospecie sarda (*oryctolagus cuniculus huxleyi*), nelle quali per cause diverse non si possono o è difficile rimuovere le cause della rarefazione, il ripopolamento può avvenire con la reintroduzione di soggetti allevati, di genetica certa e certificata, provenienti dai centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica di cui all'articolo 29 o dagli allevamenti previsti dall'articolo 30 con l'uso di metodiche che facilitino l'ambientamento ed il radicamento delle specie sul territorio <sup>(11)</sup>.

4-quater. Ristabilite le densità ottimali di presenza del selvatico, ottenute anche mediante appositi piani di contenimento delle specie considerate nocive e con il miglioramento degli habitat riproduttivi, accertate con censimenti effettuati secondo le linee guida dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, la fruizione del patrimonio faunistico delle zone temporanee di ripopolamento e cattura, oltre che a vantaggio delle attività scientifiche e culturali, può essere indirizzata alle attività turistiche in generale e cinofilo-agonistiche in particolare <sup>(12)</sup>.

---

(10) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 11 aprile 2022, n. 5, a decorrere dal 12 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

(11) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 11 aprile 2022, n. 5, a decorrere dal 12 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

(12) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 11 aprile 2022, n. 5, a decorrere dal 12 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

---

## Art. 28

### *Utilizzo dei terreni dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.*

1. I terreni di proprietà dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e quelli demaniali non compresi in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura o in zone temporanee di ripopolamento e di cattura, possono essere destinati all'esercizio della caccia programmata, purché non vietata da altre norme di legge.

---

---

## **Art. 29**

### *Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.*

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna, può autorizzare la istituzione di centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti nella presente legge e nel relativo regolamento di attuazione nonché nel piano faunistico-regionale.

2. I centri pubblici sono finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e sono destinati alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l'immissione in altri territori ai fini di ripopolamento e di reintroduzione, nonché allo studio e alla ricerca sulle tecniche di immissione in natura della fauna selvatica finalizzate comunque alle reintroduzioni e al ripopolamento.

3. I centri pubblici istituiti preferibilmente su terreni demaniali o di proprietà pubblica sono gestiti dagli stessi enti proprietari o conduttori anche nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Con le stesse modalità indicate al comma 1, in aree adeguate per superficie e per caratteristiche ambientali, può essere autorizzata la costituzione di centri privati per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, destinati esclusivamente alla produzione naturale di specie autoctone per fini di reintroduzione e di ripopolamento. Il provvedimento di autorizzazione determina le prescrizioni di funzionamento.

5. I centri privati possono essere organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa. In essi è sempre vietato l'esercizio dell'attività venatoria mentre è consentito il prelievo mediante cattura di animali appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola o da parte di dipendenti della stessa o di persone nominativamente indicate nell'autorizzazione.

6. I centri pubblici e privati sono tenuti ad adottare un registro, conforme alle specifiche prescrizioni contenute nell'autorizzazione, riportante i dati essenziali sull'andamento della riproduzione di fauna selvatica desunti dai periodici censimenti e dalle catture effettuate.

7. Il regolamento di attuazione della presente legge, il piano faunistico regionale e le direttive dell'Assessorato della difesa dell'ambiente dettano gli

indirizzi e i criteri per la istituzione, la durata, il controllo sanitario, tecnico e amministrativo e la gestione dei centri pubblici e privati.

8. Il divieto di caccia nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica deve essere segnalato mediante tabelle segnaletiche conformi a quanto previsto nell'art. 39 della presente legge.

---

### **Art. 30** *Allevamenti.*

1. L'Assessore della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna, può autorizzare la costituzione di allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica per scopi alimentari, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. I provvedimenti di autorizzazione hanno durata settennale e devono indicare il tipo di allevamento, la specie oggetto di allevamento, i controlli sanitari e le forme di cattura. L'autorizzazione è rinnovabile e viene revocata quando la gestione ed il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione.

3. L'allevamento di fauna selvatica per fini alimentari esercitato dal titolare di impresa agricola non è assoggettato a specifica autorizzazione. Il titolare è tenuto però a dare comunicazione all'Assessorato della difesa dell'ambiente dell'avvio dell'attività di allevamento, delle specie di fauna selvatica allevate e della loro provenienza.

4. Nelle aree destinate all'allevamento, a cura del titolare dell'autorizzazione, devono essere predisposte idonee recinzioni o altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali. La superficie interessata dovrà essere altresì segnalata con conformi tabelle recanti la scritta "ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA - DIVIETO DI CACCIA". La tabellazione non si applica nel caso di allevamenti ornamentali ed amatoriali.

5. Tutti gli allevamenti sono tenuti ad adottare un registro, conforme alle specifiche prescrizioni contenute nell'autorizzazione, riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento e della riproduzione di fauna selvatica, comprese le notizie di ordine sanitario.

6. Ogni animale allevato deve essere munito di contrassegno mediante anello inamovibile o marchi auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie ed un numero progressivo, da riportare nel registro di cui al precedente comma 5.

7. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati possono essere esposti e venduti esclusivamente

esemplari muniti di contrassegno.

8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia.

9. La violazione delle norme contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo comporta, oltreché le eventuali sanzioni specifiche, la sanzione accessoria dell'ingiunzione della sospensione dell'attività di allevamento e della revoca dell'autorizzazione.

---

### **Art. 31**

#### *Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie* <sup>(13)</sup>.

1. L'Amministrazione regionale autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza finalità di lucro e per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, e di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, a norma dell'*art. 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, secondo le modalità indicate nella presente legge, nel piano faunistico regionale e nelle direttive di cui ai commi 5 e 6.

2. L'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo delle aziende faunistico-venatorie ha validità decennale.

3. L'autorizzazione all'istituzione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi rustici. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza. La domanda deve essere corredata dal consenso dei consorzi dei proprietari o conduttori costituiti o dei singoli proprietari subentrati a precedenti proprietari aderenti o che avevano limitato il consenso alla durata della concessione <sup>(14)</sup>.

4. La Regione, con il piano faunistico-venatorio, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo, e la distanza di ogni azienda faunistico-venatoria di nuova costituzione dalle zone di protezione. Nel caso in cui le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie siano confinanti con territorio demaniale o oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, al fine di evitare l'ingresso e la fuoriuscita degli animali, i terreni sono dotati di adeguate recinzioni <sup>(15)</sup>.

5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere della Commissione consiliare competente e del Comitato regionale faunistico, individua con apposite direttive i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende faunistico-venatorie.

6. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere della Commissione consiliare competente, con apposita direttiva individua i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende agri-turistico-venatorie.

(13) Vedi, al riguardo, la Det. 7 luglio 2008, n. 13048/468.

(14) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 27 dicembre 2010, n. 46/30*.

(15) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 11 aprile 2022, n. 5, a decorrere dal 12 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. La Regione, con il piano faunistico-venatorio, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo, nonché la distanza di ogni azienda faunistico-venatoria di nuova costituzione dalle zone di protezione.».

## **Art. 32**

### *Istituzione ed esercizio venatorio nelle aziende faunistico-venatorie.*

1. Le autorizzazioni per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, sono rilasciate dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.

2. L'autorizzazione all'istituzione di aziende faunistico-venatorie è concessa ad associazioni che adottino uno statuto tipo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della Commissione consiliare competente e del Comitato regionale faunistico. L'istituzione di aziende faunistico-venatorie deve prevedere un preciso rapporto tra numero di cacciatori e superficie interessata.

3. L'esercizio dell'attività venatoria nella azienda faunistico-venatoria è riservato esclusivamente agli associati ed agli ospiti nei limiti previsti dallo statuto di cui al comma 2.

4. I soci delle associazioni titolari di una azienda faunistico-venatoria non possono esercitare l'attività venatoria alla pernice e alla lepre sarda al di fuori della stessa azienda.

5. L'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo di una azienda faunistico-venatoria comporta l'obbligo di assicurare la vigilanza sul territorio dell'azienda stessa. Le direttive previste dal comma 6 dell'art. 31 disciplinano

le modalità con cui deve essere assicurata la vigilanza sul territorio della azienda.

6. L'iscrizione alle associazioni titolari di una azienda faunistico-venatoria deve risultare, a cura dell'organo di gestione delle stesse, nel libretto venatorio del cacciatore associato.

---

---

### **Art. 33**

#### *Centri faunistici attrezzati.*

1. Per favorire la conoscenza della fauna selvatica e la sensibilizzazione e l'educazione ambientale verso le problematiche della sua conservazione e gestione, nonché per favorire lo sviluppo del turismo naturalistico, l'Assessorato della difesa dell'ambiente può autorizzare la realizzazione di Centri faunistici attrezzati, da individuare preferibilmente all'interno delle aree protette, che possano ospitare esclusivamente fauna autoctona.

2. I Centri sono costituiti da aree recintate di dimensioni idonee alle esigenze specifiche della fauna ospitata. I Centri possono inoltre essere dotati di aree e strutture per lo svolgimento di attività didattico-informative e turistico-naturalistiche.

---

---

### **Art. 34**

#### *Istituzione delle aziende agri-turistico-venatorie <sup>(16)</sup>.*

1. Le autorizzazioni per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ferme restando eventualmente quelle previste dalla legislazione statale o regionale per l'esercizio delle singole attività, sono rilasciate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Le aziende agri-turistico-venatorie possono essere istituite anche quando, nei terreni che di esse fanno parte, si svolgano altre attività economiche compatibili.

2. Per favorire la diffusione e la corretta gestione delle aziende agri-turistico-venatorie è consentita l'istituzione di aziende con finalità dimostrativa su terreni, preferibilmente di scarso valore ambientale e faunistico, dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda e su altre terre pubbliche o private in cui sarà possibile acquisire dati tecnico-economici, organizzativi, nonché espletare corsi di formazione professionale.

3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie possono essere intraprese oltre alle già previste attività di carattere agri-turistico, attività di carattere venatorio,

sportivo, ricreativo e culturale.

---

(16) Vedi, al riguardo, la Det. 7 luglio 2008, n. 13048/468.

---

### **Art. 35**

*Ambiti territoriali delle aziende agri-turistico-venatorie.*

1. La superficie di ciascuna azienda agri-turistico venatoria non può essere superiore ai 1.200 ettari.

---

### **Art. 36**

*Attività venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie.*

1. Nell'ambito delle aziende agri-turistico-venatorie è consentita esclusivamente l'attività venatoria controllata ed a pagamento secondo le disposizioni contenute nel regolamento aziendale interno. L'attività venatoria nei confronti della selvaggina stanziale, di quella naturale di passo e della volpe può essere esercitata, dai cacciatori muniti di autorizzazione regionale e ammessi in base al regolamento aziendale, nei giorni e con le limitazioni previste dalla presente legge e dal calendario venatorio in relazione ai limiti di tempo, di specie cacciabili e di numero di capi abbattibili <sup>(17)</sup>.

2. Nelle aziende agri-turistico-venatorie possono essere istituite zone di addestramento cani con abbattimento di fauna selvatica allevata senza l'autorizzazione prevista dal comma 1 dell'art. 38.

---

(17) Comma così modificato dapprima dall'art. 25, L.R. 17 novembre 2010, n. 15 e poi dall'art. 1, comma 2, L.R. 21 gennaio 2011, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della medesima legge).

---

### **Art. 37**

*Requisiti individuali per l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie.*

1. L'attività venatoria controllata nell'ambito dell'azienda agri-turistico-venatoria può essere esercitata da cacciatori muniti di regolare autorizzazione per il porto di fucile per uso di caccia.

2. Per l'esercizio dell'attività venatoria sulla fauna selvatica immessa o liberata nell'ambito delle aziende agri-turistico-venatorie non è necessario il possesso della autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività venatoria di cui all'art. 45.

---

---

### **Art. 38**

#### *Addestramento e allenamento cani.*

1. Le Province, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli o associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani in aree delimitate.

2. Nelle aree destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani è consentito l'abbattimento di selvaggina allevata per l'addestramento dei cani.

3. L'istituzione delle zone di cui ai commi 1 e 2 è consentita negli A.T.C. e nelle aziende agri-turistico-venatorie. Nelle aziende faunistico-venatorie sono consentite le attività cinofile nelle forme compatibili con le finalità del piano faunistico-venatorio.

---

---

### **Art. 39**

#### *Tabelle segnaletiche.*

1. I confini delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, degli A.T.C., dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e di allevamento con esclusione di quelli ornamentali e amatoriali, delle zone di addestramento per i cani e delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, nonché dei fondi chiusi debbono essere delimitati, a cura degli organismi di gestione e dei soggetti interessati, con tabelle perimetrali.

2. Le tabelle devono essere collocate su pali o alberi ad un'altezza da tre o quattro metri, ad una distanza di circa 100 metri una dall'altra e, comunque, in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

3. Quando si tratti di terreni contigui a corsi o specchi di acqua, le tabelle possono essere collocate anche su natanti, emergenti almeno 50 centimetri dal pelo dell'acqua.



4. Le tabelle devono essere collocate anche lungo i bordi delle strade interne delle aree di cui al comma 1 se dette strade superano i tre metri di larghezza; ove la larghezza delle strade sia inferiore a tre metri, le tabelle vengono apposte, ben visibili, agli ingressi.

5. Le tabelle perimetrali, da chiunque poste in commercio, debbono essere conformi alle indicazioni contenute nei rispettivi provvedimenti di costituzione.

6. Le tabelle perimetrali debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.

---

## **TITOLO II**

### **Esercizio dell'attività venatoria**

#### **Capo I - Esercizio della caccia - Mezzi - Requisiti**

##### **Art. 40**

###### *Esercizio di caccia.*

1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 41.

2. È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

3. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

4. Nelle zone consentite, la fauna selvatica appartiene a chi legittimamente la uccide o la cattura e quella palesemente ferita al feritore.

---

##### **Art. 41**

###### *Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.*

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia o a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40 fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12 <sup>(18)</sup>.

1-bis. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione della caccia al cinghiale per la quale possono contenere fino a cinque cartucce <sup>(19)</sup>.

2. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

3. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

4. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

5. Al cacciatore è consentito farsi aiutare, per condurre i cani, da persone non munite dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 45 della presente legge.

6. Ogni cacciatore non può utilizzare più di tre cani fatta eccezione per i cani da seguito durante la caccia in battuta alla volpe e al cinghiale.

---

(18) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 gennaio 2011, n. 5 (come modificato, a sua volta, dall'art. 15, comma 12, L.R. 30 giugno 2011, n. 12, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28 della medesima legge).

(19) Comma aggiunto dall'art. 39, comma 1, lettera b), L.R. 22 novembre 2021, n. 17, a decorrere dal 23 novembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

---

## **Art. 42**

### *Requisiti per l'esercizio della caccia.*

1. L'attività venatoria in Sardegna può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della caccia di cui all'art. 43, sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 45 e di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria e di una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con i massimali indicati dall'art. 12, commi 8 e 9, della legge n. 157 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciata almeno tre anni prima,

che non abbia commesso violazione alle norme di legge comportanti la sospensione e la revoca della licenza.

---

### **Art. 43**

#### *Commissione per l'abilitazione all'esercizio della caccia - Esame di abilitazione.*

1. L'abilitazione all'esercizio della caccia è conseguita a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione nominata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente per ogni Provincia, e composta dal Presidente e da cinque esperti qualificati, di cui almeno due laureati in scienze biologiche o in scienze naturali o in medicina veterinaria esperti in vertebrati omeotermi e di un laureato in agraria, competenti nelle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili e non cacciabili;
- c) armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole;
- e) norme di pronto soccorso.

2. L'esame consiste in una prova orale sulle materie di cui alle precedenti lettere a), d) ed e), e in una prova pratica sulle materie di cui alle precedenti lettere b) e c).

3. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte e cinque le prove elencate nel comma precedente. Il candidato giudicato inidoneo è ammesso a ripetere l'esame, previa domanda, non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data del precedente esame.

4. Per sostenere l'esame il candidato deve essere munito di certificato medico di idoneità.

5. La domanda per sostenere l'esame deve essere presentata alla Commissione nel cui ambito territoriale il candidato risiede.

6. Con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente si provvede a pubblicare e ad aggiornare il programma delle materie d'esame e le modalità di svolgimento delle prove.

7. L'abilitazione all'esercizio della caccia prevista dalla [legge regionale n. 32 del 1978](#) è equivalente all'abilitazione all'esercizio della caccia disciplinata dai precedenti commi.

---

**Art. 44***Nomina e durata della Commissione.*

1. La Commissione di cui all'art. 43 è presieduta dal dirigente del settore provinciale o dell'ufficio provinciale competente in materia, o suo sostituto.
  2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia.
  3. Il provvedimento di nomina della Commissione prevede, altresì, la nomina dei membri supplenti onde assicurare il regolare svolgimento delle sedute.
  4. Ai componenti la Commissione spetta il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 27 del 1987.
- 

---

**Art. 45***Autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia.*

1. Per esercitare l'attività venatoria in Sardegna è istituita una autorizzazione regionale che viene concessa dal Presidente della Giunta regionale ai sensi del successivo art. 46.
  2. La revoca o la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia comporta rispettivamente la revoca o la sospensione dell'autorizzazione regionale ed il diniego della sua concessione per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o della revoca.
  3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente cura i rapporti con le competenti autorità al fine di acquisire tempestivamente la notizia dei provvedimenti assunti per violazioni alle leggi sull'esercizio della caccia e sulla protezione della fauna, per la loro annotazione nell'apposita anagrafe e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nella presente legge.
- 

---

**Art. 46***Contenuti e modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della caccia <sup>(20)</sup>.*

1. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale tramite i Sindaci dei Comuni e per i non

residenti tramite l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

2. Gli interessati devono presentare al Sindaco del Comune di residenza domanda diretta al Presidente della Giunta regionale.

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) una copia della domanda in carta libera per l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

b) copia autenticata della licenza di porto di fucile per uso di caccia;

c) copia autenticata delle polizze assicurative;

d) l'originale o copia autenticata della ricevuta del versamento, sull'apposito conto corrente postale istituito dalla Regione sarda, della tassa di concessione regionale di cui all'art. 87.

4. I non residenti in Sardegna devono presentare la domanda, con le formalità sopra indicate, tra il 1° aprile ed il 31 maggio, al Presidente della Giunta regionale tramite l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Oltre agli allegati di cui al comma 3, devono allegare alla domanda copia autenticata del tesserino regionale rilasciato dalla Regione di residenza.

5. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia per i residenti in Sardegna ha la stessa durata della licenza di porto di fucile per uso di caccia e scade con essa. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia per i non residenti in Sardegna ha validità di un anno. La sua validità è subordinata al pagamento della tassa di concessione. La ricevuta o copia autenticata del versamento dovrà essere allegata all'autorizzazione.

6. L'autorizzazione regionale contiene, come parte integrante, un libretto venatorio suddiviso in fogli corrispondenti alle stagioni venatorie nel quale il cacciatore, nel corso di ogni giornata di caccia effettiva, ha l'obbligo di segnare in modo indelebile la data di caccia, la selvaggina e l'ambito territoriale di caccia ove viene esercitata la caccia. La data e l'ambito territoriale di caccia devono essere segnati al momento dell'inizio dell'attività venatoria. La selvaggina stanziale deve essere segnata a mano a mano che viene incarnierata, mentre la selvaggina migratoria deve essere segnata al termine della giornata di caccia.

7. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione regionale di trasmettere, tramite l'A.T.C. di appartenenza, al termine dell'annata venatoria, e comunque non oltre il 31 marzo, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente il foglio del libretto venatorio di cui al comma 6, contenente le annotazioni sulla selvaggina abbattuta nella passata stagione venatoria.

8. Gli organi di gestione delle aziende faunistico-venatorie sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro lo stesso termine di cui al comma 7, le statistiche degli abbattimenti di fauna

selvatica effettuati nel territorio di competenza, nella passata stagione venatoria.

9. La concessione della autorizzazione è subordinata alla restituzione del libretto venatorio della precedente autorizzazione.

---

(20) Vedi, anche, l'art. 2, *Dec.Ass. 8 febbraio 2002, n. 2*, il *Dec.Ass. 28 giugno 2006, n. 18/IV* e l'art. 2, Dec. Ass. 23 agosto 2021, n. 6846/13.

---

### **Art. 47**

#### *Documenti del cacciatore.*

1. Durante l'esercizio dell'attività venatoria, il cacciatore deve essere munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale, delle ricevute attestanti il pagamento della tassa di concessione regionale annuale e del premio assicurativo e deve presentarli ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza. I cacciatori non residenti in Sardegna devono essere muniti anche del tesserino di cui al comma 12 dell'art. 12 della *legge n. 157 del 1992*.

---

## **TITOLO II**

### **Esercizio dell'attività venatoria**

#### **Capo II - Specie cacciabili e periodi di attività venatoria**

### **Art. 48**

#### *Specie di fauna selvatica cacciabile.*

1. Agli effetti della presente legge ed ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere soltanto esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:

#### **MAMMIFERI**

Lepre sarda (*Lepus capensis*)

Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

Volpe (*Vulpes vulpes*)

Cinghiale (*Sus scrofa*)

## UCCELLI

### Stanziali

Pernice sarda (*Alectoris barbara*)

### Migratori

Fischione (*Anas penelope*)

Canapiglia (*Anas strepera*)

Alzavola (*Anas crecca*)

Germano reale (*Anas platyrhynchos*)

Codone (*Anas acuta*)

Marzaiola (*Anas querquedula*)

Mestolone (*Anas clypeata*)

Moriglione (*Aythya ferina*)

Moretta (*Aythya fuligula*)

Quaglia (*Coturnix coturnix*)

Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)

Folaga (*Fulica atra*)

Pavoncella (*Vanellus vanellus*)

Beccaccino (*Gallinago gallinago*)

Beccaccia (*Scolopax rusticola*)

Colombaccio (*Columba palumbus*)

Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*)

Allodola (*Alauda arvensis*)

Merlo (*Turdus merula*)

Cesena (*Turdus pilaris*)

Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)

Tordo sassello (*Turdus iliacus*)

Porciglione (*Rallus aquaticus*)

Frullino (*Lymnocyptes minimus*)

Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

Gazza (*Pica Pica*) <sup>(21)</sup>.

2. È vietato il prelievo venatorio anche delle specie di mammiferi e di uccelli non comprese nell'elenco di cui al precedente comma 1, oltre che di quelle ricomprese nell'allegato di cui al comma 3 dell'art. 5 della presente legge.

(21) Comma dapprima modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 19 luglio 2000, n. 24 e poi così sostituito dall'art. 80, comma 1, lettera a), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9, a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 162, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Agli effetti della presente legge ed ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere soltanto esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:

#### MAMMIFERI

Lepre sarda	( <i>Lepus capensis</i> )
Coniglio selvatico	( <i>Oryctolagus cuniculus</i> )
Volpe	( <i>Vulpes vulpes</i> )
Cinghiale	( <i>Sus scrofa</i> )

#### UCCELLI

Stanziali	
Pernice sarda	( <i>Alectoris barbara</i> )

#### Migratori

Fischione	( <i>Anas penelope</i> )
Canapiglia	( <i>Anas strepera</i> )
Alzavola	( <i>Anas crecca</i> )
Germano reale	( <i>Anas platyrhynchos</i> )
Codone	( <i>Anas acuta</i> )
Marzaiola	( <i>Anas querquedula</i> )
Mestolone	( <i>Anas clypeata</i> )
Moriglione	( <i>Aythya ferina</i> )
Moretta	( <i>Aythya fuligula</i> )
Quaglia	( <i>Coturnix coturnix</i> )
Gallinella d'acqua	( <i>Gallinula chloropus</i> )
Folaga	( <i>Fulica atra</i> )
Pavoncella	( <i>Vanellus vanellus</i> )
Beccaccino	( <i>Gallinago gallinago</i> )
Beccaccia	( <i>Scolopax rusticola</i> )
Colombaccio	( <i>Columba palumbus</i> )
Tortora selvatica	( <i>Streptopelia turtur</i> )
Allodola	( <i>Alauda arvensis</i> )
Merlo	( <i>Turdus merula</i> )
Cesena	( <i>Turdus pilaris</i> )
Tordo bottaccio	( <i>Turdus philomelos</i> )
Tordo sassello	( <i>Turdus iliacus</i> )
Porciglione	( <i>Rallus aquaticus</i> )
Frullino	( <i>Lymnocyptes minimus</i> )
Cornacchia grigia	( <i>Corvus corone cornix</i> )
Ghiandaia	( <i>Garrulus glandarius</i> )».



**Art. 49***Periodo di caccia.*

1. Ai fini dell'attività venatoria nel territorio della Sardegna è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all'articolo 48 nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo, a condizione che le specie non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, qualora si tratti di specie migratorie, non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione, con le seguenti eccezioni:

a) Cinghiale (*Sus scrofa*) dal 1° ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo per l'arco temporale massimo consentito dalla [legge n. 157 del 1992](#);

b) Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*) dal 1° settembre, secondo il piano adottato dalla conferenza Stato-regioni <sup>(22)</sup>.

2. L'attività venatoria può essere consentita per un massimo di due giornate la settimana, compresa la domenica, oltre alle giornate festive infrasettimanali.

3. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. Al momento della emanazione del calendario venatorio è redatto un elenco delle effemeridi per i giorni di caccia previsti dallo stesso calendario.

4. Nei giorni di caccia è consentito recarsi presso il punto di caccia o di rientro, purché con il fucile scarico, in orari antecedenti o successivi a quelli previsti nel comma 3.

---

(22) Comma così sostituito dall'[art. 1, L.R. 7 febbraio 2002, n. 5](#) e dall'[art. 80, comma 1, lettera b\), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9](#), a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 162, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «1. Ai fini dell'attività venatoria nel territorio della Sardegna è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all'art. 48, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio dell'anno successivo, con le seguenti eccezioni:

a) Cinghiale (*Sus scrofa*)

dal 1° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo.

b) ... (Lettera soppressa per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 14-24 luglio 1998, n. 323 (Gazz. Uff. 29 luglio 1998, n. 30, prima serie speciale), che ne ha dichiarato l'illegittimità). »

c) Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*)

dal primo giorno di settembre per un massimo di due giornate.».

---

## **Art. 50**

### *Calendario venatorio.*

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente adotta, su deliberazione del Comitato regionale faunistico, con proprio decreto da emanarsi entro il 15 luglio, il calendario venatorio annuale.
  2. Entro il 31 maggio le Province, sentiti i Comitati provinciali faunistici e i Comitati direttivi degli A.T.C., inviano all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente proposte, accompagnate da apposite relazioni tecnico-scientifiche, in ordine alla formazione del calendario venatorio annuale.
  3. Il calendario venatorio regionale, in particolare, individua:
    - a) le specie cacciabili, le giornate di caccia e i limiti orari di caccia nell'ambito dei periodi complessivi indicati nell'art. 49, nei comprensori faunistico-venatori e con le variazioni rese necessarie dal coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali;
    - b) il prelievo massimo, giornaliero e stagionale, delle specie cacciabili;
    - c) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria a conseguire gli obiettivi della pianificazione e gestione dell'attività venatoria secondo le disposizioni della presente legge.
- 

## **Art. 51**

### *Limitazioni e divieti.*

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato regionale faunistico e le Province interessate, qualora ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica, per sopravvenute particolari condizioni stagionali e climatiche, o per malattie o altre calamità, può limitare o vietare su tutto o parte del territorio regionale l'esercizio venatorio <sup>(23)</sup>.
2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato regionale faunistico e le Province interessate, può vietare l'esercizio dell'attività venatoria nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela dell'integrità dei cittadini e della quiete delle zone. In caso di divieto permanente, tali zone sono costituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

(23) Con *Dec.Ass. 11 settembre 2007, n. 15* è stato disposto il divieto di caccia nelle aree percorse da incendio, ai sensi del presente comma.

---

## **TITOLO II**

### **Esercizio dell'attività venatoria**

#### **Capo III - Organizzazione gestionale della caccia programmata**

##### **Art. 52**

*Istituzione dell'ambito territoriale di caccia programmata - (A.T.C.).*

1. Nel territorio regionale destinato all'attività di caccia sono istituiti gli ambiti territoriali di caccia programmata (A.T.C.) individuati sulla base delle caratteristiche faunistico-ambientali del territorio, delle consuetudini, delle tradizioni locali e della pressione venatoria esercitabile sul territorio.
2. Nell'individuazione dell'A.T.C. il piano faunistico-venatorio regionale dovrà fare riferimento:
  - a) ai confini naturali ed alle opere rilevanti;
  - b) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano stesso.
3. Gli ambiti territoriali di caccia hanno carattere subprovinciale e sono individuati in un numero compreso tra otto e sedici fatta eccezione per le isole di La Maddalena, Sant'Antioco e San Pietro, che vengono immediatamente istituite in A.T.C. all'entrata in vigore della presente legge.
4. Per particolari esigenze di conservazione delle realtà geografica e faunistico-ambientale gli ambiti territoriali di caccia possono estendersi in territori di più province.
5. La proposta di piano provinciale di cui alla lettera a), comma 3, dell'art. 12, contiene anche la proposta di delimitazione degli ambiti territoriali di caccia.
6. La prima delimitazione degli ambiti territoriali di caccia con dimensione sub-provinciale ha carattere sperimentale e può essere modificata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche prima della revisione del piano faunistico regionale.
7. La modifica della prima delimitazione degli ambiti territoriali di caccia è adottata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia e del Comitato regionale faunistico.

---

**Art. 53***Gestione dell'A.T.C.*

1. Ogni ambito territoriale di caccia (A.T.C.), come individuato dal piano faunistico-venatorio regionale, è gestito dal Comitato direttivo di cui all'art. 17.
  2. Il regolamento di attuazione della presente legge individua i criteri per la gestione tecnica e amministrativa degli ambiti territoriali di caccia.
  3. Il Comitato direttivo provvede a disciplinare:
    - a) i criteri e le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori iscritti, alla gestione tecnico-amministrativa degli A.T.C.;
    - b) l'espletamento delle funzioni amministrative, contabili e finanziarie;
    - c) le forme di partecipazione democratica dei soggetti interessati alla definizione e all'attuazione del programma faunistico-venatorio annuale;
    - d) la nomina del collegio dei revisori dei conti e la loro durata in carica.
  4. Per gravi e comprovate esigenze faunistiche ed eccezionali situazioni ambientali o gestionali, il Comitato direttivo dell'A.T.C., entro 15 giorni dall'emanazione del calendario venatorio regionale, può proporre eventuali modifiche alle modalità di esercizio della caccia, mediante:
    - a) la modifica delle specie di mammiferi e di uccelli stanziali cacciabili;
    - b) la modifica del numero delle giornate settimanali e degli orari;
    - c) la modifica del caniere giornaliero e stagionale relativamente alla fauna stanziale;
    - d) l'individuazione e la delimitazione, per periodi limitati, di zone di rispetto sulle quali è vietato l'esercizio della caccia.
  5. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. dà comunicazione delle proposte all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per la loro approvazione. Le limitazioni programmate sono comunicate al Comitato regionale faunistico che deve esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Sulla base di tale parere l'Assessore della difesa dell'ambiente delibera con proprio decreto.
-

---

**Art. 54***Gestione finanziaria dell'A.T.C.*

1. Con il piano faunistico-venatorio regionale la Regione indica l'importo massimo e minimo della quota annuale di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione. La quota di partecipazione dovuta dai cacciatori non appartenenti all'A.T.C., ammessi a cacce speciali, è rapportata alle giornate venatorie consentite ed alla quota forfettaria prevista con il piano regionale.
2. Le quote di partecipazione sono introitate dal Comitato direttivo dell'A.T.C. ed impiegate per l'attuazione degli interventi programmati.
3. Le altre entrate dell'A.T.C. sono costituite:
  - a) dalla quota delle tasse di concessione regionale per i contributi da erogarsi ai proprietari ed ai conduttori di fondi rustici per l'inclusione negli ambiti territoriali di caccia;
  - b) dalla quota delle tasse di concessione regionale per gli indennizzi da corrisondersi ai proprietari e ai conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, provocati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere approntate su terreni coltivati o a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria <sup>(24)</sup>.
4. Ogni Comitato direttivo dell'A.T.C. ha facoltà di spesa nei limiti dei compiti attribuiti dalla presente legge e delle disponibilità di bilancio.
5. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce e provvede ad inviarlo alla Provincia e alla Regione, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti, entro i trenta giorni successivi. Esso provvede altresì ad approvare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il rendiconto tecnico-finanziario relativo all'esercizio precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori, e ad inviarlo alla Provincia e alla Regione entro i trenta giorni successivi.

---

(24) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 22, comma 15, L.R. 11 maggio 2006, n. 4*.

---

**Art. 55***Accesso all'A.T.C.*

1. Ogni cacciatore, previa domanda al competente Comitato direttivo, ha diritto di accesso in un ambito di caccia prescelto per l'esercizio dell'attività venatoria nei confronti della fauna stanziale e stanziale nobile. Per gli stessi fini può avere accesso ad altri ambiti, nei limiti di densità venatoria, stabiliti

dal piano faunistico-venatorio regionale e avuto riguardo alle priorità indicate dagli articoli seguenti.

2. L'esercizio venatorio nei confronti della fauna migratoria può essere esercitato in tutti gli A.T.C..
3. L'opzione dell'ambito prescelto ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 31 maggio il cacciatore non fa pervenire richiesta di modifica dell'indicazione contenuta nel tesserino regionale.
4. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. è tenuto a soddisfare le richieste di partecipazione del cacciatore, fino al limite di disponibilità indicato nel piano faunistico-venatorio regionale e sulla base delle priorità stabilite all'art. 56, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, provvedendo a comunicare, nei quindici giorni successivi, le decisioni assunte all'interessato ed all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
5. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. provvede all'iscrizione delle scelte compiute nel tesserino regionale di caccia.
6. La Regione trasmette ad ogni Comitato direttivo degli A.T.C. ed alle province l'elenco aggiornato dei cacciatori residenti ed ammessi nei territori di competenza.
7. Avverso il mancato accoglimento dell'istanza di opzione, il cacciatore può presentare ricorso alla Regione entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
8. La Regione decide nei quindici giorni successivi al ricevimento del ricorso, adottando anche provvedimenti sostitutivi in caso di irregolarità o di abusi nel riconoscimento del diritto.

---

## **Art. 56**

### *Ammissione all'A.T.C.*

1. Il cacciatore partecipa di diritto all'A.T.C. comprendente il Comune in cui ha la residenza anagrafica o risulta essere iscritto all'A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), ovvero in cui sia stato iscritto per almeno cinque anni, anche non consecutivi.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, la precedente iscrizione per almeno due anni in una associazione per le zone autogestite di caccia, istituite nel territorio del comprensorio faunistico omogeneo ai sensi degli *artt. 51 e 73 della legge regionale n. 32 del 1978*, dà diritto a partecipare all'A.T.C. ricomprendente, anche in parte, la zona autogestita.

3. Gli ulteriori posti che risultano disponibili, dopo aver accolto le scelte compiute dagli aventi diritto di cui ai commi precedenti, sono assegnati dal Comitato direttivo dell'A.T.C. ai cacciatori richiedenti secondo le seguenti priorità:

- a) residenti nella Provincia ove ha sede l'A.T.C.;
- b) residenti nelle altre Province della Regione;
- c) residenti in altre Regioni.

4. In ogni A.T.C., il Comitato direttivo può ammettere, inoltre, tenendo conto delle priorità indicate nei precedenti commi e previo assenso della Regione, un numero di cacciatori superiori alla densità venatoria indicata dal piano faunistico-venatorio regionale, quando siano accertate modificazioni positive della popolazione faunistica o si sia manifestata l'esigenza di provvedere a specifici prelievi a tutela delle produzioni agricole.

5. Con il regolamento di attuazione della presente legge, saranno individuati i criteri sull'ordine di precedenza di cui bisogna tener conto ai fini dell'assegnazione dei cacciatori agli A.T.C. prescelti, avuto riguardo alle priorità individuate ai precedenti commi.

---

## **Art. 57**

### *Partecipazione all'A.T.C.*

1. I cacciatori ammessi all'A.T.C. partecipano alla sua gestione e corrispondono al Comitato direttivo la quota annuale di cui all'art. 54. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore, il Comitato direttivo dell'A.T.C. prevede una adeguata riduzione della quota di partecipazione o altre forme di riconoscimento.

2. L'addestramento dei cani è consentito al cacciatore nell'A.T.C. in cui ha facoltà di accesso.

3. Nell'A.T.C. il cacciatore ha il dovere di:

- a) collaborare alla gestione faunistica, partecipando alle attività programmate;
  - b) corrispondere la quota di partecipazione nei tempi stabiliti;
  - c) rispettare le limitazioni dell'esercizio venatorio indicate nel programma venatorio predisposto dal Comitato direttivo.
-

## TITOLO II

### Esercizio dell'attività venatoria

#### Capo IV - Tutela delle produzioni agricole e zootecniche

##### Art. 58

###### *Divieto di caccia nei fondi rustici.*

1. Il proprietario o conduttore che intenda vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente richiesta motivata, entro trenta giorni dall'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale e, per gli anni successivi, entro il 30 giugno di ogni anno.
2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, comunica l'accoglimento o il rifiuto della domanda all'interessato e all'A.T.C. competente per territorio, motivando la decisione assunta. L'Assessorato può accogliere la domanda se accerta che l'esercizio della caccia arreca danno all'attività agricola svolta nel fondo o contrasta con attività sociali ed ambientali opportunamente documentate.
3. Il divieto è segnalato mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. La superficie dei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia entra a far parte della quota di territorio di cui all'art. 22, comma 1.
4. Il proprietario o il conduttore di fondi chiusi, come individuati alla lettera s) dell'art. 61, sono tenuti a notificare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e alla Provincia competente i dati relativi a tali aree. Gli stessi provvedono a delimitare i fondi con adeguate tabelle, esenti da tasse, da apporsi a proprio carico.
5. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno del divieto.
6. Ai proprietari o ai conduttori dei fondi utilizzati ai fini della gestione programmata della caccia è dovuto, dai Comitati direttivi degli A.T.C., un contributo le cui modalità di erogazione sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.

---

##### Art. 59

###### *Indennizzo danni <sup>(25)</sup>.*



1. I danni arrecati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dalla attività venatoria, sono risarciti, come specificato ai commi seguenti, ove non già coperti da polizze assicurative o non siano oggetto di altre provvidenze <sup>(26)</sup>.

2. Fa carico alla Regione l'indennizzo dei danni provocati nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura e nelle zone pubbliche per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento nonché l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica nelle aree di cui al comma 3 fino alla istituzione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorio, nelle aziende agriturismo-venatorie, negli A.T.C. e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi <sup>(27)</sup>.

3. Fa carico ai rispettivi titolari, o agli organismi preposti alla gestione, l'indennizzo dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie, negli A.T.C. e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi <sup>(28)</sup>.

4. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità per l'erogazione degli indennizzi di cui al presente articolo, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale <sup>(29)</sup> <sup>(30)</sup>.

---

(25) Rubrica così modificata per effetto dell'*art. 22, comma 15, L.R. 11 maggio 2006, n. 4*.

(26) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 2, L.R. 19 luglio 2000, n. 14*.

(27) Comma così modificato dapprima dall'*art. 9, comma 3, L.R. 19 luglio 2000, n. 14* e poi per effetto dell'*art. 22, comma 15, L.R. 11 maggio 2006, n. 4*.

(28) Comma così modificato per effetto dell'*art. 22, comma 15, L.R. 11 maggio 2006, n. 4*.

(29) Comma così modificato per effetto dell'*art. 22, comma 15, L.R. 11 maggio 2006, n. 4*.

(30) L'*art. 19, comma 2, L.R. 19 luglio 2000, n. 14* ha apportato al bilancio per gli anni 2000-2002 con riferimento al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica di cui al presente articolo.

---

**Capo IV-bis - Prelievi in deroga in applicazione  
dell'articolo 9 della direttiva n. 2009/147/CE <sup>(31)</sup>**

**Art. 59-bis***Disciplina dei prelievi in deroga <sup>(32)</sup>.*

1. I principi sui prelievi in deroga di cui all'*articolo 9 della direttiva 2009/147/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici sono attuati nella Regione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), ed in armonia alle disposizioni di cui all'*articolo 1, commi 3 e 4, all'articolo 9 e all'articolo 19-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157* (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. La Regione adotta le deroghe di cui al comma 1, di durata non superiore a un mese, e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni:

- a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;
- b) nell'interesse della sicurezza aerea;
- c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque;
- d) per la protezione della flora e della fauna;
- e) ai fini della ricerca, dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
- f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

3. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dello stesso Assessore d'intesa con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e con l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, adotta le deroghe con provvedimento motivato sulle ragioni che ne impongono l'applicazione, sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, se non ancora istituito, un comitato tecnico-scientifico composto da un esperto in materia di ambiente e fauna selvatica, un esperto in materia di coltivazioni agricole, un esperto in materia di salute pubblica. Il comitato tecnico-scientifico è istituito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, d'intesa con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

4. Il parere dell'organo scientifico di cui al comma 3, a supporto della motivazione sui presupposti, sulla necessità e sulle modalità di applicazione

della deroga, dà atto delle indagini scientifiche svolte, prendendo in considerazione anche le segnalazioni, se pervenute, degli uffici tecnici degli Assessorati della Regione, degli uffici tecnici degli assessorati della difesa dell'ambiente e dell'agricoltura delle province, nonché del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

5. L'atto di deroga contiene specificamente l'indicazione:

a) delle specie che ne formano oggetto;

b) del numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie, per le deroghe motivate ai sensi del comma 1, lettere e) ed f);

c) dei controlli e delle forme di vigilanza cui il prelievo é assoggettato;

d) delle condizioni di rischio e delle circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe;

e) dei mezzi, degli impianti e dei metodi di cattura o di abbattimento consentiti nonché dei soggetti a ciò autorizzati, fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8.

6. Le deroghe di cui alla presente legge non possono essere attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica, durante il periodo di nidificazione degli uccelli o durante la fase di migrazione per ritorno degli stessi al luogo di nidificazione.

7. I prelievi venatori in deroga autorizzati in applicazione del presente articolo sono effettuati esclusivamente da parte dei soggetti individuati nell'atto di deroga o da agenti del Corpo forestale regionale.

8. I prelievi di cui al comma 7 sono realizzati con le modalità ed i mezzi previsti dagli articoli 40 e 41 della presente legge.

9. Il numero di capi prelevati è annotato al termine di ogni giornata venatoria sulla scheda di rilevamento che i soggetti autorizzati a partecipare agli abbattimenti in deroga ritirano presso il proprio comune di residenza. Le schede di rilevamento sono riconsegnate a cura dei soggetti autorizzati, tramite il comune di residenza o avvalendosi delle associazioni venatorie, alla provincia competente la quale, dopo aver estratto dalle schede acquisite i dati di prelievo, provvede a trasmetterli all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

---

(31) Il presente capo, unitamente all'unico articolo di cui è composto (art. 59-bis), è stato aggiunto dall'*art. 2, L.R. 21 gennaio 2011, n. 5*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della medesima legge).

(32) Il capo IV-bis, unitamente al presente articolo di cui è composto, è stato aggiunto dall'art. 2, L.R. 21 gennaio 2011, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della medesima legge).

---

### **TITOLO III**

#### **Divieti, vigilanza e sanzioni**

##### **Capo I - Divieti**

###### **Art. 60**

*Divieto di uccellazione.*

1. In tutto il territorio della Sardegna è vietata ogni forma di uccellazione.

---

---

###### **Art. 61**

*Divieti.*

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio alla fauna stanziale negli ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore non sia stato ammesso;

c) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali;

d) l'esercizio venatorio nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nonché nelle foreste demaniali istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;

e) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle recanti la scritta: "ZONA MILITARE - DIVIETO DI CACCIA" - "MONUMENTO.... - DIVIETO DI CACCIA";

f) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a

cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;

g) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

h) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

i) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

l) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili;

m) cacciare da veicoli a trazione meccanica da aeromobili e da natanti spinti a velocità superiore a 5 Km/h;

n) cacciare a distanza inferiore a 150 metri da macchine operatrici agricole in funzione;

o) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;

p) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

q) detenere o commerciare esemplari di mammiferi, di uccelli, di rettili e anfibi catturati con mezzi non consentiti dalla presente legge;

r) la caccia alla folaga, ai palmipedi e ai conigli selvatici col sistema della battuta;

s) l'esercizio della caccia nei fondi chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri; in detti fondi la cattura della fauna selvatica può essere effettuata a cura del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, su parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, soltanto ai fini della protezione delle colture; la fauna selvatica stanziata catturata deve essere destinata al ripopolamento di altra località;

- t) cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvi i casi previsti dall'art. 6 della presente legge;
- u) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi, uccelli, anfibi e rettili appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'art. 6, o nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente autorità di vigilanza;
- v) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 6;
- z) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
- aa) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati, esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette, usare armi impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
- bb) l'uso di armi corte, di armi ad aria compressa e a gas;
- cc) l'uso di armi munite di silenziatore;
- dd) l'uso di mezzi elettrici, di lanterne e di insidie notturne;
- ee) l'uso del furetto;
- ff) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;
- gg) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, fatte salve le utilizzazioni per fini scientifici autorizzate dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
- hh) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimanti apposte ai sensi della presente legge a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;
- ii) usare il parapendio, il deltaplano o veicoli similari nelle oasi di protezione faunistica e nelle Zone a protezione speciale (Z.P.S.) durante il periodo di riproduzione della fauna selvatica, in particolare delle specie incluse nell'allegato II della Convenzione di Berna;
- ll) disturbare con mezzi luminosi ed acustici la fauna selvatica, in particolare quella inclusa nell'allegato II della Convenzione di Berna e con particolare riguardo alla fascia costiera.

2. Nel novero delle armi da fuoco il cui uso è proibito non sono compresi congegni non pericolosi destinati esclusivamente a segnale d'allarme.

---

---

### **Art. 62**

#### *Tutela dei nidi e dei siti di nidificazione.*

1. Durante la cova e l'allevamento dei piccoli nati è vietato effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate agli uccelli selvatici inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna.

2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, per motivi particolari di professione o di ricerca scientifica può autorizzare persone nominativamente indicate ad effettuare le riprese. L'autorizzazione deve specificare la durata, il luogo, le specie, la distanza minima di avvicinamento al nido, le precauzioni da adottare per minimizzare il disturbo. La mancata osservanza delle prescrizioni comporta la revoca dell'autorizzazione.

---

---

### **Art. 63**

#### *Immissione di fauna selvatica estranea.*

1. È sempre vietato immettere fauna selvatica estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato regionale faunistico.

---

---

### **Art. 64**

#### *Divieto di detenzione di fauna selvatica viva.*

1. Salvo che nelle oasi permanenti di protezione faunistica e cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nonché nei centri gestiti dalle strutture periferiche dell'Assessorato della difesa dell'ambiente a ciò abilitate, è fatto divieto a chiunque di detenere fauna selvatica viva senza l'apposita autorizzazione rilasciata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai giardini o istituti zoologici, alle stazioni zootecniche sperimentali, agli osservatori ornitologici e alle istituzioni similari.

---

**Art. 65***Imbalsamazione e conciatura.*

1. Coloro che esercitano un'attività di impagliatore o di conciatore, sia per professione, sia a fini amatoriali, devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
  2. È sempre vietata la conciatura di pelli e la imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia vietata la caccia nonché della selvaggina in periodi di chiusura della caccia, se non dietro specifica autorizzazione dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per casi fortuiti e per scopi didattici o scientifici.
  3. Con il regolamento di attuazione della presente legge si provvede a disciplinare l'attività di tassidermia e di imbalsamazione.
- 

**Art. 66***Commercio, importazione ed esportazione di fauna selvatica morta.*

1. È vietato acquistare, vendere, detenere per vendere o comunque porre in commercio ogni specie di fauna selvatica morta o parti di essa se non proveniente da allevamenti per scopi alimentari. La fauna selvatica importata dall'estero e quella proveniente da allevamenti per scopi alimentari deve essere munita di apposito contrassegno idoneo a identificarne la provenienza.
  2. È vietata l'esportazione dalla Sardegna della fauna selvatica morta.
  3. Ai cacciatori muniti di porto d'arma e autorizzazione regionale che si rechino fuori dal territorio della Sardegna è consentito portare con sé un numero di capi di fauna selvatica morta pari al numero massimo consentito dal calendario venatorio per una sola giornata di caccia, fatte salve le disposizioni di ordine sanitario.
  4. La fauna selvatica deve essere esibita agli agenti doganali insieme ai documenti citati.
  5. Le disposizioni contenute nei commi precedenti non si applicano alla fauna selvatica immessa e abbattuta nelle aziende agri-turistico-venatorie e della quale sia documentata la provenienza, mediante una dichiarazione del titolare dell'azienda agri-turistico-venatoria.
-



---

**Art. 67***Divieto di commercio di fauna selvatica viva.*

1. È sempre vietato a chiunque acquistare, vendere, detenere per vendere e comunque porre in commercio ogni specie di fauna selvatica viva, fatta eccezione per le strutture periferiche dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente a ciò abilitate e per i centri pubblici e privati di riproduzione, gli allevamenti, le organizzazioni e le persone appositamente autorizzate dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, ai sensi della presente legge.

---

---

**Art. 68***Divieto di caccia vagante nei terreni in attualità di coltivazione.*

1. È vietata a chiunque la caccia vagante in terreni in attualità di coltivazione.
  2. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i vivai e i giardini, le coltivazioni floreali e gli orti, le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale, i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio; i frutteti, gli agrumeti e i vigneti dalla germogliazione fino al raccolto; i terreni rimboschiti da meno di cinque anni indicati da apposite tabelle.
  3. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato regionale faunistico, può equiparare ai terreni in attualità di coltivazione quelli nei quali si trovino impianti fissi necessari alle colture.
  4. Tutti gli agenti incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge sono tenuti d'ufficio, ovvero su richiesta di chiunque, a redigere immediatamente il verbale d'accertamento relativo all'infrazione e al danno.
- 

---

**Art. 69***Divieto di caccia in valle da pesca.*

1. La caccia può essere vietata sui terreni vallivi paludosi e in qualsiasi specchio d'acqua ove si eserciti l'attività di pesca, nonché nei canali delle valli salse da pesca quando il possessore sia autorizzato dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e li circonda con tabelle perimetrali nei modi indicati

dall'art. 39 della presente legge. Tali tabelle debbono portare la scritta "VALLE DA PESCA - DIVIETO DI CACCIA".

2. I territori di cui al comma 1 possono essere costituiti in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

---

---

### **Art. 70**

#### *Divieto di caccia in aree particolari.*

1. Nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nelle zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e negli allevamenti, salve le eccezioni di cui agli artt. 29 e 30, l'esercizio della caccia è vietato per tutto il periodo della loro durata.

2. È considerato esercizio di caccia nelle aree di cui al comma 1 anche quello che si esercita lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti, canali delle valli salse da pesca, argini relativi a golene, anche se di uso pubblico, che le attraversino.

3. Quando i confini di dette aree siano contigui a corsi o specchi d'acqua, la caccia è vietata a chiunque fino alla distanza di 50 metri dal confine perimetrale delle aree stesse.

---

---

### **Art. 71**

#### *Addestramento cani nel periodo di divieto di caccia.*

1. L'addestramento dei cani e le prove sul terreno, fatta salva la disciplina di cui all'art. 38, nel periodo di divieto dell'attività venatoria, devono essere autorizzati dall'A.T.C. competente per territorio.

2. Per l'addestramento dei cani l'A.T.C. indica per ogni comune dell'area zone facilmente individuabili, accessibili e controllabili. Indica, altresì, i giorni e le ore nei quali è consentito l'addestramento.

3. Dal quarantacinquesimo giorno precedente l'apertura generale al trentesimo giorno successivo alla chiusura esso può essere effettuato liberamente in tutti i terreni non soggetti a vincoli venatori in base alla presente legge, ad esclusione dei due giorni precedenti l'apertura della stessa <sup>(33)</sup>.

(33) Comma così sostituito dall'*art. 80, comma 1, lettera c), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9*, a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 162, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «3. Dal trentesimo giorno precedente l'apertura generale della caccia esso può essere effettuato liberamente in tutti i terreni non soggetti a vincoli venatori in base alla presente legge, ad esclusione dei due giorni precedenti l'apertura della stessa.».

## TITOLO III

### Divieti, vigilanza e sanzioni

#### Capo II - Attività di vigilanza

##### Art. 72

##### *Vigilanza.*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata:

a) al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie comunali, urbane e campestri, ai barracelli ed alle guardie giurate incaricate dalle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, a quelle delle associazioni regionali presenti nel Comitato regionale faunistico o nei Comitati provinciali faunistici e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*.

2. [Agli appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, e alle guardie comunali, urbane e campestri, con compiti di vigilanza, è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni] <sup>(34)</sup>. Alle guardie volontarie, ai barracelli e alle guardie giurate incaricate dalle aziende faunistico-venatorie e dalle aziende agri-turistico-venatorie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

3. L'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia volontaria previsto dall'*art. 27, comma 4, della legge n. 157 del 1992*, è rilasciato da una commissione nominata dall'Assessore della difesa dell'ambiente e composta da cinque membri, esperti di legislazione venatoria e legislazione sulle armi da caccia, di cui:

a) due rappresentanti designati dall'Assessore della difesa dell'ambiente di cui uno con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole, scelto dall'Assessore sulla base di terne di nomi indicate dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

c) un rappresentante delle associazioni venatorie, scelto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente sulla base di terne di nomi indicate dalle associazioni venatorie riconosciute e maggiormente rappresentative;

d) un rappresentante delle associazioni ambientaliste e di tutela degli animali, scelto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente sulla base di terne di nomi indicate dalle associazioni ambientaliste e di tutela degli animali, riconosciute e maggiormente rappresentative.

4. Ai componenti la Commissione spetta il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 22 del 1987 (cap. 02102).

---

(34) Periodo abrogato dall'[art. 9, comma 6, L.R. 19 luglio 2000, n. 14](#).

---

### **Art. 73**

#### *Poteri degli addetti alla vigilanza.*

1. I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, per quanto non esplicitamente disposto dalla presente legge, sono disciplinati dall'[art. 28 della legge n. 157 del 1992](#).

2. Solo in caso di contestazione di una delle infrazioni di cui alla presente legge, sanzionate penalmente ex [art. 30 della legge n. 157 del 1992](#), gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia con esclusione dei cani.

3. Nei casi di applicazione di sanzione amministrativa, come da [art. 74](#), gli addetti alla vigilanza venatoria inviano il verbale e le relative contestazioni esclusivamente all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e per conoscenza all'A.T.C. competente territorialmente. Nei casi di infrazione di cui all'[art. 30, comma 1, lettere a\), b\), c\), d\), e\) e l\), della legge n. 157 del 1992](#), gli addetti alla vigilanza venatoria inviano comunicazione anche al Questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria, il quale, nel caso di fauna viva provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla al competente Ufficio regionale in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura e alla

successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è stata contestata l'infrazione, ove si accerti successivamente che non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione. Gli esemplari di rettili e anfibi morti vengono consegnati a cura dell'ente pubblico agli Istituti Universitari e di ricerca o a musei.

5. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o gli agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant'altro possa avere rilievo ai fini amministrativi.

---

(giurisprudenza)

#### **Art. 74** *Sanzioni.*

1. A chi abbatte, cattura o detiene un esemplare di qualsiasi specie di fauna sempre protetta è comminata una sanzione amministrativa da L. 10.000.000 a L. 20.000.000 e viene altresì revocata l'autorizzazione regionale alla caccia.

2. A chi abbatte, cattura, o detiene in tempi e modi vietati un esemplare di qualsiasi specie di fauna prevista nel calendario venatorio è comminata una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 se trattasi di specie migratoria e da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 se trattasi di specie stanziale. Viene altresì sospesa l'autorizzazione regionale alla caccia per un periodo da due a cinque anni.

3. A chi supera i limiti stabiliti di fauna abbattibile è comminata una sanzione amministrativa di L. 50.000 a capo per la specie migratoria, di L. 500.000 a capo per la specie stanziale e di L. 1.000.000 a capo per la specie nobile stanziale. Alla sanzione pecuniaria consegue altresì la sospensione dell'autorizzazione regionale alla caccia per un periodo di tre mesi. Ogni recidiva comporta il raddoppio della sanzione pecuniaria nonché la sospensione dell'autorizzazione regionale per un periodo di tre anni.

4. Per le violazioni delle altre disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall'[art. 31 della legge n. 157 del 1992](#).

5. Per le residue violazioni della presente legge e non previste dall'[art. 31 della legge n. 157 del 1992](#) è comminata una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.

6. Alle violazioni sanzionate in via amministrativa si applicano le disposizioni della *legge n. 689 del 1981* in quanto compatibili.

7. Qualora le aree di cui all'art. 61, comma 1, lettere b), c), d), e), s) e quelle in genere nelle quali siano vigenti divieti o limitazioni di esercizio di attività venatorie, non siano delimitate, ovvero siano delimitate in modo difforme da quanto previsto dall'art. 39, non sono applicabili sanzioni a carico di chi esercita la caccia essendosi introdotto in dette aree senza aver potuto constatare la vigenza del divieto o delle limitazioni a causa della segnalazione inadeguata.

---

### **Art. 75**

#### *Tabellazione irregolare.*

1. A coloro i quali provvedono a tabellare terreni senza la prescritta autorizzazione o in modi e luoghi differenti da quelli previsti nella relativa autorizzazione è comminata una sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.

---

### **Art. 76**

#### *Procedimenti per le sanzioni.*

1. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono irrogate dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato regionale faunistico.

2. Il Comitato regionale faunistico deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dall'inserimento all'ordine del giorno dello stesso, in caso contrario si prescinde dal parere del Comitato.

---

### **Art. 77**

#### *Mancato pagamento delle sanzioni.*

1. Il mancato pagamento delle sanzioni amministrative previste dal presente Capo importa la sospensione dell'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia fino all'intervenuto pagamento delle sanzioni stesse.

---

**Art. 78***Inasprimento delle sanzioni.*

1. Le sanzioni amministrative di cui al presente Capo sono decuplicate, entro il limite massimo previsto dal comma 1 dell'*art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, se le infrazioni sono commesse da coloro che hanno il dovere o che comunque sono legittimati ad esercitare la vigilanza venatoria.

---

---

**TITOLO IV****Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia****Art. 79***Atti soggetti a tassa di concessione regionale <sup>(35)</sup>.*

1. Gli atti di seguito elencati sono soggetti a tassa di concessione regionale, da corrispondersi con le modalità di cui all'art. 80 e nelle misure indicate nell'art. 87:

- a) il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di cui all'art. 43;
- b) l'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio, di cui all'art. 45;
- c) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo delle aziende faunistico-venatorie, di cui all'art. 31;
- d) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo delle aziende agri-turistico-venatorie, di cui all'art. 31;
- e) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di cui all'art. 29;
- f) l'istituzione, l'esercizio e il rinnovo degli allevamenti di cui all'art. 30, con esclusione di quelli amatoriali.

2. Le tasse di concessione regionale di cui al comma 1 sono destinate, secondo i criteri stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale:

- a) ai contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia;
- b) agli indennizzi da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e

zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria <sup>(36)</sup>;

c) ai finanziamenti da erogarsi alle Province per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché per i piani di immissione.

---

(35) L'art. 19, comma 2, L.R. 19 luglio 2000, n. 14 ha apportato variazioni al bilancio per gli anni 2000-2002 con riferimento alle tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia di cui al presente articolo.

(36) Lettera così modificata per effetto dell'art. 22, comma 15, L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

---

## **Art. 80**

### *Tempi di corresponsione delle tasse.*

1. [La tassa di rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio deve essere corrisposta entro e non oltre il momento della consegna del relativo atto all'interessato. Il pagamento di detta tassa costituisce assolvimento del pagamento della prima tassa annuale dovuta per l'esercizio venatorio] <sup>(37)</sup>.

02. La tassa di rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio deve essere corrisposta entro e non oltre il momento della consegna del relativo atto all'interessato. Il pagamento di detta tassa costituisce assolvimento del pagamento della prima tassa annuale dovuta per l'esercizio venatorio <sup>(38)</sup>.

2. La tassa per l'esercizio venatorio deve essere corrisposta prima dell'inizio della stagione venatoria e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno <sup>(39)</sup>.

3. La tassa di istituzione e di rinnovo delle aziende faunistico-venatorie, agriturismo-venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e degli allevamenti, deve essere corrisposta entro e non oltre la data di emissione dei rispettivi atti. La tassa annuale di esercizio deve essere corrisposta entro e non oltre la data di emissione degli atti predetti e, per ogni anno successivo a quello nel quale gli atti stessi sono stati emanati, entro e non oltre la scadenza dell'anno.

---

(37) Comma abrogato dall'art. 55, comma 1, L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

(38) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 4, L.R. 19 luglio 2000, n. 14.

(39) Comma così sostituito dall'art. 55, comma 2, L.R. 20 aprile 2000, n. 4. Il testo originario così disponeva: «2. La tassa per l'esercizio venatorio, per



gli anni successivi al primo, deve essere corrisposta entro il 31 maggio di ogni anno.».

---

### **Art. 81**

#### *Esenzione dalle tasse.*

1. La tassa relativa all'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio non è dovuta qualora durante l'anno non si intenda esercitare la caccia, la si intenda esercitare esclusivamente all'estero o si intenda rinunciare all'esercizio della stessa nell'A.T.C..

2. La tassa di abilitazione all'esercizio venatorio deve essere rimborsata in caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

---

### **Art. 82**

#### *Modalità di versamento.*

1. Le tasse sulle concessioni regionali, di cui alla presente legge, si corrispondono con versamento su apposito conto corrente intestato alla Tesoreria della Regione.

---

### **Art. 83**

#### *Riscossione coattiva delle tasse.*

1. Per la riscossione coattiva delle tasse previste nella presente legge e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#).

---

### **Art. 84**

#### *Mancata corresponsione.*

1. Gli atti di cui alla presente legge, per i quali sono dovute le tasse di concessione regionale, non costituiscono titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività fino a quando le tasse medesime non siano state corrisposte.

---

**Art. 85***Sanzioni per il mancato pagamento della tassa di concessione.*

1. Chi esercita un'attività prevista dalla presente legge, per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella sanzione pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.
  2. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa di concessione senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla sanzione pecuniaria da L. 5.000 a L. 50.000, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo per queste il regresso verso il debitore.
  3. Nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della sanzione pecuniaria di cui al comma 1, si incorre:
    - a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
    - b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.
  4. Le sanzioni pecuniarie irrogate dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per le violazioni previste dai precedenti commi sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della [legge 7 febbraio 1951, n. 168](#), e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di detta legge.
- 

**Art. 86***Accertamento delle violazioni.*

1. Le violazioni delle norme di cui all'art. 85 sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle leggi dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, dagli organi e dai soggetti cui è affidata la vigilanza ai sensi del Capo II del Titolo III della presente legge e, limitatamente agli accertamenti compiuti in sede, dai funzionari o impiegati addetti agli uffici competenti al rilascio degli atti.
2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, il quale notifica all'interessato il verbale di accertamento e lo invita a pagare una somma pari al sesto del massimo

della sanzione pecuniaria, oltre all'ammontare della tassa, entro il termine di 15 giorni, ovvero a presentare nello stesso termine le sue deduzioni.

3. Il pagamento estingue l'obbligazione pecuniaria nascente dalla violazione.
4. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni presentate accerti l'esistenza della violazione e la responsabilità dell'interessato, determina con provvedimento motivato sotto forma d'ordinanza l'ammontare della sanzione pecuniaria.
5. Il provvedimento è definitivo ed è notificato al trasgressore.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni della [legge 7 gennaio 1929, n. 4](#).

---

## **Art. 87**

### *Importi delle tasse.*

1. Gli importi delle tasse relative agli atti specificati all'art. 79, sono così determinati:

a) abilitazione all'esercizio venatorio

- tassa di rilascio: ammontare pari al 50 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottонumero I) della tariffa annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641](#) e successive modificazioni;

b) autorizzazione annuale all'esercizio venatorio

- tassa annuale per tutti i tipi di fucile: ammontare pari al 50 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottонumero I) della tariffa annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641](#) e successive modificazioni <sup>(40)</sup>;

c) istituzione, esercizio e rinnovo di aziende faunistico-venatorie

- tassa di istituzione	L.	500.000
- tassa di esercizio annuale		
per ha	L.	2.000
- tassa di rinnovo	L.	500.000

d) istituzione, esercizio e rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie

---

- tassa di istituzione	L.	300.000
- tassa di esercizio annuale	L.	2.000
- tassa di rinnovo	L.	300.000

e) istituzione, esercizio e rinnovo di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e di allevamenti, con esclusione di quelli amatoriali

---

- tassa di istituzione	L.	600.000
- tassa di rinnovo	L.	600.000

---

(40) Vedi anche l'[art. 40, comma 3, L.R. 21 aprile 2005, n. 7](#). Per la riduzione della misura della tassa qui indicata vedi l'[art. 1, comma 4, L.R. 7 agosto 2009, n. 3](#).

---

---

### **Art. 88**

*Delega.*

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente può delegare il coordinatore generale dell'Assessorato alla firma degli atti previsti dal presente titolo.
  2. Può altresì delegare i responsabili dei servizi dell'Assessorato alla firma degli atti concernenti le infrazioni alle norme del presente titolo.
- 

---

### **Art. 89**

*Termine per l'accertamento delle violazioni relative alle tasse di concessione.*

1. L'accertamento delle violazioni alle norme di cui al presente Titolo, può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.
  2. Il contribuente può chiedere all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, alla data di comunicazione del rifiuto stesso.
-

---

## TITOLO V

### **Disposizioni per il potenziamento delle strutture preposte all'attuazione della legge - Disposizioni per le associazioni venatorie**

#### **Art. 90**

##### *Strumenti per la formazione del piano.*

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente utilizza prioritariamente il personale, l'attrezzatura ed i documenti dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, al fine della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti, per le indagini, gli studi e le ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica, il reperimento dei dati tecnici sulle condizioni ambientali e della fauna, l'introduzione di specie animali, il miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento della fauna selvatica autoctona, l'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e l'approfondimento delle conoscenze sulla fauna selvatica in rapporto con la patologia degli animali domestici e dell'uomo e le migrazioni della fauna.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente provvede a dotarsi di tutto il materiale tecnico scientifico, ivi inclusi, tra l'altro, cartografia, sistemi informatici, strumentazione tecnica, apparecchiature e documentazione scientifiche.

3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente può, per comprovate esigenze, stipulare apposite convenzioni con Università, enti, istituti specializzati ed associazioni professionali venatorie, agricole e naturalistiche riconosciute, nonché con esperti qualificati, singoli o associati, per le finalità indicate nel comma 1 <sup>(41)</sup>.

---

(41) L'art. 19, comma 2, L.R. 19 luglio 2000, n. 14 ha apportato variazioni al bilancio per gli anni 2000-2002 con riferimento alle spese per la stipula di convenzioni al fine della predisposizione del Piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti per le indagini, lo studio e le ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica di cui al presente articolo.

---

#### **Art. 91**

##### *Programmi educativi.*

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, gli enti, gli organismi e le associazioni operanti nel campo della protezione dell'ambiente e della fauna, attua programmi

educativi e di sensibilizzazione su problemi della conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente naturale, mediante la predisposizione, l'acquisto e la divulgazione di materiale didattico.

---

## **Art. 92**

### *Corsi e borse di studio.*

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente istituisce e promuove corsi annuali o pluriennali di preparazione, aggiornamento e specializzazione, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e degli organismi di cui alla presente legge che abbiano per compito la tutela e la gestione della fauna selvatica, avvalendosi anche di università, istituti ed enti specializzati.

2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente favorisce, altresì, mediante l'istituzione di borse di studio e di perfezionamento, la frequenza in Italia e all'estero di scuole di specializzazione per laureati e di corsi di preparazione professionale, per tecnici diplomati o laureandi, sulla biologia, sulla conservazione e sulla gestione della fauna selvatica.

---

## **Art. 93**

### *Riconoscimento delle associazioni venatorie.*

1. Le associazioni fra i cacciatori, istituite con atto pubblico, possono richiedere di essere riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge. Esse sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, purché posseggano i seguenti requisiti:

- a) abbiano finalità sportive, ricreative, formative o tecnico-venatorie;
  - b) posseggano un'efficiente e stabile organizzazione a carattere regionale;
  - c) abbiano un numero di soci non inferiore a un ventesimo delle licenze di caccia rilasciate nella Regione;
  - d) prevedano nei loro statuti la democratica elezione degli organi direttivi.
-

---

**Art. 94***Contributi alle associazioni venatorie e di protezione ambientale.*

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato regionale faunistico, può concedere contributi alle associazioni venatorie riconosciute e alle associazioni di protezione ambientale riconosciute per le attività di vigilanza, organizzative e educative inerenti alle materie oggetto della presente legge praticate in Sardegna.
  2. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
- 
- 

**Art. 95***Compiti del Corpo forestale.*

1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione collabora all'attuazione della presente legge, oltre che nell'ambito dell'attività di sorveglianza, anche per il controllo della fauna selvatica. A tal fine, nell'ambito del personale del Corpo, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente promuove la formazione in materia faunistica con particolare riferimento all'attività di collaborazione a programmi concernenti, tra gli altri, la valutazione quantitativa delle popolazioni, il monitoraggio dello status della fauna, la verifica dell'esecuzione degli interventi di miglioramento ambientale e la reimmissione in natura di esemplari feriti.
- 
- 

**TITOLO VI****Disposizioni finali, transitorie e finanziarie****Art. 96***Applicazione transitoria della [legge regionale 28 aprile 1978, n. 32](#).*

1. Per i procedimenti sanzionatori non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della [legge regionale n. 32 del 1978](#).
2. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e nei termini in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni della [legge regionale n. 32 del 1978](#), relativamente all'esercizio dell'attività di caccia in territorio libero ed in zone concesse per l'esercizio della caccia autogestita, fatto salvo l'adeguamento dei massimali delle assicurazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività venatoria <sup>(42)</sup>.

2-bis. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio, non è richiesto il pagamento della tassa annuale per l'esercizio venatorio istituita dalla presente legge e la validità dell'abilitazione regionale per l'esercizio venatorio è subordinata al pagamento del contributo di partecipazione alle spese di cui alla lett. d) dell'[articolo 22 della legge regionale n. 32 del 1978](#), quest'ultimo interamente destinato a spese di ripopolamento. Il mancato pagamento del contributo previsto dall'[articolo 22 della legge regionale n. 32 del 1978](#) comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di lire 250.000 <sup>(43)</sup>.

2-ter. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio non è richiesto il pagamento della tassa per il rilascio dell'abilitazione venatoria. Il rilascio di tale atto è subordinato al pagamento del contributo di partecipazione alle spese di cui alla lettera d) dell'articolo 22 della legge regionale n. 82 del 1978 <sup>(44)</sup>.

3. Fino alla attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e nei termini in esso indicati continuano ad applicarsi le disposizioni della [legge regionale n. 32 del 1978](#), relativamente alla istituzione ed alla gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e di ripopolamento e delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi, di cui alla stessa [legge regionale n. 32 del 1978](#).

3-bis. L'Amministrazione regionale, anche prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio, può autorizzare, con le modalità previste dagli articoli 31 e 34 della presente legge, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie. La superficie delle aziende agri-turistico-venatorie istituite prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio non può essere superiore al 5 per cento del territorio agro-silvo-pastorale <sup>(45) (46)</sup>.

4. [L'Amministrazione regionale, anche prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio, può autorizzare con le modalità previste dagli artt. 31 e 34 della presente legge la istituzione di aziende agri-turistico-venatorie. La superficie delle aziende agri-turistico-venatorie istituite prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio non può essere superiore al 5 per cento del territorio agro-silvo-pastorale] <sup>(47)</sup>.

---

(42) Comma così modificato dall'[art. 55, comma 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4](#).

(43) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 55, comma 4, L.R. 20 aprile 2000, n. 4](#) e poi così modificato dall'[art. 4, comma 1, L.R. 11 aprile 2022, n. 5](#), a decorrere dal 12 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 7, comma 1, della medesima legge](#)).

(44) Comma aggiunto dall'[art. 9, comma 5, L.R. 19 luglio 2000, n. 14](#).

(45) Comma aggiunto dall'[art. 13, L.R. 5 settembre 2000, n. 17](#).



(46) Per l'astensione all'istituzione di aziende faunistico-venatorie delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'[art. 17, comma 4, L.R. 11 maggio 2004, n. 6](#).

(47) Comma abrogato dall'[art. 55, comma 5, L.R. 20 aprile 2000, n. 4](#).

---

## Art. 97

### *Limitazioni nelle zone autogestite* <sup>(48)</sup>.

1. In vista dell'adozione del principio della caccia programmata in ambiti territoriali definiti, come previsto nel piano faunistico-venatorio regionale, i soci appartenenti alle zone autogestite sono obbligati ad esercitare l'attività venatoria alla lepre e alla pernice sarda unicamente ed esclusivamente nel territorio dell'autogestita, secondo le modalità previste nel calendario venatorio.

2. I presidenti delle zone autogestite provvedono al controllo degli abbattimenti di fauna stanziale e migratoria, distinti per specie, effettuati nella stagione venatoria e sono obbligati a trasmettere all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente le statistiche di detti abbattimenti entro il mese di marzo.

2-bis. Per incentivare la valorizzazione del patrimonio faunistico i concessionari di zone di caccia autogestita possono programmare e realizzare piani di ripopolamento e reintroduzione delle specie nobili stanziali, pernice, lepre e specie al momento non presenti (conigli), secondo le direttive dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, utilizzando le quote che le medesime versano alla Regione secondo quanto previsto alla lettera d) dell'[articolo 51 della legge regionale n. 32 del 1978](#) <sup>(49)</sup>.

3. Le concessioni per l'esercizio della caccia autogestita, disposte ai sensi dell'[art. 51 della legge regionale n. 32 del 1978](#), cessano di avere efficacia dalla data prevista nel piano faunistico-venatorio regionale e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso piano.

4. Su richiesta delle assemblee degli associati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano regionale faunistico venatorio, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente autorizza la trasformazione delle zone autogestite, di cui all'[art. 71 della legge regionale n. 32 del 1978](#), in aziende faunistico-venatorie, a condizione che siano rispettati i requisiti e le modalità previsti per tali aziende dalla presente legge e dal piano faunistico regionale. In caso di approvazione della trasformazione, la relativa autorizzazione ha validità decennale ai sensi del comma 2 dell'art. 31.

---

(48) Vedi, anche, il [Dec.Ass. 28 giugno 2006, n. 18/IV](#), l'[art. 13, Dec.Ass. 23 agosto 2021, n. 6846/13](#), l'[art. 5, Dec.Ass. 6 ottobre 2021, n. 17](#) e

*l'art. 7, Dec.Ass. 21 ottobre 2021, n. 18.*

(49) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 1, L.R. 11 aprile 2022, n. 5*, a decorrere dal 12 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7, comma 1, della medesima legge*).

---

### **Art. 98**

#### *Sospensione delle nuove autorizzazioni.*

1. Le autorizzazioni per l'esercizio della caccia in Sardegna, di cui alla *legge regionale n. 32 del 1978*, conservano la loro validità fino al naturale termine di scadenza.
2. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio della caccia, o il rinnovo di quelle scadute a favore dei cacciatori non residenti in Sardegna, è sospeso fino all'attivazione degli ambiti territoriali di caccia previsti dal piano faunistico-venatorio regionale, con determinazione dell'indice di densità venatoria territoriale.

---

### **Art. 99**

#### *Proroga dei Comitati provinciali della caccia.*

1. I Comitati provinciali della caccia, operanti ai sensi dell'*art. 75 della legge regionale n. 32 del 1978*, e le Commissioni per l'abilitazione all'esercizio della caccia, continuano a svolgere le proprie funzioni fino all'istituzione dei Comitati provinciali faunistici e delle Commissioni per l'abilitazione all'esercizio della caccia previsti nella presente legge.
  2. Esauriti i compiti di cui al comma 1, il personale dell'Amministrazione regionale, già in servizio presso i Comitati provinciali della caccia, è assegnato in posizione di distacco alle rispettive Province nel cui territorio svolgono le proprie funzioni, quale supporto tecnico e amministrativo all'attività di programmazione e gestione faunistico-venatoria, fintanto che le Amministrazioni provinciali non provvederanno con proprio personale allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente legge.
  3. Il distacco è disposto con provvedimento dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. La spesa per il personale in posizione di distacco ai sensi del comma 2 è a carico dell'Amministrazione regionale.
-

**Art. 100***Proroga del Comitato regionale faunistico.*

1. Il Comitato regionale faunistico, istituito ai sensi della [legge regionale n. 32 del 1978](#), continua ad operare sino all'insediamento del nuovo Comitato con le attribuzioni previste dalla presente legge.

---

---

**Art. 101***Soppressione dell'Ufficio regionale per la fauna.*

1. L'Ufficio regionale per la fauna di cui alla [legge regionale n. 32 del 1978](#), e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso ed ogni sua funzione e dotazione di beni è trasferita all'Istituto regionale per la fauna selvatica.

2. L'Istituto regionale per la fauna selvatica ha sede presso l'attuale Ufficio regionale per la fauna.

3. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, di concerto con l'Assessore del personale, provvede ad assegnare il personale di ruolo in servizio presso l'Ufficio regionale per la fauna ed il personale assunto con contratto privatistico già in servizio presso lo stesso Ufficio ad altre strutture dipendenti dallo stesso Assessorato. La posizione giuridica del personale resta immutata.

---

---

**Art. 102***Riconoscimento ex art. 70 legge regionale n. 32 del 1978.*

1. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge le associazioni venatorie già riconosciute ed operanti ai sensi dell'[art. 70 della legge regionale n. 32 del 1978](#), a condizione che possiedano i requisiti richiesti dall'[art. 93](#) della presente legge.

---

---

**Art. 103***Autorizzazione provvisoria alla detenzione della fauna selvatica.*

1. Nei confronti di coloro che detengono fauna selvatica o ai gestori, singoli o associati, di impianti di allevamento di fauna selvatica a scopo di

ripopolamento, alimentare o amatoriale, è concessa dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, previa istruttoria dei competenti uffici, sentito il Comitato regionale faunistico, un'autorizzazione provvisoria a detenere detti esemplari sino all'approvazione delle norme regolamentari che disciplinano la materia.

---

---

### **Art. 104**

#### *Regolamento di attuazione.*

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, che viene adottato contestualmente al piano faunistico-venatorio regionale, sono disciplinate, oltre quelle specificamente previste nella stessa legge, le seguenti attività:

a) l'individuazione degli interventi e delle opere da sottoporre a preventiva valutazione di compatibilità ambientale nelle zone particolarmente protette e disciplina del relativo procedimento;

b) l'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare e amatoriale;

c) l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado.

---

---

### **Art. 105**

#### *Sanatoria per la detenzione di trofei di animali selvatici.*

1. Chiunque detenga alla data di entrata in vigore della presente legge trofei di animali selvatici dei quali è vietata la cattura e l'uccisione, è tenuto a presentare denuncia, entro sessanta giorni, al Comune dove i trofei sono detenuti: chi non provvede alla denuncia è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 74.

---

---

### **Art. 106**

#### *Norma finanziaria.*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in L. 7.100.000.000 annui e fanno carico ai sottocitati capitoli del bilancio pluriennale 1996-1998 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. ... <sup>(50)</sup>.

3. Il capitolo 05107/04 è iscritto nell'elenco n. 1 allegato alla legge di bilancio, il capitolo 05107/03 è iscritto nell'elenco n. 3 allegato alla stessa legge.

(50) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998, approvato con *L.R. 15 febbraio 1996, n. 10*.

Allegato

### **Elenco delle specie di fauna selvatica particolarmente protetta ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della presente legge**

a) Mammiferi presenti in sardegna e nelle sue acque territoriali:

* tutte le specie di cetacei	(Cetacea)
* tutte le specie di Pipistrelli	(Chiroptera)
* Ghiro	(Glis glis)
Martora	(Martes martes)
Gatto selvatico	(Felis silvestris)
* Foca monaca	(Monachus monachus)
* Cervo sardo	(Cervus elaphus corsicanus)
* Daino	(Dama dama)
* Muflone	(Ovis musimon)
* Capra selvatica	(Capra Sp) limitatamente alle popolazioni presenti nelle isole di Tavolara e Molara

b) Uccelli nidificanti:

Svasso maggiore	(Podiceps cristatus)
* Berta maggiore	(Calonectris diomedea)
* Berta minore	(Puffinus puffinus)
* Uccello delle tempeste	(Hydrobates pelagicus)
Cormorano	(Phalacrocorax carbo sinensis)
Cormorano dal ciuffo	(Phalacrocorax aristotelis desmarestii)
Tarabuso	(Botaurus stellaris)
Tarabusino	(Ixobrychus minutus)
* Nitticora	(Nycticorax nycticorax)
* Sgarza ciuffetto	(Ardeola ralloides)
* Airone guardabuoi	(Bubulcus ibis)
* Garzetta	(Egretta garzetta)
* Airone rosso	(Ardea purpurea)
* Mignattaio	(Plegadis falcinellus)
* Fenicottero	(Phoenicopterus ruber)
* Volpoca	(Tadorna tadorna)
* Fistione turco	(Netta rufina)
* Moretta tabaccata	(Aythya nyroca)
* Nibbio reale	(Milvus milvus)
* Grifone	(Gyps fulvus)
Falco di palude	(Circus aeruginosus)
* Albanella minore	(Circus pygargus)
Sparviere	(Accipiter nisus)
* Astore sardo	(Accipiter gentilis arrigonii)
Poiana	(Buteo buteo)
* Aquila reale	(Aquila chrysaetos)
* Aquila del Bonelli	(Hieraaetus fasciatus)
Gheppio	(Falco tinnunculus)
* Grillaio	(Falco naumanni)

	Lodolaio	(Falco subbuteo)
*	Falco della regina	(Falco eleonorae)
	Pellegrino	(Falco peregrinus)
	Schiribilla grigiata	(Porzana pusilla)
*	Pollo sultano	(Porphyrio porphyrio)
*	Gallina prataiola	(Tetrax tetrax)
	Cavaliere d'Italia	(Himantopus himantopus)
*	Avocetta	(Recurvirostra avosetta)
*	Occhione	(Burhinus oedicephalus)
*	Pernice di mare	(Glareola pratincola)
*	Pettegola	(Tringa totanus)
	Gabbiano comune	(Larus ridibundus)
*	Gabbiano roseo	(Larus genei)
*	Gabbiano corso	(Larus audouinii)
*	Sterna zampenere	(Gelochelidon nilotica)
*	Sterna comune	(Sterna hirundo)
*	Fratricello	(Sterna albifrons)
	Cuculo dal ciuffo	(Clamator glandarius)
	Martin pescatore	(Alcedo atthis)
*	Ghiandaia marina	(Coracias garrulus)
	Picchio rosso minore	(Picoides minor)
	Calandra	(Melanocorypha calandra)
	Rondine rossiccia	(Hirundo daurica)
	Spioncello	(Anthus spinoletta)
*	Merlo acquaiolo	(Cinclus cinclus)
	Culbianco	(Oenanthe oenanthe)
	Codirossone	(Monticola saxatilis)
	Cannareccione	(Acrocephalus arundinaceus)
*	Gracchio corallino	(Pyrhocorax pyrrhocorax)

## c) Uccelli ospiti non nidificanti:

	Strolaga mezzana	(Gavia arctica)
	Airone bianco maggiore	(Egretta alba)
	Cicogna nera	(Ciconia nigra)
	Cicogna bianca	(Ciconia ciconia)
	Spatola	(Platalea leucorodia)
	Falco pecchiaiolo	(Pernis apivorus)
	Nibbio bruno	(Milvus migrans)
	Aquila di mare	(Haliaeetus albicilla)
	Gipeto	(Gypaetus barbatus)
	Biancone	(Circaetus gallicus)
	Albanella reale	(Circus cyaneus)
	Aquila anatraia maggiore	(Aquila clanga)
	Aquila minore	(Aquila pennatus)
	Falco pescatore	(Pandion haliaetus)
	Smeriglio	(Falco columbarius)
	Sacro	(Falco cherrug)
	Piviere dorato	(Pluvialis apricaria)
	Croccolone	(Gallinago media)
	Combattente	(Philomachus pugnax)
	Piro piro boschereccio	(Tringa glareola)
	Sterna maggiore	(Sterna caspia)
	Beccapesc	(Sterna sandvicensis)
	Mignattino piombato	(Chlidonias hybridus)
	Mignattino albianchi	(Chlidonias leucopterus)
	Mignattino	(Chlidonias niger)
	Gufo di palude	(Asio flammeus)

## d) Rettili presenti in Sardegna:

*	Tartaruga marina comune	(Caretta caretta)
	Dermochelide coreacea	(Dermochelys coriacea)
	Tartaruga verde	(Chelonia mydas)
*	Testuggine d'acqua	(Emys orbicularis)
	Testuggine comune	(Testudo hermanni)
	Testuggine greca	(Testudo grega)
	Testuggine marginata	(Testudo marginata)
	Tarantolino	(Phyllodactylus europaeus)
	Algiroide nano	(Algyroides fitzingeri)
	Lucertola di Bedriaga	(Archaeolacerta bedriagae)
*	Lucertola tirrenica	(Podarcis tiliguerta ranzii e podarcis tiliguerta toro)

---

* Colubro ferro di cavallo	( <i>Coluber hippocrepis</i> )
* Saettone	( <i>Elaphe longissima</i> )
Biscia del collare	( <i>Natrix natrix cetti</i> )
Camaleonte	( <i>Chamaeleo chamaelon</i> )

## e) Anfibi riproductentisi in Sardegna:

Euproctto sardo	( <i>Euproctus platycephalus</i> )
Geotritone dell'Iglesiente	( <i>Speleomantes genei</i> )
Geotritone imperiale	( <i>Speleomantes imperialis</i> )
Geotritone del Supramonte	( <i>Speleomantes supramontis</i> )
Geotritone del Monte Albo	( <i>Speleomantes flavus</i> )
Discoglossio sardo	( <i>Discoglossus sardus</i> )
Rana verde	( <i>Rana esculenta</i> )

\* Specie per le quali la Regione adotta provvedimenti prioritari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela dei loro habitat.

**L.R. 1 settembre 1997, n. 33 <sup>(1)</sup>.***(giurisprudenza)*

**Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 2 settembre 1997, n. 47.

(2) In tema di sanzioni, si vedano la *Circ.Ass. 16 gennaio 1998, n. 248*, la *Circ.Ass. 1° febbraio 1999, n. 267* e la *Circ.Ass. 2 febbraio 1999, n. 268*. Con *D.P.Reg. 8 ottobre 1998* è stato approvato il "Piano regionale faunistico-venatorio 1998/2002". Con *Dec.Ass. 26 giugno 2000* è stato stabilito l'indice massimo di densità venatoria per singolo ambito territoriale di caccia per la stagione venatoria 2000-2001. Disposizioni relative all'esercizio dell'attività venatoria, negli ambiti territoriali di caccia per la stagione venatoria 2000-2001 sono state emanate con *Dec.Ass. 4 luglio 2000*. Con *D.P.Reg. 7 luglio 2000* è stato approvato il "Piano regionale faunistico-venatorio 2000-2004". Vedi, anche, il *Dec.Ass. 22 novembre 2000* e il D.Dirig. 12 giugno 2002.

---

## **TITOLO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Capo I - Salvaguardia della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria**

##### **Art. 1** *Finalità.*



1. La Regione tutela il patrimonio faunistico e ne favorisce la ricostituzione nell'interesse della comunità regionale, nazionale ed internazionale.

2. Le disposizioni contenute nel Capo I della presente legge disciplinano la gestione del patrimonio faunistico e regolamentano l'esercizio delle attività venatorie e cinologiche, anche a fini sportivi, e delle attività di allevamento, anche a scopo amatoriale, nel rispetto delle esigenze di conservazione della fauna selvatica, degli equilibri ecologici e naturali e di un corretto svolgimento delle attività agricole, zootecniche e forestali.

---

## **Art. 2**

### *Fauna selvatica.*

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie animali delle quali esistono popolazioni o esemplari viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

2. Le specie i cui esemplari costituiscono fauna selvatica sono distinte in:

a) specie particolarmente protette;

b) specie protette;

c) specie che possono costituire oggetto di attività venatoria.

3. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate nell'[articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#). Sono altresì protette le specie elencate all'allegato IV, lettera A, della [direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio del 21 maggio 1992.

4. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato.

5. L'attività venatoria è consentita per le specie presenti in Sicilia ed individuate dall'[articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) e successive modifiche ed integrazioni.

6. Le disposizioni contenute nel Capo I della presente legge non si applicano ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole ed alle talpe.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto zootecnico sperimentale, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, istituisce un Centro pubblico di smistamento e di riproduzione di fauna selvatica allo scopo precipuo di ricostituire in Sicilia le popolazioni autoctone di fauna selvatica depauperate, in particolare della coturnice siciliana (*Alectoris graeca whitakeri*). Il Centro opera in collaborazione con le ripartizioni faunistiche venatorie e ha sede presso le strutture dell'Ex Centro di recupero della Fauna Selvatica di Ernia all'interno della Riserva naturale orientata "Rossomanno-Grottascuro-Bellia". Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 10migliaia di euro (Missione 16, Programma 2) <sup>(3)</sup>.

---

(3) Comma così modificato dall'[art. 13, comma 54, L.R. 10 agosto 2022, n. 16](#), a decorrere dal 13 agosto 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 35, comma 1, della medesima legge](#)).

---

### **Art. 3**

#### *Divieto di uccellazione ed altri divieti.*

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, sono vietati:

a) ogni forma di uccellazione;

b) la cattura e la detenzione di uccelli e di mammiferi selvatici nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati;

c) la caccia, la cattura e la detenzione di tartarughe di mare, di testuggini sia di terra che di acqua dolce, di isticri;

d) l'introduzione di specie alloctone.

---

## **Art. 4**

### *Controllo della fauna.*

1. Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e la salvaguardia degli equilibri ambientali, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, la fauna selvatica può essere sottoposta ad operazioni ed interventi di controllo anche nelle zone nelle quali esiste divieto di caccia.

2. Gli interventi di controllo della fauna selvatica sono esercitati dalle ripartizioni faunistico-venatorie mediante l'utilizzazione di metodi ecologici in qualsiasi periodo dell'anno. Per gli aspetti sanitari le ripartizioni si avvalgono dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, previo parere dell'Osservatorio faunistico siciliano.

3. Qualora l'Istituto di fauna selvatica e il Comitato regionale faunistico-venatorio verificano l'inefficacia dei metodi di cui al comma 2, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del suddetto Istituto, può autorizzare piani di cattura o, per imprescindibili esigenze sanitarie, piani di abbattimento selettivo e, comunque, senza l'uso di veleni <sup>(4)</sup>.

4. Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono attuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a mezzo di proprio personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali, delle guardie addette ai parchi o alle riserve e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni <sup>(5)</sup>.

5. Le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì avvalersi dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi e delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio <sup>(6)</sup>.

6. Nei parchi e nelle riserve naturali istituiti dalla Regione, ove si verifichi un abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o (inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), tale da compromettere l'equilibrio ecologico degli ecosistemi esistenti (inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), gli Enti gestori delle aree naturali protette predispongono piani selettivi, di cattura e/o di abbattimento, al fine di superare gli squilibri ecologici accertati <sup>(7)</sup>.

7. La fauna abbattuta, se commestibile, è donata in beneficenza ad orfanotrofi e centri di prima accoglienza, mentre quella catturata può essere utilizzata a scopo di ripopolamento <sup>(8)</sup>.

---

(4) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 8 maggio 2001, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «3. Su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, ove queste abbiano accertato l'inefficienza dei metodi di cui al comma 2, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può autorizzare piani di cattura sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. In casi del tutto eccezionali o per imprescindibili esigenze sanitarie l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può autorizzare con le stesse modalità piani di abbattimento selettivi e, comunque, senza l'uso di veleni.».

(5) Il presente comma, già modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 8 maggio 2001, n. 7*, è stato poi così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 27 febbraio 2007, n. 5*. Il testo precedente era così formulato: «4. Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono demandati alle ripartizioni faunistico-

venatorie che vi provvedono a mezzo di proprio personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni. Per le operazioni di abbattimento il predetto personale deve essere abilitato all'uso del fucile ai sensi della normativa vigente e munito di licenza per l'esercizio venatorio.».

(6) Il presente comma, già modificato dall'*art. 1, L.R. 31 agosto 1998, n. 15*, è stato poi così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 27 febbraio 2007, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «5. Le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì avvalersi:

a) dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;

b) delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.».

(7) Il presente comma, già sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 27 febbraio 2007, n. 5*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 1, L.R. 14 novembre 2008, n. 12* (vedi anche l'*art. 2* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «6. Nei parchi regionali e nelle riserve naturali il controllo della fauna selvatica è attuato dalle guardie addette ai parchi o alle riserve e dai soggetti di cui al comma 4.».

(8) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 27 febbraio 2007, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «7. La fauna abbattuta, se commestibile, è donata in beneficenza ad orfanotrofi e centri di prima accoglienza.».

---

## **Art. 5**

### *Cattura temporanea ed inanellamento <sup>(9)</sup>.*

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, anche su proposta del Comitato regionale faunistico-venatorio, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, autorizza con decreto

l'istituzione di stazioni di inanellamento presso le università siciliane o altre istituzioni scientifiche pubbliche operanti nella Regione la cui attività sia esclusivamente o prioritariamente rivolta al settore faunistico.

2. È fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga uccelli inanellati di darne notizia alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, che provvede ad informare l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. La notizia può essere data altresì al distaccamento del Corpo forestale della Regione nonché al Comitato di gestione del competente ambito territoriale di caccia che sono tenuti a trasmetterla alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.

3. Chiunque sia sorpreso nella flagranza di disperdere o distruggere o comunque di fatto disperda, distrugga o si appropri di anelli rinvenuti su uccelli è passibile di sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alla cattura di fauna a scopo scientifico.

5. All'inanellamento degli esemplari da liberare in natura detenuti nei centri di recupero, istituiti ai sensi del successivo articolo 6, provvedono le ripartizioni faunistico-venatorie di concerto con i centri di recupero.

---

(9) Per i criteri e le modalità per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle stazioni di inanellamento istituite ai sensi del presente articolo, si veda il [Dec.Ass. 10 novembre 1997](#).

---

## **Art. 6**

### *Centri di recupero.*

1. La Regione favorisce il soccorso, la detenzione temporanea, il recupero in ambienti idonei e, ove possibile la successiva liberazione della fauna selvatica in difficoltà. A tal fine

promuove l'istituzione di centri di recupero, in numero non superiore ad uno per provincia, ad opera di associazioni riconosciute ai sensi della presente legge in grado di consentire la reintroduzione, ove possibile, di esemplari sottoposti alla loro cura in habitat naturali, provvedendo anche mediante convenzione per l'utilizzazione di beni e strutture pubbliche.

2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sentite le ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, riconosce i centri di recupero. Il controllo sui centri di recupero viene esercitato dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinata al rispetto di apposito disciplinare adottato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana istituisce un centro regionale per il recupero della fauna selvatica. L'Azienda delle foreste demaniali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i Centri provinciali di recupero della fauna selvatica che intende istituire, anche in deroga a quanto previsto al comma 1 dandone comunicazione alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio <sup>(10)</sup>.

4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste istituisce un centro regionale di recupero per la fauna selvatica specializzato per la cura e la riabilitazione delle tartarughe marine. Per tale centro regionale si applica il disposto di cui al comma 6. Per le finalità di cui al presente comma si farà fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143705 <sup>(11)</sup>.

5. I centri di recupero istituiti su tutto il territorio regionale devono essere dotati di apposite strutture per la riabilitazione della fauna selvatica; in caso contrario vengono considerati, anche ai sensi dell'autorizzazione di cui al comma 2, centri di primo soccorso. La fauna ivi detenuta, dopo le prime cure, deve essere inviata al centro di recupero della fauna selvatica più

vicino purché riconosciuto ai sensi della presente legge, salvo diversa disposizione del responsabile di tale centro nei casi meno gravi <sup>(12)</sup>.

5-bis. Sono riconosciuti i centri di recupero già autorizzati ed operanti nel territorio regionale da almeno cinque anni, la cui attività deve essere comunque svolta nel rispetto del disciplinare di cui al comma 3 <sup>(13)</sup>.

6. Per il funzionamento del centro regionale per la fauna selvatica, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere al gestore del centro una sovvenzione annua. Il gestore deve alla fine di ogni anno presentare relazione dell'attività svolta all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste <sup>(14)</sup>.

---

(10) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 8 maggio 2001, n. 7*.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 127, comma 29, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

(12) Il secondo periodo è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 8 maggio 2001, n. 7*. Il testo originario era il seguente: «La fauna ivi detenuta, dopo le prime cure, deve essere inviata al centro regionale di recupero per la fauna selvatica.».

(13) Comma aggiunto dall'*art. 2, L.R. 31 agosto 1998, n. 15*.

(14) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'*art. 2, L.R. 31 agosto 1998, n. 15*.

---

## **Art. 7**

### *Danni e prevenzione* <sup>(15)</sup>



1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a corrispondere indennizzi alle imprese agricole, nella misura massima del 60 per cento, per i danni non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna selvatica alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni coltivati o destinati a pascolo, nonché su quelli vincolati per le finalità di protezione, rifugio e riproduzione di cui alla presente legge.

2. Non sono comunque indennizzabili i danni a carico delle produzioni agricole e zootecniche destinate all'autoconsumo.

3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea concede gli indennizzi di cui al comma 1, in conformità alla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato ed in particolare ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

4. Gli investimenti connessi alle misure di prevenzione sono finanziate con il Programma di sviluppo rurale.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, altresì, per le istanze presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore degli "Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricoli e forestali e delle zone rurali 2014/2020", per le quali non è stato riconosciuto l'indennizzo.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo <sup>(16)</sup>.

---

(15) Articolo dapprima modificato dall'*art. 3, L.R. 8 maggio 2001, n. 7* e poi così sostituito dall'*art. 6, comma 2, L.R. 8*

*maggio 2018, n. 8*, a decorrere dall'11 maggio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 104, comma 1, della stessa legge) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 103, comma 2, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Danni e prevenzione. 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a corrispondere agli agricoltori e agli allevatori indennizzi, nella misura del 100 per cento, per i danni non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna selvatica, in specie da quella protetta, alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni coltivati o destinati a pascolo nonché su quelli vincolati per le finalità di protezione, rifugio e riproduzione di cui alla presente legge.

2. La richiesta di indennizzo, dettagliatamente motivata, è inoltrata entro il termine di sette giorni dalla data dell'evento dannoso alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che accerta la sussistenza e la consistenza del danno entro i successivi trenta giorni .

3. Entro i 90 giorni successivi alla richiesta di cui al comma 2, le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono in merito all'accoglimento o al rigetto della medesima.

4. Gli interventi per la prevenzione dei danni sono effettuati dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio entro sessanta giorni dalla richiesta o comunque dal momento in cui il proprietario o il conduttore del fondo hanno manifestato il loro consenso scritto e sono finalizzati esclusivamente all'allontanamento della fauna che arreca danni.».

(16) Vedi, anche, il *Dec.Ass. 2 novembre 2018*.

---

## TITOLO II

### Pianificazione faunistico-venatoria

### Osservatorio faunistico siciliano e organizzazione tecnico-amministrativa

**Art. 8***Ripartizioni faunistico-venatorie.*

1. Le ripartizioni faunistico-venatorie sono organi decentrati dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, con sede in ciascun capoluogo di provincia e con competenza territoriale provinciale.

2. Sono compiti delle ripartizioni faunistico-venatorie:

a) predisporre ed attuare:

1) iniziative per la pianificazione del territorio di rispettiva competenza, individuandone la destinazione differenziata ai sensi della presente legge;

2) programmi faunistici articolati per comprensori omogenei;

3) piani e iniziative di miglioramento ambientale volti a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica;

b) provvedere al ripopolamento ed al controllo della fauna;

c) individuare, sentiti i Comuni interessati, le zone ed i periodi da destinare all'allenamento, all'addestramento e alle gare dei cani da ferma, da cerca e da seguita, nonché le zone idonee per le sole gare su selvaggina naturale destinate esclusivamente ai cani da ferma;

d) istruire le istanze per la costituzione di aziende agro-venatorie e faunistico-venatorie;

e) esprimere parere all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sulla sussistenza dei requisiti dei centri privati di produzione di selvaggina e di allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale;

f) controllare i centri per il recupero della fauna selvatica di cui all'articolo 6;

g) curare l'anagrafe dei cacciatori residenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, avvalendosi anche dei Comuni;

h) coordinare l'attività di vigilanza volontaria delle associazioni venatorie e ambientaliste, disponendo particolari servizi oltre a quelli liberi di istituto <sup>(17)</sup>;

i) svolgere attività di studio e propaganda per la tutela della fauna selvatica e degli equilibri naturali e biologici, anche attraverso la realizzazione di iniziative divulgative, nonché diffondere le norme che regolano l'esercizio delle attività venatorie e cinologiche, con particolare riferimento agli obblighi derivanti dal calendario venatorio;

l) [relazionare sulle infrazioni conseguenti all'accertamento operato dagli organi preposti, al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste da parte del Corpo forestale della Regione siciliana] <sup>(18)</sup>;

m) formulare proposte per l'istituzione, il mantenimento o la revoca delle oasi di protezione e rifugio della fauna e delle zone di ripopolamento e cattura, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46, o di aree di interesse faunistico meritevoli di particolare protezione;

n) individuare entro il 28 febbraio di ogni anno, d'intesa con l'Azienda delle foreste demaniali, e tenuto conto delle proposte di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), le zone del demanio forestale, ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, ove è consentito l'esercizio venatorio, dandone comunicazione all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste entro il successivo 30 marzo di ogni anno per la formulazione del calendario venatorio;

o) curare la statistica delle presenze faunistiche e del prelievo venatorio, anche attraverso il rilevamento dei dati riportati nei tesserini regionali di caccia restituiti dai cacciatori;

p) inoltrare, entro il 30 marzo di ogni anno, le notizie e le proposte utili alla formulazione del calendario venatorio, ivi

compresa l'individuazione dei territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto, tenendo conto delle eventuali indicazioni dei Comuni interessati;

q) procedere alla concessione, alla liquidazione e al pagamento delle somme e dei contributi concernenti gli interventi nel settore faunistico-venatorio e cinologico di cui alla presente legge, inclusi quelli deliberati dai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, per progetti comportanti una spesa non superiore a lire 250 milioni. Per importi superiori provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

r) fornire attività di supporto tecnico-amministrativo agli organi degli ambiti territoriali di caccia;

s) deliberare, previo parere dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sulle istanze dei cacciatori relative alla scelta degli ambiti territoriali di caccia diversi da quello di residenza ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettera b), nonché sulle richieste dei cacciatori relative all'esercizio dell'attività venatoria all'interno delle aziende faunistico-venatorie;

t) svolgere i compiti, le attività e gli interventi ad esse demandati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge, ivi compresa la tabellazione delle zone sottratte all'esercizio venatorio che non sia a carico di altri soggetti;

u) partecipare alla seduta del Comitato tecnico scientifico di cui all'*articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98* e successive modifiche, ed esprimere il proprio parere riguardo al piano di cattura e/o di abbattimento predisposto dall'ente gestore dell'area naturale protetta <sup>(19)</sup>.

3. Ai compiti di cui alle lettere a), b), c), h), i), m), n), o) e, p) del comma 2 le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono previa acquisizione del parere del competente comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia. Nelle more della costituzione dei comitati di gestione, le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono ad acquisire il parere dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti

nella provincia, in quanto soggetti portatori di interessi diffusi in materia ambientale <sup>(20)</sup>.

---

(17) Lettera così sostituita dall'*art. 3, L.R. 31 agosto 1998, n. 15*. Con riguardo alla precedente formulazione era stata emanata la *Circ.Ass. 18 marzo 1998, n. 252*.

(18) Lettera soppressa dall'*art. 3, L.R. 31 agosto 1998, n. 15*.

(19) Lettera aggiunta dall'*art. 4, comma 4, L.R. 14 novembre 2008, n. 12*.

(20) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 8 maggio 2001, n. 7*. Il testo originario così disponeva: «3. Ai compiti di cui alle lettere a), b), c), h), m), n), p) del comma 2 le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono previa acquisizione del parere del comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia.».

---

## **Art. 9**

### *Osservatorio faunistico siciliano.*

1. Nel quadro del potenziamento delle strutture dirette a qualificare l'intervento regionale per la protezione della fauna selvatica è istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - direzione interventi strutturali, l'Osservatorio faunistico siciliano.

2. L'Osservatorio faunistico siciliano opera d'intesa con le ripartizioni faunistico-venatorie fornendo consulenze alle medesime e cura i rapporti con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

3. L'Osservatorio faunistico siciliano cura lo studio della biologia delle singole specie animali presenti nel territorio regionale e dei loro rapporti con l'ambiente al fine dell'emanazione di provvedimenti inerenti alla protezione e al controllo della fauna.

#### 4. Spetta in particolare all'Osservatorio:

a) la realizzazione e l'aggiornamento del censimento delle specie animali stabilmente residenti o di passaggio migratorio nel territorio regionale;

b) lo studio della utilizzazione e selezione degli habitat, dei comportamenti e delle abitudini alimentari delle specie di cui alla lettera a) nonché il coordinamento dei ripopolamenti effettuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie;

c) la formulazione di proposte per la conservazione delle specie protette e per la salvaguardia delle zone di interesse faunistico;

d) il controllo sui centri privati di riproduzione di selvaggina, sugli allevamenti, nonché la costituzione e la gestione di allevamenti sperimentali delle specie cacciabili;

e) il coordinamento delle attività di inanellamento degli interventi destinati al ripopolamento faunistico ed al controllo della fauna, ai fini della difesa delle colture agricole;

f) la progettazione di programmi di ricerca anche a carattere europeo interessanti l'area del territorio siciliano per l'inserimento nei relativi piani di finanziamento anche in collaborazione con le università e con il Consiglio nazionale delle ricerche o altre istituzioni scientifiche e tecniche del settore faunistico-venatorio italiane o straniere.

5. L'Osservatorio faunistico siciliano si avvale di personale della Regione, sulla base di un organico definito con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva con proprio decreto lo statuto (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana) riguardanti l'Osservatorio faunistico siciliano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno finanziario 1997. Per il biennio 1998-1999 la spesa è valutata in lire 200 milioni in ragione d'anno. Dall'anno 2000, la spesa sarà determinata a norma dell'[articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47](#).

8. Al relativo onere dell'anno 1997 si provvede con la riduzione dello stanziamento del capitolo 14730 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo. La spesa autorizzata per il biennio 1998-1999 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 200 milioni per l'anno 1998 nel codice 03.08.06 mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'[articolo 14 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32](#), e quanto a lire 200 milioni per l'anno 1999 nel codice 1001.

---

## **Art. 10**

### *Compiti di vigilanza delle ripartizioni faunistico-venatorie.*

1. Le ripartizioni faunistico-venatorie vigilano sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano la tutela e la protezione della fauna selvatica nonché su quelle che regolano l'attività venatoria nel territorio di competenza.

2. Le ripartizioni faunistico-venatorie vigilano altresì sul conseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge negli ambiti territoriali di caccia, nelle oasi di protezione della fauna selvatica, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri privati di produzione della selvaggina, negli allevamenti, nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie, avvalendosi del personale del ruolo tecnico e amministrativo in servizio presso le ripartizioni stesse, di quello che abbia comunque già svolto compiti di vigilanza venatoria e di quello facente parte del ruolo ad esaurimento di cui all'[articolo 23 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52](#), nonché dei dirigenti e dei funzionari addetti ai compiti istruttori



per le attività e le iniziative di tutela e di incremento della fauna e di miglioramento degli ambienti naturali.

3. Al coordinamento delle ripartizioni faunistico-venatorie sono preposti dirigenti dell'Amministrazione regionale con anzianità di servizio di almeno dieci anni e comprovata esperienza in materia.

4. Le proposte, i programmi e i piani di cui all'articolo 8 comma 2, lettera a), sono approvati, unitamente alle modalità di attuazione, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio.

5. Salvo le competenze del Ministero dei trasporti in materia di controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, le ripartizioni faunistico-venatorie sono autorizzate ad effettuare, su richiesta delle autorità aeroportuali, operazioni di controllo e di cattura della fauna selvatica, comunque presente negli aeroporti e nelle aree di pertinenza, anche a fini di ripopolamento di altre zone.

6. In caso di carenza di personale addetto alla guida degli automezzi, gli altri dipendenti delle ripartizioni, purché in possesso dei requisiti di legge, possono essere autorizzati alla utilizzazione degli stessi mezzi.

---

## **Art. 11**

### *Competenze dei Comuni.*

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge i Comuni hanno la competenza di rilasciare ai titolari di regolare licenza di caccia residenti nel Comune il tesserino regionale e di curare gli adempimenti di cui all'articolo 31 per conto della ripartizione faunistico-venatoria competente.

2. I Sindaci possono inoltrare alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, entro e non oltre il 30

novembre di ogni anno, proposte concernenti:

a) l'istituzione, il mantenimento o la revoca di oasi e di zone di ripopolamento e cattura interessanti il proprio territorio;

b) divieti di caccia anche temporanei per particolari e rilevanti esigenze locali;

c) la possibilità di svolgimento dell'attività venatoria in particolari zone del demanio forestale ricadenti nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;

d) l'indicazione delle aree faunistico-venatorie nelle quali inibire l'uso del furetto;

e) la previsione, in aggiunta a quelle individuate, di zone da destinare all'addestramento, all'allenamento ed alle gare di cani da ferma e da seguita.

---

## **Art. 12**

### *Comitato regionale faunistico-venatorio.*

1. Il Comitato regionale faunistico-venatorio è organo tecnico-consultivo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione della legislazione in materia di tutela della fauna selvatica e di prelievo venatorio.

2. Il Comitato regionale faunistico-venatorio è presieduto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste; la presidenza può essere delegata al direttore regionale preposto alla direzione degli interventi strutturali dell'Assessorato medesimo.

3. Il Comitato regionale faunistico-venatorio è composto:

a) dal dirigente coordinatore del gruppo competente della direzione degli interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste, da un dirigente tecnico e da un

dirigente amministrativo, uno dei quali ultimi svolge la funzione di segretario;

b) da un dirigente tecnico della direzione regionale delle foreste;

c) da tre esperti universitari nelle seguenti discipline: biologia e conservazione della fauna selvatica; tutela dell'ambiente e conservazione degli ecosistemi; problemi agro-forestali ed economia e politica agraria, nominati su terne di nominativi segnalate dai rettori delle università siciliane;

d) da un rappresentante di ciascuna associazione venatoria riconosciuta in ambito regionale e designato dalla stessa;

e) da un rappresentante per ogni associazione ambientalista riconosciuta ai sensi della presente legge;

f) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali operanti in agricoltura e presenti nel Consiglio regionale dell'agricoltura di cui all'[articolo 35 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13](#), designato dalle medesime;

g) da un rappresentante dell'Ente nazionale della cinofilia italiano, esperto nel settore venatorio, designato dallo stesso, e da un esperto ornitologo segnalato dalla Federazione ornitologi italiani <sup>(21)</sup>;

h) dal direttore dell'Istituto sperimentale zootecnico;

i) dal direttore o da un suo delegato dell'Istituto zooprofilattico siciliano;

l) da un rappresentante degli allevatori di selvaggina segnalato dalle associazioni riconosciute.

4. Le designazioni devono pervenire all'Assessore per l'agricoltura e le foreste entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si provvede alla nomina anche in mancanza delle designazioni.

5. Le sedute del Comitato sono valide in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle sedute, competono il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione.

7. Il Comitato dura in carica per un triennio e i suoi componenti, salvo quelli presenti in ragione della carica, possono essere confermati <sup>(22)</sup>.

8. Il Presidente può invitare alle riunioni del Comitato esperti nelle materie inerenti agli argomenti posti all'ordine del giorno, con funzioni esclusivamente consultive.

9. Le funzioni di segreteria del comitato sono assicurate dal gruppo competente dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste.

---

(21) Le parole "ed esperto ... ornicoltori italiani" risultano aggiunte dall'avviso di rettifica pubblicato in Gazz. Uff. Reg. sic. 18 ottobre 1997, n. 58. Successivamente la presente lettera è stata così modificata dall'*art. 5, L.R. 8 maggio 2001, n. 7*.

(22) Comma così modificato dall'*art. 62, comma 7, L.R. 5 novembre 2004, n. 15*.

---

## **Art. 13**

### *Compiti del Comitato regionale faunistico-venatorio.*

1. Il Comitato regionale faunistico-venatorio esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ed in particolare su:

a) gli indirizzi generali per l'esercizio delle singole attività di pianificazione faunistico-venatoria e i programmi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a);

b) il calendario venatorio regionale;

c) gli indirizzi, le finalità e le modalità riguardanti l'organizzazione e l'attuazione di fiere e di manifestazioni faunistico-venatorie e cinotecniche in sede regionale, anche se a carattere nazionale ed internazionale;

d) i criteri riguardanti la costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-venatorie, nonché di centri di produzione di selvaggina;

e) i criteri e gli indirizzi generali riguardanti l'attività degli ambiti territoriali di caccia;

f) i criteri, i requisiti e le condizioni necessari perché possa essere consentito l'esercizio venatorio in particolari zone del demanio forestale;

g) i criteri, le condizioni e i requisiti necessari per l'istituzione, il mantenimento e la revoca di oasi e di zone di ripopolamento e cattura, individuando in quest'ultimo caso un'area di rifugio all'interno del territorio della zona di ripopolamento e cattura da mantenere sottratta all'esercizio venatorio anche dopo la revoca, per non più di un ulteriore biennio;

h) i criteri e le modalità di gestione dei territori interdetti alla libera caccia;

i) i criteri, l'istituzione ed il funzionamento dello schedario generale dei titolari di licenza di caccia nonché di quanti violino la legislazione in materia faunistico-venatoria, anche ai fini dell'accertamento della recidività;

l) i criteri per il rilevamento periodico dei dati statistici relativi al prelievo venatorio della fauna selvatica;

m) i criteri, le condizioni e i requisiti necessari in particolari aree di interesse faunistico-venatorio perché venga istituito il divieto di caccia, anche temporaneo, per specifiche e rilevanti esigenze locali;

n) i criteri su cui devono uniformarsi i programmi di propaganda di cui all'articolo 8, comma 2, lettera i);

o) i criteri, le condizioni generali da determinarsi con provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per la concessione degli aiuti di cui agli articoli 36 e 40, delle assegnazioni di cui all'articolo 22, comma 8, nonché dei contributi di cui all'articolo 23, comma 4, lettera c). I componenti designati dagli enti e dagli organismi rispettivamente interessati agli aiuti devono astenersi;

p) gli interventi di controllo della fauna selvatica <sup>(23)</sup>.

2. Il Comitato regionale faunistico-venatorio può proporre l'adozione di provvedimenti nelle materie di cui alla presente legge, nonché la realizzazione di studi, ricerche ed indagini anche sperimentali finalizzati a migliorare l'intervento per la protezione della fauna selvatica, da affidare alle ripartizioni faunistico-venatorie in collaborazione con gli istituti universitari specializzati.

---

(23) Lettera aggiunta dall'*art. 6, L.R. 8 maggio 2001, n. 7*.

---

## **Art. 14**

### *Pianificazione faunistico-venatoria.*

1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla conservazione e regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La realizzazione del piano ha luogo anche mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. È destinata a protezione della fauna selvatica la quota minima del 20 per cento calcolata esclusivamente sul territorio agro-silvo-pastorale regionale, fermo restando il divieto di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l'attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni <sup>(24)</sup>.

4. Il territorio agro-silvo-pastorale di cui al comma 3 comprende anche le oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica, le zone di ripopolamento e cattura ed il centro pubblico di riproduzione e smistamento della fauna selvatica di cui agli articoli successivi, i parchi e le riserve naturali [, nonché le zone cinologiche, in cui è precluso l'esercizio dell'attività venatoria] <sup>(25)</sup>.

5. Per "protezione" si intende il divieto di abbattimento e cattura accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione e la cura della prole.

6. Il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale è destinato sino ad un massimo del 15 per cento della sua superficie a caccia riservata a gestione privata, a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento. Il 50 per cento di tale superficie è riservato alle aziende agro-venatorie, il 25 per cento alle aziende faunistico-venatorie e il restante 25 per cento a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

7. Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, non riservato alle finalità di cui ai commi 3 e 6, è destinato alla gestione programmata della caccia secondo le modalità indicate agli articoli 17 e seguenti.

---

(24) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 19*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della

medesima legge). Il testo originario era così formulato: «3. È destinata a protezione della fauna selvatica una quota del 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale, ivi compresi i territori nei quali sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni. Nelle isole minori la quota del 25 per cento va computata nell'ambito del proprio territorio.».

(25) Le parole tra parentesi sono state soppresse dall'*art. 4, L.R. 31 agosto 1998, n. 15*.

---

### **Art. 15** <sup>(26)</sup>

#### *Piano regionale faunistico-venatorio.*

1. Il piano regionale faunistico-venatorio predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentito l'Osservatorio faunistico siciliano ed emanato dal Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale, previo parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, costituisce lo strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della Regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica e per la sua riproduzione naturale. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea provvede ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio con periodicità quinquennale. <sup>(27)</sup>

2. Il piano regionale può contenere la previsione di comprensori omogenei finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento degli habitat naturali, individuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie nell'ambito della loro competenza. All'uopo l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana norme attuative per la regolamentazione dei predetti comprensori.

3. Il piano regionale individua le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.



#### 4. Il piano regionale determina altresì:

a) i criteri e gli interventi per il ripopolamento di specie di fauna selvatica la cui presenza si sia rarefatta in Sicilia, o di altre specie, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

b) i criteri per la corresponsione degli incentivi a favore dei proprietari e conduttori di fondi rustici ai sensi dell'articolo 23, comma 4, lettera c;

c) i criteri per la autorizzazione e la regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie e per le aziende agro-venatorie nonché per la destinazione del territorio di cui all'articolo 14, comma 6 <sup>(28)</sup>.

5. Il piano regionale contiene i criteri e le finalità prioritari per l'organizzazione delle attività regionali rivolte alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, nonché prescrive le attività di studio, ricerca, indagine e formazione inerenti alla presente legge.

6. Nel piano regionale è indicato il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi ivi programmati.

7. Il piano regionale è corredato dalla mappa regionale faunistico-ambientale e dalla carta delle potenzialità e vocazioni faunistiche.

8. Le Province regionali e le autorità di parco, ai fini della predisposizione del piano regionale faunistico-venatorio, possono avanzare proposte all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

9. Il piano regionale, anche sulla base delle proposte avanzate ai sensi del comma 8, contiene previsioni per il miglioramento ambientale mediante la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché progetti di ripopolamento di fauna selvatica anche tramite la cattura di animali selvatici presenti in soprannumero negli ambiti faunistici, ivi compresi i parchi regionali, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e nel rispetto

delle specifiche competenze degli organi di gestione dei parchi e delle riserve naturali.

10. Il piano regionale faunistico-venatorio è approvato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Con le medesime procedure di cui al comma 1, il piano può essere modificato prima della scadenza.

---

(26) Si veda il [D.P.Reg. 8 ottobre 1998](#) con cui è stato approvato il "Piano regionale faunistico-venatorio 1998/2002".

(27) Comma prima modificato dall'[art. 1, comma 2, L.R. 10 agosto 2011, n. 19](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della medesima legge) e poi così sostituito dall'[art. 20, comma 2, lettera a\), L.R. 10 luglio 2018, n. 10](#), a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 21, L.R. 10/2018](#)). Il testo precedente era così formulato: «1. Il piano regionale faunistico-venatorio predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Osservatorio faunistico siciliano ed emanato dal Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale previo parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, ha durata quinquennale e costituisce lo strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della Regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica e per la sua riproduzione naturale.».

(28) Si veda il [Dec.Ass. 5 marzo 1998](#), avente ad oggetto: "Criteri e orientamenti generali per uniformare le richieste per la costituzione di aziende faunistico-venatorie".

---

*(giurisprudenza)*

---

**Art. 16***Consenso dei proprietari o dei conduttori di fondi.*

1. Le proposte di delimitazione delle superfici da vincolare ad aree destinate ad oasi di protezione, rifugio e sosta della fauna selvatica, a zone di ripopolamento e cattura e a zone cinofile, sono notificate dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicate mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.
  2. Qualora nei sessanta giorni successivi alle notifiche di cui al comma 1 sia presentata opposizione motivata in carta semplice ai sensi del comma 14 dell'*articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 60 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.
  3. Il consenso di cui al presente articolo si intende validamente manifestato nel caso in cui non sia stata presentata l'opposizione di cui al comma 2.
  4. In via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione di piani di miglioramento ambientale.
- 
- 

**TITOLO III****Disciplina dell'attività venatoria****Art. 17***Esercizio dell'attività venatoria.*

1. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva nelle forme consentite dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'*articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*.

3. È considerato inoltre esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi, con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o in attesa della medesima per abatterla.

4. Qualunque modo di abbattimento o cattura diverso da quelli di cui al comma 2 è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o forza maggiore.

5. La fauna abbattuta durante l'esercizio venatorio praticato in conformità alle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

6. Nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola di cui all'articolo 38, commi 1, 6 e 8, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria, è consentito il prelievo di animali vivi allevati, appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della medesima e di persone nominativamente indicate <sup>(29)</sup>.

7. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimali di lire 1.000 milioni per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio della attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o per invalidità permanente.

7-bis. Il pagamento del premio assicurativo di cui al comma 7 deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato <sup>(30)</sup>.

8. I massimali di cui al comma 7 vengono aggiornati ogni quattro anni secondo quanto previsto dal comma 9 dell'[articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#).

9. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario il possesso del tesserino regionale.

10. In caso di sinistro trova applicazione l'[articolo 12, comma 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#).

---

(29) Comma così sostituito dall'[art. 7, L.R. 8 maggio 2001, n. 7](#). In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 10-12 gennaio 2000, n. 4, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma (nella formulazione originaria) il cui testo era il seguente: «6. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini dell'esercizio delle attività di impresa agricola previste dalla presente legge, limitatamente all'area dove vengono allevati gli animali e alle specie oggetto di allevamento.».

(30) Il presente comma, aggiunto dall'[art. 20, comma 9, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19](#), è stato poi così sostituito dall'[art. 33, L.R. 6 febbraio 2008, n. 1](#). Il testo originario era così formulato: «7-bis. Il pagamento del premio assicurativo di cui al comma 7 deve essere eseguito, esclusivamente, tramite ufficio postale o banche.».

---

*(giurisprudenza)*

## **Art. 18**

### *Calendario venatorio.*

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio ed acquisito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emana, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio regionale relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e le

specie previste dall'articolo 19, con l'indicazione del numero massimo, complessivo e distinto per ognuna delle diverse specie, dei capi da abbattere per ciascuna delle giornate di caccia. L'annata venatoria decorre dal 15 giugno di ogni anno e termina il 14 giugno dell'anno successivo <sup>(31)</sup>.

2. Alle disposizioni del calendario venatorio, con le deroghe e le prescrizioni che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ritiene di operare, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, sono sottoposte anche le zone del territorio regionale nelle quali sono istituite le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie.

3. In sede di emissione del calendario venatorio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste regola l'uso del furetto munito di museruola.

4. Con le stesse procedure di adozione del calendario venatorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, può vietare la caccia o ridurre i periodi per alcune località e per determinate specie di selvaggina, pur se incluse fra quelle indicate dall'articolo 2, comma 2, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, stagionali o climatiche o per malattie o per altre calamità.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. La Regione può consentire la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, sospeso <sup>(32)</sup>.

6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto <sup>(33)</sup>.

7. La caccia di selezione al cinghiale è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

8. Il calendario venatorio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

(31) Comma così modificato dall'[art. 8, L.R. 8 maggio 2001, n. 7](#). In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 10-12 gennaio 2000, n. 4, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui non prevedeva che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emanasse il calendario venatorio regionale, previa acquisizione del parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica.

(32) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 19](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. L'esercizio venatorio è consentito nei giorni di sabato e domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì, di mercoledì, o di giovedì.».

(33) Comma a suo tempo impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana e non pubblicato; successivamente è stato aggiunto dall'[art. 5 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15](#).

---

(giurisprudenza)

## **Art. 19**

### *Periodi di attività venatoria.*

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo. Le giornate di caccia previste complessivamente per ciascuna specie non possono in ogni caso superare il numero complessivo di giornate stabilito dal comma 1 dell'[articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#). Sul territorio regionale, l'attività venatoria è consentita per le seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

- quaglia (*Coturnix coturnix*);
- tortora (*Streptopelia turtur*);
- merlo (*Turdus merula*);
- allodola (*Alauda arvensis*);
- coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

- cesena (*Turdus pilaris*);
- tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
- tordo sassello (*Turdus iliacus*);
- germano reale (*Anas platyrhynchos*);
- folaga (*Fulica atra*);
- gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);
- alzavola (*Anas crecca*);
- canapiglia (*Anas strepera*);
- porciglione (*Rallus aquaticus*);
- fischione (*Anas penelope*);
- codone (*Anas acuta*);
- mestolone (*Anas clypeata*);
- moriglione (*Aythya ferina*);
- moretta (*Aythya fuligula*);



- beccaccino (*Gallinago gallinago*);
- colombaccio (*Columba palumbus*);
- combattente (*Philomachus pugnax*);
- beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- gazza (*Pica pica*);
- volpe (*Vulpes vulpes*);

- fagiano (*Phasianus colchicus*) solo nelle aziende faunistico-venatorie e, nei periodi consentiti per le rispettive attività, nelle aziende agro-venatorie e in occasione delle gare per cani da ferma e da cerca con abbattimento;

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: "coturnice siciliana" (*Alectoris graeca Whitakeri*). Il prelievo della coturnice siciliana (*Alectoris graeca witakeri*) è consentito previa predisposizione di piani di abbattimento per distretti all'interno dei singoli ambiti territoriali di caccia, subordinati e commisurati ai censimenti in modo da non compromettere la conservazione della specie a livello locale <sup>(34)</sup>;

d) specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio:

"cinghiale (*Sus scropha*)" <sup>(35)</sup> <sup>(36)</sup>.

1-bis. I termini di cui al comma I, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e metereologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al

comma 1 dell'*articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157* <sup>(37)</sup>.

2. Per le stagioni venatorie successive a quella del 1997/1998 la caccia alla Coturnice siciliana è subordinata al censimento di consistenza della specie.

3. Non è consentita la caccia di appostamento alla Beccaccia e al Beccaccino.

4. Nell'ambito della Regione si applicano provvedimenti che il Presidente del Consiglio dei Ministri emana per definire nuovi elenchi e per adottare variazioni degli elenchi delle specie cacciabili ai sensi dell'*articolo 18, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*. Nel caso di mancato rispetto dei termini ivi previsti, alla definizione degli elenchi provvede con proprio decreto il Presidente della Regione entro i successivi sessanta giorni.

5. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

---

(34) Lettera così sostituita dall'*art. 9, L.R. 8 maggio 2001, n. 7*. Il testo precedente era il seguente: «c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre:

- lepre comune (*Lepus europaeus*);
- coturnice siciliana (*Alectoris graeca Whitakeri*);».

(35) Lettera così sostituita dall'*art. 9, L.R. 8 maggio 2001, n. 7*. Il testo precedente era del seguente tenore: «d) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 dicembre:

- cinghiale (*Sus scropha*).».

(36) L'originario primo comma, a suo tempo impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana e non pubblicato, è stato successivamente sostituito con gli attuali

commi 1 (poi modificato come indicato nelle precedenti note) e 1-bis per effetto dall'*art. 6, L.R. 31 agosto 1998, n. 15*.

(37) L'originario primo comma, a suo tempo impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana e non pubblicato, è stato successivamente sostituito con gli attuali commi 1 (poi modificato come indicato nelle precedenti note) e 1-bis per effetto dall'*art. 6, L.R. 31 agosto 1998, n. 15*.

---

## Art. 20

### *Particolari modalità di caccia* <sup>(38)</sup>.

1. L'esercizio venatorio può essere praticato, con l'ausilio di cani di qualsiasi razza fino al 31 dicembre di ogni anno e con l'uso dei soli cani da ferma dal 1° gennaio di ogni anno fino alla chiusura della stagione venatoria, ad eccezione della caccia alla volpe ed al cinghiale, per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita. La caccia dall'1 gennaio fino alla data di chiusura è consentita nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri. È fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località di caccia, comprese quelle adibite a gare ed allenamenti di caccia alternativa, e le aziende agro-venatorie con l'arma in custodia, purché scarica o smontata.

L'attraversamento di zone intercluse tra zone autorizzate alla pratica venatoria è consentito anche con l'arma montata, purché scarica.

2. La caccia al cinghiale è regolamentata e gestita dall'ambito territoriale di caccia competente per territorio.

3. Nei periodi e nei giorni nei quali non è consentito l'esercizio venatorio sono vietati il porto, il trasporto e l'uso sia delle armi da caccia che delle carabine, a meno che il trasporto non avvenga con l'arma smontata o chiusa in apposita custodia, purché scarica.

4. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

---

(38) Vedi, anche, il [Dec.Ass. 22 novembre 2000](#).

---

*(giurisprudenza)*

## **Art. 21** *Divieti.*

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, si osservano i divieti di cui all'[articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#). È vietato in particolare:

a) catturare, uccidere, detenere, vendere o acquistare esemplari di fauna selvatica;

b) l'esercizio venatorio nelle aree-rifugio e nelle zone cinofile;

c) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in prossimità di "marcati", "pagliara", recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale, nonché in prossimità di animali al pascolo;

d) cacciare sparando da cavallo e veicoli a trazione animale;

e) usare a fini di richiamo o cattura uccelli vivi nonché richiami acustici a funzionamento meccanico, elettrico, elettromagnetico o elettromeccanico, elettronici, telecomandati o radiocomandati, con o senza l'amplificazione del suono;

f) usare armi ad aria o a gas compresso, usare esplosivi e prodotti gassosi o affumicanti;

g) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo agonistico su uccelli, fatti salvi l'esercizio venatorio e le gare di caccia alternativa con cani da ferma e da riporto;

h) vendere, detenere per vendere, acquistare parti o prodotti derivati di fauna selvatica, non provenienti da allevamento, anche per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

i) praticare l'esercizio venatorio nelle piantagioni arboree, nei boschi e nei terreni a pascolo cespugliato danneggiati gravemente ed estesamente da incendi verificatisi nell'anno in corso e nell'anno precedente;

l) usare mezzi o dispositivi elettrici atti ad uccidere o stordire, lanterne, fari, specchi ed altri dispositivi abbaglianti.

1 bis. Il divieto di cui al comma 1, lettera e), non si applica per l'uso come richiamo vivo delle specie cacciabili previste dalla vigente normativa, in esecuzione e secondo le modalità di cui agli [articoli 5 e 21, lettera p\), della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) <sup>(39)</sup>.

2. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna, per una ampiezza complessiva di mille metri coassiale al valico.

3. Tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabellazioni, da installare a cura delle ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli articoli 24, 25 e 38, degli altri enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio.

---

(39) Comma aggiunto dall'[art. 7, L.R. 31 agosto 1998, n. 15](#).

---

**Art. 22***Ambiti territoriali di caccia.*

1. Gli ambiti territoriali di caccia (ATC) sono unità territoriali di gestione e di prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche; corrispondono a zone del territorio agro-silvo-pastorale tra loro possibilmente omogenee e sono destinati alla fruizione faunistico-venatoria dei cacciatori ai quali è stato dato diritto di accesso <sup>(40)</sup>.

2. Le zone costituite in ambiti territoriali di caccia hanno dimensione sub-provinciale; sono delimitate, ove possibile, da confini naturali e sono individuate dal Piano faunistico regionale. Possono essere costituiti ambiti territoriali di caccia composti da porzioni di territorio appartenenti a più province <sup>(41)</sup>.

3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste verifica e rende pubblico con proprio decreto e con periodicità quinquennale, sulla base di dati censuari, l'indice medio di densità venatoria regionale definendo sulla base di questo l'indice massimo per ogni ambito territoriale di caccia, in relazione alle condizioni ambientali ed alle caratteristiche di omogeneità venatoria tra tutti gli ambiti territoriali di caccia della Regione e ricorrendo inoltre alla riorganizzazione dell'estensione dell'ambito territoriale di caccia al fine di garantire parità di condizioni nell'esercizio venatorio presso vari ambiti <sup>(42)</sup>.

4. L'indice medio regionale di densità venatoria è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale <sup>(43)</sup>.

5. Per il funzionamento degli ambiti territoriali di caccia si osservano le seguenti disposizioni:

a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a

parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio può consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione, nell'arco della stagione venatoria, con una partecipazione economica di lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate di caccia variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente a quattro ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal calendario venatorio e successivamente così modificata come indicato nella nota che precede <sup>(44)</sup> <sup>(45)</sup>;

b) entro il 31 dicembre di ciascun anno, il cacciatore inoltra istanza alle ripartizioni faunistico-venatorie operanti nelle province in cui ricadono gli ambiti territoriali di caccia prescelti oltre quello di residenza in cui intende esercitare l'attività venatoria; entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio venatorio le ripartizioni comunicano al competente Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste i dati utili a determinare gli indici di densità massima di cui al comma 3 per l'anno successivo. Entro il 30 aprile l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste rende noto, per le successive determinazioni delle ripartizioni faunistico-venatorie, il numero massimo dei cacciatori ammissibile in ciascun ambito territoriale di caccia oltre ai residenti, prevedendo una riserva del 10 per cento a favore dei cacciatori provenienti da altre regioni nel rispetto del principio di reciprocità. Le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono a trasmettere per la pubblicazione, ai comuni della propria provincia, gli elenchi nominativi di ammissione negli ambiti territoriali di caccia prescelti, oltre quello di residenza. Il comune di residenza riporta nel tesserino regionale gli ambiti territoriali di caccia di ammissione dandone comunicazione alle competenti ripartizioni faunistico-venatorie. Al cacciatore che presenta domanda di ammissione per più di tre ambiti viene assegnato esclusivamente l'ambito territoriale di caccia di residenza <sup>(46)</sup>.

Qualora i cacciatori non facciano pervenire nei termini prescritti la propria scelta, si intende confermata quella dell'anno precedente <sup>(47)</sup>.

c) gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia hanno la facoltà di proporre l'ammissione nei rispettivi territori di un numero di cacciatori superiore a quello fissato dall'indice massimo di densità venatoria, con delibera motivata e previo accertamento e valutazione di incremento della popolazione faunistica;

d) il cacciatore di altra regione viene ammesso dall'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste in uno degli ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Nel caso di ammissione deve pagare la tassa di concessione regionale <sup>(48)</sup>.

6. Per i cacciatori provenienti da altra regione si applica il principio della reciprocità, in base al quale non è consentito l'accesso in un ambito territoriale di caccia della Sicilia, qualora nella regione di residenza non sia consentito l'accesso in ambiti territoriali di caccia a cacciatori provenienti dalla Regione siciliana.

7. [Le isole Eolie, Pelagie, Egadi, Pantelleria ed Ustica fanno parte dell'ambito territoriale di caccia della Provincia cui esse appartengono] <sup>(49)</sup>.

8. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, sentito il Comitato regionale faunistico venatorio, sulla base dei programmi di gestione presentati dagli ambiti territoriali di caccia, assegna le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi medesimi.

9. Il cacciatore che consegue la licenza di caccia nel corso della stagione venatoria, su richiesta, viene iscritto (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) negli ambiti territoriali di caccia scelti e assegnati al cacciatore che lo accompagna nei dodici mesi successivi <sup>(50)</sup>.



(40) Comma così modificato dall'[art. 11, comma 1, lettera a\), L.R. 8 maggio 2001, n. 7](#).

(41) Comma così sostituito dall'[art. 11, comma 1, lettera b\), L.R. 8 maggio 2001, n. 7](#). In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 10-12 gennaio 2000, n. 4, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma (nella formulazione originaria) il cui testo era il seguente: «2. Le zone costituite in ambiti territoriali di caccia hanno dimensione provinciale e sono delimitate dai confini della Provincia.».

(42) Con [Dec.Ass. 26 giugno 2000](#) è stato stabilito l'indice massimo di densità venatoria per singolo ambito territoriale di caccia per la stagione venatoria 2000-2001. Per la stagione venatoria 2001-2002, vedi il [Dec.Ass. 30 aprile 2001](#). Per la stagione venatoria 2011/2012, vedi il [D. Dirig. reg. 1° giugno 2011](#). Per il quinquennio 2011-2012 e 2015-2016, vedi, quanto previsto, dall'[art. 1, D. Dirig. reg. 9 maggio 2012](#).

(43) Per la stagione venatoria 2011/2012, vedi il [D. Dirig. reg. 1° giugno 2011](#). Per il quinquennio 2011-2012 e 2015-2016, vedi quanto previsto dall'[art. 1, D. Dirig. reg. 9 maggio 2012](#). Per la stagione venatoria 2019-2020, vedi il [D. Dirig. reg. 17 giugno 2019](#).

(44) Periodo così modificato dall'[art. 20, comma 7, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19](#).

(45) Lettera così sostituita dall'[art. 11, comma 1, lettera d\), L.R. 8 maggio 2001, n. 7](#) e successivamente così modificata come indicato nella nota che precede. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 10-12 gennaio 2000, n. 4, aveva dichiarato l'illegittimità della presente lettera nella parte in cui disponeva che «a partire dalla prima domenica del mese di novembre al cacciatore è altresì consentito l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, oltre che all'interno dell'ambito territoriale di caccia di residenza e di quelli prescelti anche negli altri ambiti della Regione senza obblighi di partecipazione economica». Il testo sostituito era così formulato: «a) il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito

territoriale di caccia ricadente nella Provincia di residenza; ha altresì accesso ad altri due ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso che non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità di condizione cronologica avranno la preferenza i cacciatori residenti in ambiti contigui. A partire dalla prima domenica del mese di novembre al cacciatore è altresì consentito l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, oltre che all'interno dell'ambito territoriale di caccia di residenza e di quelli prescelti anche negli altri ambiti della Regione senza obblighi di partecipazione economica;».

(46) La presente lettera, già modificata dall'*art. 8, L.R. 31 agosto 1998, n. 15*, è stata poi così sostituita dall'*art. 11, comma 1, lettera d), L.R. 8 maggio 2001, n. 7*. Il testo precedente era così formulato: «b) entro il 31 dicembre di ciascun anno, il cacciatore inoltra istanza alle ripartizioni faunistico-venatorie operanti nelle Province in cui ricadano gli ambiti territoriali di caccia prescelti oltre quello di residenza ed in cui intende esercitare l'attività venatoria; entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio venatorio le ripartizioni comunicano al competente gruppo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste i dati utili a determinare gli indici di densità massima di cui al comma 3 per l'anno successivo. Entro il 30 aprile l'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste rende noto, per le successive determinazioni delle ripartizioni faunistico-venatorie, il numero massimo dei cacciatori ammissibile in ciascun ambito territoriale di caccia prevedendo una riserva del 10 per cento a favore di cacciatori provenienti da altre regioni nell'ambito del principio di reciprocità. Le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono a comunicare all'interessato le determinazioni adottate. Il comune di residenza riporta nel tesserino regionale gli ambiti territoriali di caccia di ammissione dandone comunicazione alle competenti Ripartizioni faunistico-venatorie. Al cacciatore che presenta domanda di ammissione per più di due ambiti viene assegnato esclusivamente l'ambito territoriale di caccia di residenza.».

(47) Vedi il *Dec.Ass. 4 luglio 2000* con il quale sono state emanate disposizioni relative all'esercizio dell'attività venatoria

per la stagione 2000-2001.

(48) Si veda il *Dec.Ass. 18 marzo 1998*, avente ad oggetto: "Disposizioni relative all'esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia della Regione siciliana da parte di cacciatori provenienti da altre Regioni".

(49) La Corte costituzionale, con sentenza 10-12 gennaio 2000, n. 4, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

(50) Comma aggiunto dall'*art. 11, comma 1, lettera f), L.R. 8 maggio 2001, n. 7*.

---

## Art. 23

### *Struttura e funzioni dell'ambito territoriale di caccia.*

1. La gestione dell'ambito territoriale di caccia è affidata ad un comitato di gestione presieduto dal dirigente preposto alla ripartizione faunistico-venatoria.

2. Il comitato di gestione è nominato per la prima volta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati immediatamente una sola volta.

3. Il comitato è composto da:

a) quattro rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello regionale maggiormente rappresentative nella circoscrizione dell'ambito territoriale di caccia, designati dalle stesse associazioni;

b) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole degli imprenditori presenti nel Consiglio regionale dell'agricoltura di cui all'*articolo 35 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13*, scelti tra imprenditori agricoli con aziende ricadenti nelle aree comprese nell'ambito territoriale di caccia, designati dalle medesime organizzazioni;

c) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative nella circoscrizione dell'ambito territoriale di caccia, riconosciute a livello regionale, designati dalle associazioni medesime;

d) tre rappresentanti nominati dal consiglio della provincia regionale in cui ricade l'ambito territoriale di caccia, di cui uno in rappresentanza della minoranza <sup>(51)</sup>.

4. Il comitato di gestione dell'ATC assolve i seguenti compiti:

a) collabora alla stesura del piano di gestione annuale e della relazione consuntiva;

b) è chiamato ad esprimere parere consultivo sulla stesura definitiva di tali piani prima della presentazione ai competenti organi che devono approvarli;

c) su proposta del responsabile, delibera le spese per la gestione dell'ATC utilizzando i fondi a ciò destinati ed eventuali ulteriori fondi derivanti da contributi volontari;

d) prende parte alle attività di aggiornamento del catasto ambientale e alla organizzazione dei censimenti annuali della fauna;

e) organizza la partecipazione dei cacciatori alle attività di salvaguardia e di miglioramento ambientale, alla difesa del territorio dagli incendi e da altre cause di degrado;

f) promuove azioni tese alla conservazione, tutela e ripristino ambientale.

5. Qualora le riunioni dovessero per tre volte di seguito non avere luogo per il mancato raggiungimento del numero legale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste procederà allo scioglimento del comitato di gestione. Nel caso in cui i rappresentanti di associazioni o di enti, senza valido motivo, disertino per tre volte consecutive le riunioni del comitato di gestione, il presidente li dichiara decaduti e ne richiede la sostituzione.

6. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Potrà riunirsi altresì su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.

7. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dal personale della ripartizione faunistico-venatoria.

8. Ai componenti del comitato di gestione per la partecipazione alle sedute, competono il rimborso delle spese di viaggio, l'indennità di missione nonché ove dovuto il gettone di presenza nella misura fissata dall'[articolo 10 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57](#) e successive modificazioni.

---

(51) Comma a suo tempo impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana e non pubblicato; è stato successivamente inserito per effetto dall'[art. 9, L.R. 31 agosto 1998, n. 15](#).

---

## **Art. 24**

*Utilizzazione delle aree ai fini della gestione programmata della caccia. Fondi chiusi.*

1. Il proprietario o il conduttore di un fondo, incluso nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del piano, avanzare all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste richiesta motivata.

2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, delibera in ordine alla medesima e fornisce al richiedente comunicazioni sulle determinazioni assunte.

3. La richiesta è accolta qualora risulti compatibile con le prescrizioni per l'attuazione della pianificazione faunistico-

venatoria. È altresì accolta nei casi nei quali l'esercizio della caccia sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando la pratica venatoria sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale, ambientale o zootecnico.

4. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti, i carrubeti fino alla data del raccolto; i vivai, le coltivazioni floreali e gli orti, i terreni coltivati a soia, a mais per la produzione di seme, fino alla data del raccolto.

5. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. L'esistenza di fondi chiusi alla data di entrata in vigore della presente legge e l'istituzione successiva dei medesimi devono essere comunicate alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni.

6. I divieti di cui al presente articolo sono resi noti mediante tabelle apposte a cura e spese del proprietario o conduttore del fondo, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

7. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

8. A partire dalla stagione venatoria 1997-1998 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano nella Regione in conformità a quanto disposto

dall'articolo 15, comma 11, secondo periodo, della [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#).

---

---

## **Art. 25**

### *Aziende faunistico-venatorie* <sup>(52)</sup>.

1. Entro i limiti percentuali del territorio agro-silvo-pastorale regionale, previsti dall'articolo 14, comma 6, in conformità all'articolo 13, comma 1, lettera e), l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su richiesta degli interessati, per il tramite delle ripartizioni faunistico-venatorie può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agro-venatorie, sentito l'Istituto nazionale della fauna selvatica.

2. Sono aziende faunistico-venatorie quelle costituite da uno o più fondi contigui aventi in complesso una superficie non inferiore a 200 e non superiore a 1.000 ettari, ed aventi come scopo prioritario il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica. All'interno delle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.

2-bis. In caso di ripermimetrazione di aziende già esistenti per la trasformazione in due o più aziende faunistico-venatorie contigue la superficie minima di ciascuna non può essere inferiore a 140 ettari. Il decreto iniziale di riconoscimento dell'azienda al momento della ripermimetrazione, conserva la propria validità, fino all'emissione dei nuovi decreti di riconoscimento per le aziende richiedenti la nuova perimetrazione, fermo restando la contiguità delle stesse, gli impegni assunti, i programmi, i piani, i tributi e l'obbligo della tabellazione previsti dal decreto iniziale, a mezzo di singole dichiarazioni dei nuovi concessionari. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma provvede direttamente il Servizio XI faunistico-venatorio ed ambientale del Dipartimento

regionale interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste <sup>(53)</sup>.

3. Le aziende faunistico-venatorie, per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1, debbono:

a) presentare programmi di conservazione e ripristino ambientale;

b) presentare piani di intervento a fini di ripopolamento faunistico e naturalistico;

c) presentare programmi di abbattimento e di assestamento finalizzati al mantenimento dell'equilibrio biologico ed al raggiungimento di valide prospettive di miglioramento e di potenziamento della presenza faunistica;

d) fornire adeguata descrizione delle attività di vigilanza;

e) impegnarsi ad effettuare il prelievo e la consegna di esemplari di fauna alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, a fini di ripopolamento di cui all'articolo 46, nella misura stabilita con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

f) rendere noti la tariffa di abbattimento ed il numero dei capi, che non può comunque superare quello stabilito dal calendario venatorio;

g) fornire documentazione attestante il consenso scritto dei proprietari e dei conduttori dei fondi facenti parte dell'istituenda azienda, nonché lo svolgimento di tutti i programmi e le attività conseguenti, il rispetto degli obblighi assunti e di quelli comunque previsti dalle norme di legge o dal provvedimento di autorizzazione.

4. Le aziende faunistico-venatorie sono soggette al pagamento della tassa annuale di concessione regionale, nella misura prevista dall'articolo 30, comma 4, nonché all'obbligo della tabellazione nei modi previsti dall'articolo 24, comma 6.



5. Nelle aziende faunistico-venatorie l'abbattimento dei capi nei periodi nei quali è consentito lo svolgimento dell'esercizio venatorio e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del piano, è effettuato, per non meno del 10 per cento del relativo volume globale, da un numero predeterminato di titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia, nominativamente autorizzati dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, secondo una graduatoria basata sull'ordine cronologico di presentazione delle domande e, per la rimanente parte, dal concessionario e dai titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia, in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge, nominativamente autorizzati dal concessionario stesso.

6. Fermo restando quanto stabilito dal comma 5, l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio costituito in azienda faunistico-venatoria. Ai trasgressori vengono applicate le sanzioni previste dall'*articolo 31, della legge 11 febbraio 1992, n. 157*.

7. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere revocata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio, per inadempienze comprovate agli obblighi contenuti nei piani ed indicati nel presente articolo.

8. L'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria è autorizzata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per un periodo di dieci anni. Prima della scadenza del quinto anno è fatto obbligo agli interessati di presentare, a pena di decadenza dell'autorizzazione, i piani indicati al comma 3 per il successivo quinquennio, che sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Alla scadenza del decennio <sup>(54)</sup> l'autorizzazione può essere rinnovata, previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio. Con lo stesso decreto di autorizzazione sono approvati i programmi ed i piani di cui al precedente comma 3.

---

(52) Si veda il *Dec.Ass. 5 marzo 1998*, avente ad oggetto: "Criteri e orientamenti generali per uniformare le richieste per

la costituzione di aziende faunistico-venatorie".

(53) Comma aggiunto dall'*art. 21, L.R. 14 maggio 2009, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'*art. 79, comma 2, della stessa legge*).

(54) Le parole "L'istituzione ... Alla scadenza del decennio" sostituiscono le precedenti "L'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria è autorizzata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per un periodo di cinque anni. Alla scadenza", per effetto dell'*art. 10, L.R. 31 agosto 1998, n. 15*.

---

## **Art. 26**

### *Aziende agro-venatorie* <sup>(55)</sup>.

1. Sono aziende agro-venatorie le aziende agricole, singole o associate, di superficie non inferiore a 30 ettari, nelle quali viene esercitata, oltre ad un'attività agricola prevalente, un'attività venatoria anche di tipo alternativo, mediante l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento. Possono inoltre essere considerate aziende agro-venatorie quelle nelle quali l'attività agricola prevalente sia rivolta all'allevamento della selvaggina.

2. Le aziende agro-venatorie sono soggette a tassa di concessione regionale nella misura di cui all'articolo 30, comma 4, e vengono istituite con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sulla base delle risultanze di un'istruttoria tecnica curata dalla ripartizione faunistico-venatoria competente, che accerta, tra l'altro, la compatibilità dell'esercizio venatorio con le altre attività che si svolgono sia nell'azienda che nella zona, tenendo conto che la superficie messa a disposizione per attività venatoria non può risultare inferiore a 10 ettari.

3. Le aziende agro-venatorie, oltre a svolgere un'attività conforme a quanto stabilito nei commi precedenti, ai fini del loro riconoscimento, devono:

a) essere situate preferibilmente in territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi della vigente normativa comunitaria in materia di ritiro delle terre dalla produzione.

4. Le aziende agro-venatorie utilizzano le specie di fauna indicate all'articolo 19, purché le relative immissioni e modalità di abbattimento seguano le prescrizioni dettate dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio <sup>(56)</sup>.

5. Possono essere riconosciute quali aziende agro-venatorie le aziende agrituristiche operanti nel territorio regionale in conformità alla normativa vigente.

6. Un'azienda agro-venatoria può essere istituita anche all'interno di un'azienda faunistico-venatoria.

---

(55) Per i criteri ed orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie, si veda il *Dec.Ass. 5 giugno 1998*. Vedi, anche, il *Dec.Ass. 22 novembre 2000*.

(56) Comma a suo tempo impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana e non pubblicato, successivamente aggiunto dall'*art. 11, L.R. 31 agosto 1998, n. 15*.

---

## **Art. 27**

### *Allevamenti di cani.*

1. I titolari di allevamenti di cani puri da caccia, con sede in Sicilia, che risultino iscritti al Registro dell'Ente nazionale della cinofilia italiano, possono ottenere contributi sino ad un

massimo di lire 8 milioni, nel limite del 40 per cento della spesa ammessa in caso di acquisto iniziale di riproduttori maschi, e nel limite del 35 per cento, elevato al 75 per cento in favore delle iniziative ricadenti nei territori di cui alla [direttiva 84/167/CEE](#) del Consiglio del 28 febbraio 1984, per l'acquisto iniziale di fattrici e per il miglioramento delle attrezzature di allevamento <sup>(57)</sup>.

2. Per ottenere il contributo di cui al comma 1 il titolare dell'allevamento dovrà sottoscrivere l'impegno a restituire il contributo medesimo nel caso in cui l'attività dell'allevamento sia venuta a cessare prima di un quinquennio dalla data della riscossione.

3. I cani di razza pura allevati in Sicilia possono essere individuati mediante tatuaggio effettuato dall'Ente nazionale della cinofilia italiano attraverso le proprie delegazioni.

4. L'elenco dei cani tatuati dall'Ente nazionale della cinofilia italiano è inoltrato tempestivamente all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e a quello della sanità dalle delegazioni del medesimo ente competenti per territorio, al fine di costituire un apposito registro regionale.

5. Il tatuaggio dell'Ente nazionale della cinofilia italiano, relativo esclusivamente al riconoscimento di cani di razza pura, di cui all'elenco della Federazione cinologica internazionale, sostituisce a tutti gli effetti la marchiatura di riconoscimento eseguita dalle unità sanitarie locali.

---

(57) Comma così sostituito dall'[art. 12, L.R. 31 agosto 1998, n. 15](#).

---

## **Art. 28**

*Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio* <sup>(58)</sup>.

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza ed all'*articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi alla commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio.

3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 29, stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola, con particolare riferimento al territorio siciliano;

e) norme di pronto soccorso;

f) cinologia.

4. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole con riguardo a tutte le materie indicate al comma 3.

5. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

6. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità recante data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.

7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'[articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) e successive modificazioni.

8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco.

---

(58) Si veda il [Dec.Ass. 18 marzo 1998](#), avente ad oggetto: "Modalità relative allo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio".

---

(giurisprudenza)

## **Art. 29**

*Commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio* <sup>(59)</sup>.

1. L'abilitazione all'esercizio venatorio viene conseguita a seguito di apposito esame sostenuto innanzi ad una commissione istituita presso ogni ripartizione faunistico-venatoria e nominata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

2. La commissione è composta da:

a) il dirigente preposto alla ripartizione faunistico-venatoria con funzioni di presidente;

b) sei membri effettivi e sei supplenti, esperti nelle materie di cui all'articolo 28, comma 3, nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste garantendo in essa la presenza paritaria di componenti designati dalle associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste <sup>(60)</sup>. Almeno uno dei

componenti effettivi deve essere laureato in scienze biologiche o in scienze naturali ed esperto in vertebrati omeotermi.

3. Svolge le funzioni di segretario un dipendente in servizio presso la ripartizione faunistico-venatoria, scelto dal dirigente preposto.

4. In caso di assenza o di impedimenti, il presidente della commissione può essere sostituito da un suo delegato.

4-bis. La Commissione è validamente costituita in presenza di almeno cinque componenti, oltre il presidente <sup>(61)</sup>.

5. Per il funzionamento della commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 6, anche ai fini del pagamento del gettone di presenza.

6. Previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può integrare l'elenco delle materie di cui all'articolo 28, comma 3, con apposito decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

7. Lo svolgimento degli esami è pubblico e a tal fine il calendario delle sedute di esami sarà affisso presso le sedi delle ripartizioni faunistico-venatorie a cura delle medesime, almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami.

---

(59) Si veda il [Dec.Ass. 18 marzo 1998](#), avente ad oggetto: "Modalità relative allo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio".

(60) Periodo così modificato dall'[art. 12, L.R. 8 maggio 2001, n. 7](#).

(61) Comma aggiunto dall'[art. 13, L.R. 31 agosto 1998, n. 15](#).

---

## Art. 30

### *Tasse di concessione regionale.*

1. Ai sensi dell'*articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157* e successive modificazioni, per il conseguimento delle finalità della presente legge, è istituita la tassa di concessione regionale, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, il cui importo è fissato nella misura annua del 50 per cento della tassa di concessione governativa nazionale per l'ambito territoriale di caccia di residenza. L'importo della tassa di concessione regionale aumenta del 17 per cento per ogni ambito territoriale di caccia prescelto oltre quello di residenza <sup>(62)</sup>.

2. La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia, la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie sono soggette a tasse regionali, nella misura di lire 20.000 l'ettaro per i centri di produzione di fauna selvatica, di lire 25.000 ad ettaro per le aziende faunistico-venatorie, di lire 10.000 ad ettaro per le aziende agro-venatorie. Per i centri privati di produzione di fauna selvatica e per le aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie che ricadono nei territori di cui alla *legge 3 dicembre 1971, n. 1102* e alla *legge 25 luglio 1952, n. 991* e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla *direttiva 84/167/CEE* del Consiglio del 28 febbraio 1984, le relative tasse sono ridotte del 50 per cento.

---

(62) Il secondo periodo è stato così sostituito dall'*art. 13, L.R. 8 maggio 2001, n. 7*. Il testo originario così recitava: «L'importo della tassa di concessione regionale aumenta del 25 per cento per il primo ambito territoriale di caccia prescelto e di



un ulteriore 25 per cento per il secondo ambito territoriale di caccia prescelto.».

---

## **Art. 31**

### *Tesserino regionale.*

1. Coloro che praticano l'esercizio venatorio debbono essere muniti di tesserino regionale.
2. Il tesserino regionale è stampato annualmente dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e viene consegnato dal Comune di residenza ai titolari di licenza di porto d'armi per uso caccia che risultino in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale.
3. Il rilascio del tesserino è gratuito.
4. Il tesserino deve indicare le specifiche norme inerenti il calendario venatorio e gli ambiti territoriali di caccia dove è consentita l'attività venatoria.
5. La validità del tesserino rilasciato dalle altre Regioni, per l'esercizio della caccia nel territorio della Regione siciliana, è subordinata al rispetto del calendario venatorio vigente in Sicilia ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite cumulabili ai fini del conteggio con quelle usufruite in altre Regioni.
6. Al momento di ritirare il tesserino, il cacciatore deve dichiarare per iscritto che non ne possiede altri. Deve inoltre restituire il tesserino relativo all'anno precedente entro i sessanta giorni successivi alla chiusura della stagione venatoria cui essa si riferisce, inoltrandolo, anche per il tramite delle associazioni venatorie riconosciute, al comune di residenza che ha l'obbligo di inviarlo, entro 15 giorni dalla suddetta scadenza, alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio per eventuali controlli o per rilevamenti statistici <sup>(63)</sup>.

7. Presso ogni Comune è istituito un apposito schedario dei tesserini rilasciati, da trasmettere annualmente alla ripartizione faunistico-venatoria competente.

8. Il cacciatore deve indicare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino, il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera.

9. In apposito spazio del tesserino devono potersi individuare le giornate scelte dal cacciatore per l'esercizio venatorio in ambito territoriale diverso da quello di appartenenza.

10. I capi di selvaggina stanziale abbattuti debbono essere registrati sul tesserino subito dopo l'abbattimento mentre i capi di selvaggina migratoria abbattuti debbono essere registrati alla fine della battuta di caccia <sup>(64)</sup>.

---

(63) Comma così modificato dall'*art. 14, L.R. 31 agosto 1998, n. 15*.

(64) Il presente comma, già modificato dall'*art. 14, L.R. 31 agosto 1998, n. 15*, è stato poi così sostituito dall'*art. 14, L.R. 8 maggio 2001, n. 7*. Il testo precedente era il seguente: «10. I capi abbattuti sono registrati sul tesserino dopo l'abbattimento.».

---

## **Art. 32** *Sanzioni.*

1. Al cacciatore che eserciti la caccia senza essere in possesso del tesserino prescritto dall'articolo 31 <sup>(65)</sup> si applica la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 <sup>(66)</sup>.

2. Per la mancata esibizione della licenza, della polizza assicurativa e del tesserino, legittimamente richiesti, si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 <sup>(67)</sup>. In caso di successiva esibizione nel termine di otto giorni dalla

verbalizzazione e accertamento della loro regolarità, è consentita l'applicazione della sanzione minima.

3. La mancata annotazione sul tesserino dei dati prescritti dalla presente legge e dal calendario venatorio, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000.

4. Il cacciatore che sia in possesso di più di un tesserino viene punito con la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 <sup>(68)</sup> e con la sospensione del tesserino stesso per un periodo di mesi due, in aggiunta alle eventuali sanzioni penali previste dalla vigente legislazione.

5. Per le infrazioni alle norme di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000 e si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore alla durata della stagione venatoria.

6. Se la violazione è nuovamente commessa nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva le sanzioni amministrative previste dai commi precedenti sono raddoppiate e si procede al ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a sei mesi <sup>(69)</sup>.

7. Nei casi di violazioni ai divieti di cui alla presente legge, ove non diversamente previsto dalla medesima, si applicano le corrispondenti sanzioni previste dalla [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#).

8. Per tutti i divieti per i quali non sono previste sanzioni pecuniarie nella presente legge o nella [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), si applica la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 <sup>(70)</sup>.

9. Al cacciatore che non consegna agli uffici competenti il proprio tesserino venatorio entro i sessanta giorni successivi alla conclusione della stagione venatoria si applica una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 <sup>(71)</sup>.

9-bis. Chiunque esercita l'allenamento o l'addestramento di cani da caccia di qualsiasi razza, in difformità a quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'articolo 41, viene punito con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a 300.000 ed è responsabile dei danni eventualmente causati dagli animali <sup>(72)</sup>.

10. Le sanzioni vengono irrogate dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio <sup>(73)</sup>.

11. [La disposizione di cui al comma 9 decorre a partire dalla stagione venatoria 1999-2000 <sup>(74)</sup>] <sup>(75)</sup>.

---

(65) Testo aggiornato come da errata corrige in Gazz. Uff. Reg. sic. 13 settembre 1997, n. 50.

(66) Importi così modificati dall'*art. 15, L.R. 31 agosto 1998, n. 15*.

(67) Importi così modificati dall'*art. 15, L.R. 31 agosto 1998, n. 15*.

(68) Importi così modificati dall'*art. 15, L.R. 31 agosto 1998, n. 15*.

(69) Comma così sostituito dall'*art. 15 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15*.

(70) Comma così sostituito dall'*art. 15 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15*.

(71) Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 8 maggio 2001, n. 7*. Il testo originario così prevedeva: «9. Qualora il cacciatore non consegni agli uffici competenti il suo tesserino entro sessanta giorni successivi alla conclusione della stagione venatoria, non gli verrà consegnato il tesserino per la stagione successiva.».

(72) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 8 maggio 2001, n. 7*.

(73) Comma aggiunto dall'*art. 15, L.R. 31 agosto 1998, n. 15*.

(74) Comma aggiunto dall'*art. 15, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.*

(75) Comma abrogato dall'*art. 15, comma 1, lettera c), L.R. 8 maggio 2001, n. 7.*

---

### **Art. 33**

#### *Appostamenti temporanei.*

1. Sono considerati appostamenti temporanei di caccia quelli costituiti da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili che non abbiano comunque durata superiore ad una giornata di caccia.

2. Gli appostamenti temporanei, qualora interessino terreni sui quali si svolga attività agricola e necessitino di preparazione di sito, sono soggetti al consenso anche soltanto verbale del conduttore del fondo. Tale consenso non è subordinato a finalità di lucro o speculative.

3. È fatto divieto di impiantare appostamenti temporanei di caccia a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone nelle quali l'esercizio venatorio è comunque vietato, ad eccezione dei fondi chiusi.

4. L'appostamento temporaneo non può essere situato entro la fascia assiale di 1.000 metri ai valichi montani interessati dai principali flussi migratori.

5. Su richiesta dei comuni interessati, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di adozione del calendario venatorio vieta, o regola in maniera diversa, per zona e per periodo di tempo, gli appostamenti temporanei.

6. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.

---

## TITOLO IV

### Associazioni venatorie e ambientaliste.

#### Centri di produzione e allevamenti di selvaggina

#### Art. 34

##### *Associazioni venatorie e ambientaliste.*

1. Le associazioni venatorie istituite con atto pubblico e che non perseguano fini di lucro, possono chiedere di essere riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge, purché possiedano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative e formative, anche indirizzate alla tutela degli ambienti naturali ed all'incremento della fauna nonché tecnico-venatorie;

b) dimostrino di avere nell'ambito della Regione un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori che abbiano ritirato il tesserino regionale nell'annata venatoria precedente a quella in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

[2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, a seguito di istanza presentata dalle associazioni venatorie corredata dai documenti relativi ai requisiti di cui al comma 1 dalle stesse posseduti, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, dispone, con proprio decreto, il riconoscimento di quelle associazioni che ne hanno diritto. Fino al nuovo riconoscimento delle associazioni venatorie che ne facciano richiesta, si intendono riconosciute quelle che all'entrata in vigore della presente legge abbiano già ottenuto il suddetto riconoscimento.] <sup>(76)</sup>.

3. Le associazioni ambientaliste sono riconosciute ai fini della presente legge se hanno ottenuto riconoscimento a livello nazionale e dispongono di una presenza organizzata in Sicilia in almeno cinque Province.

3-bis. Sono, altresì, riconosciute le associazioni ambientaliste operanti in Sicilia da almeno un quinquennio <sup>(77)</sup>.

4. Le associazioni di cui al comma 1 sono riconosciute con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio. Il riconoscimento è revocato qualora vengano meno i requisiti previsti <sup>(78)</sup>.

5. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a riconoscere con decreto, ai fini della presente legge, associazioni di produttori e allevatori di selvaggina per scopi venatori, amatoriali ed ornamentali, purché abbiano una presenza in Sicilia in almeno cinque Province.

---

(76) Comma abrogato dall'*art. 16, L.R. 31 agosto 1998, n. 15*.

(77) Comma aggiunto dall'*art. 16, L.R. 31 agosto 1998, n. 15*.

(78) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'*art. 16, L.R. 31 agosto 1998, n. 15*.

---

## **Art. 35**

### *Federazione siciliana della caccia.*

1. La Federazione siciliana della caccia, costituita con l'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 56, perde la personalità giuridica di diritto pubblico e mantiene il carattere di associazione venatoria riconosciuta, per le finalità di cui all'articolo 34. Assumono, altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta la federazione caccia del Regno delle due Sicilie con sede a Caltanissetta, l'associazione liberi cacciatori siciliani con sede in Acireale, la federazione caccia per le regioni d'Europa con sede in Palermo il Consiglio siciliano della caccia, della pesca, dell'ambiente, della cinofilia e dello sport, la Federazione italiana della caccia, l'Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, l'ARCI-Caccia, l'Associazione nazionale Libera

caccia e l'Associazione CPAS (Caccia Pesca Ambiente e Sport), l'Associazione siciliana caccia e natura, l'Associazione nazionale dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale - ANUU Associazione liberi cacciatori siciliani - Federazione caccia delle Regioni d'Europa <sup>(79)</sup>. È riconosciuta, quale associazione venatoria, ittica, micologica, faunistica, ambientale, di protezione civile ed antincendio boschivo l'Ente produttori selvaggina - EPS <sup>(80)</sup>. È, altresì, riconosciuta quale associazione venatoria, faunistica ed ambientale "Italcaccia" <sup>(81)</sup>. Sono, altresì, riconosciute quali associazioni venatorie, faunistiche ed ambientali Caccia e Ambiente Artemide, A.N.C.A. e Enalcaccia <sup>(82)</sup>.

È altresì riconosciuta quale associazione venatoria, faunistica e ambientale l'Associazione C.P.A. siciliano (Caccia, Pesca e Ambiente siciliano). Assume, altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta la Confederazione Cacciatori Siciliani Uniti C.S.U., con sede in Ispica <sup>(83)</sup>.

---

(79) Periodo aggiunto dall'*art. 17, L.R. 31 agosto 1998, n. 15*, poi così modificato dall'*art. 57, comma 11, L.R. 27 aprile 1999, n. 10*, dall'*art. 16, L.R. 8 maggio 2001, n. 7* e dall'*art. 76, comma 9, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20* e dell'*art. 127, comma 30, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

(80) Periodo aggiunto dall'*art. 127, comma 30, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

(81) Periodo aggiunto dall'*art. 5, L.R. 26 marzo 2004, n. 2*, come corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 dicembre 2004, n. 54.

(82) Periodo aggiunto dall'*art. 22, L.R. 14 maggio 2009, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'art. 79, comma 2, della stessa legge).

(83) Capoverso così modificato dall'*art. 2, comma 2, L.R. 10 agosto 2010, n. 19* e dall'*art. 13, comma 2, L.R. 25 maggio*



[2022, n. 13](#), a decorrere dal 28 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 1, della medesima legge) e con applicabilità dal 1° gennaio 2022 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 2, della suddetta legge).

---

### **Art. 36**

#### *Aiuti alle associazioni <sup>(84)</sup>.*

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, comma 1, lettera p), è autorizzato a concedere alle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute sovvenzioni per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 6 e di altri connessi alla salvaguardia della fauna selvatica e degli habitat naturali. Le somme stanziare per le sovvenzioni gravanti sul bilancio della Regione sono ripartite nella misura del 70 per cento alle associazioni venatorie e del 30 per cento alle associazioni ambientaliste, fatte salve le risorse destinate al cofinanziamento di iniziative comunitarie.

---

**(84)** Per criteri e modalità di erogazione delle sovvenzioni previste dal presente articolo, in favore delle associazioni venatorie ed ambientaliste, si veda [Dec.Ass. 3 febbraio 1999](#).

---

### **Art. 37**

#### *Modalità di corresponsione delle sovvenzioni <sup>(85)</sup>.*

1. Le sovvenzioni di cui all'articolo 36 verranno corrisposte sulla base di regolare documentazione di spesa, anche per le attività istituzionali previste all'articolo 34, comma 1, lettera a).

---

**(85)** Per criteri e modalità di erogazione delle sovvenzioni previste dal presente articolo, in favore delle associazioni

venatorie ed ambientaliste, si veda [Dec.Ass. 3 febbraio 1999](#).

---

## **Art. 38**

*Centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti* <sup>(86)</sup>.

1. Sono centri privati di produzione di selvaggina organizzati in forma di azienda agricola quelli costituiti da uno o più fondi contigui aventi in complesso una superficie non inferiore a cinque ettari e non superiore a cinquanta ettari, opportunamente recintati, i cui proprietari o conduttori ne abbiano o ne assicurino la disponibilità per un periodo non inferiore a 5 anni, e destinati a produrre, sia allo stato naturale che in cattività, esemplari di fauna selvatica esistente allo stato libero nel territorio della Regione, a fini di ripopolamento per l'esercizio dell'attività venatoria.

2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in conformità al disposto dell'articolo 8, comma 2, lettera e), e dell'articolo 13, comma 1, lettera d), autorizza con proprio decreto l'istituzione dei centri privati per la produzione di selvaggina per un periodo di dieci anni <sup>(87)</sup> salvo rinnovo alla scadenza.

3. La gestione dei centri privati, ivi comprese le modalità di cattura della fauna selvatica da destinare alla riproduzione, può essere effettuata dal concessionario in conformità ad apposito disciplinare adottato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

4. L'autorizzazione ad istituire i centri privati di produzione di selvaggina può essere revocata per inadempimenti agli obblighi imposti dal disciplinare di cui al comma 3.

5. Nei centri privati di produzione di selvaggina è vietato l'esercizio venatorio.

6. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su richiesta di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli rivolta per il tramite della ripartizione faunistico-venatoria competente per

territorio, può autorizzare l'esercizio di attività di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento <sup>(88)</sup>.

7. Gli allevamenti a scopo di ripopolamento devono riguardare superfici minime di 5 ettari e massime di cinquanta ettari <sup>(89)</sup>.

7 bis. Sono fatti salvi dai limiti di superficie di cui ai commi 1 e 7 i centri per la produzione di fauna selvatica e gli allevamenti contadini già riconosciuti ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37 <sup>(90)</sup>.

8. Gli allevamenti per la produzione di fauna a scopo alimentare, sono soggetti ad autorizzazione assessoriale secondo criteri all'uopo dettati dall'Istituto nazionale della fauna selvatica.

9. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza con proprio decreto l'allevamento di fauna selvatica autoctona a scopo amatoriale ed ornamentale, di cui all'[articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#). Le superfici e le strutture da destinare a tale tipo di allevamento devono essere adeguate alle esigenze delle specie che si intendono allevare. Il comparto sarà normato dal disciplinare adottato dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste nel rispetto della [legge 7 febbraio 1992, n. 150, articoli 8 e 8-bis](#), così come modificati dalla [legge 13 marzo 1993, n. 59](#) <sup>(91)</sup>.

10. Gli allevamenti amatoriali già autorizzati ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, e che detengono esemplari di fauna selvatica alloctona non compresa negli elenchi cui fa riferimento la [legge 7 febbraio 1992, n. 150](#), sono sottoposti a specifica autorizzazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ai fini della detenzione degli esemplari medesimi <sup>(92)</sup>.

---

(86) Vedi, anche, il [Dec.Ass. 30 giugno 1998](#), recante "Adozione del disciplinare relativo all'[art. 38, comma 9, della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33](#). Allevamenti di fauna selvatica a scopo amatoriale ed ornamentale"; il [Dec.Ass. 13 agosto 1998](#), recante "Centri privati di produzione di

selvaggina. Criteri applicativi e disciplinare delle autorizzazioni" e la [Circ.Ass. 3 ottobre 2002](#), con la quale sono state approvate disposizioni riguardanti l'identificazione degli allevamenti di fauna selvatica di cui al presente articolo.

(87) Le parole "cinque anni" sono state così sostituite dall'[art. 18, L.R. 31 agosto 1998, n. 15](#).

(88) Con [Dec.Ass. 19 febbraio 1999](#) è stato adottato il disciplinare relativo all'applicazione dei commi 6 e 7 del presente articolo.

(89) Con [Dec.Ass. 19 febbraio 1999](#) è stato adottato il disciplinare relativo all'applicazione dei commi 6 e 7 del presente articolo.

(90) Comma aggiunto dall'[art. 18, L.R. 31 agosto 1998, n. 15](#).

(91) Vedi, anche, il [D. Dirig. reg. 22 dicembre 2015](#).

(92) Comma aggiunto dall'[art. 18, L.R. 31 agosto 1998, n. 15](#).

---

## **Art. 39**

### *Ripopolamento.*

1. Ogni immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento deve essere effettuata dalle ripartizioni faunistico-venatorie o, sotto il controllo delle stesse, in armonia con il piano regionale faunistico-venatorio. Nelle more della redazione ed approvazione del piano regionale faunistico-venatorio, le ripartizioni provvedono all'immissione della fauna in relazione ai programmi di cui all'articolo 10. La quantità di fauna selvatica proveniente da centri privati di produzione o da allevamenti non può superare il 50 per cento del totale della fauna immessa, ove la differenza sia disponibile nel centro pubblico.

1 bis. Al fine di garantire che nei ripopolamenti faunistici in territorio siciliano vengano utilizzati esemplari indigeni, le forniture di lepri, conigli e coturnici siciliane di allevamento

dovranno essere effettuate da ditte che garantiscano che ciascuno esemplare fornito sia non solo di origine autoctona ma anche adattato, con specifiche tecniche di allevamento, al particolare ecosistema agro-forestale siciliano <sup>(93)</sup>.

2. Le operazioni di ripopolamento sono corredate da apposito verbale sottoscritto dal responsabile incaricato dalla ripartizione faunistico-venatoria.

3. L'abusiva effettuazione di lanci di selvaggina, sia pure a scopo di ripopolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000, fatto salvo il diritto di pretendere il risarcimento del danno da parte di chiunque vi abbia interesse.

4. La sanzione massima di cui al comma 3 viene raddoppiata nel caso di introduzione nel territorio siciliano di fauna non ammessa dal piano regionale faunistico venatorio.

---

(93) Comma aggiunto dall'*art. 19, L.R. 31 agosto 1998, n. 15*.

---

## **Art. 40** *Aiuti* <sup>(94)</sup>.

1. Alle aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie, alle aziende che ospitano ed allevano fauna selvatica non autoctona esclusivamente per finalità di osservazione, studio e fruizione turistica ed ambientale ed ai centri di produzione di selvaggina e agli allevamenti a scopo di ripopolamento, nell'ambito delle risorse finanziarie previste all'articolo 51, possono essere concessi contributi sulle spese documentate sostenute per:

- a) il miglioramento o la realizzazione delle strutture;
- b) la realizzazione di recinzioni e tabellazioni;
- c) l'acquisto di riproduttori e attrezzature occorrenti per l'allevamento;

d) la realizzazione di strutture ed attrezzature atte ad agevolare le finalità perseguite, ove non ammessa ad altri aiuti ai sensi della vigente legislazione.

2. Il contributo, fino ad un massimo di lire 80 milioni, è concesso nella misura del 40 per cento della spesa ammessa in caso di acquisto iniziale di riproduttori maschi e nella misura del 35 per cento, elevata al 75 per cento in favore delle iniziative ricadenti nei territori di cui alla [direttiva 84/167/CEE](#) del Consiglio del 28 febbraio 1984, per l'acquisto iniziale di fattrici e per il miglioramento delle attrezzature nonché per la realizzazione di strutture ed attrezzature di cui ai punti a), b) e d) del comma 1 <sup>(95)</sup>.

[3. Limitatamente all'allevamento della coturnice siciliana (*Alectoris graeca whitakeri*), ai centri di produzione di selvaggina ed agli allevamenti a scopo di ripopolamento che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già impiantato, senza ricevere alcun contributo specifico, attrezzature per l'allevamento specializzato e abbiano già prodotto e si impegnino a continuare a produrre per cinque anni esemplari della specie allevata per i quali venga documentata scientificamente la purezza genetica, possono essere concessi contributi a fondo perduto in relazione alla stima delle spese sostenute, fino ad un massimo di lire 20 milioni.] <sup>(96)</sup>.

4. Tutte le richieste di intervento di cui al presente articolo vanno inoltrate alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che provvede alla relativa istruttoria nonché, entro i limiti di competenza previsti dall'articolo 8, all'impegno della somma ed alla liquidazione e pagamento delle anticipazioni e dei contributi previsti dal presente articolo.

---

(94) Con [Dec.Ass. 7 agosto 2001](#) sono stati stabiliti i criteri per le richieste di contributo di cui al presente articolo.

(95) Comma così sostituito dall'[art. 20, L.R. 31 agosto 1998, n. 15](#).

(96) Comma abrogato dall'*art. 20, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.*

---

## **Art. 41**

### *Zone di addestramento, allenamento e gare per cani.*

1. Le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia sono individuate su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. La gestione delle zone di cui al comma 1 può essere affidata con decreto assessoriale ad associazioni venatorie riconosciute e cinofile legalmente costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati nonché alle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie per le zone individuate all'interno di esse.

3. Le foreste demaniali e le zone di ripopolamento e cattura possono essere fruibili per le sole prove dei cani da ferma su selvaggina naturale, purché tali prove si inseriscano in manifestazioni a carattere nazionale o internazionale e si svolgano in periodi e con modalità non arrecanti nocumento alla flora ed alla fauna, e comunque nel rispetto dei limiti temporali di cui al comma 5.

4. Le zone di cui al comma 1 si distinguono in:

a) zona A, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione di essa;

b) zona B, in cui si riscontra una presenza occasionale ed insignificante di fauna selvatica e sia comunque costituita da territorio agro-silvo-pastorale di scarso pregio faunistico-ambientale.

5. Nelle zone A non è consentita l'immissione di fauna selvatica diversa da quella esistente in natura; non è consentito l'abbattimento di qualsiasi tipo di fauna, anche se prodotta in allevamento, salvo che nelle aree aperte a libero esercizio venatorio e nei periodi consentiti dalla presente legge. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani da ferma da cerca e da seguito possono svolgersi su selvaggina naturale durante l'intero anno solare con esclusione del periodo decorrente dal 15 marzo al 30 luglio <sup>(97)</sup>.

6. Nelle zone B sono consentite, durante l'intero anno solare, le gare e gli allenamenti di caccia alternativa e l'addestramento di cani con l'impiego e l'abbattimento di specie animali prodotte in allevamento, purché sottoposte a controllo sanitario prima dell'immissione.

7. Il Presidente della Regione entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto un regolamento attuativo <sup>(98)</sup>. Sino all'emanazione del regolamento l'attività cinovenatoria esercitata nelle zone A e B è disciplinata dalle ripartizioni faunistico-venatorie in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

---

(97) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, L.R. 10 agosto 2011, n. 19*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della medesima legge).

(98) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 17 settembre 2001, n. 18*.

---

## TITOLO V

### Disposizioni varie



## **Art. 42**

### *Tassidermia.*

1. Nell'ambito del territorio della Regione le attività di tassidermia, di imbalsamazione, di detenzione e di possesso di preparazioni tassidermiche e trofei sono regolamentate dall'[articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) e dalle norme della presente legge, e sono soggette a specifiche autorizzazioni.

2. Per ottenere la licenza, rilasciata dalle autorità comunali competenti in applicazione della vigente legislazione in materia di artigianato e di commercio, l'interessato alle attività di cui al comma 1 deve essere in possesso di autorizzazione rilasciata dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che ne accerta la competenza e l'affidabilità sulla base delle risultanze di uno specifico esame che comprovi la conoscenza delle specie cacciabili particolarmente protette e protette nonché dei periodi di tempo nei quali il calendario autorizza la caccia per le specie in questione <sup>(99)</sup>. All'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione l'interessato dovrà indicare tutti gli animali, vivi o morti o già preparati, a qualsiasi titolo posseduti e sui quali verrà apposto un contrassegno inamovibile a cura della competente ripartizione faunistico-venatoria. Idoneo contrassegno dovrà essere apposto dal tassidermista su tutti gli animali posseduti con l'indicazione del numero dell'autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento sul registro di cui al comma 4.

3. Gli esami di cui al comma 2 sono svolti davanti alla commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio.

4. I tassidermisti hanno l'obbligo di munirsi di un registro a pagine numerate, vidimato dalla ripartizione faunistico-venatoria competente entro il 30 gennaio di ciascun anno solare, in cui vanno annotati in ordine cronologico le generalità complete, la residenza dei committenti nonché il numero e le specie degli animali da impagliare o imbalsamare ed il luogo e la data della cattura ovvero, in assenza di committente, lo stesso nome del tassidermista.

5. I tassidermisti autorizzati segnalano alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio entro 24 ore dal ricevimento e dopo l'avvenuta registrazione, ma in ogni caso prima della consegna degli esemplari ai committenti, le richieste di impagliare o di imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili in Sicilia ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia alle specie in questione ovvero di specie palesemente risultanti uccise o catturate con mezzi non consentiti dalla presente legge.

6. Le specie sopra indicate non possono essere riconsegnate ai committenti se non prima del rilascio di nullaosta della ripartizione faunistico-venatoria.

7. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 6 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere attività di tassidermista, in aggiunta all'applicazione delle sanzioni previste dall'*articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157*.

8. Le ripartizioni faunistico-venatorie possono ordinare, con spesa a proprio carico, l'imbalsamazione di spoglie di fauna, provenienti da sequestri o da rinvenimenti accidentali, di particolare interesse naturalistico da destinare a istituzioni museali esistenti in Sicilia anche a fini didattici e dimostrativi.

9. Sono esonerati dall'esame previsto per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 i possessori di licenza di tassidermista al momento dell'entrata in vigore della presente legge nonché i conservatori di musei muniti di specifico provvedimento di nomina. Questi ultimi sono comunque tenuti all'osservanza di quanto disposto dai commi 4 e 5.

---

(99) Si veda il *Dec.Ass. 18 marzo 1998*, avente ad oggetto: "Modalità relative allo svolgimento degli esami per il rilascio dell'autorizzazione necessaria all'ottenimento della licenza di tassidermista".

## Art. 43

### *Attestato di idoneità per la vigilanza venatoria ed ambientalista <sup>(100)</sup>.*

1. Ai sensi dell'*articolo 27, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole, e ambientaliste presenti nel Comitato regionale faunistico-venatorio possono presentare alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio domanda per l'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna, sulla pesca nelle acque interne e sulla salvaguardia delle colture agricole e delle attività zootecniche.

2. La domanda è corredata dal programma indicante anche il numero delle lezioni teoriche e pratiche e dalla designazione del direttore responsabile del corso.

3. La ripartizione faunistico-venatoria competente, entro 30 giorni dalla richiesta, approva il programma ed autorizza il corso. Il termine di 30 giorni è sospeso ove la ripartizione chieda modifiche o integrazioni del programma.

4. L'attestato di idoneità previsto dall'*articolo 27, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, è rilasciato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo accertamento del rispetto delle condizioni e delle norme contenute nel presente articolo, ivi compreso il superamento dell'esame conclusivo del corso di preparazione.

5. Competenti ad accertare l'idoneità degli aspiranti alla qualifica di guardia volontaria sono le commissioni di esami di abilitazione all'esame dell'esercizio venatorio, integrate da un rappresentante segnalato dall'associazione organizzatrice del corso e da un dirigente tecnico del Corpo forestale della Regione o da altro dirigente tecnico delegato dall'ispettore ripartimentale delle foreste competente per territorio <sup>(101)</sup>.

6. Le ripartizioni faunistico-venatorie promuovono ed organizzano corsi di aggiornamento per le guardie volontarie delle associazioni venatorie ambientaliste.

---

(100) Si veda, in materia, la [Circ.Ass. 18 marzo 1998, n. 252](#). Si veda anche il [Dec.Ass. 21 luglio 1998](#), recante "Modalità per lo svolgimento degli esami di accertamento dell'idoneità alla qualifica di guardia venatoria volontaria".

(101) Comma così modificato dall'[art. 18, L.R. 8 maggio 2001, n. 7](#).

---

(giurisprudenza)

#### **Art. 44**

*Vigilanza venatoria ed ambientalista* <sup>(102)</sup>.

1. La vigilanza venatoria è esercitata secondo le norme di cui all'[articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), con le integrazioni di cui ai commi successivi.

2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai dirigenti tecnici forestali e ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione siciliana, al personale delle ripartizioni faunistico-venatorie, alle guardie addette ai parchi regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie dei servizi istituiti dalle province regionali e dai comuni, anche tramite società miste, alle guardie giurate comunali forestali e campestri ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge <sup>(103)</sup>.

2-bis. La vigilanza di cui al presente articolo può essere svolta anche dal personale inserito nell'elenco di cui al comma 2 dell'[articolo 24 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20](#), in conformità alle previsioni di cui al comma 6 dell'[articolo 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78](#),

convertito con modificazioni dalla [legge 6 agosto 2015, n. 125](#), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione. <sup>(104)</sup>

3. Le guardie volontarie di cui al comma 1 ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 dell'[articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) svolgono altresì attività di vigilanza, oltre che venatoria, di antincendio, di guardiapescia sulle acque interne. Ai fini dell'applicazione del presente comma le associazioni interessate dovranno adeguare i propri statuti.

4. Alle guardie volontarie venatorie ed ambientaliste è vietata l'attività venatoria durante l'esercizio delle loro funzioni. Ai trasgressori saranno revocate in via definitiva e permanente le funzioni previste dal presente articolo.

5. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia volontaria venatoria ed ambientalista, alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità limitatamente alla vigilanza venatoria <sup>(105)</sup>.

5-bis. L'applicazione del presente articolo è competenza delle province regionali che, con apposito atto amministrativo del Presidente, determinano l'utilizzo delle risorse previste dalla legge dandone comunicazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste <sup>(106)</sup>.

---

(102) Vedi, anche, la [Circ.Ass. 18 marzo 1998, n. 252](#) e il Dec.Ass. 14 ottobre 2003.

(103) Comma così modificato dall'[art. 21 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15](#) e dall'[art. 76, comma 8, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20](#).

(104) Comma aggiunto dall'[art. 20, comma 2, lettera b\), L.R. 10 luglio 2018, n. 10](#), a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 21, L.R. 10/2018](#)).

(105) Comma così sostituito dall'[art. 19, L.R. 8 maggio 2001, n. 7](#). Il testo originario era così formulato: «5. I cittadini in

possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia volontaria venatoria e ambientalista alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'organizzazione da parte della propria Associazione dei corsi di cui all'articolo 42, e comunque per la durata di due anni, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità.».

(106) Comma aggiunto dall'*art. 127, comma 31, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'*art. 129, comma 2, della stessa legge*). Successivamente il suddetto comma 31 è stato soppresso dall'*art. 32, comma 4, L.R. 19 maggio 2005, n. 5*.

---

## **Art. 45**

### *Oasi di protezione e rifugio della fauna* <sup>(107)</sup>.

1. Allo scopo di favorire e promuovere la conservazione, il rifugio, la sosta, la riproduzione e l'irradiamento naturale della fauna selvatica, ed al fine di garantire adeguata protezione all'avifauna lungo le rotte di migrazione interessanti il territorio della Regione, le aree che risultano idonee vengono costituite in oasi di protezione e rifugio della fauna dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con le modalità di cui all'articolo 16, con decreto da comunicare contestualmente agli Assessori regionali per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, e per il territorio e l'ambiente nonché ai comuni interessati, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. Ogni modifica o revoca interessante le oasi di cui al comma 1 è adottata con le medesime procedure dell'atto istitutivo.

3. I confini delle oasi sono delimitati, con tabelle perimetrali recanti la scritta "oasi di protezione e rifugio della fauna - divieto di caccia ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica" ed il riferimento alle disposizioni della presente legge.

4. Le tabelle sono collocate su pali e alberi ad una altezza di due o tre metri e a una distanza di non più di cento metri l'una dall'altra, e comunque in modo tale che da ogni tabella siano visibili le due contigue. La mancata collocazione di tabelle o anche la collocazione irregolare di esse, esclude l'applicazione di sanzioni.

5. All'apposizione delle tabelle di cui ai commi 3 e 4 e alla gestione delle oasi provvede la ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.

6. Le oasi di protezione e di rifugio per la fauna selvatica in atto esistenti nel territorio della Regione sono disciplinate secondo le disposizioni del presente articolo.

7. Nelle oasi di protezione e di rifugio sono previsti interventi di miglioramento ambientale finalizzati al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat interni, al ripristino dei biotipi distrutti ed alla creazione di biotipi, alla ricostituzione della macchia mediterranea, alla coltivazione di siepi, cespugli, filari di arbusti, alberi adatti alla nidificazione, all'incremento delle semine di colture a perdere per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, alla manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

8. Nelle oasi è vietato l'esercizio venatorio.

9. Quando i confini delle oasi sono contigui a corsi o specchi d'acqua, l'esercizio venatorio è vietato fino alla distanza di cento metri dai confini medesimi.

10. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentiti il Comitato regionale faunistico-venatorio e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può accordare, per scopi di ricerca scientifica e su motivata richiesta, al personale nominativamente determinato di istituti ed enti scientifici, di parchi o di enti pubblici, il permesso di catturare ed utilizzare esemplari di determinate specie animali, prelevando uova, nidi e piccoli nati all'interno delle oasi.

(107) Si veda il [Dec.Ass. 17 dicembre 1997](#), recante: "Convalida delle oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica già costituite nel territorio della Regione".

## **Art. 46**

### *Zone di ripopolamento e cattura.*

1. Nel territorio di ogni ripartizione faunistica-venatoria, sentito l'Osservatorio faunistico siciliano, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, adottato secondo le modalità di cui all'articolo 16, sono costituite zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della fauna selvatica, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura a scopo di ripopolamento. [Con l'entrata in vigore della presente legge le zone di ripopolamento e cattura esistenti si intendono costituite in pari data e sono regolate in conformità a quelle di nuova costituzione.] <sup>(108)</sup>.

2. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate e deve essere adeguatamente tabellata dalla ripartizione faunistico-venatoria competente che ne cura la gestione.

3. Nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle zone rifugio di cui al comma 5 è vietato l'esercizio venatorio. Sono invece autorizzabili gare cinofile a carattere nazionale o internazionale con divieto di abbattimento della fauna selvatica, sempre che tali gare non arrechino danno alle colture agricole ed alla fauna.

4. Le zone di ripopolamento e cattura hanno una durata di cinque anni. Per le zone di ripopolamento e cattura, già istituite ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, i cinque anni decorrono dalla data della loro istituzione. Dopo la scadenza l'esercizio venatorio potrà avere inizio dalla prima domenica successiva al giorno 15 del mese di ottobre <sup>(109)</sup>.



5. Alla scadenza del quinquennio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, vincola all'interno delle zone di ripopolamento e cattura e con destinazione di zona rifugio, una superficie non inferiore al 25 per cento dell'area totale, in cui è precluso l'esercizio della caccia per non più di un ulteriore biennio. Le zone di rifugio possono essere affidate per la gestione ed il controllo ad un'associazione venatoria o ambientalista riconosciuta o ad un'associazione cinofila riconosciuta dall'Ente nazionale della cinofilia italiano mediante convenzione stipulata con la ripartizione faunistico-venatoria competente.

6. Per finalità di ripopolamento, per scopi didattici o scientifici l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, può autorizzare il personale delle ripartizioni faunistico-venatorie e gli agenti del Corpo delle foreste regionali o può concedere ad esperti e ricercatori operanti presso enti o istituti scientifici ed universitari, nominativamente determinati, speciali permessi per consentire, nelle zone di cui al presente articolo, la cattura di esemplari di determinate specie animali nonché il prelevamento di uova, nidi e piccoli nati. Per i soli scopi scientifici è inoltre richiesto il parere dell'Osservatorio regionale faunistico.

7. I confini delle zone di ripopolamento e cattura e successivamente le zone di rifugio, sono delimitati, con tabelle perimetrali portanti la scritta "zona di ripopolamento e cattura - divieto di caccia ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica". Si applicano alle zone di ripopolamento e cattura le norme di cui all'articolo 45, comma 4.

---

(108) Il periodo tra parentesi è stato soppresso dall'art. 22, L.R. 31 agosto 1998, n. 18.

(109) Comma così modificato dall'art. 22, L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

---

**Art. 47***Parco d'Orléans.*

1. Per il pieno raggiungimento delle finalità di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 21*, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 563 milioni per l'anno finanziario 1997.

2. All'onere di lire 563 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo si farà fronte con parte delle disponibilità del capitolo 10648 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1997.

---

---

**Art. 48***Abrogazione di norme.*

1. Sono abrogate la legge regionale 30 marzo 1981, n. 37 nonché tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

---

---

**Art. 49***Rinvio.*

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applica la *legge 11 febbraio 1992, n. 157* e successive modificazioni ed integrazioni.

---

---

*(giurisprudenza)*

**Art. 50***Disposizioni transitorie.*

1. Le gestioni sociali del territorio di cui all'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, sono prorogate fino al 31 gennaio 2000. Entro il medesimo termine le associazioni concessionarie possono chiedere la trasformazione in aziende faunistico-venatorie o agro-venatorie secondo le modalità e gli obblighi di cui agli articoli 25 e 26. In caso contrario le gestioni sociali dal 1° febbraio 2000 sono inglobate nell'ambito territoriale di caccia di competenza <sup>(110)</sup>.

2. I cacciatori interessati alla proroga della gestione sociale non possono chiedere accesso a nessun ambito territoriale di caccia fino alla scadenza della proroga; resta salvo comunque il diritto di accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia della Regione, senza obbligo di partecipazione economica, per l'esercizio dell'attività venatoria sulla selvaggina migratoria a partire dalla prima domenica di novembre.

3. Sono salvi i provvedimenti adottati ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, nel rispetto dei principi della *legge 11 febbraio 1992, n. 157*, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In sede di prima applicazione della presente legge nelle more dell'adozione del piano regionale faunistico-venatorio, per la stagione venatoria 1997/98 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad applicare il calendario e le modalità venatorie dell'anno precedente e la disciplina in esso prevista apportando i necessari aggiornamenti e prescindendo dal parere del comitato regionale faunistico venatorio. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è, altresì, autorizzato ad ammettere, a partire dal 21 settembre 1997, i cacciatori provenienti da altre regioni nel rispetto del principio di reciprocità. La tassa di concessione regionale per il 1997/98 è fissata in lire 125.000 ed è dovuta nella stessa misura dai cacciatori provenienti da altre Regioni.

5. Gli eventuali versamenti della tassa di concessione regionale, di cui all'articolo 30, già effettuati per l'annata venatoria 1997-

98 in misura superiore all'ammontare definito della presente legge, possono essere automaticamente recuperati, nei limiti della differenza, nell'annata venatoria 1998-99.

(110) Comma così sostituito dall'*art. 23, L.R. 31 agosto 1998, n. 15*.

## Art. 51

### Disposizioni finanziarie.

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il triennio 1997-1999, la spesa indicata a fianco di ciascuno degli articoli appresso specificati:

	1997	(in milioni di lire) 1998	1999
Art. 2, comma 7	-	200	200
Art. 5, comma 1	15	80	80
Art. 6, comma 6	50	100	100
Art. 7	160	300	300
Art. 8	700	2.000	2.000
Art. 12, comma 6	20	80	80
Art. 22, comma 8	-	900	900
Art. 23, comma 8	-	100	100
Art. 27	50	100	100
Art. 29	20	200	200
Art. 31	60	120	120
Art. 36	140	1.200	1.200
Art. 40	75	1.400	1.400
Art. 43, comma 6	-	100	100
Art. 45	130	500	500
Art. 46	50	300	300
Totali	1.470	7.680	7.680

2. Gli oneri per gli esercizi successivi al 1999 saranno determinati a norma dell'*articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47*.

3. All'onere di lire 1.470 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1997 si provvede con la riduzione delle disponibilità

degli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo appresso riportati:

capitoli	milioni
16259	2
16261	644
16262	7
16263	14
16265	60
16269	60
16308	17
16309	75
16310	60
16311	93
16312	168
16314	140
16316	40
16603	50
56301	30
56302	10

4. La spesa di lire 7.680 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 1.702 milioni nel codice 03.12 e quanto a lire 5.978 milioni nel codice 2001.

## TITOLO V

### Disposizioni varie

#### Capo II - Disposizioni per il settore agricolo e forestale

##### Art. 52

##### *Lavoro straordinario del personale forestale.*

1. Per fare fronte alle esigenze connesse alla salvaguardia del territorio durante il periodo estivo fino al 15 ottobre 1997, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può autorizzare il personale del Corpo forestale della Regione ad

effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino a novanta ore complessive con un massimo individuale di quaranta ore mensili anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, ed all'articolo [19, comma 2, del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11](#).

2. Per le finalità di cui al comma 1 il capitolo 14005 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 è incrementato di lire 3.000 milioni.

---

### **Art. 53**

#### *Incremento di capitoli della rubrica "agricoltura".*

1. Il capitolo 16602 del bilancio della Regione, rubrica "Assessorato agricoltura e foreste", è incrementato di lire 27.000 milioni.

2. Il capitolo 56756 del bilancio della Regione rubrica "Assessorato agricoltura e foreste", è incrementato, per l'esercizio finanziario 1997, di lire 3.000 milioni.

---

### **Art. 54**

#### *Opere di bonifica.*

1. Per spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica e per fare fronte ad emergenze derivanti da urgenti interventi necessari sulle strutture irrigue è autorizzata per l'anno finanziario 1997 la spesa di lire 5.000 milioni (capitolo 55851).

---

---

**Art. 55***Norma finanziaria.*

1. All'onere di lire 38.000 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 52, 53, commi 1 e 2, e 54 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 55937 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997.

2. In dipendenza di quanto disposto dal comma 1 la spesa di lire 38.000 milioni prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'*articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24*, e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 55937) è posta a carico, ai sensi dell'*articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6*, del fondo di cui all'*articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, quale utilizzazione di parte delle economie realizzate al 31 dicembre 1996 a valere sulle assegnazioni statali relative alla *legge 8 novembre 1986, n. 752, articolo 3*.

---

---

**Art. 56**

*Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16.*

1. Al comma 4 dell'*articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16* dopo le parole "piogge alluvionali" aggiungere "del 1993".

---

---

**Art. 57***Marchiatura capi di bestiame.*

1. L'Associazione regionale allevatori della Sicilia provvede alla apposizione dei marchi di identificazione agli animali di cui all'*articolo 6 del D.P.R. n. 317 del 30 aprile 1996*, curando di

inviare mensilmente l'elenco degli animali identificati e copia del documento identificativo bovini all'Azienda unità sanitaria locale competente anche mediante supporto magnetico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di lire 500 milioni cui si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa ricadente nell'esercizio finanziario medesimo per le finalità del progetto "zone interne" destinato agli interventi per la realizzazione di stalle sociali di cui alla [legge regionale 9 agosto 1988, n. 26](#) e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 56305).

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di assegnazione del contributo previsto dall'[articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12](#) e successive modifiche ed integrazioni in favore dell'Associazione regionale degli allevatori della Sicilia fisserà l'ammontare della spesa destinata alle finalità del comma 1.

---

---

## **Art. 58**

### *Norma di salvaguardia comunitaria.*

1. Gli interventi di cui agli articoli della presente legge comportanti agevolazioni alle imprese si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

---

---

## **Art. 59**

### *Entrata in vigore.*



---

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

## **L.R. 17 maggio 1994, n. 14 <sup>(1)</sup>.**

### **Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 25 maggio 1994, n. 22, S.O. n. 1.

(2) In applicazione di quanto previsto dalla presente legge, vedi il punto 2), [Delib.G.R. 1° agosto 2016, n. 908](#) e il punto 2, [Delib.G.R. 6 settembre 2023, n. 892](#).

---

## **TITOLO I**

### **Norme generali e programmazione**

#### **Art. 1**

##### *Finalità.*

1. La Regione in attuazione degli artt. 6, 10 e 25 dello Statuto regionale e della [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), ai fini della conservazione e ricostituzione del patrimonio faunistico e per contribuire al riequilibrio ecologico nonché alla salvaguardia della produzione agricola, programma l'utilizzazione del territorio e disciplina l'attività venatoria.

2. La Regione approva il Piano faunistico venatorio regionale e coordina i Piani faunistico venatori delle Province.

3. La Regione promuove e attua studi, ricerche ed interventi sull'ambiente e sulla fauna, a supporto dell'attività programmatoria nel settore.

4. La Regione, altresì uniforma l'esercizio delle proprie competenze di cui al [comma 4, art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), con particolare riferimento alle direttive

comunitarie n. 79/409 del 2 aprile 1979, n. 85/411 del 25 luglio 1985 e n. 91/244 del 6 marzo 1991.

---

---

## **Art. 2**

### *Funzioni regionali e provinciali.*

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico venatoria; svolge altresì funzioni di orientamento e controllo previste dalla presente legge.

2. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel rispetto della [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) e di quanto previsto dalla presente legge.

---

---

*(giurisprudenza)*

## **Art. 3**

### *Piano faunistico venatorio regionale.*

1. Il Consiglio regionale delibera, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, il Piano faunistico venatorio regionale, secondo i criteri dell'art. [10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#).

2. Il Piano faunistico venatorio regionale contiene:

a) la destinazione d'uso del territorio agro-silvo-pastorale per ciascuna provincia, con indicazione della superficie complessiva da destinare a protezione della fauna selvatica;

- b) i criteri generali di riferimento per il coordinamento dei Piani faunistico venatori delle Province;
- c) i criteri per la costituzione e la gestione dei seguenti ambiti territoriali: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica;
- d) i criteri per la individuazione dei territori da destinare ad aziende faunistico venatorie, aziende agriturismo venatorie e centri privati di riproduzione di fauna selvatica;
- e) gli indirizzi per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per gli interventi di tutela e ripristino degli habitat naturali e per l'incremento della fauna selvatica;
- f) gli indirizzi per la determinazione da parte delle Province dei criteri per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;
- g) l'indicazione delle specie di fauna selvatica autoctona oggetto di particolare tutela, nonché quelle di interesse venatorio, di cui curare l'incremento e gli indirizzi per la loro gestione;
- h) gli indirizzi per gli interventi di controllo degli squilibri faunistici;
- i) i programmi di aggiornamento e formazione per gli operatori del settore dipendenti dalla pubblica amministrazione e da enti privati;
- l) l'individuazione, la delimitazione e i criteri per la gestione degli ambiti territoriali di caccia in cui si articola la programmazione faunistico venatoria <sup>(3)</sup>.
- m) i criteri per la individuazione delle zone in cui è comunque vietato l'esercizio venatorio di cui all'art. 13, comma 3, così come integrato dalla presente legge, da inserire nella quota di territorio destinata a protezione della fauna <sup>(4)</sup>;

n) i criteri per la disciplina dell'esercizio venatorio nelle aree a regolamento specifico di cui alla lettera c-bis) del comma 3 dell'art. 4 <sup>(5)</sup>;

3. Il Piano faunistico venatorio ha durata quinquennale e comunque è valido fino all'approvazione del nuovo Piano <sup>(6)</sup>.

---

(3) Vedi, anche, il Reg. 3 aprile 1995, n. 19.

(4) Lettera aggiunta dall'*art. 1, L.R. 13 maggio 2002, n. 7*.

(5) Lettera aggiunta dall'*art. 1, L.R. 13 maggio 2002, n. 7*, poi così modificata dall'*art. 1, L.R. 29 luglio 2003, n. 17*.

(6) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, L.R. 30 marzo 2015, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

---

## **Art. 4**

### *Piani faunistico venatori provinciali.*

1. Le Province, in base ai criteri del Piano faunistico venatorio regionale e sentito il parere degli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, adottano i Piani faunistico venatori provinciali, articolandoli per comprensori omogenei e possibilmente delimitati da confini naturali in attuazione dei commi 7 e 8 dell'*art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*.

2. I Piani faunistico venatori provinciali debbono essere adottati entro novanta giorni dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio regionale.

3. I Piani faunistico venatori provinciali hanno durata quinquennale e in particolare individuano <sup>(7)</sup>:

a) le oasi di protezione;

b) le zone di ripopolamento e cattura;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

c-bis) le superfici delle foreste demaniali destinate ad essere utilizzate ai fini faunistico venatori anche come aree a regolamento specifico <sup>(8)</sup>;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani;

f) i piani di miglioramento ambientale finalizzati all'incremento naturale di fauna selvatica, nonché i piani di immissione di fauna selvatica;

g) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

h) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

i) le eventuali zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, fatti salvi quelli preesistenti alla data di entrata in vigore della [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#).

4. Per le procedure e le modalità relative ai vincoli di cui alle lettere a), b) e c), del comma 3, si fa rinvio all'[art. 10, commi 13, 14 e 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#). In caso di difficoltà nella individuazione dei proprietari dei terreni inclusi nell'area da vincolare, le Province possono procedere alla notifica per pubblici proclami o altra forma di pubblicità ritenuta idonea <sup>(9)</sup>.

5. Nelle zone non vincolate ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 3, per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le Province possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico venatoria.

6. Le Province, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre, anche nelle zone di cui al comma 5, la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

---

(7) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 13 maggio 2002, n. 7.*

(8) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 13 maggio 2002, n. 7.*

(9) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 13 maggio 2002, n. 7.* Il testo originario era così formulato: «4. Per le procedure e le modalità relative ai vincoli di cui alle lettere a), b) e c), del comma 2, si fa rinvio all'*art. 10, commi 13, 14 e 15, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.*».

---

## **Art. 5**

### *Coordinamento regionale.*

1. I Piani faunistico venatori adottati dalle Province sono trasmessi per l'esame alla Giunta regionale che ne accerta la rispondenza alle previsioni del Piano faunistico venatorio regionale.

2. I Piani faunistico venatori provinciali divengono esecutivi trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della Giunta regionale oppure a seguito di assenso espresso entro tale termine.

3. Nell'ipotesi che la Giunta regionale formuli osservazioni, la Provincia è tenuta a recepire le stesse e a riadottare entro 30 giorni dalla comunicazione il Piano faunistico venatorio apportando le modifiche richieste.

4. Qualora la Provincia non adempia a quanto disposto al comma 3, la Giunta regionale può avvalersi del potere sostitutivo sancito dall'art. 6.

---

### **Art. 6** *Vigilanza.*

1. La Regione, ai sensi dell'*art. 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, esercita le funzioni di vigilanza e sostitutive.

2. La Giunta regionale esercita in via sostitutiva le funzioni non svolte nei 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti agli artt. 4, 5, 7 e 28, sentite le Province.

3. L'onere derivante da eventuali interventi sostitutivi è contabilizzato in diminuzione delle assegnazioni di cui all'art. 7.

---

### **Art. 7** *Relazione annuale.*

1. La Giunta regionale, successivamente all'invio da parte delle Province della relazione consuntiva sull'attività svolta nell'anno precedente, procede all'assegnazione dei fondi di cui all'art. 40 nella misura di due terzi alla Provincia di Perugia e un terzo alla Provincia di Terni erogando un acconto pari al cinquanta per cento delle somme stanziato nell'anno precedente <sup>(10)</sup>.

---



(10) Articolo così sostituito dall'*art. 3, L.R. 13 maggio 2002, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Programmazione annuale. 1. Le Province trasmettono alla Regione, entro marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed il rendiconto delle somme assegnate e, entro il 30 ottobre, il programma degli interventi per l'anno successivo, con l'indicazione delle relative priorità, degli oneri connessi e delle risorse, anche se non provenienti da erogazioni regionali, di cui si prevede la disponibilità.

2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento verifica i programmi annuali provinciali e la compatibilità tra loro, con la stessa procedura prevista dall'art. 5.

3. La Giunta regionale, successivamente all'invio da parte delle Province della relazione consuntiva e del rendiconto dell'anno precedente, procede all'assegnazione dei fondi di cui all'art. 40 nella misura di due terzi alla Provincia di Perugia e un terzo alla Provincia di Terni erogando un acconto pari al 50 per cento delle somme stanziare nell'anno precedente. La somma a saldo viene erogata a seguito dell'accertamento delle effettive entrate.».

---

## **Art. 8**

### *Consulta faunistico venatoria regionale.*

1. Il Presidente della Giunta regionale costituisce con proprio decreto la Consulta faunistico venatoria regionale composta da:

- a) gli Assessori provinciali alla programmazione faunistica;
- b) sei rappresentanti designati dalle associazioni venatorie, tre rappresentanti designati dalle associazioni agricole e tre rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale, come individuate dalla Giunta regionale;

c) un rappresentante designato dall'Ente nazionale della cinofilia italiana;

d) un rappresentante designato da ciascun comitato di gestione degli àmbiti territoriali di caccia <sup>(11)</sup>.

2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del settore programmazione faunistica della Giunta regionale.

4. La Consulta formula proposte ed esprime pareri in ordine alle leggi, ai regolamenti ed alle direttive regionali in materia faunistico venatoria, in ordine alle iniziative di programmazione faunistico venatoria regionale e sugli argomenti proposti dal Presidente.

---

(11) Lettera così sostituita dall'*art. 4, L.R. 13 maggio 2002, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «d) tre esperti faunistico ambientali, designati dalla Giunta regionale.».

---

## **Art. 9**

### *Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche.*

1. Al fine di garantire il monitoraggio della consistenza e della dinamica delle popolazioni di fauna selvatica e la determinazione degli indici di presenza delle specie, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire, nell'ambito dell'area funzionale di competenza, l'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche.

---

## TITOLO II

### Gestione programmata

#### Art. 10

##### *Gestione programmata della caccia.*

1. La pianificazione faunistico venatoria e la gestione programmata della caccia sono attuate con il Piano faunistico venatorio regionale di cui all'art. 3 ed i Piani faunistico venatori provinciali di cui all'art. 4. I Piani perseguono l'equilibrio ottimale tra la protezione della fauna e l'esercizio dell'attività venatoria.
2. L'eventuale individuazione di ambiti territoriali di caccia interregionali è effettuata d'intesa tra le regioni confinanti.
3. La delimitazione degli ambiti territoriali di caccia è riportata ogni anno nel calendario venatorio <sup>(12)</sup>.

---

(12) Vedi, anche, il Reg. 3 aprile 1995, n. 19.

---

*(giurisprudenza)*

#### Art. 11

##### *Organi di gestione.*

1. Per ciascun ambito territoriale di caccia l'Amministrazione provinciale competente costituisce e nomina un Comitato con compiti di organizzazione e gestione dell'esercizio venatorio nel territorio di propria competenza, oltre che delle attività previste dal comma 11 dell'*art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*.
2. Ogni Comitato è composto da venti membri, di cui sei designati da strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, sei designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, quattro designati da associazioni di protezione

ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, quattro designati dalla Provincia, in rappresentanza degli enti locali.

3. Il Comitato elegge il presidente nel proprio seno a maggioranza dei due terzi dei componenti. In caso di mancata elezione, entro 45 giorni dall'insediamento del Comitato, l'Amministrazione provinciale competente provvede in via sostitutiva alla nomina del Presidente.

4. In caso di ambiti territoriali di caccia interprovinciali le incombenze connesse alla nomina del Comitato sono affidate alla Provincia prevalente per superficie interessata, che le esercita d'intesa con l'altra.

5. I Comitati durano in carica quattro anni.

6. I comitati per il raggiungimento delle finalità programmate organizzano forme di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla Provincia. La partecipazione economica è determinata d'intesa tra le Province, sentiti i comitati di gestione degli A.T.C. <sup>(13)</sup> <sup>(14)</sup>.

7. Per quanto attiene le modalità di funzionamento dei Comitati, le indennità e i rimborsi spese dei componenti, la gestione programmata di competenza degli ambiti territoriali di caccia, le modalità di accesso e quanto altro necessario all'esercizio decentrato dell'attività venatoria, la Giunta regionale approva un regolamento <sup>(15)</sup> <sup>(16)</sup>.

8. Le Province verificano la coerenza degli interventi dei comitati di gestione degli A.T.C. con i criteri di gestione stabiliti dal Piano faunistico venatorio regionale e dai Piani faunistico venatori provinciali, secondo le procedure stabilite nel regolamento regionale di cui al comma 7 <sup>(17)</sup>.

---

(13) Il presente comma, già modificato dall'*art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22*, è stato poi così sostituito dall'*art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 13 maggio 2002, n. 7*. Il testo precedente era così formulato: «6. I Comitati stabiliscono le modalità di

partecipazione anche economica dei cacciatori alla gestione per finalità faunistico venatorie dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia sulla base del programma degli interventi. La partecipazione economica è determinata dalla Giunta regionale sentite le Province e gli A.T.C. I Comitati inoltre, per il raggiungimento delle finalità programmate, organizzano forme di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla Provincia.».

(14) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi quanto previsto dall'*art. 24, L.R. 4 aprile 2012, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(15) Vedi, al riguardo, il *Reg. 1° ottobre 2008, n. 6*.

(16) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 13 maggio 2002, n. 7*.

(17) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, lettera c) L.R. 13 maggio 2002, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «8. Il controllo sugli interventi tecnici di competenza dei Comitati è esercitato dalla Provincia.».

---

## **Art. 12**

### *Scambi interregionali.*

1. La Regione promuove intese interregionali per consentire la mobilità dei cacciatori e realizzarne una equilibrata distribuzione sul territorio nazionale e, a tal fine, determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili in Umbria, regolamentandone l'accesso secondo quanto previsto dal comma 7 dell'*art. 11* <sup>(18)</sup>.

---

(18) Comma così sostituito dall'*art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22*.

## TITOLO III

### Destinazione del territorio

*(giurisprudenza)*

#### Art. 13

*Ambiti territoriali.*

1. La quota complessiva di territorio determinata nel Piano faunistico venatorio regionale da destinare a protezione, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'*art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, deve risultare non inferiore al 20 e non superiore al 25 per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale <sup>(19)</sup>.

2. Per territorio di protezione si intende quello destinato a oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, fondi chiusi, foreste demaniali parchi naturali ed altre aree protette ai sensi della *legge 6 dicembre 1991, n. 394* <sup>(20)</sup>.

3. I Piani faunistico venatori provinciali inseriscono, nella quota di territorio destinata a protezione secondo i criteri stabiliti dal Piano faunistico venatorio regionale, le zone in cui è comunque vietato l'esercizio dell'attività venatoria, ai sensi dell'*articolo 10, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, garantendo comunque una estensione della quota destinata alla caccia programmata non inferiore al sessanta per cento della superficie agrosilvopastorale provinciale <sup>(21)</sup>.

---

(19) Comma così modificato dall'*art. 1, L.R. 30 marzo 1995, n. 18* e dall'*art. 1, comma 1, L.R. 19 luglio 1996, n. 18*.

(20) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2, L.R. 19 luglio 1996, n. 18*. Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi la *L.R. 20 novembre 1998, n. 39*.

(21) Comma aggiunto dall'*art. 6, L.R. 13 maggio 2002, n. 7*.

## Art. 14

### *Aree contigue ed a regolamento specifico* <sup>(22)</sup>.

1. L'attività venatoria, nelle aree contigue a parchi naturali, individuate dalla Regione ai sensi dell'*art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, è esercitata nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori che hanno la residenza venatoria nell'A.T.C. dove ricade l'area <sup>(23)</sup>.

2. Le Province, d'intesa con gli organi di gestione del parco, stabiliscono eventuali particolari modalità e tempi di caccia, nonché gli interventi di gestione faunistico venatoria.

3. La gestione dell'attività venatoria e degli interventi di cui al comma 2 è affidata al comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione del parco.

4. Le Province disciplinano, nel rispetto dei criteri dettati dal Piano faunistico venatorio regionale, l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree di cui alla lettera c-bis), del comma 3 dell'*art. 4* <sup>(24)</sup>.

---

(22) Rubrica così sostituita dall'*art. 7, comma 1, lettera a)*, *L.R. 13 maggio 2002, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «Aree contigue a parchi naturali.».

(23) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lettera b)* *L.R. 13 maggio 2002, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «1. L'attività venatoria, nelle aree contigue a parchi naturali, individuate dalla Regione ai sensi dell'*art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, è esercitata nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.».

(24) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 13 maggio 2002, n. 7*, poi così modificato dall'*art. 2, L.R. 29 luglio 2003, n. 17*.

---

## **Art. 15**

### *Oasi di protezione.*

1. Per oasi di protezione si intende l'ambito territoriale destinato ad assicurare il rifugio, la riproduzione e la sosta della fauna selvatica.
2. [Ciascuna oasi deve avere una superficie non inferiore a 500 ettari per gli ecosistemi terrestri e non inferiore a 10 ettari per le zone umide] <sup>(25)</sup>.
3. Le oasi sono costituite dalle Province, su terreni idonei al conseguimento dei fini di cui al comma 1, secondo i criteri previsti dal Piano faunistico venatorio regionale; qualora si verificassero condizioni che rendano impossibile il conseguimento di tali fini la costituzione delle oasi può essere revocata.
4. Per la gestione delle oasi di protezione le Province possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni, nonché di quella dei Comitati di cui all'art. 11.
5. Le Province, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare, nelle oasi di protezione, catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e possono altresì autorizzare, sentito il predetto Istituto, le guardie venatorie dipendenti ed eventualmente quelle del soggetto gestore alla cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento o di reintroduzione, secondo i criteri dettati dalla pianificazione faunistica.



(25) Comma abrogato dall'[art. 15, L.R. 13 maggio 2002, n. 7](#).

---

## **Art. 16**

### *Zone di ripopolamento e cattura.*

1. Per zona di ripopolamento e cattura si intende l'ambito territoriale destinato alla riproduzione, all'irradiamento e alla cattura della selvaggina autoctona o naturalizzata per il ripopolamento venatorio, nonché a favorire la protezione e la sosta della selvaggina migratoria.

2. [Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una estensione non inferiore a 500 ettari ed è istituita secondo i criteri previsti dal Piano faunistico venatorio regionale] <sup>(26)</sup>.

3. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalle Province secondo i criteri previsti dal Piano faunistico venatorio regionale e, qualora si verificano condizioni che ne ostacolano il conseguimento degli scopi, l'istituzione può essere revocata <sup>(27)</sup>.

4. Per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura le Province possono avvalersi delle associazioni venatorie riconosciute, agricole e di protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni, nonché dei Comitati di cui all'art. 11.

5. Le catture devono essere compiute nel rispetto delle esigenze biologiche della fauna selvatica.

6. Nelle zone di ripopolamento e cattura la Provincia può autorizzare, sentiti gli organi di gestione, in determinati periodi dell'anno, gare cinofile con divieto di abbattimento della fauna selvatica e purché non si arrechi danno alle colture agricole ed alla fauna presente.

---

(26) Comma abrogato dall'[art. 9, comma 1, lettera a\), L.R. 13 maggio 2002, n. 7](#).

(27) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 13 maggio 2002, n. 7.*

(giurisprudenza)

## **Art. 17**

### *Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.*

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica sono istituiti dalle Province preferibilmente su terreni demaniali e hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica autoctona allo stato naturale, da utilizzare per il ripopolamento del territorio regionale, ai fini della ricostituzione e dell'incremento del patrimonio faunistico.

2. I centri di cui al comma 1 sono gestiti dalle Province e, nel caso in cui siano destinati alla riproduzione di ungulati, devono essere delimitati da barriere naturali o artificiali insuperabili dalla selvaggina allevata.

3. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale hanno per scopo la produzione di capi appartenenti alle seguenti specie: anatidi, lepore comune, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, quaglia, muflone, daino, capriolo, cinghiale e cervo. Il territorio da destinare ai centri privati di riproduzione di fauna selvatica non può superare l'uno per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale.

4. Nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola, è vietata l'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati nel centro da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa o di persone nominativamente indicate <sup>(28)</sup>.

(28) Comma così modificato dall'*art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22.* Vedi, anche, il *Reg. 9 agosto 1995, n. 34.*

## Art. 18

### *Disposizione e perimetrazione degli ambiti territoriali.*

1. Le oasi di protezione, i parchi, le aree naturali protette e le zone delle foreste demaniali in cui è vietata la caccia, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, le aziende faunistico venatorie, le aziende agriturismo venatorie, le zone permanenti addestramento cani e gli allevamenti di fauna selvatica di superficie superiore a metri quadrati 5000, non possono essere contigui e fra loro deve intercorrere una distanza minima di metri 500 <sup>(29)</sup>.

2. Gli ambiti di cui al comma 1 degli articoli 15, 16 e 17, devono essere delimitati, a cura dell'Amministrazione provinciale di competenza, da tabelle di forma rettangolare, delle dimensioni di cm. 25 per cm. 33, di colore bianco, recanti in nero la scritta «Divieto di caccia» e la denominazione, ai sensi della presente legge, dell'ambito territoriale cui si riferiscono. Le suddette tabelle devono essere visibili l'una dall'altra.

3. La perimetrazione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica e delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agriturismo venatorie è effettuata dal titolare con le modalità previste al comma 2.

---

(29) Il presente comma, già sostituito dall'*art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22* (vedi, anche, quanto disposto dall'articolo 2 della stessa legge), è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 10, L.R. 13 maggio 2002, n. 7*. Il testo precedente era così formulato: «1. Le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, le aziende faunistico venatorie, le aziende agri-turistico-venatorie e gli allevamenti di fauna selvatica non possono essere contigui e fra loro deve intercorrere una distanza minima di metri 500.».

## Art. 19

### *Zone addestramento cani.*

1. Le Province istituiscono, di norma in aree di scarso interesse faunistico e su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive, le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare cinofile anche su selvaggina naturale. Nelle zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani è vietata la caccia ed è consentito esclusivamente l'abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili <sup>(30)</sup>.

2. Tali zone possono essere istituite, anche per periodi limitati di tempo, e sono di norma affidate in gestione alle associazioni venatorie riconosciute, associazioni cinofile ovvero a imprenditori agricoli <sup>(31)</sup>.

2-bis. La classificazione delle zone addestramento cani nelle diverse tipologie, i limiti di superficie, i periodi e le modalità di funzionamento, sono disciplinati con norme regolamentari provinciali <sup>(32)</sup>.

3. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito, inoltre, nel rispetto dei tempi, dei luoghi e delle modalità previsti dal calendario venatorio <sup>(33)</sup>.

4. L'allenamento e l'addestramento dei cani all'interno delle zone di addestramento è subordinato alla autorizzazione del soggetto responsabile della gestione della zona <sup>(34)</sup>.

---

(30) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 13 maggio 2002, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «1. Le Province istituiscono apposite zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per gare cinofile anche su selvaggina naturale. Nelle zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili è consentito secondo le disposizioni della *legge 11 febbraio 1992, n. 157*.».

(31) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 13 maggio 2002, n. 7.*

(32) Comma aggiunto dall'*art. 11, comma 1, lettera c), L.R. 13 maggio 2002, n. 7.*

(33) La disciplina delle zone per l'addestramento dei cani per la caccia e per le gare cinofile è stata fissata con Reg. 23 marzo 1995, n. 16.

(34) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22.*

---

*(giurisprudenza)*

## **Art. 20**

### *Aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie.*

1. Le Province, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono rilasciare concessioni per l'istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agriturismo venatorie in riferimento agli indirizzi di pianificazione faunistico venatoria dei territori interessati e secondo le modalità previste dall'apposito regolamento regionale <sup>(35)</sup> <sup>(36)</sup>.

2. L'estensione di ciascuna azienda faunistico venatoria non può essere inferiore ad ettari trecento. L'estensione delle singole aziende agriturismo venatorie non può essere inferiore ad ettari cento e superiore ad ettari cinquecento. L'estensione delle aziende faunistico venatorie, delle aziende agriturismo venatorie nonché dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica non può superare complessivamente il tredici per cento della superficie agrosilvopastorale regionale, con il limite di cui al comma 3 dell'art. 17. Alle aziende agriturismo venatorie è destinato fino al quattro per cento della superficie agrosilvopastorale regionale. I limiti complessivi di superficie destinata alle aziende agriturismo venatorie, alle aziende faunistico venatorie e ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica possono essere applicati dalle Province ai territori di uno o più comuni <sup>(37)</sup>.

2-bis. Le aziende faunistico-venatorie possono essere costituite, nei casi in cui dispongano comunque della superficie individuata al comma 2, anche quando il consenso dei proprietari e conduttori non sia inferiore al 95 per cento della superficie totale. Nei territori inclusi, corrispondenti all'eventuale massimo 5 per cento residuo, operano le garanzie e le procedure di rimborso dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica alla produzione agricola di cui alla legge regionale vigente; gli oneri derivanti sono a carico dell'azienda. Le Province stabiliscono, altresì, l'entità e le modalità di pagamento dell'indennità che il titolare della concessione deve corrispondere ai proprietari dei terreni inclusi senza il loro consenso entro il 31 gennaio di ciascun anno, nella misura di 10 volte il reddito dominicale. Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza del provvedimento stesso <sup>(38)</sup>.

3. La concessione di azienda faunistico venatoria, e di azienda agriturismo venatoria ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.

4. La concessione che prevede l'allevamento del cinghiale e degli ungulati estranei alla fauna autoctona è rilasciata a condizione che i terreni a ciò destinati siano delimitati da barriere naturali o artificiali insuperabili dalla selvaggina allevata.

5. L'immissione, l'abbattimento e la cattura di selvaggina all'interno delle aziende è consentita secondo le norme previste dal regolamento di cui al comma 1.

6. In caso di gravi o ripetute inosservanze delle disposizioni di cui alla presente legge o al regolamento regionale per la gestione delle aziende, la concessione, previa diffida, può essere revocata.

7. In caso di revoca, l'Amministrazione provinciale competente può autorizzare a scopo di ripopolamento il prelievo della selvaggina catturabile.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche nel caso di rinuncia alla concessione.

9. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle norme di cui alla [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), e al regolamento di cui al comma 1.

---

(35) Comma così sostituito dall'[art. 12, comma 1, lettera a\), L.R. 13 maggio 2002, n. 7](#). Il testo originario era così formulato: «1. Le Amministrazioni provinciali territorialmente competenti, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, rilasciano concessioni per l'istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agriturismo venatorie, di cui all'[art. 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), secondo le norme indicate nell'apposito regolamento, che il Consiglio regionale approva entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

(36) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Reg. 9 agosto 1995, n. 35](#).

(37) Comma così sostituito dall'[art. 12, comma 1, lettera b\), L.R. 13 maggio 2002, n. 7](#). Il testo originario era così formulato: «2. L'estensione delle singole aziende faunistico venatorie non può essere inferiore ad ha 300. L'estensione delle singole aziende agriturismo venatorie non può essere inferiore ad ha 100. L'estensione delle aziende faunistico venatorie, delle aziende agriturismo venatorie nonché dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica non può superare complessivamente il 13 per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale, con il limite di cui al comma 3 dell'[art. 17](#).».

(38) Comma aggiunto dall'[art. 2, L.R. 19 luglio 1996, n. 18](#) e poi così modificato dall'[art. 12, comma 1, lettera c\), L.R. 13 maggio 2002, n. 7](#) e dall'[art. 5, comma 2, L.R. 30 marzo 2015, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

---

## TITOLO IV

## Autorizzazioni e disposizioni specifiche

### Art. 21

*Terreni in attualità di coltivazione, fondi chiusi e fondi esclusi.*

1. L'esercizio venatorio in forma vagante è vietato nei terreni occupati da grano e cereali minori, dalla ripresa vegetativa al taglio, e in quelli occupati dalle colture sotto indicate, dalla fioritura al raccolto:

- a) mais;
- b) sorgo;
- c) colza;
- d) soia;
- e) girasole;
- f) tabacco;
- g) medica, trifoglio e lupinella destinate alla raccolta dei semi;
- h) ortaggi di qualsiasi genere;
- i) frutteti specializzati;
- l) vigneti e oliveti specializzati;
- m) colture floreali;
- n) vivai e campi sperimentali di qualsiasi genere;
- o) eventuali altre colture individuate dalla Giunta regionale, con proprio atto, il cui dispositivo è indicato nel calendario venatorio sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. I terreni di cui al comma 1 devono essere delimitati da apposite tabelle, apposte dai proprietari o conduttori dei fondi



con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 18, recanti la scritta: «Divieto di caccia vagante - colture in atto».

3. La costituzione di fondi chiusi di cui al comma 8 dell'art. 15 della [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), deve essere notificata alla Amministrazione provinciale competente per territorio. La effettiva chiusura del fondo può essere realizzata con rete metallica o recinzione con almeno cinque ordini di filo spinato intersecato da fili diagonali incrociati, di altezza non inferiore a metri 1, 20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1, 50 e la larghezza di almeno metri 3 <sup>(39)</sup>.

4. Nell'eventualità della riapertura del fondo il proprietario o conduttore deve darne comunicazione alla Amministrazione provinciale.

5. Nei fondi chiusi, a richiesta del proprietario o del conduttore interessato, l'amministrazione provinciale competente è autorizzata alla cattura di fauna selvatica appartenente alle specie cacciabili. La selvaggina prelevata deve essere immessa in ambiti protetti o in territorio libero, secondo le esigenze della programmazione provinciale.

6. La richiesta di vietare l'attività venatoria nel proprio fondo ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) è inoltrata dal proprietario o dal conduttore entro 30 giorni dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio regionale, al Presidente della Provincia che la esamina nei termini ed ai sensi dello stesso articolo.

---

(39) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'art. 13, [L.R. 13 maggio 2002, n. 7](#).

---

## **Art. 22** *Recinzioni per bestiame.*

1. È vietato sparare da distanza minore di 150 metri con fucile da caccia a canna liscia o da distanza minore di una volta e mezza la gittata massima, in caso di uso di altre armi, in direzione di recinzioni destinate al ricovero e alla alimentazione del bestiame segnalato da apposite tabelle, che i proprietari o conduttori delle aree recintate provvedono, a loro carico, ad apporre nei modi previsti dal comma 2 dell'art. 18, recanti la scritta: «Attenzione - bestiame al pascolo».

2. Le tabelle possono essere apposte esclusivamente in recinzioni con compartimenti non superiori a ha 5 e nei periodi in cui il bestiame è effettivamente presente con un carico minimo di tre capi per ettaro, per bovini ed equini, e di quindici capi ad ettaro, per ovini, caprini e suini.

---

## **Art. 23**

### *Allevamenti di selvaggina.*

1. Le autorizzazioni di cui all'[art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), sono rilasciate dalla Amministrazione provinciale competente, secondo le norme di apposito regolamento, che la Regione adotta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai sensi della [L.R. 20 novembre 1998, n. 39](#), le Province disciplinano con proprio provvedimento l'attività di allevamento di fauna selvatica all'interno di oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura tenuto conto dei seguenti criteri:

- gli allevamenti non possono essere condotti in forma estensiva;

- la superficie destinata ad allevamento non può superare l'1 per cento dell'ambito di protezione;

- l'allevamento deve essere realizzato con modalità tali da impedire la possibilità di contatto tra gli animali allevati e le

popolazioni naturali presenti nell'ambito;

- divieto di prelievo degli animali allevati con mezzi di caccia <sup>(40)</sup>.

---

(40) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22*.

---

## **Art. 24**

### *Appostamenti fissi.*

1. Sono appostamenti fissi quelli costruiti con materiali solidi con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia, quali: capanni, imbarcazioni e zattere stabilmente ancorate e simili collocati nelle paludi, negli stagni e ai margini di specchi d'acqua naturali o artificiali.

2. Gli appostamenti fissi non possono essere situati ad una distanza inferiore a metri 400 dai confini degli ambiti territoriali di cui agli artt. 15, 16 e 17, o a meno di metri 200 da altro appostamento fisso; gli appostamenti fissi di caccia al colombaccio non possono essere situati, inoltre, ad una distanza inferiore a metri 500 da altro appostamento fisso al colombaccio.

3. Gli appostamenti fissi al colombaccio possono avere anche più di un capanno, purché si trovino tutti entro il raggio di metri 50 dal capanno principale.

4. Le distanze tra appostamenti fissi al colombaccio si misurano dal capanno principale.

5. Gli appostamenti ai colombacci non sono considerati fissi ai sensi ed agli effetti della scelta della forma di caccia, pertanto l'esercizio venatorio nei medesimi è consentito nelle modalità previste alla lettera c) del comma 5 dell'*articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157* <sup>(41)</sup>.

6. L'autorizzazione per appostamento fisso, rilasciata dalla Amministrazione provinciale competente per territorio, esclusivamente a titolari di licenza di caccia, è valida fino ad un massimo di sei anni ed è rinnovabile su richiesta scritta del titolare, da presentarsi nel periodo intercorrente dal 1° febbraio al 30 aprile di ogni anno . Le domande di nuova autorizzazione devono essere presentate nel periodo intercorrente dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno. La validità dell'autorizzazione è confermata annualmente previo versamento della relativa tassa di concessione regionale <sup>(42)</sup> <sup>(43)</sup> .

7. Nel caso di richiesta di autorizzazione per appostamento fisso con uso di richiami vivi, alla domanda deve essere allegata anche l'attestazione della scelta effettuata ai sensi della lettera b) del comma 5 dell'*art. 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157* <sup>(44)</sup> .

8. Nella richiesta di autorizzazione per appostamento fisso deve essere indicata l'ubicazione dell'appostamento con la indicazione dei dati catastali; alla stessa devono essere allegati il consenso scritto del proprietario o del possessore del fondo e l'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa tassa di concessione regionale.

9. Nell'ambito del territorio regionale un cacciatore non può ottenere di norma più di due autorizzazioni per appostamenti fissi comunque non contigui.

10. L'autorizzazione alla installazione ed al mantenimento degli appostamenti fissi senza l'uso dei richiami vivi, che quindi non richiedono la opzione per la forma di caccia in via esclusiva, viene rilasciata nel rispetto della programmazione faunistico venatoria <sup>(45)</sup> .

---

(41) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dal presente comma vedi la *L.R. 20 novembre 1998, n. 38*.

(42) Comma così modificato dall'*art. 14, L.R. 13 maggio 2002, n. 7* e dall'*art. 1, comma 1, L.R. 26 maggio 2023, n. 7*, a

decorrere dal 1° giugno 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge).

(43) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 20 maggio 2020, n. 5, in deroga a quanto disposto dal presente comma, per l'anno 2020, il termine per la presentazione della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione per gli appostamenti fissi di caccia è prorogata al 30 giugno 2020 e il termine per le domande di nuova autorizzazione è prorogato al 15 luglio 2020. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5, in caso di proroga dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, eventuali e ulteriori modifiche ai termini di cui al suddetto comma 1.

(44) Per la non applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma per la stagione venatoria 1994-95, vedi l'art. 1, comma 3, L.R. 8 settembre 1994, n. 32.

(45) Vedi, anche, il *Reg. 23 marzo 1995, n. 15*.

---

## **Art. 25**

### *Appostamenti temporanei.*

1. Sono appostamenti temporanei di caccia quelli costruiti con materiale vegetale o sintetico anche se legati o ancorati, purché rimovibili <sup>(46)</sup>.

2. Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati ad una distanza inferiore a metri 100 dai confini degli àmbiti territoriali di cui agli articoli 15, 16 e 17 e da altro appostamento temporaneo e a metri 200 da altro appostamento fisso <sup>(47)</sup>.

2-bis. La distanza minima degli appostamenti temporanei dagli appostamenti fissi non si applica in caso di assenza del titolare dell'appostamento fisso o delle persone dal medesimo autorizzate all'uso dello stesso <sup>(48)</sup>.

3. Negli appostamenti temporanei l'uso dei richiami vivi provenienti da cattura è consentito in numero non superiore a 10 <sup>(49)</sup>.

---

(46) Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 13 maggio 2002, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «1. Sono appostamenti temporanei di caccia quelli costruiti in modo da poter essere rapidamente rimossi.».

(47) Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lettera b) L.R. 13 maggio 2002, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «2. Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati ad una distanza inferiore a metri 200 dai confini degli ambiti territoriali di cui all'art. 15 o da appostamenti fissi, e a m. 100 dai confini degli ambiti territoriali di cui agli artt. 16 e 17, o da altro appostamento temporaneo.».

(48) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 1, lettera c), L.R. 13 maggio 2002, n. 7*.

(49) Vedi, anche, il *Reg. 23 marzo 1995, n. 15*.

---

## **Art. 26**

### *Disciplina della caccia negli appostamenti.*

1. È vietata la caccia da appostamento fisso e temporaneo alle seguenti specie di selvaggina:

- a) lepre;
- b) fagiano;
- c) starna;
- d) pernice;
- e) coturnice;

f) beccaccia;

g) beccaccino.

2. L'esercizio venatorio negli appostamenti fissi di caccia, con le eccezioni di cui al comma 5 dell'*art. 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, è consentito esclusivamente a coloro che hanno optato per tale forma di caccia, ai sensi della lettera b) del comma 5 dell'*art. 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157*.

3. È vietato usare o detenere, durante l'esercizio della caccia, richiami vivi accecati o mutilati, richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazioni del suono.

4. È proibita la caccia in botte.

5. Non costituisce esercizio dell'attività venatoria la presenza sul posto di caccia prima o dopo l'orario stabilito dal calendario venatorio, a condizione che l'arma sia scarica.

5-bis. Durante lo svolgimento della caccia da appostamento fisso o temporaneo è consentito al titolare e alle persone dal medesimo autorizzate all'uso dello stesso appostamento, il recupero della selvaggina abbattuta o ferita, entro il raggio di metri 50 dall'appostamento stesso, anche con il fucile carico <sup>(50)</sup>.

6. In ciascuno appostamento, sia fisso che temporaneo, con esclusione di quelli per la caccia al colombaccio ed agli acquatici, la caccia non può essere esercitata da più di due persone contemporaneamente.

7. La preparazione dell'appostamento temporaneo di caccia non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla vigente legislazione regionale.

(50) Comma aggiunto dall'[art. 16, L.R. 13 maggio 2002, n. 7](#).

---

## **Art. 27** *Tassidermia.*

1. La Giunta regionale emana apposito regolamento per la attività di tassidermia e imbalsamazione <sup>(51)</sup> <sup>(52)</sup>.
  2. Chiunque intenda esercitare l'attività di tassidermia e imbalsamazione deve avanzare richiesta all'Amministrazione provinciale competente, la quale, nel provvedimento di autorizzazione, indica, oltre agli elementi di identificazione della persona autorizzata, il luogo dove è consentita l'attività e l'elenco delle specie di fauna selvatica di cui è autorizzato il trattamento.
- 

(51) Comma così modificato dall'[art. 17, L.R. 13 maggio 2002, n. 7](#).

(52) In attuazione di quanto disposto dal presente comma nella formulazione originaria vedi il [Reg. 23 marzo 1995, n. 14](#).

---

## **Art. 28** *Controllo della fauna.*

1. Nel territorio destinato alla gestione programmata della caccia, nonché nelle zone vietate alla caccia, le Province, per motivate ragioni, attuano gli interventi previsti dal comma 2 dell'[art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), in qualunque periodo dell'anno, autorizzando persone nominativamente individuate oltre i soggetti previsti dal citato art. 19 <sup>(53)</sup>.
2. Gli interventi previsti dal comma 2 dell'[art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), sono disposti dall'Amministrazione provinciale competente. La Giunta regionale, qualora ravvisi la



necessità dell'intervento, fissa un termine di 30 giorni entro il quale la Provincia deve provvedere.

3. Le Amministrazioni provinciali possono vietare o ridurre la caccia a determinate specie di selvaggina, per periodi prestabiliti o in singole zone del territorio di loro competenza, al fine di tutelare la consistenza faunistica territoriale o per particolari condizioni ambientali sopraggiunte o per malattie o calamità <sup>(54)</sup>.

---

(53) Comma così sostituito dall'*art. 18, L.R. 13 maggio 2002, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «1. Per gli interventi previsti dal comma 2 dell'*art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, l'Amministrazione provinciale competente, per motivate ragioni, può autorizzare, in qualunque periodo dell'anno, anche persone nominativamente individuate oltre i soggetti previsti dal citato art. 19.».

(54) Ad integrazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi l'*art. 2, L.R. 20 agosto 1996, n. 23*.

---

## **Art. 29**

### *Recupero fauna selvatica.*

1. Le province autorizzano, anche tramite convenzioni, la detenzione temporanea di fauna selvatica ferita o in difficoltà, finalizzata alla cura, riabilitazione e rilascio in ambiente naturale, individuando i centri di recupero abilitati sulla base dell'idoneità delle strutture, esperienze e preparazione professionale degli operatori <sup>(55)</sup>.

---

(55) Comma così modificato dall'*art. 19, L.R. 13 maggio 2002, n. 7*.

---

**Art. 30***Custodia dei cani da caccia e da guardia. Cani e gatti vaganti.*

1. È vietato lasciar vagare liberamente, allenare ed addestrare i cani di qualsiasi razza nelle campagne, fuori dai tempi e dai luoghi indicati dal calendario venatorio e dalla vigente normativa.
  2. È vietato lasciar vagare liberamente senza controllo o sorveglianza, allenare ed addestrare i cani di qualsiasi razza negli ambiti territoriali di cui agli articoli 15, 16 e 17.
  3. I cani di qualsiasi razza lasciati liberamente nelle campagne in tempi e luoghi vietati devono essere catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo e nei luoghi nei quali ne è permesso l'uso, la cattura è effettuata solo quando i cani non siano sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore.
  4. I cani e i gatti randagi catturati con mezzi idonei devono essere consegnati alle strutture comunali competenti, ai sensi della [legge 14 agosto 1991, n. 281](#).
  5. I cani di qualsiasi razza adibiti alla guardia del bestiame non possono essere lasciati liberamente vagare a più di 100 metri dal luogo dove sono normalmente impiegati o dal bestiame stesso.
- 
- 

**Art. 30-bis***Abilitazione all'attività venatoria.*

1. Per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio il candidato deve superare un esame sulle seguenti materie:
  - a) legislazione venatoria e di tutela e valorizzazione ambientale;
  - b) elementi di zoologia applicata alla fauna selvatica;

- c) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agrarie;
- d) armi per la caccia e loro uso;
- e) principi elementari di protezione civile, pronto soccorso, intervento antincendio;
- f) tecniche di produzione della selvaggina.

I programmi delle materie di esame e l'articolazione delle prove sono stabiliti dalle Province.

2. Ciascuna Provincia nomina una commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio, stabilendone la composizione, la durata e le modalità di funzionamento.

3. L'esame di abilitazione all'attività venatoria è sostenuto davanti alla commissione insediata presso la Provincia di residenza del candidato.

4. Le Province stabiliscono le modalità di riconoscimento della idoneità dei candidati e rilasciano gli attestati di abilitazione, previo accertamento del pagamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio <sup>(56)</sup>.

---

(56) Articolo aggiunto dall'*art. 20, L.R. 13 maggio 2002, n. 7*.

---

## **TITOLO V**

### **Disciplina della attività venatoria**

#### **Art. 31**

##### *Opzione per la forma di caccia.*

1. L'opzione per la forma di caccia prescelta in via esclusiva ai sensi del comma 5 dell'*art. 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, ha la durata di anni uno e si intende rinnovata se entro il

30 giugno di ogni anno non perviene all'Amministrazione provinciale competente da parte del cacciatore richiesta di modifica che avrà validità a partire dalla stagione venatoria successiva <sup>(57)</sup>.

---

(57) Comma così modificato dall'*art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22*. Vedi, anche, per la stagione 1994-95, l'*art. 1, comma 1, L.R. 8 settembre 1994, n. 32*.

---

*(giurisprudenza)*

## **Art. 32**

### *Calendario venatorio.*

1. La Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e previo parere della competente commissione consiliare permanente, approva il calendario venatorio, recante disposizioni relative ai tempi, ai luoghi e ai modi di caccia, disponendone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 giugno di ogni anno. Il calendario venatorio, ove ricorrano le condizioni di cui all'*articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, può consentire il prelievo venatorio di determinate specie dal primo giorno utile di settembre, stabilendone le modalità <sup>(58)</sup>.

1-bis. In caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'*art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, i periodi di caccia alle specie interessate dal provvedimento possono essere chiusi alla data prevista dal comma 1 dello stesso *art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157* <sup>(59)</sup>.

1-ter. I cacciatori che hanno scelto la forma di caccia da appostamento fisso, ai sensi dell'*art. 12, comma 5, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, possono esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate nell'intera stagione venatoria <sup>(60)</sup>.

2. La caccia è consentita per tre giorni alla settimana su cinque a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. Dal 1° ottobre al 30 novembre, la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per due ulteriori giornate settimanali, con esclusione comunque del martedì e del venerdì <sup>(61)</sup>.

3. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie di cui all'*art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157* e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per la disciplina della caccia al cinghiale esercitata in battuta si fa rinvio al Reg. 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Il calendario venatorio si attiene al criterio di evitare, per quanto possibile, la contemporaneità dell'esercizio della caccia al cinghiale con l'esercizio di altri tipi di attività venatoria.

[5. La Giunta regionale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre, può consentire la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fino a cinque giorni alla settimana, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, fermo restando comunque il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì] <sup>(62)</sup>.

6. La Giunta regionale, per motivate ragioni tecniche, ambientali o per esigenze di coordinamento del calendario delle Regioni limitrofe, può modificare i periodi di caccia a determinate specie di fauna selvatica e comunque contenuti entro il periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 31 gennaio.

7. Il calendario venatorio regionale può rinviare alle Province singole determinazioni di propria competenza.

8. Gli ibridi tra specie selvatiche oggetto di caccia e domestiche, laddove presentino evidenti caratteri della specie selvatica, sono soggetti alla disciplina della presente legge <sup>(63)</sup>.

(58) Il presente comma, già sostituito dall'*art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 3, L.R. 29 luglio 2003, n. 17*. Il testo precedente era così formulato: «1. La Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, e previo parere della competente commissione consiliare permanente approva e pubblica, entro il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio recante disposizioni relative ai tempi, ai luoghi ed ai modi di caccia, applicando anche, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui al comma 2 dell'*art. 18 della L. 11 febbraio 1992, n. 157*. In tal caso è consentita l'attività venatoria ad un gruppo determinato di specie, la prima domenica di settembre ed il sabato e domenica successiva e, a partire dalla terza domenica di settembre, per tre giorni alla settimana, con le modalità previste dal calendario venatorio.».

(59) Il presente comma, aggiunto dall'*art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22*, è stato poi così sostituito dall'*art. 21, comma 1, lettera a), L.R. 13 maggio 2002, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «1-bis. In caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'*art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, i periodi di caccia alle specie interessate dal provvedimento sono chiusi con due settimane di anticipo.».

(60) Comma aggiunto dall'*art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 13 maggio 2002, n. 7*.

(61) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 28 novembre 2001, n. 32*.

(62) Comma soppresso dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 28 novembre 2001, n. 32*.

(63) In deroga a quanto previsto nel presente articolo, ai sensi dell'*art. 1, L.R. 3 marzo 2000, n. 16*, è approvato il calendario venatorio per la stagione 1998/1999 nel testo allegato alla suddetta L.R. n. 16/2000.

**Art. 33***Orari.*

1. L'esercizio venatorio si svolge secondo gli orari giornalieri indicati dal calendario venatorio, nei limiti previsti dalla [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#).

---

**Art. 34***Tesserino venatorio.*

1. Il tesserino regionale per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all'[art. 12, comma 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), è rilasciato dalla Regione tramite la Provincia di residenza, che può avvalersi delle associazioni venatorie.

2. Le modalità di rilascio del tesserino venatorio sono disciplinate dalla Provincia di residenza.

3. Il titolare del tesserino deve indicare in modo indelebile sullo stesso e negli spazi all'uopo destinati, al momento dell'inizio dell'attività venatoria, che avviene con il caricamento dell'arma, la giornata di caccia.

4. Il numero di capi di selvaggina abbattuti è segnalato con le modalità previste dal calendario venatorio.

5. Per ottenere il rilascio del tesserino annuale il richiedente deve riconsegnare quello relativo all'anno precedente <sup>(64)</sup>.

---

(64) Articolo così sostituito dall'[art. 22, L.R. 13 maggio 2002, n. 7](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 34. Tesserino venatorio. 1. Il titolare del tesserino di cui all'art. 6 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2, deve indicare in modo indelebile sullo stesso e negli spazi all'uopo destinati, al momento dell'inizio dell'attività venatoria, che avviene con il caricamento dell'arma la giornata di caccia. Il numero di capi di

selvaggina abbattuti è segnalato con le modalità previste dal calendario venatorio.

2. Per ottenere il rilascio del tesserino annuale il richiedente deve riconsegnare quello relativo all'anno precedente.».

---

## **TITOLO V-BIS**

### **Applicazione delle deroghe alla direttiva CEE n. 409/79 <sup>(65)</sup>**

#### **Art. 34-bis**

1. Le province adottano sulla base dell'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, acquisito il parere favorevole motivato dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche e acquisito dall'Istituto nazionale della fauna selvatica il quantitativo nazionale di cui alla lettera e) del presente comma, il provvedimento di deroga avente carattere eccezionale e di durata non superiore ad un anno, specificando <sup>(66)</sup>:

a) le specie oggetto del prelievo in deroga <sup>(67)</sup>;

b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati;

c) i soggetti abilitati;

d) i periodi, gli orari e i luoghi del prelievo;

e) con riferimento all'art. 9, comma 1, lettere a) e b), della direttiva 79/409/CEE, il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo e, con riferimento alla lettera c), il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo rapportato al quantitativo stabilito a livello nazionale <sup>(68)</sup>;



f) i controlli sul numero massimo di capi prelevabili stabilito e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto <sup>(69)</sup>;

g) le motivazioni della adozione del provvedimento con riferimento alle condizioni indicate al comma 1 dell'art. 9 della direttiva comunitaria 2 aprile 1979, n. 409, dando atto della mancanza di soluzioni alternative <sup>(70)</sup>.

1-bis. L'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche verifica la compatibilità dei prelievi in deroga avvalendosi anche del parere tecnico-scientifico sulla relazione annuale di docenti universitari esperti in materia designati dalla Giunta regionale <sup>(71)</sup> <sup>(72)</sup>.

---

(65) Il presente titolo V-bis, comprendente gli articoli da 34-bis a 34-quinquies, è stato aggiunto dall'*art. 1, L.R. 28 novembre 2001, n. 32*.

(66) Il presente alinea, dapprima modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 16 dicembre 2002, n. 32*, è stato successivamente così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 5 giugno 2007, n. 20*. Il testo precedente era così formulato: «1. Le province, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica o gli Istituti riconosciuti a livello regionale quale tra gli altri l'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche costituito ai sensi dell'*art. 9 della legge regionale n. 14/1994*, per le finalità previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, adottano il provvedimento di deroga specificando:».

(67) Lettera così modificata dapprima dall'*art. 1, comma 2, L.R. 16 dicembre 2002, n. 32* e poi dall'*art. 1, comma 2, L.R. 5 giugno 2007, n. 20*.

(68) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 3, L.R. 5 giugno 2007, n. 20*. Il testo originario era così formulato: «e) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie.».

(69) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 4, L.R. 5 giugno 2007, n. 20*.

(70) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 5, L.R. 5 giugno 2007, n. 20*.

(71) Il presente comma, aggiunto dall'*art. 1, comma 3, L.R. 16 dicembre 2002, n. 32*, è stato successivamente così sostituito dall'*art. 1, comma 6, L.R. 5 giugno 2007, n. 20*. Il testo originario era così formulato: «1-bis. Il prelievo in deroga, ai sensi del comma 1, è consentito per le seguenti specie e con i mezzi di cui all'*art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*:

a) storno, passero, passera mattugia e cormorano, con riferimento alle ipotesi previste dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della Direttiva 79/409/CEE;

b) fringuello, con riferimento alle ipotesi previste dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 79/409/ CEE.».

(72) Il titolo V-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 1, L.R. 28 novembre 2001, n. 32*. Successivamente il presente articolo è stato così modificato come indicato nelle note che precedono.

---

### **Art. 34-ter**

1. Il provvedimento di deroga non può essere applicato per le specie dichiarate in grave diminuzione numerica dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

2. La disciplina di attuazione delle deroghe di cui alla presente legge si applica anche alla cattura di esemplari di specie protette per la cessione ai fini di richiamo di cui al comma 4 dell'*art. 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157* <sup>(73)</sup>.

(73) Il titolo V-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 1, L.R. 28 novembre 2001, n. 32*.

---

### **Art. 34-quater**

1. Il prelievo in deroga può essere effettuato dai titolari del tesserino venatorio rilasciato dalla Regione, dotati di apposita scheda per la annotazione dei capi prelevati <sup>(74)</sup>. La scheda deve essere fatta pervenire alla Provincia competente compilata in ogni sua parte, entro trenta giorni dal termine di chiusura del periodo di prelievo.

2. Per la mancata annotazione dei capi prelevati sull'apposita scheda è applicata la sanzione amministrativa di cui alla lettera i) del comma 1 dell'*art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*. La mancata trasmissione alla Provincia competente della scheda è sanzionata con la sospensione di un mese del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria successiva <sup>(75)</sup>.

---

(74) Periodo così modificato dall'*art. 2, L.R. 5 giugno 2007, n. 20*.

(75) Il titolo V-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo, poi così modificato come indicato nella nota che precede), è stato aggiunto dall'*art. 1, L.R. 28 novembre 2001, n. 32*.

---

### **Art. 34-quinquies**

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, ciascuna Provincia trasmette alla Regione i dati sul prelievo in deroga disposto. La Giunta regionale provvede all'invio alle autorità nazionali competenti, della relazione sulla attuazione delle deroghe, ai fini della

trasmissione alla commissione europea della relazione prevista dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE» <sup>(76)</sup>.

---

(76) Il titolo V-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 1, *L.R. 28 novembre 2001, n. 32*.

---

## TITOLO VI

### Vigilanza

#### Art. 35

##### *Vigilanza venatoria volontaria.*

1. L'abilitazione di cui al comma 4 dell'art. 27 della *legge 11 febbraio 1992, n. 157*, è rilasciata dalle commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio nominate dalle province, integrate con un rappresentante delle associazioni venatorie riconosciute, un rappresentante delle associazioni agricole e un rappresentante delle associazioni ambientaliste, maggiormente rappresentative a livello regionale, presenti nella Consulta faunistico venatoria regionale di cui all'art. 8 <sup>(77)</sup>.
  2. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1, la prova di esame prevista per l'abilitazione all'esercizio venatorio è adeguatamente integrata con le materie connesse con le funzioni di vigilanza venatoria.
  3. Coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano già in possesso del decreto di guardia venatoria volontaria sono esonerati dall'esame finale purché frequentino uno dei corsi previsti dall'art. 36.
  4. Il coordinamento dell'attività volontaria di vigilanza è esercitato dalle Province che ne definiscono i compiti ai sensi del comma 7 dell'art. 27, della *legge 11 febbraio 1992, n. 157*.
-

(77) Comma così modificato dall'*art. 23, L.R. 13 maggio 2002, n. 7*.

---

## **Art. 36**

### *Preparazione e aggiornamento.*

1. Le Province promuovono annualmente, anche in concorso con gli enti e le associazioni del settore, corsi di preparazione e aggiornamento per gli agenti di vigilanza volontari <sup>(78)</sup>.

---

(78) Articolo così sostituito dall'*art. 24, L.R. 13 maggio 2002, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «Art. 36. Preparazione e aggiornamento professionale. 1. La Giunta regionale promuove annualmente anche in concorso con gli enti e le associazioni del settore, corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti di vigilanza, nel quadro della normativa regionale in materia di formazione professionale.».

---

## **TITOLO VII**

### **Norme finanziarie**

## **Art. 37**

### *Risarcimento danni atte produzioni agricole.*

1. [Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, è costituito in ogni provincia un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti] <sup>(79)</sup>.

2. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate dalle Province o dai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

3. Il risarcimento dei danni provocati centri privati di riproduzione della fauna selvatica, nelle aziende faunistico venatorie ed agriturismo venatorie e nelle zone per l'addestramento cani e per gare cinofile, fa carico ai rispettivi concessionari. Il risarcimento dei danni provocati negli ambiti territoriali destinati alla caccia programmata è disposto dai Comitati di gestione, d'intesa con le Province <sup>(80)</sup>.

---

(79) Comma abrogato dall'*art. 10, comma 3, L.R. 29 luglio 2009, n. 17*.

(80) Comma così modificato dall'*art. 3, L.R. 19 luglio 1996, n. 18*.

---

### **Art. 38**

*Fondo regionale per i contributi a favore dei proprietari o conduttori agricoli.*

1. È istituito il fondo regionale per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 dell'*art. 15, della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, ai proprietari o conduttori agricoli.

2. L'entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale regionale.

3. La Giunta regionale definisce le modalità per l'utilizzazione del fondo e, in particolare, determina i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi con riferimento, in via prioritaria, agli interventi di valorizzazione dell'ambiente e di conservazione delle specie di fauna selvatica ed avuto riguardo all'estensione dei fondi rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati.

4. [La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 alle Province che si avvalgono, per l'erogazione, dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali] <sup>(81)</sup>.

---

(81) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre 2016, n. 18, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

---

### **Art. 38-bis**

*Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica* <sup>(82)</sup>.

1. È istituito, presso la struttura regionale competente, il Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica.
2. Il Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica è utilizzato per finanziare gli interventi volti a prevenire l'impatto della fauna selvatica sulle attività antropiche e per provvedere all'eventuale risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale.
3. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità, i criteri e i termini per il finanziamento degli interventi di prevenzione di cui al comma 2.

---

(82) Articolo dapprima aggiunto dall'art. 17, L.R. 30 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi così sostituito dall'art. 2, comma 2, L.R. 29 dicembre 2016, n. 18, a decorrere dal 31 dicembre 2016. Il testo precedente era così formulato: «Art. 38-bis. Fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica. 1. È istituito, presso la struttura regionale competente, il Fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, di seguito denominato "Fondo incidenti stradali".

2. Sono risarcibili, con le risorse destinate al Fondo incidenti stradali, i danni causati a persone, cose e mezzi dall'investimento, per caso fortuito o di forza maggiore, della fauna selvatica lungo le strade comunali, provinciali, regionali e statali purché l'investimento non sia derivante da violazioni

al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo codice della strada).

3. La richiesta di risarcimento può essere proposta alla struttura regionale competente solo nel caso di incidenti stradali accertati con verbale redatto dai soggetti di cui all'[articolo 12 del D.Lgs. 285/1992](#), che espletano servizi di polizia stradale, dal personale di vigilanza faunistico-ambientale della Provincia o dal personale del Corpo forestale dello Stato, intervenuti sul luogo del sinistro. Nel verbale deve risultare il nesso causale tra danno provocato e impatto con l'animale.

4. Sono esclusi dal risarcimento, in presenza di collisione tra veicolo impattante e animale, i danni causati da successivo scontro con altri veicoli, da infrastrutture stradali o i danni causati dall'uscita di strada senza scontro con l'animale.

5. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande di risarcimento e la relativa liquidazione.».

---

### **Art. 38-ter**

#### *Risorse finanziarie <sup>(83)</sup>.*

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 38-bis è autorizzata per l'anno 2011, la spesa di euro 400.000,00 da imputare, in termini di competenza e di cassa, nell'unità previsionale di base 07.1.013 (cap. 4186 n. i.).

2. Per gli anni 2012 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale di contabilità.

---

**(83)** Articolo aggiunto dall'[art. 17, L.R. 30 marzo 2011, n. 4](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.



## **Art. 39** *Sanzioni* <sup>(84)</sup>.

1. Fermo restando quanto altro previsto dagli *articoli 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

a) cacciare senza licenza per non averla conseguita: sanzione amministrativa da € 210 a € 1.260; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 410 a € 2.460;

b) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da € 100 a € 600, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 150 a € 900;

c) cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da € 25 a € 150; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 50 a € 300;

d) cacciare a rastrello in più di tre persone: sanzione amministrativa da € 50 a € 300 per ogni trasgressore;

e) cacciare negli specchi e corsi d'acqua utilizzando scafandri e tute impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione amministrativa da € 100 a € 600;

f) trasportare armi da sparo per uso venatorio non chiuse in custodia all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, e comunque nei giorni in cui l'esercizio venatorio non è consentito: sanzione amministrativa da € 50 a € 300, nell'ipotesi di armi cariche, siano esse in custodia o meno, la sanzione da € 210 a € 1.260;

g) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 19, sanzione amministrativa da € 50 a € 300; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 150 a € 900;

h) vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellazione: sanzione amministrativa da €150 a € 900;

i) produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica, salvo si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da € 100 a € 600;

l) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, al di fuori dei casi delle autorizzazioni previsti dalla [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) e dalla regolamentazione regionale: sanzione amministrativa da € 25 a € 150 a capo; ove si tratti di appartenenti alla specie cinghiale da € 50 a € 300;

m) cacciare da appostamento fisso non autorizzato o senza autorizzazione del titolare: sanzione amministrativa da € 100 a € 600, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 210 a € 1.260;

n) cacciare da appostamenti temporanei senza rispetto delle distanze dagli àmbiti territoriali di cui all'art. 25 della presente legge e da altri appostamenti: sanzione amministrativa da € 50 a € 300; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 100 a € 600;

o) cacciare da appostamento fisso o temporaneo le specie indicate all'art. 26 della presente legge: sanzione amministrativa da € 50 a € 300, in caso di recidiva sanzione amministrativa da € 150 a € 900;

p) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di altre armi in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o posto di lavoro, di vie di comunicazioni

ferroviarie, di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione: sanzione amministrativa da € 150 a € 900; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 260 a € 1.560;

q) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di recinzioni destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame, regolarmente tabellate in conformità all'art. 22 della presente legge: sanzione amministrativa da € 100 a € 600, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 210 a € 1.260;

r) abbattere o catturare capi di selvaggina in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da € 100 a € 600; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 210 a € 1.260;

s) cacciare per numero di giornate superiore al consentito: sanzione amministrativa da € 100 a € 600; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 210 a € 1.260;

t) violazione degli obblighi del capobattuta nella caccia al cinghiale, previsti dal [regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34](#) e successive modificazioni, in ordine:

1) al mancato rispetto delle limitazioni alla iscrizione dei non residenti in Umbria;

2) al numero massimo dei partecipanti alla battuta;

3) al controllo e alle previste comunicazioni dei capi abbattuti;

4) alla redazione del verbale della battuta;

5) all'uso, come mezzi ausiliari, di sostanze repellenti o altro materiale inquinante, di attrezzi rumorosi e di accensione di fuochi;

6) alla occupazione dei settori per le battute;

7) alla segnalazione della battuta;

8) alla distanza da altre squadre nei casi previsti; sanzione amministrativa da € 50 a € 300 per i punti 1), 2), 3), 4) e 5) e da € 100 a € 600 per i punti 6), 7) e 8);

u) violazione dell'obbligo di portare il distintivo della squadra, durante la caccia al cinghiale in battuta: sanzione amministrativa da € 10 a € 60;

v) cacciare il cinghiale in violazione delle altre disposizioni del [regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34](#) e successive modificazioni: sanzione amministrativa da € 50 a € 300 per ogni partecipante alla battuta, nei limiti del concorso alla violazione accertata;

z) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi e dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;

z-bis) allenare o addestrare cani nelle zone di addestramento senza la autorizzazione del soggetto gestore della zona: sanzione amministrativa da € 10 a € 60;

aa) addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli àmbiti previsti dagli articolo 15, 16 e 17 della presente legge: sanzione amministrativa da € 50 a € 300, in caso di recidiva: da € 150 a € 900. Nell'ipotesi di cani lasciati liberamente vagare senza controllo e sorveglianza negli stessi àmbiti: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;

bb) detenere o usare richiami vivi non provenienti da allevamento, se appartenenti a specie diverse da quelle di cui al comma 4 dell'[art. 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), purché ricomprese tra quelle cacciabili: sanzione amministrativa da € 50 a € 300, ove non ricorra l'applicazione dell'[art. 30 lettera h\) della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), per la caccia con mezzi non consentiti;

cc) detenere richiami vietati dalla lettera r) del comma 1 dell'[art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#): sanzione

amministrativa da € 100 a € 600;

dd) detenere richiami vivi in quantità superiore al consentito oppure non identificabili con marcatura inamovibile: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;

ee) vendere uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria: sanzione amministrativa da € 50 a € 300;

ff) immettere fauna selvatica senza la autorizzazione dell'Amministrazione provinciale competente: sanzione amministrativa da € 100 a € 600; per la specie cinghiale la sanzione è raddoppiata;

gg) immettere fauna selvatica senza preventivo controllo della Unità sanitaria locale competente: sanzione amministrativa da € 210 a € 1.560;

hh) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualità di coltivazione, recinzioni per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da € 100 a € 600;

ii) appropriarsi o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dalla lettera o) del comma 1 dell'*art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157*: sanzione amministrativa da € 100 a € 600;

ll) vendere o acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica che non siano: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio: sanzione amministrativa da € 50 a € 300;

mm) abbandonare bossoli durante l'esercizio dell'attività venatoria: sanzione amministrativa da € 10 a € 60;

nn) sanzione amministrativa da € 50 a € 300 per chi viola le disposizioni della presente legge, dei regolamenti attuativi e del

calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1 del presente articolo, si applicano:

I) il sequestro dell'arma e della selvaggina nei casi indicati alle lettere *a), b), d), e), f), g), m)*, dell'*art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157* e *a), b), f), g), n)* (limitatamente alla distanza dagli àmbiti), *o), p), q), r), s)* del comma 1; fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'*art. 28, della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, per quanto riguarda la selvaggina sequestrata, le armi sequestrate, nel caso di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'*art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, a meno che non debba procedersi a confisca obbligatoria in conformità al comma 4 dell'*art. 20* della stessa legge, saranno restituite ai legittimi proprietari previa dimostrazione dell'estinzione della sanzione;

- sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui alle lettere *h), i), t) punto 5)*, del comma 1;

- sequestro e confisca della fauna e dei richiami nei casi previsti dal presente articolo alle lettere *l), r), bb), cc), dd)* (per la parte eccedente il consentito), *ll)*, i capi confiscati saranno, ove possibile, liberati nelle zone ritenute opportune dalle Amministrazioni provinciali;

- sequestro e confisca dell'arma carica nell'ipotesi di cui alla lettera *f)* del comma 1;

II) sospensione del tesserino regionale da un minimo di un mese a tutta la stagione venatoria in atto per le violazioni previste dal presente articolo alle lettere *e), g), h)*;

III) cancellazione per la stagione venatoria in atto dal registro delle squadre autorizzate alla caccia al cinghiale in battuta in caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni della presente legge e del *regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34* e successive modificazioni.

3. Gli importi relativi alle penalità di cui ai precedenti commi sono versati, a mezzo conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Provincia competente per territorio, e affluiscono nell'apposito capitolo di entrata del bilancio preventivo da istituirsi con la denominazione di "proventi delle sanzioni amministrative per la caccia e pesca". I suddetti proventi sono destinati annualmente ad opere di tutela dell'ambiente e di sviluppo del patrimonio faunistico della regione, secondo le indicazioni dei programmi regionali.

4. Non si applicano le sanzioni previste alla lettera f) del comma 1 e al numero I) del comma 2 per il trasporto dell'arma da caccia, purché scarica, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria, nell'attraversamento delle zone ove è vietato l'esercizio della caccia limitatamente alle zone distanti meno di metri 100 da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posti di lavoro e nelle zone distanti meno di metri 50 da vie di comunicazione, ferrovie e strade carrozzabili <sup>(85)</sup>.

---

(84) Vedi, anche, quanto disposto dall'*art. 13, Reg. 30 novembre 1999, n. 34*.

(85) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 4, L.R. 19 luglio 1996, n. 18* e dall'*art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22*, è stato poi così sostituito dall'*art. 25, L.R. 13 maggio 2002, n. 7*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 39. Sanzioni. 1. Fermo restando quanto altro previsto dagli *artt. 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

a) cacciare senza licenza, per non averla conseguita: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 800.000 a L. 4.800.000;

b) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000;

- c) cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000;
- d) cacciare a rastrello in più di tre persone: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per ogni trasgressore;
- e) cacciare negli specchi e corsi d'acqua utilizzando scafandri e tute impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;
- f) trasportare armi da sparo per uso venatorio non chiuse in custodia all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, e comunque nei giorni in cui l'esercizio venatorio non è consentito: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000, nell'ipotesi di armi cariche, siano esse in custodia o meno, la sanzione da L. 400.000 a L. 2.400.000;
- g) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 19, sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000;
- h) vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellazione: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000;
- i) produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica, salvo si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;
- l) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, al di fuori dei casi delle autorizzazioni previsti dalla [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) e dalla regolamentazione regionale:



sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 a capo; ove si tratti di appartenenti alla specie cinghiale da L. 100.000 a L. 600.000;

m) cacciare da appostamento fisso non autorizzato o senza autorizzazione del titolare: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000;

n) cacciare da appostamenti temporanei senza rispetto delle distanze dagli ambiti territoriali di cui all'art. 25 della presente legge e da altri appostamenti: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;

o) cacciare da appostamento fisso o temporaneo le specie indicate all'art. 26 della presente legge: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000, in caso di recidiva sanzione: amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000;

p) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di altre armi in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o posto di lavoro, di vie di comunicazioni ferroviarie, di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000;

q) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di recinzioni destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame, regolarmente tabellate in conformità all'art. 22 della presente legge: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000;

r) abbattere o catturare capi di selvaggina in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000;

s) cacciare per numero di giornate superiore al consentito: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000;

t) violazione degli obblighi del capobattuta nella caccia al cinghiale, previsti dal regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine:

1) al mancato rispetto delle limitazioni alla iscrizione dei non residenti in Umbria;

2) al numero massimo dei partecipanti alla battuta;

3) al controllo e alle previste comunicazioni dei capi abbattuti;

4) alla redazione del verbale della battuta;

5) all'uso, come mezzi ausiliari, di sostanze repellenti o altro materiale inquinante, di attrezzi rumorosi e di accensione di fuochi;

6) alla occupazione dei settori per le battute;

7) alla segnalazione della battuta;

8) alla distanza da altre squadre nei casi previsti; sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per i punti 1), 2), 3), 4) e 5) e da L. 200.000 a L. 1.200.000 per i punti 6), 7) e 8);

u) violazione dell'obbligo di portare il distintivo della squadra, durante la caccia al cinghiale in battuta: sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 120.000;

v) cacciare il cinghiale in violazione delle altre disposizioni del regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per ogni partecipante alla battuta, nei limiti del concorso alla violazione accertata;

z) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi e dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000;

z-bis) allenare o addestrare cani nelle zone di addestramento senza la autorizzazione del soggetto gestore della zona: sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 90.000;

aa) addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli ambiti previsti dagli artt. 15, 16 e 17 della presente legge: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000, in caso di recidiva: da L. 300.000 a L. 1.800.000. Nell'ipotesi di cani lasciati liberamente vagare senza controllo e sorveglianza negli stessi ambiti: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000;

bb) detenere o usare richiami vivi non provenienti da allevamento, se appartenenti a specie diverse da quelle di cui al comma 4 dell'*art. 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, purché ricomprese tra quelle cacciabili: sanzione amministrativa da L. 100.000 a 600.000, ove non ricorra l'applicazione dell'*art. 30 lett. h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, per la caccia con mezzi non consentiti;

cc) detenere richiami vietati dalla lettera r) del comma 1 dell'*art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157*: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;

dd) detenere richiami vivi in quantità superiore al consentito oppure non identificabili con marcatura inamovibile: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000;

ee) vendere uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000;

ff) immettere fauna selvatica senza l'autorizzazione dell'Amministrazione provinciale competente: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; per la specie cinghiale la sanzione è raddoppiata;

gg) immettere fauna selvatica senza preventivo controllo della ULSS competente: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 3.000.000;

hh) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualità di coltivazione, recinzioni per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;

ii) appropriarsi o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dalla lettera o) del comma 1 dell'*art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157*: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;

ll) vendere o acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica che non siano: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000;

mm) abbandonare bossoli durante l'esercizio dell'attività venatoria: sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 120.000;

nn) sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per chi viola le disposizioni della presente legge e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1 del presente articolo, si applicano:

I) - Il sequestro dell'arma e della selvaggina nei casi indicati alle lettere a), b), d), e), f), g), m), dell'*art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157* e a), b), f), g), n) (limitatamente alla distanza dagli ambiti), o), p), q), r), s) del comma 1; fermo

restando quanto disposto dal comma 3 dell'*art. 28, della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, per quanto riguarda la selvaggina sequestrata, le armi sequestrate, nel caso di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'*art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, a meno che non debba procedersi a confisca obbligatoria in conformità al comma 4 dell'*art. 20* della stessa legge, saranno restituite ai legittimi proprietari previa dimostrazione dell'estinzione della sanzione:

- sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui alle lettere h), i), t) punto 5), del comma 1;

- sequestro e confisca della fauna e dei richiami nei casi previsti dal presente articolo alle lettere l), r), bb) cc), dd) (per la parte eccedente il consentito), ll), i capi confiscati saranno, ove possibile, liberati nelle zone ritenute opportune dalle Amministrazioni provinciali;

- sequestro e confisca dell'arma carica nell'ipotesi di cui alla lettera f) del comma 1;

II) sospensione del tesserino regionale da un minimo di un mese a tutta la stagione venatoria in atto per le violazioni previste dal presente articolo alle lettere e), g), h);

III) cancellazione per la stagione venatoria in atto dal registro delle squadre autorizzate alla caccia al cinghiale in battuta in caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni della presente legge e del Reg. 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli importi relativi alle penalità di cui ai precedenti commi sono versati, a mezzo conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Provincia competente per territorio, e affluiscono nell'apposito capitolo di entrata del bilancio preventivo da istituirsi con la denominazione di «proventi delle sanzioni amministrative per la caccia e pesca». I suddetti proventi sono destinati annualmente ad opere di tutela dell'ambiente e di sviluppo del patrimonio faunistico della regione, secondo le indicazioni dei programmi regionali.

4. Non si applicano le sanzioni previste alla lettera f) del comma 1 e al numero I) del comma 2 per il trasporto dell'arma da caccia, purché scarica, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria, nell'attraversamento delle zone ove è vietato l'esercizio della caccia limitatamente alle zone distanti meno di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posti di lavoro e nelle zone distanti meno di 50 metri da vie di comunicazione, ferrovie e strade carrozzabili.».

## **Art. 40**

### *Norme finanziarie.*

1. Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari al settantuno per cento delle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il [decreto legislativo n. 230/1991](#) e successive modifiche, nonché dalla tassa di concessione relativa alle aziende agrituristiche venatorie di cui all'[articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 1](#). L'utilizzazione di tale somma è destinata nel bilancio regionale all'attuazione degli interventi di seguito individuati e nelle percentuali indicate, da calcolare sul totale delle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui al primo periodo <sup>(86)</sup>:

a) il quattordici per cento per gli interventi diretti della Regione e per le attività dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche <sup>(87)</sup>;

b) [il sette per cento per le attività dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche] <sup>(88)</sup>;

c) il cinquantaquattro per cento, ripartito con atto di Giunta regionale tra gli Ambiti Territoriali di Caccia secondo criteri di proporzionalità riferiti al numero di iscritti, a parametri agro-silvo-pastorali ed ai carnieri realizzati della specie cinghiale, da utilizzare <sup>(89)</sup>:

i. per la gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura su tutto il territorio, in attuazione della *legge regionale 29 luglio 2009, n. 17* (Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvaticata e dall'attività venatoria) e successive modifiche ed integrazioni e del relativo regolamento regionale di attuazione;

ii. per la realizzazione dei progetti di gestione faunistica ambientale di cui all'*articolo 29 del Reg. reg. 1° ottobre 2008, n. 6* (Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia), di cui minimo il quattro per cento delle somme assegnate è destinato alla concessione dei contributi previsti all'articolo 38, in conformità alla disciplina europea sugli aiuti di Stato e a quanto previsto nel Piano faunistico venatorio regionale per la parte che concerne la determinazione dei criteri di cui all'articolo 38, comma 3 <sup>(90)</sup>;

d) [il trentatre per cento per l'attuazione della pianificazione faunistico-ambientale e venatoria operata dalle province e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio] <sup>(91)</sup>;

d-bis) [il ventinove per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia, ripartito in proporzione al numero degli iscritti, per la realizzazione dei progetti di gestione faunistico-ambientale di cui all'*articolo 29 del Reg. reg. 1° ottobre 2008, n. 6* (Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia), minimo il dieci per cento delle somme assegnate in base a quanto previsto nella presente lettera è destinato alla concessione dei contributi previsti all'articolo 38, in conformità alla disciplina europea sugli aiuti di Stato e a quanto previsto nel Piano faunistico venatorio regionale per la parte che concerne la determinazione dei criteri di cui all'articolo 38, comma 3] <sup>(92)</sup>;

d-ter) il tre per cento all'Agenzia Forestale regionale per la gestione dei centri di produzione artificiale di selvaggina <sup>(93)</sup> <sup>(94)</sup>.

1-bis. L'entità della spesa di cui alle lettere a), b), c), d-bis) e d-ter) del comma 1, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità <sup>(95)</sup>.

1-ter. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa <sup>(96)</sup>.

2. Per l'esercizio in corso è confermata la spesa stabilita dal bilancio regionale e iscritta al capitolo 4190.

3. Per gli esercizi successivi l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio entro i limiti della previsione del bilancio pluriennale della Regione.

---

(86) Alinea così modificato dall'*art. 14, comma 1, lettere a) e b), L.R. 26 novembre 2015, n. 17* e dall'*art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 8 marzo 2021, n. 4*, a decorrere dall'11 marzo 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

(87) Lettera così sostituita dall'*art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 8 marzo 2021, n. 4*, a decorrere dall'11 marzo 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «a) il cinque per cento per interventi diretti della Regione;».

(88) Lettera abrogata dall'*art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 8 marzo 2021, n. 4*, a decorrere dall'11 marzo 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

(89) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 30 ottobre 2023, n. 15*, a decorrere dal 3 novembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65, comma 1, della medesima legge).

(90) Lettera dapprima modificata dall'*art. 9, L.R. 11 novembre 2009, n. 22* e poi così sostituita dall'*art. 3, comma 1, lettera d), L.R. 8 marzo 2021, n. 4*, a decorrere dall'11 marzo 2021 (ai



sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «c) il ventitre per cento da utilizzare prioritariamente per la gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura [e alla zootecnia] su tutto il territorio, secondo le modalità previste dalla legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali disponibilità del fondo andranno utilizzate per il finanziamento di interventi diretti di gestione faunistico ambientale gestiti dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC);».

(91) Lettera dapprima sostituita dall'*art. 23, comma 1, L.R. 4 aprile 2012, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi soppressa dall'*art. 14, comma 1, lettera c), L.R. 26 novembre 2015, n. 17*, a decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «d) il sessantacinque per cento per l'attuazione della pianificazione faunistico ambientale e venatoria operata dalle Province e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio; le Province possono utilizzare, nell'ambito delle funzioni amministrative esercitate per la realizzazione di quanto indicato alla presente lettera, fino ad un massimo del cinquanta per cento della somma trasferita; la restante cifra deve essere utilizzata per gli interventi di gestione faunistico ambientale attraverso la conduzione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) a cui sono trasferite le risorse finanziarie in questione.».

(92) Lettera abrogata dall'*art. 3, comma 1, lettera e), L.R. 8 marzo 2021, n. 4*, a decorrere dall'11 marzo 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge). In precedenza, la presente lettera era già stata modificata dall'*art. 23, comma 2, L.R. 4 aprile 2012, n. 7* e dall'*art. 23, commi 1 e 2, L.R. 9 aprile 2013, n. 8*.

(93) Lettera aggiunta dall'*art. 23, comma 3, L.R. 9 aprile 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(94) Il presente comma, già modificato dall'*art. 5, L.R. 19 luglio 1996, n. 18*, poi sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 25 novembre 2004, n. 25*, è stato nuovamente così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 24 dicembre 2007, n. 37* (vedi anche, per le norme transitorie con riferimento alla lettera d) del presente comma, l'*art. 3* della stessa legge) e successivamente così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo precedente era così formulato: «1. Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari al 90 per cento delle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionali di cui ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della tariffa allegata al *decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230* e dalle tasse di concessione relative alle Aziende agriturismo venatorie da destinare agli interventi seguenti: «Art. 40. Norme finanziarie. 1. Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari al 90 per cento delle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionali di cui ai numeri d'ordine 15, 16, 17 della tariffa allegata al *decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230* e successive modifiche ed integrazioni e dalle tasse di concessione relative alle Aziende agriturismo venatorie da destinare agli interventi seguenti:

- a) il 70 per cento è destinato per l'esercizio della delega da parte delle Province;
- b) il 19 per cento è destinato al Fondo regionale per i contributi di cui all'*art. 37*;
- c) l'1 per cento per gli interventi diretti della Regione.».

(95) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 5, comma 2, L.R. 25 novembre 2004, n. 25*, poi così modificato dall'*art. 2, comma 2, L.R. 24 dicembre 2007, n. 37*, dall'*art. 23, comma 3, L.R. 4 aprile 2012, n. 7*, dall'*art. 23, comma 4, L.R. 9 aprile 2013, n. 8* ed infine dall'*art. 14, comma 1, lettera d), L.R. 26 novembre 2015, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*).

(96) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 2, L.R. 25 novembre 2004, n. 25*.

---

## TITOLO VIII

### Norme finali e transitorie

#### **Art. 41** *Abrogazioni.*

1. Sono abrogati:
    - a) la legge regionale 3 giugno 1986, n. 21;
    - b) il Reg. 7 agosto 1986, n. 2;
    - c) il Reg. 25 gennaio 1984, n. 2;
    - d) il Reg. 25 gennaio 1984, n. 3;
    - e) il Reg. 25 gennaio 1984, n. 4.
- 

---

#### **Art. 42** *Norme finali e transitorie.*

1. Le disposizioni dell'*art. 18, comma 1 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14*, come sostituito dalla presente legge, non si applicano agli àmbiti territoriali esistenti al 31 dicembre 2000 e agli allevamenti di fauna selvatica istituiti da imprenditori agricoli beneficiari dei contributi previsti dalla misura 3.1 del programma 1994/1999 - DOCUP per l'obiettivo 5b del regolamento CEE 2081/93, che abbiano concluso, alla data di entrata in vigore della presente legge, la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nei relativi progetti.

2. Gli àmbiti territoriali di cui all'*art. 18, comma 1 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14*, così come sostituito dalla presente legge, non possono essere istituiti a distanza inferiore

a metri 500 dai fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie istituite prima del 31 dicembre 2000 non si applicano i limiti di superficie di cui all'*art. 20, comma 2, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14*, come sostituito dalla presente legge, né i limiti di superficie boscata previsti dal vigente Piano faunistico venatorio regionale.

4. La validità delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di guardia venatoria volontaria in scadenza dell'anno 2001 è prorogata, previa domanda dell'interessato, fino al 31 dicembre 2002.

5. Le disposizioni del Reg. 23 marzo 1995, n. 16, restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti provinciali per la disciplina delle zone addestramento cani.

6. Nelle more dell'adeguamento dei Piani faunistici regionale e provinciali, al fine di non precostruire situazioni in contrasto con le finalità della presente legge, le Province possono adottare idonei provvedimenti inerenti il rinnovo o il rilascio di autorizzazioni di istituti pubblici o privati <sup>(97)</sup>.

---

(97) Articolo così sostituito dall'*art. 27, L.R. 13 maggio 2002, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «Art. 42. Norme finali e transitorie. 1. Il Consiglio regionale approva il Piano faunistico-venatorio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Consiglio regionale nelle more dell'approvazione del Piano suddetto entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

I) delibera la ripartizione del territorio regionale agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, in tre ambiti territoriali di caccia, subprovinciali possibilmente omogenei e comprendenti anche territori di province diverse, delimitati da

confini naturali; tale delimitazione, in sede di prima applicazione ha validità triennale;

II) emana, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento, i criteri di riferimento per la programmazione delle Province, validi fino all'adozione del Piano faunistico venatorio regionale di cui all'art. 3, relativi, in particolare, ai seguenti punti:

a) la destinazione d'uso del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia, con riferimento alla superficie minima da destinare complessivamente a ciascuna categoria di ambiti protetti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica e parchi;

b) le specie di fauna autoctona di cui curare la protezione e indirizzi per la loro gestione;

c) le specie di fauna selvatica di interesse venatorio di cui curare l'incremento anche attraverso interventi ambientali;

d) gli indirizzi per l'erogazione dei contributi a proprietari o conduttori dei fondi utilizzati per la caccia programmata e per la costituzione degli ambiti protetti;

e) gli indirizzi per gli interventi relativi alle specie dannose;

f) i criteri di gestione degli ambiti territoriali di caccia e modalità di accesso dei cacciatori agli stessi;

g) i criteri per la prima costituzione degli ambiti territoriali di caccia e dei relativi organi di gestione.

3. Le previsioni della lettera h) del comma 8 dell'*art. 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, si applicano a partire dalla stagione venatoria 1995/1996.

4. Fino alla prima costituzione degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia le Province provvedono alla loro gestione.

5. Fino all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 6 dell'art. 11 la densità venatoria massima per ciascun ambito territoriale di caccia è determinata dalla Giunta regionale.

6. Fino alla emanazione dei regolamenti attuativi previsti dalla presente legge restano in vigore, per le norme non in contrasto, i regolamenti regionali:

a) Reg. 25 gennaio 1984, n. 2, Reg. 25 gennaio 1984, n. 3 e Reg. 25 gennaio 1984, n. 4 concernenti gli allevamenti di selvaggina;

b) Reg. 7 agosto 1986, n. 2, per la gestione delle aziende faunistico venatorie.».

**L.R. 27 agosto 1994, n. 64 <sup>(1)</sup>.****Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 9 settembre 1994, n. 39.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 17 luglio 2017, n. 953](#).

---

**Capo I - Disposizioni generali****Art. 1***Finalità della legge.*

1. In attuazione dell'[art. 2 della L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4](#) (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Regione tutela il patrimonio faunistico e disciplina l'attività venatoria tenuto conto dei principi generali della [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali, nel rispetto degli equilibri naturali; essa pone inoltre particolare riguardo alla conservazione della diversità delle specie e dei biotopi relativi alla fauna selvatica, di cui all'[art. 2](#), ed alla salvaguardia delle specie animali minacciate d'estinzione.

---

**Art. 2***Definizione di fauna selvatica.*

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono, o sono esistite in tempi storici, popolazioni viventi, stabilmente o

temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.

2. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie e alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal [D.M. 19 gennaio 2015](#) del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'[articolo 19 della l. 157/1992](#) <sup>(3)</sup>.

---

(3) Comma così modificato dall'[art. 29, comma 1, L.R. 28 aprile 2022, n. 3](#) e dall'[art. 3, comma 1, L.R. 7 novembre 2022, n. 26](#), a decorrere dal 16 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 17, comma 1, della medesima legge](#)).

---

### **Art. 3**

#### *Regime patrimoniale della fauna selvatica.*

1. Gli esemplari di fauna selvatica stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato.

2. La Regione, avvalendosi delle proprie competenze statutarie, ne assicura e promuove la protezione e ne disciplina la gestione.

---

### **Art. 4**

#### *Specie ed animali particolarmente protetti.*



1. Sono particolarmente protetti ai fini della presente legge anche sotto il profilo sanzionatorio le seguenti specie o gruppi di specie:

a) mammiferi: gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lynx lynx*), lontra (*Lutra lutra*), lupo (*Canis lupus*), martora (*Martes martes*), orso (*Ursus arctos*), puzzola (*Mustela putorius*);

b) uccelli: avocetta (*Recurvirostra avosetta*), cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), cicogne (*Ciconiidae*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), fistione turco (*Netta rufina*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*), gru (*Grus grus*), mignattaio (*Plegadis falcinellus*), occhione (*Burhinus oedicephalus*), pellicani (*Pelecanidae*), picchi (*Picidae*), rapaci diurni (*Accipitriformes* e *Falconiformes*), rapaci notturni (*Strigiformes*), tarabuso (*Botaurus stellaris*), volpoca (*Tadorna tadorna*);

c) tutte le altre specie che leggi nazionali, direttive comunitarie o convenzioni internazionali indicano come particolarmente protette o minacciate di estinzione e che si trovino stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio regionale;

d) tutti gli animali affetti da albinismo totale.

---

## **Capo II - Pianificazione faunistica regionale**

### **Art. 5**

#### *Piano regionale faunistico-venatorio.*

1. Il piano regionale faunistico-venatorio è proposto dalla Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, il Comitato regionale per la gestione venatoria e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica; il piano regionale assicura il perseguimento degli obiettivi atti al conseguimento della

densità ottimale in relazione al territorio di tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.

2. Il piano è approvato dal Consiglio regionale ed è aggiornato, se necessario, con periodicità quinquennale <sup>(4)</sup>.

3. Il piano disciplina in particolare:

a) il regime di tutela della fauna selvatica;

b) le attività tese alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, anche con la previsione di modalità omogenee di rilevazione e di censimento;

c) i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agriturismo-venatorie, dei centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e quelli per l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 7, comma 9;

d) gli impegni finanziari per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità previsti dalla presente legge;

e) gli indici di densità venatoria;

f) le percentuali del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica secondo i criteri di cui all'*art. 10 della legge n. 157/1992*;

g) i criteri per la distribuzione dei cacciatori nel territorio regionale, nonché quelli per l'ammissione dei cacciatori non residenti nella Regione <sup>(5)</sup>;

h) [i criteri per l'istituzione dei comprensori alpini di caccia e per il loro funzionamento] <sup>(6)</sup>;

i) i criteri per l'introduzione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e reintroduzione <sup>(7)</sup>.

#### 4. Il piano è corredato da:

- a) cartografie del territorio regionale indicanti le emergenze naturalistiche e le utilizzazioni territoriali aventi stretta connessione con la gestione faunistico-venatoria;
- b) programmi di protezione della fauna selvatica autoctona di cui sia accertata una diminuzione della popolazione sul territorio regionale;
- c) programma di conservazione e ripristino delle zone umide per la tutela dell'avifauna selvatica migratoria;
- d) carta delle potenzialità e delle vocazioni faunistiche.

---

(4) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 21 luglio 2016, n. 10*. Il testo precedente era così formulato: «2. Il piano è approvato dal Consiglio regionale, ha durata quinquennale e può essere aggiornato nel periodo di validità.».

(5) Lettera prima sostituita dall'*art. 1, comma 1, L.R. 2 settembre 1996, n. 33* e poi così modificata dall'*art. 1, comma 2, L.R. 21 luglio 2016, n. 10*.

(6) Lettera prima sostituita dall'*art. 1, comma 2, L.R. 2 settembre 1996, n. 33* e poi abrogata dall'*art. 18, comma 1, lett. a), L.R. 21 luglio 2016, n. 10*.

(7) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 3, L.R. 2 settembre 1996, n. 33*.

---

### **Art. 6** *Zona Alpi*

1. L'intero territorio della Valle d'Aosta, stanti il suo ambiente, la sua flora e la sua fauna tipicamente alpini, è considerato Zona faunistica delle Alpi, di cui all'*art. 11 della legge n. 157/1992* e, visto l'*art. 3, comma 2*, è costituito in riserva

regionale per la tutela e la gestione della fauna selvatica, ad eccezione del territorio compreso nel Parco del Gran Paradiso.

---

---

## **Art. 7**

### *Oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura.*

1. Sono oasi di protezione le aree destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.
2. Sono zone di ripopolamento e cattura le aree destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.
3. Nelle aree di cui ai commi 1 e 2 sono vietati l'esercizio venatorio, nonché l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8 e all'art. 18, comma 1.
4. L'istituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, in attuazione del piano regionale faunistico-venatorio approvato ai sensi dell'art. 5, tenuto conto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale destinato alla protezione della fauna selvatica ivi contenuta.
5. La deliberazione contenente la proposta di individuazione delle aree di cui ai commi 1 e 2 viene trasmessa ai Comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio e pubblicizzata mediante l'affissione di manifesti.
6. Avverso la deliberazione di cui al comma 5, i proprietari, i titolari di diritti reali di godimento od i conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, senza oneri, alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'affissione.

7. Decorso il termine di cui al comma 6, ove sussista il consenso esplicito o tacito dei proprietari, i titolari di diritti reali di godimento od i conduttori di fondi costituenti almeno il sessanta per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la Regione provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione, ripopolamento e cattura, decidendo anche in merito alle opposizioni presentate.

8. Le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura sono istituite per una durata di cinque anni, rinnovabili alla scadenza con le modalità previste dal comma 4.

9. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, può revocare, sentita la Consulta faunistica regionale, purché non nel corso della stagione venatoria, l'istituzione di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura nelle quali si siano rilevati una scadente redditività o gravi danni alle colture agricole ed al popolamento boschivo provocati dalla fauna selvatica.

---

## **Art. 8**

*Zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia.*

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti, dal 15 agosto fino al quarto giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni, esclusi il martedì ed il venerdì:

- a) sui terreni incolti o boschivi di vecchio impianto;
- b) sui prati naturali ed artificiali, sfalciati.

1-bis. Le attività di cui al comma 1 non possono essere svolte nelle aree interessate dai censimenti estivi dell'avifauna alpina indicate dalla struttura regionale competente in materia di fauna selvatica <sup>(8)</sup>.

2. La Giunta regionale, in attuazione del piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 5, istituisce le aree in cui sono permessi durante l'anno l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia <sup>(9)</sup>.

3. La deliberazione contenente la proposta di individuazione delle aree di cui al comma 2 viene trasmessa ai Comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio e pubblicizzata mediante l'affissione di manifesti <sup>(10)</sup>.

4. Avverso la deliberazione di cui al comma 3, i proprietari, i titolari di diritti reali di godimento od i conduttori interessati possono proporre opposizione motivata al Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo di affissione.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, la Giunta regionale, ove sussista il consenso dei proprietari, dei titolari di diritti reali di godimento o dei conduttori agricoli aventi la disponibilità di almeno il sessanta per cento dei fondi costituenti l'area interessata ed essendo valido anche il consenso risultante dalla mancata opposizione, delibera l'istituzione dell'area.

6. Le aree di cui al comma 2 sono istituite per una durata di cinque anni ed alla scadenza può procedersi al loro rinnovo <sup>(11)</sup>.

7. L'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile, può autorizzare lo svolgimento di gare di cani da ferma all'interno di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

8. L'effettuazione delle gare dei cani da caccia nelle zone di cui al comma 7 non è consentita nel periodo compreso dal 15 aprile al 31 luglio.

---

(8) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L.R. 2 settembre 1996, n. 33*.

(9) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 2, L.R. 2 settembre 1996, n. 33*.

(10) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 3, L.R. 2 settembre 1996, n. 33](#).

(11) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 4, L.R. 2 settembre 1996, n. 33](#).

---

## Art. 9

*Aziende agri-turistico-venatorie, aziende faunistico-venatorie, centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.*

1. Su richiesta degli interessati, la Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Comunità montana interessata, ai sensi dell'[art. 8, comma 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97](#) (Nuove disposizioni per le zone montane), sentita la Consulta faunistica regionale, può autorizzare, ai fini di impresa agricola, l'istituzione di aziende agriturismo-venatorie, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento secondo le modalità stabilite nelle singole autorizzazioni.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Comunità montana interessata, ai sensi della [legge n. 97/1994](#), sentita la Consulta faunistica regionale, può istituire aziende faunistico-venatorie o autorizzarne l'istituzione, su richiesta degli interessati, senza fini di lucro, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico; in tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di ripopolamento e di abbattimento; in ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto di ogni anno.

3. Su richiesta degli interessati, la Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, può istituire centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale,

organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati, appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.

4. Le aziende agriturismo-venatorie, le aziende faunistico-venatorie ed i centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale sono istituiti dalla Giunta regionale in attuazione del piano regionale faunistico-venatorio approvato ai sensi dell'art. 5 e sono soggetti a tassa di concessione regionale i cui importi sono fissati dal Consiglio regionale.

---

## **Art. 10**

### *Fondi preclusi all'attività venatoria. Fondi chiusi.*

1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio venatorio deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 5, al Presidente della Giunta regionale richiesta scritta motivata che è esaminata dalla Giunta stessa entro sessanta giorni.

2. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria o per salvaguardare colture agricole specializzate o, ancora, quando l'attività venatoria sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

3. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

4. Nei fondi di cui al presente articolo è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.



5. Parimenti l'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.

6. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati a cura del proprietario, del titolare di diritti reali di godimento o del conduttore alla Regione, precisando l'estensione del fondo ed allegando mappa catastale con indicazione dei relativi confini. I proprietari, i titolari di diritti reali di godimento od i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.

7. La superficie dei fondi di cui ai commi 1 e 5, entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della Regione, destinata a protezione della fauna selvatica.

8. L'esercizio venatorio è vietato inoltre sui terreni in attualità di coltivazione intendendosi con tale termine gli orti, le colture erbacee e cerealicole, dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e naturali non sfalciati, i frutteti sino a raccolto effettuato, i vigneti, nonché i terreni di recente rimboschimento.

---

## **Art. 11**

### *Comprensorio alpino di caccia <sup>(12)</sup>.*

1. Ai fini faunistico-venatori, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è costituito in un unico comprensorio alpino di caccia, alla cui gestione amministrativa provvede il Comitato regionale per la gestione venatoria di cui all'articolo 15.

---

(12) Articolo così sostituito prima dall'*art. 3, L.R. 2 settembre 1996, n. 33* e poi dall'*art. 12, comma 1, L.R. 21 luglio 2016, n. 10*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 11 - Comprensori alpini di caccia. 1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Valle d'Aosta, con esclusione delle zone previste all'art. 7, è provvisoriamente costituito in un unico comprensorio alpino di caccia.

2. La Giunta regionale, sentiti il Comitato regionale per la gestione venatoria e la Consulta faunistica regionale, istituisce i comprensori alpini di caccia nei quali si dà luogo ad una pianificazione faunistico-venatoria più rispondente a particolari esigenze di riequilibrio del rapporto territorio - pressione venatoria - popolazione faunistica secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 3, lett. h).».

---

## Capo III - Strutture amministrative

### Art. 12

#### *Gestione della fauna selvatica.*

1. Le funzioni tecnico-amministrative di controllo, gestione e tutela della fauna selvatica sono svolte sull'intero territorio regionale dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, tramite l'Ufficio per la fauna selvatica, di cui all'art. 13, istituito nell'ambito del Servizio forestazione e risorse naturali che si avvale anche degli organi di cui agli artt. 14 e 15.

2. L'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali può avvalersi della collaborazione di tecnici esterni, di istituti pubblici e privati, specializzati nel settore faunistico e in quello venatorio nonché di cacciatori esperti, qualificati attraverso appositi corsi di formazione riconosciuti dalla Regione.

3. Gli eventuali prelievi ed abbattimenti all'interno dei parchi regionali naturali previsti dall'*art. 18 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30* (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), in assenza del piano di gestione territoriale del parco, devono essere approvati con decreto dell'Assessore

all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, su richiesta dell'ente gestore, sentito il parere dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti e attuati con il controllo dell'Ufficio per la fauna selvatica.

---

---

### **Art. 13**

#### *Ufficio per la fauna selvatica.*

1. Nell'ambito del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, è istituito, entro un massimo di centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, l'Ufficio per la fauna selvatica.

2. L'Ufficio per la fauna selvatica si compone di:

a) un capo ufficio (ruolo del personale tecnico - ottavo livello), con laurea in Scienze agrarie o forestali o veterinarie o naturali o biologiche od equivalenti;

b) un coadiutore tecnico (ruolo del personale tecnico - sesto livello);

c) un coadiutore (ruolo del personale tecnico quinto livello);

d) tre componenti del Corpo forestale valdostano, aventi specifica preparazione in materia.

3. Il personale di cui al comma 2 è compreso nella pianta organica di cui all'allegato A della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale).

---

## **Art. 14**

### *Consulta faunistica regionale.*

1. Presso l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali è istituita la Consulta faunistica regionale, quale organo consultivo e propositivo.

2. La Consulta faunistica regionale è così composta:

a) l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o un consigliere regionale suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di fauna selvatica, o suo sostituto;

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi agrari, o suo sostituto;

d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, o suo sostituto;

e) il responsabile del Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale, o suo sostituto;

f) un esperto in gestione faunistica, designato dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, o suo sostituto;

g) un rappresentante designato dall'Ordine regionale dei laureati in scienze agrarie e forestali della Valle d'Aosta, o suo sostituto;

h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale scelti fra i coltivatori diretti, o loro sostituti <sup>(13)</sup>;

i) tre rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche o protezionistiche riconosciute ai sensi dell'*art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349* (Istituzione del

Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale) maggiormente rappresentative a livello regionale, o loro sostituti <sup>(14)</sup>;

l) tre rappresentanti designati dalle sezioni regionali delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'art. 34 della legge n. 157/1992 e maggiormente rappresentative a livello regionale in ragione di un rappresentante per associazione, o loro sostituti <sup>(15)</sup>;

m) il Presidente del Comitato regionale per la gestione venatoria, di cui all'art. 15, o suo sostituto;

n) un rappresentante designato dal Consiglio permanente degli enti locali, o suo sostituto <sup>(16)</sup>;

o) il Comandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta, o suo sostituto <sup>(17)</sup>. <sup>(18)</sup>

3. La Consulta faunistica regionale è convocata dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali ed esprime parere su:

a) la proposta del calendario venatorio;

b) l'istituzione e la chiusura di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica;

c) l'introduzione di fauna selvatica sul territorio regionale a scopo di ripopolamento;

d) ogni altro aspetto della presente legge che richieda l'acquisizione del parere di cui al presente comma.

4. Le funzioni di segretario sono svolte dal capo dell'Ufficio per la fauna selvatica, di cui all'art. 13.

5. La Consulta regionale faunistica, preso atto delle designazioni, è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è rinnovata all'inizio di ogni legislatura regionale; i suoi poteri sono prorogati sino al suo rinnovo.

6. La Consulta regionale faunistica è legalmente riunita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

7. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti e l'esito delle votazioni è verbalizzato in apposito registro a pagine numerate.

8. Ai membri della Consulta faunistica regionale non dipendenti dall'Amministrazione regionale compete un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta ed un rimborso delle spese di viaggio pari a quelle stabilite per i consiglieri regionali.

---

(13) Ai sensi dell'*art. 3, Reg. 17 agosto 1999, n. 3* il numero dei rappresentanti di cui alla presente lettera, è ridotto in modo che non sia ammesso più di un rappresentante.

(14) Ai sensi dell'*art. 3, Reg. 17 agosto 1999, n. 3* il numero dei rappresentanti di cui alla presente lettera, è ridotto in modo che non sia ammesso più di un rappresentante.

(15) Ai sensi dell'*art. 3, Reg. 17 agosto 1999, n. 3* il numero dei rappresentanti di cui alla presente lettera, è ridotto in modo che non sia ammesso più di un rappresentante.

(16) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 1, L.R. 21 luglio 2016, n. 10*.

(17) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 2, L.R. 21 luglio 2016, n. 10*.

(18) Comma così sostituito dall'*art. 4, L.R. 2 settembre 1996, n. 33*.

---

## **Art. 15**

### *Comitato regionale per la gestione venatoria* <sup>(19)</sup>.

1. È istituito, quale organo direttivo per l'organizzazione venatoria, il Comitato regionale per la gestione venatoria, che

si compone di:

a) un Presidente eletto direttamente dai cacciatori residenti in Valle d'Aosta;

b) otto rappresentanti dei cacciatori, designati dagli appartenenti alle otto circoscrizioni venatorie di cui all'articolo 17, nella misura di un rappresentante per ciascuna di esse, di cui uno con funzione di vicepresidente <sup>(20)</sup>;

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di fauna selvatica, o suo delegato <sup>(21)</sup>;

d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi agrari, o suo delegato <sup>(22)</sup>;

e) un rappresentante designato dalle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'*art. 34 della legge n. 157/1992*, presenti a livello regionale. In caso di più di una candidatura, il rappresentante è designato dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali fra i nominativi proposti;

e-bis) un rappresentante dei cacciatori di lagomorfi e di galliformi alpini, nonché dei conduttori di cani da traccia, eletto dagli stessi <sup>(23)</sup>;

f) un rappresentante designato dalle associazioni naturalistiche o protezionistiche riconosciute ai sensi dell'*art. 13 della legge n. 349/1986*, presenti a livello regionale. In caso di più di una candidatura, il rappresentante è designato dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali fra i nominativi proposti;

g) un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agricole presenti a livello regionale. In caso di più di una candidatura, il rappresentante è designato dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali fra i nominativi proposti;

h) un rappresentante designato dal Consiglio permanente degli enti locali <sup>(24)</sup>;

h-bis) il Comandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta, o suo delegato <sup>(25)</sup>.

2. Il Comitato regionale per la gestione venatoria è nominato con deliberazione della Giunta regionale, preso atto delle designazioni, ed è rinnovato all'inizio di ogni legislatura regionale.

3. I membri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive decadono dalla carica e debbono essere sostituiti.

4. Le funzioni di segretario del Comitato regionale per la gestione venatoria sono assolte da personale dipendente dal Comitato stesso.

5. Ai membri del Comitato per la gestione venatoria non dipendenti dall'Amministrazione regionale compete un gettone di presenza non superiore a 30 euro a seduta giornaliera e il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate <sup>(26)</sup>.

5-bis. Al Presidente del Comitato regionale per la gestione venatoria, oltre a quanto stabilito dal comma 5, può essere corrisposta un'indennità di funzione, stabilita dal Comitato, entro i limiti di importo fissati dalla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi <sup>(27)</sup>.

6. I compiti del Comitato regionale per la gestione venatoria sono:

a) provvedere al rilascio del tesserino regionale e dei permessi giornalieri di caccia di cui all'articolo 33 <sup>(28)</sup>;

b) regolamentare l'attività delle circoscrizioni venatorie e delle sezioni comunali cacciatori di cui all'articolo 17 e le procedure per l'elezione dei relativi rappresentanti <sup>(29)</sup>;

c) provvedere all'amministrazione ed alla gestione dei propri fondi e dei beni già intestati al Comitato regionale per la caccia, previsto dalla legge regionale 23 maggio 1973, n. 28 (Provvedimenti per la protezione della selvaggina e per



l'esercizio della caccia nella Regione autonoma della Valle d'Aosta);

d) formulare un parere in merito all'accesso e all'eventuale destinazione dei cacciatori non residenti nel territorio regionale sulla base degli indici di densità e dei criteri di cui all'art. 5;

e) distribuire i cacciatori nel territorio regionale sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, lettere e) e g) <sup>(30)</sup>;

f) assicurare la partecipazione dei cacciatori alle operazioni di censimento e di gestione faunistica, promossi ed organizzati dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali;

f-bis) curare l'organizzazione e il coordinamento del prelievo venatorio e l'acquisto dei sigilli inamovibili da applicare ai capi abbattuti, ove previsti <sup>(31)</sup>;

f-ter) promuovere l'organizzazione di mostre trofeistiche, di manifestazioni legate alla pratica venatoria, di eventi formativi e divulgativi <sup>(32)</sup>;

f-quater) vigilare sul buon funzionamento delle circoscrizioni venatorie e delle sezioni comunali cacciatori di cui all'articolo 17 e sul rispetto dei regolamenti <sup>(33)</sup>;

g) svolgere altre funzioni e incarichi in materia faunistico-venatoria, eventualmente individuati con deliberazione della Giunta regionale, che ne stabilisce anche gli indirizzi per il relativo svolgimento <sup>(34)</sup> <sup>(35)</sup>.

7. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 6. il Comitato regionale per la gestione venatoria può avvalersi, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, della collaborazione dei soggetti o degli enti di cui all'articolo 12, comma 2 <sup>(36)</sup>.

---

(19) Vedi, anche, l'*art. 9, comma 1, lettera e)*, *L.R. 21 gennaio 2003, n. 3*, il quale stabilisce che il Comitato istituito con il

presente articolo è soggetto al controllo di cui all'art. 7 della stessa legge.

(20) Lettera così sostituita dall'[art. 1, L.R. 12 giugno 2012, n. 16](#). Il testo era così formulato: «b) nove rappresentanti dei cacciatori, designati dagli appartenenti alle nove circoscrizioni venatorie, di cui all'art. 17, nella misura di un rappresentante per ciascuna di esse, di cui uno con funzione di vicepresidente;».

(21) Lettera così sostituita dall'[art. 4, comma 1, L.R. 21 luglio 2016, n. 10](#). Il testo precedente era così formulato: «c) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo sostituto;».

(22) Lettera così sostituita dall'[art. 4, comma 2, L.R. 21 luglio 2016, n. 10](#). Il testo precedente era così formulato: «d) il dirigente dei Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo sostituto;».

(23) Lettera aggiunta dall'[art. 4, comma 3, L.R. 21 luglio 2016, n. 10](#).

(24) Lettera così modificata dall'[art. 4, comma 4, L.R. 21 luglio 2016, n. 10](#).

(25) Lettera aggiunta dall'[art. 4, comma 5, L.R. 21 luglio 2016, n. 10](#).

(26) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 6, L.R. 21 luglio 2016, n. 10](#). Il testo precedente era così formulato: «5. Ai membri del Comitato per la gestione venatoria, non dipendenti dall'Amministrazione, compete un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta ed un rimborso delle spese di viaggio, pari a quelle stabilite per i consiglieri regionali.».

(27) Comma aggiunto dall'[art. 5, comma 1, L.R. 2 settembre 1996, n. 33](#) e poi così modificato dall'[art. 4, comma 7, L.R. 21 luglio 2016, n. 10](#).

(28) Lettera così sostituita dall'*art. 4, comma 8, L.R. 21 luglio 2016, n. 10*. Il testo precedente era così formulato: «a) provvedere al tesseramento annuale dei cacciatori, mediante il rilascio del tesserino regionale di cui all'art. 33;».

(29) Lettera così sostituita dall'*art. 4, comma 9, L.R. 21 luglio 2016, n. 10*. Il testo precedente era così formulato: «b) regolamentare l'attività delle sezioni comunali cacciatori di cui all'art. 17 e le procedure per l'elezione dei rappresentanti delle circoscrizioni venatorie;».

(30) Lettera così sostituita dall'*art. 4, comma 10, L.R. 21 luglio 2016, n. 10*. Il testo precedente era così formulato: «e) individuare i cacciatori da destinare nei comprensori alpini di caccia sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 3, lett. e) e g);».

(31) Lettera aggiunta dall'*art. 4, comma 11, L.R. 21 luglio 2016, n. 10*.

(32) Lettera aggiunta dall'*art. 4, comma 11, L.R. 21 luglio 2016, n. 10*.

(33) Lettera aggiunta dall'*art. 4, comma 11, L.R. 21 luglio 2016, n. 10*.

(34) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, L.R. 15 maggio 2017, n. 5*, a decorrere dal 24 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «g) svolgere altre funzioni ed incarichi eventualmente affidatigli dalla Regione in materia faunistico-venatoria.».

(35) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 2, L.R. 2 settembre 1996, n. 33*.

(36) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 3, L.R. 2 settembre 1996, n. 33*, dall'*art. 32, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1* e dall'*art. 1, comma 1, L.R. 21 luglio 2016, n. 10*. Il testo precedente l'ultima sostituzione era così formulato: «7. Il Comitato regionale per la gestione venatoria provvede

all'espletamento dei propri compiti mediante l'ottanta per cento dei proventi di cui all'art. 39, comma 6, lett. b).».

---

### **Art. 15-bis**

#### *Entrate e patrimonio del Comitato regionale per la gestione venatoria <sup>(37)</sup>.*

1. Le entrate e il patrimonio del Comitato regionale per la gestione venatoria sono costituiti:

- a) dai proventi di cui all'articolo 39, comma 6, lettera b);
- b) dalle quote di partecipazione di cui al comma 2;
- c) da eventuali contributi dell'Unione europea, dello Stato e della Regione;
- d) da eventuali contributi di associazioni, enti pubblici e privati, società e imprese;
- e) da eventuali ulteriori entrate, correlate alle attività di cui all'articolo 15, comma 6, lettera f ter);
- f) dai beni immobili e mobili di proprietà del Comitato stesso.

2. I cacciatori sono tenuti a versare al Comitato regionale per la gestione venatoria una quota di partecipazione alle spese di gestione del comprensorio alpino di caccia, il cui importo è stabilito dal Comitato stesso con apposito regolamento <sup>(38)</sup>.

---

(37) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 21 luglio 2016, n. 10.

(38) Comma così sostituito dall'art. 37, comma 1, L.R. 11 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 14 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. I cacciatori

sono tenuti a versare al Comitato regionale per la gestione venatoria una quota di partecipazione alle spese di gestione del comprensorio alpino di caccia, il cui importo è stabilito dal Comitato stesso, sulla base del bilancio preventivo. L'importo è determinato in misura proporzionale alla tipologia e al numero dei capi assegnati e, con riferimento alla circoscrizione venatoria di appartenenza, alla dimensione territoriale, alla densità venatoria e all'ammontare dei danni causati dalla fauna selvatica, tenuto conto dei criteri, delle modalità e dei limiti minimi e massimi fissati con deliberazione della Giunta regionale.».

---

## **Art. 16**

### *Revisore legale <sup>(39)</sup>.*

1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile del Comitato regionale per la gestione venatoria spetta a un revisore legale, nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, che dura in carica tre anni.

---

*(39)* Articolo così sostituito dall'[art. 1, comma 1, L.R. 12 aprile 2013, n. 9](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 16. Collegio dei revisori dei conti. 1. È istituito il Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, di cui due nominati dal Comitato regionale per la gestione venatoria ed uno nominato dal Consiglio regionale, con funzioni di Presidente.

2. Il Collegio dei revisori dei conti sovrintende alla corretta gestione dell'attività amministrativa contabile del Comitato per la gestione venatoria e dura in carica cinque anni.

3. I membri del Collegio dei revisori dei conti possono essere riconfermati; ad essi compete un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta ed un rimborso delle spese di viaggio pari a quelle stabilite per i consiglieri regionali.».

**Art. 17***Circoscrizioni venatorie e sezioni comunali cacciatori.*

1. Nell'ambito del comprensorio alpino di caccia, in relazione alle caratteristiche ambientali, naturali, faunistiche e sociali, sono istituite le seguenti circoscrizioni venatorie <sup>(40)</sup>:

a) circoscrizione venatoria numero 1, comprendente il territorio dei comuni di Courmayeur, Pré-Saint-Didier, La Thuile, Morgex, La Salle;

b) circoscrizione venatoria numero 2, comprendente il territorio dei comuni di Saint-Nicolas, Avise, Arvier, Valgrisenche, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Villeneuve, Valsavarenche, Saint-Pierre, Aymavilles, Cogne, Sarre;

c) circoscrizione venatoria numero 3, comprendente il territorio dei comuni di Saint-Rhémy- En-Bosses, Saint-Oyen, Etroubles, Gignod, Allein, Doues, Roisan, Ollomont, Valpelline, Oyace, Bionaz, Aosta;

d) circoscrizione venatoria numero 4, comprendente il territorio dei comuni di Jovençon, Gressan, Charvensod, Saint-Christophe, Pollein, Brissogne, Quart, Saint- Marcel, Nus, Fénis;

e) circoscrizione venatoria n. 5, comprendente il territorio dei comuni di Valtournenche, Torgnon, Antey-Saint-André, Chamois, La Magdeleine, Verrayes, Saint-Denis, Chambave, Pontey, Châtillon, Saint -Vincent, Emarèse;

f) circoscrizione venatoria numero 6, comprendente il territorio dei comuni di Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Montjovet, Champdepraz, Verrès, Issogne, Arnad;

g) circoscrizione venatoria numero 7, comprendente il territorio dei comuni di Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Donnas, Bard, Hône, Pontboset, Champorcher;

h) circoscrizione venatoria numero 8, comprendente il territorio dei comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime <sup>(41)</sup>.

1-bis. Le circoscrizioni venatorie, quali unità territoriali sub-comprensoriali, rappresentano le unità di riferimento per la distribuzione dei cacciatori nel territorio regionale e per l'attuazione delle attività di gestione faunistico-venatoria. Per una migliore gestione delle singole specie, possono essere individuati, all'interno delle circoscrizioni venatorie, ulteriori settori sub-circoscrizionali <sup>(42)</sup>.

1-ter. Il territorio di competenza delle circoscrizioni venatorie può essere variato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole del Comitato regionale per la gestione venatoria e sentita la Consulta faunistica regionale, qualora intervengano modificazioni territoriali nell'ambito delle Unités des Communes valdôtaines di cui all'[articolo 8 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6](#) (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane) <sup>(43)</sup>.

2. Le circoscrizioni venatorie si compongono di sezioni comunali cacciatori costituite da un minimo di nove e un massimo di ottanta cacciatori <sup>(44)</sup>.

3. Nel rispetto del limite numerico massimo di cui al comma 2, i cacciatori sono assegnati dal Comitato regionale per la gestione venatoria alla sezione comunale cacciatori del Comune di residenza, in qualità di cacciatori di diritto; a richiesta, essi possono essere assegnati ad altra sezione comunale cacciatori, in qualità di cacciatori ospiti. In ogni caso, le assegnazioni sono effettuate in base ai posti disponibili in ogni circoscrizione venatoria, secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, lettere e) e g). Dopo cinque anni consecutivi di permanenza in una stessa sezione, i cacciatori ospiti acquisiscono la condizione di cacciatori di diritto <sup>(45)</sup>.

3-bis. Tenuto conto del divieto di cui all'articolo 43, comma 7, il personale di cui all'[articolo 5, comma 2, lettera a\), della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12](#) (Nuove norme sull'ordinamento e

sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale), assegnato alle stazioni forestali, è assegnato ad una sezione comunale cacciatori situata al di fuori della giurisdizione di competenza della stazione forestale di appartenenza <sup>(46)</sup>.

4. Qualora il numero dei cacciatori di diritto non raggiunga il limite numerico minimo di cui al comma 2, possono costituirsi sezioni con cacciatori di Comuni contermini e appartenenti alla medesima circoscrizione venatoria <sup>(47)</sup>.

5. In un Comune non può essere costituita più di una sezione.

6. Compete alle sezioni comunali cacciatori:

a) eleggere i rappresentanti di circoscrizione, secondo le modalità stabilite dal Comitato regionale di gestione venatoria;

b) proporre al Comitato regionale di gestione venatoria eventuali provvedimenti necessari per una migliore gestione venatoria, nonché per la protezione e l'incremento del patrimonio faunistico regionale;

b-bis) partecipare alle attività di gestione faunistica - venatoria e di protezione e incremento del patrimonio faunistico regionale <sup>(48)</sup>.

7. Il funzionamento delle circoscrizioni venatorie e delle sezioni comunali cacciatori è stabilito, con apposito regolamento, dal Comitato regionale di gestione venatoria, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza il regolamento è disposto dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali <sup>(49)</sup>.

---

(40) Alinea così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 21 luglio 2016, n. 10*.



(41) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 12 giugno 2012, n. 16*. Il testo originario era così formulato: «1. Per l'elezione dei rappresentanti dei cacciatori, di cui all'art. 15, comma 1, sono istituite le seguenti circoscrizioni venatorie:

a) circoscrizione venatoria n. 1, comprendente il territorio dei comuni di Courmayeur, Pre-Saint-Didier, La Thuile, Morgex, La Salle;

b) circoscrizione venatoria n. 2, comprendente il territorio dei comuni di Saint-Nicolas, Avise, Arvier, Valgrisenche, Introd, Rhames-Saint-Georges, Rhames-Notre-Dame, Villeneuve, Valsavarenche, Saint-Pierre, Aymavilles, Cogne;

c) circoscrizione venatoria n. 3, comprendente il territorio dei comuni di Saint-Rhemy-En-Bosses, Saint-Oyen, Etroubles, Gignod, Allein, Doues, Roisan, Ollomont, Valpelline, Oyace, Bionaz;

d) circoscrizione venatoria n. 4, comprendente il territorio dei comuni di Sarre, Jovençon, Gressan, Charvensod, Saint-Christophe, Pollein, Brissogne, Quart, Saint-Marcel, Nus, Fenis;

e) circoscrizione venatoria n. 5, comprendente il territorio del Comune di Aosta;

f) circoscrizione venatoria n. 6, comprendente il territorio dei comuni di Valtournenche, Torgnon, Antey-Saint-Andre, Chamois, La Magdeleine, Verrayes, Saint-Denis, Chambave, Pontey, Chatillon, Saint-Vincent, Emarese;

g) circoscrizione venatoria n. 7, comprendente il territorio dei comuni di Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Montjovet, Champdepraz, Verres, Issogne, Arnad;

h) circoscrizione venatoria n. 8, comprendente il territorio dei comuni di Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Donnas, Bard, Hone, Pontboset, Champorcher;

i) circoscrizione venatoria n. 9, comprendente il territorio dei comuni di Gressoney-La-Trinite, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime.».

(42) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 2, L.R. 21 luglio 2016, n. 10*.

(43) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 3, L.R. 21 luglio 2016, n. 10*.

(44) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 2, L.R. 12 giugno 2012, n. 16*. Il testo originario era così formulato: «2. Le circoscrizioni venatorie si compongono di sezioni comunali cacciatori.».

(45) Comma così sostituito prima dall'*art. 2, comma 3, L.R. 12 giugno 2012, n. 16* e poi dall'*art. 6, comma 4, L.R. 21 luglio 2016, n. 10* (vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 17, comma 2* della stessa legge). Il testo precedente l'ultima sostituzione era così formulato: «3. I cacciatori sono assegnati di diritto alla sezione comunale cacciatori del Comune di residenza; essi possono essere assegnati, a richiesta, ad altra sezione comunale cacciatori dal Comitato regionale per la gestione venatoria, in base ai posti disponibili e secondo una graduatoria di priorità definita dal Comitato stesso, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g).».

(47) Comma prima modificato dall'*art. 2, comma 4, L.R. 12 giugno 2012, n. 16* e poi così sostituito dall'*art. 6, comma 5, L.R. 21 luglio 2016, n. 10*. Il testo precedente era così formulato: «4. Qualora il numero dei cacciatori residenti nel Comune non raggiunga il limite di nove, potranno costituirsi sezioni con cacciatori di Comuni vicini, onde raggiungere il numero necessario.».

(48) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 6, L.R. 21 luglio 2016, n. 10*.

(49) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 7, L.R. 21 luglio 2016, n. 10*.

(46) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, L.R. 4 agosto 2017, n. 13*, a decorrere dal 9 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 1*, della medesima legge).

## Capo IV - Attività aventi ad oggetto la fauna selvatica

(giurisprudenza)

### Art. 18

#### *Controllo della fauna selvatica.*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sulla base di segnalazioni, rilevazioni o censimenti dai quali emerga che l'eccessivo moltiplicarsi di determinate specie animali provoca alterazioni dell'equilibrio naturale e arreca gravi danni alle produzioni agro-forestali o al patrimonio faunistico o pone gravi problemi di ordine sanitario, può disporre, verificata l'inefficacia di metodi ecologici di controllo, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, la cattura o l'abbattimento di esemplari delle specie di cui all'art. 30, con mezzi selettivi, anche nelle zone vietate alla caccia, ad esclusione dei parchi naturali regionali, nei periodi tecnicamente più idonei al raggiungimento dei risultati prefissati, anche al di fuori del periodo venatorio.
2. Nelle riserve naturali di cui alla [L.R. n. 30/1991](#) il controllo della fauna selvatica di cui al comma 1 è subordinato al parere dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti.
3. Delle catture e degli abbattimenti di cui al comma 1 sono incaricati gli agenti del Corpo forestale valdostano, con l'eventuale collaborazione di guardie venatorie volontarie, dei proprietari e dei conduttori dei fondi interessati dai danni purché in possesso di porto d'armi per l'esercizio venatorio, e dei cacciatori di cui all'art. 12, comma 2.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 indica altresì le zone di intervento, il numero massimo degli esemplari delle specie da catturare o da abbattere, il periodo e i mezzi.
5. Al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive e di limitare possibili cause di disturbo alla fauna selvatica, i bovini, ovini e caprini sull'intero territorio regionale devono essere sorvegliati, seppur saltuariamente. È fatto divieto di lasciare

vagare liberamente qualsiasi esemplare di cane al di fuori delle zone e nei periodi indicati dall'art. 8 <sup>(50)</sup>.

5-bis. Qualora, per la mancata sorveglianza, si renda necessario il recupero degli animali di cui al comma 5 da parte delle strutture della pubblica amministrazione, la stessa decide in merito alla destinazione dei capi recuperati <sup>(51)</sup>.

6. La mancata custodia dei cani da caccia è sanzionata ai sensi dell'*articolo 31, comma 1, lettera e), della legge regionale 22 novembre 2010, n. 37* (Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14). In caso di fuga di tali animali durante l'esercizio venatorio, la sanzione è applicata se il proprietario o detentore del cane da caccia non ha provveduto a dare comunicazione della fuga dell'animale, entro ventiquattr'ore dalla stessa, al Comune di residenza o di abituale dimora, o al canile regionale, o ai servizi veterinari dell'Azienda USL o al Corpo forestale della Valle d'Aosta <sup>(52)</sup>.

6-bis. Ogni qualvolta l'omessa custodia di un animale di affezione provochi da parte dello stesso il ferimento o la morte di un esemplare di fauna selvatica, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, si applica al proprietario la sanzione amministrativa di cui all'art. 46, comma 4-bis <sup>(53)</sup>.

7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sentiti la Consulta faunistica regionale e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può altresì consentire l'abbattimento di animali di specie non comprese nel comma 1, per i motivi di cui allo stesso comma o per la salvaguardia dei biotopi od il mantenimento della diversità delle specie.

7-bis. I capi di ungulati selvatici abbattuti nel corso di interventi di controllo sono inviati ai centri di lavorazione abilitati, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce

norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(54)</sup>.

---

(50) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 1, L.R. 2 settembre 1996, n. 33*.

(51) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 2, L.R. 2 settembre 1996, n. 33*.

(52) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 12 aprile 2013, n. 9*. Il testo originario era così formulato: «6. La mancata custodia dei cani da caccia è sanzionata dall'art. 28, comma 1, lett. c), della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14 (Norme per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione).».

(53) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 3, L.R. 2 settembre 1996, n. 33*.

(54) Comma aggiunto dall'*art. 3, L.R. 12 giugno 2012, n. 16*.

---

### **Art. 18-bis**

*Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.*

1. Il presente articolo disciplina le modalità di esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte per le sole finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili

nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati.

3. Il provvedimento di deroga è disposto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, sentita la competente commissione consiliare permanente, nei seguenti casi:

- a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;
- b) nell'interesse della sicurezza aerea;
- c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque;
- d) per la protezione della flora e della fauna;
- e) per finalità di ricerca e di insegnamento, di ripopolamento e di reintroduzione e per l'allevamento connesso a tali attività;
- f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

4. Il provvedimento di deroga specifica i soggetti abilitati al prelievo in deroga, individuati d'intesa con l'organo direttivo del comprensorio alpino di caccia interessato.

5. Le deroghe non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione e sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica <sup>(55)</sup>.

---

(55) Articolo aggiunto dall'*art. 9, comma 1, L.R. 24 dicembre 2007, n. 34*.

---

**Art. 19***Catture a scopo di ripopolamento.*

1. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali può disporre per le specie autoctone, cacciabili e non, anche nei tempi e nei luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio, salvo che nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, catture a scopo di ripopolamento.

---

---

**Art. 20***Cattura e utilizzazione di esemplari di fauna selvatica.*

1. È vietato catturare e detenere, anche per brevi periodi, mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, nonché, alterare o asportare uova, nidi e piccoli nati se non per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché in tal caso, se ne dia preventivo avviso alla stazione forestale competente per territorio, che adotterà i provvedimenti del caso.

2. È vietato molestare, in qualsiasi modo, gli animali selvatici, con particolare riferimento al periodo riproduttivo di ogni singola specie.

3. L'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla presentazione di motivata richiesta scritta, personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei musei di scienze e storia naturali e dei parchi naturali a catturare ed utilizzare per attività di marcatura, di studio e di ricerca scientifica, mammiferi ed uccelli, nonché a prelevare per gli stessi motivi uova, nidi e piccoli nati.

---

---

**Art. 21***Attività di inanellamento.*

1. L'attività di inanellamento a scopo scientifico è subordinata all'ottenimento di specifica autorizzazione regionale, rilasciata dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, con proprio decreto, secondo le modalità previste dall'[art. 4 della legge n. 157/1992](#), entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
  2. È fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga uccelli inanellati di farne denuncia al personale della stazione forestale od al Comune competenti per territorio.
  3. Il Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali ed i Comuni provvederanno in seguito agli obblighi previsti dalla [legge n. 157/1992](#).
- 

---

**Art. 22***Catture a fini di richiamo.*

1. La cattura di uccelli per la cessione a fini di richiamo è vietata nell'intero territorio regionale.
- 

---

**Art. 23***Introduzione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.*

1. L'introduzione di fauna selvatica viva è subordinata all'autorizzazione dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sentiti la Consulta regionale faunistica e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica; essa può avvenire



solo a scopo di ripopolamento, rinsanguamento o reintroduzione.

2. L'introduzione di selvaggina viva dall'estero deve effettuarsi secondo le disposizioni previste dall'*art. 20 della legge n. 157/1992*.

3. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti al preventivo controllo sanitario della competente autorità veterinaria.

4. È vietato introdurre e liberare nel territorio regionale animali estranei alla fauna selvatica indigena, al di fuori di specifici piani regionali di introduzione di specie animali per le quali sia stato conseguito il parere favorevole della Consulta faunistica regionale e dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, fatta salva l'introduzione di animali dei circhi equestri o spettacoli viaggianti o di specie destinate all'allevamento tradizionale nell'ambito comunitario e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.

---

## **Art. 24**

*Detenzione e allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale* <sup>(56)</sup> <sup>(57)</sup>.

1. La detenzione e l'allevamento di esemplari di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale sono sottoposti ad autorizzazione rilasciata a persone nominativamente indicate.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di fauna selvatica entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. I criteri e le modalità di detenzione e allevamento sono stabiliti dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.

4. Sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti e obblighi derivanti dalla normativa statale e regionale vigente in materia di igiene e sanità degli allevamenti e di detenzione di animali selvatici.

---

(56) Articolo così sostituito dall'*art. 7, comma 1, L.R. 21 luglio 2016, n. 10*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 24 - Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale. 1. L'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare od amatoriale sono sottoposti ad autorizzazione rilasciata a persone nominativamente indicate.

2. L'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali entro sessanta giorni dalla richiesta scritta; nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, statale e regionale, alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con particolare riferimento all'obbligo di tenere un apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento.

3. Per quanto attiene l'aspetto igienico-sanitario, restano fermi gli adempimenti imposti dalla normativa vigente, statale e regionale.

4. Gli esemplari pertinenti agli allevamenti devono essere muniti di contrassegno indelebile od inamovibile indicante l'anno di nascita, il numero e la matricola o il numero di autorizzazione dell'allevatore, secondo le modalità che verranno stabilite con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. L'abbattimento di capi allevati a scopo alimentare è consentito agli effetti della presente legge durante tutto il corso dell'anno solare.

6. Gli allevamenti dei cani da caccia sono disciplinati dalle norme contenute nell'art. 10 della L.R. n. 14/1994.».

(57) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 30 settembre 2002, n. 3548*.

---

## Art. 25

### *Rinvenimento o abbattimento per caso fortuito o forza maggiore di fauna selvatica.*

1. Al di fuori degli abbattimenti di fauna selvatica effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo V, chiunque, in qualsiasi tempo, rinvenga o abbatta per caso fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilità di fauna selvatica viva o morta o parte di essa, deve, entro ventiquattro ore, farne denuncia alla stazione forestale competente per territorio, che rilascia apposita ricevuta e comunica tempestivamente alla struttura regionale competente in materia di fauna selvatica il rinvenimento o l'abbattimento del capo. La predetta disposizione non si applica nel caso di ritrovamento di palchi caduchi di cervidi <sup>(58)</sup>.

2. Qualora la struttura regionale competente in materia di fauna selvatica riconosca che gli esemplari di fauna selvatica di cui al comma 1 non rivestono particolare interesse scientifico, questi possono essere lasciati in detenzione ai soggetti che li hanno rinvenuti, secondo le modalità di cui all'articolo 27 <sup>(59)</sup>.

3. La Regione provvede alle attività di gestione della fauna selvatica, tra cui la cura, la detenzione temporanea e la successiva liberazione degli esemplari vivi di fauna selvatica di cui al comma 1, mediante licitazione o trattative private, ovvero in economia diretta, avvalendosi in quest'ultimo caso anche di personale precario o stagionale, ricorrendo per l'acquisto di qualsiasi materiale alle ditte migliori offerenti per qualità e condizioni; è, altresì, ammesso l'affidamento di incarichi a liberi professionisti o a istituti specializzati. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dalla Regione in strutture proprie o in uso da terzi; nel caso di strutture non di

proprietà regionale, la Regione, oltre a farsi carico delle spese di gestione, può eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria necessari allo svolgimento delle attività <sup>(60)</sup>.

---

(58) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 12 giugno 2012, n. 16*.

(59) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 2, L.R. 12 giugno 2012, n. 16*. Il testo originario era così formulato: «2. Qualora, a giudizio del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, gli esemplari di fauna selvatica rinvenuti morti non rivestano particolare interesse scientifico, potranno essere lasciati in detenzione alle persone che li hanno rinvenuti, previa domanda scritta, da parte delle stesse, all'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, che rilascia apposita autorizzazione entro i successivi sessanta giorni.».

(60) Comma così sostituito dall'*art. 37, comma 2, L.R. 11 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 14 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 45, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «3. La Regione provvede, con strutture proprie o mediante apposite convenzioni con veterinari, alla cura, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione degli esemplari vivi di fauna selvatica di cui al comma 1.».

---

## **Art. 26**

### *Attività di tassidermia ed imbalsamazione.*

1. Le attività di tassidermia ed imbalsamazione, fatte salve le norme che disciplinano le attività commerciali o artigianali, sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, con apposito decreto, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. La predetta autorizzazione è rilasciata in base ai criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale <sup>(61)</sup>.

2. Sono consentite la tassidermia e l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:

a) alla fauna selvatica presente sul territorio della Comunità economica europea;

b) alla fauna esotica o comunque proveniente da territori extracomunitari purché l'abbattimento e l'importazione o comunque la detenzione siano avvenuti in conformità alla normativa vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali;

c) alla fauna domestica.

3. Sono inoltre consentite la tassidermia e l'imbalsamazione degli animali provenienti da allevamenti regolarmente autorizzati.

4. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia delle specie in questione.

5. I tassidermisti devono tenere sempre aggiornato un registro di carico e scarico con i nominativi dei clienti, la data di consegna e la descrizione dell'animale affidato in preparazione ed esibirlo, a richiesta, agli agenti incaricati della sorveglianza che potranno altresì compiere, ai sensi della normativa vigente, ispezioni nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, o a deposito degli animali preparati o da preparare.

6. In caso di animale in preparazione tassidermica di provenienza esterna al territorio regionale e non appartenente alle specie cacciabili nella Regione occorre apposita dichiarazione di provenienza.

7. Il mancato rispetto di una delle disposizioni contenute nel presente articolo implica la violazione delle norme di cui all'art. 32 nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.

(61) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 2, L.R. 5 agosto 2021, n. 23*, a decorrere dal 12 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*).

---

## Art. 27

### *Detenzione di trofei e preparazioni tassidermiche.*

1. Fatte salve le disposizioni statali e comunitarie vigenti in materia, è consentita la detenzione di trofei, di preparazioni tassidermiche o di parti di animali il cui possesso, per rinvenimento, acquisto o altro, sia stato denunciato alle stazioni forestali competenti per territorio e dei quali la struttura regionale competente in materia di fauna selvatica non abbia riconosciuto, entro sessanta giorni dalla denuncia medesima, un particolare interesse scientifico <sup>(62)</sup>.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai palchi caduchi di cervidi, alle loro parti o agli oggetti preparati con gli stessi, il cui possesso è libero e non necessita di denuncia <sup>(63)</sup>.

1-ter. Per la detenzione di trofei, di preparazioni tassidermiche e di parti di animali selvatici prelevati durante l'attività venatoria, in Valle d'Aosta o al di fuori di essa, è sufficiente il possesso del documento di certificazione dell'abbattimento <sup>(64)</sup>.

2. I musei scientifici non sono soggetti alle norme del comma 1, ma devono comunque tenere un registro aggiornato con le dotazioni degli animali presenti, a disposizione per eventuali controlli.

---

(62) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 12 giugno 2012, n. 16*. Il testo originario era così formulato: «1. È consentita la detenzione di preparazioni tassidermiche e di trofei, delle specie di mammiferi e uccelli di cui all'*art. 26*, secondo le seguenti modalità:

a) per le specie oggetto di caccia ai sensi della presente legge, il detentore del trofeo deve munirsi di apposita certificazione rilasciata dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta scritta, attestante la provenienza e l'anno in cui è avvenuto l'abbattimento e nella quale è indicato un numero d'identificazione che dovrà essere applicato in modo inamovibile sul trofeo stesso, a mezzo di un apposito contrassegno fornito dall'Amministrazione regionale;

b) per le specie non oggetto di prelievo venatorio ai sensi della presente legge, nessun trofeo può essere detenuto se non munito di apposita autorizzazione rilasciata dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta scritta; l'autorizzazione riporta un numero che trova il suo corrispondente in un contrassegno da applicare al trofeo in modo inamovibile;

c) le spoglie ed i trofei detenuti prima della entrata in vigore della presente legge devono essere dichiarati all'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge; l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali rilascia gratuitamente entro tre mesi successivi un certificato attestante la dichiarazione ed un numero di identificazione da applicare in modo inamovibile sul trofeo.».

(63) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 2, L.R. 12 giugno 2012, n. 16*.

(64) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 3, L.R. 12 giugno 2012, n. 16*.

---

## **Capo V - Modalità dell'esercizio venatorio**

### **Art. 28**

#### *Esercizio di caccia.*

1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 29 e con l'eventuale ausilio di cani appositamente addestrati.

2. È considerato altresì esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abatterla o catturarla.

3. L'esercizio della caccia può essere praticato in varie forme ognuna delle quali viene disciplinata, in maniera diversa per quel che riguarda le specie cacciabili, le modalità ed i tempi di caccia, dal calendario venatorio di cui all'art. 31, nel rispetto della presente legge.

4. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

5. Per la ricerca di animali feriti durante l'esercizio venatorio possono essere utilizzati, previo avviso alla stazione forestale competente per territorio, cani da traccia su pista da sangue, appositamente addestrati ed abilitati attraverso prove ufficiali dell'Associazione cani da caccia, affiliata all'Ente nazionale della cinofilia italiana ENCI, iscritti in apposito elenco istituito presso l'Assessorato

dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali.

---

## **Art. 29**

### *Mezzi di caccia.*

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile:

a) con una o due canne ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e, per la caccia agli ungulati, non inferiore al 20;



b) con una canna ad anima liscia, a ripetizione manuale o semiautomatica, con caricatore adattato in modo da non contenere più di un colpo, di calibro non superiore al 12 e, per la caccia agli ungulati, non inferiore al 20;

c) con una canna ad anima rigata, a caricamento manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro superiore o uguale a millimetri 5,6 e, in quest'ultimo caso, camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza superiore o uguale a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e, nel caso di caccia al cinghiale, non più di cinque cartucce <sup>(65)</sup>;

d) con due o tre canne, di cui una o due ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e, per la caccia agli ungulati, non inferiore al 20 e una o due ad anima rigata di calibro superiore o uguale a millimetri 5,6 e, in quest'ultimo caso, camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza superiore o uguale a millimetri 40 <sup>(66)</sup>.

2. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

---

(65) Lettera dapprima sostituita dall'*art. 6, comma 1, L.R. 12 giugno 2012, n. 16* e poi così modificata dall'*art. 14, comma 1, L.R. 5 agosto 2014, n. 7* e dall'*art. 8, comma 1, L.R. 21 luglio 2016, n. 10*. Il testo precedente era così formulato: «c) con una canna ad anima rigata, a caricamento manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro uguale o superiore a millimetri 5,6 e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40;».

(66) Lettera così sostituita dall'*art. 6, comma 2, L.R. 12 giugno 2012, n. 16*. Il testo originario era così formulato: «d) con due o tre canne di cui una o due ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e, per la caccia agli ungulati, non inferiore al 20 e una o due ad anima rigata di calibro uguale o superiore a

millimetri 5,6 e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40.».

---

### **Art. 30**

#### *Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.*

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere gli esemplari di fauna selvatica delle specie sottoelencate:

a) mammiferi: camoscio (*Rupicapra rupicapra*), capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), cinghiale (*Sus scrofa*), lepre variabile (*Lepus timidus*), lepre europea (*Lepus europaeus*), coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), volpe (*Vulpes vulpes*);

b) uccelli: allodola (*Alauda arvensis*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), cesena (*Turdus pilaris*), colombaccio (*Columba palumbus*), cornacchia grigia (*Corvus corvus cornix*), cornacchia nera (*Corvus corvus corone*), coturnice (*Alectoris graeca*), fagiano (*Phasianus colchicus*), fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*), gazza (*Pica pica*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*), pernice bianca (*Lagopus mutus*), quaglia (*Coturnix coturnix*), starna (*Perdix perdix*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), tortora (*Streptopelia turtur*) <sup>(67)</sup>.

2. I periodi di attività venatoria in relazione alle specie di cui al comma 1 sono stabiliti dal calendario venatorio, di cui all'art. 31, e sono contenuti entro il 1° settembre ed il 31 gennaio.

3. Possono essere previste deroghe al periodo di cui al comma 2, unicamente nel caso di caccia selettiva, per qualità, sesso e struttura delle popolazioni, agli ungulati, previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

---

(67) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 1, L.R. 12 aprile 2013, n. 9*.

---

## **Art. 31**

### *Calendario venatorio.*

1. La Giunta regionale, entro il 15 giugno di ogni anno, su proposta dell'Assessore competente, sentiti il Comitato regionale per la gestione venatoria, la Consulta regionale faunistica e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, approva il calendario venatorio.

2. Il calendario venatorio indica:

- a) le specie cacciabili e le relative modalità di prelievo;
- b) i periodi, le giornate e gli orari di caccia;
- c) il numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero, per ogni singola specie e per ogni cacciatore;
- d) le norme inerenti all'uso dei cani in periodo venatorio, con particolare riguardo al numero massimo per cacciatore ed alle zone dove tale pratica può essere vietata, al fine di proteggere la selvaggina;
- e) ogni altra indicazione ritenuta utile al fine di una corretta attività venatoria.

2-bis. Al fine di assicurare il legame cacciatore- territorio, per gli ungulati cacciabili soggetti ad assegnazione nominativa, i capi prelevabili in una determinata circoscrizione venatoria sono assegnati ai cacciatori appartenenti alla stessa e sono ripartiti, prioritariamente, nelle sezioni comunali cacciatori nel cui territorio ricade il settore gestionale sub-circoscrizionale di riferimento. Il Comitato regionale per la gestione venatoria può motivatamente derogare ai predetti criteri di assegnazione e ripartizione, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, lettera g).

Il prelievo della specie cinghiale, in forme diverse dalla braccata, è esercitato nell'ambito della circoscrizione di appartenenza. Il prelievo delle altre specie cacciabili è esercitato nell'ambito dell'intero comprensorio alpino di caccia <sup>(68)</sup>.

---

(68) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 15 maggio 2017, n. 5*, a decorrere dal 24 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «2-bis. Per le specie cacciabili soggette ad assegnazione nominativa, al fine di assicurare il legame cacciatore - territorio, i capi prelevabili in una determinata unità gestionale sono ripartiti, prioritariamente, nelle sezioni comunali cacciatori situate nel territorio in cui ricade l'unità gestionale medesima.». In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 7, L.R. 12 giugno 2012, n. 16* e dall'*art. 9, comma 1, L.R. 21 luglio 2016, n. 10*.

---

## **Art. 32**

### *Divieti.*

1. Ai fini della presente legge, è vietato:

a) detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, ad eccezione di quelli indicati annualmente nel calendario venatorio, nonché ad eccezione degli esemplari di cui al capo IV; commerciare fauna selvatica morta, non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

b) detenere o commerciare esemplari di mammiferi ed uccelli, appartenenti alle specie indicate annualmente nel calendario venatorio, presi in tempi o con mezzi non consentiti;

c) trasportare all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni e nei periodi non consentiti per l'esercizio venatorio, armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed in custodia;

d) sparare a distanza minore di 150 metri in caso di utilizzo di munizione spezzata o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di utilizzo di munizione intera, in direzione di:

1) immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione ed a posto di lavoro;

2) vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali;

3) funivie, filovie ed altri trasporti in sospensione;

4) aree destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

e) esercitare l'esercizio venatorio con mezzi diversi da quelli consentiti dall'art. 29;

f) praticare qualsiasi forma di uccellazione;

g) cacciare a rastrello in più di tre persone, fatta eccezione per la caccia in battuta, come disciplinata dal calendario venatorio;

h) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili, o usare mezzi aerei per il trasporto di mezzi di caccia;

i) usare richiami vivi o richiami artificiali di qualsiasi tipo;

l) usare la munizione spezzata nella caccia agli ungulati;

m) abbandonare sul luogo di caccia i bossoli delle cartucce sparate;

n) usare e detenere trappole, esche o bocconi avvelenati;

o) usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, ovvero dotate di sistema di puntamento a raggi laser o che permettono la visione notturna;

p) utilizzare durante l'esercizio venatorio, ad eccezione delle battute al cinghiale in squadra, apparecchi radio-ricetrasmittenti o apparecchi telefonici portatili, fatte salve eventuali chiamate di soccorso <sup>(69)</sup>;

q) praticare l'esercizio venatorio:

1) ove esistono opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare;

2) ove esistono monumenti nazionali;

3) nei parchi nazionali e regionali, nelle foreste demaniali, nelle riserve naturali, nei giardini e parchi pubblici, fatte salve le norme previste dalla [L.R. n. 30/1991](#);

4) nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatto salvo quanto disposto dall'art. 18;

5) sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione dei casi espressamente indicati dal calendario venatorio;

6) nelle aie e nelle corti od altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 150 metri dalle macchine agricole operanti, di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, nei giardini e nei parchi privati, nei terreni adibiti ad attività sportive;

7) nei fondi di cui all'art. 10;

8) nei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di 1.000 metri dagli stessi;

r) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo di tipo ludico su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo

quanto previsto dall'*art. 10, comma 8, lett. e), della legge n. 157/1992*.

2. La Giunta regionale, su richiesta degli assessorati competenti, sentita la Consulta regionale faunistica, può temporaneamente vietare l'esercizio venatorio nei luoghi che sono interessati da intenso fenomeno turistico, o da colture agricole altamente specializzate; tali zone sono adeguatamente tabellate a cura dell'Amministrazione regionale <sup>(70)</sup>.

---

(69) Lettera così sostituita dall'*art. 10, L.R. 29 marzo 2007, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «p) utilizzare durante l'esercizio venatorio apparecchi radio ricetrasmittenti e/o apparecchi telefonici portatili, fatte salve eventuali chiamate di soccorso.».

(70) Comma così corretto con avviso di errata corregge pubblicato nel B.U. 2 novembre 1994, n. 47.

---

## **Capo VI - Esercizio della caccia: autorizzazioni e requisiti**

### **Art. 33**

*Tesserino regionale e permessi giornalieri di caccia* <sup>(71)</sup>.

1. Chiunque intenda esercitare la caccia nell'ambito della regione deve essere in possesso del relativo tesserino regionale "Carnet de chasse" o del permesso giornaliero di caccia, predisposti e rilasciati dal Comitato regionale per la gestione venatoria <sup>(72)</sup>.

2. Il rilascio del tesserino è subordinato:

a) al possesso della valida licenza di porto d'armi per uso di caccia, rilasciata dalla competente autorità;

b) all'avvenuto versamento delle tasse prescritte, compresa quella di concessione regionale annuale di cui all'*art. 39*;

b bis) all'avvenuto versamento della quota di partecipazione di cui all'articolo 15-bis, comma 2 <sup>(73)</sup>;

c) all'aver stipulato il contratto di assicurazione di cui all'art. 38;

d) all'aver optato, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 157/1992, per la forma di caccia vagante in zona Alpi;

e) all'aver compiuto il diciottesimo anno di età;

e-bis) per i cacciatori che non hanno mai praticato l'esercizio venatorio in Zona Alpi o in Valle d'Aosta, alla verifica della conoscenza delle disposizioni regionali in materia venatoria e della biologia e riconoscimento delle specie di selvaggina presenti sul territorio regionale e sottoposte a pianificazione venatoria, attraverso specifico esame le cui modalità di svolgimento sono definite con deliberazione della Giunta regionale, dinanzi alla commissione di cui all'articolo 35 <sup>(74)</sup> <sup>(75)</sup>.

3. Il tesserino ha validità per una annata venatoria e si intende sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia <sup>(76)</sup>.

4. Il tesserino deve essere restituito all'Amministrazione regionale, per il tramite del Comitato regionale per la gestione venatoria, entro quindici giorni dal termine della stagione venatoria <sup>(77)</sup>.

5. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

6. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino:

a) [i giorni di caccia prescelti per l'esercizio venatorio] <sup>(78)</sup>;

b) la data delle singole giornate in cui si effettua l'attività venatoria, all'atto del loro inizio;



c) i capi di selvaggina, non appena abbattuti.

7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, il rilascio del tesserino regionale ai cacciatori di altre Regioni, che intendano praticare la caccia nel territorio della Valle d'Aosta, è subordinato al rispetto degli indici di densità venatoria e dei criteri previsti dall'art. 5, comma 3, lettere e) e g).

7-bis. [Il tesserino non può in ogni caso essere rilasciato:

a) per due stagioni venatorie consecutive a chi abbia riportato condanna definitiva, ovvero in caso di oblazione o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per le violazioni penali di cui all'*articolo 30 della L. n. 157/1992*;

b) per una stagione venatoria a chi sia stata notificata ordinanza - ingiunzione di pagamento ai sensi dell'*articolo 18 della L. n. 689/1981*, per le violazioni di cui all'*articolo 31, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l) della L. n. 157/1992* o per le violazioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), c), e), f), h), i), l), m), o), p), della presente legge] <sup>(79)</sup>.

7-ter. Il numero massimo annuale e le modalità di rilascio e di utilizzo dei permessi giornalieri di caccia sono stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato regionale per la gestione venatoria. In ogni caso, il permesso giornaliero di caccia non può essere rilasciato a chi sia incorso nelle violazioni di cui all'articolo 33-ter <sup>(80)</sup>.

7-quater. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli ulteriori criteri e modalità per il rilascio del tesserino venatorie <sup>(81)</sup>.

---

(71) Rubrica così modificata dall'*art. 10, comma 1, L.R. 21 luglio 2016, n. 10*.

(72) Comma modificato dall'*art. 8, comma 1, L.R. 12 giugno 2012, n. 16*, sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 12 aprile 2013, n. 9* e nuovamente modificato dall'*art. 10, comma 2, L.R.*

*21 luglio 2016, n. 10.* Il testo precedente era così formulato: «1. Chiunque intenda esercitare la caccia nell'ambito della Regione dev'essere in possesso del relativo tesserino "Carnet de chasse" predisposto dalla Regione e rilasciato dal Comitato regionale per la gestione venatoria.».

(73) Lettera aggiunta dall'*art. 10, comma 3, L.R. 21 luglio 2016, n. 10.*

(74) Lettera aggiunta dall'*art. 8, comma 2, L.R. 12 giugno 2012, n. 16.*

(75) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, L.R. 2 settembre 1996, n. 33*, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

(76) Comma così modificato dall'*art. 25, comma 1, L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.*

(77) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 2, L.R. 2 settembre 1996, n. 33.*

(78) Lettera abrogata dall'*art. 18, comma 1, lett. b), L.R. 21 luglio 2016, n. 10.*

(79) Comma aggiunto dall'*art. 25, comma 2, L.R. 11 dicembre 2002, n. 25*, poi abrogato dall'*art. 4, comma 2, L.R. 12 aprile 2013, n. 9.*

(80) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 4, L.R. 21 luglio 2016, n. 10.*

(81) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 5, L.R. 21 luglio 2016, n. 10.*

---

**Art. 33-bis**  
*Commissione disciplinare* <sup>(82)</sup>.

[1. È istituita, presso il Comitato regionale per la gestione venatoria, la Commissione disciplinare, con il compito di esprimere parere circa il divieto di rilascio del tesserino regionale. Tale Commissione è composta da cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati tra i componenti del Comitato stesso.

2. La Commissione è convocata dal Presidente, per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i suoi membri e le decisioni sono adottate a maggioranza. Svolge le funzioni di segretario un dipendente del Comitato regionale per la gestione venatoria].

---

(82) Articolo aggiunto 5, comma 1, *L.R. 12 aprile 2013, n. 9* e poi abrogato dall'*art. 18, comma 1, lett. c), L.R. 21 luglio 2016, n. 10*.

---

### **Art. 33-ter**

*Divieto di rilascio del tesserino regionale* <sup>(83)</sup>.

1. Il presidente del Comitato regionale per la gestione venatoria dispone il divieto di rilascio del tesserino regionale a chi abbia riportato condanna definitiva per le violazioni di cui all'articolo 30 della 1. 157/1992:

a) per cinque stagioni venatorie consecutive, per le violazioni punite con l'arresto e l'ammenda; in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il periodo di divieto di rilascio è di tre stagioni venatorie consecutive <sup>(84)</sup>;

b) per tre stagioni venatorie consecutive, per le violazioni punite con l'arresto o l'ammenda; in caso di oblazione o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il periodo di divieto di rilascio è di due stagioni venatorie consecutive;

c) per due stagioni venatorie consecutive, per le violazioni in cui è prevista la sola ammenda; in caso di oblazione o di

applicazione della pena su richiesta delle parti, il periodo di divieto di rilascio è di una stagione venatoria.

2. Il presidente del Comitato regionale per la gestione venatoria dispone, inoltre, il divieto di rilascio del tesserino regionale:

a) per due stagioni venatorie consecutive, a chi sia incorso nelle sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettere f), h) e l), della l. 157/1992, e di cui all'articolo 46, comma 1, lettere e), i), i bis), m), s ter) e s sexies); nel caso di pagamento in misura ridotta, il periodo di divieto di rilascio è di una stagione venatoria;

b) per una stagione venatoria, a chi sia incorso nelle sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera g), della l. 157/1992, e di cui all'articolo 46, comma 1, lettere c), d), iter), i quater), o), p), q) e s); nel caso di pagamento in misura ridotta, il periodo di divieto di rilascio è di quaranta giorni consecutivi

3. I periodi di divieto di rilascio del tesserino regionale decorrono dall'inizio della stagione venatoria successiva a quella in cui sono stati definiti i relativi procedimenti penali o amministrativi, decurtati degli eventuali periodi di sospensione del medesimo tesserino regionale, determinati a seguito della sospensione del porto d'armi per uso caccia per la violazione commessa. Nel caso in cui con un'azione od omissione siano violate diverse disposizioni per le quali il presente articolo prevede il divieto di rilascio del tesserino regionale, si applica il periodo di divieto di durata maggiore.

4. I periodi di divieto di rilascio del tesserino regionale, qualora siano inferiori ad un'annata venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorie.

---

(83) Articolo aggiunto 6, comma 1, *L.R. 12 aprile 2013, n. 9* e poi così sostituito dall'*art. 11, comma 1, L.R. 21 luglio 2016, n. 10*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 33-ter - Divieto di rilascio del tesserino regionale.1. Nei casi di

condanna definitiva per le violazioni di cui all'[articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), il Presidente del Comitato per la gestione venatoria dispone, previo parere della Commissione disciplinare, il divieto di rilascio del tesserino regionale per un periodo fino a cinque anni, con effetto dall'inizio dell'anno venatorio successivo a quello in cui è stato definito il procedimento; in caso di oblazione o di applicazione della pena in misura ridotta, il divieto di rilascio non può essere superiore ai tre anni.

2. Alla definizione del procedimento amministrativo per le violazioni di cui all'[articolo 31, comma 1, lettere b\), c\), e\), f\), g\), h\), i\), l\), della l. 157/1992](#) e all'articolo 46, comma 1, lettera i), della presente legge, il Presidente del Comitato per la gestione venatoria dispone, previo parere della Commissione disciplinare, il divieto di rilascio del tesserino regionale fino a tre anni, con effetto dall'inizio dell'anno venatorio successivo a quello in cui è stato definito il procedimento; nel caso di pagamento in misura ridotta, il divieto di rilascio non può essere superiore a due anni.

3. Alla definizione del procedimento amministrativo per le violazioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), l), m), o), p), q), r), s), il Presidente del Comitato per la gestione venatoria dispone, previo parere della Commissione disciplinare, il divieto di rilascio del tesserino regionale fino a due anni, con effetto dall'inizio dell'anno venatorio successivo a quello in cui è stato definito il procedimento; nel caso di pagamento in misura ridotta, il divieto di rilascio non può essere superiore a un anno.

4. I periodi di divieto di rilascio del tesserino regionale di cui ai commi 1, 2 e 3, qualora siano inferiori a un'annata venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio, con esclusione dei periodi di caccia in battuta al cinghiale e alla volpe.».

(84) Lettera così modificata dall'[art. 29, comma 2, L.R. 28 aprile 2022, n. 3](#), a decorrere dal 30 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 34, comma 1, della medesima legge](#)).

## Art. 34

### *Abilitazione venatoria.*

1. L'abilitazione venatoria è richiesta per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca; [la Regione organizza corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute] <sup>(85)</sup>.

2. Per sostenere l'esame di abilitazione venatoria, il candidato deve presentare domanda scritta all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali allegando:

a) certificato di residenza;

b) certificato medico di idoneità all'esercizio venatorio.

3. Nel corso della prima stagione di caccia effettuata dopo il rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da un altro cacciatore che abbia effettivamente cacciato da almeno tre anni e che non abbia commesso alcuna violazione alle leggi venatorie; durante l'esercizio venatorio i due cacciatori non possono cacciare separatamente.

4. Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame per l'abilitazione venatoria nelle sessioni previste nell'anno di compimento del diciottesimo anno di età <sup>(86)</sup>.

---

(85) Le parole racchiuse fra parentesi quadre sono state soppresse dall'*art. 9, comma 2, L.R. 24 dicembre 2007, n. 34*.

(86) Comma così sostituito dall'*art. 8, L.R. 2 settembre 1996, n. 33*.

## Art. 35

### *Commissione d'esame.*

1. La commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria di cui all'articolo 34 e per la verifica di cui all'articolo 33, comma 2, lettera ebis), è nominata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali <sup>(87)</sup>.

2. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

3. La commissione è composta da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di gestione faunistica, in qualità di esperto in legislazione venatoria e in ecologia ambientale, con funzioni di presidente, o suo sostituto;

b) un esperto in vertebrati omeotermi in possesso di diploma di laurea, o suo sostituto;

c) un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione, o suo sostituto;

d) un medico esperto in norme di pronto soccorso, o suo sostituto <sup>(88)</sup>.

4. Le funzioni di segretario rogante sono svolte da personale del Comitato regionale per la gestione venatoria <sup>(89)</sup>.

5. Ai componenti la commissione d'esame, indicati dal comma 3, lett. b), c), e d), compete, per ogni riunione preliminare e per ogni giornata d'esame, un gettone di presenza ed il rimborso, se dovuto, delle spese di trasferta, pari a quelle stabilite per i consiglieri regionali.

6. Non possono essere nominati componenti della commissione i dirigenti delle associazioni venatorie e naturalistiche.

(87) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 12 giugno 2012, n. 16*. Il testo originario era così formulato: «1. La commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e per l'accertamento previsti dall'art. 34, comma 2, è nominata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali.».

(88) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 2, L.R. 12 giugno 2012, n. 16*. Il testo originario era così formulato: «3. La commissione è composta da:

a) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, in qualità di esperto in legislazione venatoria e in ecologia ambientale, con funzioni di Presidente; in caso di impedimento, il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali può essere sostituito dal vicedirigente competente;

b) un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali, esperto in vertebrati omeotermi, o suo sostituto;

c) un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione o suo sostituto;

d) un medico esperto in norme di pronto soccorso o suo sostituto.».

(89) Comma così sostituito dall'*art. 9, L.R. 2 settembre 1996, n. 33*.

---

## **Art. 36**

### *Prova d'esame* <sup>(90)</sup>.

1. L'ottenimento dell'abilitazione venatoria è subordinato al superamento di apposito esame, volto ad accertare il possesso di nozioni sufficienti in relazione alle materie oggetto del programma di cui all'articolo 37. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, le ulteriori modalità di svolgimento



dell'esame sono stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. L'esame si intende superato se il candidato ottiene un giudizio positivo in tutte le materie oggetto di esame. L'esame si conclude con un giudizio di idoneità o di inidoneità da parte della commissione; in caso di idoneità, il presidente della commissione rilascia il relativo attestato.

3. Il candidato giudicato non idoneo è ammesso a ripetere l'esame, previa presentazione di apposita domanda, corredata dei certificati di cui all'articolo 34, comma 2, non prima che siano decorsi sei mesi dalla data del precedente esame.

4. Per l'ammissione all'esame di abilitazione venatoria occorre aver frequentato uno specifico corso di preparazione, comprendente lezioni teorico-pratiche sulle materie oggetto d'esame, nonché aver partecipato ad uscite sul campo in occasione di censimenti o altre attività di gestione della fauna selvatica organizzati dalla struttura regionale competente in materia di gestione faunistica con la collaborazione, anche di tipo economico, del Comitato regionale per la gestione venatoria, anche avvalendosi di strutture specifiche tra cui il Centro d'educazione regionale faunistica. I contenuti e le modalità di partecipazione e svolgimento del corso sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione <sup>(91)</sup>.

5. Ai fini dell'ottenimento dell'abilitazione venatoria, sono esonerati dall'esame di cui al presente articolo gli addetti professionisti alla sorveglianza venatoria se in servizio o, se cessati dal servizio, per un periodo non superiore a tre anni, decorrente dalla data di cessazione. Sono, inoltre, esonerati dall'esame, limitatamente ad una o più materie oggetto del programma di cui all'articolo 37, coloro che comprovino di aver insegnato o tenuto corsi nella materia o nelle materie per le quali l'esonero è richiesto .

---

(90) Articolo così sostituito dall'*art. 9, comma 3, L.R. 24 dicembre 2007, n. 34*, poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 36.

Prova d'esame. 1. Per l'ammissione all'esame di abilitazione venatoria occorre frequentare il corso di preparazione, organizzato dall'Assessorato dell'agricoltura forestazione e risorse naturali, comprendente lezioni teoriche sulla biologia e sulla gestione della fauna selvatica ed uscite pratiche in occasione di censimenti o altre attività di controllo della fauna selvatica.

2. Per realizzare il corso di cui al comma 1 l'Assessorato dell'agricoltura forestazione e risorse naturali può avvalersi dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, di istituti di ricerca od universitari nonché di personale qualificato e delle associazioni venatorie.

3. Per il superamento dell'esame di abilitazione occorre mostrare di possedere nozioni sufficienti nell'ambito del programma di cui all'art. 37, secondo le modalità che verranno stabilite con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge [vedi, al riguardo, il Reg. 31 luglio 1995, n. 5].

4. L'abilitazione è concessa se il candidato ottiene un giudizio favorevole in tutte le materie oggetto di esame. La commissione valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneità o di inidoneità; in caso di idoneità il Presidente della commissione rilascia il relativo attestato.

5. Il candidato giudicato non idoneo è ammesso a ripetere l'esame, previa domanda e relativi allegati di cui all'art. 34, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del precedente esame.».

(91) Comma così sostituito dall'*art. 10, L.R. 12 giugno 2012, n. 16*. Il testo originario era così formulato: «4. La Giunta regionale può organizzare, anche a titolo oneroso per i partecipanti, corsi di preparazione all'esame per l'abilitazione venatoria, la cui partecipazione è facoltativa, tramite la struttura regionale competente in materia di gestione e formazione faunistica.».

**Art. 37**  
*Programma d'esame* <sup>(92)</sup>.

1. L'esame di cui all'articolo 36 consiste in:

- a) una prova pratica di tiro e maneggio delle armi;
- b) una prova teorica sulle seguenti materie:
  - 1) legislazione venatoria;
  - 2) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
  - 3) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
  - 4) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
  - 5) norme di pronto soccorso, con particolare riferimento all'ambiente montano.

---

(92) Articolo così sostituito dall'*art. 11, L.R. 12 giugno 2012, n. 16*. Il testo originario era così formulato: «Art. 37. Programma d'esame. 1. Le nozioni su cui verte l'esame di cui all'art. 36 riguardano le seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
- e) norme di pronto soccorso.».

**Art. 38***Assicurazione obbligatoria.*

1. Per poter praticare l'esercizio venatorio è necessario aver stipulato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

---

---

**Capo VII - Tasse ed indennizzi****Art. 39***Tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio.*

1. Per il rilascio ed il rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio è dovuta, oltre alla tassa di concessione governativa, la tassa di concessione regionale, soggetta a rinnovo annuale ai sensi dell'*art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281* (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), e successive modificazioni.

2. La tassa di cui al comma 1 è fissata nella misura del cento per cento della corrispondente tassa erariale per la licenza di porto di fucile per uso caccia <sup>(93)</sup>.

3. Nel caso di diniego del porto d'armi per uso di caccia è disposto, su richiesta del contribuente, il rimborso della somma pagata a titolo di tassa di concessione regionale.

4. La tassa di concessione regionale non è dovuta se:

a) la caccia non è esercitata durante l'intero anno cui la tassa si riferisce;

b) la caccia è esercitata esclusivamente all'estero <sup>(94)</sup>;

c) la caccia è esercitata sul territorio regionale esclusivamente nei confronti di esemplari di avifauna di specie cacciabili responsabili di alterazioni dell'equilibrio naturale, di danni alle produzioni agro-forestali o di problematiche di ordine sanitario, individuate, di anno in anno, dalla Giunta regionale con propria deliberazione <sup>(95)</sup>.

5. Il pagamento della tassa di concessione regionale è effettuato, entro il 31 marzo, secondo le disposizioni vigenti per la riscossione delle tasse di concessione di spettanza della Regione <sup>(96) (97)</sup>.

5-bis. Il pagamento della tassa di concessione regionale è condizione necessaria per la partecipazione del cacciatore alle attività attinenti alla gestione faunistico-venatoria <sup>(98)</sup>.

5-ter. Il ritardato pagamento della tassa di concessione regionale comporta una maggiorazione del 40 per cento della stessa; tale maggiorazione non si applica ai cacciatori che richiedono per la prima volta il tesserino regionale di cui all'articolo 33 e a quelli che non hanno avuto il tesserino regionale l'anno precedente <sup>(99)</sup>.

6. I proventi della tassa di cui al presente articolo sono così impiegati:

a) per il 60 per cento, a titolo di concorso per: il conseguimento dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei fini previsti dalla presente legge, per la costituzione di un fondo destinato al risarcimento dei danni arrecati agli agricoltori da parte della fauna selvatica, secondo le modalità stabilite dall'articolo 40, per la costituzione di un fondo destinato al contributo per l'utilizzazione dei fondi agricoli secondo criteri che salvaguardino la fauna selvatica e prevengano danni alle colture, secondo le modalità stabilite dall'articolo 41;

b) per il 40 per cento, a titolo di trasferimento per il funzionamento del Comitato regionale per la gestione venatoria <sup>(100)</sup>.

7. I proventi di cui sopra saranno introitati al capitolo 00255 da istituirsi nella parte entrata del bilancio della Regione per l'esercizio 1995 e seguenti con la denominazione "Proventi delle tasse di concessione per l'esercizio venatorio".

---

(93) Comma così sostituito dall'*art. 32, comma 2, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1*. Il testo originario così disponeva: «2. La tassa di cui al comma 1 è fissata nella misura del novanta per cento della corrispondente tassa erariale per la licenza di porto di fucile per uso caccia.».

(94) Lettera così sostituita dall'*art. 25, comma 1, L.R. 22 dicembre 2017, n. 23*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31, comma 1* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b) la caccia è esercitata esclusivamente fuori del territorio regionale;».

(95) Comma così sostituito dall'*art. 33, comma 1, L.R. 9 dicembre 2004, n. 30*. Il testo originario era così formulato: «4. La tassa di concessione regionale non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno o se l'esercizio venatorio viene effettuato esclusivamente all'esterno del territorio regionale.».

(96) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 1, L.R. 22 dicembre 2021, n. 37*, a decorrere dal 1° gennaio 2022, (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 22, comma 1* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. Il pagamento della tassa di concessione regionale è effettuato, entro il 31 marzo, mediante versamento del relativo importo sul conto corrente postale intestato all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, specificando sul retro la causale del versamento.».

In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 33, comma 1, L.R. 11 dicembre 2001, n. 38* e dall'*art. 33, comma 2, L.R. 9 dicembre 2004, n. 30*.

(97) Ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, comma 4, L.R. 25 marzo 2020, n. 4*, per l'anno 2020, il termine per il pagamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio, di cui al presente comma, è prorogato al 31 maggio.

(98) Comma aggiunto dall'*art. 33, comma 2, L.R. 11 dicembre 2001, n. 38*, poi così modificato dall'*art. 33, comma 3, L.R. 9 dicembre 2004, n. 30*.

(99) Comma aggiunto dall'*art. 33, comma 3, L.R. 11 dicembre 2001, n. 38*, poi così modificato dall'*art. 33, comma 4, L.R. 9 dicembre 2004, n. 30*.

(100) Comma così sostituito dall'art. 27, comma 1, LR. 22 dicembre 2021, n. 35, a decorrere dal 1° gennaio 2022, (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6. I proventi della tassa di cui al presente articolo sono così impiegati: a) il quindici per cento, quale concorso per il conseguimento dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei fini previsti dalla presente legge; b) il quaranta per cento, quale concorso per il funzionamento del Comitato regionale per la gestione venatoria; c) il quaranta per cento, quale concorso per la costituzione di un fondo destinato al risarcimento dei danni arrecati agli agricoltori da parte della fauna selvatica, secondo le modalità stabilite dall'art. 40; d) il cinque per cento, quale concorso per la costituzione di un fondo destinato al contributo per l'utilizzazione dei fondi agricoli, secondo criteri che salvaguardino la fauna selvatica e prevengano danni alle colture; tale contributo è erogato ai proprietari o ai conduttori dei fondi, secondo le modalità di cui all'articolo 41.». In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 32, comma 3, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1* e dall'art. 12, commi 1-4, *L.R. 21 luglio 2016, n. 10*.

---

## **Art. 40**

### *Danni da fauna selvatica <sup>(101)</sup>.*

1. Per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti risarcibili, è utilizzato il fondo regionale costituito ai sensi dell'articolo 39, comma 6, lettera c).

2. Sono risarcibili i danni alle produzioni e ai terreni agricoli, ai prodotti derivanti dalle coltivazioni erbacee e arboree, al patrimonio ittico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, entro i limiti di disponibilità del fondo di cui al comma 1. L'ammontare onnicomprensivo del risarcimento dovuto per ogni richiedente è calcolato nella percentuale massima definita annualmente sulla base delle disponibilità del fondo e dell'ammontare complessivo dei danni accertati. Il risarcimento di cui al presente articolo non è cumulabile con altri indennizzi, anche di natura assicurativa, cui l'interessato abbia diritto per il medesimo evento dannoso.

3. I risarcimenti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato e nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale <sup>(102)</sup>.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, stabilisce gli ulteriori criteri e le modalità per la concessione dei risarcimenti di cui al presente articolo, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, preordinato alla concessione dei medesimi.

---

**(101)** Articolo così sostituito dall'*art. 13, comma 1, L.R. 21 luglio 2016, n. 10*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 40 - Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica . 1. Per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo è istituito un fondo destinato al risarcimento per gli agricoltori, costituito ai sensi dell'art. 39, comma 6, lett. c). 2. Il proprietario, il titolare di diritti reali di godimento, od il conduttore, ai fini del risarcimento, sono tenuti a denunciare tempestivamente i danni alla stazione forestale competente per territorio, che procede, entro trenta giorni successivi all'accertamento ed alla valutazione dell'ammontare effettivo del danno economicamente subito, in collaborazione con i competenti uffici dei Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, secondo criteri che verranno definiti con apposito regolamento



da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

(102) Comma dapprima modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 15 maggio 2017, n. 5* e poi così sostituito dall'*art. 7, comma 2, L.R. 22 dicembre 2021, n. 37*, a decorrere dal 1° gennaio 2022, (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. I risarcimenti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, n. L 352, e del *Regolamento (UE) n. 717/2014* della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella G.U.U.E. del 28 giugno 2014, n. L 190.».

Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 15 maggio 2017, n. 5*, a decorrere dal 24 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

---

## **Art. 41**

*Contributo per l'utilizzo dei fondi agricoli e per la prevenzione dei danni da fauna selvatica.* <sup>(103)</sup>.

1. Per l'utilizzo dei fondi agricoli secondo criteri che salvaguardino la fauna selvatica, è concesso un contributo, a valere sulle risorse del fondo regionale costituito ai sensi dell'articolo 39, comma 6, lettera d). Il contributo può essere concesso anche al fine di prevenire i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo.

2. In particolare, il contributo di cui al presente articolo può essere concesso ai proprietari, ai titolari di diritti reali di godimento o ai conduttori dei fondi che:

a) utilizzano accorgimenti per la salvaguardia dei riproduttori durante le operazioni colturali;

b) effettuano semine di colture cerealicole a perdere per il mantenimento della selvaggina;

c) adottano misure di prevenzione ecologica per la difesa delle produzioni agricole dalla fauna selvatica.

3. Per misure di prevenzione ecologica ai sensi del comma 2, lettera c), si intendono le strutture o azioni finalizzate alla riduzione dell'impatto su colture agricole da parte di specie animali selvatiche, senza prevedere la cattura o la soppressione di soggetti appartenenti alla specie responsabile del danno.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi ai sensi della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato e nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale e non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla normativa vigente per le medesime finalità e per i medesimi costi ammissibili <sup>(104)</sup>.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, stabilisce gli ulteriori criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, preordinato alla concessione dei medesimi.

---

(103) Articolo così sostituito dall'*art. 14, comma 1, L.R. 21 luglio 2016, n. 10*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 41 - Contributo per l'utilizzo dei fondi agricoli secondo criteri rivolti alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente. 1. Per il contributo dovuto ai proprietari, ai titolari di diritti reali di godimento od ai conduttori per l'utilizzo dei fondi agricoli secondo criteri rivolti alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente è istituito apposito fondo regionale, ai sensi

dell'art. 39, comma 6, lett. d). 2. Per ciascun anno finanziario hanno diritto all'erogazione del contributo di cui al comma 1, la cui entità e le modalità di erogazione verranno definite con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i proprietari, od i titolari di diritti reali di godimento od i conduttori dei fondi che: a) adottano metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente naturale, quali colture biologiche, lotta biologica e lotta integrata; b) utilizzano accorgimenti per la salvaguardia dei riproduttori durante le operazioni colturali; c) effettuano semine di colture cerealicole a perdere per il mantenimento della selvaggina. 3. Ai fini dell'ottenimento del contributo il proprietario, il titolare di diritti reali di godimento od il conduttore del fondo deve presentare all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali un progetto o una documentazione illustranti le metodologie adottate per il raggiungimento dei fini di cui al comma 2.».

(104) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 3, L.R. 22 dicembre 2021, n. 37, a decorrere dal 1° gennaio 2022, (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 e non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla normativa vigente per le medesime finalità e per i medesimi costi ammissibili.».

---

## Capo VIII - Vigilanza e sanzioni

### Art. 42

#### *Vigilanza venatoria.*

1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata:

a) agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale valdostano;

b) alle guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e protezionistiche riconosciute a livello nazionale, alle quali sia conferita la qualifica di guardia giurata ai termini delle leggi di pubblica sicurezza.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è altresì affidata alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed alle guardie giurate, comunali, forestali, campestri e private <sup>(105)</sup>.

3. L'attività delle guardie venatorie volontarie è coordinata dalla Regione, tramite l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, ed è disciplinata da apposito regolamento predisposto dall'Assessorato stesso in collaborazione con il Comitato regionale per la gestione venatoria, da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge <sup>(106)</sup>.

---

(105) Comma così sostituito dall'*art. 10, comma 1, L.R. 2 settembre 1996, n. 33*.

(106) Comma così sostituito dall'*art. 10, comma 2, L.R. 2 settembre 1996, n. 33*.

---

## **Art. 43**

### *Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria.*

1. Per l'esercizio di vigilanza gli agenti venatori possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi od arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia l'esibizione della licenza governativa, del contrassegno della polizza di assicurazione, del tesserino regionale, della fauna selvatica abbattuta nonché dei mezzi di caccia stessi.

2. Gli agenti venatori che accertino una violazione amministrativa alle disposizioni sull'attività venatoria, redigono appositi verbali di contestazione e procedono al sequestro della

selvaggina abbattuta o catturata e all'eventuale sequestro cautelare delle armi e dei mezzi di caccia, secondo le modalità previste dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale) <sup>(107)</sup>.

3. Le armi ed i mezzi di caccia sequestrati ai sensi del comma 2 saranno restituiti al legittimo proprietario, previa dimostrazione dell'estinzione delle sanzioni amministrative, salvo eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

4. Se fra le cose sequestrate si trovi fauna selvatica morta, l'Amministrazione regionale tramite il Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, provvede alla sua vendita; la somma ricavata è tenuta a disposizione della persona a cui è contestata l'infrazione, alla quale sarà successivamente restituita qualora si accerti che l'illecito non sussiste; se, al contrario, sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente postale n. 11019114 intestato alla Regione, ed introitato al capitolo 7800 che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nella parte entrata del bilancio della Regione; le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione e di ripopolamento della fauna selvatica.

5. Quando la selvaggina sia sequestrata viva ed indenne sul luogo in cui è stata catturata, gli agenti la liberano sul posto.

6. In caso di violazioni alle disposizioni sull'attività venatoria aventi rilevanza penale, si procede ai sensi della vigente legislazione statale in materia.

7. Agli agenti di cui al presente articolo, ad eccezione delle guardie volontarie, è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le proprie funzioni; la mancata osservanza di quanto disposto implica la violazione per esercizio di caccia in zona non consentita.

8. Alle guardie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'espletamento delle loro funzioni.

(107) Comma così modificato dall'*art. 25, comma 3, L.R. 11 dicembre 2002, n. 25*.

## **Art. 44**

### *Attestato di idoneità per l'attività di guardia venatoria volontaria.*

1. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria, assegnata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione, organizzati dal Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, ed al conseguimento di un attestato di idoneità, rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, previo superamento di apposito esame.

2. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 1, la Regione può avvalersi anche delle associazioni venatorie, agricole e protezionistiche riconosciute.

3. La commissione d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità di cui al comma 1 è quella di cui all'art. 35, integrata da un membro effettivo ed uno supplente per ciascuna delle tipologie di associazioni di cui all'art. 14, comma 2, lett. h), i), e l) <sup>(108)</sup>.

4. Il programma e le modalità dell'esame di cui al comma 1 verranno definiti con apposito regolamento da approvarsi dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Le guardie venatorie volontarie nominate tali alla data di entrata in vigore della presente legge devono sostenere un colloquio con la commissione di cui al comma 3 per verificare la conoscenza della nuova normativa inerente alla protezione della fauna omeoterma ed al prelievo venatorio.

6. A seguito dell'ottenimento del decreto di nomina, ogni guardia volontaria venatoria è dotata, a cura

dell'Amministrazione regionale, di un tesserino di riconoscimento che dev'essere esibito durante le operazioni di servizio.

7. La guardia venatoria volontaria che incorre in infrazioni in qualità di cacciatore o commette degli illeciti in qualità di guardia è sottoposto al ritiro immediato del tesserino di riconoscimento oltre che alle sanzioni previste dalla presente legge e dalla restante normativa in vigore.

---

(108) Comma così sostituito dall'[art. 11, L.R. 2 settembre 1996, n. 33](#).

---

### **Art. 45**

*Sanzioni penali. Sospensione, revoca e divieto di rilascio delle licenze di porto di fucile per uso caccia.*

1. Le infrazioni alla presente legge ed al calendario venatorio previste dall'[art. 30 della legge n. 157/1992](#) sono punite con le sanzioni penali disposte nel medesimo articolo.

2. I provvedimenti, le relative procedure e le modalità di adozione concernenti la sospensione, revoca e divieto di rilascio delle licenze di porto di fucile per uso caccia sono disposti a norma dell'[art. 32 della legge n. 157/1992](#).

---

### **Art. 46**

*Sanzioni amministrative <sup>(109)</sup>.*

1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall'[art. 31, comma 1, della L. n. 157/1992](#) le seguenti violazioni sono così sanzionate:

a) addestramento ed allenamento di cani da caccia in periodi o zone non consentiti: da euro 160 a euro 960; se il fatto è commesso all'interno di ambiti protetti: da euro 240 a euro 1.440 <sup>(110)</sup>;

b) addestramento od allenamento di cani da caccia nelle aziende agriturismo-venatorie, nelle aziende faunistico-venatorie, nei centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale senza il consenso del titolare della concessione: da euro 40 a euro 240 <sup>(111)</sup>;

c) abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di specie di mammiferi ed uccelli diverse da quelle allevate: da euro 400 a euro 2.400 <sup>(112)</sup>;

d) cattura e detenzione anche per brevi periodi di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, nonché asporto od alterazione di uova, nidi e piccoli nati, se non per sottrarli a sicura distruzione o morte, senza darne preventivo avviso alla stazione forestale competente per territorio: da euro 80 a euro 480 <sup>(113)</sup>;

e) l'introduzione sul territorio regionale di fauna selvatica al di fuori delle modalità previste dall'art. 23: da euro 400 a euro 2.400 <sup>(114)</sup>;

f) l'allevamento di fauna selvatica senza autorizzazione a scopo di ripopolamento, alimentare od amatoriale, prevista dall'art. 24 euro 120 per ciascun capo allevato, nonché il sequestro e la confisca dei capi allevati; per le altre violazioni di cui all'art. 24: da euro 120 a euro 720 e revoca dell'autorizzazione all'allevamento <sup>(115)</sup>;

g) mancata denuncia entro ventiquattro ore alla stazione forestale competente per territorio da parte di chi in qualsiasi tempo rinventa od abbatta per caso fortuito o forza maggiore o venga nella disponibilità di fauna selvatica viva o morta o parte di essa: da euro 40 a euro 240 <sup>(116)</sup>;



h) l'esercizio dell'attività venatoria per più di tre giorni a settimana o nelle giornate per le quali il calendario venatorio non consente tale attività: da euro 320 a euro 1.920 <sup>(117)</sup>;

i) mancato rispetto del caniere giornaliero e stagionale: da euro 320 a euro 1.920 <sup>(118)</sup>;

i-bis) abbattimento di specie cacciabile non contemplata dal proprio tesserino regionale: da euro 320 a euro 1.920 <sup>(119)</sup>;

i-ter) abbattimento di specie cacciabile contemplata dal proprio tesserino regionale, senza avere titolo per il prelievo: da euro 250 a euro 1.500 <sup>(120)</sup>;

i-quater) abbattimento di specie cacciabile in un settore diverso da quello di assegnazione: da euro 150 a euro 900 <sup>(121)</sup>;

l) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed in custodia o smontate: da euro 160 a euro 960 <sup>(122)</sup>;

m) caccia a rastrello in più di tre persone fatta eccezione per la caccia collettiva, come disciplinata dal calendario venatorio: da euro 320 a euro 1.920 <sup>(123)</sup>;

n) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da euro 40 a euro 240 <sup>(124)</sup>;

o) vendita o detenzione di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio, ricerca scientifica e gestione faunistica del territorio da parte degli organismi di gestione: da euro 400 a euro 2.400 <sup>(125)</sup>;

p) esercizio venatorio sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve ad eccezione dei casi espressamente indicati dal calendario venatorio: da euro 160 a euro 960 <sup>(126)</sup>;

q) detenzione di tesserino contraffatto o comunque manomesso: da euro 80 a euro 480 <sup>(127)</sup>;

r) esercizio venatorio nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore che abbia effettivamente cacciato da almeno tre anni e che non abbia commesso alcuna violazione alle leggi venatorie: da euro 40 a euro 240 <sup>(128)</sup>;

s) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni, rimozione o danneggiamento delle tabelle: da euro 80 a euro 480 <sup>(129)</sup>;

s-bis) utilizzo dei mezzi di caccia privi degli adeguamenti tecnici previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera c): da euro 320 a euro 1920 <sup>(130)</sup>;

s-ter) omessa registrazione sul tesserino regionale del capo abbattuto e contestuale mancata applicazione allo stesso o applicazione in maniera non inamovibile del sigillo di prelievo, ove previsto: da euro 320 a euro 1.920 <sup>(131)</sup>;

s-quater) omessa annotazione sul tesserino regionale dell'inizio dell'attività venatoria nei giorni in cui è consentito l'esercizio della caccia: da euro 320 a euro 1.920 <sup>(132)</sup>;

s-quinquies) disturbo, effettuazione di fotografie o riprese cinematografiche, senza preventiva autorizzazione, alle specie di cui all'articolo 4, durante le fasi di cova e della dipendenza dei giovani dagli adulti: da euro 450 a euro 2.700 <sup>(133)</sup>;

s-sexies) violazione del divieto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera d): da euro 400 a euro 2.400 <sup>(134)</sup>.

2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate si applica la sanzione amministrativa da euro 80 a euro 480 <sup>(135)</sup>.

3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti o negli atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti ed ordinanze emesse dai comuni in materia faunistico-venatoria, si applica la sanzione amministrativa, qualora non espressamente sanzionate dalla presente legge: da euro 80 a euro 480 <sup>(136)</sup>.

4. [Per le violazioni previste dall'art. 45 e dal comma 1 del presente articolo si applica il ritiro e la sospensione del tesserino venatorio, non configurabile come pena accessoria ai sensi degli artt. 19 e 20 del codice penale, con le seguenti modalità:

a) due anni per le violazioni previste dall'art. 30 della *legge n. 157/1992*;

b) un anno per le violazioni di cui all'art. 31, comma 1, lett. a), b), c), e), f), g), h), i), l) della *legge n. 157/1992* e per le violazioni del comma 1, lett. a), c), e), f), h), i), l), m), o), p) del presente articolo] <sup>(137)</sup>.

4-bis. Per ogni capo di selvaggina abbattuto o catturato abusivamente, il responsabile, oltre alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia, è soggetto ad una ulteriore sanzione amministrativa il cui importo è di seguito riportato:

a) da euro 2.000 a euro 12.000 per gatto selvatico, lince, lontra, lupo, orso, gipeto, martora <sup>(138)</sup>;

b) da euro 1.000 a euro 6.000 per stambecco, marmotta, rapaci diurni, rapaci notturni, lepre variabile, coturnice, pernice bianca, fagiano di monte <sup>(139)</sup>;

c) da euro 400 a euro 2.400 per camoscio, capriolo, cervo <sup>(140)</sup>;

d) da euro 200 a euro 1.200 per lepre europea, coniglio selvatico <sup>(141)</sup>;

e) da euro 1.000 a euro 6.000 per tutte le restanti specie non cacciabili protette da convenzioni e direttive internazionali e da leggi nazionali <sup>(142)</sup>;

f) da euro 200 a euro 1.200 per tutte le restanti specie <sup>(143) (144)</sup>.

5. I proventi di cui ai commi 1 e 4-bis saranno introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni)

della parte entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1994 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri <sup>(145)</sup>.

---

(109) Rubrica così sostituita dall'*art. 25, comma 4, L.R. 11 dicembre 2002, n. 25*. Il testo originario era così formulato: «Sanzioni amministrative e sospensione del tesserino regionale».

(110) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 1, L.R. 12 aprile 2013, n. 9*.

(111) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 2, L.R. 12 aprile 2013, n. 9*.

(112) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 3, L.R. 12 aprile 2013, n. 9*.

(113) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 4, L.R. 12 aprile 2013, n. 9*.

(114) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 3, L.R. 12 aprile 2013, n. 9*.

(115) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 5, L.R. 12 aprile 2013, n. 9*.

(116) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 2, L.R. 12 aprile 2013, n. 9*.

(117) Lettera così modificata prima dall'*art. 7, comma 6, L.R. 12 aprile 2013, n. 9* e poi dall'*art. 15, comma 1, L.R. 21 luglio 2016, n. 10*.

(118) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 6, L.R. 12 aprile 2013, n. 9*.

(119) Lettera aggiunta dall'*art. 15, comma 2, L.R. 21 luglio 2016, n. 10*.

(120) Lettera aggiunta dall'*art. 15, comma 2, L.R. 21 luglio 2016, n. 10*.

(121) Lettera aggiunta dall'*art. 15, comma 2, L.R. 21 luglio 2016, n. 10.*

(122) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 7, L.R. 12 aprile 2013, n. 9.*

(123) Lettera così modificata prima dall'*art. 7, comma 6, L.R. 12 aprile 2013, n. 9* e poi dall'*art. 15, comma 3, L.R. 21 luglio 2016, n. 10.*

(124) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 2, L.R. 12 aprile 2013, n. 9.*

(125) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 3, L.R. 12 aprile 2013, n. 9.*

(126) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 7, L.R. 12 aprile 2013, n. 9.*

(127) Lettera così modificata prima dall'*art. 7, comma 4, L.R. 12 aprile 2013, n. 9* e poi dall'*art. 15, comma 4, L.R. 21 luglio 2016, n. 10.*

(128) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 2, L.R. 12 aprile 2013, n. 9.*

(129) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 4, L.R. 12 aprile 2013, n. 9.*

(130) Lettera aggiunta dall'*art. 14, comma 2, L.R. 5 agosto 2014, n. 7.*

(131) Lettera aggiunta dall'*art. 15, comma 5, L.R. 21 luglio 2016, n. 10.*

(132) Lettera aggiunta dall'*art. 15, comma 5, L.R. 21 luglio 2016, n. 10.*

(133) Lettera aggiunta dall'*art. 15, comma 5, L.R. 21 luglio 2016, n. 10.*

(134) Lettera aggiunta dall'*art. 15, comma 5, L.R. 21 luglio 2016, n. 10.*

(135) Comma così sostituito dall'*art. 12, comma 1, L.R. 2 settembre 1996, n. 33,* poi così modificato dall'*art. 7, comma 8, L.R. 12 aprile 2013, n. 9.*

(136) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 8, L.R. 12 aprile 2013, n. 9.*

(137) Comma così sostituito dall'*art. 12, comma 2, L.R. 2 settembre 1996, n. 33,* poi soppresso dall'*art. 25, comma 5, L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.*

(138) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 9, L.R. 12 aprile 2013, n. 9.*

(139) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 10, L.R. 12 aprile 2013, n. 9.*

(140) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 11, L.R. 12 aprile 2013, n. 9.*

(141) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 12, L.R. 12 aprile 2013, n. 9.*

(142) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 10, L.R. 12 aprile 2013, n. 9.*

(143) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 12, L.R. 12 aprile 2013, n. 9.*

(144) Comma così sostituito dall'*art. 12, comma 3, L.R. 2 settembre 1996, n. 33,* poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

(145) Comma così sostituito dall'*art. 12, comma 4, L.R. 2 settembre 1996, n. 33.*

---

## Capo IX - Disposizioni transitorie e finali

---

**Art. 47***Corsi di aggiornamento.*

1. Ai sensi dell'*art. 22 della legge n. 157/1992* l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali promuove corsi di aggiornamento in materia faunistica ed in particolar modo sulle nuove disposizioni delle normative vigenti.
  2. Per realizzare i corsi di cui al comma 1, l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali può avvalersi dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, di istituti di ricerca od universitari nonché di personale qualificato e delle associazioni venatorie.
- 
- 

**Art. 48***Comitato regionale per la caccia.*

1. Il Comitato regionale per la caccia, di cui alla L.R. n. 28/1973, a decorrere dal 1° gennaio 1995 è soppresso ed è sostituito dal Comitato regionale per la gestione venatoria, di cui all'*art. 15* <sup>(146)</sup>.
  2. Il Comitato regionale per la gestione venatoria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Comitato regionale per la caccia ed i beni del Comitato regionale per la caccia sono trasferiti a titolo gratuito al Comitato regionale per la gestione venatoria.
  3. Il Comitato regionale per la caccia rimane in vigore sino alla costituzione del nuovo Comitato regionale per la gestione venatoria.
  4. Il personale dipendente del Comitato regionale per la caccia prima del 31 dicembre 1993 è inserito nella pianta organica del Comitato regionale per la gestione venatoria.
-

(146) Comma così corretto con avviso di errata corrigé pubblicato nel B.U. 20 settembre 1994, n. 41.

---

## **Art. 49**

### *Riserve di caccia in concessione speciale.*

1. Le concessioni in atto delle riserve di caccia in concessione speciale, di cui all'art. 21 della L.R. n. 28/1973, restano in vigore sino alla loro scadenza ed eventualmente per un solo rinnovo della concessione non superiore a tre anni.
  2. Alla loro scadenza la Giunta regionale sentita la Consulta faunistica regionale, il Comitato regionale per l'istituzione delle aree protette di cui alla [L.R. n. 30/1991](#), e gli enti locali interessati, deciderà in merito alla loro destinazione.
  3. Le riserve di caccia in concessione speciale sono soggette alle limitazioni della presente legge.
  4. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle concessioni o di quelle di cui alla presente legge comporta la revoca della concessione stessa.
  5. Il personale di vigilanza in servizio presso le riserve di caccia in concessione speciale alla data di scadenza delle relative concessioni può essere assunto, su richiesta dello stesso, presso il Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, in qualità di addetto forestale specializzato, con contratto di natura privatistica a tempo indeterminato di cui alla [legge regionale 27 luglio 1989, n. 44](#) (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti).
- 

## **Art. 50**

### *Disciplina transitoria per l'abilitazione all'esercizio venatorio.*



1. L'abilitazione all'esercizio venatorio potrà essere sostenuta dopo l'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 36.

---

## **Art. 51**

### *Applicazione di norme dello Stato.*

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge valgono le disposizioni previste dalla [legge n. 157/1992](#).

---

## **Art. 52**

### *Disposizioni finanziarie.*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli art. 36, comma 1, 40, comma 1, e 44, comma 1, e per le spese per la tutela e la gestione della fauna selvatica di cui alla presente legge sono valutati in lire 600.000.000 per l'esercizio 1994 e in lire 425.000.000 annui a decorrere dall'esercizio 1995 e gravano sul capitolo 40455 da istituirsi nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per gli importi ivi indicati degli stanziamenti iscritti al capitolo 69000 del bilancio annuale della Regione per l'esercizio 1994 e pluriennale 1994/1996 a valere sugli accantonamenti rispettivamente agli allegati 8 e 1 dei bilanci stessi per "Iniziative per la tutela della fauna selvatica (D.1.9.)".

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 39, comma 6, lettere a), b), c), d), saranno iscritti con legge di bilancio a decorrere dall'esercizio 1995 in relazione alle previsioni sul capitolo 0255 della parte entrata e graveranno sui capitoli 42000, 40455 <sup>(147)</sup> di cui al comma 1 e sui seguenti ulteriori

capitoli da istituirsi nella parte spesa con le seguenti denominazioni:

a) "Contributo al Comitato regionale per la gestione venatoria pari al settanta per cento dei proventi di cui all'art. 39, comma 6, lett. b) della legge regionale";

b) "Contributo alle aziende agricole per il concorso alla produzione faunistica".

---

(147) Vedi, anche, l'allegato C alla [L.R. 16 luglio 2002, n. 14](#) e l'allegato A alla L.R. 14 novembre 2002, n. 22, rispettivamente, per la riduzione e l'elevazione delle autorizzazioni di spesa per l'anno 2002, imputabile al capitolo 40455.

---

### **Art. 53**

#### *Variazioni di bilancio.*

1. Alla parte spese del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che in termini di cassa:

a) in diminuzione

cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

lire 600.000.000

b) in aumento

programma regionale: 2.2.1.10

codificazione: 1.1.1.4.2.02.08.14.04.14

cap. 40455 (di nuova istituzione)

"Spese per la tutela e la gestione della fauna selvatica ivi compresi i corsi di preparazione per l'ammissione all'esame per l'abilitazione venatoria e i corsi di qualificazione per l'attestato di idoneità per l'attività di guardia venatoria volontaria"

lire 600.000.000.

---

---

### **Art. 54**

#### *Delega alla Giunta regionale.*

1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con proprie deliberazioni alle variazioni di bilancio derivanti dallo scostamento degli accertamenti dell'ammontare del gettito della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio, di cui all'art. 39, rispetto agli stanziamenti iscritti in sede di previsione di bilancio.

---

---

### **Art. 55**

#### *Abrogazione di leggi.*

1. La legge regionale n. 28/1973, la legge regionale 10 dicembre 1974, n. 47, la legge regionale 16 giugno 1978, n. 27, e la legge regionale 18 novembre 1985, n. 71 (Contributi per il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola della fauna selvatica), nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogate.

---

---

### **Art. 56**

#### *Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

**L.R. 9 dicembre 1993, n. 50 <sup>(1)</sup>.***(giurisprudenza)***Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio <sup>(2)</sup>.**

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 10 dicembre 1993, n. 104.

(2) Vedi, anche, il punto 3, lettera a), [Delib.G.R. 29 novembre 2021, n. 1700](#), la [Delib.G.R. 8 marzo 2022, n. 226](#), la [Delib.G.R. 9 maggio 2022, n. 542](#), la [Delib.G.R. 29 aprile 2022, n. 502](#), la [Delib.G.R. 19 luglio 2022, n. 882](#), il punto 3, [Delib.G.R. 29 novembre 2022, n. 1528](#), la [Delib.G.R. 7 aprile 2023, n. 411](#), la [Delib.G.R. 11 agosto 2023, n. 1015](#) e la [Delib.G.R. 4 dicembre 2023, n. 1520](#).

**TITOLO I****Disposizioni generali****Art. 1***Finalità.*

1. La Regione del Veneto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) e della direttiva 79/409/CEE, del Consiglio del 2 aprile 1979, della [direttiva 85/411/CEE](#) della Commissione del 25 luglio 1985 e della [direttiva 91/244/CEE](#) della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con [legge 24 novembre 1978, n. 812](#) e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con [legge 5 agosto 1981, n. 503](#), tutela la fauna selvatica in base ad una razionale programmazione del territorio e delle risorse naturali ed ambientali e disciplina il prelievo venatorio, in modo da non contrastare con l'esigenza di conservazione

della fauna selvatica e da non arrecare danno alle produzioni agricole.

2. La Regione, a tal fine, adotta le misure necessarie al mantenimento ed all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto con la conservazione degli equilibri naturali e con le esigenze produttive agricole. Promuove ed attua studi sull'ambiente e sulla fauna selvatica e adotta opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore <sup>(3)</sup>.

3. In attuazione della direttiva 79/409/CEE, della [direttiva 85/411/CEE](#) e della [direttiva 91/244/CEE](#) sono istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento e alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie elencate nell'allegato 1 delle citate direttive.

3-bis. La Regione persegue gli obiettivi di tutela della fauna selvatica e di salvaguardia delle produzioni agricole di cui al presente articolo anche attraverso il coinvolgimento dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, a tal fine attivando strumenti finanziari di sostegno delle imprese agricole nel rispetto degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riferimento alle previsioni finanziarie di cui agli articoli 15, comma 1, e 26, comma 1, della [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) <sup>(4)</sup>.

---

(3) Con [Delib.G.R. 8 novembre 2005, n. 3398](#) e con [Delib.G.R. 31 gennaio 2012, n. 145](#) è stato approvato il piano di monitoraggio straordinario sull'avifauna, acquatica cacciabile per la ricerca del virus dell'influenza aviaria in Veneto, ai sensi del presente comma. Vedi, anche, la [Delib.G.R. 14 aprile 2020, n. 456](#), la [Delib.G.R. 14 aprile 2020, n. 457](#), la [Delib.G.R. 11](#)

*novembre 2022, n. 1424 e la Delib.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1204.*

*(4) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 8 agosto 2017, n. 22.*

---

## **Art. 2**

### *Funzioni della Regione <sup>(5)</sup>.*

1. La Regione del Veneto, nell'ambito della propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione e nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ed in particolare delle norme contenute nella *legge n. 157/1992*, esercita le funzioni di pianificazione, indirizzo, coordinamento, controllo, nonché le funzioni amministrative, in materia faunistico-venatoria, secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. La Regione si avvale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza; può altresì avvalersi della collaborazione di enti e di istituti specializzati di ricerca nonché delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e di protezione ambientale riconosciute e delle organizzazioni professionali agricole.

---

*(5) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 30. Il testo precedente era così formulato: «Art. 2 - Funzioni amministrative. 1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e svolge i compiti di orientamento e di controllo previsti dalla presente legge.*

*2. Le Province esercitano le funzioni amministrative assegnate loro dalla *legge n. 157 del 1992* e quelle delegate dalla presente legge.*

3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate. In caso di accertato inadempimento o di inosservanza delle direttive regionali, la Giunta regionale, previa formale diffida, può sostituirsi alla Provincia nel compimento dell'atto o promuovere l'adozione del provvedimento di revoca.

4. La Regione e le Province, nell'espletamento delle rispettive funzioni, si avvalgono dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (I.N.F.S.), quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza; possono altresì avvalersi della collaborazione di enti e di istituti specializzati di ricerca nonché delle associazioni venatorie e di protezione ambientale riconosciute e delle organizzazioni professionali agricole.».

---

### **Art. 3**

#### *Commissione regionale faunistico-venatoria* <sup>(6)</sup>.

1. La Giunta regionale può avvalersi di una Commissione regionale faunistico-venatoria, di seguito denominata Commissione, quale organo tecnico consultivo di supporto in materia di gestione del patrimonio faunistico venatorio, anche in rapporto alla tutela e alla gestione delle produzioni agricole e alla salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da <sup>(7)</sup>:

a) l'assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede;

b) [gli assessori provinciali competenti in materia] <sup>(8)</sup>;

b-bis) un comandante di Polizia provinciale, individuato d'intesa fra le Province e la Città Metropolitana di Venezia <sup>(9)</sup>;

c) tre rappresentanti delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;



d) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta, a livello nazionale o regionale, esistente nella Regione <sup>(10)</sup>;

e) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) un rappresentante designato dall'Ente nazionale per la cinofilia italiana (E.N.C.I.);

g) un esperto per la zona faunistica delle Alpi;

h) un esperto per il territorio lagunare e vallivo;

i) il dirigente della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria <sup>(11)</sup>.

2. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 compete, per ogni seduta, l'indennità prevista dall'*articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12*.

3. La Commissione regionale dura in carica cinque anni. Con i provvedimenti di nomina dei membri effettivi sono nominati anche i supplenti ed il segretario scelto tra i dipendenti della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria <sup>(12)</sup>.

4. [Le Commissioni regionale e provinciali durano in carica cinque anni. Con i provvedimenti di nomina dei membri effettivi, sono nominati anche i supplenti ed i segretari scelti tra i dipendenti delle competenti strutture delle rispettive amministrazioni] <sup>(13)</sup>.

---

(6) Rubrica così sostituita dall'*art. 3, comma 2, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30* e dall'*art. 2, comma 2, L.R. 27 luglio 2023, n. 15*, a decorrere dal 1° agosto 2023, (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Commissione regionale per la pianificazione faunistico-venatoria.».

(7) Alinea così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2023, n. 15*, a decorrere dal 1° agosto 2023, (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «1. Per lo svolgimento delle funzioni relative ai piani faunistico-venatori, ai programmi d'intervento ed alle iniziative di coordinamento e di controllo, la Regione si avvale altresì della consulenza della Commissione faunistico-venatoria regionale, nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da:».

(8) Lettera abrogata dall'*art. 3, comma 2, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(9) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 27 luglio 2023, n. 15*, a decorrere dal 1° agosto 2023, (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*).

(10) Lettera così sostituita dall'*art. 3, comma 2, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*. Il testo precedente era così formulato: «d) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta ai sensi dell'*articolo 34 della legge n. 157 del 1992*, esistente nella Regione;».

(11) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 2, lett. d), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(12) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 2, lett. e), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*. Il testo precedente era così formulato: «3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, ogni Provincia si avvale altresì della consulenza della Commissione faunistico-venatoria provinciale nominata dal Presidente della Provincia e composta da: a) l'assessore provinciale competente o un suo delegato che la presiede; b) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale; c) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta esistente nella Provincia; d) tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute maggiormente rappresentative a livello provinciale; e) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (E.N.C.I.); f) un esperto per il territorio delle Alpi e uno per il territorio lagunare e vallivo, per le Province che

comprendano tali territori; g) il dirigente della struttura competente.».

(13) Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, lett. f), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

---

## Art. 4

### *Cattura temporanea e inanellamento* <sup>(14)</sup>.

1. A norma dell'articolo 3 della legge n. 157 del 1992, sono vietati in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. Il Presidente della Giunta regionale, su parere dell'ISPRA, può autorizzare gli istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati <sup>(15)</sup>.

3. Il Presidente della Giunta regionale può, inoltre, sentito l'ISPRA, autorizzare persone che abbiano partecipato a specifico corso di istruzione, organizzato dal predetto Istituto e che abbiano superato il relativo esame finale, a svolgere attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli per scopi di ricerca scientifica. Tale attività è organizzata e coordinata sul territorio regionale dall'ISPRA. I dipendenti di detto Istituto operano sul territorio regionale senza l'autorizzazione di cui al presente comma, dovendo comunque segnalare preventivamente alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria le località, i giorni e gli orari in cui svolgono le operazioni di cattura ed inanellamento <sup>(16)</sup>.

4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono svolgersi anche in tempi e luoghi vietati all'attività venatoria.

5. La Giunta regionale, sentito l'ISPRA, può con provvedimento motivato autorizzare l'attivazione di impianti di cattura, in

numero limitato per assicurare un servizio diretto a soddisfare esclusivamente il fabbisogno di richiami vivi per la caccia da appostamento, nei limiti di cui al comma 3 dell'*articolo 4 della legge n. 157/1992*. Per la gestione di impianti di cattura autorizzati, la Giunta regionale si avvale di personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. La cattura per cessione a fini di richiamo è consentita nel rispetto di quanto disposto al comma 4 dell'*articolo 4 della legge n. 157/1992*, nonché nel rispetto delle disposizioni derogatorie di cui alla *direttiva 2009/147/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici <sup>(17)</sup>.

6. Il personale incaricato dalla Giunta regionale alle attività di cui al comma 5, applica agli animali anelli inamovibili forniti dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria; gli anelli riportano un codice progressivo alfanumerico. Gli animali inanellati sono consegnati ad uno o più centri di raccolta istituiti dalla Giunta regionale e le relative operazioni sono annotate in un registro fornito dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria <sup>(18)</sup>.

7. Il Centro di raccolta cede gratuitamente ai cacciatori, che ne facciano richiesta alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, gli animali inanellati nel rispetto dei limiti indicati nel *comma 2, articolo 5 della legge n. 157 del 1992* <sup>(19)</sup>.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria del richiamo morto munito di anello inamovibile, secondo modalità determinate dalla stessa Struttura <sup>(20)</sup>.

9. È vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile applicato ai sensi del comma 6.

10. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizie all'ISPRA, o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare l'Istituto <sup>(21)</sup>.

11. È fatto divieto di vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione; è altresì vietato produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica.

12. Entro il 30 aprile di ogni anno la Regione predispone una relazione sull'applicazione della presente legge, sulle osservazioni del passo migratorio e sulla consistenza delle catture effettuate, da inviarsi, tramite il Ministero competente alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979.

---

(14) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 28 giugno 2013, n. 1099](#).

(15) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 3, lett. a\), L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#).

(16) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 3, lett. b\), L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#).

(17) Comma prima modificato dall'[art. 3, L.R. 6 luglio 2012, n. 24](#) e poi così sostituito dall'[art. 3, comma 3, lett. c\), L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#). Il testo precedente era così formulato: «5. La Giunta regionale a partire dalla stagione venatoria 1994-1995 sentito l'I.N.F.S., può con provvedimento motivato autorizzare le Province che ne facciano richiesta a gestire impianti di cattura in numero limitato per assicurare un servizio diretto a soddisfare esclusivamente il fabbisogno di richiami vivi per la caccia da appostamento. Per la gestione di impianti di cattura autorizzati, le Province si avvalgono di personale qualificato e valutato idoneo dall'I.N.F.S. La cattura per cessione a fini di richiamo è consentita nel rispetto di quanto disposto al comma 4 dell'[articolo 4 della legge n. 157 del 1992](#), nonché nel rispetto delle disposizioni derogatorie di cui alla [direttiva 2009/147/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.».

(18) Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 3, lett. d\), L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#). Il testo precedente era così formulato: «6. Il personale incaricato dalle Province alle attività di cui al

comma 5, applica agli animali anelli inamovibili forniti dalle Province stesse; gli anelli riportano la sigla della Provincia ed un codice progressivo alfanumerico. Gli animali inanellati sono consegnati ad uno o più centri di raccolta istituiti dalla Provincia e le relative operazioni sono annotate in un registro fornito dalla Provincia medesima.».

(19) Comma così modificato dall'art. 3, comma 3, lett. e), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(20) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 3, lett. f), L.R. 7 agosto 2018, n. 30. Il testo precedente era così formulato: «8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione alla Provincia del richiamo morto munito di anello inamovibile, secondo modalità da stabilirsi dalla Provincia stessa.».

(21) Comma così modificato dall'art. 3, comma 3, lett. g), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

---

## Art. 5

*Centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà* <sup>(22)</sup>.

1. Sono istituiti i Centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà con i seguenti compiti:

a) prima accoglienza, ricezione e riabilitazione e pronto soccorso veterinario della fauna selvatica in difficoltà;

b) liberazione della stessa, ove non necessiti di riabilitazione;

c) detenzione e riproduzione in cattività o allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie di cui non è stata possibile la riabilitazione al volo;

d) raccolta di tutti i dati e documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso ciascun Centro regionale.

2. Ulteriori criteri e modalità per il funzionamento dei centri di cui al comma 1, nonché la dotazione organica degli stessi sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare la gestione dei Centri regionali di cui al comma 1 ad organismi pubblici e privati terzi.

4. Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione al Centro regionale di recupero o alle Autorità sanitarie competenti per territorio entro ventiquattro ore, il quale decide gli interventi necessari <sup>(23)</sup>.

---

(22) Articolo così sostituito prima dall'*art. 19, comma 1, L.R. 13 settembre 2001, n. 27* (vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo) e poi dall'*art. 3, comma 4, L.R. 7 agosto 2018, n. 30*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. Centro provinciale di prima accoglienza per fauna selvatica in difficoltà. 1. Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione alla provincia competente per territorio entro 24 ore, la quale decide gli interventi necessari. 2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito da ciascuna provincia il centro provinciale di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà con i seguenti compiti: a) prima accoglienza, ricezione e riabilitazione e pronto soccorso veterinario della fauna selvatica in difficoltà; b) liberazione della stessa, ove non necessiti di riabilitazione; c) detenzione e riproduzione in cattività o allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie di cui non è stata possibile la riabilitazione al volo; d) raccolta di tutti i dati e documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso ciascun centro provinciale. 3. Ulteriori criteri e modalità per il funzionamento dei centri di cui al comma 2, nonché la dotazione organica degli stessi è stabilita con proprio provvedimento da ciascuna provincia. 4. Le province sono autorizzate ad affidare la gestione dei centri di cui al comma 2 ad organismi pubblici e privati terzi.».

(23) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 28 gennaio 2022, n. 2*, a decorrere dal 1° febbraio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «4. Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione al Centro regionale di recupero competente per territorio entro ventiquattro ore, il quale decide gli interventi necessari.».

---

## **Art. 6**

### *Centri sperimentali* <sup>(24)</sup>.

[1. La Giunta regionale, sentito l'I.N.F.S., d'intesa con le Province interessate, è autorizzata ad istituire per le finalità di studio, di tutela, ed incremento della fauna selvatica presente nel territorio regionale, in rapporto all'ambiente, centri faunistici sperimentali nella zona faunistica delle Alpi, e nel territorio lagunare e vallivo, affidandone la gestione alle Province territorialmente interessate].

---

(24) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 5, L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

---

## **Art. 7**

### *Tassidermia ed imbalsamazione* <sup>(25)</sup>.

1. La Giunta regionale disciplina l'attività di tassidermia ed imbalsamazione con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal regolamento regionale di cui al comma 1, l'autorizzazione a svolgere



l'attività di tassidermia e imbalsamazione è sospesa da tre a sei mesi.

3. Il dirigente della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria revoca l'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermia e imbalsamazione in caso di violazione delle disposizioni previste dall'*articolo 6, comma 2, della legge n. 157/1992*.

4. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 1, continua ad applicarsi il *Reg. reg. 29 dicembre 2000, n. 1* "Disciplina dell'attività di tassidermia" come modificato ed integrato dai regolamenti regionali 6 dicembre 2001, n. 4 e 14 ottobre 2002, n. 3, attribuendo alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria le competenze previste in capo alle province.

---

(25) Articolo così sostituito dall'*art. 3, comma 6, L.R. 7 agosto 2018, n. 30*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Tassidermia ed imbalsamazione. 1. Per la disciplina dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei si rinvia al regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 3.

2. L'autorizzazione, di cui all'articolo 1 del regolamento regionale n. 3 del 1991, è sospesa da tre a sei mesi, nel caso in cui l'imbalsamatore non ottemperi agli obblighi previsti dal medesimo regolamento. Il Presidente della Provincia revoca l'autorizzazione nei casi di inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 dell'*articolo 6 della legge n. 157 del 1992*.».

---

(giurisprudenza)

## **Art. 8**

*Pianificazione faunistico-venatoria regionale* <sup>(26)</sup>.

1. Il territorio agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, compreso il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, gli incolti produttivi ed improduttivi, le zone montane d'alta quota escluse le rocce nude ed i ghiacciai, è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, garantendo la coesistenza tra le specie e le attività antropiche presenti sul territorio <sup>(27)</sup>.

2. Il piano faunistico venatorio regionale, con il relativo regolamento di attuazione, è approvato, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'*articolo 10 della legge n. 157 del 1992*, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta ed ha validità quinquennale. Il Piano, corredato da idonea cartografia, attua la pianificazione faunistico-venatoria e può essere aggiornato nel periodo di validità con le modalità di cui al successivo comma 6; determina i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agriturismo-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nel rispetto dei commi 2 e 3 dell'*articolo 16 della legge n. 157 del 1992* <sup>(28)</sup>.

3. Nel piano, il territorio soggetto alla pianificazione faunistico-venatoria, è destinato, per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio della zona faunistica delle Alpi, che è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Una percentuale globale massima del 15 per cento può essere destinata all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale <sup>(29) (30)</sup>.

4. Il Piano, in riferimento alla destinazione differenziata del territorio di cui al comma 3, sentite le organizzazioni

professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartisce il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, da destinare alla caccia programmata in Ambiti territoriali di caccia, esclusa la zona faunistica delle Alpi, tenendo conto che il numero e la dimensione degli Ambiti territoriali di caccia devono essere tali da garantire l'autosufficienza faunistica ed il corretto utilizzo del territorio; di norma sono sub-provinciali, omogenei e delimitati da confini naturali <sup>(31)</sup>.

4-bis. Il Piano individua la delimitazione della Zona faunistica delle Alpi, come definita dal comma 1 dell'[articolo 11 della legge n. 157/1992](#) e, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, ne ripartisce il territorio in Comprensori alpini <sup>(32)</sup>.

4-ter. Il Piano determina, individuandole anche graficamente nella relativa cartografia:

- a) le oasi di protezione;
- b) le zone di ripopolamento e cattura;
- c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- e) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della [legge n. 157/1992](#);
- f) l'identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna;
- g) i programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell'[articolo 23 della legge n. 157/1992](#), nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);

h) i programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura, da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'*articolo 8 della legge n. 157/1992* <sup>(33)</sup>.

5. Il regolamento di attuazione del piano prevede in particolare:

a) lo schema di statuto degli Ambiti territoriali di caccia;

a-bis) lo schema di statuto dei Comprensori alpini <sup>(34)</sup>;

b) l'indice di densità venatoria minima e massima per gli Ambiti territoriali di caccia tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'*articolo 14 della legge n. 157 del 1992*;

b-bis) l'indice di densità venatoria minima e massima per i Comprensori alpini tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell'*articolo 14 della legge n. 157/1992* <sup>(35)</sup> <sup>(36)</sup>;

c) le modalità di prima costituzione dei comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi;

d) [criteri e modalità per l'utilizzazione del fondo di cui all'articolo 28] <sup>(37)</sup>;

e) la disciplina dell'attività venatoria nel territorio lagunare vallivo, ferme restando le disposizioni di cui agli *articoli 12 e 13 della legge n. 157 del 1992*;

f) i criteri per l'assegnazione di contributi di cui al comma 1 dell'*articolo 15 della legge n. 157 del 1992*, ai proprietari o conduttori di fondi rustici ai fini dell'utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia.

6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al Piano, sempre che non incidano sui criteri informativi del piano medesimo.

7. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve presentare una richiesta motivata al Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto al comma 3 dell'*articolo 15 della legge n. 157 del 1992*.

---

(26) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 7 giugno 2011, n. 791*, la *Delib.G.R. 7 giugno 2011, n. 792*, la *Delib.G.R. 7 agosto 2012, n. 1728*, la *Delib.G.R. 24 ottobre 2017, n. 1716* e la *Delib.G.R. 21 dicembre 2018, n. 1943*.

(27) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 8 agosto 2017, n. 27*, a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

(28) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2, L.R. 8 agosto 2017, n. 27*, a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

(29) Comma così modificato dall'*art. 64, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18*, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 74 della medesima legge*).

(30) Vedi anche l'*art. 4, comma 3, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

(31) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 3, L.R. 8 agosto 2017, n. 27*, a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

(32) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 4, L.R. 8 agosto 2017, n. 27*, a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

(33) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 4, L.R. 8 agosto 2017, n. 27*, a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto

previsto dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

(34) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 5, L.R. 8 agosto 2017, n. 27, a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

(35) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 6, L.R. 8 agosto 2017, n. 27, a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

(36) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 29 novembre 2021, n. 1701*.

(37) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 7, L.R. 8 agosto 2017, n. 27, a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

---

(giurisprudenza)

## Art. 9

### *Piani faunistico-venatori provinciali* <sup>(38)</sup> <sup>(39)</sup> .

[1. Le Province, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 10 della *legge n. 157 del 1992* e tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della presente legge, predispongono, articolandoli per aree omogenee, piani faunistico-venatori, corredati da idonea cartografia, con specifico riferimento alle caratteristiche ambientali e territoriali.

2. I piani hanno durata quinquennale <sup>(40)</sup> e prevedono:

- a) le oasi di protezione;
- b) le zone di ripopolamento e cattura;
- c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri e il procedimento per la determinazione del risarcimento, in favore dei conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, di acquacoltura e alle opere approntate sui fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri e il procedimento per la determinazione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli «habitat» naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data in vigore della [legge 157/1992](#); per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l'obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente <sup>(41)</sup>;

i) l'identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna;

l) programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell'[articolo 23 della legge n. 157 del 1992](#); nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);

m) programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in

parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'I.N.F.S. e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'[articolo 8 della legge n. 157 del 1992](#).

3. Le Province, in sede di pianificazione sono delegate:

a) a ripartire, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, il territorio della zona faunistica delle Alpi in Comprensori alpini;

b) a predisporre lo statuto tipo che regola l'attività dei Comprensori;

c) a determinare l'indice di densità venatoria per i Comprensori, tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell'[articolo 14 della legge n. 157 del 1992](#)].

---

(38) Articolo abrogato dall'[art. 10, comma 1, L.R. 8 agosto 2017, n. 27](#), a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'[art. 13, comma 1, della medesima legge](#)).

(39) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 7 giugno 2011, n. 791](#), la [Delib.G.R. 7 giugno 2011, n. 792](#) e la [Delib.G.R. 7 agosto 2012, n. 1728](#).

(40) Entro il 30 giugno 2003, ai sensi dell'[art. 2, L.R. 4 aprile 2003, n. 11](#), le province approvano i piani faunistico-venatori provinciali con le previsioni di cui al presente comma. Vedi, anche, l'[art. 2, comma 2, L.R. 27 ottobre 2003, n. 25](#).

(41) La presente lettera, già modificata dapprima dall'[art. 2, L.R. 24 febbraio 2012, n. 12](#) e poi dall'[art. 2, L.R. 6 luglio 2012, n. 25](#), è stata successivamente così sostituita dall'[art. 3, comma 7, L.R. 24 settembre 2013, n. 23](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 4 della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «h) l'identificazione delle zone



in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della [legge n. 157 del 1992](#) e l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci; tutte le tipologie di appostamento di cui all'articolo 20 della presente legge e all'[articolo 12, comma 5 della legge n. 157 del 1992](#), realizzate secondo gli usi e le consuetudini locali, sono soggette a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'[articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l'obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente;». Precedentemente alla sostituzione la Corte costituzionale, con sentenza 5-13 giugno 2013, n. 139 (Gazz. Uff. 19 giugno 2013, n. 25, prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 2, nella parte in cui esentava dall'assoggettamento al regime del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione paesaggistica gli appostamenti fissi per la caccia, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale alla presente lettera (prima della sostituzione) nei limiti di cui sopra.

---

## TITOLO II

### Istituti di tutela della fauna e dell'ambiente

#### Art. 10

##### *Oasi di protezione.*

1. La Giunta regionale istituisce e disciplina la gestione delle oasi di protezione, destinate alla conservazione degli habitat naturali, a rifugio, alla riproduzione, e alla sosta della fauna selvatica <sup>(42)</sup>.

2. Il provvedimento per l'istituzione dell'oasi deve essere assunto nel termine di centottanta giorni dalla data di validità del piano faunistico-venatorio regionale, in osservanza di quanto previsto ai commi 13, 14 e 15 dell'[articolo 10 della legge n. 157 del 1992](#) <sup>(43)</sup>.

3. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi interessati, è in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria; la Giunta regionale provvede a destinare tali zone ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria <sup>(44)</sup>.

4. La gestione dell'oasi può essere affidata dal dirigente della struttura competente in materia faunistico-venatoria, mediante criteri e schema di convenzione approvati dalla Giunta regionale, ad una o più associazioni di protezione ambientale, venatorie, professionali agricole, alle Aziende faunistico-venatorie di cui all'articolo 29 ed ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini <sup>(45)</sup>.

5. Il territorio adibito ad oasi di protezione è delimitato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria con tabelle indicanti il divieto di caccia, ai sensi dell'articolo 33 <sup>(46)</sup>.

---

(42) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, L.R. 8 agosto 2017, n. 27](#) e dall'[art. 3, comma 1, L.R. 27 luglio 2023, n. 15](#), a decorrere dal 1° agosto 2023, (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 36, comma 1, della medesima legge](#)).

(43) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 1, L.R. 28 gennaio 2022, n. 2](#), a decorrere dal 1° febbraio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 23, comma 1, della medesima legge](#)).

(44) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 2, L.R. 8 agosto 2017, n. 27](#), a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'[art. 13, comma 1, della medesima legge](#)).

(45) Comma dapprima modificato dall'*art. 2, comma 3, L.R. 8 agosto 2017, n. 27* e poi così sostituito dall'*art. 3, comma 2, L.R. 27 luglio 2023, n. 15*, a decorrere dal 1° agosto 2023, (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «4. La gestione delle oasi può essere affidata dalla Giunta regionale, mediante convenzione, ad una o più associazioni di protezione ambientale; venatorie, professionali agricole ovvero ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini.».

(46) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 4, L.R. 8 agosto 2017, n. 27*, a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

---

## **Art. 11**

### *Zone di ripopolamento e cattura.*

1. La Giunta regionale istituisce e disciplina la gestione delle zone di ripopolamento e cattura, destinate, per la durata minima di cinque anni, alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio <sup>(47)</sup>.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche i territori di proprietà della Regione e, previo loro assenso, della Città metropolitana di Venezia, delle Province, dei Comuni e loro Consorzi <sup>(48)</sup>.

3. Nell'istituzione di zone di ripopolamento e cattura, valgono le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10.

4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura può essere affidata dal dirigente della struttura competente in materia faunistico-venatoria, mediante criteri e schema di convenzione approvati dalla Giunta regionale, preferibilmente ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori

alpini o ad una o più associazioni venatorie, di protezione ambientale o professionali agricole <sup>(49)</sup>.

5. Il territorio adibito a zona di ripopolamento e cattura è delimitato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria con tabelle indicanti il divieto di caccia, ai sensi dell'articolo 33 <sup>(50)</sup>.

5-bis. Durante le operazioni di cattura delle lepri è vietato l'utilizzo di botti o petardi <sup>(51)</sup>.

---

(47) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 8 agosto 2017, n. 27* e dall'*art. 4, comma 1, L.R. 27 luglio 2023, n. 15*, a decorrere dal 1° agosto 2023, (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge).

(48) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, L.R. 8 agosto 2017, n. 27*, a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

(49) Comma dapprima modificato dall'*art. 3, comma 3, L.R. 8 agosto 2017, n. 27* e poi così sostituito dall'*art. 4, comma 2, L.R. 27 luglio 2023, n. 15*, a decorrere dal 1° agosto 2023, (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura può essere affidata dalla Giunta regionale, mediante convenzione, preferibilmente ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini o ad una o più associazioni venatorie, di protezione ambientale o professionali agricole.».

(50) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 4, L.R. 8 agosto 2017, n. 27*, a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

(51) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 3, L.R. 27 luglio 2023, n. 15*, a decorrere dal 1° agosto 2023, (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge).

## **Art. 12**

### *Costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura <sup>(52)</sup>.*

1. Qualora ricorrano eccezionali e particolari necessità ambientali, anche al fine di raggiungere la percentuale minima di territorio destinata a protezione della fauna selvatica dal piano faunistico-venatorio, la Giunta regionale provvede ad istituire coattivamente oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, con particolare riguardo ai territori interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate a norma del comma 5 dell'[articolo 1 della legge n. 157 del 1992](#) dall'ISPRA.

---

(52) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, L.R. 8 agosto 2017, n. 27](#), a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'[art. 13, comma 1, della medesima legge](#)).

## **Art. 13**

### *Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.*

1. La Giunta regionale istituisce i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, destinati alla ricostituzione delle popolazioni autoctone di fauna selvatica, da utilizzare esclusivamente per il ripopolamento <sup>(53)</sup>.

2. Per l'istituzione dei centri pubblici, valgono le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10.

3. Nei centri pubblici, la Giunta regionale, sentito l'ISPRA, può autorizzare il prelievo di specie cacciabili a fini selettivi o di miglioramento genetico avvalendosi di personale qualificato autorizzato dalla stessa Giunta regionale <sup>(54)</sup>.

4. Le aree dei centri pubblici devono essere recintate e delimitate da tabelle, a cura della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, ai sensi dell'articolo 33 <sup>(55)</sup>.

---

(53) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, L.R. 8 agosto 2017, n. 27*, a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

(54) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 8 agosto 2017, n. 27*, a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

(55) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 3, L.R. 8 agosto 2017, n. 27*, a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

---

### **TITOLO III**

#### **Norme per il prelievo venatorio**

##### **Art. 14**

##### *Esercizio dell'attività venatoria.*

1. L'esercizio dell'attività venatoria viene svolto in conformità a quanto previsto dagli *articoli 12 e 13 della legge n. 157 del 1992*.

1-bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all'*articolo 12, comma 5, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157* può disporre di quindici giornate di caccia in forma vagante da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria, da effettuarsi a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto <sup>(56)</sup>.

1-ter. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'*articolo 12, comma 5, lettere a) e c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157* può disporre di quindici giornate di caccia da esercitare da appostamento fisso, anche con armi proprie, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto, previo consenso del titolare dell'appostamento fisso <sup>(57)</sup>.

1-quater. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'*articolo 12, comma 5, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157* può disporre, a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di trenta giornate di caccia da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia del Veneto, con esclusione della Zona Faunistica delle Alpi e del Territorio Lagunare e Vallivo <sup>(58)</sup>.

1-quinquies. La fruizione delle giornate di cui al comma 1-bis, 1-ter e 1-quater, non necessita, da parte del cacciatore, di richiesta o adempimento alcuno fatto salvo l'obbligo di segnare in modo indelebile sul tesserino venatorio, ad inizio della giornata venatoria, la giornata di caccia utilizzata. Il cacciatore ha inoltre l'obbligo di rispettare eventuali disposizioni regolamentari, emanate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento nel rispetto dei commi precedenti, previo parere della competente commissione consiliare <sup>(59)</sup>.

2. Il cacciatore può servirsi come ausili di cani, di fischi e richiami a bocca o manuali, nonché di richiami a funzionamento meccanico non acustici e può impiegare stampi, soggetti impagliati e richiami vivi nella caccia da appostamento fatto salvo quanto disposto alla lettera r) del comma 1 dell'*articolo 21 della legge n. 157 del 1992*.

3. La posa degli stampi e dei richiami vivi, e le operazioni preparatorie all'attività venatoria sono consentite due ore prima della levata del sole; il ritiro di stampi e richiami è consentito fino ad un'ora dopo l'orario stabilito dal calendario venatorio. Sono consentiti la detenzione e l'uso di richiami vivi provenienti da allevamento.

4. Il tesserino, di cui al comma 12 dell'*articolo 12 della legge n. 157 del 1992*, è predisposto su modello approvato dalla Giunta regionale ed ha validità per una stagione venatoria. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria rilascia il tesserino che deve riportare <sup>(60)</sup>:

a) le generalità del cacciatore;

b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta tra quelle previste al comma 1 dell'articolo 19;

c) l'Ambito territoriale di caccia e/o Comprensorio alpino di associazione;

d) le specifiche norme inerenti il calendario venatorio regionale <sup>(61)</sup>.

4-bis. La Giunta regionale può predisporre il tesserino venatorio anche in modalità digitale, permettendo di adempiere alle registrazioni previste per legge a mezzo di applicativo informatico da installare nel proprio smartphone, che permetta l'invio telematico dei dati. La Giunta stabilisce altresì le modalità e le tempistiche per rendere possibile la progressiva sostituzione del supporto cartaceo <sup>(62)</sup>.

5. Il cacciatore di altre regioni, che intende praticare la caccia nel territorio di una provincia del Veneto, deve far apporre dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria sul tesserino rilasciato dalla regione di residenza, le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 4 <sup>(63)</sup>.

6. Il tesserino deve essere restituito alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria entro il 31 marzo di ogni anno, completo di un quadro riassuntivo dell'attività venatoria svolta, delle eventuali strutture di iniziativa privata frequentate, della selvaggina incarnierata, nonché degli interventi di vigilanza accertati allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento <sup>(64)</sup> <sup>(65)</sup>.

7. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il titolare può ottenerne il duplicato, previa



presentazione della copia della denuncia del fatto all'autorità di pubblica sicurezza e delle ricevute del versamento delle tasse per l'esercizio dell'attività venatoria.

## 8. È vietato:

a) abbattere o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti e i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo, del daino e del muflone di età inferiore a un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione;

b) arrecare disturbo alla selvaggina, ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori;

c) detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo gli autorizzati dalla Giunta regionale <sup>(66)</sup>.

---

(56) Comma aggiunto dall'*art. 65, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18*, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 74 della medesima legge*).

(57) Comma aggiunto dall'*art. 65, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18*, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 74 della medesima legge*).

(58) Comma aggiunto dall'*art. 65, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18*, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 74 della medesima legge*).

(59) Comma aggiunto dall'*art. 65, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18*, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 74 della medesima legge*).

(60) Alinea così modificato dall'*art. 3, comma 7, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(61) Con *Delib.G.R. 6 maggio 2008, n. 999*, con *Delib.G.R. 24 marzo 2009, n. 720*, con *Delib.G.R. 12 aprile 2011, n. 444*, con *Delib.G.R. 20 novembre 2012, n. 2355*, con *Delib.G.R. 16*

*dicembre 2013, n. 2411, con Delib.G.R. 21 aprile 2015, n. 614, con Delib.G.R. 14 maggio 2015, n. 805, con Delib.G.R. 22 giugno 2016, n. 933, con Delib.G.R. 26 giugno 2018, n. 922 e con Delib.G.R. 11 giugno 2019, n. 815 è stato approvato, ai sensi del presente comma, il modello di tesserino per l'esercizio venatorio. Vedi, anche, la Delib.G.R. 16 aprile 2013, n. 524, il punto 4, Delib.G.R. 17 marzo 2020, n. 323, la Delib.G.R. 9 luglio 2020, n. 902, il punto 4, Delib.G.R. 9 marzo 2021, n. 269, la Delib.G.R. 8 marzo 2022, n. 225, la Delib.G.R. 15 marzo 2023, n. 270 e la Delib.G.R. 27 febbraio 2024, n. 192.*

(62) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 1, L.R. 28 gennaio 2022, n. 2*, a decorrere dal 1° febbraio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*).

(63) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 7, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*. Il testo precedente era così formulato: «5. Il cacciatore di altre regioni che intende praticare la caccia nel territorio di una Provincia del Veneto, deve far apporre dalla Provincia stessa sul tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 4.».

(64) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 7, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(65) Ai sensi del punto 2, *Delib.G.R. 17 marzo 2020, n. 322* è stato prorogato al 30 aprile 2020 il termine temporale per la restituzione del tesserino venatorio riferito alla stagione 2019/2020 di cui al presente comma. Per l'ulteriore proroga vedi il punto 2, *Delib.G.R. 23 marzo 2021, n. 346* e i punti 2 e 3, *Delib.G.R. 29 marzo 2022, n. 329*.

(66) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 7, lett. d), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

---

## **Art. 15** *Abilitazione.*

1. Il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia è subordinato al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio. Per lo svolgimento degli esami di abilitazione, è istituita, in ogni capoluogo di Provincia, una commissione alla cui nomina provvede la Giunta regionale <sup>(67)</sup>.

2. La commissione è composta da:

a) un dirigente regionale, esperto in legislazione venatoria, con funzioni di Presidente <sup>(68)</sup>;

b) cinque esperti nelle materie d'esame di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

3. Per ogni componente effettivo è nominato anche un supplente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria <sup>(69)</sup>.

4. Per essere ammessi a sostenere l'esame, è necessario presentare domanda alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, nella quale il candidato deve dichiarare, oltre le generalità, di essere residente in un comune del territorio provinciale di riferimento della rispettiva Commissione, di aver conseguito l'abilitazione al maneggio delle armi presso il tiro a segno nazionale per chi non ha svolto il servizio militare. Alla domanda devono essere allegati un certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un ufficiale medico militare attestante l'idoneità, nonché la ricevuta del versamento della somma fissata dalla Giunta regionale e aggiornata ogni due anni <sup>(70)</sup>.

5. Coloro che intendono esercitare la caccia in zona faunistica delle Alpi devono presentare domanda e sostenere l'esame con prova integrativa per la zona Alpi <sup>(71)</sup>.

6. Le modalità ed i programmi d'esame di cui ai commi 4 e 5 sono riportati nell'Allegato A alla presente legge.

7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se

accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'*articolo 32 della legge n. 157 del 1992*.

---

(67) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 8, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(68) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 8, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(69) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 8, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(70) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 8, lett. d), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*. Il testo precedente era così formulato: «4. Per essere ammessi a sostenere l'esame, è necessario presentare domanda al Presidente della Provincia di residenza, nella quale il candidato deve dichiarare, oltre le generalità, di essere residente in un comune del territorio provinciale, di aver conseguito l'abilitazione al maneggio delle armi presso il tiro a segno nazionale per chi non ha svolto il servizio militare. Alla domanda devono essere allegati un certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un ufficiale medico militare attestante l'idoneità, nonché la ricevuta del versamento della somma fissata dalle Province e aggiornata ogni due anni.».

(71) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 8, lett. e), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

---

## **Art. 16**

### *Calendario venatorio <sup>(72)</sup>.*

1. Il calendario venatorio è approvato dalla Giunta regionale sentito l'ISPRA, ed è pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno <sup>(73)</sup>.

## 2. Il calendario venatorio regionale indica:

a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici ed i periodi di caccia in cui è consentito l'esercizio venatorio, ai sensi del *comma 1, articolo 18, della legge n. 157 del 1992*;

b) il numero delle giornate di caccia settimanali, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre;

c) il carniere massimo giornaliero e stagionale;

d) l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria.

3. La Giunta regionale può modificare, sulla base delle attività di monitoraggio faunistico-venatorio e previo parere dell'ISPRA, i termini di cui al comma 1 dell'*articolo 18 della legge n. 157/1992*, per determinate specie di fauna selvatica, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 18 <sup>(74)</sup>.

4. Ai sensi di quanto disposto al comma 16 dell'*articolo 14 della legge n. 157/1992*, la Giunta regionale pubblica e divulga il calendario venatorio ove sono riportate le disposizioni del calendario, di cui al comma 1, e sono indicate le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone ove l'esercizio venatorio non è consentito. La Giunta regionale, in riferimento al territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi e la Provincia di Belluno per il relativo territorio, integrano il calendario venatorio regionale nei limiti stabiliti dal calendario stesso, riportando altresì le eventuali anticipazioni di apertura dell'annata venatoria anche per il prelievo di selezione, le modalità di esercizio della stessa, l'impiego dei cani e l'esercizio della caccia sulla neve <sup>(75) (76)</sup>.

5. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui al comma 4, nella predisposizione del calendario venatorio integrativo, in relazione alle specie di cui all'[articolo 18, comma 1 della legge n. 157 del 1992](#) e non comprese nell'Allegato II della [direttiva 2009/147/CE](#), attua la disposizione contenuta all'[articolo 1, comma 4 della legge n. 157 del 1992](#) <sup>(77)</sup>.

(72) Con [Delib.G.R. 15 giugno 2001, n. 1539](#), con [Delib.G.R. 14 giugno 2002, n. 1555](#), con [Delib.G.R. 16 gennaio 2004, n. 7](#), con [Delib.G.R. 28 giugno 2005, n. 1600](#), con [Delib.G.R. 13 giugno 2006, n. 1864](#), con [Delib.G.R. 12 giugno 2007, n. 1759](#), con [Delib.G.R. 6 giugno 2008, n. 1468](#), con [Delib.G.R. 14 luglio 2009, n. 2141](#), con [Delib.G.R. 29 giugno 2010, n. 1730](#), con [Delib.G.R. 3 maggio 2013, n. 614](#), con [Delib.G.R. 24 giugno 2014, n. 1074](#), con [Delib.G.R. 13 luglio 2015, n. 868](#), con [Delib.G.R. 22 giugno 2016, n. 932](#), con [Delib.G.R. 13 giugno 2017, n. 865](#) e con [Delib.G.R. 8 giugno 2018, n. 804](#) è stato approvato il calendario venatorio regionale, ai sensi del presente articolo. Vedi, anche, la [Delib.G.R. 25 gennaio 2002, n. 93](#), la [Delib.G.R. 23 marzo 2010, n. 1088](#), la [Delib.G.R. 27 gennaio 2011, n. 89](#), la [Delib.G.R. 16 aprile 2013, n. 524](#), la [Delib.G.R. 16 luglio 2013, n. 1285](#), la [Delib.G.R. 30 luglio 2013, n. 1393](#), la [Delib.G.R. 17 settembre 2013, n. 1660](#), la [Delib.G.R. 27 maggio 2014, n. 817](#), la [Delib.G.R. 14 maggio 2015, n. 806](#), la [Delib.G.R. 15 ottobre 2015, n. 1417](#), la [Delib.G.R. 30 dicembre 2015, n. 2094](#), la [Delib.G.R. 5 maggio 2016, n. 583](#), la [Delib.G.R. 6 aprile 2017, n. 440](#), la [Delib.G.R. 6 marzo 2018, n. 235](#), la [Delib.G.R. 26 febbraio 2019, n. 203](#), la [Delib.G.R. 16 giugno 2020, n. 764](#), la [Delib.G.R. 9 luglio 2020, n. 901](#), la [Delib.G.R. 13 luglio 2021, n. 972](#), la [Delib.G.R. 28 luglio 2021, n. 1044](#), la [Delib.G.R. 29 dicembre 2021, n. 1869](#), la [Delib.G.R. 2 agosto 2022, n. 970](#), la [Delib.G.R. 18 ottobre 2022, n. 1286](#), la [Delib.G.R. 22 giugno 2023, n. 755](#), la [Delib.G.R. 11 agosto 2023, n. 1009](#) e la [Delib.G.R. 16 agosto 2023, n. 1019](#).

(73) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 9, lett. a\), L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#).

(74) Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 9, lett. b\), L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#). Il testo precedente era così formulato: «3. La Giunta regionale, anche su richiesta delle Province, può modificare, in presenza di adeguati piani faunistico-venatori, previo parere dell'I.N.F.S., i termini di cui al comma 1 dell'[articolo 18 della legge n. 157 del 1992](#), per determinate specie di fauna selvatica, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà provinciali nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del sopradetto articolo 18.».

(75) Comma dapprima sostituito dall'[art. 3, comma 9, lettera c\), L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#) e poi così modificato dall'[art. 7, comma 1, lettere a\) e b\), L.R. 28 gennaio 2022, n. 2](#), a decorrere dal 1° febbraio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 23, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «4. Ai sensi di quanto disposto al comma 16 dell'[articolo 14 della legge n. 157 del 1992](#), le Province pubblicano e divulgano calendari venatori ove sono riportate le disposizioni del calendario, di cui al comma 1, e sono indicate le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone ove l'esercizio venatorio non è consentito. Le Province, il cui territorio è compreso nella zona faunistica delle Alpi, integrano il calendario venatorio regionale nei limiti stabiliti dal calendario stesso e riportano altresì i piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina, le eventuali anticipazioni di apertura dell'annata venatoria anche per la caccia di selezione, le modalità di esercizio della stessa, l'impiego dei cani e l'esercizio della caccia sulla neve.».

(76) Vedi, anche, il punto 2, [Delib.G.R. 17 marzo 2020, n. 323](#), i punti 2 e 3, [Delib.G.R. 9 marzo 2021, n. 269](#), la [Delib.G.R. 8 marzo 2022, n. 225](#), la [Delib.G.R. 15 marzo 2023, n. 270](#) e la [Delib.G.R. 27 febbraio 2024, n. 192](#).

(77) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 9, lett. d\), L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#).

## Art. 17

### *Controllo della fauna selvatica* <sup>(78)</sup>.

1. Il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'*articolo 18 della legge n. 157 del 1992*, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Può inoltre vietare temporaneamente la caccia in località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona <sup>(79) (80)</sup>.

2. La Giunta regionale, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, per la tutela della fauna di cui all'articolo 8, comma 4-ter, lettera h) e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Tale controllo viene praticato selettivamente, di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, la Giunta regionale può autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dall'*articolo 27, comma 1, lettera a) della legge n. 157/1992*, deve avvenire sotto controllo veterinario. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria <sup>(81) (82) (83)</sup>.

2-bis. I piani di controllo numerico di cui al terzo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori, prioritariamente iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini e da quelli iscritti negli istituti venatori privati delle aree interessate, che abbiano frequentato, superando apposita prova finale d'esame, specifici corsi di formazione autorizzati dal dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-



venatoria, e sono coordinati dal Servizio regionale di vigilanza che può avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza di specifici corsi di formazione, superandone il relativo esame finale, autorizzati dal dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria. Il Servizio regionale di vigilanza ai sensi dell'[articolo 19, comma 3, della legge n. 157/1992](#) può altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri <sup>(84)</sup>.

---

(78) Vedi, anche, il [D.P.G.R. 2 agosto 2002, n. 843](#), il [D.P.G.R. 25 ottobre 2005, n. 422](#), il [D.P.G.R. 11 settembre 2008, n. 255](#), il [D.P.G.R. 23 dicembre 2008, n. 345](#), il [D.P.G.R. 5 novembre 2010, n. 240](#), la [Delib.G.R. 28 aprile 2017, n. 598](#), il [D.P.G.R. 28 ottobre 2018, n. 137](#), la [Delib.G.R. 13 luglio 2021, n. 970](#) e il [D.P.G.R. 22 agosto 2023, n. 75](#).

(79) Vedi, anche, il [D.P.G.R. 16 settembre 2005, n. 384](#), il [D.P.G.R. 15 settembre 2006, n. 212](#), il [D.P.G.R. 16 gennaio 2009, n. 12](#), il [D.P.G.R. 20 luglio 2016, n. 85](#), il [D.P.G.R. 4 luglio 2017, n. 107](#), il [D.P.G.R. 26 giugno 2018, n. 71](#) e il [D.P.G.R. 10 luglio 2020, n. 68](#). Con [D.P.G.R. 11 settembre 2007, n. 172](#), con [D.P.G.R. 11 settembre 2007, n. 173](#), con [D.P.G.R. 14 settembre 2007, n. 178](#) e con [D.P.G.R. 18 settembre 2007, n. 180](#) è stato disposto il divieto di caccia, ai sensi del presente comma. Con [D.P.G.R. 14 settembre 2007, n. 177](#), con [D.P.G.R. 11 ottobre 2007, n. 201](#), con [D.P.G.R. 19 settembre 2008, n. 265](#), con [D.P.G.R. 4 agosto 2009, n. 144](#), con [D.P.G.R. 4 agosto 2009, n. 145](#), con [D.P.G.R. 4 agosto 2009, n. 146](#), con [D.P.G.R. 4 agosto 2009, n. 147](#), con [D.P.G.R. 4 agosto 2009, n. 148](#), con [D.P.G.R. 4 agosto 2009, n. 149](#), con [D.P.G.R. 4 agosto 2009, n. 150](#), con [D.P.G.R. 21 agosto 2009, n. 158](#), con [D.P.G.R. 29 dicembre 2009, n. 279](#), con [D.P.G.R. 5 gennaio 2010, n. 1](#), con [D.P.G.R. 26 settembre 2012, n. 167](#), con [D.P.G.R. 2](#)

*novembre 2018, n. 141*, con *D.P.G.R. 16 novembre 2018, n. 151* e relativo punto 2 e con *D.P.G.R. 30 novembre 2018, n. 155* e relativi punti 2 e 3, sono state approvate limitazioni all'esercizio venatorio, ai sensi del presente comma. Per la proroga del divieto temporaneo di cui al presente comma, vedi il punto 2, *D.P.G.R. 14 dicembre 2018, n. 165*.

(80) Con *D.P.G.R. 22 agosto 2022, n. 67* è stato disposto il divieto temporaneo di caccia in località di notevole interesse turistico, in attuazione di quanto previsto dal presente comma.

(81) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 27 luglio 2023, n. 15*, a decorrere dal 1° agosto 2023, (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «2. La Giunta regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche per la tutela della fauna di cui alla lettera h), comma 4-ter, articolo 8, è delegata ad esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica e di fauna domestica inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene praticato selettivamente di norma mediante l'utilizzo, di metodi ecologici, su parere dell'ISPRA. Le operazioni di controllo sono svolte da personale del Servizio regionale di vigilanza. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta regionale può autorizzare piani di abbattimento i quali possono essere attuati, anche in deroga ai tempi e orari ai quali è vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2 dell'*articolo 19 della legge n. 157 del 1992* e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Giunta regionale, direttamente coordinati dal Servizio regionale di vigilanza. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dalla lettera a), comma 1 dell'*articolo 27 della legge n. 157 del 1992*, deve avvenire sotto controllo veterinario.». In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 23, comma 1, L.R. 22 febbraio 1999, n. 7*, dall'*art. 61, L.R. 25 luglio 2008, n. 9*, dall'*art. 3, comma 10, lettere a)-f), L.R. 7 agosto 2018, n. 30* e dall'*art. 8, comma 1, L.R. 28 gennaio 2022, n. 2*.

Comma così modificato dall'[art. 8, comma 1, L.R. 28 gennaio 2022, n. 2](#), a decorrere dal 1° febbraio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 23, comma 1, della medesima legge](#)). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'[art. 23, comma 1, L.R. 22 febbraio 1999, n. 7](#), dall'[art. 61, L.R. 25 luglio 2008, n. 9](#) e dall'[art. 3, comma 10, lettere a\)-f\), L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#).

(82) Vedi, al riguardo, la [Delib.G.R. 13 ottobre 2000, n. 3269](#) e la [Delib.G.R. 3 agosto 2001, n. 2072](#) e il [D.P.G.R. 13 luglio 2001, n. 1468](#) e il [D.P.G.R. 9 agosto 2001, n. 1711](#), il [D.P.G.R. 7 settembre 2001, n. 1863](#) e il punto 2, [Delib.G.R. 13 luglio 2021, n. 971](#).

(83) In applicazione di quanto previsto dal presente comma, vedi il punto 2, [Delib.G.R. 27 giugno 2023, n. 797](#). Vedi, anche, quanto disposto dal punto 3 della medesima delibera.

(84) Comma aggiunto dall'[art. 5, comma 2, L.R. 27 luglio 2023, n. 15](#), a decorrere dal 1° agosto 2023, (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 36, comma 1, della medesima legge](#)).

---

## **Art. 18**

*Allenamento, addestramento e uso dei cani. Allevamenti di cani da caccia.*

1. La Giunta regionale istituisce le zone, destinate all'allenamento, all'addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia <sup>(85)</sup>.

1-bis. Le attività di cui al comma 1 possono svolgersi durante tutto l'anno <sup>(86)</sup>.

2. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui al comma 1, è consentito dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 20, su terreni incolti, boschivi di

vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose, non oltre dieci giorni dall'ultimo sfalcio.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, la Giunta regionale, su richiesta delle associazioni venatorie, dei gruppi cinofili, dei Comitati degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini, può autorizzare, indicandone il periodo, lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia da svolgersi in base ai regolamenti dell'E.N.C.I., nelle zone di ripopolamento e cattura, negli Ambiti territoriali di caccia e nei Comprensori alpini, e, previo assenso dei concessionari, nelle Aziende faunistico venatorie <sup>(87)</sup>.

4. L'autorizzazione è rilasciata sentita la Commissione di cui all'articolo 3, entro sessanta giorni dalla richiesta, tenuto conto delle specie presenti nei territori interessati <sup>(88)</sup>.

5. Durante la stagione venatoria, l'uso dei cani da caccia è consentito nel limite massimo di due per singolo cacciatore.

6. Fermo restando quanto stabilito al comma 7 dell'*articolo 15 della legge n. 157 del 1992*, l'accesso dei cani è vietato nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi.

7. Gli allevamenti dei cani da caccia, che non siano direttamente gestiti dall'E.N.C.I., sono soggetti ad autorizzazione della competente Azienda ULSS, rilasciata entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, che deve indicare l'obbligo di tenere apposito registro riportante i dati degli animali allevati, con codice di identificazione e i controlli sanitari <sup>(89)</sup>.

---

(85) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 27 luglio 2023, n. 15*, a decorrere dal 1° agosto 2023, (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 66, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18* e dall'*art. 3, comma 11, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*. Il testo precedente era così formulato: «1. Le Province istituiscono le zone di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9, destinate

all'allenamento, all'addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna d'allevamento appartenente alle specie cacciabili.».

(86) Comma aggiunto dall'art. 66, comma 2, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 74 della medesima legge).

(87) Comma così modificato dall'art. 3, comma 11, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(88) Comma così modificato dall'art. 3, comma 11, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(89) Comma così modificato dall'art. 3, comma 11, lett. d), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

---

## **Art. 19**

### *Esercizio della caccia in forma esclusiva.*

1. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il Falco, l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

2. Entro il 15 luglio i cacciatori comunicano alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria la forma di caccia prescelta in via esclusiva, che viene riportata nel tesserino di cui all'articolo 14 <sup>(90)</sup>.

3. L'opzione sulla forma di caccia prescelta non può essere modificata nel corso della stagione venatoria e si intende confermata per le successive se non è presentata richiesta di modifica <sup>(91)</sup>.

---

(90) Comma dapprima modificato dall'*art. 3, comma 12, L.R. 7 agosto 2018, n. 30* e poi così sostituito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 28 gennaio 2022, n. 2*, a decorrere dal 1° febbraio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «2. Entro il 30 novembre 1993, i cacciatori comunicano alla Giunta regionale la forma di caccia prescelta in via esclusiva, che viene riportata nel tesserino di cui all'articolo 14.».

(91) Comma così sostituito dall'*art. 10, comma 1, L.R. 28 gennaio 2022, n. 2*, a decorrere dal 1° febbraio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «3. L'opzione sulla forma di caccia ha validità annuale e si intende confermata se entro il 30 novembre di ogni anno non è presentata richiesta di modifica.».

---

### **Art. 19-bis**

*Sistema regionale di prenotazione e disciplina per l'esercizio della mobilità venatoria dei cacciatori del Veneto* <sup>(92) (93)</sup>.

1. La Giunta regionale sviluppa il sistema regionale di prenotazione per il rilascio dell'autorizzazione ai cacciatori del Veneto ad esercitare l'attività venatoria in mobilità alla selvaggina migratoria e di supporto informatico a ricerche, studi, analisi scientifiche e statistiche inerenti la fauna selvatica del Veneto.

2. A partire dal 1 ottobre di ogni anno, i cacciatori residenti in Veneto possono esercitare la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria fino ad un massimo di trenta giornate nel corso della stagione venatoria anche in Ambiti territoriali di caccia del

Veneto diversi da quelli a cui risultano iscritti, con esclusione della Zona Lagunare e Valliva, previa autorizzazione rilasciata dal sistema informativo di cui al comma 1.

3. Il sistema informativo regionale autorizza l'accesso giornaliero ad un numero di cacciatori comunque non superiore alla differenza tra i cacciatori iscritti all'Ambito territoriale di caccia ed i cacciatori ammissibili sulla base dell'indice di densità venatoria massima stabilito annualmente dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di accesso al sistema regionale di prenotazione, le modalità e le regole di esercizio della mobilità venatoria sul territorio regionale.

---

(92) Articolo aggiunto dall'art. 67, comma 1, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 1, della medesima legge).

(93) Vedi, anche, il punto 2, Delib.G.R. 18 settembre 2019, n. 1326 e il punto 2, Delib.G.R. 16 settembre 2020, n. 1349.

---

## **Art. 20**

### *Esercizio venatorio da appostamento.*

1. Sono appostamenti fissi, quelli destinati all'esercizio venatorio nella forma esclusiva di caccia di cui alla lettera b), comma 5, dell'articolo 12 della legge n. 157 del 1992.

2. La Giunta regionale rilascia le autorizzazioni annuali a titolo individuale per la caccia da appostamento fisso alla consegna del tesserino; la richiesta, da presentarsi entro il 30 aprile, deve essere corredata da una planimetria su scala 1:25.000, indicante l'ubicazione dell'appostamento, dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo <sup>(94)</sup>.

2-bis. La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, su richiesta dell'interessato, rilascia altresì autorizzazioni pluriennali, fino ad un massimo di cinque anni e comunque per una durata non superiore a quella di vigenza del Piano faunistico-venatorio regionale, la cui validità è annualmente confermata dal cacciatore, mediante il solo versamento della prevista tassa di concessione <sup>(95)</sup>.

3. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, nonché fatto salvo quanto stabilito al comma 3-bis, il recupero della selvaggina ferita è consentito anche con l'ausilio del cane nel raggio di duecento metri dall'appostamento <sup>(96)</sup>.

3-bis. Dove non in contrasto con la disciplina sull'uso dei mezzi a motore, in territorio lagunare e vallivo e più in genere nelle zone umide, quali laghi, fiumi, paludi, stagni, specchi d'acqua naturali o artificiali, è ammesso l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e ritornare dagli appostamenti di caccia. È altresì ammesso l'uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta. Il recupero è consentito anche con l'ausilio del cane e del fucile, entro un raggio non superiore ai duecento metri dall'appostamento <sup>(97)</sup>.

4. L'accesso all'appostamento fisso con armi e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso non più di due persone alla volta, autorizzate dal titolare mediante consegna di copia autentica dell'atto di autorizzazione.

5. La Giunta regionale rilascia le autorizzazioni in numero non superiore a quelle rilasciate nella stagione 1989-90 a coloro che erano in possesso di autorizzazione nella stessa stagione. Ove si verifichi una disponibilità le autorizzazioni possono essere richieste da ultra sessantenni. La Giunta regionale, sulla base delle richieste, rilascia le autorizzazioni tenendo conto delle seguenti priorità <sup>(98)</sup>:

a) residenti nel Comune ove e collocato l'appostamento;



- b) residenti nella Città metropolitana di Venezia o nella Provincia ove è collocato l'appostamento <sup>(99)</sup>;
- c) residenti nella Regione;
- d) altri che ne abbiano fatto richiesta.

6. Qualora si realizzi un'ulteriore disponibilità, la Giunta regionale rilascia le autorizzazioni a residenti nel territorio regionale, che ne abbiano fatto richiesta <sup>(100)</sup>.

7. Per motivate ragioni, la Giunta regionale può consentire al titolare, che ne faccia richiesta, di allestire l'appostamento fisso di caccia in una zona diversa da quella in cui era stato precedentemente autorizzato <sup>(101)</sup>.

8. Ad ogni cacciatore, che esercita l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva, è consentito l'uso di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità. Tali limiti non si applicano ai richiami appartenenti alle specie cacciabili provenienti da allevamento.

9. La Giunta regionale autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi che non richiedano l'opzione per la forma di caccia in via esclusiva, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio <sup>(102)</sup>.

10. Non è consentito esercitare la caccia all'aspetto della beccaccia, né la caccia da appostamento al beccaccino sotto qualsiasi forma.

11. Gli appostamenti fissi non possono essere installati a meno di metri 250 dal confine degli istituti di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 4-ter dell'articolo 8 e di cui agli articoli 29 e 30, fatta salva la particolare disciplina del territorio di cui all'articolo 25, comma 1 <sup>(103)</sup>.

(94) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 13, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(95) Comma aggiunto dall'*art. 11, comma 1, L.R. 28 gennaio 2022, n. 2*, a decorrere dal 1° febbraio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*).

(96) Comma così sostituito dall'*art. 69, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18*, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 74 della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «3. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, il recupero della selvaggina ferita è consentito anche con l'ausilio del cane nel raggio di duecento metri dall'appostamento.».

(97) Comma aggiunto dall'*art. 69, comma 2, L.R. 27 giugno 2016, n. 18*, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 74 della medesima legge*). Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno - 13 luglio 2017, n. 174 (pubblicata nella Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 29, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, inserito dall'*art. 69, comma 2, L.R. n. 18/2016*, limitatamente alle parole "e del fucile".

(98) Alinea così modificato dall'*art. 3, comma 13, lett. b), nn. 1) e 2), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(99) Lettera così sostituita dall'*art. 3, comma 13, lett. b), n. 3), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*. Il testo precedente era così formulato: «b) residenti nella Provincia;».

(100) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 13, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(101) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 13, lett. d), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(102) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 13, lett. e), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(103) Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, L.R. 27 luglio 2023, n. 15](#), a decorrere dal 1° agosto 2023, (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 36, comma 1, della medesima legge](#)).

### **Art. 20-bis**

*Appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci* <sup>(104)</sup> <sup>(105)</sup> <sup>(106)</sup>.

1. Ai sensi dell'[articolo 5 comma 5 della legge n. 157 del 1992](#), gli appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'[articolo 12, comma 5 della medesima legge](#) <sup>(107)</sup>.

2. La Giunta regionale individua, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui al comma 1; gli appostamenti collocati al di fuori delle zone individuate non possono essere utilizzati a fini venatori <sup>(108)</sup>.

3. Gli appostamenti per la caccia agli ungulati di cui al presente articolo sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'[articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano realizzati interamente in legno, abbiano il piano di calpestio ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l'altezza massima all'eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento <sup>(109)</sup>.

3-bis. [Gli appostamenti per la caccia al colombaccio di cui al presente articolo sono soggetti alla comunicazione al comune e

non richiedono titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'[articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano correttamente mimetizzati e siano realizzati, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore al limite frondoso degli alberi e siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento] <sup>(110)</sup>.

---

(104) Rubrica così sostituita dall'[art. 1, comma 4, L.R. 6 luglio 2012, n. 25](#). Il testo originario era così formulato: «Appostamenti per la caccia agli ungulati.».

(105) Articolo aggiunto dall'[art. 1, L.R. 24 febbraio 2012, n. 12](#) (vedi anche, per le norme transitorie, l'[art. 4](#) della stessa legge), poi così modificato, come indicato nella nota che precede e in quelle che seguono. Vedi anche, per norme transitorie, l'[art. 3, L.R. 6 luglio 2012, n. 25](#).

(106) Vedi anche l'[art. 3, comma 1, L.R. 24 settembre 2013, n. 23](#). Vedi altresì la [Delib.G.R. 2 ottobre 2012, n. 2005](#).

(107) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, L.R. 6 luglio 2012, n. 25](#).

(108) Comma prima sostituito dall'[art. 3, comma 6, L.R. 24 settembre 2013, n. 23](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 4](#) della medesima legge) e poi così modificato dall'[art. 3, comma 14, L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#). Il testo originario era così formulato: «2. Le province, sulla base di criteri minimi uniformi relativi agli aspetti di uso ed assetto del territorio e alla sicurezza definiti dalla Giunta regionale, identificano, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui al comma 1, definiscono il loro numero massimo e le tipologie costruttive e ne disciplinano modalità autorizzative, di accesso e utilizzo,

anche per attività di avvistamento, osservazioni scientifiche, censimenti e attività di controllo di cui all'articolo 17.».

(109) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2, L.R. 6 luglio 2012, n. 25*.

(110) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 1, comma 3, L.R. 6 luglio 2012, n. 25* e poi abrogato dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 1° dicembre 2015, n. 20*. La Corte costituzionale, con sentenza 5-13 giugno 2013, n. 139 (Gazz. Uff. 19 giugno 2013, n. 25, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'*art. 1* della suddetta *L.R. n. 25/2012*, nella parte in cui esenta dall'assoggettamento al regime dell'autorizzazione paesaggistica gli appostamenti per la caccia al colombaccio, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al presente comma nei limiti di cui sopra.

---

### **Art. 20-ter**

*Disposizioni ulteriori in materia di appostamenti precari per la caccia <sup>(111)</sup>.*

1. Fatti salvi gli appostamenti per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione di natura edilizia e di natura paesaggistica, gli appostamenti precari di caccia di cui al comma 2 possono rimanere sul territorio su cui sono stati allestiti per lo stretto tempo necessario all'esercizio dell'attività venatoria. Gli appostamenti precari di caccia possono essere allestiti ad iniziare da un mese prima dell'inizio della stagione venatoria e devono essere rimossi entro e non oltre un mese dal termine della stagione venatoria. Nel caso in cui le condizioni ambientali impedissero l'accesso al territorio su cui è collocato l'appostamento, il termine dei trenta giorni decorre dalla data di accessibilità del luogo in cui è allestito l'appostamento.

2. Gli appostamenti precari di caccia di cui al comma 1 possono essere di due tipi e devono avere le seguenti dimensioni

massime:

a) appostamenti precari di caccia allestiti a terra:

1) base metri 4 x 3;

2) altezza metri 3 dal piano di calpestio;

b) appostamenti precari per la caccia ai colombacci:

1) base metri 4 x 3;

2) l'altezza massima non dovrà superare il limite frondoso degli alberi.

3. Per entrambe le tipologie di appostamento precario di caccia di cui alla lettera a) e lettera b) del comma 2 non è richiesto il titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'[articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ove siano realizzati in legno o in metallo e legno, siano adeguatamente mimetizzati utilizzando materiale erbaceo o arboreo per evitare un eccessivo impatto con l'ambiente circostante, siano privi di allacciamenti o di opere di urbanizzazione.

4. L'allestimento dell'appostamento precario di caccia di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dovrà essere comunicato per iscritto al comune territorialmente competente entro e non oltre quindici giorni dall'allestimento dell'appostamento. La comunicazione di cui all'Allegato A) deve contenere:

a) generalità del proprietario o del fruitore dell'appostamento: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, numero di codice fiscale; numero di licenza di caccia e data di rilascio della stessa;

b) autorizzazione del proprietario o titolare di altro diritto reale ovvero del conduttore;

c) localizzazione dell'appostamento precario di caccia con carta in scala 1:25.000 oppure su carta tecnica regionale così come messa a disposizione dal comune;

d) sottoscrizione del comunicante con allegata la copia del suo documento di identità in corso di validità;

e) una dichiarazione di attestazione del rispetto dei requisiti di cui al comma 2, della presente legge.

---

(111) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 1° dicembre 2015, n. 20.

---

### **Art. 20-quater**

#### *Disposizioni in materia di appostamenti fissi ad uso venatorio <sup>(112)</sup>.*

1. Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti l'autorizzazione degli appostamenti fissi di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 costituisce, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 5 della medesima legge, titolo abilitativo edilizio e paesaggistico e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività per la durata dell'autorizzazione stessa.

2. Gli appostamenti di cui al comma 1 non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi, devono avere natura precaria e siano realizzati in legno, utilizzando materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, purché privi di opere di fondazione e facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione, e devono osservare le seguenti dimensioni massime:

a) appostamenti fissi di caccia allestiti a terra:

- base metri quadrati 12;

- altezza metri 3 dal piano di calpestio;

b) appostamenti fissi per la caccia ai colombacci:

- base metri quadrati 12;

- altezza massima non superiore il limite frondoso degli alberi.

---

(112) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 15 marzo 2016, n. 11.

---

## **Art. 21**

### *Ambiti territoriali di caccia.*

1. Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, istituisce gli Ambiti territoriali di caccia <sup>(113)</sup>.

2. L'Ambito territoriale di caccia è una struttura associativa che non ha fini di lucro e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano faunistico-venatorio regionale.

3. Sono organi dell'Ambito:

a) il Presidente;

b) il Comitato direttivo;

c) l'Assemblea dei soci;

d) il revisore dei conti <sup>(114)</sup>.

4. Lo statuto dell'Ambito è approvato dall'assemblea dei soci sulla base dello statuto tipo previsto nel regolamento di



attuazione del piano faunistico venatorio regionale, di cui all'articolo 8.

5. Il Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia è nominato dalla Giunta regionale scegliendo i rappresentanti tra le tre associazioni riconosciute le più rappresentative a livello nazionale o regionale presenti nell'Ambito stesso ed è composto da <sup>(115)</sup>:

a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di ambito <sup>(116)</sup>;

b) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;

d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione <sup>(117)</sup> <sup>(118)</sup>.

5.0-bis. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato direttivo è subordinato all'iscrizione all'associazione che ha provveduto alla sua designazione <sup>(119)</sup>.

5-bis. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere regionale con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un ventesimo del totale dei cacciatori residenti nella

regione <sup>(120)</sup>.

5-ter. Le associazioni di cui al comma 5-bis sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Presidente della Giunta regionale dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso <sup>(121)</sup>.

6. Partecipano alle riunioni degli organi direttivi, con voto consultivo, cinque rappresentanti designati dagli iscritti dell'Ambito territoriale di caccia.

7. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente, che presiede anche l'Assemblea dei soci.

8. Il Comitato direttivo promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli «habitat», provvede all'attribuzione degli incentivi anche finanziari ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale nel territorio;

b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni messi a riposo a seguito degli interventi previsti dal [regolamento CEE 1094/88](#) e successive modifiche ed integrazioni;

c) il ripristino di zone umide e di fossati;

d) la differenziazione delle colture;

e) la messa a dimora di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;

f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

g) la tabellazione, la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento, la pasturazione invernale degli

animali in difficoltà, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

9. Il Comitato direttivo provvede altresì ad erogare contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché ai rimborsi previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni.

10. Il Comitato direttivo può inoltre, con delibera motivata, fissare un numero superiore di cacciatori da ammettere nell'ambito a quello stabilito dal regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale, purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'*articolo 14 della legge n. 157 del 1992* e nel rispetto delle priorità di cui al comma 1 dell'articolo 22 della presente legge.

11. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia, i cacciatori sono tenuti a versare ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia nei quali esercitano l'attività venatoria alla selvaggina migratoria in forma vagante, un contributo base, di importo non superiore a euro 60,00, riducibile fino al 50 per cento per la caccia da appostamento fisso, da determinarsi dagli stessi Comitati di gestione <sup>(122)</sup>.

12. Per la caccia alla selvaggina stanziale, il Comitato direttivo determina un contributo integrativo in misura non superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 11 negli ambiti territoriali e non superiore a sei volte nei Comprensori alpini.

13. Il Comitato direttivo può istituire, all'interno dell'ambito, aree di rispetto ove la caccia è vietata; dette aree sono delimitate da tabelle ai sensi dell'articolo 33.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato direttivo, trasmette il programma delle attività che intende svolgere alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, che ne verifica la compatibilità con la pianificazione faunistico-venatoria, entro il 30 giugno successivo <sup>(123)</sup>.

15. I confini degli ambiti territoriali di caccia sono indicati con tabelle, esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 33 a cura del Comitato direttivo.

---

(113) Comma dapprima sostituito dall'*art. 6, comma 1, L.R. 8 agosto 2017, n. 27* e poi così modificato dall'*art. 11, comma 1, L.R. 27 luglio 2023, n. 15*, a decorrere dal 1° agosto 2023, (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «1. Le Province, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, di cui all'articolo 8, sono delegate ad istituire gli Ambiti territoriali di caccia entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano.».

(115) Alinea così modificato dall'*art. 6, comma 2, L.R. 8 agosto 2017, n. 27*, a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

(114) Lettera così sostituita dall'*art. 67, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18*, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 74 della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «d) il Collegio dei revisori dei conti.».

(116) Lettera così modificata dall'*art. 22, secondo comma, L.R. 12 settembre 1997, n. 37* e dall'*art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 28 gennaio 2022, n. 2*, a decorrere dal 1° febbraio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*).

(117) Lettera così sostituita dall'*art. 6, comma 3, L.R. 8 agosto 2017, n. 27* e dall'*art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 28 gennaio 2022, n. 2*, a decorrere dal 1° febbraio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria in rappresentanza della Regione.».

(118) Comma così integrato dall'*art. 22, primo comma, L.R. 12 settembre 1997, n. 37*.

(119) Comma aggiunto dall'*art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 28 gennaio 2022, n. 2*, a decorrere dal 1° febbraio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*).

(120) Lettera così modificata dall'*art. 12, comma 1, lettera d), L.R. 28 gennaio 2022, n. 2*, a decorrere dal 1° febbraio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*).

(121) Comma aggiunto dall'*art. 22, terzo comma, L.R. 12 settembre 1997, n. 37*.

(122) Comma così modificato dall'*art. 67, comma 2, L.R. 27 giugno 2016, n. 18*, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 74 della medesima legge*).

(123) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 4, L.R. 8 agosto 2017, n. 27*, a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

---

## **Art. 22**

### *Iscrizione all'Ambito.*

1. Il cacciatore, che intenda iscriversi ad un Ambito, deve farne richiesta alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, da presentarsi nel periodo dal 1° novembre a 31 dicembre, versando la quota, di cui al comma 11 dell'articolo 21 . Nella richiesta, il cacciatore indica, in ordine di preferenza, altri Ambiti. La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, entro il mese di febbraio, comunica al richiedente l'assegnazione all'Ambito sulla base della richiesta che deve avvenire tenendo conto delle seguenti priorità <sup>(124)</sup>:

a) essere proprietari, possessori o conduttori di fondi inclusi nell'Ambito;

b) essere residenti nel territorio dell'Ambito con preferenza a coloro che posseggano maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività venatoria;

c) essere residenti in ambiti limitrofi, purché inclusi nel Veneto <sup>(125)</sup>;

d) essere residenti nella Provincia ove ricade l'Ambito.

e) essere residenti nelle altre Province del Veneto.

2. Il cacciatore, in base all'assegnazione di cui al comma 1, è iscritto dal Comitato direttivo dell'Ambito nell'elenco dei soci.

3. È fatta salva la possibilità di accedere, previa richiesta in altri Ambiti regionali anche da parte di cacciatori provenienti da altre Regioni, previo consenso dei relativi Comitati direttivi.

4. Il Comitato direttivo dell'Ambito accorda permessi giornalieri d'ospite su richiesta dei cacciatori iscritti allo stesso ambito in base alle disposizioni contenute nello statuto <sup>(126)</sup>.

---

(124) Alinea così modificato dall'*art. 23, comma 2, L.R. 22 febbraio 1999, n. 7* e dall'*art. 7, comma 1, L.R. 8 agosto 2017, n. 27*, a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

(125) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 2, L.R. 8 agosto 2017, n. 27*, a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

(126) Comma così sostituito dall'*art. 13, comma 1, L.R. 28 gennaio 2022, n. 2*, a decorrere dal 1° febbraio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «4. Il Comitato direttivo dell'Ambito può accordare permessi giornalieri d'ospite a cacciatori iscritti in altri ambiti, in base alle disposizioni contenute nello statuto.».

**Art. 23***Zona faunistica delle Alpi.*

1. Il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.

2. La Giunta regionale è autorizzata, in conformità quanto previsto dal comma 4 dell'*articolo 11 della legge n. 157 del 1992*, a determinare i confini della zona faunistica delle Alpi. All'apposizione delle tabelle di conterminazione provvede la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria <sup>(127)</sup>.

3. Al fine di proteggere la caratteristica fauna, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina in particolare <sup>(128)</sup>:

a) le modalità di iscrizione dei cacciatori ai Comprensori alpini;

b) l'impiego dei cani da caccia;

c) le modalità dell'esercizio di caccia, basato su rigorosi criteri di salvaguardia, su piani di abbattimento formulati a livello di comprensorio di gestione a seconda della specie;

d) l'individuazione di bacini faunistici, al fine dell'adozione, di particolari misure di salvaguardia di tutte le specie della tipica fauna alpina <sup>(129)</sup>;

e) l'indicazione di densità minime delle specie cacciabili della selvaggina stanziale al di sotto delle quali non può essere effettuato alcun prelievo venatorio;

f) le modalità per la redazione ed attuazione dei piani di prelievo selettivo e di assestamento faunistico;

g) le modalità di organizzazione di mostre e trofei di ungulati abbattuti finalizzate anche alla valutazione dello stato delle popolazioni animali.

3-bis. La Provincia di Belluno, relativamente al territorio di competenza, emana, sia disposizioni integrative ed attuative del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3, in conformità con quanto previsto dalla *legge regionale 7 agosto 2018, n. 30* "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della *legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30*, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della *legge regionale 8 agosto 2014, n. 25*", sia, in regime di intesa con la Giunta regionale, avuto riguardo al rispetto di esigenze di carattere unitario riferite alla Zona faunistica delle Alpi, disposizioni modificative in relazione al territorio di riferimento ed in considerazione delle consuetudini e tradizioni locali in materia <sup>(130)</sup>.

4. La Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3 determina inoltre le modalità di iscrizione al Comprensorio, secondo i seguenti criteri <sup>(131)</sup>:

a) la precedente iscrizione nelle riserve comunali alpine previste dalla legge regionale n. 31 del 1989 comprese nel territorio del Comprensorio;

b) residenza nei Comuni compresi nel territorio del Comprensorio;

c) riequilibrio della densità venatoria minima e massima tra comprensori, ai fini del rispetto dell'indice di densità venatoria <sup>(132)</sup>;

d) anzianità nell'esercizio dell'attività venatoria nella zona faunistica delle Alpi;

e) l'origine, proprietà o il possesso di fondi insistenti nel Comprensorio;

f) residenza in comuni della regione che confinano con la zona faunistica delle Alpi.

5. Ogni cacciatore può essere socio di un solo comprensorio del territorio provinciale. È fatta salva la possibilità di accedere previa richiesta ad altri comprensori, anche da parte di



cacciatori provenienti da altre regioni, previo consenso dei relativi Comitati direttivi <sup>(133)</sup>.

6. Il Comitato direttivo del Comprensorio alpino accorda permessi giornalieri d'ospite su richiesta dei cacciatori iscritti allo stesso Comprensorio, in base alle disposizioni contenute nello statuto <sup>(134)</sup>.

---

(127) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, L.R. 8 agosto 2017, n. 27*, a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

(128) Alinea così modificato dall'*art. 8, comma 2, L.R. 8 agosto 2017, n. 27*, a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

(129) Lettera così modificata dall'*art. 8, comma 3, L.R. 8 agosto 2017, n. 27*, a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

(130) Comma aggiunto dall'*art. 14, comma 1, lettera a), L.R. 28 gennaio 2022, n. 2*, a decorrere dal 1° febbraio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*).

(131) Alinea così modificato dall'*art. 8, comma 4, L.R. 8 agosto 2017, n. 27*, a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

(132) Lettera così modificata dall'*art. 8, comma 5, L.R. 8 agosto 2017, n. 27*, a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

(133) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 6, L.R. 8 agosto 2017, n. 27*, a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

(134) Comma così sostituito dall'*art. 14, comma 1, lettera b), L.R. 28 gennaio 2022, n. 2*, a decorrere dal 1° febbraio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della*

medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6. Il Comitato direttivo del comprensorio può accordare permessi giornalieri d'ospite a cacciatori iscritti in altri comprensori in base alle disposizioni contenute nello statuto.».

(giurisprudenza)

## **Art. 24**

### *Comprensori alpini.*

1. Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, nel territorio compreso del tutto o in parte nella zona faunistica delle Alpi e in attuazione della pianificazione, istituisce comprensori alpini, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali <sup>(135)</sup>.

2. Il Comprensorio alpino è una struttura associativa senza fini di lucro, e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano faunistico-venatorio regionale <sup>(136)</sup>.

3. Gli organi del comprensorio sono quelli stabiliti al comma 3 dell'articolo 21.

4. Il Comitato direttivo è nominato dalla Giunta regionale nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali ed è composto da:

a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di comprensorio, ovvero, se le associazioni riconosciute presenti nel comprensorio sono in numero inferiore a tre, in misura proporzionale alla rappresentatività delle associazioni presenti;

b) un rappresentante designato dalla struttura locale dell'organizzazione professionale agricola riconosciuta a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentativa a livello regionale;

c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute a livello nazionale o regionale, maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) un esperto in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione <sup>(137)</sup>.

4-bis. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato direttivo è subordinato all'iscrizione all'associazione che ha provveduto alla sua designazione <sup>(138)</sup>.

4-ter. Partecipano alle riunioni degli organi direttivi, con voto consultivo, da due a cinque soci designati dagli iscritti al Comprensorio stesso, esperti nelle diverse tecniche venatorie praticate nel Comprensorio stesso <sup>(139)</sup>.

5. Al Comprensorio si applicano le norme di cui ai commi 5-bis, 5-ter, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 21, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 5-bis <sup>(140)</sup>.

5-bis. Ai Comprensori ricadenti nel territorio della Provincia di Belluno continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite al comma 2 dell'*articolo 68 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18* <sup>(141)</sup>.

6. Il Comitato direttivo del Comprensorio in attuazione di quanto previsto al comma 8 dell'*articolo 14 della legge n. 157 del 1992*, può iscrivere al Comprensorio un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal piano faunistico-venatorio regionale nel rispetto dei criteri definiti al comma 4 dell'articolo 23 <sup>(142)</sup>.

7. Alle operazioni di censimento della tipica fauna alpina esistente nel Comprensorio provvede la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, che si avvale della collaborazione dei comitati direttivi dei comprensori <sup>(143)</sup>.

8. Per la determinazione dei Comprensori, l'apposizione di tabelle è obbligatoria solo al confine della zona Alpi e tra le Province contermini <sup>(144)</sup>.

(135) Comma dapprima sostituito dall'[art. 9, comma 1, L.R. 8 agosto 2017, n. 27](#) e poi così modificato dall'[art. 11, comma 2, L.R. 27 luglio 2023, n. 15](#), a decorrere dal 1° agosto 2023, (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 36, comma 1, della medesima legge](#)) Il testo precedente era così formulato: «1. Le Province, il cui territorio sia compreso tutto o in parte nella zona faunistica delle Alpi, sono delegate, in attuazione della pianificazione, ad istituire comprensori alpini, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali.».

(136) Comma così modificato dall'[art. 9, comma 2, L.R. 8 agosto 2017, n. 27](#), a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'[art. 13, comma 1, della medesima legge](#)).

(137) Comma dapprima modificato dall'[art. 9, comma 4, L.R. 8 agosto 2017, n. 27](#) e poi così sostituito dall'[art. 15, comma 1, lettera a\), L.R. 28 gennaio 2022, n. 2](#), a decorrere dal 1° febbraio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 23, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «4. Il Comitato direttivo è nominato dalla Giunta regionale nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali e in sintonia col comma 4 dell'[articolo 14 della legge n. 157 del 1992](#).».

(138) Comma aggiunto dall'[art. 15, comma 1, lettera b\), L.R. 28 gennaio 2022, n. 2](#), a decorrere dal 1° febbraio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 23, comma 1, della medesima legge](#)).

(139) Comma aggiunto dall'[art. 15, comma 1, lettera c\), L.R. 28 gennaio 2022, n. 2](#), a decorrere dal 1° febbraio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 23, comma 1, della medesima legge](#)).

(140) Comma dapprima modificato dall'[art. 68, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#) e poi così sostituito dall'[art. 15, comma 1, lettera d\), L.R. 28 gennaio 2022, n. 2](#), a decorrere dal 1° febbraio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 23, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così

formulato: «5. Al Comprensorio si applicano le norme di cui ai commi 5, 5-bis, 5-ter, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 21.».

(141) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 1, lettera e), L.R. 28 gennaio 2022, n. 2*, a decorrere dal 1° febbraio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*).

(142) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 4, L.R. 8 agosto 2017, n. 27*, a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

(143) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 5, L.R. 8 agosto 2017, n. 27*, a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

(144) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 6, L.R. 8 agosto 2017, n. 27*, a decorrere dal 12 agosto 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

---

## Art. 25

### *Territorio lagunare e vallivo.*

1. Il territorio lagunare e vallivo, per le sue peculiari caratteristiche geo-morfologiche ed al fine di tutelare maggiormente l'habitat, la tipica fauna e flora, è soggetto a disciplina venatoria particolare, dettata dal regolamento di attuazione del piano faunistico regionale, di cui all'articolo 8.

2. Tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali, negli Ambiti territoriali di caccia, costituiti in aree lagunari e vallive, non sono ammessi appostamenti fissi di caccia a titolo individuale. La Giunta regionale individua appostamenti di caccia, per i quali non è richiesta l'opzione di cui al comma 6 dell'*articolo 14 della legge n. 157 del 1992* <sup>(145)</sup>.

2-bis. Gli appostamenti nel territorio lagunare e vallivo di cui al comma 2 sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio, ai sensi

dell'[articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica <sup>(146)</sup>.

3. L'attività venatoria è consentita esclusivamente con fucile con canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e non inferiore al 20, usando munizione spezzata.

---

(145) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 15, L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#).

(146) Comma aggiunto dall'[art. 3, L.R. 24 febbraio 2012, n. 12](#).

---

## **Art. 26**

### *Aree contigue a parco.*

1. L'esercizio venatorio è consentito ai sensi del comma 3 dell'[articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) nelle aree contigue a parchi naturali individuate dalla Regione nel rispetto di quanto disposto alla [lettera b\), comma 1, articolo 21, della legge n. 157 del 1992](#).

2. I soggetti ai quali è consentito l'esercizio venatorio ai sensi del comma 3 dell'[articolo 32 della legge n. 394 del 1991](#) devono iscriversi all'Ambito territoriale o al Comprensorio alpino nel quale ricadono le aree di cui al comma 1.

---

## **Art. 27**

### *Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia.*

1. La Giunta regionale eroga, sulla base dei criteri di cui alla lettera f), comma 5, dell'articolo 8, un contributo ai proprietari o conduttori dei fondi rustici inclusi nel piano faunistico venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia <sup>(147)</sup>.

2. I fondi chiusi, di cui al comma 8 dell'*articolo 15 della legge n. 157 del 1992*, compresi quelli esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, devono essere notificati a cura dei possessori alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, precisando l'estensione del fondo ed allegando una planimetria in scala 1:5.000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 33 <sup>(148)</sup>.

3. L'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado e semibrado è consentito solo ad una distanza superiore a metri 100 dalla mandria, dal gregge o dal branco.

3-bis. Non è consentito lo sparo durante l'esercizio venatorio in forma vagante, ad eccezione dello sparo da appostamento, all'interno di vigneti e uliveti con impianto di irrigazione a goccia non interrato, disposto lungo i filari delle colture, nonché sparare in direzione degli stessi terreni a meno di 50 metri di distanza <sup>(149)</sup> <sup>(150)</sup>.

3-ter. Il divieto di cui al comma 3-bis non si estende allo sparo con fucile a canna rigata nei prelievi in selezione e alle operazioni di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 17 e non concerne i terreni non previamente delimitati da tabelle, a cura dei proprietari, secondo il modello e le modalità di apposizione definite dalla Giunta regionale <sup>(151)</sup> <sup>(152)</sup>.

4. Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, all'interno delle aree escluse alla gestione programmata della caccia, sentiti i proprietari o conduttori dei fondi interessati, può effettuare, a scopo di ripopolamento, catture di fauna selvatica <sup>(153)</sup>.

(147) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 16, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30* e dall'*art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2023, n. 15*, a decorrere dal 1° agosto 2023, (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*).

(148) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 16, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(149) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 9 agosto 2022, n. 21* e poi così modificato e dall'*art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 27 luglio 2023, n. 15*, a decorrere dal 1° agosto 2023, (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*).

(150) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il punto 2, *Delib.G.R. 30 agosto 2022, n. 1074*.

(151) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 9 agosto 2022, n. 21*, a decorrere dal 10 agosto 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*).

(152) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il punto 2, *Delib.G.R. 30 agosto 2022, n. 1074*.

(153) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 16, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30* e dall'*art. 11, comma 3, L.R. 27 luglio 2023, n. 15*, a decorrere dal 1° agosto 2023, (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*).

---

## Art. 28

*Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria* <sup>(154)</sup> <sup>(155)</sup>.

1. Per far fronte, nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria, ai danni di cui all'*articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157* è costituito un fondo



regionale destinato all'erogazione di contributi a titolo di indennizzo e per gli oneri di prevenzione <sup>(156)</sup>.

1-bis. Il fondo di cui al comma 1 opera sia attraverso l'erogazione di contributi a favore degli aventi titolo ragguagliati all'entità del danno, sia attraverso il sostegno all'accesso a strumenti mutualistici e assicurativi funzionali al conseguimento degli obiettivi del fondo medesimo <sup>(157)</sup>.

2. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle modalità previste alla lettera d), comma 5, dell'articolo 8 tra le seguenti linee di intervento:

a) sostegno all'accesso a strumenti mutualistici e assicurativi;

b) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie protette;

c) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie non protette e dall'attività venatoria;

d) contributi per gli oneri di prevenzione <sup>(158)</sup>.

3. Per l'erogazione dei contributi per il risarcimento la Giunta regionale si avvale dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) <sup>(159)</sup> <sup>(160)</sup>.

4. Il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a denunciare tempestivamente i danni, anche per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), alla struttura AVEPA competente per territorio, che provvede alle relative verifiche ed alla liquidazione <sup>(161)</sup>.

4-bis. Per l'accertamento di danni causati da grandi carnivori la Giunta regionale si avvale anche del Servizio regionale di vigilanza istituito dall'*articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30* "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e dei Servizi veterinari delle Aziende ULSS <sup>(162)</sup>.

(154) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'[art. 9, comma 1, L.R. 9 settembre 1999, n. 46](#).

(155) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 20 febbraio 2018, n. 182](#), la [Delib.G.R. 8 giugno 2018, n. 803](#), la [Delib.G.R. 9 maggio 2019, n. 562](#), la [Delib.G.R. 14 maggio 2019, n. 607](#), la [Delib.G.R. 29 novembre 2021, n. 1708](#), la [Delib.G.R. 10 ottobre 2023, n. 1242](#) e la [Delib.G.R. 13 marzo 2024, n. 247](#).

(156) Comma così sostituito dall'[art. 6, comma 1, L.R. 8 agosto 2017, n. 22](#). Il testo precedente era così formulato: «1. Per far fronte ai danni di cui al comma 1 dell'[articolo 26 della legge n. 157 del 1992](#) è costituito un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.».

(157) Comma aggiunto dall'[art. 6, comma 2, L.R. 8 agosto 2017, n. 22](#).

(158) Comma così modificato dall'[art. 6, comma 3, L.R. 8 agosto 2017, n. 22](#).

(159) Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 17, lett. a\), L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#). Il testo precedente era così formulato: «3. La erogazione dei contributi per il risarcimento è delegata alle Province che vi provvedono, ciascuna per la propria competenza territoriale, mediante un comitato composto: dall'Assessore provinciale delegato alla materia, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e da tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative nelle singole Province.».

(160) Vedi, al riguardo, la [Delib.G.R. 13 ottobre 2000, n. 3269](#), la [Delib.G.R. 3 agosto 2001, n. 2072](#) e la [Delib.G.R. 29 dicembre 2014, n. 2859](#).

(161) Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 17, lett. b\), L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#). Il testo precedente era così formulato: «4. Il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al Comitato di cui

al comma 3 che provvede entro trenta giorni alle relative verifiche e nei sessanta giorni successivi alla liquidazione.».

(162) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 17, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

---

## TITOLO IV

### Strutture d'iniziativa privata

#### Art. 29

#### *Aziende faunistico-venatorie* <sup>(163)</sup>.

1. L'azienda faunistico-venatoria, che non ha fini di lucro, è destinata al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, anche ai fini dell'incremento della fauna con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea e a quella acquatica.

2. L'estensione delle Aziende faunistico-venatorie non può essere inferiore ad ettari 200 né superiore a 2.000, per quelle istituite in zona Alpi e a ettari 1000 per quelle istituite nel restante territorio. L'atto di concessione può essere accordato anche quando l'entità territoriale da vincolare differisce del 20 per cento rispetto all'ettaraggio minimo e massimo stabilito.

3. La Giunta regionale rilascia la concessione per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, sentito l'ISPRA, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge <sup>(164)</sup>.

4. La concessione per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie può essere rilasciata, previa richiesta, a proprietari, possessori o conduttori del fondo singoli o riuniti in consorzio o a terzi previo consenso dei proprietari. Il consorzio deve indicare la persona fisica che, nel provvedimento di concessione, è considerata ad ogni effetto di legge come concessionaria. La sua eventuale sostituzione va comunicata

alla Giunta regionale. La concessione è accordata per il periodo di validità del piano faunistico di cui all'articolo 8 ed è rinnovabile <sup>(165)</sup>.

5. Nelle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio lagunare e vallivo, almeno un terzo della loro superficie complessiva deve essere costituita in oasi di protezione nelle aziende faunistico-venatorie della zona faunistica delle Alpi, deve costituirsi in oasi di protezione non meno del 1 per cento del territorio agro-silvo-pastorale. I territori di cui sopra ove è vietata la caccia, non sono soggetti al pagamento delle tasse regionali; sono delimitati con tabelle esenti da tasse, disposte a cura del concessionario, ai sensi dell'articolo 33.

6. Ad ogni cacciatore ammesso a praticare la caccia nelle aziende faunistico-venatorie, il concessionario rilascia un foglio di autorizzazione composto di madre e figlia, sul quale, a fine caccia, il concessionario stesso, o un suo delegato, annota numero e specie dei capi di selvaggina abbattuti; l'attività venatoria viene svolta sulla base di piani di assestamento ed abbattimento.

7. La Giunta regionale può autorizzare la trasformazione dell'azienda faunistico-venatoria, in azienda agri-turistico-venatoria, qualora il concessionario ne faccia richiesta e sussistano le condizioni, per la istituzione dell'Azienda <sup>(166)</sup>.

8. [La concessione delle aziende faunistiche venatorie, escluse quelle ricadenti nella zona lagunare valliva, non può essere accordata quando la distanza media tra i loro confini sia inferiore a 500 metri e non siano ad altrettanta distanza da zone adibite a parco, a riserve naturali, ad oasi di protezione, a zone di ripopolamento e cattura] <sup>(167)</sup>.

---

(163) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 7 giugno 2011, n. 791](#) e la [Delib.G.R. 7 giugno 2011, n. 792](#).

(164) Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 18, lett. a\), L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#). Il testo precedente era così formulato: «3. La Provincia è delegata a rilasciare la

concessione per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, sentito l'I.N.F.S., secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge.».

(165) Comma così modificato dall'art. 3, comma 18, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(166) Comma così modificato dall'art. 3, comma 18, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(167) Comma abrogato dall'art. 22, quarto comma, L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

---

## Art. 30

### *Aziende agri-turistico-venatorie* <sup>(168)</sup>.

1. L'azienda agri-turistico-venatoria è destinata, per le finalità di impresa agricola, al prelievo venatorio di fauna selvatica cacciabile nell'azienda, con esclusione di ungulati, tetraonidi, nonché all'allenamento e addestramento di cani da caccia sulla stessa fauna. Nella azienda agri-turistico-venatoria è vietata la caccia alla selvaggina migratoria. L'azienda agri-turistico-venatoria deve avere una dimensione non inferiore a 50 e non superiore a 400 ettari.

2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 8, sentito l'ISPRA, provvede a rilasciare la concessione per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie ad imprenditori agricoli proprietari o possessori o conduttori dei fondi, singoli o riuniti in consorzio o a terzi previo consenso dei proprietari, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge <sup>(169)</sup>.

3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, la Giunta regionale può autorizzare lo svolgimento di gare cinofile con l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie cacciabili; tali gare possono svolgersi anche in tempo di divieto di caccia, senza abbattimento di fauna <sup>(170)</sup>.

4. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia senza sparo possono essere praticati tutto l'anno. Nelle stesse, comprese quelle sul cui territorio insistono bacini artificiali, sono consentiti, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento con i limiti stabiliti dal calendario venatorio. In tale periodo il cacciatore è tenuto ad annotare l'uscita sul tesserino ed il concessionario deve rilasciare ricevuta di presenza, in cui è riportato il numero dei capi abbattuti.

5. Il concessionario deve accertarsi che l'attività venatoria sia svolta da persone in possesso dei requisiti e documenti previsti ai commi 8 e 12 dell'*articolo 12 della legge n. 157 del 1992*; deve inoltre consentire l'accesso all'Azienda ai cacciatori che ne facciano domanda nei limiti di cui al comma 6, annotando giornalmente ogni richiesta di accesso su apposito registro annuale vidimato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria <sup>(171)</sup>.

6. Il concessionario, per le attività di cui al comma 4 e durante la stagione venatoria, può fissare un tempo massimo di permanenza del cacciatore nel territorio dell'azienda nell'arco della giornata; può altresì stabilire giorni di attività per singole specie con riguardo al rapporto cacciatore/territorio, sulla base dei seguenti criteri:

a) addestramento su quaglia, un cacciatore ogni cinque ettari;

b) addestramento su fauna stanziale, un cacciatore ogni dieci ettari.

7. Il prezzo che il cacciatore è tenuto a pagare per ciascun capo utilizzato od abbattuto è determinato dal concessionario e comunque non superiore al doppio del prezzo di mercato.

8. Il territorio costituito in azienda agri-turistico-venatoria è delimitato con tabelle a cura del concessionario, ai sensi dell'articolo 33.

(168) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 7 giugno 2011, n. 791* e la *Delib.G.R. 7 giugno 2011, n. 792*.

(169) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 19, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(170) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 19, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(171) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 19, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

---

### **Art. 31**

#### *Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale* <sup>(172)</sup>.

1. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, sono organizzati in forma di azienda agricola singola od associata. In essi è esclusa qualsiasi attività venatoria, mentre è consentito il prelievo degli animali allevati da parte del titolare dell'impresa agricola, dei dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.

2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, sentito l'ISPRA, rilascia la concessione per l'istituzione dei centri privati, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge <sup>(173)</sup>.

3. Il provvedimento di concessione, di cui al comma 2, fissa i quantitativi minimi per specie che il centro è tenuto a produrre annualmente ed ogni altra prescrizione per il funzionamento del centro stesso.

4. La Giunta regionale, ai fini di ripopolamento o ricostituzione del patrimonio faunistico, ha diritto di prelazione sull'acquisto di selvaggina prodotta dai centri privati. A tale scopo, entro il mese di novembre di ogni anno, la Giunta regionale comunica ai centri il proprio fabbisogno di fauna selvatica <sup>(174)</sup>.

5. Nessuna indennità è dovuta al concessionario per i danni eventualmente arrecati da specie selvatiche alle colture presenti nel Centro.

6. I centri sono delimitati da tabelle, ai sensi dell'articolo 33, a cura del concessionario.

---

(172) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 7 giugno 2011, n. 791* e la *Delib.G.R. 7 giugno 2011, n. 792*.

(173) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 20, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(174) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 20, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

---

## **Art. 32** *Allevamenti.*

1. Gli allevamenti previsti dal comma 1 dell'*articolo 17 della legge n. 157 del 1992* sono distinti in tre categorie:

a) per la produzione di animali selvatici destinati a ripopolamenti e/o reintroduzione con esclusione del cinghiale;

b) per la produzione di animali selvatici per soli fini alimentari;

c) per la produzione di animali per fini amatoriali e ornamentali.

2. Gli allevamenti sono soggetti ad autorizzazione, con esclusione dei titolari di impresa agricola che sono tenuti a dare semplice comunicazione alla competente Azienda ULSS <sup>(175)</sup>.

3. La competente Azienda ULSS provvede al rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 2, entro 60 giorni dalla



richiesta. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con l'obbligo di tenere un apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento, e, per gli allevamenti destinati al ripopolamento, l'obbligo di contrassegnare gli animali con anelli inamovibili o marchi auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie ed un numero progressivo, da riportare nel registro <sup>(176)</sup>.

4. L'autorizzazione per allevamenti di uccelli a scopo espositivo, amatoriale, ornamentale, delle specie non protette da accordi internazionali, devono seguire le stesse procedure di cui ai commi 2 e 3. È consentita la detenzione di un massimo di 30 soggetti per ogni specie.

5. Gli esemplari di cui al comma 4 possono essere esposti e venduti nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati.

6. [La Provincia è delegata all'attuazione di quanto previsto al comma 4, dell'*articolo 17 della legge n. 157 del 1992*] <sup>(177)</sup>.

7. Gli allevamenti, la vendita, la detenzione di uccelli allevati a fine di richiamo appartenenti alle specie cacciabili sono disciplinati in base alle disposizioni previste, nell'allegato C, nel rispetto di quanto disposto al comma 1 dell'*articolo 5 della legge n. 157 del 1992*.

---

(175) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 21, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(176) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 21, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(177) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 21, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

## TITOLO V

### Disposizioni finali

#### Art. 33

#### *Tabellazione* <sup>(178)</sup>.

1. Le tabelle, da apporsi al fine di delimitare aree soggette a particolare regime devono essere collocate lungo il perimetro dell'area interessata su pali o alberi a un'altezza da tre a quattro metri e a una distanza di circa cento metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che le tabelle stesse siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue.
2. Nei terreni vallivi, sui laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno cinquanta cm. dalla superficie dell'acqua.
3. Le tabelle devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni, quando nelle zone sottoposte a particolare regime si trovino terreni che non siano in esse compresi o le medesime siano attraversate da strada di larghezza superiore a tre metri; ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura, è sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi.
4. Le tabelle perimetrali, debbono essere del modello stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
5. Le tabelle attualmente in uso, che non rispondono al modello di cui al comma 4, possono essere mantenute non oltre un biennio dall'entrata in vigore della presente legge.

---

(178) Vedi, anche, il *D.P.G.R. 10 agosto 2006, n. 194*, il *D.P.G.R. 24 luglio 2007, n. 138*, il *D.P.G.R. 4 agosto 2009, n. 149* e il *D.P.G.R. 15 aprile 2022, n. 36*.

---

**Art. 34***Vigilanza venatoria.*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dal Servizio regionale di vigilanza istituito dall'*articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30* <sup>(179)</sup>.

2. Le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e di quelle riconosciute dal Ministero dell'ambiente, possono presentare domanda alla Giunta regionale per l'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie volontarie sullo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole. La domanda deve essere corredata dal programma e dall'atto di designazione del direttore responsabile del corso. Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria autorizza lo svolgimento dei corsi nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvedendo, se occorre, ad integrare il programma <sup>(180)</sup>.

3. L'attestato di idoneità, previsto dal comma 4, dell'*articolo 27 della legge n. 157 del 1992*, è rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato previo superamento dell'esame conclusivo del corso di preparazione. L'esame è sostenuto avanti ad apposite commissioni istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale in ogni capoluogo di Provincia e composte da <sup>(181)</sup>:

a) due esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente <sup>(182)</sup>;

b) tre esperti designati rispettivamente dalle strutture provinciali delle associazioni di cui al comma 2 <sup>(183)</sup>;

c) [tre esperti designati rispettivamente dalle strutture provinciali delle associazioni di cui al comma 2] <sup>(184)</sup>.

4. Con il decreto di nomina dei membri effettivi, sono nominati anche i supplenti e il segretario.

5. Ai componenti della commissione di cui al comma 3 compete per ogni seduta l'indennità prevista all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1981, n. 12.

---

(179) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 22, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*. Il testo precedente era così formulato: «1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è delegata alle Province.».

(180) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 4, L.R. 27 luglio 2023, n. 15*, a decorrere dal 1° agosto 2023, (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*).

(181) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 20 settembre 2011, n. 1505*.

(182) Lettera così sostituita dall'*art. 3, comma 22, lett. b), n. 1), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*. Il testo precedente era così formulato: «a) un esperto nominato dal Presidente della Giunta regionale con funzioni di presidente;».

(183) Lettera così sostituita dall'*art. 3, comma 22, lett. b), n. 2), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*. Il testo precedente era così formulato: «b) un esperto designato dalla Provincia;».

(184) Lettera abrogata dall'*art. 3, comma 22, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

---

## **Art. 35**

### *Sanzioni amministrative.*

1. Fatte salve le sanzioni previste dagli *articoli 30 e 31 della legge n. 157 del 1992*, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica entro dieci giorni, all'ISPRA, l'abbattimento, la cattura o il rinvenimento di uccelli inanellati <sup>(185)</sup>;

b) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica al Centro regionale di cui all'articolo 5 il rinvenimento di capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà <sup>(186)</sup>;

c) da lire 50.000 a lire 300.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 14;

d) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di allenamento dei cani da caccia di cui all'articolo 18;

e) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di accesso ad appostamenti fissi di cui al comma 4 dell'articolo 20;

e-bis) da euro 100 a euro 600 per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 27 <sup>(187)</sup>;

f) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'abuso o l'uso improprio, della tabellazione dei terreni previsti dalla presente legge;

g) da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi vende a privati reti da uccellagione, per chi produce vende o detiene trappole per la fauna selvatica;

h) da lire 50.000 a lire 300.000 per i privati che detengono le reti da uccellagione;

i) da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino <sup>(188)</sup>;

i-bis) da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ogni capo appartenente alla specie beccaccia (*Scolopax rusticola*) abbattuto al di fuori dei periodi, degli orari e delle modalità espressamente indicate nel calendario venatorio o nel piano faunistico-venatorio regionale. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata <sup>(189)</sup>;

i-ter) per le violazioni di cui alla lettera i-bis) la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria dispone come sanzione accessoria la sospensione del tesserino regionale per un anno. Se la violazione è nuovamente commessa la sospensione è disposta per tre anni <sup>(190)</sup>;

l) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi lascia sul terreno non recupera i bossoli delle cartucce;

l-bis) da euro 100,00 a euro 400,00 per chi esercita la caccia a rastrello in più di tre persone in violazione del divieto previsto dall'*articolo 21, comma 1, lettera h) della legge n. 157/1992* <sup>(191)</sup>;

m) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate da questo articolo.

2. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria sospende il tesserino regionale da un minimo di sette giorni ad un massimo di quindici giorni per abbattimenti non conformi al carniere stabilito per la fauna stanziale previsto dal calendario venatorio regionale. Nel caso di inosservanza dei piani di abbattimento della tipica fauna alpina, il tesserino è sospeso da un minimo di venti giorni ad un massimo di due stagioni venatorie. Se la violazione è nuovamente commessa, i relativi periodi di sospensione sono raddoppiati <sup>(192)</sup>.

2-bis. Gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini, con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, possono prevedere misure disciplinari da applicare nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di violazioni in materia venatoria e di trasgressioni degli obblighi statutari e regolamentari, ivi comprese le violazioni dei patti associativi, ove sottoscritti. Le misure disciplinari sono rappresentate, in particolare, dal richiamo, dalla censura, dalla sospensione e dall'espulsione del socio in relazione alla gravità delle infrazioni e delle inadempienze alle norme di comportamento e agli obblighi connessi alla qualità di socio. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce i criteri a cui devono attenersi gli Ambiti territoriali di caccia e i

Comprensori alpini nell'adozione del regolamento e le procedure, in contraddittorio con gli interessati, a cui conformarsi per la contestazione delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni <sup>(193)</sup>.

3. I Comuni provvedono alle funzioni inerenti alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della [legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10](#) e ne comunicano l'esito alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria <sup>(194)</sup>.

---

(185) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 23, lett. a), n. 1), [L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#).

(186) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 23, lett. a), n. 2), [L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#).

(187) Lettera aggiunta dall'art. [2, comma 1, L.R. 9 agosto 2022, n. 21](#), a decorrere dal 10 agosto 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(188) Lettera così modificata dall'art. [9, comma 1, lettera a\), L.R. 27 luglio 2023, n. 15](#), a decorrere dal 1° agosto 2023, (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge).

(189) Lettera aggiunta dall'art. [9, comma 1, lettera b\), L.R. 27 luglio 2023, n. 15](#), a decorrere dal 1° agosto 2023, (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge).

(190) Lettera aggiunta dall'art. [9, comma 1, lettera b\), L.R. 27 luglio 2023, n. 15](#), a decorrere dal 1° agosto 2023, (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge).

(191) Lettera aggiunta dall'art. [9, comma 1, lettera c\), L.R. 27 luglio 2023, n. 15](#), a decorrere dal 1° agosto 2023, (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge).

(192) Comma così modificato dall'art. [3, comma 23, lett. b\), L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#).

(193) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 28 gennaio 2022, n. 2, a decorrere dal 1° febbraio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

(194) Comma dapprima sostituito dall'art. 3, comma 23, lettera c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30 e poi così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 28 gennaio 2022, n. 2, a decorrere dal 1° febbraio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Le funzioni inerenti alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, sono delegate alle Province nel cui territorio sono state accertate le violazioni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 10.».

---

### **Art. 35-bis**

*Disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e molestie agli esercenti l'attività venatoria <sup>(195)</sup>.*

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.

2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.

3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi.

4. Non integrano, in ogni caso, la fattispecie di cui al comma 1, gli atti rientranti nell'esercizio dell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, nel rispetto dell'articolo 842 del Codice Civile.



(195) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 17 gennaio 2017, n. 1.*

---

### **Art. 35-ter**

*Codice etico per la disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria* <sup>(196)</sup>.

1. La Giunta regionale predispone un codice etico per promuovere forme di autodisciplina nell'esercizio dell'attività, raccogliendo le regole deontologiche consolidate nella tradizione venatoria secondo i principi della sostenibilità ambientale, del rispetto della fauna selvatica e della sicurezza nell'utilizzo delle armi, così concorrendo a promuovere nella comunità regionale l'esercizio venatorio come attività compatibile con la conservazione della fauna selvatica e la produzione agricola.

2. La Giunta regionale provvede alla definizione del codice etico anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e della avvenuta definizione del codice etico viene data comunicazione alla competente commissione consiliare.

3. Il codice etico costituisce parte integrante del regolamento di cui all'articolo 35 comma 2-bis.

---

(196) Articolo aggiunto dall'*art. 17, comma 1, L.R. 28 gennaio 2022, n. 2*, a decorrere dal 1° febbraio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*).

---

### **Art. 36**

*Rapporto sull'attività di vigilanza.*

1. La Giunta regionale entro il 31 maggio di ciascun anno predisporre e trasmette i rapporti sull'attività di vigilanza di cui all'[articolo 33 della legge n. 157/1992](#) <sup>(197)</sup>.

---

(197) Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 24, L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#). Il testo precedente era così formulato: «1. Le Province, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmettono alla Giunta regionale, per gli effetti di cui all'[articolo 33 della legge n. 157 del 1992](#), una relazione sullo stato dei servizi preposti alla vigilanza, contenente il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito nonché un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate.».

---

## **Art. 37**

### *Ricorsi amministrativi* <sup>(198)</sup> <sup>(199)</sup>.

1. Avverso i provvedimenti delle Province adottati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge, salvo quelli relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammesso ricorso gerarchico improprio alla Giunta regionale, entro i termini e con le modalità di cui al [D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199](#).

---

(198) Articolo abrogato dall'[art. 6, comma 16, L.R. 30 dicembre 2016, n. 30](#), a decorrere dal 30 dicembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 113, comma 1, della stessa legge](#)). Successivamente, l'[art. 2, comma 2, L.R. 10 febbraio 2017, n. 4](#) ha ripristinato la vigenza delle disposizioni del presente articolo.

(199) Per l'abrogazione del presente articolo, vedi l'[art. 11, comma 3, L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#).

---

---

**Art. 38***Tasse di concessione regionale* <sup>(200)</sup>.

1. Le tasse sulle concessioni regionali per l'abilitazione all'esercizio venatorio, sulle autorizzazioni agli appostamenti fissi all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di allevamento della fauna selvatica sono disciplinate dalla *legge regionale 6 agosto 1993, n. 33*.

2. Il pagamento delle tasse di concessione e di ogni altro tributo dovuto alla Regione del Veneto deve essere effettuato tramite i sistemi di pagamento messi a disposizione e/o autorizzati dalla Pubblica Amministrazione <sup>(201)</sup>.

---

(200) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 7 giugno 2011, n. 791* e la *Delib.G.R. 7 giugno 2011, n. 792*.

(201) Comma così sostituito dall'*art. 18, comma 1, L.R. 28 gennaio 2022, n. 2*, a decorrere dal 1° febbraio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «2. Il pagamento delle tasse di concessione deve essere effettuato mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Veneto - Servizio di Tesoreria, istituito per ciascuna circoscrizione provinciale, in base a residenza per l'abilitazione all'esercizio venatorio ed al luogo dove ha sede l'appostamento fisso di caccia, l'azienda faunistico-venatoria, l'azienda agri-turistico-venatoria ed il centro privato di allevamento della fauna selvatica.».

---

**Art. 39***Norma finanziaria* <sup>(202)</sup> <sup>(203)</sup>.

[1. I proventi delle tasse sulle concessioni regionali, di cui all'articolo 38, sono iscritti al cap. 152 dell'entrata del bilancio regionale e sono destinati:

a) per la quota dell'80 per cento alle Province che dovranno destinare le assegnazioni, con apposito piano finanziario, alla realizzazione degli interventi a esse attribuiti dalla presente legge;

b) per la quota residua per le finalità di cui all'articolo 1, commi 2 e 3; all'articolo 2, comma 1; e agli articoli 6 e 28.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1993 sono istituiti:

a) il cap. 75054 denominato «Assegnazione alle Province per l'esercizio delle funzioni amministrative e delegate»;

b) il cap. 75056 denominato «Contributo alle Province per la predisposizione dei piani faunistici venatori, per la tutela delle attività agricole»;

c) il cap. 75058 denominato «Spese per iniziative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio».

3. Lo stanziamento dei capitoli istituiti dal comma 2 viene determinato dalla legge annuale di approvazione del bilancio, o di variazione del medesimo, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43].

---

(202) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 3 aprile 2007, n. 854](#).

(203) Articolo abrogato dall'[art. 3, comma 25, L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#).

---

### **Art. 39-bis**

*Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio* <sup>(204)</sup> <sup>(205)</sup>.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale per finanziare progetti di informazione e

di sensibilizzazione dei cacciatori del Veneto, progetti predisposti e realizzati per favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali, per contrastare il deprecabile fenomeno del bracconaggio, per favorire la conoscenza delle normative in continuo aggiornamento che regolamentano l'esercizio dell'attività venatoria, la gestione delle specie invasive e dannose, la gestione dei grandi carnivori e per interventi di miglioramento ambientale.

1-bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata, per le finalità di cui al comma 1 ed in favore dei medesimi soggetti beneficiari, a concedere contributi in conto capitale per l'acquisto di mezzi e attrezzature. <sup>(206)</sup>

1-ter. È requisito per l'accesso ai contributi previsti dal presente articolo il formale recepimento del codice etico per la disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria, di cui all'articolo 35-ter, da parte dell'associazione venatoria richiedente e la sua diffusione ai propri associati <sup>(207)</sup>.

2. A tal fine la Giunta regionale, valutata l'ammissibilità dei progetti, eroga le risorse di cui ai commi 1 e 1-bis in base ai seguenti criteri:

a) una quota pari al 30 per cento, da ripartire tra le associazioni venatorie di cui al comma 1 in base alla rispettiva consistenza associativa, accertata al 31 dicembre dell'anno precedente ed attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione venatoria, corredata dalla dichiarazione della rispettiva compagnia assicurativa;

b) una quota pari al 70 per cento, da ripartire sulla base della valutazione delle iniziative realizzate da ciascuna associazione venatoria di cui al comma 1, tenendo conto della tipologia e della qualità delle iniziative attivate sul territorio regionale, valutate secondo i criteri definiti preventivamente dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare <sup>(208)</sup> <sup>(209)</sup>.

2-bis. Le spese relative alle quote ripartite come previsto dal comma 2, lettere a) e b) devono essere rendicontate entro il termine stabilito dal bando <sup>(210)</sup>.

---

(204) Articolo aggiunto dall'*art. 59, comma 1, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 68, comma 1, della medesima legge*).

(205) Vedi, anche, il *D. Dirett. reg. 17 aprile 2023, n. 129*.

(206) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 1, L.R. 25 novembre 2019, n. 44*, a decorrere dal 29 novembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 29, comma 1, della medesima legge*).

(207) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 1, L.R. 27 luglio 2023, n. 15*, a decorrere dal 1° agosto 2023, (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*).

(208) Comma dapprima sostituito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 28 giugno 2019, n. 24* e poi così modificato dall'*art. 8, comma 2, L.R. 25 novembre 2019, n. 44*, a decorrere dal 29 novembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 29, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «2. A tal fine la Giunta regionale, valutata l'ammissibilità dei progetti, eroga le risorse di cui al comma 1 in base ai seguenti criteri: a) una quota pari al 30 per cento, a titolo di acconto per la realizzazione di progetti di cui al comma 1, da ripartire tra le associazioni venatorie di cui al comma 1 in base alla rispettiva consistenza associativa, accertata al 31 dicembre dell'anno precedente ed attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione venatoria, corredata dalla dichiarazione della rispettiva compagnia assicurativa; b) una quota pari al 70 per cento, da ripartire sulla base della valutazione delle iniziative realizzate da ciascuna associazione venatoria di cui al comma 1, tenendo conto della tipologia, del numero e della qualità delle iniziative attivate sul territorio regionale e valutate dalla Giunta regionale secondo i criteri che la stessa definisce preventivamente con proprio provvedimento, acquisito il parere della commissione consiliare competente, ivi

comprese le modalità di eventuale ripetizione degli acconti erogati ai sensi della lettera a)».

(209) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 9 maggio 2022, n. 540](#) e la [Delib.G.R. 7 aprile 2023, n. 409](#).

(210) Comma aggiunto dall'[art. 9, comma 2, L.R. 28 giugno 2019, n. 24](#), a decorrere dal 3 luglio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 21, comma 1, della medesima legge](#)).

---

## **Art. 40**

### *Abrogazione.*

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate la L.R. 11 agosto 1989, n. 31 e la L.R. 18 gennaio 1991, n. 3. Sono altresì abrogati il Reg. 16 agosto 1991, n. 4; il Reg. 16 agosto 1991, n. 5; il Reg. 16 agosto 1991, n. 6; il Reg. 16 agosto 1991, n. 7; il Reg. 16 agosto 1991, n. 8.

---

## **Art. 41**

### *Norma transitoria.*

1. Le Aree a gestione sociale, istituite ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 e successive modificazioni e del regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 6, rimangono in vigore fino all'istituzione degli Ambiti territoriali; il rapporto minimo cacciatore e territorio è fissato in una unità ogni 12 ettari.

2. Le aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie istituite ai sensi della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31, e successive modificazioni, rimangono in vigore sino alla scadenza della concessione e, sino al termine del 31 gennaio 1994, sono sottoposte alle prescrizioni disposte dalle Amministrazioni provinciali ed ai relativi disciplinari.

3. Per l'annata venatoria 1993-1994, in deroga a quanto disposto al comma 9 dell'articolo 4, possono essere utilizzati richiami vivi nel rispetto dei limiti stabiliti al comma 8 dell'articolo 20, regolarmente denunciati.

4. Il contributo previsto dall'articolo 21, comma 12, è applicabile dal 1° gennaio 1999.

---

## **Art. 42**

### *Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

Allegato A

### **Programmi e modalità d'esame per conseguire l'abilitazione all'esercizio venatorio.**

1. Il programma d'esame di cui al comma 6 dell'articolo 15 verte sulle seguenti materie:

A) Legislazione venatoria:

1) nozioni di esercizio di caccia;

2) licenza di porto d'armi per uso di caccia, tesserino regionale, assicurazione per responsabilità civile;

3) calendario venatorio, specie oggetto di caccia e specie protette ed abbattimenti consentiti;

4) mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia;



5) appostamenti fissi e temporanei di caccia;

6) nozioni sulle zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione ed altre zone in cui la caccia è vietata;

7) ambiti territoriali di caccia, comprensori alpini e organismi di gestione;

8) aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie;

9) nozioni sulle zone faunistiche e loro caratteristiche, con particolare riguardo a quelle ove risiede il candidato;

10) agenti di vigilanza e loro poteri;

11) uso e addestramento dei cani;

12) sanzioni;

13) organi preposti al settore della caccia e loro attribuzioni;

13-bis) principi di gestione amministrativa e contabile degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori Alpini <sup>(211)</sup>.

B) Biologia e zoologia applicata alla caccia:

1) nozioni di equilibrio della natura;

2) correlazione tra fauna selvatica ed ambiente;

3) animali costituenti fauna selvatica protetta fauna migratoria e stanziale; fauna selvatica locale e fauna selvatica estranea a quella locale;

4) riconoscimento di mammiferi ed uccelli oggetto di caccia e di altri di cui la caccia è vietata, con particolare riguardo a quelli delle zone faunistiche in cui è compresa la Provincia di residenza del candidato;

5) produzione e consumo di fauna selvatica; protezione e ripopolamento e mezzi per realizzarli;

## 6) profilassi della zoonosi.

### C) Armi e munizioni da caccia e loro uso:

1) nozioni generali e particolari sulle armi e munizioni usate per la caccia;

2) custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia;

3) nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure di sicurezza da osservare nel maneggio delle armi;

4) nozioni su altri mezzi di caccia consentiti dalla legge.

### D) Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole:

1) concetti di tutela dell'ambiente;

1-bis) nozioni relative alla Rete Natura 2000 e sue implicazioni sull'attività faunistico-venatoria <sup>(212)</sup>;

2) nozioni sugli inquinamenti e sulle deturpazioni ambientali;

3) concetti generali sul riassetto idrogeologico e sulla riforestazione;

4) prevenzione e lotta incendi boschivi;

5) istituti volti alla tutela dell'ambiente venatorio (oasi di rifugio, zone di ripopolamento, parchi, ecc.);

6) concetti sulle coltivazioni in atto, sulle coltivazioni specializzate e loro periodi di maturazione;

7) nozioni sui fondi chiusi;

8) cenni sui rapporti tra agricoltura e caccia;

9) nozioni sul rispetto da parte dell'agricoltore della selvaggina (rispetto delle nidificazioni; norme precauzionali a

salvaguardia della selvaggina durante la mietitura e la fienagione; impiego di prodotti non tossici per la selvaggina);

10) indennizzi agli agricoltori e risarcimento da parte del cacciatore per i danni arrecati alle colture agricole.

E) Norme di pronto soccorso in caso di:

1) ferite da arma da fuoco, emorragie, ustioni, tagli, lussazioni e fratture;

2) svenimento, colpi di sole e di calore, congestione, attacco cardiaco;

3) morsi di cane e di vipera, punture di insetti;

4) trasporto di un infortunato.

2. Per poter esercitare la caccia in zona Alpi, la prova riguarda anche le seguenti materie:

a) La zona faunistica delle Alpi: delimitazione, caratteristiche faunistico-ambientali, normativa particolare che la regola;

b) fauna tipica alpina: caratteristiche, peculiarità, salvaguardia e gestione <sup>(213)</sup>;

c) tempi e modalità di caccia; mezzi consentiti nella zona Alpi;

d) trofeistica per la valutazione delle caratteristiche qualitative dei soggetti;

e) caccia di selezione;

f) valutazione dell'età degli esemplari cacciabili;

g) ferimento di animali e cani da traccia.

3. Gli esami consistono in tre prove: una scritta, una pratica ed un colloquio. La prova scritta consiste nella compilazione di un questionario contenente trenta domande; a fianco di ciascuna

domanda sono indicate tre risposte di cui una sola esatta. Viene ammesso al colloquio e alla prova pratica il candidato che risponda esattamente ad almeno ventun domande. Per la zona faunistica delle Alpi la prova integrativa consiste nella compilazione di un questionario contenente quindici domande con a fianco di ciascuna tre risposte di cui una esatta. Viene ammesso al colloquio il candidato che risponda esattamente ad almeno 12 domande. La prova pratica verte esclusivamente sul maneggio delle armi e sul riconoscimento di soggetti impagliati di fauna selvatica. Il colloquio verte sul programma d'esame. La prova d'esame è superata qualora il candidato riporti un punteggio non inferiore a 6/10 in ognuna delle materie d'esame e nella prova pratica.

4. Il verbale delle operazioni d'esame, con il relativo esito è trasmesso, senza ritardo, al responsabile della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, che provvede, nei quindici giorni successivi, ad approvarne le risultanze ed a rilasciare il certificato di abilitazione <sup>(214)</sup>.

5. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono risostenere la prova prima che siano trascorsi tre mesi.

---

(211) Punto aggiunto dall'*art. 19, comma 1, lettera a), L.R. 28 gennaio 2022, n. 2*, a decorrere dal 1° febbraio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*).

(212) Punto aggiunto dall'*art. 19, comma 1, lettera b), L.R. 28 gennaio 2022, n. 2*, a decorrere dal 1° febbraio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*).

(213) Lettera così modificata dall'*art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 28 gennaio 2022, n. 2*, a decorrere dal 1° febbraio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*).

(214) Punto così modificato dall'*art. 3, comma 26, L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

## Allegato B

**Procedure per l'istituzione di Aziende faunistico-venatorie, agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi degli articoli 29, 30 e 31**

1. La richiesta di concessione va presentata alla Giunta regionale, corredata da <sup>(215)</sup>:

a) carta topografica in scala 1:5.000, in triplice copia, della zona che si intende costituire in Azienda faunistico-venatoria, con gli estremi catastali;

b) gli atti comprovanti i titoli di proprietà o di possesso o di detenzione dei fondi interessati, che possono essere sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

c) piano tecnico-economico per il funzionamento dell'Azienda, dal punto di vista tecnico ed economico.

2. Nel caso di richiesta inoltrata da un consorzio, oltre alla documentazione di cui al comma 5, devono essere allegati:

a) gli atti da cui risulti il consenso dei proprietari, possessori e conduttori riuniti in consorzio. La firma in calce a tali atti deve essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni. Il consenso ha effetto e vincola chi ha sottoscritto e i suoi aventi causa per tutta la durata della concessione;

b) la designazione del responsabile dell'azienda.

3. La richiesta di rinnovo della concessione deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza. Il richiedente non è tenuto ad allegare i documenti di cui ai commi 1 e 2 qualora dichiarare che nessuna modificazione è avvenuta nello stato dell'azienda.

4. Il procedimento per il rilascio della concessione o del rinnovo della stessa deve concludersi nel termine di sei mesi dalla presentazione della domanda.

5. Nei provvedimenti di concessione o di rinnovo, devono essere indicati, oltre al nominativo del concessionario, la durata della concessione o rinnovo, il divieto di subconcessione, la superficie della zona interessata, gli estremi necessari per l'identificazione di essa, il numero degli agenti di vigilanza, l'importo delle tasse regionali da corrispondere. Ad essi devono essere allegati i piani di assestamento e di abbattimento ed il programma annuale e pluriennale di conservazione e ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. Nelle aziende faunistico-venatorie, non è consentito immettere o liberare fauna selvatica dopo il 31 agosto di ogni anno.

6. In caso di revoca della concessione o di rinuncia alla stessa, la Giunta regionale può autorizzare al prelievo dall'Azienda faunistico-venatoria, a scopo di ripopolamento, la fauna selvatica catturabile <sup>(216)</sup>.

7. La concessione per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie di cui all'articolo 30 può essere rilasciata secondo le procedure previste per le aziende faunistico-venatorie.

8. La richiesta per il rilascio della concessione per la istituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale di cui all'articolo 31, deve essere corredata da:

- a) planimetria del territorio interessato;
- b) relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere;
- c) atto comprovante il titolo di proprietà o di possesso del fondo da vincolare;
- d) nominativi delle persone autorizzate al prelievo degli animali allevati.

9. La Giunta regionale revoca le concessioni di cui ai commi 1, 7 e 8 per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei relativi

atti <sup>(217)</sup>.

---

(215) Alinea così modificato dall'*art. 3, comma 27, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.*

(216) Punto così modificato dall'*art. 3, comma 27, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.*

(217) Punto così modificato dall'*art. 3, comma 27, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.*

---

Allegato C

### **Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami, ai sensi del comma 7 dell'articolo 32**

1. Per gli allevamenti di uccelli, appartenenti alle specie cacciabili, da utilizzare come richiami vivi viene rilasciata apposita autorizzazione alle seguenti condizioni:

a) tutti i soggetti riproduttori devono essere muniti di anelli inamovibili, numerati e forniti dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria <sup>(218)</sup>;

b) tutti i pullus devono essere marcati con anello inamovibile numerato fornito dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria <sup>(219)</sup>;

c) [l'allevatore deve dotarsi di un registro vidimato dalla provincia da esibire alla stessa per ispezione su esplicita richiesta, in cui deve indicare:

1) il numero dell'anello di ciascun soggetto;

2) l'eventuale decesso di soggetti detenuti nell'allevamento provvedendo in tal caso alla riconsegna alla provincia dell'anello;

3) i nominativi delle persone cui vengono ceduti i soggetti] <sup>(220)</sup>;

d) l'allevatore deve rilasciare all'acquirente una ricevuta certificato di provenienza, su moduli vidimati dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, in cui sono riportati <sup>(221)</sup>:

- 1) specie;
- 2) numero dell'anello;
- 3) nominativo dell'allevatore;
- 4) nominativo dell'acquirente;

e) [copia della ricevuta deve essere fatta pervenire alla Provincia entro 10 giorni dalla cessione] <sup>(222)</sup>.

1-bis. Qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornicultori italiani (FOI) o alla Federazione italiana mostre ornitologico venatorie (FIMOV) o ad altre federazioni o confederazioni ornitologiche riconosciute dalla Regione, l'anello inamovibile di cui al comma 1, lettere a) e b), corrisponde a quello previsto dalle Federazioni e il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle Federazioni stesse <sup>(223)</sup>.

---

(218) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 28, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(219) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 28, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(220) Lettera così sostituita dall'art. 93, comma 1, L.R. 27 febbraio 2008, n. 1 e poi abrogata dall'art. 1, comma 1, L.R. 28 giugno 2013, n. 12. Il testo originario era così formulato: «c) l'allevatore deve dotarsi di un registro di carico e scarico dei capi, vidimato dalla Provincia, da riconsegnare entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, in cui deve indicare:



1) il numero dell'anello di ciascun soggetto;

2) l'eventuale decesso di soggetti detenuti nell'allevamento provvedendo in tal caso alla riconsegna alla Provincia dell'anello;

3) i nominativi delle persone a cui vengono ceduti i soggetti.».

(221) Alinea così modificato dall'*art. 3, comma 28, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.*

(222) Lettera abrogata dall'*art. 93, comma 2, L.R. 27 febbraio 2008, n. 1.*

(223) Comma aggiunto dall'*art. 10, L.R. 16 agosto 2007, n. 24* e poi così modificato dall'*art. 1, comma 2, L.R. 28 giugno 2013, n. 12.*